SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

Doc. XXIII
n. 1/III

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

ALLA

RELAZIONE CONCLUSIVA

DELLA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

(DOC. XXIII N. 2 - VI LEGISLATURA)

VOLUME QUARTO

TOMO NONO

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ERRATA-CORRIGE

Alla pag. XIX,

alla ventisettesima riga della prima colonna, anzichè: « di Vincenzo Nicoletti », *leggere*: « del signor Vincenzo Nicoletti »;

alla trentesima riga della prima colonna, anzichè: « Interventi del deputato Angelo Nicosia », *leggere*: « Testo degli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia ».

Alla pag. XXXII, sostituire l'intitolazione del n. XXVII con la seguente: « Testo degli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia nelle sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970 », *posticipandola al n. XXVI.*

A pag. 1, alla quinta riga, anzichè: « di Vincenzo Nicoletti », *leggere*: « del signor Vincenzo Nicoletti ».

A pag. 1, alla settima riga, anzichè: « Inerventi del deputato Nicosia », *leggere*: « Testo degli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia ».

A pag. 1167, nell'indice dei nomi, anzichè: « Jannuzzi Onofrio », *leggere*: « Jannuzzi Raffaele ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE PARLAMENTARE
CAPO DELLA SEGRETERIA

Prot. n. 1788/C-4337

Roma, 20 novembre 1979

Onorevole
Sen. Prof. Amintore FANFANI
Presidente
del Senato della Repubblica

S E D E

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carraro all'atto della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo parzialmente la riserva formulata nella mia precedente lettera n. 1783/C-4332 del 16 ottobre c.a., mi onoro di trasmetterLe una parte degli atti della suddetta Commissione (gli atti classificati, rispettivamente, secondo il suo protocollo interno, come Documento 666, Documento 675, Documento 679, Documento 692, Documento 706, Documento 714, Documento 715, Documento 716, Documento 717, Documento 718, Documento 719, Documento 720, Documento 721, Documento 799, Documento 906, Documento 947, Documento 950, Documento 951, Documento 952, Documento 953, Documento 954, Documento 955, Documento 956, Documento 957, Documento 958; il fascicolo personale del signor Vincenzo Nicoletti trasmesso dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo; copia degli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia nelle sedute della medesima Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970) che il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione stessa col compito di individuare gli atti e documenti da pubblicare, alla stregua dei criteri da questa fissati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ha deliberato siano pubblicati, nelle forme usuali, nel IV Volume della documentazione allegata alla « Relazione conclusiva » dei lavori della Commissione (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura).

Detti atti saranno compresi nel nono tomo della numerosa serie in cui — per i motivi che ebbi l'onore di esporLe nella mia lettera n. 1725/C-4286 del 10 maggio 1978 — si è ritenuto opportuno articolare il suddetto IV Volume.

Mi riservo di trasmetterLe gli altri atti che dovranno essere raggruppati nei susseguenti tomi del medesimo IV Volume, nonchè di trasmetterLe — man mano che saranno compiute le operazioni per la loro trascrizione e/o fotoriproduzione — gli altri atti di cui il sopra ricordato Comitato ha deliberato la pubblicazione, alla stregua del mandato conferitogli dalla Commissione.

Con l'espressione della mia più profonda deferenza.

(dott. Carlo Giannuzzi)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE PARLAMENTARE
CAPO DELLA SEGRETERIA

Prot. n. 1789/C-4338

Roma, 20 novembre 1979

Onorevole
Dott. Prof. Leonilde IOTTI
Presidente
della Camera dei deputati

S E D E

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carraro all'atto della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo parzialmente la riserva formulata nella mia precedente lettera n. 1784/C-4333 del 16 ottobre c.a., mi onoro di trasmetterLe una parte degli atti della suddetta Commissione (gli atti classificati, rispettivamente, secondo il suo protocollo interno, come Documento 666, Documento 675, Documento 679, Documento 692, Documento 706, Documento 714, Documento 715, Documento 716, Documento 717, Documento 718, Documento 719, Documento 720, Documento 721, Documento 799, Documento 906, Documento 947, Documento 950, Documento 951, Documento 952, Documento 953, Documento 954, Documento 955, Documento 956, Documento 957, Documento 958; il fascicolo personale del signor Vincenzo Nicoletti trasmesso dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo; copia degli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia nelle sedute della medesima Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970) che il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione stessa col compito di individuare gli atti e documenti da pubblicare, alla stregua dei criteri da questa fissati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ha deliberato siano pubblicati, nelle forme usuali, nel IV Volume della documentazione allegata alla « Relazione conclusiva » dei lavori della Commissione (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura).

Detti atti saranno compresi nel nono tomo della numerosa serie in cui — per i motivi che ho avuto l'onore di esporLe nella mia lettera n. 1767/C-4317 del 2 luglio 1979 — si è ritenuto opportuno articolare il suddetto IV Volume.

Mi riservo di trasmetterLe gli altri atti che dovranno essere raggruppati nei susseguenti tomi del medesimo IV Volume, nonchè di trasmetterLe — man mano che saranno compiute le operazioni per la loro trascrizione e/o fotoriproduzione — gli altri atti di cui il sopra ricordato Comitato ha deliberato la pubblicazione, alla stregua del mandato conferitogli dalla Commissione.

Con l'espressione della mia più profonda deferenza.

(dott. Carlo Giannuzzi)

AVVERTENZA

Come è narrato a pag. 68 della Relazione conclusiva dei lavori della Commissione (*Doc.* XXIII n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura) questa ebbe a fissare, nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, una serie di rigorosi criteri intesi alla individuazione, nel copioso materiale documentale depositato nel suo archivio, degli atti da rendere pubblici.

La Commissione, in particolare, dopo aver ribadito la decisione, già adottata in una precedente seduta, di non rendere pubblici gli anonimi, e cioè i documenti, comunque acquisiti dalla Commissione stessa, provenienti da fonte ignota o apocrifa — e preso atto che tutti gli altri documenti potevano suddividersi, in generale, in due categorie, comprendenti l'una i documenti che erano serviti come fonte di notizie o di valutazione per tutte le proposte di relazione sottoposte alla votazione finale, l'altra concernente i documenti che non erano stati in nessun modo utilizzati nelle suddette proposte di relazione — stabilì che fossero resi pubblici i documenti compresi nella prima categoria, con le seguenti esclusioni:

a) i documenti formati dalla Segreteria e dall'organismo tecnico della Commissione (non potendosi parlare in questi casi di documenti in senso proprio, ma di documenti interni della Commissione, preparati ai fini dei suoi lavori);

b) le stesure preparatorie delle diverse relazioni, le « scalette », « bozze » o « tracce » inerenti alla preparazione o predisposizione di studi, indagini, documenti della Commissione; gli appunti e resoconti informali stesi a documentazione dell'attività dei vari Comitati;

c) i documenti o le parti di documenti anonimi per il loro contenuto e cioè sostanzialmente anonimi, nel senso che, pur provenendo da persone individuate o da autorità pubbliche, contenessero notizie o riferimenti di cui fosse ignota la fonte;

d) i documenti o le parti di documenti che contenessero mere illazioni di coloro che ne erano gli autori.

La Commissione stabilì, inoltre, che i documenti formalmente unici, i quali fossero riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere *c*) e *d*) solo per una parte del loro contenuto, dovessero essere resi pubblici soltanto per le altre parti, come stralci.

La Commissione stabilì, altresì, di non rendere pubblici, in via generale, i documenti compresi nella seconda categoria, con le seguenti eccezioni:

a) i processi verbali delle sedute della Commissione; di tutte le sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza nella V Legislatura, nonchè delle sedute dello stesso organo nella IV Legislatura che si fossero concretate nello svolgimento di attività istruttorie: con esclusione di quelli in cui si facesse riferimento agli anonimi, intesi nel doppio senso prima precisato (anonimi in senso formale e in senso sostanziale);

b) le dichiarazioni rese da terzi alla Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza, comprese quelle rese con l'assicurazione che sarebbero rimaste segrete, sempre che i loro autori, preventivamente interpellati, avessero dichiarato per iscritto di consentire alla pubblicazione;

c) la relazione Ferrarotti;

d) la tavola rotonda tenuta il 21 giugno 1965.

La Commissione respinse un emendamento del deputato Vineis, tendente a limitare l'ambito di estensione della locuzione « sostanzialmente anonimi » nel senso che non si sarebbero dovuti espungere dai documenti da rendere pubblici gli accertamenti fondati meramente su voci correnti; respinse un emendamento presentato dal deputato

Nicosia, tendente alla pubblicazione di tutti i resoconti stenografici delle sedute della Commissione; respinse, inoltre, un emendamento subordinato dello stesso deputato Nicosia, tendente alla pubblicazione dei resoconti stenografici delle sedute della Commissione in cui si fossero dibattuti problemi di particolare interesse; respinse, infine, un emendamento del deputato Malagugini, tendente alla conservazione, nei processi verbali delle sedute della Commissione e delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza, del riferimento agli anonimi.

La Commissione deliberò, inoltre, di pubblicare i resoconti stenografici delle sedute della Commissione stessa in cui erano state discusse le proposte da formulare al Parlamento per reprimere le manifestazioni del fenomeno mafioso ed eliminarne le cause, nonchè di pubblicare le dichiarazioni di voto che sarebbero state rese in sede di approvazione della relazione. (1)

La Commissione stabilì, poi, che fossero pubblicate le lettere ad essa inviate da privati cittadini che si erano sentiti lesi nella loro onorabilità personale da apprezzamenti contenuti nelle precedenti relazioni da essa licenziate.

La Commissione demandò la verifica concreta della conformità dei documenti da rendere pubblici ai criteri da essa stabiliti ad un Comitato, composto dai deputati La Torre, Nicosia, Terranova e Vineis, dal senatore Follieri e dal Presidente, Comitato che avrebbe dovuto, a sua volta, sottoporre al giudizio della Commissione — la quale, pur concludendo formalmente la sua attività con la comunicazione della relazione conclusiva ai Presidenti delle Camere avrebbe, perciò, potuto in seguito « rivivere » in quella sola eccezionale eventualità — la definizione delle sole questioni di controversa interpretazione circa l'applicazione dei criteri medesimi.

Rimase, poi, stabilito che i documenti che la Commissione aveva deliberato di non rendere pubblici fossero depositati, unitamente a quelli di cui veniva disposta la pubblicazione, nell'Archivio del Senato.

(1) **Tali dichiarazioni di voto sono state già pubblicate in appendice alla Relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura). (N.d.r.).**

Sull'attività del suddetto Comitato — che concluse i suoi lavori pochi giorni prima della fine della VI Legislatura — e sulle deliberazioni da questo adottate, il Presidente Carraro riferì ad entrambi gli onorevoli Presidenti delle Camere, Spagnolli e Pertini, con la seguente lettera:

« Roma, 10 giugno 1976

Onorevole Presidente,

sciogliendo la riserva formulata nella mia lettera in data 4 febbraio 1976, Le comunico che il 9 giugno 1976 ha concluso i suoi lavori il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia col compito di verificare concretamente la conformità dei documenti, che la Commissione medesima ha deliberato di rendere pubblici nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ai criteri dalla Commissione stessa indicati in quella seduta, un estratto del cui processo verbale è stato pubblicato alle pagg. 1287-1288 del Doc. XXIII n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura.

Nel corso di ben 25 sedute (29 gennaio; 4, 11, 12, 17, 24, 25 febbraio; 2, 3, 10 antimeridiana e pomeridiana, 16, 17, 25 e 30 marzo; 6, 7, 27 e 28 aprile; 5, 12, 13, 18 e 19 maggio; 9 giugno 1976) il Comitato ha attentamente vagliato tutti i documenti in questione alla stregua dei criteri sopra ricordati ed ha preso atto della rinuncia da parte dei relatori alla pubblicazione di taluni documenti o di parte di essi, che, genericamente indicati come fonte delle rispettive relazioni, si sono, ad un più maturo giudizio degli stessi relatori, rivelati non specificamente concludenti rispetto al contenuto delle relazioni medesime.

Il Comitato ha sempre deliberato col voto unanime dei presenti alle relative sedute. Non sono mai insorte in seno ad esso questioni di controversa interpretazione circa l'applicazione dei criteri fissati dalla Commissione, tali da rendere necessaria l'eccezionale reviviscenza della Commissione medesima per dirimerle. Delle sedute del Comitato sono stati redatti processi verbali, che il Comitato stesso ha deliberato siano versati nell'Archivio del Senato, unitamente

ai documenti che la Commissione ha deciso di non rendere pubblici.

Il Comitato ha, altresì, stabilito che i documenti da rendere pubblici, dopo l'accurato vaglio da esso compiuto, siano pubblicati secondo il seguente ordine di priorità:

Vol. I: Relazione Ferrarotti; tavola rotonda tenuta il 21 giugno 1965; resoconto stenografico delle sedute relative alle indagini conoscitive effettuate dalla Commissione a Milano ed a Parma il 15, 16 e 17 luglio 1974, nonchè a Palermo il 16, 17, 18 e 19 dicembre 1974; resoconto stenografico delle sedute antimeridiana e pomeridiana del 13 novembre 1975 e delle sedute del 19 e 20 novembre 1975, in cui si è svolto il dibattito sulle proposte da formulare al Parlamento per reprimere le manifestazioni del fenomeno mafioso ed eliminarne le cause.

Vol. II: Processi verbali delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e della Commissione nella IV Legislatura; processi verbali delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e della Commissione durante la V Legislatura; processi verbali delle sedute della Commissione durante la VI Legislatura.

Vol. III: Dichiarazioni rese da terzi alla Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza.

Vol. IV: Documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle rispettive relazioni.

Tali documenti dovranno essere raggruppati in relazione alle materie cui sembrano prevalentemente riferirsi secondo i criteri di classificazione di cui all'allegato elenco. (2)

Vol. V: Lettere, esposti, memorie inviati alla Commissione da privati cittadini che si sono sentiti lesi nella loro onorabilità personale da apprezzamenti contenuti nelle relazioni licenziate alla data del 15 gennaio 1976.

Il Comitato, constatando che, con la conclusione dei suoi lavori, la Commissione ha formalmente assolto i compiti affidatile dalla legge istitutiva ed ha, così, esaurito il ciclo della sua attività, ha stabilito che l'esecuzione delle sue deliberazioni sia affidata all'apparato della Segreteria della Commissione, che dovrà così curare l'allestimento materiale dei volumi contenenti i documenti da pubblicare e fornire l'assistenza necessaria per la revisione tipografica dei medesimi, rimanendo, contemporaneamente, responsabile della custodia dei documenti depositati nell'archivio della Commissione fino al loro definitivo versamento nell'Archivio del Senato.

Mi corre l'obbligo, signor Presidente, di sottolinearLe che questo evento non potrà realizzarsi che nell'arco di un periodo di tempo sensibilmente lungo. E ciò sia perchè l'allestimento dei volumi contenenti i documenti da pubblicare (volumi molti dei quali si articoleranno sicuramente in più tomi, stante la ponderosa mole di tanti documenti) richiede tempi tecnici assai complessi, sia perchè numerosissimi documenti, acquisiti in originale presso pubbliche Autorità, dovranno essere riprodotti fotostaticamente in modo che gli originali stessi possano essere restituiti alle Autorità che li hanno formati.

All'atto di licenziare questa mia lettera, che segna il momento formale della definitiva conclusione dei lavori della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, mi consenta, signor Presidente, di manifestarLe, con i sensi della mia più alta considerazione, la mia vivissima soddisfazione per l'occasione che mi è stata offerta di suggellare con la mia modesta fatica una tormentata vicenda parlamentare che — pur se è stata oggetto di vivaci critiche, molte volte avventate, non serene ed ingiuste sempre — ha segnato una profonda presa di coscienza della gravità del fenomeno mafioso, ed ha indicato sicure linee direttive per la ripresa economica e morale della nobilissima terra di Sicilia.

Luigi CARRARO ».

* * *

Con la stampa del presente tomo la Segreteria della Commissione prosegue nella pubblicazione del IV Volume della serie indicata dal Presidente Carraro nella sua lettera del 10 giugno 1976 agli onorevoli Presi-

(2) L'elenco è pubblicato alle pagg. XV e segg. (N.d.r.)

denti delle Camere, nel quale vengono raggruppati tutti i documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle relazioni licenziate a conclusione dei lavori della Commissione stessa (relazioni pubblicate tutte — a loro volta — nel *Doc.* XXIII, n. 2 — Senato della Repubblica — VI Legislatura). Il tomo costituisce il nono di una lunghissima serie in cui si è reso necessario articolare il suddetto IV Volume. Come si è fatto presente nell'Avvertenza del primo tomo (V. *Doc.* XXIII, n. 4 — Senato della Repubblica — VII Legislatura — pag. XII), ciò è dipeso dalla ponderosa mole del complesso dei documenti che debbono essere raggruppati nel Volume medesimo, i quali — secondo una rilevazione approssimativa estrapolata dall'esame di un loro « campione » — constano di almeno 90 mila pagine.

Vengono qui pubblicati gli atti raccolti — secondo il sistema di classificazione adottato dalla Commissione per ordinare il materiale da essa acquisito — in una serie di complessi documentali indicati come Documento 666, Documento 675, Documento 679, Documento 692, Documento 706, Documento 714, Documento 715, Documento 716, Documento 717, Documento 718, Documento 719, Documento 720, Documento 721, Documento 799, Documento 906, Documento 947, Documento 950, Documento 951, Documento 952, Documento 953, Documento 954, Documento 955, Documento 956, Documento 957, Documento 958, nonchè il fascicolo personale del signor Vincenzo Nicoletti e il testo degli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia nelle sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970: complessi documentali, fascicolo personale ed interventi che si inseriscono, a loro volta, nel contesto della più vasta documentazione concernente la serie di indagini della Commissione aventi ad oggetto il Comune di Palermo (3).

Gli atti suddetti (ad eccezione degli interventi del deputato Angelo Nicosia, che sono stati composti in tipografia sulla base dello stenoscritto originale) sono riprodotti in fotocopia dal testo in possesso della Commissione (salvo alcune omissioni apportate in esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato ristretto incaricato di verificare la conformità dei documenti da rendere pubblici ai criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976: deliberazioni di cui vengono, peraltro, citati gli estremi in apposite note riferite a ciascuna omissione). La scarsa leggibilità di taluni di detti atti è dovuta alla circostanza che quelli in possesso della Commissione sono, a loro volta, copie di originali rimasti in possesso dei diversi soggetti da cui la Commissione medesima li ha acquisiti.

I diversi atti sono pubblicati secondo la stessa sequenza con cui risultano pervenuti alla Commissione, desunta dalle relative lettere di trasmissione. Allo scopo di agevolare la consultazione degli atti stessi, la loro sequenza è stata scandita con la stampigliatura da parte degli Uffici della Commissione di numeri d'ordine progressivi su ciascuno di essi.

Onde evitare possibili confusioni a causa dell'apposizione di detti numeri al testo originale dei diversi atti, apposite note a pie' di pagina facilitano l'individuazione materiale degli stessi e danno conto della mancata pubblicazione di taluni atti che, pur essendo espressamente richiamati nel contesto di altri atti pubblicati, non risultano essere pervenuti alla Commissione.

---

(3) Della documentazione concernente la serie di indagini della Commissione aventi ad oggetto il Comune di Palermo, fanno parte, oltre a quelli elencati nel testo, i complessi documentali indicati come Documento 192, Documento 214, Documento 227, Documento 228, Documento 230 e Documento 233, già pubblicati nel sesto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1 — Senato della Repubblica — VIII Legislatura); il Documento 234, già pubblicato nel settimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/I — Senato della Repubblica — VIII Legislatura) ed i complessi documentali indicati come Documento 268, Documento 454, Documento 576, Documento 598, Documento 635 e Documento 665, già pubblicati nell'ottavo tomo del medesimo IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/II — Senato della Repubblica — VIII Legislatura). (N.d.r.)

Elenco, allegato alla lettera del Presidente Carraro agli onorevoli Presidenti delle Camere del 10 giugno 1976, con l'indicazione dei criteri di classificazione, e dell'ordine di priorità nella pubblicazione, dei documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle rispettive relazioni (che vengono compresi nel IV Volume)

PAGINA BIANCA

A) *Documentazione concernente il banditismo siciliano* (4):

Doc. 621. — Rapporti e relazioni dell'autorità di pubblica sicurezza sulla lotta contro il banditismo in Sicilia, trasmessi dal Ministero dell'interno il 21 settembre 1970.

Doc. 674. — Fascicolo relativo al giornalista Michele Stern, trasmesso dal Ministero degli affari esteri il 25 febbraio 1971.

Doc. 961. — Corrispondenza varia intercorsa tra la Commissione e l'onorevole Giuseppe Montalbano su episodi di mafia.

Doc. 1104. — Appunto trasmesso il 23 agosto 1974 dal Ministero degli affari esteri, in ordine alla ricerca di un presunto documento allegato all'articolo 16 del Trattato di armistizio del 1943 tra l'Italia e le potenze alleate.

B) *Documentazione concernente la mafia agricola* (5):

Doc. 144. — Documentazione varia riguardante la personalità e l'attività di Giuseppe Genco Russo e, in particolare, la compravendita del feudo « Graziano ».

Doc. 174. — Documentazione e note informative, trasmesse dal Prefetto di Palermo il 5 febbraio 1964 e il 22 aprile 1964, in merito ai consorzi di irrigazione della provincia.

Doc. 178. — Documentazione relativa a nuovi elementi emersi sul feudo « Polizzello », trasmessa da Michele Pantaleone, vice commissario straordinario dell'ERAS, il 14 febbraio 1964.

Doc. 183. — Relazioni, trasmesse il 19 febbraio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, della Commissione regionale di inchiesta sull'ERAS.

Doc. 184. — Relazione, trasmessa il 19 febbraio 1964, dal Presidente della Regione siciliana, sulla vendita dell'ex feudo « Polizzello ».

Doc. 190 — Relazioni e documenti, trasmessi dall'Ispettorato agrario regionale il 23 febbraio 1964, riguardanti l'applicazione della riforma agraria all'ex feudo « Polizzello ».

Doc. 201. — Documentazione relativa alla personalità e all'attività economica e politica di Giuseppe Genco Russo.

Doc. 208. — Documentazione, trasmessa dall'Ente riforma agraria in Sicilia, relativa ai piani di conferimento delle ditte Galvano Lanza e Raimondo Lanza per la parte dell'ex feudo « Polizzello » di loro proprietà.

Doc. 218. — Documentazione amministrativa, trasmessa dal Presidente della Regione siciliana il 24 aprile 1964, relativa alla assunzione ed al servizio prestato da Calogero Castiglione alle dipendenze dell'assessorato regionale per l'agricoltura e foreste.

Doc. 232. — Documentazione trasmessa dal Presidente della Regione siciliana il 6 mag-

(4) I Documenti 621, 674, 961, e 1104 sono raggruppati nel primo tomo del IV Volume (*Doc.* XXIII, n. 4 - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

(5) I Documenti 144, 174, 178, 183 e 184 sono raggruppati nel secondo tomo del IV Volume (*Doc.* XXIII, n. 4/I - Senato della Repubblica - VII Legislatura); i Documenti 190, 201, 208, 218, 232, 541 e 542 sono raggruppati nel terzo tomo del IV Volume (*Doc.* XXIII, n. 4/II - Senato della Repubblica - VII Legislatura); i Documenti 552, 568, 582, 589 e 612 sono raggruppati nel quarto tomo del IV Volume (*Doc.* XXIII, n. 4/III - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

gio 1964 riguardante l'applicazione della riforma agraria.

Doc. 541. — Appunto trasmesso dalla Legione dei Carabinieri di Palermo il 31 luglio 1969 relativo alle attività, alle possidenze e alla personalità di Giuseppe Russo, nato a Marineo il 29 settembre 1895.

Doc. 542. — Appunto trasmesso il 19 luglio 1969 dai Carabinieri di Palermo sulle vicende riguardanti il bosco di Ficuzza.

Doc. 552. — Atti del procedimento penale contro Giuseppe Miceli e Antonina Scira, imputati il primo di omicidio aggravato in persona di Carmelo Battaglia e la seconda di favoreggiamento personale.

Doc. 568. — Rapporto giudiziario del 30 ottobre 1967 della Compagnia dei Carabinieri di Mistretta redatto a conclusione delle indagini svolte in merito all'omicidio di Carmelo Battaglia, avvenuto in Tusa il 24 marzo 1964.

Doc. 582. — Resoconto stenografico delle dichiarazioni rese al Consiglio di Presidenza e al Comitato per gli affari giudiziari, nella seduta del 16 luglio 1969, dal Presidente della Corte d'Appello di Messina, dottor Pietro Rossi, in merito alla vicenda giudiziaria relativa all'omicidio del sindacalista Carmelo Battaglia.

Doc. 589. — Relazione della I Commissione referente del Consiglio superiore della magistratura, trasmessa il 18 febbraio 1970, relativa agli accertamenti eseguiti in merito al procedimento penale per lo omicidio del sindacalista Carmelo Battaglia.

Doc. 612. — Rapporto, trasmesso dai Carabinieri di Palermo il 12 maggio 1970, sui consorzi irrigui « Cannata », « Naso », « Eleuterio » e « Sant'Elia ».

C) *Documentazione concernente gli enti regionali siciliani* (6):

Doc. 594. — Relazione del liquidatore della So.Fi.S., presentata all'assemblea ordinaria degli azionisti del 21 novembre 1968 e consegnata il 3 aprile 1970 dal deputato Nicosia.

Doc. 681. — Rapporto informativo del 26 marzo 1971 sull'avvocato Vito Guarrasi.

Doc. 858. — Note informative riguardanti l'avvocato Vito Guarrasi, trasmesse a richiesta della Commissione.

Doc. 860. — Note informative riguardanti l'ingegner Domenico La Cavera, trasmesse a richiesta della Commissione.

Doc. 1120. — Atti, trasmessi il 9 giugno 1975 dalla Procura della Repubblica di Milano, relativi al procedimento penale contro Graziano Verzotto ed altri.

D) *Documentazione concernente le amministrazioni provinciali siciliane:*

Doc. 124. — Documenti vari, trasmessi in date diverse dal 1963 al 1965 dal dottor Ferdinando Umberto Di Blasi, già Presidente della Commissione provinciale di controllo della provincia di Palermo.

Doc. 476. — Documentazione varia, trasmessa in epoche diverse, dalla Regione siciliana.

Doc. 940. — Documentazione varia relativa all'intervento ispettivo disposto dall'assessorato regionale agli Enti locali nell'ottobre 1969 presso l'Amministrazione provinciale di Agrigento e all'attività della Commissione provinciale di controllo di Agrigento.

(6) I Documenti 594, 681, 858, 860, 1120, 124, 476 e 940 sono raggruppati nel quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

E) *Documentazione concernente il Comune di Palermo:* (7)

Doc. 192. — Relazione sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Palermo, dal dottor Tommaso Bevivino, dal dottor Giovanni Santini, dal dottor Gaetano Alestra e dall'architetto Rosario Corriere nei settori dell'edilizia, dell'appalto di opere pubbliche e servizi e della concessione di licenze di commercio.

Doc. 214. — Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale di Palermo ai rilievi formulati dalla Commissione regionale, presieduta dal dottor Tommaso Bevivino, trasmesse il 15 aprile 1964 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 227. — Documentazione, trasmessa dall'assessore ai lavori pubblici del Comune di Palermo il 14 maggio 1964, relativa a pratiche urbanistico-edilizie.

Doc. 228. — Elenco, trasmesso dal Ministero dell'interno il 21 maggio 1964, dei sindaci e dei componenti delle Giunte municipali di Palermo per il periodo 10 novembre 1946-3 aprile 1964.

Doc. 230. — Nota del 30 maggio 1964 del Comune di Palermo all'assessore regionale agli Enti locali, contenente chiarimenti sull'*iter* di approvazione del piano regolatore generale e sui criteri di applicazione delle misure di salvaguardia.

Doc. 233. — Relazioni trasmesse dal 1964 al 1966 dalla Guardia di finanza sull'esito delle indagini disposte dalla Commissione in ordine alle irregolarità riscontrate nel corso dell'ispezione straordinaria al Comune di Palermo.

Doc. 234. — Atti trasmessi dalla Regione siciliana il 14 luglio 1964 e successivamente aggiornati, relativi al piano di ricostruzione della città di Palermo e al piano regolatore generale nelle varie stesure.

Doc. 268. — Parere espresso il 1° agosto 1961 dal Comitato esecutivo della commissione regionale urbanistica sul piano regolatore generale della città di Palermo, trasmesso il 26 maggio 1965 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 454. — Atti di polizia giudiziaria della Questura di Palermo relativi ad accertamenti per fatti penalmente rilevanti in materia edilizia.

Doc. 576. — Prospetto numerico delle licenze edilizie rilasciate dal 1° gennaio 1967 al 20 gennaio 1970 dal Comune di Palermo, con chiarimenti in ordine alle varianti al piano regolatore generale in corso di predisposizione o in istruttoria da parte del Comune.

Doc. 598. — Planimetria relativa al piano territoriale di coordinamento di Palermo e Comuni limitrofi, trasmessa dal Comune di Palermo il 10 aprile 1970.

Doc. 635. — Pianta della città di Palermo, consegnata il 4 novembre 1970 dal comandante della Legione dei Carabinieri, con l'indicazione delle aree di influenza delle principali famiglie mafiose, o di zone particolarmente significative sotto il profilo dell'attività mafiosa.

Doc. 665. — Atti e documenti acquisiti, in epoche diverse, relativi al problema del castello « Utveggio » in Palermo.

Doc. 666. — Carte topografiche del territorio del Comune di Palermo e dei comuni limitrofi, trasmesse dall'Istituto geografico militare il 29 gennaio 1971.

Doc. 675. — Prospetti, trasmessi dalla Soprintendenza ai monumenti della Sicilia occidentale il 24 febbraio 1971, relativi ai provvedimenti di nulla-osta a costruire, rilasciati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il territorio del Comune di Palermo, dal 1956 al 1970.

---

(7) I Documenti 192, 214, 227, 228, 230 e 233 sono raggruppati nel sesto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1 — Senato della Repubblica — VIII Legislatura); il Documento 234 forma il contenuto del settimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/I — Senato della Repubblica — VIII Legislatura); i Documenti 268, 454, 576, 598, 635 e 665 sono raggruppati nell'ottavo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/II — Senato della Repubblica — VIII Legislatura); i Documenti 666, 675, 679, 692, 706, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 799, 906, 947, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, il fascicolo personale del signor Vincenzo Nicoletti e il testo degli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia nelle sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970 sono raggruppati nel presente tomo, che costituisce il nono della lunghissima serie in cui si articola il medesimo IV Volume. (N.d.r.)

Doc. 679. — Raccolta di decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana riguardanti il settore urbanistico-edilizio.

Doc. 692. — Relazione della Questura di Palermo trasmessa in data 4 aprile 1971 a richiesta della Commissione in ordine ad esposti anonimi interessanti il settore urbanistico e personalità politiche ed amministrative di Palermo.

Doc. 706. — Atti vari, trasmessi il 4 maggio 1971, dalla Regione siciliana e il 1° ottobre 1971 dal Comune di Palermo, relativi al piano regolatore generale della città di Palermo.

Doc. 714. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia « La Favorita Immobiliare ».

Doc. 715. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa « Co.Vi.Ma. Immobiliare Paternò - F.lli D'Arpa ».

Doc. 716. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia « Fratelli Gaetano e Vincenzo Randazzo ».

Doc. 717. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia CIELPI e CILVA.

Doc. 718. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia SICIL-CASA.

Doc. 719. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia « Cacace e Catalano ».

Doc. 720. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia « Vincenzo Marchese ».

Doc. 721. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia « Antonino Semilia e figli ».

Doc. 799. — Relazione sulle risultanze acquisite da funzionari regionali nel corso di indagini sull'attività del Comune di Monreale (Palermo) nel settore urbanistico-edilizio, trasmessa dal Presidente della Regione siciliana il 4 dicembre 1971.

Doc. 906. — Relazione sugli accertamenti svolti in merito all'acquisto e alla successiva vendita da parte dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo di un terreno sito in località Villa Tasca, trasmessa dal Ministero dei lavori pubblici il 25 maggio 1971.

Doc. 947. — Note informative varie trasmesse dalla Regione, dalla Prefettura e dal Comune di Palermo e rapporto del 16 gennaio 1971 dei Carabinieri di Palermo in merito alla utilizzazione da parte di privati del parco « La Favorita » di Palermo.

Doc. 950. — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie TAMIC, CORES, e Re.Co.Si.

Doc. 951. — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie SICE, « Immobiliare Michelangelo » e « Immobiliare Strasburgo ».

Doc. 952. — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie « Moncada Salvatore » e « F.lli Moncada di Salvatore ».

Doc. 953. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal comando della Legione dei

Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia « Immobiliare Lu.Ro.No. ».

Doc. 954. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia « Carini Giuseppe e Gaetano ».

Doc. 955. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia « Di Patti Giuseppe ».

Doc. 956. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia « Sorci Giovanni e Collura Antonino ».

Doc. 957. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia « Guarino Lorenzo ».

Doc. 958. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia « Terranova Antonino ».

Fascicolo personale (n. 280), contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Vincenzo Nicoletti, trasmesso dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo.

Interventi del deputato Angelo Nicosia nelle sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970.

F) *Documentazione varia concernente Francesco Vassallo*:

Doc. 8. — Relazioni del direttore della Cassa di Risparmio « Vittorio Emanuele » sull'esposizione debitoria dell'impresa Francesco Vassallo, trasmesse il 26 agosto 1963 e il 19 aprile 1966.

Doc. 12. — Fascicolo personale di Francesco Vassallo, trasmesso dal comando di Zona della Guardia di finanza di Palermo il 12 agosto 1963.

Doc. 200. — Documentazione relativa ai rapporti fra l'impresa Vassallo e il Comune di Palermo, acquisita, su incarico della Commissione, da ufficiali della Guardia di finanza.

Doc. 200/III. — Documentazione relativa ai rapporti di Francesco Vassallo con istituti di credito.

Doc. 737. — Rapporti della Questura e della Legione dei Carabinieri di Palermo riguardanti il costruttore Francesco Vassallo.

G) *Documentazione varia concernente Vito Ciancimino*:

Doc. 628. — Memoria, trasmessa il 27 ottobre 1970 dall'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, relativa alla vertenza giudiziaria con l'avvocato Lorenzo Pecoraro, titolare dell'impresa « Aversa ».

Doc. 630. — Atti riguardanti il procedimento penale promosso nei confronti dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, imputato di interesse privato in atti di ufficio.

Doc. 631. — Documentazione riguardante la concessione del servizio di trasporto dei carrelli stradali per conto terzi a Vito Ciancimino, trasmessa il 9 novembre 1970 dalla Divisione commerciale e del traffico del Compartimento delle ferrovie dello Stato di Palermo.

Doc. 639. — Relazione del 28 novembre 1970 del Ministero dei trasporti sulla concessione a Vito Ciancimino del servizio di trasporto dei carrelli stradali per conto terzi.

Doc. 647. — Rapporti informativi sul conto dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, redatti dalla Questura di Palermo in epoche diverse.

Doc. 662. — **Rapporto informativo, trasmesso il 15 gennaio 1971 dai Carabinieri di Palermo, a richiesta della Commissione, sul conto dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino.**

Doc. 856. — Documentazione amministrativa del rapporto di servizio del dottor Giuseppe Lisotta, assistente interino dell'Istituto antirabbico di Palermo, trasmesso dall'Amministrazione provinciale il 29 maggio 1969.

Doc. 1119. — Copia dei capi di imputazione relativi ai procedimenti penali a carico dell'onorevole Salvatore Lima, trasmessi, in data 17 maggio 1975, dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo.

Doc. 1121. — Copia del ricorso prodotto dalla società « Aversa » diretto al Tribunale regionale amministrativo di Palermo e copia dell'ordinanza sindacale n. 3068 del 12 giugno 1975, trasmesse, in data 8 luglio 1975, dall'avvocato Lorenzo Giuseppe Pecoraro.

H) *Documentazione concernente talune amministrazioni comunali siciliane*:

a) *Amministrazione comunale di Trapani*:

Doc. 202. — Relazione, trasmessa dal Presidente della Regione siciliana il 20 marzo 1964, sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione straordinaria presso il Comune di Trapani effettuata nel 1964 dal dottor Guglielmo Di Benedetto e dal dottor Giuseppe Foti in merito al rilascio di licenze edilizie, agli appalti, alle licenze di commercio e alle concessioni amministrative.

Doc. 252. — Controdeduzioni del Comune di Trapani alle contestazioni conseguenti alla ispezione straordinaria del dottor Giuseppe Foti, trasmesse dal Presidente della Regione siciliana il 18 gennaio 1965.

b) *Amministrazione comunale di Agrigento*:

Doc. 191. — Relazione del 5 febbraio 1964, trasmessa dal Presidente della Regione siciliana il 5 marzo 1964, sulle risultanze acquisite nel corso della ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Agrigento dal dottor Nicola Di Paola e dal maggiore Rosario Barbagallo nei settori dell'edilizia, degli appalti di opere pubbliche e servizi e della concessione di licenze di commercio.

Doc. 247. — Controdeduzioni del Comune di Agrigento ai rilievi formulati nella relazione Di Paola-Barbagallo trasmesse dal Presidente della Regione siciliana il 9 ottobre 1964.

Doc. 453. — Relazione sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione effettuata dai dottori Mignosi e Di Cara presso il Comune di Agrigento in ordine al settore urbanistico-edilizio, per il periodo agosto-novembre 1966.

Doc. 464. — Relazione del dottor Raimondo Mignosi sull'attività svolta nel 1965 dalla VI Divisione dell'assessorato regionale Enti locali.

Doc. 485. — Controdeduzioni del Comune di Agrigento ai rilievi contestati dall'assessore regionale agli Enti locali a seguito delle ispezioni Di Cara-Mignosi e della relazione della commissione Martuscelli.

c) *Amministrazione comunale di Caltanissetta*:

Doc. 248. — Relazione, trasmessa il 9 ottobre 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sui risultati dell'ispezione straordinaria presso il Comune di Caltanissetta svolta il 13 agosto 1964, dai dottori Renato Giabbanelli e Alfonso Rizzoli in ordine alla situazione urbanistico-edilizia, agli appalti di opere pubbliche e servizi, alle concessioni e alle licenze di commercio.

I) *Documentazione concernente l'attività degli Istituti autonomi delle case popolari*:

Doc. 800. — Relazione sulle risultanze delle indagini svolte in merito all'attività degli Istituti autonomi per le case popolari di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, trasmessa dal Ministero dei lavori pubblici il 9 dicembre 1971.

L) *Documentazione concernente il settore dei mercati*:

Doc. 27. — Rapporto, trasmesso dal Prefetto di Trapani il 10 settembre 1963, sul mercato ittico di Mazara del Vallo.

Doc. 188. — Relazioni, trasmesse dal Presidente della Regione siciliana il 26 febbraio 1964, relative all'attività svolta nel 1964 dal Commissario straordinario presso i mercati all'ingrosso ortofrutticolo e ittico di Palermo, dottor Scaramucci.

Doc. 408. — Note sull'organizzazione del commercio trasmesse dal sindacato regionale grossisti e concessionari ortofrutticoli della Sicilia il 21 gennaio 1966 e il 7 febbraio 1966.

Doc. 410. — Note informative trasmesse dal Comune di Palermo il 27 gennaio 1966 e l'8 aprile 1966, riguardanti l'organizzazione del mercato all'ingrosso, con particolare riferimento all'assegnazione dei banchi nel mercato, alla concessione di posteggi e a denunce per infrazioni varie.

Doc. 609. — Note informative, trasmesse dalla Guardia di finanza di Messina il 13 marzo 1970 e dal Comune di Messina il 12 maggio 1970, sull'organizzazione e il funzionamento del mercato ittico all'ingrosso.

Doc. 618. — Rapporti, trasmessi dai Carabinieri e dalla Questura di Palermo il 31 maggio 1971, il 4 luglio 1970 e il 1° dicembre 1970, su Giacomo Aliotta, presidente del sindacato grossisti e commissionari ortofrutticoli, proposto per il soggiorno obbligato.

M) *Documentazione concernente il settore del credito*:

Doc. 402. — Documentazione relativa agli accertamenti riguardanti il fallimento di Gaetano Miallo di Marsala acquisita in epoche varie dalla Commissione.

Doc. 592. — Documentazione, trasmessa il 7 agosto 1970 dalla Banca d'Italia, in ordine alle concessioni di credito a favore di Gaspare Magaddino e Diego Plaia disposte da vari istituti di credito siciliani.

Doc. 653. — Documentazione varia relativa alla gestione delle somme del fondo di solidarietà nazionale (articolo 38 dello Statuto regionale siciliano).

Doc. 1008. — Documentazione relativa ai fondi depositati dalla Regione siciliana presso gli istituti di credito con note dimostrative dei mezzi finanziari erogati agli enti economici regionali dal 1946 ad oggi.

N) *Documentazione concernente Salvatore Fagone*:

Doc. 844. — Carteggio riguardante Salvatore Fagone, assessore presso la Regione siciliana.

Doc. 1134. — Copia della documentazione relativa ai mutui concessi al dottor Salvatore Fagone, trasmessa dalla Cassa di Risparmio « Vittorio Emanuele » di Palermo in data 2 dicembre 1975.

O) *Documentazione concernente il traffico mafioso di tabacchi e stupefacenti nonchè i rapporti fra mafia e gangsterismo italo-americano*:

Doc. 38. — Atti del procedimento penale contro Salvatore Caneba ed altri 42, im-

putati di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti.

Doc. 165. — Rapporti della Guardia di finanza sul contrabbando di tabacchi e di stupefacenti in Sicilia trasmessi dal Ministero delle finanze il 10 febbraio 1964 e successivamente aggiornati.

Doc. 414. — Rapporto del senatore Mc Clellan, presidente della sottocommissione di inchiesta del Senato degli USA sull'organizzazione criminosa e sul traffico degli stupefacenti.

Doc. 416. — Atti del procedimento penale a carico di Gaspare e Giuseppe Magaddino, Diego Plaia, Giuseppe Genco Russo, Francesco Paolo Coppola ed altri, imputati di associazione per delinquere e traffico illecito di stupefacenti.

Doc. 548. — Lettera del 12 maggio 1951 del Capo della polizia al Gabinetto del Ministro dell'interno, relativa ai rapporti tra la mafia siciliana e la delinquenza negli Stati Uniti d'America.

Doc. 694. — Relazioni, prospetti ed elenchi riguardanti le indagini svolte, i sequestri operati ed i procedimenti penali promossi per traffico di stupefacenti e contrabbando di tabacco.

Doc. 708. — Sentenza emessa il 25 giugno 1968 dal Tribunale di Palermo con la quale furono assolti, per insufficienza di prove, tutti gli imputati di associazione per delinquere rinviati a giudizio con la sentenza del Giudice istruttore del Tribunale di Palermo emessa il 31 gennaio 1966.

Doc. 823. — Corrispondenza con il dirigente dell'ufficio narcotici presso l'Ambasciata americana di Parigi sulla posizione dell'Italia nel traffico internazionale degli stupefacenti dal 1966 al 1970 e nel periodo successivo.

Doc. 968. — Requisitoria e sentenza istruttoria, trasmesse il 27 aprile 1973 dall'ufficio istruzione processi penali del Tribunale di Palermo, relative al procedimento penale a carico di Albanese Giuseppe ed altri 113.

Doc. 975. — Relazioni, trasmesse il 20 giugno 1973 dal Comando generale della Guardia di finanza, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti, redatte dal comando della 13ª Legione di Palermo.

Doc. 980. — Relazione, trasmessa il 26 giugno 1973 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, sulle manifestazioni di carattere mafioso collegate al contrabbando di tabacchi ed al traffico di stupefacenti dal 1970 al giugno 1973.

Doc. 988. — Relazione, trasmessa il 18 settembre 1973 dalla Questura di Trapani, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti, con allegato elenco delle persone indiziate di appartenere ad organizzazioni mafiose operanti nella provincia di Trapani.

Doc. 990. — Resoconto sommario dei dati raccolti a Milano nei giorni 5, 6 e 7 settembre 1973 dal Comitato incaricato dell'indagine relativa al contrabbando dei tabacchi e degli stupefacenti (relatore il senatore Michele Zuccalà).

Doc. 1016. — Relazioni ed elenchi vari, trasmessi il 12 dicembre 1973 dal comando della Legione della Guardia di finanza di Milano, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti.

Doc. 1028. — Relazione, trasmessa il 21 dicembre 1973 dalla Questura di Genova, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti collegati ad organizzazioni mafiose.

Doc. 1029. — Relazione, trasmessa il 26 dicembre 1973 dal comando della Legione dei Carabinieri di Napoli, sui rapporti fra mafia, traffico di stupefacenti e contrabbando di tabacchi.

Doc. 1032. — Relazione, trasmessa il 28 dicembre 1973 dal comando della Legione della Guardia di finanza di Napoli, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti.

Doc. 1058. — Relazione, trasmessa il 28 gennaio 1974 dal comando del Nucleo regionale p. t. della Guardia di finanza di Genova, sul traffico di stupefacenti e sul contrabbando di tabacchi dal 1970 al 28 gennaio 1974.

Doc. 1068. — Relazione, trasmessa il 13 marzo 1974 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti.

Doc. 1112. — Sentenza, emessa contro Albanese Giuseppe ed altri 74, trasmessa in data 28 febbraio 1975, dal Tribunale di Palermo.

P) — *Documentazione concernente taluni personaggi mafiosi*:

a) Luciano Leggio:

Doc. 259. — Sentenza, emessa il 23 ottobre 1962 dalla Corte di Assise di Palermo, a carico di Luciano Leggio ed altri, condannati per il delitto di associazione per delinquere e assolti per insufficienza di prove dall'imputazione di omicidio ai danni di Michele Navarra e Vincenzo Russo.

Doc. 263. — Atti del procedimento penale contro Francesco Paolo Marino ed altri, imputati di associazione per delinquere e di favoreggiamento della latitanza di Luciano Leggio.

Doc. 536. — Rapporto sulla situazione della mafia di Corleone, trasmesso dal sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Cesare Terranova.

Doc. 543. — Sentenza di rinvio a giudizio, emessa il 14 agosto 1965 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo a carico di Luciano Leggio ed altre centoquindici persone, imputate di associazione per delinquere, degli omicidi di Francesco Paolo Streva, Biagio Pomilla e Antonino Piraino, avvenuti in Corleone il 10 settembre 1963, e di altri reati consumati in provincia di Palermo sino al 14 maggio 1964.

Doc. 544. — Sentenza, emessa il 13 ottobre 1967 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo nel procedimento penale contro Luciano Leggio ed altri, imputati di associazione per delinquere, omicidio ed altri reati, commessi in Corleone fra il 1955 e il 1963.

Doc. 545. — Sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, emessa il 30 dicembre 1952 dalla Corte di Assise di Palermo nei confronti di Luciano Leggio ed altri, imputati dell'omicidio di Placido Rizzotto ed altri reati.

Doc. 546. — Sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo dell'11 luglio 1959 con la quale veniva confermata la sentenza con cui Luciano Leggio ed altri erano stati assolti dal reato di omicidio in persona di Placido Rizzotto, avvenuto a Corleone il 10 marzo 1948.

Doc. 551. — Atti del procedimento penale a carico di Luciano Leggio e Giovanni Pasqua, imputati dell'omicidio in persona di Calogero Comajanni, avvenuto in Corleone il 27 marzo 1945.

Doc. 573. — Sentenza di assoluzione emessa il 10 giugno 1969 dalla Corte di Assise di Bari a carico di Luciano Leggio, Giacomo Riina, Calogero Bagarella ed altri, imputati di associazione per delinquere, omicidio ed altri reati.

Doc. 586. — Fascicoli, allegati alla proposta per l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, a carico di Luciano Leggio e Salvatore Riina, trasmessi dal Tribunale di Palermo il 7 febbraio 1970.

Doc. 624. — Atti del procedimento contro Luciano Leggio per l'applicazione di una misura di prevenzione.

Doc. 676. — Sentenza, emessa il 23 dicembre 1970 dalla Corte di Assise di Appello di Bari, nel procedimento penale contro Luciano Leggio ed altri, con la quale Leggio fu condannato all'ergastolo perchè ritenuto responsabile del duplice omicidio in persona di Michele Navarra e Giovanni Russo.

Doc. 683. — Fascicolo riguardante l'applicazione di una misura di prevenzione a carico di Luciano Leggio.

Doc. 689. — Atti del procedimento penale per l'accertamento di eventuali responsabilità del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dottor Pietro Scaglione, e del Presidente di sezione del Tribunale di Palermo, dottor Nicola La Ferlita, in ordine alla custodia precauzionale di Luciano Leggio.

Doc. 840. — Atto notarile, redatto in Roma il 10 dicembre 1969, con il quale Luciano Leggio nomina sua procuratrice generale Maria Antonietta Leggio.

Doc. 1084. — Relazione peritale, trasmessa il 20 maggio 1974 dal Presidente della Corte di Appello di Bari, sulle condizioni fisiche di Luciano Leggio.

Doc. 1096. — Appunto sulla situazione patrimoniale di Luciano Leggio e note informative sul conto di Luciano Leggio e di Gaspare Centineo, trasmessi il 10 e 16 luglio 1974 dal Comando generale della Guardia di finanza.

Rapporto del Prefetto di Palermo in data 1° giugno 1965 (Prot. C/653).

b) Michele Navarra:

Doc. 710. — Fascicolo personale di Michele Navarra, nato a Corleone il 5 gennaio 1905, trasmesso dalla Questura di Palermo il 9 gennaio 1970 e contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia relativa, in particolare, alla concessione di porto d'armi e alle indagini per l'omicidio dello stesso Navarra.

Doc. 711. — Fascicolo, trasmesso il 5 giugno 1971 dalla Prefettura di Palermo, relativo alla concessione dell'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana al dottor Michele Navarra.

Doc. 713. — Fascicolo, trasmesso il 15 giugno 1971 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo alla concessione della onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana al dottor Michele Navarra.

Doc. 731. — Fascicolo personale del dottor Michele Navarra, trasmesso dall'Ispettorato sanitario del Compartimento delle ferrovie dello Stato di Palermo, relativo alla nomina del sanitario a medico di fiducia dell'Amministrazione ferroviaria per il reparto di Corleone.

c) Angelo La Barbera e Pietro Torretta:

Doc. 236. — Sentenza di rinvio a giudizio emessa il 23 giugno 1964 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale contro Angelo La Barbera ed altri, imputati di numerosi delitti verificatisi nella città di Palermo negli anni dal 1959 al 1963.

Doc. 509. — Sentenza di rinvio a giudizio, emessa l'8 maggio 1965 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Pietro Torretta ed altri, imputati di numerosi fatti di sangue commessi in Palermo e culminati nella strage di Ciaculli del 30 giugno 1963.

Doc. 590. — Sentenza, emessa il 22 dicembre 1968 dalla Corte d'Assise di Catanzaro, nei confronti di Angelo La Barbera ed altri, imputati di vari omicidi, sequestri di persone, violenza privata ed altro.

d) Francesco Paolo (Frank) Coppola:

Doc. 31. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso dalla Questura di Roma il 12 ottobre 1963 e successivi aggiornamenti del 22 aprile 1970 e del 10 ottobre 1971.

Doc. 32. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Roma il 15 ottobre 1963.

Doc. 36. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso dal comando della Legione dei Carabinieri di Roma il 15 ottobre 1963.

Doc. 40. — Atti e documenti processuali relativi a Francesco Paolo Coppola, imputato, con altri, di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti, trasmessi dal Comando generale della Guardia di finanza il 16 ottobre 1963.

Doc. 42. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso dal comando di Zona della Guardia di finanza di Palermo il 21 ottobre 1963.

Doc. 49. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso dalla Questura di Palermo il 21 ottobre 1963.

Doc. 114. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo il 2 gennaio 1964 e aggiornato al 13 giugno 1970.

Doc. 187. — Fascicolo amministrativo, trasmesso dal Ministero del tesoro il 26 febbraio 1964, su Francesco Paolo Coppola.

Doc. 773. — Relazione riguardante le indagini svolte sulla situazione urbanistico-edilizia del Comune di Pomezia trasmessa dal Ministero dei lavori pubblici — Direzione generale dell'urbanistica — l'11 ottobre 1971.

Doc. 774. — Atti giudiziari relativi all'applicazione della misura di prevenzione a Francesco Paolo Coppola trasmessi dal Tribunale di Roma il 22 ottobre 1971.

Doc. 776 — Elenco delle trascrizioni a favore o contro Francesco Paolo Coppola ed altri, risultanti presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, acquisito agli atti della Commissione il 25 ottobre 1971.

Doc. 778. — Documentazione relativa alle lottizzazioni e alle licenze ottenute presso il Comune di Pomezia da Francesco Paolo Coppola, acquisita dalla Commissione il 26 ottobre 1971.

Doc. 789. — Relazione di servizio in data 18 dicembre 1970, redatta da funzionari di Pubblica sicurezza, concernente le speculazioni sulle aree fabbricabili di Francesco Paolo Coppola, trasmessa dalla Questura di Roma il 25 novembre 1971.

Doc. 841. — Elenco delle trascrizioni a favore o contro Francesco Paolo Coppola, risultanti presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, trasmesso dal Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza il 12 novembre 1971.

Doc. 1063. — Decreti, trasmessi il 7 febbraio 1974 dalla Corte di Appello di Roma, relativi alle misure di prevenzione a carico di Francesco Paolo Coppola.

Doc. 1105. — Sentenza emessa dal Giudice istruttore di Firenze il 21 agosto 1974 con-

tro Coppola Francesco Paolo, Bossi Ugo, Boffi Sergio, Lo Coco Giovanni, D'Agnolo Mario, Amoroso Adriano, Plenteda Angelo per tentato duplice omicidio nei confronti di Mangano e Casella.

e) Salvatore Lucania (Lucky Luciano):

Doc. 30. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Salvatore Lucania, *alias* Lucky Luciano, trasmesso dalla Questura di Napoli il 7 ottobre 1963.

Doc. 34. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Salvatore Lucania, trasmesso dal Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza il 15 ottobre 1963.

f) Giuseppe Doto (Joe Adonis):

Doc. 813. — Fascicolo processuale del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, relativo al procedimento per l'applicazione della sorveglianza speciale a Giuseppe Doto (*alias* Joe Adonis), acquisito dall'organo tecnico della Commissione il 6 dicembre 1971.

Q) Documentazione concernente la misura di prevenzione del soggiorno obbligato:

Doc. 1061. — Elenchi, trasmessi il 13 febbraio 1974 dal Ministero dell'interno — Direzione generale della Pubblica sicurezza —, delle persone indiziate di appartenere alla mafia e sottoposte alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato.

R) Documentazione concernente le strutture giudiziarie siciliane:

Doc. 153. — Atti del procedimento penale per l'omicidio di Accursio Miraglia, avvenuto in Sciacca il 4 gennaio 1947.

Doc. 254. — Sentenza di assoluzione per insufficienza di prove emessa il 14 marzo 1963 dalla Corte di Assise di Appello di Napoli nel procedimento penale a carico di Antonino Mangiafridda, Giorgio Panzeca, Giovanni Di Bella e Luigi Tardibuono, imputati di omicidio aggravato in persona di Salvatore Carnevale e condannati all'ergastolo in primo grado.

Doc. 265. — Atti del procedimento penale a carico di Antonino Mangiafridda, Giorgio Panzeca, Giovanni Di Bella e Luigi Tardibuono, imputati dell'omicidio di Salvatore Carnevale.

Doc. 283. — Atti del procedimento penale a carico di Giuseppe Cucchiara ed altri, imputati di appartenenza a banda armata, omicidio aggravato in persona del brigadiere di Pubblica sicurezza Giovanni Tasquier e di tentato omicidio aggravato in persona di agenti di Pubblica sicurezza e altri reati, avvenuti a Partinico il 16 dicembre 1948.

Doc. 288. — Atti del procedimento penale a carico di Castrense Madonia ed altri, imputati di tentato omicidio in danno di alcuni Carabinieri e agenti di Pubblica sicurezza, di detenzione e porto abusivo di armi, reati avvenuti a Monreale nel giugno 1949.

Doc. 293. — Atti del procedimento penale a carico di Castrense Madonia ed altri, imputati di strage e detenzione di ordigni esplosivi, reati avvenuti a Villagrazia di Carini nell'agosto 1949.

Doc. 296. — Atti del procedimento penale a carico di Giovanni Sacco ed altri, imputati di associazione per delinquere, di strage per l'omicidio di Pasquale Almerico e altri omicidi e di detenzione e porto abusivo di armi, reati commessi a San Giuseppe Jato e Camporeale tra il 1955 e il 1957.

Doc. 322. — Atti del procedimento penale a carico di Michele Zotta e Giovanni Sacheli, imputati di omicidio in persona di

Vincenzo Giudicello, avvenuto a Caniccatì il 14 febbraio 1953.

Doc. 539. — Atti di polizia giudiziaria relativi a delitti di stampo mafioso.

Doc. 540. — Processo verbale dell'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria il 17 febbraio 1966 da Santo Selvaggio, autista della ditta « Valenza Galati ».

Doc. 559. — Sentenza di condanna emessa il 23 luglio 1968 dalla Corte di Assise di Lecce nel procedimento penale a carico di Antonino Bartolomeo, Luigi e Santo Librici, Vincenzo Di Carlo ed altri, imputati dell'omicidio di Cataldo Tandoy, commesso ad Agrigento il 30 marzo 1960, e di altri reati.

Doc. 682. — Atti del procedimento penale contro Attilio Ramaccia e Pasquale Ramaccia, imputati di omicidio in persona di Diego Fugarino, commesso in Prizzi il 15 aprile 1958.

Doc. 732. — Fascicoli amministrativi, trasmessi in data 27 luglio 1971 dal Ministero di grazia e giustizia, relativi alla detenzione di Filippo e Vincenzo Rimi.

Doc. 864. — Sentenza di archiviazione, emessa il 7 giugno 1971 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale contro Giorgio Tsekouris ed altri, ritenuti responsabili del tentato omicidio in persona del deputato Angelo Nicosia.

Doc. 1089. — Atti del procedimento penale a carico di Salvatore Colli, trasmessi il 4 luglio 1974 dal Presidente del Tribunale di Agrigento.

Doc. 1101. — Copia dei verbali dibattimentali e copia della sentenza relativa ai procedimenti penali a carico di Giuliana Saladino e di altri, trasmesse dal Tribunale di Genova.

Doc. 1132. — Copia della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Genova il 1° luglio 1975 contro gli imputati Saladino, Fidora e Caruso.

Doc. 522. — Rapporto del 6 maggio 1969 del Nucleo centrale di polizia tributaria, con allegati, a carico di Elio Forni ed altri, imputati di associazione per delinquere, contrabbando di tabacchi lavorati esteri ed altri reati.

Doc. 735. — Processi verbali, trasmessi il 10 agosto 1971 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma, relativi alle intercettazioni telefoniche effettuate sull'apparecchio n. 998134, intestato a Francesco Palumbo, e sull'apparecchio n. 998040, intestato a Frank Coppola.

Doc. 791. — Documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche effettuate per il rintraccio di Luciano Leggio, trasmessa dalla Questura di Roma il 25 novembre 1971.

Doc. 792. — Atti processuali, trasmessi dall'Autorità giudiziaria di Roma, relativi alle intercettazioni telefoniche riguardanti: Giuseppe Mangiapane, Francesco Paolo Coppola, Giuseppe Corso, Francesco Palumbo, Ernesto Marchese, Giovanni Virgili, Marcello Brocchetti, Ermanno Lizzi, Angelo Cosentino.

Doc. 810. — Atti di polizia giudiziaria compiuti dalla Questura di Palermo in merito alla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, trasmessi dall'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo il 20 dicembre 1971.

Doc. 948. — Atti relativi alla perizia disposta dalla Commissione sui nastri magnetici contenenti la intercettazione di conversazioni telefoniche effettuata dagli organi di pubblica sicurezza nel corso delle indagini per il rintraccio di Luciano Leggio.

S) *Documentazione sull'evoluzione del fenomeno mafioso*:

Doc. 927. — Rapporti della Questura di Trapani del 4 maggio 1971 e della Legione dei Carabinieri di Palermo dell'8 novembre 1971, relativi al sequestro di Antonino Caruso, avvenuto il 24 febbraio 1971 e alle modalità del suo rilascio.

Doc. 1007. — Relazione, consegnata il 29 novembre 1973 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo al senatore Ermenegildo Bertola, sui rapporti fra mafia e pubblici poteri.

Doc. 1070. — Documentazione acquisita nel corso del sopralluogo effettuato il 20-21 marzo 1974 a Palermo dal Comitato incaricato di seguire la dinamica dei fatti di mafia.

Doc. 1131. — Fotocopia della requisitoria del Pubblico ministero relativa all'istruttoria n. 991/73 a carico di Guzzardi Michele più 42, trasmessa dal Tribunale di Milano, ufficio istruzione, 2ª sezione, in data 17 novembre 1975.

Doc. 1133. — Fotocopia degli atti notarili riguardanti la costituzione e cessazione della S.p.a. GE.FI — Generale Finanziaria — acquisita a seguito della deliberazione adottata dalla Commissione nella seduta antimeridiana del 27 novembre 1975.

INDICE GENERALE

AVVERTENZA ..... Pag. IX

I. – DOCUMENTO 666. – CARTE TOPOGRAFICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO E DEI COMUNI LIMITROFI, TRASMESSE DALL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE IL 29 GENNAIO 1971 ..... » 3

II. – DOCUMENTO 675. – PROSPETTI, TRASMESSI DALLA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA SICILIA OCCIDENTALE IL 24 FEBBRAIO 1971, RELATIVI AI PROVVEDIMENTI DI NULLA-OSTA A COSTRUIRE, RILASCIATI AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO, DAL 1956 AL 1970 ..... » 7

III. – DOCUMENTO 679. – RACCOLTA DI DECISIONI DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA RIGUARDANTI IL SETTORE URBANISTICO-EDILIZIO .... » 23

IV. – DOCUMENTO 692. – RELAZIONE DELLA QUESTURA DI PALERMO, TRASMESSA IN DATA 4 APRILE 1971 A RICHIESTA DELLA COMMISSIONE, IN ORDINE AD ESPOSTI ANONIMI INTERESSANTI IL SETTORE URBANISTICO E PERSONALITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE DI PALERMO ..... » 153

V. – DOCUMENTO 706. – ATTI VARI TRASMESSI IL 4 MAGGIO 1971, DALLA REGIONE SICILIANA E IL 1 OTTOBRE 1971 DAL COMUNE DI PALERMO, RELATIVI AL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTÀ DI PALERMO ..... » 287

VI. – DOCUMENTO 714. – RELAZIONE, TRASMESSA IL 22 GIUGNO 1971 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «LA FAVORITA IMMOBILIARE» ..... » 317

VII. – DOCUMENTO 715. – RELAZIONE, TRASMESSA IL 22 GIUGNO 1971 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «CO.VI.MA. IMMOBILIARE PATERNÒ – F.LLI D'ARPA» ..... » 359

VIII. – DOCUMENTO 716. – RELAZIONE, TRASMESSA IL 22 GIUGNO 1971 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «FRATELLI GAETANO E VINCENZO RANDAZZO» ..... Pag. 425

IX. – DOCUMENTO 717. – RELAZIONE, TRASMESSA IL 22 GIUGNO 1971 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «CIELPI E CILVA» » 463

X. – DOCUMENTO 718. – RELAZIONE, TRASMESSA IL 22 GIUGNO 1971 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «SICIL-CASA» .... » 481

XI. – DOCUMENTO 719. – RELAZIONE, TRASMESSA IL 22 GIUGNO 1971 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «CACACE E CATALANO» ..... » 519

XII. – DOCUMENTO 720. – RELAZIONE, TRASMESSA IL 22 GIUGNO 1971 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «VINCENZO MARCHESE» ..... » 531

XIII. – DOCUMENTO 721. – RELAZIONE, TRASMESSA IL 22 GIUGNO 1971 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «ANTONINO SEMILIA E FIGLI» ..... » 557

XIV. – DOCUMENTO 799. – RELAZIONE SULLE RISULTANZE ACQUISITE DA FUNZIONARI REGIONALI NEL CORSO DI INDAGINI SULL'ATTIVITÀ DEL COMUNE DI MONREALE (PALERMO) NEL SETTORE URBANISTICO-EDILIZIO, TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA IL 4 DICEMBRE 1971 ..... » 595

XV. – DOCUMENTO 906. – RELAZIONE SUGLI ACCERTAMENTI SVOLTI IN MERITO ALL'ACQUISTO E ALLA SUCCESSIVA VENDITA DA PARTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI PALERMO DI UN TERRENO SITO IN LOCALITA VILLA TASCA, TRASMESSA DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI IL 25 MAGGIO 1971 ..... » 771

XVI. – DOCUMENTO 947. – NOTE INFORMATIVE VARIE TRASMESSE DALLA REGIONE, DALLA PREFETTURA E DAL COMUNE DI PALERMO E RAPPORTO DEL 16 GENNAIO 1971 DEI CARABINIERI DI PALERMO IN MERITO ALLA UTILIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI DEL PARCO «LA FAVORITA» DI PALERMO..... » 791

XVII. – DOCUMENTO 950. – RELAZIONI, TRASMESSE IL 18 MAGGIO 1972 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVE ALLE IMPRESE EDILIZIE «TAMIC, CORES E RE.CO.SI.» ..... Pag. 923

XVIII. – DOCUMENTO 951. – RELAZIONI, TRASMESSE IL 18 MAGGIO 1972 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVE ALLE IMPRESE EDILIZIE «SICE», «IMMOBILIARE MICHELANGELO» E «IMMOBILIARE STRASBURGO» ... » 945

XIX. – DOCUMENTO 952. – RELAZIONI, TRASMESSE IL 18 MAGGIO 1972 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVE ALLE IMPRESE EDILIZIE «MONCADA SALVATORE» E «F.LLI MONCADA DI SALVATORE» ..... » 971

XX. – DOCUMENTO 953. – RELAZIONE, TRASMESSA IL 18 MAGGIO 1972 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «IMMOBILIARE LU.RA.NO» ..... » 991

XXI. – DOCUMENTO 954. – RELAZIONE, TRASMESSA IL 18 MAGGIO 1972 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «CARINI GIUSEPPE E GAETANO» ..... » 1005

XXII. – DOCUMENTO 955. – RELAZIONE, TRASMESSA IL 18 MAGGIO 1972 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «DI PATTI GIUSEPPE» ..... » 1017

XXIII. – DOCUMENTO 956. – RELAZIONE, TRASMESSA IL 18 MAGGIO 1972 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «SORCI GIOVANNI E COLLURA ANTONINO» ..... » 1033

XXIV. – DOCUMENTO 957. – RELAZIONE, TRASMESSA IL 18 MAGGIO 1972 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «GUARINO LORENZO» ..... » 1065

XXV. – DOCUMENTO 958. – RELAZIONE, TRASMESSA IL 18 MAGGIO 1972 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «TERRANOVA ANTONINO» ..... » 1083

XXVII. – INTERVENTI DEL DEPUTATO ANGELO NICOSIA NELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE DEL 5 FEBBRAIO, DEL 19 FEBBRAIO E DEL 7 APRILE 1970 ..... Pag. 1105

XXVI. – FASCICOLO PERSONALE (N. 280), CONTENENTE NOTE INFORMATIVE, DOCUMENTAZIONE E CORRISPONDENZA VARIA, DEL SIGNOR VINCENZO NICOLETTI, TRASMESSO DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO ..... » 1097

INDICE DEI NOMI ..... » 1153

DOCUMENTI nn. 666, 675, 679, 692, 706, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 799, 906, 947, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958

e

FASCICOLO PERSONALE (n. 280), contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Vincenzo NICOLETTI, trasmesso dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo.

INERVENTI del deputato NICOSIA nelle sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970.

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 666

CARTE TOPOGRAFICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO E DEI COMUNI LIMITROFI, TRASMESSE DALL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE IL 29 GENNAIO 1971 (1)

(1) Il documento 666 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito – secondo le decisioni adottate nelle sedute del 12 febbraio e del 12 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 – di rendere pubblici esclusivamente gli atti in esso raggruppati che il relatore di minoranza, deputato Angelo Nicosia, ha specificamente utilizzato come fonte di dati contenuti nella sua relazione.

Si tratta, in particolare, delle tavole al 25.000 dell'Istituto geografico militare interessanti il territorio dei comuni di Palermo, Mondello, Isola delle Femmine, Torretta, Monreale, Ficarazzi e Misilmeri. Le tavole medesime sono custodite nella tasca in «terza di copertina». (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Prot.D/ 3068

E S P R E S S O

Roma, 15 GEN. 1971

All'Istituto Geografico Militare
Firenze

Per esigenze di documentazione di questa Commissione parlamentare d'inchiesta, prego voler trasmettere, con cortese sollecitudine, copia dei primi rilievi aerofotogrammetrici del Comune di Palermo effettuati nell'immediato dopoguerra nonchè di quelli successivamente eseguiti negli anni '55,'60, '65 e '70 o comunque con periodicità quinquennale.

Le relative spese saranno tempestivamente rimborsate da questa Commissione.

(Avv.Francesco Cattanei)

Firenze, 29 gennaio 1971

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
REP.PROGRAMM.E CONTROLLO
Div.Contr.Produzione

CAMERA DEI DEPUTATI-SENATO DELLA REPUBBLICA
Commissione Parlamentare d'Inchiesta
sul Fenomeno della Mafia in Sicilia

Prot.n. 151/CP

00100 - R O M A

OGGETTO: Copie di rilievi aerofotogrammetrici.
Rif.foglio datato 15 Gennaio 1971 -

Data di arrivo 1 FEB 1971
Pos. D Tit.
N. 3127

1. - Prego codesta Onorevole Commissione di volermi precisare se per "rilievi aerofotogrammetrici" si intendono sia le fotografie aeree, sia la cartografia che deriverà dal successivo processo di produzione.

   A riguardo, rendo noto che del territorio interessante il Comune di Palermo:

   a. esiste un'unica ripresa aerofotogrammetrica, effettuata dall'Istituto Geografico Militare nel decorso anno 1968;

   b. non esiste ancora la cartografia derivata dalle aerofotografie anzidette, in quanto essa sarà pubblicata, con ogni probabilità, entro il 1972;

   c. esiste, viceversa, già a disposizione degli utenti, cartografia 1:25.000 aggiornata all'anno 1952, cartografia derivata da rilievo diretto, non fotogrammetrico.

2. - In relazione a quanto sopra:

   - ho provveduto a spedire, con plico a parte, cinque copie delle sette tavolette al 25.000 (Ediz.1952) che interessano il territorio comunale di Palermo; (2)

   - prego volermi far conoscere se servono anche le fotografie del territorio stesso effettuate nel 1968.

3. - A parte, sarà spedita fattura per la cartografia sopra specificata.

IL DIRETTORE
(Gen.D.Oreste Manferti)

O. Manferti

(2) Vedi nota (1) a pag. 3. (N.d.r.)

DOCUMENTO 675

PROSPETTI, TRASMESSI DALLA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA SICILIA OCCIDENTALE IL 24 FEBBRAIO 1971, RELATIVI AI PROVVEDIMENTI DI NULLA OSTA A COSTRUIRE, RILASCIATI AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO, DAL 1956 AL 1970 (1)

(1) Il documento 675 non viene pubblicato in tutte le sue parti,essendosi stabilito – secondo la decisione adottata nella seduta del 12 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 25 gennaio 1976 – di rendere pubblici esclusivamente gli atti in esso raggruppati che il relatore di minoranza, deputato Angelo Nicosia, ha specificamente utilizzato come fonte di dati contenuti nella sua relazione.

Si tratta, in particolare, dell'elenco dei progetti approvati, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dalla Soprintendenza ai monumenti della Sicilia occidentale dal 1956 a tutto il 1970. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Prot.D/ 3 0 6 9

Roma, 15 GEN. 1971

E S P R E S S O

Alla Soprintendenza ai Monumenti
e alle Belle Arti

PALERMO

Per esigenze d'indagine di questa Commissione parlamentare d'inchiesta, prego voler trasmettere, con cortese sollecitudine, copia dei provvedimenti di nulla osta concessi ai sensi della legge 29 giugno 1939 n.1497 dal 1956 al 1970 per le costruzioni nel territorio del Comune di Palermo.

(Avv.Francesco Cattanei)

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA SICILIA OCCIDENTALE

PALERMO

RISERVATA

N. di prot. 322/Ris.

Risposta a ... N. ...

del ... Alleg. ...

Data di arrivo 20 GEN. 1971

Prot. ... Tit. ...

N. 3085

Palermo, 19 GEN. 1971

VIA SIRACUSA, 15 - Tel. 240032 243627

OGGETTO: Richiesta copia nulla osta a norma della Legge 29/6/1939, n.1497 dal 1956 al 1970 -

All'On.Commissione Parlamentale D'Inchiesta
sul Fenomeno della Mafia in Sicilia
Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

R O M A

e p.c. Al Ministero della Pubblica Istruzione
Direz.Generale Antichità e Belle Arti
Divisione Bellezze Naturali

R O M A

P.zza del Popolo,18

In ottemperanza alla richiesta di codesta On. Commissione, formulata con nota n.3069 di protocollo in data 15 c.m., relativa alla trasmissione della copia dei provvedimenti di nulla-osta concessi da questa Soprintendenza, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal 1956 al 1970, ci si pregia precisare quanto segue: (2)

1°) - L'attuale gestione di questa Amministrazione decorre dalla fine dell'anno 1966;

2°) - La richiesta comporta, dato il lungo periodo cui si riferisce, un laborioso spoglio di pratiche da tempo passate dall'Archivio corrente a quello morto essendo passato il periodo di dieci anni previsto dalle vigenti norme in materia di tenuta di Archivio;

3°) - Tale spoglio di pratiche si rende maggiormente gravoso a causa della inadeguatezza di personale cui questa Amm/ne dispone, la cui carenza, in campo nazionale, è stata in più occasioni resa nota agli Organi Superiori.

Questa Amministrazione, comunque, assicura l'ottemperanza della richiesta con il più sollecito possibile interessamento.

./.

(2) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 9. (N.d.r.)

2)

Al Superiore Ministero della P.I., si trasmette per doverosa conoscenza, fotocopia della richiesta pervenuta.

IL SOPRINTENDENTE
(Dott.Arch.Francesco Sanguinetti)

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA SICILIA OCCIDENTALE

PALERMO

RISERVATA

N. di prot. 332/Ris.

Palermo, 24 FEB. 1971

Risposta a ..... N. .....

del ..... Alleg. n. 284 copie più elenco

VIA SIRACUSA, 15 - Tel. 240032 / 242627

OGGETTO: Trasmissione copie nulla osta a norma della Legge 29/6/1939, n.1497 dal 1956 al 1970 = (3)

Data di arrivo 11 MAR. 1971

3242

All'On. Commissione Parlamentare D'Inchiesta
sul Fenomeno della Mafia in Sicilia
Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

R O M A

e.p.c. Al Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale Antichità e Belle Arti
Divisione Bellezze Naturali

R O M A

Piazza del Popolo, 18

A seguito della nota n.322/Ris. del 19/1/1971 e di pari (4)
oggetto, questa Soprintendenza trasmette le copie fotostatiche (5)
e relativo elenco numerico dei provvedimenti di nulla osta con- (6)
cessi ai sensi della legge 29/6/1939, n.1497 dall'anno 1956 a tutto il 1970, per le costruzioni nel territorio del Comune di Palermo.=

IL SOPRINTENDENTE

Sanguinetti

(3) Vedi nota (1) a pag. 7. (N.d.r.)
(4) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 10-11. (N.d.r.)
(5) Vedi nota (1) a pag. 7. (N.d.r.)
(6) L'elenco citato nel testo è pubblicato alle pagg. 13-22. (N.d.r.)

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI
PER LA SICILIA OCCIDENTALE
PALERMO

ELENCO DEI PROGETTI APPROVATI DALLA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI
DAL 1956 A TUTTO IL 1970 A NORMA DELLA LEGGE 29/6/1939, N.1497=

N. PROGRESSIVO	C I T T A'	N O M E E C O G N O M E D E L L A D I T T A	DATA DEL NULLA OSTA
1	PALERMO	RADIO TELEVISIONE ITALIANA	10 FEBBRAIO 1956
2	PALERMO	SIG. GIORDANO Giovanni - via Messina Marina-	13 FEBBRAIO 1956
3	PALERMO	SIG. LA FRANCA Vincenzo	24 MARZO 1956
4	PALERMO	SIG. MODICA Alfredo - Albergo Jolly - (C.I.A.T.S.A.)	26 MARZO 1956
4bis	PALERMO	SOC.IND.COSTRUZ.LAVORI APPALTI (SI.CU.LA.)	12 Aprile 1956
5	PALERMO	SIG. COLLERA' Andrea	2 MAGGIO 1956
6	PALERMO	SIG. SPAMPINATO Concetta in Brina	16 MAGGIO 1956
7	PALERMO	SIGG. BELLAVIA Antonino e Francesco	17 MAGGIO 1956
8	PALERMO	SIG. D'ARPA Giuseppe	25 AGOSTO 1956
9	PALERMO	SIGG. SACCO VINCENZO e Santo	31 AGOSTO 1956
10	PALERMO	CIRCOLO DELLE COSTRUZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	29 OTTOBRE 1956
11	PALERMO	SIG. DOMENICO TAORMINA	6 NOVEMBRE 1956
12	PALERMO	SIG. FIAMMA DI NAPOLI IN OLIVER	10 NOVEMBRE 1956
13	PALERMO	ALBERGO DELLA GIOVENTU'	21 DICEMBRE 1956
14	PALERMO	SOCIETA' MANIFATTURA ITALIANA MAGLIERIA E AFFINI (M.I.M.A)	25 FEBBRAIO 1957
15	PALERMO	MINISTERO DEI TRASPORTI FERROVIE DELLO STATO	6 MAGGIO 1957
16	PALERMO	I.N.C.I.S. - Costruzione n.33 alloggi	13 MAGGIO 1957
17	PALERMO	SIG. LO CASTO Concetta Maria ved.va Carramusa	21 MAGGIO 1957
18	PALERMO	I.S.I. - Industria Sottoprodotti Ittici -	22 MAGGIO 1957
19	PALERMO	SIG. D'ANGELO Francesca	19 LUGLIO 1957
20	PALERMO	SIG. MELI Francesco	14 AGOSTO 1957
21	PALERMO	SIG. GRADO Benedetto	14 AGOSTO 1957
22	PALERMO	DOTT.ING. NICOLETTI Vincenzo	14 AGOSTO 1957

(2)

23	PALERMO	SIG. LO GIUDICE GAETANO	24 AGOSTO	1957
24	PALERMO	SIG. PRESTIGIACOMO Carmela	3 OTTOBRE	1957
25	PALERMO	DOTT. VALGUARNERA Corrado	7 NOVEMBRE	1957
26	PALERMO	CLUB CANOTTIERI " RUGGERO DI LAURIA"	22 NOVEMBRE	1957
27	PALERMO	COOPERATIVA EDILIZIA " A.G.I.V.A."	10 DICEMBRE	1957
28	PALERMO	SIG. FICOLA Umberto - Mondello -	18 GENNAIO	1958
29	PALERMO	SIG. VITALE Giuseppe	25 FEBBRAIO	1958
30	PALERMO	DOTT. BOMBACE Francesco - Delegato del Comune di PA.	14 MARZO	1958
31	PALERMO	SIG. PLANCES Concetta	14 MARZO	1958
32	PALERMO	ENTE SICILIANO PER LE CASE AI LAVORATORI	24 MARZO	1958
33	PALERMO	SIG. BIONDO Giovanni	21 APRILE	1958
34	PALERMO	SOCIETA' "AGIP"	29 APRILE	1958
35	PALERMO	COOPERATIVA EDILIZIA "FIDES"	6 MAGGIO	1958
36	PALERMO	SIG. CANNELLA Giuseppe	14 MAGGIO	1958
37	PALERMO	CORTE DI APPELLO DI PALERMO	19 MAGGIO	1958
38	PALERMO	SIG. VINCENTI Carmelo - Mondello -	21 MAGGIO	1958
39	PALERMO	SIG. ROSANNA SANFILIPPO	23 MAGGIO	1958
40	PALERMO	SIG. QUADARARO Maria	23 MAGGIO	1958
41	PALERMO	SIG. DI CARA Francesco	26 MAGGIO	1958
42	PALERMO	DOTT. CONTE Giuseppe - Pres. Coop. "Il Nido"	9 GIUGNO	1958
43	PALERMO	ENTE SICILIANO PER LE CASE AI LAVORATORI	21 GIUGNO	1958
44	PALERMO	SIG. MUSSO Angelo	24 GIUGNO	1958
45	PALERMO	SIG. RIZZUTI Girolama	28 GIUGNO	1958
46	PALERMO	ENTE SICILIANO PER LE CASE AI LAVORATORI	25 LUGLIO	1958
47	PALERMO	SIG. MANGIAMELA Giovanna ved. Pace	30 LUGLIO	1958
48	PALERMO	SIG.NE ANITA ED ALESSANDRA BELLOTTI - Baida -	30 LUGLIO	1958
49	PALERMO	SIG. TRIPOLI Girolamo	2 AGOSTO	1958
50	PALERMO	DIREZIONE DEI LL.PP. - Municipio di Palermo -	27 AGOSTO	1958
51	PALERMO	S.p.A. LIQUIGAS	28 AGOSTO	1958
52	PALERMO	DOTT. GIOVANNI MILONE	8 SETTEMBRE	1958
53	PALERMO	SIG. RAGUSA Giuseppe	1 OTTOBRE	1958
54	PALERMO	COOPERATIVA EDILIZIA " Fede e Libertà"	18 OTTOBRE	1958
55	PALERMO	SIG. DI NOTO Benedetto - Boccadifalco -	25 OTTOBRE	1958

56	PALERMO	SIG. LO PORTO Matteo - Boccadifalco -	25 OTTOBRE 1958
57	PALERMO	SIG. G.B. MADDALONI - Boccadifalco -	7 NOVEMBRE 1958
58	PALERMO	SIG. MAIORANA Sebastiano - Addaura -	21 NOVEMBRE 1958
59	PALERMO	SOCIETA' I.S.A.B.	26 NOVEMBRE 1958
60	PALERMO	COOPERATIVA S. GIACOMO -(Costruz. INA-Casa)	27 NOVEMBRE 1958
61	PALERMO	SIGG.RE LA MANNA Maria Concetta e AZZARÀ Cira - Cruillas -	11 APRILE 1959
62	PALERMO	SIG. PACE Antonino	16 APRILE 1959
63	PALERMO	LO GIUDICE Gaetano	20 APRILE 1959
64	PALERMO	SOCIETA' CANTIERI NAVALI RIUNITI -	21 APRILE 1959
65	PALERMO	SIG. PONTE Salvatore	11 MAGGIO 1959
66	PALERMO	SIG. LUISONI Giovanni - Mondello -	12 MAGGIO 1959
67	PALERMO	DR.G.V. UGO - Sede Circolo dei Canottieri R.L.	16 MAGGIO 1959
68	PALERMO	ING. MASTRORILLI Franco - Coop. "Verbena" -	16 MAGGIO 1959
69	PALERMO	ENTE SICILIANO PER LE CASE AI LAVORATORI (Coop. "Lella")	4 GIUGNO 1959
70	PALERMO	SIG. GUERCIO Andrea	16 GIUGNO 1959
71	PALERMO	SIG. LO GIUDICE Melchiorre	24 GIUGNO 1959
72	PALERMO	SIG. CALABRESE Angela - S.Ciro Maredolce-	3 LUGLIO 1959
73	PALERMO	SIG. CATALDO Michele	10 LUGLIO 1959
74	PALERMO	ARCH. LUISONI Giovanni - Mondello Valdesi -	24 LUGLIO 1959
75	PALERMO	SIG. PILO Santo	26 SETTEMBRE 1959
76	PALERMO	SIG. MARCIANO' Vincenzo	29 SETTEMBRE 1959
77	PALERMO	SIG. MELI Rosa	17 OTTOBRE 1959
78	PALERMO	SIG. AMOROSO Vincenza	30 OTTOBRE 1959
79	PALERMO	DOTT. DI MINO Giuseppe	28 NOVEMBRE 1959
80	PALERMO	SIG. GAROFALO Salvatore - Baida -	22 DICEMBRE 1959
81	PALERMO	SIGG. SCHIERA Giuseppe e Giovanni -Boccadifalco-	22 DICEMBRE 1959
82	PALERMO	SIG. SCHIERA Salvatore - Boccadifalco -	22 DICEMBRE 1959
83	PALERMO	CONIUGI PILLITTERI Maria e PUNZO ANIELLO-Baida-	22 DICEMBRE 1959
84	PALERMO	SIG. PACE Emanuele	9 GENNAIO 1960
85	PALERMO	SIG. CUSIMANO Giuseppe - Boccadifalco -	9 GENNAIO 1960
86	PALERMO	SIG. SPADAFORA Pietro	12 GENNAIO 1960
87	PALERMO	SIG. CASTRO Antonino	13 GENNAIO 1960

88	PALERMO	SOCIETA' SICULA PETROLI - Stazione riforn. Carburanti	20 GENNAIO 1960
89	PALERMO	AVV. SIMONE BURIANI - Pres. Frigor-Sicula S.p.A.	28 GENNAIO 1960
90	PALERMO	SIGG. ORLANDO Mario - ZAMBITO Antonia	28 GENNAIO 1960
91	PALERMO	SIG. INZERILLO Salvatore - Boccadifalco -	4 FEBBRAIO 1960
92	PALERMO	CONIUGI COSTA Emanuele e MELI Vincenza	29 FEBBRAIO 1960
93	PALERMO	SIG. MASTROGIOVANNI TASCA Giuseppe	29 FEBBRAIO 1960
94	PALERMO	SIG. PAGANO Giacoma in Billitteri- Boccadifalco -	11 MARZO 1960
95	PALERMO	PROF. RASPA Edmondo	15 MARZO 1960
96	PALERMO	SIG. AGOSTINO TERRASI	25 MARZO 1960
97	PALERMO	SIG. MARIA GIULIANA BEVILACQUA in Urso	25 MARZO 1960
98	PALERMO	SIG. LO GIUDICE Salvatore	20 APRILE 1960
99	PALERMO	SIGG. SABATUCCI Francesco e PIASTRA Rosa-Boccadifalco	9 GIUGNO 1960
100	PALERMO	SIG. DE ROSSO Rolanda Albertina in Domanti	13 GIUGNO 1960
101	PALERMO	ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI (Costruzione Edifici Quartiere Coordinato C.E.P.	13 LUGLIO 1960
102	PALERMO	SIG. D'ANGELO Andrea	12 AGOSTO 1960
103	PALERMO	SIG. D'ANGELO Santo	12 AGOSTO 1960
104	PALERMO	DOTT. VISINTINI Luciano - Amministratore S.p.A. " La Torre" -	1 OTTOBRE 1960
105	PALERMO	SIG. ALTAVILLA Salvatore - Boccadifalco -	20 OTTOBRE 1960
106	PALERMO	GENIO CIVILE - SEZ. OPERE MARITTIME -	31 GENNAIO 1961
107	PALERMO	SIG. LEMBO Giuseppe - Impianto distrib. Carburanti	29 APRILE 1961
108	PALERMO	SOCIETA' TESSILE SANITARIA - Tommaso Natale -	20 MAGGIO 1961
109	PALERMO	COOPERATIVA NOVA presso CO.RE.PROL. (Costruzione fabbricato Gestione INA-CASA.	22 GIUGNO 1961
110	PALERMO	"GENERAL-CRAFT" S.p.A. - Impianto di un complesso di rimessa natanti da diporto ed attrezz.sport.nautiche.	12 APRILE 1962
111	PALERMO	ING. BARLETTA Giacomo - Rappr. Società Edilizia	12 MAGGIO 1962
112	PALERMO	SIG. CAVALLARO Domenico - Baida -	17 MAGGIO 1962
113	PALERMO	SIG. SCARDINA Giovanni	25 MAGGIO 1962
114	PALERMO	SIG. TERESI Ninfa	9 GIUGNO 1962
115	PALERMO	SIG. RIGGIO Giuseppe	14 AGOSTO 1962
116	PALERMO	SIG. ARRIGO Angelo	16 NOVEMBRE 1962
117	PALERMO	S.p.A. "ABC" CITIES SERVICE	17 NOVEMBRE 1962

(5)

118	PALERMO	SIG. DI GREGORIO Gaetano	15 FEBBRAIO	1963
119	PALERMO	SIGG.RI Luigi e Serafino MORICI	1 MARZO	1963
120	PALERMO	SIG.RA FAZIO Teresa	18 APRILE	1963
121	PALERMO	ASSOCIAZIONE "Society Club"-Impianto Circ.nautico	6 MAGGIO	1963
122	PALERMO	DITTA TUMMINIA Nicolò	28 MAGGIO	1963
123	PALERMO	SIG. SCARIANO Francesco	6 GIUGNO	1963
124	PALERMO	SIG. SPUCHES Giuseppe	8 GIUGNO	1963
125	PALERMO	S.p.A. "PETROLGAS" -	8 LUGLIO	1963
126	PALERMO	GENIO CIVILE - Sez. Opere Marittime -	5 AGOSTO	1963
127	PALERMO	PROF. LO SCHIAVO Giovanni	22 AGOSTO	1963
128	PALERMO	GEOM. NICOLICCHIA Guido	4 OTTOBRE	1963
129	PALERMO	S.p.A. Immobiliare Italo Belga "Mondello"	11 OTTOBRE	1963
130	PALERMO	SIG. MARCIANO' Giovanni	28 DICEMBRE	1963
131	PALERMO	SIGG.RI LA TORRE Anna e TORNABENE Michele	25 GENNAIO	1964
132	PALERMO	SIG. MAZZOLA Emanuele	19 FEBBRAIO	1964
133	PALERMO	DITTA ADORNO Salvatore	5 MAGGIO	1964
134	PALERMO	SIG. COCUZZA Girolamo	6 MAGGIO	1964
135	PALERMO	SIG.RA SOMMA Carmela	13 MAGGIO	1964
136	PALERMO	SIG. LI PUMA Onofrio	27 MAGGIO	1964
137	PALERMO	SIG. SIMONETTI Giuseppe	20 GIUGNO	1964
138	PALERMO	SIG. GUCCIONE Ruggero	20 GIUGNO	1964
139	PALERMO	SOCIETA' VILLAURA	1 AGOSTO	1964
140	PALERMO	SIG. TUMMINIA Antonino	3 SETTEMBRE	1964
141	PALERMO	SIG.RA QUARANTA Gianna in Amalfi	7 NOVEMBRE	1964
142	PALERMO	S.p.A. Costruzioni Edili in Sicilia - (Progetto Edificio E.N.E.L.)	8 FEBBRAIO	1965
143	PALERMO	SIG. GIORDANO Vincenzo	26 MARZO	1965
144	PALERMO	SIG.RA CHIOVARI Maddalena in Bignone	31 MARZO	1965
145	PALERMO	ARCH. NASELLI Girolamo	3 APRILE	1965
146	PALERMO	SIG. MARCHESE Salvatore	27 APRILE	1965

(6)

147	PALERMO	SIG. CASTELLESI Giacomo - Villagrazia -	4 MAGGIO 1965
148	PALERMO	ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO (Ampliamento Albergo per la gioventù)	6 MAGGIO 1965
149	PALERMO	SIG.RA VIZZINI VIncenza in Amorosi	31 MAGGIO 1965
150	PALERMO	ING. Pasquale ESPOSITO LAVINA	15 GIUGNO 1965
151	PALERMO	SIG. FIORE Salvatore	22 GIUGNO 1965
152	PALERMO	SIG.RA VITRANO Elena in Lo Piccolo	9 LUGLIO 1965
153	PALERMO	SIGG. ILARDO Maria Teresa in Vitrano e CARONIA Caterina in Ilardo	13 LUGLIO 1965
154	PALERMO	SIGG. PRESTIGIACOMO Andrea e Rosario	17 LUGLIO 1965
155	PALERMO	SIG. ANNALORO Salvatore	19 AGOSTO 1965
156	PALERMO	SIG. FIORE Camillo	23 AGOSTO 1965
157	PALERMO	SIG.RA D'ANGELA Maria Stella	2 SETTEMBRE 1965
158	PALERMO	SIG. DAMIATA Giuseppe	15 SETTEMBRE 1965
159	PALERMO	SIG. MESSINA Gaspare	15 SETTEMBRE 1965
160	PALERMO	SIG. INSERILLO Santoro	7 OTTOBRE 1965
161	PALERMO	SIG.RA POLIZZOTTI Costanza	10 OTTOBRE 1965
162	PALERMO	CONIUGI COLLETTI Salvatore e BELLA Concetta	15 DICEMBRE 1965
163	PALERMO	SIG. LA ROSA Filippo	18 DICEMBRE 1965
164	PALERMO	SIG. BRUSCIA Michele	10 GENNAIO 1966
165	PALERMO	SIG. MELI Giuseppe	17 GENNAIO 1966
166	PALERMO	CAPITANERIA DI PORTO - Sez.Demanio - Costruzione strada litoranea Mondello-Capo Gallo-Sferracavallo	26 GENNAIO 1966
167	PALERMO	GENIO CIVILE - Opere Marittime - (Sistemaz. porto peschereccio di Mondello)	27 GENNAIO 1966
168	PALERMO	SIG.RA MARCENO' Giuseppa ved.Belmonte	8 MARZO 1966
169	PALERMO	SIG. BUCCELLATO Girolamo	20 APRILE 1966
170	PALERMO	DOTT. HARDUIN Gaetano di Belmonte	27 APRILE 1966
171	PALERMO	SIG.RA Monica Maria PALMEGIANO in Manganaro	11 MAGGIO 1966
172	PALERMO	SIG. BENVEGNA Giovanni	18 MAGGIO 1966
173	PALERMO?	S.p.A. MARATHON ITALIANA PETROLI - Impianto distributore Carburanti -	24 MAGGIO 1966
174	PALERMO	CLUB NAUTICO "LE ROCCE" - Costruzione piscina -	24 MAGGIO 1966
175	PALERMO	SIG. EUSTACCIO Claudio	27 MAGGIO 1966
176	PALERMO	AVV. MIRABELLA Tommaso	28 MAGGIO 1966

177	PALERMO	SIG. CIMINO Baldassare	10 GIUGNO 1966
178	PALERMO	SIG. PATRONE Giovanni	17 GIUGNO 1966
179	PALERMO	SOCIETA' "SIP" - Costruzione centrale Telef.Tommaso Natale	1 LUGLIO 1966
180	PALERMO	S.p.A. "LA REALIZZATRICE" - Ing. Luciano Cassina -	2 LUGLIO 1966
181	PALERMO	SOCIETA' "FOSSA DI GALLO" - Sig. Francesco Hombace -	6 LUGLIO 1966
182	PALERMO	SIG. VASSALLO Giuseppe	7 LUGLIO 1966
183	PALERMO	DOTT. MALAVASI Alberto	7 LUGLIO 1966
184	PALERMO	SIG. CAMPO Andrea	14 LUGLIO 1966
185	PALERMO	SIG. PACE Santo	21 LUGLIO 1966
186	PALERMO	SIG. BENVEGNA Francesco	21 LUGLIO 1966
187	PALERMO	SIG.RA BRUNO Anna in Maneggio	21 LUGLIO 1966
188	PALERMO	SIG.RA DI CANDRO Francesca Paola	25 LUGLIO 1966
189	PALERMO	SI.RA SORTINO Lucia	25 LUGLIO 1966
190	PALERMO	SIG. GAMBINO Vito	25 LUGLIO 1966
191	PALERMO	SIG.RA BIUSO Simona in Guarrasi	2 AGOSTO 1966
192	PALERMO	SIG. VASSALLO Giuseppa	4 AGOSTO 1966
193	PALERMO	SIG. FAZIO Giuseppe	23 AGOSTO 1966
194	PALERMO	SIG. CARUSO Simone	23 AGOSTO 1966
195	PALERMO	SIG.RA BIONDO Maria Cristina	25 AGOSTO 1966
196	PALERMO	F.LLI BATTAGLIA	9 SETTEMBRE 1966
197	PALERMO	SIG.RA FORTE Maria in Carvo	13 DICEMBRE 1966
198	PALERMO	ING. GAGLIARDO Domenico	14 DICEMBRE 1966
199	PALERMO	DITTA COLIMBERTI Dante	19 DICEMBRE 1966
200	PALERMO	SIG. ILARDO Filippo	30 DICEMBRE 1966
201	PALERMO	SIGG. VALGUARNERA Anselmo e Bernardo	3 GENNAIO 1967
202	PALERMO	PROF. MARIANO GIUFFRE'	3 GENNAIO 1967
203	PALERMO	SIG.RA LO CASTRO Maria	10 GENNAIO 1967
204	PALERMO	SIGG. DERITO Angelo e REALMONTE Giuseppe	10 GENNAIO 1967
205	PALERMO	SIG. REALMONTE Giuseppe	10 GENNAIO 1967
206	PALERMO	SIG. TUMMINELLO Francesco	10 GENNAIO 1967
207	PALERMO	SIG. PINO Antonino	13 GENNAIO 1967
208	PALERMO	SIG.RA Marcella PIAZZA CALARCO	3 FEBBRAIO 1967

(8)

209	PALERMO	SIG.RA Marcella PIAZZA CALARCO	3 FEBBRAIO 1967
210	PALERMO	SIG. TROIA Nunzio	13 FEBBRAIO 1967
211	PALERMO	SIG. SPATAFORA Umberto	20 FEBBRAIO 1967
212	PALERMO	SIG.RA PROVENZANO Vittoria	3 MARZO 1967
213	PALERMO	SIG. D'AIELLO Giuseppe	8 MARZO 1967
214	PALERMO	SIG. MAZZOLA Giuseppe	8 MARZO 1967
215	PALERMO	SIG. LO CICERO Antonio	14 MARZO 1967
216	PALERMO	SIG.RA GAMBINO Rosalia in Cannistraro	3 APRILE 1967
217	PALERMO	SIG. PUCCIO Giuseppe	5 APRILE 1967
218	PALERMO	SIG. PENSABENE Antonino	1 GIUGNO 1967
219	PALERMO	SIG. LA MATTINA Filippo	28 GIUGNO 1967
220	PALERMO	SIG. JAMICELI Giovanni	31 LUGLIO 1967
221	PALERMO	SIG. ANGESE Claudio	4 AGOSTO 1967
222	PALERMO	SIG.RA BRAZZO' Rosaria	7 AGOSTO 1967
223	PALERMO	SIG. DONATO Bartolomeo	17 AGOSTO 1967
224	PALERMO	SIG. DONATO Bartolomeo	17 AGOSTO 1967
225	PALERMO	SIG. ONORATO VITALE	1 SETTEMBRE 1967
226	PALERMO	SIG. MASTROGIOVANNI TASCA	8 SETTEMBRE 1967
227	PALERMO	SIG. LAUDANI Giuseppe	11 SETTEMBRE 1967
228	PALERMO	AVV. CRACOLICI Ugo	14 SETTEMBRE 1967
229	PALERMO	AVV. CIPOLLA Augusto	14 SETTEMBRE 1967
230	PALERMO	SIG. LO CASCIO Vincenzo	18 SETTEMBRE 1967
231	PALERMO	SIG. VITALE Giuseppe	20 SETTEMBRE 1967
232	PALERMO	SIG. CANNIZZARO Alessandro	30 OTTOBRE 1967
233	PALERMO	INDUSTRIA CONSERVIERA SICILIANA "I.C.S."	31 OTTOBRE 1967
234	PALERMO	SIG.RA CASTAGNETTA Rosalia	11 NOVEMBRE 1967
235	PALERMO	SIG.RA DELLA CORTE Lucia	11 NOVEMBRE 1967
236	PALERMO	SIG. CARAVELLO Gaspare	24 NOVEMBRE 1967
237	PALERMO	COMPAGNIA ITALIANA ALBERGO JOLLY HOTEL	25 NOVEMBRE 1967
238	PALERMO	SIGG. LO BUGLIO Giovanni e MACCHIARELLA Adriana	6 DICEMBRE 1967
239	PALERMO	SIG.RA FODERA' Maria	15 DICEMBRE 1967
240	PALERMO	SIG. BUFFA Vito	20 DICEMBRE 1967

(9)

241	PALERMO	SIGG. CIVELLO - ZUMMO - Amm.ri Unici della S.p.A. "La Cittadella" -	22 DICEMBRE 1967
242	PALERMO	SIG. BUFFA Salvatore	30 DICEMBRE 1967
243	PALERMO	SIGG. GAGLIARDO Giovanni e VASSALLO Rosalia	30 DICEMBRE 1967
244	PALERMO	SIG. LONGOBARDA Giuseppe - Pres. Cooperativa Arenella -	5 GENNAIO 1968
245	PALERMO	SIG. ANDRIOLO Francesco	11 GENNAIO 1968
246	PALERMO	SIG. MARRONE Matteo	24 GENNAIO 1968
247	PALERMO	MADRE GENERALE RONDINELLA Giuseppa - Istituto S.PIO X° - Villa Adriana-S.Lorenzo.=	26 GENNAIO 1968
248	PALERMO	SIG. REGINE Francesco	10 FEBBRAIO 1968
249	PALERMO	DOTT. EMANUELE Vincenzo	16 FEBBRAIO 1968
250	PALERMO	SIG. MICCICHE' Giovanni	26 FEBBRAIO 1968
251	PALERMO	SIG. NOTARO Carmelo	6 MARZO 1968
252	PALERMO	SIG. MILAZZO Girolamo	8 MARZO 1968
253	PALERMO	SIG. SCURRIA Francesco	14 MARZO 1968
254	PALERMO	SIG. MELI Giuseppe	15 MARZO 1968
255	PALERMO	SIG. TUMMINELLO Francesco	16 MARZO 1968
256	PALERMO	SOCIETA' IMMOBILIARE MONDELLO " La Sirenetta" -	16 MARZO 1968
257	PALERMO	SIGG. PAVALORO Giovanni e SCHILLACI Francesca	1 APRILE 1968
258	PALERMO	SIG.RA GRECO Dorotea	1 APRILE 1968
259	PALERMO	SIG. SALAMONE Gregorio	2 APRILE 1968
260	PALERMO	SIG. RIGATUSO Salvatore e COSTANZO Emanuele	3 APRILE 1968
261	PALERMO	ING. AMOROSO Francesco Paolo	4 APRILE 1968
262	PALERMO	SIGG. NICOSIA Giuseppe e Antonina	4 APRILE 1968
263	PALERMO	SIG. PIAZZA Domenico	10 APRILE 1968
264	PALERMO	SIG. DI CACCAMO Tommaso	23 APRILE 1968
265	PALERMO	"CLUB RUGGERO DI LAURIA"- Campo di gara di nuoto -	14 MAGGIO 1968
266	PALERMO	"CAMPEGGIO CLUB PALERMO"	14 MAGGIO 1968
267	PALERMO	SIG. PRINZI Angelo	31 MAGGIO 1968
268	PALERMO	COOPERATIVA PESCATORI S.GIROLAMO MONDELLO	31 MAGGIO 1968
269	PALERMO	MONS. MASI Francesco - Rettore Chiesa S.Maria Porto Salvo -	26 GIUGNO 1968
270	PALERMO	S.r.l. SICILOIL - Arenella -	8 LUGLIO 1968
271	PALERMO	SIG.RA ALAGNA Maria Grazia in Gonzales	23 LUGLIO 1968
272	PALERMO	Soc.r.l. AUTOPETROLGAS	7 AGOSTO 1968

(10)

273	PALERMO	SIG. MARRETTA Emanuele	7 AGOSTO 1968
274	PALERMO	SIG.RA GALBINO Rosalia	29 AGOSTO 1968
275	PALERMO	DITTE ADELFIO Caterina e SPATAFORA Emanuele	10 OTTOBRE 1968
276	PALERMO	SIG.RA BRUNO Anna in Maneggio	9 GENNAIO 1969
277	PALERMO	SIG.RA GRASSADONIA Filippa	4 GIUGNO 1969
278	PALERMO	DITTE BULLARA Rosaria e AMOROSO Enza	13 GIUGNO 1969
279	PALERMO	COMANDO VIGILI URBANI DI PA -	17 GIUGNO 1969
280	PALERMO	DITTA PERINO Anna, PETRONE Carmelo e SANSONE Giuseppina	23 LUGLIO 1969
281	PALERMO	GENIO CIVILE - Sez. Opere Marittime -	5 AGOSTO 1969
282	PALERMO	DITTA COLLETTI Nicolò	21 FEBBRAIO 1970
283	PALERMO	SIG. CAPPADONA Carmelo	22 GIUGNO 1970
284	PALERMO	SIG. ALIOTO Pietro	3 DICEMBRE 1970

Palermo, 24 FEB. 1971

DOCUMENTO 679

RACCOLTA DI DECISIONI DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA RIGUARDANTI IL SETTORE URBANISTICO - EDILIZIO (1)

(1) Il documento 679 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito – secondo la decisione adottata nella seduta del 12 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 – di rendere pubblici esclusivamente gli atti in esso raggruppati che il relatore di minoranza, deputato Angelo Nicosia, ha specificamente utilizzato come fonte di dati contenuti nella sua relazione.

Si tratta, in particolare, delle decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana n. 298 del 29 aprile 1967, n. 435 del 31 ottobre 1968, n. 4 del 17 gennaio 1970, n. 6 del 17 gennaio 1970 e n. 458 del 10 luglio 1970. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

13 3 298/64 X

V. REPUBBLICA ITALIANA N.298 Reg. Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.377/62 " "

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la N.254/63 " "
Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente:

D E C I S I O N E

sui ricorsi riuniti nn.377/62 e 254/63 proposti dal
Comune di Palermo

rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Miele, Guido Greco Scribani, Antonio Sansone, Antonio Noto Sardegna e Giuseppe Stancanelli ed elettivamente domiciliato in Palermo Via Emerico Amari 8, presso l'avvocato Antonino Sansone

C O N T R O

la Presidenza della Regione Siciliana ~~assistita~~ e rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato

e nei confronti

del Ministero dei Trasporti, di Planeta Vito, Ghera Francesco, Cuttitta Girolama e Virga Francesco, tutti non costituiti in giudizio

intervenienti

Pernice Vincenzina, rappres. e dif. dall'avvocato Antonio Sangiorgi, e Cuccio Carolina rappr. e dif. dall'avv. Guido Aula

per l'annullamento

del decreto del Presidente della Regione siciliana n.110/A del 28 giugno 1962 con cui è stato approvato il Piano regolatore generale del Comune di Palermo -

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato per la Presidenza della Regione, dell'avvocato Antonio Sangiorgi per Pernice Vincenzina e dell'avv. Guido Aula per Cuccio Carolina -

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Vista la decisione interlocutoria n.146 del 15-1/11-4-1964;

Visti gli atti tutti della causa,

Udita alla pubblica udienza del 27 gennaio 1967 la relazione del Consigliere Aldo Pezzana e uditi, altresì, gli avv.ti Antonio Sansone, Giovanni Miele e Guido Greco Scribani, ~~avv. Antonio Sangiorgi per Pernice~~ per il ricorrente Comune, l'avv.to Antonio Sangiorgi per Pernice e l'avv. Guido Aula per Cuccio e l'avv. dello Stato Silvio De Pina per l'amministrazione resistente

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O 3

Con ricorso notificato il 25 agosto 1962 al Presidente della Regione Siciliana e ai sigg. Planeta Vito, Ghera Francesco, Cuttitta Girolamo e Virga Francesco, il Comune di Palermo in persona del Sindaco pro-tempore dott. Salvatore Lima ha impugnato il decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 18 giugno 1962, con cui è stato approvato il Piano regolatore del Comune di Palermo adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.458 del 20 novembre 1959 e n.459 del 21 novembre 1959, e modificato dal Consiglio stesso con deliberazioni n.234, 236, 239, 240 e 242 rispettivamente del 6, 7, 9, 11 e 12 luglio 1960.

Con successivo ricorso notificato ai medesimi controinteressati il 22 aprile 1963 il Comune di Palermo ha proposto nei confronti dello stesso provvedimento un ulteriore motivo di censura.

Col ricorso principale il decreto del Presidente della Regione siciliana recante l'approvazione del piano regolatore viene impugnato per il fatto che, in sede di approvazione, sono state accolte alcune opposizioni e sono state apportate conseguenti modifiche al piano regolatore, stabilendone la pronta e definitiva efficacia, senza rinviare gli atti

al Comune perchè si pronunciasse su tali modifiche.

Vengono poi denunciati errori e travisamenti dei fatti a carico del decreto impugnato, nei confronti del quale i motivi di gravame vengono così precisati e articolati:

1) Violazione degli artt. 1 e segg. L.R. 18 febbraio 1956 n.12 con riferimento agli artt. 5 e segg. della legge urbanistica.

L'Autorità regionale, nel procedere alla approvazione del piano regolatore ha omesso di esaminare e di approvare anche il piano territoriale di coordinamento, contravvenendo con ciò alla disciplina di cui alla citata legge regionale n.12 del 1956. Conseguentemente l'approvazione del piano regolatore è illegittima in quanto intervenuta in difetto di un presupposto di legge.

2) Violazione di legge (falsa applicazione) art. 13 legge urbanistica 17 agosto 1942 n.1150 e artt. 1 e 5 L.R. 18 febbraio 1956 n.12.

Il provvedimento impugnato non ha ritenuto di approvare il piano particolareggiato di risanamento, che ha invece considerato come un dettaglio in scala maggiore del P.R.G., in quanto a norma dell'art. 13 della legge urbanistica il piano particolareggiato deve essere preceduto da un piano regolatore

generale.

Tale statuizione è illegittima poichè l'art.13 della legge urbanistica consente anche la contemporaneità delle due approvazioni. Ciò è convalidato dalla L.R. n.12 del 1956 che prescrive l'unitaria elaborazione del P.R.G., del piano particlareggiato e del piano di coordinamento. Onde la relativa approvazione deve aver luogo in concomitanza.

3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddizione tra motivazione e dispositivo.

Nel capo 32 lett.a) del provvedimento impugnato sono state respinte le osservazioni ivi citate con la dichiarazione che il rigetto era in conformità delle deduzioni deliberate dal Consiglio Comunale. Tale conformità non sussiste per le osservazioni n.113, 1076 e 77 U.L.che erano state invece parzialmente accolte dalla delibera n.239 del 9 luglio 1960. Lo stesso è a dirsi per le osservazioni 328 1037, 1433 e 49 U.L. anch'esse parzialmente accolte con delibera n.242 del 12 luglio 1960.

Nel capo 32 lett. b) identica censura vale per l'osservazione n.111 U.L. (delibera n.239); 1378 (delibera 240), 220, 1109 e 105 U.L. (delibera 242).

4) Esorbitanza della Regione dai suoi poteri e difetto di motivazione: violazione di legge, eccess-

so di potere. 6

La Presidenza della Regione, nell'accogliere osservazioni respinte dal Comune o nel respingere osservazioni accolte ha esorbitato dai propri poteri, in quanto era all'uopo necessario l'accordo col Comune salvo il caso che si trattasse di modifiche dettate da esigenze superiori di interesse regionale.

Nella specie le modifiche in contestazione, che si trovano tutte nei capi 32, 33, 34 e 35 del provvedimento impugnato concernono esclusivamente o prevalentemente interessi comunali.

Il ricorrente espone in dettaglio questa censura specificando le osservazioni ad essa interessate e le ragioni di modifica audotte nel provvedimento impugnato, rilevando poi che alcune di esse non erano state nemmeno esaminate dal Consiglio Comunale, che l'accoglimento di altre impone un vincolo monumentale non deliberato dal Consiglio Comunale nè richiesto dai privati, che altre concernono la viabilità, la zonizzazione, il vincolo panoramico ecc.

Circa l'accoglimento di opposizioni di proprietari di immobili contro le disposizioni del piano particolareggiato di risanamento il Comune ricorren-

te osserva anzitutto che, essendo stato tale piano considerato un dettaglio a scala maggiore del P.R.G., le opposizioni dovevano essere trattate con l'osservanza delle stesse norme che riguardano le osservazioni; in ogni caso poi il potere dello Stato o della Regione di decidere le opposizioni non conferisce alle determinazioni prese una efficacia modificativa delle disposizioni del piano ma deve svolgersi nel rispetto dell'autonomia del Comune, onde la Regione avrebbe dovuto previamente interpellare quest'ultimo e provocare da esso una deliberazione cui era tenuta a conformarsi: il che non ha fatto. 7

In ordine alle modifiche di cui al capo 34 del provvedimento impugnato, il Comune deduce, in particolare, che nella seduta del 20 novembre 1959 n.458, aveva approvato, quale allegato al piano regolatore generale, il regolamento urbanistico edilizio. Con successiva delibera 12 luglio 1960 n.242 fu stralciata la parte di regolamento più direttamente connessa al P.R. dando vita alle norme di attuazione del piano stesso.

Il Presidente della Regione non ha tenuto conto di tale stralcio, ed ha preso in considerazione il Regolamento urbanistico edilizio col risultato di accogliere venticinque osservazioni, alcune del-

le quali (824, 962, 1058, 1221, 1517, 1428) non 8
appaiono nelle deliberazioni del Consiglio Comunale
ma erano state implicitamente accolte nella stesura
delle norme di attuazione, mentre le altre erano state accolte parzialmente. A causa di tali accoglimenti, il regolamento urbanistico del 1959 viene completamente modificato, mentre le norme di attuazione votate dal Consiglio Comunale nel 1960 risultano completamente ignorate.

5) Altra esorbitanza della Regione dai suoi poteri e difetto di motivazione; violazione di legge, eccesso di potere.

Il provvedimento impugnato ha apportato di ufficio alcune modifiche al P.R.G. Esse riguardano la destinazione a verde pubblico dell'area dell'attrezzatura VV.FF. a S.Lorenzo, il verde pubblico su Villa Paigo, la destinazione e l'ampliamento di Piazza S.Oliva, la imposizione del vincolo monumentale sul Palazzo Pasqualino.

Poichè trattasi di modifiche unilaterali, la loro illegittimità discende dalle medesime ragioni di principio svolte nel precedente motivo.

6) Ulteriore esorbitanza della Regione dai suoi poteri e difetto di motivazione; violazione di legge; eccesso di potere.

Le osservazioni non esaminate dal Comune ed ac- 9
colte col provvedimento impugnato determinano altrettante modifiche apportate agli atti deliberati dal Comune, illegittime per le ragioni di cui al quarto motivo.

7) Difetto e insufficienza di motivazione, violazione di legge.

Le osservazioni nn. 102, 285, 286, 451, 632, 1311, 1409, 1429 e 1482 accolte dalla Regione, erano state respinte dal Comune.

Trattandosi di modifiche disposte in contrasto con la volontà del Comune, la Regione avrebbe dovuto a motivare il proprio contrario avviso. Altrove (capi 32 e 33 del provv. impugnato) la motivazione consiste in affermazioni generiche e di massima e non hanno specifico riferimento alle singole situazioni:

Il Comune conclude chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

Col ricorso notificato il 22 aprile 1963 (n.254/1963 Reg.Sez.) viene proposto il seguente motivo:

Violazione dell'art.10 L.17 agosto 1942 n.1150 con riferimento all'art.16 L. 9 agosto 1954 n.640, omesso concerto con il Ministero dei Trasporti.

Il P.R.G. interessa anche gli impianti ferroviari, onde occorreva, ai sensi dell'art.10 della legge

urbanistica, il concerto col Ministro dei Trasporti.10

Tale norma è applicabile nella regione siciliana non essendo stata disposta, in occasione del trasferimento della materia dei lavori pubblici alla Regione, alcuna soppressione della competenza dello Stato per la materia dei trasporti.

La partecipazione del Ministro dei Trasporti nella procedura costituisce elemento costitutivo di un atto complesso insieme con l'approvazione del Capo dello Stato (in Sicilia: Presidente della Regione). La mancanza del concerto rende il provvedimento inesistente.

Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Presidente della Regione Siciliana col patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale, con memoria depositata il 24 dicembre 1963, svolge le seguenti controdeduzioni:

1) La legge regionale 18 gennaio 1956 n.1, all'art.1 dispone la elaborazione unitaria del piano territoriale di coordinamento e del piano regolatore ma non ne impone l'approvazione in contestualità.

Neppure siffatta prescrizione compare nell'art.6 che riguarda l'approvazione dei piani, e che non esige la contestualità, la quale peraltro sarebbe

impossibile dato l'onere finanziario che altrimenti 11
deriverebbe dalla necessità di predisporre, con esso, il piano finanziario.

2) Lo stralcio del piano particolareggiato di risanamento, e la sua approvazione come dettaglio del piano Regolatore Generale, è giustificata da varie considerazioni, riportate nella motivazione del provvedimento impugnato, e non solo da quella che si assume in violazione dell'art.13 della legge urbanistica n.1150 del 1942. Talchè, ove pure fosse illegittima quest'ultima parte di motivazione, sarebbero sufficienti le altre a giustificare il provvedimento.

3) Non sussiste l'eccesso di potere denunciato con il terzo motivo, poichè la circostanza che il Consiglio Comunale si sia pronunciato in ordine a talune osservazioni con delibere del 9 e 12 luglio 1960 è al riguardo irrilevante. Tali delibere, in quanto hanno accolto talune osservazioni, non hanno disposto delle formali varianti, affettando all'uopo la preventiva autorizzazione ministeriale e l'esistenza - all'epoca - di un piano regolatore approvato, ma hanno inteso solo proporre deduzioni. D'altra parte il comune si è pronunciato su istanze di proprietari interessati che hanno il valore giurisdi-

co non già di "osservazioni" ma di "opposizioni", come tali soggette a decisione solo in sede di decreto di approvazione del P.R.G.

Vero è che il potere decisorio della Regione sulle opposizioni presuppone una pronuncia del Comune, ma solo trattandosi di modifiche di "apprezzabile rilievo". Comunque siffatta pronuncia era già intervenuta appunto con delibere del luglio 1960.

4) Il decreto di approvazione del P.R. è legittimo ancorchè sulle modifiche da esso apportate non si sia pronunciato nuovamente il Comune, quando queste ultime non incidano su interessi prevalentemente comunali e non apportino innovazioni sostanziali tali da alterare nella sua assenza il piano. Tali congiunte circostanze non ricorrono nè sono state dedotte nella specie. Al contrario, la motivazione adottata per le modifiche di cui ai capi 32, 33, 34 e 35 ribadisce l'intento dell'Autorità approvante, di salvaguardare l'esistenza del piano, di tutelarne i criteri direttivi basilari, di migliorarne sul piano tecnico le soluzioni, lasciando nella sostanza invariate le statuizioni inerenti ai suoi fondamentali indirizzi. Lo stesso è da dirsi per la disciplina di attuazione del piano, che non innova rispetto alla sostanza delle originarie determinazioni comunali,

ma solo dà alle medesime una formazione meglio cor- 13.
rispondente alle esigenze della tecnica legislati-
va, eliminando contraddizioni e imprecisioni.

Sulla specifica censura del quarto motivo dedi-
cata alle norme di attuazione di cui al capo 34 del
provvedimento impugnato, la difesa dell'Amministra-
zione regionale osserva che le norme di attuazione
del piano regolatore adottate con la delibera n.242
del 12 luglio 1960 non erano altro che il risultato
delle decisioni del Consiglio Comunale sulle osser-
vazioni relative al regolamento urbanistico edili-
zio, cosicchè l'esame delle norme di attuazione si
risolveva nel riesame delle osservazioni con even-
tuale modifica, in caso di accoglimento, delle deci-
sioni adottate dal Consiglio Comunale in ordine alle
medesime.

Conclusivamente, su questo punto, la difesa del
Comune formula le seguenti difese,

a) nessuna rilevanza ha la contestazione che non
sussiste corrispondenza integrale tra il testo regio-
nale e quello comunale, giacchè una ipotesi di esor-
bitanza di potere da parte dell'Autorità approvante
non può ricondursi al tipo e alla sostanza delle mo-
difiche apportate al testo delle norme di attuazione
votate dal Consiglio comunale il 12 luglio 1960, ma

di quelle apportate al regolamento edilizio urbanistico del 1959, pubblicato come parte integrante del Piano da approvare. 14

b) Il carattere non essenziale di tali modifiche è affermato dal decreto nelle parti motivate nonostante che queste siano state fatte oggetto di censura per travisamento dei fatti e senza che, comunque, il carattere essenziale sia stato quanto meno dedotto.

c) Anche se di modifiche essenziali si trattasse, l'unica illazione da trarne sarebbe quella di considerare necessaria una deliberazione comunale al riguardo. Tale deliberazione sussiste, poichè il testo della cui modifica si trattava era quello del 1959, e su di esso il Comune si pronunciò preventivamente formulando (sulla base di quelle osservazioni) il testo di attuazione di cui alla delibera consiliare 12 luglio 1960 n.242.

5) La difesa della Regione oppone al quinto motivo una dettagliata esposizione delle varianti al P.R. apportate di ufficio sostenendo che alcune non costituiscono modifiche essenziali (la destinazione a verde pubblico dell'area delle attrezzature VV.FF. e il verde pubblico su Villa Paino) mentre la destinazione e l'ampliamento di piazza S.Oliva

concerne interessi esclusivamente regionali, trovandosi ivi ubicata l'area destinata al Palazzo della Regione. Circa l'imposizione del vincolo monumentale sul Palazzo Pasqualino, essa è già contenuta nella variante 177 approvata dal Comune, onde la censura è infondata in fatto. 15

- Sulla censura di difetto di motivazione di cui ai motivi 3 e 7 del ricorso, la difesa della Regione fa presente che le motivazioni delle statuizioni adottate in difformità risultano, per relationem, dal richiamo alle deduzioni del Consiglio comunale e dell'Ufficio tecnico municipale. La motivazione per relationem è stata suggerita dallo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa in sede consultiva.

Sul punto specifico che sarebbero state respinte opposizioni accolte dal Comune, si controdeduce con l'osservazione che la dichiarazione di conformità alla deliberazione comunale si riferisce alla parte di motivazione che concerne il rigetto. Le opposizioni, invero, sono state dal Comune in parte accolte e in parte respinte.

Quanto alle motivazioni di accoglimento delle opposizioni che il Comune aveva respinto, il decreto ha giustificato l'accoglimento precisando che le relative osservazioni non contrastano con le diret-

tige del piano, e ne migliorano la funzionalità. Ma il decreto doveva controdedurre sulle ragioni che avevano indotto il Comune a diverso avviso, poichè esso doveva pronunciarsi sulle proposte del Comune e non sulle opposizioni dei privati.

Sul motivo aggiunto.

Nessun concerto dell'assessore ai lavori pubblici col Ministro dei Trasporti era necessario quanto agli obietti del P.R. che lo concernono, poichè ogni interesse dell'Amministrazione statale al riguardo era stato prevenuto e soddisfatto mediante l'integrale accoglimento, nella parte tecnica, della osservazione n.917 che essa aveva presentato all'Autorità Comunale.

Del resto lo stesso Ministro dei trasporti, dopo la notifica del motivo aggiunto, ha fatto presente di non voler partecipare al giudizio e ha dichiarato che non sussistono elementi di ordine tecnico che possano giustificare un interesse dell'Azienda Ferroviaria, appunto in considerazione dell'avvenuto integrale accoglimento delle osservazioni di ordine tecnico a suo tempo da essa avanzate.

In ogni modo il Comune non ha interesse a far valere la presunta lesione, giacchè la norma dell'art. 10 che prevede il concerto è una norma di relazione

a favore del Ministero dei trasporti intesa a salvaguardare interessi specifici degli impianti ferroviari dei quali non spetta al Comune la difesa. 17

Con memoria del 23 dicembre 1963 il Comune ricorrente svolge ulteriormente i motivi di gravame.

Con decisione interlocutoria n.146 dell'11 aprile 1964 il Consiglio, riuniti i due ricorsi, ordinava alla Presidenza della Regione ed al Comune di Palermo, ciascuno per quanto di propria competenza, di depositare in giudizio le copie fotostatiche debitamente autenticate:

1°) delle planimetrie del piano regolatore adottato dal Consiglio comunale di Palermo nel novembre 1959;

2°) delle planimetrie modificate per effetto delle varianti deliberate dal predetto Consiglio nel luglio 1960;

3°) delle planimetrie definitive indicate nella parte dispositiva del decreto 28 giugno 1962 del Presidente della Regione siciliana;

o, qualora non esistano planimetrie diverse, di quelle compilate, con le variazioni che a mano a mano siano state graficamente espresse sulle medesime.

Il Consiglio rileva altresì l'opportunità che

Regione e Comune chiarissero documentalmente se e in quale data le planimetrie definitive, vistate dall'Assessore regionale per lo Sviluppo Economico, siano state depositate presso la Segreteria del Comune a libera visione del pubblico, e se e in quale data e in quali modi l'avvenuto deposito sia stato portato a conoscenza del pubblico stesso. 18

Gli adempimenti istruttori sono stati eseguiti.-

Con separati atti sono successivamente intervenute nel giudizio le signore Vincenzina Pernice e Carolina Cuccio, chiedendo anch'esse l'annullamento del decreto del Presidente della Regione.-

In vista dell'udienza odierna il Comune di Palermo ha presentato memoria, insistendo nelle proprie difese ed eccepando l'inammissibilità degli interventi

D I R I T T O

Deve essere esaminata per prima la questione posta in udienza dalla difesa del Comune di Palermo ed attinente ad una pretesa inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Giova premettere che il decreto del Presidente della Regione 28 giugno 1962, avente per oggetto l'approvazione del piano regolatore di Palermo, non venne ammesso alla registrazione della Sezione

regionale di controllo della Corte dei Conti. 18

In seguito a ciò il Governo regionale richiese la registrazione con riserva, ai sensi degli artt. 2 e 6 D.L.P. - 6 maggio 1948, n.655; ed in tale forma il decreto venne registrato il 30 gennaio 1963 -

Nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza 19 dicembre 1966, n.121 della Corte Costituzionale, la quale ha annullato, in quanto incostituzionali, le norme che attribuivano al Governo della Regione il potere di richiedere la registrazione con riserva.-

Sulla base di queste premesse, la difesa del Comune sostiene che, dovendosi ritenere la registrazione con riserva del decreto impugnato del tutto improduttiva di effetti giuridici, il decreto stesso sarebbe a tutt'oggi inefficace, con la conseguenza che il ricorso proposto dallo stesso Comune sarebbe divenuto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, inammissibile per difetto di interesse.

L'eccezione è infondata.

Si deve anzitutto precisare che erroneamente la difesa del Comune ha richiamato, come pertinenti alla presente controversia, le tesi sostenute nel noto contrasto giurisprudenziale sugli effetti della

pronunzia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme del codice di procedura penale relative alla istruttoria sommaria. (2)

Nel suddetto dibattito si discuteva e si discute se la pronuncia di annullamento della Corte Costituzionale avesse effetto in quei processi, i quali erano ancora pendenti, pur essendosi conclusa la fase processuale - quale istruttoria - nella quale avevano trovato applicazione le norme riconosciute incostituzionali -

Ben diversa è la situazione nel caso di specie, dove il procedimento amministrativo, al momento della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale era ormai concluso; e si era appunto concluso con la registrazione, sia pure "con riserva" del decreto impugnato, la quale esauriva l'ultima fase del procedimento.

Chiarito, dunque, che la dibattuta questione sull'istruttoria sommaria dei processi penali è del tutto estranea al problema in esame, occorre vedere quali effetti, in base ai principi generali, possa avere sull'atto impugnato la sentenza che ha dichiarato incostituzionale la registrazione con riserva dei provvedimenti della Regione.

(2) L'erronea indicazione della progressione numerica delle pagine risale al documento originale. (N.d.r.)

- E' pacifico che la retroattività delle pronuncie di 20
annullamento da parte della Corte Costituzionale
trova un insormontabile ostacolo nelle sentenze
passate in giudicato, nella transazioni, negli at-
ti amministrativi non impugnati ed in genere nelle
situazioni comunque irrevocabilmente definite.
Non si tratta, non è inopportuno ricordarlo, di
un'eccezione al sistema, ma della puntuale appli-
cazione del principio di cui all'art.136 Cost., per
il quale le sentenze della Corte Costituzionale in
linea di massima non hanno effetto retroattivo (la
c.d. retroattività discende da esigenze logiche e
dal disposto dell'art.30, III co, legge 11 marzo
1953, n.87, per il quale le norme dichiarate inco-
stituzionali non possono avere applicazione dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione).

Per quanto in particolare riguarda le impugnative degli atti amministrativi, le sentenze della Corte Costituzionale, che dichiarano l'incostituzionalità di date norme giuridiche, sono produttive di effetti nel processo amministrativo, anche indipendentemente dalla proposizione da parte del ricorrente dell'eccezione di incostituzionalità, quando l'applicazione delle norme dichiarate incostituzionali rientri nelle questioni sottoposte al

giudice amministrativo con i motivi di ricorso ovvero riguardi il potere sulla cui base è stato emanato l'atto impugnato od interessi eccezioni rilevabili d'ufficio (Ad.plen.10 aprile 1963, n.8).

In tutti questi casi la norma dichiarata incostituzionale non può più, ai sensi dell'art.30 legge n.87 del 1953, trovare applicazione da parte del giudice.

Ma non è questa la situazione che si verifica nella fattispecie.-

Invero sulla validità della registrazione del decreto impugnato non venne proposto alcun motivo di censura; d'altra parte la questione della registrazione con riserva degli atti regionali non rientra in alcun modo nel thema decidendum, quale risulta dai motivi di impugnativa, giacchè questi ultimi riguardano soltanto la formazione del provvedimento impugnato e non interessano in alcun modo gli adempimenti successivi all'emanazione dello stesso ed attinenti alla sua efficacia - Neppure la sentenza della Corte Costituzionale incide sul potere amministrativo esercitato dal Presidente della Regione con il decreto impugnato - Nè si può dire che il problema della validità della registrazione con riserva viene in giuoco ai fini della risolu-

zione di una questione attinente ai poteri di uffi- 22
cio del giudice, e precisamente a quella dell'effi-
cacia dell'atto impugnato e della correlativa sus-
sistenza dell'interesse a ricorrere.-

Invero il principio generale di cui all'art.136 cost - non consente al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, di rimettere in discussione una situazione ormai definita, quale è quella della registrazione del decreto impuguato.-

D'altra parte non si può dire che, ai fini dell'accertamento dell'interesse a ricorrere in relazione all'efficacia del provvedimento, il Consiglio debba fare applicazione delle norme sulla registrazione con riserva degli atti regionali.

Tali norme hanno trovato a suo tempo applicazione da parte della Corte dei Conti con l'opposizione del visto - Ora, per stabilire in questa sede se l'atto sia efficace o no, si debbono applicare le disposizioni di carattere generale, in base alle quali gli atti amministrativi soggetti a registrazione acquistano efficacia con l'effettuazione della registrazione stessa comunque ottenuta.-

Come, in linea generale, il giudice amministrativo non può, nello esercizio dei propri poteri d'ufficio, sindacare la legittimità del visto della

Corte dei Conti (anche in rapporto agli atti di con- 23
trollo possono astrattamente configurarsi cause di
illegittimità), ma deve limitarsi a prendere atto
della sua esistenza, così, nella particolare situa-
zione in esame, il Consiglio non può, in assenza
di motivi d'impugnativa su questo punto, conoscere
della validità del particolare procedimento mediante
il quale si giunse alla registrazione del decreto
impugnato.

Sia in base all'art.136 Cost. che all'art.30
legge n.87 del 1953 si deve dunque concludere che la
declaratoria di incostituzionalità delle norme
sulla registrazione con riserva degli atti regionali
è improduttiva di effetti nella fattispecie.-

Il ricorso del Comune di Palermo è dunque, sotto
il profilo accennato, ammissibile in rito, di un
altro possibile profilo di inammissibilità si ve-
drà più avanti.&

Sono invece inammissibili gli interventi delle
signore Cuccio e Pernice.-

E' pacifico che costoro sono soggetti titolari
di un interesse legittimo che le faculta a proporre
autonomo ricorso, come in effetti hanno fatto .-

Ora, per costante giurisprudenza, coloro che si
trovino in una situazione siffatta non possono in-

tervenire nel ricorso da altri proposto, ma deb- 24
bono far valere le proprie ragioni con autonoma im-
pugnativa, salva la facoltà di chiedere la riunione
dei giudizi.

Ciò è una conseguenza sia della perentorietà del
termine d'impugnazione degli atti amministrativi
sia in genere della disciplina del processo ammini-
strativo. -

Nè a superare l'evidente inammissibilità degli
interventi può valere il rilievo, sul quale insiste
la difesa delle intervenienti, che al momento della
presentazione degli atti di intervento il termine
per la proposizione dei gravami non sarebbe ancora
decorso.-

Anche a concedere che l'assunto sia esatto in
punto di fatto, da esso non discenderebbe in punto
di diritto la conseguenza pretesa dalle intervenienti.

Anzitutto la detta circostanza legittimerebbe,
secondo i principi del processo amministrativo, la
signora Pernice e la signora Cuccio alla proposizio-
ne di autonomi ricorsi, e non ad intervenire nei ri-
corsi del Comune.-

Inoltre le due intervenienti hanno già proposto
autonomi gravami nei quali sono dibattute le stesse
questioni oggetto degli atti di intervento.- Pertan-

to, anche a voler considerare, in base al principio della conversione degli atti giuridici, gli atti di intervento come ricorsi autonomi, i medesimi sarebbero pur sempre inammissibili, come mera reiterazione di ricorsi già pendenti.-

Nonostante l'inammissibilità degli atti di intervento, il Consiglio deve tuttavia occuparsi di una questione che, pur avendo stata sollevata dalle intervenienti nelle loro difese scritte ed orali, riguarda i poteri d'ufficio del giudice ed attiene agli adempimenti disposti con la decisione interlocutoria - Si tratta cioè di stabilire, ai fini della sussistenza sotto un profilo diverso da quello esaminato in precedenza , dell'interesse a ricorrere nonchè della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, se il decreto di approvazione del piano regolatore non sia affetto da una nullità radicale, o comunque da un'assoluta inefficacia, per mancanza di pubblicazione e per inesistenza delle planimetrie che ne dovrebbero costituire parte integrante.-

Gli adempimmenti eseguiti dal Comune di Palermo e dalla Presidenza della Regione, in esecuzione della pronunzia interlocutoria, hanno fugato ogni dubbio su questo punto -

Invero è risultato in punto di fatto che, oltre la 26
pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale della Regione" del 23 febbraio 1963 del decreto di approvazione del P.R. e delle norme di attuazione del medesimo il piano nel testo approvato dagli organi regionali con tutti gli allegati comprese le planimetrie, venne depositato nella Segreteria generale del Comune di Palermo in data 13 maggio 1963 e messo a disposizione del pubblico; di tale deposito venne data notizia alla cittadinanza mediante bandi murari in pari data nonchè mediante avvisi pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale della Regione" del 1)6-1963 e sui quotidiani "L'Ora", del 15-6-1963, e "Giornale di Sicilia" del 16-5-1963.-

E' del pari stato accertato che al decreto del Presidente della Regione di approvazione del piano vennero allegate le planimetrie, indicate nello stesso decreto, vistate dall'Assessore regionale per lo Sviluppo economico.-

La tesi dell'inesistenza giuridica o dell'inefficacia del P.R. per mancanza delle planimetrie e per difetto di pubblicazione, a parte ogni possibile rilievo in punto di diritto, appare dunque del tutto infondata in punto di fatto.-

Vero è che le planimetrie vistate dall'Assessore

regionale sono conformi a quelle trasmesse dal Comune e non riportano graficamente le modifiche disposte al piano con il decreto presidenziale.- Tuttavia la mancanza di tale adempimento, che peraltro sarebbe stato certamente opportuno effettuare, non incide sulla legittimità dell'atto, e molto meno costituisce una causa di nullità assoluta o di inefficacia.-

Invero il contenuto essenziale del piano è la disciplina urbanistica che con esso e con le norme di attuazione viene disposta.

Si tratta in altri termini di atto amministrative a carattere normativo, del quale le planimetrie allegate sono elementi essenziali solo in quanto necessarie a rendere esplicito le disposizioni in esso contenute.-

Ora la circostanza che le planimetrie non riportino graficamente alcune [illegible] del decreto di approvazione, peraltro in esso chiaramente individuate non incide in alcun modo sulla validità e sull'efficacia del decreto stesso.-

Del resto la circostanza che siano stati proposti numerosissimi ricorsi giurisdizionali contro il contenuto di singole prescrizioni del piano dimostra, con l'evidenza che viene dalle cose,

come sia sotto il profilo della chiarezza del con- 28
tenuto che sotto quello della pubblicità, il decreto impugnato e gli adempimenti ad esso successivi siano stati tali da mettere in grado gli interessati di rendersi conto dell'effettiva portata del P.R. e di far valere i propri interessi.-

Sgombrato così il terreno delle questioni di carattere preliminare, si può passare ad esaminare il merito dei motivi di doglianza proposti dal Comune di Palermo.-

Sul primo motivo si osserva che l'art.1 legge reg. 18 febbraio 1956, n.12 si limitava a prescrivere che il piano regolatore della città di Palermo venisse elaborato dal Comune congiuntamente al piano territoriale di coordinamento - Detta norma riguarda esclusivamente l'attività del Comune, concretantesi appunto nell'elaborazione del piano, e non interessa in alcun modo la successiva fase del procedimento, quella della approvazione, che è di competenza del Presidente della Regione.

L'art. 6 della legge in esame detta le modalità dell'approvazione del piano regolatore e del piano di coordinamento (decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici - al quale è poi subentrato quello allo Sviluppo eco-

nomico + sentito il parere della Commissione urba- 29
nistica regionale) e della loro pubblicazione.-

In sostanza il legislatore ha voluto che il piano regolatore della città di Palermo ed il piano territoriale di cocordinamento venissero elaborati congiuntamente, perchè venissero reciprocamente tenuti presenti ai fini di una razionale disciplina urbanistica, ma non ha inteso che i due piani dovessero essere congiuntamente approvati dal Presidente della Regione - D'altra parte ovvie considerazioni d'ordine amministrativo e finanziario potevano rendere necessaria ed opportuna l'approvazione dei due piani ad una certa distanza di tempo - A quest'ultimo proposito è in particolare da tener presente che la sollecita approvazione del piano regolatore era fra l'altro consigliata dalla scadenza dei termini delle misure di salvaguardia, già più volte propugati con atti legislativi regionali (legge 5 agosto 1958, n.22; legge 31 maggio 1960, n.16; legge 28 dicembre 1961, n.39).-

Del resto il piano territoriale di coordinamento è stato approvato nelle more del giudizio (D.P Reg. 31 dicembre 1963).-

Il primo motivo appare dunque infondato.

E parimenti infondato è il secondo motivo.-

Lo stralcio dal piano regolatore generale del piano particolareggiato di risanamento della parte urbana compresa nell'ambito delle vecchie mura e suddivisa nei quattro mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale e Castellamare, è ampiamente motivata nel decreto impugnato con considerazioni di ordine urbanistico e finanziario. 30

Nè tale stralcio concreta alcuna violazione di legge. Invero, qualunque interpretazione si segna delle disposizioni della legge urbanistica, è da tener presente che il piano regolatore della città di Palermo è oggetto di speciali disposizioni della legislazione regionale, nelle quali occorre ricercare la soluzione della questione.-

In particolare l'art.2 legge 4 dicembre 1954, n.43 e l'art.1 legge 18 febbraio 1955, n.12 prevedono l'elaborazione del "piano regolatore generale e particolareggiato delle opere di risanamento igienico ed edilizio della città di Palermo", senza dettare alcuna disposizione sul punto se il piano generale e quello particolareggiato dovessero essere approvati congiuntamente o separatamente; e del pari non si rinvengono disposizioni espresse nell'articolo dell'art.6 legge n.12 del 1956, che specificamente concerne il procedimento di approvazio-

ne del piano. 31

Per contro la legge 30 gennaio 1962, n.18 e la legge 30 gennaio 1962, n.28 dettano disposizioni particolari per il risanamento dei quattro mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale, e Castellamare, regolando gli interventi finanziari per realizzare il risanamento, gli espropri, la cessione delle ~~espropri~~ aree ecc.

Data questa situazione legislativa, ritiene il Consiglio che legittimamente il Presidente della Regione non fece luogo alla approvazione del piano particolareggiato di risanamento, ma procedette al suo stralcio, in quanto piano particolareggiato, considerandolo, in quanto urbanisticamente inserito nel piano generale, come un dettaglio a scala maggiore di quest'ultimo.

In conclusione il mezzo in esame appare infondato sia sotto il profilo della violazione di legge, dato che la legislazione regionale sul piano regolatore della città di Palermo autorizzava l'approvazione ~~segreta~~ separata dal piano generale e del piano particolareggiato di risanamento dei quattro mandamenti, sia sotto il profilo dell'eccesso di potere, dato che il decreto impugnato dà ampiamente conto al capo 20, attraverso il richiamo

dei pareri del Comitato tecnico amministrativo e 32
della Commissione regionale urbanistica, sulle regioni, di ordine finanziario (mancanza del piano di finanziamento) ed urbanistico (mancata suddivisione degli isolati in lotti fabbricabili) che rendevano impossibile, od almeno inopportuna, l'approvazione del piano particolareggiato in discorso.

Nè la motivazione del provvedimento impugnato è inficiata dal richiamo all'art.13 L.U., poichè, qualunque interpretazione si voglia dare di tale norma ed anche a ritenere in base ad essa preclusa l'approvazione contestuale del piano generale e dei piani particolareggiati, le altre ragioni sono sufficienti a giustificare il provvedimento.

In altri termini, anche se il provvedimento impugnato avesse erratamente ritenuto che l'art.13 precludeva l'approvazione congiunta dei due piani, tale erroneo convincimento non vizierebbe le scelte discrezionali della Amm.ne. Ciò che la motivazione dell'atto, vista nel suo complesso, chiarisce come l'Autorità regionale considerasse non solo erronea dal punto di vista giuridico, ma anche inopportuna da quelle della buona amministrazione, l'approvazione contestuale del piano regolatore generale e del piano particolareggiato di risana-

mento.- 33

Prima di procedere all'esame delle ulteriori censure proposte dal Comune di Palermo, deve essere esaminata una questione che ha rispetto a gran parte di esse natura pregiudiziale ; la qualificazione a delle delibere adottate, in ordine al Piano Regolatore, dal Consiglio comunale nelle sedute del 6, 7, 9, 11 e 12 luglio 1960.-

Giova a questo proposito precisare che il Consiglio comunale approvò nella seduta del 20 novembre 1959 il P.R.G. ed in quella del giorno successivo il piano particolareggiato di risanamento, che, previe le prescritte pubblicazioni, vennero trasmessi alle Autorità regionali per gli accertamenti di competenza di questi ultimi.

Nel luglio del 1960, in sede di esame delle opposizioni ed osservazioni al P.R.G. e delle deduzioni sulle stesse dell'Ufficio Tecnico comunale, il Consiglio comunale manifestò la volontà di modificare alcune parti del piano stesso.

Si sostiene da parte della difesa del Comune che le suddette delibere costituissero approvazioni di varianti in senso tecnico al piano, con la conseguenza che quest'ultimo, al fine dell'esercizio dei poteri spettanti al Presidente della Regione, si

dovrebbe considerare costituito dal testo del 1951 34
e dalle modifiche del 1960.-

Ritiene invece il Consiglio che, come sostenuto dalla difesa dell'Amm.ne regionale, le delibere consiliari del 1960 non concretino delle varianti al Piano, ma semplicemente delle deduzioni sulle opposizioni ed osservazioni dei privati, da sott., poste al Presidente della Regione, al quale competeva la decisione sulle medesime (cfr. per una situazione per molti versi analoga a quella in esame IV Sez._ 16 novembre 1966, n.901)-.

A questa conclusione si perviene per un triplice ordine di considerazioni:

A) Mentre le delibere del novembre 1959 vennero pubblicate come prescritto per i piani regolatori dall'art.8 L.U. art.5 legge 27-10-1951, n.1402, art.6 legge reg. 18-2-1956 n.12) nessuna pubblicazione del genere venne disposta ed effettuata per quelle del luglio 1960, le quali, compiuti i normali adempimenti previsti dell'Ord. EE.LL. per tutte le delibere comunali, vennero, senza alcuna ulteriore pubblicità trasmesse alle Autorità regionali - Ciò indica la volontà del Comune di non apportare delle formali varianti al piano.

B) L'inosservanza delle disposizioni sulla pubblicità delle delibere concernenti i piani regola-

tori fu un'inevitabile conseguenza della disciplina legislativa in quel momento vigente, e precisamente della legge reg. 31 maggio 1960, n.16. Quest'ultima legge, espressamente richiamata nella delibera del 5 luglio 1960, autorizzava l'Assessore regionale ai lavori pubblici a proporre sino a sei mesi il termine per le misure di salvaguardia, scadute il 10 agosto 1960, "sempre che il piano regolatore di Palermo definitivamente adottato dal consiglio comunale e corredato da tutti gli allegati di rito, pervenga all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il 15 luglio 1960". 35

Con l'espressione "piano regolatore... definitivamente adottato..e corredato da tutti gli allegati di rito" evidentemente [illegible] legislatore regionale autorizzava solo il Consiglio comunale a modificare il testo adottato nel 1959 - e ciò del resto rientrava nei poteri del Consiglio in base ai principi generali - ma richiedeva che il testo del piano, compresi gli adempimenti relativi alla sua pubblicazione, pervenisse allo Assessorato regionale ai L.PP. entro il 15 luglio 1960 - In caso contrario le delibere comunali sarebbero state prive di effetto, ~~comunali~~ quanto meno ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia - In questa situazione

il Comune di Palermo, non essendosi ovviamente il tempo necessario per compiere entro il 15 luglio, gli adempimenti richiesti per le varianti del piano regolatore, diede alle proprie delibere l'unica forma nella quale esse potevano avere un qualche giuridico effetto e pervenire comunque alle Autorità regionali entro il termine accennato, e cioè quella di deduzioni sulle opposizioni ed osservazioni dei privati.- 36

C) Ove le delibere del luglio del 1960 avessero dovuto essere considerate come delle modifiche al progetto di piano, le medesime sarebbero state del tutto giuridicamente inefficaci, a parte il profilo accennato sub b), per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 9 L.U., 5 legge n.1402 del 1951 e 6 legge reg. n.12 del 1956. Il Comune non ha interesse a dolersi del fatto che l'Amm.ne regionale abbia dato alle delibere un sia pure limitato valore giuridico, considerandole come deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni dei privati. D'altra parte non è stata proposta alcuna doglianza sul punto della mancata restituzione delle delibere al Comune affinchè questo provvedesse ai prescritti adempimenti relativi alla pubblicità delle medesime.

Chiarito dunque che legittimamente la Presidenza

della Regione ritenne nel provvedimento impugnato 37
che il piano regolatore adottato dal Comune fosse e-
sclusivamente costituito dal testo approvato nelle
sedute del 20-21 novembre 1959, si può passare ad esam
minare le doglianze proposte dal Comune nel terzo,
quarto, quinto, sesto e settimo motivo di gravame.-

Sul terzo motivo si rileva che il decreto impu-
gnato nel capo 32 lett. a) elenca una serie di op-
posizioni ed osservazioni, le quali vengono respin-
te sia in base alle considerazioni di ordine gene-
rale esposte nei primi due commi dello stesso
capo 32 sia in base alle motivazioni contenute nel-
le "deduzioni di rigetto deliberate dal Consiglio
Comunale, su conforme parere dello Ufficio Tecnico
Comitato tecnico amministrativo e al voto del
Municipale, al parere del Comitato esecutivo della
Commissione regionale urbanistica",

Si sostiene da parte del ricorrente Comune che
questa motivazione per alcune osservazioni - è pre-
cisamente quelle portanti i numeri 1073, 1076, 77, 328,
1037, 1433 e 49 - sarebbe illegittima in quanto
non sussisterebbe la conformità, asserita dal decre-
to impugnato, fra determinazioni dell'Amm.ne re-
gionale e deliberazioni del Comune, avendo quest'ul-
timo, nelle sedute consiliari del 9 e del 12 lu-
glio 1960, parzialmente accolto le dette osserva-

zioni. 38

Premesso che, come si è visto sopra, le delibere da ultimo richiamate non costituivano varianti al piano, ma semplicemnte deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni, come esattamente le qualifica il decreto impugnato, osserva il Consiglio che occorre anzitutto chiarire in quali limiti la censura si possa considerare ammissibile.-

E' ovvio che il Comune non può lamentarsi della reiezione delle opposizioni ed osservazioni, in quanto tali, e conseguentemente non può lamentare il difetto di motivazione sulle singole censure al piano che erano state proposte dai privati in sede amministrativa.

Il Comune può soltanto denunziare il difetto di motivazione sulle opposizioni ed osservazioni, in quanto a causa di esso, sia mancato un adeguato apprezzamento da parte degli organi regionali degli interessi urbanistici, dei quali è portatore il Comune e che erano stati tenuti presenti dallo stesso nelle deduzioni sui reclami dei privati.-

L'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato deve dunque, essere valutata in relazione ai limiti nei quali la censura del Comune è ammissibile ed ai caratteri che, in funzione della

valutazione degli interessi urbanistici di ordine 89
generale, la motivazione stessa deve presentare -
E non è inopportuno a questo proposito precisare
che il riconoscimento della legittimità e della
sufficienza della motivazione in rapporto al mezzo
di gravame ora in considerazione, non pregiudica
il giudizio, che il Consiglio sia eventualmente
chiamato a fare, su ricorso dei privati interessa-
ti, in ordine alla congruità delle motivazione
stessa in rapporto al concreto contenuto delle sin
gole opposizioni ed osservazioni.

Passando ad esaminare il merito del motivo in
esame, osserva il Consiglio che, anche se per po-
che delle lunga serie di osservazioni elencate al-
la lett. a) il richiamo alle deduzioni del Comune
dovesse essere erroneo, non per questo si dovrebbe
considerare illegittima la motivazione della pro-
nuncia di rigetto. Invero quest'ultima si basa
su una motivazione complessa, in parte autonoma
(le considerazioni contenute nei considerati I° e II°)
ed in parte ob relationem (le deduzioni del Co-
mune, il parere dell'Ufficio Tecnico comunale, i
voti del CTA e della ~~CUR~~ CRU) - Nell'economia del-
la motivazione le deduzioni del Consiglio comunale,
proprio perchè sono semplici deduzioni e non con-

cretano una formale variante del piano, non hanno 40
un'importanza maggiore degli altri voti e pareri, tutti, come è pacifico in causa, favorevoli al rigetto delle osservazioni.-

Ciò posto l'eventuale illegittimità di uno degli elementi della motivazione non sarebbe idoneo ad inficiare la statuizione amministrativa, la quale sarebbe sufficientemente giustificata dagli altri elementi, in ordine alla cui legittimità non vi è discussione -

Tuttavia a ben vedere il richiamo alle deduzioni del Comune appare pertinente anche per le poche osservazioni, alle quali si riferisce il mezzo in esame - E' infatti da tener presente che sulle dette osservazioni il Comune non aveva dedotto già l'accoglimento, ma per una pronuncia, in parte di adeguamento accoglimento ed in parte di rigetto - E' un giuoco di parole dire che la delibera comunale era di "parziale accoglimento" in quanto essa potrebbe egualmente bene essere qualificata come di "parziale rigetto".-

Ora, dato che le determinazioni del Presidente della Regione erano di rigetto delle osservazioni ed opposizioni e dato che tutta la motivazione, in parte autonoma ed in parte ob relationem; era

costruita ai fini di giustificare il rigetto, ne 41
consegue che il richiamo alle deduzioni del Comune in ordine alle osservazioni 49,77, 113, 328, 1037, 1076 e 1433 deve intendersi fatto alle deduzioni stesse in quanto dirette al parziale rigetto dei reclami dei privati.-

Considerazioni analoghe avvalgono per le osservazioni 111, 1378, 220, 1109 e 105 (per le quali per quanto riguarda le deduzioni del Comune, la questione si pone negli stessi termini), che sono state respinte nel decreto impugnato alla lett. B) del capo 32, insieme a parecchie altre, "conformemente alle deduzioni di rigetto del Consiglio comunale deliberate su conforme parere dell'Ufficio tecnico municipale, le cui motivazioni, unitamente a quelle dei primi due comma del presente capo, devono intendersi qui espressamente richiamate e trascritte".

Passando ad esaminare le censure dedotte nella prima parte del quarto motivo si rileva che la massima parte di esse si basano sul presupposto che il piano regolatore adottato dal Comune nel novembre del 1959 sia stato modificato con le delibere del luglio del 1960 . Come si è visto sopra, l'assunto non è esatto, in quanto le delibere

42

del 1960 non concretano delle varianti al progetto di piano, ma semplicemente delle deduzioni sulle opposizioni ed osservazioni dei privati.-

Se dunque il piano regolatore era soltanto quello del 1959, la circostanza che l'Amministrazione regionale, in sede di approvazione, si sia discostata dalle deduzioni del 1960 non concreta un'unilaterale modi-

In rapporto alle deduzioni in questione sussi- [illegible] dovere della Presidenza della Regione di tenerne conto in sede di esame dei privati e ciò è avvenuto - ma non anche quello di giungere prima di [illegible] in accordo con il Comune -

In altri termini, in tutti i casi nei quali le osservazioni e le opposizioni dei privati vennero respinte, non si può parlare di modificazione unilaterale del piano, ma piuttosto di conservazione di esso.-

Per quanto concerne le modifiche, in realtà poco numerose, apportate al piano del 1959, in accoglimento di opposizioni ed osservazioni di privati o, in qualche raro caso, d'ufficio, devono essere tenute in presenti le seguenti considerazioni di carattere generale.-

A) Come è già stato precisato in sede consultiva 43
dalla giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. riun. parere 13 giugno 1962 n.132) le norme che disciplinano le attribuzioni presidenziali in ordine alle opposizioni ai piani regolatore (art. l.u., art. 5 c. 16, 3° co. 7 ottobre 1951, n.1402) convergono nell'ambito dell'ordinamento regionale siciliano (artt. 14 lett. f - e 20 dello Statuto reg.) al Presidente della Regione il potere di "decidere le opposizioni proposte dai proprietari di immobili compresi nel piano". Nel quadro di tale competenza rientra il potere del Presidente di apportare al piano quelle modificazioni, che siano conseguenti al riconoscimento del fondamento di anche una sola opposizione.-

La natura di atto complesso che è propria del piano regolatore ed il principio del contraddittorio nel procedimento amministrativo importano tuttavia che, salvo che si tratti di modifiche di lievi entità e salve le precisazioni che si faranno più avanti, il Presidente della Regione non possa procedere alle modifiche senza che previamente l'Amministrazione comunale sia stata messa in grado di pronunciarsi sulle modifiche stesse e di esercitare i poteri che le competono .-

A questo proposito è da tener presente che nel 44
procedimento amministrativo "de quo" vennero so-
stanzialmente accomunate le vere e proprie
"opposizioni" con le "osservazioni" al piano -Ciò
fu una conseguenza della speciale legislazione
regionale vigente per il piano regolatore di Sa-
lerno, della circostanza che vennero congiuntamen-
te elaborati ed adottati dal Comune il piano re-
golatore generale ed il piano di risanamento, dal fatto che, pur avendo esistendo
stato quest'ultimo in sede di formazione del
piano stralciato in quanto tale, venne peraltro
qualificato ed approvato come dettaglio in sca-
la maggiore del piano generale.- Evidentemente nel
presupposto di tale situazione questo Consiglio
con il citato parere 132/1962, reso sullo schema
del decreto presidenziale di approvazione, consi-
derò praticamente sullo stesso piano le opposizio-
ni e le osservazioni e ritenne per tutte operante
il potere di decisione del Presidente della Regio-
ne ex art. 16 L.U. E questa impostazione è stata
seguita dal decreto impugnato - Ora su questo pun-
to, ed in generale sulla qualificazione giuridica
delle rimostranze dei privati e sullo esercizio
in rapporto alle osservazioni di poteri propri delle

opposizioni, il Comune non ha proposto alcuna do- 45.
glianza (4) del resto le parti trattano congiuntamente
delle opposizioni e delle osservazioni senza distin-
guere fra le une e le altre ai fini della legitti-
mità del decreto impugnato.- Lo esame della que-
stione è dunque precluso al Collegio; (2)

B) I principi elaborati della giurisprudenza del Consiglio di Stato, in rapporto alla legislazione statale, sui poteri del Ministero dei Lavori Pubblici di modificare i piani regolatori comunali non possono essere applicati nell'ordinamento giuridico regionale senza quegli adattamenti che le peculiarità di quest'ultimo impongono - In particolare è in primo luogo da tener presente che, secondo la giurisprudenza dominante, il Ministero dei Lavori Pubblici può provvedere anche d'ufficio alle modifiche dei piani regolatori che sono dettate da interessi prevalentemente statali - Questo concetto, trasportato nell'ambito regionale, importa che gli organi della Regione possano procedere a modifiche determinate da interessi prevalentemente regionali.-

Ma è evidente che la nozione di interesse regionale che è più ampia di quella di interesse statale.

In altri termini il Presidente della Regione, su 46
proposta dell'Assessore per lo Sviluppo economico
(al quale sono nella soggetta materia passati i
poteri che in sede nazionale competano al Presiden-
te della Repubblica ed al Ministro dei Lavori Pub-
blici: D.P.R. 30 luglio 1950; n.878) , può appor-
tare anche d'ufficio e senza previamente sentire
i Comuni, modifiche ai piani regolatori non solo
a tutela di interessi nazionali (nessun intervento
degli organi dello Stato è previsto in materia), ma
anche in vista di situazioni d'importanza semplice-
mente regionale, che, in sede nazionale, per l'inesistenza
za di organi amministrativi regionali, sono fonda-
mentalmente affidate agli organi comunali - In se-
condo luogo si deve rilevare che, pur non avendo
la Regione emanato una propria legge urbanistica
(la materia è di competenza legislativa esclusiva
della Regione: art. 14 lett. f dello statuto), esi-
stono tuttavia nell'ordinamento giuridico regiona-
le delle norme che accentuano, rispetto a la legis-
lazione nazionale, i poteri degli organi dell'am-
ministrazione centrale - Così la legge 5 agosto
1958, n.22 e 31 maggio 1960, n.16 hanno dato facol-
tà all'Assessore regionale ai Lavori Pubblici di
prorogare con proprio decreto i termini per le mi-

sure di salvaguardia fissati dalla legge (statale) 47
3 novembre 1952, n.1902 - La legge 28 dicembre
1961, n.29 ha reso obbligatoria nelle città di
Palermo e di Catania l'applicazione delle misure
di salvaguardia da parte dei Sindaci, che per la
legislazione nazionale, è invece facoltativa. La
legge 29 dicembre 1962, n.28 (posteriore al prov-
vedimento impugnato, ma che può fornire qualche
utile elemento interpretativo) attribuisce, all'art.8,
la competenza in materia di piani regolatori, ed
in genere di tutto quanto attiene all'urbanistica,
all'Assessorato dello Sviluppo economico, sotto-
lineando il collegamento dei problemi urbanisti-
ci con quelli della programmazione economica (e
tale aspetto dei piani regolatori era già stato
messo in evidenza dal D.P.Reg. 18 novembre 1955
n.477/A, il quale affidava alla Commissione urba-
nistica regionale in primo luogo "la pianificazio-
ne urbanistica dell'Isola" e poi lo esame dei pia-
ni regolatori comunali).-

Anche se queste norme, e la nozione di interes-
se regionale, ed in genere lo spirito della legi-
slazione regionale, non modificano i termini essen-
ziali del problema dei rapporti fra Autorità cen-
trale ed Enti locali nella formazione dei piani

48

regolatori, tuttavia inducono ad applicare nell'ambito regionale con una maggiore elasticità che non è in quello nazionale i principi (peraltro non testualmente formulate nella legge urbanistica, ma frutto di una faticosa elaborazione giurisprudenziale) sui rigidi limiti ai poteri degli organi centrali di apportare addirittura ai piani regolatori [illegible].-

C) Il piano regolatore di Ischia ed il risanamento [illegible] sono stati oggetto di vari provvedimenti legislativi regionali (legge n.43 del 1954, legge n.12 del 1956, legge n.18 e 28 del 1962), dettati dalla necessità di provvedere finalmente la capitale dell'Isola di un piano regolatore (unico al provvedimento impugnato l'unico strumento urbanistico, oltre il regolamento edilizio, era costituito dalla legge 15 luglio 1894, n. 344 sul risanamento dei quartieri del centro).-

Questi provvedimenti legislativi prevedono una serie di interventi di ordine amministrativo e finanziario da parte della Regione e disciplinano cercando di renderla il più sollecita possibile, la procedura di approvazione del piano - Altri provvedimenti legislativi, che si sono già ricordati, a

dettano speciali disposizioni per l'applicazione 49
delle misure di salvaguardia.-

L'esistenza di questa legislazione, la sua finalità ed il suo contenuto consentono di applicare in relazione al piano regolatore di Palermo, la nozione d"interesse regionale" con una ampiezza, maggiore di quella che deriverebbe dalle disposizioni di carattere generale della legislazione nazionale e regionale, ai fini dell'esercizio dei poteri del Presidente della Regione. -

Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le particolarità della fattispecie, il Consiglio ritiene di poter giungere sulle questioni delle modifiche al piano del 1959 alle seguenti conclusioni.

A) Per le varianti conseguenti allo accoglimento di opposizioni ed osservazioni in conformità alle deduzioni del Comune (delibere del luglio 1960) non vi è stata alcuna lesione dell'autonomia comunale ed anzi non vi è neppure interesse a ricorrere.

B) Per le poche modifiche conseguenziali allo accoglimento di opposizione ed osservazione in difformità dalle deduzioni del Comune, sussisteva il potere del Presidente della Regione di disporre le varianti, essendo il potere stesso conseguente a

quello di decisione delle opposizioni (artt. 20 e 14 lett. f dello St. reg. in relazione agli artt. 5 legge n.1402 del 1951 e 16 L.U.), mentre il rispetto dell'autonomia del Comune venne assicurato dalla circostanza che questo dedusse sulle opposizioni stesse e che delle deduzioni l'Amm.ne regionale tenne conto. 50

C) Per le pochissime varianti disposte d'ufficio o sulla base di osservazioni non esaminate dal Comune, si rileva che il Presidente della Regione poteva disporre la modifica, trattandosi di varianti di lieve entità ed attinenti ad interessi prevalentemente regionali.

In particolare su quelle censure del Comune, la cui reiezione non trova già sufficiente giustificazione nelle osservazioni di carattere generale ampiamente esposte sopra, il Consiglio rileva quanto segue:

1) Destinazione ed ampliamento di piazza S.Oliva. Si tratta di variante attinente ad interessi prevalentemente regionali, in quanto l'area era stata destinata con la legge reg. 19 febbraio 1951 n.20 a sede del palazzo della Regione.

2) Imposizione del vincolo monumentale su palazzo Pasqualino.-

La censura è infondata in punto di fatto, in quanto, secondo quanto dedotto dalla difesa erariale e non contestato ex adverso, l'imposizione del vincolo era conforme ad un voto espresso all'unanimità dal Consiglio comunale, diretto ad impedire che il palazzo venisse demolito, mentre d'altra parte l'esistenza del vincolo già risultava graficamente dalle planimetrie trasmesse dal Comune. 51

3) Variante n.72 (imposizione del vincolo panoramico a valle della litoranea)- Si tratta di variante diretta a tutelare interessi che, nella fattispecie, si possono considerare prevalentemente regionali, quali quelli del turismo e del paesaggio - D'altra parte la variante era coerente alla destinazione "ad attrezzature di sports nautici", deliberate dal Comune in accoglimento dell'oss. 451-

4) Destinazione di villa S.Lorenzo a verde pubblico - Il piano del 1959 prevedeva già la destinazione pubblica del parco, peraltro destinandolo in parte a verde pubblico ed in parte ad attrezzature per i VV.FF. Questa duplice destinazione era contraddittoria, in quanto contrastava con la riconosciuta necessità di non smembra-

re il parco e di salvare la zona a verde - Il Pre- 52
sidente della Regione ha eliminato questa contrad-
dizione estendando il vincolo a verde su tutto il
parco - La modifica si può considerare perciò di
scarsa entità, mentre d'altra parte il servizio
dei VV.FF. è principalmente d'interesse regiona-
le.-

5) Destinazione a verde del parco di Villa Paino - La modifica è di lieve entità, in quanto consiste soltanto nell'estensione a tutto il parco di un vincolo che era già stato previsto dal Comune salvo che per una stretta fetta del parco stesso.-

6) osservazione 1527 - Non si tratta di modifica essenziale, in quanto il decreto impone il vincolo di verde pubblico su una zona nella quale il Comune aveva deliberato il vincolo di bonifica e previsto la demolizione delle costruzioni esistenti.

7) osservazione 1533. Il decreto non apportò alcuna modifica al piano, ma si limitò a formulare una raccomandazione al Comune (studiare una strada panoramica a valle del castello Utveggio).

8) osservazione 135 U.L.

Come riconosciuto dalla difesa del Comune

il decreto impugnato si limitò a rettificare un errore materiale del piano (mancata indicazione grafica del vincolo ad attrezzatura universitaria) - Del resto si trattava di questione attinente ad interessi prevalentemente regionali.- 53

In definitiva le censure dedotte nella prima parte del quarto mezzo e nel quinto vanno sotto ogni profilo respinte.-

Sull'ulteriore censura contenuta nel quarto mezzo, concernente le norme di attuazione, osserva anzitutto il Consiglio che per valutare l'esistenza di modifiche da parte delle Autorità regionali al testo approvato dal Comune ci si deve riferire al testo del 1959 (c. d. "Regolamento Urbanistico Edilizio") e non alla delibera 12 luglio 1960, mai pubolicata, che per le ragioni già ampiamente dette ha valore soltanto di deduzione sulle opposizioni ed osservazioni proposte dai privati.-

Ciò premesso rileva il Consiglio che le modifiche apportate dal Presidente della Regione si concretano nelle seguenti:

A) Stralcio del c. d. "Regolamento Urbanistico Edilizio" delle norme aventi natura di mere e proprie norme d'attuazione del piano, che vennero ap-

provate come allegato di quest'ultimo, lasciando 54
da parte quelle aventi natura di norme regolamentari comunali, la cui emanazione è di esclusiva competenza del Comune.-

Si tratta di modifica che non lede in alcun modo l'autonomia comunale e che è conforme alle deduzioni del Comune (delibera 12 luglio 1960).

B) Sono state apportate al testo del Regolamento nel 1959 varie modifiche in accoglimento di osservazioni di privati, in conformità delle deduzioni del Comune.-

- Anche qui è evidente che non vi è lesione dell'autonomia comunale e neppure interesse a ricorrere.-

C) E' stato rimaneggiato in senso più che altro formale il testo predisposto dal Comune.

In particolare l'Autorità regionale ha adottato il testo che era stato predisposto da questo Consiglio e che era allegato al parere sul piano regolatore.

- Si rileva che il miglioramento della forma delle norme di attuazione rientrava nei poteri degli organi regionali?

Del resto una modifica formale era la conseguenza necessaria dello stralcio effettuato nel "Regola-

mento Urbanistico Edilizio", in conformità, come 55
si è visto, ai moti del Comune.-

Le lievi modifiche di natura sostanziale rientravano nei poteri del Presidente della Regione per le ragioni ampiamente indicate sopra in relazione alla legislazione urbanistica nazionale e regionale e soprattutto alla legislazione speciale concernente il piano regolatore di Palermo.-

Anche la censura concernente le norme di attuazione deve dunque essere respinta.-

Passando ad esaminare il sesto ed il settimo motivo, i quali possono essere trattati congiuntamente, rileva il Consiglio che i suddetti mezzi sotto il profilo della violazione di legge si risolvono in una ripetizione delle censure già dedotte nel quarto e nel quinto, e come tali vanno respinti per le ragioni già dette.-

Sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di motivazione si osserva anzitutto che il contrasto fra statuizioni dell'Autorità regionale e deliberati del Comune è assai meno imponente di quanto si sostiene dal secondo.-

Invero secondo le deduzioni della difesa erariale, che trovano riscontro negli atti e che comunque non sono state contradette ex adverso, su 1733

istanze private esaminate dall'Autorità regionale quest'ultima è giunta per 1320 a conclusioni identiche a quelle alle quali era pervenuto il Comune. Per le altre 413 nella maggior parte dei casi il dissenso fra Autorità regionale e Comune è solo parziale.- 56

Inoltre nella massima parte dei casi nei quali vi è una qualche divergenza fra il decreto impugnato e le determinazioni e le deduzioni del Comune si tenne conto del punto di vista di quest'ultimo.-

Ciò premesso rileva il Consiglio che il lamentato difetto di motivazione non sussiste in quanto il decreto impugnato è adeguatamente motivato sia autonomamente sia *ob relationem* mediante il richiamo delle deduzioni del Comune, delle osservazioni dell'ufficio tecnico comunale, dei voti del Comitato tecnico amministrativo e della Commissione urbanistica regionale nonchè del parere, ampiamente motivato, di questo Consiglio, che è stato seguito dall'Amm.ne regionale salvo che su pochi punti di importanza marginale.

Come si è già detto a proposito del terzo motivo giova precisare che la riconosciuta adeguatezza della motivazione in relazione agli interes-

si di ordine generale, dei quali si fa portatore 57.
il Comune, non pregiudica l'esame degli eventuali ricorsi proposti dei privati in ordine alla motivazione sulle concrete doglianze da essi fatte valere con le osservazioni ed opposizioni.-

Anche il sesto ed il settimo motivo devono dunque, con la previsazione di cui sopra, essere respinti.-

Resta più solo da esaminare il motivo proposto con il ricorso 254/63.-

Il motivo è infondato in quanto la norma (art. 10 L.U.) che richiede il concerto del Ministro dei Lavori Pubblici con il Ministro dei Trasporti per l'approvazione dei piani regolatori che interessano gli impianti ferroviari, non è applicabile nella Regione Siciliana.-

A questa conclusione si perviene per un duplice ordine di considerazioni.-

A) Il concerto, per sua natura, presuppone l'esistenza di un rapporto interorganico fra gli uffici che debbono concertarsi fra loro - Esso non è configurabile nei rapporti fra soggetti giuridici distinti, nei quali le esigenze di ordine sostanziale per le quali è previsto il concerto trovano soddisfazione nella fase del procedimento

amministrativo, con il dovere dell'Autorità competente all'emanazione del provvedimento finale di sentire i soggetti pubblici interessati al provvedimento stesso, e dopo l'emanazione di quest'ultimo nella facoltà d'impugnazione da parte dei soggetti stessi - Solo da una norma espressa, derogante ai principi generali del diritto amministrativo, potrebbe discendere la esigenza del concerto fra organi dello Stato e della Regione.- 58

Ma tale norma non sussiste in quanto l'art.10 L.U. è dettato per i rapporti fra organi dell'Amm.ne statale, mentre la legge urbanistica è sì nel suo complesso applicabile in Sicilia, ma con quegli adattamenti che sono conseguenza logicamente necessaria dell'introduzione successivamente alla detta legge, dell'ordinamente regionale.-

B) L'urbanistica è di competenza legislativa ed amministrativa esclusiva della Regione Siciliana (artt. 14 lett. f e 20 St. reg.) e per essa è intervenuto il passaggio delle funzioni (D.P.R. - 30 luglio 1950, n.878) - Ciò posto la subordinazione delle determinazioni delle Autorità regionali al concerto con gli organi statali concreterebbe una lesione dell'autonomia regionale, con la conseguenza che l'art.10 L.U. in quanto applicabile in Sici-

lia, si dovrebbe considerare viziato da incostituzionalità per contrasto con le norme dello Statuto regionale sopra richiamate.- 59

Ma è principio pacifico che le norme giuridiche si devono, in quanto possibile, interpretare in modo non contrastante con i dettati costituzionali; e questo principio importa nella fattispecie che le norme sul concerto si deve ritenere inapplicabile nella Regione.-

Il concerto si converte nell'ordinamento regionale nel dovere degli organi regionali di sentire l'Amministrazione dei Trasporti e di tenere conto delle esigenze di questa.-

Ma anche considerando la questione sotto questo profilo, il mezzo in esame appare infondato, in quanto l'Amm.ne statale dei Trasporti presentò un'osservazione, la 917, che venne esaminata e parzialmente accolta. - D'altra parte il Ministero dei Trasporti, attraverso l'Avvocatura dello Stato, ha dichiarato che il provvedimento impugnato non presenta elementi di ordine tecnico che possano giustificare un interesse dello stesso Ministero al giudizio.-

In definitiva i due ricorsi del Comune di Palermo appaiono sotto ogni profilo infondati e come tali vanno respinti.-

Sussitono giusti motivi per compensare totalmente 60

le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara inammissibili gli interventi di Cardina Cuccia, Vincenzina Perrino e respinge i ricorsi del Comune di Palermo. Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Palermo il 17 marzo 1967 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in s.g., in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori: S.E. Luigi Arn presidente, Mario Santoni Rugiu, Aldo Pezzana estensore, Riccardo Leone, Carmelo Fortino componenti.

[illegible] Arn
[illegible]
[illegible] Pezzana est.

Aldo Pezzana est.

(1) (Salvo per quanto riguarda il piano di risanamento). E

(2) comunque le tesi difensive del Comune sono resistite dalle considerazioni che seguono, le quali valgono anche per la ampiezza dei poteri decisori del Presidente della Regione sulle istanze dei privati.

PUBBLICATA NELL'ORDINE DI LEGGE
NELL'UDIENZA DEL

IL SEGRETARIO

CO... FORME

Tra...

...

...

...nto:

IL SEGRETARIO

p.c.c. per la Commissione parlamentare sulla mafia
Palermo 9.3.1971

Il Segretario

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA N.435/68-Reg.Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.207/63-Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Re- N. 11/68 " "
gione Siciliana in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

1°) sul ricorso n.207/63 proposto da

TERRASI TOMMASI

rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Sangiorgi presso il quale è elettivamente domiciliata in Palermo via Sammartino, 55

C O N T R O

il Presidente della Regione Siciliana

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato

e nei confronti

del Comune di Palermo rappres. e dif. dall'Avv.to Antonio Noto Sardegna

nonchè nei confronti

di Gravina Alessandro e Catalano Agatino non costituitisi in giudizio

per l'annullamento

del decreto del Presidente della Regione Siciliana n.110/A del 28-6-1962 che approva il Piano Regolatore Generale del territorio del Comune di Palermo nella parte in un detto piano prevede:

a) nell'isolato compreso fra le vie Campania, Lazio,

Brigata Verona e Sicilia, nel quale ricadono immobili di proprietà della ricorrente, una intensità edilizia della classe E 7.

b) In altro lotto di terreno ricompreso tra le vie Campania, Brigata Verona, Sciuti, Lazio pure di proprietà della ricorrente, in parte (per una estensione di circa mq. 10.000 a partire dalla via Sciuti) una destinazione a verde pubblico e per la parte restante la destinazione a edilizia " regolata da convenzione".

2°) ricorso n.11/68 proposto da :

TERRASI TOMMASA

rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Virga presso il quale è elettivamente domiciliata in Palermo via Principe di Paternò 74/A

C O N T R O

il Comune di Palermo rappresentato e difeso dall'avv.to Antonino Samsone

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto formatosi sull'atto di diffida, notificato il 26 agosto 1967, ad adottare determinazioni in ordine ad un piano di lottizzazione presentato dalla ricorrente, in data 10 aprile 1967 prot. n.617; unitamente ai sigg. Elia Licata, Francesco Mineo, Rosaria Mineo; Antonina Mineo

per la edificazione dell'area edificatoria compresa - 3
fra viale Lazio, Viale Campania, Via Brigata Verona
adiacente al futuro parco pubblico del Girato delle
Rose in Palermo;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del-
la Avvocatura dello Stato per il Presidente della
Regione Siciliana, dell'avv. Antonio Noto Sardegna
per il Comune di Palermo. Ric. 207/63 e dell'avv.to
Antonio Sansone per il Comune di Palermo nel Ric.11/68-

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 luglio 1968
la relazione del Consigliere Mario Santoni Rugiu
e uditi, altresì, gli avv.ti Antonio Sangiorgi e
Pietro Virga per la ricorrente, l'avv. Antonio Noto
Sardegna per il Comune e l'avv. dello Stato Silvio
De Fina per l'amministrazione resistente.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato al Presidente della Regione
Siciliana, al Comune di Palermo ed alla Soc. in
nome collettivo Gravina e Catalano la sig.ra Tom-

masa Terrasi ha chiesto a questo Consiglio l'annullamento del decreto del predetto Presidente N.110/A in data 28 giugno 1962, con cui è stato approvato il Piano Regolatore Generale Urbanistico della Città di Palermo. - 4

Premette la ricorrente che nell'isolato compreso fra le vie Campania, Lazio, Brigata Verna e Sicilia, nel quale ricadono immobili di sua proprietà è prevista, in base a tale piano, una intensità edilizia della classe E 7, mentre in altro lotto di terreno ricompreso fra le vie Campania , Brigata Verona, Sciuti e Lazio, puro di sua proprietà, è prevista in parte (per circa mq. 10.000) la destinazione a verde pubblico ed in parte la destinazione a edilizia regolata da convenzioni.

Ciò premesso la Terrasi ha dedotto i seguenti motivi d'impugnazione :

1) a) incompetenza del Presidente della Regione, spettando il potere di approvare i piani regolatori urbanistici, ai sensi dell'art. 10 L.17-8-1942 N. 1150, al Presidente della Regione con conseguenza illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 43 dello Statuto Regionale della VIII disposizione transitoria della Costituzione , dell'art. 6 - II comma Bella L. r. 18-2-1956

N.12, nel quale è previsto in materia la competenza del Presidente della Regione. - 5

b) altra violazione dell'art. 10, succitato, essendo stato il decreto impugnato emesso senza la proposta del Ministro dei LL.PP., di concerto col Ministro dei Trasporti, e senza la previa comunicazione a tutti i Ministeri interessati e le previe " determinazioni dei Ministeri stessi.

2) violazione della succitata legge regionale, in quanto il Piano Regolatore Generale non è stato approvato contemporaneamente al Piano Territoriale di Coordinamento ed al Piano Particolareggiato di Risanamento, sebbene entrambi questi ultimi fossero già predisposti.

3) Violazione dell'art. 7 della legge N.1150, succitata, secondo il quale il Piano Regolatore Generale " deve considerare la totalità del territorio comunale", mentre nel caso in esame è stata stralciata un'ampia zona centrale, con conseguente violazione di legge, o, quanto meno, eccesso di potere.

4) Violazione degli art. 7 e 11 della legge n.1150, essendo prodotta una confusione fra la procedura prevista nel caso in esame e quella prevista per la formazione dei piani particolareggiati, con particolare riferimento ad una serie di prescrizioni precise e categoriche, da cui in forza dell'atto impugnato,

derivano una serie dei vincoli immediati sulla pro- • 6
prietà dei privati, che se poi, volesse riconoscer-
si come giustificato, ai sensi dei predetti, artico-
li, tale contenuto assunto dal Piano Regolatore Ge-
nerale di Palermo, sarebbe manifesta la illegitti-
mità costituzionale degli articoli stessi per con-
trasto con gli artt. 42 e 41 della Costituzione.

5) Eccesso di potere per disparità di tratta-
mento e difetto di motivazione, per la parte con-
cernente il terreno a suo tempo compreso nel pia-
no di lottizzazione del 3-11-1956, il quale preve-
deva un indice di edificabilità più basso, ed in
base al quale erano state rilasciate le licenze
edilizie e costruiti i fabbricati in tutti i terreni, meno
uno, cosicchè l'aumento dell'indice di edifi-
cabilità contenuto nel piano regolatore si viene
a risolvere in un ingiustificato vantaggio per
un solo proprietario, mentre in ogni caso, una
soluzione così anomala avrebbe dovuto essere adegua-
tamente giustificata, anche perchè si trattava
di una deroga ad una sistemazione urbanistica già
approvata e realizzata.

6) eccesso di potere sotto il profilo del tra-
visamento dei fatti per la parte concernente la pre-

prietà della ricorrente ricompresa sulla convenzione indicata come "Terrasi" nel decreto impugnato, in quanto si è dimostrato di ritenere trattarsi di convenzione già operante, mentre si trattava di una scheda di convenzione, vincolante per le parti private, ma non ancora approvato dal Comune, con la conseguenza che la ricorrente resterebbe vincolata dal Piano Regolatore senza alcun diritto a quelle contropartite che la convenzione le assicurava. • 7

7) Violazione di legge, non potendosi neppure ritenere ricompresa fra le previsioni del piano regolatore, ai sensi dell'art. 7 succitto, quella della destinazione a verde pubblico, cosicchè prescindendosi dalla convenzione, non approvata, che lo prevedeva, non poteva essere imposto il verde pubblico, con richiamo, comunque, a tutto quanto sostenuto nel quarto motivo in ordine esatta una diversa interpretazione alla illegittimità costituzionale della norma ove si ritenesse esatta una diversa interpretazione.

Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione a mezzo della Avvocatura dello stato, la quale, con memoria depositata il 14 giugno 1968, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, e comunque respinto, dichiarandosi palese-

mente infondata la questione di legittimità co- -8
stituzionale.

In particolare ha rilevato 1) che le doglianze contenute nel primo secondo e terzo motivo sono state già disattese da queste Consiglio.

2) che la questione di legittimità costituzionale sollevata nei motivi quarto e settimo deve considerarsi palesemente infondata, in quanto la questione della espropriazione sorge soltanto in sede di piani particolareggiati, mentre, d'altronde i vincoli di zona non sono in contrasto con l'art. 42 della costituzione, ma conformi allo stesso, come ha ritenuto la Corte Costituzionale, mentre la questione della destituzione del verde pubblico senza previsione di indennizzo è stata rimessa alla Corte Costituzionale - 3) la censura dedotta con il quinto motivo è inammissibile perche si tratta di scelta effettuata sul piano della discrezionalità comunque non sussiste il dedotto eccesso di potere, trattandosi di scelta operata su conforme parere degli organi tecnici, di cui al considerando n.4 del decreto, e sulla validità della quale non viene per nulla ad incidere l'eventuale inefficacia della convenzione.

Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio,

ma non ha depositato memoria. - 9 -

Con successivo ricorso, notificato allo stesso Comune la sig.ra Terrasi ha chiesto a questo Consiglio l'annullamento del silenzio rifiuto dalla stessa costituito mediante atto di diffida notificato il 26-8-1967; in ordine alla domanda di approvazione del piano di lottizzazione da lei presentato, unitamente ai sig.ri Elia Licata, Francesco Minee, Rosa Minee e Antonina Minee, per la edificazione della zona compresa fra viale Lazio, viale Campania, Via Brigata Verona, adiacente al futuro parco pubblico.

La ricorrente ha sostenuto la illegittimità del silenzio rifiuto, mettendo particolarmente in luce che, ove la ragione dell'implicito diniego dovesse tritroversi nella presunta difformità del piano regolatore generale, frattanto approvato e pubblicato, ciò sarebbe frutto di errore, in quanto tale difformità non sussiste, mentre, attesa la data sotto la quale la relativa convenzione era stata approvata, non poteva costituire ostacolo alla approvazione del piano di lottizzazionz l'entrata in vigore della L. 6-8-1967 N. 765.

Anche in questo ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, senza peraltro depositare me

meria. -10-

D I R I T T O

Va disposta la riunione dei due ricorsi attesa la loro palese connessione.

Passando all'esame del primo ricorso, deve rilevarsi come la competenza del Presidente della Regione all'approvazione dei piani regolatori urbanistici, anche se non espressamente sancita dalle norme sul passaggio dei poteri, (D.P.R. 30 luglio 1950 N. 878), è una logica e necessaria conseguenza dell'art.1 di quest'ultimo decreto, il quale trasferisce alla Regione i poteri spettanti al Ministro dei Lavori Pubblici, la cui proposta sarebbe invece necessaria, perchè il Presidente della Repubblica emanasse il decreto di approvazione. E' evidente quindi che, nell'applicare la norma di trasferimento, occorrono necessari adattamenti in ordine alla competenza. Pertanto l'art. 6 L.R. 18-2-1956 N.12 ha legittimamente previsto nel caso in esame, la competenza del Presidente della Regione, con conseguente palese infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 6.

Neppure può ritenersi illegittimo, come queste

Consiglio ha rilevato fin dalla decisione del 29- -11
4-1967 n. 298; il provvedimento impugnato, per la mancanza del ~~accerto~~ Concerto col Ministro dei Trasporti.
E ciò per un duplice ordine di considerazioni :

A) Il concerto, per sua natura, presuppone l'esistenza di un rapporto interorganico fra gli uffici che debbono concertarsi fra loro. Esso non è configurabile nei rapporti fra soggetti giuridici distinti nei quali le esigenze di ordine sostanziale, per le quali è previsto in concerto, trovano soddisfazione, nella fase del procedimento amministrativo, con il dovere dell'Autorità competente all'emanazione del provvedimento finale di sentire i soggetti pubblici interessati al provvedimento stesso, e dopo l'emanazione di quest'ultimo nella facoltà d'impugnazione da parte dei soggetti stessi. Solo da una norma espressa, deeogante ai principi generali del diritto amministrativo, potrebbe discendere la esigenza del concerto fra organi dello Stato e della Regione.

Ma tale norma non sussiste in quanto l'art. 10 L.U. è dettato per i rapporti fra organi dell'Amministrazione statale, mentre la legge urbanistica è, si nel suo complesso, applicabile in Sicilia, ma con quegli adattamenti che sono conseguenza logica

mente necessaria dell'introduzione, successiva- - 12
mente alla detta legge, dell'ordinamento regionale.

B) L'Urbanistica è di competenza legislativa ed amministrativa esclusiva della Regione Sicilia- na (artt. 14 lett. f) e 20 St. reg.) e per essa è intervenuta il passaggio delle funzioni (D.P.R. 30 luglio 1950 n. 878). Ciò posto la subordinazione delle determinazioni della Autorità regionali al concerto con gli organi statali concreterebbe una lesione dell'autonomia regionale, con la conseguen- za che l'art. 10 L.U. in quanto applicabile in Si- cilia si dovrebbe considerare viziato da incosti- tuzionalità per contrasto con le norme dello Sta- tuto regionale sopra richiamato.

Ma è principio pacifico che le norme giuridiche si devono, in quanto possibile, interpretare in modo non contrastante con i dettati costituzionali e questo principio importa nella fattispecie che la norma sul concerto si deve ritenere inapplica- bile nella Regione, ed in tali sensi è anche l'in- dirizzo della Corte Costituzionale.

Il concerto si converte, nell'ordinamento re- gionale, nel dovere degli organi regionali di senti- re l'Amministrazione dei trasporti e di tenere con- to della esigenza di questa.

Altrettanto deve dirsi in ordine all'intervento - 13
degli altri Ministeri ai sensi degli art. 10 e 45 della L. 17-8-1942 n. 1150, d'altronde oggi sostituito nella legislazione nazionale, dal parere del Consiglio superiore dei LL.PP.

Sul secondo motivo si osserva (conformemente ai rilievi contenuti nella decisione succitata) come l'art. 1 legge reg. 18 febbraio 1956 n. 12 si limita a prescrivere che il piano regolatore della città di Palermo venisse elaborato dal Comune congiuntamente al piano territoriale di coordinamento. Detta norma riguarda esclusivamente l'attività del Comune, concretantesi appunto nell'elaborazione del piano, e non interessa in alcun modo la successiva fase del procedimento, quella dell'approvazione, che è di competenza del Presidente della Regione.

L'art. 6 della legge in esame detta le modalità dell'approvazione del piano regolatore e del piano di coordinamento (decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici al quale è poi subentrato quello allo Sviluppo economico sentito il parere della Commissione Urbanistica regionale) e delle loro pubblicazioni.

In sostanza il legislatore ha voluto che il piano regolatore della città di Palermo ed il piano ter-

ritoriale di coordinamento venissero elaborati congiuntamente, perchè venissero reciprocamente tenuti presente ai fini di una razionale disciplina urbanistica, ma non ha inteso che i due piani dovessero essere congiuntamente approvati dal Presidente della Regione. D'altra parte ovvie considerazioni d'ordine amministrativo e finanziario potevano rendere necessaria ed opportuna, l'approvazione dei due piani ad una certa distanza di tempo. A quest'ultimo proposito è in particolare da tener presente che la sollecita approvazione del piano regolatore era fra l'altro consigliata dalla scadenza dei termini delle misure di salvaguardia già più volte prorogati con atti legislativi regionali legge 5 agosto 1958, n. 22, legge 31 maggio 1960; n. 16, legge 28 dicembre 1961, n. 29.

Del resto il piano territoriale di coordinamento è stato approvato nelle more del giudizio (D.P. reg. 31 dicembre 1963).

La prima parte del motivo appare dunque infondata.

E parimenti infondata è la seconda parte. Lo stralcio del piano regolatore generale del piano particolareggiato di risanamento della parte urbana compresa nell'ambito delle vecchie mura e suddivisa

nei quattro mandamenti Monte di Pietà, palazzo Reale, Tribunale e Castellammare, è ampiamente motivato nel decreto impugnato con considerazioni di ordine urbanistico e finanziario. - 15

Nè tale stralcio concreta alcuna violazione di legge. Invero qualunque interpretazione si segue delle disposizioni della legge urbanistica, è da tener presente che il piano regolatore della città di Palermo è oggetto di speciali disposizioni della legislazione regionale, nella quale occorre ricordare la soluzione della questione.

In particolare l'art. 2 legge 4 dicembre 1954 n. 43 e l'art. 1 legge 18 febbraio 1956 n.12 prevedono l'elaborazione del "piano regolatore generale e particolareggiato delle opere di risanamento igienico ed edilizie della città di Palermo" senza dettare alcuna disposizione sul punto se il piano generale e quello particolareggiato dovessero essere approvati congiuntamente e separatamente, e del pari non si rinvengono disposizioni espresse sull'argomento nell'art. 6 legge n.12 del 1956, che specificatamente concerne il provvedimento di approvazione del piano.

Per contro la legge 30 gennaio 1962 n.18 e la legge 30 gennaio 1962, n. 28 dettano disposizioni

particolari per il risanamento dei quattro manda- • 16
menti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale e
Castellammare, regolando gli ~~interventi~~ finanziari
per realizzare il risanamento, gli esprepri e la
cessazione delle aree ecc.

Data questa situazione legislativa, ritiene il Consiglio che legittimamente il Presidente della Regione non fece luogo all'approvazione del piano particolareggiato di risanamento, ma procedette al suo stralcio quale piano particolareggiato, considerandolo, in quanto urbanisticamente inserito nel piano generale, come un dettaglio a scala maggiore di quest'ultimo.

Neppure il terzo motivo merita accoglimento. Come questo Consiglio ha già avuto occasione di rilevare (dec. N. 493 del 21-12-1967) lo stralcio di una zona, anche centrale, (stralcio che d'altronde è nella comune prassi urbanistica) non è di per sè idoneo ad inficiare un piano regolatore generale, dal momento che questo può ugualmente realizzare il fine fondamentale cui è destinato, quello di determinare cioè, nella grandi linee le caratteristiche e la direzione dell'espansione urbanistica cittadina. La censura della ricorrente avrebbe pregio soltanto se la zona sottratta alla immediata

programmazione avesse tale ampiezza da shaturare - 17
il piano e da togliere la possibilità di realizzare
il predetto fine, ma queste non può dirsi nel caso
in esame.

Passando all'esame del quarto motivo, deve rile-
varsi che, per costante giurisprudenza, la specifi-
cità del vincolo e della destinazione, in modo che
sia sicuramente riferibile al terreno di un deter-
minato proprietario, non è in contrasto con la natu-
ra e la funzione del piano regolatore, che anzi, per
quanto concerne le aree destinate a formare spazi
di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù, e
le aree da destinare a costruzione ed impianti d'in-
teresse pubblico l'art. 7 della legge n.1150 richiede
implicitamente tale specificità. Quanto alle questioni
di legittimità costituzionale, deve osservarsi;
1) che, essendo la disciplina della proprietà contenu-
ta nell'art. 42 della Costituzione, ad essa è del
tutto estraneo l'art. 41 della Carta fondamentale,
cosicchè ogni questione mossa da un proprietario,
in tale qualità per contrasto con l'art. 41 deve
considerarsi palesemente infondata.
2) le questioni di legittimità dell'art. 7 della leg-
ge N. 1150 sono già state esaminate dalla Corte Co-

stituzionale sia sotto il profilo della mancata previsione legislativa dei criteri, in base ai quali possono venire imposti limiti alla proprietà in sede di pragrammazione urbanistica (sentenza n.38 del 1966, sia sotto il profilo della non indennizzabilità dei limiti che, per la loro entità realizzano una ipotesi sostanzialmente espropriativa (sentenza n.55 del 1968) • 18

Con la prima sentenza, come è noto la Corte ha ritenuto che nella legislazione urbanistica siano contenuti i principi e i criteri che devono guidare l'autorità amministrativa nella previsione dei vincoli, e quindi la questione di cui al primo profilo, più sopra delineato, deve dichiararsi in questo giudizio palesemente infondata.

Quanto al secondo profilo, poichè i vincoli previsti dal piano regolatore generale in materia di densità edilizia non possono in alcun modo considerarsi di natura sostanzialmente espropriativa, ma rientrano fra i normali liliti al diritto di proprietà, attesa la funzione sociale di quest'ultima nel diritto vigente, la questione rimane limitata alla parte del terreno della ricorrente destinata a verde pubblico, e sarà quindi presa in considerazione in sede di esame del settimo motivo d'impugnazione.

Infondato è altresì il quinto motivo. -19

La circostanza che in precedenza fosse stato approvato un piano di lottizzazione, e che in base ad esso la zona relativa fosse stata in gran parte costruita , non importa alcuna limitazione circa la previsione nel piano regolatore di un diverso indice di edificabilità.

Infatti; attesa la natura permanente del piano e le più ampie finalità di coordinamento urbanistico da esso perseguito , non può essere d'ostacolo alle sue prescrizioni l'esistenza nella zona di costruzioni di diverse caratteristiche, anche se regolarmente costruite secondo la prescrizione dell'epoca, nè vi è obbligo di motivazione su questo punto, attese le diverse finalità perseguite dal piano. Ciò tanto più nel caso in esame, dal momento che col provvedimento impugnato l'indice di edificabilità è più favorevole ai proprietari, di quello precedentemente previsto: esso infatti rappresenta un massimo che non deve essere necessariamente raggiunto, e la cui utilizzazione resta come una possibilità per il futuro.

Neppure la sesta censura merita accoglimento.

Come risulta dal considerando N.26 del decreto impugnato si è tenuto presente che non si trattava

di convenzione regolarmente approvata ed operante dal momento che essa è indicata come " compromesso senza data ", anche se accettato dagli interessati Risulta bene chiaro, quindi, dall'atto impugnato che si è recepito il contenuto urbanistico del compromesso, il quale contenuto è entrato così a far parte delle previsioni di piano regolatore, senza in alcun modo influire sugli eventuali rapporti fra il Comune e la proprietaria. - 20

Passando all'esame del settimo motivo, deve rilevarsi che l'art. 7 N.3 della legge N.1150 contempla fra le previsioni di piano regolatore quella delle aree destinate a formare spazi di uso pubblico, e fra tutti tali spazi sono indubbiamente quelli destinati a parco pubblico.

La norma legislativa prevede quindi tale destinazione, e, per quanto rilevato nell'esame del quarto motivo, la previsione non può considerarsi in sè illegittima. Resta da esaminare la questione della mancata previsione di indennizzo.

Si è sostenuto alla pubblica udienza dall'Avvocatura dello Stato e dalla Difesa del Comune di Palermo che la sentenza N. 55 del 1968 della Corte Costituzionale, nel dichiarare illegittimi i n.ri 2, 3 e 4 dell'art. 7 e l'art. 40 della L. 17-2-1942 N. 1150, " nella parte in cui non prevedono un in-

dennizzo per l'imposizione di limitazione operanti - 21
immediatamente ed a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni abbiano contenuto espropriativo", non autorizzi a ritenere illegittimo, e quindi inefficaci, le norme predette, che restano in vigore, spettando soltanto ai proprietari interessati il diritto di adire il giudice ordinario per ottenere la liquidazione dell'indennizzo, ritenuto dovuto dalla Corte ai sensi dell'art. 42 della Costituzione.

Già nell'ordinanza del 27 ottobre 1966, con cui veniva sottoposta la questione alla Corte Costituzionale, questo Consiglio, nel rendere conto della rilevanza della questione stessa nei giudizi ad esso sottoposti, confutava tale imposizione, e la Corte, il cui controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio pendente avanti il giudice " a quo" si è dimostrato particolarmente penetrante, riteneva l'esame della questione, dimostrando così di concordare sulla sua rilevanza in ordine a ricorsi con i quali si sosteneva la illegittimità del piano. Dopo di che non è pensabile che la Corte abbia inteso emettere la dichiarazione di illegittimità in limiti tali da renderla estranea al giudizio che aveva dato origine alla questio-

ne, rilevante soltanto in eventuale diversa contro- - 22
versia, avanti ad altro giudice.

Ma anche a parte questi rilievi di natura processuale, non si potrebbe, esaminando il contenuto e la portata della dichiarazione di illegittimità, pervenire a conclusioni diverse.

Devono praticarsi alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza e fatti propri dalla Corte Costituzionale.

1) Le destinazioni di piano regolatore devono ritenersi immediatamente vincolanti sia per il Comune che per i privati, con conseguente divieto di costruzione in difformità dalle previsioni stesse.
2) La destinazione a verde pubblico va chiaramente ricompresa nella previsione dell'art. 7 terzo comma, il quale in quanto preveda tale destinazione non può considerarsi costituzionalmente illegittimo : trattasi infatti di una diretta previsione legislativa, mentre i criteri per la sua applicazione concreta si ricavano dalla legislazione urbanistica; cosicchè è da ritenere rispettato l'art. 42 della Costituzione.
3) La destinazione a verde pubblico, paralizzando con effetto, immediato e per un tempo indeterminato la facoltà di costruzione, incide nella sfera delle

facoltà del proprietario in modo così intenso da dar luogo ad un fenomeno sostanzialmente espropriativo, cosicchè, secondo l'insegnamento delle Corte Costituzionale, la relativa limitazione può considerarsi legittima soltanto se accompagnata dalla liquidazione del relativo indennizzo, con conseguente illegittimità delle norme della legge urbanistica che disciplinano la materia "limitatamente" per usare le parole contenute nell'ultima parte della motivazione della Corte, al punto "in cui consentono, senza indennizzo, limitazioni temporanee o definitive a diritti reali, di contenuto espropriativo, ed immediatamente operative."

- 23

Posti questi principi, deve osservarsi come sia esatto il rilievo che le norme denunziate non sono state dichiarate illegittime " in toto", ma sono cadute soltanto per la parte che escludeva la indennizzabilità. Pertanto, resta ininfluente, per la decisione del ricorso in esame, l'indagine sulla completezza o incompletezza del sistema a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte. Non interessa qui sapere (malgrado l'astratta importanza del quesito) se, una volta caduta l'esclusione dell'indennizzo, l'ordinamento ~~appres~~ vigente apprestì già gli strumenti per la liquidazione dello stesso, ov-

vero se occorra un successivo intervento legisla- -24
tivo, rimanendo le norme succitate, dopo la pro-
nunzia della Corte, incomplete e quindi " in toto"
inapplicabile. Nel caso in esame, infatti, esiste
un dato obbiettivo che assorbe ogni altra questione:
l'atto sostanzialmente espropriativo contenuto nel
Piano Regolatore non prevede la liquidazione del-
l'indennizzo, mentre esso, dopo la sentenza della
Corte Costituzionale, non può considerarsi legittimo
senza tale previsione.

E ciò per due ordini di conciderazioni.

1) La giurisprudenza è costante (e l'esattezza
di tale principio non è stato contestata dall'Avvo-
catura dello Stato e dalla Difesa del Comune) nel
ritenere illegittimo il decreto con cui si pronunzi
la espropriazione per pubblica utilità senza prov-
vedere, direttamente ovvero " ob relationem", sulla
liquidazione dell'indennizzo, nè si vede perchè nel
caso in esame le conclusioni dovrebbero essere di-
verse. Non può qui richiamarsi l'ipotesi della oc-
cupazione d'urgenza prevista dall'art. 71 L.25-6-1965
N.2359, in ordine alla quale la giurisprudenza ha
sempre enunciato l'opposto principio, trattandosi
di istituto di natura del tutto diversa,giustificato
da ragioni di immediatezza e la cui efficacia è ri-

gorosamente circoscritta nel tempo, mentre nel caso in esame, come la Corte Costituzionale ha insegnato, si tratta di vincolo a tempo indeterminato; di natura espropriativa, per cui deve essere senz'altro riportato ai principi della espropriazione per pubblica utilità e non a quelli della occupazione temporanea. Neppure può ritenersi invocabile, per altro verso, la disciplina dettata dall'art. 46 della legge predetta, che prevede il diritto all'indennizzo in ordine ai danni patiti a seguito dell'esecuzione di un'opera pubblica. • 25

Quest'ultima ipotesi concerne, infatti, le conseguenze indirette dell'opera pubblica, e non si riferisce quindi alla proprietà del fondo sul quale l'opera deve essere costruita, il cui sacrificio costituisce, come nel caso in esame, il contenuto diretto dell'atto espropriativo.

2) Se queste sono le conclusioni cui deve pervenirsi secondo i principi in materia di espropriazione per pubblica utilità che a seguito della pronunzia della Corte Costituzionale vanno applicati alla materia, le conclusioni stesse sono riconfermate dalla disciplina dettata in materia urbanistica, disciplina dalla quale emerge la preoccupazione del legislatore in ordine al pericolo che il Comune si trovi successivamente a dover sopportare oneri

espropriativi non previsti e valutati in sede di programmazione. E' ben vero che la legislazione urbanistica non contempla la liquidazione dell'indennizzo nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati, ma ciò perchè nel sistema dettato da tale legislazione, e fino alla sentenza della Corte, non era prevista la possibilità di una diretta imposizione espropriativa indennizzabile in forza di tali piani, ma era previsto (art. 30 L. 17-8-1942 N. 1150) come requisito di legittimità del piano particolareggiato (ed anche del piano regolatore generale, per il caso che si intendesse a seguito dell'approvazione dello stesso, procedere ad espropriazione - art. 18 primo comma della stessa legge), l'approvazione del piano finanziario. E' evidente, quindi, che quanto doveva essere inserito soltanto come previsione programmatica in ordine ad atti espropriativi futuri, debba oggi, qualora, in base ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, si ravvisi un atto di immediato contenuto espropriativo, tramutarsi in previsione diretta dell'indennizzo, e della sua copertura, non essendo ammissibile, secondo il sistema legislativo, come si è visto, che il Comune resti esposto a pesi di portata imprecisata, senza alcun riferimento al

- 26

le fonti di finanziamento. - 27

Il settimo motivo va pertanto accolto per la parte in cui lamenta, con richiamo al quarto motivo, la mancata previsione, nel decreto impugnato, dell'indennizzo concernente la destinazione a verde pubblico di un'area di proprietà della ricorrente.

Passando all'esame del secondo ricorso deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza sulla domanda di autorizzazione alla lottizzazione l'Amministrazione era tenuta a provvedere, e tale era ancora la soluzione non soltanto quando venne presentata l'istanza nel caso in esame, ma anche quando venne notificata la diffida (26 agosto 1967). Ciò posto, anche se in seguito, per le zone in ordine alle quali non fosse stato ancora approvato il piano particolareggiato la L. 6-8-1967 N. 765, entrata in vigore il 1 settembre s.a., dettava una diversa disciplina, si era ormai radicato l'obbligo del Comune di esaminare l'istanza stessa e di pronunziarsi su di essa, tanto più che la relativa convenzione era già stata stipulata in data 12 giugno 1965, previa delibera comunale del 21 settembre 1964. Ciò beninteso, restando salvo per il Comune il potere rifiutare l'autorizzazione, per ragioni derivanti dalla nuova disciplina e da even-

tuale contrasto col piano regolatore generale, po- -28
tere che ovviamente manterrà anche quando sarà chiamato a pronunciarsi sulla domanda, in esecuzione della presente decisione.

Deve concludersi che il ricorso è ammissibile e che va accolto dovendosi ritenere illegittima l'inerzia dell'Amministrazione, formalmente consacrata nei modi del silenzio rifiuto.

Concorrono giusti motivi per la compensazione delle spese e degli onorari dell'intero giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, previa riunione dei due ricorsi come sopra proposti, accoglie il primo limitatamente alla parte del provvedimento impugnato che concerne la destinazione a verde pubblico di un'area di proprietà della ricorrente annullandolo per questa parte; respinge per il resto il ricorso stesso ed accoglie il secondo ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo l'11 luglio 1968 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio, -29

con l'intervento dei Signori : Mario Santoni Rugiu

presidente ff. estensore, Alfredo Fragomeni, Aldo Pezzana,

Riccardo Leone, Carmelo Fortino, Componenti.

F.to: Mario Santoni Rugiu est., Alfredo Fragomeni,

Aldo Pezzana, Riccardo Leone, Carmelo Fortino,

Paolo D'Angelo segretario.

PUBBLICATA NEI MODI DI LEGGE ALL'UDIENZA DEL 31

OTTOBRE 1968= IL SEGRETARIO F.to: Paolo D'Angelo

PAGINA BIANCA

N.4/140 REG.DEC.
N.275/63 REG.RIC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso n.275/63 proposto da:

Calefati Guido di Canalotti e Maniscalco Filippo rappresentati e difesi dall'avv.to Luigi Maniscalco Basile presso il quale sono elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza Olivuzza, n.3,

C ONTRO

il Presidente della Regione Siciliana rappresentata e difesa dalla Avvocatura dello Stato contro il Comune di Palermo rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Noto Sardegna

e nei confronti

dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo non costituitosi

per l'annullamento

del decreto 28-8-62 n.110/A del Presidente della Regione Siciliana pubblicato nella G.U.R.S. n.9 del 23.2.63 con il quale veniva approvato il Piano Regolatore del territorio del Comune di Palermo nonché di tutti i provvedimenti ed atti ammini-

strativi inerenti alla formazione del detto Piano Regolatore Generale e comunque ad esso relativi emessi dalle varie autorità amministrative che si sono occupate della pratica e, fra l'altro, dei seguenti provvedimenti.

1) 2) 3) delle deliberazioni 8,9 e 10 agosto 1956 n.ri 453, 454, 455 del Consiglio Comunale di Palermo con le quali venne adottato il piano regolatore generale del territorio comunale.

4) della deliberazione del 20.11.59, n.458 dello stesso Consiglio Comunale con la quale venne adottato un nuovo piano variato rispetto al precedente.

5) della ancor successiva deliberazione 21.11.59 n.459 del Consiglio Comunale di Palermo con il quale venne adottato il piano particolareggiato delle opere di risanamento edilizio ed igienico delle zone comprese nell'ambito delle vecchie mura della Città di Palermo.

6) del provvedimento 16.12.59 n.18663 della Commissione Provinciale di Controllo di Palermo, con il quale vennero approvate le suddette deliberazioni 20 e 21 novembre 1959 del Consiglio Comunale di Palermo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della

Avvocatura dello Stato per la Presidenza della Regione Siciliana e dell'avv.to Antonio Noto Sardegna per il Comune di Palermo;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la decisione interlocutoria n.412 del 1° 31.X.1968;

Udita alla pubblica udienza del 13 novembre 1969 la relazione del Consigliere Aldo Pezzana e uditi, altresì, l'avv.to Luigi Maniscalco Basile per i ricorrenti e l'avv.to dello Stato Emilio Sernicola per l'Amministrazione resistente;

Nessuno comparso per il Comune;

Ritenuto in Fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato alla Presidenza della Regione al Comune di Palermo e all'aordine degli ingegneri di Palermo, il Barone Guido Calafati e l'avv.to Filippo Maniscalco impugnano in questa sede, chiedendonel'annullamento, il P.R.G. della città di Palermo approvato con D.L. Reg.28 giugno 1962, nella parte in cui ha imposto su alcuni terreni dei ricorrenti, dell'estensione di mq.250.000 circa siti

in contrada Baida Cuccio, il vincolo a"verde agricolo".

Il provvedimento viene censurato sotto diversi profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

In vista dell'~~xxxxx~~ udienza odierna i ricorrenti hanno depositato memoria, nella quale da un lato ribadiscono le proprie censure e dall'altro fanno presente che con D.P. REG. 31 dicembre 1963,n?184/A é stato approvato il piano territoriale di coordinamento, con il quale e stato abolito il "vincolo a verde agricolo".

Resistono al ricorso il Comune di Palermo e la Presidenza della Regione Siciliana.

Con decisione interlocutiria n.422 del 31 ottobre 1968 il;Consiglio, premes o che nel piano territoriale di coordinamento, ap rovato con D.P.R$_e$g. 31 dicembre 1963 n/184/A, la destinazione a verde agricola era stata sostituita da altra piu favorevola ai ricorrenti, ordinava alle Amministrazioni intimate, la fine di accertare si non fosse venuta meno la materia del contendere o comunque fosse cessato l'interesse dei ricorrenti a coltivare il gravame, di chiarire se fossero state apportate al pino regolatore generale le variazioni conseguenti

alle nuove statuizioni del piano di coordinamento.

In esito all'accennata decisine interlocutoria l'Avvocatura dello Stato ha depositato un lettera di chiarimento dell'Assessore allo Sviluppo Economico nella quale si precisa che il Comunedi Palermo ha avanzato una proposta di variante, che quest'ultima si é pronunziato favorevolmente il C.P.C.presso il Provveditore alle OOPP. ma che non é ancora intervenuto il decreto del Presidente della Regione d'approvazione del Piano Regolatore, in quanto non potendosi considerare avvenuto il passaggio delle funzioni in materiaurbanistica dallo Stato alla Regione, la competenza a provvedere spetterebbe al;Presidente della Repubblica.

D I R I T T O

A seguito della esecuzione della pronunzia interlocutoria risulta che non si può parlare di cessazione della materia del contendere né di sopravvenuto difetto di interesse.

Vero é che il piano rettitoriale di coordinamento approvato con D.P.Reg. 31 dicembre 1963 prevede una destinazione di zona più favorevole ai ricorrenti

e che l'adeguamento del piano regolatore ~~generale~~ comunale alle nuove previsioni del piano di coordinamento costituisce per il Comune di Palermo un preciso ~~obbligo~~ obbligo giuridico (art.6 cpv.L.U.). Tuttavia dalla documentazione versata in atti risulta sì che il Comune ha adottato la necessaria proposta di variante ma che per tale variante non é ancora intervenuto l'atto formale di approvazione da parte del Presidente della Regione.

Per conseguenza, dato che l'art.6 L.U. non prevede una sostituzione automatica delle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento a quelle contrastanti dei piani regolatori generali ma impone solo, come si é detto, all'Amministrazione l'obbligo giuridico di provvedere alle necessarie modifiche consegue che, non essendo stato ancora il detto obbligo adempiuto, il vincolo a verde agricolo imposto dal P.R.G. sui terreni dei ricorrenti é tuttora vigente.

Passando ad esaminare i motivi di censura rileva il Consiglio che nell'ordine logico delle questioni viene per prima quella concernente la pretesa incompetenza del Presidente della Regione ad approvare il Piano Regolatore, trattandosi di materia non ancora trasferita dallo Stato alla Regione.

Il motivo é inammissibile in quanto formulato solo in memoria. Nulla rileva in contrario la circostanza che esso sia stato dedotto sotto il profilo della violazione delle norme costituzionali sui rapporti fra Stato e la Regione.

Infatti si può parlare di questione di costituzionalità in senso tecnico solo quando venga denunciata per contrasto con la costituzione una norma legislativa, e non quando si assume il contrasto con un precetto costituzionale di un provvedimento o di una norma regolamentare.

In questo secondo caso la violazione della costituzione si risolve nei vizi di violazione di legge o d'incompetenza, e come tale essa deve essere denunciata nelle forme e nei termini previsti per la proposizione delle censure di illegittimità degli atti amministrativi.

Né si può parlare nella fattispecie di conflitto fra Stato e Regione, in quanto il conflitto può essere sollevato solo dai soggetti interessati, i quali invece nel caso in esame sono concordi nel ritenere avvenuto il passaggio delle funzioni e per conseguenza sussistente la competenza del Presidente della Regione.

Venendo ai motivi ritualmente dedotti con il ricorso

8

Osserva il Consiglio che, per ragioni di economia processuale, devono essere esaminate, con precedenza sulle altre, le censure di eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesto arbitrio e travisamento dei fatti, dedotte nel quarto dei motivi del ricorso di carattere generale, e nel secondo dei motivi di impugnazione aventi particolare riferimento alle situazioni e ai diritti alla cui tutela il ricorso é rivolto.

Invero le dette censure appaiono almeno in parte fondate, mentre le altre potrebbero richiedere un supplemento di istruttoria.

In particolare il Consiglio ritiene fondate le censure di difetto di motivazione e di accertamento in ordine alla opportunità di imporre sui terreni dei ricorrenti il vincolo a verde agricolo.

Senza voler scendere ad esaminare la tesi sostenuta dai ricorrenti, con l'appoggio di una perizia stragiudiziale giurata, secondo cui i loro terreni sarebbero insuscettibili di utilizzazione agricola (tesi la quale importerebbe un accertamento di fatto inammissibile in sede di sindacato di legittimità) é certo che il Vincolo a Verde Agricolo presuppone una valutazione di convenienza della destinazione agricola, la quale, anche ad ammettere con la

difesa erariale che il detto vincolo soddisfi pure altre esigenze urbanistiche, é quella in vista della quale il vincolo stesso é in primo luogo preordinato. Infatti, mentre per gli spazi a verde pubblico nelle zone destinate allo sviluppo edilizio della città sono previsti i vincoli a verde pubblico, a verde privato e a verde attrezzato (artt. 25, 26 e 27 delle norme di attuazione), nelle zone a verde agricolo l'art.28 delle citate norme stabilisce che "sono consentiti faboricati essenzialmente destinati al servizio dell'agricoltura" - Solo dopo soddisfatte le necessità dell'agricoltura é possibile, nel limite della complessiva cubatura costruibile di mc. 2.000 per ettaro, " la costruzione di edifici residenziali del tipo a casette unifamiliari a non più di due piani fuori terra.

Ora nel caso di specie la valutazione della convenienza della destinazione a fine agricolo é,in sede di piano regolatore generale, mancata, come trova conferma nella modifica della destinazione stessa disposta a breve distanza di tempo nel piano territoriale di coordinamento.

Le altre censure si possono considerare assorbite.

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annulla-

mento del provvedimento impugnato nella parte con la quale i pone in vincolo a vede pubolico sui terreni dei ricorrenti.

Sussistono giusti motivi per compensare totalmente le spese.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in accoglimento del ricorso di cui in epigrafe, annulla il provvedimento impugnato;spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo il 13 novembre 1969 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilina, ins;g. in Camera di Consiglio con lo intervento dei Signori:

S.E.Luigi Aru Presidente, Alfredo Fragomeni, Aldo Pezzana, estensore, Riccardo Leone, Carmelo Fortino componenti.

F.to: Luigi Aru, Alfredo Fragomeni, Aldo Pezzana eest, Riccardo Leone, Carmelo Fortino, Paolo D'Angelo,Segretario.

PUBBLICATA NEI MODI DI LEGGE ALL'UDIENZA DEL 1° GEN.1970

IL SEGRETARIO F.to:Paolo D'Angelo

17

X

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 6 Reg.Dec.

N. 443 Reg.Ric.

ANNO 1963

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso n.443/63 proposto dalla : Compagnia Italiana alberghi [illegible] S.p.A.

rappresentata e difesa dall'Avv.to Luigi Maniscalco Basile, presso il quale è elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Olivuzza n. 3 ;

C O N T R O

la Presidenza della Regione Siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato

e C O N T R O

il Comune di Palermo rappresentato e difeso dallo avv.to Camillo Orlando

per l'annullamento

del decreto 23.4.62 n. 110/A del Presidente della Regione Siciliana pubblicato nella G.U.R.S. n.9 del 23.2.63 con il quale veniva approvato il Piano Regionale Generale del territorio del Comune di Palermo; e [illegible] di tutti i provvedimenti e gli atti amministrativi inerenti alla formazione del detto piano Regolatore Generale e comunque ad esso relativi, emes-

si delle varie autorità amministrative che si sono occupate della pratica e, fra l'altro, dei seguenti provvedimenti :

1) 2) 3) delle deliberazioni 8, 9 e 10 agosto 1956 n.453, 454 e 455 del Consiglio Comunale di Palermo con le quali venne adottato il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale.

4) della deliberazione 20-11-59, n.458, dello stesso Consiglio Comunale, con la quale venne adottato un nuovo piano [illegible] al precedente ;

5) della ancor successiva deliberazione 21-11-1959 n.459 del Consiglio Comunale di Palermo con la quale venne adottato il piano particolareggiato delle opere di risanamento edilizio ed igienico delle zone comprese nell'ambito delle vecchie mura della Città di Palermo;

6) del provvedimento 10-12-59 n.10005 della Commissione provinciale di Controllo di Palermo, con il quale vennero approvate le suddette deliberazioni 20 e 21 novembre 1959 del Consiglio Comunale di Palermo ;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per la Presidenza della Regione Siciliana e dell'Avv.to Camillo Orlando

per il Comune di Palermo;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Viste le ordinanze Collegiali n. 3 del 14-1 / -11-4-1964 e n. 2 del 27-X / 26-11-1966;

Vista la decisione interlocutoria n. 414 dell'1-31-10-68;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 13 novembre 1969 la relazione del Consigliere Aldo Pezzana e uditi, altresì, l'avv.to Luigi Maniscalco Basile per la ricorrente Società, l'avv.to Camillo Orlando per il Comune e l'avv.to dello Stato Silvio De Fina per l'amministrazione resistente.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue :

F A T T O

Con ricorso notificato alla Presidenza della Regione ed al Comune di Palermo la Compagnia Italiana Alberghi Turistici - C I A T S A - impugna in questa sede il D.P.Reg. 28 giugno 1962 che ha approvato il p.r.g. della città di Palermo.

La ricorrente censura, sotto vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere, il provvedimento impugnato nella parte in cui ha imposto

la destinazione a " verde privato " alle aree di sua proprietà, annesse allo Hotel Jolly.

Resistono al gravame la Presidenza della Regione e l'Amministrazione comunale di Palermo.

Con decisione interlocutoria n. 414 del 31 ottobre 1968 il Consiglio rilevava che la ricorrente aveva fra l'altro depositato :

a) una convenzione, stipulata con il Comune di Palermo il 30 gennaio 1963, con la quale il Comune si impegna a modificare il piano regolatore nel senso di eliminare parzialmente il vincolo a verde privato;

b) una licenza di costruzione rilasciata il 9 febbraio [illegible] per l'edificazione sulle aree per le quali era prevista l'approvazione della variante, condizionatamente all'approvazione della variante stessa.

Il Consiglio, tanto premesso e rilevato che per concorde dichiarazione delle parti risultava che le opere previste dalla licenza erano state eseguite, disponeva, al fine di accertare se sussistesse ancora lo interesse della ricorrente a coltivare il gravame, un supplemento d'istruttoria sui seguenti punti :

a) se il Comune e l'Amministrazione regionale

le Ia abbiano provveduto all'effettuazione della variante promessa dal Comune stesso alla C.I.A.T.S.A.;

b) ove la variante non sia stata disposta, a quale punto sia la pratica e quali provvedimenti da parte dell'Amm.ne siano intervenuti;

c) se l'esecuzione dei lavori si possa considerare autorizzata dall'Amm.ne ed, in caso contrario, quali provvedimenti essa abbia adottato.

In esecuzione della pronuncia interlocutoria il Comune di Palermo ha depositato un fascicolo di documenti.

La ricorrente, in vista dell'udienza di discussione del ricorso, ha depositato una nuova memoria, con la quale eccepisce l'illegittimità costituzionale del provvedimento impugnato, in quanto il Presidente della Regione avrebbe esercitato poteri di competenza del Capo dello Stato, dato che le attribuzioni in materia urbanistica non sarebbero state ancora trasferite dallo Stato alla Regione.

D I R I T T O

Dalla documentazione depositata in giudizio a seguito della decisione interlocutoria risulta che sussiste tuttora l'interesse a ricorrere della società C.I.A.T.S.A.

E' vero in punto di fatto che, relativamente al quale

al suolo soggetto al vincolo a verde nel quale si è venuta la ricorrente, quest'ultima stipulò una convenzione con il Comune di Palermo, in base alla quale il Comune si obbligò a promuovere una variante del piano regolatore tendente a restringere notevolmente l'estensione del terreno vincolato ed a consentire l'ampliamento dello albergo " Jolly ", di proprietà della ricorrente ; che la variante venne effettivamente proposta; che per l'ampliamento la C.I.F.S.A. ottenne una licenza di costruzione; che l'ampliamento stesso venne eseguito, in pendenza della procedura di modifica del piano regolatore; che per il detto ampliamento il Sindaco di Palermo rilasciò il certificato di abitabilità.

Tuttavia tutto questo non ha importato un'acquiescenza al provvedimento impugnato, come sostiene la difesa del Comune, in quanto appare anzi preordinato ad ottenerne la rimozione.

Nè è venuto meno l'interesse processuale a ricorrere; in quanto allo stato le opere eseguite dalla società ricorrente sono in contrasto con il piano regolatore dato che non è ancora intervenuto il provvedimento ~~che non è ancora intervenuto il provvedimento~~ del Presidente della Regione di approvazione della variante.

..) Passando ad esaminare i motivi di censura, rileva il Consiglio che nell'ordine logico delle questioni viene per prima quella concernente la pretesa incompetenza del Presidente della Regione ad approvare il piano regolatore, trattandosi di materia non ancora trasferita dallo Stato alla Regione.

Il motivo è inammissibile in quanto formulato solo in memoria, mentre rileva in contrario la circostanza che esso sia stato dedotto sotto il profilo della violazione delle norme costituzionali sui rapporti fra lo Stato e la Regione.

Infatti si può parlare di questione di costituzionalità in senso tecnico solo quando venga denunciata per contrasto con la Costituzione una norma legislativa, e non quando si assuma il contrasto con un precetto costituzionale di un provvedimento o d'una norma regolamentare.

In questo secondo caso la violazione della Costituzione si risolve nei vizi di violazione di legge e d'incompetenza, e come tale essa deve essere denunciata nelle forme e nei termini previsti per la proposizione delle censure di illegittimità degli atti amministrativi.

Nè si può parlare nella fattispecie di conflit-

to tra Stato e Regione, in quanto il conflitto può essere sollevato solo dai soggetti interessati, i quali invece nel caso in esame sono concordi nel ritenere avvenuto il passaggio delle funzioni e per conseguenza sussistente la competenza del Presidente della Regione.

Venendo alle censure ritualmente proposte con il ricorso, il Consiglio ritiene, per ragioni di economia processuale, di esaminare con precedenza quella dedotta [illegible] sui "motivi" di impugnazione aventi particolare riferimento alle situazioni ed ai diritti alla cui tutela è il ricorso è rivolto". Invero, mentre la detta censura appare senz'altro fondata, le altre potrebbero richiedere un supplemento d'istruttoria.

Con il motivo sopra accennato la ricorrente si duole del fatto che sia stato imposto il vincolo a verde privato senza che sia stata precisata dal Comune la fonte alla quale saranno attinti i fondi occorrenti per pagare l'indennità che l'art. 25 espressamente preveda sia corrisposta al proprietario.

La questione è già stata oggetto d'approfondito esame da parte di questo Consiglio nella decisione n. 422 del 31 ottobre 1968, ~~n. 221~~, concernente

anch'essa il piano regolatore generale di Palermo. - 9 -

In tale decisione, che è dal Collegio pienamente condivisa, si rilevò che il vincolo a verde privato non rientra nell'accezione di vincolo considerata dalla Corte Costituzionale ai fini della dichiarazione d'incostituzionalità delle norme della legge urbanistica che consentivano l'imposizione di vincoli senza indennizzo. Infatti l'art. 25 L.U. che disciplina l'imposizione della predetta particolare limitazione del diritto di proprietà, espressamente dispone che il Comune è tenuto al pagamento di un indennità per il vincolo, (oltre i limiti delle prescrizioni di zona.

Ora nelle fattispecie, attraverso la imposizione del vincolo a verde private sui terreni circostanti l'originaria costruzione dell'albergo " Jolly", venne appunto compresso lo jus aedificandi del proprietario oltre quelle limitazioni che erano la conseguenza delle prescrizioni d'ordine generale prevista per la zona. Conseguentemente sorgeva a favore della ricorrente il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 25 ed il provvedimento impugnato appare illegittimo per violazione dell'art. 30 L.U. e dei principi generali in tema di provvedimenti espropriativi o limitativi del diritto di proprietà,

non contenendo alcuna concreta previsione circa lo indennizzo stesso.

Le altre censure si possono considerare assorbite.

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con il correlativo annullamento del provvedimento impugnato, nella parte in cui dispone la imposizione del vincolo a verde privato sui terreni della ricorrente.

[illegible] per compensare totalmente le spese.

P. Q. M.

Il Consiglio di [illegible] amministrativa per la [illegible] giurisdizionale, in accoglimento del ricorso di cui in epigrafe, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Palermo il 13 novembre 1909 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la R. S. in s. g., in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori: [illegible] Luigi Ars presidente, Alfredo Fragomeni, Aldo Pezzana estensore, Riccardo Leone, Carmelo Fortino componenti

PAGINA BIANCA

22

REPUBBLICA ITALIANA N. 458/63 Reg.Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 271 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Re- ANNO 1963
gione Siciliana in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso n.271/63 proposto dai Signori [illegible]
[illegible] e Vincenzo Giotta
rappresentati e difesi dall'avv.to Luigi Manisalco Lasala presso il quale sono elettivamente domiciliati in Palermo Piazza Olivuzza N. 3

C O N T R O

la Presidenza della Regione Siciliana, non costituitasi in giudizio

e nei confronti del

Comune di Palermo rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino [illegible]

per l'annullamento

del piano regolatore generale del Comune di Palermo, approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 26 giugno 1962 n.170/A pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.9 del 23 febbraio 1963 e tutti gli atti amministrativi inerenti alla formazione e all'approvazione del Piano.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dello avvocato Antonino Sansone per il Comune di Palermo;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'Ordinanza Presidenziale Istruttoria n. 8.45 del 14-12-1969;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 13 aprile 1970 la relazione del Consigliere avv. Pompeo Corso e uditi, altresì, l'avv.to Luigi Manisculco Basile per i ricorrenti;

Nessuno comparso per il Comune resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 22 aprile 1963 i sigg. Filippo e Vincenzo Lietta impugnano per l'annullamento il piano regolatore generale del Comune di Palermo, approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 giugno 1962 n.110/A pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Reg. sic. n. 9 del 3 febbraio 1963 e gli atti amministrativi inerenti alla formazione e all'approvazione del Piano e in particolare le delibere comunali di adozioni del

Piano stesso. - 3 -

Assumono i ricorrenti di essere proprietari di un lotto di terreno, da essi acquistato dai sigg. [illegible], sito in Palermo, confinante con via Duca della Verdura, Palazzo Sabilia proprietà dell'Azienda Municipale del Gas, della S.A.S.E. e del sig. [illegible].

Il Comune in sede di elaborazione del P.R.G. ha imposto su detto terreno il vincolo di " verde attrezzato ".

Avverso detta previsione i sigg. [illegible] proposero osservazioni contrassegnate dal numero 220.

Il Consiglio Comunale, con delibera n.[illegible] del [illegible] luglio [illegible], presa in esame detta osservazione, ritenne di dedurre per l'accoglimento e di proporre al Presidente della Regione l'eliminazione del vincolo di verde attrezzato.

Il Presidente della Regione, nel presupposto che il Comune avesse dedotto per la relazione della osservazione n.[illegible], lasciò il vincolo imposto nella sentenza il Piano adottato con la delibera consiliare 20 novembre 1959, n. 458.

Il ricorso contiene un gruppo di motivi di carattere generale diretto contro il procedimento di formazione del Piano e due motivi particolari rela-

tivi alle situazioni e ai diritti alla cui tutela - 4 -
il ricorso è diretto.

I primi si articolano in sei censure .

Col primo mezzo si deduce la violazione della legge reg. 16 febbraio 1956, n. 19 sotto il profilo che il P.R.G. è stato approvato disgiuntamente dal Piano territoriale di coordinamento previsto dalla detta legge.

Col secondo mezzo si denuncia la violazione della detta legge n.12 del 1956 in relazione agli artt. 15 e 30 della legge urbanistica nonchè eccesso di potere per straripamento : poichè il Comune, con la delibera 20 novembre 1959 adottò il P.R.G. e con successiva delibera 21 novembre 1959 adottò il piano particolareggiato delle opere di risanamento della città - di Palermo, adottando due piani diversi e non corredando il piano particolareggiato dell'inseguimento piano finanziario (art. 30 l. u.) il Presidente della Regione, rilevando solo quest'ultimo vizio, credette di rimuoverlo approvando il piano particolareggiato come dettaglio a scala maggiore del Piano regolatore.

In tal guisa ha approvato il Piano regolatore senza che fosse anche particolareggiato, secondo le prescrizioni della legge n.12 del 1956 e ha so-

sostanzialmente approvato un piano particolareggiato non corredato dal piano finanziario.

Col terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge urbanistica ed eccesso di potere sotto il profilo dello straripamento e del travisamento arbitrio.

Il Consiglio della Regione non si è limitato ad approvare i due piani ma vi ha apportato sensibili modifiche, di sua iniziativa e in contrasto col parere degli organi consultivi senza interpellare il Comune.

Il quarto motivo di censura attiene alla violazione degli artt. 7 e 15 della legge urbanistica e all'eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti.

Il difetto di motivazione del decreto presidenziale che ha respinto globalmente osservazioni concernenti l'imposizione di vincoli a verde e di attrezzature collettive con un richiamo generico alla relazione del verde e delle attrezzature predette, è tanto più palese in quanto la reiezione di molte osservazioni è stata pronunciata in contrasto con le deduzioni del Comune e coi pareri degli organi consultivi.

Il quinto motivo denuncia la violazione dei prin-

cipi della legge urbanistica relativa alla dispo- - 6 -
sizione dei vincoli alla proprietà privata in quanto il Piano non ha fatto alcuna previsione finanziaria come corrispettivo degli onerosi vincoli imposti ai proprietari privati.

Il sesto motivo denuncia la illegittimità di numerose norme di attuazione e l'eccesso di potere nel quale è incorso il decreto impugnato sia sotto il profilo della incompetenza (vincoli monumentali e panoramici), sia sotto il profilo dello stravolgimento di potere (imposizione ai privati di stipulare convenzioni).

Per quanto attiene alla situazione particolare del ricorrente, le censure sono di due ordini.

Con un primo mezzo si deduce la violazione delle norme della legge urbanistica per ~~quanto attiene~~ ogni alla competenza dei vari organi che concorrono alla formazione del P.R.G. e con un secondo mezzo di censura il provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e del travisamento dei fatti; il Presidente della Regione ha motivato il suo decreto della osservazione n.220 dei sigg. Liotta, nel presupposto, erroneo, che il Comune avesse decotto per il rigetto.

si è costituito il Comune di Palermo con memoria del marzo 1970 dando atto della fondatezza del secondo motivo " particolare " dedotto dai ricorrenti e chiedendo la compensazione delle spese. - 7 -

Non si è costituito il Presidente della Regione Siciliana.

D I R I T T O

La censura di carattere generale rivolta al P.R.G. della città di Palermo viene disattesa per gli stessi motivi altre volte rilevati dal Consiglio (dec. 29 aprile 1967, n. 410; 17 novembre 1967, n. 837).

L'art. 6 della legge reg. 15 febbraio 1956, infatti ha voluto che il piano regolatore generale e il piano territoriale di coordinamento venissero elaborati congiuntamente ma non ha inteso che i due atti distinti dovessero congiuntamente approvati dall'amministrazione della Regione; pertanto non è illegittima l'approvazione del piano regolatore indipendentemente dall'approvazione del piano territoriale di coordinamento.

Inoltre le leggi 30 gennaio 1962, nn. 16 e 23 dettano disposizioni particolari per il risanamento delle parte urbana compresa in alcune zone della città di Palermo regolando gli interventi finanzia-

ri per bealizzare il risanamento, gli espropri, la cessione delle aree etc.; onde, legittimamente il Presidente della Regione, nell'approvare il piano regolatore non ha disposto l'approvazione del piano particolareggiato di risanamento delle zone anzidette, ma ha proceduto ad uno stralcio di esse dal piano regolatore generale. - 8 -

Nè sussistono le violazioni della legge urbanistica denunciate col terzo e quarto motivo giacchè non costituiscono varianti del piano regolatore le deliberazioni comunali del luglio 1960 ma semplicemente deduzioni sulle opposizioni e osservazioni dei privati da sottoporsi al Presidente della Regione al quale compete la decisione sulle medesime, con l'evidente potere di discostarsene.

Peraltro la motivazione della reiezione di talune osservazioni, sia pure sorretta dalle deduzioni del Comune, appare congrua.

Del pari infondata sono le censure dedotte col quinto e sesto mezzo di carattere generale, essendo jus receptum che la previsione finanziaria per i vincoli alla proprietà privata è obbligatoria nel piano particolareggiato ma non anche nel piano regolatore generale e non sussistendo la denunciata incompetenza dell'autorità comunale in tema di vinco-

li monumentali che si assumono imposti nelle Norme di attuazione, dato che queste contengono un semplice rinvio ai vincoli anzidetti per raccordare la disciplina del piano regolatore con la normativa concernente tali vincoli.

Nè può dirsi che le norme relative alla prescrizione di apposite convenzioni fra i privati quando questi intendano avvalersi di talune disposizioni concernenti le distanze integrano il denunciato eccesso di potere per straripamento, dato che si tratta di meri oneri di quali la P.A. subordina le relative autorizzazioni.

Fondato, invece, è il secondo motivo di carattere particolare dedotto dai ricorrenti (il primo ricalca e assume alcune delle censure già esaminate e respinte)

Invero non si dubita - come già rilevato - che il provvedimento sulla adozione potesse discostarsi dalle deduzioni del Comune sempre in forma di congrua motivazione, ma nella specie la predetta autorità non ha creduto di avvalersi di tale potere sibbene ha respinto l'osservazione dei sigg. Liotta e dei loro danti causa semplicemente, relativa alla imposizione del vincolo di verde attrezzato, nella erronea presupposta che il Comune avesse dedotto per

la relazione e, quindi, nello erroneo convincimento di adeguarsi all'opinione espressa dal Comune. - 10-

Risulta, invece, dagli atti che le deduzioni dell'autorità ~~giudiziaria~~ Comunale fossero nel senso dell'accoglimento dell'osservazione, in analogia a quanto era stato disposto nei confronti della proprietà - contigua (e A S T , Azienda Municipale Gas etc.).

Manifesto è, pertanto, l'eccesso di potere costituito oggetto della censura di cui al secondo motivo particolare, come del resto ha fatto rilevare la difesa del Comune di Palermo.

Il ricorso, pertanto, limitatamente all'anzidetto motivo va accolto.

Stimasi, tuttavia, equo disporre la compensazione delle spese processuali.

P. Q. M/

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale .

Accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto dai sigg. + Filippo e Vincenzo Liotta e annulla nei limiti di cui alla parte motiva il provvedimento impugnato.

Dichiara compensate fra le parti le spese processuali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dal- - 11 -
l"Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 13 aprile 1970 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori: S.E. Luigi Aru Presidente, Alfredo Fragomeni, Giovanni Paleologo, Carmelo Fortino, Pompeo Corso est., componenti.

F.to: S/E. Luigi Aru, Alfredo Fragomeni, Giovanni Paleologo, Carmelo Fortino, Pompeo Corso est., Paolo D'Angelo segretario.

PUBBLICATA NEI MODI DI LEGGE ALL'UDIENZA DEL 10 LUG. 1970

IL SEGRETARIO F.to: Paolo D'Angelo

p.c.c. per la Commissione parlamentare sulla mafia
Palermo 8-3 1971

Il Segretario
[illegible]

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 692

RELAZIONE DELLA QUESTURA DI PALERMO, TRASMESSA IN DATA 4 APRILE 1971, A RICHIESTA DELLA COMMISSIONE, IN ORDINE AD ESPOSTI ANONIMI INTERESSANTI IL SETTORE URBANISTICO E PERSONALITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE DI PALERMO (1)

(1) Per un evidente errore intercorso in sede di classificazione del documento 692, risulta essere stata fatta una descrizione incompleta del contenuto del documento stesso. In realtà, oltre alla relazione della Questura di Palermo in data 4 aprile 1971, il documento 692 raggruppa anche una relazione della Legione dei Carabinieri di Palermo trasmessa, a richiesta della Commissione, in data 6 maggio 1971. Tale ultima relazione viene pubblicata alle pagg. 273-285, subito dopo la soprariordata relazione della Questura di Palermo. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DELLA QUESTURA DI PALERMO IN DATA 4 APRILE 1971

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Prot. A/ 1613 1

Roma, 11 NOV. 1970

Al Signor Questore di

PALERMO

E' pervenuta a questa Commissione una segnalazione anonima (che allego in copia fotostatica) relativa a episodi interessanti personalità politiche e amministrative. (2)

Prego pertanto far esperire riservate indagini fornendo, con cortese sollecitudine, notizie sull'esito delle stesse.

(Avv. Francesco CATTANEI)

(2) L'anonimo citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Roma, 24 DIC. 1970

Prot. A/1013-1

Signor Questore,

ai fini dei lavori di questa Commissione, La prego di voler dare cortese riscontro alla mia nota dell'11 novembre 1970, Prot. A/1013, relativa alla richiesta di riservate (3) indagini e notizie in ordine alla segnalazione anonima su episodi interessanti personalità politiche e amministrative.

La ringrazio

(Avv. Francesco Cattanei)

Dott. Ferdinando LI DONNI
Questore di
PALERMO

(3) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 157. (N.d.r.)

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 11 [illegible]

Prot. A/ 1015

Al Signor Questore

PALERMO

Con riferimento all'esposto anonimo, diretto anche alla S.V., relativo a episodi interessanti il settore urbanistico - amministrativo della città di Palermo, prego voler far conoscere l'esito delle indagini disposte.

Trasmetto, allo scopo di facilitare il rintraccio dell'esposto anonimo, copia fotostatica dello stesso. (4)

(Avv. Francesco CATTANEI)

(4) L'anonimo citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Roma, [illegible]

Prot. A/1015-1

Signor Questore,

ai fini dei lavori di questa Commissione, La prego di voler dare cortese riscontro alla mia nota dell'11 novembre 1970, Prot. A/1015, relativa alla richiesta di notizie in ordine alla segnalazione anonima su episodi interessanti il settore urbanistico-amministrativo della città di Palermo. (5)

La ringrazio

(Avv. Francesco Cattanei)

Dott. Ferdinando LI DONNI
Questore di
PALERMO

(5) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 159. (N.d.r.)

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Roma, 18 NOV. 1970

Prot.A/ 1042 1

Al Signor Questore di
Palermo

Con riferimento all'esposto anonimo, diretto anche alla S.V., relativo a episodi interessanti il settore urbanistico-amministrativo della città di Palermo, prego voler far conoscere l'esito delle indagini all'uopo disposte.

Trasmetto allo scopo di facilitare le ricerche dell'esposto anonimo in argomento copia fotostatica dello stesso. (6)

(Avv. Francesco Cattanei)

(6) L'anonimo citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Roma, 24 FEB. 1971

Prot. A/1040-1

Signor Questore,

ai fini dei lavori di questa Commissione, La prego di voler dare cortese riscontro alla mia nota A/1040 del 18 novembre 1970 relativa alla richiesta di notizie in ordine a episodi interessanti il settore urbanistico-amministrativo della città di Palermo. (7)

La ringrazio

(Avv. Francesco Cattanei)

Dott. Ferdinando LI DONNI
Questore di
PALERMO

(7) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 161. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N. 015101/Gab. li 4 Aprile 1971

Rif. N. A/1015 del 11.11.1970; n.A/1040 del 18.11.1970 e n.A/1013 dell'11.11.1970.- (8)

OGGETTO: Esposti anonimi relativi ad episodi interessanti il settore urbanistico e personalità politiche ed amministrative di Palermo.-

14 APR. 19

RISERVATA-RACC.TA

Alleg. 14 (9)

3375

ALL'ON/LE AVV. FRANCESCO CATTANEI
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
CAMERA DEI DEPUTATI

R O M A

Con la presente relazione si risponde alle lettere di co (10)
desta Commissione n°A/1015 dell'11.11.1970; n.A/1040 del 18 novembre 1970 e n°A/1013 dell'11.11.1970, con le quali sono stati trasmessi tre distinti esposti anonimi, che per brevità, verranno d'ora in poi indicati, rispettivamente, con i numeri 1°, 2° e 3°.-

Tutti e tre gli anonimi contengono generici riferimenti ad una situazione generale di illegalità e di abusi, riferibili al funzionamento dell'Amministrazione Comunale ed accennano a collusioni nel campo dell'edilizia.-

ANONIMO PERVENUTO CON LA LETTERA A/1015 (11)
DELL'11.11.1970 (ANONIMO N. 1)

Con esso si denunziano, sostanzialmente, i seguenti fatti illeciti sotto il profilo penale e irregolari dal punto di vista amministrativo:

a)- l'assessore all'Urbanistica Avv.to MATTA, con la collaborazione del fratello, taglieggerebbe alcuni costruttori; conserverebbe nel suo studio privato determinati

./.

(8) Le note citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 159, 161 e 157. (N.d.r.)

(9) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, vengono pubblicati – dei 14 allegati citati nel testo – esclusivamente quelli contrassegnati con i nn. 4 e 9 che, a giudizio dei relatori, Presidente Carraro e deputato La Torre, hanno una specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nelle rispettive relazioni. (N.d.r.)

(10) Le lettere citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 159, 161 e 157. (N.d.r.)

(11) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 159. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N. . li_____

Rif. N. . . del_____

OGGETTO: - 2° foglio -

progetti già approvati e non li rilascerebbe se non dietro pagamento di tangenti a suo vantaggio;

b)- il Direttore dell'Ufficio LL.PP. Ing. BIONDO eserciterebbe abusivamente la professione, avrebbe diretto e progettato importanti lavori per conto di FERRUZZA, VASSALLO ed altri e si gioverebbe degli ingegneri DONATO e CALENDINO per la firma dei progetti, che lui stesso poi esaminerebbe quale direttore dell'ufficio; inoltre l'ing. BIONDO eserciterebbe opera di "persuasione" perchè le imprese affidino a lui l'opera di progettazione; esisterebbe, infine, una società di fatto per attività edilizia tra l'ing. BIONDO, l'avv. N. MAGGIO del Comune ed il Sig. G. FERRUZZA;

c)- l'avv. VICARI della Ripartizione Urbanistica condizionerebbe il perfezionamento delle pratiche di licenze edilizie soggette a convenzioni, al rilascio di compensi che arrivano anche alla cessione di appartamenti negli erigendi edifici;

d)- gli ingg. CORSO e AGNELLO ed altri del Comune espliche rebbero illegalmente attività professionale, espletando pratiche che devono da loro stessi essere esaminate;

e)- tutti i dipendenti dell'Ufficio Tecnico dei LL.PP. condizionerebbero in mille modi il disbrigo delle pratiche, alterando i turni di esame dei progetti, ostacolando il rilascio delle licenze, facendo opera di ostruzionismo per il rilascio dei certificati di abitabilità o dei lavori in corso, sottraendo pratiche che poi improvvisamente vengono rinvenute;

./.

QUESTURA DI PALERMO

N. li

Rif. N. del

OGGETTO:

f)- il Sovraintendente ai Monumenti esaminerebbe pratiche solo se autorevolmente appoggiate.-

Per quanto riguarda l'accusa sub a : (12)
l'Assessore alla Ripartizione Urbanistica è MATTA Giovanni di Pietro e di Matta Iolanda, nato a Palermo il 10.3.1928, abitante in via Giusti n.45, avvocato civilista, con studio in questa Via del Guardione n.3, unitamente all'avv. Francesco MOSCATELLO.-

E' stato eletto Consigliere al Comune di Palermo nelle liste della D.C., nelle amministrative del 1960, ed è stato sempre riconfermato. Proviene dalle file del Movimento Giovanile D.C..-

E' stato presidente della Libera Associazione dei Commercianti.-

Nel 1961 fu eletto componente delle commissioni comunali alla Polizia Urbana ed alle Finanze e Tributi.-

Nel Giugno 1964 fu eletto Assessore al Patrimonio ed alle Ville; nel 1965, con la Giunta presieduta da Salvo LIMA, fu eletto Assessore alla Urbanistica, incarico che mantiene tuttora.-

L'assessore MATTA è uno degli imputati nel procedimento penale n.7577/70 P.M. e n°1304/70 G.I., a carico dell'On.le Salvo LIMA ex Sindaco di Palermo + 58, pendente presso l'8^ Sezione Istruttoria del Tribunale di Palermo.-

Il processo ha avuto origine da una inchiesta circa illegali assunzioni al Comune, di familiari di componenti della Commissione Provinciale di Controllo.-

./.

(12) Cfr. pagg. 163-164. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N. . . li_____

Rif. N. del_____

OGGETTO:

- 4° foglio -

Al MATTA, in particolare, si fa carico del reato di interesse privato in atti di ufficio, per avere, nella qualità di assessore, in concorso con altri, preso un interesse privato nella delibera n°6162 del 2.10.1964, con cui veniva disposta la conferma, quale vice segretario amministrativo non di ruolo presso il Comune di Palermo, di BISAGNA Salvatore.-

L'avvocato MATTA e la moglie MERCURIO Giovanna nata a Palermo il 6.1.1929, risultano proprietari dei seguenti beni immobili:

- un appartamento di 5 vani ed accessori, sito al 1° piano della via Giusti n.45, acquistato dalla Società Generale Immobiliare di Utilità Pubblica S.p.A., con sede in Roma, con atto del 26.12.1957, per la somma dichiarata di lire 12.000.000;
- un locale adibito ad autorimessa sito al civico 35 della via Giusti, acquistato dalla suddetta Società, con atto del 22.12.1958, per la somma dichiarata di £.850.000;
- un appartamento di 4 vani ed accessori, sito in via Principe di Paternò n.74, acquistato dalla suddetta Società, con atto dell'11.5.1965, per la somma dichiarata di lire 18.150.000;
- due appezzamenti di terreno contigui, di circa 40 are ciascuno, in Partanna Mondello - fondo Catalano - acquistati da VERACE Maria e Rosa, con atti del 15.10.1966 e 25 maggio 1970, per la somma dichiarata di complessive £.3.500.000. Su detto terreno, da circa due anni, è stata fabbricata una villa.-

./.

QUESTURA DI PALERMO

N. li

Rif. N del

OGGETTO:

- 5° foglio -

Risulta che i coniugi MATTA, nelle date del 15.1.1958 e 13 maggio 1965, previa ipoteca sui beni di loro proprietà, hanno ottenuto dall'Istituto di Credito SGIMPA con sede in Roma, mutui, rispettivamente, di £.2.900.000 e di lire 10.668.000.-

L'avv. Giovanni MATTA, con verbale del 30.10.1963 della Società a.r.l. "B.O.A." (Benzina olii ed affini) è stato nominato componente del Collegio sindacale della predetta Società.-

Non risulta tra i componenti del Collegio sindacale, nominato nella seduta del 30 aprile 1969.-

La società BOA è stata costituita in Palermo, con atto del 2.10.1959. Ne sono stati soci fondatori:

- PELOS Angelo fu Enrico e di Padovani Giulia, nato a Palermo il 22.7.1932, qui residente;
- PELOS Maria Antonietta, nata a Palermo il 2.1.1925 (sorella del predetto).-

Il capitale sociale iniziale di £.100.000, è stato aumentato, nel 1963, a £.30.000.000.-

La "BOA" gestisce a Palermo, per quanto risulta, sette impianti di distribuzione di carburanti ed ha un deposito a Trapani, in quella via Zona delle Saline.-

Dello stesso PELOS, delle sue attività e dei suoi rapporti con esponenti locali, si parlerà più avanti, nella trattazione dell'anonimo n.3.-

Il fratello dell'Assessore MATTA, è MATTA Salvatore, nato a Palermo il 23.6.1937, abitante in via S.Zappalà n.36, avvocato.-

./.

QUESTURA DI PALERMO

N. Il

Rif. N. del

OGGETTO:

- 6° foglio -

La moglie, BARRESI Maria Antonella di Vincenzo, nata a Piazza Armerina il 17.6.1938 ha acquistato un appartamento sito in via S.Zappalà n.26, di quattro vani ed accessori, dal costruttore MONCADA Girolamo, con atto del 23.4.1964, per la somma dichiarata di £. 8.500.000. In data 24.4.1964 risulta trascritto un mutuo bancario di £. 3.600.000, contratto presso la Cassa di Risparmio.-

L'avv. Salvatore MATTA è presidente della Cooperativa "LA SIEPE", con sede in questa via Scarlatti n.12, costituita con atto del 16.5.1969.-

Detta cooperativa ha dato in appalto, per la sola opera di struttura in cemento armato, al costruttore RANIERI Luigi, con impresa in via Del Bersagliere n.29, la realizzazione di un complesso di 9 case unifamiliari e villini, in viale della Regione Siciliana, nei pressi dello stabilimento "DAGNINO", per l'importo di £. 60.000.000.-

Il suolo è stato ceduto alla predetta cooperativa dal Sig. BARBERA Giovanni per mq. 6.490 per £.37.537.000 e da LA BARBERA Ignazia Maria per mq. 7.801 per £.33.350.500. L'atto è stato stipulato in data 26.7.1969 presso il notaio Francesco SPARTI.-

Altra parte del suolo edificabile appartiene all'Azienda delle Ferrovie dello Stato - ex rete ferroviaria Palermo - Trapani - per una superficie di circa 2.000 mq.; è in corso la pratica per l'acquisto.-

Poichè, peraltro, l'Amministrazione delle FF.SS. ha rilevato che, prima del perfezionamento della procedura, detto terreno era stato abusivamente occupato per scavi, è in corso una controversia tra l'Amministrazione delle FF.SS. e

QUESTURA DI PALERMO

N. li

Rif. N. del

OGGETTO:

- 7° foglio -

la cooperativa circa la corresponsione del canone di affitto.-

Gli attuali soci della Cooperativa, alcuni dei quali subentrati ad altri soci fondatori, sono i seguenti e risultano in possesso di licenza edilizia, come a fianco di ciascuno indicato:

- LAMPOLA Vincenza, nata a Sambuca di Sicilia il 26.4.1930 (moglie del costruttore RANIERI Luigi) - licenza n.379, rilasciata in data 29.5.1970, per la costruzione di una casa unifamiliare, composta da piano seminterrato, piano rialzato e primo piano;
- BARRESI Antonella, nata a Piazza Armerina il 17.6.1938, (moglie dell'avv. Salvatore MATTA) - licenza n.380, rilasciata in data 29.5.1970, per la costruzione di una casa unifamiliare, composta da piano seminterrato,piano rialzato e primo piano;
- GALBINO Gaspare, nato a Palermo l'8.1.1936, qui residente, imprenditore - licenza n.383, rilasciata in data 29 maggio 1970, per la costruzione di una casa unifamiliare, composta da piano seminterrato, piano rialzato e primo piano;
- LEONE Calogero, nato a San Cipirello (PA) il 24.12.1942, residente a Palermo, procuratore legale - licenza n.387, rilasciata in data 30.5.1970, per la costruzione di una casa unifamiliare, composta da piano seminterrato, piano rialzato e primo piano;
- MIRISOLA Calogero, nato a Pietraperzia (EN) l'11.4.1920, residente a Palermo, avvocato - licenza n.395, rilasciata in data 1.6.1970, per la costruzione di una casa uni-

./.

QUESTURA DI PALERMO

N. . li

Rif. N. del

OGGETTO:

- 8° foglio -

familiare, composta da piano scantinato, piano rialzato e primo piano;

- MIRISOLA Vincenzo, nato a Riesi (CL) il 15.8.1912, residente a Palermo, medico - licenza n.396, rilasciata in data 1.6.1970, per la costruzione di una casa unifamiliare, composta da piano seminterrato, piano rialzato e primo piano;
- FONTE Giuseppe, nato a Palermo il 6.8.1938, qui residente, imprenditore - licenza n.428, rilasciata in data 3 giugno 1970, per la costruzione di un villino, composto da semicantinato, piano rialzato e primo piano;
- FERDICO Giuseppe, nato a Palermo il 18.11.1936, qui residente, imprenditore - licenza n.430, rilasciata in data 4.6.1970, per la costruzione di una casa unifamiliare, composta da piano seminterrato, piano rialzato e primo piano;
- SIRACUSANO Anna Maria, nata a Roma il 27.11.1946, anagraficamente residente a Capo D'Orlando (Messina) - licenza n.440, rilasciata in data 5.6.1970, per la costruzione di un villino composto da piano scantinato, piano rialzato e primo piano (subentrata a MERCURIO Giovanna, moglie dello Assessore Giovanni MATTA).-

L'avvocato Salvatore MATTA è membro del Consiglio di Amministrazione della "SOCIETA' SPORTIVA CALCIO PALERMO" S.p. A..-

Dalle opportune indagini svolte nel settore edilizio,non sono emersi elementi tali da far ritenere fondata l'accusa

./.

QUESTURA DI PALERMO

N.... li_____

Rif. N. ... del_____

OGGETTO: - 9° foglio -

mossa dall'anonimo autore dell'esposto, a carico dei fratelli MATTA, in ordine alla pretesa di somme di denaro per l'approvazione di progetti od il rilascio di licenze edilizie.-

Risponde a verità che l'avv. Salvatore MATTA viene sovente notato, in compagnia di ingegneri, costruttori o altri operatori del settore edilizio, negli uffici della Ripartizione Urbanistica, diretti dal fratello Assessore.-

Tale circostanza può avere ingenerato le affermazioni contenute nell'anonimo, ma quest'ufficio nessun elemento ha potuto acquisire, che possa far ritenere verosimile la accusa avanzata.-

Risulta che l'assessore Giovanni MATTA ha concordato, nel 1967, per tassa di famiglia, il pagamento annuo di lire 51.050, su un imponibile di £. 1.700.000 e, in data 11 novembre 1970, il pagamento annuo di £.128.908, su un imponibile di £.3.000.000.-

Il fratello, avvocato Salvatore MATTA ha concordato, il 9.8.1967, per tassa di famiglia, il pagamento annuo di lire 4.632, su un imponibile di £.700.000.-

Per quanto riguarda l'argomento sub b : (13)

il funzionario comunale di che trattasi è l'ing. BIONDO Salvatore di Andrea e di Francazio Anna Maria, nato a Palermo il 13.6.1931, abitante in via Libertà n.161/B, direttore della Ripartizione Urbanistica dell'Assessorato all'Urbanistica.-

Laureato in ingegneria civile nel 1954, risulta che ha prestato la sua opera al Comune, negli anni dal 1954 al 1956,

./.

(13) Cfr. pag. 164. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO:

- 10° foglio -

collaborando alla redazione del Piano Regolatore Generale, senza per altro essere legato da rapporti di impiego con l'Amministrazione Comunale.-

Risulta assunto al Comune di Palermo come impiegato "straordinario" il 1° ottobre 1959 e nominato di ruolo, nel lo aprile 1964, a seguito di concorso interno, con la qualifica di ingegnere di II^ classe.-

... Omissis ... (14)

Il padre dell'ing. BIONDO, chimico-farmacista, risulta deceduto il 6.7.1941.-

L'ing. Salvatore BIONDO è imputato nel procedimento penale n°2109/69 P.M. e n°623/69 G.I. a carico di CIANCIMINO Vito + 35, pendente presso la 3^ Sezione Istruttoria del Tribunale di Palermo.-

All'ing. BIONDO in particolare, si addebita di avere, in concorso con altri componenti la commissione edilizia, preso interesse privato in atti di ufficio esprimendo parere favorevole per l'agibilità di un edificio sorto nel cosiddetto "fondo INGLESE", malgrado alcune parti della costruzione fossero difformi dalla previsione della licenza edilizia, al fine di arrecare vantaggio all'impresa costruttrice.-

L'ing. BIONDO e la moglie VALENTI Maria Teresa, nata a Chiusa Sclafani il 15.2.1941, risultano proprietari dei seguenti beni immobili;

1°)- un lotto di terreno edificabile sito in Palermo nel prolungamento della via Principe di Paternò, di mq.936,

./.

(14) Secondo la decisione adottata nella seduta del 29 gennaio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina nella quale la Questura di Palermo fa riferimento a notizie di cui è ignota la fonte. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N. li

Rif. N. del

OGGETTO:

acquistato con atto del 27.2.1963 da CALO' Domenico e fratelli, per la somma dichiarata di £.9.360.000.-

L'ing. BIONDO risulta acquirente del detto terreno unitamente a :

- CALENDINO Gaspare Licio nato a Luzzi il 20.5.930; ingegnere, libero professionista del quale si parlerà appresso;
- SALADINO Giovanni nato a Palermo il 2.1.1925, ingegnere;
- MURGIA Cosimo nato a Corleone il 19.8.1922, impiegato;
- ALFANO Calogero nato a Montedoro il 4.9.1923, medico;
- CORVO Filippo nato a Pietraperzia il 17.7.1933, impiegato, fratello dell'ing. Salvatore CORVO, vice direttore della Ripartizione Urbanistica, del quale si parlerà in seguito;
- INGHILLERI Gioacchina nata a Monreale il 7.4.1929, moglie dell'avv. Antonino SANSONE, libero professionista;
- CATALANO Antonio, nato a Palermo l'1.2.1930, ingegnere;
- ARA Alba, nata a Verona il 30.1.1934;
- ARA Maria Caterina, nata a Verona il 20.2.1926, moglie di CALACIURA Francesco Saverio nato a Palermo il 1°.9.1924, già commissionario presso il locale Mercato ortofrutticolo; dal 1968 vice presidente del Sindacato Provinciale grossisti e commissionari ortofrutticoli della Sicilia.

./.

QUESTURA DI PALERMO

N. . li. .....

Rif. N. del .....

OGGETTO:

- 12° foglio -

Il CALACIURA è imputato di concorso in interesse privato in atti di ufficio nel procedimento penale N.8191/70 P.M. a carico dell'ex Sindaco Dr. Salvatore LIMA + 99.-

Le suddette cento persone sono state incriminate dalla Procura della Repubblica, a conclusione della indagine preliminare sulle irregolarità del mercato ortofrutticolo di Palermo rilevate nei due rapporti del Prefetto Dr. Mario PIRELLI, commissario straordinario al mercato ortofrutticolo dal febbraio all'agosto 1970.-

Dall'atto di acquisto del suddetto terreno si rileva che gli acquirenti si sono assegnati, ciascuno, una quota di area, ai vari piani dell'erigendo edificio.-

Risulta altresì che, con atto del 18.10.1968, il terreno edificabile di che trattasi è stato venduto dai comproprietari alla Soc. Cooperativa Edilizia"IL FOCOLARE S.r.l.", per la somma dichiarata di lire 30.000.000.-

2°)- Un appartamento di 3 stanze ed accessori sito in questa via Filippo Marini n°17/23, acquistato da COSTANZO Carmelo con atto del 17.8.1965 per la somma dichiarata di £.3.700.000.-

L'ing. BIONDO e la moglie risultano proprietari dell'autovettura Alfa Romeo Giulia targata PA 193713 e della Fiat 850 coupé targata PA 252515.-

Risulta che l'ing. BIONDO nel gennaio 1964 ha concordato per tassa di famiglia, il pagamento annuo di

./.

QUESTURA DI PALERMO

N. li

Rif. N. del

OGGETTO:

£. 3.984, su un imponibile di £. 700.000.-

FERRUZZA Giuseppe fu Enrico e di Ferruzza Emilia, nato a Palermo il 2.6.924, qui abitante in via Empedocle Restivo n.102, laureato in legge, direttore amministrativo della Azienda Municipalizzata Autotrasporti Urbani (A.M.A.T.).-

L'AMAT è nata intorno al 1965/66, dalla municipalizzazione delle Società di trasporti urbani SAST e SAIA. Della SAIA (Società Anonima Industria Autobus), costituita nel 1928, il padre Enrico, deceduto nel 1961, era presidente del Consiglio di Amministrazione e consigliere delegato, nonchè uno dei Maggiori azionisti.-

Nel 1959-60, la SAIA possedeva oltre 250 automezzi ed aveva alle dipendenze circa 1.000 persone.-

Il di lui fratello Salvatore, nato a Palermo il 27 gennaio 1926, è subentrato al padre nella gestione della ditta "BACRI & FERRUZZA", concessionaria dell'Alfa Romeo per Palermo, nonchè nella attività di concessionario dell'AGIP.-

Il FERRUZZA Giuseppe è tra i più facoltosi industriali di questa Città.-

Il suddetto FERRUZZA Giuseppe, per quello che risulta, è interessato, unitamente al noto costruttore Francesco VASSALLO, nato a Palermo il 18.7.1909, nelle seguenti imprese edilizie:

- "EDIL - SUD" con sede in Palermo, costituita con atto del 14.11.1963, notaro Angilella, avente per oggetto la costruzione di edifici per abitazioni civili ed anche a carattere industriale e commerciale, della quale società il FERRUZ

./.

QUESTURA DI PALERMO

N. . . li _____

Rif. N. . . del _____

OGGETTO:

- 14° foglio -

ZA Giuseppe è stato uno dei soci fondatori ed amministratore unico fino al 1966, allorchè gli è succeduto in tale carica il geometra PROFETA Girolamo, nato a Palermo il 24.9.1937, genero del suddetto costruttore Francesco VASSALLO;

- "EDIL-PALERMO" A.r.l. con sede in Palermo, costituita con atto del 28.10.1963, notaro Angilella, avente per oggetto la costruzione di edifici per civile abitazione ed anche a carattere commerciale ed industriale.-

Sono stati soci fondatori della suddetta Società il suddetto Giuseppe FERRUZZA, il fratello Salvatore e tale BIANCHINI Francesco, nato ad Agrigento il 3.11.1899, quest'ultimo designato amministratore unico, all'atto della costituzione della Società. (Un figlio del suddetto, a nome BIANCHINI Giovanni, nato a Palermo il 18.1.1929, avvocato, è stato sindaco supplente nel 1961 - 1964, della nota Società ISEP (Istituto Sovvenzioni e Prestiti),poi trasformata in CO.FI.SI., della quale si è parlato nelle relazioni su Vito CIANCIMINO).-

Dal 1966 è amministratore unico della EDIL-PALERMO il già citato PROFETA Girolamo - genero del costruttore Francesco VASSALLO, il quale ultimo risulta anche intervenuto quale azionista della Società.-

- "LEONARDO DA VINCI" S.r.l. con sede in Palermo, costituita con atto del 28.10.1963, Notaro Angilella, avente per oggetto la costruzione di edifici per civile abitazione ed anche a carattere commerciale ed industriale; il FERRUZZA Giuseppe è stato uno dei soci fondatori della società ed amministratore unico fino al 1966; l'attuale amministra

./.

QUESTURA DI PALERMO

N. . . . . li. _____

Rif. N. . . del. . . . . .

OGGETTO: - 15° foglio -

tore unico è il già citato genero del costruttore Francesco VASSALLO, geometra PROFETA Girolamo;

- "S. FRANCESCO RESIDENZIALE PIRAINETO" S.p.A. con sede in Palermo, costituita con atto del 15.3.1968, notaro Angilella, avente per scopi: la esecuzione, esclusivamente in Sicilia, di costruzioni edilizie, stradali, ferroviarie, idrauliche e bonifica agraria, sia da ottenersi in appalto o in concessione da Amministrazioni Pubbliche o private, o da privati, sia in conto proprio; la fabbricazione e vendita di materiali edilizi ed accessori per la edilizia tanto in conto proprio che per conto di terzi, con allestimento di appositi opifici e cantieri in Sicilia, organizzati tecnicamente e dotati di macchinari ed impianti idonei alla destinazione; assunzione di partecipazioni in società di nuova costituzione ed esercenti nuovi impianti industriali nell'ambito della Regione Siciliana ed aventi scopi analoghi ed affini.-

Il capitale iniziale di £.1.000.000, elevabile sino a £. 500 milioni, risulta così sottoscritto:

- VASSALLO Francesco nato a Palermo 18.7.1909 * £.510.000;
- FERRUZZA Giuseppe nato a Palermo 2.6.1924 - £.490.000.

L'amministratore unico è VASSALLO Francesco.

Il collegio sindacale risulta così composto:

- rag. CALDERONE Tommaso - presidente,
- rag. CLEMENZA Salvatore - sindaco effettivo,
- prof.SIRAGUSA Francesco - sindaco effettivo,
- prof.GRAVANTE Francesco - sindaco supplente,
- arch.BARRACO Antonio - sindaco supplente.-

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 16° foglio -

Quest'ultimo, citato nell'anonimo n.2, di cui si tratterà in appresso, risulta essere stato componente della Commissione Edile Comunale e della Commissione Urbanistica Comunale, costituita nel 1965.-

La S.p.A. "S.FRANCESCO RESIDENZIALE PIRAINETO", al 31 dicembre 1969, ha presentato un bilancio con le seguenti risultanze:

- Attività - £. 2.397.533.755;
- Passività - £. 2.397.533.755.-

La detta Società, risulta che ha acquistato dal FERRUZZA Giuseppe, con atto del 23.3.1968, un terreno edificabile della superficie di mq. 215.000, sito nella contrada " PIRAINETO" del Comune di Villagrazia di Carini e compreso tra la statale 113 e l'autostrada Palermo - Punta Raisi, nonchè un terreno sito in Palermo, contrada Passo di Rigano, di mq.35.000,per un corrispettivo di £.417.000.000,delle quali £.200.000.000 versati al FERRUZZA e £.217.000.000 mediante accollo di mutui stipulati dal FERRUZZA.-

La S.p.A. "S.FRANCESCO RESIDENZIALE PIRAINETO", sul suddetto terreno sito nella contrada "Piraineto" di Villagrazia di Carini,ha in corso di completamento un villaggio residenziale.

Il FERRUZZA Giuseppe possiede inoltre rilevanti estensioni di terreno edificabile nella contrada " Agliandrone " del Comune di Terrasini.

A carico del FERRUZZA Giuseppe al n°694/69 P.M. risulta pendente,in fase istruttoria,procedimento penale, perchè imputato dei reati di cui agli artt.81 - 314 e 61 n°7 C.P..La imputazione di peculato per distrazione, gli è stata eleva-

QUESTURA DI PALERMO

N. _ _ li_ _

Rif. N. _ _ del_ _

OGGETTO:

ta poichè avrebbe distratto alcune somme dell'AMAT destinate all'I.N.P.S. per il pagamento degli oneri previdenziali, utilizzandole invece per pagare gli stipendi ai dipendenti o la nafta ai fornitori.-

A carico dello stesso, risulta pendente altro procedimento per contravvenzione agli obblighi sulla previdenza sociale, trasmesso il 6.6.1969 alla Pretura di Bagheria.-

Il FERRUZZA Giuseppe risulta così tassato per tassa di famiglia:
- anno 1967 - £. 180.010 (imponibile £. 6.500.000);
- anno 1968 - £. 182.145 (imponibile £. 6.600.000);
- anno 1969 - £. 253.235 (imponibile £. 7.600.000);
- anno 1970 - £. 524.430 (imponibile £. 7.600.000).-

VASSALLO Francesco fu Giovanni e fu Randazzo Caterina, nato a Palermo il 18.7.1909, qui abitante in via Marchese di Villabianca n°98, citato a proposito delle suddette Società.

Si tratta del ben noto costruttore edile, a carico del quale è pendente il procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, perchè indiziato di appartenenza alla mafia.-

Lo stesso è inoltre imputato di concorso in interesse privato in atti di ufficio, nel procedimento n°10047/68 P.M. e n.2083/68 G.I., a carico di CIANCIMINO Vito + 24, pendente presso la 3ª Sezione Istruttoria del locale Tribunale.-

./.

DONATO Francesco di Mariano e di Insinna Carmela, nato a Collesano il 10.8.1933, residente a Palermo in via Dei Nebro

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO:

di n°77, ingegnere, libero professionista.-

L'ing. DONATO e la moglie PRINZI Anna Maria sono proprietari di un appartamento di 5 stanze ed accessori, sito in via dei Nebrodi 77 (dove abitano) acquistato da TRIPOLI Nicolò, con atto del 21.9.1968, per la somma dichiarata di lire 11 milioni, di cui £. 5.500.000 con accollo di mutuo del Banco di Sicilia.-

Risulta che l'ing. DONATO in data 16.6.1968, ha concordato, per tassa di famiglia, il pagamento annuo di £.4.150,su un imponibile di £.800.000.-

CALENDINO Gaspare Licio di Francesco e di Ciaccio Rosina, nato a Luzzi (Cosenza) il 20.5.1930, residente a Palermo via Carmelo Onorato n°55, ingegnere, libero professionista.-

E' uno degli acquirenti del terreno edificabile sito in Palermo nel prolungamento di via Principe di Paternò, unitamente all'ing. BIONDO ed altri; di tale acquisto si è parlato più sopra a proposito dell'ing. BIONDO.-

E' proprietario di un appartamento di tre stanze ed accessori sito in questa via Filippo Marini n°23 acquistato da COSTANZO Carmelo con atto del 17.8.1965, per la somma dichiarata di £.3.000.000. (Nello stesso stabile è ubicato altro appartamento, acquistato con atto in pari data 17 agosto 1965 - dal suddetto ing. BIONDO Salvatore).-

E' inoltre proprietario:

- di un appartamento di 4 stanze ed accessori sito in via Crisafulli n°12, acquistato da SCHIERA Giuseppe con atto del 21.5.1966, per la somma dichiarata di £.4.500.000;

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO:

- 19° foglio -

- di un appartamento di 4 stanze ed accessori sito in via Contessa Giuditta n°15, acquistato da SALVO Vincenzo, con atto del 12.12.1969, per la somma dichiarata di lire sei milioni seicentomila;
- di due piccoli appartamenti contigui (dove abita) siti in via Carmelo Onorato n°55, acquistati da CATTANEO Ferdinando, con atto dell'1.4.1970, per la somma dichiarata di £. 5.600.000.-

E' stato riferito che ha progettato lavori per conto del costruttore Francesco VASSALLO, nonchè per altre imprese.-

Risulta che in data 6.7.1968, ha concordato per tassa di famiglia, il pagamento annuo di £. 6.708, su un imponibile di £. 900.000.-

MAGGIO Nicolò di Nicolò e di Merlo Maria, nato a Palermo il 3.9.1931, abitante in via Delle Madonie n°20, avvocato, vice capo ufficio Affari Legali del Comune di Palermo.-

A suo carico, al n°5209/66 P.M. è pendente procedimento penale perchè imputato di truffa aggravata; il relativo processo risulta trasmesso, in data 23 maggio 1969, al Tribunale per il giudizio.-

La moglie, DI BENEDETTO Maria nata a Palermo il 7.1.1934, risulta avere acquistato l'1.1.1969, uno spezzone di terreno di are 2,77, in Carini - contrada "Piraineto" - da BUFFA Rosa - per la somma dichiarata di £.85.000.-

... Omissis ... (15)

(15) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina nella quale la Questura di Palermo fa riferimento a notizie di cui è ignota la fonte. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 20° foglio -

A parte quanto è stato riferito, rispettivamente per BIONDO, FERRUZZA, VASSALLO, DONATO, CALENDINO e MAGGIO, in ordine all'argomento sub b, non è stato possibile accertare se l'ing. BIONDO eserciti abusivamente la professione e se abbia effettivamente diretto e progettato lavori per conto degli imprenditori FERRUZZA e VASSALLO, ricorrendo per la firma dei progetti agli ingegneri DONATO e CALENDINO. (16)

Gli unici dati di fatto, già accennati, che accomunano gli ingegneri BIONDO e CALENDINO, sono i seguenti:

a) l'ing. BIONDO e l'ing. CALENDINO figurano entrambi acquirenti, con atto in pari data, (17-8-1965) - stesso notar TANTERI -, da COSTANZO Carmelo, di un appartamento ciascuno, al sesto piano dello stabile di Via Filippo Marini n°23;

b) l'ing. BIONDO e l'ing. CALENDINO, unitamente ad altri, hanno acquistato, nel 1963, il già menzionato lotto di terreno edificabile sito nel prolungamento della Via Principe di Paternò, rivenduto, nel 1968, alla Cooperativa edilizia "Il Focolare".

Dagli accertamenti svolti presso la Camera di Commercio, non è risultato che esista una società di fatto tra l'ing. BIONDO, l'avvocato MAGGIO ed il FERRUZZA Giuseppe.

... Omissis ... (17)

VICARI Filippo di Tommaso e di Scalia Giuseppina, nato a Palermo l'8-8-1926, abitante in Via Luigi Settembrini n°2, avvocato, direttore del Servizio Amministrativo della Ripartizione Urbanistica.

Non sono stati acquisiti elementi tali da provare la fondatezza dell'addebito che gli viene mosso e che cioè condizionerebbe il perfezionamento delle licenze edili soggette a convenzione, al rilascio di compensi che arriverebbero anche alla cessione di appartamenti negli edifici da costruire.

Dagli accertamenti svolti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, sul conto dell'avv. VICARI e della moglie FERRARI Lucia nata a Palermo il 5-7-1934, risulta:

(16) Cfr. pag. 164 (N.d.r.)

(17) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina nella quale la Questura di Palermo fa riferimento a notizie di cui è ignota la fonte. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO:

- 21° foglio -

- nota di trascrizione del 22.6.1956 a favore di VICARI Filippo contro ZINNA-NICOLOSI, i quali vendono un locale di circa 20 mq. sito in questa via Margifaraci, per la somma di £. 100.000;
- nota di trascrizione del 31.1.1964 a favore di FERRARI Lucia contro FERRARI Salvatore, il quale dona alla figlia, in conto di legittima, un appartamento di vani tre ed accessori in questa via Generale Turba n°42;
- nota di trascrizione del 28.12.1966 a favore di FERRARI Raffaella, Giuseppe, Vincenzo, Ugo, Antonia, Lucia e MAZZA Giovanna contro eredità FERRARI Salvatore, sui seguenti beni: n°2 appartamenti di via Turba n°42 e striscia di terreno di are 1,53, in parti uguali, salvo un terzo di usufrutto al coniuge MAZZA;
- nota di trascrizione del 20.8.1969 a favore di VICARI Filippo contro SCIANNA-PROVENZANO da Bagheria, i quali vendono un appartamento di vani 5 ed accessori, sito in Palermo via U.D. 138, n°11, per la somma di £. 7.000.000.-

... Omissis ... (18)

Per quanto concerne l'argomento sub d, gli ingegneri AGNELLO e CORVO, si identificano per: (19)

- AGNELLO Melchiorre di Carmelo e di Trigilio Carmela, nato ad Ispica il 2.8.1928, residente a Palermo in via Trinacria n°29, ingegnere, direttore della Sezione Edile del-

(18) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina nella quale la Questura di Palermo fa riferimento a notizie di cui è ignota la fonte. (N.d.r.)

(19) Cfr. pag. 164. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N. ..... li .....

Rif. N. ..... del .....

OGGETTO:

la Ripartizione Urbanistica.-

E' imputato, nel procedimento penale pendente presso la 5^ Sezione Istruttoria del locale Tribunale a carico di URSO Stefano + 22, del reato di interesse privato in atti di ufficio, per avere, abusando della sua qualità di ingegnere presso l'Ufficio Tecnico e di Componente della Commissione Edilizia, approvato progetti a sua firma o alla redazione dei quali aveva collaborato.-

Tale procedimento penale sarà meglio illustrato più avanti a proposito delle indagini svolte da questo Ufficio sulle speculazioni edilizie riscontrate alla via Ammiraglio Rizzo.-

- CORVO Salvatore fu Filippo e di Bongiovanni Rosaria, nato a Pietraperzia il 12.2.1927, residente a Palermo via Leoni n°25, ingegnere, vice direttore della Ripartizione Urbanistica (direttore è l'ing. Salvatore BIONDO).-

Risulta iscritto nei registri della popolazione di questa Città dal 2.10.1957, proveniente dal paese di nascita.

L'ing. CORVO e la moglie GUARINI Ivana risultano proprietari di:

- un appezzamento di terreno sito in contrada Piano dei Geli (Monreale), di are 9,79, acquistato da LO PICCOLO Domenico con atto del 22.6.1960, per la somma dichiarata di £. 100.000;
- un appartamento di vani 7 ed accessori, sito in via Leoni n°25, acquistato dai costruttori MARRONE e TRAINA con atto del 19.10.1962, per la somma dichiarata di lire 8.600.000;

./.

QUESTURA DI PALERMO

N.... li

Rif. N. del

OGGETTO: - 23° foglio -

- un appezzamento di terreno sito nella contrada "Piraineto" del Comune di Carini, esteso are 5,76, acquistato dalla Soc. ICCARA S.p.A. con atto del 22.2.1966, con relativa servitù di accesso alla strada prevista nel piano di lottizzazione, per la somma dichiarata di £. 2.571.000;
- un appartamento di vani 4 ed accessori, sito in via Val di Mazara n.31, acquistato da RANDAZZO Vincenzo con atto del 5.9.1969, per la somma dichiarata di £.10.000.000;
- un appartamento di vani 4 ed accessori, sito in via Serradifalco n°192, acquistato dal costruttore FABRA Igino, con atto del 24.11.1969, per la somma dichiara di lire 7.500.000;
- un appezzamento di terreno sito in località Castelforte di Pallavicino (Palermo), esteso are 64 circa, acquistato da MESSINA Giuseppe con atto del 2.6.1970, per la somma dichiarata di £. 15.000.000.-

Gli appartamenti di cui sopra risultano gravati da mutui ipotecari, concessi da istituti bancari, per un montante complessivo (sorte capitale ed interessi) di £.23.570.000.

Risulta che l'ing. CORVO, in data 9.7.1964, ha concordato, per tassa di famiglia, il pagamento annuo di £.28.891, su imponibile di £. 1.500.000.-

L'accusa sub d, riguardante l'abusivo svolgimento di attività professionale, da parte di pubblici dipendenti chiamati ad operare il riesame dei progetti, risulta provata - almeno per quanto riguarda l'ing. AGNELLO -, dal menzionato procedimento penale pendente a carico del suddetto.- (20)

./.

(20) Cfr. pag. 164. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO:

- 24° foglio -

Dagli altri accertamenti svolti, non sono state acquisite altre prove al riguardo.-

... Omissis ... (21)

Tuttavia, al riguardo, si rinvia a quanto sarà esposto più avanti a proposito degli accertamenti riguardanti gli abusi edilizi verificatisi in via Ammiraglio Rizzo. In proposito il costruttore MACALUSO Santi, nella dichiarazione a suo tempo resa, e di cui si allega copia (allegato n. 1) (22) ha espressamente parlato della sollecitudine con la quale otteneva le licenze edilizie e del fatto che riuscì ad evitare un minacciato provvedimento di revoca di una licenza "muovendosi presso gli uffici comunali".-

Altro preciso riferimento al riguardo è la ben nota e giudizialmente accertata condizione di privilegio, rispetto ad altro richiedente, della Società "SICILCASA" (più volte citata nelle relazioni riguardanti Vito CIANCIMINO). Ci si riferisce precisamente al fatto che la "SICILCASA" ottenne quattro distinte licenze di costruzione il 12 agosto 1961, i cui progetti erano stati presentati nei giorni 3, 4 e 7 dello stesso mese: circostanza questa che il Presidente della Sezione Istruttoria definì "davvero inconsueta".-

./.

(21) Secondo la decisione adottata nella seduta del 29 gennaio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina nella quale la Questura di Palermo fa riferimento a notizie di cui è ignota la fonte. (N.d.r.)

(22) Vedi nota (9) a pag. 163. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N.___ ___ __ li_____

Rif. N.__ ____ __ del___ _____

OGGETTO: - 25° foglio -

Ed inoltre nel rapporto del Prefetto Tommaso BEVIVINO:

1°)- nel capitolo dedicato all'Impresa CARPINTERI-VITALE - costruzione in via Del Bersagliere - progettista e direttore dei lavori l'ing. Gabriele NICOLETTI -,la Commissione rilevò che il progetto presentato agli uffici il 14.9.1960 fu favorevolmente esaminato dalla Commissione Edile il 19 dello stesso mese;

2°)- nel capitolo dedicato a LA LOMIA Vittorio ed altri - costruzione di un edificio in via Notarbartolo, angolo di viaLibertà, la Commissione rilevò che il piano di lottizzazione fu presentato all'ufficio tecnico comunale il 25.7.1960 e fu approvato lo stesso giorno dalla Commissione Edilizia; che il 16 gennaio 1961 fu presentato un progetto per la costruzione di un fabbricato e che nella stessa giornata la Commissione Edile diede parere favorevole; che il 20 luglio 1962 il LA LOMIA ripresentava progetto di variante che veniva esaminato nello stesso giorno dalla Commissione Edile e sempre lo stesso giorno 20 luglio, il Consiglio Comunale, con atto deliberatorio n.340, a seguito anche del parere favorevole dell'ufficio legale, approvò il progetto per la costruzione dell'edificio.

Sempre al riguardo, la Commissione BEVIVINO fece risaltare "che l'ordine del giorno per la seduta del Consiglio Comunale del 20 luglio 1962 porta la data del 14 luglio stesso anno ed al n.49 è registrato lo affare: approvazione....del progetto per la ricostruzione dell'edificio posto ad angolo sud-est tra via Notarbartolo e via Libertà. Il progetto in esame,come si è visto sopra, fu presentato il 20 luglio".-

./.

QUESTURA DI PALERMO

N. ..... li .....

Rif. N. ..... del .....

OGGETTO

- 26° foglio -

Probabilmente, anche per la conoscenza di questi e con=simili episodi, alcuni operatori economici del settore hanno manifestato il convincimento che nei suddetti pubblici uffici è tuttora vigente un deplorevole andazzo di irregolarità.

Circa l'argomento sub f, a carico del sovrintendente ai Monumenti, SANGUINETTI Francesco di Agostino e di Begnotti Ida, nato a Campobasso il 14-11-1906, componente, in tale qualità, della Commissione Edilizia, non è risultato provato che egli esamini pratiche solo se autorevolmente appoggiate. (23)

ANONIMO PERVENUTO CON LA LETTERA A/1040 DEL 18.11.1970 (ANONIMO N. 2) (24)

Con il suddetto anonimo si denunziano i seguenti fatti:

a) Vito CIANCIMINO sarebbe "protetto dal Procuratore della Repubblica SCAGLIONE"; "pretende il pizzo per ogni lottizzazione, per ogni progetto e per le stazioni di servizio per la benzina"; in tale attività agirebbe d'accordo con il commendatore PERGOLIZZI, con l'Avv. VICARI del Comune, con l'Avv. MAGGIO dell'ufficio legale e con l'ing. BIONDO.

Sul conto di quest'ultimo, l'anonimo esponente dice:

./.

(23) Cfr. pag. 165. (N.d.r.)

(24) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 161. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N. _____ li _____

Rif. N. _____ del _____

OGGETTO

- 27° foglio -

"quando progetta lui, i progetti passano, altrimenti sono bocciati o aspettano tanto, lui fa firmare a tanti altri e lui non figura mai; che è fesso lui? firma CALANDINO ed altri; è d'accordo con altri ingegneri dei Lavori Pubblici. Spartiscono poi".

b) IMBURGIA e PANICO non farebbero approvare i progetti dalla Commissione Edilizia se non viene loro affidata la relazione dei calcoli di cemento armato. Numerosi progetti, ai quali sarebbe interessato IMBURGIA, nipote della BONTADE, verrebbero approvati subito.

c) BARRACO sarebbe sempre in commissione, prima in quella edilizia e poi in quella urbanistica; in complicità con l'Avv. PIZZO del Comune farebbe compravendita di terreni per conto di CIANCIMINO. BARRACO sarebbe amico di CIANCIMINO. GIOIA sarebbe a conoscenza di alcuni progetti, non regolari, di BARRACO.

d) Il socialista MANNINO venderebbe il suo silenzio e regerebbe progetti che verrebbero poi approvati dalla Commissione Edile, di cui fa parte.

Le persone citate sub a, si identificano per: (25)

- CIANCIMINO Vito Calogero fu Giovanni e di Martorana Pietra, nato a Corleone il 2-4-1924, residente a Palermo Via Sciuti 85/R, Sindaco dimissionario di Palermo.

Sul suo conto, si è riferito a codesta Commissione con le note di questo Ufficio n°012725 del 14-12-1970 (26) e del 25-3-1971.

./.

(25) Cfr. pag. 188. (N.d.r.)

(26) Le note citate nel testo saranno pubblicate, nel contesto del documento 647, in uno dei successivi tomi del IV volume. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N.... Il

Rif. N.... del

OGGETTO - 28° foglio -

- BIONDO Salvatore, ingegnere, direttore della Ripartizione Urbanistica, del quale si è parlato alle pagine 9 e seguenti della presente relazione. (27)

Circa i rapporti tra l'ing.BIONDO e l'ing.CALENDINO ed altri liberi professionisti, si richiama quanto già detto alla pagina 20 della presente relazione; (28)

- CALENDINO Gaspare Nicio, ingegnere libero professionista, del quale si è parlato alle pagine 18 e seguenti; (29)

- [illegible]LLO Nicolò, avvocato, vice capo Ufficio Affari Legali del Comune di Palermo, del quale si è parlato alle pagine 19 e segg. (30)

- VICARI Filippo, avvocato, direttore del servizio amministrativo della Ripartizione Urbanistica, del quale si è parlato alle pagine 20 e 21; (31)

(Altro VICARI, pure avvocato, pure dipendente del Comune di Palermo, è: VICARI Antonino fu Stefano, nato a Misilmeri il 21-3-1933, ivi residente, il quale è stato assunto al Comune di Palermo il 3.10.1960, con la qualifica di avventizio.

Il 1.4.1964 è transitato nel ruolo degli impiegati effettivi ed attualmente presta servizio presso la Ripartizione Affari Legali del Comune di Palermo. Ex consigliere comunale D.C. ed ex vice sindaco di Misilmeri, ha riportato nel 1957, una condanna a 4 mesi di reclusione per oltraggio, col beneficio della sospensione e della non menzione.

Appartiene a famiglia di pregiudicati mafiosi ed è egli stesso ritenuto uno dei più autorevoli esponenti della mafia di Misilmeri, per cui, da questo Ufficio e dall'Arma, è stato segnalato, nello agosto 1970, alla Procura della Repubblica di Palermo, per l'invio al soggiorno obbligato, ai sensi dell'art.2 legge antimafia.

Il relativo procedimento è tuttora in istruttoria.

E' comunque da ritenere che l'esponente anonimo intenda riferirsi non al VICARI Antonino in questione, bensì al VICARI Filippo sopracitato.)

- PERGOLIZZI Giuseppe di Giuseppe e fu Brucoli Giuseppa, nato a Palermo il 14.1.1914, qui abitante in Via Passaggio dei Poeti, 17, ragioniere, consigliere comunale D.C..

Dagli accertamenti svolti in merito all'argomento sub a, oltre quanto già riferito più avanti, per ciascuno dei nominativi in esso citati, non sono state acquisite prove in ordine alle specifiche accuse formulate. (32)

Per quanto riguarda i rapporti tra CIANCIMINO e PERGOLIZZI, non si può mettere in dubbio che i due, entrambi consiglieri comunali, militanti nella stessa corrente politica in seno alla Democrazia Cristiana, entrambi, per alcuni anni, autorevoli

./.

(27) Cfr. pagg. 171-174. (N.d.r.)
(28) Cfr. pag. 182. (N.d.r.)
(29) Cfr. pagg. 180-181. (N.d.r.)
(30) Cfr. pagg. 181-182. (N.d.r.)
(31) Cfr. pagg. 182-183. (N.d.r.)
(32) Cfr. pagg. 188-189. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N. _____ li _____

Rif. N. _____ del _____

OGGETTO

- 29° foglio -

componenti della Commissione Edile Comunale, sono effettivamente in ottima intesa.

Sul conto del PENDOLIZZI, si riferirà più dettagliatamente, nel corso della presente relazione, in occasione della trattazione dell'anonimo n°3.

Per quanto riguarda l'argomento sub b, non sono stati acquisiti elementi di prova specifica, data anche la genericità dell'accusa. (33)

I due ingegneri ivi citati sono stati identificati per:

1) IMBURGIA Giovanni Battista di Angelo e di Bontade Rosaria, nato a Palermo il 24-7-1927, abitante in Via Generale Di Maria n.83, ingegnere dipendente dell'E.S.A. (Ente di Sviluppo Agricolo).

E' nipote di BONTADE Margherita, nata a Palermo il 5-10-1900, la quale è stata più volte Deputato al Parlamento nazionale per la D.C.; già consigliere comunale di Palermo, eletta per la prima volta nelle amministrative del 1946 e riconfermata successivamente fino al 1952.

L'ing. IMBURGIA è stato eletto consigliere comunale nelle liste della D.C. nelle amministrative del 1964 e riconfermato nelle ultime elezioni del 7 giugno 1970.

Con la Giunta CIANCIMINO - ora dimissionaria -, formata dopo le amministrative del 970, è stato eletto assessore al traffico e allo stato civile, statistica, leva ed elettorato.

La molteplicità degli incarichi attribuitigli è stata

./.

(33) Cfr. pag. 189. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del _____

OGGETTO

- 30° foglio -

sottolineata da un articolo pubblicato dal "GIORNALE DI SICILIA" del 28-2-1971, di cui si allega copia (vedi allegato n°2). (34)

Dal 1965 circa, risulta componente della Commissione Edilizia Comunale.

L'ing. EMBURGIA è imputato nel procedimento penale n.2109/69 P.M. e n.623/69 G.I., a carico di CIANCIMINO Vito + 35, pendente presso la 3^ Sezione Istruttoria del Tribunale di Palermo e concernente irregolarità riscontrate nella lottizzazione e nel rilascio di licenze di costruzione di fabbricati sul " fondo INGLESE".

L'ing. EMBURGIA, in particolare, è imputato di interesse privato in atti di ufficio, in concorso, con altri componenti della Commissione Edilizia.

2) [illegible] Luigi di Angelo e di Santoro Salvatrice, nato a Castel Cisterna il 27-1-1921, residente a Palermo in Via Liguria n.14, ingegnere dipendente dell'E.S.A. (Ente di Sviluppo Agricolo), capo ufficio servizi idrici.

Dal 1965 circa, risulta componente della Commissione Edile Comunale.

E' coimputato del suddetto ing. EMBURGIA, nel citato procedimento penale, per interesse privato in atti di ufficio.

./.

(34) Vedi nota (9) a pag. 163. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N. ... li ...

Rif. N. ... del ...

OGGETTO

- 31° foglio -

Le persone citate nell'argomento sub c, sono state identificate per: (35)

1) BARRACO Antonio di Salvatore e di Lombardo Angela, nato a Palermo il 6-2-1923, qui residente in Via Federico Pipitone n.67, architetto, libero professionista.

Dal 1956 al 1964 circa, ha fatto parte della Commissione Edile Comunale; nel 1965, su segnalazione del Collegio degli Architetti, è stato nominato membro della Commissione Urbanistica Comunale. Risulta che da quest'ultima carica si è dimesso, in segno di protesta per il mancato rinnovo dei componenti della Commissione.

Oltre le accuse citate sub c, nella segnalazione anonima n.3, che sarà trattata in seguito, sul conto del BARRACO è detto che egli sarebbe l'architetto del costruttore VASSALLO e che quest'ultimo avrebbe imposto all'On. GIOIA di metterlo nella Commissione Edile insieme a PERCOLIZZI. (36)

Mancano riscontri obiettivi in proposito, nè può considerarsi una prova o un indizio valido, di per sè, il fatto che l'architetto BARRACO faccia parte, quale sindaco supplente, del collegio sindacale della S.p.A. "S.FRANCESCO RESIDENZIALE PIRAINETO", di proprietà di VASSALLO e FERRUZZA, costituita il 15 marzo 1963.

L'architetto BARRACO è imputato in due procedimenti penali:

./.

(35) (36) Cfr. pag. 189. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N. ... li ...

Rif. N. ... del ...

OGGETTO

- 32° foglio -

1) Procedimento penale n.10047/68 P.M. e n.2083/68 G.I., a carico di CIANCIMINO Vito + 24, pendente presso la 3ª Sezione Istruttoria del Tribunale di Palermo.
Dal relativo mandato di comparizione, risultano formulati a carico del BARBACO i seguenti capi di imputazione:

a)- art. 324 C.P., per avere, in concorso con CIANCIMINO, PERGOLIZZI ed altri componenti la Commissione Edile, preso direttamente un interesse privato in atti della P.A. cui erano preposti, esprimendo nella seduta del 5-12-1961 parere favorevole al rilascio della licenza per il progetto presentato da VASSALLO Francesco per l'edificio di Via Sardegna, nonostante il precedente parere contrario della stessa Commissione e senza che il VASSALLO avesse adeguato il progetto ad alcuna delle numerose condizioni dettate dagli uffici tecnici e e dalla stessa Commissione nella seduta del 17-10-1961.
In Palermo il 5-12-1961;

b)- art.324 C.P., per avere, in concorso con CIANCIMINO, NICOLETTI, PERGOLIZZI ed altri componenti della Commissione Edile, preso direttamente un interesse privato in atti della P.A. cui erano preposti, esprimendo nella seduta del 20-11-1962 parere favorevole all'autorizzazione della seconda variante al progetto dell'edificio di Via Lazio, e ciò al fine di favorire il VASSALLO, che poteva così realizzare, in violazione del Piano Regolatore, una volumetria superiore a quella consentita.
In Palermo il 20-11-1962;

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

c)- art.324 C.P., per avere, in concorso con CIANCIMINO, NICOLETTI, PERGOLIZZI ed altri componenti della Commissione Edile, preso direttamente un interesse privato in atti della P.A. cui erano preposti, esprimendo nella seduta del 5-6-1963, parere favorevole alla autorizzazione della terza variante al progetto dell'edificio di Via Lazio, e ciò al fine di favorire il VASSALLO, che poteva così realizzare, in violazione del Piano Regolatore, una volumetria superiore a quella consentita.

In Palermo il 5-6-1963;

d)- art.324 C.P., per avere, in concorso con CIANCIMINO, NICOLETTI, PERGOLIZZI ed altri componenti della Commissione Edile, preso direttamente un interesse privato in atti della P.A. cui erano preposti, esprimendo nella seduta del 30-1-1961, parere favorevole alla autorizzazione della prima variante al progetto dell'edificio di Via Lazio, e ciò al fine di favorire il VASSALLO che poteva così realizzare, in violazione del Piano Regolatore, una volumetria superiore a quella consentita.

2) procedimento penale n.2109 /69 P.M. e n.623/69 G.I., a carico di CIANCIMINO Vito + 35, pendente presso la 3ª Sezione Istruttoria del Tribunale di Palermo.

Il BARRACO è imputato, in concorso con i suddetti ed altri componenti della Commissione Edile, di falsità ideologica commessa da Pubblico Ufficiale in atti pubblici, e di interesse privato in atti di ufficio, per le ir

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del _____

OGGETTO

regolarità riscontrate dall'inchiesta giudiziaria, nella approvazione del piano di lottizzazione e relativa variante del terreno ubicato tra la Via Evangelista Di Blasi e la Via Circonvallazione, già di proprietà INGLESE.

34) PIZZO Gioacchino fu Diego e fu Castro Antonina, nato a Palermo il 26-11-1931, qui abitante in Via Edmondo De Amicis n.18, avvocato dell'Ufficio Affari Legali del Comune.

A carico dell'avv.PIZZO al n.2809/70 P.M. risulta pendente un procedimento penale, perchè imputato di peculato continuato; il relativo incarto risulta trasmesso il 22 maggio 1970 al Giudice Istruttore per l'istruzione formale.

L'accusa contenuta sub c, a carico dell'architetto BARRACO e dell'avv. PIZZO, i quali farebbero compravendita di terreni per conto di CIANCIMINO, non ha trovato riscontro negli accertamenti all'uopo eseguiti. (37)

Per quanto riguarda l'argomento sub d, si riferisce che l'ing. MANNINO Giuseppe di Salvatore e di Urso Clara, nato a Messina il 14-1-1926, residente a Palermo Via Sciuti n.112, ingegnere libero professionista, è componente della Commissione Urbanistica. (38)

Non è risultato, anche per mancanza di elementi di riferimento, che l'ing.MANNINO, per la sua qualità di componente della Commissione Urbanistica, sia stato agevolato nella approvazione di progetti da lui redatti.-

(37) Cfr. pag. 189. (N.d.r.)
(38) Cfr. pag. 189. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N ..... li .....

Rif. N. ..... del .....

OGGETTO

- 35° foglio -

ANONIMO TRASMESSO CON LA LETTERA N.A/1013 DELL'11.11.1970 - (ANONIMO N.3) (39)

Gli argomenti e le accuse in esso contenuti, si possono interpretare e sintetizzare nei seguenti punti:

a)- GIOIA sarebbe legato "con i suoi accoliti" alla mafia locale.
Sarebbe legato a VASSALLO. Questi avrebbe imposto a GIOIA di mettere l'architetto BARACO e PERGOLIZZI nella Commissione Edile.

b)- CIANCIMINO sarebbe protetto dal Procuratore della Repubblica SCAGLIONE, il quale lo consiglierebbe a "sfuggire a tutte le fesserie e tutte le malefatte".

c)- PERGOLIZZI sarebbe legato a VASSALLO.
Sarebbe diventato presidente della Commissione Edile perchè il "compare" Cola DI TRAPANI nonchè GIOIA e Totò LA CAVA avrebbero svolto pressioni in tal senso su CIANCIMINO. PERGOLIZZI avrebbe come "giannizzero" e come "guardaspalle", rispettivamente, certo IPPOLITO e certo CIACIOLO pregiudicato, che gli farebbe da autista.
PERGOLIZZI sarebbe il protettore dei costruttori VASSALLO, MONCADA, LIANTE e PULLARA. Avrebbe acquistato gratuitamente casa di venti stanze in zona lussuosa.
Non pagherebbe tasse.
PERGOLIZZI eseguirebbe gli ordini di CIANCIMINO, il quale a sua volta sarebbe manovrato da GIOIA.

./.

(39) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 157. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N. ..... li .....

Rif. N. ..... del .....

OGGETTO

- 36° foglio -

PERGOLIZZI, per volere di GIOIA, diventa presidente della Società di Calcio, allo scopo di poter manovrare con abbonamenti gratis gli elementi riottosi.

Un giocatore di calcio, venduto per cento milioni, figurerebbe invece venduto per venti milioni.

PERGOLIZZI e l'Avv. Luigi GIOIA si sarebbero divisi i proventi di tale operazione.

L'avv. Luigi GIOIA impera alla Società di calcio; percepisce compensi di un milione al mese, quale legale. Non pagherebbe tasse.

d)- SPAGNOLO eseguirebbe anche egli gli ordini di CIANCIMINO.

Sarebbe protetto da GIOIA e da questi agevolato nella promozione ad Intendente di Finanza; avrebbe percepito gli stipendi di Sindaco e di Intendente.

e)- DI FRESCO "che era un fallito separatista monarchico massonico", sarebbe diventato Assessore al Patrimonio perchè appoggiato dal suo parente GIOIA;
DI FRESCO "acquista case, costruisce il Cinema Tiffany, ... apre negozi di antiquario, non paga tasse ... costruisce la caserma dei Vigili Urbani a Bellolampo e la cede in affitto come Assessore al Patrimonio ai Vigili Urbani per 50 milioni l'anno, dopo avere speso con un certo PIAZZA appena 20 milioni. Ma lui se ne frega e continua a rubare".

./.

QUESTURA DI PALERMO

N. _____ li _____

Rif. N. _____ del _____

OGGETTO

- 37° foglio -

In relazione all'argomento sub a, si riferisce: (40)

- GIOIA On.le Giovanni fu Agostino e di Pecoraino Provvidenza, nato a Palermo il 16-1-1925, coniugato con [illegible] Giovanna fu Gaspare.

Dottore in Giurisprudenza, è ordinario di Storia del Diritto Italiano presso l'Università di Palermo, in atto in aspettativa per mandato parlamentare.

Ha aderito giovanissimo alla D.C. ed è stato eletto, nel 1953 segretario provinciale.

Nel 1955 fu nominato capo di gabinetto della segreteria particolare dell'On.le FANFANI, segretario nazionale della D.C..

Dal 1958 è deputato al Parlamento Nazionale; dal 1966 al 1968 è stato Sottosegretario di Stato alle Finanze.

In data 17 novembre 1970, esponenti locali della D.C. hanno inviato alla Direzione Centrale della Democrazia Cristiana un esposto sulla situazione del partito a Palermo, contenente critiche all'operato dell'On.le GIOIA, nella sua qualità di Commissario del Comitato Comunale della D.C.. L'esposto è stato pubblicato sul locale quotidiano "L'ORA" dell'11 dicembre 1970, che si trasmette in allegato (ved.allegato n.3). (41)

In proposito, si riferisce che, come riportato recentemente dalla stampa locale -Giornale di Sicilia del 20 marzo 1971 - i nove dissidenti democristiani, sottoscrittori dell'esposto, sono stati deferiti dall'On.le Luigi SCALFARO, segretario organizzativo del Partito, al Collegio dei probiviri, per avere, alcuni di essi, manifestato apertamente la loro dissidenza, violando

✓.

(40) Cfr. pag. 197 (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 38° foglio -

la disciplina di partito, in occasione di alcune votazioni per la elezione del Sindaco.

L'On/le Giovanni GIOIA, secondo quanto risulta, ha presentato più volte querela contro settimanali e quotidiani, per diffamazione a mezzo stampa.

Nessun elemento obiettivo è stato possibile raccogliere circa i suoi asseriti rapporti con la mafia locale.

...Omissis... (42)

Si rimanda a quanto già detto sul conto del BARBACO alla pagina 31 e seguenti ed a quanto sarà detto, sul conto di PERGOLIZZI, nel prosieguo della relazione, nella trattazione dell'argomento sotto la lettera c. (43) (44)

b)- Nessun elemento di riscontro si è raccolto in ordine all'accusa formulata alla lettera b, concernen

(42) Secondo le decisioni adottate nelle sedute del 29 gennaio e dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina nella quale la Questura di Palermo fa riferimento a notizie di cui è ignota la fonte. (N.d.r.)

(43) Cfr. pagg. 193-196. (N.d.r.)

(44) Cfr. pagg. 197-198. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N.. ... — li_____

Rif. N.. _____ del_____

OGGETTO

- 39° foglio -

te gli asseriti rapporti tra il Sig.CIANCIMINO ed il Procuratore della Repubblica di Palermo, Comm.Pietro SCAGLIONE.

Lo stesso anonimo, d'altra parte, ha fatto delle affermazioni così generiche, da non aprire la via a nessun accertamento.

c)- Al riguardo dei vari argomenti elencati nella lettera c, si riferisce: (45)

PERGOLIZZI Giuseppe di Giuseppe e fu Brucoli Giuseppa, nato a Palermo il 14.1.1914, qui abitante in Via Passaggio dei Poeti n.17, ragioniere, consigliere comunale D.C..

Il padre, nato a Palermo il 15.5.1879 possiede in Palermo una casetta in Vicolo Cannella n.27, acquistata da Rosario e Giovanna VIZZINI, con atto del 15-10-1952, per la somma dichiarata di £.150.000.

Ha lavorato come commesso presso la Ditta Vincenzo ALBANO in Palermo - negozio di abbigliamenti -. Dal 1944 è pensionato I.N.P.S. e percepisce mensilmente la somma di lire 29.150 (libretto di pensione n°606103)./

La madre, recentemente deceduta,non risulta che possedeva in Palermo beni immobili.

Il consigliere comunale PERGOLIZZI, ha partecipato all'ultimo conflitto mondiale con il grado di Tenente di Fanteria di complemento ed è stato prigioniero in Germania ed in Polonia.

E' invalido di guerra e percepisce una pensione di lire 45.000 circa.

./.

(45) Cfr. pagg. 197-198. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 40° foglio -

Ha prestato servizio presso la Ragioneria Provinciale dello Stato; nel 1959, in seguito ad opzione, è passato all'Assessorato Regionale alle Finanze, dove presta servizio, con la qualifica di segretario capo contabile.

In passato ha militato nelle file del P.N.M. e nel 1955 è passato alla Democrazia Cristiana.

Eletto consigliere comunale nel 1956 per la D.C., è stato sempre riconfermato.

Nel 1965 - 1966 è stato Assessore all'Anagrafe ed Elettorato; dal 1966 - al 1968 Assessore alle Aziende Municipalizzate; successivamente e fino al novembre 1970 è stato Assessore ai Servizi Tributari.

Con la Giunta CIANCIMINO, eletta alla fine del 1970, -ora dimissionaria- è stato nominato Assessore ai Lavori Pubblici.

E' stato componente della Commissione Edilizia per diversi anni, dal 1956 al 1964 circa.

Ha a carico tre procedimenti penali:

a)- n.10047/68 P.M. e n.2083/68 G.I.,pendente presso la 3^ Sezione Istruttoria, imputato di interesse privato in atti di ufficio,in concorso con CIANCIMINO Vito ed altri 23. Il procedimento concerne le irregolarità riscontrate nella concessione di licenze edilizie e relative varianti in favore del costruttore Francesco VASSALLO;

b)- n.2109/69 P.M. e n.623/69 G.I., imputato di falsità ideologica e di interesse privato in atti di ufficio

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

in concorso con CIANCIMINO Vito ed altri componenti della Commissione Edilizia. Il procedimento, pendente presso la 3ª Sezione Istruttoria del Tribunale di Palermo, concerne irregolarità riscontrate nella approvazione del piano di lottizzazione e nella concessione di licenze edilizie relative a fabbricati sorti sul terreno già di proprietà INGLESE;

c)- n.7858/70 P.M. e n.1215/70 G.I., pendente presso la 6ª Sezione Istruttoria del Tribunale di Palermo, a carico di SPAGNOLO ed altri 9. PERGOLIZZI è imputato, in concorso con i predetti, di falsità ideologica e di interesse privato in atti di ufficio. Il procedimento penale riguarda la illegittima immissione nella carriera direttiva di un impiegato di concetto del Comune, destinato all'ufficio pubbliche relazioni.

Da accertamenti praticati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, PERGOLIZZI Giuseppe e la moglie LO VERDE Domenica nata a Palermo il 2.1.1915, risultano proprietari in Palermo dei seguenti beni immobili:

- un appartamento di 3 vani ed accessori sito in Via Terra delle Mosche, ed un quinto dell'area di risulta del fabbricato di Vicolo Telarelli; beni pervenuti alla signora LO VERDE Domenica in PERGOLIZZI, alla morte della madre, VIZZINI Antonina, deceduta in Palermo il 12.12.1950;
- un appartamento di 7 vani ed accessori, sito in Via Passaggio dei Poeti n.17, acquistato dalla Soc.Immobiliare f.lli

./.

QUESTURA DI PALERMO

N.. ____ li_____

Rif. N.. _____ del_____

OGGETTO

- 42° foglio -

MONCADA, con atto del 28 ottobre 1959, per la somma dichiarata di £.10.800.000;

- un garage e un locale posto nello scantinato, in Via Passaggio dei Poeti, acquistati dalla sudetta Soc. Immobiliare nel 1962, per la somma complessiva dichiarata di lire 500.000;

- due appartamenti, siti in Via Mariano Bonincontro n.15, di complessivi 7 vani ed accessori, acquistati da MONCADA Salvatore con atto del 18.2.1965, per la somma dichiarata di £.3.500.000;

- un appartamento di due vani ed accessori, sito in Via Palmerino n.15, acquistato da MARRONE e TRAINA, con atto del 13.11.1965, per la somma dichiarata di £.3.000.000;

- un appartamento di 4 vani ed accessori, sito in Via Notarbartolo angolo Via Passaggio dei Poeti, acquistato dalla S.p.A. "P.S.S.P.A." con sede in Palermo, con atto del 31 dicembre 1969, per la somma dichiarata di £.15.000.000.

Su alcuni dei sopradetti immobili è iscritta ipoteca, per la somma complessiva di £.8.520.000, mutuata dalla Cassa Centrale di Risparmio V.E.

Il PERGOLIZZI Giuseppe è stato presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Sportiva Calcio Palermo; risulta che, nell'ottobre 1970, ha ceduto le proprie azioni al sig. Nicola MAGRI'.

...Omissis... (46)

(46) Vedi nota (47) a pag. 205. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 43° foglio -

... Omissis ... (47)

Il "Cola" DI TRAPANI Ed il costruttore Salvatore (Totò) MONCADA hanno formato argomento di precedenti riferimenti

L'IPPOLITO, che viene indicato nell'anonimo come "giannizzero" del PERGOLIZZI, si identifica per: IPPOLITO Giuseppe di Francesco e di Bettina Fara, nato a Palermo il 2.10.914, abitante in Via Torremuzza n.4, dove gestisce un modesto esercizio di disegnatore di ricami per biancheria. Nel periodo estivo, gestisce un chiosco sito accanto allo stabilimento balneare di Mondello-Lido, per la vendita di gelati, caffè e bibite.

E' un attivista D.C. ed ha svolto attività propagandistica, in occasione delle elezioni amministrative, in favore del PERGOLIZZI; risulta che nel 1964 circa il PERGOLIZZI lo ha allontanato.

L'IPPOLITO risulta denunziato nell'agosto del 1944 dalla locale Squadra Mobile per spendita moneta falsa, falsificazione e smercio di carte annonarie; per tali reati fu emesso a suo carico mandato di cattura, che però non fu eseguito perchè l'IPPOLITO venne prosciolto dalle accuse, in istruttoria.

Il predetto risulta, inoltre, varie volte contravvenzionato per infrazioni varie.

Il CIACIOLO indicato nell'anonimo come "guardaspalle, compare e autista" di PERGOLIZZI è stato identificato per: CIANCIOLO Pietro di Salvatore e di Lombardo Rosa, nato a Palermo il 20.6/1927, abitante Via Imre Nagy n.6. E' impiegato all'A.M/A.T. (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Urbani) e presta servizio presso l'ufficio abbonamenti con la qualifica di collettore; svolge inoltre l'attività di mediatore di immobili.

./.

(47) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione dell'ultima parte della precedente pagina e della prima parte di questa pagina nelle quali la Questura di Palermo fa riferimento a notizie di cui è ignota la fonte. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 44° foglio -

Il CIANCIOLO risulta condannato dal Tribunale di Palermo il 15/11/1948 e mesi undici di reclusione e £.10.000 di multa per furto aggravato. Pena sospesa anni 5. Riabilitato in data 11.6.1964.

Una figlia del suddetto CIANCIOLO, a nome Rosalia, nata a Palermo l'1/10.1966, risulta tenuta a battesimo il 20 novembre 1966 dai coniugi Giuseppe PERGOLIZZI e Domenica LO VERDE.

Autista personale del PERGOLIZZI è, invece, MARSALA Salvatore, nato a Vicari il 6.1.1941, dipendente del Comune di Palermo, già assegnato in passato, quale autista, all'assessore Vito CIANCIMINO.

Il MARSALA Salvatore è figlio di MARSALA Giuseppe, nato a Vicari il 20.1.1905, già capomafia di Vicari e legato alla mafia dei Comuni viciniori e di Palermo, attualmente al soggiorno obbligato.

Nella informativa n.012725 del 14/12/1970 concernente Vito CIANCIMINO, alle pagine 34 e seguenti, si è già riferito a codesta Commissione sulle compiacenti assegnazioni di tre alloggi popolari al MARSALA Giuseppe e suoi familiari. (48)

Si è altresì parlato del figlio Salvatore, assunto al Comune di Palermo ed assegnato a CIANCIMINO quale autista, nonchè della assunzione per "chiamata diretta" all'Acquedotto Municipalizzato di Palermo, di FARINA Carlo, genero di esso MARSALA Giuseppe.

Nella citata informativa, si è altresì riferito che MARSALA Salvatore, attuale autista di PERGOLIZZI, all'epoca dell'assegnazione delle alloggio popolare, aveva l'età di 18 o 19 anni e che egli fu vivamente segnalato alla Commissione Comunale Assegnazione Alloggi Popolari, presieduta dal Sindaco LIMA, da DI FRESCO Ernesto, del quale si parlerà in seguito.

./.

(48) La nota citata nel testo sarà pubblicata, nel contesto del documento 647, in uno dei successivi tomi del IV volume. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 45° foglio -

I costruttori edili indicati nell'anonimo come "protetti" da PERGOLIZZI sono:

1)- VASSALLO Francesco, già generalizzato.
VASSALLO e PERGOLIZZI sono entrambi imputati nel primo dei tre procedimenti menzionati a carico di PERGOLIZZI (N°10047/70 P.M.).
Dai capi di imputazione, quali risultano dal mandato di comparizione, il PERGOLIZZI deve rispondere di interesse privato in atti di ufficio, per avere concorso a rilasciare licenze edilizie e relative varianti al suddetto costruttore, allo scopo di favorirlo.

2)- MONCADA Salvatore di Filippo e di Palazzolo Olimpia, nato a Palermo l'8.1.1909, già proposto per l'invio al soggiorno obbligato, per il quale l'Autorità Giudiziaria ha decretato il non luogo all'applicazione della richiesta misura di prevenzione. E' fratello del costruttore MONCADA Girolamo, nei cui uffici di Viale Lazio è avvenuta il 10.12.1969 la sparatoria nella quale rimasero uccisi il noto CAVATAIO ed altre tre persone.
Non risultano prove concrete in ordine alla citata accusa di "protezione" da parte di PERGOLIZZI nei riguardi del costruttore MONCADA; è certo però che tra i due intercorrono buoni rapporti: più avanti si è accennato che il PERGOLIZZI e la moglie hanno acquistato dal suddetto costruttore alcuni appartamenti: il prezzo di vendita dichiarato nei relativi atti di compravendita, non può non suscitare riserve.

3)- Per quanto concerne il costruttore POLLARA Antonino di Antonino, nato a Petralia Sottana il 7.12.1919, residente a Palermo Via Elia Crisafulli n.2, nulla risulta in ordine ai presunti rapporti con PERGOLIZZI.

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 46° foglio -

4)- Circa il LEANTE costruttore, si riferisce che non è stato identificato; probabilmente si tratta di una indicazione erronea, dovuta al fatto che alcuni familiari del suddetto POLLARA Antonino abitano in in questa Via Leante n.5.

Al PERGOLIZZI, per la carica di Assessore, è attribuita una indennità mensile di circa £.150.000, ai sensi della legge regionale n.9 dell'11/4/1969, che estende agli amministratori dei Comuni della Regione Siciliana l'applicazione delle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n°491, pubblicata sulla G.U. n°110 del 2 maggio 1968.

Non si conosce se tale indennità venga effettivamente percepita.

Per gli anni 1967, 1968, 1969 e 1970, risulta che il PERGOLIZZI ha dichiarato all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette un reddito annuo complessivo di £.2.168.000, di cui £.1.800.000 quale reddito di lavoro.

Risulta che, dal 1961, ha pagato per tassa di famiglia,la somma annua di £.3.240 su un imponibile di £.700.000.

Il 21 ottobre 1969, in seguito a concordato, l'importo annuo per tassa di famiglia è stata elevato a lire 10.048, su un imponibile di £.1.100.000.

Il PERGOLIZZI,nella D.C.,fa parte della corrente "fanfaniana" ed è vicino, in sede locale, all'On.le Giovanni GIOIA, Commissario del Comitato comunale D.C., al deputato regionale Giacomo MURATORE, segretario provinciale della

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 47° foglio -

D.C. ed assessore agli Enti Locali, ed a Vito CIANCIMINO capo gruppo consiliare D.C., nonchè ai consiglieri comunali D.C. Ernesto DI FRESCO, G.Battista IMBURGIA, Giuseppe BRANDALEONE, Pietro SANTOMAURO ed altri.

GIOIA Luigi fu Agostino e di Pecoraino Provvidenza, nato a Palermo il 16.1.1925, celibe, avvocato.

E' fratello gemello dell'On.le Giovanni GIOIA.

E' stato presidente della Croce Rossa Italiana fino all'ottobre 1966.

Nulla è stato possibile accertare circa l'accusa che PERGOLIZZI e GIOIA avrebbero venduto per cento milioni un giocatore di calcio, facendolo figurare come venduto per venti milioni.

L'Avv.Luigi GIOIA è il legale della "Società Sportiva Calcio Palermo".

Non è stato possibile accertare, per l'Avv.Luigi GIOIA, l'importo della tassa di famiglia.

Per quanto riguarda l'argomento di cui alla lettera d, si riferisce: (49)

SPAGNOLO Francesco Maria fu Giuseppe e di Grasso Angela, nato a Palermo il 13/2/1920, consigliere comunale.

Risulta anagraficamente residente in questa Via Lussemburgo n.13, ma di fatto abita in Via Empedocle Restivo n.12.

Da informazioni assunte, l'appartamento dove abita sarebbe di sua proprietà; ma ciò non risulta dagli accertamenti eseguiti sul suo conto e sul conto dei suoi familiari, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Ha la qualifica di Intendente di Finanza aggiunto.

E' stato eletto per la prima volta consigliere comunale di Palermo nel 1960, nella lista del Partito Monarchico;

./.

(49) Cfr. pag. 198. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

intorno al 1963, unitamente ad altri consiglieri, passò alla Democrazia Cristiana.

Nelle amministrative del 1964, è stato rieletto consigliere nella lista della D.C., riconfermato nelle amministrative del giugno 1970.

Nel gennaio 1965 entrò a far parte della Giunta del Sindaco LIMA, con l'incarico di assessore ai servizi tributari, carica che mantenne anche con la successiva Giunta presieduta dal Sindaco BEVILACQUA.

E' stato eletto Sindaco del Comune di Palermo nell'ottobre del 1968 ed è rimasto in carica fino al novembre 1970.

In passato ha fatto parte del gruppo GIOIA - MURATORE - CIANCIMINO; successivamente è passato alla corrente interna D.C. "Impegno Democratico", il cui esponente, in sede locale, è l'ex Sindaco di Palermo, l'On.le LIMA.

Il Dott.Francesco SPAGNOLO è imputato nei seguenti procedimenti penali:

1)- n.7858/70 P.M. e n.1315/70 G.I., pendente presso la 6ª Sezione Istruttoria del Tribunale, imputato, in concorso con altri amministratori, dei reati di falsità ideologica ed interesse privato in atti di ufficio.

Il procedimento penale riguarda la illegittima immissione nella carriera direttiva di un impiegato di concetto del Comune, destinato all'ufficio pubbliche relazioni

2)- n.8191/70 P.M., a carico dell'ex Sindaco LIMA, più 99- procedimento trasmesso il 1° marzo 1971 al Consigliere Istruttore del Tribunale; il procedimento, nel quale SPAGNOLO imputato del reato di interesse privato in atti di ufficio, in concorso, è stato instaurato a con

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO:

- 49° foglio -

clusione della indagine preliminare sulle irregolarità del Mercato Ortofrutticolo di Palermo, rilevante nei due rapporti trasmessi alla Procura della Repubblica dal Prefetto Dott.Mario PIRELLI, Commissario Straordinario al Mercato Ortofrutticolo, dal febbraio all'agosto 1970.

Da accertamenti praticati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari,il Dott.SPAGNOLO Francesco non risulta proprietario di beni immobili.

La moglie FIORE Dorotea, nata a Palermo il 24.4.1922, risulta che,con atto del 28/4/1964, ha acquistato dalla S.p.A. "Immobiliare Palermitana", con sede in Palermo,un lotto di terreno esteso are 5,70 sito nella contrada "PIRAINETO" del Comune di Carini, per la somma indicata in atti di £.2.100.000, di cui £.200.000 pagate e lire 1.900.000 da pagare in 20 rate semestrali.

Nulla è stato possibile accertare, circa la asserita interferenza dell'On.le Giovanni GIOIA, nella promozione di SPAGNOLO ad Intendente di Finanza e circa l'accusa che lo SPAGNOLO abbia percepito, contemporaneamente,lo stipendio di Intendente e la indennità di Sindaco.

Per quanto riguarda l'argomento di cui alla lettera e, si riferisce: (50)

DI FRESCO Ernesto di Giuseppe e di Oddo Teresa, nato a Palermo il 28.1.1929; è coniugato con MAIDANI Peppina Pasqua di Sebastiano e di Agostino Maria, nata a Lecce il 25.3.1932, casalinga, da lui sposata a Roma il 12.12.1953.

./.

(50) Cfr. pag. 198. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 50° foglio -

Nell'anonimo n°3,sul suo conto è detto:
"" GIOIA chiama il suo parente DI FRESCO che era un fallito separatista - monarchico massonico come gli altri e diventa assessore al Patrimonio, acquista case,costruisce il cinema Tiffany, costruisce la caserma dei Vigili Urbani a Bellolampo e la cede in affitto come assessore al Patrimonio, ai Vigili Urbani per 50.000.000 l'anno, dopo avere speso con un certo PIAZZA appena 20 milioni. Ma lui se ne frega e continua rubare, fa il vice sindaco, fa l'assessore anziano. Apre negozi di antiquariato,non paga tasse così come non li paga PERGOLIZZI.""

I coniugi DI FRESCO e le loro due figlie abitano in un appartamento sito nella zona del Viale Lazio, più precisamente in Via Del Quarnaro n.11,piano attico.

Il padre, DI FRESCO Giuseppe fu Ernesto e di Mangano Flavia, nato a Palermo il 9.8.1903, è sposato dal 1927 con ODDO Teresa di Vincenzo e di Cirrincione Gaetana, nata a Palermo il 22.10.1910,casalinga.

Il 15 maggio 1943 emigrò, con tutta la famiglia, per Perugia; dagli atti dell'ufficio anagrafe il suddetto nucleo familiare risulta reimmigrato a Palermo il 23.12.1945.

In questa città,il DI FRESCO Giuseppe ha lavorato quale gestore di sale cinematografiche ed in proposito risulta che è stato dipendente del cugino dr. Luigi MANGANO,industriale cinematografico,del quale si parlerà anche in seguito.

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 51° foglio -

E' stato altresì titolare di una fabbrica di produzione di gelati da passeggio e di coni per gelati.

Si allega un appunto con i dati rilevati alla Conservatoria dei Registri Immobiliari sul conto dei genitori del DI FRESCO Ernesto - (allegato n°4). (51)

Il DI FRESCO Giuseppe è attualmente pensionato dell'I.N.P.S. con £.40.100 mensili.

Sul suo conto, presso il Casellario Giudiziale, risulta:

16.5.1936 - Pretore Palermo, multa £.200 per omissione atti d'ufficio - Aministia R.D. 15.2.1937;

20.8.1961 - Pretore Palermo, multa £.7.000 per omesso versamento contributi INA-CASA;

4. 6.1962 - Pretore Palermo, multa £.3.000 per omesso versamento contributi INA-CASA.

25.1.1966 - Pretore Palermo, assoluzione per insufficienza di prove per detenzione prodotti non consentiti (borato di sodio);

27.12.1967 - Pretore Palermo, ammenda £.12.000 per inosservanza provvedimenti Autorità;

31.1.1968 - Pretore Palermo, ammenda lire 12.000 per inosservanza provvedimenti Autorità.

L'assessore DI FRESCO ha tre fratelli:

1)- Vincenzo, nato a Palermo il 27.11.1930, gestore del locale cinema "Arlecchino", la cui licenza è intestata alla moglie PATANIA Maria Rosaria.

Ha i seguenti precedenti:

22. 6.1959 - Pretore Palermo, multa £.12.000 per emissione assegno a vuoto - Non menzione - Amnistia 24 gennaio 1963;

./.

(51) L'allegato n. 4 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 251-264. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 52° foglio -

6. 11.1959 - Pretore Gangi,multa £.20.000 per emissione assegno a vuoto;

19.12.1960 - Pretore Casteltermini, multa £.10.000 per emissione assegno bancario senza copertura. Amnistia;

17.10.1962 - Tribunale AppelloPalermo, arresto giorni 15 e £.8.000 ammenda per art. 681 C.P. e 145 Reg. P.S. - Amnistia;

4. 11.1964 - Pretore Palermo, multa £.30.000 per emissione assegno a vuoto;

9. 2.1965 - Pretore Catania, multa £.180.000 per emissione assegno a vuoto - Amnistia D.P. 4.6.1966;

14.6 .1966 - Tribunale Appello Palermo, prosciolto per amnistia per art.86 T.U. Leggi P.S. - art. 110 T.U. Leggi P.S. - contravvenzione decreto prefettizio;

26. 4.1967 - Pretore Palermo, multa £.38.000 per emissione assegno a vuoto;

25. 1.1969 - Pretore Roma, multa £.82.000 per emissione assegno a vuoto;

19.11.1969 - Pretore Palermo,ammenda £.10.000 per eccesso di velocità.

2)- Giuseppe, nato a Palermo il 25.9.1938, coniugato con LIMA Antonina,gestore del bar "SMERALDO" sito in questa Via Mariano Stabile n.223, attiguo all'omonimo cinema gestito dal fratello Ernesto (Soc.Sicilcine).

Ha i seguenti precedenti:

6 . 2.1964 - Pretore Palermo,ammenda £.1.000 per illegale rappresentanza;

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li._____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 53° foglio -

25. 9.1965 - Pretore Palermo, multa £.80.000 per frode imposta di consumo;

1 . 3.1969 - Pretore Palermo, multa £.50.000 per assegno a vuoto;

28. 2.1969 - Pretore Bologna, multa £.75.000 per assegno a vuoto;

15.11.1969 - Pretore L'Acquila, multa £.80.000 per assegno a vuoto.

3)- Luigi, nato a Palermo il 18.2.1937, anagraficamente residente a Bagheria e con abitazione in questa Via Libertà n.39, laureato in legge, funzionario della locale Azienda Municipalizzata Acquedotto, addetto all'ufficio legale.

Lo stesso è stato assunto presso la citata Azienda per "chiamata diretta" nell'anno 1958, all'epoca in cui Vito CIANCIMINO era assessore alle Aziende Municipalizzate.

Il DI FRESCO Luigi, che è immune da precedenti penali, ha sposato nel 1962 CUSENZA Maria, nata a Palermo il 12.12.1937, figlia del defunto senatore Gaspare CUSENZA, ex presidente della Cassa di Risparmio, nonchè ex Sindaco di Palermo.

Un'altra figlia del defunto senatore, CUSENZA Giovanna, nata a Palermo il 23.3.1933, è sposata con l'On. Giovanni GIOIA, deputato al Parlamento ed ecco perchè, non proprio precisamente, DI FRESCO Ernesto viene indicato nell'anonimo come cognato di GIOIA.

./.

QUESTURA DI PALERMO

N.. _____ li _____

Rif. N.. _____ del _____

OGGETTO

- 54° foglio -

Il DI FRESCO Ernesto ha fatto parte, in età giovanile, del Movimento Separatista Siciliano, iscrivendosi poi nel 1951 al disciolto Fronte Nazionale Monarchico, nella cui lista si presentò candidato alle elezioni amministrative del 1952, ma non fu eletto per mancanza di voti.

In tale epoca il DI FRESCO coadiuvava saltuariamente il padre nella gestione della fabbrica di gelati da passeggio, sita in questa Via Enrico Parisi.

Nel 1953 si iscrisse al Partito Nazionale Monarchico, pervenendo alla carica di ispettore regionale del Movimento Giovanile.

Fu eletto per la prima volta consigliere comunale, nelle liste del Partito Nazionale Monarchico, nelle amministrative del 27 maggio 1956.

Circa un anno dopo (5.10.1957) conseguì la maturità classica presso il Liceo classico di Milazzo (ME) e si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo.

In quell'epoca, si dimise dal P.N.M., passando nella Democrazia Cristiana, aderendo al gruppo politico guidato in Palermo da GIOIA - LIMA, il quale ultimo, dopo una intensa attività svolta nelle file del Partito, aveva iniziato nel luglio del 1956 la brillante ascesa politica che lo avrebbe portato, da assessore ai LL.PP., a Sindaco di Palermo, poi a segretario provinciale della D.C. ed, infine, a Deputato al Parlamento.

Nelle elezioni amministrative del novembre 1960, DI FRESCO fu eletto consigliere nelle liste della D.C. ed è stato sempre riconfermato.

Nella stessa lista, LIMA ebbe il maggior numero di preferenze e fu eletto Sindaco, ma non riuscì subito a formare la Giunta per l'opposizione interna del gruppo D.C., guidata dal DI FRESCO.-

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 55° foglio -

Si verificò che, nella seduta consiliare del 9 febbraio 1961, in occasione della elezione degli assessori, alcuni consiglieri D.C., contro le direttive della Segreteria del partito, che aveva concluso un accordo per l'elezione di una Giunta centrista, fecero confluire i loro voti su consiglieri diversi da quelli concordati tra le segreterie dei partiti D.C., U.S.C.S., P.L.I. e P.S.D.I..

Dopo due votazioni infruttuose, fu necessario ricorrere al ballottaggio tra i 16 consiglieri che avevano riportato il maggior numero di voti. Alla fine, risultarono eletti, a sorpresa, sette assessori D.C. (tra cui Ernesto DI FRESCO e Gaetano AMOROSO) ed un socialdemocratico.

Il DI FRESCO e l'AMOROSO, benchè sollecitati a dimettersi, rifiutarono; anzi il DI FRESCO si schierò apertamente contro il Sindaco LIMA, raccogliendo attorno a sè altri 6 consiglieri D.C. "scontenti", i quali lamentavano che, nella designazione degli assessori, non erano state tenute nel giusto conto le aspirazioni della minoranza in seno al gruppo D.C..

La crisi provocò le dimissioni del Sindaco e degli assessori eletti.

Il DI FRESCO e l'AMOROSO furono deferiti al collegio dei probiviri, che decretò la loro sospensione dal gruppo e dal partito, per un anno.

La decisione, pur senza infierire sui due dissidenti, diede partita vinta al segretario provinciale della D.C. Giovanni GIOIA ed a Salvo LIMA, il quale, nell'aprile 1961, fu rieletto Sindaco e potè formare, non senza residui contrasti, una Giunta che risultò composta di 8 consiglieri D.C., due dell'U.S.C.S., una del P.L.I. e uno

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 56° foglio -

del P.S.D.I..

Il DI FRESCO, ovviamente, ne rimase fuori.

Nel gennaio 1962, LIMA fu eletto segretario provinciale della D.C. e nel gennaio 1963 si dimise da Sindaco.

Gli successe Saverio DI LIBERTO.

Con il Sindaco DI LIBERTO, finalmente Ernesto DI FRESCO approdò all'Assessorato al Turismo, carica che mantenne per circa un anno, dal luglio 1963 al luglio 1964.-

Al Sindaco DI LIBERTO, successe il Sindaco BEVILACQUA, che presiedette, per pochi, mesi una Giunta D.C. - P.R.I. - P.S.D.I., nella quale non entrò il DI FRESCO.-

Il 21 gennaio 1965, LIMA fu rieletto Sindaco e dopo alcuni giorni formò la prima Giunta di centro-sinistra fra D.C. - P.R.I. - P.S.I. - P.S.D.I..-

Il DI FRESCO fu eletto assessore al Patrimonio, carica che ha mantenuto fino alle amministrative del 1970.-

Il 15.3.1967 conseguì la laurea in Giurisprudenza presso la locale Università, con una votazione di 78 su 110.

Nella Giunta CIANCIMINO, formata dopo le elezioni del 7 giugno 1970, è stato eletto assessore ai servizi tributari.

Il DI FRESCO, nella D.C. fa parte della corrente fanfaniana ed è vicino, in sede locale, all'On.le Giovanni GIOIA, al deputato regionale Giacomo MURATORE, segretario provinciale della D.C. ed assessore agli Enti Locali, ed ai consiglieri comunali Vito CIANCIMINO, Giuseppe PERGOLIZZI, G.Battista IMBURGIA, Giuseppe BRANDALEONE, Pietro SANTOMAURO ed altri.

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del:_____

OGGETTO

- 57° foglio -

Il DI FRESCO dal 9.2.1967 è iscritto come ditta individuale alla Camera di Commercio, con attività "articoli da regalo" e gestisce due ben forniti negozi, denominati "DAFNE", per la vendita di oggetti di antiquariato, tappeti, porcellane ed articoli da regalo, siti nelle centralissime Via Magliocco n.27 e Via Sciuti n.91/M e 91/N.

Con la stessa denominazione "DAFNE" è registrata presso il Tribunale una Società a r.l., costituita il 29 aprile 1969 con capitale sociale di sole £.500.000, costituito da cento quote da £.5.000, sottoscritte come appresso:

- MAIDANI Peppina (moglie del DI FRESCO) n.80 quote;
- GIOIA Giovanna n.20 quote.

La suddetta si identifica per:

GIOIA Giovanna di Domenico e di Ognibene Loreta, nata a Vallelunga (CL) il 12.12.1939, casalinga, coniugata dal 1969 con PADIGLIONE Francesco di Giuseppe e di Villa Francesca Maria, nato a Napoli il 18.8.1936, titolare di licenza di orafo e riparazione di oggetti preziosi, con esercizio in questa Via Aquileia n.12.

I predetti abitano nella stessa Via Aquileia n.10.

DI FRESCO Ernesto è altresì titolare della ditta individuale iscritta alla Camera di Commercio il 9.2.1957 per l'esercizio di caffè e bevande alcooliche fino a 21 gradi, con sede in questa Via Mariano Stabile n.223, che ha gestito personalmente fino al 1966, allorchè gli è subentrato, nella titolarità della relativa licenza di polizia, il fratello Giuseppe sopracitato.-

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO:

- 58° foglio -

E' amministratore unico della Soc.p.A. "RODI CINEMATOGRAFICA", che gestisce il cinema "TIFFANY", sito in questo Viale Piemonte n.32.

L'immobile nel quale è ubicato il cinema risulta appartenere a persona diversa dal DI FRESCO.-

La "RODI CINEMATOGRAFICA", che ha per oggetto la produzione di films, il loro commercio e l'industria cinematografica e televisiva in genere, è stata costituita il 25/10/1965 dai soci fondatori:

- DI GRAZIA Adele di Giuseppe e di Monteforte Gaetana, nata a Roma il 26.7.1933, residente a Palermo in Via La Marmora n.61;
- POLIZZI Antonino di Domenico e di Maurizio Elena, nato a Troina il 4.10.1943, residente a Palermo in Via Don Orione n.18, ragioniere, impiegato alla Cassa di Risparmio "V.Emanuele".

Oltre che soci fondatori, la DI GRAZIA ed il POLIZZI risultano anche membri del collegio sindacale della Società e sono titolari al 50% del capitale sociale, che è di sole £.1.000.000, mentre per l'attrezzatura e l'arredamento del cinema Tiffany sono stati spesi, nel 1966/1967, non meno di 30 milioni.

Il DI FRESCO è amministratore unico anche della S.p.A. "Diva Cinematografica" costituita l'8-5-1969, avente per oggetto l'impianto e l'esercizio di una industria per la produzione di pellicole cinematografiche e televisive, con capitale sociale di £.1.000.000.-

Ne sono stati soci fondatori la già citata Giovanna GIOIA e tale Michele GRACEFFA, nato a Caltanissetta il 26

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 59° foglio -

gennaio 1936, domiciliato a Palermo Via E.Restivo n.90, titolari, ciascuno, di 50 azioni da £.10.000.-

Di Michele GRACEFFA, si sa che è stato uno dei soci fondatori della Società a r.l. "SOMMATINO IMMOBILIARE", con sede in Palermo, costituita il 15/10/1968, avente per oggetto l'acquisto e la vendita di beni immobili e la gestione di essi, nonchè la esecuzione di costruzioni edili.-

Con verbale del 3.9.1970, l'assemblea della Società ha nominato amministratore unico della "Sommatino Immobiliare" il noto costruttore VASSALLO Francesco, nato a Palermo il 18/7/1909, in sostituzione del dimissionario PROFETA Girolamo (genero del VASSALLO).

Di recente, da un articolo del Giornale "L'ORA" (edizione del 23.3.1971), (alleg. n.5) si è appreso che la "Diva Cinematografica" ha esordito con la produzione di un film "Un gioco per Eveline" e che il DI FRESCO "al quale non mancano del resto le idee", ... "ha fatto tutto da solo, non avendo usufruito di crediti bancari, nè di prestiti o sovvenzioni da parte degli organi regionali, e pertanto il suo è stato un impegno non comune che, qualunque sia il risultato, merita attenzione". (52)

DI FRESCO è stato socio della "Società Sportiva Calcio Palermo" ed ha fatto anche parte del consiglio di amministrazione.*

Dal verbale della Società del 31.10.1970, risulta che ha trasferito le sue azioni al Sig.Gino DI FRESCO (potrebbe trattarsi del fratello Luigi).

./.

(52) Vedi nota (9) a pag. 163. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N. ... li ...

Rif. N. ... del ...

OGGETTO

- 60° foglio -

E' stato socio fondatore e presidente del consiglio di amministrazione della S.p.A. "SICILIANA CONFEZIONI" costituita il 17.10.1958 ed avente per oggetto la costruzione di un opificio industriale per la fabbricazione ed il commercio di confezioni.

La Società risulta messa in liquidazione nel 1960, a causa del mancato raggiungimento dello scopo sociale.

Gli altri due soci fondatori e membri del consiglio di amministrazione della "Sicilia Confezioni" risultano essere stati

- il Rag. Angelo PELOS, nato a Palermo il 22.7.1932, commercialista;
- il costruttore Paolo PONTE, nato a Palermo il 29.6.1929, figlio del consigliere comunale del P.L.I., già senatore del P.D.I.U.M., PONTE Salvatore.

Del Rag.PELOS Angelo si è già parlato, a proposito della Società "BOA" (benzina olii ed affini) alla pagina 5 della presente relazione, dove si è detto che l'assessore Giovanni MATTA, nel 1963, risulta tra i membri del Collegio Sindacale della Società B.O.A.- (53)

Il PELOS Angelo, ragioniere, laureato in economia e commercio, fin da giovanissimo è stato intimo collaboratore politico dell'ex Sindaco di Palermo, LIMA.

Pare che attualmente i rapporti tra il PELOS ed il LIMA si siano di molto affievoliti, specie da quando l'On.le LIMA si è staccato dalla corrente politica che fa capo in questa Città, all'On/le Giovanni GIOIA.

Il PELOS, negli anni intorno al 1956/58, ha fatto parte della segreteria particolare del Dr.LIMA, allora assessore comunale ai Lavori Pubblici.

./.

(53) Cfr. pag. 167. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N.. li

Rif. N.. del

OGGETTO

- 61° foglio -

Risulta altresì che, nel 1961, il PELOS Angelo è stato tra i componenti del "Comitato per il Ritorno in Sicilia", presieduto dal Sindaco LIMA.

Del comitato facevano parte autorevoli personalità, tra cui l'On.le Giovanni GIOIA e l'Avv.Giovanni MATTA.

Il Comitato si proponeva di stimolare il ritorno nell'isola dei siciliani emigrati in America e prevedeva, all'uopo, la costituzione di uffici di pubbliche relazioni e di pubblicità all'estero, anche per prendere contatti con le organizzazioni turistiche americane.

Risulta che l'azione del detto comitato ebbe un seguito nell'agosto 1962, con un viaggio negli U.S.A. di una delegazione,guidata dal Sindaco LIMA, della quale a quanto viene riferito, avrebbe fatto parte anche il suddetto Angelo PELOS.

Un fratello di questi,PELOS Antonino, nato a Palermo il 5/8/1928, milita nelle file della D.C. da molti anni ed ha svolto intensa attività politica.

E' stato, in passato, molto vicino all'On.le Giovanni GIOIA ed all'ex Sindaco di Palermo,Dr.Salvatore LIMA.

Nel 1954, il PELOS Antonino, che era candidato nella lista di maggioranza, capeggiata da GIOIA e comprendente LIMA, CIANCIMINO ed altri, fu eletto, unitamente ai predetti, componente del Comitato provinciale della D.C., poi riconfermato nel 1956, dopo l'ottavo congresso provinciale della D.C..-

Nel marzo 1962 risulta assunto "per chiamata diretta" all'Azienda Municipalizzata Acquedotto.

Risulta che, dalla data di assunzione, fu distaccato al Comune - Gabinetto del Sindaco - e addetto alla segreteria del Dr.Salvatore LIMA.

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

E' rimasto al Comune fino al 1968,allorchè è rientrato all'Azienda Municipalizzata Acquedotto, dove attualmente presta servizio, con la qualifica di impiegato di 1ª categoria.

Nel 1969, tra i membri del Collegio Sindacale della suddetta Società BOA, figura PONTE Enzo,fratello del succitato PONTE Paolo, quest'ultimo Socio fondatore, unitamente a DI FRESCO ed a PELOS Angelo, della "SICILIANA CONFEZIONI".

Il medesimo PONTE Enzo, nato a Palermo il 24.8.1930 e PELOS Angelo risultano soci della Società in nome collettivo "PONTE e PELOS", costituita con scrittura privata del 6.2.1968, avente per oggetto la fabbricazione e la distribuzione di parti di ricambi ed accessori per la autotrazione; la rigenerazione e la distribuzione di prodotti petroliferi e di lubrificanti; la realizzazione e la gestione di impianti turistici e di ricezione alberghiera.-

La società ha un capitale sociale di £.45.000.000, sottoscritto in parti uguali, tra PELOS Angelo e PONTE Enzo.-

La Società "PONTE - PELOS" risulta che ha acquistato da MANGIAPANE - MARRONE e DRAGOTTA, con atto del 16.2.1968,un appezzamento di terreno sito nella borgata S.Maria di Gesù, esteso circa 3.900 mq., per la somma dichiarata di lire 60.000.000.-

Detto terreno,adiacente ad altro di maggior estensione, di proprietà degli eredi del defunto senatore CUSENZA, risulta venduto alla SHELL Italiana con atto del 24.12.1970, per la somma dichiarata di £.95.000.000.-

La moglie del DI FRESCO, MAIDANI Peppina e la cognata CUSENZA Maria risultano attualmente proprietarie al 50%

./.

QUESTURA DI PALERMO

N.__ __ __ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 63° foglio -

della Società a r.l. "SICILCINE", la quale gestisce i cinematografi "SMERALDO" e "ARISTON" di questa Città.

La "SICILCINE" è stata costituita il 18.8.1956 dalla predetta MAIDANI Peppina, dalla madre del DI FRESCO Ernesto e dal fratello di questi, Vincenzo, con un capitale sociale di £.500.000; fino al 1965 amministratore unico è stata la madre dell'assessore DI FRESCO, Teresa ODDO; attualmente l'amministratore unico è il rag.Giuseppe MANDALARI, commercialista.

DI FRESCO Ernesto è vice presidente della Sezione Sicilia Occidentale dell'AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), di cui è presidente MANGANO Luigi di Luigi e di Giacone Caterina, nato a Palermo il 7.5.1917, industriale cinematografico.

Il MANGANO e il DI FRESCO sono legati anche da rapporti di parentela, essendo il MANGANO cugino del padre di DI FRESCO.

Il DI FRESCO Ernesto è inoltre presidente della Sezione provinciale dell'ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinematografi), aderente all'AGIS.-

...Omissis... (54)

(54) Secondo la decisione adottata nella seduta del 29 gennaio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina nella quale la Questura di Palermo fa riferimento a notizie di cui è ignota la fonte. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N.____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 64° foglio -

Le locale Squadra Mobile, nel 1966, a richiesta della Procura della Repubblica, ha svolto indagini sul conto dei citati MANGANO e DI FRESCO, in ordine al servizio pubblicità e mezzo cartelloni e bacheche.

Si allega copia fotostatica del rapporto n.96184 inviato il 26.11.1966 alla Procura della Repubblica (allegato n°6). (55)

Non si conoscono gli ulteriori atti istruttori eventualmente compiuti e le decisioni adottate dall'Autorità Giudiziaria.

Altre indagini sul conto di DI FRESCO Ernesto, sono state svolte nel 1967 dalla Squadra Mobile, sul contenuto di un anonimo, pervenuto tramite la Procura della Repubblica.

Si allega copie del rapporto (N.73020 del 22.12.1967) e del relativo anonimo - (allegato N°7). (56)

Dal 1965 al 1967 il DI FRESCO Ernesto è stato consulente commerciale della S.p.A. "C.I.E." (Commercio Importazione Esportazione) - Via Cavour 70 - attualmente Via Manin n.1 Palermo.-

Per gli anni 1965, 1966 e 1967 il DI FRESCO ha percepito, complessivamente, emolumenti per circa £.5.000.000.-

L'esatto ammontare potrà essere eventualmente rilevato dai registri paga della Società.

La C.I.E. risulta costituita con atto nel notaio Giuseppe MARSALA da Palermo, in data 25.2.1965, per iniziativa delle seguenti società, delle quali, all'epoca, la SO.FI.S. (Società Finanziaria Siciliana), deteneva parte del pacchetto azionario:

./.

(55) (56) Vedi nota (9) a pag. 163. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 65° foglio -

- S.p.A. WILLYS Mediterranea - Palermo Via Cavour 70;
- S.p.A. Sicula Metalmeccanica (SI.M.M.) - Carini;
- S.p.A. Società Immobiliare Industriale Siciliana (SIM.INS) Palermo;
- S.p.A. Casa Vinicola Duca di Salaparuta - Casteldaccia;
- S.p.A. Calzaturificio Siciliano - Trapani;
- S.p.A. Costruzioni Ingranaggi Società Anonima Siciliana (C.I.S.A.S.) - Palermo;
- S.p.A. Mediterranea Conserviera (ME.C.) - Siracusa.

La C.I.E. ha lo scopo di provvedere agli scambi ed al commercio dei beni prodotti dalle aziende associate.

Il capitale iniziale di £.3.500.000, fu aumentato nel 1965 a 200 milioni; successivamente, con verbale di assemblea del 20.6.1967, l'aumento fu limitato a lire 61.240.000.-

Con altro verbale del 25.5.1970 il capitale sociale è stato nuovamente aumentato a £.200 milioni, dei quali risultano sottoscritti soltanto 101.051.000.-

Dai bilanci presentati dalla C.I.E. per gli anni dal 1965 al 1969, risultano passività per alcune decine di milioni.

Si allega un appunto relativo alla C.I.E. (allegato n.8), desunto dal fascicolo esistente presso la Sezione Commerciale del locale Tribunale. (57)

Il DI FRESCO Ernesto, nel 1966 e nel 1967, ha percepito compensi anche dalla S.p.A. DAGNINO - industria dolciaria alimentare - Via della Regione Siciliana - Palermo- ed ha percepito complessivamente circa 2.600.000 lire.

./.

(57) Vedi nota (9) a pag. 163. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N. ____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 66° foglio -

... Omissis ... (58)

La S.p.A. DAGNINO è stata costituita il 16/9/1961 per iniziativa privata, con capitale iniziale di lire 1.000.000, aumentato con verbali del 29.12.1961, 10.9.64 e 3.5.1965 a £.500.000.000.-

Alla sottoscrizione del capitale sociale risulta aver partecipato in misura prevalente la S.p.A. SO.FI.S. (ora E.S.P.I. -Ente Siciliano per la Promozione delle Industrie in Sicilia-).

Non è possibile conoscere l'entità della partecipazione dell'Ente Pubblico, nè chi siano gli azionisti privati, perchè la "DAGNINO" è stata autorizzata alla emissione di azioni al portatore, in virtù della Legge regionale 8 luglio 1948 n.32, modificata con il D.L.P. Regione 30 giugno 1950 n.32.

Dagli accertamenti svolti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (allegato 9), risulta che il III FRESCO Ernesto possiede: (59)

- un appartamento sito in Palermo, Piazza Nascè n.11, donatogli dalla nonna CIRRINCIONE Gaetana, con l'obbligo del mantenimento e della assistenza alla donatrice, vita natural durante.

La moglie, MAIDANI Peppina possiede:

- un appartamento sito in Palermo, Via Aquileia n.10, piano 5°, di sei stanze ed accessori, acquistato in da

(58) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina nella quale la Questura di Palermo fa riferimento a notizie di cui è ignota la fonte. (N.d.r.)

(59) L'allegato n. 9 citato nel teso è pubblicato alle pagg. 265-272. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N.. ..... li .....

Rif. N. ..... del .....

OGGETTO

- 67° foglio -

ta 10.2.1964 dal noto costruttore Francesco VASSALLO, per la somma indicata in atti di £.9 milioni;

- un appartamento sito in Palermo, in Via Aquileia n.34, piano 8°, composto di 4 stanze ed accessori, acquistato in data 26.8.1965 dal costruttore Francesco VASSALLO, per la somma indicata in atti di £.7.500.000;
- due appartamenti siti in Palermo Via A/44 n.2, costituenti l'intero primo piano, composti di complessive sei stanze ed accessori, acquistati in data 19.10.1965 da QUATRA Attilio, per la somma indicata in atti di £.6.750.000;
- un appartamento sito in Palermo, Via privata Airoldi, piano rialzato, composto di due stanze ed accessori, acquistato il 18.1.1966, da CRICCHIO Giuseppe per la somma descritta in atti di £.6.000.000;
- un appartamento (dove il DI FRESCO abita con la famiglia) sito a Palermo Via del Quarnaro n.11, piano attico, composto di 7 stanze, due stanzette ed accessori, acquistato in data 27/12/1968 dal costruttore PIAZZA Giacomo, nato a Palermo il 6.1.1927, per la somma descritta in atti di lire 11.500.000.

Sui predetti immobili, risultano iscritti mutui ipotecari a favore di istituti bancari, per complessive £.22.900.000.

Si fa rilevare come la MAIDANI abbia concluso alcune delle compravendite di appartamenti con il costruttore VASSALLO, lo stesso che risulta aver dato in affitto al Comune diversi immobili, adibiti a scuole ed uffici.

Alcuni di questi immobili sono stati dati in affitto al Municipio, nel periodo in cui il DI FRESCO era Assessore al Patrimonio.-

A proposito dei rapporti con il VASSALLO, il settimana-

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 68° foglio -

le "IL MONDO" del 15.11.1970, in un articolo pubblicato in seconda pagina, riferendo sul caso del costruttore Francesco VASSALLO, citato a comparire, nel maggio 1970, davanti la Sezione Misure Prevenzione, siccome proposto per l'applicazione del soggiorno obbligato, riferiva che "" nella piccola folla che scorta il costruttore, c'è, bene in vista, l'assessore comunale Ernesto DI FRESCO, democristiano, esponente del gruppo che fa capo all'On.le Giovanni GIOIA, e contestato vicerè a Palermo "".

Circa il trasferimento della Caserma dei Vigili Urbani nel nuovo edificio di Via Dogali -rione Passo di Rigano-, risulta che esso è stato disposto dalla Giunta Comunale con la delibera n°4531 del 6.10.1969, adottata con i poteri del Consiglio, su proposta dell'Assessorato Patrimonio, che aveva condotto le trattative con il costruttore PIAZZA Giacomo di Rosolino e di Mazzara Elena, nato a Palermo il 6.1.1927, amministratore unico della S.I.C.E. s.p.A. (Società Immobiliare Costruzioni edilizie).

Nel 1969 assessore al patrimonio era DI FRESCO Ernesto.

Il canone annuo di affitto indicato nella delibera di Giunta è di £.32.482.480, mentre l'anonimo esponente lo fa ascendere a 50.000.000.-

Il Giornale di Sicilia, in un articolo pubblicato nell'edizione del 4.2.1971, parla di 53 milioni all'anno.

Si allega copia dell'articolo in questione (allegato n.10) e copia informe della delibera di Giunta, relativa all'affitto dell'edificio di Via Dogali a Passo di Rigano (allegato n.11).- (60) (61)

./.

(60) (61) Vedi nota (9) a pag. 163. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N.____ li____

Rif. N.____ del____

OGGETTO

- 69° foglio -

Sulla questione dell'affitto della Caserma di Via Dogali, come risulta da un articolo pubblicato dal Giornale L'Ora nell'edizione del 25.3.1971, (allegato n.12) i Consiglieri Comunali, ALESSI (D.C.), OCCHETTO (62) e PARISI (P.C.I.) e GUARRACI e BONSIGNORE (P.S.I.) hanno presentato al Sindaco in carica per l'ordinaria amministrazione, Vito CIANCIMINO, una interrogazione urgente "per sapere per quali motivi è stato preso in affitto per la Caserma dei Vigili Urbani uno intero palazzo di 8 piani e di 114 vani" e "se era necessaria la spesa di 70 milioni all'anno per l'affitto" ed infine "se è vero che il palazzo è assolutamente inadatto al servizio per cui è stato adibito e privo di qualsiasi arredamento e conforto".

Dagli accertamenti, non è risultato che il DI FRESCO abbia costruito la caserma in società con il PIAZZA Giacomo, come sembra che si insinui nell'anonimo; risulta soltanto che lo stesso costruttore PIAZZA ha venduto alla moglie di DI FRESCO, con atto del 27 dicembre 1968, notaio Angilella, l'appartamento dove abitano i coniugi DI FRESCO, sito in Via Del Quarnaro n.11, composto di 7 stanze, due stanzette ed accessori, per la somma dichiarata in atti di £.11.500.000.-

Il PIAZZA Giacomo è fratello di PIAZZA Vincenzo, nato a Palermo il 19.3.1931, qui residente, indiziato mafioso, imprenditore edile, amministratore unico della S.p.A. "Immobiliare Strasburgo", con sede in Palermo, Via Veneto n.39.

I fratelli PIAZZA sono parenti di:

./.

(62) Vedi nota (9) a pag. 163. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 70° foglio -

DI MARTINO Francesco fu Giuseppe e fu Carollo Maria, nato a Palermo il 2.6.1917, mafioso, sorvegliato speciale della P.S., assassinato a Palermo in questi giorni, precisamente all'alba del 25 marzo.

Il DI MARTINO era stato notato in questi ultimi tempi negli uffici e nei cantieri della S.p.A. S.I.C.E., di PIAZZA Giacomo.

Il DI MARTINO, cugino della madre dei fratelli PIAZZA, era ritenuto un "Killer" del capo mafia della borgata di "Uditore", Pietro TORRETTA, che attualmente sta scontando la reclusione inflittagli con la nota sentenza del 22 dicembre 1968 della Corte di Assise di Catanzaro.-

Un nipote dell'ucciso DI MARTINO è:

BUSCEMI Giuseppe fu Giovanni e di Di Martino Alfonsa, nato a Palermo l'8.8.1943, geometra, il quale è capo cantiere in una costruzione che la S.I.C.E., e per essa PIAZZA Giacomo, sta eseguendo in Via Cheren - Passo di Rigano -, alle spalle dell'edificio costruito dalla suddetta Società S.I.C.E., affittato al Comune con la delibera sopra citata ed adibito a Caserma dei Vigili Urbani.

Il geometra BUSCEMI Giuseppe, figlio del noto mafioso Giovanni BUSCEMI, fu Giuseppe e fu Bonura Rosa, nato a Palermo il 15.6.1908, deceduto in carcere l'11.8.1967, è nipote dell'altrettanto noto mafioso BUSCEMI Gaetano fu Giuseppe e fu Bonura Rosa nato a Palermo il 5 gennaio 1913.-

Quest'ultimo, già denunziato con rapporto della Squadra Mobile del 16.3.1967, per associazione per delinquere ed omicidio in persona di MAZZARA Francesco, con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo in data 14 novembre 1969, è stato assolto per non aver commesso il fatto.-

./.

QUESTURA DI PALERMO

N.. ____ li_____

Rif. N.. _____ del_____

OGGETTO

- 71° foglio -

Il sopradetto BUSCEMI Gaetano, classe 1913, costruttore, non svolge attualmente alcuna attività, perchè invalido, avendo subito l'asportazione della laringe, per cancro alla gola.-

E' diffidato ai sensi dell'art.1 della nota Legge.

...Omissis... (63)

I sopracitati Pietro TORRETTA, Vincenzo PIAZZA, nonchè Francesco DI MARTINO, rappresentante ed ultima vittima, in ordine di tempo, della mafia, sono nomi che ricorrono nella sentenza di rinvio a giudizio dell'8 maggio 1965, del Giudice Istruttore TERRANOVA, che istruì il ponderoso processo di mafia, celebratosi a Catanzaro.

E' interessante leggere quanto il giudice TERRANOVA scrisse, nel 1965, circa le loro attività ed i loro rapporti anche con il "famigerato" Nicola DI TRAPANI (citato nelle relazioni di questo Ufficio riguardanti Vito CIANCIMINO) ed all'uopo si allega (allegato n°13) stralcio (64) della suddetta sentenza di rinvio a giudizio.-

Al DI FRESCO, per la carica di assessore, è attribuita una indennità mensile di circa £.150.000, ai sensi della Legge regionale n.9 dell'11/4/1969, che estende agli amministratori dei Comuni della Regione Siciliana l'applicazione delle norme di cui alla legge 2 aprile 1968 n.491 pubblicata sulla G.U. n.110 del 2 maggio 1968.

Non si conosce se tale indennità venga effettivamente percepita.

---

(63) Secondo la decisione adottata nella seduta del 29 gennaio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina nella quale la Questura di Palermo fa riferimento a notizie di cui è ignota la fonte. (N.d.r.)

(64) Vedi nota (9) a pag. 163. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N.. ..... li_____

Rif. N.. _____ del_____

OGGETTO

- 72° foglio -

DI FRESCO è proprietario di una autovettura Fiat 124 coupé targata PA.189859, acquistata per £.1.490.000.-

La di lui moglie è proprietaria di una Lancia Ardea targata PA.14288 e di una Fiat 850 targata PA.287141, acquistata usate nel 1960 e nel 1970.

Risulta che il DI FRESCO, nel 1966, ha concordato, per tassa di famiglia, il pagamento annuo di £.24.475, su un imponibile di £.1.500.000, quale "impiegato".

E' noto che, nelle ultime elezioni amministrative il DI FRESCO, ha condotto una vasta campagna pubblicitaria, all'insegna di una capillare pubblicità, facendo, tra l'altro, tappezzare i muri della città con manifesti riproducenti la sua immagine.

...Omissis... (65)

Non ha prestato servizio militare, perchè riconosciuto idoneo con R.A.M.

Da questi atti risulta che, in data 5.4.1952, il locale Commissariato di P.S. "Politeama" trasmise alla Procura della Repubblica, con nota n.4161, una denunzia presentata da un dipendente della ditta DI FRESCO, incaricato della vendita di gelati, certo GIORDANO Antonino di anni 20, contro DI FRESCO Ernesto, per sequestro di persona e minacce.

Il fatto, denubricato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, fu giudicato dalla locale Pretura che, con sentenza in data 13 maggio 1952, condannò il DI FRESCO a

./.

(65) Secondo la decisione adottata nella seduta del 29 gennaio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina nella quale la Questura di Palermo fa riferimento a notizie di cui è ignota la fonte. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 73° foglio -

mesi 2 di reclusione oltre le spese.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 14.11.1952, su appello del DI FRESCO,lo assolse per insufficienza di prove.

Il DI FRESCO Ernesto ha riportato le seguenti condanne:

26.4.1962 - Pretore Palermo, multa £.8.008 per frode imposta di consumo;

6 .2.1964 - Pretore Palermo,ammenda £.1.000, perchè si faceva abusivamente rappresentare nel suo esercizio di caffè;

6 .2.1964 - Pretore Palermo, ammenda £.5.000, come sopra;

7.11.1964 - Pretore Palermo, ammenda £.8.000 per omesso versamento contributi all'E.N.P.A.L.S.).

Presso la Pretura,a suo carico,risultano inoltre le seguenti sentenze, non ancora passate in giudicato:

3.11.1970 - £.29.000 ammenda per contravvenzione Ispettorato Lavoro, oltre pagamento contributi omessi;

3.11.1970 - £.66.000 ammenda per contravvenzione assistenza sociale, oltre pagamento contributi omessi.

A carico del DI FRESCO sono attualmente pendenti due procedimenti penali:

1°)- procedimento penale presso la 6^ Sezione Istruttoria (Dr.Leonardi) n.7858/70 P.M. e n.1315/70 G.I., a carico di DI FRESCO Ernesto e dei seguenti amministratori comunali:

./.

QUESTURA DI PALERMO

N.____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 74° foglio -

1)- SPAGNOLO Francesco,
2)- PERGOLIZZI Giuseppe,
3)- DI LEO Antonino,
4)- ALAIMO Rosario,
5)- TRAPANI Giuseppe,
6)- IOCOLANO Paolo,
7)- TRIPOLI Ubaldo,
8)- CASSARA' Domenico,
9)- LIBERTI Giuseppe, impiegato.

Da quanto è stato possibile accertare, risulta che il procedimento penale ha avuto origine da un anonimo trasmesso all'Autorità Giudiziaria, con il quale si segnalava che l'impiegato di concetto LIBERTI Giuseppe era stato illegittimamente immesso nella carriera direttiva e destinato all'Ufficio Pubbliche Relazioni del Comune, di nuova istituzione.

Il DI FRESCO ed i primi 8 sono imputati di interesse privato in atti di ufficio e di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici; il LIBERTI di concorso in interesse privato.

2°)- Procedimento penale presso la 8^ Sezione Istruttoria (Dr.Chinnici) n.1304/70 G.I., a carico di DI FRESCO Ernesto ed altri 58 amministratori comunali (tra cui Vito CIANCIMINO) e membri della Commissione provinciale di controllo, per illegali assunzioni di familiari di membri della C.P.C..

DI FRESCO,in particolare, è imputato di interesse privato in atti di ufficio, in concorso.

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

Prima di chiudere la presente relazione, sembra opportuno riferire quanto è stato possibile accertare su due episodi che non risulta abbiano formato oggetto delle inchieste già svolte da codesta Commissione e da altri Organi, sul Comune di Palermo.

Sono episodi ritenuti significativi, perchè, al pari delle irregolarità evidenziate nelle citate inchieste, non chiamano soltanto in causa il tale o il tal'altro amministratore, ma coinvolgono responsabilità di ordine generale.

Si tratta delle costruzioni di edifici in Via Ammiraglio Rizzo e della costruzione di un edificio nella Piazza Principe di Camporeale.

1°) COSTRUZIONI IN VIA AMMIRAGLIO RIZZO

IMPRESA MACALUSO

Presso la 5ª Sezione Istruttoria del Tribunale di Palermo, ai numeri 6684/66 P.M., 1067/66 R.G. e 442/66 Sezione 5ª, è pendente procedimento penale a carico di URSO Stefano ed altri 22, imputati di associazione per delinquere ed altri reati.

Detto procedimento ha avuto origine dai rapporti giudiziari n°66908 del 20 luglio 1966 e 19 gennaio 1967 della Questura di Palermo, contenenti l'esito delle indagini svolte sulla mafia edilizia della zona FALDE- MONTEPELLEGRINO ed, in particolare, della Via Ammiraglio Rizzo, dove

./.

QUESTURA DI PALERMO

N. ..... li .....

Rif. N. ..... del .....

OGGETTO

- 76° foglio -

hanno esercitato la loro nefasta influenza i noti mafiosi:

- CAVATAIO Michele, ucciso il 10 dicembre 1969 nella Via Lazio, negli uffici del costruttore Girolamo MONCADA;
- SIRCHIA Giuseppe e GAMBINO Francesco, entrambi al soggiorno obbligato;
- TAORMINA Antonino, sorvegliato speciale della P.S.;
- BUSCETTA Tommaso, ricercato, arrestato in U.S.A. e di recente liberato, su cauzione.

Dalle indagini a suo tempo svolte, e dalle imputazioni elevate dal Giudice Istruttore, emergono anche gravi irregolarità commesse da funzionari dell'Assessorato Lavori Pubblici del Comune e si delineano favoritismi ed abusi nel rilascio delle licenze di costruzione.

Si citano al riguardo le dichiarazioni rese da DI FAZIO Angelo e dal costruttore MACALUSO Santi, quest'ultimo imputato di associazione per delinquere. (vedasi alleg.n.1).- (66)

Il DI FAZIO, proprietario di circa 1050 metri quadrati di terreno edificabile in Via Ammiraglio Rizzo, acquistato nel 1958, richiese inutilmente al Comune una licenza per costruirvi un fabbricato con tre o al massimo quattro elevazioni, all'uopo accordandosi per la progettazione con l'ing. CONSIGLIO dell'Ufficio Lavori Pubblici, finchè "stanco e sfiduciato" per le resistenze e le difficoltà incontrate, nel luglio del 1961 vendette l'aerea al MACALUSO, il quale vi realizzò un edificio di otto elevazioni, più l'attico, con regolare licenza rilasciata nel 1962.-

L'ing.CONSIGLIO è imputato, nel procedimento in esame, di concussione, per avere indotto il DI FAZIO a consegnargli

./.

(66) Vedi nota (9) a pag. 163. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N.. li

Rif. N. del

OGGETTO

- 77° foglio -

delle somme non dovute.

Il predetto costruttore MACALUSO Santi, imputato, come si è detto, di associazione per delinquere, non potè non ammettere, negli interrogatori a suo tempo resi, che le licenze edilizie gli venivano rilasciate sollecitamente e che aveva ottenuto alcune deroghe al limite di altezza degli edifici, giustificandole con il potere discrezionale, allora spettante al Comune.

Aveva ammesso, inoltre, che l'edificio della Via Ammiraglio Rizzo, contrassegnato ora dai numeri civici 59/61, costruito, in parte, sull'area già di proprietà del DI FAZIO, non era conforme alle norme del piano regolatore, per quanto concerneva l'altezza ma che, comunque, era riuscito ad evitare i conseguenti minacciati provvedimenti "muovendosi presso gli uffici comunali".

Presso quali funzionari non è dato tuttavia sapere, perchè il costruttore ha dichiarato di non ricordare.

Si allega un appunto (allegato n.14) con le specifiche imputazioni elevate a carico dei 23 imputati, tra i quali vi sono i seguenti funzionari del Comune: (67)

1)- il predetto ing.CONSIGLIO Francesco, nato a Siculiana il 22.2.1929, imputato di concussione;

2)- NICOLETTI Vincenzo, nato a Pietraperzia l'1.1.1899, imputato di interesse privato in atti di ufficio, per avere, abusando della sua qualità di ingegnere presso l'Ufficio Tecnico e di componente della Commissione edilizia del Comune di Palermo, approvato progetti a firma del proprio figlio ing.NICOLETTI Gabriele;

./.

(67) Vedi nota (9) a pag. 163. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 78° foglio -

3)- AGNELLO Melchiorre, nato ad Ispica il 2.8.1928, imputato di interesse privato in atti di ufficio, per avere, abusando della sua qualità di ingegnere presso l'Ufficio Tecnico e di componente della Commissione edilizia del Comune di Palermo, approvato progetti a sua firma o alla redazione dei quali aveva collaborato.

2°) COSTRUZIONE IN PIAZZA PRINCIPE DI CAMPOREALE
IMPRESA VINCENZO ADRAGNA

In data 28.4.1962, il sig.Vincenzo ADRAGNA ottenne la licenza edilizia n.542 per la demolizione del palazzo "Serradifalco" in Piazza Principe di Camporeale e la costruzione, sull'area di risulta, di un edificio di civile abitazione, su progetto dell'ing. Italo BAZAN, a sei piani di elevazione e con un'altezza complessiva di metri 24,70..-

L'assessore Regionale ai Lavori Pubblici, considerato:

a) " che il Piano Regolatore Generale del Comune di Palermo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 20.11.1959 n.458, prevede, in fregio della Piazza Principe di Camporeale lato ovest, il mantenimento della edilizia esistente perchè monumentale e la destinazione dell'area coperta retrostante a verde pubblico ";

b) " che la licenza edilizia n.542 ... è in contrasto con la destinazione data alla zona dal Piano Regolatore Generale ";

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li._____

Rif. N._____ del._____

OGGETTO

c) " che la licenza edilizia n.542 è stata rilasciata durante un termine di salvaguardia disposto con la Legge regionale 20 dicembre 1961 n.29 ed in violazione delle norme di cui all'art.1 della stessa Legge, che fa obbligo al Sindaco di Palermo di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione in contrasto col Piano Regolatore adottato dal Comune ";

d) " che il Sindaco di Palermo non ha provveduto a disporre la sospensione dei lavori e la demolizione di quelli eventualmente eseguiti, in conformità all'invito rivoltogli con l'assessoriale 13212 in data 21 luglio, sollecitata il 22 agosto 1962 con il fonogramma 14115 ";

con decreto 14119 del 24 agosto 1962, ordinò al sig.ADRAGNA di sospendere i lavori di demolizione del palazzo "Serradifalco" e di costruzione del nuovo edificio.

Contro il decreto dell'Assessore Regionale ai LL.PP., lo ADRAGNA presentò al Consiglio di Giustizia Amministrativa il ricorso n.372/62, deducendo diversi motivi di impugnazione, tra cui la incompetenza assoluta dell'Assessore Regionale ai LL.PP. ad emettere l'impugnato decreto di sospensione.

L'Assessorato si costituì in giudizio, difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale, a proposito delle varie fasi del rilascio della licenza edilizia, osservò quanto segue:

"""" il nuovo P.R. (artt. 39 e 41 delle norme di attuazione) assoggetta a vincolo monumentale e ambientale la tela dei palazzi che si svolge da Via Serradifalco a Corso Olivuzza, e tra questi era il palazzo Serradifalco. Il vincolo subordina ogni opera soggetta a licenza edilizia alle norme dettate dal Sindaco a salvaguardia

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 80° foglio -

" del patrimonio monumentale ed ambientale, previo parere di una Commissione urbanistica e della Sovrintendenza ai monumenti.

Il rilascio della licenza è comunque subordinato alla stipulazione di apposita convenzione, con la quale il proprietario dell'immobile si obbliga ad adeguarsi alle norme dettate dal Sindaco.

L'opera autorizzata con la licenza 28 aprile 1962 interessava il P.R. e il vincolo predetto, sia perchè implicava la demolizione di un palazzo vincolato, sia perchè autorizzava una costruzione nuova in zona di interesse monumentale e ambientale.

Il primo progetto di tale nuova costruzione, presentato nel presupposto della demolizione del palazzo Serradifalco, è datato 13 dicembre 1961. La competente sezione comunale, riferendo in ordine ad esso alla Commissione Edilizia, mise in rilievo che la costruzione veniva eseguita in zona assoggettata al vincolo predetto e che alcuni elementi del progetto contrastavano con disposizioni del regolamento edilizio e suggerì di autorizzare la costruzione dopo che la Sovraintendenza avesse espresso il proprio parere, con varie limitazioni che l'interessato avrebbe dovuto accettare con formale convenzione.

Il 22 dicembre 1961, la Commissione Edilizia, postosi il problema della possibilità della demolizione del palazzo Serradifalco e della necessità del parere della Commissione Urbanistica e della Sovraintendenza, fu d'avviso che il Sindaco dovesse nominare una commis-

./.

QUESTURA DI PALERMO

N.____ li____

Rif. N.____ del____

OGGETTO

" sione straordinaria. Questa, in effetti costituita, escluse la necessità di mantenere un vincolo che essa riteneva di fatto inesistente e propose alla Commissione edilizia di autorizzare la nuova costruzione, sempre che il progetto relativo fosse completamente rielaborato riducendosi le altezze e dandosi continuità al fronte dell'edificio, così implicitamente consentendo la demolizione di un'opera di notevole valore architettonico e ambientale.

Il 14 aprile 1962 il progetto veniva modificato e il 17 successivo la Commissione edilizia lo approvava, alla condizione che fossero apportate alcune modifiche.

Tali condizioni vennero inscritte nella licenza che il Sindaco rilasciò il 28 aprile 1962 senza che fosse sentita, non dicasi la Commissione urbanistica, che ancora non era costituita, ma nemmeno la Sovraintendenza e senza che esistesse un progetto conforme alle condizioni dettate e che fosse stipulata alcuna convenzione.

A tanto si addivenne nell'intento di porre Autorità, più sollecite dell'interesse del Comune, di quanto non lo fosse il Sindaco, di fronte al fatto compiuto: la demolizione del palazzo Serradifalco.

Rimaneva il problema della costruzione nuova e anche questo il Sindaco ha superato con la licenza condizionata.

La Sovraintendenza, solo dopo che il 23 luglio 1962 aveva interpellato al riguardo il Comune, ricevette da questo la richiesta 24 settembre d'esprimere " il

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

" parere di sua competenza", parere che diede l'8 ottobre in senso sfavorevole.
Dunque, il Sindaco ha concesso, sul presupposto del P.R., una licenza che accetta una situazione contraria al P.R. medesimo: egli ha inteso agire in salvaguardia di detto piano approvando i progetti alla stregua di esso, ma poi ha creduto che fosse nei suoi poteri, agendo in regime di salvaguardia, adeguare i progetti alle norme del piano e concedere infine una licenza a determinate condizioni, mentre di fronte a progetti che non si armonizzavano col piano avrebbe dovuto (dovuto, non potuto in base alla legge 28 dicembre 1961 n.29) sospendere ogni determinazione nella domanda di licenza. """

Il consiglio di Giustizia Amministrativa, con decisione n.59/63, emessa il 20.11.1962, decise l'accoglimento del ricorso del sig. ADRAGNA ritenendo, senza entrare in un esame di merito, decisiva la censura di incompetenza, dedotta dal ricorrente con il primo motivo del gravame.

Sono altamente significativi e non necessitano di ulteriori aggiunte, i rilievi mossi all'Amministrazione Comunale da un organo che non può essere sospettato di preconcetta animosità, quale è l'Avvocatura dello Stato.

Si forniscono ora qui di seguito alcune notizie relative alle persone più sopra menzionate:

1°)- CONSIGLIO Francesco fu Carmelo e di Piro Rosa, nato a Siculiana (AG) il 22.2.1929, residente a Palermo, come

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

sopra detto, è imputato di concussione continuata per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando della sua qualità di funzionario della Sezione Piano Regolatore dell'Ufficio LL.PP.del Comune di Palermo, indotto DI FAZIO Angelo a consegnargli delle somme di denaro non dovute.

Il CONSIGLIO è in possesso della maturità artistica; già funzionario della Sezione Piano Regolatore dello Ufficio LL.PP. del Comune, presta attualmente servizio quale disegnatore, all'Assessorato all'Urbanistica - Sezione 1^.

2°)- NICOLETTI Vincenzo fu Rosario e di Guarnaccia Maria, nato a Pietraperzia l'1.1.1899, residente a Palermo Via Costantino Nigra n.67, ingegnere capo del Comune di Palermo, ora in pensione.

Lo stesso, che è anche indicato nell'anonimo n°2,è imputato nei tre seguenti procedimenti penali:

a)- procedimento penale n.6684/66.P.M. e n.1067/66 G.I. a carico di URSO Stefano + 22, pendente presso la 5^ Sezione Istruttoria del locale Tribunale.

Il NICOLETTI è imputato di interesse privato in atti di ufficio per avere, abusando della sua qualità di ingegnere presso l'Ufficio Tecnico e di Componente della Commissione Edilizia del Comune di Palermo, approvato progetti a firma del proprio figlio ing. NICOLETTI Gabriele. In Palermo nel 1959/60;

./.

QUESTURA DI PALERMO

N.... li....

Rif. N.... del....

OGGETTO

- 84° foglio -

b)- procedimento penale n.10047/68 P.M. e n.2083/68 G.I. a carico di CIANCIMINO Vito + 24, pendente presso la 3ª Sezione Istruttoria del locale Tribunale.

L'ing.NICOLETTI è imputato di interessi privati in atti di ufficio, per avere concorso,nella sua qualità di Direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Palermo, a rilasciare al noto costruttore VASSALLO Francesco, al fine di favorirlo,licenze di costruzione e relative varianti,per fabbricati sorti in Via Sardegna e Via Lazio,in violazione del Piano Regolatore;

c)- procedimento penale n.2109/69 P.M. e n.623/69 G.I. a carico di CIANCIMINO Vito + 35, pendente presso la 3ª Sezione Istruttoria del Tribunale di Palermo.

Il NICOLETTI, in particolare, è imputato di falsità ideologica e di interesse privato in atti di ufficio,in concorso,per le irregolarità riscontrate nella approvazione del piano di lottizzazione del cosiddetto "fondo INGLESE", situato tra la Via E.Di Blasi e la Via Circonvallazione.

L'ing. NICOLETTI Vincenzo ha tre figli:

- Gabriele - già citato -, nato a Palermo il 12.3.1934,ingegnere, libero professionista;
- Antonino, nato a Palermo il 13.7.1932, impiegato;
- Rosario,nato a Palermo il 18.6.1931,deputato D.C. all'Assemblea Regionale Siciliana,assessore alla Presidenza.-

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li. _____

Rif. N. _____ del _____

OGGETTO

- 85° foglio -

3°)- AGNELLO Melchiorre di Carmelo e di Trigilio Carmela, nato a Ispica (Ragusa) il 2.8.1928, ingegnere, immigrato in questa Città il 24.4.1958, proveniente da Scicli.
Abita in questa Via Trinacria n.29.
L'ing. AGNELLO è stato assunto come "straordinario" al Comune di Palermo il 1° ottobre 1959 e nominato di ruolo, per concorso interno, con decorrenza dall'1-4-1964.
Attualmente è direttore della Sezione Edile della Ripartizione Urbanistica dell'Assessorato Comunale alla Urbanistica.
(E' noto che, dal 1965 circa, a detto Assessorato sono state devolute le competenze in materia di edilizia privata, già di pertinenza dell'Assessorato Lavori Pubblici).
Il fatto che a suo carico sia pendente il già citato procedimento penale per interesse privato in atti di ufficio, "per avere, abusando della sua qualità di ingegnere presso l'Ufficio Tecnico e di componente della Commissione Edilizia del Comune di Palermo, approvato progetti a sua firma o alla redazione dei quali aveva collaborato", non risulta abbia provocato il suo allontanamento dal posto chiave che occupa. D'altronde, per l'ing. AGNELLO e per altri come lui, imputati, per altri fatti, di reati analoghi, si può prevedere, nella peggiore delle ipotesi, una pronuncia di non doversi procedere per amnistia.
L'ing. AGNELLO e la moglie FILANGERI Rosanna, dagli accertamenti svolti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo, risultano proprietari di:

./.

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 86° foglio -

- un terreno di circa 2.000 mq.,facente parte di una maggiore estensione, acquistata nel 1961 dall'ing. AGNELLO ed altri, sito nella contrada Caputo del Comune di Monreale;

- un lotto di terreno edificabile di mq.1.554, sito in contrada "Torre" del Comune di Altavilla Milicia, acquistato con atto dell'1.3.1969 da SPITALERI Filippo, per la somma dichiarata di £.6.000.000. Su detto terreno l'ing.AGNELLO ha recentemente costruito un villino, con accensione di mutuo di £. 15 milioni concesso dalla Cassa di Risparmio;

- comproprietà, per un terzo, di due appartamenti siti in questa Via Costantino Nigra, ereditati da FILANGERI Francesco, gravati da mutuo ipotecario di complessivi 27 milioni;

- un terzo di un appartamento di sei vani in questa Via Libertà n.121/A, ricevuti in eredità da FILANGERI Francesco e che risulta venduto nel 1969 all'avv. GIANNI Gaetano per la somma dichiarata di £.300.000;

- due box siti al piano seminterrato dell'edificio di questa Via Trinacria n.52, acquistati dalla s.r.l. "LESI" con atto del 10.7.1967, per la somma dichiarata di £.2.200.000, con iscrizione di ipoteca di pari importo a favore della Cassa di Risparmio.-

... Omissis ... (68)

(68) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina nella quale la Questura di Palermo fa riferimento a notizie di cui è ignota la fonte. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO

N._____ li_____

Rif. N._____ del_____

OGGETTO

- 87° foglio -

L'ing. AGNELLO, in data 11.12.1965, ha concordato, per tassa di famiglia, il pagamento annuo di £.28.026, su un imponibile di £.1.500.000.-

A conclusione della presente esposizione, sembra opportuno mettere in evidenza come le denunzie anonime qui inviate e sulle quali è riferito, anche se contengano esagerazioni e formulano addebiti intorno ai quali non è stato possibile, per le particolari difficoltà note a codesta Commissione, raccogliere elementi di prova, investono una situazione di cronica illegalità, dimostrata dai numerosi procedimenti penali in corso.

Ne è conseguito, nella pubblica opinione, che naturalmente è portata a generalizzare i casi conosciuti, un diffuso discredito per gli organi locali in cui prestano servizio le persone oggetto delle varie inchieste, a partire da quella del Prefetto BEVIVINO, fino alle più recenti.-

Di più quest'Ufficio non ha potuto raccogliere e ciò, oltre che per la congeniale omertà di queste popolazioni, per quel senso di allarme che, negli uffici interessati alle varie inchieste, consiglia l'ambiente a tenere la bocca chiusa.

Eventuali, ulteriori accertamenti potranno essere sviluppati da codesta Commissione, con i poteri che le sono attribuiti.

IL QUESTORE
(Dr.F.Li Donni)

PAGINA BIANCA

Allegato n. 4

A P P U N T O

ACCERTAMENTI ESEGUITI PRESSO QUESTA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI, SUL CONTO DI: DI FRESCO Giuseppe fu Ernesto e di Mangano Flavia, nato a Palermo il 9.3.1903 e di lui moglie ODDO TERESA di Vincenzo e di Cirrincione Gaetana, nata a Palermo il 22.10.1910:

- - - - - -

1°) - DI FRESCO GIUSEPPE:

14004 - Nota di trascrizione del 19.7.1945 - atto del 29.6.1945 - Notar Angilella, a:

FAVORE - ODDO TERESA fu Vincenzo e DI FRESCO GIUSEPPE di Ernesto, marito dotatario, autorizzato con deliberazione del Tribunale di Palermo del 15.6.1945; CIRRINCIONE Gaetana fu Giuseppe - vedova ODDO;

CONTRO - NERI Carlo fu Michele, -

Con tale atto si conviene a dei patti circa l'impianto della luce che il NERI deve lasciare nell'abitazione di proprietà dei Sigg. ODDO-DI FRESCO-CIRRINCIONE, ubicata in questa Piazza Nascè n.10 che comunica con la casa del NERI, ubicata in Via Ugo Bassi n.1.-

- - - - - - -

16584 - Nota di trascrizione del 4.8.1956 - atto di locazione del 12.12.1955 - Notar Ficani, a

FAVORE - DI FRESCO Giuseppe di Ernesto, industriale, abitante in Via Benedetto Gravina n.59;

CONTRO - POTTINO Carlo fu Ettore, possidente, abitante in Via Ciullo D'Alcamo n.15.

Con tale atto, il Marchese POTTINO Carlo ha dato in locazione al DI FRESCO, un locale per cinema sito in Palermo - Via Imperatore Federico n.12, per la durata di anni 5, a partire dall'I.10.1955 e per anni sei successivi a detto periodo.-

. / .

Per i primi tre anni,il DI FRESCO corrisponderà il IO% sullo incasso netto dalle tasse gravanti sui biglietti d'ingresso e dal costo del documentario obbligatorio.

Per i successivi due anni,corrisponderà la percentuale del 12% sull'incasso - come sopra -.

Per i successivi anni,la percentuale sarà del 13%.-

- - - - - -

13548 - Nota di trascrizione del I3.6.I958 - atto di locazione del 9.6.I958 - Notar RAJA Giuliana,a:

FAVORE E CONTRO - DI FRESCO Giuseppe,nato a Palermo l'1.8.I903,abitante in Via Abela n.IO,quale proprietario ed unico titolare della Industria Biscotti Affini I.B.A.,corrente in Palermo;

CONTRO E FAVORE - ODDO TERESA nata a Palermo il IO.IO.I9IO,ivi domiciliata in Via Abela n.IO.-

Con tale atto,la Sig.ra ODDO Teresa,concede in locazione al DI FRESCO,quale proprietario della suddetta industria,corrente in Palermo - Corso Calatafmi n.687,il comprensorio immobiliare sito in Palermo - Corso Calatafmi n.687 costituito dal terreno nonchè dai locali terrani su di esso esistenti e precisamente la parte ad EST da una vecchia costruzione e l'altra ad OVEST di recente costruzione,comunemente indicati come "sala di lavorazione coni,nuovi locali gelateria".
A detti locali devesi aggiungere un altro locale ubicato nel prospetto tra il vano d'ingresso all'edificio ed il Cinema ALCIONE. La parte ad Ovest è catastata alla partita 21084, in testa a BERTOLINO ARONE Baronessa Giovanna fu Pietro usufruttuaria e ODDO TERESA fu Vincenzo maritata DI FRESCO,proprietaria - foglio 58 particella 317 di Mq. 275(superficie testa della partita Mq. 830 di cui 555 Mq. riguardano il cinema Alcione). La parte ad Est è iscritta alla partita 52849 in testa a ODDO TERESA fu Vincenzo in DI FRESCO - foglio 58 particella 381/1 della superficie di Mq. 251,25. Complessivamente l'immobile destinato alla industria occupa un'area

di Mq. 526,25. In tale atto,esistono dei patti che il Di Fresco dovà rispettare.
Durata della locazione anni 21(dall'1.6.1958 all'1.7.1979).
Conone mensile di locazione £.12.000 da corrispondere anticipatamente.-

- - - - -

12477 - Nota di trascrizione del 16.7.1935 - precetto immobiliare notificato ufficiale giudiziario Basilio Di Maria il 16.7.1935,a
FAVORE - ZANGARA Salvatore fu Domenico,domiciliato in S.Flavia - Via Perez n.54;
CONTRO - FERRARA Giuseppe,domiciliato Palermo Via Paolo E.Giudici 49 e DI FRESCO Giuseppe - domiciliato Palermo Via De Borghi 21(non meglio indicato.-

Con tale atto si chiede la subostazione e vendita dei seguenti immobili di proprietà di detti FERRARA-DI FRESCO,siti in Palermo - Via Paolo Emiliani Giudici 132 e cioè:
-,un piano terreno - un primo e terzo piano - non catastati perchè di recente costruzione.

Al margine di tale atto,esiste annotamento del 25.2.1947 - rinunzia della di contro trascrizione,salvo il diritto dei terzi.-

N.B.- La predetta nota,potrebbe essere a carico di un DI FRESCO Giuseppe - omonimo -?

- - - - -

16258 - Nota di trascrizione del 18.7.1958 - patti proibitivi risultanti da atto di mutuo del 12.7.1958 - Notar RAJA Giuliana,a
FAVORE - ISTITUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO ALLE INDUSTRIE IN SICILIA - IRFIS - SEDE PALERMO-Via Generale Magliocco 1;
CONTRO - ODDO TERESA in DI FRESCO,nata Palermo 10.10.1910,domiciliata in Via Abela n.10 e
DI FRESCO Giuseppe,nato Palermo 1.8.1903,domiciliato Via Abela n.10.-

Con tale atto si vietava ai DI FRESCO-ODDO,per tutta la

durata del mutuo concesso in £. 45.000.000 di non vincolare i beni costituiti a garanzia,a non trasferirli ecc.,senza in consenso scritto dell'IRFIS.

L'immobile su cui ricade il patto predetto è il seguente: Locali a piano terra dell'edificio ubicato in Palermo - Corso Calatafimi 687,divisi in due parti: una di vecchia costruzione,la parte Est e l'altra di recente costruzione,indicata come sala lavorazione coni-gelateria. A detti locali devesi aggiungere un'altro locale ubicato sul prospetto tra il vano d'ingresso all'edificio e il cinema ALCIONE. Gli immobili di cui sopra,confinano a Nord con Via Crocifisso di Pietratagliata - ad Est con proprietà Prof. Parrello; a Sud con proprietà Parrello,altra proprietà ODDO TERESA e largo Calatafimi; ad Ovest con il Cinema ALCIONE - DI PROPRIETA' ODDO TERESA.

Segue la descrizione delle diverse macchine per la fabbricazione dei coni ed altro che si trovano nell'interno della fabbrica(viene omessa la trascrizione,che qualora si ritenga opportuno,si possono rilevare).-

- - - - -

5788 - Nota di trascrizione dell'I.3.I960 - atto del 7.8.I959 - Notar Gianni,a

FAVORE - ISTTITUO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO ALLE INDUSTRIE IN SICILIA "IRFIS" sede di Palermo;

CONTRO - DI FRESCO GIUSEPPE nato a Palermo I.8.I903,domiciliato in Via Abela n.IO.

Con atto del 12.7.1958 - Notar RAJA - l'IRFIS concedeva al DI FRESCO un finanziamento per l'ampliamento dell'azienda di questo,per la somma di £. 45.000.000 estinguibile in otto anni. In detto atto,il mutuatario si è obbligato di non vincolare i beni costituiti a garanzia,già descritti nella NOTA 16258/58,con inclusi i macchinari,fra i quali n.150 banchetti frigoriferi; 16 macchine per fabbricazione coni,impastatrice,raffinatrice,banco frigorifero ecc.ecc.-

- - - - -

15561 - Nota di trascrizione del 20.6.I960 - atto del 26.11.1958 - Notar Raja,a:

FAVORE -"I.R.F.I.S." - predetta -;

CONTRO - DI FRESCO Giuseppe,nato Palermo 1.8.I903,domiciliato in Via Abela n.IO.

Con atto del 12.7.1958 - Notar Raja - l'IRFIS concedeva al Di Fresco un finanziamento di £. 45.000.000. Il credito di cui al detto atto è legalmente assistito da privilegio sugli impianti - macchinari - utensili ecc.- destinati al funzionamento dello stabilimento finanziato.-Con tale atto il mutuatario si è obbligato di non vincolare i beni costituenti a garanzia,senza il consenso dell'IRFIS. I beni vincolati sono quelli trascritti nella NOTA 16258.

Nella trascrizione di quest'ultima NOTA 15561,sono descritti i numeri di matricola relativamente,però,a n.I00(e non dei n.150) banchetti frigoriferi.-

- - - - -

26 P.I.(Privilegio Industriale) - Nota di ISCRIZIONE speciale del I8.7.1958 - atto del 12.7.1958 - Notar Raja,a

FAVORE - " I.R.F.I.S. " - predetta -

CONTRO - DI FRESCO Giuseppe,nato Palermo 1.8.I903 e

ODDO Teresa " " IO.IO.I9IO,entrambi domiciliati in Via Abela n.IO.

In forza del citato atto,a garanzia della complessiva somma di £. 61.500.000,viene iscritto privilegio speciale sui beni(già descritti con le NOTE 16258/58 e 5788/60,inclusi:

- autocarro OM leoncino targato PA 28652;
- " frigorifero " PA 45170.

L'iscrizione predetta è tuttora esistente.-

- - - - -

20 P.I. - Nota ISCRIZIONE di privilegio nascente dall'atto 1.3.1960 - Notar Gianni del 7.8.I959,a

FAVORE - " I.R.F.I.S. " - predetta -;

CONTRO - DI FRESCO Giuseppe,nato Palermo 1.8.I903,domiciliato in Via Abela n.IO.

Con atto del I2.8.I958 - Notar Raja,l'IRFIS concedeva al Di Fresco un finanziamento di £. 45.000.000. Tale privilegio venne annotato presso la Conservatoria il I8.7.I958 - NOTA 26 P.I. per il montante complessivo di £. 61.500.000(di cui £. 45.000.000 è il capitale mutuato). In questo atto sono specificati i numeri di matricola di 40 banchetti frigoriferi.-

- - - - -

26 P.I. - Nota ISCRIZIONE privilegio del 22.3.1960 - atto del 26.11. I958 - Notar Raja,a

FAVORE - "IRFIS" - predetta -;

CONTRO - DI FRESCO Giuseppe - predetto -.

Come la precedente NOTA n. 20 P.I.,sono inclusi i numeri di matricola di n.I00 banchetti frigoriferi.-

N.B. - la tre iscrizioni suddette,avrebbero riferimento ad un solo finanziamento di £. 45.000.000 che più interessi ed altro, raggiunge un montante complessivo di £. 61.500.000.-

- - - - -

2°) - ODDO TERESA ;

731 - Nota di trascrizione del 13.1.1928 - atto dotale del I0.I2. 1927 - Notar Focarotta,a

FAVORE - ODDO Teresa di Vincenzo - futura sposa di Giuseppe DI FRESCO domiciliata a Palermo;

CONTRO - CIRRINCIONE Gaetana fu Giuseppe in ODDO,domiciliata a Palermo.

Con tale atto,viene donato un appartamento di I° piano, composto di diversi ambienti,sito in Palermo - Piazza Nascè n.11.-

Valore £. 30.000.-

- - - - -

. / .

23113 - Nota di trascrizione del 21.11.1951 - atto di vendita del 6.11.1951 - Notar Ficani,a

FAVORE - ODDO TERESA fu Vincenzo in DI FRESCO,domiciliata in Via Benedetto Gravina 59;

CONTRO - PALERMO di Lazzarino Brigida fu B.ne Gaspare,domiciliata a Roma,la quale ha venduto un lotto di terreno in Palermo nel Corso Calatafimi confinante con restante stabile della venditrice; con terreno PARRELLO; col prospetto Corso Calatafimi e con la Via Crocifisso a Pietratagliata,della superficie di Mq. 830 - partita 21084 p.lla 317 foglio 58.-

Prezzo della vendita £. 300.000.-

- - - -

7194 - Nota di trascrizione del 28.3.1956 - atto di vendita del 7.12.1951 - Notar Ficani,a

FAVORE - ODDO TERESA fu Vincenzo in DI FRESCO,domiciliata in Via Benedetto Gravina 59;

CONTRO - PALERMO di Lazzarino Brigida fu B.ne Gaspare,domiciliata a Roma - Via Sistina 37,la quale ha venduto la casa sita in Palermo - Corso Calatafimi 687-689-691 composta di più vani terranì e di più vani a I° piano con l'area libera soprastante e precisamente tutto lo stabile adottato dalla venditrice con atto di divisione del 17.7.1933.

Detta compra-vendita è proceduta a corpo ed a strasatto per la somma di £. 500.000.-

- - - -

16662 - Nota di trascrizione del 6.8.1956 - atto di vendita del 4.8.1956 - Notar Ficani,a:

FAVORE - ODDO TERESA fu Vincenzo in DI FRESCO,possidente,domiciliata a Palermo - Via Abela n.10;

CONTRO - POTTINO Carlo fu Ettore,industriale,domiciliato a Palermo - Via Ciullo D'Alcamo 15,il quale ha venduto metà indivisa dell'immobile di pianterreno,adibito a cinema,già in esercizio sotto il titolo "CINEMA ARLECCHINO" avente ingresso dalla Via Imperatore Federico 12 e facente parte dell'edificio sito in Palermo,che il POTTINO ha ora costruito con un fronte sulla Via suddetta.-

./.

Detta mettà dell'immobile indiviso venduto è composta dall'ingresso o sala d'aspetto grande - sala cinematografica con tribuna - locale per ufficio direzione - gabinetti di decenza - cabina di proiezione con ingresso dalla via privata Airoldi. Rimane esclusa dalla vendita l'area edificabile soprastante il cinema. Art. 33518 - p.lla 166 - foglio 34 - Catasto terreni Palermo/.

Prezzo della vendita £. 25.000.000.-

N.B.- Detto immobile è stato venduto(vedi NOTA N. 938/61,appresso descritta,per la somma di £.10.000.000).

- - - -

28855 - Nota di trascrizione del 5.11.1965 - atto di vendita del 21.10.1965 - Notar Sparti,a:

FAVORE - ODDO TERESA,nata Palermo 22.10.1910,ivi domiciliata;

CONTRO - ROMANO Rosalia,nata a Palermo il 16.7.1920,ivi domiciliata,la quale vendette la quota indivisa corrispondente ad 1/3 dello intero sopra appezzamento di terreno in Villabate contrada Favara,fondo Platania,esteso nell'intero ha 1.08.09 circa,confinante con strada ferrata a Nord; col canale di inverno che divide il fondo dalle terre di proprietà BONURA Anna e Ninfa ad Est; con stradella di accesso e con terreno oggi di proprietà VIRZI' a Sud; con terreni di GIANNONE Maria e con il canale delle acque di irrigazione che separa il fondo dalle terre di proprietà GIANNONE Bartolomeo,PITARRESI Giovanni, GIANNONE Rosalia e GIANNONE Vincenzo ad Ovest.

L'intero fondo è catastato alla partita 49493 foglio 94 particelle 85-92.

Prezzo della vendita £. 580.000.-

N.B.- Detto terreno è stato venduto(vedi NOTA N.19095/70,appresso descritto,per la stessa somma di £. 580.000).

- - - -

. / .

18334 - Nota di trascrizione del 13.11.1933 - dichiarazione del 13.11. 1933,

CONTRO - ODDO Natala fu Vincenzo,domiciliata a Palermo Via Isidolo La Lumia n.35 e

ODDO TERESA fu Vincenzo,domiciliata a Palermo,Via Venezia 18, le quali hanno rinunziato all'eredità di ODDO Vincenzo,decesso a Palermo il 2.11.1932.-

- - - -

938 - Nota di trascrizione del 13.1.1961 - atto di vendita del 9.1. 1961 - Notar Re,a:

FAVORE - PATANIA Giuseppe,nato a Palermo 1°I.6.I908;

CONTRO - ODDO TERESA,nata Palermo 22.10.1910,la quale ha venduto la metà indivisa dell'immobile a piano terra adibito a cinema già in esercizio sotto la denominazione "Cinema Arlecchino", avente ingresso dalla Via Imperatore Federico n.12 in Palermo facente parte dell'edificio costruito dal M.se Carlo POTTINO.

Detta mettà venduta è composta nell'intero dall'ingresso o sala d'aspetto grande,dalla sala cinematografica con tribuna, dal locale per ufficio di direzione,dai gabinetti e cabina di proiezione con ingresso dalla via privata Airoldi. Art. 33518 - particella 166 - foglio 34,catasto terreni Palermo. Prezzo della vendita di £. IO.000.000.-

- - - -

28644 - Nota di trascrizione del 21.IO.I964 - atto di mutuo ipotecario del I6.IO.I964 - Notar Ficani,a

FAVORE - CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E. - PALERMO;

CONTRO - ODDO TERESA,nata Palermo IO.IO.I9IO,ivi domiciliata,per la trascrizione del patto proibitivo. La stessa ODDO,si obbliga di non locare,nè riscuotere pigioni per un periodo maggiore di un anno e di non vendere ipotecare o comunque vincolare gli immobili dati in ipoteca se non previo consenso della mutuante Cassa di Risparmio.-

Gli immobili,sottoposti ad ipoteca,sono:

. / .

- IO -

Complesso edilizio costituito da due vasti magazzini con ingresso dai vani ai nn. 691/a e 691/b da un altro piccolo locale con ingresso dal vano al numero 691/c e da un grande locale già adibito a cinematografo(Cinema Alcione) con ingresso dai vani ai nn. 691/d e 691/e. Ad essi si deve aggiungere una striscia di terreno scoperta,lunga metri 2,50 cui si accede per mezzo di un cancello in Corso Calatafimi al n.691/f e da altro cancello sulla Via Del Crocifisso a Pietratagliata.

Il terreno ha l'estensione complessiva di Mq. 920. Non viene contato il piccolo appartamento a piano primo che è escluso dal mutuo. Catastato alla partita 21084 p.lla 317 foglio 58 e alla partita 27906 p.lla 318 foglio 58.-

- - - -

17237 - Nota di trascrizione del IO.6.I966 - atto di mutuo ipotecario del 7.6.I966 - Notar Sparti,a

FAVORE - CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E. - PALERMO;

CONTRO + ODDO TERESA,nata Palermo 22.10.1910,ivi domiciliata.

Con tale atto,la mutuante si obbliga di non vendere,donare, cedere,ipotecare o comunque vincolare gli immobili dati in ipoteca,se non previo consenso della mutuante Cassa di Risparmio.

Detti beni,ubicati in Palermo,sono:

1) appartamento di I° piano - Corso Calatafimi 687 adibito a scuola,composto di 9 vani - 2 batterie di gabinetti - un vano ammezzato e 2 terrazze;
2) appartamento di I° piano - Corso Calatafimi 691/c composto di 4 vani - cucina - bagno e grande terrazza;
3) magazzini in Corso Calatafimi n.689 e 691 per un complesso di otto vani e per una superficie utile coperta di Mq. 240.-

- - - -

. / .

23409 - Nota di trascrizione del 10.9.1968 - atto di pignoramento immobiliare,a

FAVORE - BANCO DI SICILIA - PALERMO - rappresentato dall'Avv. GIGLIA Giacomo per mandato generale alle liti del 31.12.1962;

CONTRO - ODDO TERESA,nata a Palermo 22.10.1910,domiciliata in Via Stabile 225. Con tale atto di pignoramento,si chiede la trascrizione per un credito di £. 1.348.500 oltre interessi ed altro,notificato ad istanza del Banco di Sicilia,in persona del direttore pro-tempore Dott. Gerlando MICCICHE',dall'ufficiale giudiziario Francesco Mastrosimone,in data 7.9.1968 sul seguente bene immobile di proprietà della debirtice: quota pari ad 1/3 indiviso di terreno esteso Ha 1.08.09 sito a Villabate contrada Favara - catastato Art. 49493 foglio 94 p.lle 85-92-397.-

- - - -

9030 - Nota di trascrizione del 22.3.1969 - pignoramento notificato il 18.3.1969 dall'ufficiale giudiziario presso questa Corte di Appello - Domenico Ferla,a

FAVORE - ISTITUTO REGIONALE per il FINANZIAMENTO alle INDUSTRIE in SICILIA - I.R.F.I.S. - sede di Palermo;

CONTRO - ODDO TERESA in DI FRESCO,nata a Palermo il 10 o 22 Ottobre 1910,ivi domiciliata Via del Quarnaro n.11,sopra:

- locali a piano terra dell'edificio ubicato in Palermo - Corso Calatafimi n.687,divisi in due parti: una vecchia costruzione (la parte ad Est) e l'altra di recente costruzione,indicata come:"sala lavorazione coni" - " nuovi locali gelateria".
Ai detti locali devesi aggiungere altro locale abitato sul prospetto tra il vano d'ingresso all'edificio e il cinema Alcione. Tale locale ha dimensione di Mt. 4x5.

N.B.- Detto pignoramento è stato trascritto a garanzia di un credito di £. 15.960.210 oltre accessori e spese.-

- - - -

. / .

19095 - Nota di trascrizione del 27.7.1970 - atto di compravendita del 26.6.1970,Notar Sparti,a:

FAVORE - DI FRESCO Luigi,nato a Palermo il 18.2.1937,ivi domiciliato;

CONTRO - ODDO TERESA,nata a Palermo 22.10.1910,ivi domiciliata,la quale vendette la quota indivisa corrispondente ad 1/3 dell'intero sopra appezzamento di terreno in Palermo - Contrada Favara - fondo PLATANIA esteso nell'intero Ha 1.08.09 circa (già descritto con la NOTA N. 28855/65),per la somma di lire 580.000.-

- - - - -

2272 - Nota di ISCRIZIONE IPOTECARIA del 21.10.1964,nascente atto di mutuo del 16.10.1964 - Notar Ficani,a:

FAVORE - CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E. - PALERMO -

CONTRO - ODDO TERESA,nata Palermo 10.10.1910,ivi domiciliata.

A garanzia delle obbligazioni assunte,per la restituzione della somma mutuata in £. 50.000.000,che più interessi ed altro,raggiunge un montante complessivo di £. 73.200.000,la mutuataria costituisce ipoteca convenzionale,in favore della predetta Cassa di Risparmio,sui seguenti beni immobili: (vedi NOTA N. 28644/64,già descritta,dove sono elencati detti beni.-

L'ipoteca è tuttora iscritta.-

- - - - -

2105 - Nota di ISCRIZIONE del 25.6.1966 in virtù del decreto ingiuntivo dal Presidente del Tribunale di Palermo in data 23.6.1966,si chiede l'iscrizione d'ipoteca,a:

FAVORE - "" I.R.F.I.S."" - predetta -

CONTRO - ODDO Teresa,nata Palermo 10.10.1910,ivi domiciliata,per il complessivo ammontare di £. 20.910.097(di cui £.18.360.097 sorte),sopra il seguente immobile: 1/2 di un immobile sito in Palermo - Via Imperatore Federico n.12 adibito a cinema "Arlecchino,riportato in catasto all'Art. 33518 F.34 p.lla 166. Detta metà indivisa dell'immobile è pervenuta alla signora ODDO,per atto del 4.8.1956 Notar Ficani.-

- - - - -

. / .

3108 - Nota di ISCRIZIONE del 3.11.1966 - dipendente atto di proroga del I3.IO.I966 - Notar Sparti,a:

FAVORE - CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E. - PALERMO -;

CONTRO - ODDO TERESA,nata Palermo IO.IO.I9IO.-

Col suddetto atto,a garanzia delle maggiori obbligazioni assunte verso la Cassa di Risparmio,rispetto a quelle,a suo tempo assunte con l'atto di mutuo del I6.IO.I964 - Notar Ficani - e più precisamente a garanzia:

a) della differenza tra il debito complessivo di £. 52.287.000 e del capitale di £. 50.000.000 originariamente mutuato,ascendente a £. 2.287.000;

b) degli interessi semplici al tasso annuo dell'8,75% per un triennio sulla detta differenza,ascendenti a £.600-337;

c) di eventuali interessi ecc.ecc. e così in totale per la complessiva somma di £. 3.350.000,la Sig.ra ODDO costituisce, in favore della Cassa di Risparmio,ipoteca convenzionale integrale di grado immediatamente successivo a quella a suo tempo iscritta a favore della Cassa di Risparmio con NOTA 2272/64 per il montante di £. 73.200.000 e sopra gli stessi immobili ipotecati,già trascritti con NOTA N.28644/64.

L'ipoteca è tuttora iscritta.-

- - - - -

I903 - Nota di ISCRIZIONE del IO.6.I966 dipendente atto di mutuo ipotecario del 7.6.I966 - Notar Sparti,a:

FAVORE - CASSA DI RISPARMIO V.E. - PALERMO -;

CONTRO - ODDO TERESA,nata Palermo 22.IO.I9IO,ivi domiciliata.-

Con tale atto,a garanzia delle obbligazioni assunte e specialmente della restituzione della somma mutuata in Lire 18.500.000,che più interessi ed altro,raggiunge un montante di £. 27.IOO.OOO,la mutuataria costituisce ipoteca convenzionale a favore della Cassa di Risparmio sugli immobili già descritti con la NOTA N. 17237/66.-

L'ipoteca è tuttora iscritta.-

- - - - -

. / .

- 14 -

1187 - Nota di ISCRIZIONE del 24.4.1970 - imposte e tasse corrisposte in abbonamento ai sensi dell'Art. 1 legge 27.7.1962 n.1228 - in virtù del decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Palermo in data 23.6.1966,si chiede la iscrizione di ipoteca,a:

FAVORE - "" I.R.F.I.S. "" - predetta;

CONTRO - ODDO Teresa in DI FRESCO,nata Palermo 10.10.1910 per il complessivo ammontare di £. 20.910.097(di cui £.18.360.097 sorte). Gli immobili ipotecati,sono quelli descritti con la NOTA N. 28644/64.-

Detta ipoteca viene iscritta in virtù dello stesso titolo ed in ESTENSIONE di quella iscritta contro la stessa debitrice in data 25.6.1966 - NOTA N.2105/66.-

L'ipoteca di che trattasi è tuttora iscritta.-

Palermo,li 24 Febbraio 1971.

Il Brig. di P.S.

A P P U N T O

Allegato N. 9

ACCERTAMENTI ESEGUITI PRESSO QUESTA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI SUL CONTO DI: DI FRESCO Ernesto di Giuseppe e di Oddo Teresa, nato a Palermo il 28.1.1929, abitante in Via Del Quarnaro 19; di lui moglie: MAIDANI Peppina Pasqua di Sebastiano e di Agostino Maria, nata a Lecce il 25.3.1932 e figli: Teresa e Patrizia, entrambi nati a Palermo, rispettivamente il I4.IO.I954 e 28.7.1958.
Detta famiglia, in quell'Ufficio ha trascritti i seguenti immobili, così descritti:

1°) - DI FRESCO ERNESTO:

12959 - Nota di trascrizione del 7.6.1958 - atto di compra-vendita del 6.5.1958 - Notar Rosa Giuliana di Marineo, a

FAVORE - DI FRESCO ERNESTO, nato a Palermo il 28.1.1929, abitante in Via B. Gravina n.59;

CONTRO - ROSSI Vincenzo, nato a Palermo il 3.7.1912, abitante in Via Papa Sergio I° n.IO, il quale ha venduto al DI FRESCO, uno spezzone di terreno, dito in Palermo - Borgata Arenella - esteso Mq.638,40, confinante a Sud con la Via Cardinale Lualdi, ad Est ed Ovest con quota rispettivamente di proprietà di ROSSI Pietro e ROSSI Gaetano; e a Nord con SOCIETA' Chimica Arenella.-

Detto terreno, fa parte di maggiore estensione della part.1589 Catasto Terreni di Palermo - Foglio 25, dipendente dall'Art.14823.
Prezzo della vendita £. 500.000.-

- - - - - - -

1618 - Nota di trascrizione del 21.1.1959 - atto di costituzione di rendita dell'1.10.1958 - Notar Di Vita, a

FAVORE - DI FRESCO ERNESTO, nato Palermo 28.I.1929, ivi domiciliato;

CONTRO - CIRRINCIONE GAETANA, nata a Bagheria 28.7.1885, domiciliata Palermo

Con tale atto, la CIRRINCIONE trasferiva a titolo di costituzione

. / .

di rendita al DI FRESCO, un appartamento di secondo piano in Palermo - Piazza Nascè n.11 - composto di sei stanze, accessori, soffitta, terrazza ed area libera. Catastato al mappale 11206 - in corrispettivp il cessionario presterà alla cedente per tutta la vita di quest'ultima, vitto, vestiario, medicinali, assistenza ed alloggio.-

- - - - - -

12036 - Nota di trascrizione del 2.5.1963 - atto di vendita dell'11.4.1963 - Notar Crescimanno, a

FAVORE - DI FRESCO LUIGI, nato a Palermo il 18.2.1937 e
DI FRESCO ERNESTO, nato Palermo 29.1.1929 - germani -;

CONTRO - GHERSI Giovanni, nato a Messina il 12.11.1931, domiciliato a Palermo, il quale ha venduto ai fratelli DI FRESCO un lotto di terreno in Palermo - contrada Pallavicino-Valdesi esteso Mq.1802, confinante con proprietà della sig.ra SCIARRINO Maria Angela, con proprietà della Sig.na BARDI Gianna e con proprietà BUFFA nonchè con terreno destinato a strada di proprietà condominiale. Detto lotto è riportato al Catasto Terreni di Palermo alla p.lla 122/M - foglio IO.
Prezzo £. 200.000.-

- - - - - -

34231 - Nota di trascrizione del 6.12.1969 - atto di precisazione del 7.11.1969 - Notar Guerrera, a

FAVORE - DI FRESCO Luigi, nato Palermo 18.2.1937 e
DI FRESCO ERNESTO, nato Palermo 28.1.1929;

CONTRO - GHERSI Giovanni, nato Messina 12.11.1931, domiciliato Palermo.
Con tale atto, si precisa che nella vendita di cui alla NOTA già descritta N.12036 del 2.5.1963, è compresa la quota condominiale pari a 334/IO.000 di tutte le zone di terreno site in Palermo-località Pallavicino-Valdesi della superficie complessiva di Mq. 6.982.-

- - - - - -

/.

15734 - Nota di trascrizione del 9.7.1959 - atto di vendita dell'8.7.1959, Notar Mazzamuto, a

FAVORE - ROSSI Vincenzo - nato Palermo 3.7.1912;

CONTRO - DI FRESCO Ernesto, nato a Palermo il 28.1.1929, il quale ha venduto al Rossi uno spezzone di terreno in Palermo - borgata Arenella esteso Mq. 638,40, confinante a Sud con Via Cardinale Lualdi; ad Est ed Ovest con proprietà ROSSI Pietro e Gaetano; a Nord con proprietà della Società Chimica Arenella.-

Detto terreno fa parte di un fondo di maggiore superficie catastato alla Part. 1589 - foglio 25 di cui alla partita 14823.

Prezzo della vendita £. 150.000.-

- - - - - -

34416 - Nota di trascrizione del 9.12.1969 - atto di vendita del 10.11. 1969 - Notar Guerrera, a

FAVORE - BERTOROTTA Beatrice, nata a Palermo il 25.12.1929;

CONTRO - DI FRESCO ERNESTO, nato a Palermo il 28.1.1929 e DI FRESCO Luigi, nato a Palermo il 18.2.1938, i quali hanno venduto un lotto di terreno sito in Palermo - località Pallavicino-Valdesi ex fondo Anfossi della superficie catastale di are 19, confinante con proprietà SCIARRINO Maria Angela - proprietà BARDI Gianna; proprietà BUFFA e con terreno condominiale destinato a strada pubblica. E' compresa nella vendita la comproprietà in ragione di 334/10.000 delle zone di terreno della superficie complessiva di Mq. 6.982 site in detto territorio.

Detto terreno venduto è riportato al Catasto Terreni di Palermo alla partita 47982 - Foglio 10.

Prezzo della vendita £. 1.000.000.-

- - - - - -

. / .

- 4 -

I S C R I Z I O N I:

1501 - Nota di ISCRIZIONE IPOTECARIA - del 19.5.1970, in forza decreto ingiuntivo emesso Trib. Palermo 9.5.1970, provvisoriamente esecutivo, a

FAVORE - CASSA CENTRALE DI RISPARMIO VITT.EM. - PALERMO;

CONTRO - DI FRESCO ERNESTO, nato Palermo il 28.1.1929, sopra un appartamento in Palermo - Piazza Nascè n.11 - a piano secondo - composto di sei stanze ed accessori, soffitta, terrazza ed area soprastante e

CONTRO - MAIDANI Peppina o Giuseppina Pasqua, nata a Lecce il 25.3.1932, sopra i seguenti beni:

1) Appartamento in Palermo - via privata AIROLDI che ha inizio da Piazza Leoni n.2 - piano rialzato di due stanze ed accessori, già descritto;
2) Appartamento in Palermo - Via Aquileia n.34 - piano ottavo - di quattro stanze ed accessori, già descritto;
3) Appartamento in Palermo - Via A/44 n.32 - piano primo - di tre stanze ed accessori - già descritto;
4) Appartamento in Palermo - Via A/44 n.32 - piano primo - di tre stanze ed accessori (già descritto, unitamente al precedente appartamento.-

Montante complessivo £. 17.500.000, comprendente £. 12.080.915 quale sorte.-

L'ipoteca è tuttora iscritta.-

- - - - - -

./.

2° MAIDANI PEPPINA PASQUA:

5984 - Nota di trascrizione del 24.2.1964 - atto di vendita del IO.2.1964 Dott. Virga, coadiutore del Notaio Angilella, a

FAVORE - MAIDANI Peppina intesa Pina, sposata DI FRESCO, nata a Lecce il 23.3.1932, domiciliata a Palermo - Via Aquileia n.IO;

CONTRO - VASSALLO Francesco, nato a Palermo il I8.7.I909, abitante in Via Marchese di Villabianca n.98, il quale ha venduto un appartamento di recente costruzione facente parte del fabbricato in Palermo - Via Lazio n.97 e Via CR/4 n.10.

Detto appartamento ha ingresso dalla Via CR/4 n.10 - oggi Via Aquileia, ubicato al quinto piano a destra salendo la scala A - composto di sala - sei stanze - cucina - 2 W.C. di cui uno con bagno - stanzetta con W.C. - corridoio e terrazza.-

Prezzo della vendita £. 9.000.000 di cui £.3.600.000 pagate e £. 5.400.000 la compratrice li pagherà mediante accollo di quota di pari importo del mutuo n.I0396/5 in cartelle fondiarie del 5% della Sezione Credito Fondiario della Banca Nazionale del Lavoro, con sede a Roma.-

- - - - - -

2808 - Nota di trascrizione del 29.I.I965 - atto di vendita del 9.7.I964 - Notar Sparti, a

FAVORE - MAIDANI Peppina, nata a Lecce il 25.3.1932, domiciliata a Palermo;

CONTRO - VASSALLO Francesco - nato a Palermo il I8.7.I909, il quale ha venduto alla Maidani, un appartamento in Palermo - Via CR/4 n.10 - oggi Via Aquileia - piano attico a destra salendo, composto di sala - tre stanze - salone - cucina - 2 W.C. di cui uno con bagno-ripostiglio e terrazzo, per la somma di £. 6.000.000.-

- - - - - -

. / .

- 6 -

22325 - Nota di trascrizione del 3.9.1965 - atto di vendita del 26.8. 1965 - Dott/ Virga - coadiutore Notar Angilella, a

FAVORE + MAIDANI Peppina intesa Pina - sposata DI FRESCO, nata a Lecce il 25.3.1932, qui domiciliata in Via Aquileia;

CONTRO - VASSALLO Francesco, nato a Palermo il 18.7.1909, abitante in Via Marchese di Villabianca 98, il quale ha venduto un appartamento in Palermo - Via Aquileia n.34 - piano ottavo, composto di sala, 4 stanze, cucina, 2 W.C. di cui uno con bagno - ripostiglio e corridoio, per la somma di £. 7.500.000.-

- - - - - -

29784 - Nota di trascrizione del 13.11.1965 - atto di compra-vendita del 19.10.1965 - Notar Sparti, a

FAVORE - MAIDANI Peppina, nata a Lecce 25.3.1932, domiciliata in Palermo;

CONTRO - QUATRA Attilio, nato a S.Cataldo l'11.11.1934, domiciliato in Palermo, il quale ha venduto alla Maidani, due appartamenti facenti parte dello stabile di nuova costruzione, in corso di ultimazione, sito in Palermo - Via A/44 n.2 e precisamente gli appartamenti di primo piano posti l'uno a destra e l'altro a sinistra salendo ed insieme costituenti l'intero piano primo, composti ciascuno da tre stanze oltre gli accessori (sala ingresso, camerino, cucina, W.C. con bagno, disimpegno), per la somma di £. 6.750.000.-

- - - - - -

3819 - Nota di trascrizione del 2.2.1966 - atto di compra-vendita del 18. 1.1966 - Notar Sparti, a

FAVORE - MAIDANI Peppina, nata a Lecce il 25.3.1932, domiciliata in Palermo;

CONTRO - CRICCHIO Giuseppe, nato a Palermo e
CRICCHIO Giovanni, nato a Palermo il 28.11.1930, i quali vendettero alla Maidani un appartamento di nuova costruzione facente parte dello stabile sito in Palermo con ingresso dalla via privata AIROLDI che ha inizio dalla Piazza Leoni n.2 e precisamente l'ap

. / .

partamento di piano rialzato a sinistra entrando - Scala A - composto di saletta - due stanze - cucina e W.C. con bagno, per la somma di £. 5.000.000.-

- - - - - -

654 - Nota di trascrizione del 9.1.1969 - atto di compra-vendita del 27.12.1968 - Notar Angilella, a

FAVORE - MAIDANI Peppina, nata a Lecce il 23.3.1932, abitante in Palermo - Via del Quarnaro n.11;

CONTRO - PIAZZA Giacomo, nato a Palermo il 6.1.1927, abitante in Via Del Quarnaro 11 il quale ha venduto un appartamento in Palermo facente parte dell'edificio sito in Palermo - Via del Quarnaro n. 11 e Via Aquileia e precisamento l'appartamento ubicato al piano undicesimo(attico) di fronte a sinistra - composto di sala salone(pari a due stanze) - cinque stanze - due stanzette - W.C. con bagno - W.C. con doccia - W.C. ausiliario - ripostiglio-anticesso - cucina - disimpegno - corridoio - ingresso secondario e terrazza, per la somma di £. 11.500.000.-

- - - - - -

3820 - Nota di trascrizione del 2.2.1966 - atto di mutuo del 18.I.1966 - Notar Sparti, a

FAVORE - CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E. - PALERMO;

CONTRO - MAIDANI Peppina, nata a Lecce 25.3.1932, domiciliata in Palermo. Con tale atto, la Maidani si obbliga di non vendere, locale nè riscuotere pigioni per un periodo maggiore di un anno, non ipotecare o comunque vincolare l'immobile dato in ipoteca se non previo consenso della Cassa di Risparmio.-

L'immobile ipotecato è l'appartamento, già descritto nella NOTA N. 3819 del 2.2.1966.-

- - - - - -

- 8 -

25487 - Nota di trascrizione del I8.9.I969 - atto di vendita del I0.9. I969 - Dott. Virga - coadiutore del Notaio Angilella,a

FAVORE - ENEA Anna Maria,nata Palermo 20.10.1931,abitante in Via Salvator Agnelli n.3;

CONTRO - MAIDANI Peppina & maritata DI FRESCO - nata a Lecce 25.3.1932, abitante in Palermo Via Aquileia n.10,la quale ha venduto un appartamento in Palermo - Via CR/4 - oggi Via Aquileia - piano attico a destra salendo,con ingresso dalla suddetta via al N.I0, composto di tre stanze - salone - cucina - 2 W.C. di cui uno con bagno - ripostiglio - corridoio e terrazzo per £. 6.000.000.

- - - - - -

I S C R I Z I O N I:

332 - Nota di ISCRIZIONE del 2.2.1966 - dipendente atto di mutuo del I8.I.I966 - Notar Sparti,a

FAVORE - CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E. - PALERMO;

CONTRO - MAIDANI Peppina,nata a Lecce 25.3.1932.-

Somma mutuata £. 3.000.000 che più interessi del 9% ed altro raggiunge un montante complessivo di £. 4.450.000.-

L'ipoteca,iscritta tuttora è sopra l'appartamento,già descritto con la NOTA N. 3819 del 2.2.1966.-

- - - - - - -

I due figli dei coniugi DI FRESCO - MAIDANI non hanno trascritti a loro carico,beni di sorta.-

Palermo,li 20 Gennaio I971.

Il Brig. di P.S.

RELAZIONE DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO IN DATA 6 MAGGIO 1971 (69)

(69) Vedi nota (1) a pag. 153. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, [illegible] 1970

Prot. A/ 2116

Al Signor Comandante
della Legione Carabinieri
PALERMO

Trasmetto, con preghiera di riservate indagini e cortesi notizie, copia fotostatica di esposto anonimo pervenuto a questa Commissione, relativo a episodi interessanti il settore urbanistico - amministrativo della città di Palermo. (70)

(Avv. Francesco CATTANEI)

(70) L'anonimo citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Prot. A/1016-1

Roma, 24 FEB. 1971

Signor Colonnello,

ai fini dei lavori di questa Commissione, La prego di voler dare cortese riscontro alla mia nota dell'11 novembre 1970, Prot. A/1016, relativa alla richiesta di riservate indagini e notizie in ordine alla segnalazione anonima su episodi interessanti il settore urbanistico-amministrativo della città di Palermo. (71)

La ringrazio

(Avv. Francesco Cattanei)

Col. Carlo Alberto DALLA CHIESA
Com.te della Legione Carabinieri
PALERMO

(71) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 275. (N.d.r.)

ASSICURATA ... CENTO

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO

UFFICIO O. A. I. O.

N.23/345-8 (RP.1962) di prot. Palermo, 6 maggio 1971

Rif.f.n.A/1016 dell'11.11.1970 (72)

OGGETTO:-Esposto anonimo.

Data di arrivo 13 MAG. 1971

Prot. ... 1283

ALL'ON/LE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO
DELLA MAFIA IN SICILIA ROMA

Dagli accertamenti svolti in ordine al contenuto dell'anonimo in riferimento é emerso:

1. L'Assessore all'Urbanistica del Comune di Palermo MATTA si identifica nel noto Avv. MATTA Giovanni (di Pietro e di Matta Iolanda), nato a Palermo il 10.3.1928, ivi residente, fondo "Catalano" di Partanna Mondello, già oggetto di precorsa corrispondenza (v.si, da ultimo, il foglio n.23/259-10-RP.1962- del 27 gennaio u.s. (73) in riferimento a quello n.B/859 del 23.12.1969, di codesta Onorevole Commissione).

1.1.

... Omissis ... (74)

In tale quadro s'innesta, collateralmente, l'opera del di lui fratello, Avv. Salvatore MATTA (nato a Palermo

./.

(72) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 275. (N.d.r.)

(73) Il foglio citato nel testo non è raggruppato nel presente documento. (N.d.r.)

(74) Secondo la decisione adottata nella seduta del 29 gennaio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina nella quale la Legione dei Carabinieri di Palermo fa riferimento a notizie di cui è ignota la fonte. (N.d.r.)

il 26.3.1937,ivi residente),attivo assistente legale nell'espletamento di pratiche connesse appunto al rilascio di licenze o di altre autorizzazioni da parte dell'Assessorato all'Urbanistica.

...Omissis... (75)

2. Il direttore dell'Ufficio LL.PP.,ing.BIONDO,si identifica in BIONDO Salvatore(di Andrea e di Pancrazio Anna Maria),nato a Palermo il 13.6.1931,ivi residente,via Libertà n.161/B,ingegnere,direttore presso la Ripartizione Urbanistica al Comune di Palermo.

2.1.

...Omissis... (76)

(75) (76) Secondo la decisione adottata nella seduta del 29 gennaio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di due parti di questa pagina nelle quali la Legione dei Carabinieri di Palermo fa riferimento a notizie di cui è ignota la fonte. (N.d.r.)

... Omissis ... (77)

2.3. Non é stato possibile acquisire validi elementi per corroborare l'assunto dell'anonimista, secondo cui l'Ing. BIONDO svolgerebbe opera di "persuasione" verso le imprese edili onde ottenere la preferenza nella redazione di progettazioni edili. E' da tener presente, in proposito, gli ostacoli ed i dinieghi posti in essere dall'ambiente imprenditoriale palermitano, troppo interessato a non lasciarsi sfuggire indiscrezione alcuna per tema di eventuali effetti negativi, registrabili in sede di approvazione di progetti e concessioni di licenze.

./.

(77) Secondo la decisione adottata nella seduta del 29 gennaio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina nella quale la Legione dei Carabinieri di Palermo fa riferimento a notizie di cui è ignota la fonte. (N.d.r.)

3. Non é risultato,a tutt'oggi,che tra l'Ing.BIONDO Salvatore e il Dott.MAGGIO Nicolò (di Nicolò e di Merlo Mariangela,nato a Palermo il 3.9.1931,ivi residente, via delle Madonie, 20,laureato in giurisprudenza) Capo Reparto dell'Ufficio Legale del Comune di Palermo, ed il sopracennato FERRUZZA Giuseppe (di Enrico e di Ferruzza Emilia,nato a Palermo il 2.6.1924,ivi residente, via Empedocle Restivo n.102),industriale,direttore generale dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti (A. M.A.T.) di Palermo,sia esistita o esista società di fatto nel settore edilizio,né che gli stessi abbiano interessato persone per il reperimento di aree edificabili.

4. L'Avv. VICARI si identifica in VICARI Filippo (di Tommaso e di Scalia Giuseppina),nato a Palermo l'8.8.1926, ivi residente,via Luigi Settembrini n.2,laureato in legge,direttore della Divisione Amministrativa della Ripartizione Urbanistica del Comune di Palermo,da più di venti anni.

A suo carico,presso il Casellario Giudiziario,risulta:

-6.2.1964 - Pretore Palermo,ammenda £.6000 per rifiuto di indicazioni sulla propria identità.

Oltre alla vigilanza in genere del settore amministrativo,il predetto cura anche l'istruzione e lo schema per la stipula delle convenzioni degli atti di obbligo tra il Comune e le imprese.

/

- 5 -

... Omissis ... (78)

é anche ve
ro che egli presso la Conservatoria dello Stato di Palermo, risulta proprietario dei sottonotati immobili acquistati sotto la data a fianco indicata:

-20.6.1956 - acquista un vano esteso mq.19,10, in un locale di nuova costruzione, sito in Palermo, via Perpignano Magiforaci- fondo Pipitone - per il prezzo dichiarato di £.100.000;

-19.11.1966- acquista in via Gaetano Mosca n.107, due appartamenti, al terzo piano, rispettivamente composti di quattro vani, accessori e terrazzo coperto, e di tre vani ed accessori per il prezzo dichiarato di £.6.500.000;

-11.8.1969 - acquista un appartamento, sito in Palermo via U.D.138 n.11 (oggi via Angelo Poliziano) composto di cinque vani ed accessori, per il prezzo dichiarato di lire 7.000.000;

-5.11.1970 - acquista un appartamento, sito in Palermo, via Poliziano n.35, composto di sei vani ed accessori, nonché un box per posteggio macchina esteso mq.25, il tutto per il valore dichiarato di £.8 milioni.

./.

(78) Secondo la decisione adottata nella seduta del 29 gennaio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina nella quale la Legione dei Carabinieri di Palermo fa riferimento a notizie di cui è ignota la fonte. (N.d.r.)

Gli immobili di cui sopra (meno il primo che risulta, invece, acquistato da certo ZIMMA Giovanni) sono caduti in sua proprietà da vendite effettuate in suo favore dalle sottonotate persone, tutte figuranti come imprenditori edili:

- MONCADA Salvatore (nato a Palermo l'8.1.1909, ivi residente);
- SCIANNA Giuseppe (nato a Bagheria-PA- il 15.10.1914, ivi residente);
- SCIANNA Salvatore (nato a Bagheria il 16.10.1926, ivi residente);
- PROVENZANO Gaetano (nato a Bagheria il 19.5.1935, ivi residente).

5. Gli ingegneri CORVO e AGNELLO si identificano in:
-CORVO Salvatore (di Filippo e di Bongiovanni Rosaria), nato a Pietraperzia (Enna) il 12.2.1927, residente a Palermo, via Leoni n.25, ingegnere, Direttore Generale dell'Assessorato all'Urbanistica del Comune di Palermo;

-AGNELLO Melchiorre (di Corrado e di Triglia Carmela), nato a Ispica (RG) il 2.8.1928, residente a Palermo, viale Trinacria n.29, ingegnere Capo della Terza Sezione della Ripartizione dell'Assessorato all'Urbanistica del Comune di Palermo.

5.1. I predetti, in un recente passato, ebbero in comune un appartamentino sito in questa via Croce Rossa, ove eser

./.

citarono,ciasquno per conto proprio,la loro attività professionale.

...Omissis... (79)

L'Ing.AGNELLO,inoltre,viene indicato da più parti quale perito di fiducia sia della Cassa di Risparmio V.E.,sia dell'Ordine dei Gesuiti,per conto dei quali effettuerebbe valutazioni di beni immobiliari.

6. Effettivamente presso gli Uffici tecnici e amministrativi della Ripartizione Urbanistica e dei LL.PP. del Comune di Palermo,l'esame dei progetti,il rilascio delle licenze edilizie e dei certificati di fine lavori,subiscono notevoli ritardi e determinano,conseguentemente,malumori e facili,ricorrenti illazioni negli ambienti interessati.

...Omissis... (80)

(79) (80) Vedi note (81) (82) a pag. 284. (N.d.r.)

- 8 -

... Omissis ... (81)

7. Il sovrintendente ai Monumenti si identifica in GIACCONE Giuseppe (di Giuseppe e di Rao Eletta), nato a Naro (AG) il 7.8.1911, residente a Palermo, via Libertà, sovrintendente ai Monumenti della Provincia di Palermo.
A suo carico, presso la 3^ Sezione Istruttoria del Tribunale di Palermo, pende procedimento penale per triplice interesse privato in atti d'ufficio.

... Omissis ... (82)

Per quanto riguarda il procedimento di cui sopra, é da dire che esso ebbe origine da esposto anonimo firmato "Unione per la difesa della moralità pubblica di Palermo", con il quale furono segnalate presunte irregolarità presso l'Assessorato ai LL.PP. del Comune di Palermo di cui il GIACCONE, nella sua qualità di Sovrintendente, fa parte della relativa Commissione Edilizia.

./.

(81) (82) Secondo la decisione adottata nella seduta del 29 gennaio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di due parti della precedente pagina e di due parti di questa pagina nelle quali la Legione dei Carabinieri di Palermo fa riferimento a notizie di cui è ignota la fonte. (N.d.r.)

Unitamente al GIACCOME,furono denunziati anche CIAN CIMINO Vito,VASSALLO Francesco,PERGOLIZZI Giuseppe ed altre 18 persone.-

IL COLONNELLO
COMANDANTE DELLA LEGIONE
(Carlo Alberto dalla Chiesa)

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 706

ATTI VARI, TRASMESSI IL 4 MAGGIO 1971, DALLA REGIONE SICILIANA E IL 1 OTTOBRE 1971 DAL COMUNE DI PALERMO, RELATIVI AL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTÀ DI PALERMO. (1)

(1) Il documento 706 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito – secondo le decisioni adottate nelle sedute del 12 febbraio e del 12 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 – di rendere pubblici esclusivamente gli atti in esso raggruppati che il relatore di minoranza, deputato Angelo Nicosia, ha specificamente utilizzato come fonte di dati contenuti nella sua relazione.

Si tratta, in particolare, della delibera n. 242 del 12 luglio 1960 adottata dal Comune di Palermo. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 17 FEB. 1971

Prot. D/ 3197

ESPRESSO

Onorevole Presidente,

a seguito di richiesta di questa Commissione in data 22 giugno 1964, codesta Regione inviava, con nota 14 luglio 1964 n.2968/S/G/, atti (2) ed elaborati relativi al piano regolatore generale della città di Palermo, facendo espressa riserva - nella relazione di accompagnamento - di trasmettere, in caso di necessità, copia delle deduzioni formulate da quell'Amministrazione Comunale in ordine alle osservazioni presentate avverso le previsioni del piano stesso,in quanto esistenti in unico esemplare.

Poiché si rende ora necessario procedere all'esame anche di tali deduzioni, La prego di voler provvedere, con cortese urgenza, ad inviarne a questa Commissione copia fotostatica.

Con l'occasione La prego altresì inviare copia della relazione illustrativa che fa parte integrante del decreto di approvazione del piano in argomento.

La ringrazio e Le invio i miei migliori saluti.

(Avv. Francesco Cattanei)

Onorevole
Dott. Mario FASINO
Presidente della Regione Siciliana
- P A L E R M O -

(2) La nota del 22 maggio – anzichè giugno – 1964 della Commissione e la nota di risposta del 14 luglio 1964 della Regione siciliana, sono pubblicate, nel contesto del documento 234, rispettivamente, alle pagg. 5 e 7 del VII tomo del IV volume (Doc. XXIII, n. 1/I – Senato della Repubblica – VIII Legislatura). (N.d.r.)

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, - 1 APR. 1971

Prot. D/ 3324

ESPRESSO

Onorevole Presidente,

ai fini dei lavori di questa Commissione è necessario acquisire elementi in merito alla registrazione presso la Corte dei Conti del decreto del Presidente della Regione siciliana 28 giugno 1962 n.110-A, concernente l'approvazione del piano regolatore generale della città di Palermo.

La prego pertanto di voler trasmettere, con cortese urgenza, tutto il carteggio relativo a tale atto di controllo (dall'invio alla Corte del citato decreto alla restituzione del medesimo a registrazione avvenuta).

Con i sensi della mia viva considerazione.

(Avv. Francesco CÀTTANEI)

Onorevole
Dott. Mario FASINO
Presidente della Regione
Siciliana

P A L E R M O

REPUBBLICA ITALIANA

R I S E R V A T A

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA
Segreteria Generale

Div. ___ *N. di prot.* 0016/R/S.G

Risposta a nota _____

Palermo, li _____ 19___

Data di arrivo 24 MAG. 1971

Prot. 3427

OGGETTO: Atti relativi al Piano Regolatore Generale di Palermo.-

Allegati N. _____

ALL'ON.LE FRANCESCO CATTANEO

Presidente Commissione Parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della Mafia
in Sicilia

Camera dei Deputati

R O M A

Si prega di citare nella risposta il numero di protocollo cui si r.

Aderendo alle richieste formulate da codesta On.le Commissione con le note n.D/3197 in data 17/2/1971 e n. ___ del ___ si trasmette in copia i seguenti atti che si conservano all'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana. (3) (4)

- n.3 volumi contenenti fotocopia delle deduzioni del Comune di Palermo sulle osservazioni al B.R.G.;
- n.2 volumi contenenti fotocopia delle deduzioni del Comune di Palermo sulle opposizioni al P.P.R.;
- n.2 volumi contenenti copia delle relazioni al P.R.G. e al P.P.R.;
- n.1 elenco n.16 del 30.1.1963 della Corte dei Conti;
- nota n.342 del 23/1/1963 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza;
- Nota n.1390/5 del 13/12/1962 della Corte dei Conti;
- nota n.3527 del 12/9/1962 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza;
- elenco n.6 del 14/8/1962 della Corte dei Conti;
- nota n.2635 del 30/6/1962 dell'Ufficio Legislativo e Legale;
- copia delle osservazioni della Corte dei Conti sul D.P.Reg. 28 giugno 1962, della risposta dell'Amministrazione, della deliberazione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti in ordine al decreto anzidetto e della deliberazione della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE

(3) Le note citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 289 e 290. (N.d.r.)

(4) Vedi nota (1) a pag. 287. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

MUNICIPIO DI PALERMO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 44 DEL 12/7/1960

Sessione ordinaria Seduta pubblica / segreta in prima / seconda convocazione

OGGETTO: Esame osservazioni al P.R. Intese Varato.
Approvazione norme attuative del Piano regolatore della Città di Palermo

L'anno millenovecentosessanta 60 il giorno 12 del mese di Luglio alle ore 19 , nella Sede Municipale;

Convocato con deliberazione della Giunta Municipale del 24 Giugno 1960 si è riunito nella solita aula il Consiglio Comunale di questa Città, sotto la presidenza del Sig. Salvatore Lima Sindaco e con l'assistenza del Segretario Generale Sig. Dr. **Labianca Cosimo.**

Proceditosi all'appello nominale, risultano presenti:

	Pres	Ass
1) Agnello Vincenzo	p	
2) Aiello Alessandro		
3) Alaimo Rosario	p	
4) Alliata Maria Orietta		
5) Amoroso Gaetano	p	
6) Arcadi Domenico	p	
7) Ardizzone Napoleone	p	
8) Aronica Ferdinando	p	
9) Arcoleo Giuseppe	p	
10) Avolio Caro Guido	p	
11) Barbaccia Francesco	p	
12) Bevilacqua Paolo	p	
13) Borsellino Castellana Guido	p	
14) Brancaleone Giuseppe	p	
15) Caravello Giovanni	p	
16) Cerami Giuseppe	p	
17) Ciancimino Vito	p	
18) Consagra Ludovico	p	
19) Crescimanno Mario	p	
20) Di Benedetto Alfonso	p	
21) Di Fresco Ernesto	p	
22) Di Leo Antonino	p	
23) Di Liberto Francesco Saverio	p	
24) Di Piazza Natale	p	
25) Di Palma Luigi	p	
26) Ferretti Alessandro	p	
27) Germana Gioacchino		
28) Giganti Vito	p	
29) Giuffrè Mariano	p	
30) Greffo Ignazio	p	
31) Gullo Antonino	p	
32) Gullo Rocco		
33) Ingrassia Giuseppe	p	
34) La Torre Pio		
35) Leone Marchesano Tommaso	p	
36) Lima Salvatore	p	
37) Luna Emerico		
38) Maggiore Pietro	p	
39) Mazzara Francesco Paolo	p	
40) Miceli Giuseppe		
41) Muratore Giacomo	p	
42) Napoli Bino	p	
43) Nicosia Angelo		
44) Pappalardo Sofia	p	
45) Pasqualino Guglielmo	p	
46) Pergolizzi Giuseppe	p	
47) Purpura Vincenzo	p	
48) Russo Ferdinando		
49) Sanacore Filippo	p	
50) Sanguigno Nicola	p	
51) La Rosa Alfredo	p	
52) Sellerio Antonio	p	
53) Sinagra Vincenzo		
54) Sorci Antonino		
55) Trapani Giuseppe	p	
56) Vetri Giuseppe	p	
57) Vizzini Casimiro	p	
58) Volpe Ettore	p	
59) Di Pani Agostino	p	
60) Lo Presti Francesco	p	
TOTALE	49	11

Assegnati al Comune N. 60 — in carica N. 60 ..... intervenuti N. 20

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per rendere legale l'adunanza, il Presidente dà aperta la seduta.

E' approvato il processo verbale della seduta precedente.

IL SINDACO riapre la discussione sulle osservazioni al P.R.G. la cui trattazione era stata rinviata a richiesta di alcuni Consiglieri.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Di Piazza - Caravello-Spagnolo.

Oss.ne n.419

IL CONS.FERRETTI si dichiara contrario alla soluzione proposta dall'Ufficio Tecnico Comunale. Chiede che sia ripristinata la soluzione prevista dal Piano del 1959 per evitare di trasformare in due vicoli ciechi due strade aventi una precisa funzione.

L'ASSESSORE CIANCIMINO sottolinea che se pur è discutibile la soluzione proposta, essa evita la costrizione in un'area limitata di circa 400 ragazzi ricoverati nella casa del Fanciullo. Fa presente anche che il collegamento tra il Corso Calatafimi e la Via Cappuccini viene realizzato sulla via Maggiore Amari a circa 50 metri di distanza.

IL CONS.NAPOLI propone di respingere l'osservazione ritenendo più organica quella prevista dal Piano.

IL CONS. DI PIAZZA si associa.

IL SINDACO pone ai voti l'osservazione n.419 e la relativa variante n.28.

IL CONSIGLIO approva a maggioranza.

Oss.ne n.838

IL CONS.FERRETTI fa presente che durante la relazione del piano del 1959, furono soddisfatte le richieste dello istante. Propone di respingere le nuove richieste.

IL CONSIGLIO approva a maggioranza di accogliere l'osservazione.

Oss.ne n.909

IL CONS.FERRETTI ritiene che la variante sia fatta nell'esclusivo interesse di un privato e propone di respingere l'osservazione.

IL SINDACO chiarisce che con la variante proposta si evita la demolizione di un fabbricato.

MUNICIPIO DI PALERMO

N° 2

IL CONSIGLIO approva a maggioranza di accogliere l'istanza.

Oss.ne n.475

IL CONS.FERRETTI propone il rigetto dell'osservazione per imprescindibili motivi di traffico.

L'ASSESSORE CIANCIMINO insiste nell'accoglimento per evitare la demolizione di un fabbricato.

IL CONSIGLIO respinge l'osservazione a maggioranza.

Oss.ne n.923

IL CONS.FERRETTI si dichiara contrario all'accoglimento.

IL CONS.NAPOLI si associa, perchè la strada prima raccordata dolcemente, adesso presenta un innesto a baionetta.

IL CONSIGLIO approva a maggioranza.

Oss.ne n.343

L'Ing.SALADINO fa presente che si tratta dello stesso argomento della precedente osservazione.

IL CONSIGLIO approva a maggioranza.

Oss.ne n.1037

IL CONS.FERRETTI rileva che l'Ufficio ha proposto il rigetto della osservazione mentre, trattandosi di restringere una strada non avente importanza viaria, ritiene che la richiesta sia accoglibile.

IL CONSIGLIO approva all'unanimità l'osservazione.

L'ASSESSORE CIANCIMINO fa presente che alcuni proprietari hanno presentato delle proposte di cessione gratuita di zone vincolate a verde pubblico contro lo svincolo di altre zone. Sulla base di tali proposte l'Ufficio ha preparato delle convenzioni che si sottopongono al Consiglio.

IL CONS.DI PIAZZA si dichiara favorevole ad alcune convenzioni, ma contrario alle convenzioni riguardanti la Villa Trabia, la Villa Airoldi per la parte di proprietà degli eredi Airoldi e c.ti e i giardini di Acclimatazione.

IL CONS.FERRETTI ribadisce il concetto della carenza di verde a Palermo e si dichiara contrario a qualsiasi ulteriore diminuizione rispetto al piano del 1959. Ritiene in linea eccezionale che possa approvarsi la convenzione Bordonaro perchè riguarda più che altro una rettifica di svincolo ed interessa una limitatissima estensione.

IL CONS.BORSELLINO CASTELLANA chiede chiarimenti.

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario e cita a confronto della sua tesi la Villa Sperlinga.

IL CONS.SANGUIGNO espone la proposta fatta dai proprietari per la Villa Trabia e si dichiara favorevole.

IL CONS.DI PALMA si dichiara contrario all'accoglimento.

IL SINDACO pone in votazione l'accoglimento delle osservazioni nn.23 - 1265 e 5 U.L. riguardanti il vincolo di verde pubblico su Villa Bordonaro alla Statua, chiarendo che l'accoglimento delle osservazioni implica l'approvazione della convenzione di cui dà lettura.

IL CONSIGLIO approva a maggioranza le osservazioni e la relativa convenzione con gli emendamenti apportatevi dall'Ufficio Legale.

IL SINDACO legge la convenzione Riccobene e pone ai voti l'accoglimento della relativa osservazione n.1109

IL CONSIGLIO approva a maggioranza l'osservazione e la relativa convenzione con gli emendamenti apportatevi dall'Ufficio Legale.

IL SINDACO pone ai voti l'accoglimento dell'osservazione n.194 riguardante il vincolo di verde pubblico su Villa Trabia.

IL CONSIGLIO respinge l'osservazione.

IL SINDACO pone ai voti l'accoglimento dell'osservazione n.633 riguardante il vincolo di verde pubblico sui giardini di Acclimatazione.

IL CONSIGLIO respinge l'osservazione.

IL SINDACO pone ai voti l'accoglimento delle osservazioni nn.52-106 - 321 - 1013 riguardanti il vincolo di verde pubblico sul

MUNICIPIO DI PALERMO

N° 4

comprensorio ex Villa Airoldi, con esclusione della proprietà Riccobene.

IL CONSIGLIO respinge le osservazioni.

IL SINDACO pone ai voti l'osservazione n.48 U.L. riguardante il vincolo di verde pubblico sulla Villa Bordonaro alle Croci.

L'AVV.PALAZZOLO espone il risultato dei giudizi intentati dal Bordonaro contro il Comune.

IL CONSIGLIO approva a maggioranza l'osservazione e la relativa convenzione.

IL SINDACO pone ai voti l'accoglimento delle osservazioni 49 U.L. e 122 U.L.

IL CONSIGLIO approva all'unanimità.

IL SINDACO continuando l'esame delle osservazioni sospese pone in discussione le osservazioni nn.191 e 884.

L'ASSESSORE SANGUIGNO si dichiara favorevole all'accoglimento.

IL CONS.NAPOLI si dichiara di parere contrario.

IL CONS.FERRETTI si associa al Cons.Napoli e propone di trasformare il vincolo di verde pubblico in verde privato.

IL CONSIGLIO accoglie le osservazioni a maggioranza.

Oss.ne n.723

L'ASSESSORE SANGUIGNO ritiene che l'accoglimento parziale proposto dall'Ufficio leda gravemente gli interessi dell'istante e propone l'abolizione dei due edifici scolastici.

L'ING.NICOLETTI fa presente che il dimensionamento previsto dal piano per le scuole non è esuberante ed il Provveditore agli Studi ha anzi comunicato che le scuole previste sono insufficienti.

N°5

IL CONSIGLIO approva a maggioranza l'eliminazione dei due edifici scolastici.

Oss.ne n.220

IL CONS.BEVILACQUA si dichiara favorevole all'accoglimento e propone l'eliminazione del verde attrezzato previsto all'angolo delle Vie Duca della Verdura ed Orsini.

IL CONSIGLIO approva a maggioranza l'osservazione.

Oss.ne n.1433

IL CONS.DI FRESCO si dichiara favorevole all'accoglimento parziale dell'osservazione e propone l'eliminazione della scuola prevista in Via Serradifalco.

IL CONSIGLIO approva a maggioranza l'accoglimento parziale.

Oss.ne n.1

IL CONS.NAPOLI propone che si respinga l'osservazione.

IL CONSIGLIO accoglie l'osservazione a maggioranza.

Oss.ne n.29

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento.

IL CONSIGLIO accoglie l'osservazione a maggioranza.

Oss.ni nn.148 e 153

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento e chiede che sia mantenuto il vincolo di verde pubblico.

IL CONS.FERRETTI si associa.

IL CONSIGLIO accoglie le osservazioni a maggioranza.

Oss.ni nn.154 - 494 - 687 - 865 - 867 - 871 - 872 - 873 - 874 - 1233 - 1329

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento.

IL CONSIGLIO accoglie le osservazioni all'unanimità.

MUNICIPIO DI PALERMO

N° 6

Oss.ni nn.185 e 63 U.L.

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento.

IL CONSIGLIO accoglie le osservazioni a maggioranza.

Oss.ni nn.221 - 223 - 225 - 227 - 91 U.L. - 93 U.L. - 97 U.L. 105 U.L.

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento.

IL CONS.VOLPE si associa.

IL CONSIGLIO accoglie le osservazioni a maggioranza.

Oss.ni nn.328 - 767 - 768 - 875 - 891 - 933 - 1100 - 1101

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento delle osservazioni.

IL CONSIGLIO accoglie le osservazioni a maggioranza

Oss.ne nn.492 e 131 U.L.

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento delle osservazioni.

IL CONSIGLIO accoglie le osservazioni a maggioranza.

Oss.ne nn.586 - 612 - 696 - 1050 - 1157 - 1158 - 1240 - 1241 - 1345 - 1375.

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento delle osservazioni.

IL CONS.FERRETTI si associa perchè si comprometterebbe l'espansione del Cantiere Navale.

IL CONS.DI PIAZZA si associa.

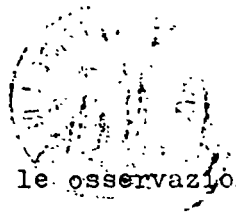

N° 7

IL CONSIGLIO respinge le osservazion all'unanimità.

Oss.ni nn.589 - 959 - 963 - 1268.

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento delle osservazioni.

IL CONSIGLIO accoglie le osservazioni a maggioranza.

Oss.ne n.611

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento.

IL CONSIGLIO accoglie l'osservazione a maggioranza.

Oss.ni nn.621 - 1218 - 1219

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento.

IL CONSIGLIO accoglie le osservazioni a maggioranza.

Oss.ne n.814

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento.

IL CONSIGLIO respinge l'osservazione all'unanimità.

Oss.ne n.850

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento dell'osservazione.

IL CONSIGLIO accoglie l'osservazione a maggioranza.

Oss.ni nn. 863 - 1066 - 1146

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento.

IL CONSIGLIO accoglie le osservazioni a maggioranza.

Oss.ne n.929

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento della osservazione.

IL CONSIGLIO accoglie l'osservazione a maggioranza.

Oss.ni nn.1089 - 1103 - 1104

IL CONS.NAPOLI si dichiara contratio all'accoglimento delle osservazioni.

MUNICIPIO DI PALERMO

N° 8

IL CONSIGLIO accoglie le osservazioni a maggioranza.

Oss.ne n.1165

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento della osservazione.

IL CONSIGLIO accoglie l'osservazione a maggioranza.

Oss.ni nn.988 - 1048 - 1179

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento delle osservazioni.

IL CONSIGLIO accoglie le osservazioni a maggioranza.

Oss.ne n.1337

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento della osservazione.

IL CONSIGLIO accoglie l'osservazione a maggioranza.

Oss.ne n.674 LX

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento della osservazione.

IL CONSIGLIO accoglie l'osservazione a maggioranza.

Oss.ne n.1516

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento dell'osservazione.

IL CONSIGLIO accoglie l'osservazione a maggioranza.

Oss.ni nn. 215 - 216 - 786 - 820 - 984 - 1167 - 1168 - 115 U.L.- 120 U.L.

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento delle osservazioni.

N° 3

IL CONSIGLIO accoglie le osservazioni a maggioranza.

Oss.ni nn. 459 e 924

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento delle osservazioni.

IL CONSIGLIO accoglie le osservazioni a maggioranza.

Oss.ni nn.141 - 899 - 1035 - 1335

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento delle osservazioni.

IL CONSIGLIO accoglie le osservazioni a maggioranza.

Oss.ni nn.1182 e 181 U.L.

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento delle osservazioni.

IL CONSIGLIO accoglie le osservazioni a maggioranza.

Oss.ne n.1432

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento della osservazione.

IL CONSIGLIO accoglie l'osservazione a maggioranza.

Oss.ne n.1139

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento della osservazione.

IL CONSIGLIO accoglie l'osservazione a maggioranza.

Oss.ne n.1380

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento della osservazione.

IL CONSIGLIO accoglie l'osservazione a maggioranza.

Oss.ni nn. 462 - 1034 - 1220

IL CONS.NAPOLI si dichiara contrario all'accoglimento delle osservazioni.

IL CONSIGLIO accoglie le osservazioni a maggioranza.

MUNICIPIO DI PALERMO

N° 10

Oss.ne n.1533

IL CONS.NAPOLI propone l'accoglimento dei punti respinti dall'Ufficio.

IL CONSIGLIO respinge a maggioranza.

Oss.ne n.164 U.L.

IL CONS.PERGOLIZZI chiede l'accoglimento totale dell'osservazione.

IL CONSIGLIO respinge a maggioranza.

Oss.ne n.892

IL CONS.PERGOLIZZI propone l'accoglimento dell'osservazione

IL CONSIGLIO respinge a maggioranza.

Oss.ne n.1350

IL CONS.AMOROSO propone l'accoglimento parziale dell'osservazione.

IL CONSIGLIO respinge a maggioranza.

IL CONS.BEVILACQUA propone un'estensione della zona residenziale attorno al C.E.P.

IL CONSIGLIO respinge a maggioranza.

IL SINDACO rileva che tra le osservazioni per le quali l'Ufficio Tecnico aveva proposto il rigetto, erano state sospese a richiesta dei Consiglieri le osservazioni nn. 195 - 196 - 205 - 312 - 467 - 994 - 124 U.L. sulle quali i Consiglieri rinunziano a parlare.

IL CONSIGLIO respinge le osservazioni.

N° 11

L'ASSESSORE PASQUALINO riferendosi alla votazione sul vincolo di verde pubblico della Villa Airoldi chiede che sia inserito a verbale che ha dato voto favorevole all'accoglimento della osservazione.

L'ASSESSORE SANGUIGNO conferma e si associa alla richiesta.

IL SINDACO rileva che l'osservazione riguardante la Villa Airoldi è stata respinta all'unanimità con regolare accertamento dei Consiglieri scrutatori.

IL SINDACO apre quindi la discussione sulle norme di attuazione del Piano Regolatore della Città di Palermo.

Si procede quindi all'esame dei singoli articoli di cui allo allegato elenco, segnato col la lettera A) che vengono, di volta in volta, in votazione, per alzata e seduta con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori Di Piazza - Caravello e Spagnolo. Gli Articoli 1 - 2 e 3 sono approvati.

Articolo 4

IL CONS.NAPOLI illustra il seguente emendamento:

"""Primo Comma

3° rigo - Sostituire la parola "indicazioni" con la parola "prescrizioni".

L'Art.4 è approvato con l'emendamento di cui sopra.

Articolo 5

IL CONS.FERRETTI presenta il seguente emendamento:

"""Primo e secondo rigo - Sostituire le parole "Consiglio Comunale sentito il " con le parole "La Giunta Municipale su conforme".

Secondo comma bis aggiuntivo-"Nel caso di disaccordo tra il parere della Commissione Urbanistica e la Giunta Municipale, l'approvazione è devoluta al Consiglio Comunale". """

Standosi per passare alla votazione sul detto emendamento, il Cons.Ferretti dichiara di ritirarlo.

N° 12

Articolo 6

E' approvato.

Articolo 7

IL CONS.PURPURA illustra e presenta il seguente emendamento:

"""Nell'art.7 al n.13, là ove dice "due consiglieri comunali" sostituire la dizione "cinque consiglieri comunali eletti dal Consiglio, limitando il voto di ciascun consigliere a soli tre nomi".

Nello stesso art.7 chiudere il penultimo comma con le parole " prima che sia trascorso un triennio ".

Sopprimere il resto di detto penultimo comma""".

IL CONS.NAPOLI illustra e presenta il seguente altro emendamento:

"""Secondo comma bis aggiuntivo - ripristinare il testo del regolamento urbanistico edilizio già adottato dal Consiglio Comunale nel seguente testo: "Nel primo decennio di attuazione del piano regolatore la Commissione sarà integrata con due tra i sei componenti il Comitato di redazione del piano scelti dal Consiglio Comunale.

Ultimi quattro comma aggiuntivi -Ripristinare il testo del regolamento come sopra richiamato e nel seguente testo: "La Commissione, oltre ai compiti previsti dal primo comma è chiamata su richiesta del Sindaco, ad esprimere pareri non vincolanti su tutti i problemi di interesse urbanistico cittadino.

Quando la Commissione debba trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei componenti, questi, sotto pena di nullità del deliberato, se presente alla adunanza, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame ,alla discussione ed al giudizio relativo all'argomento stesso.

Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

Per il funzionamento della Commissione Urbanistica si applicano le disposizioni del successivo art.21. Per la presentazione degli elaborati da parte degli interessati si applicano le disposizioni del successivo art.17""".

N°13

L'ASSESSORE CIANCIMINO propone una norma transitoria per statuire quanto segue: "nelle more della nomina della Commissione urbanistica i compiti di questa sono svolti dalla Commissione Edilizia".

L'emendamento presentato dal Cons.Purpura è approvato.

Dell'emendamento presentato dal Cons.Napoli, risulta respinto il secondo comma bis aggiuntivo; mentre viene approvato il primo degli ultimi commi aggiuntivi e respinti gli altri.

L'articolo 7 è approvato nel testo come sopra emendato.

L'articolo 8 è approvato.

L'articolo 9 è approvato.

Articolo 10

IL CONS.ARDIZZONE propone di emendare l'articolo sopprimendo la lettera e).

IL CONS.FERRETTI presenta il seguente altro emendamento:

""Lett.o) - Portare la lett.o) nella seconda parte dell'articolo dove si parla di esclusione e mutarne la dizione col testo del regolamento già adottato dal Consiglio che è del seguente tenore:

" Complessi edilizi destinati ad Uffici pubblici e privati". ""

IL CONS.DI PALMA presenta altro emendamento nel senso di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo.

Procedutosi alle singole votazioni, risulta approvato l'emendamento del Cons.Di Palma.

Vengono respinti gli altri due presentati dai Consiglieri Ardizzone e Ferretti.

L'ASSESSORE SANGUIGNO propone che alle parole cliniche della lett.e) dello stesso articolo 10, siano sostituite le altre: "case di cura".

Tale emendamento è approvato.

L'Articolo 11 è approvato.

Articolo 12

IL CONSIGLIERE BEVILACQUA propone un emendamento nel senso di sopprimere la lettera f).

N°14

L'ASSESSORE CIANCIMINO fa presente che detto emendamento è in contrasto con il piano di ricostruzione e propone in sostituzione dello emendamento del Cons.Bevilacqua il seguente altro emendamento:

"" Nelle zone di edilizia popolare il tipo edilizio da adottare è la edilizia intensa B"".

Il Consiglio approva l'art.12 con l'emendamento proposto dall'Assessore Ciancimino.

L'articolo 13 è approvato.

Articolo 14

IL CONS.DI PALMA propone di sostituire al p.3) le parole "mq.10" con le altre: "mq.6"

L'ASSESSORE GIUFFRE'propone di sostituire sempre al p.3) le parole " deve essere assicurata per ogni edificio la sosta" con le altre " deve essere previsto per ogni edificio una garage privato".

IL CONS.LA ROSA propone di sostituire nel p.3) alla parola" sosta" la parola "ricovero". Dei superiori emendamenti risulta approvato quello proposto dal Cons.La Rosa gli altri vengono respinti.

L'articolo 15 è approvato

L'articolo 16 è approvato

L'articolo 17 è approvato

L'articolo 18 è approvato

Articolo 19

IL CONS.BEVILACQUA propone che all'ultimo comma, ultimo rigo ai nn.78 e 82, siano sostituiti i nn,77 e 81.

Il Consiglio approva.

L'articolo 20 è approvato.

L'articolo 21 è approvato.

Articolo 22

IL CONS.PURPURA presenta e illustra un emendamento nel senso di sostituire nell'ultimo periodo le parole "in altezza, e quelle in superficie in misura non superiore al 20% dell'area indicata nel Piano Regolatore " con le parole " entro la zona per essa indicata nel Piano Regolatore" nonchè le parole "almeno di m.15 dal confine dell'area occupata

N° 15

dalla industria" con le parole "almeno di m.10 dal limite delle zone residenziali".

IL CONS.NAPOLI presenta e illustra a sua volta il seguente altro emendamento:

"""Quinto comma- secondo periodo -Sostituirlo con le seguenti parole: "ma non sarà ammesso alcun ampliamento nè trasformazione delle strutture esistenti""".

Procedutosi alla votazione, risulta approvato l'emendamento presentato dal Cons.Purpura mentre viene respinto quello proposto dal Cons.Napoli.

IL CONS.NAPOLI chiede la soppressione della parola "moleste." al comma 4.

Tale emendamento è approvato.

L'articolo 22 è approvato nel testo come sopra emendato.

L'articolo 23 è approvato.

L'articolo 24 è approvato.

Articolo 25

IL CONS.PURPURA propone di sostituire ,nel secondo comma, la parola "integralmente" con la parola "prevalentemente".

L'articolo 25 è approvato con l'emendamento suddetto.

L'articolo 26 è approvato.

L'articolo 27 è approvato.

Articolo 28

IL CONS.PURPURA propone di sostituire,nel penultimo rigo,alle parole "Giunta Comunale" le altre "Consiglio Comunale".

L'articolo 28 è approvato con il suddetto emendamento.

Articolo 29

IL CONS.NAPOLI presenta e illustra il seguente emendamento:

"""Art.29 - Secondo comma bis aggiuntivo.
La parte non utilizzata per la costruzione dovrà essere destinata a verde pubblico"."""

N° 16

L'emendamento è respinto a maggioranza.

Articolo 30

IL CONS.FERRETTI illustra e presenta il seguente emendamento:

"""Nelle zone contigue alla Valle dell'Oreto e comprese entro la zona delimitata dalla linea a tratto e punto, indicata con la lett.A nella planimetria a scala 1:5000, (elaborato P.R.G.II - a - 3)non sono applicabili le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto del presente articolo, nonchè quelle del precedente articolo 24 delle presenti Norme"""

L'emendamento è respinto a maggioranza.

IL SINDACO propone di sopprimere, nel 5° cp.la parola" Conforme"

IL CONSIGLIO approva.

L'Art.30 è approvato con l'emendamento proposto dal Sindaco.

L'Art. 31 è approvato.

Articolo 32

IL CONS.MAGGIORE presenta un emendamento nel senso di eliminare la limitazione per cui l'edilizia residenziale non deve superare il 60% del volume totale.

IL CONS.NAPOLI a tale proposito presenta il seguente altro emendamento:

"""Secondo comma - 4° rigo in poi sopprimere le parole "purchè il volume dell'edilizia residenziale non sia superiore al 60% del volume totale".

Terzo comma - sostituirlo col seguente testo:

"la densità edilizia fondiaria totale sarà di m. c/mq.12,5 della quale non più del 40% potrà essere destinata ad edifici residenziali da realizzare con le norme della classe E.4". """

Posto ai voti tale emendamento è approvato limitatamente alla parte concernente il secondo comma.

Articolo 33

IL CONS.BEVILACQUA illustra e propone un emendamento nel senso di sopprimere la lettera f).

IL CONSIGLIO approva.

N° 17

Articolo 34

IL CONS.NAPOLI propone di sopprimere nel comma 3° le parole"sportive" e "ricettive".

Chiede votazioni separate.

L'emendamento riguardante la soppressione della parola"sportive" posto ai voti è respinto. L'altro riguardante la soppressione della parola "ricettive" è approvato.

L'ASSESSORE CIANCIMINO propone la soppressione del primo e secondo periodo del comma 4°.

Tale emendamento soppressivo è approvato.

L'Articolo 34 è approvato nel testo come sopra emendato.

L'Articolo 35 è approvato.

L'Articolo 36 è approvato.

L'Articolo 37 è approvato.

L'Articolo 38 è approvato.

L'Articolo 39 è approvato.

L'Articolo 40 è approvato.

Articolo 41

L'ASSESSORE SANGUIGNO riferendosi alla formulazione dell'art.41 e seguenti, ritiene che, in base all'art.2 della legge 22 maggio 1939 n.823,il vincolo monumentale e ambientale sia di competenza della Sovraintendenza ai monumenti, chiede al riguardo il parere dell'Ufficio Legale.

L'AVV.PALAZZOLO esprime il parere che da parte del Comune possano imporsi solo vincoli ambientali, spettando alla esclusiva competenza della Sovraintendenza ai monumenti l'imposizione del vincolo monumentale.

IL SINDACO, in relazione anche a quanto precisato in proposito dal Cons.Ferretti e dell'Ing.Direttore dei LL.PP., propone di sopprimere la parola "monumentale".

L'ASSESSORE CIANCIMINO precisa che, come del resto si è convenuto in Commissione il vincolo segnato sul piano ha per l'Amm/ne un valore mnemonico, in quanto che l'Amm/ne segnalerà, volta per volta, alla Sovraintendenza, per gli eventuali provvedimenti di competenza di questa le richieste di licenza.

N° 18

IL SINDACO riassumendo la discussione, propone un emendamento nel senso di aggiungere alla fine del comma 1° le parole:"e sentito il parere della Sovraintendenza ai monumenti".

L'Articolo 41 è approvato con quest'ultimo emendamento proposto dal Sindaco.

L'Articolo 42 è approvato.

L'Articolo 43 è approvato.

L'Articolo 44 è approvato

Articolo 45

L'ASSESSORE SANGUIGNO propone la soppressione del primo comma. Dopo breve discussione, si pone in votazione la proposta del Sindaco nel senso di sopprimere nello stesso primo comma le parole "anche quando le aree sono utilizzate a scopo edificatorio".

IL CONS.BORSELLINO CASTELLANA propone la soppressione del secondo comma stesso articolo.

IL SINDACO, a sua volta, propone al secondo comma, rigo 8°, dopo le parole "restante area" l'aggiunta della parole "non edificabile".

L'Articolo 45, emendato come sopra, è approvato.

Articolo 46

IL CONS.BEVILACQUA propone la soppressione dell'ultimo periodo, che ha inizio con le parole "In tal caso".

L'emendamento è approvato.

Articolo 47

L'ASSESSORE CIANCIMINO propone la soppressione dell'intero articolo.

IL CONSIGLIO approva.

Articolo 48

IL CONS.BEVILACQUA propone di sopprimere la parola "conforme al 4° comma ultimo rigo"

L'Articolo 49 è approvato

L'Articolo 50 è approvato

N° 19

L'Articolo 51 è approvato.

L'Articolo 52 è approvato.

L'Articolo 53 è approvato.

Articolo 54

IL CONS.BEVILACQUA propone di sostituire,nel comma 3°,alla parola "particolari" le parole: "di lottizzazione".

IL CONSIGLIO approva.

L'Articolo 55 è approvato.

L'Articolo 56 è approvato.

L'Articolo 57 è approvato.

L'Articolo 58 è approvato.

L'Articolo 59 è approvato.

L'Articolo 60 è approvato.

L'Articolo 61 è approvato.

Vengono quindi approvati nel testo presentato le norme dallo art.62 all'art.82.

Articolo 83

IL CONS.FERRETTI propone la sostituzione, nel terzo periodo,delle parole "m.60" con le parole: "m.50" e l'inserzione di un terzo periodo bis aggiuntivo del seguente tenore: "L'altezza minima consentita è di m.40".

L'Art.83, come sopra emendato, è approvato.

L'ASSESSORE CIANCIMINO chiede che sia rimesso in discussione lo art.5 facendo presente che l'articolo,così come formulato, e approvato, rappresenta un grave intralcio all'attività edilizia. Presenta pertanto, un emendamento nel senso di sostituire,nel primo rigo, alle parole "Il Consiglio Comunale" le parole: "Il Sindaco".

L'Articolo 6 emendato come sopra è approvato.

IL SINDACO, pone quindi ai voti per appello nominale su richiesta del Cons.Napoli e con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori Di Piazza, Caravello e Spagnolo le varianti al Piano Regolatore Generale, le norme di attuazione del P.R. nel testo emendato come risulta dall'allegato di lettera B nonchè gli schemi di convenzione approvati nel corso della discussione ed allegati al presente

N° 20

verbale.

IL CONS.FERRETTI dichiara che in coerenza con il voto espresso nel 1959 il suo gruppo voterà contro le varianti al piano regolatore, confermando il giudizio negativo alla impostazione del piano.

IL CONS.PURPURA dichiara che, stante la necessità della città, di avere comunque un piano regolatore, malgrado le molte critiche che il piano merita, il suo gruppo si astiene alla votazione, per non assumersi la responsabilità di privare la città del Piano Regolatore.

IL CONS.NAPOLI dichiara di votare a favore per le stesse considerazioni.

Procedutosi alla votazione, l'esito proclamato dal Sindaco è il seguente:

Consiglieri presenti e votanti n.37

Sì 32

No 2

Astenuti 3

Le varianti al Piano Regolatore Generale le norme di attuazione del Piano e gli schemi di convenzione sono approvati a maggioranza.

IL SINDACO fa rilevare che il Consiglio ha votato uno degli atti più importanti che mai Amministrazione Comunale abbia potuto approvare. Interpretando i sentimenti di tutti i Consiglieri Comunali, sia di quelli che hanno votato a favore che di quelli che si sono astenuti o hanno votato contro, porge un ringraziamento ai tecnici Ufficio Tecnico Comunale e in particolare al Direttore, Ing.Nicoletti; ai componenti il Comitato di Redazione che hanno profuso la loro particolare competenza e la loro fatica nell'elaborazione del Piano, alla Commissione nominata per l'esame dei ricorsi, all'Ing.Mastrorilli che fu Capo dell'Ufficio Redazionale; ai Legali dell'Ufficio Legale che si sono occupati del Piano non solo collegialmente ma anche in seno alle Commissioni.

Un particolare ringraziamento si rivolge ai componenti della Commissione Consiliare dei LL.PP. ed a tutti i Capi Gruppo Consiliare che con grande sacrificio personale hanno dato la loro preziosa collaborazione a questo lavoro che rappresenta qualcosa di molto positivo per la Città di Palermo.

Nel ringraziare tutti i nominati e quant'altri hanno collaborato

N° 21

alla compilazione del Piano, il Sindaco chiede di ricevere dal Consiglio Comunale il mandato di fare pervenire un voto di lode a tutti i funzionari che hanno lavorato per il Piano ed in particolare all'Ing.Direttore.

IL CONSIGLIO approva all'unanimità.

~~Letto, approvato e sottoscritto~~

IL PRESIDENTE

Il Consigliere Anziano **Il Segretario Generale**

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 17.7.1960 giorno festivo e contro di essa non è stato prodotto reclamo alcuno.

Palermo li 18.7.1960

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la deliberazione di cui sopra, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e che contro di essa non è stato prodotto reclamo alcuno.

Palermo li 18.7.1960

Il Segretario Generale

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

PALERMO

Si attesta che questa Commissione di controllo, esaminata la deliberazione nella seduta del ..... N. ..... non ha riscontrato vizi di

legittimità / merito

Il Segretario

SEGRETERIA GENERALE

ALL'UFFICIO .....

Divenuta esecutiva ai sensi degli articoli 80 e 82 del D. L. P. della Regione, 29-10-1955, n. 6.

Palermo, li .....

Il Segretario Generale

LA COMMISSIONE PROV/LE DI CONTROLLO DI PALERMO, nella odierna seduta del 29 luglio 1960

D i c h i a r a

nulla da rilevare poichè risulta dal verbale in esame:

a) che il Consiglio Com/le limitò il proprio compito a prendere cognizione e valutare le osservazioni formulate al Piano Regolatore Generale e al piano particolareggiato di risanamento;

b) che a tali valutazioni il Consiglio Com/le procedette senza alcuna omissione.

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 714

RELAZIONE, TRASMESSA IL 22 GIUGNO 1971 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «LA FAVORITA IMMOBILIARE»

PAGINA BIANCA

Impresa edile "LA FAVORITA IMMOBILIARE"

PAGINA BIANCA

Nel corso degli accertamenti esperiti sul conto della Società a r.l. " LA FAVORITA IMMOBILIARE " e S.p.a." IN.CA.BE" è risultato quanto segue:

I°)-S.r.l." LA FAVORITA IMMOBILIARE",con sede sociale in Palermo,viale delle Alpi n°77.

La società di cui sopra è stata costituita con atto n° 29637 del repertorio,rogato in data I3.6.I96I dal notaio Oscar MARSALA(con studio a Palermo,via Cavour n°26),registrato in Palermo il I9.6.I96I al n°834 - Vol.7I/M,dai Sigg.:

- Cav.CAMPIONE Giuseppe fu Bernardo e du Randazzo Maria,nato a Palermo il I8.I0.I903,già quì residente,via Abruzzi n°6, emigrato per Isola delle Femmine il 2.2.I970,M/llo dei VV.FF in congedo,pensionato;
- Ing.CAMPIONE Bernardo di Giuseppe e di Migliaccio Rosa,nato a Palermo il 7.7.I927,ivi residente,via Abruzzi n°6,ma di fatto abitante in Isola delle Femmine allo stesso domicilio del padre,imprenditore edile;
- VALENTINO Salvatore fu Giuseppe e fu Mauro Girolama,nato a Palermo il 25.7.I893,ivi residente,costruttore edile.

Il capitale è di £.900.000 diviso in 90 quote da £.I0.000 ciascuna,versato in ragione di un terzo da ogni singolo socio.

L'amministratore unico della società che ha una durata massima fino al 3I.I2.I995,è l'Ing.Bernardo CAMPIONE.

E' iscritta alla locale Camera di Commercio sin dal 20 novembre I96I ai nn.4060I/m - I444/n,con attività dichiarata: " costruzioni di immobili per conto proprio e per conto di terzi" ed è trascritta presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Palermo al n°8372 del Reg. - Vol.35/I5I del I9.6.I9-

./..

(pubblicata nella G.U.R.S. del 22.7.1961 pag.1562).

La Società nel corso di gestione ha realizzato per conto proprio e per conto di terzi i sottonotati plessi edilizi:

1. Edifici siti in via Tramontana n°28, composti:

-lotto A) - scantinato, piano terra, 10 piani elevati ed attico a destra ed a sinistra, con tre ingressi denominati A-B-e C;

-lotto B) - scantinato, piano terra, 12 piani elevati ed attico, con due ingressi denominati A e B;

-lotto C) - seminterrato, piano terra, 10 piani elevati.

Gli immobili sorgono su area edificabile appartenuta a:

1. DI TRAPANI Onofrio fu Luigi e fu Citarda Rosalia, nato a Palermo il 13.8.1897, ivi res., via Cilea n°2 int.13, coniugato, possidente;

2. DI TRAPANI Carmela fu Giuseppe e fu Cavaliere Rosalia, nata a Palermo il 31.1.1908, ivi res., via Cilea n°11 int.13, segretaria, coniugata con DI TRAPANI Onofrio, g.c.s.;

3. DI TRAPANI Rosario fu Giuseppe e fu Cavalieri Rosalia, nato a Palermo il 13.12.1912, ivi res., via Giuseppe Crispi n°7, celibe, religioso;

4. DI TRAPANI F/sco Paolo fu Nicolò e fu Morici Maria Concetta, nato a Palermo il 29.5.1913, ivi res., via Tramontana n° 32 p.1°, int.5, commerciante, coniugato con CONTINO Vittoria;

5. DI TRAPANI Onofrio fu Nicolò e fu Marici Maria Concetta, nato a Palermo il 10.4.1905, ivi res., via G.Sciuti n°51 p.2° int.5/6, orticultore, coniugato con D'ARPA Francesca;

6. DI TRAPANI Maria Grazia fu Nicolò e fu Morici Maria Concetta, nata a Palermo il 4.10.1910, ivi res. Piazzetta Di Trapani n°13 p.1° int.2, nubile, casalinga;

7. DI TRAPANI Giovanni fu Nicolò e fu Morici Maria Concetta, nato a Palermo il 9.8.1915, ivi res., via G.Sciuti n°81 p. 1°, int.3, tabaccaio, coniugato con D'ARPA Francesca;

- DI TRAPANI Maria fu Nicolò e fu Morici Maria Concetta, nata a Palermo il 18.2.1907, ivi res., via F/sco Cilea n°11 p.1°, scala C, casalinga, coniugata con AGRIGENTO F/sco Paolo;

- DI TRAPANI Nicolò fu Luigi e fu Citarda Rosalia, nato a Palermo il 18.7.1908, ivi res., via Tramontana n°28 p.3°, int.8, scala A, possidente, coniugato con CITARDA Francesca che, essendo al momento della stipula dell'atto egli arrestato, lo rappresenta;

- DI TRAPANI Vito fu Luigi e fu Citarda Rosalia, nato a Palermo il 22.5.1906, ivi res., via Tramontana n°28 p.4°, int.10, scala A, celibe, pensionato;

- DI TRAPANI Ignazio fu Luigi e fu Gioè Antonina, nato a Palermo il 25.8.1922, già quì res., Piazzetta Di Trapani n°7 p.1°, emigrato per Cerda il 14.5.1959, motorista, coniugato con FURIA Vincenza;

- DI TRAPANI Giovanna fu Luigi e fu Citarda Rosalia, nata a Palermo il 19.11.1901, ivi res., via Tramontana n°28 p.4, scala A, casalinga, vedova di CITARDA Francesco;

- DI TRAPANI Anna fu Luigi e fu Gioè Antonina, nata a Palermo il 25.5.1925, ivi res., via F/sco Cilea n°11 p.1° int.5, nubile, casalinga;

- DI TRAPANI Rosalia fu Luigi e fu Gioè Antonina, nata a Palermo il 22.4.1917, ivi res., via F/sco Cilea n°11 p.1° int.5, casalinga, coniugata con D'AIUTO Matteo;

- MONTALBANO F/sco Guido fu Onofrio e fu Anello Giuseppa, nato a Palermo il 16.8.1925, ivi res., via Malaspina n°112 p.1° int. 2, impiegato FF.SS., coniugato con DERROTI Domenica;

- MONTALBANO Maria fu Onofrio e fu Anello Giuseppa, nata a Palermo il 20.8.1926, ivi res., via F/sco Cilea n°11 p.2° int. 11 scala A, casalinga, coniugata con ANELLO Nunzia;

- MONTALBANO F/sco Paolo fu Francesco e fu Di Trapani Anna Maria, nato a Palermo il 13.2.1898, ivi deceduto il 19.3.1966, coniugato con LOMBARDO Carolina, ivi res. via Tramontana n°4 p.1°, casalinga;

- MONTALBANO Giuseppa fu Francesco e fu DI TRAPANI Anna Maria, nata a Palermo il 23.10.1891, ivi res., via Ragusa n°10 p.3° int.7, casalinga, vedova di BATTAGLIA Angelo;

- MONTALBANO Giuseppe fu Francesco e fu Di Trapani Anna Maria,

./...

nato a Palermo il I6.I.I890,ivi res.,via Tramontana n°28 p.I° celibe,pensionato;

.MONTALBANO Antonina fu Francesco e fu Di Trapani Anna Maria, nata a Palermo il 25.2.I904,ivi res.via Tramontana n°28 p.I°, nubile,casalinga,pensionata;

.MONTALBANO Maria Francesca fu Francesco e fu Di Trapani Anna Maria,nata a Palermo il I0.3.I888,ivi res.,via Tramontana n° 28 p.I°,nubile,casalinga;

.ANELLO Giuseppa fu Gaetano e fu Failla Giovanna,nata a Palermo l'8.7.I893,ivi res.,via F/sco Cilea n°11 p.2° int.2,casalinga,vedova di Montalbano Onofrio;

.CITARDA Giovanna fu Antonino e fu Citarda Emanuela,nata a Palermo il I.5.I904,ivi res.,via Tramontana n°28 p.4° scala A, casalinga,vedova di DI TRAPANI Tommaso,che interviene in nome proprio e della figlia DI TRAPANI Rosalia,nata a Palermo il I0.I0.I943,convivente,casalinga,

che insiste nelle particelle nn.80/a - 80/b - 80/c - 367/a - 367/b e 367/c del foglio di mappa n°43 del Catasto terreni di Palermo.

L'atto di vendita,n°67567 del repertorio,rogato il I.I0. I962 dal notaio Francesco SPARTI(con studio in questa via Principe Belmonte n°78),registrato a Palermo il I8.I0.I962 al n° 5III3 - lib.I° - Vol.7I/m,è stato stipulato tra i suddetti venditori e S.r.l. " LA FAVORITA IMMOBILIARE",come detto,rappresentata da CAMPIONE Bernardo.

Per l'acquisto di detta area,estesa mq.11.I52 circa,è stata corrisposta la somma dichiarata di £.324milioni.

Per la realizzazione dei plessi edilizi è stato presentato un progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il I9.2.I963.

La relativa licenza di costruzione,n°265,il 2I.3.I963 è stata accordata a nome di VALENTINO Salvatore e Nobile Santo.

Progettista è stato l'Ing.Giuseppe CARONIA e direttore dei lavori l'Ing.Bernardo CAMPIONE.

./.

Non è stato possibile identificare nè chi ha svolto le funzioni di capo-cantiere nè chi ha svolto quelle di vigilanza notturna.

I lavori iniziati nel marzo 1963 si sono conclusi: per il lotto A l'8.8.1964; per il lotto B e C nel maggio 1965.

Mediamente sono stati occupati n°60 operai.

2°)-Società p.Az." IN.CA.BE.", con sede sociale in via Belgio n°8.

E' stata costituita, con atto n°80632 del repertorio, rogato il 13.6.1960 dal notaio SPARTI Francesco(registrato in Palermo il 2.7.1964 al n°157) tra i Sigg.:

1. VALENTINO Salvatore fu Giuseppe e fu Mauro Girolama, nato a Palermo il 25.7.1893, ivi res., via Abruzzi n°5, costruttore;
2. VALENTINO Girolama di Salvatore e di Firpo Giuseppa, nata a Palermo il 1.12.1928, ivi res., via Abruzzi n°6, casalinga;
3. VALENTINO Paolina, dei suddetti, nata a Palermo il 9.10.1930, ivi res., via Abruzzi n°6, insegnante, coniugata;
4. VALENTINO Adele, dei suddetti, nata a Palermo il 23.3.1935, ivi res., via delle Alpi n°75, casalinga, coniugata;
5. FIRPO Giuseppa fu Gaetano e fu Mazzagreco Paola, nata a Palermo il 4.2.1911, ivi res., via Abruzzi n°6, casalinga, coniugata;
6. CAMPIONE Ing.Bernardo (già generalizzato);
7. CAMPIONE Giuseppe(già generalizzato);
8. MIGLIACCIO Rosa fu Angelo e fu Coccellato Maria, nata a Palermo il 19.10.1904, convivente col marito CAMPIONE Giuseppe
9. CAMPIONE Maria Antonia di Giuseppe e di Migliaccio Rosa, nata a Palermo il 9.8.1929, ivi res., via Abruzzi n°6, casalinga, coniugata.

La Società in argomento, risulta iscritta alla locale Camera di Commercio il 29.1.1965 ai nn. 49214n/1525n ed alla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Palermo il 21.

./.

novembre I964 ai nn. 3OI6 Reg.d'Or. -952I Reg.Soc. e 4I/I69 del Vol.(pubblicata nella G.U.R.S. n°3 del I6.I.I965).

E' prevista una durata massima al 3I.I2.I999.

Il capitale inizialmente era di £.I.200.000, suddiviso in n°I20 azioni da £.I0.000 ciascuna, che erano così ripartite

1.VALENTINO Salvatore - azioni n°8 per £. 80.000;
2.VALENTINO Girolama - " n°I8 " " I80.000;
3.VALENTINO Paolina - " n°8 " " 80.000;
4.VALENTINO Adele - " n°8 " " 80.000;
5.FIRPO Giuseppa - " n°8 " " 80.000;
6.CAMPIONE Bernardo - " n°30 " " 300.000;
7.CAMPIONE Giuseppe - " n°20 " " 200.000;
8.MIGLIACCIO Rosa - " n°I0 " " I00.000;
9.CAMPIONE M.Antonia - " n°I0 " " I00.000.

Con verbale dell'assemblea straordinaria dei soci, n° 92454 del repertorio e n°9698 della raccolta - redatto il 28.7.I965 dal notaio SPARTI Francesco, il capitale sociale è stato elevato a £.200milioni, mediante l'emissione di n°I9880 azioni al portatore da £.I0.000 ciascuna.

Il consiglio di amministrazione, inizialmente, era così costituito:

1.CAMPIONE Giuseppe - presidente;
2.CAMPIONE Bernardo - consigliere;
3.VALENTINO Salvatore - consigliere.

Il collegio sindacale si componeva:

1.PERRINO prof.Errante(nato a Castelvetrano il I.2.I922, ivi res.), PRESIDENTE;
2.FALLETTA rag.Vincenzo(nato a Palermo il 24.3.I933, ivi res., via Nunzio Morello n°45), SINDACO EFFETTIVO;
3.DI GRAZIA geom. Marcello(nato a Palermo il 24.9.I932, ivi res., via Belgio n°8), SINDACO EFFETTIVO;

.MIMMONE F/sco Paolo(nato a Palermo il I8.3.I9I2,ivi res., via Abruzzi n°3I), SINDACO SUPPLENTE;

.MARZULLO prof.Guido(nato a Palermo il I6.I.I9I0,ivi res., via Sciuti n°I80), SINDACO SUPPLENTE.

L'8.7.I968, con relativo verbale, l'assemblea dei soci - a seguito delle dimissioni del consiglio di amministrazione e sindacale - nominava quale amministratore unico CAMPIONE Giuseppe ed eleggeva un nuovo collegio sindacale, così composto:

.SCHILLACI dott.Domenico(nato a Palermo il I3.5.I9I8,ivi res,via LA Farina n°7), PRESIDENTE;

.SLAGARA Achille(nato a Naro(AG.) il 23.7.I939,quì res.,) SINDACO EFFETTIVO;

.DI GRAZIA Marcello(sopra generalizzato), SINDACO EFFETTIVO;

.DE SIMONE Giovanni(nato a Palermo il I0.4.I935,ivi res., via Nicolò Gallo n°I4), SINDACO SUPPLENTE;

.MARINO dott.Marco(nato a Ciminna il 24.5.I943,ivi res.,) SINDACO SUPPLENTE.

Il 28.II.I968,l'assemblea dei soci - con verbale n°I2-8482 del rep. e n°I2062 della racc.,rogato dal notaio Francesco SPARTI - chiedeva,per il periodo di un anno,l'amministrazione controllata della Società ai sensi dell'art.I87 e seguenti del R.D.I6.3.I942 n°267 e la Sezione Terza Civile e Fallimentare del locale Tribunale accordava quanto richiesto con proprio decreto 30.II.I968,nominando:

.FRANCO dott.Nicola - giudice delegato;

.PACE avv.Carlo - commissario giudiziario.

Scaduto il periodo di amministrazione controllata,il CAMPIONE Giuseppe ed il consiglio sindacale di cui al verbale 8.8.I968,venivano investiti nuovamente dei poteri di cui al citato verbale. ./.

La società in questione che ha come finalità:

a) esecuzione di costruzioni edilizie, stradali, ferroviarie, idrauliche e bonifica agraria, da ottenersi in appalto od in concessione da Amministrazioni pubbliche e private ed in conto proprio;

b) la fabbricazione e vendita di materiale edilizio, infissi in legno ed accessori per edilizia agendo in conto proprio che per conto di terzi;

c) l'assunzione di partecipazione in società di nuova costituzione ed esercenti nuovi impianti industriali nell'ambito della Regione Siciliana,

benchè iscritta all'Albo nazionale degli appaltatori fin dal 18.4.1968 (al n°15744), per l'importo fino ad un miliardo, non ha mai eseguito lavori per conto di pubbliche amministrazioni.

Nel corso di gestione ha però costruito, per conto proprio e di terzi, i sottonotati plessi edilizi che insistono nei terreni il cui piano di lottizzazione, denominato "VILLA BARBERA", è stato redatto dai proprietari BARBERA Manfredi, Renzo e consorti, approvato dalla Commissione edile di Palermo il 31.10.1963 e varianti del 3.4.1964 e 17.11.1966).

.Edificio sito in via Belgio n°22, composto da: scantinato, piano terra, II piani elevati ed attico (LOTTO A).

L'immobile sorge su area edificabile appartenente a:

.BARBERA Manfredi fu Renzo e fu Rutelli Anna, nata a Palermo il 27.11.1893, ivi res., via Belgio n°22, scala C p.5° int. 12, commerciante, coniugato con Natoli Carolina;

.BARBERA Giovanna di Manfredi e di Natoli Carolina, nata a Palermo il 25.2.1934, ivi res.;

.BARBERA Adele, g.c.s., nata a Palermo il 2.2.1926, ivi res., via Notarbartolo n°15/b, casalinga, coniugata con Perricone Giuseppe;

./.

1.BARBERA Maria, g.c.s., nata a Palermo il 28.I2.I927, ivi res., via Belgio n°8 scala A int.I3, coniugata con Agnello Gaspare, casalinga;

2.BARBERA Maria Letizia, g.c.s., nata a Palermo il I.II.I93I, ivi res., via Notarbartolo n°I5/b, coniugata con Cerruti Cesare, casalinga;

3.BARBERA Giuseppa, g.c.s., nata a Palermo il I2.5.I936, ivi res.,

4.BARBERA Elena Maria, g.c.s., nata a Palermo il I8.8.I938, ivi res., via Belgio n°I8 p.I°, coniugata con Fazzara Girolamo, casalinga;

5.BARBERA Leontina Maria, g.c.s., nata a Palermo il 25.8.I94I, ivi res., via Belgio n°I8 p.t., coniugata con Governale Donatello, casalinga;

6.BARBERA Lorenzo, g.c.s., nato a Palermo il I9.6.I923, ivi res. Passaggio dei Poeti n°II p.6, coniugato con Todaro Savina, industriale,

estesa mq.I680, che insiste nella particella n°209/b del foglio di mappa n°29 del Catasto terreni del Comune di Palermo.

L'immobile è stato costruito dalla Società "IN.CA.BE.", in appalto, giusto contratto stipulato con BARBERA Manfredi il I0.I.I968 per l'importo di £.300milioni.

Per la realizzazione dello stabile in questione, è stato presentato un progetto che è stato approvato dalla Commissione edilo di Palermo il I0.II.I967.

La relativa licenza di costruzione, n°73, è stata accordata il 22.2.I968 a Campione Bernardo, per conto dell'IN.CA.BE., su autorizzazione di BARBERA Manfredi.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'Ing.Bernardo Campione.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte dal geometra CAROLLO Salvatore di Francesco e di Parisi Maria, nato a Palermo il 9.6.I940, ivi res., via Benedetto Lulli n° 42 scala A.

./.

I lavori iniziati nel dicembre I967 si sono conclusi nel febbraio I970.

Il servizio di vigilanza notturna è stato assolto da CURCURU Giuseppe di Vincenzo e di La Rosa Maria, nato a Palermo l'II.3.I909, ivi res., via Maltese n°43, manovale.

Mediamente sono stati occupati n°35 operai.

Non risulta che alla data odierna sia stato rilasciato il certificato di abitabilità.

Edifici siti in via Monti Iblei, composti da:

-Lotto B)- scantinato, seminterrato, piano rialzato, IO piani elevati ed attico;

-Lotto C)- piano scantinato, piano sminterrato, piano rialzato e IO piani elevati;

-Lotto E)- seminterrato, piano rialzato, IO piani elevati ed attico.

Gli immobili sorgono sull'area edificabile appartenuta a BARBERA Manfredi e suoi eredi (già generalizzati), che insistono nelle particelle nn.209/c -209/d del foglio di mappa n°29 del Catasto terreni di Palermo.

Gli atti di vendita n°89738 e n.II0842 del rep., rogati rispettivamente l'8.5.I965 e I4.2.I967 dal notaio Francesco Sparti e registrati in Palermo il 26.5.I965 al n°7II9 ed il 2.3.I967 al n°3276, sono stati stipulati tra i suddetti venditori ed il rappresentante della IN.CA.BE, CAMPIONE Giuseppe.

Per l'acquisto di dette aree edificabili, estesa mq.2830 quella relativa al lotto B e C e mq.2800 quella relativa al lotto E, è stata corrisposta rispettivamente la somma dichiarata di £.80 e 90milioni.

Per la realizzazione di detti plessi edilizi sono stati presentati due progetti (lotto Be C - lotto E) approvati dalla Commissione edile l'8.4.I967 e il IO.II.I969.

./..

- II -

La relativa licenze di costruzione, n°432, è stata accordata il 31.5.1967 a nome di Campione Bernardo per conto della IN.CA.BE. ed in 10.11.1969 solamente per il lotto E è stata accordata la variante n°462.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'Ing.Bernardo CAMPIONE.

Le funzioni di capo-cantiere sono stste assolte dal geometra MASSA Giuseppe di Francesco e di Benelli Silvia, nato a Palermo il 21.4.1944, ivi res., via Domenico Trentacoste n°21, celibe.

I lavori iniziati nell'ottobre 1967 sono stati ultimati per l'edificio B e C il 14.12.1968 e per l'edificio E nel gennaio 1970.

La vigilanza notturna nel cantiere è stata svolta da CURCURU' Giuseppe (già generalizzato).

Mediamente sono stati occupati n°45 operai.

Edificio sito in via Belgio n°8 (Lotto F), composto da: scantinato, piano rialzato, 9 piani elevati e piano attico.

L'immobile che sorge nell'area edificabile appartenuta a BARBERA Lorenzo fu Giuseppe e di Rutelli Maria, nato a Palermo il 19.4.1920, ivi res., Piazza Goffredo Mameli n°1, industriale, insiste nella particella n.209/f - 366/c -590 e 301/d del foglio di mappa n°29 del Catasto terreni di Palermo.

L'atto di vendita, rogato il 24.4.1968 dal notaio Francesco Sparti è stato stipulato tra il suddetto venditore e la IN.CA.BE. rappresentata da CAMPIONE Giuseppe.

Per detta area, estesa mq.2700, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.90milioni.

./.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato un progetto che è stato approvato dalla Commissione edile di Palermo il 28.I2.I968.

La relativa licenza di costruzione,n°26, è stata accordata il 25.I.I969 a nome di CAMPIONE Bernardo nella qualità di consigliere delegato della IN.CA.BE.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'Ing.CAMPIONE Bernardo.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte dal geometra CORTIGIANI Giuseppe di Salvatore e di Sansone Carmela,nato a Palermo il 4.II.I942,ivi res.,via Torquato Tasso n°40,celibe.

I lavori iniziati nell'ottobre I964 sono stati ultimati nel marzo I970.

La vigilanza notturna è stata assolta da CURCURU Giuseppe(già generalizzato).

Mediamente,sono stati occppati n°35 operai.

Edificio sito in via dei Nebrodi n°72(Lotto G),composto da: seminterrato,piano rialzato e 8 piani elevati.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenente a BARBERA Lorenzo,sopra generalizzato,che insiste nella particella n°30I/c del foglio di mappa n°29 del Catasto terreni di Palermo.

L'edificio è stato realizzato dalla IN.CA.BE.,giusto contratto stipulato con il BARBERA Lorenzo e per l'importo di £.295milioni.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato un progetto che la Commissione edile di Palermo ha approvato il 3.4.I964.

La relativa licenza di costruzione n°I44I è stata accordata il 23.IO.I964 a nome del BARBERA Lorenzo.

./.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'Ing. Bernardo CAMPIONE.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da GARGANO Domenico fu Giuseppe e fu Nuccio Margherita, nato a Palermo il 30.9.I9I7, ivi res., Corso dei Mille n°566, coniugato, muratore.

I lavori iniziati il 23.I0.I964 si sono conclusi il I8.4.I970.

La vigilanza notturna è stata assicurata da CURCURU' Giuseppe(già generalizzato).

Mediamente, sono stati occupati n°I5 operai.

Edificio sito in via Belgio- prolungamento -(Lotto H), composto: da: scantinato, piano seminterrato I2 piani elevati ed attico.

L'immobile sorge su area edificabile appartenuta a BARBERA Lorenzo, già generalizzato, che insiste nelle particelle nn.209/e - 30I/b e 366/b del foglio di mappa n°29 del Catasto terreni di Palermo.

L'atto di vendita, n°89739 del rep., rogato l'8.5.I965 dal notaio Francesco SPARTI e registrato a Palermo il 26.5.I965 al n°7I20, è stato stipulato dal suddetto venditore con la IN.CA.BE., rappresentata da CAMPIONE Giuseppe.

Per l'acquisto di detta area edificabile, estesa mq.2800, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.90milioni.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto e varianti che sono state approvate dalla Commissione edile di Palermo il 3.4.I964, il I9.I.I965 ed il 4.2.I967.

La relativa licenza di costruzione, n°I44I, e varianti,

./...

n°420 e 380, sono state accordate il 23.I0.I964, il 4.5.I966 ed il I7.5.I967.

Progesttista e direttore dei lavori è stato l'Ing.Bernardo CAMPIONE.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da GARGANO Domenico, già generalizzato.

I lavori iniziati nell'ottobre I964 si sono conclusi il 2.I2.I967.

La vigilanza notturna è stata assicurata da CURCURU Giuseppe.

Mediamente, sono stati occupati n°30 operai.

Edificio sito in via Federico Munter, composto da: scantinato, piano terra, I0 piani elevati ed attico a retrospetto.

L'immobile sorge su area edificabile appartenuta alla Cooperativa " CEPIS -CEPIR ", rappresentata dal dott.LO COCO Gaetano, in atto Presidente del Tribunale di Caltanissetta, che insiste nella particella n°I456 del foglio di mappa n°49 del Catasto terreni di Palermo.

L'atto di vendita, n°82863 del repertorio, rogato il I0 ottobre I964 dal notaio Francesco SPARTI e registrato in Palermo il 24.I0.I964 al n°5365, è stato stipulato tra la suddetta società e la IN.CA.BE., rappresentata da CAMPIONE Giuseppe.

Per l'acquisto di detta area edificabile, estesa mq.I930, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.20milioni.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile di Palermo il I9.6.I964.

La relativa licenza di costruzione, n°I608, e variante

./.

n°855, sono state rilasciate il 27.II.1964 e 25.IO.I967 a nome della" CEPIS -CEPIR."

Progettista e direttore dei lavori è stato l'Ing.Bernardo CAMPIONE.

I lavori di costruzione dell'edificio in questione sono stati appaltati dalla S.r.l." CESIA " - rappresentata dal geometra RIGGIO F/sco Paolo, giusto contratto del 23.II.1964, registrato in Palermo il 28.II.1964 al n°953I.

Non si è in grado di fornire quei dati generici relativi al Capo-cantiere, alla vigilanza notturna ed al numero degli operai occupati, in quanto non è stato possibile rintracciare il rappresentante della ditta costruttrice.

.Costruzione di tre villini, siti in via E.Mattei(Mondello), composti ognuno da: parziale cantinato, piano rialzato e parziale primo piano.

Gli immobili sorgono nell'area edificabile appartenuta al prof.Salvatore CATINELLA fu Giuseppe, nato a Palermo il 4.3.I907, ivi res., via Principe Granatelli n°86, che insiste nella particella 57I del foglio di mappa n°4 del Catasto di Palermo.

L'atto di vendita, n°II28I7 del repertorio - rogato il 28 Aprile I967 dal notaio Francesco SPARTI e registrato in Palermo il I6.5.I967 al n°6890, è stato stipulato tra il suddetto venditore e la IN.CA.BE, rappresentata da Campione Giuseppe.

Per l'acquisto di detta area, estesa mq.3392, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.29.963.000.

Per la realizzazione dei plessi edilizi è stato presentato un unico progetto, approvato dalla Commissione edile il I6 marzo I968 ed accordata un'unica licenza, n°82I, in data 28.8.I968.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'Ing.Bernardo CAMPIONE.

./.

- I6 -

Le funzioni di capo-cantiere sono state a ritmo saltuario svolte da geometri dipendenti della Società.

I lavori iniziati il 28.8.I968 si sono conclusi nel maggio I970.

La vigilanza notturna è stata assicurata da CAVALLARO Giuseppe di Antonino e di Pellerito Giovanna, nato a Palermo il 7.6.I928, ivi res., via Porta di Mare n°23, coniugato, ortolano.

Mediamente, sono stati occupati n°I0 operai.

Non risulta sia stato ancora rilasciato il certificato di abitabilità.

O

O O

La S.p.a." IN.CA.BE " risulta altresì proprietaria di tre appezzamenti di terreno edificabile, siti nella contrada " Montepellegrino", acquistati, da:

- MARASA' Paolo, per la somma dichiarata di £.24milioni, (atto rogato dal notaio Francesco SPARTI il I.9.I964 e registrato a Palermo il I9.9.I964 al n°3568);
- MARASA' Maria, per la somma dichiarata di £.94milioni (atto rogato dal notaio Francesco SPARTI il 6.6.I965 e registrato a Palermo il 25.5.I967 al n°7037);
- MARASA' Angela, per la somma dichiarata di £.33.725.000 (atto rogato dal notaio Francesco SPARTI il 3.I2.I965 e registrato a Palermo il 20.I2.I965 al n°I6899).

Allo stato attuale la società non ha in progettazione lavori di costruzione nelle aree di cui sopra.

^^^^^^^^^
^^^^^^^
^^^^^
^^^
^

./..

- I7 -

La S.r.l." LA FAVORITA IMMOBILIARE" e la S.p.a." IN.CA. BE." dispongono di una moderna attrezzatura cantieristica.

I quattro impianti di torre grù di cui disponevano in solido, sono stati venduti in quanto la IN.CA.BE è in fase di liquidazione.

Per il disbrigo delle pratiche burocratiche si avvalgono dell'opera dei sottonotati impiegati:

- ARDIZZONE Franco di Gaetano e di Carmicio Carmela, nato a Palermo il I0.3.I946, ivi res., via Vincenzo Errante n°6, celibe;
- ARDIZZONE Luigi di Giuseppe e di Rolandi Ida, nato a Palermo il I3.7.I943, ivi res., via Tramontana n°28, scala B, coniugato.

Le ditte fornitrici sono:

Cemento	- Italcementi	Isola delle Femmine
Ferro	- Odolo	Brescia
Sanitari	- Ceifa	Palermo
Infissi	- Giacomelli	Torino
Pavimenti	- Sacco G. e Simas	Palermo
Marmi	- Cafiero	Palermo
Calce	- A.I.G.I.	Palermo
Vetri	- Maiolino	Palermo
Conci di tufo	- Pellerito Giacomo	Palermo
Avvolgibili	- DILFI	Trieste
Intonaci	- Algalte	Mantova
Solai	- SIPRE	Carini
Ascensori	- SAFOV	Totino.

---==oOOo==---

./..

- I8 -

Nell'ambito della Società in questione, per quanto almeno nella IN.CA.BE. non abbia ufficialmente esercitato ruoli dominanti sotto il profilo societario - amministrativo, il deus ex machina dell'intero apparato imprenditoriale è stato ed è l'Ing. Bernardo CAMPIONE, trait d'union tra la propria famiglia e quella del VALENTINO Salvatore, di cui ha sposato la figlia Girolama.

... Omissis ... (1)

La imponente operazione finanziaria, infatti, posta in essere col noto " Cola Trapani "(DI TRAPANI Nicolò cl.1908) ed i suoi familiari, i quali unitamente ai già citati MONTALBANO - previo l'esborso della modesta somma di £.100milioni

./..

(1) Secondo la decisione adottata nella seduta del 29 gennaio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

hanno ottenuto per proprio conto i 40 appartamenti compresi nei piani superiori alla quinta elevazione del lotto " A " di via Tramontana n°28, può intendersi valido riscontro all'accennata tesi per altro da più parti ventilata e sostenuta.

Indicativo, in proposito, appare pure il fatto che il CAMPIONE, allo scopo di favorire il detto DI TRAPANI Nicolò, che in questo modo avrebbe usufruito dei benefici sanitario-assistenziali previsti per tutti i lavoratori dipendenti, sostituendosi al noto MONCADA Girolamo, in quel periodo, l'ha inserito nelle liste dei propri operai pur non essendo egli un lavoratore dipendente.

Ciò, evidentemente, suona ad ulteriore conferma che tra il DI TRAPANI ed il CAMPIONE esistevano rapporti tanto saldi che il negozio giuridico di cui è stato detto, non appare più una comune ed inoccepibile reciproca scelta, ma la manifestazione più logica e consequenziale di un'intesa la cui indole e dimenzione assume, nella fattispecie, un singolare significato.

... Omissis ... (2)

Con l'uscita dalle carceri del prestigioso " boss " però, i rapporti con il professionista costruttore sono stati ripristinati tanto che l'acquisto dei terreni ubicati allo

./.

(2) Secondo la decisione adottata nella seduta del 29 gennaio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

interno della " Villa Barbera ", si sostiene, sia stato "" postulato "" proprio dallo stesso DI TRAPANI.

Per quanto riguarda le due famiglie BARBERA si riferisce che alla luce degli elementi fin quì acquisiti le stesse non sono da qualificare mafiose o comunque collegate ad ambienti in tal senso pregiudicati.

---==oOo==---

Si allegano le risultanze degli accertamenti svolti presso il competente ufficio anagrafe ed uffici giudiziari. (3)

(3) Gli allegati citati nel testo sono pubblicati alle pagg. 341-358. (N.d.r.)

SITUAZIONE FAMIGLIA ORIGINARIA DI:

Int. - CAMPIONE Bernardo di Giuseppe e di Migliaccio Rosa, nato a Palermo il 7.7.I927, emigrato a Isola delle Femmine il 20.9.I969, di fatto dimorante a Palermo, via Abruzzi n°6, ingegniere edile;

padre - CAMPIONE Giuseppe fu Bernardo e fu Randazzo Maria Antonia, nato a Palermo il I8.I0.I903, già residente, via Abruzzi n°6, emigrato ad Isola delle Femmine il 2.2.I970, maresciallo in congedo dei VV.FF., pensionato;

madre - MIGLIACCIO Rosa fu Angelo e fu Coccellato Maria, nata a Palermo il I9.I0.I904, emigrat ad Isola delle Femmine il 2.2.I970, casalinga;

S/lla - CAMPIONE Maria Antonia, dei suddetti, nata a Palermo il 9.8.I929, ivi residente, via Abruzzi n°6, p.2 int.I7/I8, coniugata, casalinga.

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA DI:

Int.- CAMPIONE Bernardo di Giuseppe e di Migliaccio Rosa, nato a Palermo il 7.7.1927, ivi residente, via Abruzzi 6;

moglie- VALENTINO Girolama di Salvatore e di Firpo Giuseppa, nata a Palermo l'I.12.1928, ivi res. convivente;

figlia- CAMPIONE Rosa, dei suddetti, nata a Palermo il 28.10.1957, convivente;

figlia- CAMPIONE Gisella, dei suddetti, nata a Palermo il 18.11.1958, convivente;

figlio- CAMPIONE Giuseppe, dei suddetti, nato a Palermo il 18.10.1964, convivente.

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA di:

Int. - VALENTINO Salvatore fu Giuseppe e fu Mauro Girolama, nato a Palermo il 25.7.1893, ivi residente, via Abruzzi n°6 p.t., assistente edile, costruttore;

moglie- FIRPO Giuseppa fu Gaetano e fu Mazzagreco Paola, nata a Palermo il 4.2.1911, casalinga, convivente;

figlia- VALENTINO Girolama, dei suddetti, nata a Palermo il 1. 12.1928, emigrata ad Isola delle Femmine il 20.9.1969, coniugata con Campione Bernardo;

figlia- VALENTINO Pa olina, dei suddetti, nata a Palermo il 9. 10.1930, ivi residente, via Abruzzi n°6, insegnante, coniugata con CAMMAROTA Giuseppe;

figlia- VALENTINO Teresa, dei suddetti, nata a Palermo il 19. 7.1932, ivi deceduta il 31.8.1939;

figlia- VALENTINO Adele, dei suddetti, nata a Palermo il 23.3. 1935, ivi residente, viale delle Alpi n°75 p. 1°, casalinga, coniugata con CAMMAROTA Rosario.

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA DI:

Int. - VALENTINO Paolina di Salvatore e di Firpo Giuseppa, nata a Palermo il 9.IO.I930, residente quì, via Abruzzi n°6 p.I int.I3, insegnante;

marito- CAMMAROTA Giuseppe di Giuseppe e di Giordano Caterina, nato a Palermo il I5.8.I925, ivi residente, perito industriale, convivente;

figlia-CAMMAROTA Caterina, dei suddetti, nata a Palermo il I. gennaio I953, nubile, studentessa, convivente.

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUSITA DI:

Int. -VALENTINO Adele di Salvatore e di Firpo Giuseppa, nata a Palermo il 23.3.1935, ivi residente, viale delle Alpi n°75 p.I, scala A, casalinga;

marito-CAMMAROTA Rosario fu Giuseppe e di Giordano Caterina, nato a Palermo il 14.7.1928, ivi residente, convivente, impiegato;

figlia-CAMMAROTA Loredana, dei suddetti, nata a Palermo il 9.9.1961, nubile, scolara, convivente;

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA DI:

Int. - BARBERA Lorenzo fu Giuseppe e di Rutelli Maria, nato a Palermo il 19.4.1920, ivi residente-Piazza Goffredo Mameli 1;

moglie- CIENTO Gabriella, nata a Vittorio Ve, eto il 14.12. 1924, residente a Palermo, convivente;

figlio- BARBERA Giuseppe, dei predetti, nato a Palermo il 21. 11.1948, convivente;

figlio- BARBERA Ferruccio, dei suddetti, nato a Palermo il 18.5.1951, convivente;

figlia- BARBERA Maria, dei suddetti, nata a Palermo il 10.10. 1958.-

Soc.p.Az." LA FAVORITA IMMOBILIARE" o " IN.CA.BE.".

CASELLARIO GIUDIZIARIO:

PROCURA(Carichi pendenti)

PRETURA(Carichi Pendenti)

.CAMPIONE Bernardo di Giuseppe e di Migliaccio Rosa, nato a Palermo il 7.7.1927, ivi residente, via Abruzzi n°6, coniugato con VALENTINO Girolama, Ing., imprenditore edile.=

5/10/1962-Pretore Palermo-Ammenda L.34.000 per omessa consegna prospetto paga.=

10/11/1964-Corte App.Palermo-Recl.mesi 4 per omicidio colposo.Pena sospesa anni 5 non menzionata.=

Palermo, li 30/12/1970.=

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

Carichi pendenti

79/69 R.G.

5.10.1969 Sentenza Pretore Palermo N.D.P. per non avere commesso il fatto per contravvensionz lzggz sociali.

51/70 R.G.

3.1.70 Querelato dalla Società Abeille per l'art.334 C.P.

Il procedimento penale tuttora pende alla 2^ Sezione..

Soc. p.Az." LA FAVORITA IMMOBILIARE" e " IN.CA.BE.".

CASELLARIO GIUDIZIARIO:

PROCURA (Carichi pendenti)

PRETURA (carichi pendenti)

.FIRPO Giuseppa fu Gaetano e di Mazzagreco Paola, nata a Palermo il 4.2.1911, ivi residente, via Abruzzi n°6 p.t., casalinga, coniugata con VALENTINO Salvatore.

20/10/1948-Pretore Palermo-Multa L.2.000 e alle spese processuale per omissione atti ufficio. Pena sospesa anni 5. Non menzionata.

26/11/1949+Pretore Palermo-Multa L.10.000 per omissione atti ufficio.=

22/11/1951-Pretore Palermo-Multa L.8.000 per omissione atti ufficio.=

Palermo, li 30/12/1970.=

REPUBBLICA DI PALE...
...chi pendenti
...
...

646/70 R.G.

23.5.70 Con rapporto giudiziario n.55/4 della Stazione CC. di Resuttana Colli del 28.10.70 è stato denunciato all'art.641.
Parte lesa: Bellavia Felice.
Il procedimento è pendente presso la 1ª Sezione Penale della Pretura di Palermo.-

Soc.p.az." LA FAVORITA IMMOBILIARE"E "I N.CA.BE"

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA(carichi pendenti)

PRETURA(carichi pendenti)

.DI TRAPANI Onofrio fu Luigi e di Citarda Rosalia,nato a Palermo il I3.8.I897,ivi residente,via Cilea n°II int.I3,bracciante agricolo,coniugato con Di Trapani Carmela.

CASELLARIO GIUDIZIARIO:

I8.II.I937 - Tribunale Palermo,recl. mesi sei e £.500 multa per sottrazione oggetti pignorati.Socpesa.

PROCURA(Carichi pendenti) - Nel quinquennio

PRETURA(Carichi pendenti) idem

N U L L A

Palermo,li I6 dicembre I970.

F/to App/to LO VECCHIO

P.....C.....C.

Palermo,li 22 dicembre I970.

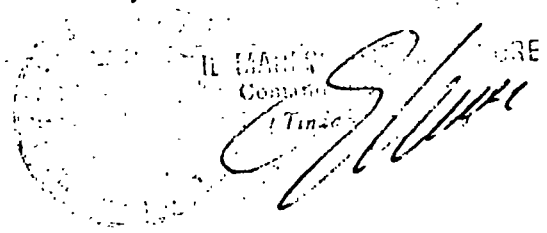

SOc.p.Az." LA FAVORITA IMMOBILIARE" e " IN.CA.BE".

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA(carichi pendenti)

Pretura(carichi pendenti)

.DI TRAPANI Francesco Paolo fu Nicolò e fu Morici Maria Concetta, nato a Palermo il 29.5.1913, ivi residente, via Tramontana n°32 p.I int.5, commerciante, coniugato con CONTINO Vittoria.

CASELLARIO GIUDIZIARIO:

9.12.1936 - Pretore Palermo-multa £.100, per omissione atti d'ufficio-Sospesa anni 5 -Non menzione.

27.5.1963 - Corte Cassazione- ann lla sentenza 4.8.1962 del Tribunale Palermo, per amministia, da vendita di olio miscelato.

12.11.1963 - Pretore Palermo- multa £.12.000, per assegno a vuoto.

2.1.1964 -Pretore Palermo-ammenda £.5.000, per mancanza Cartellino segna prezzo.

PROCURA (carichi pendenti) Controlate le pandentte del-

Pretura (carichi pendenti) l'ultimo quinquennio.

Palermo, li 08 dicembre 1970.=
F/to L'app/to addetto
(Illegibile)

P.....C.....C.

Palermo, li 22.dicembre 1970.=

IL MAR[illegible]
Comandante [illegible]
(Tindaro Sc[illegible])

Soc.p.Az."LA FAVORITA IMMOBILIARE " e " INCA.BE.".

CASELLARIO GIUDIZIARIO:
PROCURA (carichi pendenti)
PRETURA (carichi pendenti)

.DI TRAPANI Giovanni fu Nicolò e fu Morici Maria Concetta, nata a Palermo il 9.8.1915,ivi residente,via Sciuti n°81 p.I int.3,tabaccaio,coniugato con D'ARPA Francesca.

CASELLARIO GIUDIZIARIO:

15.2.1956 - Tribunale App.Palermo - Multa £.30.000 e ammenda £.10.000 per vendita olio di oliva non genuino.Vendita olio d'oliva tagliato con olio di semi.Sospesa anni 5 e anni 2.

PROCURA(carichi pendenti)=Controllate le pandette dello
PRETURA(carichi pendenti) ultimo quinquennio.

N U L L A

Palermo,li 18 dicembre 1960.
L'App/to addetto.F/to illebibile.

P.....C.....C.
Palermo,li 22 dicembre 1970.=

Scc.p.Az." LA FAVORITA IMMOBILIARE " e " IN.CA.BE.".

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA (carichi pendenti)

PRETURA (carichi pendenti)

.MONTALBANO F/sco Paolo fu Francesco e fu Di Trapani Anna, nato a Palermo il I3.2.I898, già res. Palermo via Tramontana n°4, piano I°, ivi deceduto il I9.3.I966, fonditore in ghisa, coniugato con LOMBARDO Carolina.

CASELLARIO GIUDIZIARIO:

3I.5.I929 - Corte App. Napoli - anno I, mesi 4 reclusione multa £.2000, anni 2 vigilanza speciale, per spendita dolosa biglietti falsi.

PROCURA(carichi pendenti)-Controllate le pandette dello

PRETURA(carichi pendenti) ultimo quinquennio.

N U L L A

Palermo, li I8 dicembre I970.

L'app/to addetto- F/to illegibile.=

P.....C.....C.

Palermo, li 22 dicembre I970.=

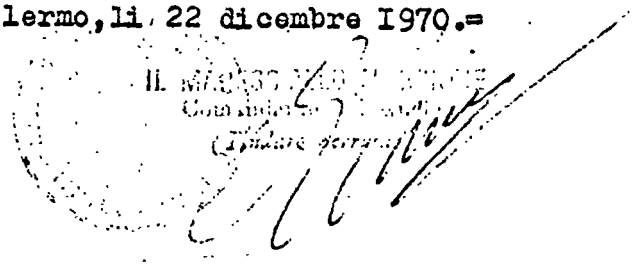

Soc.p.Az. " LA FAVORITA IMMOBILIARE" e " IN.CA.BE".

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA (carichi pendenti)

PRETURA (carichi pendenti)

.MONTALBANO Antonina fu Francesco e fu Di Trapani Anna Maria, nata a Palermo il 25.2.I904, ivi residente, via Tramontana n°29 p.I°, nubile, casalinga, pensionata.=

CASELLARIO GIUDIZIARIO:

5.9.I942 - Tribunale Palermo -reclusione mesi 2, multa £.I500, per commercio violando razionamento e vendita a prezzo superiore.

PROCURA (carichi pendenti) Controllato le pandette dell'ul-

PRETURA (carichi pendenti) mo quinquennio.

N U L L A

Palermo, li I8 dicembre I970.

L'App/to addetto-f/to illegibile.=

P.....C.....C.

Palermo, li 22 dicembre I970.=

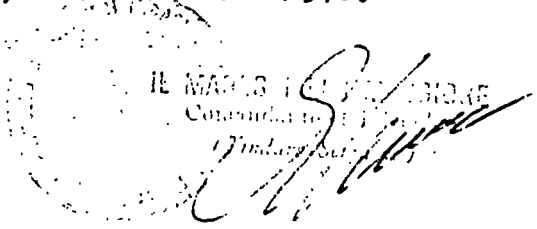

Soc.LA FAVORITA e I.N.CA.BE.

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA(Carichi Pendenti)

PRETURA(Carichi Pendenti)

.DI GRAZIA Geom.Marcello di Giuseppe e di Cusimano Giulia, nato a Palermo il 24.9.1932,ivi residente,via Belgio n°8 scala A,coniugato con SPADAFORA Rosalia.

IL [illegible]

30.6.1966 - Trib.App.palermo, N.D.P. per amnitia per contravv. art.80 C.S.

Palermo,li 21.12.1970

PROCURA DELLA [illegible]

21 DIC [illegible]

SOC.LA FAVORITA e I N.CA.BE.

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA(Carichi pendenti)

PRETURA(Carichi pendenti)

SCHILLACI dott.Domencio di Emanuele e di Amato Pietra,nato a Palermo il I3.5.I9I8,ivi residente,via LA Farina n°7,capo contabile,coniugato con Ferrante Carmela.=

IL MAGGIORE

17.I0.I964 - Comandante Porto Termini Imersse, L.I00.000 ~~multa~~ ammenda per contravv. artt.55 e II6I C.N.

21.I0.967 - Pretore Palermo, L.I0.000 ammendaper contravv. art. I03 C.S.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO - UFFICIO

Palermo, li 21.I2.I970

.. FAVORITA I.. OBILIARE" e" IN.CA.BE".

CASELLARIO GIUDIZIARIO:

PROCURA(carichi pendenti)

PRETURA(carichi pendenti)

.BARBERA Lorenzo fu Giuseppe e di Rutelli Maria, nato a Palermo il I9.4.I920, ivi residente, Piazza Goffredo Mameli n°I, coniugato con CIENTO Gabriella, industriale.=

9/II/I951-Pretore Palermo-Ammenda L.15.000 per omesso= invio all'INAM dei contributi INA Casa e omesso denunzia dei dipendenti.=

5/8/I964-Pretore Palermo-Ammenda L.I0.000 per vendita latte privo cert. iscrizione di P.S. e senza la prescritta iscrizione.=

Palermo, li 30/12/I970.=

1977/1970 R.G.

6.2.1970 Pretore Palermo Sezione 2ª Dott. Nobile art. 1 legge 30.4.1962 n.283.-

6.7.I970 Non doversi procedere per amnistia.-

30 DIC. 1970

Soc. LA FAVORITA e IN.C..BE.

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA(Carichi pendenti)

PRETURA(carichi pendenti)

.CORTEGIANI Giuseppe di Salvatore e di Sansone Carmela, nato aPalermo il 4.II.1942, ivi residente, via T.Tasso n°40, studente, celibe.=

IL MAR... ...RE

12.II.1968 - Trib.App.Mistretta, L.50.000 multa per lesioni colpose. Sospesa e non menzione.

Palermo, li 21.12.1970

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PA...
Carichi pendenti
Controllate le ...
dell'ultimo quinquennio
Palermo, li ... 1970

Soc.LA FAVORITA e I N.CA.BE.

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA(carichi pendenti)

PRETURA(carichi pendenti)

.CAVALLARO Giuseppe di Antorino e di Pellerito Giovanna,nato a Palermo il 7.6.1928,ivi residente,via Porta di Mare n°23,ortolano,coniugato con Gagliano Rosaria in Bagheria.=

CAVALLARO Giuseppe,na to il 7.6.1928

16.2.1961 - Corte App.palermo, recl mesi 10 e L.12.500 multa per furto aggt inuato in concorso. Sospesa.

Palermo,li 21.12.1970

5085/70 R.M. Senza altre indicazioni come risulta agli atti dell'Ufficio Istruzione di questo Tribunale G.I 9^ Sezione.-

1089/70 G.I. II.3.70 denunziato da Ferrara Franca per falso in atto pubblico, Tuttora pende te alla 9^ Sezione Ufficio Istruzione.-

DOCUMENTO 715

RELAZIONE, TRASMESSA IL 22 GIUGNO 1971 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «Co.Vi.Ma. IMMOBILIARE PATERNÒ - F.LLI D'ARPA»

PAGINA BIANCA

Impresa edile

CO.VI.MA - IMMOBILIARE PATERNO' - F.lli D'ARPA

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

Nel corso degli accertamenti esperiti sul conto delle S.p.A. "CO.VI.MA" - "IMMOBILIARE PATERNO'" e F/lli D'ARPA Salvatore, Giuseppe e Alfonso, società di fatto, è risultato quanto segue:

1°)- S.p.A. "CO.VI.MA", con sede sociale in Palermo-Via delle Magnolie n.58.

La società di cui sopra è stata costituita in data 15.1.1967, con atto n.928924 del repertorio e n.12600 della raccolta, rogato dal notaio Giuseppe Angilella, con studio in questa Piazza Castelnuovo n.35, dai Sigg.:

- D'ARPA Salvatore di Girolamo e di Blandi Rosa, nato a Palermo il 24.9.1928, ivi residente, Viale delle Alpi 22, coniugato, imprenditore edile;
- D'ARPA Girolamo di Giovanni e di D'Arpa Grazia, nato a Palermo il 22.1.1917, ivi residente, Via Umberto Giordano 67, coniugato, bracciante agricolo;
- D'ARPA Alfonso di Girolamo e di Blandi Rosa, nato a Palermo il 27.3.1930, ivi residente, Viale delle Alpi 24, coniugato, imprenditore edile;
- D'ARPA Giuseppe, dei suddetti, nato a Palermo il 1.3.1935, ivi residente, Viale delle Alpi 53, coniugato, imprenditore edile;
- GIAMBONE Antonio di Antonio e di Riso Cristina, nato a Palermo il 21.10.1910, ivi residente, Viale delle Alpi 26, coniugato;
- DI GANCI Calogero di Bartolomeo e di Raiata Anna, nato a Palermo l'8.11.1910, ivi residente, Via Pipitone Fede-

./.

rico n.94, coniugato, geometra;

- DI GRAZIA Casimiro di Giuseppe e di Cusumano Giulia, nato a Palermo il 27.9.1929, ivi residente, Via Principe di Paternò n.101, coniugato, geometra.

Detta società ha la durata fino al 31 dicembre 1999 e un capitale sociale di £.1.050.000, composto da n.105 azioni di £.10.000 ciascuna, suddivise in 15 azioni per ogni singolo componente.

La società che non risulta iscritta alla locale Camera di Commercio è annotata alla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Palermo al n.10122-Reg.d'Ord.40 -n.45/34 del vol.in data 28.2.1967, con attività dichiarata "Esecuzione di costruzioni edilizie, stradali, ferroviarie, idrauliche e di bonifica agraria, sia per conto proprio che in appalto con concessioni di pubbliche amministrazioni e da privati".

Essa dispone di un consiglio di amministrazione costituito da:

- D'ARPA Alfonso, già generalizzato, presidente;
- D'ARPA Salvatore, già generalizzato, consigliere delegato;
- DI GRAZIA Casimiro, già generalizzato, consigliere delegato,

e di un collegio sindacale composto da:

- ALONZO Prof.Giovanni, nato a Palermo l'11.3.1912, ivi residente - presidente;
- OROFINO rag.Angela, nata a Montemaggiore Belsito il 4.9.1935, qui residente - sindaco effettivo;
- MANCUSO Geom.Giuseppe, nato a Caltanissetta il 4.2.1933, qui residente -sindaco effettivo;

./.

- GAGLIANO CANDELA rag.Salvatore,nato a Palermo il 9.8.1926, ivi residente- sindaco supplente;

- OROFINO Rag.Domenico,nato a Palermo il 24.2.1933,ivi residente -sindaco supplente.

La Società non ha eseguito lavori per conto di pubbliche amministrazione. Essa ha realizzato per conto proprio i sottonotati plessi edilizi:

- Edificio sito in Via delle Magnolie -angolo Sandro Botticelli, composto da piano scantinato, seminterrato, piano terra, 8 piani elevati, piano attico e corpi bassi.

  L'immobile sorge nell'area edificabile,estesa mq.3.290,appartenuta a:

  - MURGIO Antonina fu Giulio e di Di Cristina Concetta,nata a Palermo il 23.6.1897,vedova D'ARPA Ciro,già domiciliata in Viale delle Alpi n.26,qui deceduta il 18.9.1969, che insiste nella particella n.6 del foglio di mappa n.32 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Palermo.

  L'atto di vendita n.12804 del repertorio e n.2545 della raccolta,rogato in data 13.3.1967 dal notaio Francesco Catania,con studio in Bagheria-Corso Umberto I° n.142,registrato a Bagheria il 15.3.1967 al n.432,è stato stipulato tra la suddetta venditrice e gli acquirenti D'ARPA Salvatore e DI GRAZIA Casimiro,consiglieri delegati della società,che hanno fissato un prezzo di vendita dichiarato di £.110.000.000.

  Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto e variante che sono stati approvati dalla Commissione edile di Palermo,rispettivamente in data 6.7.1966 e 6.5.1968.

./.

Le relative licenze di costruzione n.253 e 337, sono state concesse in data 6.9.1966 e 6.7.1968.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere TRIPI Salvatore.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da: D'ARPA Rosario di Salvatore e di Armetta Maria, nato a Palermo il 2.10.1928, ivi residente-Via Principe di Palagonia n.155-p.1°, coniugato, muratore.

La vigilanza notturna nel cantiere è stata espletata da:

.BLANDI Giovanni fu Alfonso e fu Parisi Antonia, nato a Palermo il 20.4.1896, ivi deceduto in data 15.5.1969.

I lavori iniziati l'8.4.1967 si sono conclusi il 18.2.1969.

Mediamente, sono stati occupati n.50 operai.

. Edificio sito in Via Zappala', composto da piano terra, 8 piani elevati, attico e corpi bassi.

L'immobile sorge nell'area edificabile, estesa mq.7.578, appartenuta a MURGIO Antonina, già generalizzata, che insiste nella particella n.1/a del foglio di mappa n.32 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Palermo.

L'atto di vendita n.15991 del repertorio e n.3397 della raccolta, rogato in data 27.6.1968 dal notaio Francesco Catania, con studio in Bagheria-Corso Umberto I° n.142, registrato a Bagheria l'11.7.1968 al n.1083, è stato stipulato tra la suddetta venditrice e gli acquirenti D'ARPA Salvatore e DI GRAZIA Casimiro, consiglieri delegati della società, che hanno fissato un prezzo di vendita dichiarato di £.100.000.000.-

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato

./.

progetto e variante che sono stati approvati dalla Commissione edile di Palermo rispettivamente in data 21.1.1967 e 3.7.1970.

Le relative licenze di costruzione n.692 e n.592, sono state concesse il 9.8.1968 e 30.7.1970.

Progettista e direttore dei lavori è l'ingegnere Casare Manzella.

Le funzioni di capo-cantiere vengono assolte da D'ARPA Rosario, già generalizzato.

La vigilanza notturna nel cantiere viene assolta da elementi dell'Istituto di Vigilanza "Metronotte" della città di Palermo.

I lavori iniziati il 10.9.1968 sono tuttora in corso.

Mediamente vengono occupati 50 operai.

2°)- Società p.A." IMMOBILIARE PATERNO'" con sede sociale in Palermo-Via delle Magnolie n.58.

La società di cui sopra, istituita in data 18 giugno 1968, con atto rogato dal notaio Francesco Catania, n.15964 del repertorio e n.3377 della raccolta, dai Sigg.: D'ARPA Salvatore, D'ARPA Girolamo, D'ARPA Alfonso, D'ARPA Giuseppe, GIAMBONA Antonino, DI GANCI Calogero (azionisti e fondatori della S.p,A."CO.VI.MA") ha la durata fino al 31 dicembre 1999 e un capitale sociale di £.1.050.000, composto da 105 azioni di £.10.000 ciascuna, suddivise in 15 azioni per ogni singolo componente.

Detta società che non risulta iscritta alla locale Camera del Commercio, è annotata alla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Palermo al n.10489 Reg.d'Ord. n.47/39

./.

del Vol.,in data 6.4.1968,con attività dichiarata"esecuzione e costruzioni edilizie,stradali,ferroviarie,idrauliche e di bonifica agraria,sia per conto proprio che in appalto con concessioni di pubbliche amministrazioni e da privati.

Essa dispone di un consiglio di amministrazione costituito da:

D'ARPA Alfonso -presidente; D'ARPA Salvatore e DI GRAZIA Casimiro,già tutti generalizzati -consiglieri delegati, e di un collegio sindacale composto da:
ALONZO Prof.Giovanni -presidente-;VITALE Vincenzo,MANCUSO Geom.Giuseppe-sindaci effettivi- FERRANTE Antonino,OROFINO Rag.Domenico- sindaci supplenti -,tutti già generalizzati.

La Società non ha eseguito lavori per conto di pubbliche amministrazioni o di privati.Ha in corso di realizzazione il sottonotato plesso edilizio:

Edificio sito in Via Cilea ,composto da piano scantinato, piano terra,8 piani elevati,piano attico e corpi bassi.

L'immobile sorge nell'area edificabile,estesa mq.6.758,appartenuta a:
.MURGIO Antonina,già generalizzata;
.D'ARPA Adelaide Maria di Ciro e di Murgio Antonina,nata a Palermo l'8.12.1916,già residente in Via Principe di Paternò n.63,emigrata per Salerno il 18.10.1963,coniugata,casalinga;
.D'ARPA Maria Grazia,dei suddetti,nata a Palermo il 25.4.1915,ivi residente-Via Umberto Giordano n.67,coniugata,casalinga;
.D'ARPA Concetta,dei suddetti,nata a Palermo il 25.4.

./.

1915, ivi residente, Via delle Alpi n.20, coniugata, casalinga;

D'ARPA Giulia Margherita, dei suddetti, nata a Palermo il 18.3.1921, ivi residente, Via Delle Alpi n.22, coniugata, casalinga,

che insiste nelle particelle nn.20/b -11/b e 319 del foglio di mappa n.43 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Palermo.

L'atto di vendita n.15992 del repertorio e n.3398 della raccolta, rogato in data 27.6.1968 dal notaio Francesco Catania, con studio in Bagheria-Corso Umberto I°n.146, registrato a Bagheria l'11.7.1968 al n.1084, è stato stipulato tra le suddette venditrici e gli acquirenti D'ARPA Salvatore e DI GRAZIA Casimiro, consiglieri delegati della Società, che hanno fissato un prezzo di vendita dichiarato di £.130.000.000.-

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile di Palermo in data 10.5.1968.

La relativa licenza di costruzione, n.759, è stata accordata in data 24.8.1968.

Progettista e direttore dei lavori è l'ingegnere Giovanni Imburgia.

Le funzioni di capo-cantiere vengono assolte da:

DI GIROLAMO Andrea di Salvatore e di Barbuscia Ignazia, nato a Palermo il 12.4.1917, ivi res. Via Tevere n.20, coniugato, indoratore.

La vigilanza notturna nel cantiere viene espletata da

elementi dell'Istituto di Vigilanza "Metronotte"della città di Palermo.

I lavori iniziati il 6.9.1968 sono tuttora in corso.

Mediamente vengono occupati n.35 operai.

3°)- Ditta F.lli D'ARPA Salvatore, Giuseppe e Alfonso, Società di fatto, con sede sociale in Via delle Magnolie 58.

La ditta di cui sopra benchè iscritta alla locale Camera di Commercio in data 4.6.1970 ai nnr.62146/n e 54383/n. a nome di D'ARPA Salvatore di Girolamo e di Blandà Rosa, nato a Palermo il 24.9.1928, ivi residente-Via delle Alpi n.22, con attività dichiarata "Industria Costruzioni edili", di fatto, ne fanno parte anche i F.lli Giuseppe e Alfonso, già generalizzati.

Essa benchè iscritta alla Camera del Commercio nella data succitata, di fatto, ha iniziato la propria attività in data 7.3.1969 per la costruzione del sottonotato plesso edilizio:

- Edifici "A" e "B", siti in Via Galileo Galilei, composti:

Edificio "A" -da scantinato, piano rialzato e 9 piani elevati;
Edificio "B" -da seminterrato, piano rialzato e un piano elevato.

L'immobile sorge nelle aree edificabili appartenute a:

.ABBRATUZZATO Pietro di Giuseppe e di Caruso Maria Anna, nato a Palermo il 6.4.1890, ivi deceduto l'8.1.1968;

FORETTA Tommaso di Giuseppe e di Abbratuzzato Carmela, nato a Palermo il 5.5.1940, ivi res. Via Galileo Galilei 9,

./.

coniugato,pensionato;

FORETTA Giuseppe,dei suddetti,nato a Palermo il 19.5.1905, ivi residente-Via Archimede n.78,coniugato,pensionato;

LETO Maria di Lucio e di Abbratuzzato Maria,nata a Palermo il 29.7.1917,ivi residente,Via dei Cantieri n.1,nubile, casalinga;

ABBRATUZZATO Angelina di Francesco e di Lo Cicero Maria, nata a Palermo il 17.5.1896,ivi residente,Via dei Cantieri n.1,nubile,casalinga;

BLANDI Rosa di Alfonso e di Parini Antonina,nata a Palermo il 5.6.1901,ivi residente,Via Vincenzo Barbera 25,vedova,casalinga;

D'ARPA Girolamo di Salvatore e di Abbratuzzato Maria Assunta,nato a Palermo il 16.5.1888,ivi deceduto in data 3.2. 1969;

D'ARPA Maria,dei suddetti,nata a Palermo il 26.10.1884,ivi residente,Via Trabucco n.9,vedova,casalinga (Atto n.11248 del repertorio e n.2083 della raccolta,rogato il 14.7.1966 dal notaio Francesco Catania,con studio in Bagheria-Corso Umberto I° n.146,registrato a Bagheria il 2.8.1966 al n. 855),

che insiste nelle particelle nnr.112-125 e 127 del foglio di mappa n.41 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Palermo;

D'ARPA Maria Assunta di Girolamo e di Blandi Rosa,nata a Palermo il 5.6.1901,ivi residente,Via Vincenzo Barbera n. 25,vedova,casalinga (Atto n.18181 del repertorio e n.3896 della raccolta,rogato il 4.4.1969 dal notaio Francesco Ca=

./.

tania, registrato a Bagheria il 24.4.1969 al n.773),

che insiste nelle particelle nn.127 e 134 del foglio di mappa n.41 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Palermo.

Gli atti di vendita di cui sopra sono stati stipulati dai suddetti proprietari con i fratelli D'ARPA Salvatore, Alfonso e Giuseppe.

Per l'acquisto di dette aree edificabili, estese complessivamente mq.5.264, ai venditori di cui all'atto del 14.7.1966, è stata corrisposta la somma di £.14.750.000, mentre per quanto concerne l'atto del 4.4.1969, i fratelli D'ARPA hanno ricevuto l'area edificabile per successione del padre apertasi con denuncia n.1-Vol.2107 del 3.6.1969.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile di Palermo in data 8.8.1968.

La relativa licenza di costruzione, n.800, è stata accordata in data 27.8.1968.

Progettista e direttore dei lavori è l'ingegnere Lucio Calendino.

Le funzioni di capo-cantiere vengono assolte da:

SIMONETTI Vincenzo di Celestino e di Schiavo Caterina, nato a Palermo il 10.10.1907, ivi residente, Via Gaetano Mosca 25, coniugato, muratore.

La vigilanza notturna nel cantiere viene svolta da elementi dell'Istituto di Vigilanza "Metronotte" della città di Palermo.

I lavori iniziati il 7.3.1969, sono tuttora in corso.

./.

Mediamente, vengono occupati 25 operai.

O

O O

Le società di che trattasi dispongono di una moderna attrezzatura cantieristica e di tre impianti di torre grù.

Per l'espletamento delle pratiche burocratiche si avvalgono dai sottonotati impiegati:

. CHIOVARO Rosario di Santi e di Cancelliere Giuseppa, nato a Palermo l'8.6.1930, ivi residente, Via Mariano Smeriglio n.56, coniugato, contabile;

D'ARPA Antonina di Girolamo e di D'Arpa Maria Grazia, nata a Palermo il 10.4.1946, ivi residente, Via Umberto Giordano n.67, nubile, impiegata;

GUARCELLO Giuseppa di Pasquale e di Blandi Antonina, nata a Palermo il 30.3.1950, ivi residente, Via Buzzanca 3, nubile, impiegata;

MESSINA Aurelio di Salvatore e di Sciortino Antonina, nato a Monreale il 25.5.1942, ivi residente, Via S.Martino n.43, celibe, geometra.

Le ditte fornitrici sono:

. Cemento	- Italcementi	- Isola delle Femmine;
. Ferro	- Sidercomet-Basile	- Palermo
. Legnami	- F.lli Coppola	- Palermo
. Mattoni e marmi	- Giuffrè	- Palermo
Infissi	- Pantech	- Palermo
. Inerti	- Ditte varie	- Palermo

./.

Le origini dei tre fratelli D'ARPA, Salvatore - Alfonso e Giuseppe, del cugino Girolamo a sua volta cognato del Salvatore e di GIAMBONA Antonio avendo, tutti e tre sposato tre sorelle anche loro come casato D'ARPA e figlie di Murgio Antonina, risultano assai modeste sotto il profilo economico-finanziario e sociale.

Con i matrimoni sopra richiamati, però, le condizioni economiche subirono di colpo un forte miglioramento atteso che i suoceri dei tre (Arpa Ciro e Murgio Antonina) lasciarono in eredità alle figlie estensioni assai vaste di terreno ubicate nel comprensorio di "Villa Sperlinga".

E' questa zona dove l'edilizia si sviluppò assai rapidamente consacrandola come uno dei rioni "bene" della città, pertanto, è ovvio e facile al tempo stesso, almeno per chi conosce i fatti che diedero luogo poi alle lotte di cosche mafiose negli anni 60, immaginare come gli interessi gravitanti attorno a detta proprietà furono esorbitanti ed immani.

Elementi infatti come DI TRAPANI Nicolò, DI MARIA Vincenzo, CAVIGLIA Agostino, NAMIO Gerardo ed altri elementi di spicco della cosca mafiosa che al tempo non aveva fatto registrare la scissione che poi fu causa degli accennati lutti, furono chiamati o se si vuole, si inserirono a tutela degli interessi D'ARPA

... Omissis ... (1)

E' questo un momento della storia della mafia, particolar-

(1) Secondo la decisione adottata nella seduta del 17 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

mente fulgido poichè essa avendo di concerto con il pote= re politico acquisito e prese in mano,le leve del comando del particolare settore,realizzarono immense fortune e gua= dagnarono posizioni economiche,sia pure dissimulate,ma di primo piano.

Nel quadro appunto di tali interessi si inserì come fe= lice espressione di un umano conflitto,l'ingordigia di possedere più dell'altro ed il desiderio di prevalere nel= la piena e non condivisa credenza di essere il più forte e quindi "capo".

L'omicidio Caviglia fu appunto effetto di una tale si= tuazione e segnò la scissione della cosca mafiosa in due, dando conseguentemente l'avvio ai conflitti che tanto al= larme determinarono tra queste popolazioni.

Si giunse dopo la sparatoria di Viale Lazio davanti la (latteria Alp) e Via Enrico Albanese alle uccisioni l'una all'altra quasi immediatamente successive dei fratelli GUCCIARDI,cognati del CAVIGLIA Agostino ucciso.

Ed è stato nel quadro delle indagini svolte per detti omicidi che i nomi dei citati D'ARPA, già in precedenza fatti segno dall'ira mafiosa avversa attraverso due gravi danneggiamenti di macchine a mezzo di incendio e materia= le esplosivo (Giambona Antonio e D'Arpa Salvatore),balza= rono sulla scena come sospetti autori materiali o mandan= ti delle uccisioni.

Gli elementi acquisiti a loro carico non furono suf= ficienti per suffragare una loro incriminazione tuttavia vennero (D'Arpa Salvatore e Giuseppe)denunziati per de=

./.

tenzione e porto abusivo di armi.

La natura della personalità dei suddetti, dai fatti testè descritti emerge chiaramente, anche se si è dell'opinione che gli stessi siano da considerare personaggi non di primo piano.

... Omissis ... (2)

O

O O

E' bene mettere in evidenza che l'elemento più di prestigio, che gode più ascendente sugli altri compartecipi delle società in questioni, è D'ARPA Salvatore il quale, pur figurando costruttore ufficialmente sin dal 28.2.1967 presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo e come ditta individuale sin dal 4.6.1970 presso la Camera di Commercio, di fatto esplica tale attività dal 1959-60 circa.

O

O O

Si allegano gli accertamenti esperiti presso il locale Casellario Giudiziario e le situazioni di famiglia, sul conto di quanti interessati alle ditte, nonchè i precedenti esistenti presso la locale Questura a carico di D'Arpa (3)

./.

(2) Secondo la decisione adottata nella seduta del 29 gennaio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

(3) Gli allegati citati nel testo sono pubblicati alle pagg. 378-423. (N.d.r.)

Salvatore, Girolamo, Alfonso e Giuseppe ed il resoconto di quanto figura sul conto del D'Arpa Salvatore presso l'Ufficio della Conservatoria dello Stato di Palermo.

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA di:

Int.- D'ARPA Salvatore di Girolamo e di Blandi Rosa,nato a Palermo il 24.9.I928,ivi res.Via delle Alpi 22, fruttivendolo;

moglie-D'ARPA Giulia di Ciro e di Murgio Antonina,nata a Palermo il I8.3.I921,ivi res.come sopra,casalinga;

figlia-D'ARPA Rosalba Maria Teresa,dei suddetti,nata a Palermo il 20.6.I956,ivi res.come sopra,nubile;

figlio-D'ARPA Girolamo,dei suddetti,nato a Palermo il 4.1. I958,ivi res.come sopra,studente;

figlio- D'ARPA Ciro,dei suddetti,nato a Palermo il 22.9. I962,scolaro.-

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA di:

Int.- D'ARPA Alfonso di Girolamo e di Blandi Rosa,nato a Palermo il 27.3.I930,ivi res.Viale delle Alpi 24, meccanico;

moglie-CUCCIA Maria Stella di Giorgio e di Citarda Antonina,nata a Palermo il 14.6.I938,ivi res.come sopra

figlia-D'ARPA Rosa,dei suddetti,nata a Palermo il 21.7. I965,nubile,

figlia-D'ARPA Girolamo,dei suddetti,nato a Palermo il 3. 7.I967,

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA DI:

Int.- D'ARPA Girolamo di Giovanni e di D'Arpa Grazia,nato a Palermo il 22.1.I9I7,ivi res.Via Umberto Giordano 67, bracciante agricolo;

moglie-D'ARPA Maria Grazia di Ciro e di Murgio Antonina,nata a Palermo il 25.4.I9I5,ivi res.come sopra;

figlia-D'ARPA Grazia,dei suddetti,nata a Palermo il I2.I. I942,in data 23.5.I967 emigrata per Albano Laziale;

figlio-D'ARPA Giovanni,dei suddetti,nato a Palermo il I7.8. I943,celibe,apprendista meccanico;

figlia-D'ARPA Antonina,dei suddetti,nata a Palermo il I0.4. I946,ivi res.nubile;

figlia-D'ARPA Giuseppa,dei suddetti,nata a Palermo il 7.4. I948,nubile;

figlio-D'ARPA Ciro,dei predetti,nato a Palermo il 6.I.I953, ivi res.,celibe;

figlio-D'ARPA Gaspare Salvatore,dei suddetti,nato a Palermo il 23.4.I955,celibe;

figlia-D'ARPA Concetta,dei suddetti,nata a Palermo il 5.5. I950,nubile

madre- D'ARPA Grazia di Girolamo e di La Barbera Anna,nata a Palermo il 25.9.I888,ivi res.convivente;

S/lla -D'ARPA Giuseppina,nata a Palermo il I0.I0.I924,ivi res.nubile.

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA DI:

Int.- D'ARPA Giuseppe di Girolamo e di Blandi Rosa, nato a Palermo il I.3.I935, ivi residente-Viale delle Alpi 53, costruttore;

moglie- DI GANCI Anna di Calogero e di Paterna Concetta, nata a Palermo il 24.2.I939, ivi res. convivente;

figlio-D'ARPA Girolamo, dei suddetti, nato a Palermo il I. 3.I964;

figlia- D'ARPA Rosa, dei suddetti, nato a Palermo il 24.2. I966, ivi residente.-

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA DI:

Int.- NUCCIO Francesco di Gregorio e di Culelli Angela, nato a Palermo il 24.4.1920, ivi res. Viale delle Alpi 24 commissionario frutta e verdura;

moglie- LO GELFO Clara Nunzia Francesca di Francesco e di Spatola Eugenia, nata a Palermo il 14.4.1928, ivi res.;

figlio-NUCCIO Gregozio, Mario, Donato, dei suddetti, nato a Palermo il 29.5.1951;

figlia-NUCCIO Angela, dei suddetti, nata a Palermo il 29.5.1954, ivi res.

figlio-NUCCIO Maurizio, dei suddetti, nato a Palermo il 4.11.1959, ivi residente.-

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA di:

Int. DI GRAZIA Casimiro di Giuseppe e di Cusumano Giulia, nato a Palermo il 27.9.I929,ivi residente Via Principe di Paternò IOI,geometra;

moglie- STELLA Elena Giuseppa di Francesco e di Ferrara Concetta,nata a Palermo il I.8.I926,ivi res.

figlia- DI GRAZIA Mario,dei suddetti,nato a Palermo il 20. 4.I956,ivi res.celibe;

figlio- DI GRAZIA Sergio,dei suddetti,nato a Palermo il 22. 7.I960.-

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA di:

Int.- DI GRAZIA Giuseppe di Gaetano e di Casisa Rosa, nato a Palermo il 26.5.1900, ivi deceduto il 24.II.1964;

moglie- CUSUMANO Giulia di Casimiro e di Lo Cicero Tommasa nata a Palermo il 23.8.1908, ivi res. Via Quintino Sella n.18;

figlio- DI GRAZIA Gaetano, dei suddetti, nato a Palermo l'11.12.1927, ivi residente;

figlio- DI GRAZIA Casimiro, dei suddetti, nato a Palermo il 27.9.1929, ivi residente;

figlio- DI GRAZIA Marcello, dei suddetti, nato a Palermo il 24.9.1932, ivi residente;

figlio DI GRAZIA Mario, Giulio Cesare, dei suddetti, nato a Palermo il 16.2.1936, ivi res. coniugato;

figlia-DI GRAZIA Rosa Maria, dei predetti, nata a Palermo 8.9.1943. emigrata a Sciacca il 23.2.1966

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA di:

Int.- GIAMBONA Antonio di Antonio e di Riso Cristina,nato a Palermo il 21.IO.I9IO,ivi res.Viale delle Alpi 26, vaccaro;

moglie- D'ARPA Concetta di Ciro e di Murgio Antonina,nata a Palermo il 25.4.I9I5,ivi res.;

figlio- GIAMBONA Antonino,dei predetti,nato a Palermo il 30.8.I950;

figlio- GIAMBONA Ciro Salvatore,dei predetti,nato a Palermo il 24.II.I952,ivi res.-

DITTA D'ARPA

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA = CARICHI PENDENTI

D'ARPA Salvatore di Girolamo e di Blandi Rosa, nato a Palermo il 24.9 1928, ivi residente viale delle Alpi n.22, coniugato con D'Arpa Giulia.-

" 1962-Pretore Palermo-Multa L.5.000 per frode I.C.e L.4.000 ammenda per macellazione clandestina e violazione legge sanitaria.
" 1962-Pretore Palermo-Ammenda L.3.000 per omissione tabellino segnaprezzo.
" 1963-Pretore Palermo-Ammenda L.3.000 "
" 1968-Pretore Palermo-Ammenda per aver tenuto locali con pareti sporche e rivestite di materiale non lisci e non lavabile e per aver esposto merce alle mosche.=

Palermo,li 29/8/1970.=

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi Pendenti

DITTA D'ARPA

Accertamenti eseguiti presso la Questura di Palermo, sul conto di:

D'ARPA Salvatore di Girolamo e di Blandi Rosa, nato a Palermo il 24.9.1928, ivi residente, Viale delle Alpi 22.

31.3.1960 - Pretore Palermo-ammenda £.15 per vendita in ore di divieto;

31.7.1961 - Pretore Palermo -ammenda £.5000 per frode imposta consumo, macellazione clandestina e per violazione legge sanitaria;

25.2.1962 - Pretore Palermo -ammenda £.3.000 per omissione cartellino segna prezzo;

22.4.1962 - Dichiarato in contravvenzione perchè sorpreso ad esercitare il servizio di guardiano in un cantiere di Via Tevere della società "Laggiara" sprovvisto della relativa autorizzazione di polizia;

17.10.1962 - Fermato per indagini di P.G. perchè indiziato di concorso in omicidio di GUICCIARDI Francesco;

24.10.1962 - Denunziato a p.l. perchè resosi responsabile di detenzione abusiva di armi;

27.11.1962 - Proposto dalla Squadra Mobile della Questura di Palermo per essere sottoposto alla diffida ai sensi del R.D. 27.12.1956 n.1423;

7.12.1962 - Sottoposto a diffida dalla Questura di Palermo;

18.7.1962 - Pretore Palermo -ammenda L.5000 per aver tenuto locali con parete sporche;

16.10.1968 - Revocata la diffida.

Palermo li, 12.9.1970

DITTA D'ARPA

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA = CARICHI PENDENTI

D'ARPA Giuseppe di Girolamo e di Blandi Rosa, nato a Palermo il 1.3.1935, ivi residente viale delle Alpi n.53, coniugato con Di Ganci Anna.-

.2/1956-Pretore Palermo-Multa L.40.000 per lesioni colposi. Sospesa anni 5.
.:/1966-Corte Suprema Cassazione. Annulla senza rinvio la sen= senza 2.11/1965 del Trib? Palermo per amnistia per contravv. legge urbanistica. Art.31-32-é 41 legge 17/8/1942 n.1150.
Palermo, li 29/8/1970.=

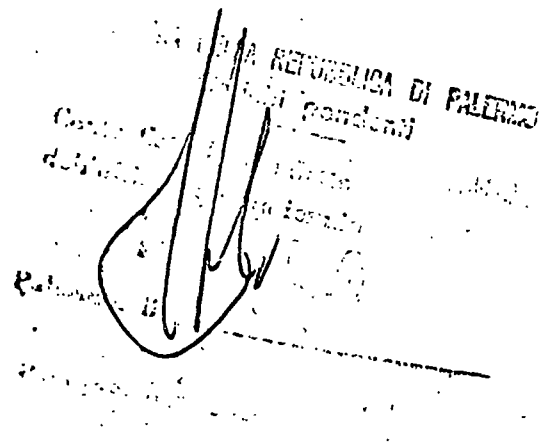

DITTA D'ARPA

Risultanze accertamenti presso la Questura di Palermo, sul conto di:

D'ARPA Giuseppe di Girolamo e di Blandi Rosa, nato a Palermo il 1°.3.1935, ivi residente, viale delle Alpi n°53.

8.12.1962 - Fermato per indagini di P.S. siccome indiziato di concorso in omicidio-Il giorno dopo rilasciato

20.10.1953 - Fermato per misure di P.S.;

16.12.1956 - Pretura Palermo - multa £.40.000 per lesioni personali colpose.pena sospesa condizionalmente per anni 5;

28.6.1961 -Pretore Palermo- ammenda £.4.000 per contravvenzione municipale;

24.10.1962 - Denunziato a p.l. dai CC. per detenzione abusiva di armi;

7.11.1962 - Proposto dalla Squadra Mobile della Questura di Palermo per l'applicazione della diffida siccome ritenuto elemento socialmente pericoloso;

9.11.1962 -sottoposto dalla Questura di Palermo a diffida ai sensi dell'ex legge 1956.

9.12.1966 - Corte Cassazione annulla senza rinvio il reato di contravvenzione alla legge urbanistica per avvenuta amnistia;

7.6.1967 - Revocata al diffida su parere favorevole della Squadra Mobile, Distretto di Polizia e Compagnia Urbana 2° Palermo.=

Palermo, li 12.9.1970.=

DITTA D'ARPA

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA = CARICHI PENDENTI

D'ARPA Girolamo di Giovanni e di D'Arpa Grazia, nato a Palermo il 22.I.1917, ivi residente via Umberto Giordano n.67, bracciante agrico, coniugato con D'Arpa Maria Grazia.-

NULLA

28 AGO. 1970

Il Cancelliere

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

Carichi pendenti

Trattate le pendenze dell'ultimo quinquennio

Palermo, li

DITTA D'ARPA

Risultanze accertamenti presso la Questura di Palermo sul conto di:

D'ARPA Girolamo di Giovanni e di D'Arpa Grazia, nato a Palermo il 22.I.I9I7, ivi residente, via Umberto Giordano n°67, coniugato, imprenditore edile.

29.4.I942 - Denunziato alla Reggia Procura in stato di arresto perchè resosi responsabile, assieme ad altri, del reato di cui agli artt.7-4-9 della legge 8.7.I94I n°645;

7.9.I954 - Con rapporto giudiziario n°9I5 dell'Ufficio di P.S. " Zisa", denunziato alla locale Pretura perchè aveva attivato u esercizio di bigliardini-calcio-tavolo nel vicolo Malaspina;

9.II.I962 - Proposto per la diffida dalla locale Squadra Mobile, perchè pregiudicato per esercizio abusivo di sala per bigliardini-gioco calcio tavolo, nonchè fermato più volto perchè indiziato gravemente di concorso nell'omicidio di GUCCIARDI Francesco, avvenuto a Palermo il I6.I0.I962, e per essere ritenuto elemento socialmente pericoloso e di associarsi a pregiudicati del luogo per commettere delitti contro la persona.

I0.II.I962 - Questore Palermo emette ordinanza di diffida, ai sensi dell'art.I legge 27.I2.I956 n°I423;

24.9.I968 - 2Distretto di Polizia lo ritiene persona dedita al lavoro e di non aver trasgredito alla diffida.=

Palermo, li I2.9.I970.=

DITTA D'ARPA

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA = CARICHI PENDENTI

D'ARPA Alfonso di Girolamo e di Blandi Rosa, nato a Palermo il 27.3.1930, ivi residente via delle Alpi n.24, coniugato con Cuccia Maria Stella.-

29 AGO. 1979

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti
qualunque

Risultanze accertamenti presso la Questura di Palermo, sul conto di:

D'ARPA Alfonso di Girolamo e di Blandi Rosa, nato a Palermo il 27.3.1930, ivi residente, viale delle Alpi n°26.

30.5.1960 - Contravvenuto dalla Questura di Palermo- divisione amministrativa-perchè titolare di una autorimessa sita in Palermo, via Agrigento n°46, non trascriveva nell'apposito registro e comunicarle alla autorità locale di P.S., l'arrivo di n°3 autovetture ivi trovate in parcheggio;

22.4.1961- Pretura Palermo condanna a £.4.000 ammenda.

Palermo, li 12.9.1970.=

DITTA D'ARPA

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA = CARICHI PENDENTI

GIAMBONA Antonio di Antonio e di Riso Cristina, nato a Palermo il 21.IO.I9IO, ivi residente viale delle Alpi n.26, coniugato con D'Arpa Concetta.-

'I927-Pretore Palermo-recl.gg.6 e multa L.IOO per vendita a prezzo maggiorato.Amnistiata;
'I947-Pretore Palermo-Multa L.3.000 per prezzo maggiorato.
/I955-Pretore Palermo-Multa L.6.000 per latte non genuino come ginuino.
'I967-Corte Suprema di Cassazione-Annulla senza rinvio la sentenza 23/5/I964 del Trib.Palermo perchè reato estinto per amnistia

Palermo,li 29/8/I970.=

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

DITTA D'ARPA

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA + CARICHI PENDENTI

D'ARPA Rosario di Salvatore e di Armetta Maria, nato a Palermo il 2.IO.I928, ivi residente via P/pe di Palagonia n.155 p.I°, muratore, comiugato con Silaco Vincenza.-

.7/I96I-Corte App.Palermo-Recl.anni I per omicidio colposo. Pena sospesa.

Palermo,li 3/9/I970.=

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti

Controllato le pendetto
dell'ufficio giurisdizionale

Palermo, li

DITTA D'ARPA

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA = CARICHI PENDENTI

VIII GIROLAMO Andrea di Salvatore e di Barbuscia Ignazia, nato a Palermo il 12.4.1917, ivi residente via Tevere n.20 p.6°, indoratore, coniugato con Spina M.Concetta.-

./4/1963-Trib.Palermo-Recl.mesi 4 per omicidio colposo in concorso. Pena condonata.=

Palermo,li 3/9/1970.=

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti

Controllate le pandette
dell'ultimo quinquennio

NULLA

Palermo, li 3 SET. 1970

DITTA DIARPA

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA = CARICHI PENDENTI

SIMONETTI Vincenzo di Celestino e di Schiavo Caterina, nato a Palermo il 10.10.1907, ivi residente via Gaetano Mosca n.25 p.2°, muratore, coniugato con Cammuca Giuseppa.-

6/1945-Trib.Palermo-Recl.anni 3 e mesi 8 e multa L.4.400 per furto aggravato continuato.Pena condonata.=

Palermo,li 3/9/1970.=

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti

Controllato le pandette dell'ultimo quinquennio

NULLA

DITTA D'ARPA

CASELLARIO GIUDIZIARIO
PROCURA = CARICHI PENDENTI

CHIOVARO Rosario di Santi e di Cancelliere Giuseppa, nato a Palermo il 8.6.1930, ivi residente via Mariano Smeriglio n.56 p.3°, contabile, coniugato con Sciarabba Alba.-

3-Trib.Palermo dichiarato fallito.=

Palermo;li 3/9/1970.=

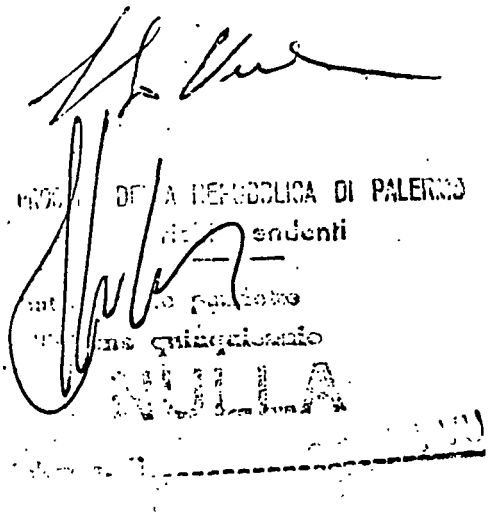

DITTA D'ARPA

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA = CARICHI PENDENTI

DI GRAZIA Marcello di Giuseppe e di Cusumano Giulia, nato a Palermo il 24.9.1932, coniugato con Spatafora Rosalia.-

/1966-TribApp.Palermo -N.D.P. per amnistia per contravv.art. 80 codice stradale.=

Palermo,li 29/8/1970.=

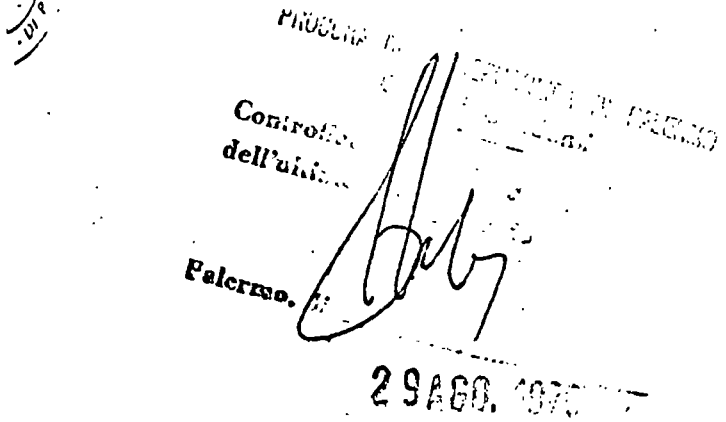

D'ARPA SALVATORE

TRASCRIZIONE CONTRO

I838/65

Con atto del 4.I.I965 rog. dal notaro Andrea Alaimo il Sig. Patané Edoardo, nato a Riposto I.5.I9I9, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro, Nuccio Francesco, un appartamebto sito in Palermo nella via Delle Alpi 24,piano 5° a destra salendo la scala B, composto da IO stanze, sala, corridoio, camerino, cucina e doppi accessori, per lire I5.500.000;

34492/64

Con atto del I5/I2.I964, rogato dal notaro Margiotta, la Sig. Durante Concetta, nata a Palermo 22.4.I930, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro, Nuccio Francesco, un appartamento sito in Palermo Viale Delle Alpi n.22, piano 7, composto da sala, 5 stanze più servizi per lire 9.000.000;

34547/64

Con atto del I6.I2.I964, rogato dal notaro Alaimo, il Sig. Lo Presti Antonino, nato a Parti il 3.8.I9I4, Rampulla Carmela, nata a Patti I5.7.I9I9, acquistano dai Sigg. D'Arpa Salvatbre, Di Grazia Casimiro e Nuccio Francesco, un appartamento nella via delle Alpi 22, 8° piano, composto da 5 vani ed accessori per L. 9.000.000;

34722/64

Con atto del I8.I2.I964, rog.dal notaro Mazzamuto, il Sig. Risiglione Nicolò,nato a Palermo 27.6.I924 e Casabella Rosinan nata a Palermo 29.II.I937, entrambida Centuripe, acquistano da D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio Francesco, un appartamento sito in Palermo nella via delle Alpi 24, piano 7° composto di 4 vani più accessori per lire 7.000.000.-

./.

338/65

Con atto del I8.I2,I964, rogato dal notaro Adriana Purpura da Piana Degli Albanesi i Sigg. Novelli Aldo,nato a Venezia il 9.II.I928 e Mandala Anna,nata a Balestrati il 9.II.I930, entrambi domiciliati in Palermo, acquistano dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio Francesco, un appartamento sito in Palermo nel Viale Delle Alpi n.24, piano 4°, composto di 5 vani oltre accessori per L. 9.000.000;

387/65

Con atto del I6.I2.I964n rogato dal notaro Oscar Marsala, il Sig.Fonaone Mario, nato a Palermo il 2.2.I930, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio Francesco, un appartamento sito in Palermo nella via Delle Alpi 24 di 8° piano, composto di 5 vani oltre accessori per L. 8.000.000;

II45/65

Con atto del 5.I.I965, rogato dal notaro Castellini, il Sig. Nuccio Giuseppe,nato a Palermo il 26.II.I906, Nuccio M.Concetta, nata a Palermo il 4.I2.I9II e Nuccio Giuseppe, nato a Palermo I5.7.I938, acquistano dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio Francesco, un appartamento di 3° Piano, sito in Palermo nella via Delle Alpi 22, composto da 4 vani oltre accessori per L. 8.000.000

II96/65

Con atto del 4.I.I965, rogato dal notaro Leto da Monreale, il Sig.Zummo Natale,nato a Monreale il 7.IO.I92I, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio Francesco, un appartamento sito nel Viale delle Alpi n.22, di piano 5, composto di 5 stanze ed accessori per L.IO.000.000 (diecimilioni)

./.

I222/65

Con atto del 2.I.I965, rogato dal notaro Michele Margiotta, i Sigg. Chiavetta Alfredo,nato a Palermo il 4.9.I9I3 e Lombardo Giuseppa,nata a Palermo il I2.3.I9I4, ivi residente nella via Marchese di Villabianca, acquistano dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco, un appartamento sito in Palermo nel Viale delle Alpi, di piano 5, composto di 5 stanze ed accessori per L. 8.200.000;

325I/65

Con atto del'I.I.I965, rogato dal notaro Gigante,i Sigg. Barbato Maria Aurelia, nata ad Agrigento il 2I.I.I907, Barbato Raffaela, nata ad Agrigento il 26.I.I908, acquistano dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio Francesco, un appartamento sito in Palermo nel Viale delle Alpi 24, di piano 5, composto da Tre vani ed accessori per L. 6.000.000;

369I/65

Con atto del 23.I.I965, rogato dal notaro Re Stefano, il Sig.Galante Salvatore,nato a Palermo il I5.2.I928, acquista dai Sig. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio Francesco, un appartamento sito in Palermo nel Viale delle Alpi n.22, di piano 4, composto di 4 vani ed accessori per L. 8.000.000;

4854/65

Con atto del I6.2.I965n rogato dal notaro F.Mazzamuto, il Sigg.Miraglia Ettore,nato a Palermo 4.2.I934, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio Francesco, un locale da adibire ad ufficio, di piano realzato a sinistra della A dell'edificio della Via delle Alpi n.22, composto di sala, 4 stanze ed accessori per L. 3.000.000 (tremilioni)

./.

6549/65

Con atto dell'8.3.I965, rogato dal notaro Di Liberto Di Chiara da Bagheria, il Sigg. Puma Vincenzo,nato a Castellammare del Golfo il 20.4.I928, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F.sco, un appartamento sito in Palermo nel Viale delle Alpi n.22, di piano 5 ,composto da 5 vani ed accessori per L. 9.500.000;

7009/65

Con atto del 3.4.I965, rogato dal notaro Giuseppe Cresciman no, il Sig. Riccobono Giuseppa, ved. Durante, nata a Palermo 7.7.I9II, acquista dal Sig. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco,, un appartamenti di piano 7, sito in Palermo nel Viale delle Alpi 22, composto di 5 vani e tripli servizi per L. I0.000.000;

8232/65

Con atto del I0.3·I965,rogato dal notaro Giambalvo, i Sigg. Giamblanco Vito, nato a Cesarò 7.II.I9I4 e De Castro Marianna, nata a Valguarnera l'II.9.I9I7, entrambi residenti a Venezia, acquistano dai Sigg. D'Arpa Salvatore,Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco un appartamento sito in Palermo nel Viale delle Alpi di piano 4, composto di 4 vani ed acc ssori per L. 7.000.000;

855I/65

Con atto del I8.3.I965, rogato dal notaro Leto, il Sig.Modiva Giuseppa,nata a Monreale l'8.3.I9II, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco, un appartamento sito in Palermo nel Viale Delle Alpi piano 8°, composto di 5 vani ed accessori per lire I0.000.000;

./.

I0I20/65

Con atto del 4.4.I9?5, rogato dal notaro Di Liberto da Bagheria, i sigg. Buccellato Giuseppe, nato a Castellammare del Golfo I5.4.I924 e Pilara Antonina,nata a Castellammare del Golfo 2.3.I925, acquistando dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco, un appartamento sito in Palermo nel Viale delle Alpi 22 di piano 6, composto di 5 vani ed accessori per L. 9.500.000;

I0I22/65

Con atto del I4.4.I925, rogato dal Notaro Di Liberto Di Chiara da Bagheria, il Sig. Pilara Rosaria, nata a Palermo 25.3.I927, acquist dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco, un appartamento sito in Palermo nel Viale delle Alpi n.22, di piano 6° ,composto di 5 vani ed accessori per L.9.500.000;

I3652/65

Con atto dell'II.5.I965, rogato dal notaro Leto il Sig. Nuccio Antonino, nato a Palermo l'8.I2.I9I5, acquista dal Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco un appartamento sito in Palermo nel Viale Delle Alpi 22, piano 3°, composto di 6 vani e tripli servizi e due camerini per L. 9.200.000;

I3654/55

Con atto dell'II.5.I965, rogato dal notaro Leto, il Sig. Nuccio Ettore, nato a Palermo 5.I.I922, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco, un appartamento sito in Palermo ,nel Viale delle Alpi 22, di poano 4 composto do di 6 vani e doppi accessori per L. 9.200.000;

./.

I3656/65

Con atto del I7.5.I965, rogato dal notaro Leto da Monreale, la Sig.Lo Gelfo Clara,nata a Palermo il I4.4/I928, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco, un appartamento sito in Palermo nel Viale Delle Alpi n.24, di piano 3° composto di 6 vani ed accessori per L. 9.200.000;

I45I3/65

Con atto rogato dal notaio Andrea Alaimo il Sig.Patané Edoardo,nato a Riposto l'I.5.I9I9, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore,Di Grazia Casimiro e Nuccio Francesco, l'area che insiste sul solaio di copertura del piano scantinato retrostante il fabbricato costruito dai venditori sul viale delle Alpi accessibile del passaggio prospesciente sul prolungamento del viale Delle Magnolie, di mq. 5I, che il compratore a suo rischio e responsabilità potrà fabbricare fino all'altezza non superiore a m°3,che potranno essere adibiti,i locali ricavati , esclusivamente a magazzini o box,per la somma di L. 5I.000.

I5502/65

Con atto di vendita del 7.6.I965, rogato dal notaro Di Chiara il Sig. Spurio Salvatore,nato a Palermo l'II.8.I896, Salvo Rosalia, nata a Palermo il 28.8.I9I0, acquistano dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco, un appartamento sito in Palermo nel Viale delle Alpi 24, da adibire ad ufficio, composto da 4 vani,stanzino e servizi per lire 6.000.000;

I5036/65

Con atto rogato dal notaro Oscar Marsala, il Sig. Nuzzone Alberto, nato a Palermo il 20.I.I924, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco, un appartamento sito in Palermo nel Viale delle Alpi n.24,piano

./

6^, composto di 6 stanze ed accessori per L. 9.500.000;

3I3I2/65

Con atto dell'8.II.I965, rogato dal notaro Catania Francesco da Misilmeri le sottonotate persone acquistano dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio Francesco le seguenti unità immobiliari; siti in Palermo Viale Delle Alpi n.22:

. D'Arpa Adelaide Maria, nata a Palermo 8.I2.I9I6 e domiciliata a Siderno Marina:

a)appartamento di primo piano a sinistra scala A, composto da sala, 5 vani, doppi accessori e camerino;

b)- appartamento di I° piano a sinistra scala A; composto da sala, 5 vani, cucina, tripli servizi, il tutto per L. I6.000.000;

D'Arpa Concetta, nata a Palermo il 25.5.I9I5

a)- appartamento di I° piano scala B; composto di 4 vani e doppi servizi;

b)- appartamento di I° piano, composto di 5 vani ,cucina, camerino e tripli servizi, nonché mq. I7 di area edificabile soprastante ul solarl di copertura del piano scantinato per L. I5.000.000 per gli appartamenti e L.I7000 per l'area edificabile;

D'Arpa Maria Grazia,nata a Palermo 24.4.I9I5

a) appartamento di 2° piano scala B. composto di 4 vani e doppi servizi;

b)- appartamento di 2° piano scala B. composto di 5 vani e tripli servizi per L. I5.000.000

D'Arpa Giulia Margherita, nata a Palermo il I8.8.I92I

a) appartamento di 2° piano a destra scala A, composto da 7 vani ee accessori

b)- appartamento di 2° piano a sinistra scala A, composto da ;re vani oltre servizi, nonché mq. I7 di area edificabile soprastante al solaro di copertura del piano scantinato per L. I6.000.000 gli appartamenti e L.I7000

l'area edificabile;

ROSI Arlando, nato a Pedagni(Perugia) 24.4.I924, e residente a Palermo nel Viale delle Alpi 22:

a)- locale da adibire ad ufficio a piano rialzato a destra salendo scala A, composto di 4 vani, cemerino ed accessori;

b)- locale da adibire ad ufficio a piano rialzato a sinistra composto da tre stanze, due servizi e camerino, siti nel viale delle Alpi al n. 24, nonché mq. 36 di area edificabile . Il tutto per L. 8.036.000;

I038/64

Con atto del 22.I2/I964, rogato dal notaro Lucia Scoma, il Sig. Porru Grazia, nata a Menfi il 3.8.I9I9, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio Francesco, un appartamento sito in Palermo nel Viale Delle Alpi n.24, piano 3°,, composto da sala,tre stanze, cucina, due servizi, due camerini per L. 7.500.000;

30030/65

Con atto del 6.II.I965, rogato dal notaro Giorgio Cardinale il Sig. Brambille Ugo, nato a Treviso il 7.IO.I942, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio Francesco, un appartamento di 8° piano, sito in Palermo nel Viale delle Alpi n.24, composto da 4 vani ed accessori per lire 7.600.000;

26482/66

Con atto del I2.8.I966, rogato dal notaro Andrea Alaimo, il Sig.Giambona Antonino, nato a Palermo il 2I.IO.I900, acquista dai sigg.D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco, l'area che insiste sul solaro di copertura del piano scantinato e retrostante il fabbricato sito in Palermo nel Viale delle Alpi, composto da un piano svantinato e di 9 piani elevati, nonché il pianterreno, su ul lotto di terreno esteso mq. 242I. L'area acquistata é di mq.I7, per L.60.000.

28983/

Con atto del 30.9.I966, rogati dal notaro F/sco Paolo Polizzano, il Sig. La Guardia Gerardo,nato a Roma il 2.3.I932, acquista dai sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco un appartamento sito in Palermo nel Viale delle Alpi n.I6 di piano 6°, composto da sala, tre stanze, salone, cucina,doppi servizi per L. I2.000.000;

30294/66

Con atto del I4.I0.I966, rogato dal notaro Serraino, il Sig. Inzerillo Liliana in Trimarchi, nata a Palermo 27.2.I939, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio Francesco, un appartamento sito in Palermo nel viale Delle Alpi I6, sito al 4° piano, composto da tre stanze,salone, cucina e doppi servizi per L. I4.400.000;

30463/66

Con atto del 29.I0.I960, rogato dal notaro Enrico Rocca, il Sig. Mazzara F/sco Paolo, nato a Palermo l'8.5.I926, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco, dun appartamento sito nel Viale delle Alpi n.I6 composti uno da una stanza,salone e doppi servizi, l'altro 5 stanze, salone, cucina e doppi servizi, siti all'8° piano. Lire 20.000.000;

30507/66

Con atto rogato dal notaro F/sco Catania, il Sig. Salvo Rosalia, nata a Palermo il 28.8.I9I0, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco, un locale da adibire a bottega in Palermo nel Viale Delle Alpi sul propsetto del viale delle Magnolie, composto da un vano grande ed uno piccolo per una superficie complessiva di mq. 34. L. I.000.000;

./.

- IO -

30660/66

Con atto del 3I.IO.I966, rogato dal notaro A. Emanuele, il Sig. Giuffredo Edoardo,nato a Caltanissetta 5.II.I933, acquista dai Sigg.D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco, un appartamznto sito in Palermo nel Viale delle Alpi n.I6, piano 7, scala A, composto da tre vani,salone, cucina, doppi servizi,camerino,per lire IO.000.000;

33343/66

Con atto del 7.II.I966, rogato dal notaro F/sco Catania, i Sigg. Lauro Giovanni,nato a Palermo II.4/I934 e Lauro Giuseppa, nata a Palermo 2I.6.I938, acquistano dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco, un appartamento sito in Palermo Viale delle Alpi n.I6, scala B di piano 4 composto da due stanze,salone, cucina,camerino e servizi per L. 8.000.000;

337IO/66

Con atto del 7.II.I966, rogato dal notaro Catania, il Sig. Romano Giuseppe,nato a Lercara Friddi il 4.4.I9I3, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco, un appartamento sito in Palermo nel Viale delle Alpi n.I6, di piano 4°; composto da tre stanze, salone,cucina; camerino e doppi servizi per lire IO.000.000;

34473/66

Con atto rogato dal notaro Vincenzo Cali, i Sigg/ Mazzei Nicola,,nato a Catania il I8.IO.I920 e Mazza Olga Gaetana, nata a Palermo I4.8.I9:2, acquistano dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco, un appartamento sito in Palermo, viale Delle Alpi I6, di piano 4, composto da sala,due stanze,salone, cucina; camerino e doppi servizi per lire 8.800.000.-

- II -

I52/67

Con atto del 29.I2.I966, rogato dal notaro Vincenzo Calì Il Sig. Richichi Francesco,nato a Palermo il I6.5.I9I9, acquista dal Sig. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro, un appartamento sito in Palermo nel Viale delle Alpi n.I6, di Piano 5°, composto di tre stanze,salone, camerini, cucina e doppi servizi, per L. IQ?500.00.

I54/67

Con a to del 29.I2.I966, rogato dal notaro V.Calì, il Sig. Lazzola Pietro,nato a Palermo il I8.4.I927,, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro, un locale da adibire uso ufficio, sito in Palermo nel Viale Delle Alpi çui si accede anche di unarampa del viale delle Magnolie n.48, posto nell'ammezzato, composto di due camere e servizio ed un repostiglio, per lire I.800.000;

3I2/67

Con atto del 4.I.I967, rogato dal notaro Enrico Rocca, il Sig. Puroura Giuseppe, nato a S.Giuseppe Jato il I5.I. I924, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro jn appartamento sito in Palermo nel Viale delle Alpi n.I6, composto di sala, due saloni, sei stanze, cucina, doppi servizi, camerino, ripostiglio e doppio ingresso, posto a I° piano scala A, per lire 20.000.000;

725/67

Con atto del 22.I2.I966, rogato dal notaro Piraino, il Sig. Petriolo Cesare,nato a Palermo 2I.7.I909; Bruno Giovanna, nata a Palermo il 22.6.I9I9, acquistano dai Sigg. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro, un appartamento, sito in Palermo, viale Delle Alpi n.I6,, piano 3°, composto da tre stanze, salone, cucina ,doppi servizi per lire I3.000.000.-

./.

- I2 -

I806/67

Con atto del 28.I2.I966, rogato dal notaro F. Chiazzese, i Sigg. Benfante Salvatore, nato a Palermo il I8.I.I92I e Benfante Grazia Nunzia,nata a Palermo il 25.3.I925, acquistano dai Sigg. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro, un appartamento sito in Palermo, viale Delle Alpi I6, di piano 3°, composto da sala, salone,tre stanze,doppi servizi, per lire 8.700.000 più un magazzino a piano terra sito nel viale delle Magnolie 27, composto da un vano per lire I.500.000;

257I/67

Con atto rogato dal notaro Angilella, in data I0.I.I967, il Sig. Catalanotte Ferruccio, nato a Salemi il 25.5.I9I4, acquista dai Sig. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro, un appartamento sito in Palermo Viale delle Alpi n.I6, composto da due vani, salone; doppi servizi, camerino, posto all'8° piano, per lire 9.000.000.-

2748/67

Con atto del 22.I2.I966, i Sigg. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro,vendono alle sottonotate persone, la seguente unità immobiliare, sita in Palermo nella via Delle Alpi n.I6

I°)- D'Arpa Adelaide Maria, nata a Palermo l'8.I2.I9I6-

a)- appartamento sito in Palermo Viale Delle Alpi I6, di piano 2°, composto da sala, salone, due stanze, cucina, camerino, doppi servizi, oltre un locale di sgombero;

b)- quattro magazzini, ciasuno con servizio e con accesso dai nn. I8- I8/A -I8/be I4, dalla via delle Alpi, il tutto per lire I4.000.000, di cui 6.500.000 per l'appartamento e lire 7.500.000 per i magazzini;

./.

2°)- D'Arpa Concetta in Giambona, nata a Palermo 25.4.I9I5

a) appartamento sito in Palermo viale Delle Alpi n.I6; piano 2°; composto da sala, tre stanze,salone, camerino, cucina, doppi servizi;

b)- tre magazzini con accesso dai nn. I4/A-I4/B e I2 del viale delle Alpi rd unealtro con accesso del viale delle Magnolie n.82.

Il tutto per lire I4.000.000, e cioé lire 6.500?000 per l'appartamento e lire 7.500.000 per i magazzini;

3°)- D'Arma Maria Grazia, nata a Palermo il 24.4.I9I5

a)- appartamento sito in Palermo Viale delle Alpi n.I6, di Piano 2°, composto da sala, doppi ingressi, tre stanze, salone, cucina, camerino, tripli servizi;

b)- tre magazzini con servizi, con ingresso dalla via delle Alpi ai nn. 20 - 20/a- 20/b e viale delle magnolie ai nn. 44 e 46 per lire 8.000.000 l'appartamento e lire 6.000.000 i magazzini.

3°)- D'Arpa Giulia Margherita, nata a Palermo I8.8.I92I

a)- appartamento sito in Palermo viale Delle Alpi I6, piano 2°, composto da sala, tre stanze, salone, cucina, doppi ingressi, tripli servizi, camerino;

b)- 4 magazzini ciascuno con servizio con accesso dai nn. I2/4-I2/b-I0 del viale delle Alpi e n.54 del viale delle Magnolie. Il Tutto per lire I4.000.000.-

2754/67

Con atto del 5/I0.I966, rogato dal notario Francesco Catania, registrato a Misilmeri il 20.6.I966 al n.II87, la Signora Strazzera Francesca,nata a Gela il 5.I.I93I, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro, un appartamento dal piano I°, al n.I6 di via delle Alpi composto da sala, ingresso, tre stanze ,salone, cucina, doppi servizi,per L. I0.500.000.-

- I4 -

3095/67

Con atto del I9.I2.I966, rogato dal notaro Andrea Alaimo, la Sigg. Svelato Francesca Maria, nata a Palermo 7.9.I94I, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro, un appartamento sito in Palermo Viale Delle Alpi n.I6, piano 6°, composto da tre stanze, salone, cucina,camerino, doppi servizi, per lire 8.500.000;

4II4/67

Con atto rogato dal notaro Cascio Francesco, in data 2I.I.67 il Sig.Mangiapane Michelangelo,nato a Furnari il 27.II.I9I6; acquista dai sigg. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro ,un partamento sito in Palermo via delle Alpi n.I6, compos o da tre stanze, salone,cucina,doppi servizi,piano 7°, per lire 6.000.000

508I/67

Con atto del I0.2.I967, rogato dal notaro Michele Margiotta, la Sigg.Mogavero Maria, nata a Castelbuono il 28.I.I92I, Ratta Luigi, nato a Caltanissetta il 23.8.I922, acquistano dai Sigg. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro, un appartamento, sito in Palermo Viale Delle Alpi I6, piano 6°, scala A, composto da sa,a, salone, tre dtanze, cucina,doppi servizi, per lire I0.000.000;

5I40/67

Con atto rogato dal notaro Giuseppe Maniscalco in data I7.I.967 il Sig. Giambona Antonino, nato a Palermo il 2I.I0.I9I0, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco, un magazzino sito in Palermo tra le vie delle Alpi, Via delle Magnole e via Mongerbino, composto da un vano e servizio, per lire I.200.000;

./.

- I5 -

5I4I/67

Con atto del I7.I.I967, rogato dal notaro G.Maniscalco, il Sig. Di Grazia Casimiro, nato a Palermo il 27.9.I927, ha acquistato i 2/3 complessivi spettanti ai Sigg. D'Arpa Salvatore e Nuccio F/sco; sopra un magazzino, sito in Palermo nel Viale delle Alpi, Via delle Magnolie e via Mungermino, composto da un vano e servizio, per lire 700.000;

5I42/67

Con atto del I7.I.I969, rogato dal notaro G.Maniscalco, il Sig. Mazzara Nicolò; ,ato a Palermo il 7.5/I926, acquista dai sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco, un magazzino composto da un vano ed accessori sito in Palermo tra le vie delle Alpi,Via delle Magnolie e via Mongermino, per lire I.200.000;

52I5/67

Con atto del I2.8.I966, rogato dal notaro Andrea Alaimo, il Sig Nuccio Francesco ,nato a Palermo il 24.4.I920o, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro i due terzi consistenti di mq. I7 di area che insiste sul solaro di copertura del piano scantinato retrostante il fabbricato del viale delle Alpi, per lire 50.000.

52I9/67

Con atto del 3I.I.I967, rogato dal notaro Francesco Catania, il Sig. De Luca Maria, nata a Giardinello il I2.8.I9I2, acquista dai Sigg. D'Arpa Samvatore e Di Grazia Casimiro, un appartamento sito in Palermo Viale delle Alpi I6, piano 7°, composto da tre stanze,salone,cucina, camerino e doppi servizi per L. I0.000.000.-

./.

- I6 -

526I/67

Con atto del 12.8.1966, rogato dal notaro Alaimo, il Sig. Giamona Antonio, nato a Palermo 2I.IO.I9IO, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio F/sco, l'area che insiste sul solaro di copertura del piano scantinato, retrostante il fabbricato del viale delle Alpi di mq. I7, per lire 60.000.;

8445/67

Con atto del 25.2.I967, rogato dal notaro Cascio F/sco, il Sig. Pecoraro Nicolò,nato a ~~xxIxxxxxx~~il 9.7.I9I8 a New Jork, acquista dai sigg; D'Arpa Salvatore e Di Grazia Salvatore, un appartamento sito in Palermo,viale delle Alpi I6, piano 7, composto di tre stanze,salone,sala,cucina, camerino,doppi servizi,doppi ingressi, per lire 6.520.000

I2304/67

Con atto del 28.4,I967, rogato dal notaro Maniscalco, il Sigg Di Falco Giuseppe, nato a Palermo I9.I2.I934, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro, un appartamento, sito in Palermo nel Viale delle Alpi I6, piano 3° composto di sala,salone,tre stanze,cucina,camerino,doppi ingressi, e tre servizi, per lire 8.500.000;

I2I75/67

Con atto del 27.4,I967, rogato dal notaro Maniscalco, la Sigg. Lo Piccolo Maria,nata a Palermo 28.6.I93I e Lo Piccolo Ninfa,nata a Palermo 30.I2.I932, acquistano dal Sigg. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro, un appartamrnto di I° piano, composto di 4 vani,camerino,cucina e doppi servizi per lire 7.000.000.-

./.

- I7 -

I3662/67

Con atto del 22.5.I967, rogato dal notaro Maniscalco, il Sig. Giardina Antonino,nato a Palermo il 29.I0.I9I4, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro, un appartamento, sito in Palermo, Viale Delle Alpi I6, piano 3^, composto di tre stanze,salone, tripli servizi, per lire 9.000.000.-

I4360/67

Con atto del I8.5.I967, rogato dal notaro V.Calì, la Sig. Di Marco Grazia nata ~~xxxxxxxx~~o 26?II.I922 a Piana degli Albanesi, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro, un appartamento sito in Palermo, via Delle Alpi n.I6, piano 3^, composto da sala,tre stanee,salone,cucina,doppi servizi, due camerini,per lire 8.500.000;

I5079/67

Con atto rogato dal notaro Michele Speciale,da Carini, in data 30.5.I967, in favore

Nicolò Riolo, S.p.A, con sede in Palermo, via Siracusa I4/b rappresentata dalla Sig. Trentacoste Iolanda,ved. Riolo, nata a Palermo 4.I,I9I3, nella qualità di consigliere delegato e presidente del consiglio di amministrazione della società, costituita con atto de I2.6.I962, acquista dai sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro e Nuccio Francesco, due scantinati di mq. 2.200 circa ciascuno, sottostante i fabbricati costruiti il primo dal D'Arpa, Di Grazia e Nuccio, ed il secondo da D'Arpa e Di Grazia, siti in Palermo Viale Delle Alpi, viale delle Magnolie e via Mongermino per lire 49.000.000 il primo e di lire 45.000.000 in secondo.

./.

- I8 -

I9005/67

Con atto rogato dal notaro Sebastiano,da Bagneria, il Sig. Lo Dato Giuseppa, nata a Bagheria il I5.9.I940, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro, un appartamento sito in Palermo, viale delle Alpi n.I6, piano 5°, composto di due stanze,salone, doppi servizi, per lire 8.000.000;

22479/67

Con atto del 25.7.I967, rogato dal notaro Catania, da Bagheria, il Sig. Barone Nunzia, nataba Palermo 23.4.I9I4, acquista dal Sigg. D'Arpa Salvatore,Di Grazia Casimiro, un appartamento sito in Palermo, viale delle Alpi, piano 6, composto da tre stanze, cucina,doppi servizi due camerini, per lire 6.000.000;

30030/65

Con atto del 6.II.I965, rogato dal notaro Cardinale, il Sig. Brambille Ugo,nato a Treviso, il I7.I0.I942, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore, Di Grazia Casimiro, Nuccio F/sco, un appartamento sito in Palermo, nel Viale Delle Alpi n.24, di piano 8^,composto di 4 vani ed accessori ,per lire 7.000.000;

33544/69

Con atto rogato dal notaro Enrico Rocca in data I.I2.I969, il Sig.Romano Giuseppe,nato a Lercara, acquista dai Sigg. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro mq.40 di area che insiste sul solaio di copertura del piano scantinato e retrostante il fabbricato per lire 200.000.-

./.

- I9 -

9886/67

Con atto del 24.3.I967, rogato dal notaro Lucia Scoma, i Sigg. Guttadauro Salvatore, nato il I4.6.I9I2,
Morana Vincenza, nata il 24.6.I9I6,
Guttadauro Agata, nata il I8.6.I938, tutti a Bagheria ed ivi residente, acquistano i primi due l'usufrutto e la terza la nuda proprietà, di un appartamento, dai Sigg. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro, sito in Palermo viale delle Alpi n.I6, di piano 8°,composto di sala, salone, tre stanze, camerino, doppi servizi, ripostiglio, doppi ingressi per lire 6.500.000.-

4836/67

Con atto del 3.I2.I966, rogato dal notaro Gaetano Gianni, i Sigg. Giordano Anna e Palerno Antonino nati a Mercara rispettivamente il I6.4.I9I8 e 3.I2.I90I, acquistano dai Sigg. D'Arpa Salvatore e Di Grazia Casimiro, un appartamento sito in Palermo viale delle Alpi n.I6, piano 5, composto di tre stanze,salone,cucina,doppi servizi,camerino,ripostiglio,doppi ingressi per lire 8.500.00.-

D'Arpa Salvatore
PRESTITI OTTENUTI

I7.I0.I963- avuti dalla Cassa di Risparmio L. I87.200.000
2I.9.I965 " " " " L. 204.750.000.-

Palermo,li II/9/I970.-
B/B.

D'ARPA Salvatore di Girolamo e di Blandi Rosa,nato a Palermo il 24.9.I928, ivi residente nella via Delle Alpi n. 22

TRASCRIZIONI A FAVORE:

I3439/56

Con pubblicazione di testamento del 27.9.I944, pubblicato il 5.6.I956

a favore

D'Arpa Girolamo fu Salvatore e dei figli: Salvatore, Alfonso, Giuseppe e Maria di Girolamo, Blandi Giovanni e Salvatore fu Antonino

C O N T R O

D'Arpa Francesca fu Salvatore, deceduta in Palermo il 2.II.I949-

lascia in metà in estensione al fratello D'Arpa Girolamo, in usufrutto, ed ai figli la nuda proprietà e l'altra metà in piena proprietà ai nipoti Blandi Giovanni e Salvatore fu Antonino, alla figlia della sorella D'Arpa Maria lascia la porzione spettatagli dalla madre Abbratozzato Maria Assunta fu Gaetano, che consiste della quota del giardino in via Principe Palagonia Fondo Daddio e La Farina, ed in mettà ciascuno la porzione di stallone esistente in detto giardino. Al fratello Girolamo ed ai figli di questo lascia la sua quota della casa esistente in detto giardino, esteso are 94,80.

I4248/56

Con numero d'ordine I6095 del 3.7.I956 si chiede la trascrizione all'ufficio del registro, contro la eredità di Abbratuzzato Maria Assunta deceduta a Palermo il 22.I2.I924 a Favore

del marito D'Arpa Salvatore fu Girolamo e per l'usufrutto ai figli D'Arpa Girolamo e Francesca, la disponibilità più la legittima, cioé il 5/6 della figlia D'Arpa Antonietta, la legittima, cioé I/6, in Palermo nella via Conceria n.72

- Spezzone di terreno, in contrada Malaspina, fondo Daddio di are 45,80 catastato all'art.743 f.4I partic. I30-77, Valore L. 5000;

I2328/63

Con atto di vendita, rogato dal notaro Arturo Giganti, da Palermo, in data 5.4.I963, reg. al n. I5337, i sig Nuccio Francesco, nato a Palermo il 24.4.I920, D'Arpa Salvatore,nato a Palermo 24.9.I928, Di Grazia Casimiro nato a Palermo 27.9.I929, acquistano dalla Signora Murgio Antonina, ,nata a Palermo il 23.6.I887, due lotti di terreno edificabile della estensione effettiva complessiva di mq. 242I, detto terreno confina di prospetto con il viale delle Alpi, a sinistra con il prolungamento del viale delle Magnolie, catastatno alla partita 34407 f.32 partic. frazionate 5/a-6/B-I2/B per il prezzo di L. 80.000.000.

I7087/65

Con atto di vendita del I0.6.I965, rogato dal notaro Francesco Catania, registrato a Misilmeri il 25.6.I965, i Signori D'Arpa Salvatore,nato a Palermo 24.9.I928, Di Grazia Casimiro, nato a Palermo 27.9.I929, acquistano da Murgio Antonia,nata a Palermo 23.6.I887, due lotti di terreno edificabile con i relativi sottosuoli, siti nella contrada Sperlinga, lilitrofi della via Alpi e prolungamento della via Principe Paternò di mq. 2360, edificabile per soli mq.280 per ciascun lotto,catastati

all'art.34407 f.32 partic. 5-6 5/b e 6/B per lire 75.000.000.-

36527/66

Doppia nota di trascrizione del 29.I2.I966, Il Cancelliere del Tribunale di Palermo chiede al Sig. Conservatore di Palermo la trascrizione del trasferimento dell'immobile del Sig.Giudice dell'esecuzione di questo Tribunale in data II.8.I966 e reg. a Palermo il 7.IO. I966 al n. 8592 con lire I44.500 di tassa a favore dell(aggiudicatario D'Arpa Salvatore,nato a Palermo il 24.9.I928, contro Foresta Giuseppe nato a Palermo I9.5.I905, Foresta Tommaso, nato a Palermo 5.5.I904, Abbratozzato Maria,nato a Palermo 20.9.I877, Abbratozzato Angelina, nata a Palermo 28.7.I885, Abbratozzato Pietro, nato a Palermo I6.4.I890, Blandi Rosa,nata a Palermo il 5.6,I90I, D'Arpa Girolamo, nato a Palermo I6.5.I888, D'Arpa Maria Ved. Blandi, nata a Palermo 28.IO.I884, Leto Maria ,nata a Palermo 22.7.I9I7, proprietari dell'immobili:
- magazzino adibito a stallone, vasca, pozzo e stradella di accesso siti in Palermo località Malaspina.

5657/66

Con atto di vendita del I4.7.I966, regato dal notaro F.Catania, da Mezzojuso, ivi registrato al n. 855, i Signori D'Arpa Alfonso, nato a Palermo 27.3.I930- D'Arpa Giuseppe, nato a Palermo I.3.I935, D'Arpa Salvatore, nato a Palermo il 24.9.I928, acquistano da Abbratozzato Maria,nata a Palermo 20.9.I877,Abbratozzato Pietro,nato a Palermo 6.4.I890, Abbratozzato Angelina,nata a Palermo 28.7.I885, Foresta Tommaso, nato a Palermo 5.5.I904, Foresta Giuseppe, nato a Palermo I9. 5.I905, Leto Maria, nata a Palermo 22.7.I9I7:

./.

la quota pari a I8/34 del fondo rustico sito in Palermo, località Malaspina denominata Daddio La Farina di complessive ettari I,06,96, catastato all'art.3330I f.4I part.II2, confibante con eredi Calì Pietro, La Farina Elisabetta, eredi Citarda Paolo e Ctivello Paolo, per la somma di lire I2.I76?440.

I4340/69

Con atto del 23.4.I969, rogato dal notaro Giuseppe Maniscalco il Sig. D'Arpa Salvatore, acquista da Panfaro Teresa,nata a Palermo 27.6.I925, uno spezzone di terreno edificatorio sito ad Alvailla Milicia della estensione di mq. 393, catastato all'att.7333 f.7 part. 665 ex 609/b per lire 2.000.000.

I3873/69

Con atto del 4.5.I969, rogato dal notaro F.Catania, i Sig. D'Arpa Salvatore, Alfonso e Giuseppe, acquistano da: D'Arpa Maria, nata a Palermo 26.I0.I884, D'Arpa Maria Assunta, nata a Palermo 9.9.I945, e Blandi Rosa, nata a Palermo il 5.6.I90I, i seguenti immobili:
- 37/I38 su Ha I.06.96 di terreno sito in Palermo fondo Blandi di cui mq. 5264 edificabili e m. 5.432 non edificabile dipendente della partita 3330I mappa 4I part. II2-I25-I26-I27-I34 per L. I4.750.000;

7I84/70

Con atto del 2.3.I970, rogato dal notaro Maniscalco, il Sig. D'Arpa Salvatore, acquista da Lo Bello Angela, nata ad Agrigento 2I.6.I90I, uno spezzone di terreno edificabile sito ad Alcavilla Milicia contrada Torre Colonna detta due Torri esteso mq. 384,catastato all'art.7558 f.9 part.2 per lire 5.000.000;

./.

- 5 -

I7640/70

Con atto del 29.5.I970, rogato dal notaro Catania F/sco di Bagheria, i Sigg. Darpa Salvatore, Alfonso e Giuseppe, acquistano dalla " LA PROVINCIA DI SICILIA DELLA COMPAGNIA DI GESU'" con sede in Palermo, i seguenti immobili tutti siti in Palermo via Principe Palagonia, contrada Malaspina:

a)- un lotto di terreno di mq. 420 che ricade in maggior parte nelle particelle 270 e 80 f.4I part. 48995:

b)- la pienaproprietà di un lotto di terreno della estensione di mq. 720 part. 80 f.4I part. 48995 da distaccare dalla partialla 470 ex 80/B,per lire 25?000.000;

I5009/70

Con nota n. I5009, si chiede la tr scrizione contro la eredità di D'Arpa Girolamo ,nato a Palermo I6.5.I888 e deceduto ivi in data 3.2.I962, a favore del figli e della consorte Bl ndi Rosa, nata a Palermo 5.6.I90I, D'Arpa Salvatore, Alfo so, Giuseppe e Maria Assunta, nata a Palermo 9.9.I945:
I°)- 9/34 di un fondo rustico sito in Palermo località Malaspina esteso ett.(Ha) I.06.96,catastato alla part. 3330I f.4I, part. II2.I25.I26.I27;
2°)- I0/24 di are 8I.30 di terreno sito in Palermo contrada Cruillas part. I9I7 f.4I part.I30 e 77;
3°)- fabbricato in Palermo via Palagonia n.74 p.T. e n.72 primo piano, catastato alla part.II923 f.42 part.
a) 54/2 vani 2,5 ,b) 54/4 vani 3,5

33546/69

Con atto del I2.I2.I969, rogato dal notaro E.Rocca, il Sig.. D'Arpa Salvatore,nato a Palermo 24.9.I29, acquista la quota indivisa a lui spettante di un'are che risulta rimasta disponibili in se uito alla realizzazione di un faboricato nel viale delle Alpi. Area acquista e di mq. 20 per lire 50.000..-

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 716

RELAZIONE, TRASMESSA IL 22 GIUGNO 1971 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «Fratelli Gaetano e Vincenzo RANDAZZO»

PAGINA BIANCA

Impresa edile

F.lli Gaetano e Vincenzo RANDAZZO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

Nel corso degli accertamenti esperiti sul conto della ditta RANDAZZO Vincenzo di Gaetano e di Pizzurro Rosa,nato a Palermo il 12.8.1925,ivi residente,Via Valdemone 32 e RANDAZZO Gaetano fu Pietro e fu Mangano Teresa,nato a Palermo il 21.10.1891,ivi residente,Via Valderice n.26,è risultato quanto segue:

La ditta in argomento pur risultando iscritta presso la locale Camera di Commercio solo fin dall'8.7.1965 ai nnr. 50295n/44031n.in pratica,anche se sotto il nome di RANDAZZO Gaetano,espleta l'attività di "Impresa Costruzioni Edili" ormai da più lustri.Il Randazzo Gaetano tuttavia,non essendovi l'obbligatorietà dell'iscrizione,non risulta sia stato mai iscritto alla Camera di Commercio.

Essa nel corso di gestione ha realizzato ed ha in corso di realizzazione i sottonotati plessi edilizi:

Edificio sito in Corso Alberto Amedeo n.92,composto da piano terra e 7 piani elevati (piano terra e 1° piano già preesistenti),per un complessivo di n.12 appartamenti.

L'immobile sorge su area edificabile,estesa mq.220,appartenuta a:
MORELLO Nunzio di Giuseppe e di Inzerillo Rosa,nato a Palermo il 10.9.1883,già ivi residente-Corso Calatafimi 48,pensionato,deceduto a Palermo il 31.3.1967,
che insiste nella particella n.718 del foglio di mappa n.51 del Catasto Terreni di Palermo.
L'atto di vendita, n.18169 del repertorio,rogato il 7.12.1959,dal notaio Enrico Mirto,con studio in Palermo,Via Marchese di Villabianca n.175 (registrato a Palermo il 28.12.1959 al n.7200), è stato stipulato dal suddetto venditore con RANDAZZO Vincenzo.

./.

Per l'acquisto di detta area edificabile è stata corrisposta la somma dichiarata di £.12.000.000.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 22.6.I959.

La relativa licenza di costruzione,n.766,è stata accordata in data 4.7?I959 a nome di RANDAZZO Gaetano.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'Ing.Antonino LA CAVERA.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da RANDAZZO Giosuè di Pietro e di Mangano Teresa,nato a Palermo il 6.5.I895,già qui residente in Via Largo Casteltermini n.3, deceduto.

I lavori iniziati nel luglio 1959 sono stati ultimati verso la fine del 1960.

Il servizio di guardiania nel cantiere è stata assolta da PIPITONE Vincenzo di Tommaso e di De Luca Filippa,nato ad Altofonte il I2.2.I922,ivi residente,guardia particolare giurata.

Mediamente sono stati occupati n.I5 operai.

. Edificio sito in Via Attilio Barbera,angolo Via Pitrè,composto da piano terra e 6 piani elevati,per complessivi n. 6 appartamenti.

L'immobile sorge su area edificabile appartenuta a:

SCADUTO Salvatore di Rosario e di Capizzi Crocifissa,nato a Salemi il I8.7.I907,residente a Palermo-Via Galileo Galilei N.I63,

che insiste nella particella n.596 del foglio di mappa n. 54 del Catasto di Palermo.

L'atto di vendita,n.29318 del repertorio,rogato il 31.8. I960 dal notaio Guglielmo TANTERI con studio in Palermo,

./.

Via Maqueda n.417, (registrato a Palermo il 7.9.I960 al n.2843), è stato stipulato tra il suddetto venditore e RANDAZZO Vincenzo.
Per l'acquisto di detta area edificabile, estesa mq.596, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.3.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 2.5.I960.
La relativa licenza di costruzione, n.I253, è stata accordata in data 23.7.I960 a nome di RANDAZZO Gaetano.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Antonino TORREGROSSA.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da RANDAZZO Giosuè, già generalizzato.
I lavori iniziati verso la fine dell'anno I960 si sono conclusi nel giugno 1961.
La vigilanza notturna nel cantiere è stata assolta da PIPITONE Vincenzo, già generalizzato.
Mediamente sono stati occupati n.10 operai.

Edificio sito nel rione "Malaspina", angolo Via Tramontana-Via U.Giordano, composto da piano terra, 5 piani elevati ed attico, per complessivi n.29 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:
.BILLECI Domenico di Salvatore e di Morici Angela, nato a Palermo il I7.7.I894, ivi residente-Via Ausonia n.33;
BILLECI Francesco Paolo, dei suddetti, nato a Palermo il 20.1.I900, ivi residente--Via Giacomo Puccini n.70;
BILLECI Anna, dei suddetti, nata a Palermo il 17.12.1897, ivi residente-Via Giacomo Puccini n.70;
che insiste nelle particelle nnr.85 e 86/b del foglio di mappa n.43 del Catasto di Palermo.

./.

L'atto di vendita n.14388 del repertorio, rogato il 14.3. 1961 dal notaio Enrico Mirto (registrato a Palermo il 25.3. 1961 al n.11701), è stato stipulato tra i suddetti venditori e RANDAZZO Gaetano e Vincenzo.

Per l'acquisto di detta area edificabile, estesa mq.504, è stata stabilita la somma dichiarata di £.20.000.000.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 29.7.1960.

La relativa licenza di costruzione, n.1561, è stata accordata in data 6.10.1960 a nome di Randazzo Gaetano e Vincenzo.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'ing.Pietro Villa.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da RANDAZZO Giosuè.

I lavori iniziati nell'ottobre 1960 sono stati ultimati nell'anno 1961.

Il servizio di vigilanza notturna al cantiere è stato svolto da RANDAZZO Rosolino di Pietro e di Mangano Teresa, nato a Palermo il 18.2.1899, ivi residente-Cortile La Fiura n.6, pensionato.

Mediamente sono stati occupati 20 operai.

- Edificio sito in Via Montepellegrino (Piazza Generale Cascino), composto da piano terra e 7 piani elevati, per complessivi 14 appartamenti.

L'immobile sorge su area edificabile appartenuta a: TROIA Giovanni di Gioacchino e di Giambona Giuseppa, nato a Palermo il 3.12.1900, ivi residente, Viale Strasburgo 6, che insiste nelle particelle n.197-439 e 440 del foglio di mappa n.34 del Catasto di Palermo.

./.

L'atto di vendita n.14079 del repertorio,rogato il 15.12. 1961 dal notaio Gaetano Lunetta(registrato a Bagheria il 27.12.I96I al n.50I),è stato stipulato tra il suddetto venditore e RANDAZZO Vincenzo.
Per l'acquisto di detta area edificabile,estesa mq.305, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.30.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 4.8.I96I.
La relativa licenza di costruzione,n.I275,è stata concessa in data 2.9.I96I a nome di RANDAZZO Gaetano.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Antonino Torregrossa.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da RANDAZZO Gaetano di Rosolino e di Chifari Grazia,nato a Palermo il 22.3.I937,ivi residente-Via Torre Palme n.20.
I lavori iniziati nel settembre I96I sono stati ultimati entro l'anno I962.
Il servizio di vigilanza notturna nel cantiere è stato svolto da PIPITONE Vincenzo.
Mediamente sono stati occupati n.20 operai.

- Edificio sito in Via Tramontana,angolo Via Cilea, composto da piano scantinato, piano rialzato e sei piani elevati, per complessivi 22 appartamenti.

L'immobile sorge su area edificabile appartenuta a:
.DI TRAPANI Onofrio fu Luigi e fu Citarda Rosalia,nato a Palermo il I3.8.I897,ivi res.Via Cilea n.11,int.I3,coniugato,possidente;
DI TRAPANI Carmela fu Giuseppe e fu Cavaliere Rosalia,nata a Palermo il 31.I.I908,ivi residente,Via Cilea 11,int. 12,segretaria,coniugata con Di Trapani Onofrio;

./.

DI TRAPANI Rosario fu Giuseppe e fu Cavalieri Rosalia,nato a Palermo il I3.12.I9I2,ivi residente,Via Giuseppe Crispi 7,celibe,religioso;

DI TRAPANI Francesca Paola fu Nicolò e fu Morici Maria Concetta,nato a Palermo il 29.5.I9I3,ivi residente,Via Tramontana n.32,int.5,commerciante,coniugato con Contino Vittoria

DI TRAPANI Onofrio fu Nicolò e fu Morici Maria Concetta, nato a Palermo il I0.4.I905,ivi residente-Via Giuseppe Sciuti n.51,orticultore,coniugato con D'Arpa Francesca;

DI TRAPANI Maria Grazia fu Nicolò e fu Morici Maria Concetta,nata a Palermo il 4.I0.I9I0,ivi res.Piazzetta Di Trapani n.I3,nubile,casalinga;

DI TRAPANI Giovanni fu Nicolò e fu Morici Maria Concetta, nato a Palermo il 9.8.I9I5,ivi res.Via Giuseppe Sciuti 8I, tabaccaio,coniugato con D'Arpa Francesca;

DI TRAPANI Maria fu Nicolò e fu Morici Maria Concetta,nata a Palermo il I8.2.I907,ivi res.Via Francesco Cilea 11,casalinga,coniugata con Agrigento Francesco Paolo;

DI TRAPANI Nicolò fu Luigi e fu Citarda Rosalia,nato a Palermo il I8.7.I908,ivi res.Via Tramontana n.28,possidente, coniugato con Citarda Francesca;

DI TRAPANI Vito fu Luigi e fu Citarda Rosalia,nato a Palermo il 22.5.I906,ivi res.Via Tramontana n.28,celibe,pensionato;

DI TRAPANI Ignazio fu Luigi e fu Gioè Antonina,nato a Palermo il 25.8.I922,già residente,Piazzetta Di Trapani 7, emigrato per Cerda il I4.5.I959,motorista,coniugato con Furia Vincenza;

DI TRAPANI Giovanna fu Luigi e fu Citarda Rosalia,nata a Palermo il I9.II.I90I,ivi res.Via Tramontana n.28,casalinga,vedova Citarda Francesco;

DI TRAPANI Anna fu Luigi e fu Gioè Antonina,nata a Palermo

./.

25.5.I925,ivi res.Via Francesco Cilea n.11,nubile,casalinga;

DI TRAPANI Rosalia fu Luigi e fu Gioè Antonina,nata a Palermo il 22.4.I9I7,ivi res.Via Francesco Cilea 11,coniugata con D'Aiuto Matteo;

MONTALBANO Francesco Guido fu Onofrio e fu Anello Giuseppa,nato a Palermo il I6.8.I925,ivi res.Via Malaspina 112, impiegato FF.SS.,coniugato con Derroti Domenica;

MONTALBANO Maria fu Onofrio e fu Anello Giuseppa,nata a Palermo il 20.8.I926,ivi res.Via Francesco Cilea 11,casalinga,coniugata con Anello Nunzio;

MONTALBANO Francesco Paolo fu Francesco e fu Di Trapani Anna Maria,nato a Palermo il I3.2.I898,già qui residente-Via Tramontana n.4,coniugato con Lombardo Carolina,deceduto in Palermo il I9.3.I966;

MONTALBANO Giuseppa fu Francesco e fu Di Trapani Anna Maria,nata a Palermo il 23.I0.I89I,ivi res.Via Ragusa 3,casalinga,vedova di Battaglia Angelo;

MONTALBANO Giuseppe fu Francesco e di Di Trapani Anna,nato a Palermo il I6.I.I890,ivi res.Via Tramontana 28,celibe, pensionato;

MONTALBANO Antonina fu Francesco e di Di Trapani Anna Maria,nata a Palermo il I0.3.I888,ivi res.Via Tramontana 28, nubile,casalinga;

ANELLO Giuseppa fu Gaetano e fu Failla Giovanna,nata a Palermo l'8.7.I893,ivi res.Via Francesco Cilea 11,casalinga, vedova di Montalbano Onofrio;

CITARDA Giovanna fu Antonino e fu Citarda Emanuele,nata a Palermo il I.5.I904,ivi res.Via Tramontana n.28,casalinga, vedova Di Trapani Tommaso, la quale interviene a nome proprio ed a nome della figlia DI TRAPANI Rosalia fu Tommaso,

./.

nata a Palermo il IO.IO.I943, convivente, casalinga,

che insiste nelle particelle nnr. 367-388-76-77 e 384 del foglio di mappa n.43 del Catasto terreni di Palermo.
L'atto di vendita n.I6418 del repertorio, rogato il 16.6. I962 dal notaio Gaetano LUNETTA, (registrato a Bagheria il 22.6.I962 al n.1167), è stato stipulato tra i suddetti venditori e RANDAZZO Vincenzo.
Per l'acquisto di detta area edificabile, estesa mq.1469, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.45.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 23.2.I962,
La relativa licenza di costruzione, n.692, è stata accordata in data 30.5.I962 a nome di RANDAZZO Gaetano.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Franco MASTROLILLI,
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da RANDAZZO Gaetano di Rosolino, già generalizzato.
I lavori iniziati nel giugno I962 sono stati ultimati nel l'anno I963.
Il servizio di vigilanza notturna nel cantiere è stato svolto da elementi dell'Istituto di Vigilanza Privata "IL PIAVE".
Mediamente sono stati occupati n.30 operai.

- Edificio sito in Via Cilea, composto da piano scantinato, piano rialzato e sei piani elevati, per complessivi n.28 appartamenti.
L'immobile sorge su aerea edificabile appartenuta a:
DI TRAPANI Onofrio e coeredi di cui all'atto precedente, che insiste nelle particelle nnr. 385 e 80/b del foglio di mappa n.43 del catasto terreni di Palermo.

./.

L'atto di vendita n.22330 del repertorio, rogato il 9.8. I963 dal notaio Gaetano Lunetta(registrato a Bagheria il 24.8.I963 al n.920),è stato stipulato tra i suddetti venditori e RANDAZZO Vincenzo.

Per l'acquisto dell'area edificabile, estesa mq.2050,è stata corrisposta la somma dichiarata di £.25.050.000.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 27.6.I962.

La relativa licenza di costruzione,n.I52,è stata accordata in data 28.I.I965 a nome di RANDAZZO Gaetano e Vincenzo.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Vincenzo ITALIANO.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da RANDAZZO Gaetano di Rosolino, già generalizzato.

I lavori iniziati nell'anno 1964 sono stati ultimati verso la fine dell'anno I965.

Il servizio di vigilanza notturna nel cantiere è stato espletato da PIPITONE Vincenzo di Tommaso e di De Luca Filippa,nato ad Altofonte il I6.2.I922,già residente a Palermo-Piazza S.Giacomo La Marina n.2,emigrato per Alfofonte il 2.IO.I958.

Mediamente sono stati occupati n.35 operai.

- Edificio sito in Via Cilea, composto da piano scantinato, piano rialzato e sei piani elevati,per complessivi n.27 appartamenti.

L'immobile sorge su area edificabile appartenuta a: DI TRAPANI Onofrio e coeredi di cui all'atto precedente, che insiste nelle particelle nnr.76/a-367/b e 80/b del foglio di mappa n.43 del Catasto terreni del Comune di Palermo.

./.

L'atto di vendita n.I9278 del repertorio, rogato l'11.I.I963 dal notaio Gaetano Lunetta (registrato a Bagheria il 21.I. I963 al n.750, è stato stipulato tra i suddetti venditori e Randazzo Vincenzo.

Per l'acquisto dell'area edificabile, estesa mq.1374, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.45.050.000.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il I9.2.I963.

La relativa licenza di costruzione, n.265, è stata accordata in data 21.3.1963 a nome di NOBILE Santo, nato a Palermo il 5.9.I935, ivi residente-Via Valderice n.26.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'ing. Franco Mastrorilli.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da RANDAZZO Gaetano di Rosolino.

I lavori iniziati nel marzo I963 sono stati ultimati nel dicembre I964.

Il servizio di guardiania nel cantiere è stato svolto da elementi dell'Istituto di Vigilanza Privata "IL PIAVE".

Mediamente sono stati occupati 40 operai.

- Edificio sito in Via UD.n.101, oggi Via Luigi Settembrini, composto da piano rialzato e cinque piani elevati, per complessivi 36 appartamenti.

L'immobile sorge su area edificabile appartenuta alla S.p. A. "SCIA IMMOBILIARE", rappresentata dal Dr. Ferdinando ALICO', con sede in Palermo-Piazza Marina n.32, che insiste nella particella n.414 del foglio di mappa n. 48 del Catasto terreni di Palermo.

L'atto di vendita, n.31678, del repertorio, rogato il 1.12. I962 dal notaio Enrico Mirto (registrato a Palermo il I7.12.

./.

I962 al n.β307),è stato stipulato tra la suddetta Società venditrice e l'acquirente RANDAZZO Vincenzo.
Per l'acquisto dell'area edificabile,estesa mq.1943,è stata corrisposta la somma dichiarata di £.11.500.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il I7.5.I963.
La relativa licenza di costruzione n.554 è stata accordata in data 25.5.I963 a nome di NOBILE Santo,già generalizzato.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Vincenzo ITALIANO.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da:
PIZZURRO Salvatore di Vincenzo e di Codia Maria,nato a Palermo il 6.I.I906,ivi residente,Via Stefano Tour n.I3.
I lavori iniziati nel maggio I963 sono stati ultimati nel settembre I964.
Il servizio di vigilanza notturna nel cantiere è stato espletato da RANDAZZO Rosolino.
Mediamente sono stati occupati n.35 operai.

- Edificio sito in Via Regione Siciliana n.2305,composto da piano terra ed otto piani elevati.
L'immobile sorge su area edificabile appartenuta alla S.p.A. "SCIA IMMOBILIARE",rappresentata dal Dr.Ferdinando ALICO',con sede in Palermo-Piazza Marina n.32,
che insiste nella particella n.414/f del foglio di mappa n.48 del Catasto terreni di Palermo.
L'atto di vendita n.I0448 del repertorio,rogato il 23.7.I965 dal notaio Lucio SCOMA(registrato a Ciminna il I0.8.I965 al n.308),è stato stipulato con la suddetta società venditrice e l'acquirente RANDAZZO Vincenzo.

./.

Per l'acquisto dell'area edificabile, estesa mq.523, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.10.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto e variante approvati dalla Commissione edile rispettivamente in data 3.4.I964 e 5.1.I967.
Le relative licenze di costruzione n.243 e (variante) n. I82 sono state accordate:la prima in data I5.3.I965 a nome della S.p.A."SCIA IMMOBILIARE" e,la seconda in data 13.3.I967 a nome di RANDAZZO Vincenzo.
Progettista per il progetto originario è stato l'Ing.A. NICOLETTI mentre per la variante l'Ing.Vincenzo ITALIANO, il quale ultimo ha anche espletato le manzioni di direttore dei lavori.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da PIZZURRO Rosolino.
I lavori iniziati nel marzo I965 sono stati ultimati nel dicembre I967.
Il servizio di vigilanza notturna nel cantiere è stata svolta da RANDAZZO Rosolino.
Mediamente sono stati occupati I5 operai.

- Edificio sito in Via Val di Mazara n.52-54, composto da piano scantinato, piano rialzato, otto piani elevati ed attico, per complessivi 60 appartamenti.
L'immobile sorge su area edificabile appartenuta a SPADAFORA Principe Gutierez di Michele e di Fatta Maria, nato a Palermo il 7.9.I903, già ivi residente-Via Gaetano Daita n.11, emigrato in data 15.10.I963 per Venatico, che insiste nella particella n.34/p. del foglio di mappa n.30 del Catasto terreni di Palermo.
L'atto di vendita n.23646 del repertorio, rogato l'11.12. I963 dal notaio Gaetano Lunetta(registrato a Bagheria in

./.

data 23.12.1963 al n.906),è stato stipulato tra il suddetto venditore e RANDAZZO Vincenzo.
Per l'acquisto dell'area edificabile,estesa mq.3220,è stata corrisposta la somma dichiarata di £.186.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto e variante rispettivamente approvati dalla Commissione edile in data 10.4.1964 e 14.6.1966.
Le relative licenze di costruzione n.786 e(variante) n.696 sono state accordate in data 19.6.1964 e 18.7.1966 a nome di RANDAZZO Vincenzo.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Vincenzo Italiano.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da Randazzo Gaetano di Rosolino.
I lavori iniziati nel giugno 1964 sono stati ultimati nel novembre 1966.
Il servizio di vigilanza notturna nel cantiere è stato svolto da PIPITONE Vincenzo,sopra generalizzato.
Mediamente sono stati occupati n.45 operai.

- Edificio sito in Via Antonino Lo Bianco,già Via R.29,composto da piano scantinato, piano rilazato,otto piani elevati ed attico,per complessivi 56 appartamenti.
L'immobile sorge su area edificabile appartenuta a SPADAFORA Principe Gutierez,già generalizzato,
che insiste nella particella n.34/p del foglio di mappa n. 30 del Catasto di Palermo,di cui tratta l'atto di vendita n.23646 del repertorio dell'11.12.1963,già menzionato.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto e variante rispettivamente approvati dalla Commissione edile in data 10.4.1964 e 18.3.1967.
Le relative licenze di costruzione n.786 e(variante) n.283

./.

sono state accordate in data I9.6.I964 e 14.4.I967 a nome di RANDAZZO Vincenzo.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Vincenzo Italiano.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da Randazzo Gaetano di Rosolino.
I lavori iniziati nel maggio I965 sono stati ultimati nell'ottobre I967.
La vigilanza notturna al cantiere è stata svolta da PIPITONE Vincenzo.
Mediamente sono stati occupati n.45 operai.

- Edificio sito in Via Valderice, già Via R.28, composto da piano terra, otto piani elevati ed attico, per complessivi 35 appartamenti.
L'immobile sorge su area edificabile appartenuta a:
.SPADAFORA DE STEFANI Pietro di Giuseppe e di Lanza Scalea Beatrice, nato a Palermo il 4.11.I927, ivi residente, Via Enrico Albanese n.114;
LANZA DI SCALEA Beatrice fu Pietro e fu Fardella Dorotea, nata a Palermo il 27.4.I895, ivi residente, Via Ausonia 35, che insiste nella particella n.34 (già n.36) del foglio di mappa n.30 del Catasto di Palermo.
L'atto di vendita n.207435 del repertorio, rogato in data 12.4.I967 dal notaio Lucio SCOMA, con studio in Palermo, Via Castelnuovo n.35 (registrato a Palermo il 2.5.I967 al n. 6288), è stato stipulato tra i suddetti venditori e RANDAZZO Vincenzo.
Per l'acquisto dell'area edificabile, estesa mq.2790, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.100.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto e variante rispettivamente approvati dalla

./.

Commissione edile il 26.5.I964 e il 17.5.I968.
Le relative licenze di costruzioni n.101 e (variante) n.439 sono state accordate in data 17.2.I967 e I.6.I968 a nome di RANDAZZO Vincenzo.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Vincenzo ITALIANO.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da RANDAZZO Gaetano di Rosolino.
I lavori iniziati nel febbraio I967 sono stati ultimati nel settembre I968.
La vigilanza notturna nel cantiere è stata espletata da PIPITONE Vincenzo.
Mediamente sono stati occupati 34 operai.

Edificio sito in Via Valdemone n.32, composto da piano scantinato, piano terra, 13 piani elevati ed attico, per complessivi 27 appartamenti.

L'immobile sorge su area edificabile appartenuta a:
- SPADAFORA Principe Gutierez; SPADOFORA Pietro e LANZA DI SCALEA Beatrice, già generalizzati,

che insiste nelle particelle nnr.690/b -185/b+37/b+ 34/z e 170/b del foglio di mappa n.30 del Catasto di Palermo.
L'atto di vendita n.I98I9 del repertorio, rogato il 4.4.I966 dal notaio Nicoletta LA GRUA, con studio in Palermo, Via Salita Partanna n.I6 (registrato a Palermo il 21.4.I966 al n.5768), è stato stipulato tra i suddetti venditori e RANDAZZO Vincenzo.
Per l'acquisto dell'area edificabile, estesa mq.1670, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.79.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto e variante rispettivamente approvati dalla Commissione edile in data 12.5.I964 e I0.I.I967.

./.

Le relative licenze di costruzione n.1678 e(variante) n. 58 sono state accordate in data 11.12.1964 e 25.1.1967 a nome di RANDAZZO Vincenzo.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Vincenzo Italiano.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da RANDAZZO Francesco Paolo di Giosuè e di Pizzurro Margherita, nato a Palermo il 3.1.1932, ivi residente-Largo Casteltermini n.3.
I lavori iniziati nel marzo 1966 sono stati ultimati nel giugno 1967.
La vigilanza notturna nel cantiere è stata svolta da PIPITONE Vincenzo.
Mediamente sono stati occupati 35 operai.

- Edificio sito in Via Val di Mazara n.27-31, composto da piano terra, otto piani elevati ed attico, per complessivi n.53 appartamenti.
L'immobile sorge su area edificabile appartenuta a:
.TERRASI Tommasa di Vito e di Morana Giuseppa, nata a Palermo il 3.12.1910, ivi residente-Viale Lazio n.23,
che insiste nelle particelle nn.690/d -36/d e 34/e del foglio di mappa n.30 del Catasto di Palermo.
L'atto di vendita n.38654 del repertorio, rogato il 27.3.1968 dal notaio Michele Margiotta, con studio in Palermo, Villareale(registrato a Palermo il 16.4.1968 al n.4986), è stato stipulato tra la suddetta venditrice e RANDAZZO Vincenzo.
Per l'acquisto dell'area edificabile, estesa mq.7014, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.163.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile

./.

in data 10.11.1967.
La relativa licenza di costruzione n.929 è stata accordata il I6.I2.I967 a nome di RANDAZZO Vincenzo.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Vincenzo Italiano.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da RANDAZZO Francesco Paolo.
I lavori iniziati nel dicembre I967 sono stati ultimati nel settembre I969.
La vigilanza notturna nel cantiere è stata svolta da PIPITONE Vincenzo.
Mediamante sono stati occupati 40 operai.

Edificio sito in Largo Val di Mazara n.4, composto da piano scantinato, piano rialzato, piano ammezzato, unidici piani elevati e piano attico, per complessivi n.28 appartamenti.

L'immobile sorge su area edificabile appartenuta a TERRASI Tommasa, già generalizzata, cui tratta l'atto di vendita n. 38654 del repertorio del 27.3.I968, prima menzionato.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 4.4.I968.
La relativa licenza di costruzione n.243 è stata concessa il I7.4.I968 a nome di RANDAZZO Vincenzo.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Vincenzo Italiano.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da RANDAZZO Francesco Paolo.
I lavori iniziati nell'aprile I968 sono stati ultimati nell'ottobre I970.
La vigilanza notturna nel cantiere è stata espletata da PIPITONE Vincenzo.

./.

Mediamente sono stati occupati 30 operai.

- Edificio sito in Largo Val di Mazara n.2, composto da piano scantinato, piano rialzato, otto piani elevati e piano attico, per complessivi n. 38 appartamenti.

L'immobile sorge su area edificabile appartenuta a TERRASI Tommasa, cui tratta l'atto n. 38654 del repertorio del 27.3.1968, già citato.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto e variante rispettivamente approvati dalla Commissione edile in data 4.4.1968 e 20.10.1969.
La relativa licenza di costruzione, n.243, è stata accordata il 17.4.1968 a nome di RANDAZZO Vincenzo.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ing. Vincenzo Italiano.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da RANDAZZO Francesco Paolo.
I lavori iniziati nel maggio 1968 sono stati ultimati nell'ottobre 1970.
La vigilanza notturna nel cantiere è stata espletata da PIPITONE Vincenzo.
Mediamente sono stati occupati n. 30 operai.

- Edificio sito in Via Valdemone n.18, composto da piano scantinato, piano terra, sei piani elevati ed attico, per complessivi n. 30 appartamenti.

L'immobile sorge su area edificabile appartenuta a:
. TUSA Domenica di Alfonso e di Cascino Elisabetta, nata a Palermo il 12.8.1944, ivi residente, Via Resurrezione 100;
TUSA Matteo, dei suddetti, nato a Palermo il 18.4.1949, ivi res. Via Resurrezione n.100,
che insiste nelle particelle n. 41-202-766 e 765 del foglio

./.

di mappa n.I9I2 del Catasto di Palermo.
L'atto di vendita n.57037 del repertorio, rogato il 30.6. I969 dal notaio Lucia SCOMA (registrato a Palermo il 21.7. I969 al n.I9I2) è stato stipulato tra i suddetti venditori e RANDAZZO Vincenzo.
Per l'acquisto dell'area edificabile, estesa mq.2535, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.70.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto e variante rispettivamente approvati dalla Commissione edile il 7.6.I968 a 6.7.I969.
Le rispettive licenze di costruzione n.763 e (variante) n. 496 sono state accordate: la prima in data 24.8.I968 a nome di TUSA Alfonso e, la seconda in data 22.11.I969 a nome di Randazzo Vincenzo.
Progettista e direttore dei lavori è l'ingegnere Vincenzo Italiano.
Le funzioni di capo-cantiere vengono assolte da Randazzo Francesco Paolo.
I lavori iniziati nell'agosto I968 sono tuttora in corso.
La vigilanza notturna nel cantiere viene svolta da:
FERRARA Giuseppe di Antonino e di Bono Angela, nato a Montelepre il 3.6.I924, residente a Palermo, Via Gesù e Maria n.4.
Mediamente vengono occupati n.40 operai.

Edificio sito in Via Briuccia e Via Ausonia, composto da piano scantinato, piano terra e sei piani elevati, per complessivi 72 appartamenti.

L'immobile sorge su area edificabile appartenuta a:
PERNICE Maria Lina di Gaetano e di Contreras Carolina, nata a Palermo il 20.6.1888, ivi residente-Corso Calatafimi 69,

./.

che insiste nelle particelle nnr.698 -1209 e 1211 del foglio di mappa n.30 del Catasto di Palermo.
L'atto di vendita n.71022 del repertorio, rogato il I7.4.I970 dal notaio Enrico Mirto, con studio in Palermo, Via Marchese di Villabianca n.I75 (registrato a Palermo il 28.4.I970 al n.5527), è stato stipulato tra la suddetta venditrice e RANDAZZO Vincenzo.
Per l'acquisto dell'area edificabile, estesa mq.38I4 circa, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.95.350.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto e variante che sono stati approvati dalla Commissione edile in data 4.7.I968 e I0.II.I969.
Le relative licenze di costruzione n.I0I6 e(variante) n.220 sono state concesse rispettivamente in data 30.8.I969 e I0.4.I970 a nome di Pernice Maria Carolina.
Progettista e direttore dei lavori è l'ingegnere Claudio Ambrosecchio.
Le funzioni di capo-cantiere vengono assolte da RANDAZZO Gaetano di Rosolino.
I lavori iniziati il I5.4.I970 sono tuttora in corso.
La vigilanza notturna nel cantiere viene svolta da:
TINERVIA Salvatore di Rosario e di Ganci Giuseppa, nato a Montelepre il 24.9.I924, residente a Palermo-Via Leonardo Orlandino n.8, con licenza rilasciata dalla Questura di Palermo n.6823.
Mediamente vengono occupati n.30 operai.

Edificio C8 e C9.) siti in Viale Regione Siciliana n.3260, entrambi composti da piano rialzato e nove piani elevati, per complessivi 72 appartamenti.
Gli immobili sorgono su area edificabile appartenuta a:
LIMA MANCUSO Salvatore di Cataldo e di Mancuso Giovanna,

./.

nato a Mussomeli il I3.4.I894, residente a Palermo- Corso Vittorio Emanuele n.24,
che insistono nelle particelle nnr.18/e -14/d e 18/b del foglio di mappa n.42 del Catasto di Palermo.
L'atto di vendita, n.52954 del repertorio, rogato il 31.3. 1969 dal notaio Lucia SCOMA, con studio in Palermo, Via Castelnuovo n.35 (registrato a Palermo il I0.4.I969 al n. 675) è stato stipulato tra il suddetto venditore e RANDAZZO Vincenzo.
Per l'acquisto dell'area edificabile, estesa mq.4504, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.175.000.000.
Per la realizzazione dei plessi edilizi sono stati presentati progetto e variante che sono stati approvati dalla Commissione edile in data 4.7.I968 e 23.5.I970.
Le relative licenze di costruzione n.774 e (variante) n. 6I8 sono state concesse: la prima in data 24.8.I968 a nome di LIMA MANCUSO Salvatore e la seconda in data 6.8.I970 a nome di RANDAZZO Vincenzo.
Progettista e direttore dei lavori è l'ingegnere Giovanni IMBURGIA.
Le funzioni di capo-cantiere vengono assolte da PIZZURRO Salvatore, già generalizzato.
I lavori iniziati nell'agosto I968 sono in via di ultimazione.
La vigilanza notturna nel cantiere viene svolta da PIPITONE Vincenzo.
Mediamente vengono occupati 50 operai.

o

o o

La ditta dispone di una moderna attrezzatura cantieristica

./.

DOCUMENTO 716

RELAZIONE, TRASMESSA IL 22 GIUGNO 1971 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «Fratelli Gaetano e Vincenzo RANDAZZO»

1959,ottenute da questi la cancellazione dell'albo dei falliti e la riabilitazione civile(risulta abbia saldato ogni sospeso con tutti i suoi creditori entro il 6.2.1959), diede l'avvio alla graduale,ma intensa ripresa della sua attività.

Nella direzione effettiva della ditta,in questa seconda gestione,Randazzo Gaetano,però, cominciò ad inserirsi il figlio Vincenzo,il quale - appalesandosi più accorto e diligente amministratore - andò via via sostituendosi al padre nella direzione dell'impresa.

I precedenti di questi,dall'altro canto, adombrando oltre il reale la rinnovata solidità economica dell'unità imprenditoriale,consigliavano l'attestarsi sempre più definito del Randazzo Vincenzo il quale,come detto,nella prima parte della presente relazione, l'8.7.1965 divenne anche ufficialmente il titolare dell'impresa.

Il padre tuttavia continua a recitare ruolo e funzioni di effettivo proprietario e non si sente avulso dalle operazioni più importanti dell'impresa.

L'esame del vasto giro di attività fatto registrare in questa seconda fase dall'impresa Randazzo, pone in evidenza un dato, che alla luce della recente storia mafiosa della Palermo-occidentale, costituisce un valido filone certamente da dipanare, laddove meglio si intende far luce sulla personalità dei due attori dell'impresa.

Aver costruito infatti - senza aver subito conseguenze tipiche da violente imposizioni e vessatorie coartazioni mafiose - nel comprensorio nord della città, ex fondo Palagonia e rione delle Rose, ove ora sorgono Viale Lazio e zone collegate, negli anni in cui più aspra è stata la lot-

./.

ta e cruenti gli scontri tra cosche di mafia avverse, potrebbe significare: o avere subito in rispettoso e timoroso silenzio l'imperio tracotante della mafia o essere elemento a questa in un qualche modo collegato e conseguentemente oggetto di protezione e non vittima di sopraffazione.

Sul conto dei Randazzo, tuttavia, non figura esistano obiettivi elementi di riscontro per farli qualificare " mafiosi" di guisa che, scartata la prima delle due possibilità ipotizzate, rimane da valutare la seconda. Fonti fiduciarie, infatti, allo scopo sensibilizzate, hanno confermato tale dato non omettendo, però, di precisare che se i Randazzo hanno ceduto al gioco vessatorio delle famiglie mafiose agenti nelle zone ove gli stessi hanno costruito, ciò lo hanno fatto recalcitrando ed avvolte anche elevandosi in " pericolosi " dinieghi.

Sintomatica a questo punto, appare l'altra confidenza - per altro non confermata negli ambienti agli stessi vicini - secondo la quale, in un passato non eccessivamente remoto, il Randazzo Vincenzo identificato l'autore di una lettera anonima con cui gli si chiedeva l'esborso di 30 milioni di lire - vuolsi il figlio del defunto "Don Mariano Troia" (capo-mafia della famiglia di S.Lorenzo Colli), si sia non solo rifiutato di pagare il pesante scotto ma abbia anche fatto comunicare all'influente firmatario il suo reciso rifiuto.

Tale episodio suona a conferma per la non estrazione mafiosa dei Randazzo, poichè, se tali essi fossero stati, un altro mafioso quale il figlio del defunto boss (per quanto non considerato elemento avente una personalità pari a quella vantata dal " potentissimo padre") non li

./.

avrebbe certamente fatto segno della sua illecita azione.

Si ritiene doveroso, tuttavia, far rilevare che i due attori della ditta - come emerge dall'elencazione dei lavori eseguiti, hanno acquistato una vastissima zona di terreno edificatorio dal noto "Cola Trapani" (DI TRAPANI Nicolò, classe 1908) anche se su di tale elemento di fatto, non è stato possibile cogliere alcun risvolto alla luce del quale sarebbe stato possibile avviare un discorso circa un probabile addentellamento, anche ideologico, in chiave ovviamente mafiosa, tra le due parti.

O

O O

Si allegano i precedenti penali sul conto di quanti menzionati nella presente relazione.- (1)

(1) Gli allegati citati nel testo sono pubblicati alle pagg. 454-462. (N.d.r)

DITTA RANDAZZO GAETANO & VINCENZO

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA = CARICHI PENDENTI

PRETURA = CARICHI PENDENTI

RANDAZZO Gaetano di Pietro e di Mangano Teresa, nato a Palermo il 21.10.1891, ivi residente via Valderice n.26, pensionato, coniugato con Pizzurro Rosa.-

IL MARESCIALLO MAGGIORE
Comandante del Nucleo
(Tindaro Sanzino)

Richiesto fallimento per sua istanza — fallimento chiuso 5-2-59 - per pagamento integrale

2.10.1952 - Trib.palermo, lo dichiarò fallito. Cancellato dall'albo dei falliti in data 13.11.1959. Riabilitazione civile in data 13.11.1959

28.2.1961 - Pretore Palermo, L.10.000 multa per omesso versamento all'INAM contributi INA CASA.

7.5.1961 - Pretore Palermo, L.5.000 multa per omesso versamento contributi INA CASA.

15.3.1963 - Trib.App.palermo, N.D.P. per amnistia per costruzione edile abusiva.

Palermo, li 15.12.1970

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti

... le pandette
...imo quinquennio

DITTA RANDAZZO GAETANO & VINCENZO

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA = CARICHI PENDENTI

PRETURA = CARICHI PENDENTI

RANDAZZO Vincenzo di Geatano e di Pizzurro Rosa, nato a Palermo il 12.8.1925, ivi residente via Valdimone n.32 piano 14°, muratore, coniugato con Brazzò Rosaria.-

IL MARE[illegible] MAGGIORE
Con[illegible] Nucleo
(Tindaro [illegible]aino)

7.5.1961 - Pretore Palermo - Multa £.5.000, per omesso versamento contributi INA-CASA.
26.3.1965 - Pretore Palermo - ammenda £. 3.000, per art.121 L.P.S.-
20.7.1965 - Pretore Palermo - ammenda £. 20.000, per art.86 T.U.L.P.S.

Palermo, 18.12.1970.

PROCURA DELLA REPUBBLICA [illegible]
Carichi pendenti

[illegible] le [illegible]
[illegible] ultimo quinquennio
NULLA

Palermo, li 18 DIC [illegible]

DITTA RANDAZZO GAETANO & VINCENZO

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA = CARICHI PENDENTI

PRETURA = CARICHI PENDENTI

BILLECI Domenico di Salvatore e di Morici Angela, nato a Palermo il 17.7.1894, ivi resid nte via Ausonia n.33 pia o rialzato, commerciante, coniugato con Delisi Angela.à

IL MARESCIALLO MAGGIORE
Comandante del Nucleo
(Tindaro Sabino)

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti

Nulla risulta

Palermo, li

BILLECI DOMENICO DI SALVATORE, cl. 1894.

1.1920 - Pretore Palermo - Multa £.200, per frode in commercio. Amnistiata. Riabilitato il 14.5.1963.
7.1.1923 - Pretore Palermo - Multa £.500, per frode in commercio. Riabilitato come sopra.
3.1923 - Pretore Palermo - multa £.300, per frode in commercio. Riabilitato come sopra.
6.1933 - Pretore Palermo - Multa £. 600, per vendita merce non genuina come genuina. Riabilitato come sopra.
6.1938 - Pretore Palermo - Multa £.201, per avere posto in vendita carne senza il prescritto cartellino. Riabilitato il 14.5.1963.
6.1941 - Tribunale Palermo - multa £.100 e pubblicazione sentenza, per frode in commercio. Riabilitato come sopra.
5.1947 - Pretore Palermo - Multa £.4.000, per vendita a prezzo maggiorato. Riabilitato come sopra.
5.1947 - Pretore Palermo - Multa £.1500, per vendita a prezzo maggiorato. Riabilitato in data 14.5.1963.
7.1947 - Pretore Palermo -- Multa £. 10.000, per vendita a prezzo maggiorato. Riabilitato come sopra.
2.1948 - Pretore Palermo - Multa £. 500, per vendita a prezzo magg.to. Riabilitato in data 14.5.1963.

DITTA RANDAZZO GAETANO & VINCENZO

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA = CARICHI PENDENTI

PRETURA = CARICHI PENDENTI

TROIA Giovanni di Gioacchino e di Giambona Giuseppa, nato a Palermo il 3.12.1900, ivi residente viale Trasburgo n.246 piano 9°, commerciante, coniugato con Poiero Rosa.-

IL MARESCIALLO MAGGIORE
Comandante del Nucleo
(Tindaro Ugolino)

1932 - Trib.palermo, lo dichiarò fallito. Concordato omologato con sentenza 13.2.1933. Riabilitazione civile in data 13.2.1933

Palermo, li 15.12.1970

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti

trollate le pandette
ultimo quinquennio

DIC. 1970

DITTA RANDAZZO GAETANO E VINCENZO

[illegible]

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA = CARICHI PENDENTI

PRETURA = CARICHI PENDENTI

DI TRAPANI Onofrio di Luigi e di Citarda Rosalia, nato a Palermo il 13.8.1897, ivi residente via Cilea n.11 int.13, bracciante agricolo, coniugato con Di Trapani Carmela.-

IL [illegible]
Comandante del Nucleo
(Tindaro Sciraino)

II.1937 - Trib.Palermo, recl mesi sei e L.500 multa per sottrazione cose pignorate. Sospesa.

Palermo, li 15.12.1970

PROCURA DELLA REPUBBLICA - ORIGINALE

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti

Controllate le pendenze
di l'ultimo quinquennio

NULLA

Palermo, li 1970

DITTA RANDAZZO GAETANO E VINCENZO

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA (Carichi pendenti)

PRETURA (Carichi Pendenti)

DI TRAPANI Francesco Paolo fu Nicolò e fu Morici Maria Concetta, nata a Palermo il 29.5.1913, ivi residente, via Tramontana n°32 p.I int.5, commerciante, coniugato con CONTINO Vittoria.

IL MAR... Com... (Tim...

9.12.1936 - Pretore Palermo - multa £.100, per omissione atti d'ufficio. Sospesa anni cinque. Non menzione.

27.5.1963 - Corte Cassazione - annulla sentenza 4.7.1962 del Tribunale Palermo , per amnistia, da vendita di olio miscelato.

12.11.1963 - Pretore Palermo - Multa £.12.000, per assegno a vuoto.

2.1.1964 - Pretoee Palermo - ammenda £. 5.000,,per mancanza cartellijo segnaprezzo.

Palermo, 18.12.1970.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti

... le pendette
... ultimo quinquennio

... 18 DIC. 1970

Palermo, li ...

DITTA RANDAZZO GAETANO E VINCENZO

CASELLARIO GIUDIZIARIO
PROCURA(Carichi pendenti)
PRETURA(Carichi pendenti)

1.DI TRAPANI Giovanni fu Nicolò e fu Morici Maria Concetta,nata a Palermo il 9.8.1915,ivi residente,via Sciuti n°81 p.I int.3,tabaccaio,coniugato con D'ARPA Francesca.=

IL MAR[illegible]
Comune [illegible]

15.2.1956 - Tribunale App.Palermo - Multa £.30.000 e ammenda £. 10.000, per vendita olio di oliva non genuino come genuino. Vendita olio;d'oliva tagliato con olio di semi.
Sospesa anni 5 e anni 2.

Palermo, 18.12.1970.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti
[illegible] le pendenze
[illegible] quinquennio
NULLA
Palermo, li 18 DIC. 1970

DITTA RANDAZZO GAETANO E VINCENZO

CASELLARIO = GIUDIZIARIO
PROCURA = CARICHI PENDENTI
PRETURA = CARICHI PENDENTI

MONTALBANO Francesco Paolo fu Francesco e fu Di Trapani Anna, nato a Palermo il 13.2.1898, già res. Palermo in via Tramontana 4, piano 1°, ivi deceduto il 19.3.1966, fonditore in Ghisa, coniugato con LOMBARDO Carolina.-

IL MARESCIALLO
Comandante
(Tra...)

31.5.1929 - Corte App.Napoli - anno 1, mesi 4 reclusione, multa £.2000, anni 2 vigilanza speciale, per spendita dolosa biglietti falsi.

Palermo, 18.12.1970.

DITTA RANDAZZO GAETANO E VINCENZO

CASELLARIO = GIUDIZIARIO
PROCURA= CARICHI PENDENTI
PRETURA = CARICHI PENDENTI

MONTALBANO Antonina, fu Francesco e fu Di Trapani Anna Maria, nata a Palermo il 25.2.1904, ivi res. in via Tramontana 28, piano 1°, nubile casalinga, pensionata.

IL MARESCIALLO MAGGIORE
Comandante del Nucleo
(Tin...)

5.9.1942 - Tribunale Palermo - reclusione mesi 2, multa £.1500, per commercio violando razionamento e vendita a prezzo superiore.

Palermo, 18.12.1970.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti
Controllato in ...
dell'ultimo quinquennio
Palermo, li ...

DOCUMENTO 717

RELAZIONE, TRASMESSA IL 22 GIUGNO 1971 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «C.I.E.L.P. e C.I.L.V.A.»

PAGINA BIANCA

Impresa edile C.I.E.L.P.I. e C.I.L.V.A.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

Nel corso degli accertamenti esperiti sul conto della Società a r.l. "C.I.E.L.P.I" e Soc. a r.l. "C.I.L.V.A", con sede sociale in Via Francesco Cilea n.38, è risultato quanto segue:

1°)- Società a r.l. "C.I.E.L.P.I.", con sede sociale in Via Francesco Cilea n.38.

La Società di cui sopra è stata costituita con atto n.114001 del repertorio e n.3842 della raccolta, rogato in data 30.11.1964 dal notaio Luigi Furitano, con studio in Partinico -Corso dei Mille 299, tra i Signori:

. CUMBO Giuseppe di Angelo e di Gagliano Giuseppa, nato a Sciacca il 18.11.1924, residente a Palermo-Via Francesco Cilea n.38, coniugato, impiegato;

. LISI VARIANI Giuditta di Giuseppe e di Vernaccini Cesira, nata a S.Polo (Arezzo) il 16.12.1927, residente a Palermo-Via Francesco Cilea n.38;

. PECORARO Avv.Lorenzo di Gaetano e di Fanaro Grazia, nato a Lercara Friddi il 20.1.1924, residente a Palermo, Via Francesco Cilea n.38.

L'atto di cui sopra è stato registrato a Partinico il 1.12.1964 al n.217- Vol.236.

La società iscritta alla Camera di Commercio in data 21.12.1964 ai nnr.49005n/1706n. è trascritta presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo il 16.12.1964 al n.3194 foglio d'ordine -Vol.41/181-Società 9513, ha la durata fino al 29.11.1999, con un capitale sociale di

./.

£.900.000 diviso in 10 quote da £.90.000 ciascuna, in un primo tempo, così ripartite:

- CUMBO Giuseppe N.2 quote per £.180.000;
- LISI VARIANI Giuditta N.4 quote per £.360.000;
- PECORARO Lorenzo N.4 quote per £.360.000.

Con atto rogato in data 30.10.1967 dal notaio Luigi Furitano (registrato a Partinico il 15.11.1967 al n. 1788-Vol.86)le quote della signora LISI VARIANA Giuditta, sono state trasferite a PECORARO Avv.Lorenzo, venendo così quest'ultimo a trovarsi titolare di n.8 quote per £.720.000.

La Società in argomento che ha come finalità la costruzione e la vendita di fabbricati, ha avuto fino alla data del 10.6.1969, quale amministratore unico il Sig. CUMBO Giuseppe, il quale è stato sostituito dalla signora MINIERA Maria di N.N., nata a Nicosia il 5.3.1898, residente a Palermo-Via Ugudulena n.18.

Detta società per conto proprio ha realizzato il sottonotato plesso edilizio:

- Edificio sito in Palermo-Via Val di Mazara n.23, composto da uno scantinato, piano rialzato e 11 piani elevati.

  L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:

  - SPADAFORA DI STEFANI Pietro di Giuseppe e di Lanza Scalea Maria Beatrice, nato a Palermo il 4.11.1927, ivi residente-Via E.Albanese n.111;

    LANZA DI SCALEA Beatrice di Pietro e di Turrisi

L.

Laura, nata a Palermo il 25.4.1895, ivi domiciliata in Via E. Albanese n. 111,

che insiste nella particella n. 36/f. del foglio di mappa n. 30 del Comune di Palermo.

L'atto di vendita, rogato in data 23.1.1965, dal notaio Luigi Furitano, registrato a Partinico il 1.2.1965 ai nnr. 3510/2990, è stato stipulato dai suddetti proprietari e la Società "C.I.E.L.P.I. a r.l.", rappresentata da CUMBO Giuseppe.

Per l'acquisto di detta area edificabile, è stata corrisposta la somma dichiarata di £. 75.000.000.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 28.7.1964 con relativa variante in data 10.12.1966.

La relativa licenza di costruzione n. 265 è stata concessa in data 17.3.1965, mentre la relativa variante n. 961 in data 31.10.1966.

Progettista è stato l'architetto Antonio BARRACO mentre il direttore dei lavori è stato l'ingegnere Giovanni Colajanni.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da CAROLLO Vincenzo di Salvatore e di Gambino Mattea, nato a Palermo il 13.1.1920, ivi residente-Via Matteo Musso nr. 4.

I lavori iniziati il 17.3.1965 sono stati ultimati in data 31.12.1966.

Nel cantiere non esisteva servizio di guardiania.
Mediamente sono stati occupati 20 operai.

./.

2°)- Società a r.l. "C.I.L.V.A", con sede in Palermo-Via Francesco Cilea n.38.

La società in argomento è stata costituita con atto n.38124 del repertorio e n.12136 della raccolta, rogato in data 20.11.1967 dal notaio Francesco Mazzamuto, con studio in Palermo-Via G.Castriota n.9, tra i signori:

- LISI VARIANI Giuditta di Giuseppe e di Vernaccini Cesira, nata a S.Polo (Arezzo) il 16.12.1927, residente a Palermo-Via Francesco Cilea n.38;
- CANNARIOTO Antonio, nato a Prizzi il 24.2.1930, residente a Palermo-Largo Primavera nr.14.

L'atto di cui sopra è stato registrato a Palermo il 25.11.1967 al n.4688- Vol.2°.

La società iscritta alla Camera di Commercio in data 9.1.1968 ai n.56658n., è trascritta presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo il 19.12.1967 al n. 3466 Reg.d'ordine e n.10311 registro società-Vol. 46/49, ha la durata fino al 19.11.2002, con un capitale sociale di £.800.000 diviso in 80 quote da Lire 10.000 ciascuna, ripartite al 50% tra i due soci.

La società in questione che ha come finalità la costruzione di fabbricati per conto proprio e per conto terzi ha come amministratore unico la signora LISI VARIANA Giuditta.

Detta società, per conto proprio, ha realizzato:

- Edificio sito in Palermo-Via Principe Paternostro

./.

n.214, composto da piano terra,6 piani elevati ed un attico.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:

- CALO' Carlo di Pietro e di Blandi Filippa,nato a Palermo il 21.11.1914,ivi residente-Via Principe di Palagonia n.46;il quale interviene a nome proprio e per conto di:

  BLANDI Filippa di Giovanni e di Pellitteri Girolama, nata a Palermo il 21.5.1876,ivi residente-Via Principe di Palagonia n.46;

  CALO' Giovanni di Pietro e di Blandi Filippa,nato a Palermo il 19.8.1912,ivi residente-Via Palagonia 42;

  CALO' Giovanna di Pietro e di Blandi Filippa,nata a Palermo il 1.5.1910,ivi residente,Via G.Paisiello 14;

  CALO' Domenica di Pietro e di Blandi Filippa,nata a Palermo l'11.2.1903,ivi residente- Via Palagonia 46,

che insiste nelle particelle 134 -135 e 138 del foglio di mappa n.42 del Comune di Palermo.

L'atto di vendita n.5442 del repertorio e n.2239 della raccolta,rogato in data 22.8.1968,dal notaio Adriana PURPURA,con studio in Palermo-Via Principe di Villafranca n.29, registrato a Palermo al n.11868-Vol.71/M, è stato stipulato dai suddetti proprietari e la società "O.I. L.V.A.", rappresentata da LISI VARIANA Giuditta.

Per l'acquisto di detta area,estesa mq.3628, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.50.000.000.

./.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 17.7.1968.

La relativa licenza di costruzione n.841,è stata concessa il 28.8.1968.

Progettista è l'ingegnere Giovanni Colajanni mentre il direttore dei lavori è l'ingegnere Francesco Pirrotta.

Le funzioni di capo cantiere sono assolte da CAROLLO Vincenzo.

I lavori iniziati il 14.10.1968 sono tuttora in corso.

Il servizio di guardiania dal 10.10.1968 al 28.2.1969 è stato espletato da RICCOBONO Antonino,nato a Palermo il 18.10.1912, autorizzato dalla Questura di Palermo,mentra da quest'ultima data in poi non vi è stata vigilanza di alcun genere.

Mediamente,nel cantiere,vi sono occupati 15 operai.

----====o(O)o====----

La società di cui sopra non ha eseguito lavori per conto di pubbliche amministrazioni.

Essa possiede una buona attrezzatura cantieristica ed un impianto di torre grù.

Le ditte fornitrici sono:

- Cementi - Italcementi - - Isola delle Femmine;
- Ferro - Sidercomit - Palermo;
- Sanitari -Arista-Comsa-Ceifa-Palermo;
- Laterizi -Spatafora - Palermo;

./.

- Calce - Sicilcalce -Bagheria;
- Pavimenti -Salamone à Pullara-Palermo;
- Infissi -Laboratorio proprio-Palermo.

^^^^^^^^
^^^^^^^
^^^^^
^^^
^

I componenti della società in questione risultano alieni da pregiudizi penali, ad eccezione di Cannarioto Antonino e Pecoraro Lorenzo Giuseppe, il primo socio nella società "C.I.E.L.P.I" ed il secondo nella "C.I.L.V.A", sul conto dei quali risultano controindicazioni di carattere penale.

Il CANNARIOTO e l'Avv.PECORARO Lorenzo Giuseppe, benchè non sospettati di appartenenza a cosche mafiose, risultano avere avuto rapporti di interesse col noto mafioso BOLOGNA Giuseppe (di Salvatore e di Misseri Concetta, nato a Palermo il 26.11.1919, ucciso a colpi di "lupara" la sera del 12.3.1969 in questa Via Perpignano, davanti la propria abitazione) e con SEIDITA Vincenzo (fu Antonino e fu Priolo Maddalena, nato a Palermo il 7.9.1917) residente a Carini- presso il ristorante "Leon d'oro", costruttore edile).
In particolare il CANNARIOTO, PECORARO, BOLOGNA e SEIDITA, nell'anno 1966 acquistarono un vasto appezzamento di terreno edificabile nella zona di Punta Raisi, agro di Carini, che dopo la lottizzazione fu adibito per la costruzione di villini.

E' bene far presente che, il Cannarioto Antonino ha avuto alle proprie dipendenze in qualità di magazziniere dal 1°. 11°.1966 al 3.5.1967 il noto mafioso NAMIO Francesco (di Giacomo e di Persico Angela, nato a Palermo il 13.7°.1914,

ivi res.Via C.R,16 n.6) di fatto dimorante nel Comune di Bella (Potenza),perchè sottoposto alla sorveglianza speciale della P.S. con l'obbligo di soggiorno scadente il 4.11.1971,mentre il SEIDITA Vincenzo è stato denunziato dal Nucleo Investigatico Carabinieri di Palermo, per favoreggiamento in persona dei noti mafiosi GAMBINO Francesco (fu Francesco e fu Conigliaro Maria,nato a Palermo il 10.6.1933) e SIRCHIA Giuseppe (di Francesco e di Rizzo Filippa,nato a Palermo il 28.7.1930)cognati tra loro,entrambi residenti in Via Tommaso Aversa n.25 (già appartenenti alla cosca mafiosa capeggiata dai fratelli La Barbera),perchè ritenuti responsabili dell'omicidio in persona di Bologna Giuseppe.

o

o o

Si allegano le risultanze degli accertamenti eseguiti presso il Casellario Giudiziale e le situazioni di famiglia degli interessati.- (1)

(1) Gli allegati citati nel testo sono pubblicati alle pagg. 475-480. (N.d.r.)

DITTA- C . : L P I -

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA DI :

Int. - LISI Variani Giuditta di Giuseppe e di Vernaccini Cesira, nata Arezzo il I6.I2.I927, res. Palermo Via F. Cilea, 38, nubile, casalinga

Figlia- D'AGATA Cristina di Salvatore e di LISI Variani Giuditta, nata a Palermo il I5.4.I955, sudentessa, nubile;

N.B. Riconosciuta figlia naturale da D'Agata Salvatore il 9.5.I955.

DITTA C I E L E

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA DI:

Int. - CUMBO GIUSEPPE di Angelo e di Gagliano Giuseppa, nato a Sciacca il I8.II.I924, res. Palermo Via F. Cilea n°38 scala B, , amministratore Società Aversa;

Moglie- LA ROSA Giovanna di Vito e di Butera Accursia, nta a Sciacca il 3.2.I925, res. Palermo, convivente, casalinga;

F/glio- CUMBO Angelo, dei suddetti, nato a Sciacca il I2.2.I953; studente, celibe;

F/lia- CUMBO Giuseppina, dei suddetti, nata a Palermo il 2°.5. I964.-

IMPRESA C.I.E.L.P.I.

CASELLAZIO GIUDIZIARIO
PROCURA (Carichi Pendenti)

- CANNARIATO Antonino di Giorgio e di Ferrara Caterina, nato a Prizzi il 24.2.1930, residente in Palermo Largo Primavera n.14.-

CASELLARIO GIUDIZIARIO

8.II.1961 - Tribunale Appello Palermo - ammenda £.25mila per contravvenzione stradale.-
2.I.1967 - Pretore Palermo - condanna ammenda lire 10mila per avere guidato con patente scaduta di validità.-
3.4.1969 - Pretore Palermo - condanna a £.100mila multa per assegno a vuoto.-

PROCURA CARICHI PENDENTI

N.8157/66 P.M. 27.5.66 - Denunciato per calunnia
27.10.66 - G.I. per formale
N.1270/66G.I. 27.3.69 - trasmosso alla Procura Generale
N.1479/66G.I. Istruttoria per appello.

N.7380/66 P.M. - Denunciato per calunnia, minaccia grave e truffa continuata.-
Con sentenza del 29.I.69 G.I. rinvia a giudizio per diffamazione, truffa, minaccia grave.-

N.6091/67 P.M. Denunciato per truffa aggravata.-
Riunito al procedimento penale n.7380/66 P.M.
N.3882/67 P.M. Riunito al procedimento n.7380/66 P.M.
N.7585/69 P.M. 23.6.69 G.I. per formale.
N.1376/69 G.I. 2.7.69 assegnato alla 9ª Sezione Istruttoria.-

Palermo, li 18 maggio 1970.-

IMPRESA CILVIA

CASELLARIO GIUDIZIARIO (TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE)
PROCURA (Carichi Pendenti)

- PECORARO Lorenzo Giuseppe fu Gaetano e di Favarò Grazia, nato a Lercara Friddi il 20.I.1924, residente in Palermo.-

PROCURA CARICHI PENDENTI

N.8157/66 P.M.- Denunciato per calunnia
27.IO.1966 Giudice Istruttore per formale.

N.6091/67 P.M. 4.4.68 Giudice Istruttore riunito al procedimento penale n.7380/66 P.M.

N.7032/69 P.M. La Corte di Cassazione con ordinanza del I9.II.69 rimette il procedimento al Tribunale di Catania.

N.7031/69 P.M. 20.4.1970 Giudice Istruttore per formale

N. 7380/66 P.M. Con sentenza del 29.I.69 G.I. rinvia a giudizio per diffamazione, truffa, minaccia grave ed assegni a vuoto.

N.8267/69 P.M. Denunciato per ingiurie e diffamazione
2.7.69 procedimento trasmesso Pretura di Palermo

N.8532/69 P.M. Denunciato per calunnia
I5.7.69 G.I.per formale.
N.I598/69 G.I. -8.8.69 3ª Sezione Istruttoria.-

Palermo,li 18 maggio I970.-

IMPRESA C.I.L.V.A.

CASELLARIO GIUDIZIARIO
PROCURA (Carichi pendenti)

SEIDITA Vincenzo fu Antonino e di Priolo Maddalena, nato a Palermo il 7.9.1917,.-

CASELLARIO GIUDIZIARIO

30.10.1948 - Pretore Palermo multa £.2mila per vendita al prezzo superiore al calmiere.
11.11.1967 - Trib.App.Palermo arresto gg.5 £.40mila ammenda per costruzione senza licenza.
21.10.1968 - Trib.Palermo gg.5 arresto e £.40mila ammenda per costruzione art.3 Reg.Edile.-
9.9.1969 - Pretore Carini - ammenda £.15mila per art.96 68 T.U.L.P.S.-
20.I.e 3.2.1970 - Trib.Palermo - dichiarato fallito.-

PROCURA CARICHI PENDENTI

N.3078/69 P.M.- Denunciato per omicidio volontario art.110 575 e 577 n.3-4 in relazione all'art.61 n.1 C.P.-Art.110, 699 C.P.
31.10.69 G.I. rinvia alla Corte di Assise
N.5835/69 P.M. - 28.I.1970 - Tribunale lista per omessa denuncia redditi - Istruttore P.M.
N.2542/70 P.M. - 10.2.1970 = Trasmesso Pretura Palermo.-

Palermo,li 18 maggio 1970.-

IMPRESA C.I.L.V.A

CASELLARIO GIUDIZIALE

PROCURA (carichi pendenti)

NAMIO Francesco di Giacomo e di Persico Angela, nato a Palermo il 13.7.1914.

II.5.1944 - Tribunale Palermo- Condanna reclusione mesi uno e L.200 multa per recettazione.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

15 MAR 1970

Aff. Siracusa

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

Carichi pendenti

Controllate le predette

Dell'ultimo quinquennio

NULLA

Palermo, li 18.5.70

DOCUMENTO 718

RELAZIONE, TRASMESSA IL 22 GIUGNO 1971 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «SICILCASA»

PAGINA BIANCA

Impresa edile SICIL-CASA

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

Nel corso degli accertamenti esperiti sul conto della SICIL-CASA e SICEDIL, è risultato quanto segue:

1°. Società p.Azioni SICIL-CASA con sede sociale in Via Riccardo Zandonai nr.26.

E' stata costituita l'11.2.1961, con atto del notaio Giuseppe ANGILELLA, ed iscritta alla Camera di Commercio ai nnr.39167n/1069n. il 27.4.1961 per la fabbricazione e la produzione di manufatti,materiali edilizio, costruzione e fabbricazione di infissi di legno,costruzioni di opere edili,stradali,idrauliche,bonifica, elettriche per conto proprio e di terzi privati e pubblici.

E' stata fissata una durata fino al 31.12.1975 con un capitale sociale di £.2.000.000 aumentato il 5.8.1961, a £.49.000.000.

La Società dispone di un consiglio di amministrazione chè è costituito da:

-Presidente -ZANNELLI Paolo,nato a Palermo il 24.10. 1902,ivi res.Via Brigata Verona nr.13;

-Consigliere-MEOLA Baldassare,nato a Palermo il 24.7. 1926,ivi res.Via Sciuti n.85/h;

-Consigliere-CACACE Nicolò,nato a Palermo il 7.7.1910, ivi res.Via Sciuti nr,85/h.

Il Collegio sindacale è così composto:

-Presidente -GAGLIANO Salvatore,nato a Palermo il 9.8. 1926,ivi residente;

-Sindaco effettivo -PACE Giuseppe,nato a Palermo il 19. 7.1930,ivi residente;

-Sindaco effettico -GARUFI Giuseppe,nato a Palermo il 27.4.1926,ivi residente;

-Sindaco supplente-MARINO Maria,nata a Palermo il 7.9.

./.

1938, ivi residente;

-Sindaco supplente -BONADONNA Maria Vita, nata a Palermo l'8.9.1937, ivi residente.

Sono altresì soci:

- MATRANGA Vittoria, in Cacace, nata a Palermo il 23.1.1909, ivi residente;
- GENOVESE Pietro, nato a Palermo il 12.3.1918, ivi residente;
- TERRANOVA Giuseppa, nata a Palermo il 28.5.1915, ivi residente.

Il 24.10.1963 in seguito alle dimissioni del consiglio di amministrazione, l'assemblea dei soci ha nominato due amministratori delegati, a firma congiunta e divisa:

- ZANNELLI Paolo e MEOLA Baldassare.

Direttori tecnici della società, con responsabilità solidale, sono:

- CACACE Nicolò (sopra generalizzato);
- MATRANGA Pietro.

La Società è in fase di liquidazione e non si è ancora sciolta per il definitivo trasferimento di immobili invenduti.

Ha realizzato i sottonotati edifici:

- Edificio sito in Via Umberto Giordano nr.152, composto da uno scantinato, piano terra, 6 piani elevati ed un attico.

  Per la costruzione del plesso edilizio è stato presentato progetto che il 3.8.1961 è stato approvato dalla Commissione edile. La relativa licenza, invece, n.1136, è stata rilasciata il 18.8.1961.

./.

Progettisti e direttori dei lavori sono stati l'ingegnere RUBINO Francesco e gli architetti CARPENTIERI Giovanni e LA CAVERA Antonino.

Le funzioni di capo-cantiere sono state svolte da PARTINICO Salvatore.

I lavori iniziati nel settembre del 1961 si sono conclusi il 19.9.1963.

Nel cantiere sono stati impiegati mediamente 40 operai.

- Edificio sito in Via Umberto Giordano nr.92 composto da due lotti: A)- uno scantinato ,piano terra,11 piani elevati e un piano attico con prospetto in Via Umberto Giordano nr.92; B)- uno scantinato,piano terra,12 piani elevati con prospetto in Via Riccardo Zandonai nr.22. I due corpi sono collegati da una terrazza.

Per la costruzione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato il 20.3.1962 dalla Commissione edile.La relativa licenza n.561 è stata invece rilasciata il 3.5.1962.

Progettisti e direttori dei lavori sono stati gli stessi del cantiere precedente.

Le funzioni di capo-cantiere sono state svolte da OLIVERI Gaetano.

I lavori iniziati nel giugno 1962 si sono conclusi nel novembre 1964.

Nel cantiere sono stati impiegati mediamente n.40 operai.

- Edificio sito in Via Umberto Giordano n.116 composto da due lotti :E) scantinato,piano terra,8 piani elevati; H)- scantinato,piano terra,6 piani elevati e un attico.

Per la costruzione del plesso edilizio è stato presentato progetto che il 3.8.1961 è stato approvato dalla Commissione edile. La relativa licenza, n. 1137, è stata invece rilasciata il 12.8.1961.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'architetto BARRACO Antonio.

Le funzioni di capo-cantiere sono state svolte da PARTINICO Salvatore.

I lavori iniziati nell'ottobre 1961 si sono conclusi nel gennaio 1965.

Nel cantiere, mediamente, sono stati impiegati 40 operai.

Edificio sito in Via Francesco Cilea nnr. 43 e 45 composto da un piano seminterrato, piano rialzato e 7 piani elevati.

Per la costruzione del plesso edilizio è stato presentato progetto che il 4.8.1961 è stato approvato dalla Commissione edile. La relativa licenza, n. 1138, è stata rilasciata il 12.8.1961.

Progettisti e direttori dei lavori sono stati gli stessi di cui al primo edificio.

Le funzioni di capo-cantiere sono state svolte da PARTINICO Salvatore.

I lavori iniziati nel gennaio 1962 si sono conclusi nel dicembre 1965.

Nel cantiere sono stati impiegati mediamente n. 40 operai.

Edificio sito in Piazza Riccardo Straus 19, composto da due lotti: A) e B) entrambi costituiti da : scantina-

./.

to, piano terra, 6 piani elevati, un attico, corpi bassi accessori, collegati da una terrazza.

Per la costruzione del plesso edilizio è stato presentato progetto che il 22.10.1964 è stato approvato dalla Commissione edilizia. La relativa licenza, n.957, è stata rilasciata il 18.10.1965.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'architetto A.BARRACO.

Le funzioni di capo-cantiere sono state svolte da OLIVERI Gaetano.

I lavori iniziati nel dicembre 1965 si sono conclusi nel settembre 1967.
Nel cantiere, mediamente, sono stati impiegati n.40 operai.

Le aree edificabili di cui ai citati edifici che insistono sulle particelle nnr.516n-mq.1424-; 516/i mq.2060; 47/c-49/c- 516:a per mq.complessivi 6239 ; 516/m-mq.2433; 516/h-mq.2875 del foglio di mappa n.43 del Comune di Palermo, con due distinti atti, entrambi del notaio Giuseppe ANGILELLA (n.488802 del 5.4.1962 registrato il 24.4.1962 al n.13057 e trascritto il 19.4.1962 ai nnr.12733/10127 e nr.408955 del 1.8.1961 registrato il 21.8.1961 al nr. 2093 e trascritto il 21.8.1961 al nr.29269/24309) sono state acquistate dalla S.p.A. SICIL-CASA da potere del Corpo delle sorelle di carità del Principe di Palagonia, rappresentato da Suor Beatrice CATTI, nata a Palermo il 17.9.1888, ora deceduta, per £.130.616.000 e £.161.584.000.

La società ha ottenuto, per l'acquisto delle aree e la realizzazione dei complessi edilizi, un finanziamento ipo

./.

tecario dalla Cassa di Risparmio V.E. di cui non si è in grado di stabilire l'entità.X

2. Società p.Azioni SICEDIL con sede sociale in Via Lancia di Brolo nr.155.

E' stata costituita il 12.5.1965,con atto del notaio Oscar MARSALA -con studio in Via Cavour nr.26 -n.39262 del repertorio -ed iscritta alla locale Camera del Commercio ai nnr.51143n/1592n. il 29.11.1965,per la fabbricazione e la produzione di manufatti,materiali edilizio, la costruzione e fabbricazione di infissi in legno per l'edilizia,la costruzione di opere edili,stradali,idrauliche,di bonifica,elettriche ed in genere di qualsiasi opera di costruzione sia per conto proprio che per conto dello Stato,della Regione,di terzi privati ed Enti.
E' stata fissata una durata fino al 31.12.2000 che potrà essere prorogata.
Il capitale sociale dichiarato è di £.1.000.000.
I soci alla data della costituzione erano:

- ZANNELLI Paolo (sopra generalizzato);
- MEOLA Baldassare (sopra generalizzato);
- PACE Giuseppe (sopra generalizzato);
- ZANNELLI Giuseppe,nato a Palermo il 19.3.1927,ivi res.;
- ZANNELLI Baldassare,nato a Palermo il 3.9.1934,ivi res.;
- SALARDINO Baldassare,nato a Palermo il 12.6.1926,ivi res
- SALARDINO Salvatore,nato a Palermo 26.9.1933,ivi res.

E' stato nominato un consiglio di amministrazione che era costituito da:

- ZANNELLI Paolo; -Presidente-
- PACE Giuseppe; -Consigliere-
- MEOLA Baldassare-Consigliere-

./.

Il collegio sindacale invece è stato costituito da:

- GAGLIANO CANDELA Salvatore, nato a Palermo il 9.8.1926, ivi residente-revisore ufficiale dei conti e presidente del collegio sindacale;
- PULERI Salvatore, nato a Canicattì il 22.8.1929, qui residente-Sindaco effettivo;
- CALDERONE Tommaso, nato a Palermo il 23.6.1942, ivi residente- Sindaco effettivo;
- PALMERI Giuseppe, nato a Castelvetrano il 13.3.1929, qui residente-Sindaco supplente.

Con delibera del Consiglio di amministrazione datata 16.10.1965 il consigliere MEOLA Baldassare che ha presentato le dimissioni è stato sostituito da SALARDINO Baldassare.

Edificio sito in Via Lancia di Brolo n.155 composto da piano terra, 7 piani elevati ed un attico.

Per la costruzione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edilizia il 19.11.1965. E' stata rilasciata licenza di costruzione n.34 il 14.1.1966 con variante n.570 del 7.7.1967.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Salvatore PULERI.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da MOLINELLI Salvatore, nato a Palermo il 4.2.1913, ivi residente Via Riccardo Casalaina n.1.

I lavori iniziati il 4.12.1965 si sono conclusi il 10.10.1967.

Nel cantiere, mediamente, sono stati impiegati 40 operai.

./.

• Edificio sito in Via Lancia di Brolo n.155 composto da due lotti distinti dai numeri 3 e 4, rispettivamente costituiti da: piano terra e 12 piani elevati; piano terra e 13 piani elevati.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato il progetto n.2068 che è stato approvato dalla Commissione edile il 23.3.1968. E' stata rilasciata licenza n.269 il 23.4.1968.

Progettista e direttore dei lavori è l'ingegnere Camillo FILANGERI DEL PINO.

Le funzioni di capo-cantiere vengono svolte da MOLINELLI Salvatore, sopra generalizzato.

I lavori iniziati nell'aprile del 1968 sono tuttora in corso.

Nel cantiere, mediamente, sono impiegati 60 operai.

Le aree edificabili di cui ai citati edifici che insistono sulle particelle nr.82 e 84-85-82/c e 265/d del foglio catastale del Comune di Palermo, con due distinti atti n.37217 datato 11.11.1965 del notaio Massimo CALAPSO e nr.22090 del repertorio datato 15.12.1967 del Dr. MANISCALCO sono state acquistate da ZANNELLI Paolo in nome e per conto della S.p.A. SICEDIL dall'Istituto Religioso "Piccola Opera della Divina Provvidenza Don Orione", con sede in Roma- Via Etruria n.6, rappresentato dal Sac.Enrico SCIACCALUGA, nato a Sampienderena il 21.11.1897, ivi residente-Via Etruria n.6 per £.82.700.000 e £.242.000.000.

La Società per l'acquisto delle aree e la realizzazione

./.

dei complessi edilizi ha ottenuto un finanziamento ipotecario di cui non si è in grado di stabilire l'entità.

O

O O

Per quanto attiene l'attività di vigilanza notturna ai cantieri della SICIL-CASA si dirà in appresso, mentre per quanto riguarda quella ai cantieri della SICEDIL si riferisce che l'incarico di ciò viene svolto da BLANCO Vincenzo, nato ad Ispica il 18.8.1906, qui residente, appuntato delle Guardie di Finanza in pensione che allo scopo è stato regolarmente autorizzato dalla locale Questura.

Le due imprese sono fornite di una moderna attrezzatura cantieristica.

La SICIL-CASA acquistava i materiali dalle sottonotate ditte:

- Ferro - Sidercomit;
- Cemento - Italcementi -Isola delle Femmine;
- Tufi - Cave di Marsala;
- Sanitari - Comsa e Salamone & Pullara;
- Legnami - Coppola e Liotta.

La SICEDIL, invece,

- Ferro - Sidercomit;
- Cemento - Italcementi -Isola delle Femmine;
- Sanitari - Ditta Scala-Pordenone;
- Piastrelle - Ceramica Ragno -Modena;

./.

- Mattoni - Ditta Giuffrè - Termini Imerese;
- Legnami - Fratelli Coppola- Viale Regione Siciliana
- Manufatti in legno - Bragion Marcello-Via Uditore;
- Tufi - Cave di tufo di Marsala.

=====oooOooo=====

Le società per Azioni SICIL-CASA e SICEDIL si ha motivo di trattarle nel quadro di un unico contesto di fatti poichè, in prevalenza, gli attori dell'una si identificano in quelli dell'altra. In verità, fatto salvo tale rapporto, non vi sono ufficialmente altri elementi per una correlazione tra i due istituti, tuttavia, attesa la personalità dei soci delle due società, si ritiene necessario parlare della SICEDIL, conseguentemente ed attraverso il discorso fatto per la SICIL-CASA.

La SICIL-CASA infatti, per il tramite dei suoi principali esponenti, GENOVESE, CACACE e ZANNELLI, è stata al centro dei fatti che diedero l'avvio ad una furibonda lotta fra due agguerrite fazioni mafiose facenti capo ai noti CAVIGLIA Agostino e DI MARIA Vincenzo, conclusesi poi con l'uccisione dello stesso CAVIGLIA e le sparatorie davanti la latteria "Alp" di Viale Lazio e di Via Enrico Albanese, avvenuta dal 25.10 al 1.11.1961.

Le indagini all'epoca svolte, in merito a tali fatti criminosi, acclararono che il motivo di attrito tra le due cosche avverse era da identificarsi nell'acquisto dell'area edificabile ove poi la società SICIL-CASA

costruì i complessi edilizi di cui specifico cenno è nella presente relazione.

Nei rapporti tra la società e l'Istituto "Corpo delle Sorelle di carità del Principe di Palagonia", quest'ultimo rappresentato dalla Madre Superiore Beatrice CATTI, si inserì il noto mafioso DI TRAPANI Nicolò che - a sua volta - conferì l'incarico per la mediazione al parimenti noto DI MARIA Vincenzo.

Contemporaneamente, lo ZANNELLI non cedette alle raccomandazioni del mafioso Caviglia Agostino il quale pretendeva il mantenimento al servizio della società quale guardiano, di tale PULEO Vincenzo, cognato dell'altro mafioso ed amico VITALE Carmelo.

Il DI MARIA, come già accennato, apparteneva alla cosca avversa del Caviglia e tenuto conto che, nella vicenda egli svolgeva il ruolo di mediatore, si comprende bene come lo ZANNELLI pur senza motivo, ha da un lato licenziato il PULEO -raccomandato dal Caviglia - e dall'altro assunto tale FERRANTE Giacomo, imposto dal Di Maria.

Il Caviglia per tutto ciò rimase "scornato" così al fine di rendere "pan per focaccia", tentò di arrecare danno allo ZANNELLI, al CACACE ed al GENOVESE ritardando l'abbandono dell'area acquistata dai tre da parte di alcuni coloni cui, in contrapposto alle offerte della società perchè lasciassero subito libero il fondo, avanzò più laute proposte per l'acquisto del frutto pendente che ovviamente avrebbe dovuto maturarsi da lì a diversi mesi di distanza.

L'atteggiamento ostile del Caviglia suonò d'offesa sopratutto al Di Maria che si era eretto a protettore

./.

dello ZANNELLI e soci, e fu la scintilla che originò l'uccisione del Caviglia stesso e le due altre accennate sparatorie.

In sede investigativa e processuale, i tre della SICIL-CASA avrebbero potuto porre al nudo ogni elemento adduttore della verità ma, forse per timore di sicure e gravi rappresaglie, tacquero, si contraddissero o resero una verità contorta e difforme a tutto vantaggio ovviamente di chi li aveva resi forse succubi.

Tutto questo si riferisce al fine di offrire una chiara visione dell'ambiente e del clima nei quali la società SICIL-CASA nacque ed ha vissuto, ma sopratutto perchè attraverso tali elementi si possa meglio inquadrare la personalità e comprenderne i riflessi, degli attori di essa.

Si è dell'opinione, però, che della figura degli interessati non debba essere valutate esclusivamente il senso di inerme vittimismo che a primo acchitto può emergere dall'esame della loro posizione nei confronti delle cennate prepotenze mafiose, ma debba essere anche considerato un altro possibilissimo aspetto dell'intera vicenda che si fonda appunto sul sospetto che i tre non fossero solamente delle vittime del Di Maria.

Le considerazioni delle omertose testimonianze rese in favore del Di Maria e suoi accoliti, come si è detto protettore della società ed epicentro dei gravi fatti di sangue che ne scaturirono, irrobustiscono infatti tale sospetto e propongono come nuova verità la compiacente collusione dello ZANNELLI e compagni con la mafia dalla quale traevano il vantaggio di un'apprezzata protezione contro altre consorte

./.

- 13 -

rie delinquenziali.

... Omissis ... (1)

Si allegano le situazioni di famiglia degli interessati vistate dal locale Casellario Giudiziale. (2)

(1) *Secondo la decisione adottata nella seduta del 29 gennaio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della* Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

(2) Gli allegati citati nel testo sono pubblicati alle pagg. 498-517. (N.d.r.)

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ORIGINARIA di:

Int.- ZANNELLI Paolo fu Giuseppe e fu Bono Lucia, nato a Palermo il 24.IO.I902, ivi residente-Via Tevere n.9;

padre- ZANNELLI Giuseppe fu Salvatore e fu Nizzola Silvia, nato a Palermo il I4.I.I873, deceduto l'11.2.I936;

madre- BONO Lucia di Francesco Paolo e di Gulino Francesca Paola, nata a Partinico il I3.12.I872, deceduta a Palermo il 22.I.I965;

F/llo- ZANNELLI Salvatore fu Giuseppe e fu Bono Lucia, nato a Palermo il 23.3.I896, ivi res. Via Giano Vitale 58, coniugato con Riccobono Ninfa;

S/lla- ZANNELLI Silvia, dei suddetti, nata a Palermo il IO.6.I898, ivi res. Via Ant. Cassarino 68/70, nubile;

F/llo- ZANNELLI Nicolò, dei suddetti, nato a Palermo l'11.12.I905, ivi residente Via Sammartino I22, commerciante, coniugato con Valenti Adele;

S/lla- ZANNELLI Francesca Paola, dei suddetti, nata a Palermo il I2.8.I9I4, ivi res. Via Flavio Gioia 63, coniugata con Calò Pietro.-

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
[illegible]

Controllata la [illegible]
dell'ultimo quinquennio

Palermo, li 13 FEB. [illegible]

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA di:

-Int. ZANNELLI Paolo di Giuseppe e di Bono Lucia, nato a Palermo il 24.10.1902, ivi residente-Via Brigata Verona n.13, appaltatore;
-moglie- GENOVESE Rosalia di Baldassare e di Azzaudo Vittoria, nata a Palermo il 9.12.1904, deceduta il 16.1.1942;
-figlio- ZANNELLI Giuseppe, dei predetti, nato a Palermo il 19.3.1927, ivi res;
-figlia- ZANNELLI Lucia, nata a Palermo il 31.5.1929;
-figlio- ZANNELLI Baldassare, nato a Palermo il 3.11.1934;
-figlia- ZANNELLI Vittoria, nata a Palermo il 18.12.1930;
-figlia- ZANNELLI Silvia, nata a Palermo il 24.2.1937;
-figlia- ZANNELLI Provvidenza, nata a Palermo il 15.1.1939;
-moglie 2° nozze:
——LANFRE' Serafina di Giuseppe e di Genovese Maddalena, nata a Palermo il 25.8.1909, ivi res. convivente;
-figlia- ZANNELLI Rosalia, nata a Palermo il 13.5.1944;
-figlia- ZANNELLI Maria Maddalena, nata a Palermo l'11.5.1947.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA di:

—Int.- MECLA Baldassare di Vincenzo e di Genovese Vincenza, nato Palermo il 24.7.1926, ivi residente-Via Giuseppe Sciuti 85/h, piano 3°, amministratore,

—moglie:-ZANNELLI Lucia di Paolo e di Genovese Rosalia, nata a Palermo il 31.5.1929, ivi residente, casalinga;

—figlia:- MECLA Rosalia, dei predetti, nata a Palermo il 26.7. 1957;

—figlia:- MECLA Donatella, dei suddetti, nata a Palermo il 28.10. 1958,

—figlia:- MECLA Marina, dei suddetti, nata a Palermo l'11.9.1963.

13 FEB. 1970

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ORIGINARIA di:

Int.- MEOLA Baldassare di Vincenzo e di Genovese Vincenza, nato a Palermo il 24.7.I926, ivi residente-Viale Giuseppe Sciuti 85/h;

padre:- MEOLA Vincenzo di Carmelo e di Provvidenza Rosalia, nato a Palermo il 7.5.I892, ivi res. Via Olivio Sozzi n.I4, commerciante;

madre:- GENOVESE Vincenza di Baldassare e di Arrano Vittoria nata a Palermo il I7.9.I902, ivi res. casalinga;

S/lla- MEOLA Provvidenza, dei suddetti, nata a Palermo il I7.9.I922, ivi residente;

F/llo- MEOLA Carmelo, dei suddetti, nato a Palermo l'II.4.I924 ivi res.

F/llo- MEOLA Luigi, dei suddetti, nato a Palermo il 22.2.I929, ivi residente;

F/llo- MEOLA Vittorio Emanuele, dei suddetti, nato Palermo il 9.2.I933, ivi residente;

F/llo- MEOLA Carmelo, dei suddetti, nato a Palermo il I2.7.I92I;

F/llo- MEOLA Salvatore, dei suddetti, nato a Palermo il 26.8.I944.-

SITUAZIONE DI FAMIGLIA acquisita di:-

Int.- CACACE Nicolò di Giovanni e di Saccaro Rosa, nato a Palermo il 7.2.1910, ivi residente-Via Giuseppe Sciuti 85, appaltatore, coniugato con:

moglie:-MATRANGA Vittoria di Domenico e di Genovese Eleonora, nata a Palermo il 23.I.1909, ivi res. casalinga;

figlia - CACACE Rosalba, dei predetti, nata a Palermo il 25.12. adottiva 1950, casalinga;

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA di:

Int.- CAGLIANO CANDELA Salvatore di Giuseppe e di Mauro Maria, nato a Palermo il 9.8.1926, ivi residente-Via Tevere n.9, contabile;

moglie:- CALDERONE Giovanna Maria di Armondo e di Cavallaro Irene, nato a Palermo il 17.8.1926, ivi residente-convivente;

figlia- GAGLIANO CANDELA Antonietta, dei predetti, nata a Palermo l'8.6.1952, ivi res.

figlia- GAGLIANO Adriana, dei suddetti, nata a Palermo il 7.3.1954, ivi residente;

figlio- GAGLIANO Giuseppe, dei suddetti, nato a Palermo il 20.4.1958;

figlio - GAGLIANO Armando, dei suddetti, nato a Palermo il 7.9.1963.-

CAMERA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

Palermo, li 1970

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA di:

Int.- PACE Giuseppe di Giuseppe e di Allotta Elisabetta, nato a Palermo il 19.7.1930, ivi residente-Via Campania n.13;

moglie- ZANNELLI Silvia di Paolo e di Genovese Rosalia, nata a Palermo il 24.2.1937, ivi residente, convivente;

figlia- PACE Elisabetta, dei predetti, nata a Palermo il 25.10. 1963, ivi residente;

figlia- PACE Rosalia, dei predetti, nata a Palermo il 16.7.1965.-

Palermo, li 23 FEB. 1970

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA DI:

-Int.- GANUFI Giuseppe di G.Battista e di Carranco Clelia, nato a Palermo il 27.4.1926,ivi residente-Via R.25 n. 18,ragioniere,coniugato con:

-moglie:- CONTE Marietta,di Martino e di Famigluolo Maria Addolorata,nata a Taranto il 2.1.1928,qui residente,casalinga;

-figlio- GANUFI G.Battista,dei suddetti,nato a Palermo il 13.3.1952,ivi residente;

-figlia:- GANUFI Clelia,dei suddetti,nata a Palermo il 23.8.1962,ivi residente;

13 FEB. 1970

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ORIGINARIA DI:

—int.- GARUFI Giuseppe di G.Battista e di Barranco Clelia,nato a Palermo il 27.4,I926,ivi res.Via R.25 n°I8,ragioniere, coniugato;

—Padre- GARUFI G.Battista fu Giuseppe e di Briguaglia Giuseppa, nato a Palermo il 20.6.899,ivi res.Via Domenico Guerrazzi n°I06,ragioniere,coniugato pensionato,coniugato con:

madre- BARRANCO Clelia di Pasquale e di Papp Maria Grazia,nata a Palermo il 31.7,I900,ivi res. convivente;

F/llo- GARUFI Adolfo,dei suddetti,nato a Palermo il I2.2.I929, ivi res.;

—F/llo- GARUFI G.Battista,g.c.s.,nato a Palermoil 4.I2.I933,ivi res.

S/lla-GARUFI Adriana,g.c.s.,nata a Palermo 29.9.I936,ivi rès.

S/lla -GARUFI Giuseppa,g.c.s.nata a Palermo il I8.II.I940,ivi residente.-

[illegible] DELLA REPUBBLICA [illegible]
Civichi [illegible]

Controllato la [illegible]
dell'ultimo quinquennio

Palermo, li 13 FEB. 1970

~~SITUAZIONE DI FAMIGLIA~~ ACQUISITA DI MARINO MARIA

Int. - MARINO Maria di Gaetano e di Tomaselli Campanella Giovanna, nata a Palermo il 7.9.1938, ivi residente, via Liguria n.9, coniugata, casalinga;

~~Marito~~ SELVAGGIO Giovanni di Attilio e di Ciociò Cesarina, nato a Palermo il 29.2.1936, coniugato, impiegato;

Figli - SELVAGGIO Attilio, dei suddetti, nato a Palermo il 2.2.1967;

" - SELVAGGIO Arianna, dei suddetti, nato a Palermo il 28.5.1968;

Palermo, lì 13 febbraio 1970

13 FEB. 1970

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ORIGINARIA DI:

Int.- BONADONNA Maria Vito di Giuseppe e di Grillo Giacoma, nato a Palermo il 9.9.1937, ivi residente-Via Francesco Padovani n.4, celibe,

padre- BONADONNA Giuseppe di Vito e di Benfante Francesca Paola, nata a Palermo il 30.12.1904, ivi residente, come sopra, casalinga;

madre:- GRILLO Giacoma di Ciro e di Alessi Giustina, nata a Palermo il 29.12.1903, casalinga;

S/lla- BONADONNA Maria Antonina, dei suddetti, nata a Palermo il 28.4.1941, ivi residente;

~~S/lla~~

PROCURA DELLA REPUBBLICA [illegible]

Carichi [illegible]

Controllate le [illegible]

dell'ultimo quinquennio [illegible]

Palermo, li 12 FEB. 1979

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA di:

Int.- MATRANGA Pietro di Domenico e di Genovese Eleonora, nato a Palermo il 20.11.1914, ivi residente-Via Campania n.13; capo-cantiere;

moglie- TERRANOVA Giuseppa di Pietro e di Campagna Vincenza, nata a Palermo il 30.5.1915, ivi res. convivente, casalinga;

figlio- MATRANCA Domenico, dei predetti, nato a Palermo il 28.7.1944, ivi residente, celibe, studente;

sorella- MATRANGA Rosalia di Domenico e di Genovese Eleonoconviv.- ra, nata a Palermo il 5.7.1929, ivi residente.

[illegible]

Palermo, li 13 FEB. 1970

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ORIGINARIA di:

Int.- GENOVESE Pietro di Giovanni e di Messina Provvidenza,nato a Palermo il I2.3.I9I8,ivi res. Viale Croce Rossa n°I0;

Padre-GENOVESE Giovanni di Pietro e di Arrando Vittoria,nato a Palermo il 2.4.I890 già res.Piazza Stazione Lolli n°3 deceduto il 30.7.I959;

madre-MESSINA Provvidenza di Antonino e di Amato Pietra,nata a Palermo il 24.7.I89I,ivi res.,deceduta il 2.2.I968;

F/llo-GENOVESE Antonino,g.c.s.nato a Palermo il25.7.I920,ivi res.

F/llo- GENOVESE Savario,g?c.s.,nato a Palermo I.I.I922,emigrato a Genova il 23.2.I948;

S/lla-GENOVESE Vittoria,g.c.s.,nata a Palermo il 3/4/I927,nubile casalinga;

S/lla-GENOVESE Pietra,g.c.s.,nata a Palermo il 4.4.I927,gemella, casalinga,coniugata con:MORRIONE Giovanni.-

DICHIARAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA DI:

Int. - GENOVESE Pietro fu Giovanni e fu Messina Provvidenza, nato a Palermo il 12.3.1918, ivi res. Viale Croce Rossa n°10, p. 5°

moglie:-MATRANGA Antonina di Domenico e di Genovese Eleonora, nata a Palermo il 19.5.1925, ivi res., casalinga, convivente;

figlio:-GENOVESE Giovanni, dei suddetti, nato a Palermo il 27.3.1946, studente, celibe;

figlia}-GENOVESE Eleonora, dei suddetti, nata a Palermo il 28.10.954, Scolara.-

GENOVESE Pietro, nato il 12.3.1918

1805/61 G.I. Il 5.2.1964 rinviato a Giudizio presso la Corte di Assise di Palermo per: ~~associazione per delinquere~~; duplice violenza privata aggravata e furto aggravato.

5/64 R.G. Corte Assise palermo - Il 6.8.1965 in seguito ad ordinanza della Corte di Cassazione il processo è stato inviato alla Corte di Assise di Bari per legittima suspicione.

palermo, li 14.2.1970

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA DI:

Int.- OLIVERI Gaetano di Giuseppe e di Lo Monaco Rosalia, nato a Palermo il 22.9.1930, ivi residente-Via Alloro 14, manovale;

moglie:-BELLO Girolama di Pietro e di Dotto Carmela, nata a Palermo il 13.8.1936, ivi residente, convivente;

figlio- OLIVERI Giuseppe, dei predetti, nato a Palermo il 4.1.1958, ivi res.

figlia:-OLIVERI Rosalia, dei predetti, nata a Palermo il 26.12.1962, ivi residente;

figlia:-OLIVERI Carmela, dei predetti, nata a Palermo il 24.5.1968, ivi residente;

13FF

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA DI PARTINICO SALV.

Int. - PARTINICO Salvatore di Erasmo e di La vo Fra nocesca nato a Palermo il 20.7.1906, ivi residente, via Felice Bisazza n.67 p.2°, coniugato, muratore;

Moglie - CENTINEO Maria di Vincenzo e di Bonanno Anna, nata a Palermo il 24.4.1907, conv., casalinga;

Figli - PARTINICO Francesca, dei suddetti, nata a Palermo il 7.II.1934, coniugata, casalinga;

" - PARTINICO Anna, dei suddetti, nata a Palermo il 25.I.1940, coniugata, casalinga;

" - PARTINICO Angela, dei suddetti, nata a Palermo il 18.7.1946, coniugata, casalinga;

" - PARTINICO Erasmo, dei suddetti, nato a Palermo il 10.9.1949, conv. celibe.

Palermo, li 13 febbraio 1970

[illegible]

Milano, li 13 FEB. 1970

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA di:

Int.- ZANNELLI Baldassare di Paolo e di Genovese Rosalia, nato a Palermo il 3.11.1934, ivi res. Via del Fervore n.7;

moglie- CUTRANO Francesca Iolanda di Aurelio e di Alario M. Grazia, nata a Palermo il 1.8.1938, casalinga;

figlia- ZANNELLI Rosalia, dei predetti, nata a Palermo il 17.11. 1961, ivi residente;

figlio- ZANNELLI Paolo, dei predetti, nato a Palermo il 24.5. 1963;

figlio- ZANNELLI Aurelio, dei predetti, nato a Palermo il 3.9. 1965, ivi residente;

figlia- ZANNELLI Ornella, dei predetti, nata a Palermo il 23.9. 1967;

figlio- ZANNELLI Giuseppe, dei predetti, nato a Palermo il 18. 12.1968, ivi residente.-

[illegible] PALERMO

[illegible] le pandette [illegible] ultimo quinquennio

Palermo, li 13 FEB. 1970

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA DI:

Int.- SALADINO Baldassare di Gaspare e di Genovese Concetta, nato a Palermo il I2.6.I926, ivi residente-Via Umberto Giordano n.I52;

moglie:-ZANNELLI Vittoria di Paolo e di Genovese Rosalia, nata a Palermo il I8.12.I930, ivi residente, convivente;

figlia-SALADINO Rosalia, dei predetti, nata a Palermo il 25.8.I955, ivi residente;

figlio-SALADINO Gaspare, dei predetti, nato a Palermo il 29.7.I96I, ivi residente.-

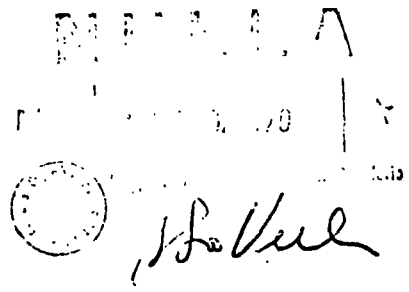

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA DI PULERI SALVATORE

Int. - PULERI Salvatore di Diego e di Bonsangue Pietra nato a Caccamo il 22.8.1929, residente a Palermo, via Sebastiano La Franca n.37 p.2°, coniugato, Assistente edile;

Moglie GENOVESE Rosalia di Castrenze e di Mannucci Anna nata a Palermo il 30.8.1931, conv., casalinga;

Figli -PULERI Giovanni, dei suddetti, nato a Palermo il 1°.5.1963, celibe, convivente;

" -PULERI Fabio, dei suddetti, nato a Palermo il 25.7.1966, celibe, convivente.

Palermo, lì 15 febbraio 1970

[illegible] REPUBBLICA [illegible] PALERMO

Carichi pendenti

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA di:

Int.- MOLINELLO Salvatore di Alessandro e di Baiamonte Isabella, nato a Palermo il 4.2.1913, ivi residente-Via Riccardo Casalaina n.1, muratore;

moglie:- ARATO Maria di Michele e di Oreto Rosalia, nata a Palermo l'8.10.1911, ivi residente, convivente;

figlio:- MOLINELLO Alessandro, dei predetti, nato a Palermo il 30.10.1935, ivi residente;

figlio:- MOLINELLO Michele, dei predetti, nato a Palermo il 27.12.1937, ivi residente;

figlia:- MOLINELLO Elisabetta, dei predetti, nata a Palermo il 26.9.1940, ivi residente, convivente;

figlio:- MOLINELLO Vincenzo, dei predetti, nato a Palermo il 1.10.1942, ivi residente;

figlio:- MOLINELLO Paolo, dei predetti, nato a Palermo il 29.1.1946, ivi residente;

figlia:- MOLINELLO Rosalia, nata a Palermo il 24.2.1953, ivi res.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti

Controllato [illegible]
dell'ultimo quinquennio

Palermo, li 13 FEB. [illegible]

[signature]

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 719

RELAZIONE, TRASMESSA IL 22 GIUGNO 1971 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «CACACE E CATALANO»

PAGINA BIANCA

Impresa edile CACACE e CATALANO

PAGINA BIANCA

R E L A Z I O N E

Nel corso degli accertamenti esperiti sul conto della Società a nome collettivo " CACACE & CATALANO " - con sede sociale in via Antonio Pacinotti 94 - è risultato quanto segue:

E' stata costituita con atto n°II9800 del repertorio rogato il 23.3.I968 dal notaio Michele CASTELLINI(registrato in Palermo il 27.3.I968 al n° 4225 - lib. I° Vol.7I/M) tra i sigg.
.CACACE Nicolò fu Giovanni e fu Saccaro Rosa,nato a Palermo il 7.2.I9I0,ivi residente,via Sciuti n°85/H ;
.CATALANO Domenico di Antonino e di Matranga Domenica,nato a Palermo il I0.3.I942,ivi residente,via Leonardo da Vinci n°I7.

E' stata fissata una durata di 5 anni con la possibilità di proroga.
Il capitale sociale fissato in £. 5.000.000 è stato versato dai due soci,rispettivamente zio e nipote,in ragione di metà ciascuno.
L'amministrazione e la gestione della Società è devoluta ad entrambi i soci con firma congiunta.
La Società iscritta alla locale Camera di Commercio il 5.4.I968 ai nn.57229 n/476n,ha come attività dichiarata: industria edile per conto proprio e di terzi.

L'Impresa ha in corso di realizzazione la sottonotata opera edilizia:

.Edificio sito in via Antonio Pacinotti 94, che si costitui-

./.

sce di uno scantinato, piano terra e IO piani elevati.

Per la costruzione del plesso edilizio è stato approvato il I7.5.I968 un progetto dalla Commissione Edile di Palermo.

La relativa licenza, n°574, rilasciata a nome dei due soci, è stata accordata il I.7.I968.

L'immobile sorge nell'area appartenuta all'Istituto religioso " Piccola Opera della Divina Provvidenza di Don Orione" -con sede in Roma - via Etruria n°6, rappresentata dal Sac. Don Giuseppe ZAMBARDIERI, che insiste nella particella n° 86 del foglio di mappa n°49 del Comne di Palermo.

L'atto di vendita(n°I2I050 del repertorio rogato il 4.6. I968 dal notaio Michele CASTELLINI e registrato a Palermo il I7.6.I968 al n°8372 -Lib.I° - Vol.7I/M)è stato stipulato tra il detto Istituto e i sigg. CACACE Nicolò e CATALANO Domenico, i quali hanno versato la somma dichiarata di £.I83.000.000.

L'area di che trattasi si estende per mq.346I.

Progettista e direttore dei lavori è l'Architetto Giovanni QUARTARONE.

Le funzioni di capo-cantiere sono svolte da OLIVERI Gaetano, nato a Palermo il 22.9.I930, ivi residente, via Anapo I4.

Il servizio di vigilanza notturna fino al gennaio I970 è stato assicurato da elementi dell'Istituto " Piave ", mentre successivamente a tale incombenza provvedono gli stessi titolari.

I lavori intrapresi il I.7.I968 sono tuttora in corso.

Vengono mediamente impiegati n°40 operai.

./.

Le ditte fornitrici sono:

-Cemento	- Italcementi(tramite Sacco e Macaluso)	-Palermo
-Ferro -	- Sidercomet	Palermo
-Sanitari	- Comsa-Salamone e Pullara -	Palermo
-Infissi esterni	- Di Trapani Mariano	Palermo
-Infissi interni	- Legno Sicilia	Palermo
-Avvolgibili	- Spilman	Bolzano
-Marmi	- Di Giovanni e figli	Palermo
-Pavimenti	- Tomasello	S.Flavia
-Trasporto e fornitura materiale vario	- Gerlando Francesco	Palermo

---------ooOoo---------

Il CACACE Nicolò che in atto - come già detto -è in società con il nipote CATALANO Domenico,faceva parte della nota Società "SICIL-CASA",pra in via di liquidazione.

Del CACACE e dei soci della citata impresa,che furono al centro di aspri e cruenti conflitti tra "mafiosi" nella zona di Viale Lazio negli anni 1960-1961,è stato ampiamente detto in occasione della trattazione appunto della citata Società. (1)

Per quanto attiene l'impresa CACACE-CATALANO,gli accertamenti fin qui esperiti non hanno permesso l'acquisizione di concreti elementi circa la loro connivenza o meno con persone o ambienti mafiosi.

In proposito viene espressa riserva.

Si allegano gli accertamenti svolti presso il locale Casellario sul conto di quanti interessati alla ditta. (2)

(1) La relazione sull'impresa «Sicilcasa» (documento 718) è pubblicata alle pagg. 481-517. (N.d.r.)

(2) Gli allegati citati nel testo sono pubblicati alle pagg. 526-529. (N.d.r.)

DITTA C[illegible]NO E CACACE

SITUAZIONE FAMIGLIA ACQUISITA DI:

Int.- CACACE Nicolò fu Giovanni e fu Saccaro Rosa, nato a PA. il 7.2.1910, ivi res. Via G. Giusti n°85/H, appaltatore coniugato;

Moglie- MATRANGA Vittoria di Domenico e di Genovese Eleonora, nata Palermo il 23.1.1909, casalinga, coniugata;

Figlia- Adottiva CACACE Rosalba, adottata da Cacace Nicolò e da Matranga Vittoria, nata a Palermo il 25.12.1950, casalinga, nubile.-

DITTA CATALANO E CACACE

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA (Carchi pendenti)

CACACE Nicolò fu Giovanni e fu Saccaro Rosa, nato a Palermo il 7.2.I9I0, ivi res. Via G. Giusti 85.-

I9. IO. I960 - Corte App. Palermo Condanna- reclusione anno UNO per omicidio composo sospesa anni 5 non mensione.

4.7.I963 - Corte App. Sez? Istr. Palermo, non doversi proc. per amministia per falsa testimonianza in concorso.-

PROCURA DELLA REPUBBLICA - DI PALERMO

NULLA

DITTA CATALANO - CACCE

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ORIGINARIA DI:

Int.- CATALANO Domenico di Antonino e di Matranga Domenica, nato Palermo il 10.3.1942,ivi res.Via Leonardo da Vinci n°17,celibe convivente,studente;

Padre- CATALANO Antonino fu Agostino e fu La Corte Caterina, nato a Palermo il 9.5.1906,ivi res.Via Leonardo da Vinci n°17,proprietario,conduttore diretto agricoltore,coniugato;

Madre- MATRANGA Domenica fu Domenico e fu Genovese Eleonara, nata a Palermo il 13.11.1912,casalinga,conv.;

F.llo- CATALANO Agostino,dei suddetti,nato a Palermo il 9.2. 1934,ivi res.Via Leonardo da Vinci n°65,imprenditore edile,coniugato con: Reale Rosa;

S.lla- CATALANO Caterina,dei suddetti,nata a Palermo il 25.1. 1936,ivi res.Via Leonardo da Vinci n°17,casalinga,coniugata con: Lo Verde Giorgio;

S.lla- CATALANO Eleonora,dei suddetti,nata a Palermo il 19.4. 1940,ivi res.via M.Migliaccio n°23,casalinga, coniugata con: Fiorentino Pietro.-

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA DI:

Int.- OLIVERI Gaetano di Giuseppe e di Lo Monaco Rosalia, nato a Palermo il 22.9.I930, ivi residente, via Alloro I4, manovale;

moglie-BELLO Girolama di Pietro e di Dotto Carmela, nata a Palermo il I3.8.I936, ivi residente, convivente;

figlio-OLIVERI Giuseppe, dei predetti, nato a Palermo il 4.I.I958, ivi res;

figlia-OLIVERI Rosalia, dei predetti, nata a Palermo il 26.I2.I962, ivi residente;

figlia-OLIVERI Carmela, dei predetti, nata a Palermo il 24.5.I968, ivi residente.

Procura della Repubblica di Palermo
Carichi pendenti

Controllate le pandette dell'ultimo quinquennio.

N U L L A

Palermo, li I3 febbraio I970

F/to Illeggibile

P.....C.....C.

Palermo, li 8 maggio I970.=

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 720

RELAZIONE, TRASMESSA IL 22 GIUGNO 1971 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «Vincenzo MARCHESE»

PAGINA BIANCA

Impresa edile MARCHESE Vincenzo

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

Nel corso degli accertamenti esperiti sul conto dell'Impresa edile MARCHESE Vincenzo, con sede in Palermo-Viale Regione Siciliana n.2217 e "Abitazioni Residenziali Michelangelo MARCHESE e DI CACCAMO Tommaso s.r.l.", è risultato quanto segue:

A)-Ditta MARCHESE Vincenzo fu Antonino e di Orlando Anna, nato a Palermo il 4.2.1924, ivi residente, Viale Regione Siciliana n.2217.

L'Impresa di cui sopra, benchè iscritta alla locale Camera del Commercio in data 1.7.1965 ai nnr.50292n/44028n., con attività dichiarata" Industria Edilizia" a nome MARCHESE Vincenzo, di fatto, ne fa anche parte MARCHESE Giovanni fu Antonino e fu Orlando Anna, nato a Palermo il 5.3.1921, ivi residente, Via Regione Siciliana n.2217, coniugato, muratore e DI CACCAMO Tommaso fu Antonino e fu Contorno Nunzia, nato a Palermo il 10.1.1922, ivi residente-Via Oreto n.344, coniugato, manovale.

La ditta di che trattasi ha in corso di realizzazione per conto proprio ed in appalto, i sottonotati plessi edilizi:

. Edificio sito in Viale Strasburgo -Angolo Via Nuova (lato destro), composto da scantinato, piano terra, 6 piani elevati e corpi bassi.

L'immobile sorge nell'area edificabile, estesa mq.5384, appartenuta a:

. GULI Giuseppa, in Iacono, nata a Palermo il 18.1.1919, ivi residente-Via Resuttana n.323;

./.

GULI' Teresa, in LO BAIDO, di Vincenzo e di Agnello Maria Anna, nata a Palermo il 5.4.1918, ivi residente-Via Resuttana 323;

GULI' Alba Rosa, in Inzerillo, di Vincenzo e di Agnello Maria Anna, nata a Palermo il 22.4.1928, ivi residente-Via Resuttana n. 323;

GULI' Eva Maria, in Croce, di Vincenzo e di Agnello Maria Anna, nata a Palermo il 16.1.1925, ivi residente-Via Resuttana Colli n. 323;

GULI' Teresa Maria, in Tripoli, di Carlo e di Bonadonna Francesca Paola, nata a Palermo il 25.11.1924, ivi residente-Viale Regione Siciliana 1514;

GULI' Flaminia, in Nicosia, di Carlo e di Bonadonna Francesca Paola, nata a Palermo l'8.10.1928, ivi residente-Via Sammartino n. 4;

GULI' Maria Rita, in Barretta, di Carlo e di Bonadonna Francesca Paola, nata a Palermo il 31.5.1931, ivi residente-Via Agrigento 7;

GULI' Giuseppe Vittorio di Carlo e di Bonadonna Francesca, nato a Palermo il 14.1.1926, ivi residente-Via Noce 52;

GULI' Giacomo di Carlo e di Bonadonna Francesca Paola, nato a Palermo il 21.11.1936, ivi residente-Via Noce 52;

GULI' Giuseppe Rosario di Giuseppe Alfredo e di Teresi Elvira, nato a Palermo l'8.6.1929, ivi residente-Via Noce 52

GULI' Vincenzo di Giuseppe e di Teresi Elvira, nato a Palermo il 7.10.1933, ivi residente-Via Noce 52,

./.

che insiste nelle particelle n.133 -131 e 223 del foglio di mappa n.21 del Catasto Terreni del Comune di Palermo.

Per la realizzazione di detto immobile,in data 10.6.1969, è stata stipulata tra i suddetti proprietari ed i Sigg. DI CACCAMO Tommaso,MARCHESE Vincenzo e MARCHESE Giovanni, una scrittura privata nella quale si stabilisce che questi ultimi si impegnano di costruire l'intero plesso edilizio (mediante approntamento in proprio di tutto il materiale occorrente,manodopera compresa) ricevendo in contropartita: un lotto di terreno esteso mq.8124,ubicato al lato sinistro di Viale Strasburgo ,ricadente nelle particelle e foglio di mappa sopradetto, pattuendo un prezzo di £.50.000.000 ad ultimazione del fabbricato e £.30.000.000 al momento dell'ultimazione delle infrastutture,nonchè £.40.000.000 al momento del rilascio dei certificati di abitabilità a fine lavori.

Detta scrittura privata fino alla data odierna non risulta registrata dalle parti.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione Edile di Palermo in data 24.8.1968.

La relativa licenza di costruzione n.952 accordata il 30.8.1968,per la realizzazione di n.3 edifici (C.- C/2 e C/3 a seguito di approvazione di variante che stabiliva l'unificazione del predetti tre edifici in uno,veniva abolita per cui se ne rilasciava altra portante il n.151 che veniva concessa in data 18.3.1970.

Progettista è l'inegnere Giovanni Compagno,mentre il di=

./.

rettore dei lavori è l'ingegnere Casimiro Maniaci.

Le funzioni di capo-cantiere vengono assolte da MORTILLARO Sebastiano di Sebastiano e di Marchese Giovanna, nato a Palermo il 4.9.1929, ivi residente, Via Giovanni Gentile n.23, muratore.

I lavori iniziati il 1.9.1969 sono tuttora in corso.

La vigilanza notturna nel cantiere viene espletata da TERESI Salvatore fu Giuseppe e di Bisconti Marianna, nato a Palermo il 21.1.1910, ivi residente-Via Zuppetta n.44 (Villagrazia).

Mediamente vengono occupati 30 operai.

Edificio sito in Viale Strasburgo -angolo Via Nuova (lato sinistro) composto da piano terra, 6 piani elevati e corpi bassi.

L'immobile sorge nell'area edificabile, estesa mq.8124, appartenente a GULI' Giuseppe e C., come da scrittura privata del 10.6.1969 (non ancora registrata) menzionata in precedenza che dovrà essere ceduta a DI CACCAMO Tommaso, MARCHESE Vincenzo e MARCHESE Giovanni.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto dalla Commissione Edile di Palermo in data 24.8.1968.
La relativa licenza di costruzione, n.951, è stata accordata in data 30.8.1968 a Vitale Gaspare, su autorizzazione di GULI' Alba Rosa, GULI' Giuseppe, GULI' Rosario e GULI' Maria Rita, per la costruzione di un plesso edilizio costituito da piano scantinato, piano terra, 9 piani elevati e dorpi basai, in conseguenza dell'entrata in vigore della

./.

Legge MANCINI, a seguito di presentazione di progetto di variante per l'adeguamento approvato dalla Commissione Edile di Palermo in data 10.11.1969. Lo stabile fu dimen= sionato in piano terra, 6 piani elevati e corpi bassi, come in narrativa.

A seguito dell'approvazione del progetto di variante per l'adeguamento, fino alla data odierna, non risulta sia sta= ta accordata nuova licenza di costruzione.

Progettista è l'ingegnere Giovanni Compagno mentre il di= rettore dei lavori è l'ingegnere Casimiro Maniaci.

Le funzioni di capo-cantiere vengono assolte da MORTILLA= RO Sebastiano, già menzionato.

La vigilanza notturna nel cantiere viene espletata da TE= RESI Salvatore.

I lavori iniziati il 1.1.1969 sono tuttora in corso.

Mediamente vengono occupati n. 30 operai.

Soc.r.l. "Abitazioni Residenziali Michelangelo MARCHESE e DI CACCAMO Tommaso", con sede in Palermo-Via Michelangelo-Fondo Citarda.

La Società di cui sopra è stata costituita con atto n.2944 del repertorio e n.408 della raccolta, rogato in data 28. 2.1969 dal notaio Bianca BARBERA con studio in Mzzojuso-Via Balilla n.9 (registrato a Misilmeri) tra i Sigg.MAR= CHESE Vincenzo e DI CACCAMO Tommaso, già generalizzati.

Detta società iscritta presso la Camera del Commercio in data 16.4.1969 ai nnr.59909n/2127n. e presso la Cancel= leria Commerciale del Tribunale di Palermo in data 1.4.1969

./.

al n.10686 di Società -Vol.48/45,per la durata fino al 31.12.2000.Ha un capitale sociale di £.900.000 diviso in 90 quote di £.1000 ciascuna,versato per metà da ognuno dei soci,ai quali è dovuta la rappresentanza e la firma sociale.

La società in argomento che ha come finalità la esecuzione di opere edilizie,ha in corso di realizzazione il sottonotato plesso edilizio:

Edificio sito in Viale Michelangelo-angolo Viale Regione Siciliana, composto da piano scantinato,piano rialzato e 2 piani elevati.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:

- CITARDA Giovanna fu Antonino e fu Citarda Emanuela,nata a Palermo il 1.1.1904,ivi residente,Via Tramontana n.28, coniugata con DI TRAPANI Tommaso;
- CITARDA Giuseppe,dei suddetti,nato a Palermo il 1.11. 1906,ivi residente,Via Enrico Boito 44,coniugato con LA MANTIA Iolanda;
- CITARDA Tommaso,dei suddetti,nato a Palermo il 14.8.1897, ivi residente,Via Malaspina n.78,coniugato con BRUNO Maria;
- CITARDA Concetta,dei suddetti,nata a Palermo il 20.4. 1909,ivi residente,Via Tramontana n.28,nubile,casalinga;
- CITARDA Maria,dei suddetti,nata a Palermo il 10.11.1891, ivi res.Via Sciuti n.144,coniugata con Montalto Benedetto;
- CITARDA Francesca,dei suddetti,nata a Palermo il 20.4. 1909,,ivi res.Via Tramontana n.28,coniugata con Di Trapani Nicolò,intoso "Cola Trapani";

./.

- DI TRAPANI Giovanna fu Luigi e fu Citarda Rosalia, nata a Palermo il 19.11.1901, ivi residente, Via Tramontana N. 28, vedova di Citarda Francesco;

- CITARDA Giovanna Emanuela fu Giovanni e fu Citarda Teresa, nata a Palermo il 9.11.1927, ivi residente, Via Sciuti 83, coniugata con Montalto Domenico;

- CITARDA Giuseppe, dei suddetti, nato a Palermo il 18.5.1931, ivi residente, Via G. Sciuti n. 83/1, coniugato con Gallone Giuseppa Rosalba;

- CITARDA Teresa fu Giuseppe e fu Ferreri Giovanna, nata a Palermo il 16.2.1895, ivi residente, Via Sciuti 83/1, vedova Citarda Giovanni;

- CITARDA Antonina fu Antonino e fu Citarda Emanuela, nata a Palermo il 15.2.1911, ivi residente, Via Tramontana 28, nubile, casalinga;

- CITARDA Rosolino fu Onofrio e fu Schiavo Gandolfa, nato a Palermo il 10.10.1912, ivi residente, Via Buzzanca n. 5, celibe;

- CITARDA Salvatore, dei suddetti, nato a Palermo il 15.7.1899, ivi residente, Via Buzzanca n. 34, coniugato con Spataro Carmela;

- CITARDA Paolo, dei suddetti, nato a Palermo il 10.10.1932 ivi residente, Via Buzzanca n. 34, coniugato con Filpi Giuseppa;

- CITARDA Vita, dei suddetti, nata a Palermo il 18.7.1910, ivi residente, Via Buzzanca n. 5, vedova di Citarda Vito;

- CITARDA Giovanni, dei suddetti, nato a Palermo il 21.6.1911, ivi residente, Via Umberto Giordano n. 73;

CITARDA Francesca fu Giovanni e fu Gottuso Rosalia, nata a Palermo il 5.11.1915, ivi residente, Via Conceria n. 40, coniugata con Lo Porto Giulio,

che insiste nelle particelle nnr. 521-522 e 524/b del foglio di mappa n. 39 del catasto terreni del Comune di Palermo.

L'atto di vendita n. 19431 del repertorio e n. 14746 della raccolta, rogato il 3.4.1969 dal notaio Vincenzo CALI', con studio in Palermo, Via Tramontana n. 28 (registrato il 15.4.1969 al n. 5273-Vol. 7I/M), è stato stipulato tra i suddetti proprietari e i Sigg. DI CACCAMO Tommaso e MARCHESE Vincenzo.

Per l'acquisto di detta area edificabile, estesa mq. 2934, è stata corrisposta la somma dichiarata di £. 71.000.000.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile di Palermo il 27.7.1968.

La relativa licenza di costruzione n. 698 è stata accordata il 9.8.1968.

Progettista e direttore dei lavori è l'ingegnere Giovanni Compagno.

Le funzioni di capo-cantiere vengono assolte da PIRRELLO Gaetano di Giuseppe Antonino e di Pirrello Elisabetta, nato a Misilmeri il 1.4.1935, già residente a Palermo, Via Messina Marine-Vicolo S.Uffizio n. 78, emigrato per Misilmeri il 27.11.1957, celibe, bracciante.

Nel cantiere non viene espletato servizio notturno di guardiania.

I lavori iniziati il 10.3.1969 sono in fase di ultima-

zione.

Mediamente vengono occupati n.20 operai.

U

U U

La ditta e la Società di cui sopra dispongono di una moderna attrezzatura cantieristica e di n.3 impianti di torre grù.

Per il disbrigo delle pratiche di carattere amministrativo hanno alle proprie dipendenze CATALDO Andrea fu Domenico e di Benigno Elisabetta, nato a Palermo il 20.3.1946, ivi residente, Via C.R.6 n.16, celibe, ragioniere.

Le ditte fornitrici sono:

- Cemento -	Sacco e Macaluso -	Palermo
- Ferro -	F/lli Feo -	Palermo
- Calce -	Sicilcalce e ditte varie-	Palermo
- Legnami -	Coppola Angelo -	Palermo
- Infissi -	Cusimano Pasquale -	Palermo
- Sanitari -	Salamone e Pullara -	Palermo
-Manufatti in ferro -	Terzo Ignazio -	Palermo
- Marmi -	Vitrano Stefano -	Palermo
- Materiale vario -	Buscemi Giovanni -	Palermo

Nei confronti dei titolari della ditta e della Società, benché si debbano sottolineare i chiari rapporti di affari e d'interesse con i componenti della famiglia CITARDA - DI TRAPANI Nicolò (v.si acquisto area edificabile Viale Michelangelo - angolo Viale Regione Siciliana),che negli anni ruggenti 1956-1963 imperarono nella zona "Malaspina", "Passo di Rigano" e "Viale Lazio", a tutt'oggi non sono stati acquisiti elementi concreti circa la loro connivenza o meno con persone od ambienti mafiosi. (1)

In proposito viene espressa riserva.

Si allegano le risultanze degli accertamenti eseguiti presso i competenti uffici giudiziari, nonché le situazioni di famiglia originaria e acquisita degli interessati. (2)

(1) Cfr. pagg. 540-542. (N.d.r.)

(2) Gli allegati citati nel testo sono pubblicati alle pagg. 545-555. (N.d.r.)

DITTA - MARCHESE VINCENZO -

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ORIGINARIA DI:

:t.- MARCHESE Giovanni fu Antonino e fu Orlando Anna, nato a Palermo il 5.3.1921, ivi res. Viale Reg. Siciliana, 2217, muratore, coniugato;

:t.- MARCHESE Vincenzo fu Antonino o fu Orlando Anna, nato a Palermo il 4.2.1924, ivi res. Viale Reg. Siciliana n°2217, muratore, coniugato;

tire- MARCHESE Antonino fu Giovanni e fu Sucato Rosalia, nato a Palermo il 3.8.1894, ivi decedut° il 8.II.1967, muratore, coniugato;

tire- ORLANDO Anna fu Vincenzo e fu Sucato Giuseppa, nata a Misilmeri il 9.I.1898, deceduta il 27.6.1967, casalinga;

lla- MARCHESE Rosalia, dei suddetti, nata a Palermo il 10.5.922, ivi res. Via Piazza Villagrazia n°19, casalinga, coniugata con Privitello Nazareno;

llo- MARCHESE Rosario, dei suddetti, nato a Palermo il 26.10. 1926, ivi res. Via Villagrazia n°373 p.r., muratore, coniug. con: Di Girolamo Angelina;

lla- MARCHESE Giuseppa, dei suddetti, nata a Palermo il 11.4. 1928, ivi res. Via Giovanni Gentile n°23, casalinga, coniug. con: GAMBINO Vito;

llo- MARCHESE Salvatore, dei suddetti, nato PA. 5.I.1930, deceduto il 19.1934;

lla- MARCHESE Maria, dei suddetti, nata a PA. il 1.12.1932, ivi res. Via G. Gentile, 23, casalinga, coniugata-Mortillaro Sebastiano;

llo- MARCHESE Salvatore, dei suddetti, nato a PA. 14.7.934, ivi res. Val di Mazzara, 22, muratore, coniugato con Marchese Gioacchina;

lla- MARCHESE Anna, dei suddetti, nata a Palermo 12.10.938, ivi res. Via P. Villagrazia, 19, casalinga, coniugata con: Privitello Luigi.-

DITTA -MARCHESE VINCENZO -

CASELLARIO GIUDIZIALE
PROCURA (Carichi pendenti)

MARCHESE Vincenzo fu Antonino e fu Orlando Anna, nato a Palermo il 4.2.1924.-

4.2.1964 - Pretore Palermo condanna giorni 5 arresto e L.30.000 ammenda per costruzione edile senza licenza.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti

DITTA - MARCHESE VINCENZO -

CASELLARIO GIUDIZIALE
PROCURA (Carichi pendenti)

MARCHESE Rosario fu Antonino e fu Orlando Anna, nato a Palermo il 26.IO.I926.-

20.8.I955 - Pretore Palermo condanna L.5000 ammenda per avere osserv.l'ord. Sind.per la demolizione edilizia.-

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti

DITTA - MARCHESE VINCENZO -

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA DI:

Int. - MARCHESE Vincenzo fu Antonino e fu Orlando Anna, nato a Palermo il 4.2.1924, ivi res. Viale Reg. Siciliana n°2217, muratore, coniugato;

Moglie- MORTILLARO Grazia di Sebastiano e di Marchese Giovanna, nata a Palermo il 1.1.1926, casalinga, coniugata;

Figlia- MARCHESE Anna, dei suddetti, nata a Palermo il 22.12.1952, studente, nubile;

Figlia- MARCHESE Giovanna, dei suddetti, nata a Palermo il 26.1.1957, studentessa, nubile;

Figlia- MARCHESE Antonina, dei suddetti, nata a Palermo il 5.4.1962 scolara.-

DITTA - MARCHESE VINCENZO -

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA DI:

Int. - MARCHESE Giovanni fu Antonino e fu Orlando Anna, nato a Palermo il 5.3.1921, ivi res? Viale Reg.Siciliana n°2217, muratore, coniugato;

Moglie- GRANA' Michela di Michelangelo e di Sancilles Francesca, nata a Palermo il 12.II.1930, casalinga, convivente;

?/glia- MARCHESE Anna Maria, dei suddetti, nata a Palermo il 3/II/ 1953, studentessa, nubile;

?/glio- MARCHESE Antonino, dei suddetti, nato a Palermo il 29.II.56, studente, celibe;

?/glio- MARCHESE Michele, dei suddetti, nato a Palermo il 8.6.1961, scolaro;

?/glia- MARCHESE Francesca, dei suddetti, nata a Palermo il 8.6.961, scolara;-

DITTA - MARCHESE VINCENZO -

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ORIGINARIA DI:

Int. - DI CACCAMO Tommaso fu Antonino e fu Conterno Nunzia, nato Palermo il 10.I.1922, ivi res. Via Oreto n°344, manovale, coniugato;

Padre - DI CACCAMO Antonino fu Giuseppe e fu Ingrassia Giovanna, Palermo il 8.I.1896, ivi deceduto il 26.12.1951, inabile;

Madre - CONTURNO Nunzia fu Giuseppe e fu La Rosa Maria, nata a Palermo il 11.6.894, ivi deceduta il 12.9.1951, casalinga;

F/llo - DI CACCAMO Giuseppe, dei suddetti, nato a Palermo il 7.5. 1914, ivi res. Via Raffaello Mondini n°35, medico libero professionista, coniugato con: CARDELLA Elvira;

S/lla - DI CACCAMO Anna, dei suddetti, nata a Palermo. 20.10.1917. ivi deceduta in data 20.7.1938, casalinga;

F/llo - DI CACCAMO Ignazio, dei suddetti, nato a Palermo il 30.11. 1919, ivi deceduto 8.12.1941, celibe;

S/lla - DI CACCAMO Maria, dei suddetti, nata a Palermo il 10.2.924, ivi res. Via Oreto n°354, bancarista panificio, vedova FONTANA Ludovico;

F/llo - DI CACCAMO Francesco, dei suddetti, nato a Palermo il 22. 10.1925, ivi deceduto il 16.7.1927;

F/llo - DI CACCAMO Francesco, dei suddetti, nato a Palermo il 12.9. 1929, ivi res. Via Bonriposo n°188, vigile del fuoco, coniug. con: GALBINO Gaetana;

S/lla - DI CACCAMO Giralda, dei suddetti, nata a Palermo il 3.6.936, ivi res. Via Bonriposo n°140, nubile, casalinga, pensionata?..

DITTA - MARCHESE VINCENZO -

CASELLARIO GIUDIZIALE
PROCURA (Carichi pendenti)

DI CACCAMO Tommaso fu Antonino e fu Contorno Nunzia, nato a Palermo il 10.I.1922.-

31.3.1953 - Tribunale Palermo Anni Quattro di reclusione e L.9.000 di multa per violazione alle normesul razionamento art.15 R.D.L. 22.4.1943 n°245.Pena condonate D.P. 23.12.1949.-

[illegible]

78/67 S.M. Il 17-6-1967 CC Comp. [illegible] 2° SA
Rimpatriato per art 449 C.P.
Il 17-5-1969 Atti Tribunale Lista

530/69 con rinvio 1.2.1970 Trib PA
Assolve perché il fatto non costituisce reato.
Il 2-4-1970 Atti alla Corte Appello
Addì 24-4-1970 Tutto in [illegible]

SA 24-4-1970
[illegible]

DITTA - MARCHESE VINCENZO -

CASELLARIO GIUDIZIALE
PROCURA (Carichi pendenti)

CONTORNO Nunzia fu Giuseppa e fu La Rosa Maria, nata Palermo il 11.6.1894.

"

30. 10. 1928 - Pretore Palermo, detenzione gg. 3 e L. 50 multa per trasgressione calmiere. Pena Condonata R.D. XX I. 1. 1930.

8. 4. 1941 - Tribunale Palermo, L. 3000 multa, per frode in commercio.

28. 3. 1945 - Trib. Palermo recl. gg. 20 e L. 200 multa, per illecito commercio pane e verdura a prezzo maggiorato.

9. 7. 1949 + Pretore Palermo, L. 3000 multa, per vendita a prezzo maggiorato.-

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti

Rilasciato le presente

DITTA - MERCHESE VINCENZO-

CASELLARIO GIUDIZIALE
PROCURA (Carichi pendenti)

DI CACCAMO Maria fu Antonino e fu Contorno Nunzia, nata a Palermo 10.9.1924.-

30.II.1967-Pretore Palermo condanna multa L.5000 per frode nell'esercizio del commercio Art.515 C.P.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti

DITTA - MERCHESE VINCENZO-

CASELLARIO GIUDIZIALE
PROCURA (Carichi pendenti)

DI CACCAMO Giralda fu Antonino e fu Contorno Nunzaia, nata Palermo il 3.6.1936.-

14.II.1958 - Pretore Palermo condanna ammenda L.2.000 per esercizio aperto al pubblico in ore di divieto decreto Prefettizio 29.8.1956 n°73024 art.665 C.P.-

DITTA - MARCHESE Vincenzo -

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA DI :

Int. - DI CACCAMO Tommaso fu Antonino e fu Contorno Nunzia, nato a Palermo il IO.I.I932, ivi res. Via Oreto n°344, manovale, coniugato;

Moglie- STRONGONE Antonina di Salvatore e di Macaluso Vincenza, nata a Palermo il 7.4.I926, coniugata, convivente;

Figlia- DI CACCAMO Nunzia, dei suddetti, nata Palermo il I8.9.949, studentessa, nubile;

Figlia- DI CACCAMO Vincenza, dei suddetti, nata a Palermo il I3. 9.I955, studentessa, nubile;

Figlia- DI CACCAMO Elvira Iolanda, dei suddetti, nata a Palermo il IO.3.I958, scolara.-

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 721

RELAZIONE, TRASMESSA IL 22 GIUGNO 1971 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «ANTONINO SEMILIA E FIGLI»

PAGINA BIANCA

Impresa edile SEMILIA Antonino e Figli

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

Nel corso degli accertamenti esperiti sul conto delle ditte edili:

.SEMILIA Antonino fu Michele e di Mortillaro Virginia,nato a Palermo il 15.5.1913,ivi residente-Via Libertà n.159 e

.SEMILIA Ottavio di Antonino e di Muratore Rosaria,nato a Palermo il 28.10.1938,ivi residente-Via Maggiore Gino Galiano n.12,è risultato quanto segue:

Le ditte precitate benchè iscritte presso la locale Camera di Commercio,come ditte individuali assestanti,di fatto,operano come un unica ditta scaturita nell'ambito familiare.

a)- Impresa edile "SEMILIA Antonino":

E' iscritta alla locale Camera del Commercio in data 1.5.1944 ai nnr.550n/492n, con attività dichiarata "Costruzioni edili",con sede sociale in Terrasini e con uffici in Palermo -Via Giuseppe Vella n.8.

All'inizio della gestione e fino al 1960 ha eseguito i sottonotati lavori:

.Edificio in Via Vincenzo Errante. Iniziati il 10.10.1948 ed ultimati il 28.1.1949;

.Manutenzione Caserma CC.Cefalù. Iniziati il 21.3.1949 ed ultimati il 30.4.1949;

.Sistemazione strade interne Cefalù.Iniziati il 15.1.1949 ed ultimati il 23.7.1949;

.Sistemazione Chiesa Parrocchiale "S.Teresa".Iniziati il 9.5.1949 ed ultimati il 9.11.1949;

.Sistemazione strade Via Onorato-Via Polacchi.Iniziati febbraio 1949 ed ultimati nell'ottobre 1950;

.Edificio in Via Libertà -angolo Via Tommaso Garoallo.Iniziati il 1.7.1953 ed ultimati il 31.8.1955;

./.

.Edificio in Via della Verdura.Iniziati nell'ottobre 1956 ed ultimati il 7.11.1957;

.Sistemazione strade interne Partanna Mondello -Valdesi - Via Orfeo. Inizio lavori gennaio 1958 ed ultimati il 15.1.1959,

dal 1959 in poi,ha realizzato:

.Edificio sito in Via Generale Streva n.62,composto da piano terra,5 piani elevati ed un piano rientrante -Via S.Polo -piano terra,6 piani elevati ed un piano rientrante,per complessivi 43 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:

.CRESCENTI Carmelo di Ignazio e di Villano Domenica,nato a Palermo il 20.7.1906,già residente in Via Streva n.62,emigrato per Loreo (Ro) il 31.10.1969;

.CIRIMINNA Giuseppe di Francesco e di Ventura Caterina,nato a Palermo il 20.4.1912,già residente in Via Ingegneros 96,emigrato per Carini il 18.4.1970;

.FECAROTTA Pietra di Giovanni e di Cugini Francesco Paola,nata a Palermo il 14.9.1896,ivi residente-Via Torquato Tasso 14, vedova Vella Goffredo,

che insiste nelle particelle nnr.75,74,54,76,77 e 86 del foglio di mappa n.33 del Comune di Palermo.

L'atto di vendita,rogato il 20.10.1960 dal notar Giuseppe Angilella,registrato a Palermo il 9.11.1960 al n.5485,è stato stipulato tra il SEMILIA Antonino ed i suddetti proprietari.

Per l'acquisto di detta area edificabile,estesa mq.2250 circa,sono stati ceduti in permuta alcuni appartamenti.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile in data 27.4.1960.

La relativa licenza di costruzione n.1543 è stata accordata in data 20.9.1960.

./.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Maggiore Marco.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da:
TRANCHIDA Benedetto di Andrea e di Inserillo Antonina,nato a Palermo il 21.11.1912,ivi res.Via G.Crispi n.48,muratore.

Il servizio di guardiania è stato svolto da operai della ditta.

I lavori iniziati nel novembre 1960 sono stati ultimati il 29.11.1963.

Mediamente sono stati occupati n.40 operai.

.Edificio sito in Via Circumvallazione,oggi Viale della Regione Siciliana, denominato Lotto O e O1,composto da ~~piano terra~~,piano terra,piano rialzato e sei piani elevati,per complessivi 45 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:

.INGLESE Guglielmo di Gioacchino e di Rocchetti Antonina,nato a Roma l'11.11.1913,residente a Palermo-Via G.B.Evangelista Di Blasi n.91;

.ROCCHETTI Antonina fu Luigi e fu Nisi Chiara,nata a Ficulle il 17.1.1892,residente a Palermo-Via G.B.Evangelista Di Blasi 9I,

che insiste nelle particelle n.134/c e 141/c del foglio di mappa n.48 del Comune di Palermo.

L'atto di vendita,n.159615,rogato il 15.4.1961 dal notar Diego Serraino(registrato a Palermo il 3.5.1961 al n.13127) è stato stipulato dai suddetti proprietari e SEMILIA Antonino.

Per l'acquisto di detta area edificabile estesa,mq.5144,è stata corrisposta la somma dichiarata di £.42.000.000.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 27.6.1961.

./.

La relativa licenza di costruzione,n.128,è stata concessa il 23.1.1962.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Termini Salvatore.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da TRANCHINA Benedetto,già generalizzato.
I lavori dell'edificio iniziati nell'aprile 1961 si sono conclusi il 22.7.1965.
Il servizio di guardiania è stato esplicato da operai del cantiere.
Mediamente sono stati occupati n.35 operai.

Edificio sito in Viale Regione Siciliana-Lotto "P",composto da piano rialzato e sei piani elevati,per complessivi 41 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a INGLESE Guglielmo e ROCCHETTI Antonina,sopra generalizzato, che insiste nelle particelle nnr.135/b -134/a e 141/d del foglio di mappa n.48 del Comune di Palermo.
L'atto di vendita n.159615,rogato il 15.4.1961 dal notar Diego Serraino(registrato a Palermo il 3.5.1961 al n.13127),è stato stipulato dai suddetti proprietari e SEMILIA Antonino.
Per l'acquisto di detta area edificabile,estesa a mq.4198,è stata corrisposta la somma dichiarata di £.34.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 27.6.1961.
La relativa licenza di costruzione n.105 e variante n.1461 sono state concesse rispettivamente il 20.1.1962 e 26.10.1964.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Termini Salvatore.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da:

./.

.TRANCHIDA Benedetto,già generalizzato.
I lavori iniziati nell'aprile 1962 si sono conclusi l'8.7. 1965.
Durante i lavori non è stata espletata vigilanza notturna al cantiere.
Mediamente sono stati occupati 40 operai.

Edificio sito in Viale Regione Siciliana-Lotto" O ",composto da piano terra e 7 piani elevati,per complessivi 21 apparta= menti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a INGLESE Guglielmo e ROCCHETTI Antonina,già generalizzati, che insiste nelle particelle nnr.141/b e 134/b del foglio di mappa n.48 del Catasto terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita n.159615,rogato il 15.4.1961 dal notar Die= go Serraino(registrato a Palermo il 3.5.1961 al n.13127),è stato stipulato dai suddetti proprietari e SEMILIA Antonino.
Per l'acquisto di detta area edificabile,estesa mq.2720,è stata corrisposta la somma dichiarata di £.22.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edilie il 7. 8.1961.
Le relative licenze di costruzione n.129 e variante n.82 sono state concesse rispettivamente il 23.1.1962 e 28.1.1966.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Termini Salvatore.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da TRANCHIDA Benedetto,già generalizzato.
I lavori dell'edificio iniziati nel gennaio 1962 si sono con= clusi il 1.6.1966.
Durante i lavori non è stata espletata vigilanza notturna al cantiere.
Mediamente sono stati occupati 20 operai.

./.

- 6 -

Edificio sito in Via BR.9 nnr.8 -10 e 18, composto da piano rialzato e 4 piani elevati,per complessivi n.42 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:
DI GIUSEPPE Gioacchino di Onofrio e di Pennino Rosa,nato a Palermo il 1.9.1924,ivi residente-Via Giacomo Leopardi n.23;
DI GIUSEPPE Giovanni,dei predetti,nato a Palermo il 9.I.1923 ivi residente-Via Giuseppina Colonna n.8;
DI GIUSEPPE Maria Rosalia,dei predetti,nata a Palermo il 2.4. 1926,ivi residente-Via Giacomo Lepardi n.23;
DI GIUSEPPE Onofrio,g.c.s.,nato a Palermo il 27.5.1891,ivi residente-Via Giuseppe Sorge n.10,
che insiste nella particella n.265 del foglio di mappa n.76 del Catasto terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita n.833169,rogato il 7.10.1965 dal notaio E. Virga(registrato a Palermo il 23.10.1965 al n.14078),è stato stipulato dai suddetti proprietari e SEMILIA Antonino.
Per l'acquisto di detta area edificabile,estesa mq.3140,è stata corrisposta la somma dichiarata di £.30.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 30. 4.1965.
La relativa licenza di costruzione n.1015 è stata concessa il 5.11.1965.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Vetri Bartolomeo.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da:
.ARRUSICATO Antonino di Pietro e di Viola Carmela,nato a Palermo il 28.8.1913,ivi residente-Via S.Maria di Gesù 82,muratore.
I lavori dell'edificio iniziati nel novembre 1965 si sono conclusi il 23.2.1967.
Durante i lavori non è stata espletata vigilanza notturna

/.

Mediamente sono stati occupati n.24 operai.

Edificio sito in Via Sampolo n.65 -Lotto "R",composto da piano terra,9 piani elevati ed attico.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta alda Società p.A. Antares e La Torre,rappresentata dall'Avv.Pajno Antonino e Parlato Alfonso,consigliere delegato,
che insiste nelle particelle nnr.875-872-808-873 e 881 del foglio di mappa n.34 del Catasto terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita n.131567,rogato il 29.8.1966 dal notaio Cesare Di Giovanni (registrato a Palermo il 3.9.1966 al n.11766), è stato stipulato dai suddetti venditori e da SEMILIA Antonino e CALASCIBETTA Accursio,essendosi costituita una società di fatto tra quest'ultimi.
Per l'acquisto di detta area edificabile,estesa mq.1974,è stata corrisposta la somma dichiarata di £.50.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 1. 10.1965.
La relativa licenza di costruzione n.984 è stata concessa il 14.11.1966 a nome di SEMILIA Antonino e CALASCIBETTA Accursio.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Maggiore Marco.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da:
CRISTOFALO Francesco Paolo di Matteo e di Mercadante Giuseooa, nato a Palermo il 2.4.1900,ivi res.Via Mater Dolorosa n.53,muratore.
I lavori dell'edificio iniziati nel novembre 1966 si sono conclusi il 14.6.1968.
Durante i lavori non è stato eseguito vigilanza notturna al cantiere.
Mediamente sono stati occupati n.30 operai.

Edificio sito in Via S.34 n.14/D-Lotto "D' Romagnolo",composto

./.

da piano rialzato e 9 piani elevati,per complessivi 27 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:
FERRARA Anna di Giuseppe e di Pirrotta Rosalia,nata a Palermo il 20.5.1907,già ivi residente-Via Vincenzo Barbera n.2,deceduta a Palermo il 28.6.1970,
che insiste nelle particelle nnr.1504/b -152/b e 1505/b del foglio di mappa n.77 del Catasto terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita n.1027430,rogato il 13.9.1968 dal notaio Giuseppe Angilella (registrato a Palermo il 1.10.1968 al n.13384), è stato stipulato dalla suddetta venditrice e SEMILIA Antonino.
Per l'acquisto di detta area edificabile,estesa mq.946 circa, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.20.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 6.5.1968.
La relativa licenza di costruzione n.756 è stata concessa il 24.8.1968.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Gimmaresi Giovanni.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da:
TAORMINA Michele di Gioacchino e di Pedone Nicoletta,nato a Palermo il 2.2.1909,ivi residente-Via Tabò n.13,muratore.
I lavori dell'edificio iniziati il 7.10.1968 si sono conclusi il 31.12.1969.
Durante i lavori non è stato espletato servizio di guardiania.
Mediamente sono stati occupati n.49 operai.

b) - *Impresa edile "SEMILIA Ottavio.*

E' iscritta alla locale Camera di Commercio in data 28.6.1965 ai nnr.50232/43978,con attività dichiarata "Impresa costruzioni edilizie",con sede sociale in Terrasini e con uffici in Palermo-

./.

Via Giuseppe Vella n.8.
L'Impresa di cui sopra,nel corso di gestione,ha realizzato o stà per realizzare le seguenti opere edilizie:

.Edificio sito in Via Giuseppe Vella n.15,composto da piano terraneo,ammezzato,6 piani elevati ed attico,per complessivi 24 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:
.LIOTTA Filippo di Carmelo e di Pontillo Angela,nato a Licata (AG) il 23.3.1907,residente in Palermo-Via F.Giovanni Pantaleo n.8;
LIOTTA Vincenzo Ernesto Giuseppe di Carmelo e di Pontillo Angela,nato a Licata(AG) il 5.4.1920,residente a Palermo-Via Duca della Verdura n.6,
che insiste nelle particelle n.532 intera e parte della 505 del foglio di mappa n.33 del Catasto terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita n.209887,rogato il 14.1.1966 dal notaio Vito Di Giovanni(registrato a Palermo il 1.2.1966 al n.1539), è stato stipulato dai suddetti venditori e SEMILIA Ottavio.
Per l'acquisto di detta area edificabile,estesa mq.1.417 circa,è stata corrisposta la somma dichiarata di £.43.500.000.-
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 9.4.1965.
La relativa licenza di costruzione n.602 è stata concessa il 25.6.1965,rilasciata a nome di Liotta Filippo e Vincenzo.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Termini Salvatore.
Le funzioni di capo cantiere sono state assolte da:
LO SASSO Giuseppe di Serafino e di Testa Salvatrice,nato a Palermo il 3.2.1937,ivi residente Via B.Baldi n.2,manovale edile.

./.

I lavori dell'edificio iniziati nel dicembre 1965 si sono conclusi il 10.11.1969.
Durante i lavori non è stata espletata vigilanza notturna.
Mediamente sono stati occupati 40 operai.

Edificio sito in Via Maggiore Toselli n.36 L.,composto da piano terra,6 piani elevati e attico,per complessivi 18 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:
.AGNELLO Guido di Giuseppe e di Ardizzone Giuseppa,nato a Palermo il 15.4.1897,ivi residente-Via Bari n.38;
AGNELLO Giuseppe di Domenico e di Dagnino Maria,nato a Palermo il 14.9.1923,ivi residente-Via Riccardo Wagner n.4;
AGNELLO Mario Renato di Francesco e di Perricone Francesca, nato a Palermo il 4.8.1928,ivi residente-Via Dante n.58;
AGNELLO Giacomo,g.c.s.,nato a Palermo l'11.2.1917,ivi residente-Via Dante n.56;
AGNELLO Luigi di Giuseppe e di Ardizzone Giuseppa,nato a Palermo il 12.6.1895,ivi residente-Via Libertà n.165;
AGNELLO Giuseppe di Francesco e di Perricone Vincenza,nato a Palermo il 18.2.1912,ivi residente-Via Giuseppe Giusti 24;
DAGNINO Maria fu Nicolò e fu Ragusa Rosa,nata a Palermo il 21.3.1899,ivi residente-Via Riccardo Wagner n.4,vedova Agnello Domenico;
SCIBILIA Pietro di Nicolò e di Panzica Francesca,nato a Palermo il 29.6.1889,ivi residente-Via Vincenzo Di Marco 29,
che insiste nelle particelle nnr.416/b e 321/c del foglio di mappa n.33 del Catasto terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita n.50454,rogato il 6.6.1966 dal notaio Enrico Mirto (registrato a Palermo il 23.6.1966 al n.8760), è stato stipulato dai suddetti venditori e SEMILIA Ottavio.
Per l'acquisto di detta area edificabile,estesa mq.781,72

./.

circa,è stata corrisposta la somma dichiarata di £.56.900.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto e variante che sono stati approvati dalla Commissione edile rispettivamente in data 4.2.1967 - 8.6.1967 e 17.5.1968.
Le relative licenze di costruzione n.232 -719 e 545 sono state concesse in data 31.3.1967; 2.9.1967 e 28.6.1968 a nome di SEMILIA Ottavio.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Termini Salvatore.
Le funzioni di capo cantiere sono state assolte da LO SASSO Giuseppe,già generalizzato.
I lavori dell'edificio iniziati nel marzo 1967 sono stati ultimati il 26.9.1968.
La vigilanza notturna nel cantiere è stata espletata da elementi dell'Istituto di Vigilanza "Il Piave".
Mediamente sono stati occupati 18 operai.

Edificio sito in Via BR.12 n.6 e 8-Brancaccio,composto da piano rialzato e 3 piani elevati,per complessivi 20 appartamenti.
L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:
DI GIUSEPPE Gioacchino di Onofrio e di Pennino Rosa,nato a Palermo il 1.9.1924,ivi residente-Via Giacomo Leopardi n.23;
DI GIUSEPPE Giovanni,g.c.s.,nato a Palermo il 9.1.1923,ivi res. Via Giuseppina Colonna n.8;
DI GIUSEPPE Maria,g.c.s.nata a Palermo il 2.4.1926,ivi residente Via Giacomo Leopardi n.23;
DI GIUSEPPE Onofrio,nato a Palermo il 27.5.1891,ivi residente-Via Giuseppe Sorge n.10,
che insiste nella particella n.278 del foglio di mappa n.76 del Catasto terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita,n.942716,rogato il 31.3.1967 dal notar Giuseppe Angilella(registrato a Palermo il 10.4.1967 al n.5199, è stato stipulato dai suddetti venditori e SEMILIA Ottavio.
Per l'acquisto di detta area edificabile,estesa mq.1275 circa

è stata corrisposta la somma dichiarata di £.12.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 18.3.1967.
La relativa licenza di costruzione n.308 è stata rilasciata il 19.4.1967 a nome di SEMILIA Ottavio.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Termini Salvatore.
Le funzioni di capo cantiere sono state svolte da ARRUSICATO Antonino, già generalizzato.
I lavori dell'edificio iniziati il 19.4.1967 si sono conclusi il 13.7.1968.
Durante i lavori non è stata espletata vigilanza notturna al cantiere.
Mediamente sono stati occupati 15 operai.

Edificio sito in Via Cappuccini n.38, composto da piano terra, 7 piani elevati, piano attico e 9° piano superattico, per complessivi 54 appartamenti.
L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:
.AGNELLO Giacomo di Francesco e di Perricone Vincenza, nato a Palermo l'11.2.1917, ivi residente-Via Dante n.56;
AGNELLO Mario Renato, g.c.s., nato a Palermo il 4.8.1928, ivi residente-Via Dante n.58,
che insiste nelle particelle nnr.159 -160 -365 -366 e 368 del foglio di mappa n.59 del Catasto terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita n.858997, rogato il 13.6.1967 dal notar Virga Ermanno (registrato a Palermo il 1.7.1967 al n.9160), è stato stipulato dai suddetti venditori e SEMILIA Ottavio.
Per l'acquisto di detta area edificabile, estesa mq.1635 circa, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.60.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 14.

./.

6.1966 e variante il 7.6.1968.
Le relative licenze di costruzioni n.590 e variante n.658 sono state concesse rispettivamente il 14.6.1966 e 7.6.1968.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere D'Amore Aurelio.
Le funzioni di capo cantiere sono state svolte da ARRUSICATO Antonino,già generalizzato.
I lavori dell'edificio iniziati il 14.7.1967 sono stati ultimati il 17.2.1970.
Durante i lavori non è stata espletata vigilanza notturna al cantiere.
Mediamente sono stati occupati 20 operai.

Edificio sito al Corso Pisani n.182,composto da piano terra,4 piani elevati e piano attico,per complessivi 10 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:
.SANFRANCESCO Mario di Nicolò e di Lombardo Rosalia,nato a Palermo l'8.10.1897,ivi residente-Via Principe Belmonte n.25,procuratore di LOMBARDO Gaetana,vedova Leone,nata a Palermo il 16.3.1896,
che insiste nelle particelle n.40/4 -40/1 -40/2 del foglio di mappa n.60 del Catasto terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita n.1.024.426,rogato il 23.8.1968 dal notar Virga Ermanno (registrato a Palermo il 28.8.1968 al n.11972), è stato stipulato dai suddetti venditori e SEMILIA Ottavio.
Per l'acquisto di detta area edificabile,estesa mq.600 circa, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.13.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 4.7.1968.
La relativa licenza di costruzione n.838 è stata concessa il 28.8.1968 al SEMILIA Ottavio.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere D'Amore

./.

Aurelio.
Le funzioni di capo cantiere sono state svolte da ARRUSICATO Antonino,già generalizzato.
I lavori dell'edificio iniziati il 28.8.1968 sono stati ultimati il 4.6.1970.
Durante i lavori non è stata espletata vigilanza notturna al cantiere.
Mediamente sono stati occupati 15 operai.

O

O O

L'Impresa dispone delle necessarie attrezzature tecniche per il normale funzionamento dei cantieri,nonchè un impianto di torre grù.

Impiegati:

.GUARNERI Lorenzo di Giovanni e di Guarnera Giuseppa,nato a Palermo il 1.5.1937,ivi residente-Via Giuseppe Vella n.15,contabile.

Ditte fornitrici:

-Cemento	-Italcementi	-Isola delle Femmine
-Ferro	-Sidercomet	-Palermo
-Legnami	-Coppola-Liotta-Balsamo	-Palermo
-Sanitari	-Ceifa-Salamone e Pullara -	-Palermo
-Infissi	-Giacomelli	-Trieste
-Calce	-Sicilcalce	-Bagheria
-Intonaci	-Li Mandri-Razzonelli-	Palermo
-Inerti	-Ditte varie	-Palermo.

--=-=OOO=-=--

Inoltre,presso la locale Camera del Commercio,in data 23.4.1963 ai nnr.43913n/2134n. figura la società di fatto "

./.

" MOGANCE MARMI"di Antonino Semilia",con attività dichiarata: Lavorazione marmi e manufatti in genere per l'edilizia,con sede in Piana degli Albanesi e con uffici in Palermo -Via Giuseppe La Vella n.8,

Detta Società è stata costituita tra:

.SEMILIA Antonino,già generalizzato;

.SEMILIA Michele di Antonino e di Muratore Rosaria,nato a Palermo il 22.8.1937,ivi residente-Via Arimondi 25;

.SEMILIA Ottavio,già generalizzato;

.SEMILIA Francesco Paolo di Antonino e di Muratore Rosaria,nato a Palermo il 10.12.1939,ivi residente Viale Piedimonte 32,con durata fino al 31.12.2000 ,con un capitale sociale iniziale di £.1.000.000 elevato in data 4.3.1963 a £.60.000.000.

Detta società che ha per oggetto la coltivazione di cave per l'estrazione di materiale calcareo,frantumazione del materiale ricavato-fabbricazione di elementi prefabbricati e manufatti per l'edilizia in genere nell'ambito della Regione Siciliana e potrà sfruttare cave e miniere sia per conto proprio che per conto terzi.-

O

O O

Come è stato fatto cenno nella prima parte della presente relazione le ditte di che trattasi benchè intestate a SEMILIA Antonino ed ai figli Ottavio,Michele e Francesco Paolo,di fatto,sono imprese che formano un tutt'uno,condotte nell'ambito familiare.

Il factotum di tutta le attività,comunque è il SEMILIA Antonino,il quale la voce pubblica è concorde nel definirlo elemento con una personalità assai poliedrica e sotto taluni aspetti oscura.

./.

Egli è ritenuto persona intelligente e scaltra anche se di modestissima cultura.

... Omissis ... (1)

Il fatto poi che il SEMILIA Antonino abbia raggiunto apprezzabili traguardi di natura economica senza -considerata anche la sua già descritta natura -aver subito almeno ufficialmente intimidazioni od altro, viene interpretato da più fonti, fattore sintomatico, che lo dà, succube o cosciente, in rapporti con ambienti mafiosi.

Questi elementi offrono un quadro sufficientemente chiaro dell'agire del SEMILIA Antonino anche se in contrapposto, però, non sono emersi -dal lavoro informativo svolto - fatti e circostanze che testimoniano, illegalità commesse con sistemi mafiosi nell'espletamento della sua opera imprenditoriale.

Oltre ai precedenti penali figuranti a carico del SEMILIA Antonino, egli, in atto risulta denunziato unitamente a 36 persone (tra cui vari amministratori comunali - Ciancimino Vito - Nicoletti Vincenzo -Bergolizzi Giuseppe -Biondo Salvatore ed altri -dell'imputazione generica di interessi privati in atti d'ufficio e falso), anche se il Giudice Istruttore della 3^ Sezione Penale del Tribunale di Palermo, fino alla data odierna, non ha completato la sentenza istruttoria con i singoli capi di accusa.

La denunzia da cui trattasi è scaturita da un esposto

./.

(1) Secondo la decisione adottata nella seduta del 4 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

presentato alla Procura della Repubblica di Palermo in data 6.2.1969 da ESPOSITO Luigi di Giovanni e di Borel Pasqua,nato a Messina il 25.3.1923,residente a Palermo -Piazza Antonino Zanca n.23,contro ignoti,che nel corso dell'istruttoria,. venivano identificati per le persone su accennate.'

Si allegano i precedenti e le pendenze penali figuranti a carico delle persone indicate nella presente relazione.- (2)

(2) Gli allegati citati nel testo sono pubblicati alle pagg. 578-593. (N.d.r.)

DITTA SEMILIA ANTONINO

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA = CARICHI PENDENTI

PRETURA = CARICHI PENDENTI

SEMILIA Antonino fu Michele e di Mortillaro Virginia, nato a Palermo il 15.5.1913, ivi residente via della Libertà n.159, coniugato con Muratore Rosaria, costruttore esile.-

IL MARESCIALLO MAGGIORE
Comandante del Nucleo
(Tindaro Ferraino)

SEMILIA

23.9.1968 - Pretore Piana degli Albanesi L.200.000 ammenda per omissione ancoramento bombola gas al muro omissione schema impianto elettrico, omissione protezione condutturi ed elementi elettrici ed omissione costruzione porta lampade nella cabina elettrica?

15.I.1942 - Corte App.palermo, recl. mesi 4 e L.4000 multa per omesso conferimento ~~xxxxxxxxx~~ di grassi animali macellazione clandestina, smercio non autorizzato di carne.Amnistiata.

Palermo, li 12.12.1970

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

N. 2109/969 P.M. 6-2-1969 denunziato per artt. 479-479 e 328 C.P. a seguito di esposto da parte di Esposito Luigi Il 24-2-969 al Giudice Istruttore per formale. Atti pervenuti in data 5-1-71 dal Giudice Istruttore. Tuttora pendente alla 3ª sezione da Giudice Istruttore N. 623/1969.-

li 19-1-71 [illegible]

DITTA SEMILIA

CASELLARIO GIUDIZIARIO
PROCURA = CARICHI PENDENTI
PRETURA = CARICHI PENDENTI

SEMILIA Ottavio di Antonino e di Muratore Rosaria, nato a Palermo il 28.10.1938, ivi residente via Maggiore Gino Galliano n.12, industriale, coniugato con Iervolino Adriana.-

~~38/70~~

IL MARESCIALLO MAGGIORE
Com... del Nucleo
(7 ... ...ino)

N: 1032/970 R.G. Sentenza Pretore Palermo del 16-6-970 N.D.L. per amnistia per costruzione senza licenza.
PA li 12/3/971
Pulsi

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti

Controllate le pendenze dell'ultimo quinquennio

Palermo, li ...

DITTA SEMILIA

CASELLARIO GIUDIZIARIO
PROCURA - CARICHI PENDENTI
PRETURA - CARICHI PENDENTI

SEMILIA Michele di Antonino e di Muratore Rosaria, nato a Palermo il 22.8.1937, ivi residente via Giusepe Generale Arimondi n.25 piano 7°, impiegato, coniugato con Cerami Anna Paola.-

IL MARESCIALLO MAGGI
Comandante del Nucleo
(Tindaro [illegible]aino)

27.6.1968 - Giudice Istruttore Trib.palermo, N.D.P. per insuff. di prove per appropriazione indebita.

Palermo, li 10.3.1971

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

Carichi pendenti

Controllate le pandette dell'ultimo quinquennio

NULLA

Palermo, li 12 MAR 1971

PROCURA UNIFICATA DI PALERMO
Carichi pendenti

Esiste le pandette dell'ultimo quinquennio

NULLA

12 MAR 1971

DITTA SEMILIA

CASELLARIO GIUDIZIARIO
PROCURA = CARICHI PENDENTI
PRETURA = CARICHI PENDENTI

SEMILIA Francesco Paolo di Antonino e di Muratore Rosaria, nata a Palermo il 10.12.1939, ivi residente Viale Piemonte n.32 piano 6°, industriale, coniugato con Grasso Lucia.-

1962 - Pretore Palermo, assolve per insuff. di prove per lesioni colpose.
1966 - Pretore Piana degli Albanesi, L.20.000 ammen a per contravv. rt°123 C.S.
66 - Pretore Palermo, L.III.000 ammenda per contravv. art.103 CS

Palermo, lì 10.3.1971

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti
Controllate le pendenze dell'ultimo quinquennio

Lì 12 MAR 1971

DITTA SEMILIA ANTONINO

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA = CARICHI PENDENTI

PRETURA = CARICHI PENDENTI

CRESCENTI Carmelo di Ignazio e di Villano Domenica, nato a Palermo il 20.7.1906, già residente in questa via Generale Streva n.62, in data 31.10.1969, emigrò per Loreo (RO), coniugato con Barbera Caterina.-

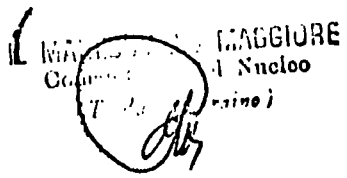

ESCENTI Carmelo, nato il 20.7.1906

2.4.1964 - Pretore Palermo, L.60.000 ammendaper vendita generi di commercio senza licenza, e privo certificato prevenzione incendi.

.5.1963 - Corte App.Palermo, recl. mesi due e gg.20 per rissa Sospesa. N.D.P. per amni tia per lesioni.

.7.1950 - Corte App.palermo, L.13.334 multa per contrabbando tabacco ed evasione I.G.E?

.4.1961 - Giudice Istruttore Palermo, N.D.P. per insuff. di prove per violenza privata in concorso.

alermo, li 4.12.1970

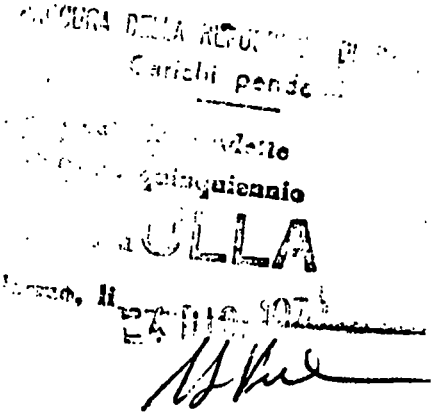

DITTA SEMILIA ANTONINO

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA = CARICHI PENDENTI

PRETURA + CARICHI PENDENTI

CIRIMINNA Giuseppe di Francesco e di Ventura Caterina, nato a Palermo il 20.4.1912, già residente in via Giuseppe Ingegneros n.96, il 18.4.1970 emigrò per Carini, costruttore, coniugato con Civiletti Maria.-

IL MARESCIALLO MAGGIORE
Comandante del Nucleo
(Tindaro Terraino)

15.2.1962 - Pretore Palermo - gg.5 arresto, ammenda £.40.000, per costruzione senza licenza. Sospesa anni 2.

Palermo, 7.12.1970.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
Carichi pendenti
Controllato da parte
dell'ultimo quinquennio
NULLA
Palermo, li

DITTA SEMILIA ANTONINO

CASELLARIO GIUDIZIARIO
PROCURA - CARICHI PENDENTI
PRETURA -CARICHI PENDENTI

DI GIUSEPPE Onofrio di Giovanni e di Pennino Rosalia,nato a Palermo il 27.5.I89I,ivi residente-Via Giuseppe Sorge n.IO,piano terra,coltivatore diretto,coniugato con Vetrano Olga.

CASELLARIO GIUDIZIARIO

N U L L A

Palermo lì,5.I2.I970

CARICHI PENDENTI:

-6354/69 P.M.-23.5.I969 Imposte dirette denunziato per art.58 T.U. 9.6.I950 n.203.Trattasi di duplicato unito al n.14715/69 P.M. 25.7.I970.Atti Giudice Istruttore per avvenuta obblazione.

-14715/69 P.M. Il 23.5.I969 Intendenza di Finanza-Imposte dirette denunziato per art.243 T.U. 29.I.I958 n.645 unito al n.6354/69 P.M.

-2260/970 G.I. 3.IO.I970 N.D.P. per oblazione amministrativa come sentenza del Giudice Istruttore stessa data.-

Palermo lì,12.12.1970.-

DITTA SEMILIA

CASELLARIO GIUDIZIARIO
PROCURA = CARICHINPENDENTI
PRETURA = CARICHI PENDENTI

PARLATO Alfonso di Enrico e di Amitrano Raffaela, nato a Palermo il 5.8.1917, ivi residente via Giuseppe Sciuti n.91 piano 7°, impiegato contabile, coniugato con Termini Antonina.-

IL MARESCIALLO MAGGIORE
Comandante del Nucleo
(Tenduro Sergino)

I6.3.I954 - Trib.palermo, lo dichiarò fallito.
Omologazione del concordato sentenza 27.I.I955 Trib.palermo.

Palermo, li IO.3.I97I

PROCURA REPUBBLICA PALERMO

~~8428/69~~

N.I33I6/I969 P.M. 20-IO+I969 Ufficio Distettuale Impiste Dirette, denunziato con contravvenzione art.32 T.U. 9-5-I958.- Giudice Istruttore Palermo con sentenza del I2/2/I97I N.D.P. per avvenuta oblazione.-
Pa li I3/3/I97I

~~3316/69~~

PRETURA UNIFICATA DI PALERMO
Carichi pendenti

~~3313/69~~

12 [illegible] 1971

DITTA SEMILA ANTONINO

CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA = CARICHI PENDENTI

PRETURA = CARICHI PENDENTI

CRISTOFARO F/sco Paolo di Matteo e di Mercadante Giuseppa, nato a Palermo il 2.4.1900, ivi residente via Mater Dolososa n.53 piano 1°, muratore prima categoria, coniugato con Cristofalo Rosalia.-

IL MARESCIALLO MAGGIORE
Comandante del Nucleo
(Tindaro Sc[illegible]no)

28.2.1961 - Pretore Palermo - Multa £.5.000, per omesso; versamento contributi INA-CASA.=

Palermo, 7.12.1970.

[illegible] DI PALERMO
[illegible]denti
[illegible]edente
[illegible] quinquennio
[illegible]
Palermo, li [illegible]

DITTA SEMILIA

CASELLARIO GIUDIZIARIO
PROCURA = CARICHI PENDENTI
PRETURA = CARICHI PENDENTI

LO SASSO Giuseppe di Serafino e di Testa Salvatrice, nato a Palermo il 3.2.1937, ivi residente via B. Baldi n.2 piano terra, manovale edile, coniugato con Di Marco Concetta.-

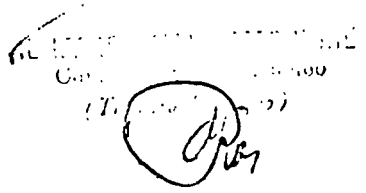

S... ... il 3.2.1937
- ... Palermo, L.2.000 ammenda per abusivo mestie-
... venditore ambulante
1980 ... ore Palermo, L.2.000 ammenda per abusivo mestie
... di venditore ambulante.

Palermo, li 10.3 ...

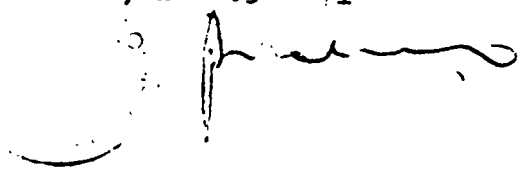

DITTA SEMILIA

CASELLARIO GIUDIZIARIO
PROCURA - CARICHI PENDENTI
PRETURA - CARICHI PENDENTI

AGNELLO Guido di Giuseppe e di Ardizzone Giuseppa, nato a Palermo il 15.4.1897, ivi residente via Bari n.38, commerciante, vedovo Dagnino Severa.-

IL MARESCIALLO MAGGIORE
Comandante del Nucleo
(Tindar Ferraino)

28.7.1960 - Pretore Palermo, un milione di multa per frode imposta consumo.
31.12.1960 - Pretore Palermo, L.1.000 ammenda perchè sfornito certificato prevenzione incendi.
8.3.1962 - Pretore Palermo, L.10.000 ammenda per contravv. art. 103 C.S.

Palermo, li 10.3.1971

12 MAR. 1971

10 MAR. 1971

DITTA SEMILIA

CASELLARIO GIUDIZIARIO
PROCURA = CARICHI PENDENTI
PRETURA = CARICHI PENDENTI

AGNELLO Mario Renato di Francesco e di Perricone Francesca, nato a Palermo il 4.8.1928, ivi residente via Dante n.58 piano 6°, gestore tipografia, coniugato con Figueroa Francesca.-

IL MARESCIALLO MAGGIORE
Comandante del Nucleo
(Titolare [illegible])

10 MAR. 1971

PRETURA UNIFICATA [illegible]
Carichi pendenti
[illegible]

12 [illegible] 1971

4704/69 P.M. 29/5/1969 denunziato per artt. 243 e 244 T.U. 29/I/1958- n. 145(dall'Ufficio Imposte Dirette)
Il 31/12/1969 gli atti sono stati trasmessi al Pretore di Bagheria per competenza.-
Palermo,li 13/3/1971

L'appuntato addetto
- G. Scelsi-

DITTA SEMILIA

CASELLARIO GIUDIZIARIO
PROCURA = CARICHI PENDENTI
PRETURA = CARICHI PENDENTI

LAGNELLO Giacomo di Francesco e di Perricone Vincenza, nato a Palermo 1°11.2.1917, ivi residente via Dante n.56 piano 4°, gestore tipografia, celibe.-

IL MARESCIALLO
Comandante del
(Findaro Saino)

10 MAR. 1971

PRETURA UNIFICATA
Carichi pend

4704/69

12 MAR 1971

N.I47 04/I969 P.M. 29/5/I969 Ufficio Imposte Dirette di Palermo denunziato per artt. 243-244 T.U. 29/I/I958 n. I45.-
Il 3I/I2/I969 gli atti sono stati trasmessi al Pretore di Bagheria per competenza.-

Palermo,li I2/3/I97I

L'appuntato addetto
- G. Scelsa -

DITTA SEMILIA;

CASELLARIO GIUDIZIARIO
PROCURA = CARICHI PENDENTI
PRETURA = CARICHI PENDENTI

AGNELLO Luigi di Giuseppe e di Ardizzone Giuseppa, nato a Palermo il 12.6.1895, ivi residente via Libertà n.165 piano primo, coniugato con Santoro Caterina, commerciante,-

27.9.1937 - Pretore Palermo, L.100 multa per il reato di cui all'art 509 C.P. Sospesa .Amnistiata
9.2.1946 - Corte App Palermo, L.10.000 ammenda per incauto acquisto.Amnistiata

Palermo li 10.3.1971

DITTA SEMILIA

CASELLARIO GIUDIZIARIO
PROCURA - CARICHI PENDENTI
PRETURA - CARICHI PENDENTI

SCIBILIA Pietro di Nicolò e di Panzica Francesca, nato a Palermo il 29.6.1889, ivi residente via Vincenzo Di Marco n.29 piano rialzato, inabile, coniugato con Agnello Giulia.-

IL MARESCIALLO MAGGIORE
Comandante del Nucleo
(Tiziano Ceraino)

NULLA

Palermo 10 MAR. 1971

Il Capo Vecchio

Procura Repubblica

75/67 - R.G. Interrogatorio del Giudice Istruttore di Palermo del 24-4-968 N.I.P. per amnistia per contravvenzione art 32 T. 29-1-958 n 145.

PA - 13/3/971
Pietro

PRETURA UNIFICATA
Carichi pend
... le pendenti
... inquien

NULLA

12 MAR. 1971
Pietro

DITTA SEMILIA

CASELLARIO GIUDIZIARIO
PROCURA = CARICHI PENDENTI
PRETURA = CARICHI PENDENTI

AGNELLO Giuseppe di Francesco e di Perricone Vincenza, nato a Palermo il 18.2.1912, ivi residente via Giuseppe Giusti n.24 piano 6º, impiegato, coniugato con Rizzuto Antonietta.-

IL MARESCIALLO MAGGIORE
Com[illegible] [illegible]
([illegible])

AGNELLO GIUSEPPE MARIA NATO A PALERMO CL.1912

12-63 Pret.Bagheria Multa L.90.000 per emiss'assegno a vuoto
12-63 Pret.Bagheria Multa L.40.000 per come sopra
12-63 Pret.Bagheria Multa L.40.000 per come sopra
12-63 Pret.Bagheria Multa L.30.000 per comes sopra
[illegible]-64 Pret.Palermo Multa L.50.000 per come sopra
[illegible]-64 Pret.Palermo Multa L.30.000 per art.335 C.P.

PROCURA REPUBBLICA PALERMO

N.14704/1969 P.M. 29/5/1969 Ufficio Imposte Dirette Palermo- denunziato per art. 243 e 244 T.U. 2 29/I/1958 n. 145- Il 31/12/1969 gli atti sono stati trasmessi al Pretore di Bagheria per competenza.-

Palermo,li 12/3/1971.

Ap. Scelsi

~~[illegible]~~
14704/69

12 [illegible] 1971

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 799

RELAZIONE SULLE RISULTANZE ACQUISITE DA FUNZIONARI REGIONALI NEL CORSO DI INDAGINI SULL'ATTIVITÀ DEL COMUNE DI MONREALE (PALERMO) NEL SETTORE URBANISTICO-EDILIZIO, TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA IL 4 NOVEMBRE 1971

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Roma, [illegible]

1

Prot. D [illegible]

Illustre Presidente,

ai fini dei lavori di questa Commissione, si rende necessario acquisire le risultanze emerse dall'inchiesta, condotta da funzionari dell'Assessorato Enti Locali, sull'Amministrazione comunale di Monreale (Palermo).

La prego, pertanto, di voler trasmettere, con carattere di urgenza, la relazione conclusiva da essi redatta nonchè copia degli eventuali provvedimenti adottati in merito dall'Amministrazione regionale.

Con i sensi della mia più viva considerazione.

(Avv. Francesco Cattanei)

****

On.le Prof.
Mario Fasino
Presidente della
Regione Siciliana

P A L E R M O

PAGINA BIANCA

2

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma,

Prot. D/

ESPRESSO

Illustre Presidente,

La prego voler dare urgente riscontro alla nota del 24 giugno 1971, Prot.D/3481 con la quale veniva richiesta copia della relazione conclusiva redatta dai funzionari dell'Assessorato Enti Locali, circa l'inchiesta condotta sull'Amministrazione comunale di Monreale, nonchè copia degli eventuali provvedimenti adottati in merito dall'Amministrazione regionale. (1)

Con i sensi della mia più viva considerazione.

(Avv. Francesco Cattanei)

Onorevole
Prof. Mario FASINO
Presidente della
Regione Siciliana
- PALERMO -

(1) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 597. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

3

Regione Siciliana

IL PRESIDENTE

Gabinetto 2160

Palermo, li 4 DIC. 1971

RACCOMANDATA

9 DIC. 1971 D 3801

Onorevole Presidente,

in relazione alla richiesta formulata con la nota n. 3481 del 24 giugno 1971, Le invio (2) copia della relazione ispettiva effettuata da funzionari (3) dell'Assessorato regionale degli enti locali presso la Amministrazione comunale di Monreale.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe i sensi della mia più alta considerazione.

(Mario Fasino)

On.le Avv. Francesco CATTANEI
Presidente della Commissione Parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia in
Sicilia
Palazzo Montecitorio
R O M A

(2) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 597. (N.d.r.)

(3) La relazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 603-770. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

4

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato per gli Enti Locali

RELAZIONE SULL'ESITO DELL'ISPEZIONE AL SETTORE EDILIZIO EFFETTUATO DAGLI ISPETTORI DOTT. LUIGI TUZZOLINO E DOTT. UMBERTO SIRACUSA PRESSO LA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI:

M O N R E A L E

(DD.AA. n. 3348 del 6/3/1968 e n. 5889 dell'11/4/1968). -

RELAZIONE SULL'ESITO DELL'ISPEZIONE AL SETTORE EDILIZIO EFFETTUATO DAGLI ISPETTORI DOTT.LUIGI TUZZOLINO E DOTT.UMBERTO SIRACUSA PRESSO LA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI

M O N R E A L E

(DD.AA.n.3348 del 6.3.1968 e n.5889 dell'11.4.1968)

ASSESSORATO ENTI LOCALI
N. 4115
Data 21-10-1969

ASSESSORATO REGIONALE ENTI LOCALI
GABINETTO
9-6-1969

I N D I C E

Introduzione.....Pag. 1

STRUMENTI URBANISTICI

Regolamento edilizio ..... " 2

Piano Regolatore Generale..... " 7

Piano Territoriale di Coordinamento..... " 10

Commissione Edilizia ..... " 11

Ufficio Tecnico..... " 14

PRATICHE EDILIZIE

1)-Segnalazioni Capi Gruppi P.C.I. e P.S.I.U.P. ....." 16

2)-Segnalazioni del Consigliere Comunale Avv. Gullo con interpellanza ..... " 49

3)-Fascicoli già esistenti presso l'Assessorato (per esposti, segnalazioni, etc. ..... " 55

4)-Verbali di contravvenzione :

a)-Verbali non conciliabili ..... " 80

b)- " in sospeso..... " 113

c)- " inviati in Pretura..... " 118

5)-Licenze edilizie dal Gennaio 1967 al Maggio 1968 ....." 127

Mod. 14 SC

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato degli Enti Locali

Palermo ..... 19....

Div. ..... *N. di Prot.* .....

Risposta a nota .....

OGGETTO: Comune di Monreale - Ispezione al settore edilizio.

Allegati N. .....

All'On.le ASSESSORE per gli Enti Locali

S E D E

In esecuzione ai decreti n.3340 del 6.3.1960 e 5000 dell'11.4.1960, con i quali la S.V.On.le ha incaricato i sottoscritti di effettuare una ispezione al settore edilizio presso il Comune di Monreale, si rassegna la seguente relazione sullo esito di quanto è stato possibile accertare.

Si premette che non tutte le pratiche edilizie sono state esaminate per il considerevole numero esistente e, pertanto, l'ispezione è stata limitata alle seguenti pratiche relative a:

1 - segnalazioni dei capi gruppi del P.C.I. e del P.S.I.U.P. con un ordine del giorno inviato all'Assessorato [illegible] in data 29.3.1966 e discusso in Consiglio comunale nella seduta dell'11.3.1966 (Del.n.23);

2 - segnalazioni del Consiglio comunale, Avv. Onofrio Gullo, con interpellanza presentata al Sindaco e discusso in Consiglio comunale nella seduta del 3.4.1967 (Del.n.[illegible]);

3 - fascicoli già esistenti presso l'Assessorato (per esposti, segnalazioni dell'Assessorato Sviluppo Economico etc);

4 - verbali di contravvenzione;

5 - licenze edilizie rilasciate durante l'anno 1967 ed il 1968 (fino alla data dell'inizio dell'ispezione).

Prima di iniziare la relazione sulle predette pratiche si rende necessario fare cenno sugli strumenti urbanistici adottati dal Comune, sulla Commissione Edilizia e sull'Ufficio Tecnico.

../..

STRUMENTI URBANISTICI

Regolamento edilizio -

A)-Con deliberazione n.3 del 2 gennaio 1941(all.n.1)approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa con atto n.29173 dell'8 Luglio 1941 - Il Podestà di Monreale adottò un regolamento edilizio comunale, ~~approvato dalla C.P.A.nella seduta dell'8.7.1941 col n.29173/div.IV.~~ (4) (4-*bis*)

Come si evince dallo preambolo di detta deliberazione, tale atto costituiva il precedente regolamento edilizio del 7.9.1866, considerato che un altro regolamento - adottato il 6.4.1901- non risultava approvato.

A seguito della legge urbanistica 17 agosto 1942,n.1150 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1942,n. 4[illegible]) il Comune di Monreale avrebbe dovuto provvedere - entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa - ad uniformare il regolamento edilizio alle prescrizioni della legge medesima.

In particolare(fu necessario,secondo la prescritto di detta legge(riguardante i Comuni sprovvisti di piano regolatore), che venisse incluso nel regolamento edilizio un " programma di fabbricazione",con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi,nonchè con la precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona.

Trascorse invece circa un ventennio prima che il Comune di Monreale provvedesse ad adottare il nuovo regolamento edilizio, con l'annesso programma di fabbricazione,ai sensi della predetta legge.

B)-Intanto,venivano tuttavia deliberate con atti consiliari n.42 del 23.5.53 e n.91 del 17.7.54(approvate dalla G...A.con atto n.63307/54 nella seduta del 2[illegible].7.54)alcune modifiche agli artt. 3,6 e 11 del predetto regolamento edilizio del 1941,con l'aggiunta di un articolo 13 bis riguardante alcune strade classificate come panoramiche(V.All.n.2 e 3).

Per quanto riguarda la zona di S.Martino delle Scale del Comune di Monreale,venivano peraltro adottati i seguenti atti:

- Delibera di C.C.n.93 del 12.9.1949,avente per oggetto"Nuove costruzioni in S.Martino delle Scale",approvata dalla C.P.A.con atto n.50436 del 19.9.1949.

Tale deliberazione contiene-in quattro articoli - alcune prescrizioni riguardanti la zona predetta (V.All.n.4).

- Delibera del Commissario straordinario n.24 dell'8.3.50(V.All .n.5) avente per oggetto " Piano regolatore San Martino delle Scale"- Con tale atto, il Comune fa proprio il "piano regolatore d'iniziativa privato presentato dalla Società San Martino delle Scale"-

../../..

(4) L'allegato n. 1, e tutti gli altri atti successivamente citati, o indicati nel testo come allegati, non risultano, peraltro, raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

(4-bis) La correzione apportata a penna – come tutte le altre correzioni successivamente apportate al testo – risalgono al documento originale. (N.d.r.)

Deliberazione vistata dal Prefetto il 9.4.58,n.25339.

- Delib.Cons.n.39 del 12.7.54(V.All.n.5),con la quale venivano adottate dal Comune le "norme di attuazione" del piano regolatore della zona del Villaggio Turistico Montano della frazione di S.Martino delle Scale(adottato con la predetta delibera n.24 dell'8.3.52).Detta deliberazione veniva però rinviata al Comune dalla C.P.A.con decisione del 30.1.56,n.309,con invito a conformarsi e controdedurre nel termine di 30 giorni.

Intervenivano quindi le deliberazioni della Giunta comunale n.153 del 3.3.56 e n.246 del 14.4.56,con le quali venivano adottate modifiche alla predetta deliberazione consiliare del 12.7.54.

La predetta delibera consiliare del 12.7.54 - con le modifiche di cui ai predetti atti di G.M.del 3.3.56 e del 14.4.56 - veniva poi vistata per legittimità,(a seguito dell'entrata in vigore dell'O.R.E.L.per la Regione Siciliana),dalla Commissione Provinciale di Controllo,nella seduta del 3.7.56.

Da notare che tutti gli atti deliberativi,citati sub B, non risultano omologati dal Ministero dei L.P.a norma dell'art. 36 L.U(ab dall'Assessorato L.P.a seguito dell'entrata in vigore nello Statuto siciliano adottato dal D.P.30.7.50,n.575).

- Infine,nel 1962,il Comune di Monreale provvedeva a nominare(con atto di G.M.n.31 in data 24.1.62),una Commissione di studio,con il compito di predisporre il nuovo regolamento edilizio,prescritto dalla legge urbanistica del 1942.

Nella seduta del 27 luglio 1962,il Consiglio comunale si occupava per la prima volta dell'adozione di detto regolamento edilizio,decidendo tuttavia di rinviare la trattazione dell'argomento alla seduta del 2 agosto 1962.In quest'ultima seduta l'argomento veniva poi rinviato alla seduta successiva.

Con deliberazione consiliare n.93 del 26 novembre 1962 il Comune di Monreale adottò il nuovo regolamento edilizio,mancante tuttavia del programma di fabbricazione(tale delibera è stata riscontrata positivamente dalla C.P.C.con decisione n.20961/10124 del 3.5.63).

Successivamente,si provvedeva a predisporre il programma di fabbricazione(con la collaborazione dei tecnici incaricati della redazione del P.R.G.),il quale è stato adottato dal Consiglio comunale con atto n.69 dell'8 novembre 1963 (riscontrato positivamente dalla C.P.C.con decisione n.30435/3317 del 24.1.64).

Con decreto n.1432 dell'11 aprile 1964,emanato dall'Assessore Sviluppo Economico,di concerto con l'Assessore degli Enti locali,è stato approvato e reso esecutivo il predetto regolamento edilizio,con l'annesso programma di fabbricazione.

.../..

Detto decreto è stato pubblicato dal Comune dal 15 al 29 aprile 1964 - giova rilevare che l'Amministrazione regionale, nel procedere all'approvazione di detto regolamento edilizio(col prefetto programma di fabbricazione),ha ritenuto opportuno introdurvi alcune modifiche rispetto al testo adottato,con i predetti atti deliberativi,dal Comune di Monreale.

Come si evince dalla stessa nota dell'Assessorato Sviluppo Economico n.1432 dell'11.4.64(con la quale è stato trasmesso il citato decreto di pari numero e data al Comune di Monreale e per conoscenza all'Assessorato E.L.),tali modifiche sono state approvate,in parte,in adesione ai suggerimenti degli Organi Consultivi tecnici(chiamati dalla legge 17.8.42 a rendere obbligatorio parere),ed in parte d'iniziativa dello stesso Assessorato Sviluppo Economico,ritenendosi necessario eliminare alcune norme contenute nel regolamento deliberato dal Comune,in quanto contrastanti con precise e tassative norme di legge.

Con successivo decreto interassessoriale n.170/64 del 23.11.64,sono stati poi approvati modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio,in adesione(come si evince dalle premesse del decreto medesimo)alla richiesta formulata dallo stesso Comune di Monreale con note n.1705 del 13.7.64 e n.2044 del 9.9.64,modifiche ed integrazioni già peraltro deliberate dal Comune di Monreale con la citata deliberazione n.69 dell'8.11.1963;

Si è provveduto quindi alla pubblicazione di tale decreto interassessoriale,da parte del Comune,dal 28 gennaio all'11.2.65.

D)-Senonchè, il Comune di Monreale aveva proposto - con atto notificato il 12.6.1964 - ricorso in sede giurisdizionale per l'annullamento del primo dei due citati decreti interassessoriali (dell'11 aprile 1964)con cui venne approvato,con le modifiche sopra cennate, il regolamento edilizio ed il programma di fabbricazione.

Con decisione n.352 del 25.5.1966 pubblicata all'udienza del 6 marzo 1967,(all.n.6), il Consiglio di Giustizia Amministrativa accoglieva il ricorso ed annullava l'impugnato provvedimento interassessoriale dell'11.4.64,nella considerazione che l'Amministrazione regionale poteva approvare o non approvare il regolamento edilizio adottato dal Comune,ma non invece sostituire la propria volontà - attraverso le modifiche introdotte con l'impugnato provvedimento - alla volontà dell'Ente dal quale l'atto è stato emanato.

Ora,nonostante la citata decisione di annullamento del C.G.A.,il Comune di Monreale ha continuato ad applicare il regolamento edilizio(con l'annesso programma di fabbricazione),così come approvato con i citati decreti interassessoriali n.1432 dell'11.4.1964 e n.170/64 del 23.11.64(provvedendo inoltre alla pubblicazione a stampa del relativo testo).

../..

- 5 -

Da notare che l'Avv.Riccardo Sciortino,in qualità di legale del Comune di Monreale,con nota dell'1/12/65,comunicava al Comune stesso che il ricorso sopra indicato doveva essere discusso all'udienza del 25.[illegible].1966.

Non risulta dagli atti esistenti presso il Comune,tuttavia,che il Comune medesimo abbia avuto (almeno ufficialmente) conoscenza della cennata decisione del C.G.A.del 25.[illegible].1966,sino alla data in cui la Commissione Provinciale di Controllo ha provveduto(con nota n.31000/A/5.1.del 12.2.69 diretta anche - per conoscenza all'Assessorato E.[illegible].a trasmettere copia della decisione medesima per la notifica e con preghiera di restituirne una copia,munita della relata di notifica.

Non sembra comunque ipotizzabile che almeno il legale del Comune(riuscito vincitore nel procedimento avverso il precitato decreto interassessoriale dell'11.4.64)non avesse avuto da tempo conoscenza della predetta decisione del C.G.A.

Risulta,in ogni caso,che l'Avv.Pace,componente dell'ufficio legale del Comune di Monreale,ha avuto rilasciata,in data 16.2.6[illegible],copia della ~~cennata~~ decisione del C.G.A.,giusta quanto si evince dalla cennata copia fotostatica allegata alla presente relazione.

Risulta peraltro che dal menzionato avv.Pace è stata trasmessa copia della predetta decisione al Comune di Monreale,con nota del 18.6.68(pratica n.1340) .Con la nota medesima,diretta anche,per conoscenza,agli Avvocati Riccardo Sciortino e Salvatore Sciortino(componenti,insieme dell'avv.Pace,del Collegio di difesa del Comune di Monreale)viene proposta una riunione alla presenza del Sindaco,del Segretario Capo,dei componenti dell'ufficio legale,del Direttore dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario,sottolineandosi che una frettolosa interpretazione della decisione avrebbe potuto avere conseguenze gravi per la disciplina urbanistica del Comune.

Il Comune poi,con nota n.465[illegible] dell'[illegible].8.68,chiedeva allo Assessorato regionale Sviluppo Economico la"riapprovazione del R.[illegible].con annesso programma di fabbricazione,attesa la decisione di annullamento del C.G.A.,"testè conosciuta".-

Il Comune di Monreale ha successivamente cercato di rimediare alla situazione nascente dalla predetta decisione di annullamento,facendo proprio - con atto di Giunta comunale n.[illegible]72 dell'8.10.1968 (riscontrata dalla C.[illegible].favorevolmente il 25.10.1968: (v.al[illegible].7) le modifiche introdotte al regolamento edilizio con l'annullato decreto interassessoriale dell'11.4.1964(nonchè con il successivo decreto del 23.11.64)anche nella considerazione che - come si evince dalle premesse di detta deliberazione - le modifiche ed integrazioni stabilite dai superiori Assessorati"hanno avuto piena efficacia nella disciplina edilizia nell'intero territorio del Comune" e che il Comune con il P.R.G adottato con delibera

..//..

n.44 del 21.12.66 si è sostanzialmente adeguato " a tutte le integrazioni o modifiche apportate al Regolamento edilizio,con i suddetti decreti interassessoriali,con la data di applicazione dei decreti medesimi".

Con atto consiliare n.139 del 13.12.68 (riscontrato favorevolmente dalla C.P.C.con decisione n.39448/476 del 3.1.69) è stata notificata la predetta deliberazione di G.M.dell'11.10.68.

La predetta deliberazione di G.M.ed il relativo atto consiliare di notifica sono stati trasmessi all'Assessorato Sviluppo Economico per i provvedimenti di competenza.

Con nota poi n.1626 del 23.5.69 il Comune di Monreale ha trasmesso all'Ufficio tecnico comunale copia fotostatica della ricordata decisione di annullamento del C.G.A.

E)- E da notare peraltro,a proseguire la ricordata decisione di annullamento del C.G.A.che il Comune di Monreale,con nota dello Assessorato Sviluppo Economico n.9138 del 30.12.1967 è stato richiamato ad adeguare il proprio regolamento edilizio sia alla normativa del piano regolatore generale,sia alla nuova disciplina urbanistica dettata dalla legge 6 agosto,n.765(con invito a voler provvedere entro il 1 marzo 1968,ai sensi e per gli effetti dell'art.1° della citata legge n.765).

Il Comune però,non ha provveduto <u>gli adempimenti relativi</u>(salvo la riadozione - come già detto - del regolamento edilizio con l'annesso programma di fabbricazione approvato coll'annullato decreto interassessoriale dell'11.1.64 e con il decreto interassessoriale del 23.11.64).

In atto non è possibile provvedere se l'Assessorato Sviluppo Economico riterrà,a fronte della richiesta formulata con la predetta assessoriale del 30.12.67,di procedere alla riapprovazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione già approvati con i ricordati decreti interassessoriali.

Si ritiene comunque che l'esito del riscontro dell'Assessorato Sviluppo Economico dovrà fra l'altro importare al fine di stabilire la sorte di quelle costruzioni in contrasto con l'annullato regolamento edilizio che sono state segnalate dal Comune stesso all'Assessorato Sviluppo Economico per il parere della Sezione Urbanistica ai fini di poter procedere alla relativa demolizione.

E' da far presente peraltro che l'esame delle pratiche edilizie del Comune di Monreale(di cui si dirà in seguito nella presente relazione)è stato condotto alla stregua degli strumenti urbanistici che il Comune ha considerato applicabili(quindi anche del regolamento edilizio di cui alla ricordata decisione di annullamento del C.G.A.)tuttavia,per quanto riguarda determinate provvidenze che siano dipendenti dall'applicazione dell'annullato regolamento edilizio,dovrà tenersi conto della intervenuta decisione di annullamento.

..//..

- 7 -

PIANO REGOLATORE GENERALE

La Giunta Municipale di Monreale - assunti i poteri del Consiglio - con atti n.501 del 9.11.1961(All.n.8) e n.575 del 14.12.1961(All.n.9),deliberò con il primo atto di conferire l'incarico per la compilazione del piano regolatore agli ingg.Caracciolo Eduardo,Cangemi Antonino e Arch.Terrasi Vincenzo con il compenso di £.12.000.000(finanziando la relativa spesa mediante mutuo da contrarsi con la Cassa DD.e PP.) e con il secondo atto deliberò formalmente l'assunzione del predetto mutuo.Le predette delibere sono state annullate dalla C.P.C.,la prima per violazione degli artt.98 e 189 dell'O.EE.LL.e la seconda per violazione dell'art. 103 del precitato ordinamento.

Da quanto sopra si evince che il Comune di Monreale iniziò le pratiche per la realizzazione del P.R.G.dopo i cinque anni, previsti dal 4 comma dell'art.8 della legge 17.8.1942 n.1150,per la presentazione del predetto P.R.G.alle autorità competenti per l'approvazione.Infatti il Comune, - in esecuzione al decreto interassessoriale n.255 del 12.3.1956,- avrebbe dovuto compilare e presentare entro il 3.5.1958, essendo stato pubblicato il predetto decreto relativo all'inclusione del Comune di Monreale tra i comuni obbligati alle alla formazione del piano,della G.U.R.S.n.36 del 4.6.1956.Il superiore termine è stato poi prorogato al 3.6.60, in virtù dei successivi decreti n.4288 del 18.7.58 e n.31873 del 13.11.1959.

In seguito alla diffida dell'Assessorato allo Sviluppo Economico in data 4.4.1962 n.715, il Consiglio comunale con atto n.90 del 28.11.1962(All.n.10),approvato dalla C.P.C.il 21.12.1962, deliberò:

1)-Disporre la spesa di £.12.000.000 per la redazione del P.R.G.

2)-Autorizzare il Sindaco a chiedere alla Regione Siciliana un contributo di £.9.000.000 pari al 75% della complessiva spesa.

3)-Richiedere per la restante somma di £.3.000.000 un mutuo ordinario.

4)-Affidare l'incarico della redazione del P.R.G.agli Ingg.Cangemi Antonino,Mannino Giuseppe,Saladino Domenico e Arch.Terrasi Marcello, con la collaborazione del Direttore dell'Ufficio tecnico comunale Ing.Gippetto Ciro.

Con la predetta delibera è stato approvato pure di disciplinare d'incarico che tra l'altro prevedeva quanto segue:

"all'art.3)-I progettisti dovranno presentare il progetto del piano regolatore nel termine di dodici mesi a decorrere dalla data di approvazione della delibera di incarico da parte

..//..

dalle competenti autorità tutorie nonchè dalla data nella quale saranno forniti dal Comune di Monreale tutti gli elaborati cartografici.

All'Art.4-L'onorario da corrispondere complessivamente ai progettisti sarà comprensivo di ogni spesa e sarà così ripartito:

£.5.000.000 alla data di registrazione alla Corte dei decreto di concessione del contributo regionale o consegna ai progettisti della cartografia;

£.3.000.000 alla consegna del progetto di cui all'art.3 del presente disciplinare;

£.3.000.000 all'adozione del P.R.G.da parte del Consiglio comunale;

£.1.000.000 alla pubblicazione del Decreto di approvazione del P.R.G.da parte del Presidente della Regione.

All'Art.5-In caso di ritardo nella presentazione del progetto del P.R.G.sarà applicata a carico dei progettisti una penale in ragione di £.3.000 per ogni giorno di ritardo,penale che verrà detratta all'atto della liquidazione delle competenze".

In occasione al n.2 della precitata delibera n.90 il Sindaco in data 8.7.1963 chiese all'Assessorato per lo Sviluppo Economico della Regione Siciliana il contributo di £.3.000.000,che il predetto Assessorato concesse con decreto n.3709 del 24.6.1963 e da corrispondere direttamente al Capo gruppo dei progettisti Ing.Antonino Cangemi,con le seguenti modalità:

a)-£.1.750.000 dopo che il Comune di Monreale avrà consegnato ai progettisti la cartografia descritta all'art.3 del disciplinare citato in narrativa;

b)-£.750.000 dopo che il progetto del P.R.G.sarà dai progettisti presentato al Comune;

c)-£.500.000 dopo la adozione del P.R.G.da parte del Consiglio comunale;

d)-£.750.000 dopo la pubblicazione del decreto di approvazione del P.R.G.da parte della competente autorità ai sensi della legge urbanistica.

Da rilevare che il Consiglio comunale pur avendo deliberato con il precitato atto n.90 del 30.11.1962 di assumere il mutuo relativo per la somma a carico del Comune (ammontante a lire 3.000.000)ed avendo avuto già concesso il contributo della Regione (ammontante a £.3.000.000)con decreto del 24.6.1963,-con successivo atto n.17 del 4.4.1964(all.n.11),approvato direttamente dalla G.C.R.il 22.5.1964 e non dalla competente C.P.C.,contrasse un mutuo ordinario col Banco di Sicilia per l'ammontare di lire 131.214.074(con l'interesse dell'8% oltre alle spese)ed in cosa

../..

somma era compresa al n.26 - art.147/3 - quella di £.12.000.000 riguardante " Spesa per la progettazione del Piano Regolatore".

Il predetto mutuo è stato riscosso dal Comune il 25.8.1964 ed è stato previsto un ammortamento in quindici anni(dal 1964 al 1978)per la complessiva somma di £.222.529.050 (di cui £.131.21[illegible].874 per sorte capitale più £.91.315.176 per interessi etc.).

Da quanto sopra si evince che il Comune di Monreale ha incluso indebitamente nella richiesta del predetto mutuo anche la somma di £.9.000.000,mentre avrebbe dovuto includere solamente l'importo di £.3.000.000 e,pertanto,gli Amministratori comunali hanno arrecato all'Ente un danno economico approssimativo di £.6.000.000 per interessi etc.corrisposti e da corrispondere al Banco di Sicilia per i predetti nove milioni mutuati illegittimamente in più.

Ai sensi dell'art.3 del precitato disciplinare i progettisti avrebbero dovuto presentare il progetto del P.R.G.entro il 15.11.1964 e cioè dopo dodici mesi dall'inoltro degli elaborati redatti del Comune,trasmessi con nota n.6990 del 15.11.1963.I predetti progettisti,successivamente alla data di scadenza e per la precisione il 29.1[illegible].1964,chiedere una proroga di nove mesi che, però,il Consiglio comunale con delibera n.26 dell'11.3.1965,(all. n.12),approvata dalla C.P.C.il 2.4.1965,concesse fino al 30.6.65.

I progettisti alla scadenza del 30.6.1965 presentarono al Comune il Piano Regolatore redatto e,pertanto,fino ad oggi hanno ricevuto dal Comune i tre acconti previsti dall'art.14 del precitato disciplinare per un ammontare complessivo di £.2.750.000 (il primo di £.1.250.000 con mandato n.1112 del 7.9.64;il secondo di £.750.000 con mandato n.[illegible]0 del [illegible].10.1965 ed il terzo di lire 750.000 con mandato n.150 del 24.2.196[illegible]).

Il Consiglio comunale nella seduta del 21.12.1965(e cioè dopo circa sei mesi) con atto n.44(all.n.13) - approvato dalla C.P.C.il 28.1.1966 -,deliberò l'adozione del P.R.G.con alcune modifiche a quello presentato dai progettisti.

La predetta delibera è stata trasmessa all'Assessorato Sviluppo Economico con nota n.69 dell'11.1.1966 e successivamente con nota n.895 del 3.4.1966 sono stati comunicati gli estremi di approvazione della C.P.C.

La pubblicazione degli atti relativi al P.R.G.è stata effettuata dal 7 marzo al 5 maggio 1966 e sono state presentate n.309 osservazioni ed opposizioni(di cui n.305 nei termini di legge e n.4 fuori termine).

Il Consiglio comunale,dopo aver eseguito l'esame delle predette osservazioni avrebbe dovuto presentare,-entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge 6.8.1967 e cioè entro il 1.6.1968 (eccezionalmente prorogato al 31.7.1968 dall'Assessorato Sviluppo Economico con nota n.4248 del 24.5.1968)-,il predetto P.R.G.all'anzidetto Assessorato per la relativa approvazione.

..//..

Il Consiglio comunale, per accelerare l'esame delle osservazioni ed opposizioni, costituì una apposita commissione consiliare con delibera n.16 del 3.4.67(All.n.14), approvata dalla C.P.C.il 27.4.1967.La predetta commissione dopo circa un anno ultimò i lavori presentando le proprie deduzioni e indi il consiglio comunale nelle sedute del 27 e 28 luglio 1968 con delibere n.93 e 94 (approvate dalla C.P.C.il 3.9.1968),provvedette all'esame delle predette osservazioni al P.R.G.ed alle relative modifiche apportate al precedente Piano Regolatore deliberato il 21.12.1965.

Si fa,però,presente che il Comune,sebbene ripetutamente diffidato,non ottemperò ancora una volta a presentare il P.R.G., con le osservazioni e modifiche,all'Assessorato competente entro il 31.7.68(si limitò solamente a deliberarlo entro il predetto termine),avendolo inviato il 31 ottobre 1968 con nota n.6403 ed integrato con altra documentazione il 15.11.1968 con nota n.9038.

Da rilevare,altresì,che tra i progettisti del Piano Regolatore,nominati a suo tempo con la delibera n.30 del 28.11.1962, vi era l'Ing.Cangemi Antonino(e la moglie Arch.Terrani Enrica)il quale,oltre ad essere il Capo gruppo dei quattro progettisti,nelle ultime consultazioni elettorali comunali del novembre 1964 era stato eletto Consigliere comunale.Pertanto non avendo alla predetta data presentato il progetto relativo al P.R.(presentato come anzidetto in data 30.6.1969)avrebbe dovuto dimettersi o da progettista o da Consigliere comunale per sopravvenuta incompatibilità.

Da quanto sopra si osserva che all'atto dell'adozione del P.R.G.da parte del Consiglio comunale in data 21.1 .1965(l'Ing. Cangemi ricopriva la carica di Consigliere comunale(ancorchè, nella seduta),poi è stato nominato componente ed ha partecipato alle sedute della succitata commissione comunale per le deduzioni in merito alle osservazioni presentate al P.R.G. redatto dallo stesso ed,inoltre,ha partecipato attivamente(con numerosi interventi,lamentando tra l'altro che la maggioranza C.C.in sede di esame delle osservazioni ha totalmente rinnovato il piano,anche e soprattutto in via tecnica)alle sedute consiliari del 27 e 28 luglio 1968 aventi per oggetto" Esame osservazioni al Piano Regolatore generale" e con le quali sono state approvate le norme coordinate di attuazione del P.R.G.

Piano territoriale di coordinamento -

Con il decreto del Presidente della Regione n.124 - A del 31.12.1968 (pubblicato nella G.U.R.S.n.13 del 15.3.1969)è stato approvato il piano territoriale di coordinamento dei territori di alcuni comuni della provincia di Palermo e di parte del territorio del Comune di Monreale.

..//..

Commissione Edilizia -

Ai sensi dell'art.13 del vecchio regolamento edilizio (Del.n.2 del 2.1.1941) la composizione della Commissione edilizia era la seguente:

1)- Podestà o un suo delegato - Presidente
2)- Ufficiale Sanitario - Membro
3)- Ingegnere Capo del Comune - "
4)- Un ingegnere iscritto al relativo albo - "
5)- Un Geometra " " " - "
6)- Un rappresentante dell'Industria edilizia "

- Segretario della Commissione l'Ing.Capo del Comune.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento edilizio (Del.n.80 del 20.11.1968) la C.E.doveva essere composta ai sensi dell'art.14,nel seguente modo:

1)-Il Sindaco - Presidente,oppure un suo delegato;
2)-L'Assessore dei Lavori Pubblici;
3)-L'Ing.Direttore dell'Ufficio Tecnico comunale - relatore;
4)-La Soprintendenza ai Monumenti,oppure un suo delegato;
5)-Il Comandante dei VV.FF. " " " ;
6)-L'Ufficiale sanitario;
7)-Il rappresentante dell'Ispettorato Forestale;
8)-Un Ingegnere o Architetto nominato dalla Sezione Siciliana dell'Istituto di Urbanistica;
9)-Un Architetto nominato dall'Ordine degli Architetti di Palermo;
10)-Un Geometra nominato dal Collegio dei geometri di Palermo;
11)-Un Ingegnere nominato dall'Ordine degli ingegneri di Palermo;
12)-Un rappresentante dell'Ente Provinciale del Turismo;
13)-Un rappresentante dell'Industria edilizia,designato dalla rispettiva unioni;
14-15)-Due Consiglieri comunali nominati dal Consiglio comunale;

Il Segretario sarà designato dal Sindaco.

La Commissione non è legalmente riunita se non presieduta dal Sindaco o suo delegato e se non vi partecipano almeno nove componenti di cui un ingegnere e architetto".

!!!!!!

Il successivo art.22 prescriveva che " I rappresentanti degli ingegneri,architetti,geometri ed industriali edili saranno scelti dal Consiglio comunale in una terna di nominativi segnalati dagli enti ed uffici competenti.I componenti la Commissione durano in carica due anni e non possono essere rieletti prima che trascorra un biennio.

Ai sensi dei precitati artt.14 e 22 la prima Commissione edilizia è stata costituita in data 1.7.1965 n.3224 con disposizione (All.n.15) del Sindaco e non con atto deliberativo.

Dopo scaduto abbondantemente il biennio,è stata costituita l'attuale Commissione edilizia in data 2.1.1968 n.74,sempre per disposizione(All.n.16) del Sindaco e non con atto deliberativo.Si fa,però,presente che sia i due consiglieri comunali facenti parte della C.E.,che i vari rappresentanti previsti dall'art.12 sono stati nominati con delibere consiliari,n.83 e 84 del 25.10.1967,approvate dalla C.P.C.l'11.11.1967.Segretario della predetta Commissione è stato il Geometra Vaccaro Antonio(dell'Ufficio Tecnico), che in data 25.10.1967 è stato sostituito dal Geometra dell'Ufficio Tecnico Scandurra Andrea.

Si rileva che la predetta Commissione edilizia,costituita in applicazione dell'art.14 del nuovo R.E.,non dovrebbe essere riconosciuta legittima a seguito dell'annullamento da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa del relativo regolamento edilizio,e pertanto,dovrebbe essere ricostituita ai sensi dell'art.13 del vecchio regolamento.

Si fa,altresì,presente che non è stato possibile completare l'esame dei verbali delle sedute tenute dalle Commissioni edilizie sino al 1967 in quanto i relativi registri (dal 1950 al 1967) sono stati sequestrati dall'Autorità Giudiziaria(All.n.17).

Nell'esaminare,pertanto,il registro dei verbali del 1968 si è constatato che l'attuale Commissione edilizia durante il periodo ha tenuto n.24 sedute ed esaminato n.286 pratiche edilizie, adottando le seguenti decisioni:

- con parere favorevole	n.	129
- " " contrario	"	30
- rinviate	"	49
- sospese	"	78
Totale pratiche esaminate	n.	286

Da rilevare che su 24 sedute tenute dalla C.E.nel 1968 i sottoelencati componenti sono stati assenti in diverse sedute consecutive e,pertanto,in virtù dell'art.15 del R.E.,alcuni avrebbero dovuto essere dichiarati decaduti dopo due assenze consecutive,senza giustificato motivo:

..//..

1)-Delegato del Soprintendente ai Monumenti(arch.Di Paco Giuseppe) assente in 19 sedute di cui tre consecutive:il 29 gennaio,8 e 15 febbraio;due consecutive:il 29/2 e 7/3;tre consecutive:il 20/3,4 e 11/4;nove consecutive:dal 24/4 al 10.7.;

2)-Delegato del Comandante dei Vigili del Fuoco - assente in 18 sedute di cui dieci consecutive dal 29/1 al 4.4/;sei consecutive dal 24/4 al 4.7;due consecutive:il 5/8 e il 12/9/;

3)-l'Ufficiale Sanitario(dott.Palmeri Michele)-assente in 7 sedute di cui cinque consecutive dal 2.2 al 21/3;

4)-Il rappresentante dell'Ispettorato Forestale(Geom.Donincontro Angelo)-assente in 8 sedute di cui due consecutive)il 21 e 29/3,ed altre due il 24/4 ed il 9/5;

5)-L'Ingegnere dell'Istituto di Urbanistica(Ing.Nicoletti Vincenzo)-assente in 11 sedute di cui due consecutive:l'11 e 18/7; 4 consecutive:il 12/9;il 25/10 ed il 5 e 21/12;

6)-il rappresentante dell'ordine degli architetti(arch.Scavuzzo Carmelo)-assente in 12 sedute di cui sei consecutive dal 18/7 ed 21/12;

7)-il rappresentante del Collegio dei Geometri(Geom.Spataro Salvatore)assente in 11 sedutedi cui tre consecutive:il 14-21 e 28 marzo;altre tre consecutive:14-20 e 25/6 e due consecutive il 5 e 21/12;

8)-il rappresentante dell'Ente Prov.Turismo(dott.Claviano Giuseppe)-assente in il 20 e 25/6;

9)-il rappresentante degli industriali edili(Sig.Cantino Salvatore) assente in 4 sedute di cui tre consecutive:il 28/3,il 4 e 11/4;

Si fa presente che prima del sequestro da parte dell'A.G. dei registri relativi ai verbali delle sedute della C.E.era stato notato che in diverse sedute dell'anno 1967 non era presente"l'Ingegnere Direttore dell'Ufficio Tecnico - relatore " ,il quale veniva sostituito (anche come relatore) dal Geometra dell'Ufficio tecnico, Damiani Geom.Antonino.

Il predetto Geometra era il Segretario della Commissione e,pertanto,interveniva alle sedute della duplice veste di componente e di segretario,concentendo con la sua presenza,quale componente(relatore),di raggiungere il numero legale di nove(compreso il segretario)-per la validità delle sedute effettuate in data 11/4, 5/7,10/8 e 21/11/1967.

Da rilevare infine che in tutte le pratiche edilizie e relativi progetti esaminati mancava"il previo parere dell'Ufficiale sanitario" prescritto dall'art.220 del T.U.delle leggi sanitarie 27.7.1934,n.1265.

..//..

Ufficio Tecnico

L'Ufficio Tecnico del Comune di Monreale ha competenza su un vastissimo territorio di circa 55 Ha,ove tra l'altro sono ubicate numerose frazioni distanti dal Centro circa 50Km(Grisi-Borgo Schirò - Piana).

I confini territoriali sono limitrofi ai Comuni di Piana degli Albanesi,Altofonte,Marineo,Corleone,Contessa Entellina, Camporeale,Borgetto,Partinico,Alcamo ect.

Il personale addetto all'ufficio tecnico era composto fino alla data del 16.5.1969 dai seguenti impiegati:

Ing.Gippotto Ciro - Direttore (Assunto il 1.7.1961)

Geom.Di Blasi F.Paolo-Assistente Tecnico(Assunto il 12.9.1939 e collocato in pensione il 1.4.1966)

Sig.Di Benedetto Rosolino - Dattilografo.

Successivamente ed in atto(ad eccezione del Direttore dimissionario)prestano servizio all'Ufficio Tecnico i seguenti impiegati:

Ing.Gippotto Ciro - Direttore(fino al 12.11.68,decorrenza delle dimissioni)

Geom.Damiani Antonino - Geometra(assunto il 16.5.1969)

" Lo Coco G.Battista- " " "

" Scadurra Andrea - Assistente tecnico(assunto il 16.4.1969)

Sig.Di Benedetto Rosolino - impiegato d'ordine o Dattilografo

" Curcio Giuseppe - archivista(distaccato all'U.T.dal settembre 1968 per riorganizzare l'Ufficio dell'archivio,dove riesce difficile rintracciare le pratiche per il disordine esistente nel piccolo ambiente,in cui esistono anche fascicoli ammonticchiati a terra).

Da quanto sopra ed in considerazione della vastità del territorio e delle innumerevoli costruzioni realizzate negli ultimi anni(con rispettive pratiche edilizie esistenti)appare evidente l'insufficienza numerica del personale e specialmente quello addetto al settore edilizio(un geometra ed un impiegato d'ordine), aggravatasi con le dimissioni dell'Ingegnere Direttore dell'Ufficio Tecnico,per il cui posto,rimasto vacante,non è stato ancora provveduto a bandire il relativo concorso per l'indispensabile assunzione di un tecnico qualificato.

In merito alle dimissioni del Direttore dell'Ufficio Tecnico ing.Gippotto Ciro,si rende necessario precisare quanto segue nei confronti dello stesso:

- comunale delibera consiliare n.32 del 10.4.1961,approvata dalla C.P.C.il 26.5.1961,è stato nominato,a seguito di pubblico concorso,

..//..

Direttore dell'Ufficio tecnico;

- con delibera consiliare n.100 del 3.12.1962,approvata dalla C.P.C.l'11.1.1 63,è stato autorizzato "a disimpegnare,compatibilmente con le esigenze di ufficio,la funzione di Professore incaricato presso la Facoltà di Ingegneria nell'Università di Palermo,per l'insegnamento di acceleratore nucleare";

- con delibera immediatamente esecutiva della G.M.n.127(all.n.10) del 29.3.1963(approvata dalla C.P.C.l'11.4.1963),ratificata dal C.C.con delibera n.44 del 26.6.1963(approvata dalla C.P.C.il 23.7.1963),è stata revocata la precitata delibera consiliare n.100 di autorizzazione all'ing.Gipetto a disimpegnare l'incarico universitario,perchè"l'opera di tutti i componenti dell'Ufficio tecnico comunale va richiesta per intero al fine di evitare accumulo di lavoro con grave pregiudizio dei servizi,d'istituto e la necessità di dovere evitare il già consistente malumore degli interessati ai quali il predetto ufficio deve destinare la sua totale attività".

Si fa presente che prima dell'adozione,approvazione o ratifica della predetta delibera n.127 del 29.3.1963 vi era stata tra il Sindaco ed il predetto funzionario una nutrita corrispondenza di accuse_(nelle contestazioni e risposte)reciproche e precisamente con nota sindaca i n.1 Ris del 29.1.1963(e risposta del funzionario in data 1.2.1963),n.2 Ris del 13. .1963(e risposta in data 13.2.1963)/n.1329 del 4.3.1963(e risposta in data 29.3.1963),n.6 Ris del 4.4.1963(e risposta in data 9.4.1963) etc.,finchè si giunse ai definitivi"accertamenti e contestazioni di addebiti" con nota n.7 Ris del 30.4.1963(all.n.10/A)e risposta in data 10.5.1963(all.n.10/B).

Successivamente la Giunta Municipale con atto n.249 del 27.5.1963(all.n.10/C),approvato dalla C.P.C.il 10.6.1963 e ratificato dal Consiglio comunale con atto n.71 del 26.6.1963(approvato dalla C.P.C.il 12.7.1963),deliberò di deferire alla Commissione di disciplina il Direttore dell'Ufficio tecnico,ing.Gipetto Ciro,perchè " si è reso colpevole di una serie di infrazioni disciplinari di notevole gravità,contestategli ai sensi dell'art. 106 del vigente Regolamento organico,con nota raccomandata con ricevuta di ritorno n.7 Ris del 30.4.1963".

La Commissione di disciplina in data 8 ottobre 1963 inviò il procedimento a carico del Direttore dell'Ufficio tecnico e, - poichè con delibera della Giunta Municipale n.671 del 12.11.1963,approvata dalla C.P.C.il 29.11.1963 e ratificata dal Consiglio comunale con delibera n.153 del 12.12.1963(approvata dalla C.P.C.il 9.1.1963),erano state accettate le dimissioni dell'Ing. Gipetto -,tenne l'ultima seduta il 12.1.1963 adottando la seguente decisione a conclusione del procedimento(all.n.10/D):

"Essendosi risolto il rapporto d'impiego viene a mancare la possibilità dell'esercizio del potere disciplinare,ne si ha

..//..

interesse che il procedimento continui o si concluda con la irrogazione della sanzione, giacchè la sanzione non potrà avere conseguenze giuridiche che agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza, in quanto l'Ing.Cipretto ne aveva maturato il diritto essendo stato assunto il 4.7.1961.

E pertanto la Commissione unanimamente decide il rinvio degli atti all'Amministrazione comunale".

PRATICHE EDILIZIE

Dopo aver illustrato l'iter degli strumenti urbanistici adottati dal Comune di Monreale, della composizione della Commissione Edilizia e dell'Ufficio tecnico, si passa all'esame di quelle pratiche edilizie già precedentemente specificate e relative a:

1)-Segnalazioni dei capi Gruppi del P.C.I. e P.S.I.U.P. con ordine del giorno -

Con lettera del 29.3.1966 i capi gruppi del P.C.I. del P.S.I.U.P. inviarono all'Assessorato Enti Locali la copia di un ordine del giorno presentato dai Consiglieri comunali del P.C.I., Sigg.La Torre Pio, Gullo Onofrio e Terruso Gaetano, e del P/S/I/U/P Sigg.Comandè Pietro e Messina Paolo, con il quale venivano segnalate alcune costruzioni abusive eseguite, in violazione della legge urbanistica e del regolamento edilizio, da n.3 Ditte.

Nel richiedere i relativi fascicoli è stato accertato che le seguenti n.11 pratiche (all.n.19) erano state sequestrate dalla Autorità Giudiziaria:-

- Trifirò Andrea - Via Zota 3
- Indemburgo Salvatore - Via Mulini
- Basile Francesco - " " e Venero
- Albano-Mannina- Davì - " Z.10
- Marino Salvatore - " Venero
- Maggiore - Giordano - " Z.10
- Santino Salvatore - " Venero
- Società Concadoro di Schiavo - Bonnignoro - Via Umberto I
- Canci Vincenzo (Santino Salvatore) - Via Umberto I
- Arch.Villa (Pirricone Gaetano) - Via Venero
- Morello Eva - Villini in Giacalone.

Si fa presente che oltre ai fascicoli relativi alle predette pratiche sono stati sequestrati dall'Autorità Giudiziaria anche tutti gli altri fascicoli inerenti a pratiche edilizie delle Ditte Trifirò Andrea, Sciortino Indemburgo, Basile Francesco e Santino Salvatore (come risultano elencate dal sopracitato all.n.19).

..//..

Le restanti venti pratiche edilizie relative alle segnalazioni di cui sopra sono state esaminate e qui di seguito si relazionano le irregolarità riscontrate:

Ditta Bertorano Ignazio - Costruzione abusiva in Via Dalzi Collocai.

La predetta ditta in data 5.3.1965 presentò un progetto di un fabbricato comprendente il piano terra,quattro elevazioni e piano rientrante,da costruirsi in Via Dalzi Collocai.Sia l'Ufficio Tecnico comunale che la Commissione Edilizia(nella seduta del 23.7.1965)espressero parere contrario perchè il fabbricato "ricade in zona centro storico" e pertanto in violazione dell'art.37 ter.,che prevede l'altezza massima delle costruzioni in quelle zone di m.11, contro l'altezza prevista in progetto era di m.20.

La ditta interessata,però,aveva già iniziato i lavori per la costruzione del fabbricato come risulta dal verbale di contravvenzione dei vigili urbani n.234 del 3.7.1965,inviato alla Pretura di Monreale con nota n.1550 del 20.12.1965 unitamente all'ordinanza di sospensione dei lavori in data 6.7.1965 n.3873.

Il Comune solamente in data 26.8.1966(e cioè dopo circa un anno)chiese il parere per l'eventuale demolizione all'Assessorato per lo Sviluppo Economico,con nota n.2621,senza però la previa diffida di demolizione prevista dall'art.32 della legge 17.8.1942 nro 1150.

Il Comune solo in data 7.11.1968 con nota n.6603 ed in seguito ad esplicita richiesta del 2.8.1968 n.6512,ha trasmesso allo Assessorato Sviluppo Economico copia della denuncia all'U.T.E.ed alla Intendenza di Finanza le relative segnalazione per la decadenza degli benefici fiscali ai sensi della L.R.28.4.1954 n.11.In seguito il Comune in data 9.12.1968 ha emesso la diffida per la demolizione ed in data 23.1.1969 ha trasmesso alla Sezione Urbanistica del Provveditorato OO.PP.ed all'Assessorato Sviluppo Economico il verbale di inadempienza.

Si fa presente che la ditta in data 21.10.1966 ha presentato altro progetto escludendo il piano rientrante,di conseguenza con l'altezza del fabbricato di metri 16,80(compreso in contrasto con il precitato art.37 ter del regolamento).La Commissione edilizia nella seduta del 14.2.1967 ha deciso di rinviarla per effettuare un sopralluogo.Dalla pratica non risultano ulteriori provvedimenti in merito all'esame del predetto progetto del 24.10.1966.

Ditta Confraternita Ungheria Servi dei Poveri - Sopraelevazione abusiva in 3. ordine della Scala.

Il Sac.Rinaldi Gaetano in nome della predetta ditta ha presentato in data 12.6.1964 un progetto(redatto dall'Ing.Salvatore Marchetta)per la costruzione di un fabbricato comprendente piano terreno e primo piano.

Senza preventivo parere dell'Ufficio Igiene dell'Ufficio Sanitario,la Commissione Edilizia - in seguito ad nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti in data 29.9.1964 n.2049 - ha espresso parere favorevole nella seduta del 15.9.1964.

2.//..

Il Comune ha rilasciato in data 15.10.1964 la licenza n.ro 671,relativa al progetto approvato.

Con nota n.3447 del 7.11.1964 la predetta Soprintendenza ha segnalato che in seguito ad un sopralluogo effettuato ha constatato la costruzione di un secondo piano non previsto dal progetto approvato e" poichè la sopraelevazione abusiva danneggia gravemente il paesaggio,non può essere consentita" e,pertanto ne proponeva la relativa demolizione entro 30 giorni.

In data 25.1.1965 i Vigili urbani hanno emesso il verbale n.24 di contravvenzione per le infrazioni di cui sopra.Il predetto verbale è stato trasmesso dall'Ufficio Tecnico il 5.2.1965 e solamente in data 10.10.1966 (e cioè dopo un anno e otto mesi)l'Assessore ai LL.PP.con nota n.3192 ha comunicato al Comando dei VV.UU.che(si convalidano le inadempienze contestate;2)-il progetto relativo al 2° piano è stato rinviato dalla S.A.per sopralluogo;3)-il verbale non è conciliabile rientrando l'infrazione nei casi previsti dal 3° comma dell'art.32 della legge 17.8.1942 n.1150.

Il predetto verbale è stato inoltrato alla competente Autorità Giudiziaria con nota n.1426 dell'11.10.1966 e indi con nota n.3290 del 15.10.1966 è stato comunicato ~~a richiesta~~ alla Sezione Urbanistica del Provveditorato alle O.P.,e per conoscenza all'Assessorato Sviluppo Economico,che" Il Comune in base all'accertamento effettuato da un funzionario dell'ufficio tecnico,ha emesso ordinanza di sospensione dei lavori notificata in data 13.3.1965,riservandosi di procedere eventualmente alla demolizione(senza però avere adottato la previa diffida prescritta dal 3° comma dell'art. 32 della legge 17.8.1942)delle opere eseguite,in conformità al parere espresso da codesta Spett.le Sezione Urbanistica".

La predetta ditta in data 28 aprile 1965 presentò un progetto di variante(sopraelevazione)e l'ufficio tecnico espresse i seguenti pareri:in data 28.9.1965" Il progetto non è regolamentare. Ricade nella zona di villeggiatura di S.Martino delle Scale.La Soprintendenza ai Monumenti ha espresso parere sfavorevole" e in data 11.10.1965" Secondo il P.R.G.il progetto ricade in zona a verde Agricolo.Secondo i dati riportati nei grafici il progetto non è regolamentare perchè l'altezza supera i metri otto".

La predetta pratica non risulta che sia stata esaminata dalla Commissione Edilizia.

Finalmente(durante il corso dell'istruzione e rilevando l'incompletezza della pratica)il Sindaco in data 12 dicembre 1968 ha emesso la diffida a demolire la sopraelevazione del secondo piano, perchè costruita senza licenza.La predetta diffida è stata notificata all'interessato il 9.1.1969.

Con nota n.2440 del 13.2.1969 sono stati trasmessi(a completamento della pratica)alla Sezione Urbanistica del Provveditorato alle O.P.ed all'Assessorato Sviluppo Economico,copia della diffida ed il verbale di inadempienza alla diffida di demolizione.

..//..

Ditta Trifirò Giuseppe - Torrentino Rosaria - Costruzione abusiva 6°piano intero invece che arretrato,in Via Nicoli.

La predetta ditta ha presentato in data 9.9.1963 un progetto(redatto dall'Ing.Leto Antonino e Geom.La Mantia Salvatore) per la costruzione di un fabbricato alto metri 23(di cui piano terra alto m.3,30 e gli altri piani di m.3,10 ciascuno)comprendente un piano terra e sei elevazioni in via Nicoli(previa demolizione del fabbricato esistente,la cui richiesta però è stata presentata successivamente a quella di costruzione, come ciò si evince anche dal fatto che la licenza di costruzione è stata rilasciata l'8.11.1963 n.397 a seguito del parere della C.E.espresso in data 29.1.1963, mentre la licenza di demolizione è stata rilasciata il 20.11.1963 n.111 a seguito del parere della C.E.espresso il 29.10.1963).

In merito al predetto progetto l'Ufficio tecnico in data 19.10.1963 fece presente che "la larghezza della strada è decrescente " e cioè da un massimo di metri 10 ad un minimo di m.6 (mentre nel grafico del progetto presentato al Comune era erroneamente segnato un massimo di m.12 ed un minimo di m.9,90) e che, pertanto,ai sensi dell'allora vigente regolamento edilizio del 3.1.1941 non era conforme all'art.71 che prevedeva "l'altezza dei piani di una casa non potrà essere minore di m.4,30 per i pianterreni,di m.3,80 pei piani superiori"mentre il progetto prevedeva il piano terra di m.3,60 ed i piani superiori di m.3,20;non conforme al successivo art.75 che prevedeva"per le strade più larghe(di m.8) l'altezza degli edifici potrà essere il doppio della larghezza della strada.In nessun caso però l'altezza potrà sorpassare m.20",mentre il progetto prevedeva l'altezza di m.23 e,portanto,superiore a quella prevista dal predetto art.75.

La Commissione edilizia nella seduta del 22.10.1963 ha espresso"parere favorevole a condizione che l'ultimo piano sia arretrato dalla via Nicoli di m.3 e che il massimo sporto dei balconi non sia superiore a centimetri 75".In tal senso è stata rilasciata la relativa licenza di costruzione n.397 in data 8.11.1963.

La predetta ditta con istanza pervenuta al Comune in data 9.3.1964richiedeva una variante al precedente progetto approvato e cioè per la costruzione di un superattico al 7° piano.L'Ufficio tecnico ha espresso(senza data) parere contrario"Il progetto non è regolamentare,perchè l'altezza complessiva è di gran lunga superiore a quanto consentito dal regolamento edilizio".In conformità al predetto parere la C.E.nella seduta del 21.4.1964(e cioè dopo un anno dalla presentazione del progetto)ha respinto il progetto" perchè non è ammesso il superattico di 7° piano" e,pertanto,non è stata rilasciata la licenza per la variante.

Si fa presente,però,che nel frattempo e precisamente il 20.4.1964 la Polizia Urbana con verbale di contravvenzione n.102 (notificato all'interessato il 23.4.1964)contestava alla predetta ditta la non conformità della costruzione al progetto approvato ed alla licenza di costruzione n.397;il mancato allineamento del

../..

fabbricato nei confronti di quelli esistenti e la sporgenza dei fili dei balconi previsti nella licenza in cm/75 anzichè di cm.95 per come sono stati eseguiti.

In data 24.4.1964 il predetto verbale veniva inviato all'Ufficio tecnico e sul verbale stesso è stato scritto di pugno dell'Assessore "Si proceda a norma".

In data 11.5.1964 era stata predisposta la trasmissione alla Pretura, ma in data 2.7.1964 l'Assessore pro-tempore scriveva di suo pugno " Si prega di archiviare per scadenza di termine", e pertanto il tutto è stato archiviato unitamente alla predisposta ordinanza di sospensione non firmata ma acclusa agli atti del relativo fascicolo a seguito di altro verbale di contravvenzione n.107 elevato dai Vigili urbani in data 9.5.1964 perchè la costruzione in questione era stata eseguita con l'esecuzione del 6° piano attico con l'arretramento di cm.91 invece di metri 3 e, pertanto, non conforme a quanto prescritto dalla sopracitata licenza nro 397 dell'8.11.1963.

Il predetto verbale è stato inviato alla Pretura in data 23.6.1964, ma come anzidetto la relativa ordinanza di sospensione dei lavori, sebbene predisposta, non è stata firmata e di conseguenza non è stata notificata a chi di ragione. Anzi la ditta interessata, a lavori ultimati e precisamente in data 15.12.1965, chiese "l'autorizzazione ad eseguire la variante di cui all'allegato progetto nello stabile di via Miceli". Nel far esaminare durante l'ispezione (14.12.1965) il grafico del predetto progetto dal tecnico comunale Geom. Scandurra è stato constatato che la richiesta variante consisteva ad arretrare il 6° piano attico di m.1,10 e che gli sporti dei balconi erano pure di m.1,10.

L'Ufficio tecnico in merito alla predetta variante aveva espresso a suo tempo il seguente parere: "Visti i dati grafici della variante il progetto è regolamentare" e la C.E. nella seduta del 20.12.1965 (e cioè dopo solo cinque giorni dalla presentazione del progetto) espresse parere favorevole. Da rilevare, però, che non è stata rilasciata al riguardo alcuna licenza, ma che invece è stato subito rilasciato in data 22.12.1965 (All.n.20) il certificato di abitabilità (richiesto, però, dalla ditta il 15.7.1965) a seguito dei verbali di ispezione redatti il 21.12.1965 dal Tecnico comunale, Geom. Di Blasi F. Paolo, ed il 22.12.1965 dall'Ufficiale Sanitario Dott. Palmeri Michele. (Quando già era entrato in vigore il Nuovo Regolamento Edilizio che prevedeva per la via Miceli - compresa nella Zona del centro storico - art.37 ter - l'altezza massima di metri undici) dopo che il fabbricato era stato già ultimato e costruito in difformità ai progetti irregolarmenti approvati.

Ditta Filoccia Tommaso - Costruzione in difformità al progetto approvato ed abusiva per la costruzione del 2° piano e 3° rientrante in via P.Novelli angolo Chiasso S.Rocco -

La predetta ditta in data 10.3.1961 presentò un progetto

..//..

per la demolizione di un fabbricato in pessime condizioni e la relativa ricostruzione del piano terra e del primo piano.

In data 15.3.1961,senza i preventivi pareri degli uffici tecnico e sanitario,la C.E.espresse parere favorevole; in data 21.3.1964 è stata rilasciata la relativa licenza di costruzione "a condizione che la nuova costruzione si allinei con i fabbricati esistenti sia in Via F.Novelli,sia nel cortile S.Rocco e che sia lasciata una intercapedene di m.4 con il pilastro".

In data 6.10.1961 sono stato notificato all'interessato una "ordinanza" di revoca della licenza per aver costruito in difformità al progetto approvato ed una"diffida" a sospendere subito i lavori intrapresi " che potranno essere ripresi solo quando la C.E. avrà approvato il progetto di variante e l'ufficio tecnico rilasciato nuova licenza".

In data 9.3.1962 il predetto Sig.Filoccia presentò altro progetto per il completamento del piano terra e del piano primo " in base al progetto approvato dalla C.E.in data 15.3.1961" e per la sopraelevazione del 2° piano.

In data 23/6/1963 la C.E.,sempre senza i preventivi pareri dell' U.T.e dell'U.S.,ha respinto il progetto"perchè la larghezza della strada non permette la sopraelevazione,e perchè l'attuale fabbricato è costruito abusivamente".La C.E.in data 28.7.1963 ha riesaminato il predetto progetto ed ha espresso il seguente parere " Si approva in sanatoria il piano terra e il primo piano a condizione che venga demolito per intero il balcone esistente".

Per quest'ultima approvazione non risulta alcuna richiesta e rilascio di licenza.

Nel 1965 i Vigili Urbani elevarono tre contravvenzioni al predetto Sig.Filoccia con i seguenti verbali:

n.163 del 23.3.1965 "per costruzione del piano terra,primo e secondo piano non conforme al progetto approvato in data 28.7.1963";

n.348 del 30.6.1965 "per costruzione del 2° piano,sfornito di progetto e di licenza di costruzione";

n.446 del 31.8.1965 "per costruzione di un primo,secondo e terzo piano rientrante,sfornito di progetto e della relativa licenza di costruzione.Per il medesimo motivo è stato altre volte verbalizzato e notificata Ordinanza -diffida a sospendere i lavori senza peraltro attenersi a quanto detto".

I predetti verbali sono stati inviati assieme alla Pretura con nota n.1546 del 20.10.1965.

Il Comune con nota n.361 dell'8.2.1965 comunicò quanto sopra all'Assessorato Regionale Sviluppo Economico"per gli opportuni provvedimenti consequenziali,ai sensi della legge urbanistica 17.8.1942 n.1150".Il predetto Assessorato non ha dato

.../...

sinora alcun riscontro, forse perchè in attesa che il Comune (da noi ispettori sollecitato) emetta e notifichi previamente la diffida di demolizione (come prescritto dal 3° comma dell'art.32 della precitata legge n.1150), onde poter esprimere il proprio parere al riguardo. Finalmente in data 17.12.1968 è stata emessa la diffida a demolire le opere eseguite abusivamente (secondo e terzo piano rientrante senza licenza), notificata all'interessato l'8.1.1969.

Ditta Trifirò Giuseppe (già Mammina Filippo) - Costruzione in difformità al progetto approvato per la costruzione di un fabbricato in via Venero.

La predetta Ditta con domanda datata 10 novembre 1964, protocollata però dal Comune con la data del giorno precedente (9.11.1964) con numero 3549, presentò un progetto redatto dall'Ing. Leto Antonino (Consigliere comunale) -, per la costruzione di un fabbricato da sorgere con il prospetto principale nella via Venero (comprendente il piano terra, di m.3,80 da pavimento a pavimento, 5 piani ed un attico di m.3,10 ciascuno, per una altezza complessiva di m.24,90 e con balconi di m.1,10) e con il retroprospetto in Chiasso Barattieri (comprendente piano terra - garage di m.3,80, ammezzato di m.2,40 e 7 piani di m.3,10 ciascuno per una altezza complessiva di m.31,10).

Lo stesso giorno - 10 novembre 1964 - la Commissione Edilizia (senza relazione dell'Ufficio tecnico e senza previo parere dell'Ufficiale Sanitario) espresse " parere favorevole a condizione che il fabbricato venga allineato con l'edificio Quartuccio e che venga arretrato l'attico pure su Chiasso Barattieri". In tal senso è stata rilasciata la licenza di costruzione n.707 in data 25.11.1964.

Da rilevare (oltre al fatto che la predetta pratica è stata completata nel brevissimo tempo di 15 giorni) che il predetto progetto approvato non era conforme all'allora vigente Regolamento Edilizio del 3.1.1941 perchè in violazione: dell'art.61 che prevedeva lo sporto massimo dei balconi in cm.75, mentre quelli risultanti dai grafici era di m/1,10 circa; dell'art.71 che prevedeva "l'altezza dei piani di una casa non potrà essere minore di m.4,30 pei pianterreni, di m.3,80 pei piani superiori ed eccezionalmente di m.3,00 per unico ammezzato", mentre le altezze previste nei grafici erano inferiori e precisamente: il piano terra di m.3,80, l'ammezzato di m.2,40 ed i piani superiori di m.3,10; dell'art.75 che prevedeva per l'altezza del fabbricato "In nessun caso l'altezza ~~[illegible]~~ potrà sorpassare m.20", mentre nel progetto approvato erano previsti nei due lati altezze rispettivamente di m.24,90 e m.31,10.-

In data 7.6.1965 la Ditta Trifirò presentò un progetto di variante (redatto dal nuovo Direttore dei lavori Ing. Caleca Luigi) ed a seguito di sopralluogo effettuato da un tecnico comunale il 6.10.1965 è risultato (~~dal~~ verbale di contravvenzione) che la

- allegato n.30/A -

..//..

predetta Ditta eseguiva già i lavori in difformità alla variante richiesta ed alla licenza rilasciata il 25.11.1964 e precisamente: per avere realizzato dei corpi sporgenti nel cortile Barattieri di circa mq.25 per ogni piano; per avere ridotto un cortile aperto all'interno e di conseguenza aumentato la superficie coperta di circa mq.45 per ogni piano; per aver ampliato l'edificio sul Barattieri per circa mq.24 per ogni piano e che, pertanto, ~~essendo stata prevista nel progetto approvato una superficie di mq.318 ed avendo constatato che la superficie della costruzione risulta di mq. 4[illegible]~~, vi è stato un esubero di mq.94 per piano e cioè di m³ 282 che per tutto l'edificio si aggira a circa duemila m³.

A seguito della predetta constatata difformità di costruzione abusiva, l'Ufficio tecnico predispose in data 19.10.1965 ordinanza di sospendere (non è risultato dagli atti che sia stata firmata e notificata) e di conseguenza esprimeva il seguente parere negativo alla variante: "Il progetto non è regolamentare; 1)-Non è rispettata la densità volumetrica - 2)-Rispetto al progetto principale approvato dalla C.E. nella seduta del 10.11.1964, la variante presenta delle difformità (vedasi verbale di constatazione del 6.10.1965).

La Commissione Edilizia nella seduta del 3.12.1965 (malgrado il parere contrario dell'U.T. e senza il parere dell'Ufficiale Sanitario) espresse parere favorevole con la seguente motivazione: "In considerazione dell'approvazione della precedente Commissione Edilizia basata sul Regolamento allora vigente, il quale non poneva le attuali limitazione di volumi". Il Sindaco in data 13.12.1965 rilasciò la relativa licenza n.955.

In merito alla predetta licenza devesi rilevare che trattandosi di variante sostanziale di strutturazione (in particolare sulla superficie e nel prospetto ricadente sul Cortile Barattiere) dovevasi applicare il nuovo R.E. entrato in vigore il 12.2.1965 e, pertanto, dovevasi tenere presente la densità fondiaria prescritta dall'art.37 bis (mc/mq 12) e non acconsentire l'esubero volumetrico.

In data 18.1.1967, a seguito di verbale di constatazione, i vigili urbani con verbale n.3 elevarono contravvenzione al Sig. Trifirò Giuseppe perchè " costruiva un edificio per uso abitazione, non conforme al progetto approvato dalla Commissione Edilizia. Per tale motivo è stata emessa l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 64 del 20.1.1967 per le seguenti difformità esistenti nel Cortile Barattieri: 1)-per avere realizzato dei magazzini non previsti in progetto; 2)-per avere costruito un corpo sporgente costituito da un piano terra ed un primo piano prospiciente sul predetto cortile; 3)-per avere realizzato una mensola di balcone di altezza inferiore a m.4 dal piano viabile; 4)-per avere realizzato balcone al primo piano per una lunghezza di m.6 non previsto in progetto (Il predetto verbale, però, è stato inviato alla Pretura dopo circa cinque mesi e cioè il 10.6.1967).

In data 6.2.1967 la Ditta Trifirò presentò altro progetto di variante e l'Ufficio Tecnico il 24.6.1968 espresse il seguente parere contrario non essendo regolamentare:

...///

"a)-perchè la cubatura del fabbricato risulta superiore di mc. 2573,89 rispetto la licenza di costruzione n.956 del 13.12.1965;

b)-perchè la chiostrina a confine col fabbricato Autovino non è regolamentare in quanto vi prospettano ambienti adibiti ad abitazione;

c)-Esaminato il progetto secondo il P.R.G.la costruzione ricade in zona a centro storico Simbolo C.2 con una altezza massima raggiungibile di m.17".

Anche l'Ufficiale sanitario in data 25.6.1968 espresse "parere contrario perchè nella chiostrina prospettano ambienti destinati ad abitazione".

La C.E.nella seduta del 25.6.1968 ha deciso di rinviare " per ulteriori accertamenti d'ufficio in merito ai precedenti della pratica";

L'Ufficio tecnico in data 11.7.1968 confermò il precedente parere contrario perchè "l'esubero totale della superficie coperta realizzata è di mq.247,49 e la cubatura in esubero è di mc.2.573.Pertanto il progetto non è regolamentare perchè non è osservata la densità edilizia(C.E.)".- In data 16-1-1969 è stato fatto eseguire un sopralluogo e dal relativo verbale di constatazione (all.n.20/B) è stato accertato che (1)

Ditta Romano Bartolomeo - Costruzione abusiva ed in difformità di un complesso alberghiero in contrada Carrubbella.

La predetta Ditta in data 10 agosto 1963(Prot.59[illegible]) presentò un progetto(redatto dall'Ing.Cuccia Giuseppe)per la costruzione di,un complesso alberghiero da sorgere in località "Carrubbella di Monte Caputo" e così composto:"un fabbricato,adibito ad albergo,a tre elevazioni oltre scantinato;un secondo fabbricato adibito a ristorante anch'esso a tre elevazioni oltre scantinato; un fabbricato per ricezione ed alloggio del Direttore;n.10 bungalows con camere ed attrezzanti bicamere;locali vari per servizi.Le strutture portanti saranno in parte in muratura di pietrame ed in parte in cemento armato"(la denuncia per la costruzione in c.a.è stata presentata in Prefettura il 4.1[illegible].1963).

La Commissione Edilizia nella seduta del 3.9.1963(senza le preventive prescritte relazioni dell'Ufficio Tecnico e dello Ufficiale Sanitario) espresse il seguente parere:"Si invia alla Sovraintendenza ai Monumenti per il parere preventivo e si approva in linea tecnica".

Dopo appena due giorni,la Sovraintendenza con nota nro 2030 del 5.9.1963 comunicava,anche all'Ente Provinciale Turismo (che non ha fornito alcuna comunicazione),il proprio nulla osta "ai sensi della legge sulla tutela della bellezza naturali a che venga realizzato".

..//..

(1) "l'edificio di proprietà della Ditta Trifirò Giuseppe risulta da tempo ultimato ed abitato", senza che sia stato mai richiesto, dalla ditta interessata, il prescritto certificato di abitabilità.

La C.E. nella seduta del 7-2-1969, nel riesaminare il progetto di variante (presentato il 6-2-1967, così decise: " Rinvia perchè desidera sentire il progettista per chiarimenti".

In data 12.2.1964(e per la validità di un anno)il Sindaco rilasciava la licenza edilo n.465 con la quale,- richiamando il parere della C.E.del 3.9.1963 -,venivano autorizzate le opere di "costruzione di nolo albergo in località Carrubbella".

Si fa presente che la predetta dicitura tra virgolette è stata scritta a mano e indi corretta per cancellatura,dopo che era stato precedentemente scritto"costruzione di fabbricati vari costituenti un complesso alberghiero in località Carrubbella" (all.n.21)Da quanto sopra si deduce che la licenza edilo n.465 è stata rilasciata per la costruzione del nolo albergo.

La ditta Romano in data 27.1.1964(Prot.n.231)presentò un progetto di "Variante all'edificio destinato ad albergo del complesso edilizio - La Carrubbella - approvato nella seduta del 3.9.1963 di cedente Spett.le Commissione edilizia".La predetta variante consisteva nella "Sopraelevazione di un terzo piano fuoriterra al fabbricato albergo restando invariato tutto il rimanente sia nelle caratteristiche costruttive sia nella disposizione degli ambienti".Il predetto progetto era stato presentato dalla Ditta già completato[illegible]dal nulla osta("anchè venga realizzata la sopraelevazione di un'altro piano") espresso dalla Sovraintendenza con nota n.160 del 21.1.1964.

In data 23.1.1964(e cioè dopo un giorno dalla presentazione del progetto di variante)La Commissione Edilizia(sempre senza il preventivo parere dell'U.T.e dell'U.S.)espresse parere favorevole,che è stato comunicato alla Ditta interessata con nota n.231 del 30.1.1964.Per la predetta variante non risulta rilasciata la relativa licenza edilizia in quanto,quella rilasciata in data 12.2.1964 n.465(e cioè dopo il parere della C.E.del 23.1.1964).fa riferimento al parere espresso dalla C.E.nella seduta del 3.9.1963(all.n.21).

Con istanza del 26.10.1966(recante,però,il bollo in entrata del 26.1 .1966 [illegible]senza nro di protocollo)la predetta Ditta ha chiesto"l'autorizzazione ad eseguire opere di variante al progetto approvato il 3.9.1963".Lo Ufficio Tecnico in data 6.1 .1966 espresse parere contrario perchè il progetto "Non è conforme al Regolamento Edilizio ed inoltre osterebbe il P.R.G.".

La C.E.nella seduta del 13.12.1966 espresse"Parere favorevole con una migliore caratterizzazione dei prospetti in riferimento prevalentemente all'ambiente".

Si fa presente che la Commissione Edilizia ha espresso il proprio parere prima del nulla osta della Sovraintendenza che è stato rilasciato in data 30.12.1966 con nota n.4692 e senza i pareri dell'U.P.T.e dei Vigili del Fuoco,ai sensi del quarto comma dell'art.3 del Regolamento Edilizio.

..//..

In data 15.1.1967 è stata richiesta la licenza di costruzione,che,sebbene fosse stata predisposta,non fu firmata e pertanto non rilasciata.

Essendo risultata la predetta pratica incompleta sono stati richiesti informazioni all'Ufficio tecnico e per una migliore cognizione sul lo stato dei lavori è stato effettuato in data 19.1.1969 all'addetto del servizio urbanistico,Geom.Scandurra Andrea,di effettuare un sopralluogo per constatare la veridicità dei lavori eseguiti.

In data 22.1.1969 ha redatto una relazione(all.n.22) che così conclude:"Da sopralluogo effettuato in data 21.1.1969 si è constatato che il fabbricato adibito a ristorante ed il fabbricato adibito ad alloggio del direttore sono già ultimati e che il fabbricato adibito ad albergo già anche esso ultimato con la sopraelevazione,sta subendo delle rifiniche a completamento.Sono in corso lavori per la sistemazione stradale.Il numero dei bungalows costruiti è in corso di accertamento".

A seguito del predetto sopraluogo,l'Assessore dei L.P.con nota n.2315 del 21.1.1969 ha invitato il Comando dei Vigili Urbani ad accertare il numero dei bungalows.Con nota n.90 del 23.1.1969 il Comando dei Vigili ha risposto che"non esistono costruiti nè in via di costruzione bungalows".

Con nota n.2346 del 23.1.1969,L'Assessore dei L.P. ha fatto la seguente comunicazione al Comando dei Vigili"Per i provvedimenti di competenza si comunica che in località Carrubbella sono in corso lavori edili senza la prescritta autorizzazione comunale".

In data 25 febbraio 1969 due Vigili Urbani - assistiti dal Geo .Scandurra - hanno elevato il verbale di contravvenzione n.5(all.n.23) al Sig.Romano perchè"costruisce un fabbricato composto da piano terra e n.4 elevazioni adibito ad albergo,in difformità al progetto approvato dalla Commissione Edilizia in data 3.5.1963 e con licenza n.465 rilasciata in data 12.2.1964 già scaduta.Inoltre,senza la prescritta autorizzazione comunale,ha costruito un edificio composto da piano terra e n.2 elevazioni adibiti a ristorante e un edificio composto di piano terra e primo piano adibito per l'alloggio direttore".

Il predetto verbale è stato notificato all'interessato con Raccomandata n.695 del 28.1.1969 e indi è stato trasmesso in fretura con nota n.79 dell'1.2.1969.

Ditta Carucci Filippo - Costruzione abusiva per sopraelevazione in Via P.Novelli n.36.

La predetta ditta presentò in data 22.2.1969 un progetto di sopraelevazione a secondo e terzo piano di un fabbricato sito in Via P.Novelli per una altezza complessiva di m.13(dichiarata dal progettista Geom.Lo Coco C.S.,mentre quella indicata nei grafici era di m.13,60).

..//..

L'Ufficio tecnico in data 7.4.1965 espresse il seguente parere contrario:"Il progetto non è regolamentare -1)-l'Altezza massima(m.13,60)non è consentita trattandosi di costruzione da eseguire nel centro storico - 2)-In rapporto alla larghezza della strada(m.5,70) l'altezza consentita sarebbe di m.8,55 (= 1,5).La sopraelevazione a II° piano raggiunge i m.10".

La C.E.nella seduta del 15.6.1965 espresse" parere favorevole per il solo secondo piano"/in violazione dell'art.81 che prevedeva " Per tutte le strade l'altezza massima degli edifici dovrà essere nel rapporto di 1,5 rispetto alla larghezza della strada", mentre al predetto parere si consentiva la sopraelevazione oltre ai m.10.

In data 21.6.1965 fu richiesta dal direttore dei lavori,Geom.Tupella Mario,la relativa licenza di costruzione che non venne rilasciata in quanto dai verbali di constatazione(effettuati in data 30.6.1965 da un funzionario dell'U.T.alla presenza di un vigile urbano,ed in data 15.10.1965 dallo stesso funzionario) è risultato che la predetta Ditta aveva iniziato i lavori senza la prescritta licenza,sopraelevando anche il terzo piano,e che " la larghezza media della Via F.Novelli è di m.5,40"(invece di m.5,70 come precedentemente rilevato).

In data 22.7.1965 è stata emessa ordinanza n.3452 di sospensione dei lavori,notificata all'interessato il 30.7.1965.

In data 31.8.1965 è stato elevato dai vigili urbani il verbale n.445 di contravvenzione,che è stato trasmesso alla Pretura con nota n.1548 del 20.12.1965.

Il Comune con nota n.361 del 13.7.1966 comunicò quanto sopra all'Assessorato Sviluppo Economico" per gli opportuni provvedimenti consequenziali,in conformità alla legge urbanistica 17.8.1942,n.1150".Il predetto Assessorato non ha dato finora alcun riscontro,forse perchè in attesa che il Comune emetta e notifichi previamente la diffida di demolizione(come prescritto al 3° comma dell'art.32 della precitata legge n.1150),onde poter esprimere il proprio parere in merito alla demolizione di quanto costruito abusivamente.

Finalmente in data 11.1.1969 è stata emessa la diffida a demolire le opere eseguite abusivamente,che è stata notificata all'interessato il 25.1.1969.

Ditta Vecchia - Schirò - Sopraelevazione di un piano in via D. D'Acquisto in difformità al P.R.

La predetta ditta in data 16.9.1961 presentò un progetto (redatto dall'Ing.Loto Antonino)per la costruzione di un fabbricato sporgente sulla Via D.D'Acquisto e cointerrato sulla Via Tre Canali.Sulla predetta via D.D'Acquisto dovevano sporgere 4 elevazioni(piano rialzato e tre piani)per una altezza di circa m.14,40.

..//..

- 28

Il predetto progetto(senza il preventivo parere dello U.T.e dell'U.S.)fu esaminato dalla C.E.che nella seduta del 20.9.1961 espresse "il parere favorevole perchè la chiostrina del confino Nord.di m.4,50 X 2,50 ~~m~~ riportata ad una superficie di mq.10".In tal senso è stata rilasciata la licenza edilizia n.431 del 23.1[illegible].1961,senza precedentemente,in data 18.10.1963,la predetta Ditta aveva presentato una variante al sopradetto progetto consistente nella sopraelevazione di un quarto piano intero ed un quinto piano rientrante.

La C.E.nella seduta del 26.11.1963 decise di inviare il progetto per il preventivo parere alla Sovraintendenza ai Monumenti ed all'Ente Pr vinciale del Turismo.Tale parere è stato richiesto con nota n.1418 del 28.11.1963.

La C.E.nella seduta del 21.7.1964 rinvia l'esame del progetto per effettuare un sopralluogo ed infine nella seduta del 4.8.1964 espresse "il parere favorevole per la costruzione del quarto piano,che comporta l'altezza di m.17,70 in luogo al fabbricato su Via B.D'Acquisto,a compenso volumetrico del non edificabile piano attico.Si invita il progettista a ripresentare il progetto con la soppressione del piano attico.Si invia poi alla Sovraintendenza per il parere preventivo di competenza giusta nota del 4.8.1964 n.3120"(in risposta alla precitata nota del Comune n.1418 del 28.11.1963 non rintracciata agli atti del fascicolo,sebbene risulta dal protocollo in entrata il 10.2.1964 al n.306 e,pertanto,durante l'ispezione è stata fatta richiesta una copia che si allega-n.24-alla presente relazione).

Dopo la presentazione del nuovo progetto,con l'esclusione del piano attico,la C.E.nella seduta del 13.1[illegible].1965,senza il predetto parere della Sovraintendenza,espresse parere favorevole,e dopo appena quattro giorni è stata rilasciata la licenza edilizia n.963 in data 17.12.1965,e dopo altri cinque giorni sono stati rilasciati,in data 22.1[illegible].1965,i certificati di conformità e di abitabilità (si evince,pertanto,che la costruzione era stata ultimata prima del rilascio della licenza,ed infatti il certificato di abitabilità era stato richiesto dalla ditta il 14.12.1965).

Da rilevare,altresì,che nella citata licenza n.963 del 17.12.1965 è detto nelle premesse"Visto il nulla osta dei calcoli in cemento armato rilasciato dalla Prefettura di Palermo il 20.12.1965" e cioè che il 17 dicembre è stato visto un documento rilasciato successivamente in data 20 dicembre(che peraltro non risulta agli atti) ed infine che la Ditta interessata,nel chiedere in data 22.1[illegible].1965 il certificato di abitabilità,faceva presente che avrebbe"depositato il certificato d'uso dei concenti armati,non appena la Prefettura di Palermo avrà provveduto al rilascio,essendo stato tale certificato già richiesto

..//..

Alla data dell'ispezione il prodotto certificato non risulta presentato.

Si rileva infine che la C.E.nella seduta del 13.12.1965 non avrebbe dovuto esprimere parere favorevole per la sopraelevazione del quarto piano(per l'altezza complessiva di m.17,70)e l'Assessorato ai LL.PP.(per il Sindaco),Dig.Bortolino, rilasciare la relativa licenza n.963, in quanto a quella data era già entrato in vigore (dal 12.2.65) il nuovo Regolamento Edilizio, che all'art.37 tor includeva la Via B.D'acquisto nel Centro storico e di conseguenza l'altezza massima non avrebbe dovuto "in ogni caso superare i metri undici" come previsto dal predetto articolo.

~~Altra inadempienza del Comune riguarda l'omissione della preventiva diffida a demolire.~~

Ditta Martina Giuseppe - Costruzione fabbricato in contrada Giacalone -

La predetta Ditta in data 10.12.1963 presentò un progetto (redatto dal P.Ing.Loto Antonino)per la costruzione in cemento armato di un fabbricato d adibire a posteggio di macchine nel piano basso(seminterrato),a servizi e saloon nel piano centrale(interrato)ed a bar-pasticceria sul piano alto(a livello della strada Monreale - S.Giuseppe Jato)in contrada Giacalone.

La C.E.nella seduta dell'11.12.1963(senza il preventivo parere dell'U.T.e dell'U.S.)espresse "parere favorevole inviandolo alla Sovraintendenza ed a condizione che sia creata la camera d'aria alla copertura e l'intercapedine verso la strada a monte".

La Sovraintendenza dato il proprio nulla osta in data 6.3.1963 e di conseguenza, anche dopo la denuncia delle opere in c.a.,è stata rilasciata la relativa licenza n.452 in data 31.1.1964,valevole per giorni 360.

In data 29.5.1965 un funzionario dell'U.T.ha redatto il seguente verbale di contestazione:"La costruzione sorge in difformità al progetto approvato.Tale difformità consiste nell'avere eseguito il piano di campagna più grande che in progetto,di avere eseguito un piano di più di quelli approvati sotto il livello stradale.I lavori proseguono senza regolare licenza di costruzione" (in quanto la licenza era già scaduta nel gennaio 1965).

A seguito del predetto verbale è stata emessa, in data 2.7.1965 n.3193 ordinanza di sospensione per avere la citata Ditta costruito un fabbricato in difformità al progetto approvato dalla C.E.in data 11.12.1963 e della licenza edilizia n.452 del 31.1.1964,peraltro scaduta il 30.1.1965;che la difformità consiste nell'avere costruito sotto il piano stradale tre piani seminterrati al posto dei due previsti in progetto".

Dagli atti non risulta se sia stata data comunicazione della predetta ordinanza ai vigili urbani o se sia stata elevata la relativa contravvenzione.

../..

La predetta Ditta con istanza datata 16 luglio 1965 (non protocollata, però, in entrata) presentò altro progetto di modifiche consistente: 1)-costruzione di piano semi-interrato al di sotto di quelli previsti- 2)-ampliamento dei piani semi-interrati previsto in progetto con creazione di un piano ristorante ed un piano albergo- 3)-riduzione della superficie del piano arretrato al livello stradale, da adibire a bar.

La C.E. nella seduta del 29.7.1965 espresse parere favorevole "tenuto conto della destinazione dell'edificio, e che l'altezza rispetto alla strada provinciale rimanga immutata come nel progetto approvato l'11.12.1962".

In tal senso è stata rilasciata la licenza edilizia n.849 in data 9.8.1965, valevole per 360 giorni.

La predetta licenza è, pertanto, scaduta già da tempo e la Ditta interessata non ha ancora richiesto alcun certificato di abitabilità pur essendo pubblicamente notorio che il locale rialzato adibito a bar (Nominato "Il Ragno") è da circa tre anni funzionante, come risulta anche dalla licenza di esercizio per il Bar rilasciata dal Comune in data 17.9.1966 (a seguito del rilascio del certificato igienico sanitario da parte dello Ufficiale Sanitario).

Ditta Miserendino Rosario - Costruzione abusiva in S. Martino delle Scale.

In data 12.6.1965 i Vigili Urbani con verbale n.303 elevarono contravvenzione al predetto Sig. Miserendino perchè costruiva "una casa a piano terra e metà aria edificabile a primo piano, sfornito di progetto e licenza dell'Autorità comunale".

La predetta Ditta in data 14.7.1965 presentò il relativo progetto e l'Ufficio Tecnico in data 11.10.1966 (dopo più di un anno) espresse parere contrario perchè la superficie del lotto era di mq.400 e pertanto inferiore ai mille mq. previsti dal P.R.G.

In data 16.12.1965 il verbale di contravvenzione n.303 e l'ordinanza di sospensione dei lavori, notificata l'11.8.1965, furono inviati alla Pretura, rientrando l'infrazione nei casi previsti dall'art. 11 della legge 17.8.1942.

La C.E. nella seduta del 10.1.1967 così decise: "si sospende perchè osta il P.R.G. in quanto il lotto è inferiore a mq.1000".

Finalmente in data 29.1.1969 è stata emessa la diffida a demolire le opere eseguite abusivamente;

.../...

- 31 -

Ditta Lo Piccolo Pietro e Francesco - Costruzione abusiva di un villino in S.Martino delle Scale.

La predetta Ditta in data 29.1.1965 presentò un progetto per la costruzione di " una casetta per abitazione con sottostante magazzino e stalla " in S.Martino delle Scale.

In data 18.5.1965 la Sovraintendenza ai Monumenti con nota n.447 espresse il proprio nulla osta;in data 27.8.1965 l'U.T.espresse parere favorevole perchè " il progetto è regolamentare" ed anche la C.E.nella seduta del 13.10.1965 espresse parere favorevole.

Nell'intervallo dell'esame del progetto,i Vigili Urbani in data 12 giugno 1965 con verbale n.315 elevarono contravvenzione al Sig.Lo Piccolo perchè " costruisce un villino a piano rialzato,ammezzato e scantinato,sfornito di progetto e licenza".

Il predetto verbale n.315, unitamente all'ordinanza di sospensione dei lavori(notificata il 13.8.1965), furono inviati alla Pretura con nota n.1522 del 16.12.1965,perchè l'infrazione rientrava nei casi previsti dall'art.41 della legge 17.8. 1942,n.1150.

Finalmente il 27.1.1969 è stata emessa diffida a demolire le opere costruite abusivamente perchè senza licenza.

Ditta Meli Caterina - Costruzione abusiva di un villino in contrada Favara.

Non esiste alcuna pratica presso l'Ufficio Tecnico e abusivamente presso il Comando dei Vigili Urbani si è trovato il verbale di contravvenzione n.248 del 18.8.1965 nel quale è detto che la Sig.ra Meli Caterina " costruisce un villino sfornito di licenza di costruzione e del relativo progetto approvato.Da un progetto trovato sul posto,per uno lavoro degli operai, si è potuto rilevare che la costruzione non risponde al progetto.La non rispondenza consiste nell'avere creato un scantinato ed una veranda ,entrambi a valle,non previsti nel progetto tipo esistente sul posto di lavoro".

In data 11.10.1965 con nota n.4321 l'Assessorato ai L.P. comunicò al Comando dei Vigili che il verbale non era conciliabile e,pertanto,in data 12.10.1965 è stato il predetto verbale inviato alla Pretura.

Da rilevare che l'Amministrazione non ha provveduto ad emettere ordinanza di sospensione e la conseguenziale diffida a demolire.

../..

- 32 -

Ditta Rostivo Rosa - Costruzione albergo " Lo Terrazzo" in Via [illegible] n.3 in S.Martino dello Scalo - Villaggio Montano -

1)-La Ditta Rostivo in Tortorici presentava,in data 15 novembre 1959,un progetto per la costruzione di un piccolo albergo,con annesso posto di ristoro,in S.Martino dello Scalo(inoltrato allo particelle 23-24-25-26 e 29 del foglio di mappa n.12 di Monreale)

Il progetto veniva autorizzato con licenza edilizia del 29.7.59(non risulta il numero),previi pareri favorevoli della Sovraintendenza ai Monumenti dell'11 febbraio 1959 e della Commissione edilizia del 17 aprile 1959 (senza però previa relazione scritta dell'Ufficio tecnico).

2)-In data 26 febbraio 1963,la Ditta predetta presentava un progetto di variante in sanatoria,consistente nella costruzione di una sala da Caffè con soprastante terrazza,che in aggiunta alla costruzione già eseguita,in altre opere di miglioramento nella distribuzione,ed in un piccolo di scala nelle particelle 23 - 25 con sottostante magazzino seminterrato.

" La Commissione edilizia ha espresso parere favorevole"in sanatoria" sul progetto di variante in data 29.4.1963,ma non risulta rilasciata su tale variante la relativa licenza edilizia.

A tale riguardo appare necessario rilevare l'irregolare comportamento della Ditta Rostivo,la quale presentando il progetto di variante in sanatoria,ha dimostrato di avere già eseguito in difformità della licenza edilizia rilasciata nel 1959.

Nel contempo è da osservare che il Comune di Monreale non ha promosso tempestivamente applicazione delle relative sanzioni penali,pur riconoscendo la lievé entità della violazione commessa. (In effetti un verbale di contravvenzione è stato elevato solo il 26.10.1966,trasmesso in Pretura il 9.11.1966;ma di ciò si dirà appresso).

3)-Comunque il 3.2.1964,veniva presentato dalla Ditta Rostivo un altro progetto per la costruzione di un piccolo edificio "deposito" per l'ampliamento dell'albergo ristorante,ampliamento consistente nella costruzione di due elevazioni con un corpo seminterrato nelle particelle 23 e 26 del foglio di mappa n.12 del Comune di Monreale.

Su tale ultimo progetto non risulta rilasciata licenza edilizia,pur essendosi svolti sul medesimo i seguenti atti istruttori:

- L'Ufficio tecnico del Comune eseguiva un sopraluogo.In calce alla predetta domanda di licenza del 3.2.64 risulta infatti la seguente relazione (senza data) dell'Ufficio tecnico" sopraluogo effettuato.Trattasi di ampliamento del fabbricato esistente - parte dell'ampliamento è già costruito,non si arretra dai confini laterali delle distanze regola esistente(lato sportelli nessun arretramento),lato opposto in media m.3,00 - l'altezza massima è m.10,30,

.//..

quella raggiungibile è m.8,50.Manca il nulla-osta della Sovraintendenza "F.to Lo Cocc(sigla);

- La Commissione edilizia nella seduta del 3.6.1964 esprimeva parere favorevole "a condizione che,prima del rilascio della licenza,esibisca il consenso dei proprietari confini per le distanze e distanze e degli aeridei siano costruiti con tubi di gres collocati in un cunicolo in conglomerato,perfettamente impermeabile ed ispezionabile".

4)-La Ditta Restivo,pertanto,a seguito del parere,così condizionato,della Commissione dilizia,presentava con lettera R.R.del 24.11.1964 un progetto rielaborato,relativo alla costruzione della predetta "dependence"per l'ampliamento dell'albergo " Il Terrazzo", richiedendo la licenza edilizia e precisando che gli aeridei sono stati realizzati come prescritti dalla Commissione Edilizia;

Sul predetto progetto rielaborato,la Sovraintendenza ai Monumenti esprimeva il proprio nulla osta,giusta comunicazione f rnita dalla medesima con nota n.170 del 16.2.1965,protocollata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Monreale col n.942 del 26.2.1965;

Su quest'ultimo progetto la Commissione edilizia esprimeva il seguente parere,nella seduta del 13.4.1965:"trattandosi di realizzazione alberghiera,si esprime parere favorevole subordinato alla verifica della idoneità della rete fognaria per la salvaguardia della sorgente idrica" Vocc Muddisi"(non risulta emesso previamente parere dell'Ufficio tecnico).

Con istanza del 15.2.1968,la Ditta Restivo rinnovava la richiesta di rilascio della licenza edilizia relativa al predetto progetto di ampliamento ed a tale istanza il Comune rispondeva con nota n.1920 del 2.4.1968 richiedendo i seguenti documenti:

1)-nulla osta della Sovraintendenza ai Monumenti;

2)-nulla osta dell'Ente Prov.le Turismo;

3)-stralcio del P.R.G.;

4)-titolo di proprietà;

5)-certificato catastale od estratto di mappa;

6)-planimetria dei luoghi con più punti di riferimento e con la ubicazione dei plessi esistenti;

7)-planimetria scala 1 : 500 con le distanze dai confini

E' da rilevare che la predetta richiesta di nulla osta non appare giustificata,poichè la stessa Sovraintendenza,come sopra sopradetto,aveva comunicato il prescritto nulla osta con la nota del 16.2.1965.

.../.

5)-Successivamente non risulta svolto alcun atto in ordine al predetto progetto di ampliamento,salvo per quanto riguarda la contestazione di una contravvenzione a scarico della Ditta Costivo,per avere la medesima eseguito la costruzione di cui al predetto progetto senza il preventivo rilascio della licenza edilizia(contravvenzione elevata con verbale n.420 del 26.10.1966(verbale trasmesso al Pretore sez di Monreale con nota n.1612 del 9.11.1966).

Peraltro non può non rilevarsi(analogamente a quanto già rilevato riguardo alla presentazione del progetto in sanatoria del 29.3.1963) che già dalla menzionata relazione tecnica,apposta in calce alla domanda di licenza del 3.2.64,risultava che parte dell'ampliamento era stato già eseguito,onde sin da allora era necessario procedere alla denuncia dell'illecito penale commesso dalla Ditta Costivo,ed adottare altresì,l'ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell'art.32 della legge urbanistica 1942,mentre il verbale di contravvenzione è stato elevato soltanto il 26.10.1966,e l'ordinanza di sospensione non è stata mai dottata.

Nè risulta promosso il procedimento relativo alla demolizione dell'opera previsto dall'art.32 citato,mentre sin ad oggi la licenza edilizia non risulta rilasciata.

Ditta Califi Elvira - Costruzione abusiva in contrada Ronda Ponte Catena,a monte della Nazionale 186,oltre l'abitato di Pioppo.

1)-Con istanza protocollata in data 12.10.1964(protocollo Ufficio Tecnico),la Ditta Califi Elvira presentò richiesta di licenza di costruzione per la costruzione di un villino composto di solo piano terreno nella località sopra emarginata(mentre risulta nella relativa pratica edilizia della istanza,non risulta più il relativo progetto:tuttavia detto progetto può rinvenirsi nella pratica intestata a Rizzo Nicolò - vedasi a pag. [illegible] della presente relazione - e si osserva che si tratta di progetto per una costruzione appartenente a Califi Elvira ed una costruzione a Rizzo Nicolò). (5)

In data 29.5.1965,con verbale n.260,il Vigile Urbano Billotta Giuseppe accertava che la Ditta predetta,nella Via statale 186 - Borgata Pioppo,"costruiva una casetta a piano terra(di mq.100) sfornita di progetto o di licenza dell'autorità comunale.La contravvenzione è stata contestata dal mastro muratore Di Liberto Salvatore - Via Provinciale n.334 - Piopo.

Giunta relazione in data 7.6.65 dell'Ufficio tecnico, risultante in calce alla prodotta istanza del 12.10.1964,veniva effettuato un sopraluogo da parte del predetto Ufficio,a seguito del quale si accertava che erano già in corso due costruzioni(e non una soltanto).Comunque come riferito con la prodotta relazione dell'Ufficio tecnico,il progetto presentato dalla Ditta Califi (per una sola abitazione)era in contrasto con il regolamento edilizio.

../..

(5) Cfr. pag. 642. (N.d.r.)

Risulta poi, agli atti una relazione - senza data - presentata dal Geom. Damiani, funzionario dell'Ufficio tecnico in ordine al sopraluogo dal medesimo effettuato (all. n. 25).

Il predetto sopraluogo del Geom. Damiani riguarda sia la Ditta Califi che la Ditta Pizzo Nicolò, della quale ultima si darà a pag. 37 della presente relazione. (6)

In data 28.7.65, la Commissione edilizia rinviava il progetto, motivando la sua decisione con la mancanza degli elaborati tecnici necessari.

2)- Secondo quanto esposto dal Comune di Monreale con relazione n. 5027 del 20.12.65 - diretta all'Ass.to Sviluppo Economico - (v. all. n. 26), la Ditta Califi Elvira presentava successivamente, in data 6.9.65, un nuovo progetto (di cui uno comprendente due appartamenti) a nome di Califi Elvira, Musacchia Rosa e Puccio Rosario.

Invero risulta agli atti il progetto predetto, intestato a Califi Elvira - Musacchia Rosa - Puccio Rosario e sottoscritti dai seguenti nominativi quali "proprietari" del progetto da realizzare: Califi Elvira, Musciacchio Rosa, Puccio Rosario (si notino le discordanze dei nomi risultanti: Califi, invece di Califi, Musciacchio invece di Musacchia-

Non risulta invece elementi certi per determinare la data in cui il progetto anzidetto sia stato presentato. Infatti al progetto predetto non risulta protocollato sia al registro dello ufficio tecnico di Monreale, sia alla data in cui - secondo la cennata relazione - sarebbe stato presentato (6.9.65), nè successivamente sino al 31.12.65.

Nè risulta protocollato al registro medesimo dell'Ufficio tecnico - nel periodo indicato - alcun atto della Ditta Califi (o Califi Elvira).

Il Comune di Monreale, - a seguito del verbale di contravvenzione sopra menzionato, a carico della Ditta Califi, emetteva ordinanza di sospensione dei lavori a carico della Ditta medesima.

L'ordinanza reca il n.ro di protocollo dell'Ufficio tecnico n. 8[illegible]4 del 5.7.65 (data di trasmissione all'Assessorato per la firma) e reca poi il n.ro 4133 del 22.9.65 (da presumersi data della firma). Essa è stata notificata il 2.10.65 al mastro muratore Di Liberto Salvatore (non risulta invece notificata alla Ditta Califi Elvira, per irreperibilità della medesima, come si evince da nota n. 3434 del 16.7.65 del Municipio di Palermo, al quale il verbale è stato trasmesso per la notifica alla Ditta medesima, risultando questa residente a Palermo).

In data 29.9.65, la Commissione edilizia comunale si è pronunziata in senso contrario al nuovo progetto presentato, per violazione dell'art. 36 del regolamento edilizio, così chè non veniva rilasciata la licenza edilizia.

Pertanto, con la relazione n. 5027 del 20.12.65, il Comune ha riferito all'Ass.to Reg. per lo Sviluppo Economico sul corso della pratica edilizia della Ditta Califi Elvira, al fine di richiedere

..//..

(6) Cfr. pag. 642. (N.d.r.)

il parere della Sezione Urbanistica del Provveditorato alle Opere Pubbliche, in ordine alla demolizione delle opere eseguite abusivamente ai sensi dell'art.32 della legge urbanistica.

Alla data in cui viene completato l'esame della pratica in argomento(21.1.69), il predetto parere della Sezione Urbanistica non risulta ancora emesso.

Di recente è stata tuttavia disposta la diffida a demolire in data 11.1.1969 (senza numero di protocollo)a carico della Ditta Califi.

In ordine alla pratica in argomento possono formularsi conclusivamente le seguenti osservazioni:

A)-Con il menzionato verbale n.263 del 29.5.65 è stata contestata alla Ditta Califi la contravvenzione relativa ad una sola costruzione abusiva.

Nella predetta relazione dell'Ufficio tecnico del 7.6.65 (con la quale si fa riferimento al sopraluogo effettuato)risulta invece che le costruzioni abusive sono più di una.

Tuttavia sembrerebbe, in base al menzionato progetto edilizio presentato dai Signori Califi, Musciacchio e Puccio, che la costruzione abusiva appartenente alla Ditta Califi sia una soltanto(come accertato col merito verbale), mentre le altre due sembra siano da considerarsi appartenenti ai Signori Musciacchio Rosa e Puccio Rosario.

Non risulta però instaurato da parte del Comune di Monreale alcun procedimento a carico di questi due ultimi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali previste.

Infatti il Comune di Monreale, con la cennata relazione n.5027 del 20.12.65, richiede il parere della Sezione urbanistica del Provveditorato delle Opere pubbliche ai fini della demolizione delle Opere abusive, precisando, nel contesto della relazione medesima, che il progetto edilizio in data 6.9.65 è stato presentato come appartenente, oltre che alla ditta Califi, anche agli altri proprietari Musacchia Rosa e Puccio Rosario.

Ma nessun verbale di contravvenzione risulta elevato a carico di questi ultimi.

Si esprime pertanto l'avviso che vi sia stata al riguardo una scarsa diligenza da parte dell'Ufficio tecnico, il quale sarebbe stato tenuto a promuovere le necessarie sanzioni, in base all'esito del sopraluogo eseguito dall'Ufficio tecnico medesimo.

B)-Anche l'ordinanza di sospensione dei lavori sopramenzionato, riguarda una sola costruzione abusiva, eseguita dalla Ditta Califi, e si trova(non si evince dalle premesse della stessa ordinanza) sul verbale di contravvenzione elevato a carico della Ditta predetta. Mentre analoga ordinanza di sospensione doveva essere emessa per le altre costruzioni abusive(dei Signori Musciacchio Rosa e Puccio Rosario).

..//..

6)-Non risulta,peraltro,che la predetta ordinanza di sospensione sia stata trasmessa al Comando dei Vigili urbani per vigilarne l'esecuzione.

D)-Ai sensi dell'art.32 della legge urbanistica,il Sindaco di Monreale non doveva limitarsi ad emettere l'ordinanza di sospensione, ma doveva anche emettere a carico dei proprietari delle costruzioni abusive la diffida a demolire,e ciò prima ancora di richiedere(cosi come è stato fatto con la citata relazione n.5027 del 20.12.65) il parere della Sezione Urbanistica per procedere alla demolizione.

Invero,come sopra accennato,detta diffida a demolire è stata predisposta solo l'11.1.1969 e cioè a distanza di oltre tre anni dal verbale di contravvenzione(che reca la data del 29.5.65).

E)-Infine,si sottolinea la mancata registrazione nel protocollo dell'Ufficio tecnico di Monreale del progetto edilizio(che sarebbe stato presentato il 6.9.65) nonchè la mancanza della istanza degli interessati per ottenere la licenza edilizia relativa al progetto medesimo.

Ditta Bisso Nicolò - Costruzione abusiva in contrada Pendo - Ponte Catena,a monte della nazionale 186,oltre l'abitato di Piana -

Lo svolgimento di tale pratica è analoga a quella riguardante la Ditta Califi Elvira(v.a pag. 34 della presente relazione). (7)

La Ditta Bisso Nicolò con istanza del 17.4.1964,protocollata col n.1056 del 17.4.64,presentò progetto per la costruzione di un vi no comprendente un piano terra ed un piano primo da costruirsi nella località sopra emarginata.

La Commissione edilizia,nella seduta del 21.7.64,espresse il seguente parere interlocutorio:"presentare planimetria quotata del terreno con le distanze dei confini,rapporto di superficie l'intercapedine per il piano terra".

In data 19.10.64 la Ditta presentava la planimetria predetta,compilata ad istanza di licenza edilizia protocollata col n.1923 del 13.10.1964.

La Ditta medesima presentava successivamente un nuovo progetto di medesima consistenza,che risulta protocollato col n.ro 91 del 27.1.69(ma non corredato della relativa istanza).

Con verbale n.125 del 10.3.65 il Vigile Urbano Billotta Giuseppe accertava che il Sig.Di Liberto Salvatore,per conto del proprietario Bisso Nicolò,nella " Via Nazionale n.8 costruiva una casa di mq.100 a piano terra,sfornito di licenza,di progetto e dei calcoli in c.a."-

In data 24.5.65 l'Ufficio tecnico relazionava (in calce all'istanza del 17.4.64)sul progetto presentato,rilevando che le distanze dai confini non erano regolamentari.

.../...

(7) Cfr. pag. 639. (N.d.r.)

In continuazione della predetta relazione, poi, dal medesimo Ufficio tecnico viene fatta - in data 7.6.1965 - la seguente annotazione: "Dopo sopraluogo eseguito dall'Ufficio è risultato che la planimetria generale non è esatta e che le distanze tra i due fabbricati, già in costruzione, non è regolamentare".

Risulta peraltro relazione (senza data) del sopraluogo effettuato dal Geom. Damiani dell'Ufficio tecnico (v. all. n. 25), sopraluogo riguardante sia la costruzione abusiva della Ditta Rizzo, che quella della Ditta Califi, sopra menzionata).

In data 6.4.65 - in sostituzione del verbale n. 125 del 1[illegible].3.65, erroneamente elevato a carico del mastro muratore Di Liberto Salvatore - veniva elevato verbale di contravvenzione n. [illegible] a carico del proprietario Rizzo Nicolò, in quanto il medesimo nella Via Statale 106 " costruiva una casa di mq. 10[illegible] a piano terra e 1° piano sfornito di licenza, progetto e dei calcoli in c.a. - Verbale notificato il 3.6.65 al mastro muratore Di Liberto e trasmesso in Pretura con nota n. 1516 del 16.1[illegible].65.

Veniva quindi emessa a carico della Ditta Rizzo Nicolò ordinanza di sospensione dei lavori che reca il n.ro di protocollo dell'Ufficio tecnico n. [illegible] del 5.7.65 e risulta notificato alla figlia Giuseppina il 12.7.196[illegible] a mezzo del Municipio di Palermo (il quanto il predetto Rizzo era domiciliato a Palermo).

Secondo quanto esposto dal Comune di Monreale con relazione (di cui si dirà appresso) n. 5027 del [illegible].1965 (diretta all'Ass.to Reg. Sv. Ec.), che la Ditta Rizzo Nicolò presentava in data 6.[illegible].65 una nuova planimetria generale quotata, corrispondente alla realtà dei luoghi (tale planimetria, però, che non risulta corredata da alcun atto di trasmissione, non risulta protocollata).

Comunque, la Commissione edile, esaminato il nuovo progetto, nella seduta del 2[illegible].9.65 si è pronunziata in senso contrario, per violazione dell'art. 36 lettera d del regolamento edilizio, e pertanto la licenza edilizia non è stata rilasciata.

Il Comune di Monreale, con relazione n. 50[illegible]7 del 30.[illegible].65 (all. n. [illegible]7) ha richiesto - tramite l'Ass.to Reg. Sviluppo Econ. - il parere della sezione urbanistica per la demolizione dell'opera abusiva eseguita dalla Ditta Rizzo Nicolò.

E' da osservare però che il Comune doveva anche provvedere - prima della richiesta del predetto parere - ad emettere la diffida a demolire a carico della Ditta medesima, ai sensi, dell'art. 32 della legge urbanistica.

Detta diffida invece è stata disposta solo in data 11.1.69 (notificata in data 30.1.69 tramite il Municipio di Palermo).

Da rilevare altresì che la predetta ordinanza di sospensione dei lavori non è stata trasmessa al Comando Vigili urbani per vigilarne l'esecuzione.

..//..

Ditta La Corte Francesco - Costruzione fabbricato nella Borgata Piano Via Provinciale(all'ingresso di Piano,a destra)

1- Con la licenza edilizia n.509 del 22.7.64,il Comune di Monreale aveva autorizzato la Ditta La Corte Francesco a costruire nella Via sopra indicata un fabbricato comprendente il solo piano terra,per garage ed abitazione.

Il progetto era stato presentato con istanza protocollata al N.5645 del 2.11.59.La Commissione edilizia aveva espresso un primo parere favorevole il 9.11.59,un secondo parere favorevole condizionato il 7.7.64(a condizione che "siano chiuse con muratura di spessore 0,20 le porte di comunicazione del garage e magazzino e che l'intero tramezzo sia di 0,20.Tale condizione è riportata nella licenza edilizia rilasciata).

E' da presumere pertanto che il Comune non avesse ancora ritenuto regolare il progetto che dopo il primo parere favorevole della C.E.del 1959.

Con nota n.30709 del 12.11.64,la Prefettura di Palermo dava incarico ad un ingegnere(Angelo Liquidi di eseguire la vigilanza dei lavori inerenti alle strutture in cemento armato.Non risulta in quale data la Ditta abbia presentato alla Prefettura la denuncia per le opere in cemento armato.Entrambi i pareri della C.E.sono stati espressi senza previa relazione dell'Ufficio tecnico.)/

2- Con istanza protocollata il 19.10.1964 col n.ro 3383,la Ditta predetta chiedeva una prima licenza edilizia per altro progetto presentato,a modifica del progetto approvato dalla C.E.il 9.11.59.Il nuovo progetto comprende,oltre il piano terra,tre piani.

La C.E.nella seduta del 29.9.65 - a seguito di parere contrario dell'Ufficio tecnico espresso il 7.6.65 - rinviava il progetto,"perchè il progettista chiarisca gli elementi di misura accertati dalla Commissione dal confronto degli elementi di misura rilevati in loco in relazione alla planimetria presentata.Riguardo il progetto di variante la Commissione ravvisa la trasformazione del progetto originario.Pertanto dovrà essere presentato come nuovo progetto(da precisare che l'Ufficio tecnico - con la relazione prodotta - rilevava che la planimetria non riportava con esattezza la situazione dei luoghi - ed infatti nel lato a monte esisteva quasi a confine,nel lato destro era progettata altra costruzione di proprietà Spinnato Giuseppe - e rilevava altresì che l'altezza - m.10,60 - non era regolamentare perchè superiore ai m.8,30 consentito - altezza massima consentita dall'art.36 del regolamento edilizio per i fabbricati ricadenti in zona di villeggiatura ,come il fabbricato di cui al progetto prodotto).

La Ditta La Corte tuttavia,malgrado il prodotto parere della C.E.del 29.9.65 ed il mancato rilascio della licenza, intraprendeva ugualmente la costruzione.

..//..

Infatti, con verbale n.694 del 16.11.65, il Vigile urbano Billetta Giuseppe accertava che il Sig. La Corte Francesco a monte della Via Provinciale in Pioppo costruiva una sopraelevazione sfornito di progetto e di licenza. Detto verbale veniva trasmesso al Pretore con nota n.1672 del 16.1.66.

3)-Con istanza protocollata in data 7.5.66 col n.282, la Ditta La Corte presentava un nuovo progetto per la sopraelevazione di due piani (invece dei tre piani previsti nel precedente progetto).

Come esposto con relazione del 5.8.66 dell'Ufficio Tecnico (sottoscritta dal Geom. Damiani e dall'Ing. Gippetto) il progetto non è conforme al R.E. ed al P.R.G.

Infatti nel progetto, ricadente in zona di Villeggiatura per il R.E. e in zona di espansione - si bolo E/3 per il P.R.G., è prevista una costruzione che supera di gran lunga il rapporto (15%) fra superficie del lotto ed area da coprire convertito dall'art.36 del regolamento edilizio e supera altresì la densità edilizia (2,50 mc/mq) consentita dall'art.12 delle normali del P.R.G.

Inoltre non è osservata, in contrasto con l'art.12 del medesimo P.R.G., la distanza di m.6 dalla strada prov.le Pioppo - Monreale.

Ciò nonostante, la Commissione Edilizia - nella seduta dell'8.8.1966 - esprimeva parere favorevole. Detto parere non risulta tuttavia motivato.

Comunque, in atto, la licenza edilizia relativa a detto ultimo progetto non risulta rilasciata (neanche in sanatoria), nè peraltro il Comune di Monreale - a seguito dell'accertamento (con il ~~grave~~ menzionato verbale del Vigile urbano n.694 del 16.11.65) della abusiva sopraelevazione eseguita dalla Ditta predetta - ha proceduto a diffidare - ai sensi dell'art.32 della legge urbanistica - la Ditta medesima - a demolire le opere abusive (nè ha riferito alla Sezione Urbanistica del Provveditorato delle O.P. per il parere relativo alla demolizione).

Ditta Spinnato Giuseppe - costruzione a monte della strada 126 (Via Provinciale - al Pioppo)

1)-Con istanza in data 19.5.64 (protocollata col n.3331 del 1.10.64) la Ditta predetta richiedeva l'autorizzazione per un progetto (redatto dal Geom. Giuseppe Mammina) di un fabbricato da eseguirsi nella Via sopra indicata, fuori l'abitato di Pioppo (comprendente il p.terra e 3 piani-).

A seguito di relazione contraria in data 31.5.65 dell'Ufficio tecnico, la C.E. - nella seduta del 29.9.65 - rinviava il progetto, "perchè il progettista chiarisca gli elementi di misure accertati dalla Commissione, dal confronto degli elementi di misura rilevato in loco, in relazione alla planimetria presentata"-.

Non veniva pertanto rilasciata la relativa licenza.-

..//..

2)-Nel frattempo però la Ditta predetta aveva iniziato la costruzione delle opere.Risulta infatti agli atti una relazione del Geom.Damiani dell'Ufficio tecnico - diretta all'Ing.Direttore dell'Ufficio medesimo e p.c.all'Assessore comunale dei lavori pubblici - con la quale viene esposto che a seguito di sopralluogo eseguito dal medesimo Geom.Damiani,in data 20.5.65,è risultato che la Ditta predetta aveva iniziato i lavori ed,fra l'altro, che la planimetria presentata non rispecchiava la situazione dei luoghi.

(Risulta,poi,agli atti un esposto presentato dal Geom. Salvatore La Mantia - protocollato col n.746 del 5.6.65 - con il quale si denuncia la grave irregolarità delle opere per la quale si relaziona a pag.[illegible] della presente-stanno costruendo: anche da tale esposto si evince che le costruzioni sono in corso). (8)

Il Comune di Monreale,pertanto,con ordinanza n.373 del 6.7.65,notificata il 6.7.65,richiamandosi (come risulta nelle premesse della medesima)alla relazione del funzionario dell'Ufficio tecnico,ha ordinato alla Ditta Spinnato di sospendere immediatamente le opere intraprese.

In data 6.9.65,con verbale n.468,il Vigile urbano Billotta Giuseppe accertava che la Ditta predetta costruiva,a monte della Via Provinciale,"una casa a piano terra coperta con soletta in cemento armato",l'Ufficio tecnico - con nota n.4073 del 6.12.1965 - convalidava al Comando VV.UU.la inadempienza commessa e quindi il verbale veniva trasmesso al Pretore con nota nro 1548 del 20.12.65.

3)-Con istanza protocollata col n.290 del 7.3.1966,la Ditta nominata presentava un nuovo progetto per la costruzione nella suddetta località di un fabbricato(comprendente il piano terra e due piani nel prospetto anteriore,ed un piano terra ed un primo piano sul prospetto posteriore).

Con relazione del 5.8.66,l'Ufficio tecnico del Comune di Monreale ha esposto che il nuovo progetto presentato è contrastante sia con il regolamento edilizio,sia con il P.R.G.

A seguito di detta relazione dell'U.T.,la Commissione edilizia - nella seduta dell'8.8.66 - ha espresso parere contrario e pertanto non è stata rilasciata la relativa licenza.

La Ditta Spinnato,tuttavia,proseguiva le opere già iniziate ed infatti il Vigile Urbano Billetta Giuseppe accertava,con verbale n.56 del 1 marzo 1967,che la Ditta medesima,nella Via Provinciale n.2,borgata Dioppo,"costruiva una sopraelevazione in un primo piano,sprovvisto del progetto e della relativa licenza dell'Autorità comunale" - Detto verbale - convalidato con nota dell'Ufficio Tecnico n.1095 del 20.3.67 - è stato trasmesso al Pretore con nota n.311 del 21.3.67.

Da rilevare che il Comune di Monreale non ha proceduto -come previsto dall'art.32 della legge urbanistica - ad emettere la diffida a demolire a carico della Ditta Spinnato(ed alla successiva richiesta di parere per la demolizione alla Sez.Urbanistica).

../..

(8) Cfr. pag. 644. (N.d.r.)

- 42 -

Ditta Torre Salvatore - Costruzione in Via D.Manfredi(proseguimento - pratica edilizia n.99)

1)-Con istanza protocollata in data 14.6.63 col n.3451,la Ditta Torre Salvatore presentava un progetto per la costruzione di un fabbricato,comprendente un piano terra e 3 elevazioni,per l'altezza complessiva di m.20,05.

A seguito di parere favorevole rilasciato dalla Commissione Edilizia in data 3.7.63 e dalla Sovraintendenza ai Monumenti in data 6 agosto 1963,fu rilasciata la relativa licenza edilizia n.317 pure in data 6 agosto 1963.

Si nota che la Ditta Torre Salvatore,con detta licenza, ha beneficiato di un'autorizzazione di circa un metro in più rispetto ai 20 metri consentiti dall'art.75 dell'allora vigente regolamento edilizio(del 1941).

2)-Peraltro la Ditta predetta - in difformità della rilasciata licenza edilizia - iniziava la costruzione anche di un sesto piano non previsto in progetto,come accertato dal Vigile urbano Cardinco Salvatore con il verbale n.77/ del 28 marzo 1964,che si allega alla presente(all.n.28).Come di evince da detto verbale,la "ineffettività consiste nella costruzione abusiva del 6° piano e nella costruzione dei corpi sporgenti nel progetto della Via D.Manfredi.Inoltre la suddetta costruzione è più alta di circa 4 metri dal livello della strada panoramica S.Martino.Giusta quanto risulta,poi,da una nota del predetto Vigile Cardinco, allegata al predetto verbale,"all'atto della contestazione i lavori di cui sopra erano arrivati alla costruzione dei muri portanti del sesto piano".

Il predetto verbale,nonostante non fosse ancora scaduta l'obblazione dell'art.41 lett.B legge urbanistica,è stato conciliato per lire tremila dall'Assessore comunale Morello,il 16 aprile 1964.

Si fa presente che a carico della Ditta Torre Salvatore sono stati elevati anche i seguenti verbali(riguardanti altre costruzioni)che,a differenza del predetto verbale n.77,sono stati trasmessi al Pretore:

- Verbale n.[illegible] del 13.4.1964(all.n.29)a carico di Torre Salvatore e Cimbrino Nicola per avere costruito nel prolungamento di Via Manfredi un fabbricato sformito di licenza di costruzione (come viene allegato dal Vigile Urbano Sardicco con nota allegata/ al verbale medesimo,trattasi di altro fabbricato a fianco del fabbricato di sua proprietà)verbale trasmesso al Pretore il 30/5/62(all'atto della contestazione della contravvenzione i lavori erano arrivati all'impalcatura per il getto della soletta nella 1 elevazione),

..//..

- verbale n.120 del 16.3.65 a carico di Torre Salvatore(elevato dai Vigili Titti e Ferrari)per avere costruito nella Via Manfredi n.1(Fg.n.30)una casa composta con piano terra,1° e 2° piano e i pilastri per il terzo piano alti circa m.3,sfornito della prescritta licenza di costruzione - verbale trasmesso al Pretore con foglio n.1658 del 13.1.66;

- verbale n.227 del 30.4.65(Fg.n.31)a carico della Ditta Torre Salvatore(elevato dal Vigile Titti Giuseppe)per avere costruito nella Via Manfredi,un edificio per abitazione,sfornito della prescritta licenza di costruzione - verbale trasmesso al Pretore con il foglio n.1655 del 13.1.66(unitamente al verbale n.120).

Appare chiaro che la violazione contestata con il verbale n.77 (edificato solo per 5 piani)è diversa da quella contestata con i successivi verbali,che riguardano altre costruzioni senza licenza.

Con provvedimento n.3047 in data 12.8.64 la Ditta Torre Salvatore è stata diffidata a sospendere le opere intraprese per la costruzione del 6° piano abusivo.

Il Comune ha quindi chiesto,con relazione n.2147 del 26 agosto 1964 il parere della Sezione Urbanistica del Provveditorato alle O.P. per la demolizione(senza previa diffida a demolire).

Con rapporto n.31773 del 9.12.64 la predetta Sezione Urban.ha espresso il parere che l'edificio della Ditta Torre Salvatore fosse da limitare alla raggiunta elevazione del 5° piano, procedendosi quindi alla demolizione dei pilastri e dei muri già costruiti al 6° piano.

Pertanto il Comune con provvedimento n.2224 in data 15.4.65(notificato il 22.4.65)provvedeva ad ordinare diffida a carico della Ditta Torre Salvatore a demolire le opere di sesto piano eseguite abusivamente.

3)-La Ditta Torre,dopo aver inutilmente presentato un progetto di variante in data 17.8.65 per la costruzione del 6° piano(variante che veniva disapprovata dalla C.E.nella seduta del 6.10.65),procedeva alla demolizione delle opere abusive del 6° piano. Tanto si evince dalla seguente attestazione - in data 4.11.1966 - del Geom.dell'Ufficio Tecnico Di Biasi ,apposta nel retro della domanda in data 3.12.65 per il rilascio del permesso di abitabilità."Si dichiara che la costruzione del fabbricato di piano terra e cinque elevazioni sita in Monreale Via B.Manfredi è stata eseguita in conformità del progetto presentato all'atto della richiesta del permesso di costruzione ed osservando le prescrizioni contenute in detto permesso n.317 del 6.7.1963";p.il Direttore dell'Ufficio Tecnico F.to Di Biasi - Di infatti il Comune di Monreale rilasciava alla Ditta predetta - in data 6.12.65 -

.../..

l'autorizzazione di abitabilità per cinque piani ,richiamandosi alla prodotta attestazione del Geom.Di Blasi P.Paolo ed il verbale di ispezione (favorevole) in data 6.12.65 dell'Ufficiale Sanitario Dott.Michele Palmeri.

In connessione alla pratica della Ditta Torso Salvatore - sopra relazionata - è stato necessario esaminare anche le seguenti pratiche edilizie intestate alla Ditta Torso-Giambruno:

1) Pratica edilizia n.100 intestata alla Ditta Giambruno Nicolò-

Con istanza protocollata in data 3.1.1964 col n.30,la Ditta Giambruno Nicolò chiedeva il rilascio di licenza edilizia, per eseguire "un ampliamento al fabbricato di Via B.Manfredi secondo il progetto approvato dalla C.E.il 2.7.963"

All'istanza prodotta è stato allegato un progetto comprendente un fabbricato nella Via prodotta a cinque elevazioni.

La Commissione edilizia,nella seduta del 4.2.64,ha espresso su detto progetto parere favorevole.

Veniva quindi predisposta una licenza edilizia,recante la data del 21.2.64,che sebbene firmata dal Sindaco,non è stata tuttavia rilasciata,con la seguente motivazione,risultante da annotazione apposta dal Sindaco sulla licenza stessa:"rimandando il parere della Sovraintendenza di seguito nell'attesa - Poi di nuovo a me per l'eventuale rilascio e semprechè non risulti la costruzione in un terreno comunale."

In effetti,il parere della Sovraintendenza veniva rilasciato successivamente,con nota n.1740 del 15.4.65,(però per progetto modificato - comprendente solo tre piani).

Con nota n.739 del 19.5.65,l'Ufficio tecnico del Comune di Monreale ha chiesto il parere dell'Ufficio legale del Comune stesso in ordine alla possibilità del rilascio della licenza. Ha rappresentato infatti l'ufficio tecnico,con la nota prodotta, l'avvenuta sospensione della licenza da parte del Sindaco(in attesa del parere della Sovraintendenza)e che - sopravvenuto detto parere - è intervenuto tuttavia il nuovo regolamento edilizio approvato con il D.A.del 23.11.64,che comprende la Via Manfredi nel "Centro Storico",soggetto - per l'art.37 ter del regolamento medesimo - al vincolo dell'altezza massima di m.11.

..//..

Con nota del 19.10.65 n.1324,l'Avv.Carlo Pace (dell'Uff. legale del Comune) ha fatto conoscere che la licenza di costruzione già predisposta (e sospesa con la suddetta annotazione del Sindaco) non potevasi considerare una licenza,essendo evidente la volontà di emettere l'atto soltanto dopo l'autorizzazione della Sovraintendenza e l'accertamento rimandato all'Ufficio tecnico.

Attesa quanto sopra,il Comune ha ritenuto che il predetto progetto della Ditta Giambruno dovesse esaminarsi,per l'eventuale rilascio della licenza,alla luce del nuovo regolamento edilizio.

Pertanto l'Ufficio tecnico(Geom.Damiani)in data 30.9.65, così ha relazionato:"La costruzione ricade nel P.R.G.in zona a Centro Storico - C1,Il progetto composto da un piano terra - primo - secondo e terzo piano(V.progetto approvato dalla S.ai M.del 12.1.65)è regolamentare(art.31 del R.E.C.)e art.10 delle norme di attuazione del P.R.G.Non regolamentare ai sensi dell'art.37 ter del R.E.C."F.to Damiani.

In sostanza,si evince da tale relazione dell'Ufficio Tecnico che appare contrastante con l'art.37 ter del R.E.C.(che consente un'altezza massima di m.11)sia il progetto presentato dalla Ditta Giambruno per cinque piani(sul quale la C.E.si era espressa favorevolmente il 4.2.64),sia il progetto per ~~sei~~ tre piani sul quale la Sovraintendenza ai Monumenti aveva espresso parere favorevole il 15.1.65.

Nella seduta del 19.10.65 la C.E.,esaminato il progetto per ~~sei~~ tre piani,ha espresso sul medesimo il seguente parere:"si rinvia per sopraluogo della C.E."

Nessun ulteriore atto istruttorio successivo risulta,nella prodotta pratica edilizia n.19 ,intestata alla Ditta Giambruno Nicolò(ciò alla data del 3.2.1966),in cui la pratica viene esaminata)

Ora,da sopraluogo eseguito dallo scrivente risulta che il progetto sopra menzionato (comprendente il piano terra e 3 piani) della Ditta Giambruno Nicolò è stato interamente realizzato,senza la relativa licenza .

Esso si trova ubicato accanto all'edificio realizzato dalla Ditta Torre Salvatore.(comprendente piano terra e 3 elevazioni e corrispondente al n.3 della Via Manfredi - prolungamento).

Si ravvisa pertanto la necessità che da parte del Comune di Monreale si proceda ai provvedimenti conseguenziali a detta costruzione abusiva(previo gli ulteriori accertamenti dell'Ufficio tecnico).

Non può peraltro non rilevarsi che a seguito delle contravvenzioni accertate dai vigili urbani,con i verbali di contravvenzione n.99 del 19.4.64 a carico di Torre Salvatore e Giambruno Nicolò, e n.128 del 30.4.63 a carico della Ditta Torre Salvatore(verbali che sono esposto sopra,in sede di relazione alla pratica edilizia n.99 della Ditta Torre Salvatore,non potevano riferirsi alla costruzione abusiva del 6° piano da questi eseguita in difformità della licenza edilizia n.317 del 6.3.63),da parte dell'Ufficio tecnico comunale

../..

dovevano promuoversi i necessari atti istruttori ad accertare,anzitutto,quali fossero le effettive violazioni edilizie di cui ai prodotti verbali(o che si ha ora motivo di ritenere si riferiscano alla realizzazione del sopradetto progetto di 3 piani della Ditta Giambruno Nicolò) e quindi ad emettere la relativa ordinanza di sospensione(ordinanza di sospensione che invece è stata emessa solo per la costruzione abusiva del 1° piano da parte della Ditta Terco Salvatore e non invece per l'edificio di tre piani e p.terra della Ditta Giambruno Nicolò).

- Pratica edilizia n.63 intestata alla Ditta Terco Salvatore -

Con istanza protocollata col n.3413 dell'11 giugno 1963, la Ditta Terco Salvatore chiedeva l'autorizzazione per la sopraelevazione di 4° piano e piano attico(in sanatoria) sullo stabile sito al numero 21 di Via Barone Manfredi.

Allegati all'istanza prodotta sono i disegni per "rilievo di quarto piano e attico esistente in Via Barone Manfredi(prolungamento)di proprietà del Sig.Terco Salvatore".

La Commissione edilizia(senza previa relazione dell'U.T.) nella seduta del 20.7.63 esprimeva " parere favorevole in sanatoria ed in considerazione della larghezza della strada".

E' stata quindi rilasciata la relativa licenza edilizia, in sanatoria,n.460 del 26.9.63.

- Pratica edilizia n.67 intestata alla Ditta Giambruno Nicolò-

Con istanza protocollata col n.4326 del 21 novembre 1963, la Ditta Giambruno Nicolò chiedeva l'autorizzazione ad eseguire la costruzione di una sopraelevazione a 2° - 3° e 4° piano(già esistente).All'istanza prodotta sono allegati i disegni per "rilievo di sopraelevazione di 3 - 4 piano sito in Via B.Manfredi di proprietà del Sig.Giambruno Nicolò.

La Commissione edilizia nella seduta del 18.12.63,ha espresso il seguente parere:"Per l'esame del rilievo deve essere preventivamente presentata la dichiarazione del professionista che ha diretto i lavori per le responsabilità derivanti a previo pagamento di contravvenzione per avere costruito senza licenza.

Il tecnico compilatore specifichi la ubicazione dei corvini che debbono essere disimpegnati.

Nessun atto istruttorio successivo risulta in detta pratica.

Ora,poichè il predetto progetto presentato dalla Giambruno riguarda una costruzione già eseguita abusivamente(tuttavia di rilievo),il Comune di Monreale è tenuto ad adottare i relativi atti conseguenziali.-

..//..

- 47 -

- Palazzo Vincenzo - costruzione fabbricato in Via Umberto I-

In ordine allo svolgimento di tale pratica offrono adeguati lumi i seguenti elementi prodotti dagli Avvocati Riccardo Sciortino e Carlo Alessandro Feco(dell'Uff.legale del Comune di Monreale),che ebbero l'incarico di assistere il Comune nella controversia locali svoltosi tra il Comune stesso e la Ditta sopra emarginata.

L'Avv.Riccardo Sciortino ha infatti prodotto apposita relazione(allegato n.32).A tale relazione l'Avvocato stesso ha allegato copia di decisione del C.G.A.pubblicata all'udienza del 10.7.64-(all.n.33).

Con nota poi del 26.3.69(all.n.33 bis)l'Avv.Feco ha trasmesso copia di alcuni atti(atti di citazione,memoria,sentenza,comparsa di risposta avanti la Corte d'Appel ecc.allegati da 33 ter a 33 octies),che integrano le notizie fornite dall'Avv.Sciortino.

Si ravvisa l'opportunità di rassegnare di seguito gli elementi che si evincono dall'esame degli atti sopra citati.

Il 20.7.61 fu rilasciata ai coniugi Palazzo Vincenzo e Santino Rosalia la licenza a costruire un edificio prospiciente il prolungamento della Via Umberto I di Monreale,la cui altezza era prevista in metri 11.

Con provvedimento del 30.4.62 il Sindaco di Monreale disponeva la revoca della licenza,attesochè l'altezza prevista risultava superiore a quella consentita nella zona panoramica.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativo,a seguito di ricorso degli interessati,annullava - con la decisione sopra citata - il provvedimento di revoca,ritenendo che nessuna norma di legge determinasse l'altezza degli edifici in zona panoramica e che il Regolamento edilizio del Comune di Monreale,approvato dalla G.P.A. l'1.7.41 e successivamente in parte modificato con la delibera citata nel provvedimento impugnato 21.1.53,n.43,non prevedeva a riguardo un'altezza massima in detta zona.

I Signori Palazzo e Santino avanzarono poi,il 16.2.1963, una nuova richiesta di licenza(essi,infatti,avevano fatto trascorrere i termini previsti dal regolamento edilizio - pur non computandosi quelli relativi allo svolgimento del giudizio perchè sospesi - per l'utilizzazione dell'autorizzazione).

Il Sindaco non ritenne di accogliere la nuova richiesta per la non conformità del progetto al regolamento edilizio;nonostante ciò i predetti Palazzo e Santino hanno iniziato la costruzione, continuando inoltre le opere anche dopo la notificazione delle ordinanze di sospensione dei lavori dell'8.11.1963 e del 9.3.1964.

L'Amministrazione comunale otteneva quindi dal Pretore di Monreale l'ordinanza del 3.3.1965,con la quale è stata disposta

..//..

la sospensione delle opere ex art.700 c.p.c.ed è stato assegnato il termine di mesi due,ex art.702 c.p.c.,per la promozione del giudizio di merito dinanzi al Tribunale.

Il Tribunale di Palermo - con sentenza n.1664 pronunciata il 2[illegible] giugno 1967 - in accoglimento della richiesta del Comune di Monreale - ha condannato i predetti Palazzo e Santino a demolire l'edificio di cui trattasi.

Questi però-con atto del 2.2.68 - han o proposto appello avverso la predetta sentenza del Tribunale,il cui procedimento è in corso presso la Corte d'Appello di Palermo.

E' da segnalare che presso il Comune di Monreale non esiste il fascicolo completo della pratica in argomento.

Con la nota n.134[illegible] del 7.2.1969(allegato n.33 septies) l'Avv.Carlo Alessandro Pace nel rimettere al Segretario Capo del Comune,alcuni atti in suo possesso(ad es;N.3 esemplari del progetto relativo alla costruzione sopra menzionata)ha fatto presente che gli atti documenti trasmessigli son inseriti nel fascicolo del Comune prodotto nel giudizio di appello: ci ha pertanto motivo di ritenere che alcuni atti importanti del Comune siano stati inseriti-in originale - in tale fascicolo.(licenza ,provvedimento di revoca,provvedimento negativo del rinnovo della licenza,ordinanze di sospensione dei lavori dell'[illegible].11.1965 e del 9.3.19[illegible]).

Devesi pertanto rilevare che il Comune non avrebbe dovuto produrre all'Autorità Giudiziaria gli atti originali,ma soltanto copia degli stessi(semprecchè siano stato effettivamente prodotti gli originali).

Ditta Intravaia Giuseppe - costruzione abusiva in Via [illegible] -

In tale pratica sarà riferito a pag. 5[illegible] della presente relazione. (9)

..//..

(9) Cfr. pag. 662. (N.d.r.)

2)-SEGNALAZIONE DEL CONSIGLIERE GULLO CNOFRIO CON INTERPELLANZA.

In data 13.1.1967 il Consigliere comunale Gullo Cnofrio presentò al Sindaco una interpellanza per sapere se era vero che le seguenti costruzioni sono state eseguite "con palese violazione delle norme vigenti", in quanto eccedenti in altezza a quella consentita:

- Palazzo	La Barbera	Via	Umberto I°
- "	Trifirò	"	"
- "	SCA	"	Archimede
- "	Sciortino-Quartuccio	"	"
- "	" "	"	Z IC
- "	" "	"	Quattrocicche
- "	Gerda-Quartuccio	"	Venero
- "	Trifirò	"	"
- "	Albano-Sammina	"	"
- "	Cazzarà	P.	Spasimo
- "	Giordano-Maggiore	Via	Z 10

L'interpellante chiedeva, altresì, come mai " le sopradette costruzioni non risultano denunciate mentre altre con le stesse violazioni e talvolta con minori violazioni risultano denunciate al Pretore".

Il Sindaco così rispose alla predetta interpellanza nella seduta consiliare del 3.4.1967 (riportata nella delibera n.2): " Le costruzioni a cui si riferisce l'interpellanza sono state eseguite ~~xxxxxxxxxx~~ in conformità di atti formalmente perfetti e quindi l'attuale Amministrazione non può rivedere il passato stante anche il fatto che le costruzioni in questione sono state eseguite molti anni fà in un periodo di confusione regolamentare, quando cioé vigeva il vecchio regolamento edilizio e ci si apprestava a formularne uno nuovo. Personalmente si dichiara contrario alle demolizioni e ciò per evitare ulteriori danni alla popolazione.

Nel prendere in esame le predette pratiche si é accertato che quattro erano state sequestrate dall'Autorità Giudiziaria (All. n.19) e precisamente quelle relative alle ditte La Barbera, Trifirò, Albano-Sammina e Giordano-Maggiore; quella relativa alla ditta ~~xxxxxxxx~~ Trifirò Giuseppe (Via Venero) é già stata relazionata tra le pratiche segnalate nell'ordine del giorno; quella relativa alla ditta Sciortino-Quartuccio (Palazzo in Via Quattrocicche) non si é potuta esamina e in quanto non é stata possibile potere rintracciare il fascicolo.

Premesso quanto sopra si relazionano le restanti cinque pratiche relative a:

./.

- 50 -

-Ditta Corda Giuseppe e Martinelli Giuseppe - Costruzione in difformità ed abusiva di un piano nella Via Venero.

La predetta ditta con istanza del 26.9.1962 presentò un progetto (redatto dall'Ing. Leto Cangemi Antonino) per la costruzione di un fabbricato da sorgere con il prospetto principale in via Venero (comprendente: piano terra di m.4, sei piani con balconi di m.1,30 ed un attico di m.3,30 ciascuno per una altezza complessiva di mt.27,10) e con il retroprospetto in Chiasso Barattieri (comprendente: piano terra di circa m. 5, sette piani con balconi di m.1,30 ed attico di m.3,30 ciascuno per una altezza complessiva di m.32).

La Commissione edilizia(senza preventivo parere dell'U.T. e dell'U.S.) nella seduta del 23.10.1962 così si espresse: " si approva a condizioni che il sesto piano sulla via Venero venga arretrato" ed in tal senso venne rilasciata la licenza edilizia n.231 del 5.12.1962.

Da rilevare che il predetto progetto approvato non era conforme all'allora vigente R.E. del 3.I.1941 perchè in violazione:

- dell'art.61 che prevedeva lo sporto massimo dei balconi in cm.75, e che non potevano " collocarsi minori di m.4,30 sopra il piano stradale", mentre quelli risultanti dai grafici erano di m.1,30 circa collocati a m. 4 dal piano stradale;

-dell'art.71 che prevedeva " l'altezza dei piani di una casa non potrà essere minore di m.4,30 pei pianterreni, di m.3,30 per piani superiori", mentre le altezze risultanti dai grafici erano inferiori e precisamente: il piano terra di m.4 ed i piani superiori di m.3,30;

- dell'art75 che prevedeva per le strade più larghe di otto metri "l'altezza potrà essere il doppio della larghezza della strada - In nessun caso però l'altezza potrà superare m.20", mentre nei prospetti (Via Venero e Chiasso Barattieri)previsti nel progetto approvato risultavano nei due lati altezze rispettivamente di circa m.27 e 32.

In data 1° marzo 1963 la ditta in narrativa presentò istanza (corredata dal progetto simile al precedente del 26.9.1962) per avere rilasciata la licenza edilizia, in conformità al nuovo Regolamento Edilizio deliberato dal Comune il 21.1.1962 (ma si fa presente , come precedentemente detto, che il predetto deliberato é stato integrato con altro dell'8.II.1963 e che é

a/.

entrato in vigore, dopo l'approvazione tutoria, il 12.2.1965), per potere effettuare la costruzione del 6° piano intero ed il 7° piano arretrato rispetto alla Via Venero.

La Commissione Edilizia, senza previo parere dell'U.T. e dell'U.S., espresse nella seduta del 5.3.1963 parere favorevole con la seguente motivazione: " In considerazione della via Venero e del nuovo R.E. si esprime parere favorevole per l'intero progetto esaminato il 23.10.1962 dando mandato all'Ufficio Tecnico di accertare la reale larghezza di m.15 di Via Venero prima del rilascio della licenza".

L'Ufficio Tecnico in data 25.3.1963 accertò che la larghezza della via Venero non era di m.15 ed infatti così si esprese il tecnico incaricato Geom. Di Blasi": "La larghezza misurata nel pianterreno rientrante risulta di m.14,85 + 14,95 mentre l'intero prospetto dal primo piano in su la larghezza della strada è di m.13,95 + 14,05".

In data 30.3.1963 fu notificata alla predetta ditta ordinanza di sospensione dei lavori in quanto era stato realizzato il 6° piano non rientrante ed il settimo piano rientrante senza la relativa licenza (in effetti non era stata ancora rilasciata a quella data).

In data 5.9.1963 i vigili urbani elevarono il verbale n.168 di contravvenzione alla predetta ditta perché "costruiva un fabbricato non conforme al progetto approvato dalla C.E.C. nella seduta del 23.10.1962. La inconformità consiste nel mancato arretramento del sesto piano e la sopraelevazione di un settimo piano rientrante".

In data 2.10.1963 il Sindaco con nota n. 950 (all. n.34), a seguito di una relazione negativa per la costruzione del settimo piano (redatta dall'U.T. il 14.9.1963)-, chiese alla Sezione Urbanistica del Provveditorato alle O.P. di Palermo di " conoscere se il parere di codesto ufficio prima di emettere l'ordinanza di demolizione".

Ancora prima di conoscere il parere di che trattasi, il predetto verbale n.168 di contravvenzione fu conciliato, pur non essendo conciliabile, in data 30 ottobre 1963 dall'Assessore (per il Sindaco) Sig. Morello per la somma di L. 20.000.

La predetta Sezione Urbanistica con nota n.32990 del 29.11.1963 (all. n.35) rispose che: la costruzione effettuata dalla ditta Garda-Quartuccio si ispira e rientra nelle nórme stabilite dal nuovo regolamento edilizio approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28.11.1962 ed in corso di esame da parte di questa Sezione Urbanistica.

./.

Atteso quanto accertato, non sembra sia il caso che il Comune di Monreale emetta ordinanza di demolizione per la parte di fabbricato eccedente le altezze massime previste dal vecchio regolamento edilizio in quanto rientranti i limiti stabiliti dal nuovo regolamento edilizio".

Il predetto parere sembra inesatto in quanto anche a voler tenere presente il nuovo Regolamento Edilizio (già deliberato, ma entrato in vigore il 1 . .1963) l'altezza massima dell'edificio avrebbe dovuto essere di m.2 ,28 (=m.14,85+7,43) in applicazione dell'art.81 che così recita testualmente: "altezza massima degli edifici dovrà essere nel rapporto di 1,5 rispetto alla larghezza della strada". Pertanto anche il nuovo R.E. è stato violato.

Da rilevare, altresì, che da un sopralluogo fatto effettuare in data 4.1.1969 (vedere certificato allegato n.36) è invece risultato " che la larghezza della via Venero in corrispondenza del fabbricato Garda-Quartuccio, è di m.13,93 mediamente (m.14,00 + m.13,87). Di conseguenza l'altezza massima consentita sarebbe stata di m.20,90 (=13,93 + 6,96)..

Il Sindaco in seguito al predetto parere della Sezione urbanistica del 29.12.1963, rilasciò in data 11.12.1963 regolare licenza n.231 bis per la variante richiesta.

Da rilevare infine che in data 29.4.1965 è stato rilasciato il certificato di abitabilità (all.37) dal quale, si evince che dal lato del Cortile Beratteri sono stati realizzati, oltre al piano terreno, nove piani, mentre quelli autorizzati con la predetta licenza n.231 bis erano otto, e che il piano in più è stato realizzato tra il piano terra ed il primo piano (che è diventato secondo) previsto in progetto.

Pertanto il certificato di abitabilità, pur richiamando la licenza edilizia n.231 bis, è stato rilasciato con l'inclusione del piano abusivo e, quello che è ancor più grave, è nell'aver rilasciato in data 2..5.1965 il certificato che le opere "sono state eseguite in conformità al regolamento edilizio e secondo le prescrizioni della licenza di costruzione".

-Ditta Sciortino-Quartuccio - Costruzione di un palazzo in via Archimede.

In data 1. .1 .1958 la predetta ditta presentò un progetto per la costruzione di un palazzo in Via Archimede. Il predetto palazzo era composto di un piano terra, un piano rialzato, cinque piani ed un attico per la complessiva altezza di oltre 25 metri con ogni piano attico m.3,90.

./. Tali

- 53 -

La C.E. nella seduta del 19.1[illegible].1959 espresse il seguente " parere favorevole escluso il solo piano attico e che l'altezza non superi i m.20 e diminuire le sporgenze dei balconi" ed in tal senso è stata rilasciata la licenza edile (senza numero) in data 2.1.1959.

La predetta ditta nello stesso anno e precisamente il 24.12.1959 richiese il certificato di abitabilità, che fu rilasciato dal Sindaco in data 29.12.1959 a seguito di sopralluoghi effettuati dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficiale Sanitario.

Senza che agli atti risulti alcuna istanza della ditta, la C.E. nella seduta del 2[illegible].9.1960 riesaminò il progetto ed espresse il seguente parere " si approva a condizioni che il piano attico sia arretrato di almeno m.3,50 per tutte le parti del fabbricato" ed in tal senso è stata rilasciata altra licenza edilizia (senza numero) in data 29.9.1960.

Da rilevare che la predetta licenza è stata rilasciata in violazione dell'allora vigente Regolamento Edilizio in quanto l'art.77 prevedeva che " Anche coi piani attici non potrà essere sorpassata l'altezza massima di m.20 di cui allo art.75" e l'art.71 prevedeva che l'altezza dei piani non potrà essere minore di m.3,80.

La predetta ditta, non avendo intenzione di arretrare il piano attico di m.3,50 in data 21.3.1962 presentò una variante per l'attico già costruito senza il predetto arretramento (infatti aveva richiesto il certificato di abitabilità il 6.2.1962) e la C.E. nella seduta del 26.6.1962 ha così deciso: " Si approva in sanatoria". Agli atti non risulta rilasciata al riguardo alcuna licenza ed infatti nel certificato di abitabilità per l'attico, rilasciato il 26.10.1962, è stato fatto cenno solamente al progetto approvato dalla C.E. il 26.6.1962.

-Ditta Sciortino-Quartuccio - Costruzione di un palazzo in Via Z 10 (Viale della Repubblica).

Anche per questo palazzo è stato approvato il progetto della C.E. e rilasciata licenza di costruzione il 6.7.1959 in violazione all'allora vigente regolamento edilizio in quanto è stata consentita l'altezza complessiva di m.21,20 (invece di m.20 come prescritto dall'art.77), e l'altezza dei singoli piani di m.3,40 (non di 3,80 come prevista dall'art.71) e l'altezza del piano terra di m.4 (invece di 4,30 come prevista dall'art71 precitato).

./.

- 54 -

In data 13.1.1961 é stato rilasciato il certificato di abitabilità e di conformità " con l'osservanza delle norme dettate dal Regolamento Edilizio del Comune".

-Ditta Società Immobiliare (Palazzo [illegible]) - Costruzione in Via Archimede.

La predetta ditta per conto su progetto per la costruzione di un fabbricato in Via Archimede composto da un piano terra e sei piani. La C.E. nella seduta del 16.1.1957 con decisione "si rinvia perché sia elaborato il progetto e che l'altezza del fabbricato sia limitata a m.20 dal piano stradale della Via Archimede". La ditta rigurgitò il progetto con un piano in meno, ma per l'altezza complessiva di m.20,70 e la C.E. nella seduta dell'11.2.1957 espresse parere favorevole ed in tal senso fu rilasciata la concessione a costruire ~~non trovata~~ in data 11.4.1957.

Anche questo palazzo fu costruito in violazione delle allora vigenti norme edilizie in quanto é stato costruito l'altezza complessiva di m.20,70 (invece di m.20 previsto dall'art.77), l'altezza dei singoli piani di m.3,70 (invece di m.3,30 previsti dall'art.71), e l'altezza del piano terra di m.4,10 (invece di m.4,30 previsti dall'art.71).

In data 30.2.1960 fu rilasciato il certificato di abitabilità e di conformità al regolamento edilizio.

-Ditta Consorti - Costruzione in piazza Cassino - ANGOLO DA VIA [illegible].

Nella stessa seduta del 3.4.1957 (delib. n.[illegible]) é stata discussa altra interpellanza presentata il 15.4.1957 dal Consigliere Gallo in merito all'autorizzazione a costruire " un villino prefabbricato a tale di Ricci con lettera di prot.n.1157 del marzo 1956 su un lotto di terreno insufficiente, con distanza dai confini di circa m.5, contravvenendo così al piano regolatore, con lo stesso ordine che bastano i di un villino posto in essere in via provvisoria e sempre dimostrativo, mentre in realtà la costruzione anche se per abitazione poggiata su una soletta in cemento armato o pilastri non di detta opera provvisoria dove parlarsi permanente come tutte le altre, e come tutte le altre avrebbe dovuto essere assoggettata alle norme in vigore".

Il Sindaco rispose che trattasi di una costruzione prefabbricata temporaneamente ed a titolo pubblicitario per conto della Società Semperit di Varsavia, come si può

./.

dimostrare dell'autorizzazione in linea provvisoria concessa con lettera n.1157 dell'11.5.1966.

Nel ~~xxxxxxxxx~~ prendere in esame la relativa pratica ~~xxxx~~ si è constatato quanto segue:

-Ditta Li Bassi Michelacci - Costruzione di due chalets prefabbricati in contrada Favara Cannizzaro.

La predetta ditta in data 15.3.1966 presentò istanze (con allegati progetti) per avere concessa l'autorizzazione ad installare a titolo dimostrativo due chalets prefabbricati in contrada Favara, su un terreno della estensione di mq.600.

Il Direttore dell'Ufficio tecnico espresse parere contrario perché " osterebbe il P.R.G. " per le distanze dei confini", ma il Sindaco con nota n.1157 dell'11.5.1966 così scrisse alla ditta: "Si autorizza, in linea provvisoria, la istallazione a titolo dimostrativo di n.2 chalets in legno prefabbricati, di costruzione della Soc. Torsporte Varsavia, in conformità dei disegni allegati alla domanda sopracitata".

In effetti non trattavasi di costruzione in linea provvisoria in quanto la ditta in data 29.7.1967 richiese il certificato di abitabilità che non è stato rilasciato perché non era stata concessa alcuna licenza (come fatto rilevare per iscritto dal direttore dell'ufficio tecnico).

La pratica si esaurisce a questo punto senza che la Amministrazione abbia provveduto ad adottare i provvedimenti conseguenziali.

3) <u>Fascicoli già esistenti presso l'Assessorato Enti Locali (per esposti vari, segnalazioni dell'Ass.Sv.Ec. ecc.).</u>

Avendo preso visione di alcuni fascicoli istituiti presso questo Assessorato Enti Locali, in ordine a questioni edilizie nel Comune di Monreale, si ritiene utile rassegnare, in ordine ai fascicoli medesimi, i seguenti elementi rilevati al riguardo dell'esame delle pratiche relative presso l'Ufficio tecnico del Comune di Monreale:

<u>Fascicolo riguardante "Monreale - Violazione edilizia perpetrata dalla Ditta Salvatore Ciulla - strada Panoramica Monreale - S. Martino dello Scalo"</u>

In tale fascicolo è contenuta la nota n.527 dello Assessorato Sviluppo Economico (senza data), con bollo in

./.

- 56 -

entrata dell'Ass.to EE.LL. in data 1.2.1968), diretta al Comune di Monreale e per conoscenza all'Ass.to EE.LL. ed al Provv. OO.PP., con la quale, facendo riferimento a reiterati precedenti solleciti, l'Ass.to Sviluppo Economico richiede al Comune di Monreale che siano trasmessi alla Sezione Urbanistica dal Provveditorato alle OO.PP. gli atti da questa richiesti con foglio n.352 1 del 13.2.1967.

Invero, il Comune di Monreale, con foglio n.4165 del 24.9.1965 aveva trasmesso alla Sez.Urbanistica del Provv. alle OO.PP., al fine dell'emissione del parere previsto dall'art.32 della legge urbanistica, la documentazione relativa alla violazione edilizia perpetrata dalla ditta Ciulla Salvatore, la quale aveva eseguito una costruzione difforme dal progetto approvato, lungo la strada panoramica Monreale - S.Martino delle Scale.

La Sezione urbanistica pertanto richiedeva, con la citata nota del 13.2.1967, che la documentazione trasmessa dal Comune di Monreale, venisse integrata con un numero di fotografie sufficienti a rappresentare lo stato dei luoghi in cui sorge il fabbricato in questione, nonché una copia della diffida comunale di cui al 3° comma dell'art.32 della legge urbanistica n.1150 del 17.8.1942, con una apposita relazione nella quale venissero indicate le norme del regolamento edilizio comunale violate dalla costruzione in parola.

Da rilevare che l'Ing. Direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monreale - con annotazione apposta sulla citata nota del 13.2.1967 della Sezione urbanistica - dava disposizioni al Geom. Damiani (allora addetto al settore urbanistico dell'U.T. del Comune) di provvedere in merito: da parte sua il Geom. Damiani ha esibito copia della propria nota n.703 del 14.4.1968 dallo stesso diretta al Sindaco di Monreale e per conoscenza al Segretario Capo del Comune medesimo, con la quale si rappresentava di per far fronte alla continua richiesta di documentazioni fotografiche da parte dell'Assessorato Sviluppo Economico occorreva la somma di L.10.000 per ciascuna documentazione e pertanto si chiedevano disposizioni al riguardo. Si può osservare - tuttavia - che, qualora il Comune non fosse stato in grado di fornire le documentazioni fotografiche richieste, potevasi almeno chiedere alla sezione urbanistica che si inviasse un funzionario della Sezione medesima sul posto per prendere visione direttamente dei luoghi, in modo da non gravare il Comune della spesa relativa alla documentazione fotografica.

✓. M

Si noti[illegible] come la [illegible] nota della Sezione Urb[illegible] del 11.6.1968. Risulta - [illegible] più di una volta [illegible] - come [illegible] il [illegible] il [illegible] del Comune di Ivrea.

Solamente in data 20.10.1966, infatti, il Comune dava una prima risposta, trasmettendo all'Assessorato Sviluppo Economico, a seguito della propria nota n.4163 del 24.9.1965 e con riferimento alla circolare dell'Assessorato Sv.Ec. n.6307 del 20.8.1965, una copia del verbale di constatazione n.14 del 3.5.1965 (rimasto alla Pretura con foglio n.4370 dell'11.7.1966). Successivamente in data 7.12.1966, con foglio n.7006, veniva rimessa all'Assessorato Sv.Ec. copia della Circolare a demolire (nel termine di giorni 30 dalla notifica) ch'è stata inviata [illegible] il 15.11.1966 e notificata all'interessato il 4.12.1966.

Non veniva tuttavia trasmessa la documentazione fotografica richiesta dalla Sezione Urbanistica ma ciò può ritenersi ormai superato, considerato che l'Assessorato Sviluppo Economico, con la citata circolare n.6307 del 20.8.1967 - con la quale vengono puntualizzati, fra l'altro, gli atti occorrenti per la richiesta di parere ai sensi dell'art.32 della legge urbanistica - non fa richiesta di documentazione fotografica.

Infine, con la nota n.218 del 10.1.1969, il Comune di Ivrea ha trasmesso al Provveditorato alle OO.PP. - Sez. Urbanistica il verbale di sopralluogo all'ordinanza di demolizione compilato in data 4.1.1969 dal Geom. Scandurra, dell'Ufficio Tecnico Comunale.

[illegible]

In tale fascicolo è contenuta la nota dell'Assessorato Sviluppo Economico, n.6393 dell'8.X.1968, diretta al Sindaco di Ivrea e per conoscenza all'Assessorato tutti [illegible] (oltre che alla C.E.C., al Provv. OO.PP. - Sezione Urbanistica e al Pretore di Ivrea).

Con tale nota si invita il Sindaco di Ivrea a dare urgente riscontro alla nota assessoriale 5.2.1965 n.0996 (più volte sollecitata anche dalla C.E.C.) con la quale - a seguito del rapporto 3.12.1964 n.3537 della Sez.Urbanistica del Provv. alle OO.PP. - il Sindaco di Ivrea è stato invitato a provvedere, ai sensi della legge urbanistica n.1150 del 17.8.1942, all'emissione dell'ordinanza di demolizione

./. Wi

della parte del fabbricato, eccedente i limiti di altezza di metri 21, costruito nella via Mulini. Con la nota medesima l'Ass.SV.Ec. ha chiesto anche se sia stata presentata la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.41 lettera b) della predetta legge urbanistica.

Da parte sua l'Assessorato Enti Locali ha provveduto, con nota n. 4645 del 7.3.1967, a chiedere notizie al Sindaco di Monreale riguardo all'evasione della richiesta formulata dall'Ass.SV.Ec. con la citata nota dell'8.10.1965. Un ulteriore sollecito è stato poi rivolto dall'Assessorato E.L., al Sindaco di Monreale, con nota n.10732 dell'8.6.1966.

A delucidazione dei citati atti contenuti nel predetto fascicolo dell'Assessorato E.L. si comunicano i seguenti elementi rilevati dalla pratica esistente presso l'Ufficio tecnico del Comune di Monreale:

a)-Con ordinanza del Sindaco di Monreale-notificata in data 31.7.1964 ai sigg. Spinnato Settimo e Intravaia Giuseppe - veniva ordinato ai medesimi di sospendere le opere intraprese in Monreale in via Mulini. Dalle premesse dell'ordinanza si evince che ai predetti è stata rilasciata licenza di costruzione in data 5.3.1964; che i medesimi - in difformità della licenza - hanno eseguito il 6° piano intero, anziché arretrato; che l'altezza dell'edificio ha raggiunto i mt.24, invece dei mt.20 previsti nella licenza di costruzione;

b)-Con la nota n.30377 del 30.12.1964 la Sezione Urbanistica del Prov. alle Opere Pubbliche di Palermo trasmetteva al Comune di Monreale copia del rapporto di pari numero e data.

Da tale rapporto risulta che la licenza di costruzione rilasciata il 9.3.1964, e cioè mentre era vigente il vecchio regolamento edilizio, prevedeva la costruzione di un fabbricato dell'altezza di mt.20, oltre il piano attico rientrante (metri tre), con un esubero di metri tre rispetto alla norma stabilita dall'ultimo comma dell'art.7 (che consentiva un'altezza massima di mt.20)? Senonché la Ditta Intravaia e Spinnato, che aveva già beneficiato, come sopra cennato, di una non dovuta maggior altezza di mt.3, elevò ancora abusivamente il fabbricato di altri mt.4,35, sicché l'altezza risulta di complessivi mt.27,35 (piano terra, sei piani e 7° piano rientrante).

./.

Ora, concluso il rapporto predetto, poichè in base al vigente regolamento edilizio l'altezza massima che si può consentire è di mt.21 (una volta e mezza la larghezza della Via Mulini- che è di mt.14), il fabbricato in oggetto dovrà essere contenuto entro tale altezza * o che porta ad un abbassamento di circa mt.3 rispetto a quello attuale.

Pertanto, come già sopra detto, l'Amm.ne Com.le invitava il Sindaco con la citata nota n.6956 del 5.2.1969 ad emettere la relativa ordinanza di demolizione, inviando quindi un sollecito con la nota - pro-citata - n.9366 dell'8.4.1969.

Altri solleciti venivano rivolti dalla C.P.C. di Palermo con note n.34103 del 6.6.69, n.34933 del 12.6.69, n. 36215 del 23.6.69, n.37040 del 3.7.1969.

Malgrado ciò, non un provvedimento veniva preso dal Sindaco di Termini Imerese nei confronti della Ditta Interlandi Giuseppe e Pinuccio Settimo, i quali, anzi, [illegible] la citata nota del 5.4.1969 [illegible].

Dalla citata lettera dell'Amm.ne Com.le n.6956 del 5.4.1969 vi è pure l'seguente annotazione che risulta già [illegible] dal Direttore dell'Ufficio tecnico di Termini (Rip.et o) : "Sulla - [illegible] la rimozione e demolizione [illegible] con la [illegible] a spese degli [illegible] Amministrazione".

c)-Il Sindaco di Termini comunque provvedeva - con diffida n.2716 in data 15.4.1969 -(notificata agli interessati il 20 aprile 1969) ad invitare la Ditta Interlandi Giuseppe e Pinuccio Settimo a demolire il settimo piano rientrante o la parte in più del 6° piano eseguiti abusivamente, nel termine di 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa e. [illegible] [illegible] [illegible].

d)-Con istanza del 7.12.1969 i Sig. Interlandi Giuseppe e Pinuccio - nato Settimo chiedevano poi al Sindaco di Termini il certificato di agibilità ed abitabilità limitatamente al piano terra ed ai piani dal 1° al 6°, dichiarando di "obbligarsi ad adeguare immediatamente l'edificio tutto, di cui fanno parte le unità immobiliari indicate sopra ed il cui elenco è contenuto nel progetto di costruzione ed alla licenza edilizia relativa ottemperando anche alle leggi ed ai regolamenti in materia".

./.

-60-

-Con relazione del 27.12/1966 - firmata dal Direttore dell'Ufficio Tecnico (Gippetto) e dal Geom. Damiani - é stato espresso parere contrario al rilascio del certificato richiesto, perché, come esposto conclusivamente nella relazione stessa, " non sono state rispettate le prescrizioni della licenza, né le norme igienico-sanitarie (maggiore altezza rispetto alla Via Mulini ed insufficienza delle interpedini, aggravate dal fatto che la Ditta in narrativa ha realizzato una maggiore altezza rispetto a quella consentita dall'autorizzazione comunale".

-Parere favorevole esprimeva l'Ufficiale sanitario in data 22.5. 1967, limitatamente all'aspetto igienico-sanitario.

-Il Sindaco di Monreale infine - in data 10.10.1967- ha rilasciato il certificato di agibilità del piano terra e di abitabilità limitatamente ai piani dal 1° al 5°, escludendosi pertanto, i piani superiori-.

In detto certificato il Sindaco ha citato il verbale d'ispezione dell'Ufficiale sanitario, ma non il parere contrario espresso dall'Ufficio Tecnico, tassativamente prescritto dallo art.12 del regolamento edilizio -.

Si fa rilevare, altresì, che la Ditta Intravaia Giuseppe e Spinnato Settimo, sebbene diffidata (come già detto) a demolire la parte del fabbricato costruita abusivamente entro 15 giorni (a decorrere dal 20.4.1965 data di notifica della diffida) non ha ottemperato alla diffida medesima, come si evince chiaramente dalla stessa domanda (sopra specificata) del 7.12.66 di richiesta del certificato di abitabilità, nonché della relazione (pure citata) dell'Ufficio tecnico del 27.12.1966.

Né risulta che alla demolizione la Ditta abbia successivamente provveduto (nonostante gli impegni formulati con la citata richiesta del certificato di abitabilità), né che il Sindaco di Monreale, abbia provveduto, a termine dell'art.32 della legge urbanistica, ad emettere l'ordinanza di demolizione, giusta il parere espresso dalla Sezione Urbanistica del Provv. OO.PP.-

FASCICOLO RIGUARDANTE " MONREALE - DITTA GUARDI' GIUSEPPE,ONOFRIO E GIOVANNI - COSTRUZIONE ABUSIVA IN VIA B.BALSAMO".

In tale fascicolo sono contenute tre note:

-Nota dell'Ass.to Sv.Ec. n.4663 del 27.7.1965, diretta al Comune di Monreale e, per conoscenza, alla C.P.C., alla Sez.Urbanistica del Provv. OO.PP. e all'Ass.to EE.LL..-

./.

- 61 -

Con tale nota si reitera l'invito al Comune di Monreale a far conoscere i provvedimenti adottati a seguito del parere emesso dalla Sez.Urbanistica in merito alla pratica in oggetto.

-Nota del Comune di Monreale n.3394 del 16 agosto 1965, con la quale, in risposta alla predetta nota del 27.7.1965, si comunica all'Ass.to Sv.Ec? che, ai sensi dell'art.32 della legge urbanistica del 1942, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

1)-in data 3.5.1964 gli interessati sono stati diffidati a demolire il 4° piano costruito abusivamente;

2)-non avendo gli interessati ottemperato a quanto disposto nella diffida, è stata emanata l'ordinanza di demolizione in data 12.3.1964;

3)-non si è provveduto d'ufficio alla esecuzione dell'ordinanza, attesa che gli interessati hanno presentato ricorso all'ordinanza al Consiglio di Giustizia Amministrativa, atto notificato al Comune il 5.9.1964, procedimento tuttora in corso.

-Nota dell'Ass.to Sv.Ec. n.6008 del 7.9.1965, diretta al Comune di Monreale (e per conoscenza alla C.R.A. al Provv.[illegible] e all'Ass.to [illegible]), con la quale si invita a provvedere, ai sensi dell'art.41 della legge urban. del 1942, alla denunzia all'Autorità Giudiziaria della Ditta [illegible], consapevole di avere costruito senza licenza. Con la nota medesima l'Ass.to Sv.Ec. precisa che la denunzia predetta costituisce per il Sindaco un atto obbligatorio da compiere indipendentemente dalle sanzioni amministrative (demolizione) e pecuniarie (pagamento di ammenda) che potranno essere adottate dopo la definizione della pendenza giudiziaria dinanzi al C.S.A.

In ordine alla pratica sopracitata, si comunicano i seguenti ulteriori elementi desunti dalla pratica esistente presso l'Ufficio tecnico del Comune di Monreale:

a)-Con nota 15.2.1964, n.443/U.T., il Sindaco del Comune di Monreale ha denunziato alla Sez.Urbanistica del Provveditorato alle OO.PP., che la Ditta [illegible] Giuseppe e figli Onofrio e Giovanni, in difformità al progetto approvato dalla Commissione Edilizia nella seduta del 12.11.63 e della licenza edilizia n.415 del 2[illegible].11.63, ha costruito una elevazione in più di quelle autorizzate (quattro piani contro i tre autorizzati oltre il piano terra) ed ha permanentemente occupato una striscia di suolo pubblico delle dimensioni di mt. 0,50 x mt.16 di lunghezza sulla Via della Greca, con conseguente restringimento della strada sulla quale insiste da mt. 6,70 a mt. 6,15.

A detta nota è stato allegato il verbale di contravvenzione n.13 elevato il 27 gennaio 1964 e l'ordinanza del Sin-

W

V.

deco di sospensione dei lavori n.249 del 29 giugno 1964.

Con rapporto n.6053 del 7.4.1964 (trasmesso al Consiglio di Stato con nota di pari numero e data), la Soc. Urbanistica predetta ha ritenuto che l'articolo XXI in linea del tutto generale può consentire in astratto il superamento massimo all'ingombro di cm.50 verso Via Colla Vecchia, in quanto non altera alcun equilibrio d'ordine igienico ed urbanistico all'ambiente, non pregiudica per esempio l'elevazione di un quarto piano, che altrimenti, come è stato evidenziato nel corso della sopralluogo su richiesta dove l'altezza del fabbricato a confronti mt. 10,65 sulla prospiciente Via Benedetto Marcello larga mt.7,5.

L'art.75 del vigente regolamento edilizio, invece, prevede che ...." se la larghezza della Via non supera 8 metri, l'altezza non potrà comunque superare mt.14""

Da quanto sudetto, la Società Urbanistica esprime il parere che "vanga concesso in via di sanatoria l'ottenuto al costruito del fabbricato verso via della Croce mantenendo soltanto la quarta elevazione con criterio arretrato"

b)-A seguito del predetto parere della Soc.Urbanistica, il Sindaco di Marcelo ha ordinato a carico della Ditta Cornell la Ditta n.1035 del 21.4.1964 a demolire la quarta elevazione suddetta abusivamente, nel termine di 15 giorni dalla data di notifica (10 giugno 1964).

Con atto, poi, n.3362 del 12.7.1964 il Sindaco ha emesso ordinanza, con la quale è ordinato alla ditta Cornell Giuseppe e Giampietro ed al Sig. Rapolla Luigi costruttore, a demolire la quarta elevazione costruita in via abusiva entro il termine di giorni 5 dalla notifica della presente ordinanza come prescritto dalle norme penali. Si fa obbligo ai predetti di permettere all'esecuzione di ufficio a mezzo del costruttore nel caso che quest'ultimo termine non venga osservato....."

Non veniva tuttavia citato almeno al C.P.A. se come la precedente diffida (come risulta dalla citata nota del 2 agosto del 1.7.1965, a seguito del quale l'ingiunzione dell'ordinanza veniva sospesa).

Con la citata nota del 7.9.1965, poi, l'Assessorato Sviluppo Economico chiedeva se in attesa della decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa, la ditta Cornell fosse stata denunciata all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art.41 della legge urbanistica.

./.

-63-

c)-Nessun riscontro risulta fornito dal Sindaco di [illegible] alla nota in data 7.9.1963 dell'Assessorato Sviluppo Economico.

Peraltro, non risulta che la ditta Guardì sia stata denunziata all'Autorità Giudiziaria per sopraelevazione abusivamente costruita.

Risulta, invece, che il citato verbale di contravvenzione n.13 del 27 gennaio 1964 è stato conciliato in data 29.2.1964 per la somma di L.10.000.

Il verbale di conciliazione è firmato "per il sindaco" dall'Assessore [illegible], con la seguente motivazione "In considerazione che il progetto di sanatoria è in via di approvazione si concilia per L.10.000".

In effetti la ditta Guardì ha presentato, con istanza protocollata il 7.2.1964 col n.390, richiesta di licenza per la sopraelevazione del 4° piano; la licenza in sanatoria non è stata rilasciata a seguito del parere contrario della Commissione edilizia del 14.7.1964, che non ha ritenuto il progetto conforme al Regolamento.

Si osserva che il predetto verbale non potevasi conciliare, trattandosi di sopraelevazione (4° piano) da ritenersi eseguita senza licenza, poichè la licenza di costruzione n.415 del 2 .11.1963 aveva autorizzato la costruzione soltanto di tre piani.

d)-L'Ass.to Sv. Ec., con nota n.7054 del [illegible] ottobre 1967, ha fatto presente al Comune di [illegible] che il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con decisione n.[illegible]/67 del [illegible].4.1967, ha ritenuto perento il ricorso presentato dalla Ditta Guardì Giuseppe.

Pertanto, l'Ass.to Sviluppo Economico ha invitato il Comune, con la nota medesima, a far demolire la parte del fabbricato eseguita senza autorizzazione, ai sensi dell'art.32, comma 3° della legge urbanistica.

Nessun riscontro risulta dato alla predetta nota dello Assessorato Sviluppo Economico da parte del [illegible], né risulta che [illegible] al ripristino.

[illegible]

[illegible]

./.

-64-

[illegible]

Con lettera in data 29.11.1965, diretta all'Ass.to Sviluppo Economico, il Sig. [illegible] Antonino lamenta che la ditta Nicoli Vincenzo, proprietaria di uno stabile sito tra la via S.Maria Nuova e la Via Ritiro " fabbrica" sopraelevato a suo piacimento, piani su piani.....in difformità sì al vecchio che al nuovo regolamento edilizio, in quanto l'altezza supera quanto possa essere consentito dalla larghezza della strada sulla quale detti piani vengono sopraelevati".

Dall'esame della pratica esistente presso l'Ufficio Tecnico comunale di Monreale risultano i seguenti elementi: La Ditta Di Nicoli (e non Nicoli) Vincenzo ha avuto rilasciato dal Comune la licenza n.[illegible] del 22 maggio 1961. Detta licenza risulta conforme al regolamento edilizio del 1911 (allora vigente).

La licenza predetta è stata prorogata per 180 giorni a decorrere dal 16.6.1965, poi ulteriormente prorogata per 180 giorni dal 13.12.1965 ed infine prorogata ancora per 180 giorni dal 16.6.1966.

La prima proroga è stata concessa a seguito di istanza della ditta del 3[illegible].3.1965, con la quale è stato fatto presente che le opere di costruzione erano state sospese a seguito di provvedimento di sospensione del pretore del 31.1[illegible].1961.

Risulta poi dagli atti il parere del "pro veritate" del Prof. Pietro Virga, pervenuto al Comune in data 11.5.1965, con il quale si rappresenta che l'inerzia della ditta Di Nicoli "trova la sua giustificazione in un provvedimento dell'autorità giudiziaria e pertanto non può applicarsi la sanzione della decadenza per mancato esercizio entro i termini, pur essendo necessaria per la prosecuzione dei lavori una nuova manifestazione di volontà da parte della pubblica amministrazione".

A seguito di tale parere, il Comune ha accordato la proroga della licenza, come sopradetto, per giorni 180 dal 10.6.1965. Tale proroga può ritenersi giustificata, in base a quanto rappresentato dal Prof. Pietro Virga, anche se in effetti la pratica dell'Ufficio tecnico del Comune non risulta corredata del provvedimento di sospensione del pretore, citato nella predetta istanza del Di Nicoli.

Tuttavia, non risultano motivate le proroghe concesse dal 13.12.1965 ed il 16.6.1966 (senza rinnovo della procedura per il rilascio della licenza), tenuto conto che la giurispru -

-65-

denza citata dallo stesso Prof. Virga nel menzionato parere ha ritenuto che "scaduta una licenza edilizia, il rilascio di una nuova licenza non può aver luogo se non previa rinnovazione della procedura" (V° Sez. 15.3.68, n.95 in Riv. giur. ed.1950 I°, 416). Né risultano i motivi per i quali la ditta Di Nicoli non abbia completata la costruzione entro i termini di 180 giorni accordati dal Comune il 10.6.1965.

[illegible]

Dagli atti in possesso dell'Ass.to EE.LL., contenuti nel fascicolo prodotto, risulta che:

Con la nota n.6483 del 13.9.1965 diretta alla Assessorato Enti Locali e, p.c. al Comune di Monreale ed al C.R.C. di Palermo - l'Ass.to per lo Sviluppo Economico ha fatto presente che il Comune di Monreale non ha provveduto a trasmettere all'Assessorato medesimo alcuni atti richiesti in relazione all'istruttoria in corso in ordine ad un esposto presentato dal Sig. La Bruna Giuseppe ed altri avverso la costruzione di un edificio su area edificatoria dei Signori Magrin.

Più precisamente l'Ass.to Sv.Ec. chiedeva copia della licenza edilizia rilasciata al Sig. Magrin, nonché copia del parere "pro veritate" rilasciato dal Prof. Virga su richiesta dello stesso Comune di Monreale.

A seguito di diffida rivolta dall'Ass.to Enti Locali con la nota n.13936 del 20.11.1965, il Comune di Monreale, con foglio n.4860 del 28.12.65, ha risposto semplicemente che "i lavori di costruzione del fabbricato sito in questa via B.D'Acquisto, di proprietà Sig. Magrin, sono stati ultimati ed eseguiti in conformità della licenza comunale".

Al riguardo si comunicano i seguenti elementi desunti dalla relativa pratica edilizia esistente presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Monreale:

1)-Con nota n.186 del 16.1.1964 l'Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico ha trasmesso al Comune di Monreale, con richiesta di delucidazioni e deduzioni in merito, copia di un ricorso 2.1.1964 recante 21 firme, con il quale si denunciava che la Ditta Magrin aveva costruito un edificio in via B'acquisto di Monreale che non risulta allineato con l'edificio denominato "Complesso Garda" rispetto al quale si presentava avanzata di alcuni metri.

./. W

Tale nuovo orientamento, denunciato i sottoscritti dell'organo, oltre a danneggiare l'edificio [illegible] "Complesso Curia" (al quale anzi [illegible] la veduta laterale ed obbligherà sul fondo [illegible] a [illegible]), apparirà in palese [illegible] sotto il profilo del pregiudizio estetico che ne deriverà ad una [illegible] e più importante [illegible] a citib.

2)-Inv ne richiama [illegible] atti che la Ditta [illegible] conforme [illegible] alle [illegible] edilizia del Sindaco di Comerlato, rilasciata, la prima, in data 2.12.1963 (n.417) e la seconda - a seguito di riconteggio di progetto di variante - il 14.4.1964.

A seguito della presente denuncia, il Comune di Comerlato ha chiesto al Prof./Pietro Virga un parere circa la possibilità di revocare la licenza edilizia data ai Sigg. Negrin per costruire ex novo un fabbricato da allinearsi al vicino edificio denominato "Complesso Curia".

Circa questo fatto per conto del Prof. Virga, col predetto parere (All. n.10), trasmesso al Comune con nota ~~del Prof. Virga~~ dell'11.3.1964, il Comune non aveva il potere di revocare la licenza già rilasciata sotto il profilo della opportunità di adottare l'annullamento di due edifici illegittimi, in difetto di una previa norma regolamentare o ed urbanistica che imponga in modo minuto predetto annullamento."

Pur condividendo in ogni riguardo l'opinione del Prof.Virga, non si può tuttavia non contestare che una attività e provvedimento interruttivo della pratica avrebbe comportato al Comune di Comerlato di evitare il rilascio della concessione edilizia del 2.12.1963 e del 14.4.1964, e ciò pur considerando che detta licenza edilizia era stata rilasciata in vigenza del vecchio regolamento edilizio del 1911 ed in mancanza di piano regolatore.

a)-Si osserva infatti che i [illegible] progetti per conto della Ditta Negrin, per il primo dei due [illegible] licenza, [illegible] sotto esame dalla Commissione Edilizia comunale (che ha espresso a ciò favorevolmente il parere per ben due volte in data 17.6.1963 e in data 31.3.1964), come pure il progetto variato e corretto da un [illegible] parte dell'Ufficio tecnico (e dello Ufficiale sanitario).

(si precisa che la Commissione edilizia aveva pure espresso in data 2.12.1963, nella persona [illegible] dell'Ufficio tecnico, il parere favorevole [illegible] con l'Ufficio tecnico" su un [illegible] progetto presentato dal [illegible] Negrin, progetto che recava la dicitura a timbro "non valevole" in quanto poi sostituito col progetto controllato con la licenza edilizia del 2.12.1963).

b)-Si osserva, altresì, che sia il progetto autorizzato con la licenza edilizia del 2.12.1963, sia il progetto di variante autorizzato con la 2 edilizia del 1.4.1964, non rientrano in contrasto al disposto del regolamento edilizio 1941 (Art.1)- l'inedificabilità di progetto degli edifici esistenti a fianco di quelli da eseguirsi. In occasione di tale sopralluogo si poteva, invero, accertare, nell'insieme sopralluogo, gli edifici esistenti accanto alla costruzione da eseguirsi dalla Ditta Magrin, sopralluogo che ai ha motivo di ritenere o è non sia stato eseguito, né dall'Ufficio tecnico, né dalla Commissione edilizia.

c)-Invero sia la licenza edilizia del n.1.1963, che quella del 1. 4.1964, contengono la prescrizione che la costruzione della ditta Magrin si arretrato dall'asse stradale (della via D'Acquisto) di m. 9,30.

Tale prescrizione è stata data in conformità a quanto stabilito dall'A.U.S.L. di Palermo con atto n.14013 del 26.7.62 diretto alla ditta Magrin e per conoscenza al Comune di Monreale, con il quale atto l'A.U.S.L. rilasciava alla ditta Magrin il "nulla osta" alla costruzione del fabbricato, alla condizione, appunto, che "la distanza dall'asse stradale fosse di m.9,30"?

Non va tuttavia il Comune di Monreale considerare che la prescrizione dell'A.U.S.L. non può dare alcun valore, spettando all'autorità comunale di disciplinare l'edificazione dell'edificio, da qualunque strada interna dell'abitato di Monreale.

Pratica n. 61 - Prot. Gen. - Oggetto: Attività edilizia in via [illegible] n.13 - [illegible]

In tale fascicolo, istituito presso l'Ammasso U.E., è contenuta una nota del, n.7035 del 1.7.1968, diretta all'Assessorato Sviluppo Economico del Comune Monreale e, p.c., all'Assessorato E.L. e alla C.E.C. di Palermo.

Con detta nota l'Assessorato Sv.Ec. invita il Comune di Monreale, in riferimento alla nota del foglio della Regione n.1135 dell'1.3.1968, a voler inviare la documentazione relativa alla violazione edilizia in oggetto, uniformandosi alla documentazione elencata nella circolare assessoriale n.3467 del 16.6.67.

Al riguardo si rileva come i seguenti elementi,documenti dell'esame della relativa pratica edilizia presso l'ufficio tecnico del Comune:

1)-Con verbale n.740 del 2.7.1966 il Vigile U. Bilotta Giuseppe accertava che la ditta Rubino Giovanni "in via Pollicini n.18, proprietà del di lui padre, eseguiva al 2° piano la costruzione di una sopraelevazione, sprovvista del relativo progetto"

V. s/.

- 68 -

(verbale che risulta trasmesso in Pretura con nota n.1463 del 17.1.1966).

A seguito del detto verbale, è stata emessa a carico della ditta Falcieri Giovanni l'ordinanza per la sospensione della costruzione del quarto piano (ordinanza n.3[illegible] del 13.[illegible].1966, notificata il 1[illegible].[illegible].1966).

Con relazione n.4172 del 7.1[illegible].1967, diretta all'Ass.to Sv. Ec., il Comune ha quindi chiesto il parere per poter ~~[illegible]~~ procedere eventualmente alla demolizione delle opere abusivamente costruite, trasmettendo soltanto copia dell'ordinanza di sospensione dei lavori (non essendo stata emessa [illegible]).

2)-Per parte sua la Sezione Urbanistica del Provveditorato alle OO.PP. di [illegible], con foglio n.1 35 dell'1.[illegible].[illegible], diretto all'Ass.to regionale Sv.Ec. e p.c. al Comune di [illegible], ha fatto conoscere di [illegible] - al fine dell'adozione del parere previsto dall'art.3 citato - [illegible] documentazione richiesta con la circolare assessoriale (dell'Ass.to Sv.Ec.) n.6[illegible]07 del 15.6.67, e cioè dei seguenti atti:

1)-copia della diffida e denuncia con relativo verbale di inadempienza;

2)-planimetria della zona interessata dall'edificio nella quale siano indicati la zona, l'ubicazione dell'edificio stesso, la larghezza delle strade su cui esso prospetta, i distacchi dagli edifici adiacenti [illegible];

3)-relazione tecnica illustrativa delle violazioni al P.R. e norme cui la costruzione si riferisce.

A seguito [illegible] dell'Ass.to Sv.Ec., effettuata con la nota citata n.7[illegible]23 dell'1.[illegible].[illegible], il Comune provvedeva [illegible] (protocollo [illegible] n. [illegible] del 7.1[illegible] e notificata il 14.1[illegible]) a [illegible] (si [illegible] sottoscritta da "Falcieri Giovanni").

A seguito di ulteriore sollecito rivolto all'Ass.to Sv.Ec. con nota n.11[illegible] del 2[illegible].1[illegible].68, il Comune di [illegible], con nota n.32 del [illegible].1.1969 diretta al Provveditorato alle OO.PP. - Sez. Urbanistica e p.c. per conto all'Ass.to Sv.Ec. ([illegible]).

Autorizzazione a realizzare [illegible] in variante alla [illegible] in data [illegible] con la ditta [illegible] n.[illegible] del [illegible].

a)-verbale di [illegible]
b)-planimetria della zona
c)-relazione tecnica con l'indicazione delle violazioni al R.E.

[illegible] - CONCESSIONE EDILIZIA IN VIA [illegible]

In detto fascicolo è contenuta una nota, n.7[illegible] del 1[illegible].1.1[illegible], dell'Assessorato LL.PP. diretta al Sindaco di Cagliari e, p.c. all'Assessorato E.L.A. e alla C. E. di Cagliari. Con detta nota si sollecita il Comune ad inviare la documentazione richiesta in ordine alla vicenda in oggetto.

Dall'esame della pratica presso l'Ufficio tecnico di Cagliari risultano i seguenti elementi:

1)-Con lettera del [illegible].1.1965, protocollata col n.667 del 22.4.1965, la Ditta Cambosu Giuseppe (e non Giovanni) chiedeva la autorizzazione per la sopraelevazione a 3° piano ritratto di un fabbricato di sua proprietà, già costituito in Villa Cidonia-Via Cambosu n.[illegible], come da allegato progetto redatto dal Geom. Giuseppe [illegible]. Detta domanda veniva dichiarata in data 1[illegible].1965 dal Sindaco [illegible], secondo cui lo stabile di cui trattasi è idoneo a sopportare la sopraelevazione di cui al progetto presentato.

La C.E., nella seduta dell'[illegible].1965, ha rinviato il progetto "per mancanza della Commissione Edilizia", a seguito di richiesta dell'Ufficio tecnico in data [illegible].1965, con la quale si faceva presente la incompatibilità del progetto col R.E. (distanza edilizia inferiore a [illegible] m.) e col regolamento edilizio (altezza superiore a quella massima dell'art.[illegible])-Detto sopralluogo, due giorni prima della C.E., dà rilevato che effettivamente [illegible] edilizia.

2)-Con nota n.[illegible] dell'[illegible].1965 è stato comunicato dai Vigili Urbani Fitti Giuseppe e Dore Antonio che la ditta predetta nella via Cambosu n.[illegible] costruiva un primo piano ed il progetto del 2° piano, sfornito del relativo progetto e di licenza edilizia e quindi come abusivi. Si evince da detta nota che la ditta Palmieri, dopo aver presentato progetto per la sopraelevazione del 2° piano, procedeva oltre per la costruzione del 1° piano, previa relativa demolizione).

Quindi, il Comune, con nota n.4[illegible] del 7.[illegible].1965, ha imposto all'Assessorato LL.PP. con la ditta Cambosu Giuseppe ha eseguito la costruzione abusiva di un primo piano, facendo presente che a carico della medesima è stato elevato verbale di

M

./.

- .. -

di contravvenzione - trasmesso in proturo - ed emanare ordin[illegible] dei lavori[illegible] opere abusive il Comune ha fatto presente di [illegible] il provvedere concede il sopralluogo [illegible] che si [illegible] (Nulla [illegible] del Comune [illegible] diffida [illegible] dei [illegible]).
In data [illegible] è stata emessa ordinanza di sospensione, ordinanza che tuttavia non risulta [illegible] atti.

3) Con n.to n.1331 del 1°.3.1968, diretta al 'Ao civ. via Sv.lo. e per conoscenza al Comune di Tur ale, la Soc. Uso [illegible] del Inv.. al e V.. . Il fatto presente di essere la stessa del n documentazione prodotta con l'[illegible] n.8.47 del 16.6.1967(come richiesto) per poter ottenere il parere di cui dell'art.32 de la legge Urbanistica.

A [illegible] del suo [illegible] rivolto dalla Ao civ.le Sv.lo. con la pec(ra civile) n..7.3 del 1°.A. 1968, il Comune di Tur ale ha precisato, con proprio [illegible] e [illegible] la data del [illegible] del 1°.1.1968 (non risulta il n [illegible] protocollo) - la stessa per la notifica al Municipio di Palermo con nota n.7[illegible] del 3.1°.68 - a diffidare la Ditta [illegible] Giuseppe (Via [illegible] Palermo-Via Leoni 9) a demolire le opere abusivamente in Via Settembre-Via Serbino n.9.

Con nota n.1340 del 21.1.1969 il Comune di Palermo restituito a quello di Monreale la pratica diffida di demolizione, per [illegible] della Ditta Curto, facendo presente che la ditta [illegible] Giuseppe risulta emigrato al Comune di Tur ale il 1.6.1968 con foglio P/3[illegible].

[illegible]

Dal fascicolo personale risulta la nota dell'Ao civ.le Sv.lo. n.[illegible] del 1°.1.1968, diretta al Comune e p.c., all'Ao civ.le [illegible] di Palermo, con la quale si sollecita la trasmissione della documentazione richiesta dalla Sezione Urbanistica, relativamente alla violazione in oggetto.

Da l'esame della relativa pratica edilizia presso il Comune di Tur ale risultano i seguenti elementi atti:

1)-Con verbale n.456 del 2.7.1965 è stato accertato dal Vigile Urbano della stessa Città che il sig. [illegible] Vincenzo costruiva nella Via Provinciale (Bivio) un fabbricato composto di primo ed il secondo piano, "sforniti di progetto".

./.

In effetti la Ditta Cassino Vincenzo non aveva avuto rilasciata la relativa licenza e pertanto il predetto verbale è stato trasmesso alla Pretura (il 12.X.65, giusta quanto risulta dal relativo verbale di "non conciliazione").

Quindi il Comune, con nota n.4073 del 7.12.66, ha relazionato all'Ass.to Sv.Ec. in ordine alla predetta costruzione abusiva, facendo fra l'altro presente che è stata emessa ordinanza di sospensione dei lavori in data 1.I.1965, e con riserva di procedere all'eventuale demolizione delle opere in conformità del parere dell'Ass.to Sv.Ec.; anche qui vi è da rilevare la mancata emissione della diffida a demolire prima della richiesta del prescritto parere (da emettersi dalla Sezione Urbanistica, non dall'Ass.to Sv.Ec.). E' da notare che l'ordinanza di sospensione dei lavori del 1°.X.1965 - citata nella nota predetta - non risulta agli atti della pratica.

2)-Con la nota n. 1732 dell'1.8.1968-diretta all'Ass.to Sv.Ec. e per conoscenza al Comune di Monreale- la Sezione Urbanistica ha fatto presente che la necessità della trasmissione della documentazione elencata nella (più volte citata) circolare assessoriale n.8[illegible]7 del 1.[illegible].67, perché potesse essere espresso il parere previsto dall'art.3[illegible] della legge urbanistica. Solo a seguito del sollecito dell'Ass.to Sv.Ec. rivolto al Comune con la nota(sopra citata) dell'1.X.1968, il Comune provvedeva ad emettere la diffida, a carico della Ditta Cassino, a demolire le opere abusive [illegible] costruite: provvedimento n.7530 del 16.12.68 notificato il 4.1.1969.

A seguito di altri [illegible] sollecito dell'Ass.to Sv.Ec. rivolto con nota n.11884 del [illegible].12.1968, diretta alla Sezione Urbanistica e per conoscenza all'Ass.to Sv.Ec. (e non all'Ass.to [illegible]), il Comune di Monreale ha trasmesso la predetta diffida a demolire con nota n.81 del [illegible]. Restano ancora da trasmettere gli atti richiesti con la sopra citata circolare assessoriale (verbale di eventuale inadempienza, planimetria della zona, relazione tecnica con indicazioni delle violazioni al R.[illegible]).

[illegible]

Si rassegnano, qui di seguito, gli elementi desunti dall'esame della relativa pratica esistente all'Ufficio Tecnico del Comune di Monreale (pratica n.35 E).

1)-La Ditta [illegible] Giovanni Tommaso, con istanza protocollata col n.818 del 2.9.67, presentava richiesta di autorizzazione per la costruzione di una casa rurale (consistente in uno solo piano rialzato) in contrada Caputo, secondo allegato progetto redatto dal Geom. Gaetano Tarrucc.

Per istruire la predetta richiesta, il Comune, con nota n.[illegible] del 29.6.67, ha chiesto alla Ditta predetta che venisse integrata la documentazione con la presentazione dei seguenti atti:

- nulla osta del [illegible] al Comune,
- certificato catastale di estratto di mappa;
- titolo di proprietà;
- dichiarazione sull'esistente acque pozzo ed approvvigionamento idrico.

Non risulta che la ditta ab ia provveduto, a lgr do che il Comune, con nota n.7114 del 12.12.1968, ab ia sollecitato l'invio di detti atti.

2)-Con verbale n.825 del 4.8.1967, è stata elevata contravvenzione alla ditta predetta perchè ha iniziato nel centro abitato, a monte, "un villino senza licenza o progetto nel punto".

In effetti i lavori non erano stati affidati e pertanto il provvedimento - con nota n.1405 del 21.3.67-a temporaneo il procedimento verbale all'Autorità.

Con provvedimento n.3940 del 26.9.67-notificato il 3.10.1967 - alla ditta predetta è stata ordinata la demolizione dei lavori.

Il Comune ha quindi provveduto a relazionare all'Assessorato della Sanità in ordine al provvedimento contravvenzionale con foglio n.4138 del 7.11.67, trasmettendo all'Assessorato predetto copia della predetta ordinanza.

Il Comune non ha diffidato la ditta medesima con provvedimento n.4138 del 13.11.1967- notificato il 19.11.67 - a demolire le opere abusive.

3)-A seguito di sollecito richiesto all'Assessorato Sanità - con nota n.6663 del [illegible] e n.1047 del 27.1.1967, il Comune ha provveduto, con nota n.4003 del 3.11.1967, a trasmettere all'Assessorato medesimo copia della diffida a demolire.

Con lettera n.1375 del 27.2.1968, l'Assessorato predetto restituiva al Comune atti l'ordine di sospensione che la diffida a demolire, con invito a non inoltrare detta documentazione, poichè estranea a quanto stabilito al punto C della circolare assessoriale n. 6207 del 16.6.1967.

In data 9.10.1968 è stato redatto dal Comune nuovo verbale di inadempienza alla predetta diffida.

Con sollecito n.7050 del 3.12.1968, diretto all'Assessorato Sanità ed al nuovo capo del Governo (e per conoscenza all'Assessorato LL.PP. e alla Soprintendenza di Palermo, sottoscritto alla presenza della nota

./.

dell'Ass.to Sv.Ec. n.9653 del 9.X.1968, diretta per conoscenza all'Ass. o B.LL. e alla C.P.C. predetta), il Comune di Monreale ha infine nuovamente riferito in ordine alla costruzione abusiva di cui trattasi, trasmettendo i seguenti atti:

- copia progetto
- copia diffida
- copia verbale di contravvenzione
- copia verbale di inadempienza.

In detta relazione viene precisato che il fabbricato di cui trattasi è in contrasto con le prescrizioni dell'art.17 della legge 6.8.67, n.765.

Con nota n.6541 del 17.11.1968 è stato dato poi notizia all'Ass.to B.LL. ed alla C.P.C., da parte del Comune, dell'inizio della predetta relazione n.7000.

[illegible]

In relazione al predetto fascicolo si comunicano i seguenti elementi, risultanti dall'esame della relativa pratica edilizia presso l'Ufficio tecnico del Comune di Monreale:

1)-Con istanza protocollata in data 23.3.1966 (non risulta il numero) la ditta Vanetta Maria chiedeva l'autorizzazione ad eseguire delle varianti interne al primo piano di un proprio fabbricato sito in S.Martino delle Scale, secondo progetto allegato, redatto dall'Ing.A.Cangemi Leto.

Da relazione dell'ufficio tecnico, in data 1[illegible].5.1966, risulta che il predetto progetto di modifiche ricadeva in zona a verde di rispetto e che pertanto ostava il P.R.G.

2)-Con nuova istanza di autorizzazione protocollata col numero 382 del [illegible].5.66 la ditta predetta presentava altro progetto redatto dal [illegible] Loiacono Giuseppe, quale variante al progetto già presentato.

A seguito di parere contrario dell'ufficio tecnico, la C.P., nella seduta del [illegible].1.1967, ha espresso il seguente parere: "[illegible] perché osta il P.R.G.". - Pertanto, con determinazione n.5[illegible] del 20.12.1967, il Sindaco di Monreale ha deciso di sospendere il rilascio della licenza per le richieste modifiche del fabbricato in argomento (ricadente secondo il P.R.G. in zona a verde di rispetto), perché contrastante con il P.R.G.-

3)-Intanto, con verbale di constatazione del 5.5.1966 era stato accertato da un geometra dell'ufficio tecnico l'abusiva esecuzione da parte della ditta Vanetta delle seguenti opere:

./.

* opere di rilevanti interessi (economici, previdenziale, ecc.), nonché degli emolumenti accessori ricevuti a nuovi vani".

Pertanto, con ordinanza cautelare n.1713 del 14.5.1966 notificata il 17.5.1966 - è stato ordinato alla ditta Vanetta di sospendere le opere intraprese.

Con rapporto n.3402 del 15.X.1966, il Comando ha quindi riferito all'Ass.to Ov.Sc. e p.c. al Provv. delle OO.PP. in ordine all'obbligo ottemperanza del suddetto ordine del primo citato da parte della ditta Vanetta, con riserva di più ampia relazione dopo l'esame della relativa perizia.

Con Rapporto N.3775 del 19.XI.1966 - Direzione Lavori Vanetta - l'Ufficiale Giudiziario [illegible] ha inviato copia autentica, specificando che dal verbale [illegible] risulta che [illegible] ha ottemperato all'ordine di sospensione lavori emesso il 14.V.1966, non ottemperando invece alla diffida emessa il 17.X.1966, non ottemperando [illegible] fornita dalla Soc.Vanetta.

Peraltro, con verbale di contravvenzione n. 78 del 4.11.7.66, è stato accertato dai Vigili Urbani che la ditta Vanetta 1° Ugo [illegible] ha proseguito i lavori di costruzione interrompendo con tavole di un'altezza sopra. Inoltre, si accerta al verbale sub citato, ha costruito n.6 pilastri e due solai in cemento, una copertura e una rampa di scala esterna con 7 gradini. I predetti lavori sono stati [illegible] dal senso liberale [illegible] e proseguiti [illegible].

Con nota n. 3207 del 15.X.1966 - diretta al Comando dei Vigili Urbani - l'Ufficio tecnico ha accertato la inadempienza contestata, specificando che il verbale non era accoglibile; quindi è stato provveduto all'invio in restituzione del verbale suddetto, con nota n.1192 del 17.X.1966, con le indicazioni predette e fornito dall'Ufficio tecnico.

4)-Con nota n.5637 del 20.3.1967 la Soc.Vanetta del Prov. alle OO.PP. ha chiesto al Comune di Torre del Greco il parere ai sensi dell'art.32 legge urb., i seguenti atti:

- verbale di mancato ottemperamento all'ordine di sospensione;
- verbale della diffida e contestuale;
- relazione tecnica con indicazione delle violazioni al P.R. e P.R.G. corredata con le contestazioni in parola, precisando nel contempo che la zona è coperta a vincolo paesaggistico.

Con la nota suddetta la Soc.Vanetta ha chiesto anche notizie circa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.41 lettera B della legge urbanistica.

J.

- 174 bis -

L'Assessorato Sv. Ec. ha sollecitato la risposta alla predetta nota della Sez. Urbanistica con foglio n.5228 del 26.5.1967.

Trascorso oltre un anno dalla predetta richiesta, il Comune non ha provveduto ancora ad ottemperare alla richiesta medesima: ed infatti a tanto è stato il Comune nuovamente sollecitato dalla Sez. Urbanistica con nota n.21058 del 27.5.1968 e dall'Assessorato Sviluppo Economico con nota n.4584 dell'8.X.1968,

5)-A seguito di detti solleciti il Comune ha provveduto - con provvedimento sindacale del 21.10.1968 (notificato il 16.11.1968) - a diffidare la Ditta Vanetta Maria a demolire entro 30 giorni le opere abisive.

Con relazione n.2046 del 9.11.1968 il Comune di Monreale ha poi riferito all'Assessorato Sviluppo Economico e p. c., al Provv. alle OO. PP. in ordine alle predette opere abisive, trasmettendo copia del progetto, del verbale di contravvenzione e della diffida a demolire - (Dell'invio di detta relazione e della relativa documentazione è stata poi data comunicazione, con note successive, all'Assessorato EE.LL. e alla C.P.C. di Palermo).

Con verbale del 16.12.1968 redatto dal Geom. Scandurra dell'Ufficio Tecnico, è stata contestata l'inadempienza alla detta diffida di demolizione da parte della Ditta Vanetta. Detto verbale è stato trasmesso all'Ass.to Sv. Ec. con nota n.2273 del 7.12.1968.

Con nota n.173 del 9.1.1969, il Comune ha segnalato alla Presidenza della Regione ed alla Soprintendenza ai Monumenti la costruzione abusiva.

L'Ass.to Av.Gc. ha sollecitato la risposta alla premessa nota [illegible] Urbanistica con foglio n.5263 del 26.9.1967.

[illegible] il Comune [illegible] ha [illegible] deliberato dalla [illegible] con nota 2093 del 27.5.68 e dall'Ass.to Av. Econ. [illegible] nota n.1304 dell'8.1.1.69.

[illegible]

Dall'esame della relativa pratica pro to l'ufficio tecnico si rileva:

- che il tutto pervenuto in data 6.5.1964 la ditta Di Benedetto [illegible] richiedeva l'autorizzazione [illegible] per la costruzione di un fabbricato comprendente al piano terra e 2 piani in via Pitiro [illegible] secondo progetto allegato, redatto dall'Ing. Antonarella.

Nella seduta del 9.7.1964, la Com. Edilizia esprimeva il seguente parere: " rilevato che il progetto in esame risulta

Ad infatti con nota 1352 del 2.8.1964 il Comune di Monreale [illegible] il prof. Ing. Buscarella: " Si prega a conoscenza [illegible] che a partire dal 11.7.1964 è entrato in vigore il nuovo regolamento edilizio comunale. Si precisa pertanto che tutti i progetti presentati dalla S.V. e giacenti presso questo Ufficio tecnico, [illegible] ora elaborati.

Come esposto dal Comune di Monreale con nel citato del 26.9.1967, [illegible] all'Ass.to Av.Econ. (di cui si dirà appresso), successivamente la ditta predetta ha [illegible] il progetto rielaborato, comprendente il piano terra e primo piano che tuttavia non è stato sottoposto all'esame della C.E.* in oggetti agli verbali della detta ultima riunione, in quanto la data [illegible] (dal protocollato), ad avviso di questo si ritiene [illegible] la relativa pratica.

[illegible] la ditta Di Benedetto [illegible] il suddetto progetto. Nel frattempo il Comune [illegible] n.3.9 [illegible] 13.6.1968 veniva accertato dai Vigili Urbani (Pitti e Premoli) che la ditta in parola costruiva nella via Pitiro, n.10 " un piano e [illegible] nel locale mentre [illegible] (il tutto in c.a.), abusivo di [illegible] e che [illegible] di costruzione dell'Amministrazione Comunale. Detto verbale [illegible] dell'Ufficio Tecnico, [illegible] trasmesso in Procura con [illegible] n.130 del 27.1.1969.

Con relazione n.4073 del 7.10.1969, il Comune ha riferito allo Ass.to Av.Econ. in ordine alla predetta costruzione abusiva, facendo [illegible] che in data 3.7.1969 è stata emessa ordinanza [illegible] dei lavori e con riserva di provvedimenti [illegible] in relazione al parere dello stesso Assessorato non risulta tuttavia [illegible] la predetta ordinanza di sospensione dei lavori.

a/. M.

1)-Con nota n.1214 del 1°/2/1968, diretta all'Ass.to Ov.Pu. e p.c. al Comune di Monreale, la Soc.Srl. del Prev.; alle Ut.Tec. ha chiesto di conoscere l'attuale sviluppo della pratica in oggetto, nonché che venisse provveduto eventualmente alla trasmissione dei documenti elencati nella circolare contrassegnata n.8247 del 18.6.1967, perché potesse essere espresso il parere ai sensi dello art.32 della legge urbanistica.

A seguito della nota n.7-31 del 1.8.1968 dell'Ass.to Ov.Pu. (diretta al Comune e p.c. all'Ass.to Econ. e alla C.P.A. di Palermo), con la quale è stato chiesto l'urgente invio della documentazione prevista nella citata circolare ministeriale n.7539 recante la data dell'istanza del 18.12.1968, a distanza la ditta predetta alla demolizione delle opere abusive, entro trenta giorni dalla notifica (notifica effettuata il 7.1.1969).

A seguito di altro analogo sollecito dell'Ass.to Ov.Pu. rivolto al Comune con nota n.16840 del 21.1.1969, è poi pervenuto con nota n.515 del 21.2.1969 (diretta alla Soc.Srl. al tiro e all'Ass.to Ov.Pu.) ad inviare nuova relazione (in data 7.2.1969) in merito alla pratica costruzione abusiva, nonché copia del predetto diffida.

Con verbale del 10.7.1969, infine il Segr. dell'Ufficio tecnico comunale ha constatato l'inadempienza della diffida di cui sopra rivolta alla ditta suddetta e con nota n.1135 del 11.2.1969 detto verbale è stato trasmesso alla Procura della Repubblica.

Con nota n.2458 del 8.8.1969 è stata data notizia all'Ass.to E.L. e al s C. .P. dell'avvenuta trasmissione di tutti gli atti richiesti con la circolare dell'Ass.to Ov.Pu. n.8247 del 18.6.1967.

~~[illegible]~~

1)-Con la licenza edilizia n.313 del 7.8.1963 la ditta Norcia Rosario è stata autorizzata dal Sindaco di Monreale a costruire in via Tavola Rotonda, composta di un piano terra (mobilio), un primo piano ed un secondo piano rientrato, alle condizioni "che ai sensi di tutto il fronte per l'intera altezza di m.1,00; che ai sensi del piano ottico di un metro e mezzo; che si eliminino le opere del balcone".

Con provvedimento sindacale n.411 del 13.5.1964 - notificato lo stesso giorno-è stata ordinata a carico della ditta predetta la demolizione delle opere, a meccanici - come risulta dalla perizia delle stesse provvedimento - e successivamente effettuato si è riscontrato che il Sig. Norcia Rosario ha costruito non uniformandosi alle prescritte condizioni imposte con la licenza edilizia.

./.

Risultano agli atti successivamente elevati a carico della ditta suddetta i verbali di contravvenzione n. 26 del 14.2.1964 e n.103 dell'11.3.1965.

Col verbale n.26 del 14.2.1964 (elevato dai Vigili Ferrari Pietro e Turcarello Franco) è stato accertato che la ditta Nardo Salvatore, della via Fontana Fredda n.4, deteneva un fabbricato e precisamente un piano terreno e un primo piano adibiti al ricetto e servito dalla scala esterna, senza aperture. (Nel verbale vi è la seguente annotazione: " ha avuto notificata ordine non di competenza").

Con il verbale n.103 dell'11.3.1965 è stato accertato dal Vigile Pitti Gioacchino che la predetta ditta aveva, nella via Fontana Fredda n.4 [illegible] gli arredamenti al piano terreno, già adibito a civile abitazione dalla licenza rilasciata(A) ora evidenti l'annessa stalla come da citato verbale della Polizia Urbana del Febbraio che in realtà è da ritenersi ubicata via Fontana Fredda n.4 [illegible] via Fontana Fredda anziché via Fontana Fredda).

Con verbale di non ottemperanza del 6.7.1965 il Sindaco dette avviso di trasmissione del verbale n.103 al Pretore (nessuna determinazione risulta invece in ordine al verbale n. 26).

Con foglio n.4 50 del 5.X.1965, diretto al Comando VV.UU., 2°S.2. ha comunicato la inadempienza contestata con i due predetti verbali, significando che il 13.3.1964, è stata notificata l'ordinanza di sospensione dei lavori e che i verbali sono i soli atti [illegible] agli atti.

2)-Con rapporto n.4471 del 7.10.1965, il Comando ha riferito alla Amm.to Sv.Ed. in ordine alla precedente e sopra esposta.

Con nota n.3673/67 del 21.3.1966, diretta all'Amm.to Sv.Ed. e p.c. al Comando di Vigilanza, l'Ing.Capo del Sev. a e C. . ha fatto presente di essere in attesa di completamento delle documentazioni previste dal Regolamento edilizio per il rilascio della richiesta licenza.

- di [illegible] della [illegible] con relativo verbale di sopralluogo;
- planimetria della zona [illegible] dell'edificio, sul quale siano indicati il nuovo [illegible] della ditta interessata in violazione della licenza [illegible];
- relazione tecnica con l'indicazione delle variazioni al P.F. corredata con la documentazione fotografica.

A seguito della nota n.7033 del 21.X.1966, dell'Amm.to Sv.Ed. (diretta al Comando di Vigilanza e p.c. all'Assessorato [illegible] e alla C. . . di Palermo) con la quale è sollecitato lo invio del [illegible] contravvenzione di cui trattasi nonchè circostanziato rapporto, il Comando ha provveduto, con nota n.1330 del 29.I.1966 (diretta per conoscenza all'Amm.to Sv.Ed. e alla C.E.C. di Palermo) a trasmettere copia dei menzionati verbali di contravvenzione, del progetto e della licenza di costruzione.

./.

E' stato quindi provveduto, con provvedimento sindacale n.6000 del 21.11.1966 - notificato il 30.12.1966 - a diffidare la ditta proprietaria a demolire, nel termine di 30 gg. dalla notifica, le opere abusive. Copia di detta diffida è stata trasmessa all'Ass.to LL.PP. e p.c. al Prov. alle Gr. . con nota n.7470 del 1.12.1966, di cui però non è stata data notizia all'Ass.to E.P.A. e alla C. . di Milano. Con la nota predetta è stato trasmesso anche il controdeducente presentato dal P.E.C. in data 7 ottobre stesso mese e non è registrato in quanto la lavorazione della stessa non consente di registrare l'ultima realizzata".

Con verbale dell'11.1.1967 è stata contestata dal Dirigente dell'Ufficio tecnico e, l'inadempienza alla predetta diffida. Il verbale relativo è stato trasmesso al Prov. alle G. . e per conoscenza all'Ass.to LL.PP. con nota 440 del 16.2.1967, mentre la [illegible] non è stata inviata per conoscenza all'Ass.to E.P.A. [illegible] al Sindaco).

Non è stato ancora trasmesso dalla competente Commissione Edilizia Comunale il progetto di variante n.1[illegible]/67 del 1.7.1967 planimetria presentata al punto 6 lettera C della richiesta di parere preventivo anzi richiamato al progetto ed agli altri atti).

[illegible] - [illegible] -

Dall'esame della relativa pratica presa a l'Ufficio tecnico risulta:

1)-Che il permesso edilizio n.31 del 31.1.1967, la ditta Giacone Salvatore è stato ritirato, in conformità del parere espresso dalla C.E. il 7.3.67, ed è seguito in via Solferino la costruzione di un fabbricato composto di piano terra, 1° e 2° piano,(a condizioni che le [illegible] di colore siano il crema).

Di seguito al vero [illegible] n.116 del 24.2.1967 (con il [illegible] vigili urbani il [illegible] [illegible] senza progetto e [illegible] in posto), l'Ufficio tecnico municipale (giusto quanto riferito in nota dello stesso Ufficio tecnico n.1[illegible] del 21.7.67 diretta al Comando Vigili Urbani), che la ditta di cui trattasi ha realizzato le opere di un piano abusivo.

Il progetto variante è stato trasmesso alla Commissione con nota n.1153 del 23.6.67, con la quale viene restituito il progetto della [illegible] in data [illegible].

Con provvedimento sindacale n.4130 del 13.7.1967 - notificato il 25.7.1967 - la Ditta Giacone è stata diffidata a demolire (nel termine di 30 giorni dalla notifica) le opere abusivamente costruite. (Nelle premesse di detto provvedimento viene fatto cenno che il fabbricato sia composto senza limitazione, mentre in effetti- come accertato - si trattava della costruzione abusiva di un solo piano).

./.

Con relazione n.4431 del 23.X.1967 il Comune di Monreale, dopo aver copia della predetta diffida ha segnato all'Ass.to V.Lo. e p.c. alla Soc.Urb. che la Ditta Giacomo Salvatore ha eseguito la costruzione di un fabbricato senza licenza (anche la detta relazione non rileva affatto che la costruzione abusiva sia stata un solo piano). Con nota, poi, n.6423 del 3.11.67 è stata trasmessa altra copia della predetta diffida, munita degli estremi di notifica.

Con nota n.11506 dell'8.12.67, l'Ass.to Sv.Lo. ha chiesto al Comune di Monreale il completo esito della denuncia, a norma della circolare assessoriale n.3357, poichè potesse aversi il parere della Sezione Urbanistica di cui all'art.31 della costituzione abusiva.

Con la nota n.3377 del 26.1.68 (diretta per conoscenza all'Ass.to Sv.Lo. di Palermo e al Comune di Monreale), l'Ass.to Sv.Lo. ha fatto presente all'Ass.to n.U.P.P. il mancato invio della documentazione richiesta al Comune di Monreale.

Si viene poi nel frattempo a sapere dallo stesso l'Ass.to P.U.P. che una ispezione effettuata nell'Ufficio tecnico, in occasione di altro sopralluogo (in data 4.4.1968 o in data 5.6.68), in cui era stato invio della pratica documentazione.

Con nota n.41210/67 del 24/7/68 diretta all'Ass.to Sv.Lo. e p.c. al Comune di Monreale si fece presente che per poter esprimere il parere richiesto occorreva acquisire la documentazione prescritta.

Solo a seguito dei provvedimenti sopra citati si è provveduto da parte del Comune di Monreale a disporre gli accertamenti relativi alla ottemperanza alla predetta diffida e decisivo e a quanto richiesto in ordine al preteso mancato di integrazione della documentazione.

Infatti, con verbale del 14.12.1968 ([illegible] a [illegible]) [illegible] 1'Ufficiale Giudiziario di detto Comune [illegible] 25/7/68 è eseguita il 31.X.1968.

Detto verbale di inadempienza, unitamente a copia del progetto e verbale di sopralluogo, è stato trasmesso allo Ass.to Sv.Lo. con relazione n. 61/U.T. del 10.1.1969 (diretta per conoscenza alla Soc. Urb. e una copia all'Ass.to P.U.P. e al Comune di Palermo).

Con detta relazione viene fatto rilevare che la Ditta Giacomo Salvatore ha costruito abusivamente il terzo piano (non previsto nella licenza rilasciata) e non ha eseguito i motivi della difformità della costruzione abusiva con il P.R. e con il regolamento edilizio).

J.

Non è stata [illegible] trasmessa la planimetria della [illegible] (planimetria prescritta al n.6 punto C della ricordata assessoriale, in aggiunta al progetto richiesto invece al n.5 di detto punto C - Peraltro la necessità di tale planimetria - da redigersi dall'ufficio tecnico - è data dal fatto che i disegni del progetto presentato dall'interessato, pur corredati da planimetria, non sono forniti di tutte le indicazioni previste nella planimetria prescritta al predetto n.6, nè detto indicazioni sono sempre esatte).

Si fà presente, infine, che non è stato possibile lo esame delle pratiche edilizie relative ai fascicoli sottospecificati (istituiti dall'Ass.E.L.), in quanto sequestrate dall'Autorità giudiziaria (giusta elenco allegato - v. all. n.19):

1)-"Monreale - Esposti Sig. Giambruno Girolamo ed altri avverso costruzione eseguita dall'Impresa Giordano-Maggiore"

2)-"Monreale - Esposto Marchese Simone ed altri per la costruzione di un edificio a più piani (relativo a costruzione eseguita dalla Ditta Murino in Via Venezia).

3)-"Monreale - Ditta Sciortino Giuseppe e Indeburgo Salvatore - costruzione abusiva in Via Mulini".

4)-"Monreale - Ditta Trifirò Andrea - costruzione abusiva in via Zeta, 3".

Per quanto riguarda la pratica di Turco Salvatore - Via [illegible] (prolungamento) (per la quale è istituito un fascicolo presso questo Assessorato E.L.) si fa presente che sulla presente si è riferito a pag. 42 della presente relazione. (10)

4)-VERBALI di CONTRAVVENZIONE

A)-Verbali conciliati in violazione dell'art.41 della legge 17.8.1942, n.1150.

Da un sommario esame eseguito presso l'Ufficio di Polizia Urbana sui verbali di contravvenzione redatti dai Vigili Urbani del 1963 in poi è stato accertato che durante il periodo Giugno 1963-Agosto 1964 sono state elevate le seguenti contravvenzioni per le infrazioni previste dalla art.32 della legge urbanistica 17.8.1942 n.1150 che, ai sensi del successivo art.41, avrebbero dovuto essere trasmesse all'autorità giudiziaria e, invece, sono state conciliate in violazione del predetto art.41 - lett. B-

./.

(10) Cfr. pag. 647. (N.d.r.)

- 81 -

[illegible]

Con il predetto verbale il Vigile Urbano, Sig. Rendina, elevò contravvenzione al predetto Sig. Lo Cicero perché " costruiva una cabina di mt.2,20 x 5, composta di un solo vano, a piano terra, sfornito di progetto e di licenza dell'Autorità comunale".

La predetta contravvenzione fu conciliata, per non ne odo conciliato, direttamente dal predetto vigile il 10.II.1963 per L.5.000.-

Prima della conciliazione il Sig. Lo Cicero presentò in data 4.II.1963 (Prot. n.953) un progetto per la costruzione di " un fabbricato ad uso abitazione sul piano seminterrato e bottega e laboratorio ricadente alla via Provinciale Nuova Olevano Romano".

A seguito di parere favorevole della C.E. e della commissione edilizia espresso il 23 gennaio e 23 ottobre 1964 veniva rilasciata la licenza edilizia n.649 dell'1.II.1964 valevole per 300 giorni (rinnovabili per altri 300 giorni), pertanto, già non era stata ancora richiesta e rilasciata la certificazione di abitabilità.

[illegible]

Con il predetto verbale un Vigile Urbano elevò contravvenzione al Sig. Rocchi perché " nella Via Vivaro - località Fondo Campi-Centrino in [illegible] piano seminterrato ed un piano terra o di cui non [illegible], e un retrostante piano rientrante non conformi al progetto approvato dalla C.E. nella seduta del 21.II.1962 (lic. n.314 del 31.3.1962): la inabitabilità di detto fabbricato sia in quanto [illegible] sia in più, perché il progetto è stato approvato per la costruzione del piano terra e non di entrambi, con la condizione che il detto piano venga arretrato. I lavori di cui sopra all'atto della contravvenzione erano arrivati alla copertura del tetto e del suddetto piano rientrante.

Sul predetto verbale sono state riscontrate le seguenti diverse annotazioni: " non è conforme al progetto approvato. Si può inviare in pretura" - " Il 10.2.1963 ha presentato il progetto di variante" - " Si conferma per L. 5.000". Le predette annotazioni sono state scritte da tre persone diverse.

Infine il 31.I.1963 la predetta contravvenzione è stata conciliata, pur non essendo conciliabile, dall'Assessore (per il Sindaco) Morelli per la somma di L.10.000.

Altro motivo sulla predetta pratica non possono fornirsi perché il relativo fascicolo è stato sequestrato in data 1.1.1968 dall'Autorità Giudiziaria.

[illegible] n.1[illegible] del 16.7.1963 a carico [illegible] della Ditta [illegible] Angelo.

Con il predetto verbale un Vigile Urbano elevò contravvenzione al Sig.ra Consigliere Rosalia perché " nella Contrada Timpone, costruiva un villino difforme di progetto e della relativa licenza di costruzione".

La Sig.ra Consigliere Rosina (come già dovrebbe essere nota la stessa verbalizzata col mezzo Rosalia) in data 1.6.1963 (precedente alla contravvenzione) aveva presentato un progetto per l'ampliamento in elevazione di una e due elevazioni [illegible] villino Tre-vale-Parco (corrispondente alla contrada Timpone, come sopra meglio da un tecnico comunale).

La C.E. nella seduta del 2.7.1963 decise " Si richiede planimetria catastale" che fu richiesta con nota n.[illegible] del 27.8.1963, ma agli atti della pratica non risulta alcuna risposta.

Si rileva che in data 7.8.1963 la predetta contravvenzione fu conciliata, pur non essendo conciliabile, per il Medico-dello Assessore Vassallo per la somma di L.1.000, a seguito della seguente annotazione sul verbale n.134 " Presentato progetto ufficio di licenza si può conciliare con L.1.000 (mille)" 7.8.1963 firmato illegibile.

[illegible] n.1[illegible] del 16.7.1963 a carico [illegible] della Ditta [illegible] Angelo

Con il predetto verbale un Vigile Urbano elevò [illegible] contravvenzione al Sig. C [illegible] perché nella " Contrada Timpone costruiva una casa difforme di progetto e della relativa licenza edilizia". La contravvenzione fu conciliata, pur non essendo conciliabile, dall'Assessore Vassallo per L. 1.000 in data 7.8.1963.

Dopo la contravvenzione conciliata il predetto presentò in data 13.[illegible].1963 (Prot. 607) un progetto per la costruzione di una casa rurale.

La C.E. (come i precedenti pareri dell'U.T.C. e U.S.) nella seduta del 31.8.1963 espresse " Parere favorevole"; in data 1.2.1964 fu rilasciata la licenza edilizia n.464 (valevole per giorni 60) ed in data 3.7.1965 fu rilasciato il certificato di abitabilità e di conformità.

[illegible]

In data 2[illegible].6.1963 (Prot. n.2460) il dig. [illegible] presentò un progetto per la costruzione di una casa rustica composta di piano terra e primo piano con vani[illegible] e terrazze in contrada Timoni.

La C.E. (come i preventivi pareri dell'U.T. e U.S.) nella seduta del 25.6.1963 esprimeva il seguente parere: " Si esprime parere favorevole a condizione che venga abolito il vano di ingresso che delimita il balcone prospiciente sul cortile se è proprietario puro del lotto " che fu comunicato all'interessato con nota n.3560 del 19.7.1963.

Nel mentre un vigile urbano in data 16.7.1963 elevò [illegible] contro il sig. [illegible] contravvenzione per aver iniziato i lavori di costruzione di un vitello sprovvisto di progetto e della relativa licenza di costruzione". Gli [illegible] e vertale di L.[illegible] che stette scritto [illegible] [illegible] presentato per [illegible] la licenza - si può conciliare con L.10.000 - L'Assessore [illegible] firmato in data 2) " Si conciliò a L.5.000 per [illegible] del sig. Sindaco - L'Assessore alla P.I. firmato illegibile". In effetti la predetta contravvenzione venne conciliata, pur non essendo conciliabile, dal predetto Assessore Vitello per L.5.000 in data 13.8.1963.

Prima della predetta conciliazione la C.E. nella seduta del 31.7.1963 aveva riesaminato il progetto esprimendo il seguente parere: " Prendere pienamente atto dei confini e rapporto di sopralluogo" che fu comunicato all'interessato con nota n.3946 del 29.7.1964.

La suddetta pratica si arricchisce alla richiesta di cui sopra e pertanto non è stata rilasciata alcuna licenza di costruzione al riguardo, benché sia stata richiesta il 4.8.1964.

[illegible]

In data 13.8.1962 (Prot. n.7104) la predetta ditta presentò un progetto tipo per la costruzione di tre villini in contrada Scalla (Giarre).

La C.E. (come i preventivi pareri dell'U.T. e U.S.) con il quale esita [illegible] con nulla osta n.3[illegible]) nella seduta del 2.7.1963 esprimeva " Parere favorevole a condizioni [illegible] rispettata l'altezza e la distanza di almeno mt.5 dai confini", ed in tal senso è stata rilasciata la licenza edilizia n.[illegible] in data 20.10.1963 (avente validità di un anno). Si fa presente che [illegible] non è stato richiesto e rilasciato il relative certificato di abitabilità.

Da rilevare che in data 17.7.1963 (e cioè prima del parere della C.E. e del rilascio della licenza di costruzione) un vigile urbano elevò a carico dei predetti signori il verbale n.128 di contravvenzione perchè " costruiva un villino sfornito di progetto e della relativa licenza di costruzione".

Sul predetto verbale è stato annotato: " Il relativo progetto è stato approvato in data 22.7.1963. Manca solo la licenza. Conciliabile per L. 5.000" e indi in data 23.8.1963 (prima del rilascio della licenza) è stato conciliato, però non essendo conciliabile, dall'Assessore Morello per la somma di L. 5.000.-

VERBALE N. 129 DEL 3.7.1963 A CARICO DEL SIG. ALLETTI ANGELO PER COSTRUZIONE ABUSIVA DI UN VILLINO IN CONTRADA GIACALONE.

In data 10.6.1963 (Prot. n.3402) il Sig. Alletti presentò un progetto per la costruzione di un fabbricato per residenza estiva, composto di piano rialzato e primo piano " da sorgere a Giacalone.

La C.E. (senza i preventivi parere dell'U.T. e U.S.) nella seduta del 2.7.1963 espresse il seguente " Parere favorevole a condizione che sia preventivamente approvato dalla Soprintendenza" (Il parere alla Sovrintendenza è stato richiesto in data 23.9.1963 con nota n.862, ma non risulta risposta).

In data 3.7.1963 un vigile urbano elevò il verbale n.129 di contravvenzione al predetto sig. Alletti perchè "costruiva un villino sfornito di progetto e della relativa licenza di costruzione". Nel predetto verbale è stato scritto in data 7.8.1963 " Progetto già presentato e approvato nella seduta del 2.7.1963 - manca la licenza di costruzione - Si può conciliare per L.5.000 - Firmato l'Assessore illegibile". Il predetto verbale venne conciliato, pur non essendo conciliabile, per il Sindaco dall'Assessore alla P.U. Sig. Morello in data 8.8.1963 per la somma di L. 5.000.

Per il predetto progetto presentato il 10.6.1963 ed approvato a condizione dalla C.E. nella seduta del 2.7.1963 non fu rilasciata alcuna licenza di costruzione.

Successivamente in data 28.4.1965 (Prot. n.640) il predetto sig. Alletti ripresentò altro progetto per la costruzione di un fabbricato " nel medesimo sito del preesistente fabbricato e rispettando le murate perimetrali di esso. Trattasi della ricostruzione di un fabbricato preesistente, demolito per crollo di alcune murate perimetrali e copertura. " Il progetto prevedeva soltanto il piano terra.

In data 20.10.1965 l'Ufficio tecnico espresse il seguente parere contrario: " Secondo i dati riportati nei grafici il progetto non è regolamentare, in quanto manca la distanza regolamentare della strada, il rapporto di superficie (art.36)".

In effetti, - da quanto riportato nei grafici -, tre parti del fabbricato distavano dalla strada rispettivamente m.1,30-M.1,70 e m.3,65 e, pertanto, in violazione dell'art.36 - lett. t - del Regolamento Edilizio che per le zone

di villeggiatura prescriveva:" Le costruzioni potranno sorgere ad una distanza minima di metri 6 dal limite delle pubbliche strade... La distanza minima di metri 5 dovrà essere rispettata dal confine della proprietà.

Malgrado la predetta relazione negativa dell'U.T. e l'evidente violazione dell'art.36 del R.E., la Commissione Edilizia nella seduta del 15.II.1965 espresse " Parere favorevole" ed il Sindaco rilasciò la licenza edile n.1044 il 20.II.1965, prima ancora del prescritto nulla osta della Soprindentenza, trasmesso al Comune con nota n.3809 del 14.12.1965.

In data 23.5.1966 il Sig. Alletti inoltrò domanda per il rilascio del permesso di abitabilità ed il Direttore dell'Ufficio Tecnico in data 13.3.67 nella relazione disse: " Non risulta però conforme al R.E." e successivamente in data 10.4.1967 così scrisse in continuazione alla predetta relazione negativa: " Ill.mo Sig. Assessore, come risulta specificato sopra il progetto non è conforme al R.E. in quanto la distanza da un confine è inferiore ai metri 5 necessari. Si rimane in attesa di sapere se è possibile approntare lo schema del certificato".

In data 30.II.1967 l'Ufficiale Sanitario così relazionò al riguardo: "Parere favorevole esclusivamente per la parte rigaurdante l'igienicità".

Sotto la stessa data è stata autorizzata l'abitabilità (all. n.39) a seguito dell'ispezione dell'Ufficiale Sanitario ma non di quella dell'Ufficio tecnico e, pertanto, non è stato rilasciato il certificato di conformità, che è stato richiesto dall'interessato con successiva domanda del 14.I.1969 (Protocollata al n.396 del 16.1.1969) sulla quale è stato scritto a matita sotto la data del 20.I.1969 quanto segue: "Dalla relazione del 13.3.1967 risulta che la costruzione non è conforme al R.E."-

VERBALE N.141 DEL 17.8.1963 A CARICO DEI SIGG. PALAZZOLO GIUSEPPA E VERLARDI NICOLO' PER COSTRUZIONE ABUSIVA.

Con il predetto verbale un vigile urbano elevò contravvenzione a carico dei soprannominati signori perchè " A monte della suddetta strada panoramica - Monreale- S.Martino costruivano due garage sforniti di progetto, licenza e dei calcoli in cemento armato. Si fa presente che sopra i detti garage, si trovava pronto il preparato per la costruzione di un villino".

Sul predetto verbale vi sono le diverse seguenti annotazioni senza data: 1) " Al Comandante dei Vigili - La prego di conciliare la contravvenzione" - 2) " Si può conciliare 12.000" 3) "Ordinanza in Pretura, ed in fine biglietto allegato da un Geometra dell' U.T." Da non inviare in Pretura in attesa di controllare se sia conciliabile, o meno, in quanto la Palazzolo ha presentato un progetto in data 24.4.1959".

In effetti la predetta Palazzolo aveva presentato (senza data) una domanda (con allegato progetto) per la costruzione " di un appartamentino di tre stanze con sottostanti magazzini " che fu esaminata dalla C.E. nella seduta del 24.4.1959 con il seguente esito: " Si rinvia per il visto dell'Ufficio Tecnico Provinciale". La pratica non ebbe più seguito, mentre in data 27.8.1963 il verbale di contravvenzione n.141 di cui sopra venne conciliato (pur non essendo conciliabile) dallo Assessore Morello per la somma di L. 12.000.

- 86 -

VERBALE N.143 DEL 16.8.1963 A CARICO DI MADONIA ROSARIO PER COSTRUzione di UN VILLINO SENZA LICENZA IN S.MARTINO DELLE SCALE.

Il predetto Sig. Madonia in data 23.8.1960 (Prot. n.4739) presentò un progetto per la costruzione di un villino, composto da piano terra e primo piano da sorgere a S.Martino delle Scale.

La C.E. (senza i preventivi pareri dell'U.T. e U.S., ma con il nullaosta della Soprintendenza espresso con nota n. 1633 del 19.10.1969/ espresse parere favorevole nella seduta del 14.1.1961 e dopo oltre 2 anni fu rilasciata la relativa licenza n.346 in data 26.8.1963.

Dieci giorni prima del rilascio della predetta licenza, un Vigile Urbano in data 16.8.1963 elevò il verbale n.143 di contravvenzione al Sig. Madonia perchè " a valle della Via Panoramica di S.Martino delle Scale costruiva un villino sfornito di progetto, licenza e dei calcoli in cemento armato". La predetta contravvenzione, pur non essendo conciliabile, venne conciliata dall'Assessore Morello in data 27.8.1963 per la somma di L. 5.000.

In data 24.10.1963 (Prot. 1122) il Sig. Madonia presentò un progetto per la sopraelevazione di un piano sul preesistente villino. Per il predetto progetto la Soprintendenza con nota n.1330 del 20.6.1963 aveva concesso il seguente condizionato nulla osta:

" Sopraluogo è stato constatato che prima di avere ottenuto il nulla osta di questo Ufficio la S.V. ha dato corso ai lavori per la sopraelevazione in oggetto.

Si lamenta vivamente questa procedura e si invita l'Ufficio tecnico in indirizzo a non rilasciare licenze edilizie se non dopo l'approvazione di questa Soprintendenza, ai sensi della legge sulla tutela delle bellezze naturali.

In considerazione che il Villino è ubicato dietro una collina si consente, in sanatoria e in via del tutto eccezionale, a che la sopraelevazione iniziata venga ultimata a condizione però che la copertura sia abbassata di almeno 50 centimetri.

Si restituiscono due copie del prigetto con apposito nulla osta a sanatoria, condizionato come sopra.

La C.E. (senza i preventivi pareri dell'U.T. e U.S.) nella seduta del 12.12.1963 espresse " Parere favorevole a condizione che la massima altezza non superi i m.3,50".

La predetta pratica si esaurisce con l'incarico del vigilatore sulle strutture in c.a. da parte della Prefettura con nota n. 1656 del 18.1.1964.

Da quanto sopra si evince che la sopraelevazione è stata iniziata (e si desume che sia stata ultimata) senza il rilascio della prescritta licenza di costruzione e nessun provvedimento è stato adottato al riguardo dell'ufficio competente.

VERBALE N.151 DEL 27.8.1963 A CARICO DI MORELLO EVA PER COSTRUZIONE ABUSIVA DI UN VILLINO IN CONTRADA CACULLA (Giacalone)

Con il predetto verbale un Vigile Urbano elevò contravvenzione alla Sig.ra Morello Eva perchè nella " contrada Caculla, a valle della via Nazionale costruiva un villino sfornito di progetto approvato dalla C.E., della licenza di costruzione nonchè del certificato dei calcoli in c.a. della Prefettura".

Sul predetto verbale è stato scritto dal Direttore dell'Ufficio Tecnico quanto segue: " Ha presentato il piano di lottizzazione ed il progetto; la pratica è all'esame dell'Ufficio".

In data 26.9.1963 la predetta contravvenzione, pur non essendo conciliabile, fu conciliata dall'Assessore Morello per la somma di L.2.000.

La relativa pratica edilizia non è stata esaminata perchè in data 19.2.1968 è stata sequestrata dall'Autorità Giudiziaria.

VERBALE N.153 DEL 10.8.1963 A CARICO DI BADALAMENTI LORENZO DI ROSARIO PER COSTRUZIONE ABUSIVA A PIOPPO.-

In data 13.2.1962 il Sig. Badalamenti Rosario presentò un progetto di modifiche a primo piano e sopraelevazione di secondo piano di un fabbricato sulla via Provinciale (Borgata Pioppo).

La C.E. (senza i preventivi pareri) nella seduta del 20.3.1962 espresse " Parere favorevole" che fu comunicato all'interessato con nota n. 1729 del 23.3. 1962, ma non risulta agli atti alcuna richiesta e rilascio di licenza.

In data 10.8.1963 un Vigile Urbano elevò il verbale n.153 di contravvenzione al Sig. Badalamenti Lorenzo di Rosario perchè " ha costruito una sopraelevazione e fatte modifiche al primo piano, sfornito della prescritta licenza".

La predetta contravvenzione, pur non essendo conciliabile, in data 6.9. 1963 fu conciliata dall'Assessore Morello per la somma di L. 2.000.

VERBALE N.162 DEL 31.8.1963 A CARICO DELLA DITTA VARRICA GIUSEPPE E GIOVANNI PER COSTRUZIONE SENZA LICENZA IN S.MARTINO DELLE SCALE

Con il predetto verbale un Vigile Urbano elevò contravvenzione al Sig. Giuseppe Varrica perchè nella via panoramica Monreale-S.Martino delle Scale " costruiva due garage sforniti di progetto approvato dalla C.E. e della licenza di costruzione".

Sul predetto verbale risultano scritte svariate annotazioni contrastanti, come si può evincere dall'allegato (n.10) fotocopie. Era stata predisposta in data 4.9.1963 xx la trasmissione alla Pretura, ma poi con bolletta n.24 del 23.9.1963 la contravvenzione - pur non essendo conciliabile - fu conciliata per la somma di L. 3.000.

- 88 -

Dopo la contestazione della contravvenzione e prima che fosse stata conciliata, i Sigg. Varrica presentarono in data 21.9.1963 (Prot. n.849) istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione per "la costruzione di un villino" con allegato progetto redatto dall'Arch. Scavuzzo Carmelo dal quale risultava la costruzione a piani rientranti di un villino duplex composto da due autorimesse, poi il piano terra seminterrato e indi due piani ((meglio descritti nel disegno - allegato n.41) per la complessiva altezza di metri 15,40 (m.3,70+2,95+3,40+3,40 = 15,45).

L'Ente Provinciale del Turismo con nota n.29920 del 18.10.1963 espresse parere favorevole " fatto salvo quanto vorrà prescrivere la Soprintendenza ai Monumenti".

La Soprintendenza ai Monumenti con nota n.2370 del 25.10.1963 espresse il proprio nulla osta " a condizione però, che la costruzione venga abbassata di almeno 60 centimetri".

La C.E. (senza i preventivi pareri dell'U.T. e U.S.) nella seduta del 23.1.1964 espresse " Parere favorevole a condizioni che siano rispettati gli obblighi dettati dalla Soprintendenza. Parere favorevole anche per le due autorimesse, che debbono distare dalstrada almeno m.3 mediamente e che l'altezza sia portata alla misura massima di m.8,50 eliminando il piano in esubero".

In data 5.2.1964 (e per la validità di un anno) fu rilasciata la licenza edilie (senza numero, in quanto non risulta scritta nel registro delle licenze) nella condizioni che la costruzione non superi la misuram massima di m.8,50, eliminando il piano in esubero." In data 10.6.1967 è stato accertato dall'ufficio tecnico quanto sopra: a seguito di sopralluogo effettuato in data odierna si è constatato: 1) la costruzione supera i m.8,50 di altezza; 2) è stato costruito un piano in più; 3) Non sono state osservate le distanze dai confini (m.3,70 anzichè 5)".Il predetto sopraluogo era stato effettuato perchè i Sigg. Varrica in data 10.1. 1967 avevano richiesto il certificato di abitabilità che non fu allora rilasciato per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella licenza del 5.2.1964 ed in difformità al progetto approvato (all.42).

In data 6.12.1967 (Prot. n.1173) i Sigg. Varrica presentarono istanza (All.43) con progetto per "una modifica alla sola sezione del progetto relativo alla licenza sopra descritta al fine di adeguarla ai suggerimenti della Soprintendenza ai Monumenti e cioè ad una riduzione di cm. 60 dall'altezza complessiva".

In data 6.2.1968 alla predetta istanza è stato rilevato dall'U.T. quanto segue: " La costruzione è stata realizzata secondo le disposizioni emanate, con nota n.2370 del 25.10.1963, dalla Soprintendenza ai Monumenti; 2) la costruzione è stata realizzata in modo difforme alla licenza edilizia del 5.2.1964, in quanto la predetta licenza veniva rilasciata a condizione che venisse eliminato un piano e che l'altezza non superasse l'altezza massima di m.8,50".

La Commissione edilizia nella seduta del 22.2.1968, dal quale verbale (All.n.44) risulta che il componente Scavuzzo " si allontanava in quanto re - dattore del progetto già approvato" -, rinviò il progetto all'Ufficio tecnico per chiarimenti".

Da rilevare che sia l'U.T. che la C.E. hanno rispettivamente ripresentato e riesaminato il progetto di che trattasi in violazione del nuovo R.E. e precisamente dell'art.24 di seguito trascritto: " I progetti su cui la Commissione ha espresso il parere non possono essere ripresentati per l'esame della Commissione stessa se non vi siano state apportate le modifiche suggerite col voto sfavorevole, salvo che non si tratti di progetto differente".

In data 29.2.1968 l'Ufficio tecnico fornì i chiarimenti, concludendo sfavorevolmente (vedere relazione di cui all'allegato n.43-foglio 2 e 3) all'approvazione della modifica richiesta, in quanto non conforme al nuovo Regolamento edilizio vigente.

La C.E. nella seduta del 14.3.1968 (assente il componente Scavuzzo) così decise (all.n.44): "Si rinvia perchè l'Ufficio tecnico chiarisca con una nuova relazione: 1) Se sulla base delle norme del R.E. vigente all'atto del rilascio della licenza il progetto, con la condizione posta dalla Soprintendenza ai Monumenti, era regolamentare; 2) Quali sono le altezze effettive attuali segnandole nei disegni con inchiostro rosso e controfirmando i disegni stessi; 3) Quale interpretazione debba attribuirsi, secondo l'Ufficio tecnico, alle condizioni poste nella licenza edilizia rilasciata".

Non risulta agli atti che l'Ufficio tecnico abbia redatto una " nuova relazione", ma si desume che non l'abbia fatto perchè i punti n.1 e 3 erano stati implicitamente con la precedente relazione del 29.2.1968 (All. n.43 foglio 2 e 3) e che per il punto n.2 aveva provveduto il direttore dei lavori presentando un grafico controfirmato (di cui all'all.n.41) segnando in rosso l'effettiva altezza per complessivi metri 14,52 (m.5,35+2,77+3,20+3,20 = 14,52) e, pertanto, inferiore della precedente altezza di m.o,93 (= M.15,45-14,52).

La C.E. nella seduta dell'11.4.1968 (dal relativo verbale - all. n.44 - risulta che il componente Arch. Scavuzzo Carmelo, redattore del progetto, è stato presente e che non si è allontanato) ha espresso parere favorevole, così motivato: " Sentita la relazione d'ufficio la Commissione preso in esame il progetto della Soprintendenza ai Monumenti che approva il progetto con la sola condizione di abbassare l'altezza massima di cm.60 rispetto a quella prevista, e poichè con la realizzazione della costruzione tale condizione è stata rispettata; considerato poi che l'altezza massima di m.8,50 su parere di questa Commissione, va misurata non dalla quota della strada inferiore, dato il particolare profilo a chiave del terreno, bensì dalla quota di calpestio del villino, che corrisponde alla quota di campagna, questa Commissione esprime parere favorevole. - Si conclude che la prescrizione suppletiva della licenza non sussiste, mancando il cosidetto piano in esubero, anche in considerazione del fatto che la costruzione doveva alla quota della strada inferiore i piani da eliminare sarebbero stati tutti e due. Per l'autorimessa occorre il visto dei Vigili del Fuoco".

Si fa presente che prima della predetta seduta dell'11.4.1968 e precisamente in data 3.4.1968 (Prot. n.529) era stata presentata dal Direttore dei Lavori,

Geom. Bruno Antonio, una domanda (All. n.45) con la quale veniva comunicato all'Ufficio tecnico " che i lavori iniziati con licenza di costruzione in data 5.2.1964 sono stati ultimati in data 30.11.1966" e, pertanto, l'Amministrazione essendo venuta a conoscenza che i lavori erano stati ultimati da tempo (ma dopo l'anno della validità della licenza) ed in difformità al progetto approvato ed alla licenza rilasciata il 5.2.1964 - avrebbe dovuto non prendere in riesame l'istanza del 6.12.1968 ed anzi adottare tutti quei provvedimenti conseguenziali.

Si rileva, altresì, che nei vari esami della predetta pratica sono state applicate o disapplicate le norme del vecchio e del nuovo regolamento, e precisamente:

-nella seduta C.E. del 28.1.1964 : a quel tempo era in vigore il vecchio regolamento che all'art.71 prescriveva per l'altezza dei piani " non potrà essere inferiore a m.3,80", mentre quelli previsti in progetto sono di m.3,40 (ridotti poi a metri 3,20) e, pertanto non conformi alla predetta prescrizione, ma conformi al nuovo regolamento (già deliberato il 23.11.1962, ma approvato l'11.4.1964) che all'art. 36 - lett. C - prevedeva " l'altezza delle stanze netta non dovrà essere inferiore a m.2,80"; infine nella predetta seduta è stato applicato, pur non essendo in vigore, l'altro comma del precitato art. 36 riguardante "l'altezza dei fabbricati dal colmo del tetto, sul pavimento del piano terreno e seminterrato non potrà superare i m.3,50";

-nella seduta C.E. dell'11.4.1963 : mentre era in vigore il nuovo regolamento è stata, invece, disattesa la sopradetta prescrizione della massima altezza di metri 8,50 in quanto è stato dato parere favorevole per l'altezza di m.9,17 (= seminterrato m.2,77 + piano rialzato m.3,20 + secondo piano m.3,20, escludendo le autorimesse).

Da rilevare, altresì, che neanche è stata rilasciata la prescritta licenza di costruzione per la predetta modifica (forse perchè nella seduta dell'11.4.1963 la C.E. aveva erroneamente concluso " che la prescrizione suppletiva della licenza non sussiste"). Si fa presente però, che a seguito del parere espresso dall'Ufficiale Sanitario, in data 20.4.1963 (All. n.42) - "Esprime parere favorevole esclusivamente per la parte riguardante l'igienicità", è stato rilasciato in data 24.4.1963 (citando solo il verbale di ispezione dell'Ufficiale Sanitario, ma non quello dell'Ufficio tecnico) l'autorizzazione di abitabilità (All. n.46) soltanto per il seminterrato, il piano rialzato, il primo piano ed non per le autorimesse (forse perchè mancava, come tuttora manca, il Visto dei Vigili del Fuoco come prescritto dalla C.E. nella sopracitata seduta dell'11.4.1963).

VERBALE N.163 DEL 2.9.1963 A CARICO DEL SIG. DI LIBERTO GIUSEPPE PER COSTRUZIONE ABUSIVA DI UN FABBRICATO IN VIA MICELI

In data 18.10.1962 il predetto Sig. Di Liberto Giuseppe presentò un progetto per la costruzione in via Miceli di un edificio di civile abitazione, composto di un piano terra alto m.3,50 e tre piani di m.2,90 ciascuno.

La C.E. (senza i preventivi pareri dell'U.T. e U.S.) espresse nella seduta del 23.10.1962 " Parere favorevole, ed in data 7.12.1962 è stata rilasciata la licenza edilia n.186.

Da rilevare che il predetto progetto approvato non era conforme allo allora vigente R.E. del 3.1.1941, perchè in violazione:

1)-dell'art.61 che prevedeva lo sporto massimo dei balconi in cm. 75, e che non potevano collocarsi minori di m.4,30 sopra il piano stradale", mentre quelli risultanti dai grafici erano di m.0,90 e collocati a m.3,50 dal piano stradale;

2)-dell'art.71 che prevedeva " l'altezza dei piani di una casa non potrà essere minore di m.4,30 per i pianterreni, di m.3,80 pei piani superiori", mentre le altezze risultanti dai grafici erano inferiori e precisamente: il piano terra m.3,50 ed i piani superiori di m.2,90 ciascuno.

In data 2.9.1963 un Vigile Urbano elevò il verbale n.163 di contravvenzione al predetto Sig. Di Liberto perchè nella via Miceli " costruiva un fabbricato comprendente del piano terra e di quattro sopraelevazioni, non conforme al progetto approvato dalla C.E. nella seduta del 23.10.1962. Detta inconformità consiste nella modifica sostanziale sia quanto riguarda al progetto, che alla costruzione abusiva del quarto piano dello stesso fabbricato".

Sul predetto verbale è stato scritto dal tecnico comunale che " Si conferma quanto verbalizzato dal Vigile", e da " per il Sindaco - si concilia con L. 20.000, riportato a L.15.000".

La predetta contravvenzione, pur non essendo conciliabile, fu conciliata il 24.9.1963 dall'Assessore Morello per L. 15.000.

Da rilevare, altresì, che sulla domanda (presentata il 6.11.1964 - Prot. n. 3522) per ottenere il rilascio del permesso di abitabilità così è stato dichiarato in data 28.11.1964:

1)-dal Direttore dell'Ufficio tecnico " che la costruzione della casa di p.t., 1° e 2° piano sita in via Miceli, cui alla presente richiesta è stata eseguita in conformità del progetto presentato all'atto della richiesta del permesso di costruzione ed osservando le prescrizioni contenute in detto permesso n.136 del 7.12.1962";

2)-dall'Ufficiale Sanitario che " Nulla osta limitatamente al 1° e 2° piano al richiesto permesso di abitabilità dello stabile di proprietà dei coniugi Di Liberto Giuseppe e Tumminello Rosalia".

A seguito di quanto sopra il Sindaco rilasciò, - limitatamente al piano terra, primo e secondo piano, - l'autorizzazione di abitabilità ed il certificato di conformità rispettivamente in data 5 e 12 dicembre 1964.

Si fa presente che in data 18.9.1968 (Prot. n.1420) il Sig. Di Liberto ha chiesto Al Sindaco " di volere rilasciare certificato di abitabilità con relativo certificato di inizio e fine lavoro della costruzione sorta in Monreale-Via Miceli n.129 - per uso sgravio tasse ". La predetta richiesta è rimasta inevasa.

VERBALE N.165 DEL 3.9.1963 A CARICO DEL SIG. PITUCCIO FRANCESCO
per COSTRUZIONE ABUSIVA DEL QUARTO PIANO IN VIA PIETRO NOVELLI

In data 3 aprile 1963 il Sig. Pituccio presentò un progetto per delle modifiche all'interno ed al prospetto di un fabbricato esistente e composto di piano terra e tre piani in via P.Novelli n.44-46.

La C.E. (senza i prescritti pareri dell'U.T. e U.S.) nella seduta del 23.4.1963 espresse " Parere favorevole a condizione che siano disimpegnati i servizi" ed in tal senso venne rilasciata la licenza edile n.282 del 4.6.1963.

In data 3.9.1963 un Vigile Urbano elevò il verbale n.165 di contravvenzione al Sig. Pituccio perchè " costruiva un fabbricato comprendente del piano terra e di tre sopraelevazioni, nonchè del quarto piano rientrante, non conformi al progetto approvato nella seduta del 23.4.1963.

Detta inconformità è nella costruzione abusiva del quarto piano rientrante dello stesso fabbricato".

Sul predetto verbale sono state scritte le seguenti annotazioni:

1)-dall'Ufficio tecnico " Si conferma quanto verbalizzato dal Vigile;

2)-da un Assessore " L. 2.000 " e sigla;

3)-da altro Assessore " Sospendere temporaneamente l'invio in Pretura" e sigla.

In data 9.10.1963 la predetta contravvenzione fu conciliata, pur non essendo conciliabile, dall'Assessore Morello per la somma di L. 2.000.

Dopo la contestazione della contravvenzione e prima della relativa conciliazione, e precisamente in data 9 settembre 1963, il Sig. Pituccio presentò istanza di " variante al progetto approvato il 23.4.1963 per le modifiche interne e per la aggiunta di un quarto piano rientrante e copertura della scala e formazione di lavandini nella terrazza".

La C.E. nella seduta del 22.10.1963 espresse " Parere favorevole", ma non risulta agli atti nessuna richiesta e rilascio di licenza al riguardo della variante.

In data 22.6.1965 il Sig. Pituccio richiese il permesso di abitabilità che, a seguito della dichiarazione dell'U.T. in data 27.11.1965 relativa alla conformità alla licenza n.282 ed al nulla osta dell'U.S. in data 29.11.1968 - fu rilasciata dal Sindaco il 2.12.1965 solamente per i tre piani.

Da quanto sopra appare chiaro che l'Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento (ad eccezione della contravvenzione non conciliabile) per la sopraelevazione abusiva del quarto piano rientrante.

- 93 -

VERBALE N.174 DEL 12.9.1963 A CARICO DEL SIG. LA ROSA CESARE PER la costruzione DI UN VILLINO SENZA LICENZA IN CONTRADA CACULLA (GIACALONE)

In data 4/7/1963 il predetto Sig. La Rosa presentò un progetto per la costruzione di una casa di civile composta da piano rialzato e piano primo " da sorgere in contrada Giacalone.

La C.E.(senza i preventivi pareri dell'U.T. e U.S.) nella seduta del 22.7.63 espresse parere favorevole a condizione che il corpo del non superi m.1 del piano stradale, previo parere della Sovrintendenza ai monumenti".

La Soprintendenza ai Monumenti con nota n .1758 del 24.8.1963 comunicò al Comune ed anche all'interessato il proprio nulla osta " a condizione però che venga costruito soltanto il piano terreno".

I lavori di costruzione sono stati iniziati prima del rilascio della licenza come risulta da una lettera (Prot. 967) a firma del proprietario e del direttore dei lavori con la quale veniva detto: " Essendosi iniziati sin dal 1° 1.9. 1963 i lavori....." e dal verbale n.174 di contravvenzione contestato il 3.9. 1963 al proprietario Sig. La Rosa perchè " costruiva un villino " il progetto approvato dalla C.E., della licenza di costruzione e di quella concernente i calcoli in c.a. - I lavori di cui sopra all'atto della contestazione erano arrivati alla copertura del tetto del piano terra". Sul predetto verbale è stato scritto il 13.9.1963 dal Direttore dell'U.T.: " Considerato che la pratica è stata perfezionata si può conciliare per L. 5.000".

La predetta contravvenzione, pur non essendo conciliabile, fu conciliata in data 13.9.1963 dall'Assessore Morello per L. 5.000.

Da rilevare che in data 2.10.1963 fu rilasciata la licenza edile n.373 senza le condizioni previste dalla C.E. nella seduta del 22.7.1963, e di quelle prescritte dalla Soprintendenza con la sopradetta nota n. 1758 del 24.8.1963.

Prima del rilascio della predetta licenza, e precisamente in data 28.9.1963 (Prot. n.919), - il Sig. La Rosa presentò un progetto " per la costruzione del primo piano sopra il piano terrano".

La Soprintendenza con nota n.243 del 7.10.1963 (All.n.47) espresse parere nettamente contrario per la sopraelevazione del primo piano (riconfermando il parere condizionato già espresso con nota p. 1758 del 24.8.1963) " perchè il villino sorge a valle della strada in un tratto in curva di alto valore panoramico".

Il Sig. La Rosa continuò ad insistere (forse anche perchè aveva già costruito il primo piano, come si desumerà appresso) ed in data 16.1.1964 (Prot. n.106) presentò altro progetto per " una sopraelevazione" simile al precedente ad eccezione di alcune modifiche al progetto ed alla copertura del fabbricato. Questa volta la Soprintendenza con nota n. n.200 del 20.2.1964 (all.n.48) concesse il proprio nulla osta.

Prima di inoltrare le pratiche alla C.E. è stato effettuato un sopralluogo da un tecnico comunale, che è stato riportato sulla domanda del 16.1.1964 dove è stato scritto: "Il villino è in fase di avanzata costruzione essendo già stato approvato il 22.7.1963."./.

La variante consiste nella creazione di un ampio terrazzo sul fronte a primo piano. La Soprintendenza ai Monumenti ha espresso parere favorevole.

La copertura è diversa dal primo.

La C.E. per i due progetti ha espresso parere favorevole nelle sedute del 7 aprile e del 15.9.1964. Il Sindaco in data 25.9.1964 ha rilasciato la licenza edile n.648.

La pratica è stata definita con il rilascio del certificato di abitabilità e di conformità in data 14.6.1965.

VERBALE N.182 DEL 20.9.1963 A CARICO DI LUSARDI ALESSANDRO PER COSTRUZIONE SENZA LICENZA DI UN VILLINO A S.MARTINO DELLE SCALE

Il predetto Sig. Lusardi in data 29.3.1963 (Prot. n.3111) presentò un progetto per la costruzione di un villino a S.Martino delle Scale.

La C.E. nella seduta del 18.6.1963 così decise: " Si respinge perchè le distanze dai confini non sono regolamentari (minimo m.5)".

La C.E. riesaminò (a seguito di istanza del progettista) il progetto nella seduta del 22.7.1963 e così si espresse: " Si approva a condizione che la minima distanza per un solo spigolo del fabbricato, dei due lati, sia almeno di m.3 - Deve ripresentare la planimetria con tali modifiche prima della licenza".

In data 27.9.1963 fu rilasciata la licenza edile n.371 alle condizioni di cui sopra e per la validità di 360 giorni.

Prima del rilascio della licenza e precisamente il 20.9.1963 un Vigile Urbano elevò il verbale n.182 di contravvenzione al Sig. Lusardi perchè: "costruiva un villino sfornito della relativa licenza di costruzione" . Ancor prima del rilascio della licenza e precisamente il 23.9.1963 la predetta contravvenzione pur non essendo conciliabile, fu conciliata dall'Assessore Morello per lire 5.000.

Si fa, altresì, presente, che in data 12.11.1965 fu presentata una variante al progetto di cui alla licenza n.371. Al riguardo l'U.T. in data 21.5.66 così relazionò: " A seguito di sopralluogo, si è constatato che la distanza del fabbricato dei confini risulta: m.1,60 e m.2,50" ed espresse parere contrario. Anche la C.E. nella seduta del 23.6.1966 espresse " Parere contrario perchè non ha rispettato le distanze dai confini previste nella licenza originale n.371 del 27.9.1963".

L'Amministrazione pur avendo constatato la predetta irregolarità non ha provveduto ad emettere i conseguenziali provvedimenti.

VERBALE N.188 DEL 13.9.1963 A CARICO DEL SIG. PELLERITO PIETRO PER COSTRUZIONE DI UN VILLINO SENZA LICENZA IN S.MARTINO DELLE SCALE PER CONTO DELLA SIGNORA FRADELLA SONIA -

La predetta Sig.ra Fradella Sonia in data 3.10.1962 (Prot. n.5531) presentò un progetto per la costruzione di un villino a S.Martino delle Scale-Villaggio Montano-, con allegato il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti del 2.10.1962 n.1805.

La C.E. (senza i preventivi pareri dell'U.T. e dell'U.S.) nella seduta dell'11.12.1962 espresse parere favorevole, e di ciò ne fu data comunicazione all'interessata con nota n.7146 del 15.12.1962.

In data 13.9.1963 un vigile urbano elevò il verbale n.188 di contravvenzione al costruttore Sig. Pellerito Pietro perchè " costruiva un villino sfornito il progetto e di licenza di costruzione. Detto villino lo costruiva per conto della Sig.ra Fradella Sonia".

Sul predetto verbale è stato scritto in data 27.9.1963 dal Direttore dell'Ufficio tecnico con il visto dell'Assessore ai LL.PP. quanto segue: " Il progetto approvato e la licenza pronta giacciono presso questo Ufficio sin dallo aprile 1963 [illegible] Pertanto si può conciliare per lire 2[illegible]". Invece il 30.9.1963 la predetta contravvenzione, pur non essendo conciliabile, fu conciliata dall'Assessore alla P.U. Morello per la somma di L. 5.000.

Non fu emessa alcuna ordinanza di sospensione dei lavori, che si deduce siano proseguiti in quanto la licenza di costruzione venne rilasciata dopo circa un anno, e precisamente il 21.9.1964 col n.642; che dopo due mesi (il 25.11.1964) fu richiesto il permesso di abitabilità e che il 30.11.1964 è stato dichiarato dal Direttore dell'Ufficio tecnico che la costruzione (ultimata) è stata eseguita in conformità al progetto approvato ed alla licenza n.642 del 21.9.1964. Da rilevare che il certificato di abitabilità è stato redatto, ma non ancora firmato e tanto meno rilasciato, pur essendo stato il villino ultimato almeno dal novembre 1964.

VERBALE N.189 DEL 13.9.1963 A CARICO DELL'ING. CORSARO AUGUSTO PER COSTRUZIONE ABUSIVA DI UN VILLINO A S.MARTINO DELLE SCALE

Nel Giugno 1963 il predetto Ing. Corsaro presentò un progetto per la costruzione di un villino a S.Martino della Scale e con nota n.671 del 27.8.1963 fu richiesto il parere alla Soprintendenza ai Monumenti che in data 11.11.1964 diede il proprio nulla osta a condizione " che le coperture non superino il livello del piano stradale soprastante".

Nel mentre veniva iniziata la costruzione ed un vigile urbano in data 13.9.1963 elevò il verbale n.189 di contravvenzione a carico dell'Ing. Corsaro perchè " costruiva un villino sfornito di progetto approvato dalla C.E. e della relativa licenza di costruzione".

Sul predetto verbale è stato scritto, dal Direttore dell'Ufficio Tecnico e con il successivo visto dell'Assessorato ai LL.PP., sotto la data del 17.9.63 quanto segue: " Il progetto è stato già presentato ed in via di approvazione. Si può conciliare per L.20.000". In data 30.9.1963 il predetto Assessore inviò un biglietto (allegato al verbale) al Maresciallo dei Vigili Urbani pregandolo di conciliare la contravvenzione per L.10.000 ed in-fatti lo stesso giorno fu conciliato, pu non essendo conciliabile, dall'Assessore alla P.U. (per il Sindaco) Sig. Morello per la predetta somma di L. 10.000.

La C.E. (senza i preventivi pareri dell' U.T. e dell' U.S.) nella seduta del 4.2.1964 espresse " Parere favorevole a condizione che prima della licenza sia presentata una sezione quotata con i riferimenri alle due strade e che siano rispettate le condizioni stabilite dalla Soprintendenza". La predetta sezione quotata fu presentata dal progettista e direttore dei lavori, ing. Lo Giudice Gino, in data 24.3.1964.

Dopo circa un anno la C.E. nella seduta del 3.2.1965 (questa volta previo il parere espresso in data 19.1.1965 dall'U.T.: "Si ritiene approvabile in quanto ha presentato la sezione quotata e le condizioni stabilite dalla Soprintendenza)" così decise in base al nuovo R.E.: " Si respinge perchè l'altezza dell'edificio supera quella consentita ed inoltre il colmo dell'edificio dovrà restare al disotto del piano stradale a monte in conformità dell'art.37 del R.E.".

La pratica di che trattasi si esaurisce con la comunicazione del predetto parere all'interessato con nota n.1111 del 4.3.1965 , senza che l'Amministrazione abbia curato ad emettere i conseguenziali provvedimenti del caso.

VERBALE N.190 DEL 27.9.1963 A CARICO DELLA DITTA SCIORTINO GIUSEPPE E INDEMBURGO SALVATORE PER COSTRUZIONE SENZA LICENZA DI UN EDIFICIO IN VIA MULINI

Col predetto verbale è stata elevata contravvenzione alla Ditta Sciortino-Indemburgo perchè " costruivano un fabbricato sforniti di licenza di costruzione e del progetto approvato dalla Commissione Edilè Comunale. La contravvenzione è stata contestata al Sig. Indemburgo alle ore 8 del 2.10.1963, che dichiarava che sia la licenza che il progetto si trovano presso l'Ufficio Tecnico del Comune."

Sul predetto verbale è stato scritto in data 26.10.1963, da un tecnico comunale con il visto del Direttore, quanto segue: " La pratica è in corso di regolarizzione. Si può conciliare la contravvenzione per L.20.000 " ed invece è stata conciliata, pur non essendo conciliabile, per L.5.000 in data 11.11.1963 con bolletta n.20.

Non si possono fornire ulteriori notizie sulla relativa pratica in quanto il 1.3.1968 è stata sequestrata dall'Autorità Giudiziaria;

VERBALE N.200 DEL 30.10.1963 A CARICO DEL PROF. FRADA' GIOVANNI PER COSTRUZIONE SENZA LICENZA DI UN VILLINO IN GIACALONE.

In data 14.3.1963 (Prot. n.1614) il predetto Sig. Fradà presentò un progetto per la costruzione di un villino in Giacalone.

La C.E. (senza i preventivi pareri dell'U.T. e dell'U.S.) nella seduta del 2.4.1963 espresse " Parere favorevole a condizione che la distanza minima dal confine sia almeno di m.5", che fu comunicato allo interessato con nota n.2112 del 4.4.1963.

In data 3.10.1963 un vigile urbano elevò il verbale n.200 di contravvenzione al costruttore Anello Antonino perchè per conto del Prof. Frasà Giovanni " costruiva un villino sfornito di progetto approvato dalla C.E., della licenza di costruzione, nonchè del certificato concernente i calcoli in c.a. rilasciato dalla Prefettura di Palermo".

Sul predetto verbale è stato scritto in data 7.10.1963, da un tecnico comunale con il visto del Direttore, quanto segue: " La licenza non si può rilasciare perchè manca il nulla osta dei c.a. e l'interessato non ha ancora versato i documenti prescritti - Si può conciliare per lire 30.000 a condizione che si metta a posto con l'ufficio entro giorni 15". Successivamente trovasi scritto:" L. 10.000 l'Assessore firmato Scalici" ed infatti il 15.10.1963 la predetta contravvenzione è stata conciliata, pu non essendo conciliabile, dall'Assessore Morello per la somma di L. 10.000.-

In data 4.3.1964 è stata rilasciata la licenza edile n.477 (a seguito della domanda di costruzione delle opere in c.a. alla Prefettura in data 8.10.1963, ma non senza il nulla osta da parte della Soprintendenza ai Monumenti) avente validità per trenta giorni ed a condizione che la villa " sia costruita alla distanza minima di m.3 dai confini e che sia costruita la fossa settica a perfetta tenuta".

A seguito di richiesta dell'interessato in data 10.12.1965 sono stati rilasciati il 19.7.1966 i certificati di abitabilità e di conformità.

Da rilevare che nel predetto certificato di conformità (All.n.49) è affermato che i lavori " sono stati iniziati nel mese di marzo 1964" e ciò in contrasto con il verbale di contravvenzione del 3.10.1963, in cui si afferma che l'interessato già costruiva un villino sfornito.....".

VERBALE N.214 DEL 3.10.1963 A CARICO DEL SIG. DI MAIO PIETRO PER COSTRUZIONE SENZA LICENZA DI UN VILLINO IN CONTRADA STRASATTO

In data 12.7.1963 (Prot. n.4042) il predetto Sig. Di Maio presentò un progetto per la costruzione di una Palazzina a piano terra e primo piano ~~e primo piano~~ in contrada Strasatto.

La C.E. (senza i preventivi pareri dell'U.T. e U.S.) nella seduta del 3.9.1963 espresse " Parere favorevole a condizione che il fabbricato sia ubicato alla distanza di almeno m.3 dai confini".

Il 3.10.1963 è stato elevato il verbale n.200 di contravvenzione a carico del Sig. Di Maio perchè " costruiva un villino sfornito della licenza di

costruzione e del relativo progetto approvato dalla Commissione edilie. "
La predetta contravvenzione pur non essendo conciliabile, fu conciliata dallo Assessore Morello per lire duemila in data 28.10.1963. Sotto la stessa data è stata pure rilasciata la licenza edile n.388 (con le sopradette condizioni della C.E.) senza però che il Sig. Di Maio abbia ottemperato a versare i predetti diritti ed il deposito cauzionale.

In data 28.6.1967 (Prot. n.642) il Sig. Di Maio ha presentato un progetto di variante e l'ufficio tecnico con nota n.167 dell'11.1.1968 ha richiesto dei documenti, che l'interessato non ha trasmesso e, pertanto, la suddetta pratica si esaurisce alla richiesta dell'11.1.1968.

VERBALI N.230 DEL 29.11.1963 e N.29 DEL 15.2.1964 A CARICO DEL SIG. SANTORO GIUSEPPE PER COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO IN DIFFORMITA' AL PROGETTO LICENZIATO ALLA LICENZA-SITO IN VIA B. MANFREDI

In data 12.2.1963(Prot. n.921) il Sig. Santoro Giuseppe presentò un progetto per la costruzione (in cemento armato) di un edificio per abitazione composto di un piano terra e quattro piani (alti ciascuno m.3) ed un quinto piano rientrante (alto m.2,50).

La C.E. (senza i preventivi pareri dell'U.T e U.S.) nella seduta del 5.3.1963 espresse " Parere favorevole per il pianterreno, 1 , 2 e 3 piano, con quarto piano arretrato di m.3 su via B.Manfredi ed i vari piani arretrati di m. 1,00 sulla Via Calatafimi ad eccezione del pianterreno che può costruirsi a filo stradale ed a condizione infine che vengano eliminati i " cappelli di prete" nella scala e che l'alzata non superi di centimetri 18", che fu comunicata all'interessato con nota n.1616 del 14.3.1963.

A seguito della denuncia sui lavori in c.a. presentata alla Prefettura in data 26.4.1963 fu rilasciata al Sig. Santoro la licenza edilè n.249 del 10.5. 1963 (avente validità un anno), alle sopradette condizioni della C.E.-

Da rilevare che sia il parere della C.E. che la licenza rilasciata erano in contrasto con le norme del vecchio R.E. allora vigente. Infatti: l'art.71 prescriveva che " l'altezza dei piani di una casa non potrà essere minore di M.4,30 per i pianterreni, di m.3,80 per i piani superiori", mentre quelli previsti nel progetto approvato erano tutti inferiori e precisamente di m.3; l'art.61 prescriveva che " i balconi non potranno collocarsi minori di m.4,30 sopra il piano stradale", mentre quelli previsti in progetto erano collocati a m.3.

In data 29.11.1963 è stato elevato il verbale n.230 di contravvenzione al predetto Sig. Santoro perchè " ha costruito un fabbricato (con piano terra e quattro elevazioni) non conforme al progetto approvato dalla C.E. nella seduta del 5.3.1963. La inconformità consiste nel mancato rientramento di m.3 del quarto piano in corrispondenza della Via Manfredi e di aver rientrato il 2°, 3° e 4° piano (in corrispondenza della Via Calatafimi) di circa cm.50, anzichè di m.1,00".

Sul predetto verbale è stato scritto dall'Assessore Scalici " si può conciliare per L. 10.000" ed infatti in data 14.12.1963 la predetta contravvenzione, pur non essendo conciliabile, fu conciliata per L.10.000 come risulta dalla bolletta n.24 P.U.

In data 15.2.1964 è stato elevato altro verbale (n.29) di contravvenzione al Sig. Santoro in quanto " costruiva un fabbricato composto di piano terra e 1°, 2° 3°e 4°piano, quest'ultimo non conforme al progetto approvato il 5.3.1963 perchè non era rientrato di m.3".

Sul predetto verbale è stato scritto dall'Assessore " Ha pagato con precedente verbale" ed in data 11.3.1964 n.693 è stata emessa ordinanza di sospensione (notificata il 12.3.1964) dei lavori,che non ebbe più seguito, anzi in data 24.10.64 (Prot. n.3436) il Sig. Santoro richiese il permesso di abitabilità. Nel modulo della predetta richiesta è stato dichiarato in data 14.11.1964 dall'Ufficio tecnico " che la costruzione di 1°, 2°e 3°piano sita in Alonreale - Via B.Manfredi, cui alla presente richiesta è stata eseguita in conformità del progetto presentato all'atto della richiesta del permesso di costruzione ed osservando le prescrizioni contenute in detto permesso n._____del 28.7.1962 " (Si fa presente che la predetta data del 28.7.1962 non risulta in nessun atto del fascicolo anche perchè la pratica ebbe inizio dal 12.2.1963)- Sempre nel predetto modulo vi è il nulla osta dello Ufficiale Sanitario in data 14.11.1964 - Prot. n.675-," al richiesto permesso di abitabilità dello stabile di proprietà del Sig. Santoro Giuseppe con esclusione del quarto piano". In data 18.11.1964 è stata rilasciata l'autorizzazione di abitabilità (all.50) per il 1°, 2°e 3°piano e nelle premesse è stato affermato che " la costruzione del fabbricato è stata eseguita in conformità del progetto approvato in data 5.3.1963" e ciò in contrasto con quanto contestato dal vigile con il citato verbale n.236 del 29.11.1963", in merito all'arretramento del 1°, 2°, 3°e 4°piano (in corrispondenza della via Calatafimi) di circa cm.50 anzichè di m.1" come prescritto dalla C.E. e dalla licenza di costruzione n.249 del 10.5.1963.

In data 27.1.1965 (All. n.51) è stato rilasciato il certificato di conformità con il quale si attesta che " i lavori di costruzione delle sopraelevazioni di 1°, 2° e 3°piano..... sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato dalla Commissione edile nella seduta del 10.5.1963).

La pratica si esaurisce a questo punto senza che l'Amministrazione abbia adottato alcuno provvedimento per quanto riguarda l'inconformità del quarto piano.

VERBALE N.9 DEL 15.1.1964 A CARICO DELLA DITTA GIAMBRUNO BENEDETTO per sopraelevazione abusiva in Via Passo D'Api e sulla strada Provinciale Ploppo

La predetta ditta in data 28.1.1962 presentò un progetto per la costruzione in Ploppo di un fabbricato con il prospetto principale sulla strada Provinciale - composto di un piano terra e due piani - e con il retroprospetto nella Via Passo d'Api- composto di un piano terra e tre piani.

Nella seduta del 6.2.1962 la C.E. (senza il preventivo parere dell'U.T. e dell'U.S.) così si espresse: " Si approva" ed in data 20.1.1964 è stata rilasciata la licenza edilizia n.453 per la" costruzione di un fabbricato e piano interrato in via Passo d'Api e pianterreno sulla Via Provinciale".

Si rileva che la predetta licenza è stata rilasciata senza la preventiva denuncia alla Prefettura dei lavori in c.a. ; prima del nulla osta dell'ANAS in data 31.1.1964 e dopo che i vigili urbani in data 18.1.1964 avevano elevato il verbale di contravvenzione n.9 perchè la predetta ditta " faceva costruire due pilastri di cemento armato per la costruzione di un fabbricato, sfornito di progetto e di licenza e dei calcoli in cemento armato."

Da rilevare che la predetta contravvenzione è stata conciliata dallo Assessore (per il Sindaco) Sig. Morello per L. 3.000 in data 31.1.1964, mentre non avrebbe potuto essere conciliata ai sensi dell'art.41 - lett. B - della legge 17.8.1942, n.1150.-

Si fa presente, altresì, che la predetta ditta in data 29.12.1966 presentò " un progetto di variante alla sola disposizione interna rispetto a quello approvato dalla C.E. nella seduta del 6.2.1964" , riproducendo, però, nei grafici i tre piani previsti nell'originario progetto".

L'Ufficio tecnico dopo oltre un anno e cioè il 22.3.1968 espresse parere contrario (ma non si preoccupò di accertare se già erano stati costruiti i tre piani che nonerano stati autorizzati con la predetta licenza n.453 del 20.1.64) ed anche la C.E. nella seduta del 25.3.1968 espresse " Parere contrario per la violazione dell'art.81 del R.E.".

VERBALE N.13 DEL 27.1.1964 A CARICO DELLA DITTA GUARDI GIUSEPPE PER COSTRUZIONE ABUSIVA DI UN QUARTO PIANO IN VIA BALSAMO (vedere quanto relazionato a pag. 60) (11)

Con verbale n.13 del 27.1.1964 i Vigili Urbani elevavano contravvenzione alla predetta ditta perchè " costruiva un fabbricato composto da un piano terra e di quattro sopraelevazioni, non conforme al progetto approvato dalla C.E. nella seduta del 12.11.1963 e della licenza di costruzione. La inconformità consiste nella costruzione abusiva del quarto piano".

In data 29.2.1964 la predetta contravvenzione, pur non essendo conciliabile ai sensi dell'art.41 - lett. B - della precitata legge n.1150, è stata conciliata dall'Assessore Morello (per il Sindaco) per la somma di L.10.000.

VERBALE N.25 DEL 12.2.1964 A CARICO DELLA DITTA LO PRESTI GIUSEPPE E PARISI SALVATRICE PER COSTRUZIONE ABUSIVA DI UN TERZO PIANO INTERO ED UN QUARTO PIANO ARRETRATO IN VIA CASA SANTA N.12-

La predetta ditta in data 22.6.1962 presentò un progetto redatto dal Geom Terruso Gaetano) per la costruzione di un fabbricato in Via Casa Santa, composto di tre piani ed un terzo piano rientrante di m.2.

(11) Cfr. pag. 665. (N.d.r.)

La Commissione edilizia (senza i preventivi pareri dell'U.T. e dell'U.S.) dopo avere esaminato il progetto in varie sedute (11.9.1962; 18.9.1962 e 4.12.1962) espresse nell'ultima seduta del 12.2.1963 " Parere favorevole a condizione che sia arretrato l'ultimo piano di m.3 dal fronte stradale " ed in tal senso è stata rilasciata la licenza edile n.292 del 22.7.1963.

La ditta interessata in data 21.9.1963 presentò un progetto di variante per la costruzione del terzo piano interro, invece di arretrato.

L'Ufficio tecnico in data 19.10.1963 espresse parere contrario e la C.E. nella seduta del 4.2.1964 così decise: " Si respinge perchè costruito in abuso delle norme regolamentari". Infatti, essendo la strada larga m.6,40, non poteva concentire l'altezza del fabbricato di m.13,30 previsti in progetto.

In data 12.2.1964 con verbale n.25 i Vigili Urbani elevarono contravvenzione alla predetta ditta perchè costruiva " un fabbricato con la quarta elevazione rientrante non previsti nel progetto approvato dalla C.E. nella seduta del 12.2.1963".

La predetta contravvenzione , pur non essendo conciliabile ai sensi del citato art.41 della legge n.1150, è stata conciliata in data 13.4.1964 dall'Assessore Morello (per il Sindaco) per la somma di L.3.000.

Si fa presente che nella pratica esiste ordinanza di sospensione predisposta dal Geom. Lo Coco e firmata dal Direttore Ing. Ceppetto, ma non risulta firmata dal Sindaco e, pertanto, non notificata alla ditta interessata.

Si rileva, altresì, che non era stata iniziata la proceduta per la demolizione della costruzione abusiva e soltanto il 27.1.1969 è stata emessa la diffida a demolire.

VERBALE N.52 DEL 4 MARZO 1964 A CARICO DI CARERI ANTONIO PER COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO IN VIA B.D'ACQUISTO CON ALTEZZA SUPERIORE A QUELLA PREVISTA IN PROGETTO (vedere quanto relazionato a pag. 65) (12)

Con il verbale n.52 del 4.3.1964 i Vigili urbani accertarono che il Sig. Careri Antonio " nella Via B.D'Acquisto eseguiva lavori di costruzione di un edificio per uso abitazione.

L'altezza del predetto fabbricato, rispetto alla Via B.D'Acquisto, non è conforme al progetto approvato pe chè più elevata. Si è notato che il piano semiinterrato ha una ubicazione diversa di quella del progetto approvato. Da notare che il predetto verbale veniva elevato su segnalazione - al Comando dei Vigili Urbani - dell'Ufficio tecnico, che con nota n.570 del 2.3.1964 comunicava: " Si porta a conoscenza di codesto Comando Vigili che la costruzione sita in via B. D'Acquisto, della ditta Careri, per conto dell'Ing. Magrin si sta eseguendo in modo difforme dal progetto approvato. Per l'eventuale arretramento sarebbe opportuno prendere accordi con il Geom. G.B. Lo Coco che ha già effettuato un sopraluogo nella costrzuione in oggetto".

Da una copia del predeto verbale risulta la seguente annotazione:" La variante è stata approvata in data 31.3.1964; è stato costruito un balcone per il quale viene fatta ordinanza di demolizione" Firmato Lo Coco.

(12) Cfr. pag. 670. (N.d.r.)

Di seguito a detta annotazione vi è poi la seguente altra nota: " p. 5000 " Siglato illegibile.

Il verbale risulta infine conciliato in data 14.4.1964 con verbale di conciliazione firmato, p. il Sindaco, dall'Assessore comunale Morello, per lire cinquemila.

La pratica edilizia relativa alla costruzione della Ditta Magrin Ugo -cui si riferisce il verbale predetto - è stata oggetto di relazione a pag. 65 della presente relazione. In effetti, risulta che nella seduta della C.E. del 31.3.1964 è stato espresso parere favorevole per un progetto di variante all'originario progetto presentato. La licenza edilizia per detta variante è stata poi rilasciata il 10.4.1964 a nome di Careri A. e Tumminello A. (13)

Si osserva che - anche se la pratica edilizia della costruzione eseguita dalla ditta Magrin sia stata regolarizzata dal punto di vista puramente amministrativo (con il rilascio della predetta licenza in sanatoria il 10.4.1964), tuttavia l'infrazione accertata con il predetto verbale, costituendo una violazione non conciliabile - ai sensi dell'art.41 - lett. B - della legge urbanistica del 1942 - doveva essere denunziata al Pretore e conciliarsi in via amministrativa.

VERBALE N.30 DEL 15 FEBBRAIO 1964 A CARICO DELLA DITTA SPINNATO GIUSEPPE PER COSTRUZIONE ABUSIVA NELLA SALITA GENTILE N.23 -

Con il verbale n.30 del 15.2.1964 i Vigili urbani accertarono che il Sig. Spinnato Giuseppe " nella suddetta Salita Gentile, al n.23, costruiva un fabbricato composto di piano terra e un primo e secondo piano quest'ultimo non previsto nel progetto approvato dalla Commissione edile nella seduta del 26.11.1963. Il predetto Spinnato, che era pure sprovvisto dei calconi in cemento armato, con un ponte di legno e con materiale edile, nella medesima via occupava mq.25 di suolo pubblico anzichè di mq.4 per come era autorizzato con bolletta n.1781 del 6.12.1963. Proprietario del fabbricato è Sinatra Salvatore".

In una copia di detto verbale vi è la seguente annotazione: " è stata notificata ordinanza di sospensione in data 12.3.1964" Firmato Lo Cicero" Vi è poi - nel retro del verbale - la seguente annotazione: " Si concilia in quanto è stato presentato il progetto di sopraelevazione in sanatoria come affermato dall'Ing. progettista Ing. Leto Antonino" Siglato illegibile. Il verbale è stato infine conciliato il 3 marzo 1964 per lire cinquemila, dall'Assessore comunale Morello (per il Sindaco).

Si fa presente che il Sindaco, a seguito di parere favorevole della C.E. del 26.11.1963, aveva in data 9.12.1963 rilasciata la licenza edile n.427 per la sopraelevazione del primo piano e che la predetta ditta con istanza datata 3 marzo 1964 (protocollata in entrata, però, il 16 marzo 1964 n.757) aveva presentato un progetto per la sopraelevazione del secondo piano e che la C.E. nella seduta del 27.1.1964 (senza il parere dell'U.T. e U.S.) espresse parere favorevole e di ciò ne fu data comunicazione alla dita interessata con nota n.1937 del 29.7.1964. Si rileva che non risulta dagli atti il rilascio della prescritta licenza edile per la sopraelevazione del secondo piano.

(13) Cfr. pag. 670. (N.d.r.)

Da quanto sopra si evince la irregolarità della pratica per la costruzione abusiva del secondo piano; aver conciliato la sopradetta contravvenzione non conciliabile ai sensi dell'art. 41 della legge 17.8.1942 e non aver predisposto la procedura per la demolizione delle opere abusive.

VERBALE N.56 DEL 29.2.1964 A CARICO DELLA DITTA LO COCO LORENZA COSTRUZIONE ABUSIVA DI UN SECONDO PIANO IN VIA S.ANNA -

La predetta ditta in data 22.1.1962 presentò un progetto (redatto dal Geom. Teruso Gaetano) " di modifiche a piano terra e primo piano e sopraelevazione del secondo piano" di un fabbricato in Via S.Anna.

La C.E.nella seduta del 20.3.1962 (senza i preventivi pareri dell'U.T. e U.S.) esprèsse il seguente parere " Si approva il piano terra ed il primo piano".

Il predetto parere fu comunicato alla ditta interessata con nota n.1730 del 23.3.1962 ed il seguito il progettista presentò una relazione chiedendo il riesame del progetto per quanto concerneva il secondo piano.

La C.E., dopo un sopralluogo effettuato, così decise nella seduta del 2.10.1962: " Si rinvia il progetto perchè sia elaborato il secondo piano con arretramento di m.1,50 sui fronti stradali".

Nella seduta del 23.10.1962, la C.E., riesaminò il progetto con l'arretramento di m.1,50, espresse" parere favorvole" ed in data 25.3.1963 fu rilasciata la licenza edile n.259 (avente validità un anno) con la quale si autorizzavano " le opere di demolizione e ricostruzione edificio Lo Coco " ed a condizioni " che venga demolita la soletta sporgente al secondo piano rientrante ed il muretto d'attico nel piano rientrante". Da rilevare che l'altezza di m.10 non avrebbe dovuto essere consentita in quanto la larghezza media della strada è di m.3,76 (1).

La predetta ditta in data 10.6.1963 (Prot. n.3402) ripresentò un progetto (redatto anche per i lavori in cemento armato dall'Ing. Luigi Virga) consistente nella " demolizione di un p.t. e 1 p. esistenti in via S.Anna, la ricostruzione degli stessi con oltre un piano attico (il tutto indicato in planimetria con la lett.A), il sopralzo di 1l p. in Via Carmine n.4 (indicato in planimetria con lettera B)"

La C.E. nella seduta del 22.7.1963 (sempre senza i preventivi pareri dell'U.T. e U.S.) e senza la denunzia in Prefettura per i lavori in cemento armato) espresse il seguente parere: " Si approva a condizione che l'arretramento del fronte dell'edificio non sia inferiore a m.1,50".

Prima del rilascio della relativa licenza (avvenuta il 10.3.1964), come si dirà in appresso), i Vigili urbani in data 29.2.1964 e con verbale n.56 elevarono contravvenzione alla ditta predetta perchè " in un edificio di sua proprietà, sito nella suddetta via S.Anna, prospiciente all'angolo della Via Carmine demoliva e ricostruiva un piano terreno, primo e secondo piano non conforme a quanto prescritto nella licenza rilasciata dall'Ufficio tecnico il 25.3.1963 n.259. La inconformità è nel secondo piano che doveva essere rientrato. Nel contestare la contravvenzione, la Lo Coco Lorenza dichiarava che il progetto relativo ai lavori suindicati trovavasi presso l'Ufficio Tecnico del Comune".

(1) e da l'allegato dell'edificio non supera i metri 10 compreso il piano rientrante

In data 9.3.1964 n.663 è stata notificata ordinanza di sospensione dei lavori che così concludeva " Considerato che la Sig.ra Lo Coco Lorenza, ha costruito senza tenere conto dell'arretramento imposto; Che le opere sono state eseguite senza la licenza di costruzione, relativa a quest'ultimo progetto; Visto il verbale redatto dai Vigili Urbani in data 29.2.1964 - ORDINA - alla Sig.ra Lo Coco Lorenza di sospendere immediatamente le opere intraprese in dispregio al parere espresso dalla Commissione Edile ed alle condizioni di cui alla citata licenza di costruzione".

Da rilevare che il giorno seguente alla notifica della precitata ordinanza venne rilasciata la licenza di costruzione n.507 del 10.3.1964 (avente validità 180 giorni) con la quale veniva autorizzata la " costruzione del fabbricato di secondo piano, nella sola zona indicata con la lettera B verso la Via S.Anna, sulla quale il fabbricato dovrà essere arretrato di m.1,50 ed a condizioni che l'arretramento del fronte dell'edificio anche nella zona B non sia inferiore a m.1,50 ". La predetta licenza , pur non essendo stata rilasciata il 10.3.1964, riconosceva che il deposito edile e i diritti di licenza erano stati pagati in data successiva e precisamente con bollette n.40 e 529 del 13.4.64.

Da rilevare, infine, che sul predetto verbale di contravvenzione n.50 del 29.2.1964 era stato scritto di pugno da un funzionario dell'U.T.(Geom. Lo Coco) quanto segue: " Ha presentato richiesta di licenza ed è stata notificata ordinanza di sospensione - Non ha eseguito la costruzione secondo il progetto approvato". Di seguito a quanto dichiarato dal predetto funzionario si è scritto a penna L. 200 ed una sigla illegibile e, pertanto, in data 19.4.1964 risulta che la predetta contravvenzione sia stata conciliata (pur non essendo conciliabile ai sensi dell'art.41 - lett. B - della legge 17.8.1942) dall'Assessore (per il Sindaco) Sig. Morello e non inviata alla Pretura.

VERBALE N.53 DEL 7.3.1964 A CARICO DEL SIG. ROMANO ANTONINO PER COSTRUZIONE ABUSIVA DI UN MAGAZZINO AGRICOLO IN VIA MULINELLO

Con verbale n.53 del 7.3.1964 i Vigili urbani elevarono contravvenzione alla predetta Ditta perchè " eseguiva dei lavori edili di fondazione con pilastri in cemento armato (largo m.7x12) perchè la costruzione di un pollaio senza alcuna autorizzazione o licenza da parte dell'autorità comunale.

Si presume che il terreno è proprietà del Comune. La contravvenzione è stata contestata alla moglie Gagliano Nunzia la quale è stata invitata a sospendere i lavori".

Dopo la predtta contravvenzione e precisamente in data 19 marzo 964 (Prot. n.724) il Sig. Romano presentò un progetto per la costrzuione di un magazzino agricolo (largo m.7,20x13,40) in Via Mulinello. A seguito della presentazione del progetto sul citato verbale di contravvenzione è stato scritto (a firma del Sindaco): " Si concilia in quanto lo stesso ha provveduto alla regolarizzazione del progetto sospendendo i lavori già iniziati ed alla regolarizzazione della licenza del pollaio....."

(1) nel progetto redatto dall'Ing. Virga, sospendendo i lavori nella parte indicata con la lettera B

La predetta contravvenzione è stata conciliata (pur non essendo conciliabile) per il Sindaco - dall'Assessore Morello e per la somma di L.10.000 (da notare che per costruzioni abusive più importanti sono state conciliate per cifre di gran lunga inferiori, mentre per la presente costruzione di un semplice pollaio la conciliazione è avvenuta per L.10.000), da rilevare altresì che non risulta rilasciata alcuna licenza di costruzione.

VERBALE N.65 DELL'11.3.1964 A CARICO DELLA DITTA GIORDANO ROSALIA PER COSTRUZIONE ABUSIVA DI UN PICCOLO MAGAZZINO IN VIA PROVINCIALE

Con verbale n.65 dell'11.3.1964 i Vigili urbani elevarono contravvenzione alla predetta Ditta " nella Via Provinciale costruiva una piccola casetta sfornita di progetto e della relativa licenza da parte del Comune". " Il predetto verbale è stato conciliato (pur non essendo conciliabile) il 25.3.1964 per L. 3.000.

Dopo la predetta contravvenzione e conciliazione è stato presentato in data 9.4.1964 (Prot. 959) dalla Sig.ra Giordano un progetto (redatto dal Geom. Terruso) per la costruzione di un piccolo magazzino da realizzare con materiale prefabbricato.

La C.E. (senza i preventivi pareri dell'U.T. e U.S.) nella seduta del 14.4.64 espresse " Parere favorevole a condizione che sia modificato il tetto rendendolo piano. Prima del rilascio della licenza siano presentati i titoli di proprietà del terreno " e nella seduta del 21.7.64 così decise : " Elaborare secondo il nuovo Regolamento"; di ciò ne fu data comunicazione alla ditta interessata con nota n.1948 del 29.7.1968.

La ditta non presentò alcun progetto di conseguenza non è stata rilasciata la relativa licenza edilizia, e, pertanto, non è stata iniziata alcuna procedura per demolire la costruzione abusiva, anzi è stata illegittimamente conciliata la suindicata contravvenzione.

VERBALE N. 72 DEL 21.3.1964 DELLA DITTA MARTORANA IGNAZIO PER COSTRUZIONE ABUSIVA IN VIA B. CALLAZZI.

La predetta ditta in data 18.12.1963 (Prot. n. 1591) presentò un progetto per la costruzione di un fabbricato composto di n.7 elevazioni in Via B.Callazzi.

La C.E. nella seduta del 25.2.1964 (senza i preventivi pareri dell'U.T. e U.S.) espresse " Parere favorevole fino al terzo piano compreso, salvo il parere della Soprintendenza ai Monumenti", che con nota n.603 del 21.3.1964 diede il proprio nulla osta.

In data 21.3.1964, con verbale n.72, i vigili urbani elevarono contravvenzione alla predetta ditta perchè " costruiva un fabbricato a piano terra e un primo piano sfornito di licenza rilasciata dall'Autorità Comunale. Inoltre nella Via Manfredi con materiale edile occupava m. 12x2 di suolo pubblico senza alcuna autorizzazione da parte del Comune.

Sulla parte superiore del predetto verale n° 72 è stato scritto a mano " La licenza si trova in Ufficio per la firma" segue una firma e indi con altra scrittura " L.3000" ed una sigla. In effetti la licenza edile venne rilasciata col n.551 in data 13.4.1964 (dopo la contravvenzione) e indi la contravvenzione venne conciliata (pur non essendo conciliabile) dall'Assessore Morello in data 9.5.1964 per L.3000.-

I predetti lavori erano stati ultimati ed è stato già rilasciato in data 28.1.1966 il certificato di abitabilità per i tre piani autorizzati e costruiti.

VERBAL N.93 DEL 13.4.1964 A CARICO DELL'ING.D'AMICO MICHELE PER COSTRUZIONE ABUSIVA IN S.MARTINO DELLE SCALE.-

Con verbale n.93 del 13.4.1964 i Vigili urbani elevarono contravvenzione al predetto ing. D'Amico " in qualità di direttore dei lavori per conto della Soc. S.Martino delle Scale, con sede in Palermo - Via G.Arimondi,79 - nel suddetto villaggio Montano attacato al muro del ristorante ivi esistente costruiva due vani e sfornito di progetto approvato dalla C.E.C., della licenza di costruzione e di quella concernente ai calcoli in c.a. rilasciata dalla Prefettura di Palermo".

Dopo la contravvenzione e precisamente in data 18.4.1964 (Prot. n.1074) la predetta Società presentò un progetto (redatto dall'Ing. D'Amico) per opere di sistemazione (costruzione di camere per il personale e negozi) presso lo Albergo " Ai Pini" nel Villaggio Montano di S.Martino delle Scale.

In data 30.4.1964 la contravvenzione di cui sopra, pur non essendo conciliabile, è stata conciliata per il Sindaco l'Assessore Morello per la somma di L. 10.000.

La C.E. nella seduta del 21.7.1964 (dopo il parere favorevole dell'U.T. in data 20.6.1964, ma senza quello dell'U.S.) così decise: " Si invia all'Ente Provinciale Turismo per il parere preventivo",

L'E.P.T. con nota n.9614 del 19.9.1964 nell'esprimere parere contrario, suggerì alcune modifiche.

La predetta Società apportò le modifiche richieste dall'E.P.T. ed in data 21.1.1966 ripresentò un nuovo progetto, esaminato dall'U.T. in data 6.5.66 con il seguente parere " Il progetto è stato rielaborato secondo i suggerimenti forniti dall'E.P.T. con nota del 16.4.1964".

La predetta pratica non è stata ulteriormente istruita e, pertanto, deve desumere che la costruzione sia stata ultimata senza il rilascio della prescritta licenza.

VERBALE N. 96 DEL 13.4.1964 A CARICO DI MISERENTINO ANTONINO PER COSTRUZIONE ABUSIVA DI UN FABBRICATO IN VIA COL. PERRI IN S.MARTINO DELLE SCALE

Con verbale n.96 del 13.4.1964 i Vigili urbani elevarono contravvenzione alla predetta ditta perchè: " costruiva un fabbricato composto di un vano terrano e di una sopraelevazione, sfornito di progetto approvato dalla C.E.C., della licenza di costruzione e di quella concernente i calcoli in c.a. rilasciata dalla Prefettura di Palermo.

I lavori, all'atto della contestazione della contravvenzione, erano arrivati alla costruzione della sopraelevazione".

" Sul predetto verbale è stato scritto a mano e firmato dall'Assessore Morello la data del 10.5.1964 e indi " Si concili per L.3.000" ed in effetti la predetta contravvenzione, pur non essendo conciliabile, è stata conciliata dal predetto Assessore in data 25.5.1964 per lire tremila.

Agli atti dell'Ufficio tecnico non risulta alcuna pratica intestata alla predetta ditta Miserentino Antonino

VERBALE N.143 DEL 15.6.1964 A CARICO DELLA DITTA PALAZZOLO GIUSEPPE PER COSTRUZIONE ABUSIVA DI UN VILLINO sulla panoramica MONREALE - S. MARTINO DELLE SCALE.-

La predetta ditta in data 21.4.1964 (Prot. n.1093) presentò un progetto per la costruzione di un " Fabbricato rurale" composto di uno scantinato, piano terra e primo piano da sorgere sulla panoramica Monreale -S.Martino delle Scale e da eseguire in pilastratura armata.

I Vigili urbani con verbale n.143 del 15.6.1964 elevarono contravvenzione alla predetta ditta perchè " costruiva un villino sfornito di progetto approvato dalla C.E.C. e della licenza rilasciata dal Sig. Sindaco. All'atto della contestazione della contravvenzione i lavori erano arrivati al getto della soletta di copertura del villino stesso.

La predetta contravvenzione, pur non essendo conciliabile, è stata conciliata per lire duemila in data 24.6.1964, a firma del contravventore ma non firmato dal Sindaco.

Il giorno prima della predetta conciliazione era stata emessa dal Sindaco in data 23.6.1964 n.1573 ordinanza di sospensione dei lavori nei confronti del Sig. Palazzolo perchè " stava costruendo un villino sfornito di progetto approvato dalla C.E.C. e della licenza di costruzione".

La predetta ordinanza fu notificata in data 24.6.1964 al Pretore di Monreale ed in data 30.6.1964 al Sig. Palazzolo.

La C.E. (senza i preventivi pareri dell'U.T. e U.S., ma con il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti espresso con nota n.1263 del 6.6.1964) nella seduta del 7.7.1964 espresse " Parere favorevole richiedendo la planimetria quotata" e nella successiva seduta del 25.3.1965 espresse definitivamente " Parere favorvole " e di ciò ne fu data comunicazione alla ditta interessata con nota n.1761 del 30.3.1965,

Da rilevare, infine, che la relativa licenza, benchè sua stata predisposta non risulta firmata e, pertanto, non rilasciata.

- 108 -

VERBALE N.244 DEL 25.8.1964 A CARICO DELLA DITTA DI CRISTINA F.SCO Paolo perchè sfornito della denuncia delle opere in cemento armato per la costruzione di un Villino a Ciacalone.-

Con verbale n.244 del 25.8.1964 i Vigili urbani elevarono contravvenzione alla predetta ditta perchè " nella contrada Ciacalone, accanto la sorgente, costruiva un fabbricato composto di piano terra, 1 e 2 piano, sfornito della prescritta licenza rilasciata dalla Prefettura, concernente i calcoli in cemento armato. All'atto della contestazione della contravvenzione, i lavori di cemento armato erano ultimati.

Sul predetto verbale è scritto a mano: " Ha consegnato regolare denunzia per le opere in c.a. alla Prefettura. Si può conciliare - 30.9.1964 " e seguono due firme illegibili. Il verbale di conciliazione risulta redatto in data 2.11.64 per L. 5.000 ma non è firmato.

In effetti la denunzia delle opere in cemento armato è stata fatta in data 18.9.1964 e, pertanto, la licenza edilizia non avrebbe potuto essere rilasciata prima ed, invece, è stata concessa in data 31.12.1963 n.501 e per la validità di un anno. La predetta licenza è stata poi irregolarmente prorogata per 360 giorni il 21.1.1965 ed ulteriormente prorogata di altri 360 giorni il 20.1.1966 e fi finora non è stata richiesto il certificato di abitabilità.

VERBALE N.211 DEL 26.8.1964 A CARICO DI LO PRESTI TOMMASO PER SOPRAELEVAZIONE ABUSIVA DI UN SECONDO PIANO in via salita Valenza n.14 -

La predetta Ditta ditta in data 19.3.1963 (Prot. n.388) presentò un progetto per las sopraelevazione di un secondo piano ed un attico su un fabbricato a primo piano esistente in V a Salita Valenza n.14.

La C.E. (senza i preventivi pareri dell'U.T. e U.S.) nella seduta del 22.7.1963 espeesse " Parere favorevole per il solo secondo piano ed a condizbone che siano disimpegnati i servizi ".

In data 26.8.1964 i Vigili urbani elevarono il verbale n.211 di contravvenzione al predetto Sig. Lo Presti perchè " eseguiva dei lavori edili (costruiva una sopraelevazione a 2° piano) sfornito della prescritta licenza comunale ".

Il Sindaco con ordinanza n.2283 del 5.9.1964 (notificata allo interessato il 7.9.1964) ordinò la sospensione dei predetti lavori.

La Ditta in data 7.9.1964 richiese la licenza di costruzione che, sebbene fosse stata predisposta dall'Ufficio, non fu firmata dal Sindaco e di conseguenza non è stata finora rilasciata.

Da rilevare, altresì, che in data 10.10.1964 la contravvenzione di cui sopra venne conciliata, pur non essendo conciliabile, per la somma di lire 3000.

Si fa presente che la pratica si esaurisce su quanto sopra esposto senza che siano stati adottati i conseguenziali provvedimenti del caso.

VERBALE N.229 DEL 8.10.1964 A CARICO DI PUPELLA SALVATORE PER COSTRUZIONE ABUSIVA IN VIA F.LLI VIVIANI 274 DI UNA CASA DI DUE PIANI DELLA SIG. PATELLARO SALVATORE.

Il predetto Sig. Patellaro in data 9.9.1964 (Prot. 2256) presentò un progetto per lavori di modifiche al secondo piano e costruzione del terzo piano elevazione.

- 169 -

I Vigili urbani con verbale n. 229 del 3.10.1964 elevarono contravvenzione al Sig. Pupella Salvatore perchè " nella predetta Via Novelli al n.274 per conto del Sig. Patellaro Salvatore eseguiva dei lavori di costruzione per una casa di abitazione, sfornito di licenza e di progetto dell'Autorità comunale".

La predetta contravvenzione, pur non essendo conciliabile, fu conciliata il 24.10.1964 direttamente dal vigile urbano Ferrari per L. 5.000.

Si fa presente che sulla copia della domanda è stato scritto in data 12.11.64 che " Il proprietario ritira le copie perchè non intende eseguire la costruzione.

VERBALE N.77 DEL 28.3.1964 A CARICO DEL SIG. TERZO SALVATORE PER COSTRUZIONE ABUSIVA DI UN PIANO IN VIA MANFREDI (vedere quanto relazionato a pag. 42) (14)

Con il predetto verbale i Vigili urbani elevarono contravvenzione al Sig. Terzo perchè " costruiva un palazzo non conforme al progetto approvato dalla C.E.C. nella seduta del 13.6.1963 e della relativa licenza n. 317 del 5.8.1963. La inconformità consiste nella costruzione abusiva del sesto piano e nella costruzione dei corpi sporgenti nel prospetto della via B.Manfredi. Inoltre la medesima costruzione è più alta di circa 4 metri dal livello della strada panoramica S.Martino".

La predetta contravvenzione, pur non essendo conciliabile, fu conciliata per il Sindaco dall'Assessore Morello per L.3000 in data 16.4.1964.

Si fa presente che il sesto piano è stato poi demolito in seguito alla diffida di demolizione del 15.4.1965 (vedere relazione a pag. 42) e si rileva, pertanto, che la predetta contravvenzione è stata conciliata ancor prima che la costruzione abusiva fosse stata demolita. (15)

VERBALE N.133 DELL'1.4.1965 A CARICO DELLA DITTA TERMINI GIUSEPPE PER COSTRUZIONE ABUSIVA DI UNA CASETTA A PIANO TERRA SENZA LICENZA IN CONTRADA PIZZENTI (Cracalone)

La predetta ditta in data 17.3.1964 presentò un progetto per la costruzione di una casetta a piano terra. Per il predetto progetto la C.E. (sentito il parere favorevole dell'U.T.E. e della Soprintendenza ai Monumenti) nella seduta del 12.5.65 espresse parere favorevole. Il Sindaco in data 1.7.1965 rilasciò la relativa licenza edilie n.309 ed in data 14.1.1966 l'autorizzazione di abitabilità.

Prima dell'esame del progetto da parte della C.E. e del rilascio della relativa licenza, i vigili urbani con verbale n.133 del 1.4.1965 elevarono giustamente contravvenzione al predetto Sig. Termini perchè " in contrada Pizzenti (Cracalone) costruiva una casa a piano terra ed uno sporgente, sfornito di progetto e di licenza". Sul predetto verbale risulta firmato l'Assessore Morello, in data 8.6.1965: " Il progetto è stato approvato in data 12.5.1965 - Licenza concessa - Si concilia L.[illegible]".

(14) (15) Cfr. pag. 647. (N.d.r.)

- 110 -

In data 1.7.1965 (la stessa data del rilascio della licenza) la predetta contravvenzione è stata conciliata per la somma di L. 10.000.

VERBALE N.411 DEL 12.2.1965 A CARICO DI INGUGLIA GIUSEPPINA PER COSTRUZIONE DI UN VILLINO SENZA LICENZA IN CONTRADA AQUINO.

Col predetto verbale i Vigili Urbani elevarono contravvenzione alla Sig.ra Inguglia Giuseppina perchè " a monte della strada Provinciale Monreale - Aquino costruiva un villino a piano terra a tre spioventi, sfornito di progetto e licenza ".

Sul predetto verbale è stato scritto da un funzionario dello Ufficio Tecnico " Progetto approvato in data 25.5.1965 - Non ha ancora la licenza di costruzione - Conciliabile con il rilascio della licenza di costruzione".

Il predetto verbale, pur non essendo conciliabile, è stato conciliato - in data 26.11.1965 per la somma di L. 10.000 dall'Assessore (firmato illegibile)- prima del rilascio della licenza edile n.921 concessa in data 27.11.1965, a seguito del parere favorevole della C.E. del 25.5.1965 e " vista la dichiarazione del Direttore dei lavori Geom. Salvatore La Mantia (e dell'interessata) del 20.9.1965 " (All. n.52).

In data 25.10.1968 è stata rilasciata l'autorizzazione di abitabilità.

- Verbale n.211 del 20/4/1965 a carico della Ditta Pellegrino F.Paolo per costruzioni abusive in Via Venero angolo largo Spasimo.-

Con il verbale predetto i vigili urbani elevarono contravvenzione al Sig. Pellegrino perchè "eseguiva il getto di due pensiline per balcone, corrispondenti: uno al primo piano e l'altro al piano di calpestio del 2° piano, non previste nella licenza sonoessagli.- in data 27/4/1965 il predetto è stato invitato." a comparire entro dieci giorni dalla notifica presso l'Ufficio di P.U. per tentare una conciliazione in-linea amministrativa".- Precisamente in data 23/4/65 era stata notificata la diffida n.2346 a demolire entro quindici giorni i balconi eseguiti abusivamente perchè "sfornito di regolare licenza di costruzione".- Non risulta agli atti se siano stati completamente demoliti i lavori abusivi.-

Con istanza del 7.6.66 il Sig. Pellegrino chiese l'autorizzazione ad" "eseguire opere di demolizione del tetto esistente e la costruzione di un solaio di copertura in sostituzione del tetto stesso al di sopra del primo piano di un edificio (parziale) . Chiede altresì l'autorizzazione a completare il prospetto" Senza il parere della C.E. fu rilasciata la licenza n.1195 in data 16/8/66.- Si fa presente che sul retro della predetta istanza esiste il bollo della C.E. con il parere favorevole espresso in data 20/12/66 (che,come si dirà appresso,riguarderà l'approvazione di altro progetto).-

Nel frattempo,l'Assessore ai LL.PP. , Sig. Bertolino, così scrisse al Comando vigili urbani con nota n.3459 del 25.10.66: "Con riferimento al verbale n.211 del 20/4/65, a carico della Ditta Pellegrino F.Paolo, si danno le seguenti indicazioni: il verbale si può conciliare dopo che l'interessato avrà regolarizzato la pratica".-

Il predetto verbale venne poi conciliato il 17/11/66 per £.2.000 (senza che la pratica sia stata regolarizzata).-

Agli atti esiste inoltre un progetto (senza domanda), con apposto il timbro della C.E. con il parere favorevole espresso nella seduta del 20.12.66 (uguale a quello apposto - come già detto - sul retro dell'istanza del 7/6/66) per la sopraelevazione di un secondo piano e terzo piano parziale sulla via Venero (angolo Largo Spasimo) e con il prolungamento angolare delle rispettive balconate sul largo Spasimo, fermo restanto il balcone già esistente al primo piano sulla Via Venero senza il prolungamento angolare nel largo Spasimo.- Dopo due giorni è stata concessa la licenza edile n.129 del 22/12/66, relativa al progetto approvato dalla C.E. il 20/12/66 e per la validità di 360 giorni.- Benchè la licenza sia già scaduta , ancora non è stato richiesto il relativo certificato di abitabilità , malgrado da un sopraluogo esterno effettuato si è potuto desumere che i predetti 2° e 3° piano sono già abitati e che la bel balconata del primo piano è stata prolungata angolarmente sul largo Spasimo, in difformità al progetto approvato e per la quale balconata era stata elevata ea contravvenzione (conciliata) e diffida a demolire.-

- Verbale n.319 del 27/8/66 a carico ENAIP per lavori senza licenza in Piazza Zeta ,6.-

Con il predetto verbale i vigili urbani elevarono contravvenzione a carico dell'ENAIP perchè "nella Piazza Zeta 6 , sopra il marciapiedi e precisamente

davanti il suddetto Istituto, sono in corso di costruzione n.2 pilastri in cemento armato e circa 18 metri lineari di muretto , senza alcuna licenza comunale.- La Contravvenzione è stata contestata al Capo cantiere Favolo Matteo".-

Dopo la predetta contravvenzione è stata presentata in data 2/9/66 una istanza del Presidente dell'ENAIP per il rilascio di regolare licenza di costruzione " del centro residenziale di addestramento professionale.- La predetta istanza, col relativo progetto , non risultano istruiti; esiste solamente il seguente appunto scritto a mano:"Verbale in Pretura il 23/1/67".-

In merito alla contravvenzione del 27/8/65 si rileva che l'Assessore ai LL.PP., Sig. Bertolino, con nota n.3908 del 15.10.66 comunicò al Comando vigili che "al verbale si può conciliare dopo che l'interessato avrà regolarizzato la pratica" e che successivamente con nota n.3721 del 12/11/66 comunicò "che la Ditta ENAIP ha regolarizzato la pratica e quindi il verbale indicato in oggetto (n.319 del 27/8/65) si può conciliare".-
In effetti , però , il verbale era stato già conciliato due giorni prima ,in data 10/11/66 , per £.5.000- dal Vice Sindaco , Sig. Sciortino.-

Si rileva, altresì, che precedentemente in data 13/10/65 i vigili urbani con verbale n.415 avevano elevato altra contravvenzione a carico del predetto Ente perchè "Ha costruito un edificio con piano terra , piano rialzato, primo e secondo (per uso istituto), sfornito del progetto e della licenza dell'Autorità comunale" .- Il predetto verbale, relativo alla cennata infrazione, è stato trasmesso con nota n.106 del 31.1.1967 alla Pretura con le seguenti indicazioni: "Si convalidano le inadempienze contestate; in data 2/9/66 è stato presentato il relativo progetto".-

Con istanza del 15/2/1967 (protocollata in entrata il 3/3/1967, n.838) il Presidente dell'ENAIP inoltrò istanza (con progetto allegato) al Sig.Sindaco chiedendo la "licenza in sanatoria per la costruzione della Casa del Lavoratore e del Centro di Addestramento Professionale in piazza 2 6 di codesto Comune", comprendente:piano seminterrato,piano terreno,primo e secondo piano.
Sulla predetta istanza vi è stato scritto "Atti"e "Provvedere diffida",ma non è stato fatto niente al riguardo,anzi con nota n.338 del 20/4/67firmata - per il Sindaco dell'Assessore Bertolino sono stati richiesti all'ENAIP alcuni elaborati ad integrazione della documentazione già presentata.-
In ordine data 1.7.68 (prot.904) è stata presentata dal Presidente (Sig. Domenico Alessi) del predetto Ente altra istanza (con progetto allegato) con la quale è stato chiesto il "in sanatoria l'autorizzazione ad eseguire ,ai sensi dei regolamenti in vigore, un edificio adibito a Centro Residenziale di Addestramento professionale.Le copie di progetto alligato rispecchiano esattamente la situazione effettiva delledificio realizzato sul progetto originale dell'ing.Lo Vasco Luigi".-
Da quanto sopra si evince che l'opera è stata da tempo realizzata e che, pur trattandosi di una richiesta di licenza in sanatoria (con denuncia già fatta all'Autorità giudiziaria) sia l'U.T. che la C.E. espressero,sotto la stessa data del 4/7/68, "Parere favorevole".-
Il predettpo parere favorevole non risulta che sia stato comunicato allo Ente interessato e,pertanto,non è stata ancora richiesta e rilasciata alcuna licenza ex di costruzione.
Come già precedentemente detto, pende giudizio presso il Pretore di Barcellona.-

113

[illegible]) [illegible]

Dall'esame dei verbali presso l'Ufficio di Polizia Urbana si è constatato che il Comandante dei VV.UU. trasmetteva tempestivamente i verbali elevati dai vigili all'Assessore ai LL.PP. " per gli accertamenti e provvedimenti di competenza".- Il Comandante dei vigili ha fatto presente che ciò avveniva in esecuzione ad una lettera inviata - per il Sindaco - dall'Assessore ai LL.PP., Sig. Bertolino, al Comando della P.U. nel lontano [illegible] n.[illegible] (all.[illegible]), con la quale vennero impartite "le seguenti norme di attuazione pratica:

1)- Le contravvenzioni saranno elevate, come di regola dagli agenti di codesto Comando, ed il relativo verbale dovrà essere compilato in triplice esemplare;

2)- Non appena il verbale di contravvenzione sarà notificato alla parte, codesto Comando invierà copia di esso a questo Ufficio Tecnico, che provvederà alla relativa conciliazione, fissando in calce al verbale l'importo che il contravventore è tenuto a pagare;

3)- Effettuata la suddetta conciliazione il verbale con l'importo segnato verrà rimesso a codesto Comando per effettuare l'esazione della somma, con la stessa procedura delle altre contravvenzioni"".

Da quanto sopra sembrerebbe che solamente le contravvenzioni conciliabili avrebbero dovuto essere inviate all'Ufficio Tecnico, ma in effetti venivano trasmesse tutte all'Assessore ai LL.PP., il quale nel convalidare le infrazioni forniva anche l'indicazione della conciliabilità (specificando l'importo) o meno (l'invio in Pretura).-

Si rileva, pertanto, che dal marzo 1967 al gennaio 1968 i seguenti n. [illegible] verbali di contravvenzioni giacciono presso l'Ufficio Tecnico in attesa " degli accertamenti e provvedimenti di competenza" da parte dell'Ufficio e che per i primi [illegible] verbali (dal n.[illegible] dell'8.3.67 al n.[illegible] del [illegible]) l'Assessore alla P.U. ne ha sollecitato i relativi provvedimenti con nota n.[illegible] del 10/10/68 (all.n.[illegible]):

- Verbale n. [illegible] dell'[illegible] a carico del Sig. Milazzo Giuseppe per costruzione di una casa senza licenza in contrada Carone a Giacalone

Con istanza datata [illegible]/1/1967, protocollata - però - in entrata l'8.3.67 n.[illegible], il Sig. Milazzo Giuseppe presentò un progetto per la costruzione di una abitazione rurale composta da un solo piano terra da sorgere in contrada Carone.

Sotto la stessa data dell'8/3/67 i vigili urbani elevarono il verbale n. [illegible] di contravvenzione al Sig. Milazzo perchè " sta costruendo un villino sprovvisto di progetto e della relativa licenza dell'Autorità Comunale".- Il predetto verbale è stato trasmesso "per gli accertamenti e provvedimenti di competenza", all'Assessore dei LL.PP. con nota n.[illegible] del 17/[illegible]/1967, ma finora nessun provvedimento è stato adottato al riguardo.- Pur non essendo la predetta contravvenzione conciliabile, i vigili in data [illegible]/3/1967 hanno notificato all'interessato l'invito a presentarsi entro 10 giorni per una conciliazione in via amministrativa e, pertanto, non presentandosi, il verbale avrebbe dovuto essere trasmesso in Pretura.-

La C.E. (a seguito della relazione favorevole dell'U.T. in data 13/[illegible]/67, ma senza il parere dell'U.S.) nella seduta del 13/7/1967 espresse "Parere favorevole" e indi è stata rilasciata la licenza con il n.[illegible] in data 17/11/67 ed avente validità per giorni 360.-

./. Eli

114

- Verbale n.[illegible] del 30/4/1967 a carico di Marceca Filippo perchè in contrada Segana "costruiva un fabbricato con piano terra a stallone sprovvisto di licenza e progetto"; l'interessato è stato invitato a presentarsi entro dieci giorni dal 28/4/1967 e, pertanto, non presentatosi dovevasi trasmettere il verbale in Pretura.-

- Verbale n.[illegible] del 27/5/1967 a carico di Cangemi Benedetto perchè in via Venero "eseguiva dei lavori di costruzione consistenti in n.12 pilastri in cemento armato con solaio prefabbricato, nonchè altri lavori per la realizzazione di un primo piano rialzato su 8 pilastri in c.a. senza alcuna licenza da parte del Comune."

Pur non essendo la predetta contravvenzione conciliabile, l'interessato è stato invitato il 30/5/1967 a presentarsi entro dieci giorni "per tentare una amichevole conciliazione in via amministrativa". Non presentandosi, dovevasi trasmettere il verbale in Pretura, la qualcosa avrebbe dovuto essere fatta subito dopo la contestazione.-

- Verbale n.283 del 20/9/1967 a carico di D'Amico Giuseppe perchè in Via Carmine n.3 eseguiva opere di demolizione e ricostruzione e lavori non compresi nella licenza n.36 rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune". - L'interessato è stato invitato il 27/9/1967 a presentarsi entro dieci giorni per conciliare; ma non si è presentato e neanche il verbale è stato trasmesso in Pretura.-

- Verbale n.334 del 21/11/1967 a carico di Intravaia Giuseppe perchè in Via Venero "ha eseguito opere di un edificio ad uso abitazione civile, con la copertura non conforme al progetto e alla licenza rilasciatadal Comune.- La inconformità consiste nell'avere collocato una ringhiera in ferro".- L'interessato è stato invitato il 23/11/1967 a presentarsi entro dieci giorni per conciliare, ma non si è presentato e neanche il verbale è stato trasmesso in Pretura.-

- Verbale n.376 del 17/12/1967 a carico di Norcia Rosario perchè in Via Carrozzieri n.[illegible] "eseguiva lavori di demolizione e rifacimento di un solaio in prefabbricati con intonaci ed altro con la licenza scaduta il 21.11.1967.- L'interessato è stato invitato il 21/12/1967 a presentarsi entro dieci giorni per conciliare, ma non si presentò e neanche il verbale è stato trasmesso in pretura.-

- Verbale n.10 del 30/1/1968 a carico della Petrol Sicula S.p.A perchè in Via [illegible]eta, 7 ha costruito "un impianto di distributore di carburante i cui lavori non sono conformi al progetto e alla licenza approvata dalla C.E. L'inconformità consiste nell'avere realizzato n.2 pilastri a sostegno di una pensillina continua in cemento armato" In data 7.2.XX 1968 l'Amministratore della predetta Società è stato invitato a presentarsi entro 10 gg. per conciliare, ma non si è presentato e neanche il verbale è stato trasmesso in Pretura (pur essendo stata predisposta la lettera il 23.3.1968 n.494 che non fu firmata dal Sindaco).-

- Verbale n.11 del 6/2/1968 a carico di Villa Pietro perchè in Via Venero costruiva con licenza scaduta (dopo essere stata rinnovata).- L'interessato è stato invitato

./.

115

con raccomandata del 6.2.1968 a presentarsi entro 10 gg. per conciliare, ma non si presentò e neanche il verbale è stato trasmesso in Pretura.-

Con successivo verbale n.36 del 29.4.1968 i vigili elevarono altra contravvenzione perchè i coniugi Pietro Villa e Ferricone Gaetana "nonostante diffidati con ordinanza del Sindaco dell'8.2.1968 a sospendere immediatamente le opere edilizie intraprese in Monreale nella suddetta via Venero nella particella 124 del fg.di mappa n.27 perchè l'autorizzazione del Sindaco era decaduta, gli stessi non eseguivano l'ordine sopra menzionato".-

Il predetto verbale n.36 è stato successivamente trasmesso in Pretura, ma la relativa pratica era stata già sequestrata dall'Autorità giudiziaria il 1° marzo 1968.-

- Verbale n.14 del 20.2.1968 a carico di Trifirò Andrea perchè nella salita S.Gaetano n.2[illegible] eseguiva lavori con la licenza scaduta .- L'interessato è stato invitato il 21.2.68 a presentarsi entro 10 gg. per conciliare, ma non si presentò e neanche il verbale è stato trasmesso in pretura.-

Si fa presente che la predetta pratica è stata sequestrata il 1° marzo 68 dall'Autorità Giudiziaria.-

- Verbale n.15 del 24.2.1968 a carico di Anselmo Giovanni perchè in Via S.Rocco n.39 eseguiva opere di demolizione e ricostruzione non conformi alla licenza n.17[illegible] del 9.1.1968.- L'interessato è stato invitato il 27 .2.1968 a presentarsi entro dieci giorni per conciliare , ma non si presentò e neanchè il verbale è stato trasmesso in Pretura.-

- Verbale n.24 del 22.3.1968 a carico di Morello Angelo perchè in Via S.Liberata "costruiva un muro di recinzione con base di cemento e blocchi di tufo per la lunghezza di m.30 e l'altezza di m.3 circa, sfornito della relativa licenza dell'Autorità comunale".L'interessato è stato invitato il 2.4.1968 a presentarsi per conciliare , ma non si presentò e neanche il verbale è stato trasmesso in Pretura.

- Verbale n.37 del 3.4.1968 a carico di Trifirò Andrea perchè in Via S.Gaetano "eseguiva lavori di demolizione di un vecchio fabbricato (e ricostruzione), sfornito del progetto e della relativa licenza da parte del Comune".-

L'interessato è stato invitato il 14.5.1968 a presentarsi entro 10 giorni per conciliare, ma non si presentò e neanche il verbale è stato trasmesso in Pretura.-

Si fa presente che tutte le pratiche relative alla ditta Trifirò Andrea sono state sequestrate dall'A.C.-

- Verbale n.30 del 23.5.1968 a carico di Scalia Giorgio perchè in Via V.Emanuele n.19 "costruiva una casa con relativa scala di accesso esterna, non prevista nel progetto di cui era in possesso ".- L'interessato è stato invitato il 6/6/1968 a presentarsi entro 10 gg. per conciliare , ma non si presentò e neanche il verbale è stato trasmesso in Pretura.-

- Verbale n.81 del 10/8/1968 a carico di Bruccola Michele perchè in Via Zeta 12

116

"sta realizzando opere di recinzione in ferro, sfornito di progetto e licenza"
L'interessato è stato invitato il 13.8.1969 a presentarsi entro 10 giorni per conciliare, ma non si presentò e neanchè il verbale è stato trasmesso in Pretura.-

- Verbale n.82 del 10.8.1969 a carico di Giangrande Carlo perchè in Via Meta 12 " sta realizzando opere di recinzione di un villino in ferro, sfornito di licenza e progetto" .- L'interessato è stato invitato il 13.8.69 a presentarsi per conciliare , ma non si presentò e neanche il verbale è stato trasmesso in Pretura.-

- Verbale n.100 del 5/9/1969 a carico di Girolamo Andrea perchè in contrada Portella della Paglia "ha ultimato di costruire circa tre anni fà un villino composto da piano terra e primo piano , sfornito di licenza e progetto".- Pur non essendo la predetta contravvenzione conciliabile, in data 13/9/69 è stato invitato l'interessato a presentarsi entro 10 gg. per conciliare, ma non si presentò e neanchè il verbale è stato trasmesso in Pretura.-

- Verbale n.127 del 4.10.1969 a carico di Ferraro Nunzia perchè nella Via Provinciale n.[illegible] "sta eseguendo dei lavori edili di rifacimento e di ammattonamento, sfornita della prescritta licenza comunale".- L'interessata è stata invitata il 9.10.69 a presentarsi entro 10 gg. per conciliare , ma non si presentò e neanche il verbale è stato trasmesso in Pretura .-

- Verbale n.132 del 20.10.1969 a carico di Piccione Giuseppe per costruzione di una casa nella circonvallazione in difformità alla licenza.-

In data 30.7.1954 (Prot.n.1967) il Sig. Piccione presentò un progetto per la costruzione di una casa a piano terra e primo piano da sorgere nella circonvallazione Rocca-Monreale.-

La C.E. nella seduta del 27.4.1955 richiese dei documenti, quindi nella seduta dell'1.6.1955 espresse parere favorevole ed in data 14/12/1966 fu rilasciata la relativa licenza n.1011, prorogata successivamente fino al 13 dicembre 1968 (a seguito di sopralluogo è stato accertato che il 13.12.1966 erano state eseguite le fondazioni del fabbricato).-

In data 12.10.1969 due geometri dell'Ufficio Tecnico hanno redatto un verbale di constatazione dal quale è risultato che il Sig .Piccione stava realizzando "opere edili in difformità della licenza di costruzione n.1011 del 14.12.1966 " e precisamente : - di avere aumentato la superfice coperta di circa mq.25; - avere modificato l'ubicazione dell'immobile ed in conseguenza le distanze dai confini; - avere realizzato corpi sporgenti e modifiche interne non previste in progetto; - avere realizzato opere in c.a. non autorizzate ecc...
Quanto sopra è stato comunicato alComando VV.UU. con nota p.867

.../.

117

del 22/10/1968 e pertanto in data 30.10.1968 i vv.uu. elevarono il verbale n. 139 di contravvenzione che fu notificato all'interessato l'11.11.1968, ma non fu trasmesso alla Pretura.

Nel contempo il Sindaco in data 21.10.1968 n.5932 emise, per le infrazioni di cui sopra, ordinanza di sospensione che fu notificata il 30.10.68.-

A seguito delle predette notifiche, l'interessato con istanza del 31 ott. 1968 chiese la [illegible] notifica e la revoca della ordinanza perchè in seguito alla vendita del terreno in data 9 luglio 1968 alle sorelle Cicero Luciana e Clara aveva comunicato "nel Luglio 1968 tale circostanza al Comune di Monreale chiedendo anche la voltura della licenza a nome delle Signorine Cicero".-

Il Comune in data 18.11.1968 richiese copia dell'atto di vendita che fu trasmesso dall'interessato e quindi con nota n.7122 del 12.12.1968 è stato comunicato al Comando dei Vigili che "il Sig. Piccione Giuseppe, nei cui riguardi è stato elevato il verbale di contravvenzione n.139 del 30.10.1968, ha fatto pervenire copia dell'atto notarile n.33914 Rep. del 9.7.1968 da cui si evince che lo stesso ha venduto il terreno e la licenza di costruzione n.1011 del 12.12.1965 alle sorelle Cicero Luciana e Maria (Clara), nei cui confronti si prega codesto Comando di procedere secondo legge".-

A questo punto si esaurisce la pratica senza che siano stati adottati gli opportuni provvedimenti conseguenziali.-

- Verbale n.152 del 17/12/1968 a carico di Schirò Giuseppe per costruzione di un villino in contrada Carrubbella in difformità alla licenza.-

In data 15/6/1968 (prot.n.807) il Sig. Schirò Giuseppe presentò un progetto (redattore e direttore dei lavori: ing. Leto Antonino, componente della C.E., quale consigliere comunale) per la costruzione di due villette (lotto A - B) in contrada Carrubbella.-

La C.E., a seguito di nulla osta in data 30.7.1968 n.4926 della Soprintendenza ai Monumenti ed alla relazione favorevole dell'U.T., espresse parere favorevole nella seduta del 5.8.1968 (dal verbale risulta che il sig. ing. Leto si è allontanato durante l'esame del predetto progetto).-

Il Sindaco in data 28.8.1968 ha rilasciato licenza n.298 per il lotto A e n.299 per il lotto B.-

In data 2.12.1968 il direttore dei lavori, ing. Leto Antonino, comunicò al Comune che "per motivi di ordine costruttivo ed esecutivo rinuncia, a partire dalla data della presente, alla direzione dei lavori per la costruzione della casa descritta nel lotto A" e pertanto, con nota n.7113 del 12.12.1968 il Comune richiede al proprietario il nominativo del nuovo direttore dei lavori, che è stato comunicato il 27.12.1968 nella persona del Geom. Terruso Gaetano.

In data 14.12.1968 fu redatto da un funzionario dell'U.T. un verbale di constatazione dal quale risultò che la costruzione del Sig. Schirò "è stata realizzata in difformità alla licenza edilizia" : per avere aumentato la superficie

118

di mq.31; per avere realizzato due scale esterne non previste nel progetto; per avere diminuito la distanza dal confine,; etc..

Quanto sopra è stato comunicato al Comando dei VV.UU. con nota n.2264 del 16/12/1968 e, di conseguenza, in data 17.12.1968 è stato elevato il verbale n.162 di contravvenzione per le infrazioni di cui sopra.-

Il predetto verbale non è stato, però, trasmesso in Pretura, perchè il proprietario in data 27.12.1968 ha contestato alcune delle predette infrazioni.-

- Verbale n.6 del 25.1.1969 a carico Mastromma Filippo perchè in contrada S.Nicola eseguiva "lavori di costruzione di un muretto di sostegno e livellazione di una superfice di circa mq.20 di terreno , non conforme alla licenza n.375 del 5.11.1968".-

Il predetto verbale è stato trasmesso al Comune " per gli accertamenti e provvedimenti di competenza" il 27/1/1969, n.62.-

In data 31.1.1969 è stata notificata all'interessato l'ordinanza di sospensione dei lavori del 27.1.1969.-

Da rilevare , infine, che tutti i verbali di contravvenzione elevati dopo l'entrata in vigore della legge 6.8.1967, n.765 avrebbero dovuto essere inviati in Pretura in quanto l'art.13 della precitata legge non prevede più la obbazione precedentemente ammessa dall'art.41 della legge 17/8/1942 , N.1150.-

C). VERBALI INVIATI IN PRETURA

Dall'esame delle contravvenzioni effettuate dal 1966 in poi si fa presente che sono stati inviati in pretura i seguenti verbali (alcuni dei quali per lievi infrazioni, mentre per altri riguardanti gravi infrazioni sono stati - come prededentemente detto - conciliati) e che solamente per pochi di essi sono stati adottati i provvedimenti amministrativi conseguenziali (ordinanze di sospensione dei lavori, diffide a demolire etc.),mentre per la maggior parte i provvedimenti si sono esauriti con la semplice trasmissione all'Autorità giudiziaria:

ANNO 1966

Verbale N.ro	Verbale Data	Data invio in Pretura	Oggetto della Contravvenzione
32	13.1.1966	2.11.1967	Monteforte Salvatrice - Eseguiva l'ampliamento di un vano sito in C/o Caputo 1,sfornita di licenza e progetto.-
37	29.1.1966	9.3. 19666	Spinnato Filippo - in via Prov.le 99 - Ploppo costruiva una sopraelevazione del 1° piano sfornita di progetto.

119

63	2. 3. 1966	10.3. 1960	Trapani Salvatore - a monte della Circonvallazione Rocca-Monreale, costruiva un fabbricato non conforme al progetto e licenza.-
69	11.2.1966	15.4. 1966	Ficarotta Vincenzo - In contrada Crittazzi costruiva una casa a ciglio di strada, sfornito di licenza.
71	21.2.1966	15.4. 1966	Madonia Pietra In via Acqua del Pero-Pioppo, costruiva una casa sfornita di licenza e progetto.
99	4. 3.1966	10.3. 1966	Santino Rosaria - In via Umberto I° costruiva n.17 pilastri in c.a. sfornita di licenza e progetto.
113	13/3/1966	15.4.1966	Romanotto Gioacchino - in via Stazzone a valle - costruiva uno stallone con sopraelevazione al 1° piano ,sfornito di progetto e licenza.-
118	17.3.1966	15.4.1966	Cannino Salvatore - In contrada "Pigno" costruiva una casa sfornito di licenza e progetto
141	31.3.1966	23.4.1966	Lupo Vincenzo - In via Zeta 25 brealizzava un muro di pietrame calcare e malta cementizia per la costruzione di un fabbricato , sfornito di licenza.-
148	16.4.1966	2.11.1967	Sangiuseppe Pietro - In via Ceravolo - Villa Ciambra, costruiva un fabbricato sfornito di licenza e progetto .
181	11. 5. 1966	30. 10. 1966	Guido Guiglia - in S. Martino costruiva 2 villini senza documenti ~~[illegible]~~
182	11.5.1966	10.11.1966	Plancès Vito - In S.Martino delle Scale costruiva un villino sfornito dei documenti sul posto.-
232	22.6.1966	2.11.1967	Magnolia Filippo; in via Guardì costruiva un fabbricato non conforme al progetto.-
248	2.7.1966	17.10.1966	Palmieri Giovanni - in via Pioppo - via Polizzi 18 costruiva il 2° piano sfornito di progetto .- Il 21 10/1966 ordinanza di sopensione; il 21/11/1968 diffida a demolire; il 29.1.1969 richiesta parere all'Ass.Sviluppo Economico senza , però, il verbale di inadempienza.
271	11.7.1966	17.10.1966	Zummo Francesco - nella circonvallazione a valle Cimitero, costruiva un fabbricato sfornito di di licenza e progetto. Il 23/8/1966 ordinanza di sospensione; il 9/1/1969 diffida a demolire inviata alla sezione urbanistica il 28.1.69.-
272	11.7.1966	17.10.1966	Valenti Maria . In S.Martino delle scale - Eseguiva lavoro di rifacimenti interni e pilastri per la realizzazione di u n garage , sfornito di licenza e progetto
318	24.8.1966	17.10.1966	Redina Rosaria - In Pioppo - Via Prov.le 103 costruiva una sopraelevazione al 2° piano sfornito di progett e licenza.

./. [signature]

120

327	1. 9. 1966	17.10.1966	Ignoti Domenico - In Grisi via Speciale, costruiva un fabbricato a piano terra, sfornito di licenza e progetto.
328	1. 9. 1966	17.10.1966	Cucchiara Vincenzo - in Grisi via I.Catalano, costruiva un 2° piano rientrante non previsto nel progetto.
329	1. 9. 1966	17.10.1966	Mannino Giacomo - in Grisi via Bellini, costruiva un piano primo sfornito di licenza e progetto.
330	3. 9. 1966	17.10.1966	Siragusa Pietro - in Via V.Em.le (Grisi) costruiva un 1° piano sfornito di licenza e progetto.
331	3.9.1966	17.10.1966	Gaglio Giuseppe - in Grisi - Via Cuore di Gesù, costruiva un 2° piano sfornito di licenza e progetto.
332	3. 9. 1966	17.10.1966	Palma Rosario - in Via Abbate (Grisi) costruiva un 1° piano sfornito di licenza e progetto.
373	26.9.1966	17.10.1966	Gaglio Giuseppe - in Grisi via I.Catalano, costruiva un 1° piano sfornito di licenza e progetto.-
397	4.10.1966	29/10/1966	Cosentino Giovanni - in Pioppo - Via S.Giuseppe39 costruiva una sopraelevazione , sfornito di licenza e progetto.
405	5.10.1966	29.10.1966	La Corte Francesco - in Pioppo - Via Prov.le a monte costruiva una casa a p.t. e 1° piano , sfornito di licenza e progetto.
406	5.10.1966	29.10.1966	Mazzola Giacinto - in Pioppo - Via Prov.le n.196 costruiva un 1° piano sfornito di licenza e progetto.- Il 29.1.1969 diffida a demolire.
415	15.10.66	31.1.1967	ENAIP - via Piazza 26 costruiva un edificio a secondo piano sfornito di licenza e progetto.
420	25.10.66	9.11.1966	Restivo Rosa - in S.Martino delle Scale - eseguiva l'ampliamento di un plesso alberghiero , sfornito di licenza.
412	25.10.1966	9.11.1966	Santino Salvatore - in via Venero costruiva un fabbricato in difformità al progetto ed alla licenza.
422	26.10.66	9.11.1966	Musso Tommaso e Marino Salvatore , in Via Venero costruivano in difformità al progetto e licenza.-
496	24.11.66	2.11.1966	Tusa Salvatore - In Via G.Verdi ,16 costruiva due sopraelevazioni sfornito di licenza e documenti sul posto.-

ANNO 1967

3	18.1.1967	10.6.1967	Trifirò Giuseppe Costruzione edificio in Via Venero non conforme al progetto approvato dalla C.E.-

121

5	14.1.1967	13.3.1967	Madonia Giovanni - Costruzione nel piano attico di via Balsamo di una veranda, con muretto e finestre in ferro, non prevista nella licenza.
6	14.1.1967	22.2.1967	Giordano Filippo - Costruzione di due garage in via Statale 185 senza licenza.
8	27.1.1967	22.2.1967	Carrà Salvatore - Costruzione di una sopraelevazione ed un terrazzo non previsti in progetto nella via Salita Tiro a Segno.
10	30.1.1967	22.2.1967	Madonia Raffaele - Demolizione e ricostruzione di una casa di campagna senza licenza in contrada S.Nicola?.
24	26.1.1967	28.2.1967	Fellerito F. - Costruzione piano terra, 1° e 2° piano non conforme al progetto in Via S.Martino delle Scale.
25	4.2.1967	22.2.1967	Velardo Caterina Sopraelevazione di un piano senza progetto e licenza .
27	8.2.1967	13.3.1967	Noto Antonino - Costruzione villino senza licenza in Contrada Pizzingali.
31	8.3.1967	13.3.1967	Rubino Maria Anna - " " " Pioppo.
32	"	"	Gelsomino Giuseppe " costr. 1/2 p. " Pioppo
33	"	"	Macaluso Giuseppe " villino 1/2 p. " Pigno
34	7.3.1967	21.3.1967	La Corte Vincenzo " casa " Pioppo
35	"	"	Lo Piccolo Antonino " " " "
36	"	"	Spinnato Giuseppe - Sopraelevazione senza progetto e licenza in Pioppo.
75	31.3.1967	21.4.1967	Velardi Calogero - Costruzione fabbricato senza progetto e licenza in via Statale 186
76	23.3.1967	21.4.1967	Segreto Salvatore - Sopraelevazione senza progetto e senza licenza in contrada Pioppo.
79	29.3.1967	5.6.1967	Genova Giacomo Costruzione villino senza p.e l.Sagna.
80	2.2.1367	24.10.967	Palmeri Candida " " " "
91	11.4.1967	5.6.1967	Loriani " " " S.Martino delle Scale.

.1.

122

92	15.4.1967	24.10.1967	D'Anna Nunzio - Costruzione villino non confrorme al progetto in contrada Caputo.
139	14.6.1967	27.6.1967	Di Giorgi F.sco - sopraelevazione 1°2°e3° piano rientrante in via Balsamo 26 senza progetto approvato e senza licenza.Il 22.6.67 n.2317 ordinanza di sospensione - Il 22.10.68 diffida a demolire Il 18.12.1968 integrazione richiesta parere demolizione all'Ass.to reg.Svil.Ecom.
158	26.6.1967	18/9/1967	Trifirò Stefano - Costruz.di p.t.senza lic.in contrada Caculla.
159	29.6.1967	"	Migliazzo Anton.- " casa " "
162	4.7.1967	"	Curcio Salvatore Sopraelevazione di 2° piano senza documenti in contada Pioppo.
163	7.7.1967	"	Tagliavia Onofrio - Costruzione 4 villini senza progetto e licenza in contrada Fiumelato.
216	24.8.1967	22.8.1967	Giaccone Salvatore - Costruzione fabbricato con terzo piano abusivo in Via Balsamo 35. Il 13.10.67 diffida a demolire - il 16.12.68 richiesto parere per demolire all'Ass.Svil.Economico.
223	4.9. 1967	"	Balsamo G.ppe - Costruz.villino senza progetto e senza licenza in contrada Caputo. Il 13.10.67 diffida a demolire - il 17.12.68 richiesto parere all'Ass. Sviluppo Economico per demolizione.
224	"	"	Caruso Salvatore - Costruz. di un fabbricato senza progetto e licenza in contrada Caputo.- Il 26.9.67 ordinanza di sospensione - il 12.10.67 diffida a demolire e il 13.12.68 richiesta parere assess.Svil. Economico.-
225	"	"	Renda Giovanni - Costruz.di un fabbricato senza progetto e licenza in contrada Caputo.
229	"	"	Di Liberto G.ppe " " " Il 12.10.67 diffida a demolire e il 13.12.68 richiesta parere all'Ass.Svil.Economico.
230	"	"	Massaro Antonino - Costruz. di un fabbricato senza progetto e licenza in contrada Caputo.- Il 12.10.67 diffida a demolire ed il 13.12.1968 integrazione richiesta parere assess.Svil.Ec.-

./.

123

268	21.9.1967	9.10.1967	Aricò Girolamo - Demolizione e ricostruzione di un fabbricato senza licenza in Via F.Novelli.- il 27.9.67 ordinanza di sospensione; il 7.5.68 diffida a demolire; il 18.12.68 richiesto parere all'Ass.Sv.Economico/
331	4.11.1967	25.3.1968	Bonomo Simone - Costruz.casa con licenza scaduta in via Mulini.
332	"	1.12.1967	Marceca Castrenze -Costruz.casa p.t.senza progetto e senza licenza in contrada Pioppo.-
333	6.11.1967	"	Teresi G.nni [illegible] in S.Elia.-
330	28.10.1967	25.3.1968	Carrà Gioacchino " " (p.t.e 1°p.) in Fiumelato
331	28.10.1967	18.12.1967	Marino Rosa - Soprael. senza licenza in "
332	18.11.1967	28.3.1968	Bruino Lima Fazio - Costruz. di uno sgabuzzino senza licenza e senza progetto in Via Statale 186.
335	21.11.1967	25.3.1968	Quattrocchi Giuseppe -Costruz.scaletta in c.a. senza licenza in Via Caputo.
368	7.12.1967	25.3.1968	Bruno Pietro - Costruz.pilastri in c.a. senza progetto e senza licenza in contrada Fonte Parco.
381	2.12.1967	25.3.1968	Madonia Rosalia -Costruz.di un magazzino senza licenza e senza progetto in contrada Miccini
387	25.8.1967	1.4.1968	Fillitteri Ossola - Costruz.di un villino senza rispettare la distanza del confine in contrada Rinazzo.
388	29.12.1967	21.1.1968	Filletta Salvatore Costruzione di una casa senza progetto e senza licenza in contrada Caputo.-

ANNO 1968

2	27.1.1968	25.3.1968	Fiorino Grazia in via Abruzzi -costruzione di sottotetto e terrazzo senza licenza
5	30.1.1968	25.3.1968	Miceli Giovanni -Costrz. in via G.Verdi di copertura 3° piano rientrante senza licenza.
9	3.2.1968	25.3.1968	La Corte Vincenzo - Costruz.2° e 3° piano rientrante senza prog. e senza lic.in contrada Pioppo.
12	7.2.1968	25.3.1968	Miceli Giovanni - lavori ampliamento senza licenza.

./.

124

18	13.3.68	8.5.68	Catalano Antonino - Costruzione 4° piano rientrante senza essere previsto nella licenza in Via G.B. Greco.
29	9.4.68	6.5.68	Patellaro Andrea - Costruzione di una casa senza progetto e licenza in contrada Miccini.
39	16.5.68	24.5.68	Cirimondo Salvatore - Costruzione di una casa senza progetto licenza in contrada Miccini.-
46	28.3.68	21.6.68	Saitta Serafino - Costruzione abusiva del 1° e 2° piano in contrada Villa Ciambra - Il 3.6.68 diffida a demolire ed il 3.12.68 integrazione parere all' Assessorato Regionale Sviluppo Economico.
47	28.5.68	21.6.68	Di Matteo Francesco - costruz.1° e 2° piano senza licenza e progetto in contrada Villa Ciambra.Il 28/5/68 diffida a demolire ed il 16/1/69 integraz.parere Ass.Sv.Ec.
48	28.5.68	21.6.68	Cappello Giovanni - Costruzione di una casa senza licenzain contrada Villa Ciambra .Il 1/6/68 diffida a demolire; il 16.1.1969 integraz.parere Ass.Sv. Econ.
51	16.5.68	1.7.69	Morana Giuseppe- Costruz.villino senza licenza e progettoin contrada Stasatto.
53	11.6.68	1.7.68	ENEL -Costruz.gabina elettr.senza licenza in Via Umberto 1° -
52	3.6.68	9.8.68	Di Cristina Lucrezia - Sopraelevaz. senza lic. in contrada Ciacalone - Il 15.10.68 diffida a demolire ed il 17.12.68 integrazione richiesta parere all'Assessorato Sviluppo Econ.
65	26.6.68	14.8.68	Penzallorto Maria - Costruz.di una casa senza progetto e licenza in contrada Barone) Il 23.10.68 diffida a demolire ed il 17.12.68 richiesta parere Ass.Svil.Econ.
66	22.6.68	14.10.68	Cassarà Gaetano - Costruz. di un villino senza licenza in contrada Barone - il 19.9.68 diffida a demolire ed il 17.12.68 integraz.parere Ass.Sv.Ec.
68	16.7.68	7.8.68	Giordano Natale - Costruz.di un forno senza lic. in contrada Ciacalone - il 31.7.1968 diffida a demolire comunicata il 16.10.68 all'Ass.Svil.Econ.

./.

425

71	24.7.68	14.8.68	Porrovecchio Angelo - Costruz.di una rampa di scala senza licenza in contrada Ranteria.
~~73~~ 73	31.7.68	14.8.68	Failla Santo - Costruz. di un villino a I° piano senza licenza e progetto in Via S.Martino Nuova.- A seguito di precedente verbale n.67 dell'8.7.68 è stata emessa diffida a demolire in data 15.7.68. E' stata integrata la richiesta di parere per demolire all'Ass.Sv.Econ. con nota n.2269 del 17.12.68
73	7.8.68	7.9.68	Minesola Salvatore - Costruz. di un p.t. e I° p. senza licenza e prog. in Contrada Pizzenti.
84	13.8.68	18.10.68	Romanotto Rosa - Costruz.di un villino senza prog e senza lic. in Contrada Paradiso.- Il 14.10.68 diffida a demolire ed il 24.10.1968 richiesta di parere Ass.Svil. Econ.-
107	5.9.68	14.10.68	La Barbera Angelo - Costruz. di un Villino senza licenza e progetto in contrada Strasatto.- Il 19/9/68 diffida a demolire ed il 17.12.68 integrazione parere Ass.Svil.Econ.
108	5.9.68	1.10.68	La Corte Pietro - Esecuzione lavori rifacimento solaio senza licenza in Via Piave - Il 19.9.68 diffida a demolire ed il 19/11/1968 richiesto parere All'Assessorato Svil.Econ.
135	19.10.68	2.12.68	S.p.A. Sviluppo Industriale Turistico - Costruz.di un magazzino senza progetto e licenza in S.Martino delle Scale.- Il 20.11.1968 diffida a demolire ed il 16/12/1968 richiesta parere all'Ass.Svil.Econ/
136	9.10.68	20.11.68	Grita Clara - Recinzione con abusiva occupazione di strada in contrada Cozzo di Pigno.
140	0.10.68	25.11.68	Nicosia Angelo C.O " "
141	10.10.68	25.11.68	Sistino Vitaliano - Esecuzione lavori non conformi alla licenza in contrada Giacalone - Il 10.10.68 diffida a demolire che è stata eseguita come risulta dal verbale di ripristino del 30.11.1968.-
150	20.11.68	11.12.68	Benzo Matilde - Costruz. di una casa non conforme a licenza in contrada Giacalone.
152	21.11.68	4.12.1968	Cassarà Giovanni - Costruz.di una casa rurale senza progetto e licenza in contrada Fortella S.Anna. Il 9.12.68 diffida a demolire, notificata il 18.12.68 non effettuato verbale di inadempienza.

./.

126

33	16.5.68	24.5.68	Lo Coco G.Francesco - Costruzione di una casa agricola senza licenza in contrada [illegible] iccini.- Il 21.5.68 è stata emessa diffida a demolire, notificata all'interessato il 18.7.68.- In data 25.10.68 con nota n.1969 è stata data comunicazione all'Ass. Svil.Econ. ed alla Sez.Urban. del Provv.OO.PP., ma ancora non è stato effettuato il verbale di inadempienza.-
	ANNO 1969		
	24.1.69	31.1.69	Nicolosi Francesco - Costruzione di un fabbricato in via Venero in difformità alla licenza n.107[illegible] del 21.12.1[illegible] e precisamente: 1) per avere modificato l'architettura del prospetto; 2)per avere modificato la pianta del fabbricato; 3) per avere aumentato la altezza (fino a m.27,45) rispetto a quella del progetto approvato (di m.24); 4) per avere diminuito di cm.90 l'arretramento del fabbricato intravata.- In data 31/1/69 è stata notificata all'interessato la ordinanza di sospensione del 27.1.69.-
3	25.1.69	1/2/69	Romano Bartolomeo - Costruzione di un albergo in contrada Cabbello in difformità alla licenza n.40[illegible] del 12.2.64 (già scaduta) e costruzione di due edifici (ristorante ed alloggio direttore) senza licenza.- In data 28.1.1969 è stata notificata all'interessato.-

Dal sopradetto elenco di verbali trasmessi in Pretura risulta che per alcune contravvenzioni sono state adottate diffide di demolizione e indi verbali di inadempienze ed inoltre alla Sezione Urb.ed all'Ass.Reg. Svil.Econ. per il prescritto parere.-

Le predette diffide sono state emesse in quanto abbiamo fatto presente che era indispensabile provvedere, - oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria- , anche ai conseguenziali provvedimenti amministrativi.-

Ciò premesso, durante il periodo dell'ispezione sono state emesse dal maggio 1968 al febbraio 1969 n.48 diffide (all.n.35) di demolizione a carico di diverse Ditte, per avere eseguito costruzioni senza licenza od in difformità.-

./. Fch'

127

5)- LICENZE EDILIZIE RILASCIATE DAL GENNAIO 1967 al MARZO 1968

Licenze edilizie a 1967

- Licenza edilizia n.1209 del 23.1.1967 rilasciata alla Ditta Cavallaro Nicolò per ~~ampliamento~~ modifiche interne ad un villino in contrada Timpone Leto (progettista Geom. G.Terruso) - pratica edilizia n.110.-

1)- Con licenza edilizia n.204 del 17.7.63 la Ditta Cavallaro Nicolò era stata autorizzata alla costruzione di un villino nella contrada in Oggetto - In data 18 luglio 19[illegible] la Ditta medesima, ultimata la costruzione, richiedeva il certificato di abitabilità.- Senonchè , giusta quanto risulta da relazioni dell'Ufficio tecnico del 21 e del 28 ottobre 19[illegible], la Ditta medesima aveva realizzato il villino con sensibili varianti, come accertato da apposito sopraluogo effettuato il 15 ott. 19[illegible].-

2)- Il 20/10/1966 la Ditta Cavallaro presentava , allora, un progetto di variante per modifiche interne . Risultano infatti agli atti due piante planimetriche sottoscritte dal Geom. C.Terruso e recanti la data manoscritta del 20/10/66, riguardanti "Progetto Cavallaro Nicolò - modifiche interne", senza relativa istanza.- Le predette piante planimetriche non risultano protocollate.-

In data [illegible]/X/66 l'Ufficio tecnico comunale ha espresso parere contrario all'approvazione della variante, perchè contrastante con il P.R.G.: "Il progetto ricade in zona a verde agricolo - Va l - Secondo i dati riportati nei grafici il progetto non è regolamentare. Lotto mq.1[illegible]8 circa - superfice coperta mq.17[illegible], 00 - cubatura edificio mc 1204 - cubatura ammessa mc.1344 - Superfice coperta è inferiore a 1/15 della superfice del lotto.- Nel grafico non è osservata la distanza dalla strada.- Secondo le norme del R.E.C. la costruzione ricade in zona bianca non regolamentata" F.to Damiani.-

La Commissione Edile, invece, nella seduta del 28/X/66, ha espresso parere favorevole, considerato che la "variante alla luce del R.E.C. è regolamentare".-

Veniva quindi rilasciata la predetta licenza edilizia del 23.1.67 e in data 17/2/67 l'autorizzazione di abitabilità.-

E' da precisare che il predetto parere contrario dell'Ufficio tecnico appare giustificato , in quanto in realtà la predetta planimetria del 20/10/1966, presentata come progetto per modifiche interne, costituiscono invece un progetto sensibilmente diverso dal progetto autorizzato con la licenza edilizia del 17.7.1963.-

Tale diversità consiste nel fatto che aumenta sensibilmente la superfide coperta e la cubatura, come si evince dal confronto di dette planimetrie con i grafici del progetto iniziale.-

Certanto il progetto di variante , costituendo un nuovo progetto andava esaminato dalla C.E. alla luce dei vigenti strumenti urbanistici e cioè sulla base del P.R.G. adottato dal Comune nel 1965 ed ai sensi della legge 3.1.1972, n.1902, riguardante le misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori generali.-

./.

128

Si osserva inoltre che a seguito del predetto sopraluogo del 15/X/66, con il quale veniva accertato che la Ditta Cavallaro Nicolò aveva costruito in difformità della licenza rilasciata, avrebbero dovuto promuoversi da parte del Comune di Monreale a carico della Ditta medesima, le sanzioni penali previste dall'art.41 della legge urbanistica.-

Licenza edilizia n.141 del 24.11.67 rilasciata alla Ditta Ingrassia Cristoforo. - varianti al progetto approvato dalla C.E. il 10/12/65 - costruzione di 3° piano rientrante verso Via Della Greca.-

A)- Con licenza edilizia n.965 del 15/12/1965 veniva rilasciata alla Ditta Ingrassa Cristoforo - a seguito di parere favorevole della C.E. in data 10/12/1965 - autorizzazione per la ricostruzione di un fabbricato a piano terra e 1° piano e la sopraelevazione di un 2° piano .-

Risulta dal relativo progetto che il fabbricato ricade per un fronte sulla Via B.Balsamo - larga m.3,80 - e per l'altro fronte (laterale) in Via della Greca - larga m.6,25.-

L'Ufficio tecnico (Geom. Damiani) ha così riferito del progetto presentato (con istanza protocollata al n.920 del 18.9.1965): "Trattasi di un progetto per la ricostruzione del piano terra e sopraelevazione di un 2° piano - Secondo i dati riportati nei grafici il progetto non è regolamentare (art.81)".-

Prescrive l'art.81 del nuovo regolamento edilizio del Comune di Monreale che" salvo le limitazioni previste per il Centro Storico all'art.37 ter, l'altezza massima degli edifici dovrà essere nel rapporto di 1,5 (uno virgola cinque) rispetto alla larghezza della strada ....omissis.... (15-*bis*)

Per edifici aventi più di un fronte la maggiore altezza della costruzione sarà pure ammessa nelle strade di minore ampiezza soltanto per un terzo della lunghezza del fronte su dette strade, e sempre che il terzo della lunghezza sulla strada inferiore non superi la lunghezza del fronte sulla strada di ampiezza superiore "

Ora, l'edificio autorizzato con la predetta licenza (secondo quanto risulta dal relativo progetto) ha una altezza di m.11 sulla Via di maggiore larghezza (V.Balsamo) e l'altezza di m.9,50 - per l'intero fronte - sulla Via della Greca di minore larghezza.-

Si osserva pertanto che-come giustamente rilevato dall'Ufficio tchnico in sede di relazione sul progetto di cui trattasi- il progetto autorizzato è contrastante con il citato art.81 del R.E.C., in base al quale l'altezza dell'edificio predetto non avrebbe potuto essere (secondo la larghezza delle vie) superiore a m.9,37 sulla via di minore larghezza (almeno per i due terzi del fronte).-

B)- Peraltro la Ditta Ingrassia Cristoforo che, come esposto, era stata autorizzata - con la licenza del 1965 - a costruire per una altezza maggiore rispetto a quella consentita dall'art.81 del r.e., veniva successivamente autorizzata a realizzare l'edificio per una altezza ancora maggiore.-

(15-bis) Così nell'originale. (N.d.r.)

129

Invero, con istanza protocollata in data 25/2/66 la Ditta Ingrassia Cristoforo presentava un progetto di variante (a quello autorizzato con la licenza del 15/11/65) che però non riportava l'autorizzazione comunale, a seguito di relazione contraria dell'Uff.Tecnico in data 23/5/66 e di conforme parere contrario della Commissione edilizia, la quale, infatti, riteneva nella seduta del 24.6.66, che il progetto di variante contrastava con gli artt.81 e 31 del R.E. (tale progetto infatti, prevedeva una altezza del fabbricato di m.14 sui due fronti - salva l'altezza minore per una parte del fabbricato stesso, in via della Greca atteso il dislivello tra le due vie, e-sebbene l'area coperta fosse inferiore a mq.60-) la realizzazione del 3° piano).

Ma, con istanza protocollata in data 27.7.66 (non risulta il numero di protocollo sull'istanza) la Ditta predetta ~~rettificava~~ presentava altro progetto di variante al quale autorizzato con licenza edilizia del 1965.-

In data 13.12.66 l'Uff.Tecn. (Geom.Damiani) ha così relazionato su quest'ultimo progetto di variante: "Variante al progetto approvato il 10/10/65. Il progetto di variante prevede la realizzazione del 3° piano rientrante verso Via della Greca." Il progetto non è regolamentare in base all'art.81 del R.E.C.,

Con relazione in data 24/2/1969 (vedasi all.n.56) il Geom. Scandurra - ora addetto alla Sezione Urbanistica dell'Uff.Tecnico del Comune di Monreale - ha riferito sulla pratica, esponendo i dati risultanti dal progetto, nonchè gli elementi risultanti dal sopralluogo eseguito dal medesimo.-

Sulla base anche di quanto riferito dal Geom. Scandurra, si ricavano dal predetto progetto i seguenti dati:

- la costruzione ricade nel P.R.G. in zona a centro storico simbolo C.1, con altezza consentita di m.11 (art.10 4° comma) delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.;
- la superfice coperta è di mq.50 circa;
- la larghezza delle vie indicate nel progetto è la seguente: Via B.Balsamo ml.8,80; Via della Greca ml.6,25;
- l'altezza del fabbricato in Via B.Balmsamo è prevista in ml.13,20; l'altezza del fabbricato in Via della Greca è per 2/3 del fronte m.9,40 e, per 1/3, della stessa altezza del fronte in Via B?Balsamo, tenendo presente però che tale altezza di mL .13, 20 in Via della Greca va degradando in relazione al graduale dislivello fra le due vie che raggiunge al termine i m.1,80.-

Malgrado la predetta relazione contraria del Geom.Damiani del 13.12.66, la C.E., nella seduta del 10.1.1967, ha espresso parere favorevole sul progetto.-

Da notare che in data 30/10/1967 il Direttore dell'Ufficio Tecnico (Gippetto) rilevava ancora (nonostante il parere favorevole della C.E.), in calce alla licenza predisposta per la firma (su apposito modulo): parere contrario perchè il progetto non è conforme al regolamento edilizio anche se risulta conforme al P.R.G.". Sullo stesso modulo il Sindaco ha controdedotto, annotando, in data 31.11.67, che "il parere il Direttore lo può

./.

130

esprimere nella relazione al progetto da esaminarsi dalla C.E. e non sulla licenza che è atto del Sindaco" - Quindi la licenza è stata rilasciata in data 24.11.1957 (col n.141 - Nuovo modulo) .-

Quanto sopra premesso, si rileva che la predetta licenza è contrastante sia col P.R.G. , che col regolamento edilizio.-

a)- Infatti il progetto ricade (giusta quanto risulta dalla predetta relazione Scandurra) nel P.R.G. in zona a Centro Storico simbolo C 1, con altezza massima consentita di m.11, mentre la licenza ha autorizzata un'altezza maggiore sia in Via B.Balsamo sia in Via della Greca (in quest'ultima Via solo per 1/3, essendo l'altezza dei due terzi prescritta in m.9,40).

b)- In base all'art.§1 del R.E. e tenuto conto della larghezza della vie indicata in progetto, l'altezza massima prevista in via B.Balsamo appare regolamentare e così pure per un terzo dal fronte di via della Greca.-

Per i rimanenti due terzi del fronte del fabbricato di Via della Greca (la cui altezza è prevista in progetto in m.9,40) l'altezza massima raggiungibile era di m.9,37 onde l'irregolarità appare trascurabile.-

Il progetto autorizzato però appare contrastante con il R.E. per un altro verso: come risulta infatti dalla citata relazione del Geom.Scandurra l'area coperta dall'edificio è di mq.50 circa.- Ora , siccome il progetto predetto prevede la realizzazione di un terzo piano (anche se rientrato in via della Greca) vi è contrasto con l'art.§1 del R.E., il quale prescrive che "quando la superfice netta edificabile sia inferiore a mq.60, gli edifici non potranno superare la terza elevazione, compreso il piano terreno, fermo restando il rapporto tra l'altezza e la larghezza stradale di cui al primo comma dell'art.81".-

3)- Peraltro dal sopraluogo risultante dalla citata relazione Scandurra, si è rilevato che le indicazioni del progetto riguardanti la larghezza delle due vie non corrispondono alla realtà.

Nel progetto infatti la larghezza di Via Balsamo (in corrispondenza di Via della Greca) è indicata in m.3,80. Dal sopraluogo, invece, la larghezza di tale via risulta (sempre in corrispondenza della Via della Greca) m.3,37.- La predetta via Balsamo risulta poi larga m.8,05 in corrispondenza della via Fiorenza).-

In Via della Greca nel progetto risulta indicata (in corrispondenza di Via Balsamo) in m.6,25 di larghezza, mentre in realtà risulta larga (in corrispondenza della stessa Via Balsamo) m.5,84 (La via della Greca risulta inoltre larga m.5,50 al limite opposto del fabbricato).- E' da avvertire, tuttavia , che giusto quanto riferito a pag. 60 della presente relazione il restringimento di via della Greca appare determinato dalla costruzione eseguita dalla Ditta Guardì (con l'occupazione di una striscia di suolo pubblico in via della Greca). (16)

W.I.

(16) Cfr. pag. 665. (N.d.r.)

131

4)- Dal sopraluogo predetto risulta, peraltro ,che la costruzione realizzata è difforme dal progetto autorizzato con la licenza edilizia n.141 del 24.11.196

Si osserva infatti che il terzo piano (previsto come rientrante in Via del Greca) è costruito intero.

L'altezza del fronte in via B.Balsamo - prevista in progetto - in metri 13,20 è stata invece realizzata in m.14 ,20 (da un lato) e in m.14,08 dal lato opposto.-

Il fronte in via della Greca - previsto per un terzo con un'altezza non superiore a m. 13,20 e per due terzi per un'altezza di m.9 ,40 - ha invece raggiunto l'altezza di m.14,08 (all'angolo di via B.Balsamo) e l'altezza di m.12,63 al limite opposto.-

Licenza edilizia n.147 del 29/11/1967 rilasciata alla Ditta Costantino Pietro per sopraelevazione di 1°, 2° e 3° piano di un fabbricato in via Calcerano (progettista Ing.Leto Antonino) pratica edilizia n.[illegible].-

Con la licenza n.147 del 29/11/1967, la Ditta Costantino Pietro è stata autorizzata a realizzare la sopraelevazione di 3 piani su una costruzione a piano terra (in precedenza autorizzata).-

La licenza è stata rilasciata con l'obbligo che la distanza dal confine di proprietà sia portata ad un terzo dell'altezza del fabbricato, su conforme parere della C.E. espresso nella seduta del 10 ottobre 1967 (l'Ufficio tecnico aveva relazionato sulla pratica in argomento in data 13/4/1967).

Si osserva che la predetta licenza è in contrasto con l'art.81 del R.E. infatti la sopraelevazione prevista nel progetto autorizzato con detta licenza raggiunge i m.13,80 e prospetta su una strada larga m.8; pertanto non è rispettato il rapporto con la larghezza della strada (1,5) contemplato dall'art.81 predetto.

Licenza edilizia n.134 del 17/11/67 rilasciata alla Ditta Mangano Provvidenza Lo Piccolo Antonino per sopraelevazione di un primo piano in via Provinciale 27 (progettista Geom.Gaetano Terruso) - pratica edilizia n.274.-

A seguito di parere favorevole espresso dalla C.E. nella seduta del 24/8/1967, la Ditta Mangano Provvidenza - Lo Piccolo Antonino è stata autorizzata con la licenza sopramarginata ad effettuare una sopraelevazione a primo piano in Via Provinciale 27 (Borgata Pioppo).-

Si precisa che il progetto autorizzato con la detta licenza ha il fronte sulla predetta Via Provinciale (ove è previsto un piano terra ed un primo piano di m.6,20, mentre il retroprospetto - ricadente su proprietà privata - ha un'altezza di m.12,30 (piano terra e tre piani).-

E' da precisare altresì che il fabbricato previsto in detto progetto ricade - giusta quanto riferito dall'Ufficio tecnico con relazione del 30/9/66 - in zona di espansione E 3 per il P.R.G. (del 1965) e che l'art.12 lett.C delle norme di attuazione di tale P.R.G. consente un'altezza massima di m.11.-

./.

132

Anche il P.R.G. deliberato dal Comune nel 1968 ha mantenuto all'art. 12 tale limitazione di altezza per le zone E 2 , corrispondenti alle zone E 3.

Si osserva , pertanto che il progetto in esame è in contrasto (come rife to del resto nella predetta relazione dell'Uff.Tecnico) con il P.R.G. (esubero di m.1,50 di altezza sui m.11 consentiti), con il Sindaco aveva l'obbligo di sospendere il rilascio della licenza, ai sensi dell'art.3 della legge 6/8/67,n.765 che ha reso obbligatorie le misure si salvaguardia di cui alla legge 3/11/52, n.1902.-

Licenza edilizia n.120 del 21/8/1967 rilasciata alla Ditta Cull Anna per costruzione di due villini in contrada Carrubbella (progettista Geom.Giuseppe Mammina) - pratica edilizia n.148.-

Con licenza edilizia n.120 del 21/8/67 la Ditta Gull Anna è stata autorizzata , previo parere favorevole della C.E., in data 20.12.66, ad eseguire la costruzione di due villini con annesso garage , composti da piano terra, in contrada Carrubbella.-

I due villini ricadono nel P.R.C. in zona a villini, simbolo VI 1, (giusta quanto risulta da relazione dell'Ufficio tecnico) regolamentata dall'art.13 delle relative norme di attuazione .-

Come riferito dall'Ufficio tecnico con la predetta relazione, il progetto è in contrasto con il P.R.G. per il mancato rispetto ,per un solo villino, della distanza di m.5 da un confine.-(Anche il P.R.G. deliberato nel 1968 ha mantenuto tale prescrizione).

Si osserva , peraltro, che pur non essendo obbligatorie - all'epoca del rilascio della predetta licenza - le misure di salvaguardia del P.R.G. era tuttavia da tenere presente la norma dell'art.436 lett.d) del R.E. che prescrive pure il rispetto di tale distanza dal confine della proprietà.-

Licenza edilizia n.118 del 13/X/1967 rilasciata alla Ditta Vitterino Carmela per sopraelevazione di 2° e 3° piano in Corso P.Novelli 167 (progettista Geom. Salvatore La Mantia) - pratica edilizia n.99.-

Con istanza protocollata in data 11.11.66 (non risulta annotato il n. di prot.) la ditta sopra indicata presentava, per la prescritta autorizzazione, progetto riguardante la sopraelevazione di 2° e 3° piano nel Corso P.Novelli, per una altezza di m.12,90.-

Su detto progetto la C.E. nella seduta del 11/7/67, esprimeva parere contrario perchè i vari grafici previsti dal progetto non erano tra loro rispondenti.-

Nella seduta del 10/8/67 la C.E. esprimeva invece parere favorevole, con il solo voto contrario del rappresentante dell'Ufficio tecnico comunale (il Geom.Damiani, in sostituzione dell'Ingegniere Direttore), sul progetto leggermente modificato in quanto viene prevista l'altezza di m.12,20 invece dei m.12,90.-

Si rileva che il rilascio di detta licenza edilizia è in contrasto con lo art.37 Ter del R.E.C., come già rilevato dall'Ufficio tecnico in sede di rela-

133

zione sul progetto. - Infatti, il progetto autorizzato ricade in zona a centro storico(come riferito dal medesimo U.T.), soggetto alla limitazione di altezza di m.11, per il citato art.37 ter.-

E' da rilevare altresì che non risulta presentato - giusta quanto prescritto dall'art.4 del R.E. - un certificato di stabilità del fabbricato redatto da un tecnico a questo abilitato.-

Si rileva infine che non risultano riportati nel registro dei verbali della C.E. i citati pareri espressi dalla C.E. (tuttavia il parere del 19/7/67 risulta nel progetto menzionato che prevede l'altezza di m.12,90; il parere del 10/8/67 risulta nell'altro progetto che prevede l'altezza del fabbricato in m.12,20).-

Licenza edilizia n.6 del 14/1/1967 rilasciata alla Ditta Tullara Leopoldo per costruzionedi una casa per fine settimana nel villaggio Montano di S.Martino delle Scale.- (progettista Geom.Angelo Jacobucci)- pratica edilizia n.81

Con istanza protocollata col n.342 del 24/5/66, la Ditta predetta presentava un progetto per la costruzione di una casa "per fine settimana" nel villaggio Montano di S.Martino delle Scale.-

In data 20/5/1966 è stato espresso parere favorevole della Sovrintendenza ai monumenti.-

In data 25/5/66 l'Ufficio tecnico ha espresso il proprio avviso contrario all'approvazione del progetto, perchè ricadente in base al P.R.G., in zona a verde di rispetto.-

La C.E. , a seguito della relazione contraria dell'Ufficio tecnico ,chiedeva , nella seduta del 24.6.66, l'avviso dell'Ufficio legale del Comune.-

Quest'ultimo, in data 4.8.66, ha fatto presente che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge "è consentito al Sindaco di sospendere ogni decisione sul progetto presentato dall'interessato, ove tale progetto possa turbare l'applicazione ed esecuzione del piano regolatore generale già deliberato dal Consiglio comunale " (con atto n.44 del 21.12.1965).-

La C.E. , tuttavia nella seduta del 13/12/66 ha espresso parere favorevole a maggioranza di 5 voti, con l'astensione dell'ing.Cangemi ed il voto contrario dell'ing.Ciappetto (Dirigente U.T.) in conformità alla relazione d'ufficio.-

La relativa licenza è stata rilasciata, per il Sindaco, dall'Assessore ai LL.PP. Sig. Bertolino, malgrado sia stata apposta sopra l'intestazione della licenza medesima, la seguente annotazione del Dirigente U.T. "Attenzione vincolo di rispetto".-

In atto la costruzione è stata ultimata.- Infatti in data 20/11/1967 è stato rilasciato il relativo certificato di abitabilità.-

./.

Licenza edilizia n.90 del 9/8/67 rilasciata alla ditta Aricò Girolama e Cangi Giuseppina per modifiche al piano terra e sopraelevazione di 1° e 2° piano fdi Corso Pietro Novelli 267 (progettista Geom.Giuseppe Mammina) - pratica edilizia n.88.-

La licenza edilizia sopra emarginata, rilasciata in conformità dell'avviso espresso dall'Ufficio tecnico e dalla Commissione edilizia (che si sono concordemente pronunciati per l'eliminazione del terzo piano previsto nel progetto presentato), risulta conforme agli strumenti urbanistici del Comune di Monreale.-

In data 21/9/1967 veniva, tuttavia, elevato a carico della Ditta predetta verbale di contravvenzione per avere costruito un terzo piano senza autorizzazione (verbale trasmesso alla Pretura con nota n .1273 del 9/10/67).-

In effetti dal sopraluogo eseguito da un geometra dell'Uff.Tecn. (Lo Coco) in data 4/10/67, è risultata la costruzione abusiva di un piano attico ancora allo stato grezzo (oltre la costruzione del piano seminterrato , 1° e 2° piano essi pure allo stato grezzo).-

Con ordinanza n.3891 del 22/9/1967 è stata disposta la sospensione dei lavori.

Con nota n.4138 del 7/10/67, diretta All'Assessorato Sv.Ec. e p.c. alla Sezione urbanistica , il Comune ha relazionato sulla costruzione abusiva, per i provvedimenti di cui alla legge 17/8/1942, n.1150. Non veniva tuttavia provveduto ancora a diffidare la ditta predetta alla demolizione delle opere, diffida prevista dalla art.32 della predetta legge.-

Solo in data 7/5/68, con provvedimento n.2713, infatti , la Ditta Aricò Giuseppa e Cangi Giuseppe è stata diffidata a demolire le opere abusive nel termine di 30 giorni dalla notifica (notifica effettuata il 13/5/68).-

Con nota n.1937 del 29/X/68 il Comune di Monreale ha trasmesso all'Ass. Sv.Ec. una ulteriore relazione sulla costruzione abusiva di cui trattasi, trasmettendo copia della diffida di demolizione , del verbale di contravvenzione e copia del progetto

Con verbale del 14 dicembre 1968 è stata costatata, giusta apposito verbale del Geom.Scandurra dell'Ufficio tecnico, l'inadempienza alla predetta diffida.- Tale verbale è stato trasmesso all'Ass.to Sviluppo Economico con nota n.7262 del 18/12/1968.-

Licenza edilizia n.7 del 27/1/1967 rilasciata alla Ditta Versace Salvatore per costruzione di una villetta composta da piano seminterrato e piano rialzato in contrada Lenzitti (progettista Ing.Casimiro Maniaci) pratica edilizia n.37.-

La licenza sopra emarginata è stata rilasciata a seguito di relazione favorevole dell'Ufficio tecnico in data 10/1/67 e di parere - pure favorevole - della C.E. in data 10/1/1967, per la realizzazione di un progetto presentato dalla Ditta Versace Salvatore, con istanza protocollata con il n.~~XX~~ 152 del 18/3/66.

(In effetti il progetto autorizzato con la predetta licenza era stato già presentato una prima volta con precedente ed analoga domanda del 4/1/63 e su di esso la C.E. aveva espresso parere favorevole nella seduta del 15/1/63; licenza di costruzione però non era stata rilasciata)

./.

135

La Ditta Versace tuttavia realizzava la costruzione in difformità dal progetto presentato.- Infatti a seguito di apposito sopraluogo, l'Ufficio tecnico in data 15/11/67 ha così riferito: "si è riscontrato che nella costruzione del villino sono state apportate delle varianti interne e che la distanza del confine sul retro della casa è inferiore di metri 1 ,00" (il progetto autorizzato prevede una distanza di mt.10 dal proprio confine).-

Si ha peraltro motivo di ritenere che la costruzione prevista nel progetto era stata realizzata molto tempo prima del rilascio della menzionata licenza (del 27/1/1967).-

Infatti risulta nella pratica edilizia in esame un provvedimento del Prefetto di Palermo n.127135/Div.IV° del 18/12/65 con cui viene rilasciata la licenza d'uso per la costruzione in cemento armato; detta licenza d'uso è stata rilasciata in seguito al certificato di collaudo dell'opera in data 5/9/1964.-

Si ritiene pertanto che la costruzione della ditta Versace sia stata realizzata abusivamente (senza licenza), ma ciò non è stato a sup tempo rilevato dalla Amministrazione comunale , la quale, infatti, non ha inoltrato le relative denuncie alle competenti Autorità.-

Comunque, a fronte dell'attestato di non conformità delle opere alla licenza rilasciata, non è stato ugualmente rilasciato certificato di abitabilità in data 20/12/67 (soltanto per la parte d'igienicità).- In ogni caso nessuna procedimento risulta istaurato a carico della Ditta Versace, per avere costruito in difformità della predetta licenza, ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art.41 della legge urbanistica.-

Licenze edilizie rilasciate alla Ditta Tagliavia Onofrio (Consigliere delegato S.p.A. I.C.E.S.A.) per costruzione n.5 villette in contrada Fiumelato - licenze edilizie n.ri 110, 111, 112 del 27/9/1967 - pratiche edilizie n.46

Nella seduta del 10/8/67 la C.E. prendeva in esame un "piano di lottizzazione" presentato dalla Società per azioni I.C.E.S.A. (redatto dal Geom. Mammina) per la costruzione nella contrada Fiumelato di n.5 villette (lotti n.ri 1, 3, 4, 5 e 6) e di un ristorante (lotto n.2).-

Su tale piano di lottizzazione risulta riportato il seguente parere, in data 10/8/67 della C.E.: "parere favorevole, previo parere favorevole della Sovrintendenza ai Monumenti".-

Risultano poi corredati da parere favorevole della C.E. i seguenti progetti: 1) "progetto per la costruzione di n.3 villette familiari" costituite da paino terra e primo piano e corrispondenti ai lotti 1, 3 e 4 del predetto piano di lottizzazione (progettista ing.Giuseppe Matranga).- Il predetto progetto è stato autorizzato con la licenza edilizia n.110 del 27/9/67.

2)-"progetto di fabbricato da costruire sul lotto n.5 costituito da 1° piano rialzato e corrispondente al lotto 5 del piano di lottizzazione menzionato (progettista geom.Mammina).- Per tale progetto è stata rilasciata la licenza edilizia n.111 pure del 27/9/67.-

3)-"progetto di fabbricato da costruire sul lotto 6, costituito da 1° piano rialzato

./.

136

~~xxxxxxxx~~ e corrispondente al lotto n.6 del piano di lottizzazione (progettista Geom. Mammina) - Al tale progetto è stata rilasciata la licenza n.112 , recante ~~xxxxxx~~ pure la data del 27/9/67.

Da rilevare che nel verbale della seduta della C.E. del 10/8/67 sono riportati con parere favorevole progetti per la costruzione di 3 + 1 fabbricati in contrada Fiumelato.- Essendo state rilasciate le licenze n.110 (per 3 villette), n.111 (per una villetta) e n.112 (per una villetta), risulta mancante nel verbale predetto il parere espresso per una villetta anche se i progetti autorizzati con le predette licenze - risultanti nelle pratiche - recano tutti l'annotazione del parere favorevole della C.E..-

In data 3 agosto 1968, è stata autorizzata l'abitabilità delle 3 villette di cui ai progetti (a seguito dell'attestato di conformità ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ alle licenze in data 1/7/1968 dell'ufficio tecnico e del parere favorevole in data 29/7/1968 espresso dall'Ufficiale sanitario).-

Quanto sopra premesso , si rileva:

1)- Il piano di lottizzazione, nel quale la C.E. espresse parere favorevole nella seduta del 10/8/67 (condizionato al parere favorevole della Sovrintendenza ai Monumenti) non è stato perfezionato, secondo quanto prescritto dall'art.28 della legge urbanistica n.1942 (modificato dalla legge n/ 765), mancando il nulla osta del provveditore alle OO.PP., il parere della Sezione urbanistaica regionale e della soprintendenza ai monumenti, nonchè la stipula e l'approvazione della convenzione di cui al predetto art.28.-

Invero , giusta quanto risulta dalla relazione dell'Ufficio tecnico in data 21/7/67, i progetti autorizzati con le licenze edilizie predette ricadono in zona a verde agricolo (simbolo Va 1) secondo le norme di attuazione del P.R.G.-

Si ritiene tuttavia necessario osservare che nel caso in ispecie le costruzioni autorizzate non sono state destinate al servizio dell'agricoltura, come previsto di regola all'art.18 delle predette norme di attuazione, trattandosi invece di case di villeggiatura.-

2)- Si fa presente peraltro che l'art.18 predetto consente nelle zone a verde agricolo la realizzazione di fabbricati a carattere residenziale, "una volta soddisfatte le necessità dell'agricoltura" ora nell'esame della pratica , non risulta che sia stata accertata l'esistenza di tale condizione.-

Licenzeedilizie n.ri 113,114,115 del 27/9/67 rilesciate a Taglavia Onofrio S.p.A. I.C.E.S.A - Palermo per costruzioni di case per residenza estiva in contrada Scarda e Rubinotto (progettista Geom. Mammina - pratiche n.45.-

La Ditta I.C.E.S.A. presentò per la prescritta autorizzazione , con istanze protocollate in data 18/5/1967, 3 progetti per la costruzione - complessivamente-di n.3 case per residenza estiva (composte da un solo piano rialzato) in contrada Scarda e Rubinotto.

Con la realizzazione dei predetti progetti viene effettuata una lottizzazione dei terreni ricadenti nel foglio di mappa 36 del Comune di Monreale . Ed infatti risulta allegato ai predetti progetti uno "Schema di divisione dei terreni sin

./.

117

numero 4 appezzamenti di del predetto foglio di mappa n.36, nel modo seguente:

app.to	particelle	superfice	fabbricato
1	852-874	mq. 1923	mq. 128
2	530/a	mq. 1574	mq. 105
3	530/b-785-784	mq. 1574	mq. 105
4	293-533-292	mq. 1794	mq. 103

Sia sui predetti progetti, che su tale "schema di divisione" risulta annotato il parere favorevole della C.E. del 10/8/67.-

Con la licenza n.113 del 27/9/67 è stata autorizzata la costruzione dei fabbricati di cui ai n.ri 2 e 3.

Con la licenza edilizia n.114 del 27/9/67 è stata autorizzata la costruzione del fabbricato di cui al n.4.

Con la licenza n.115 pure del 27/9/67 è stata autorizzata la costruzione del fabbricato di cui al n.1.-

L'Uff.Tecn. - con la relazione del 31/7/67 - aveva espresso sui predetti progetti parere favorevole, specificando che i medesimi ricadevano in zona a verde agricolo (simbolo Va) secondo il P.R.G. e che risultavano conformi al P.R.G. medesimo.-

In ordine al rilascio delle predette licenze edilizie possono formularsi le stesse osservazioni già esposte sopra, in sede di relazione alle pratiche relative alle licenze edilizie n.ri 110, 111 e 112 del 27/9/67 (rilasciate alla stessa Ditta per costruzione di n.5 villette in contrada Fiumelato) e cioè che:

1)- La Ditta predetta ha operato con la presentazione dei progetti menzionati e l'allegato "schema di divisione" una lottizzazione di terreni a scopo edilizio, senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art.28 della legge urbanistica L.U. (modificata dalla legge n.765)-

2)- E' da considerare tuttavia che - secondo quanto relazionato dall'Ufficio tecn. in data 31/7/67 - i progetti ricadono in zona a verde agricolo in base al P.R.G., per cui potrebbe non ritenersi necessario l'adozione del piano di lottizzazione prescritto dal menzionato art.28 L.U.-

Si osserva però che nel caso in ispecie non si trattava di fabbricati destinati al servizio della agricoltura ma di case di villeggiatura.-

Si fa presente, peraltro, che in base all'art.18 delle norme di attuazione del P.R.G. per consentire la costruzione di fabbricati a scopo residenziale si sarebbe dovuto accertare che fossero soddisfatte "le necessità dell'agricoltura"; ma nessuna indagine risulta effettuata al riguardo.-

3)- Vi è inoltre da osservare che nel verbale della seduta della C.E. del 10/3/67 sono riportati con parere favorevole progetti interessanti la ditta predetta, per la costruzione di 3 fabbricati (2+1), mentre con le predette licenze n.ri 113,114 e 115 risultano autorizzati progetti per 4 fabbricati complessivamente (tutti i progetti autorizzati recano l'annotazione del parere favorevole con le relative firme, però illegibili).-

./.

Licenza edilizia n. 7 del [illegible]/7/1967 rilasciata alla Ditta Guadagna Salvatore per costruzione di un villino (composto da un piano rialzato) in contrada Giacalone (progettista Ing.Giuseppe Di Girolamo) pratica n.175.-

In ordine a tale pratica è da rilevare che il progetto autorizzato reca il parer favorevole della C.E. espresso nella seduta del 19/7/67 (con le firme dei componenti della C.E. , anche se illegibili), mentre nel verbale di tale seduta non risulta menzionata la pratica di che trattasi.-

Licenza edilizia n. [illegible] del [illegible]/5/67 rilasciata alla Ditta Calò Francesco per sopraelevazione di 1° piano e varianti al progetto approvato il 15/6/65 in S.Martino delle Scale (progettista Arch. Giacomo Badani) - pratica edilizia n.166.-

Anche in ordine a tale pratica è da rilevare la mancanza nel verbale della seduta della C.E. del 10/5/67 del parere espresso dalla medesima parere (favorevole) che invece risulta riportato nel progetto.-

Licenza edilizia n.54 dell'18/5/67 rilasciata alla Ditta Venuti Maria e Salvatrice costruzione di villino a piano terra in contrada Passasiti (progettista Ing.Ettore Laposito) pratica n.93.-

Detta licenza è stata rilasciata a seguito di parere favorevole dello Ufficio e della C.E (espresso nella seduta dell'11/4/67).

In ordine a tale pratica si osserva:

1)- La mancanza del preventivo parere dell'Ufficiale Sanitario per il rilascio della licenza - Ed infatti - mentre tale parere non risulta mai emesso preventivamente per il rilascio di una licenza - nella fattispecie la mancanza del parere dell'Ufficiale Sanitario assume carattere più grave , atteso che il medesimo risulta assente nella predetta seduta della C.E.

2)- Il verbale della predetta seduta della C.E. non è firmato da tutti i componenti, in contrasto con l'art.17 del R.E.-

Licenza edilizia n.47 del 28/4/67 rilasciata alla Ditta Mazzarco Vito per costruzione fabbricato (costituito da piano interrato, piano terra e 1° piano) in Via Isabella Catalano (progettista Geom.Rizzuto Pietro Paolo) pratica edilizia n.[illegible].-

In ordine a tale pratica è da osservare che il verbale della seduta della C.E., riunitasi in data 11/4/67, non è firmato da tutti i componenti della Commissione in contrasto con l'art.17 del R.E. Peraltro non è firmato da tutti i componenti il parere favorevole annotato sul progetto autorizzato.-

Licenza edilizia n.9 dell'1/2/67 rilasciata alla Ditta Cusimano Benedetto e Vittorio (per costruzione di fabbricato costituito da piano terra, 1° e 2° piano) in S. Martino delle Scale - Via Francioni.-

Con istanza protocollata col n.453 dell'11/7/66 la Ditta predetta presentava un progetto per la costruzione del fabbricato sopra specificato.-

./.

139

In data 22/10/66 l'Ufficio tecnico ha espresso parere contrario: "Trattasi di progetto per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione ricadente nel P.R.G. in zona di espansione simbolo B3.-

Secondo i dati riportati nei grafici il progetto non è regolamentare perchè la densità edilizia fondiaria supera i 2,50 mc/mq. Secondo le norme del R.E.C. il progetto non è regolamentare: 1)- perchè l'altezza supera i mt.8,50; 2)- perchè non è osservata la densità edilizia fondiaria".-

La C.E., nella seduta del 22/11/66 ha espresso invece parere favorevole "con l'obbligo che la minima distanza della costruzione in riferimento sulla Via Franzoni sia di mt.6,00 e con l'obbligo che venga demolita la casetta abusiva ubicata nella via Franzoni".-

La licenza è stata poi rilasciata il 1/2/67 con il n.ro 9, alle condizioni di cui al predetto parere della C.E.-

In ordine al rilascio della predetta licenza è da premettere che nessuna eccezione contestazione può essere mossa per inosservanza del P.R.G. non essendo ancora obbligatorie a quell'epoca le misure di salvaguardia (poi divenute obbligatorie per la legge Lauricini).-

Non si possono invece non rilevare le inosservanze del Regolamento edilizio, che a giusta quanto al riguardo attestato dall'Ufficio tecnico con la predetta relazione, riguardano sia l'altezza del fabbricato che l'estensione della superfice coperta.-

Licenza edilizia n.8 del 27/1/67 rilasciata alla Ditta Fipitone Amalia e Di Caetano Salvatore per costruzione villetta a piano seminterrato e piano rialzato in contrada Lenziti (progettista Ing. Antonio Nastri) pratica edilizia n.61.

La licenza predetta è stata rilasciata con relazione favorevole dell'Ufficio tecnico espresso il 10/1/67 e previo parere favorevole della Commissione edilizia del 10/1/67 a seguito di domanda di autorizzazione protocollata in data 13/7/1966 col n.152.- Tale domanda è stata presentata congiuntamente dalla predetta Ditta e dalla Ditta Versace Salvatore : v.pratica n.37).-

Con domanda protocollata col n.895 del 6/10/67, la Ditta Fipitone - Di Caetano chiedeva il permesso di abitabilità.-

Sul retro di tale domanda risulta la seguente relazione dell'Ufficio Tecnico: "Da sopraluogo effettuato si è accertato che la distanza da una confine è inferiore a quella regolamentare e indicata nel progetto di mt.uno - (mt.10,00 Reg. m.9,00 esistente) 15/11/67 F.to Cippetto (illegibile sigla).-

Nella predetta domanda di abitabilità risulta poi il "parere favorevole esclusivamente per la parte riguardante l'igienicità" dell'Ufficiale Sanitario, emesso in DATA 30/11/67.-

Malgrado la difformità delle opere dalla licenza rilasciata (giusta la predetta annotazione dell'Ufficio tecnico risulta rilasciato, ugualmente il permesso di abitabilità, sotto la data del 30/11/67 (dattiloscritta): sulla base soltanto del verbale di ispezione dell'Ufficiale sanitario (che, come già rilevato, ha espresso parere favorevole soltanto per la parte riguardante l'igienicità).-

./.

140

Licenza edilizia n.164 del 7/2/68 rilasciata dalla Ditta Marceca Castrenze e Scandisco M.Grazia per costruzione di una casetta a piano t.e 1° piano nella località Pioppo-Via Chiesa Nuova (progettista Geom.Antonino Gulì)-pratica edilizia n.299.-

Con istanza protocollata in data 17/2/67 i coniugi Mar-ceca Castrenze e Scandisco M.Grazia hanno chiesto l'autorizzazione ad eseguire la costruzione del fabbricato in oggetto, giusta allegato progetto.-

In data 6/3/67 l'Ufficio tecnico ha così relazionato su tale progetto: "Trattasi di un progetto per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione da sorgere in Pioppo ricadente nel P.R.G. in zona d'espansione Simbolo E3 - Secondo i dati riportati nei grafici il progetto è regolamentare per quanto riguarda la cubatura.- Mentre non è regolare : 1) perchè il distacco rispetto alla particella 177/a è inferiore alla 1/2 dell'altezza; 2) il piano di calpestio del P.T. non è rialzato di cm.50 dal piano di campagna" - In calce a detta relazione risultano le seguenti annotazioni siglate dall'Ing.Direttore (Cippetto): "La costruzione è prevista a confine con Norrito"- " Prendere in esame an che con la nuova legge - 10 /11/67".-

La Commissione edilizia, nella seduta del 22/11/67, ha espresso parere "favorevole con l'obbligo del rialzo di cm.50"

In data 12/12/67 in calce alla scheda riassuntiva dello stato della pratica (compilata dal Geom.Lo Coco) è annotato dallo stesso Geom. Lo Coco: "Manca il piano di lottizzazione secondo la legge 6/8/67, n.765".-

Dall'Ing.Cippetto viene aggiunto: "ed inoltre osta il Piano Regolatore - la costruzione sorge a confine di proprietà -parere contrario - 12/12/67" Sulla stessa scheda è altresì annotato "(manca area parcheggio"), con grafia dello stesso Ing.Cippetto.-

La licenza è stata rilasciata poi dal Sindaco in data 7/2/68, a condizione che la costruzione venga rialzata dal piano di campagna di cm.50"".

Da notare che nella stessa licenza (al posto della firma dell'Ingegnere Direttore) risulta ribadito dall'Ufficio tecnico il parere contrario già espresso dall'Ufficio medesimo ("Fermo restandoil parere contrario espresso nelle relazioni del 6/3/67 e del 12/12/67" F.to Daminat - "Visto" F.to Cippetto.-

Quanto sopra premesso, si rileva;

1)- In effetti dall'esame del progetto non si comprende il motivo del rilievo dell'Ufficio tecnico secondo cui (come riferito dalla relazione del 6/3/67) non è osservato il distacco prescritto rispetto alla particella 177/a - Dalla planimetria del progetto risulta infatti che il fabbricato (la cui altezza è prevista in m.7,5) deve essere realizzato ad una distanza di m.4 dal confine della predetta particella: onde risulta rispettata la norma dell'art.12 ,n.1 delle norme di attuazione del P.R.G. (zona di espansione), il quale prescrive (nel testo deliberato nel 1965) che "quando non si costruisca sul confine di proprietà i distacchi minimi dai confinidevono essere eguali a metà dell'altezza e comunque non inferiori a m.3,00 (ndr)"

Non risulta tuttavia dagli atti se il funzionario che ha relazionato sul progett abbia basato la sua osservazione su sopralluogo eseguito, mediante il quale abbia rilevato la non osservanza del distacco prescritto.-

Si osserva peraltro la fondatezza di quanto osservato dall'Ufficio Tecnico (in data 12/12/67) in ordine alla mancanza del piano di lottizzazione (prescritto, oltre che dall'art.28 della l.u. , dall'art.12 delle norme di attuazione del P.R.G. zona di espansione) , e la mancanza dell'area destinata a parcheggio, prescritta dall'art.41 sexies della L.U.-

./.

141

Licenza edilizia n.108 del 12/9/1967 su progetto di variante rilasciata alla Ditta Tellerito Faro per costruzione in San Martino delle Scale di fabbricato composto da piano seminterrato e 1° piano rialzato rispetto alla via Tranzoni e da piano terra, 1° e 2° piano rispetto alla Via Tellerito (progettista Geom. Gandolfo Damiani) - pratica edilizia n.123.-

1)- Con la licenza edilizia n.1283 del 12/12/66 la Ditta Tellerito Faro era stata autorizzata ad eseguire la costruzione di una casetta in San Martino delle Scale.-

2)- Con istanza protocollata col n.95 del 27/1/67 la Ditta predetta ha presentato altro progetto, come variante a quello in precedenza autorizzato, per eseguire la costruzione del fabbricato come sopra specificato.-

Con relazione del 20/2/67 l'Ufficio tecnico comunale (Geom.Damiani) ha espresso parere contrario al progetto rilevando che: "il progetto non è regolamentare perchè non è osservata la densità edilizia fondiaria 2,30 mc/mq.-

Inoltre si osserva che il pozzo di luce non è ammesso e comunque non è regolamentare".-

L'ing.Gippetto (Direttore) in calce a detta relazione ha annotato: "L'art.81 è stato rispettato ? Non è regolamentare"

La C.E., dopo un parere interlocutorio espresso nella seduta del 10/3/67, (in cui ha rinviato il progetto per sopraluogo), ha espresso parere favorevole nella seduta del 10/3/67.-

In data 12/9/67, quindi, è stata rilasciata la relativa licenza n.108.-

In data 25/2/69, da parte del Geom. addetto all'Ufficio tecnico comunale, Scandurra, è stato precisato, con apposito promemoria (V.allegato n.57) che il progetto autorizzato con la predetta licenza del 12/9/67 ricade nel P.R.G. in zona di espansione E3 e nel R.E.C. in zona R6, per cui risultavano applicabili gli artt.36 e 37 del regolamento medesimo.-

Quanto sopra premesso, si osserva che il Sindaco non avrebbe potuto rilasciare la licenza in quanto- come [illegible] dall'Ufficio tecnico con la predetta relazione del 20/2/67 - il progetto era contrastante col P.R.G. per quanto riguarda la densità edilizia (prescritta per le zone E3 in mc/mq 2,2 dall'art.12, n.7 delle norme di attuazione del P.R.G. del 1972), nonchè per l'esistenza del pozzo di luce non consentito dall'art.12, n.4 delle predette norme di attuazione.-

Si osserva altresì che il progetto autorizzato è in contrasto con l'art. 36 lett.C del R.E., attesochè l'altezza del fabbricato rispetto alla Via Tellerito (come prevista in progetto) supera l'altezza massima di m.8,50 consentita dall'art.36 predetto.-

Licenza edilizia n.22 del 4/2/67 rilasciata alla Ditta Modica Domenico, per costruzione villino composto da piano terra e 1° piano, con garage seminterrato, sulla Provinciale Monreale-S.Martino delle Scale. (progettista ing.Luigi Calea) pratica edilizia n.231.-

Con relazione del 10/3/66 l'Ufficio tecnico comunale (Geom.Damiani) ha espresso avviso contrario in ordine al progetto presentato dalla Ditta sopra-specificata (con istanza del 25/2/1966) per i seguenti motivi:
""Trattasi di un progetto per la costruzione di un villino da sorgere lungo la strada Provinciale Monreale-S.Martino delle Scale.- Ricadente in zona a villini

./.

142

simbolo V12 - Secondo i dati riportati nei grafici il progetto non è regolamentare: 1)- perchè la distanza dalla strada è inferiore a ml.6,00 dal garage; 2)- perchè l'altezza supera i ml.8,00 quindi non conforme a quanto prescrive l'art.13 - commi 2 e 3 - il lotto è inferiore a mq.1.000#.

In calce a detta relazione l'Ingegnere Direttore ha annotato in data 17/3/66: "ed inoltre ricade nella zona con vincolo S.7 distanza fabbricati m.25,00 oltre ulteriori vincoli"- Lo stesso ing.Gippetti, in data 20/10/66 precisava: "G.Damiani, accertare sulla bene la superfice del lotto e controllare la sezione quotata ed accertare i proprietari confinanti".-

In data 7/3/66 la Sovrintendenza ai Monumenti ha espresso parere favorevole ,"a condizione che il garage venga realizzato con non l'altezza di m.2 in luce netta" .-

La C.E. dopo un parere interlocutorio dell'3/3/66 (con il quale ha rinviato il progetto perchè il progettista ripresentasse una sezione quotata comprendente le due rampe della strada panoramica) ha espresso parere favorevole nella seduta del 10/1/1967; tale parere favorevole è stato espresso però con voto contrario del Geom. Damiani Antonino, in qualità di rappresentante dell'Uff.tecn. E' stata quindi rilasciata la licenza in data 4/3/67.-

In data 25/2/1969 da parte del Geom.Scandurra (attualmente addetto alla Sezione Urbanistica dell'Uff.tecn.com.le) è stato precisato con apposito promemoria , allegato alla presente relazione (v.all.n.57) che il progetto di cui trattasi ricade nel P.R.G. in zona a villini simbolo V12 e nel R.E. in zona R6, per cui sono applicabili gli artt.36 e 37 del R.E.C.-

Quanto sopra premesso, si rileva che il progetto autorizzato presenta le seguenti difformità col P.R.G. (deliberato nel 1965);
- viene superata l'altezza massima di m.3 consentita dall'art.13,n.2 delle norme di attuazione del P.R.G.;
-non viene osservata la distanza minima di m.6 dalle pubbliche vie, prescritta dall'art.13, n.3 delle predette norme di attuazione, in quanto la distanza dal garage (prevista in progetto) dalla pubblica via è di m.3;
- l'art.13, n.10 lettera a) delle norme di attuazione medesime prescrive il lotto minimo di mq/1000, mentre il lotto a disposizione nel progetto è di mq.330;
- lart.13, n.10 lettera b) delle ripetute norme di attuazione prescrive il rapporto di copertura non superiore a 1/10 del lotto, mentre il progetto autorizzato prevede una superfice coperta di mq/= 124,56.-

Non risulta peraltro dalla pratica se sia stato effettuato l'accertamento disposto - come sopra detto- dall'Ing.Gippetto, relativo ai proprietari confinanti, accertamento necessario al fine di determinare se veniva rispettata dal fabbricato la distanza di m.25 tra i fabbricati prescritta dall'art.26 delle norme di attuazione del P.R.G, deliberato nel 1965 (zona a vincolo panoramico - simbolo S7).-

Il progetto è stato autorizzato in contrasto con il regolamento edilizio per i seguenti motivi:

- l'art.36 - lett.c - comma 3° consente l'altezza massima di m.8,50, mentre la altezza autorizzata è di m.10,40;

./.

143

- l'art.36 - lett.c - comma 4° prescrive che l'altezza netta dei seminterrati non sia inferiore a m.2,20 , mentre l'altezza del seminterrato autorizzata è di m.2;

- l'art.36 - lett.d - comma 1 - prescrive la distanza minima di m.6 dal limite delle pubbliche strade, mentre la distanza autorizzata (tra il garage previsto in progetto e la pubblica strada) è di m.3;

- lart.36 - lett.b - 1° comma - stabilisce che la superfice coperta nei singoli lotti dovrà essere contenuta nel 15% della superfice effettiva dei singoli lotti.-
Nel progetto autorizzato, invece , la superfice coperta supera tale limite.-

Licenza edilizia n.25 dell'8/3/67 rilasciata ai coniugi Sardisco Giuseppe e Badalucco Carmela per sopraelevazione di un villino incontrada Carrubella.-

In ordine alla licenza sopraindicata, rilasciata a seguito di parere favorevole espresso dalla C.E. l'8/3/67, si fa presente che con relazione del 6/3/67 l'Ufficio tecnico (Geometra Daniele) ha espresso parere contrario per i seguenti motivi: ""Trattasi di un progetto per la sopraelevazione di un villino da sorgere in Monreale - Contrada Carrubella- Ricadente nel P.R.G. a zona villini VI1 - Secondo i dati riportati nei grafici il progetto non regolamentare: 1)- perchè non sono osservate le distanze dai confini (N.due confini); 2)- perchè il lotto di terreno è inferiore a mq.600 - circa la metà; 3)- perchè il rapporto di copertura supera un quinto del lotto".

In calce a detta relazione l'Ing.Direttore(Gippetto) ha annotato: "non è conforme al R.E. ed inoltre osterebbe il P.R.G."

Con l'allegato promemoria in data 25/2/69 il Geom.Scandurra(v. alleg. 57) è stato precisato che il progetto autorizzato con la predetta licenza ricade nel P.R.G. in zona a villini simbolo VI 1 e nel R.E. in zona R6 e pertanto risultano applicabili gli artt.34, 36 e 37 del Reg.edil.-

Quanto sopra premesso, si fa presente che la relazione dell'Uff.Tecn. dell'8/3/66 è basata sul P.R.G. che stabilisce all'art.13 (per le zone a villini):
- la distanza minima dalle vie di mt.6 (art.13,n.3);
- la distanza minima dai confini di m.5 (art.13, n.4);
- lotto minimo mq.600 (art.13 , n.9 lett.a);
- rapporto di copertura non superiore ad un quinto (art.13,n.9 lett.b).-

E' però da osservare, in ordine alla predetta inosservanza del P.R.G., attestata dall'Uff.tecn., che al tempo del rilascio della licenza (8.3.67) non erano ol obbligatorie le norme di salvaguardia del P.R.G.-

Si segnala tuttavia che il progetto autorizzato non risulta neanche conforme al Reg.edil. che il Comune di Monreale ha considerato applicabile) in quanto non viene rispettata la distanza dalla pubbliche strade , nè la distanza di m.5 dal confine di proprietà, si come prescritto dall'art.36 lett.d) del Regolamento predetto.-

Si fa presente ad ogni buon fine che con lettera del 18/10/69 il Sig. Sardisco Giuseppe , con apposita istanza (all. 58), ha rappresentato che sono trascorsi i termini di validità della licenza 8/3/67 e che il medesimo non intende più rinnovarla (richiedendo quindi, la restituzione del deposito cauzionale) -

./.

144

Dalla predetta istanza sembra ricavarsi che la costruzione non è stata realizzata, ma non risulta effettuato apposito sopraluogo dall'Uff.tecn. al riguardo d'istanza predetta risulta tuttavia vistata dal Geom. Lo Coco - per il Direttore - e dall'Assessore ai LL.PP. (per il Sindaco).-

Licenza edilizia n.123 del 12/8/67 rilasciata alla Ditta Albano Giovanni per la costruzione di un edificio composto da un piano terra e primo piano in contrada Villa Ciambra - Pratica edilizia n.30/

La predetta ditta in data 20/4/65 presentò istanza per ottenere l'autorizzazione a costruire un fabbricato in Villa Ciambra, composto da piano seminterrato, primo piano e secondo piano per una altezza complessiva di m.10,40 e da sorgere in una superfice di mq.4350.-

L'Ufficio tecnico in data 15/12/1966 così relazionava:"Ricade nel P.R.G. in zona a verde agricolo - Va 1 - Secondo i dati riportati nei grafici il progetto non è regolamentare perchè non è osservata la distanza tra il fabbricato esistente"

Anche il Direttore dell'U.T. espresse il 21/2/67 il seguente parere contrario:"Il progetto non è regolamentare perchè la zona è destinata a villeggiature e la costruzione da realizzare non rispecchia dette caratteristiche. Inoltre l'altezza ed il numero dei piani superano quelli consentiti. - In base al P.R.G. osterebbe l'art. .....perchè l'altezza massima supera gli otto metri".-

La C.E. nella seduta dell'11/4/67 così decise: "Si rinvia per le modifiche ". La Ditta presentò altro progetto con la sola eliminazione del 2° piano e, pertanto, l'edificio da costruire non superava gli otto metri regolamentari: ma non arretrò il costruendo edificio alla distanza minima prevista dal P.R.G. per il fabbricato esistente.-

La C.E. nella seduta del 5.7.67 espresse parere favorevole, in violazione dell'art.13 del P.R.G., che alla lett.g) prescrive: che " il distacco minimo fra fabbricati sarà di m.20" nella zona Verde agricolo Va 1, mentre l'edificio da sorgere veniva unito ad altro già preesistente.-

Malgrado la predetta irregolarità venne rilasciata in data 12/8/1967 la licenza edilizia n.123.-

Licenza edilizia n.138 del 21.11.67 (e n.134 del 28.3.68) rilasciate alla Ditta Petrol Sicula s.p.a. per impianto di carburante in Via della Repubblica - Piazza Zeta 7 (progettista Geom. Conigliaro) pratica edilizia n.124.-

1)- Con la licenza edilizia n.138 del 21/11/67 la Ditta Petrol Sicula S.p.A. veniva autorizzata, a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia nella seduta del 22/6/1965, ad eseguire la costruzione di un impianto di carburante in Via della Repubblica - Piazza Zeta 7 (Con decreto dell'Ass.to Reg.le Industria e Commercio n.750 del 30/1/67 era stata data la prescritta autorizzazione alla istallazione e gestione del predetto impianto. Giusta quanto riferito nelle relative premesse, tale decreto è stato emesso a seguito di parere favorevole espresso dal Comune di Monreale con nota n.631 del 16/2/1967, dal Comando Prov.le VV.FF. di Palermo con nota n.547 del 3/2/1967 ,dallo

./.

145

U.T.I.F. di Palermo con nota n.3825 del 31/7/1965, dalla Camera di Commercio di Palermo con nota n.7292 del 17/5/1967.- Il Compartimento ANAS di Palermo si è astenuto, con foglio n.23622 del 5/11/65, dall'esprimere parere perchè l'impianto non ricade su strada statale).-

a)- Si fa presente, preliminarmente, che risulta in calce alla domanda di licenza edilizia della Petrol Sicula, protocollata col n.467 del 5/4/1965, la seguente annotazione, siglata dall'Ing.Gippetto (Direttore U.T.): "Come mai è stata portata la C.E. senza relazione ? Noto soltanto che si tratta di impianto fisso in muratura".

Risulta peraltro, apposta nella stessa pagina dell'istanza stessa, la seguente annotazione siglata dallo stesso Ing.Gippetto, con la data del 22/6/65: "L'impianto di carburante ricade sul verde pubblico-accertare meglio con la deliberazione comunale. In ogni caso il verde pubblico risulta di estenzione inferiore ad un ettaro"

Da quanto sopra si evince che pur essendo mancata una relazione del Geometra addetto all'Uff.tecn., non è mancata tuttavia la relazione (seppure non in maniera dettagliata) da parte dell'Ing.Direttore, il quale pertanto ha messo in grado la C.E. di tenere conto che il progetto portato all'esame ricadeva nel verde pubblico.-

b)- Successivamente, con relazione n.205 del 26/2/68 (All.n.59) il manzionato Ing. Gippetto ha esposto al Sindaco del Comune i motivi della illegittimità della licenza rilasciata il 21/1/67.-

Ed infatti, come esposto nella predetta relaeione, "Secondo il Piano Regolatore la zona nella quale ricade l'impianto è vincolata a verde pubblico;" Secondo il P.R.G. in dette zone è vietata qualsiasi costruzione. Può essere concessa la facoltà di costruire chioschi purchè la loro cubatura non superi i mc.[illegible].- Tale facoltà è limitata ad un chiosco per ogni ettaro". Nel caso in questione il chiosco, riguardante la distribuzione di carburante non poteva essere autorizzato in quanto il verde pubblico risulta di estenzione notevolmente inferiore ad un ettaro".

Si sottolinea peraltro che al tempo del rilascio di detta licenza, la legge ancinà prescriveva l'obbligatorietà delle misure di salvaguardia del P.R.G.-

Si sttolinea, inoltre, che con la predetta relazione l'Ing.Gippetto ha fatto anche rilevare che - giusta sopraluogo effettuato dai Geometri Damiani e Lo Coco in data 24/2/1968 - le opere realizzate erano difformi alla licenza rilasciata (e di) nel contempo si precisava che " nel caso in esame dovrebbe essere inoltre revocata la licenza n.138 del 21/1/67".-

c)- Il Sindaco in effetti provvedeva ad emettere l'ordinanza di sospensione dei lavori in data 26/2/1968 (notificata solo in data 4/4/68 con nota Racc. n.2007).

Non veniva invece provveduto alla revoca della licenza a fronte della b grave inconformità con P.R.G. (Verde pubblico).-

d)- Si fa presente la gravità della difformità delle opere realizzate rispetto alla licenza, gravità che ha determinato in effetti nella costruzione abusiva avendo la Petrol Sicula realizzato, giusta quanto risulta dalla predetta relazione dello Ing.Gippetto, un chiosco più grande di quello previsto, aumentando lo sviluppo longitudinale dell'impianto, costruito con una pensilina di mt.11,30 X 3 = mq.33,90, contro i mt.6 X 4 autorizzati ecc.) .- Pertanto l'Amministrazione comunale avrebbe

(1) pertanto si proponeva la sospensione dei lavori) e ./.

146

dovuto diffidare la Petrol Sicula alla demolizione delle opere abusive e richiedere, quindi, in caso di inadempienza , il parere della Sezione urbanistica per la demolizione (tenuto anche conto del grave contrasto del progetto autorizzato con P.R.G.).-

2)- Invece, con la successiva licenza edilizia n.184 del 28/3/68, veniva autorizzata la realizzazione di un progetto di variante presentato dalla Ditta Petrol Sicula con istanza del 23/1/1968 (protocollata con numero 193 del 24/2/1968).-

Da notare , che su tale domanda risulta la seguente annotazione siglata dall'ing.Gippetto in data 5/3/1968: "Osterebbe il P.R.G., inoltre è stata occupata una superfice di suolo pubblico di circa 150 mq. - è necessaria inoltre apposita convenzione".-

Malgrado quanto avvertito dall'ing.Gippetto, la Commissione edilizia nella seduta del 21.3.68 ha espresso parere favorevole - giusta quanto risulta dal verbale della seduta in sede di Commissione è stato però espresso parere contrario del Geom. Damiani uniformandosi alla relazione d'ufficio del 5/3/1968".-

Da notare comunque che anche dopo il parere favorevole della C.E., l'Ufficio tecnico ha ribadito con apposita annotazione apposta nella stessa licenza, previamente al rilascio della licenza il proprio parere contrario: "Parere contrario - relazione del 5/3/68 e del 26/2/68 n.205, F.to Damiani (sigla) - "Visto parere contrario 28.3.68 " F.to Gippetto (sigla).-

Sulla licenza stessa poi (sopra l'intestazione) risulta la seguente annotazione del Geom.Damiani (senza data) : "Attenzione la presente licenza non può essere rilasciata perchè riguarda la concessione ad un privato di suolo pubblico comunale per uso costruzione.- Trattandosi di atto di straordinaria amministrazione occorre la deliberazione del Consiglio comunale , previo parere dell'Uff.tecn. erariale " F.to Damiani (sigla) - L'ing. Gippetto, in aggiunta a tale annotazione scriveva "Visto - considerato che la licenza non è stata consegnata al privato restituire al Sindaco - 29/3/1968" F.to Gippetto (sigla) - A seguito di tali annotazioni, vi è però la seguente annotazione (che si presume del Sindaco : xxxxxxx " 10/5/68 - è stata adottata la deliberazione n.240 del 14/5/68 con la quale è stata autorizzata la convenzione con la Petrol Sicula che per quanto riguarda la tassa sarà iscritta a ruolo " F.to sigla.-

3)- Con la cennata relazione n.205 del 26/2/1968 l'ing.Gippetto ha fatto altresì rilevare che con la deliberazione di giunta comunale n.422 dell'11/9/67 , approvata dalla C.P.C. in data 6/10/67 n.20523/29317, il Comune ha concesso alla Petrol Sicula mq.20 di suolo pubblico comunale nella piazza Meta 7 dietro il pagamento del canone annuo di £.86.800.- Come esposto nella relazione medesima, invece la xxxxxx zona richiesta nel progetto risulta di 120 mq. e la zona materialmente occupata di mq.100; dal sopraluogo effettuato poi (sempre secondo la relazione predetta) l'area materialmente occupata è risultata di mq.151,70 circa.-

Viene rilevato, altresì, con la predetta relazione che la licenza edilizia è stata rilasciata senza il pagamento del canone di £.86.800 (fissato

./.

147

con detta delibera), bensì con il versamento di £.21.600 per occupazione di suolo pubblico.-

In ordine ai predetti rilievi dell'ing.Gippetto, si precisa quanto segue:

Con istanza in data 26/3/68 protocollata col n.1807 del 29/3/1968 la Petrol Sicula ha chiesto al Comune di Monreale l'adeguamento del canone per occupazione suolo pubblico, in relazione alla variante presentata il 23/1/1968. Ha chiesto inoltre la stipula della convenzione per il terreno occupato in base alla deliberazione della G.M. dell'11/9/67.-

Da sopraluogo effettuato successivamente dal Geom. dell'U.T. Lo Coco, insieme al Geom. Damiani (giusta relazione 6/5/68 del Geom. Lo Coco stesso, risultante nella terza pagina della predetta ultima istanza e relazione che si allega in copia fotostatica) alla presente sub n.60/à emerso che:
- la pensilina insiste su suolo conteggiato a parte, per cui non può ammettersi duplicazione di pagamenti;
- con la sistemazione circolare dell'impianto, nel senso che sia possibile alle macchine girarvi attorno, la zona occupata, oltre alla rituale servitù spettante all'impianto, si riduce al chiosco e alla pensilina, detratti m.4 che per regolamento sono dovute all'impianto stesso.-

L'Ufficio comunale ha pertanto conteggiato in base alle predette ultime risultanze la tassa annuale da pagarsi dalla Ditta Petrol Sicula (giusta quanto risulta dal conteggio in calce alla predetta relazione del Geom. Lo Coco) e con la deliberazione della G.M. n.240 del 14/5/68 - vistata dalla C.P.C. di Palermo nella seduta del 21/1/1969 n.13337 /4013 (vedasi all.n.61) è stata fissata in £.235 mila (in base al predetto conteggio) la tassa annuale da pagarsi dalla Petrol Sicula, mediante iscrizione a ruolo, con riserva della stipula della convenzione con la Società medesima, secondo le clausole stabilite ~~con la Società medesima, nonché~~ in detta deliberazione.- E' stata nel contempo revocata la precedente deliberazione di Giunta n.422 dell'11/11/67.-

Ad ogni buon fine si allega (all.n.62) l'attestazione del Sindaco di Monreale rilasciata in data 10/2/1969, con la quale viene precisato il suolo e l'area pubblica occupata dalla Petrol Sicula (per il chiosco e la pensilina e per la istallazione dei distributori).-

Licenza edilizia n.132 del 7/2/1968 rilasciata a Fidone Isabella per costruzione villetta in C.da Martino delle Scale - Rinazzo (progettista Geom. Pietro Cicero) - pratica edilizia n.164.-

La predetta licenza è stata rilasciata a seguito di nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti espresso con nota n.1352 dell'11/3/1967 e di parere favorevole della Commissione edilizia espresso nella seduta del 22/11/67.-

Da rilevare che il progetto è stato autorizzato malgrado l'ufficio tecnico abbia fatto osservare la mancanza del piano di lottizzazione e della relativa convenzione, giusta quanto prescritto dall'art.28 della legge urbanistica modificata dalla legge 765);

Si precisa che l'Ufficio tecnico ha ripetutamente espresso il proprio parere contrario (in data 19/11/67 e in data 13/12/1967), ed infine nella stessa licenza rilasciata, ove risulta la seguente annotazione dell'U.T.: "fermo restando il parere contrario espresso nelle relazioni del 19/11/67 e 13/12/67".-

./.

148

Licenza edilizia n.159 del 7/2/68 rilasciata al Dott.Ciofalo Gaspare Maria per costruzione di casa d'abitazione composta da piano terra ed abbaino in contrada "Piano dell'Vecchio"(progettista ing. Roberto La Porta) pratica edilizia n.207.-

Con istanza protocollata col n.339 del 31/3/67 la Ditta sopra emarginata ha chiesto l'autorizzazione ad eseguire la costruzione in oggetto emarginata, giusta allegato progetto.-

In data 10/10/67 l'Ufficio tecnico comunale ha relazionato favorevolmente , facendo presente che il progetto - ricadente in zona a Villini V12 (secondo il P.R.G. - è regolamentare. La Sovrintendenza ai Monumenti ha fatto conoscere il proprio nulla osta con parere n.1600 del 13/3/67, atteso che la località interessata non era vincolata ai sensi della legge 29.6.39 n.1497.-

La C.E. nella seduta del 10/10/67 ha espresso parere favorevole.-

L'Ufficio tecnico tuttavia, relazionando in data 12/12/1967, sullo stato della pratica all'apposita scheda ha espresso parere contrario rappresentando la mancanza del piano di lottizzazione.-

In data 7/2/68 è stata rilasciata la licenza,ma nella licenza stessa l'U.T. ha ribadito il proprio parere contrario ,giusta la relazione espressa il 12.12.67.- Si sottolinea , pertanto, l'illegittimità del rilascio della licenza,per mancanza del piano di lottizzazione prescritto dall'art.28 della nuova legge urbanistica.-

Licenza edilizia n.117 del 6/10/67 e n.159 del 7/2/68 (di variante) rilasciate al Sig. Terrentino Rosario (costruttore) per conto della Ditta Albano Virgilio (proprietario)per costruzione fabbricato (costruito da piano terra - 1° e 2° piano)in via Greco Carlino - Angolo Via Zummo (progettista Geom. Mammina Giuseppe) - pratica n.71.-

1)- Con domanda protocollata col n.422 del 15/2/64 a nome dell'impresa Tupella Luigi ed Albano Virginio (sottoscritta in qualità di proprietario da Albano Salvatore) veniva chiesta l'autorizzazione ad eseguire la demolizione di un vecchio fabbricato per civile abitazione, giusta progetto redatto dallo studio tecnico Mammina.-

Con nota n.1746 del 9/7/64 l'Ingegnere Direttore dell'U.T.C. invitava la predetta impresa Tupella Luigi e Albano Virginio a rielaborare il progetto secondo il nuovo regolamento ,edilizio.-

Il progetto veniva quindi ripresentato con domanda datata 20/5/65, che non risulta protocollata - Su tale progetto l'Ufficio tecnico esprimeva la seguente relazione in data 8.3.65:"Secondo i dati riportati nei grafici il progetto non è regolamentare, perchè la larghezza del Vicolo Zummo non consente di raggiungere altezza di m.10,80 (art.81)" F.to Damiani (sigla).-

In data 15/11/65 la C.E. rinviava tale progetto "per migliore studio" e in data 10/12/65 esprimeva parere vaforevole .-

Sul retro della predetta istanza protocollata il 15/2/1964 risulta poi apposta la seguente annotazione dell'U.T. in data 13/4/1967: "il progetto ricade nel P.R.G. in zona a centro storico" F.to Damiani (sigla).-

In data 1/6/67 veniva apposta sull'istanza predetta la seguente annotazione dell'Assessore ai Lavori Pubblici: "Desidero avere portata per la firma la licenza dell'interessato essendoci già un parere della Commissione Edilizia".F.to Bertolino

./.

149

Ma, con annotazione pure del 1.6.67, scritta di pugno del geometra addetto all'Ufficio tecnico (Damiani) - ma non firmata nè siglata dal medesimo - veniva avvertito : "A seguito di sopraluogo si è constatato che la larghezza della Via Greco Carlino è di m.6,75 - mentre la Via Vicolo Zummo è larga m.1,50" (Tale annotazione trovasi in calce alla terza pagina dell'istanza sopra citata, protocollata col n.422).-

Nonostante ciò veniva firmata dal Sindaco la citata licenza n.117 del 6 ottobre 1967, controfirmata (per l'ingegnere Direttore) dal Geom.Damiani.-

La notare che su nota di trasmissione di detta licenza al Segretario comunale (per la pubblicazione), che pur dattiloscritta non è stata firmata , vi è la seguente annotazione dell'ing.Cippetto, in data 7/10.67 " la licenza non è stata sottoposta al mio esame. Si.....(parola illegibile) che ho delegato alcuno alla firma.- Si rende pertanto urgente prendere in esame la pratica e farmi sapere se è stato in regola "(F.to sigla).-

Giusta "verbale di constatazione" allegato agli atti veniva eseguito un sopraluogo in data 13/10/1967 da parte del Geometra Loreto (dell'U.T.), con il quale veniva accertato che : " è stata eseguita la demolizione di un vecchio fabbricato ed è stata iniziata la pilastratura del nuovo fabbricato.- La larghezza media della Via Greco Carlino è di m. 6,75 in corrispondenza del fabbricato in oggetto ; il Vicolo Zummo misura attualmente mt.1,50 sempre in corrispondenza del fabbricato in oggetto, in progetto, nella superficie del piano terra è incluso un fabbricato di altro proprietario che evidentemente non è stato demolito".-

Con esposto in data 20/10/67 spedito con raccomandata e recante il n.ro di protocollo 2447 in data 20/10/67 - protocollo generale- ed il n.[illegible] del 21/10/67 - protocollo dell'ufficio tecnico) il Geom.Cammina Giuseppe , nella qualità di progettista e direttore dei lavori del fabbricato di proprietà Albano Virgilio in Via Greco Carlino - Vicolo Zummo, ha fatto presente al Sindaco di Corleone; "a scanso di ogni responsabilità futura":

1)- che il sottoscritto non ha dato alcuna disposizione di iniziare le opere di cemento armato dei pilastri , in quanto ha demandato all'ingegnere Antonino Leto l'incarico delle opere di cemento armato, compresa la segnalazione alla Prefettura , ufficio di vigilanza; 2)- che l'impresa Correntino Rosario giustifica la esecuzione di alcuni pilastri col pericolo che sarebbe potuto manifestarsi per i fabbricati limitrofi nel caso di qualche acquazzone; 3)- che, dopo l'accesso dell'Ufficio tecnico in data 13/10/1967, il sottoscritto , onde regolare ogni cosa , ha dato ordine di sospendere i lavori e che il proprietario ha fatto atto di prontezza per tale sospensione; 4)- che a riprova di tale decisione il sottoscritto allega alla presente istanza la licenza edile ,n.117; 5)- che quanto prima e sempre che troverà comprensione e desiderio di ubbidienza alla legge da parte dei proprietari, sarà presentato all'Ufficio tecnico progetto di variante per l'eventuale spostamento della scala del fabbricato e ricevuta di denuncia dei lavori di cemento armato alla Prefettura di Palermo; 6)- che a progetto di variante approvato sarà presentata domanda per avere gli allineamenti stradali ,giacchè a causa di un involontario errore derivante dalla pianta della Città di Corleone, fornita al sottoscritto stesso dall'Ufficio, l'imbocco del vicolo Zummo figura di ml 2,50 , mentre in effetti è di m.1,50 circa,

150

come prova l'esistenza dei gradini in cemento armato della sede stradale.- Il sottoscritto si riserva , nel caso che il proprietario e l'impresa non vorranno adempiere alle norme di regolamento e di legge, di rinunciare all'incarico di Direttore dei lavori.-

In attesa del perfezionamento della pratica , con ogni osservanza; Monreale il 20 ottobre 1967"" .

Su tale esposto del Geom.Mammina è apposta l'annotazione, in data 25/X/67, da parte dell'Ingegnere Direttore: "G.Damiani- Provvedere a tutti gli adempimenti di legge e revocare la licenza" F.to sigla - Risulta minutata da parte del Geom.Damiani l'ordinanza di revoca della licenza, ma poi la revoca non ha avuto alcun ulteriore corso (forse in considerazione dell'avvenuta restituzione della licenza e della presentazione di un progetto di variante con successiva domanda datata 25/10/1967). In ordine al rilascio della predetta licenza si ritiene di dovere sottolineare che:

A)- il progetto autorizzato con la licenza edilizia n. 117 del 6/10/67 prevede una altezzadel fabbricato di m.10,80 - Dai grafici la larghezza della Via Greco Carlino risulta almeno di m.7,50 e la larghezza del Vicolo Zummo almeno di m.2.-

Pertanto l'altezza del fabbricato risulta non conforme a quella consentita dall'art.31 R.E. (una volta e mezzo la larghezza della strada), sopratutto per quanto riguarda l'altezza del fronte sul Vicolo Zummo (ove ai sensi dell'art.31 predetto poteva realizzarsi solo per un terzo del fronte l'altezza consentita su Via Greco Carlino, mentre il progetto non prevede alcun arretramento del fronte).-

b)- Peraltro non è stato tenuto conto della mancata corrispondenza fra le misure delle due vie risultanti nei grafici e quelle effettive, giusta quanto risultante dalla sopra menzionata annotazione del Geom.Damiani in data 1/6/67 (anche se non firmata).

c)- Si fa presente ,infine ,che nella predetta licenza non è stata data alcuna dichiarazione da parte degli interessati riguardo il fatto se avrebbero usato nella costruzione cemento armato.-

Infatti al punto 7 degli "Obblighi del proprietario e del costruttore" risultanti fra le condizioni delle licenze, non è stata data alcuna precisazione al riguardo (non essendo stato compilato lo spazio relativo alla riguardante condizione riportata a stampa : "7. si dichiara che (spazio in bianco) sarà adoperato cemento armato. Mentre da quanto sopra esposto si ricava che è stato usato cemento armato.-

2)- Con istanza datata 25/10/1967 protocollata col n. 1007 del 3/11/67 (l'istanza reca la data a timbro del 30 ottobre 1967, ma dal controllo del registro di protocollo risulta che la data a timbro - erroneamente apposta - è stata corretta a mano in quella del 3 novembre 1967) il Sig. Albano Virginio, "anche in nome e per conto dei fratelli e sorelle , proprietari del fabbricato sito in Monreale - Via Greco Carlino - Vicolo Zummo, a seguito della raccomandata in data 20 ottobre 1967 inviata dal Direttore dei lavori, Geom. Mammina Giuseppe " ha presentato , come preannunciato dal Geom. Mammina (con il predetto esposto del 20/10/67) istanza per l'approvazione di un progetto di variante a quello già approvato dalla C.E. in data 10/12/65.-

Sul progetto di variante l'U.T. (Geom. Lo Coco) in data 21/11/67 ha espresso la seguente relazione contraria:

./.

151

"Progetto Albano Virginio in data 3/10/1967 - Il progetto prevede la costruzione di un p.t. , 1° e 2° piano ed è ubicato in Via Greco Carlino-angolo Vicolo Zummo.

Il fronte dell'edificio su Via Greco Carlino la cui larghezza è di m.6,70 misura ml.12,00, mentre il fronte dell'edificio su vicolo Zummo, che è largo attualmente ml.1,30, misura ml.8,05 a piano terra e ml.14,00 circa a p.p. - La costruzione ricade in centro storico - Secondo il R.E.C. il progetto non è regolamentare per i seguenti motivi:

1)- Sul vicolo Zummo l'Altezza dell'edificio deve essere per 1/3 uguale a quella massima raggiungibile su via Greco Carlino, e cioè m.10;05 di altezza (per una lunghezza di m.4,70) e per i rimanenti 2/3 deve essere 1,5 la larghezza del vicolo.

Per potere raggiungere sul Vicolo Zummo l'altezza progettata, l'edificio deve arretrarsi a partire dal p.t. di ml.5,80 circa che sommati ai ml.1,30 attuali formano ml.7,10; per ciò considerando 1,5 di ml.7,10 si ottiene in altezza ml.10,65 l'arretramento previsto nel progetto è di ml.4,00 circa.

2)- L'altezza su via Greco Carlino è prevista di ml.10,80 mentre può raggiungere una altezza massima di ml.10;05 secondo il compito che segue (1,5 di 6,70 larghezza strada) - ml.10,05);

3)- La destinazione è regolamentare ;

4)- Secondo il P.R.G. la costruzione ricade in centro storico e si osserva che lo art.29 del IV Cap. delle norme di attuazione del P.R.G. stabilisce che la copertura delle costruzioni dovrà essere realizzata a tetto con tegole curve ed è vietata la copertura piana a terrazza praticabile o no , per cui il progetto anche sotto questo aspetto non è regolamentare" .

Anche il Direttore dell'U?T. (Gippetto) , con annotazione aggiunta alla predetta relazione ha annotato "parere contrario".-

Nonostante ciò , la C.E., nella seduta del 22.11.67, ha espresso parere favorevole (con voto contrario del Geom. Damiani - quale rappresentante dell'Ufficio tecnico - che richiama la precedente relazione d'ufficio).-

In data 30.11.67 è stata compilata sull'apposito modulo la scheda relativa allo stato della pratica da parte del Geom. incaricato dell'Uff.tecn. Lo Coco.-

Da rilevare che in tale scheda risulta che il progetto approvato dalla C.E. non è conforme al R.E. ed al P.R.G., secondo la relazione d'Ufficio del 21/11/67 - in calce a tale scheda , recante la data del 30/11/67 , è apposta la seguente annotazione conclusiva del menzionato Geom. Lo Coco :"parere contrario perchè non è regolamentare ". L'Ingegnere Direttore (Gippetto) ha aggiunto infine, in calce, in data 12.12.67, le seguenti considerazioni:"Manca l'area destinata a parcheggio secondo la legge Mancini . Parere contrario perchè in contrasto con l'art.31 del R.E. e per gli altri motivi segnalati nella relazione del 21.11.67 - Inoltre si verrebbe a creare una strozzatura di m.1,30 consentendo il risvolto su Vicolo Zummo - Il p.t. in ogni caso dovrebbe arretrarsi dopo il risvolto-12.12.67"" F.to Gippetto.-

Il Sindaco quindi rilasciava la predetta licenza edilizia n.153 del 7/8/68. Da notare che sulla licenza al posto della firma dell'Ingegnere Direttore, è stato ribadito il parere contrario dell'Ufficio tecnico da parte del Geom.Damiani e dello Ing.Gippetto.-

./.

152

(Si precisa che a tale licenza viene dichiarato che sarà fatto uso di cemento armato a differenza che nella licenza precedente. - La denuncia relativa alla Prefettura si evince dalla nota n.88392 del 4/12/67 con la quale la Prefettura di Palermo incarica l'Ing.Giovanni Basile - Via A.Cesareo 16 - Palermo di vigilare sulla esecuzione dei lavori inerenti alle strutture in c.a.)-

Si rappresenta infine che con esposto, spedito con raccomandata (protocollato con n.5010 del 4/9/68 - prot.generale - e col n.1383 del 14/9/68 prot.U.T.)- diretto al Sindaco di Monreale (nonchè all'Ass.to reg.le Sv.Ec., al Provv. alle OO.PP., ed al Minist.LL.PP.) è stato lamentato da parte di proprietari interessati che il progetto autorizzato con la predetta licenza , ha creato una dannosa intercapedine (nel vicolo Zummo) per cui i medesimi hanno chiesto la dichiarazione della illegittimità della costruzione e la relativa demolizione (viene esposto infatti che "le norme di legge e dei regolamenti sono informate al principio della prevenzione ed eliminazione di intercapedini eccessivamente anguste tra gli edifici ritenute , in quanto tali, dannose e pericolose per l'igiene , la salubrità e sicurezza degli abitanti . Nella sua eccezione letterale per intercapedine dobbiamo intendere ogni spazio fra due muri, qualsiasi la sua destinazione , via pubblica o privata);

Nessun atto risulta adottato successivamente (Nel predetto esposto viene però alcune annotazioni : "Il Segretario Capo - parlarmi coi precedenti 3/9/ F.to sigla illegibile;/ Ufficio tecnico - fare accertamento 10/9/ F.to sigla illegibile;- " Geom. Damiani provvedere 12/9/68/ F.to sigla illegibile ; le sigle si riferiscono presumibilmente ad amministratori comunali)

Quanto sopra premesso, sembra che possano formularsi in ordine al rilascio della predetta licenza le seguenti considerazioni, sulla base di quanto relazionato dall'Ufficio tecnico:

A)- Non risulta osservato l'art.81 del R.E. per quanto riguarda l'altezza dell'edificio sulle due Vie Greco Carlino e Vicolo Zummo;

B)- Non risultano altresì osservate le disposizioni del P.R.G. (art.29 norme di attuazione) per quanto riguarda le disposizioni sulla copertura dell'edificio; in ordine ai predetti due punti si richiama la dettagliata relazione dell'Ufficio tecnico in data 21/11/67);

C)- mancanza dell'area destinata a parcheggio (vedasi annotazione dell'Ing.Direttore in data 12.12.67);

D)- ancora più grave appare il fatto che con la licenza edilizia di cui trattasi si è autorizzata sul Vicolo Zummo una strozzatura di m.1,30 (come giustamente rilevato dall'Ing.Gippetto) per non trattandosi tecnicamente di intercapedine, atteso che l'edificio prospetta su una via pubblica (Vicolo Zummo);

Licenza edilizia n.156 del 7/2/68 rilasciata a Costa Salvatore per costruzione di u sopraelevazione di secondo piano nella Via Provinciale n.95 in Pioppo (progettista Geom. Pupella Mario)- pratica edilizia n.253.-

Con istanza protocollata in data 15/9/66 (non risulta sull'istanza il numero di protocollo) i Sigg. Costa Salvatore e Mazzurco Rosalia, coniugi, chiedevano l'autorizzazione ad eseguire la costruzione di un secondo piano nella località sopra indicata , giusta allegato progetto redatto dal Geom.Pupella Mario.-

./.

153

In data 10/10/1967 l'Ufficio tecnico (Geom.Damiani) evprimeva la seguente relazione:
"Trattasi di sopraelevazione a secondo piano in Pioppo - Via Provinciale - la l'altezza in base alla larghezza della strada è regolamentare (art.31 R.E.C.) - Rispetto la via S.Pellico a valle della Via Provinciale non consente di raggiungere tale altezza (art.31) R.EC. ""

La C.E2 , nella seduta del 10/10/67 rinviava il progetto con il seguente parere :" integrare la planimetria con la via a valle".-

Con relazione in data 14/X/67 (protocellata col n.ro 939 del 19/X/67) il progettista presentava la planimetria richiesta , facendo presente che lo stabile di cui trattasi (sito in Pioppo) è compreso tra la Via Provinciale a nord e la Via Soldano a sud: ciò si evince peraltro dalla stessa planimetria allegata alla relazione medesima - Con la spessa relazione il progettista ha fatto presente , fra l'altro, che la sopraelevazione riguarda soltanto gli ambienti su via Provinciale e che il resto della superfice dello stabile sarebbe stata adibita a terrazza, rimanendo così invariata l'altezza dello stabile rispetto alla Via Soldano.-

Con relazione 22/11/67 l'Ufficio tecnico (Geom. Lo Coco) ha nuovamente riferito in ordine al progetto di cui trattasi: ".....omissis..... Ricade nel P. R.G. in zona di espansione D3.- Secondo i dati di progetto la costruzione non è regolamentare in quanto non rispetta la densità edilizia prevista in mc/mq 2,50. Secondo il R.E.C. è regolamentare in quanto l'altezza è inferirore a quella prevista dall'art.31 del R.E. C. - Si osserva che la costruzione rimane invariata nella stradella Soldano che si trova a tergo della casa , in quanto la costruzione viene effettuata solo sul fronte di Via Provinciale" - Il Direttore dello Ufficio tecnico (Gippetto) , in calce alla predetta relazione ha espresso la seguente osservazione: "osterebbe il P.R.G." - (17)

La C.E. , nella d seduta del 27/11/67 riesaminando il progetto , ha espresso al riguardo parere favorevole.- Si precisa che, giusta quanto risulta dal verbale della relativa seduta il Direttore dell'U.T. Ing.Gippetto ha espresso nella Commissione voto contrario.-

In data 15/12/67 dal menzionato Geom. Lo Coco è stata compilata la scheda riassuntiva dello stato della pratica - In calce a detta scheda viene annotato dal funzionario predetto che il progetto non è regolamentare per il punto 3° (non conformità al P.R.G.). In aggiunta a detta annotazione da parte dell'Ing. Gippetto è stato rilevato, in data 15/12/67: "Non è conforme al R.D. in base alla relazione del Dig. Damiani - Supera la densità fondiaria del P.R.G. - Parere contrario".-

Nonostante ciò,il Sindaco ha firmato l'autorizzazione di cui alla predetta licenza n.156 del 7/2/68 - Da notare che sulla licenza (al posto della firma dello Ing. Direttore -) vi sono le seguenti annotazioni : "Fermo restando il parere contrario espresso nelle relazioni del 22/11/67 e del 15/12/67 F.to Damiani - "Visto," F.to Gippetto.-

Conclusivamente , sembra assodato , dalla base delle dette attestazioni del Geom. Damiani , del Geom. Lo Coco e dell'Ing.Gippetto, che al rilascio della predetta licenza ostava il P.R.G. , per la prescrizione relativa al rispetto della densità edilizia prevista in Mc/mq 250.-

Si fa presente l'obbligatorietà delle misure di salvaguardia del P.R.G. prescritta dalla legge Mancini.-

./.

(17) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 154 -

Licenza edilizia n.161 del 7/2/68 rilasciata alla Ditta Di Cristina Simone per costruzione di un fabbricato a piano terra (officina meccanica) in Floppo (Via Provinciale - Via Passo D'Api) - progettista Geom.Giuseppe Mammina - pratica edilizia n.144.-

In data 17/10/67 l'Ufficio tecnico ha rassegnato la seguente relazione in ordine al progetto presentato , datta ditta Di Cristina Simone, in data 7/11/1966 (non risulta nella relativa domanda di autorizzazione il numero di protocollo; da notare che la relazione dell'Ufficio è stata fatta dopo un anno dalla presentazione del progetto):

""Trattasi di un progetto per la costruzione di un magazzino da sorgere in Floppo - Via Provinciale e Via Passo D'Alpi - Ricadente nel P.R.G. in zona d'Espansione E3 - Secondo i dati riportati nei grafici il progetto non è regolamentare :

1)- perchè la densità edilizia fondiaria supera i 2,50 mq/mq;

2)- perchè l'intercapedine non è ammessa.-

Secondo le norme del P .R.G. il progetto è regolamentare tranne l'intercapedine,,F.to Damiani

In calce a detta relazione vi è la seguente annotazione dell'Ingegnere Direttore (Gippetto) : "parere contarto perchè non sono rispettate le norme igieniche"

Nella seduta del 22/11/67 , tuttavia , la C.E. ha espresso parere favorevole.

Successivamente l'Ufficio tecnico(Geom. Lo Coco , Ing.Gippetto),su apposita scheda riassuntiva dello stato della pratica,hanno ribadito in data 15/12/67 parere contrario per non conformità del progetto col P.R.G. e col R.E.-

Sulla stessa licenza rilasciata dal Sindaco con il n.161 del 7/2/68, al posto della firma dell'ing.Direttore vi è la seguente annotazione del Geom.Damiani "Fermo restando il parere contrario espresso nella relazione del 17/X/67 e 15/12/67, la predetta annotazione è vistata dall'Ing.Gippetto.-

Quanto sopra premesso, sulla base di quanto attestato dall'U.T. , con le relazioni predette, si sottolinea che la licenza rilasciata è contrastante con il P.R.G. (e pertanto il Sindaco doveva sospendere il rilascio ai sensi della legge Mancini) per i seguenti motivi:

1)- non è osservata la densità edilizia fondiaria (prescritta per le zone di espansione dall'art.12 , N.7 delle norme di attuazione del P.R.G.);

2)- nel progetto è prevista una intercapedine(sulla Via Provinciale) non consentita dall'art.12 ,n.4 delle predette norme di attuazione;

In ordine alla inosservanza del R.E. , rilevata dall'Ufficio tecnico , si precisa l'intercapedine prevista in progetto ha una dimensione (circa un metro) inferiore ai 4 metri prescritti dall'art.27 ,comma 8 del R.E.C. (si tratta di intercapedine la cui superfice è di forma rettangolare).-

Licenza edilizia n.175 del 7/3/68 rilasciata alla ditta Carrotta Aldo per costruzione villino composto da piano terra in contrada Barone (progettista Geom. Giuseppe Margiotta) - pratica edilizia n.276.-

In data 24/X/1967 l'Ufficio tecnico (Geom.Damiani) ha espresso parere favorevole in ordine all'autorizzazione del progetto relativo alla

./.

155

alla costruzione sopra emarginata (ricadente, secondo il P.R.G., in zona prevista a verde agricolo Va2).-

La C.E. nella seduta del 21/12/67 ha espresso parere favorevole.-

L'Ufficio tecnico (Geom. Damiani), tuttavia, nel compilare la scheda riassuntiva della pratica, ha espresso in calce alla scheda medesimaparere contrario, in data 28/2/68, sostenendo la necessità del piano di lottizzazione, nonchè del parere della Sovrintendenza ai Monumenti.- Da parte dell'Ing. Direttore (Gippetto), in aggiunta a quanto riferito dal Geom. Damiani, è stato annotato in data 4/3/68 "occorre inoltre il parere della Sovrintendenza".-

Con relazione sulla stessa licenza, poi, predisposta per la firma, il Geom. Damiani ha ribaditosuccesivamente il proprio parere contrario, richiamando la relazione del 28/2/68, e l'ing. Gippetto ha altresì annotato in data 4.3.68: "Visto parere contrario".- Malgrado ciò, il Sindaco riteneva di rilasciare la licenza edilizia.-

Quanto sopra premesso, si rileva che, pur ricadendo il progetto in zona a verde agricolo (in base alle norme di attuazione del P.R.G.) non poteva si prescindere dal richiedere la presentazione del piano di lottizzazione previsto dall'articolo 28 del P.R.G. (da approvarsi con la formalità prevista dal medesimo art. 28), trattandosi della realizzazione di un fabbricato a scopo residenziale e non destinato al servizio dell'agricoltura.-

Si osserva, peraltro, che a norma dell'art. 18 delle predette norme si attuazione del P.R.G., per consentire la costruzione di fabbricati a scopo residenziale occorreva che fossero soddisfatte le "esigenze dell'agricoltura", mentre nessuna indagine risulta al riguardo effettuata.-

Per quanto attiene alla mancanza del Visto della Sovrintendenza, rilevata dal l'Ing. Direttore, si fa presente che in effetti manca sul progetto autorizzato tale visto. Tuttavia la Sovrintendenza ha espresso il proprio nulla osta, con nota raccomandata n. 1874 del 31/12/1966, su altro progetto (risultante agli atti della pratica, il quale prevede una cubatura superiore ma. 617,61 contro i mc. 509,64 previsti nel progetto autorizzato) e le stesse altezze del fabbricato in tutti i progetti (nrd est nord ovest sed est sud ovest).-

Pertanto, la mancanza del visto della Sovrintendenza anche sul progetto autorizzato assume soltanto - si ritiene - valore formale.-

Licenza edilizia n. 176 del 16/3/1968 rilasciata alla Ditta Fratelli Provenzano Leo-Luca e Salvatore per costruzione di due villini a p.t. e 1° piano in località Giacalone a valle della Provinciale (progettista Arch. Clotilde Marra) - pratica edilizia n. 77-[illegible]-1[illegible]

1) Con istanza protocollata col n. 1133 del 24/4/64 la Ditta predetta presentava, per la prescritta autorizzazione comunale, un piano di lottizzazione di terreno di prorpietà dei medesimi in contrada Giacalone, che prevedeva la realizzazione di 8 lotti e la costruzione di un villino in ciascun lotto (villini di tipo A nei lotti 1 e 8, di tipo B nei lotti 2, 3 e 7 di tipo C nei lotti 4, 5 e 6).

Su tale piano di lottizzazione la C.E. (dopo un parere interlocutorio del 21.7.64, con il quale è stata chiesta una sezione trasversale quotata comprendente la strada Provinciale, in conformità all'art. 37 del R.E.) ha espresso parer favo

./.

156

revole nella seduta del 13/8/1964.

2)- Con la licenza n.856 del 2/9/65 è stata autorizzata la costruzione del villino compreso nel lotto 6 (di tipo C.), a seguito del parere espresso dalla Commissione edilizia nella seduta del 13/5/1965 (parere favorevole con l'obbligo di presentare tutti gli elaborati, con le distanze tra i villini) e di nulla osta della Sovrintendenza ai Monumenti in data 25/3/1965.-

3) Con separate istanze, protocollate (entrambe) col n.1501 del 18/5/67, la Ditta predetta ha chiesto l'autorizzazione ad eseguire i villini (di tipo C) già previsti nei lotti n.4 e 5 del progetto piano di lottizzazione e secondo appositi progetti allegati alle istanze medesime.-

Sul progetto relativo al villino di cui al lotto n.4, l'Ufficio tecnico (Geom. Lo Coco) ha espresso in data 22/7/67, la seguente relazione:

"Trattasi di progetto per una a villetta da sorgere in Giacalone, a valle della Prov. Il lotto fa parte di un piano di lottizzazione approvato dalla C.E.C. in data 13/8/64 ed è distinto col n.204.-

Dai dati riportati, il progetto è regolamentare, essendo infatti rispettate le norme del P.R.G. previste per la zona VII (cubatura, lotto minimo, superfice coperta, distanze dai confini).- Manca il nulla osta della Sovrintendenza ai Monumenti."

Sul progetto relativo al villino di cui al lotto n.5, lo stesso Ufficio Tecnico (Geom Lo Coco) ha così riferito (analogamente per il progetto anzidetto):
"Trattasi di progetto per la costruzione di una villetta in Giacalone, a Valle della prov. Il lotto su cui deve sorgere la evilletta fa parte di un piano di lottizzazione approvato dalla C.E.C, in data 13/8/64, e ricade in zona a VII del p.r.g. Dai dati riportati nei grafici il progetto è regolamentare essendo infatti rispettate le condizioni stabilite dalle norme di attuazione e cioè superfice coperta (mq 8,20) cubatura villino (mc 720) - Si osserva che manca il visto della Soprintendenza ai Monumenti.-

Sui due progetti predetti la C.E. ha espresso parere favorevole nella seduta del 10/10/67.-

Successivamente, in data 30/11/67, è stata compilata la scheda riassuntiva in ordine allo stato delle pratiche relative ai due progetti.- Da tale scheda nelle pratiche si rileva la mancanza del visto della X Sovrintendenza.-

In calce alla stessa scheda è stata tuttavia controdedotto, in ordine al predetto villino dell'Ufficio tecnico:
"il parere della Sovrintendenza non manca. Esso è stato dato sul piano di lottizzazione e sul villino tipo in data 25 marzo 1965.- I due villini, approvati dalla C.E. sono identici al villino tipo, per cui è già dato il parere della Sovrintendenza.

Non si capisce capisce perchè, nella relazione d'ufficio, si è fatta menzione di ciò e ancor più, non si comprende il parere contrario espresso dall'Ufficio tecnico.- I pareri vanno espressi in base a norme precise di regolamento edile!!!!!!

Tale annotazione, che risulta apposta in data 14/3/1968 risulta firmata con una sigla che si presume del Sindaco pro tempore.-

Successivamente è stata predisposta da parte dell'Ufficio tecnico la licenza relativa ai predetti villini di cui ai lotti n.4 e 5 e quindi firmata dal Sindaco.- (licenza n.176 del 16/3/68).

./.

157

Da notare che nella licenza predisposta (al posto della firma del Direttore) risulta la seguente annotazione da parte dell'Ufficio tecnico "Parere contrario espresso nella relazione del 30/11/67 F.to Damiani - Sotto la predetta annotazione del Geom. Damiani vi è anche il visto dell'Ingegn. Gippetto.- A tale ultima annotazione, tuttavia, il sindaco controdeduceva ancora, con altra annotazione del 6/3/68 della licenza: "vedi annotazione nel foglio a tergo" (riferendosi evidentemente a quanto il medesimo ha rilevato in calce alla scheda predetta).-

In ordine ai predetti contrasti tra l'Ufficio tecnico e il Sindaco si osserva che in effetti la Sovrintendenza ai Monumenti, come sopra riferito, ha rilasciato il proprio nulla osta in data 25/3/65 in ordine al progetto relativo al villino di tipo C corrispondente al lotto n.5 del piano di lottizzazione sopra specificato. In tale progetto è riportata anche la planimetria di tutti i villini previsti nel piano di lottizzazione (il piano di lottizzazione come tale non aveva però riportato il parere favorevole della Sovrintendenza, ma solo il parere favorevole della C.E. del 13/3/64).- Ora, i progetti di cui ai lotti n.4 e 5 per i quali l'U.T. ha rilevato la mancanza del visto della Sovrintendenza, sono dello stesso tipo (C) di quello vistato dalla Sovrintendenza in data 25/3/65 - Quindi, da un punto di vista sostanziale, può giustificarsi l'avviso espresso dal Sindaco, mentre tuttavia - da un punto di vista strettamente giuridico e formale - doveva ritenersi necessario anche per i progetti corrispondenti ai n.ri 4 e 5 il parere della Sovrintendenza.-

Si ritiene, comunque, che da parte dell'Ufficio tecnico doveva essere dato rilievo alle prescrizioni di cui all'art.28 della legge urbanistica (modificato dalla legge Mancini).-

Invero l'art.28 citato dispone, al comma 8°, che sono fatte salve le autorizzazioni alle lottizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni comunali approvate nei modi e forme di legge aventi data anteriore al 2/12/1965.-

Non risulta, però, che il piano di lottizzazione sopra specificato abbia conseguito l'approvazione predetta del Consiglio comunale, ma solo il parere della C.E. (nella seduta del 13/3/1964).

Ciò stante, per la nuova legge urbanistica non ha efficacia il piano di lottizzazione che ha riportato il semplice parere favorevole della C.E. e si doveva pertanto seguire la procedura prescritta dall'art.28 citata per l'approvazione del piano di lottizzazione, subordinandosi il rilascio della licenza a quanto prescritto dal comma 7° dell'articolo medesimo.-

Licenza edilizia n.181 del 23/3/68 rilasciata alla Ditta Gorgone Giuseppe per costruzione di 4 villette in contrada Caculla (progettista Geom. Salvatore La Fantia) pratica edilizia n.187.-

Con istanza protocollata in data 12/3/1968 (non risulta il numero di protocollo sull'istanza) il Sig. Gorgone Giuseppe chiedeva l'autorizzazione ad eseguire la costruzione di una "casetta di campagna" in contrada "Salici di Caculla", giusta progetto allegato.-

In realtà risultano presentati progetti per la costruzione di 4 villini in contrada Caculla e precisamente:

- Progetto per costruzione di 4 villette - planimetrie generali scala 1/2000 - 1:500 - In tale progetto viene prevista la lottizzazione di una superfice di terreno

./.

158

di mq.6.000 in quattro lotti di mq.1500 ciascuno e la realizzazione di n.4 villette (A- B - C e D), una per ciascun lotto.-

- 4 progetti dettagliati , relativi alla costruzione delle 4 villette A,B,C e D.-

In data 7/7/67 l'Ufficio tecnico (Geom.Damiani) ha così relazionato:
"Trattasi di un progetto per la costruzione di n.4 villini.-
Ricadente nel P.R.G. in zona a verde agricolo Val .-
Il progetto è vistato con parere favorevole della Sovrintendenza ai Monumenti n.2123 del 27/6/67 - Secondo i dati dei grafici il progetto è regolamentare - Infatti sono osservate 1) le distanze dai confini e dalla strada ; 2) l'altezza e e la superficie dei lotti minimi ". In calce a detta relazione risulta in data 10/X/67 la seguente annotazione dell'Ing.Dirett. : "Attenzione alla legge 6/8/67, n.765".-

La Commissione edilizia quindi , nella seduta del 10/10/67 presumibilmente in considerazione della predetta annotazione dell'Ing.Cippetto, ha deciso di sospendere l'esame del progetto (Il parere espresso dalla Commissione ed. il 10 - 10/67 è riportato in calce alla predetta relazione dal Geom. Damiani, nonchè sul progetto - sopra indicato - riguardante le planimetrie generali delle villette da costruire).-

Da notare che la Sovrintendenza ai Monumenti aveva già espresso parere favorevole sia sul progetto relativo alle planimetria generali (Riguardato dalla Sovrintendenza come piano di lottizzazione), con nota n.2123 del 27/6/67 , sia sui progetti particolari (relativi alle singole villette) con rispettivi pareri n.2440, 2441, 2442 e 2443 pure del 27/6/67.-

In data 22/11/67 la Commissione edilizia ha poi espresso parere favorevole sulla autorizzazione relativa alle 4 villette "a condizione che i lotti non sono inferiori a mq.1500 non computando la strada di piano regolatore e residui".-

In data 10/1/68 è stata compilata dal Geom. Lo Coco la scheda riassuntiva dello stato della pratica - Da tale scheda si ricava che il progetto (indicato come "piano di lottizzazione") è conforme al P.R.G. ed al R.E. , in base alla relazione dell'U.T. del 7/7/67, ma che risulta mancante la denucnia in c.a. alla Prefettura.

In calce alla predetta scheda risultano però le seguenti osservazioni del Geom. Damiani e dell'Ing. Direttore (Cippetto) :
"il 22.1.68 - Il Piano di lottizzazione non è stato redatto in conformità dell'art. 8 della legge urbanistica 6/8/67, n.765 - Parere contrario al rilascio della licenza f.to Damiani;
"nel progetto in esame l'utilizzazione del terreno riveste carattere residenziale ed esula la finalità di carattere agricolo - Si rende pertanto necessario il piano di lottizzazione con tutti gli obblighi conseguenziali secondo quanto disposto dalla legge 6/8/67, n.765 art.8 per le zone residenziali - Parere contrario - 28/2/68 f.to Cippetto (sigla).-
" la legge 6/8/67 n.765 all'art.8 stabilisce obblighi ben precisi da ottemperare in caso di lottizzazioni - Tali adempimenti non sono stati espletati dall'interessato. Si ribadisce pertanto il precedente parere contrario f.to Cippetto (sigla) (Tale ultima osservazione dell'Ing.Cippetto non è stata datata).-

La licenza , malgrado le osservazioni contrarie dell'Ufficio tec. è stata firmata alla data del 23/3/1968 - Da notare che nella stessa licenza (al posto della firma dell'Ing. Direttore è stato ribadito il parere contrario dello U.T.: Fermo restando il parere contrario espresso nelle relazioni del 22/2/68

./.

159

e del 23/2/63 " F.to Damiani - "Visto" F.to Gippetto (sigla) - Sotto tali annotazioni risulta tuttavia annotato (presumibilmente dal Sindaco) : " i pareri espressi non sono esatti, in quanto la circolare ministeriale dice che nelle zone agricole non deve essere applicata la norma della lottizzazione" (Tale ultima annotazione , che non reca la data , non è nè firmata nè siglata).-

Quanto sopra premesso, si rileva che:

1)- Poichè le villette autorizzate con la licenza n.181 del 23/3/63 hanno carattere residenziale e non agricolo (anche se ricadenti in zona prevista a verde agricolo dal P.R.G. del Comune di Monreale) si ritiene che sarebbe stato necessario adempiere alle prescrizioni della legge Mancini e in ordine al piano di lottizzazione e alla conseguente convenzione tra il privato ed il Comune;

2)-l'art.18 delle norme di attuazione del P.R.G. consente la realizzazione di fabbricati a carattere residenziale , nelle zone destinate a verde agricolo , "una v volta soddisfatte le necessità dell'agricoltura".-

Non risulta tuttavia effettuata alcuna indagine da parte del Comune di Monreale in ordine alla esistenza di tale condizione.-

Licenza n.193 del 23/3/63 rilasciata al Dott. Livrea Costanie per costruzione di villino composto da piano terra e 1° piano in contrada Caputo - panoramica Monreale S.Martino delle Scale (progettista Ing. Bruno Placido)

Con relazione in data 6/2/68 l'Uff.tec. (Geom. Damiani) del Comune di Monreale ha relazionato sul progetto presentato dalla Ditta predetta per la costruzione del villino sopra specificato, rilevando che la superfice coperta supera quella consentita e pertanto che il progetto medesimo non è conforme al P.R.G. (art.13 e 26 delle norme di attuazione) - Da parte del predetto Geom. Damiani è stata altresì rilevata la necessità del piano di lottizzazione ai sensi dell'art.8 della legge 6/8/67 e è stato precisato che il progetto ricade in zona a villini - simbolo V12.-

In calce alla relazione surriferita del Geom. Damiani, l'Ing.Direttore (Gippetto) ha così riferito in data 7/3/68 , sul progetto in argomento: "Con il simbolo S7 - vicolo panoramico i villini devono essere opportunamente sfalsati planimetricamente - la distanza fra le costruzioni deve essere ventiquattro metri - il colmo del tetto deve risultare più basso di quattro metri almeno della strada a monte - Occorre il piano di lottizzazione e la convenzione - Parere contrario - osterebbe il P.R.G.".-

La C.E. , tuttavia , nella seduta del 7/3/68 , ha espresso parere favorevole sul progetto.-

Dal verbale della seduta della C.E. del 7/3/68 si rileva che il parere favorevole è stato così motivato: "Ritenuto che su parere dell'Ufficio tecnico l'area ricade in zona a villini , V12, per la quale non è richiesto , in base allo art.13 delle norme di attuazione del P.R.G. una lottizzazione ; che per la circolare illustrativa del Ministero dei LL.PP. n.3210 del 28/10/67 non è escluso che in certi casi si possa prescindere dalla lottizzazione ; ritenuto che nella zona dove dovrà sorgere il villino in questione , altre costruzioni del genere esistono e che per la forma del terreno disponibile nell'area del tornante della strada Monreale S.Martino non la zona deve considerarsi largamente impegnata, per cui , e come previsto dal P.R.G. è sufficiente per ottenere una accettabile attività edilizia l'applicazione delle norme ad esse relative alla tipologia prevista dal detto piano, esprime parere favorevole".-

./.

160

Da segnalare che in data 29/3/68 l'Ufficio tecnico ha in sede di compilazione della scheda riassuntiva della pratica, formulato, conclusivamente, "parere contrario" in quanto mancano il piano di lottizzazione con apposita convenzione e la denuncia area edificabile".-

Si nota sulla licenza (al posto della firma dell'Ing. Direttore) è ancora riportato il parere contrario del Geom. Damiani ("parere contrario espresso nella relazione del 6/2/68, 7/3/68, del 29/3/68), nonchè dell'ingegnere Gippetto ("Visto - parere contrario").-

Quanto sopra premesso, si osserva che il Sindaco avrebbe dovuto sospendere il rilascio della licenza, perchè contrastante con il P.R.G. (attesa l'obbligatorietà delle misure di salvaguardia del P.R.G. prescritte dalla legge Mancini).-

Ed infatti nel progetto non risulta rispettata, fra la costruzione da eseguire e quella contigua, di proprietà Lombardo (indicata in progetto come lotto n.456), la distanza di m.25 prescritta dall'art.26 delle norme di attuazione del P.R.G.-

Un'altra inconformità (anche se di modesto conto) - rilevata dall'ufficio tecnico-consiste nella non completa osservanza dei limiti di copertura (art.13, norme di attuazione del P.R.G.): secondo quanto esposto dall'Ufficio tecnico con la predetta relazione del 6/2/68 la superfice coperta poteva essere di mq.120,[illegible], quella prevista in progetto è di mq.125,17.-

Per quanto attiene alla mancanza del piano di lottizzazione sembrano valide quanto al riguardo ritenuto dalla Commissione edilizia, nel senso che si possa prescindere da detto piano in considerazione della situazione della zona.-

Per quanto attiene al vincolo panoramico, si ritiene che questo sia stato rispettato, tenuto conto che il villino autorizzato è al disotto di m.4,75 dal livello della strada provinciale Monreale - S.Martino.- Da tenere presente che l'art.26 del P.R.G. non prescrive tassativamente, bensì solo ove necessario, che le costruzioni siano sfalsate planimetricamente ed altimetricamente.-

Del resto la Sovrintendenza ai Monumenti, con il parere n.231 del 13/1/68, ha dato il nulla osta alla realizzazione del villino di cui trattasi, ai sensi della legge sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche.-

Licenza edilizia n.212 del 29/4/1968 rilasciata alla Ditta Mazzola Antonino per la costruzione di un villino sulla Via Panoramica Monreale -S.Martino.-

La predetta Ditta in data 10/1/68, presentò istanza, corredata da progetto, per ottenere l'autorizzazione a costruire un villino (composto da pianoterra e primo piano) da sorgere sulla via Panoramica Monreale-S.Martino delle Scale.-

Con nota n.1357 dell'11/3/1968 la Sovrintendenza ai Monumenti ha espresso il proprio nulla osta per la realizzazione del villino.-

L'Ufficio Tecnico in data 21/3/1968 ha istruito la pratica esprimendo parere contrario per i seguenti motivi:

a)- la costruzione ricade nel P.R.G. in zona a villini (Va2) con vincolo panoramico (37) e detto vincolo non viene osservato in quanto non è rispettata la distanza prescritta di m.25 tra i villini viciniori;

161

b)- il lotto di terreno di proprietà del richiedente pur essendo complessivamente di mq.1015 è diviso in due parti (una di mq.535 su cui deve sorgere il villino ed una di mq.480) dalla strada vicinale S.Nicola larga circa m.2 e lunga circa m.22;

c)- "Si rende necessario il piano di lottizzazione per definire l'ubicazione della strada vicinale , che ora è stata interrotta da una costruzione abusiva".-

La C.E. nella seduta del 28/3/1968 espresse il seguente parere :"Si rileva preliminarmente che le due particelle 512 e 218 non rappresentano , secondo l'art.9 delle norme di attuazione del P.R.G. , una unità superficiale, essendo in planimetria separata da una strada vicinale denominata S.Nicola.- Pertanto la Commissione esprime il parere che il progetto presentato non è conforme alle norme del Piano".-

In data 1/4/68 l'Ufficio tecnico ha compilato la seguente altra relazione: "A seguito dispraluogo si è accertato che la strada vicinale S.Nicola in atto non è funzionale , in quanto con la realizzazione della strada panoramica il transito viene effettuato sulla detta strada e che la vicinale è stata occupata dai frontisti" è

Si desume che la relazione sia stata fatta a seguito della presentazione di altra planimetria dalla quale si evidenzia l'esistenza nella predetta zona di altri villini , di cui due a distanza inferiore a m.25 da quello da costruire e che uno di essi (distante m.10) era già costruito abusivamente (come si dirà appresso) sulla predetta strada vicinale e precisamente all'altezza delle particelle 222 e 217 (confinanti rispettivamente con la particella in questione n.512 e 218).-

Malgrado ciò, la C.E. nella seduta del 24/4/68 espresse parere favorevole e subito dopo fu rilasciata la licenza edile n.212 in data 29/4/68.-

Per quanto riguarda la costruzione abusiva già esistente (distante m.10), si fa presente che la proprietaria è la stessa Sig.ra Mazzola Antonina e che per la stessa costruzione esistono le seguenti due pratiche (con nominativi diversi):

1)- Pratica edilizia n.79 presentata il 1.3.64 dai Sigg.Parisi Marco e Pupella Salvatore (nipote della Mazzola) per la costruzione di un 6 villino , a piano terra e primo piano , da sorgere sulla particella n.218 di mq.967 (limitrofa alla particella 217 di mq.239 e , pertanto, il lotto superava i mq.1000 previsti dal PRG);

a)- La C.E., nella seduta del 15/9/64 così decise: "Si approva il progetto insistente sulle partt.217 e 218";

b)- in data 15/4/65 , - daseguito di verbale di contravvenzione n.131 del 10/4/65, trasmesso in Pretura il 20/12/1965 -, è stata emessa ordinanza di sospensione dei lavori perchè i predetti Parisi e Pupella costruivano senza licenza e "che con detta costruzione è stata interamente occupata un tratto della strada vicinale S. Nicola";

c)- in data 25/9/1965 è stato chiesto il parere alla Sezione Urbanistica del Provveditorato alle OO.PP., che dopo circa tre anni richiese con nota n.31142 del 1.8.68 la documentazione completa onde potere esprimere il proprio parere;

d)- l'Amministrazione comunale , per completare la documentazione , emise in data 26/1/1969 diffida a demolire.-

.1.

162

2)- Pratica edilizia n.269 presentata il 23/5/1966 dalla Sig. ra Mazzola Antonia per la costruzione di un albergo ristorante a piano terra, primo e secondo piano, da sorgere sulle particelle 222, 217, 542, 218 e 392;
a)- La Sovrintendenza con nota n.1166 del 15/4/1966 espresse il proprio nulla osta;

b)- l'Ufficio tecnico il 5/6/1966 espresse parere contrario perchè "Non conforme al R.L. ed inoltre osterebbe il P.R.G.";

c)- la C.E. (senza il parere dell'Uff.Sanitario) nella seduta del 24/6/66 rinviò per il parere dell'Ente Provinciale del Turismo (che espresse parere contrario con nota n.20433 dell'8/7/66) e, pertanto, la C.E. nella seduta dell'11/4/67 rinviò il progetto per essere adeguato alle prescrizioni del E.P.T.;

d)- avendo la Ditta interessata comunicato di adeguarsi alle prescrizioni dell'E.P.T., la C.E. nella seduta del 10/5/67 espresse parere favorevole "per la richiesta di deroga all'Assessorato Reg.Sviluppo Economico", che è stato interessato con nota n.2265 dell'1.6.67 senza però rispondere.-

Da quanto sopra esposto, si evince la confusione esistente per le predette due pratiche, riguardanti - però - una sola costruzione realizzata abusivamente (forse per il solo villino).-

Licenza edilizia n.215 del 6 maggio 1968 rilasciata alla Ditta Savoja Maria - installazione casetta prefabbricata "tipo Alpina" composta da p.seminterrato - p.terra e piano sottotetto in Contrada S.Martino delle Scale (proc.Geom.Restuccia Vincenzo) pratica edilizia n.195.-

La licenza predetta è stata rilasciata a seguito del parere favorevole n.674 del 2/2/1963 della Sovrintendenza ai Monumenti e del parere favorevole della Commissione edilizia espresso nella seduta del 4/4/1963 (il parere della C.E., giusta quanto risulta dal verbale di seduta - è stato espresso con la seguente motivazione: "Ritenuto che la costruzione è quasi per intero al di sotto della quella a monte e che è sfalsata sia planimetricamente che altrimetricamente, letta la relazione d'ufficio si esprime parere favorevole".-

Si rileva che in data 1/4/1963 il Comm.addetto dell'Ufficio tecnico comunale (Damiani) ha espresso la seguente relazione, contraria all'autorizzazione del progetto di cui trattasi:
"Il progetto prevede la costruzione di una casetta prefabbricata da sorgere in S.martino delle Scale - Ricadente nel PRG in zona a villini (VII - Dall'esame dei grafici si rileva:
1)- che sono osservate le distanze dai confini; 2) che è osservata la densità edilizia ~~con~~ dalla strada - 3) che è osservata la densità edilizia fondiaria ~~al~~ rapporto di superfice .- Il lotto è di mq. 875, e detta superfice è superiore a quella prevista dal P.R.G. per la zona (mq. 600) ma è inferiore ai mq.1000 come richiesti dal piano di coordinamento della Città di Palermo approvato con decreto del Presidente della Regione Sicilia. - Si osserva che non è osservato il vincolo S7 (infatti la distanza del villino limitrofo è di mt.20 anzichè 25). L'altezza della casa prefabbricata è di mt.6,30, però l'altezza complessiva compresa la pilastratura di posa è di mt.9,10, quindi

./.

163

quindi superiore a quella ammissibile di mt.8,00 - Pertanto il progetto non è regolamentare: 1) perchè l'altezza supera i mt.8,00 2)- perchè il lotto in base al piano di coordinamento è inferiore ad mq.1000 - 3)-perchè non è osservato il vincolo 57 "F.to Damiani (sigla) - In aggiunta a detta relazione (riportata sulla stessa istanza - in quarta pagina - presentata dalla Ditta Savoia e che risulta protocollata con il n.5211 del 13/12/67 e col n.1207 del 14/12/67) vi è la seguente annotazione dell'Ing.Cippetto : "Parere contrario per i motivi esposti nella relazione 1/4/68" F.to Cippetto (sigla) - "E' necessario altresì rispetto art.8 della legge 6/8/67 n.765 " F.to Cippetto (sigla) -

Si rileva altresì che dopo il parere favorevole della C.E. il predetto Geom. Damiani ha compilato in data 30/4/68 la scheda con la quale viene riepilogato lo stato della pratica prima del rilascio della licenza (su apposito modulo ciclostilato che risulta allegato alla licenza sopra citata) da cui si ricava (fra l'altro) che il progetto non è conforme al P.R.G. e al R.E. secondo la relazione d'ufficio in data 1/4/68; che non esiste piano di lottizzazione e che questo è necessario .- La scheda viene completata con la seguente indicazione del Geom .Damiani" Parere contrario perchè l'altezza supera i mt.8,00 - ed inoltre , perchè mancano i visti di cui all'art.8 della legge 6/8/67, n.765"-

Si rileva infine che in calce alla licenza (nello spazio riservato alla firma dell'Ing. Direttore, firma che non è stata apposta) risulta la seguente annotazione"Fermo restando il parere contrario espresso nelle relazioni del 1°/4/68 e 30/4/68" F.to Damiani.-

In ordine alla mancanza del piano di lottizzazione si precisa che la zona che ricade il progetto , il P.R.G. del Comune nonprescrive il piano di lottizzazione.-

A tale proposito giova altresì segnalare che il progettista della costruzione di cui trattasi - Geom. Vincenzo Restuccia ha fatto presente , con apposita relazione , di non avere redatto il piano di lottizzazione per i seguenti motivi:

1)- perchè la Società S.Martino delle Scale - dalla quale proviene il terreno - ha presentato a suo tempo un piano di lottizzazione approvato dal Comune di Monreale con l'urbanizzazione primaria e secondaria;

2)- perchè - come si evince dalla planimetria (estratto piano regolatore) la zona è quasi satura di villini regolarmente abitati.-

Si ritiene invero che il Sindaco aveva l'obbligo di sospendere il rilascio della licenza , per le seguenti considerazioni , espresse dall'Ufficio tecnico, e sulle quali non risulta che il medesimo ,nè la C.E. abbiano controdedotto:

1)- Atteso che il progetto ricade nel P.R.G. in zona a villini - simbolo VII - l'altezza prevista della costruzione (mq.9,10, compresa la pilastratura di posa) è superiore a quella consentita (m.8) dall'art.13 , n.2 del P.R.G. deliberato nel 1965);

2)- Poichè la costruzione ricade - secondo il predetto P.R.G. in zona a vincolo panoramico, corrispondente al simbolo 57 (art.25 del P.R.G.), il progetto non è regolamentare perchè è prevista la distanza di m.20 dal villino limitrofo, mentre il citato art.25 prescriveva le costruzioni debbono essere "comunque" a distanza tra loro non inferiore a m.25 (Si precisa però che nel nuovo testo del P.R.G. deliberato dal Comune è stato eliminato il penultimo comma dell'art.25 del P.R.G. del 1965).-

(1) deliberazione n.24 dell'8/3/1952, nel quale piano fu prevista

./.

164

La licenza appare peraltro illegittima per inosservanza, giusta quanto attestato dall'Ufficio tecnico, del Piano territoriale di coordinamento in ordine alla prescrizione del lotto minimo di mq.1000.-

Licenza n.[illegible] del 22.5.1968 rilasciata a Spinnato Rosalia per la sopraelevazione di un primo piano rispetto alla Via B.Balsamo e secondo piano rispetto la Via Crimaldi (progettista Geom.Salv.La Mantia) - Prat.ed.n.[illegible].-

In data 24. 11.1966 la predetta Ditta presentò un progetto per la sopraelevazione di cui sopra, dai grafici risulta che il piano da sopraelevare è di m.3 da pavimento a soffitto e che dalla Via Crimaldi avrebbe raggiunto l'altezza di m.9, 50 circa.-

L'Ufficio tecnico in data 3/1/1968 (dopo circa due anni) relazionò "che il progetto non è regolamentare in quanto la larghezza della Via Crimaldi non consente di raggiungere tale altezza , infatti la Via Crimaldi è larga circa m.[illegible] per cui in base all'art.31 del Regolamento non potrà superare i m.7,50 di altezza".-

La C.E. , malgrado il parere contrario dell'U.T.C e senza il parere dello U.S.), nella seduta del 22/2.1968 espresse parere favorevole ed in data 22/5/1968 fu rilasciata la licenza edile n.[illegible], nonostante l'Ufficio tecnico abbia espresso parere contrario al rilascio della predetta licenza con relazione del 27/4/68.-

Si rileva altresì, che il piano da sopraelevare era di m.3 in contrasto con l'art.76 del Regolamento che prevedeva l'altezza minima di m.3,10.-

Palermo ,lì 1° Marzo 1969

I FUNZIONARI ISPETTORI

(dr.Luigi Tuzzolino)

(dott.Siracusa Umberto)

DOCUMENTO 906

RELAZIONE SUGLI ACCERTAMENTI SVOLTI IN MERITO ALL'ACQUISTO E ALLA SUCCESSIVA VENDITA DA PARTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI PALERMO DI UN TERRENO SITO IN LOCALITÀ VILLA TASCA, TRASMESSA DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI IL 25 MAGGIO 1971

PAGINA BIANCA

1

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Prot. D/ 3252 1

Roma, 3 MAR. 1971

Signor Ministro,

nel corso delle indagini di questa Commissione si è reso necessario prendere in esame anche la situazione degli Istituti autonomi delle case popolari della Sicilia occidentale, e pertanto La prego di voler qui trasmettere, con cortese sollecitudine, le risultanze delle ispezioni disposte dal Suo Dicastero presso gli Istituti delle Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani dal 1956 al 1970.

Con l'occasione Le invio, Signor Ministro, i miei migliori saluti

(Avv. Francesco CATTANEI)

Onorevole
Avv. Salvatore LAURICELLA
Ministro dei Lavori Pubblici
R O M A

PAGINA BIANCA

2

Il Ministro dei Lavori Pubblici

Roma, lì 25 MAG 1971

5383/50/4

27 MAG. 1971
Prot. D... N. 3433

Onorevole Presidente,

mi riferisco alla Sua richiesta del 3 marzo 1971 con la quale sollecita la trasmissione delle risultanze delle ispezioni disposte da questo Ministero presso gli Istituti delle Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani. (1)

Mentre mi riservo di inviare i relativi rapporti non appena completate le indagini e gli accertamenti disposti in proposito, Le trasmetto la relazione presentata dai funzionari incaricati di svolgere accertamenti in merito all'acquisto ed alla successiva vendita da parte dell'I.A.C.P. di Palermo di un terreno sito in località Villa Tasca. (2)

Con l'occasione Le comunico che in data odierna con D.M. n.806 ho revocato dall'incarico di Presidente di detto Istituto il Sig.Giovanni Barillà e in sua sostituzione con D.M. n.807 ho nominato l'Ing.Antonio Cangemi.

Le invio i miei più cordiali saluti.

(Salvatore Lauricella)

On.Avv.Francesco CATTANEI
Presidente della Commissione Parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia in
Sicilia
Camera dei Deputati
00100 ROMA

(1) La richiesta citata nel testo è pubblicata alla pag. 773. (N.d.r.)

(2) La riserva espressa fu, poi, sciolta con la nota n. 11870/50/4/Palermo del 9 dicembre 1971, che sarà pubblicata, nel contesto del documento 800, in uno dei successivi tomi del IV volume. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
S E D E

3

OGGETTO: Indagini sulla situazione dell'Istituto autonomo per le Case popolari di Palermo - Compravendita del terreno in località Villa Tasca -

In relazione all'incarico conferito ai sottoscritti dalla S.V. On.le in data 16 aprile si riferisce quanto segue.

1.-Il terreno indicato in oggetto, della superficie di mq. 24.580, di proprietà della Soc.Genarale Immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, venne acquistato dall'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo con contratto per notar Di Giovanni del 29 dicembre 1965, n.208798 di rep., per il prezzo di £: 780.000.000.

L'acquisto era stato deliberato dal C.d.A. dell'Istituto in data 1 dicembre 1965 nella considerazione che l'area era completamente urbanizzata e che il suo prezzo incideva sul costo a vano in misura leggermente inferiore a quella di altre aree acquistate dall'Istituto stesso in epoca di non molto anteriore. Il C.d.A. teneva conto, inoltre, che il piano urbanistico relativo a tale area era già approvato e convenzionato con il Comune di Palermo.

Di tale circostanza la Società venditrice dava atto nel citato contratto di compravendita, precisando, all'art.8, che l'edificabilità delle aree oggetto della vendita era regolata dalla convenzione stipulata per atto del notaio Francesco Paolo Lionti in data 17 marzo 1959, n.11941 rep., nonchè dal piano di lottizzazione approvato dallo stesso Comune di Palermo in data 3 agosto 1959, in base ai quali era ammessa nelle aree acquistate una edificabilità di complessivi mc 244776.

La compravendita era soggetta per entrambe le parti - 2 - alla duplice condizione sospensiva che fosse accordata all'Istituto entro il 31 gennaio 1966 l'autorizzazione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di cui all'art.2 del D.L. 6 settembre 1965, n.1022, convertito in L. 1 novembre 1965, n.1179 (autorizzazione per l'esecuzione di costruzioni fuori dei piani di zona) e che l'Istituto medesimo conseguisse il finanziamento del prezzo pattuito da parte del Banco di Sicilia.

Sebbene la prima condizione non si fosse verificata, avendo il Provveditorato negato - con nota 10 dicembre 1966, (3) n.50006 - il prescritto nulla osta, l'Istituto - a seguito di deliberazione del C.d.A. in data 17 dicembre 1966 - provvide ugualmente all'acquisto con contratto per notar Vito Di Giovanni in data 29 dicembre 1966, n.226122 rep., per il prezzo di £. 738.000.000.

Tale cifra corrispondeva al valore attribuito al terreno dall'Ufficio tecnico erariale di Palermo, al quale era stata richiesta, tramite la locale Prefettura, la prescritta valutazione (note della Prefettura in data 23 luglio 1966, n.70781 e 26 ottobre 1966, n.99318).

Il prezzo di acquisto venne pagato con un finanziamento ipotecario di pari importo ottenuto dall'Istituto dalla Cassa Centrale di Risparmio V.E.-

Per l'utilizzazione di detta area il C.d.A. dell'Istituto, ritenendo che il rapido approntamento dei progetti esecutivi degli edifici avrebbe potuto portare alla concessione della deroga a suo tempo negata e che, in ogni caso, l'area stessa, già completamente urbanizzata, poteva essere sfruttata per il residuo programma della legge n.28 del 1962, deliberava in data 4 febbraio 1967 di autorizzare il servizio progetti a consentire che i propri dipendenti effettuassero, entro il periodo di mesi tre, ore di lavoro straordinario senza alcuna

(3) La nota citata, e tutti gli altri atti successivamente indicati nel testo, non risultano, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

limitazione e con il limite di una spesa massima non superiore a 5 milioni, restando a carico dell'Istituto tutte le spese vive quali saggi, copie eliografiche, cancelleria e dattilografia.

Tale deliberazione venne adottata nella considerazione che l'eventuale affidamento della progettazione a professionisti esterni avrebbe comportato , oltre ad un termine di consegna degli elaborati maggiore dei tre mesi, anche una spesa non inferiore a £. 42 milioni.

L'acquisizione dell'area in questione non venne riconosciuta conforme alle regole di una buona e corretta amministrazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, il quale, nel disporre, con D.M. del 18 agosto 1967, n.7092, lo scioglimento del C.d.A. dell'Istituto, considerò come circostanza di particolare gravità l'acquisto del predetto terreno, dopo il diniego del nulla osta da parte del Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Nel citato decreto ministeriale inoltre venne posto in evidenza che, in diverse riunioni tenute presso il Ministero dei ll.pp. con l'intervento anche di rappresentanti dell'Istituto, "non soltanto era stata ribadita la necessità che l'Istituto stesso operasse nell'ambito del piano della 167, ma era anche emersa in maniera chiara la direttiva che, indipendentemente dall'applicazione della 167, l'area de qua non fosse utilizzabile per i programmi costruttivi in genere dell'Istituto, per motivi di ordine urbanistico, tecnico, economico e sociale (elevata densità edilizia, notevole incidenza del prezzo dell'area sul costo delle costruzioni, canoni di affitto elevati, ecc.)".

./.

In osservanza a tali considerazioni, il Commissario governativo,nominato dopo lo scioglimento del C.d.A. per la gestione straordinaria dell'Ente, deliberava in data 25 settembre 1967 di porre in vendita, mediante asta pubblica, l'area di villa Tasca "per un prezzo non inferiore all'ammontare complessivo degli esborsi ed oneri finanziari vari sopportati dall'Istituto per l'acquisto della medesima".

L'avviso d'asta fu pubblicato per affissione alle porte esterne dell'Istituto, dal 6 ottobre al 13 novembre 1967, all'albo pretorio del Comune di Palermo dal 7 ottobre al 7 novembre 1967, all'albo del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, all'albo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 10 ottobre 1967, n.253, nella Gazz.Uff. della Regione siciliana del 21 ottobre 1967, n.42, nonchè sui quotidiani di Palermo "Giornale di Sicilia" e l'"Ora" dell'11 ottobre 1967.

Il prezzo a base d'asta venne fissato in l i r e 925.000.000.

La gara, esperita il 14 novembre 1967, andò deserta.

In data 15 marzo 1968, il Geom. Antonio Lo Cascio, quale amministratore unico della Soc. per az. SISPA (Siciliana Immobiliare Soc. per azioni), con sede in Palermo, via Maggiore Galliana n.29, comunicava all'Istituto di essere disposto, per se e per persone da nominare, a trattare l'acquisto dell'area di Villa Tasca.

Nella seduta del 29 luglio 1968, il ricostituito C.diA.,informato dal Presidente di tale proposta, deliberava a maggioranza di procedere alla vendita dell'area in questione per un prezzo non inferiore a quello di acquisto ed a condi-(650) zione che fossero poste a carico dell'acquirente, mediante il coevo recupero, tutte le somme erogate ed erogande dall'Istituto in dipendenza dell'acquisto del predetto terreno.

In data 16 settembre 1968 il Sig. Gambino Salvatore comunicava al Presidente dell'Istituto che l'impresa edile Sciama Giuseppe e Provenzano Gaetano intendeva acquistare tutto il terreno lottizzato di villa Tasca.

In merito a tale proposta non risultano adottati provvedimenti da parte dell'Istituto. La predetta impresa, come verrà appresso specificato, risultava, però, indicata quale acquirente dall'amministratore unico della SISPA.

In proposito, l'Avv. Vetere, Vicepresidente dell'IACP, all'epoca incaricato delle trattative, ha tuttavia precisato che tale proposta non ebbe seguito in quanto gli acquirenti non avevano la capacità finanziaria per acquistare l'intero comprensorio.

La compravendita tra l'Istituto e la predetta Società SISPA, che acquistava per se e per persone fisiche e giuridiche da nominare, venne stipulato in data 24 dicembre 1968 con atto per notar Angilella n.1.041.909 di rep.-

Il prezzo di vendita venne fissato nella somma complessiva di £. 901.266.813 e venne pagato per £.22.595.000 in contanti alla firma del contratto e per le restanti 878.671.813 mediante l'assunzione ed accollo da parte della SISPA e delle persone fisiche e giuridiche da nominare del debito di pari importo dovuto dall'Istituto alla Cassa centrale di Risparmio V.E. di Palermo in dipendenza dell'atto di mutuo ipotecario stipulato il 29 dicembre 1966 con atto per notar Di Giovanni, compresi in tale accollo di debito il capitale mutuato di £. 738.000.000, le relative rate di interessi scadute ed i rispettivi interessi moratori, le commissioni, tributi ed accessori ancorchè non compresi nella detta somma.

./.

Il geom. Antonio Lo Cascio, per se e per le persone fisiche e giuridiche da nominare, dichiarava di assumere a suo carico tutto quanto dovuto alla predetta Cassa Centrale di Risparmio per interessi, tributi ed altro in poi sull'intero debito di £. 738.000.000, nascente dal surriferito contratto di finanziamento ipotecario.

Dichiarava inoltre di sottostare a tutti i patti ed obblighi nascenti dal predetto finanziamento ipotecario, restando a suo carico le spese occorrenti per la quietanza che si renderà necessaria per la liberazione dei beni oggetto della compravendita, nonchè le spese tutte occorrenti per la cancellazione delle formalità ipotecarie d'iscrizione e trascrizione eseguite presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Palermo e gravanti sul terreno compravenduto.

In relazione a tali impegni l'efficacia dell'atto veniva espressamente sottoposta alla condizione dell'avvenuto pagamento da parte degli acquirenti di tutte le somme dovute alla Cassa di Risparmio predetta in dipendenza del ripetuto finanziamento.

Veniva inoltre pattuito che tutte le imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e specie, passate, presenti e future, dovutedall'Istituto in ordine al terreno oggetto del contratto, anche se successivamente accertate, restavano, per patto espresso, ad esclusivo carico della Società SISPA.

Tale obbligo veniva garantito da apposita fideiussione, rilasciata con atto in data 24 dicembre 1968 dal Banco di Sicilia.

All'atto di compravendita sopracitato venne inoltre allegata apposita planimetria secondo la quale il terreno risultava diviso nei seguenti appezzamenti:

1) appezzamento di mq 3131 formato dai lotti 1c - 1b - 1a-8, sul quale era consentita la costruzione di edifici per un volume esterno non superiore a mc 24.012;

2) appezzamento di mq. 6.011, formato dai lotti A-B-C-D, sul quale era consentita la costruzione di edifici per un volume esterno non superiore a mc 67.635;
3) appezzamento di mq. 2.966, formato dai lotti 2-5a-5b, sul quale era consentita la costruzione di edifici per un volume esterno non superiore a mc 21.024;
4) appezzamento di mq 9.757, formato dai lotti 3-6b-6a-4-7b-7a-E, sul quale era consentita la costruzione di edifici per un volume esterno non superiore a mc 85.044;
5) appezzamento di mq 2.715, formato dal lotto F, sul quale era consentita la costruzione di un edificio avente un volume esterno non superiore a mc 46.828.

Con atti per notar Angilella in data 26 dicembre 1968, rispettivamente n. 1.042.510, n.1.042.316 e n.1.042.512 di rep., il Geom. Antonio Lo Cascio nella qualità di Amministratore unico della SISPA, sciogliendo la riserva contenuta nell'atto 29 dicembre 1968, sopracitato, dichiarava di aver acquistato gli appezzamenti del terreni di Villa Tasca, formati dai seguenti lotti nell'interesse dei Sigg:

- Bondi Domenico: lotti 2-5-5A di complessivi mq. 2.966, comportanti una edificabilità di mc. 21.024; lotti 1c-1b-1a 8 di mq.3131 comportanti una edificabilità di mc.24.012:
- Soc. azionaria Costruzioni Immobiliari - (S.A.C.I.) con sede in Palermo, piazza Castelnuovo n.35, rappresentata dall'amministratore unico Ing. Italo Bazan: lotto F, di mq. 2175 (senza indicazione dei mc realizzabili);
- Sig. Scianna Giuseppe, Sig. Scianna Salvatore, Sig. Provenzano Gaetano: lotti A-B-C-D, di mq. complessivi 6.011, sui quali potranno costruirsi edifici per un volume esterno non superiore a mc. 67.735.

Le sopraelencate persone, con i predetti atti, dichiaravano di aver preso conoscenza dell'atto di compravendita 24 dicembre 1968, di approvarne tutti i patti, le clausole e le condizioni e di accettare la dichiarazione di nomina.

In conseguenza si obbligavano a pagare il prezzo di acquisto dell'appezzamento di terreno acquistato, assumendo ed accollandosi in proprio la quota di debito dovuta dall'Istituto autonomo per le Case popolari di Palermo alla Cassa Centrale di Risparmio in dipendenza dell'atto di finanziamento ipotecario del 29 dicembre 1966, compreso in tale accollo la quota parte di capitale mutuato, le relative rate di interessi scaduti al 24 dicembre 1968 ed i rispettivi interessi moratori, le commissioni, tributi ed accessori ancorchè non compresi nella somma accollata.

In particolare i prezzi di acquisto dei sopraelencati appezzamenti venivano, con i sopracitati atti, così determinati:

-Bondi Domenico: lotti 2-5b-5a: £. 75.000.000; lotti 1c-1b-1a-8 £. 86.300.000;

- S.A.C.I.: lotto F: £. 168.181.813;

- Sigg. Scianna Giuseppe e Salvatore e Provenzano Gaetano: lotti A-B-C-D: £. 243.350.000.

Con ordinativo in data 31 dicembre 1968, l'Istituto autorizzava la Banca Nazionale del Lavoro ad incassare dal Geom. Lo Cascio Antonino, amministratore unico della SISPA, la somma di £.22.595.000, per rimborso degli oneri e spese seguenti, di cui al citato atto di compravendita:

Spese notarili per l'acquisto del terreno da parte della SISPA e atto di finanz.to	£. 5.195.000
Imposte terreni a suolo per gli anni 67÷68	" 400.000
Oneri di progettazione	" 5.000.000
Importo imposte sul valore dell'area fabbricab.	" 12.000.000
	£.22.595.000=

2. -Ciò premesso, i sottoscritti precisano che nel corso degli accertamenti effettuati a Palermo nei giorni 19 e 20 aprile u.s. hanno avuto contatti-oltre ovviamente che con funzionari dell'IACP- con il Direttore del locale Ufficio Tecnico Erariale, Ing. Lauricella, con il Capo

del Servizio urbanistico regionale, Ing. Russo, con il Direttore della Ripartizione Urbanistica del Comune, Ing. Biondo.

L'Ing. Lauricella ha spiegato come dalla valutazione di £. 688 milioni di cui alla prefettizia 23 luglio 1966, n. 70781, si sia passati(a seguito di richiesta di riesame) a quella di £. 738 milioni(Prefett. 26 ottobre 1966, n. 99318), precisando che il secondo sopralluogo fu da lui stesso effettuato e che anche al prezzo di £. 738 milioni l'Istituto fece un buon affare, tenuto conto del fatto che la zona era completamente urbanizzata.
Sul prezzo di £. 901 milioni circa, al quale il terreno è stato rivenduto, rilevato che in sede di accertamento per l'applicazione della imposta di registro definitiva l'Ufficio lo ha ritenuto congruo, ha sottolineato che- essendo trascorsi appena due anni tra l'acquisto e la vendita e non trattandosi di zona di "alta speculazione edilizia"- non può ritenersi che tale prezzo fosse non remunerativo.
Tale circostanza veniva sostanzialmente confermata dall'Ing. Russo della Regione, con il quale sono stati anche esaminati i motivi che hanno portato a non comprendere l'area de qua nel piano di zona di Palermo, approvato con decreto assessoriale 11/5/1966, n. 43. In assenza di elementi specifici e tenuto conto che il definitivo atto d'acquisto da parte dell'Istituto è successivo alla data di approvazione, deve ritenersi che il Comune abbia escluso dal piano tale terreno in ossequio alla convenzione che lo legava alla Soc. Gen.le Immobiliare.

L'Ing. Biondo del Comune ritiene invece che - trattandosi di area completamente urbanizzata e data l'incidenza del costo di urbanizzazione - L'Istituto avrebbe potuto spuntare un prezzo notevolmente maggiore di quello effettivamente realizzato.

Presso gli Uffici comunali è stato accertato che la lottizzazione, ancorchè convenzionata, non risulta autorizzata con formale atto amministrativo del Sindaco, secondo quanto disposto dall'articolo 105 del regolamento edilizio di

../.

Palermo nonchè dall'art.28 della legge 17 agosto 1942, n.1150; e ciò conformemente ad una singolareprassi seguita da quel Comune.

Dal sopralluogo effettuato i sottoscritti hanno poi rilevato che nel comprensorio l'edificazione avviene secondo progetti difformi dal piano di lottizzazione, recepito nel piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Regione 28 giugno I962 n.110/A.

Ciò, probabilmente, a seguito di varianti al predetto piano di lottizzazione. In proposito, comunque, i sottoscritti non hanno ritenuto di indagare, trattandosi di materia riservata alla esclusiva competenza della Regione.

Al riguardo, ed anche sul rispetto delle norme sull'edilizia antisismica, potranno essere sollecitati - ove la S.V. On.le lo ritenga opportuno - più approfonditi accertamente da parte dei competenti organi regionali e da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo.

3.- Sulla base degli accertamenti fatti, dei contatti avuti con gli organi interessati alla vicenda e dagli elementi acquisiti fino all'avvenuta occupazione delle sede dell'Istituto, i sottoscritti ritengono di poter trarre le seguenti conclusioni:

a) la vendita del terreno, dopo la presa di posizione del Ministero dei lavori pubblici, può quasi dirsi che fosse divenuta, per l'Istituto, un atto dovuto. Tuttavia, ora, a distanza di oltre quattro anni, non può sottacersi che le assicurazioni del Comune per l'urbanizzazione sollecita delle aree comprese nal piano di zona non meritavano molto credito e sono state, comunque, clamorosamente smentite dai fatti.

./.

Tutto ciò ha, in sostanza, portato ad una ritardo dei programmi costruttivi dell'Istituto ed ha contributo all'immobilizzo di notevoli finanziamenti.

b) Sulla regolarità amministrativa della vendita non sembra possano sorgere dubbi di sorta, sol che si pensi che essa è stata preceduta da un esperimento d'asta, andata deserta, e successivamente da formale delibera del Consiglio di Amministrazione. Tale delibera risulta adottata a maggioranza, essendosi dichiarato contrario alla vendita il Consigliere Rocca, mentre il Consigliere Ciancimino si astenne.

Le argomentazioni, con le quali il dr. Rocca motivò il suo dissenso, avrebbero forse allora meritato una maggiore attenzione, ma non sembra che ciò possa costituire ragione di invalidità della decisione dell'organo collegiale.

Qualche perplessità desta invece il fatto che mentre nel corso della discussione il Presidente informò gli astanti che il costo attuale dell'area - in base a conteggi effettuati dal Servizio Ragioneria - ammontava, tutto compreso, a L. 1.018.270.860, nel testo della deliberazione si legge che il prezzo non dovrà essere inferiore a L. 738.000.000, sulla semplice base cioè di quanto aveva proposto la Società richiedente, senza che il problema, essenziale per una compravendita, fosse approfondito.

c) Ciò conduce ad affrontare quello che può ritenersi il punto fondamentale dell'indagine affidata ai sottoscritti, in relazione all'esposto anonimo loro consegnato e cioè se il prezzo di cui al contratto di compravendita per notar Angilella 24 dicembre 1968 rep. n.1041909 (lire 901.226.813 e non lire 738 milioni come erroneamente indicato nel predetto esposto) sia da considerarsi congruo.

./.

A questo proposito è da precisare che nei conteggi fatti dal Servizio Ragioneria, oltre al costo della area nell'importo indicato dal Presidente nella seduta di cui sopra, figura anche un prezzo di vendita calcolato in lire 1.119.270.835, prezzo che risulta già depurato dell'importo dell'imposta per incremento di valore, del resto successivamente accollata al compratore con il contratto n.1041909 (clausola n.10).

Anche a voler considerare la circostanza che l'importo posto a base dell'asta poi andata deserta era di L. 925 milioni e che in ogni negozio giuridico l'assetto degli interessi delle parti può trovare il punto di incontro entro l'ambito di certe oscillazioni di prezzo, il fatto che l'Istituto abbia ricevuto un prezzo che è circa l'80% di quanto calcolato dai propri Uffici induce a ritenere che una più accurata ricerca del compratore avrebbe consentito l'ottenimento di migliori condizioni.

d) Stando così le cose non c'è dubbio che gli acquirenti abbiano fatto un ottimo affare anche se si considera che la cubatura degli edifici da realizzare venne ridotta - peraltro, successivamente all'acquisto - in seguito all'estensione alla città di Palermo delle norme antisismiche.

e) Per quanto riguarda le somme che-secondo l'esposto anonimo - il notaio Angilella avrebbe con tale affare lucrato, non hi hanno elementi per poter esprimere una qualsiasi opinione. Altrettanto dicasi a proposito della costituzione della Società e lo sconto delle cambiali; circostanze tutte che potrebbero essere , eventualmente, oggetto d'indagine da parte degli organi di polizia giudiziaria .

4.- A conclusione della presente relazione e con riferimento a quanto prospettato alla S.V. On.le con quella in data 21 aprile 1971 sulla situazione generale dello I.A.C .P. di Palermo, i sottoscritti fanno presente che, successivamente all'ispezione , sono venuti a conoscenza che il personale che ha proceduto all'occupazione della sede è stato, dal Presidente, denunciato alle autorità di polizia e che numerosi alloggi in costruzione a cura dell'Istituto in località Cardillo (zona espansione Nord) sono stati abusivamente occupati da senzatetto o sedicenti tali.

Si informa, infine, la S.V. On.le di una circostanza ulteriore che non potrà non influire in maniera negativa sulla già precaria situazione organizzativa dell'Ente e cioè del fatto che il Direttore Generale dell'Istituto ha presentato le dimissioni dalla carica fin dal gennaio scorso e che, quindi, il prossimo luglio - dopo i sei mesi di preavviso - egli non presterà più la propria opera al servizio dell'Istituto medesimo.

Roma, lì 27 APR. 1971

(dr. Giuseppe Occhiuzzi)

(dr. Gabriele Troilo)

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 947

NOTE INFORMATIVE VARIE TRASMESSE DALLA REGIONE, DALLA PREFETTURA E DAL COMUNE DI PALERMO E RAPPORTO DEL 16 GENNAIO 1971 DEI CARABINIERI DI PALERMO IN MERITO ALLA UTILIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI DEL PARCO «LA FAVORITA» DI PALERMO (1)

(1) Il documento 947 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito – secondo la decisione adottata nella seduta del 13 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 – di rendere pubblici esclusivamente gli atti in esso raggruppati che il relatore di minoranza, deputato Angelo Nicosia, ha utilizzato come fonte di dati esposti nella sua relazione.

Non vengono, perciò, pubblicati:

– la corrispondenza intercorsa tra la Commissione e la Legione dei Carabinieri di Palermo in ordine alla richiesta e alla successiva trasmissione del rapporto in data 16 gennaio 1971;

– la documentazione trasmessa dal Comune di Palermo in data 20 aprile 1971;

– la corrispondenza intercorsa tra la Commissione e il Comune di Palermo in ordine alla richiesta ed alla successiva trasmissione della suddetta documentazione. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

ESPOSTI VARI CONCERNENTI L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI DEL PARCO «LA FAVORITA» DI PALERMO

PAGINA BIANCA

1

= UN CATTANEI PRESIDENTE COMMISSIONE

ANTIMAFIA CAMERA DEI DEPUTATI

ROMA

Mod. 30 - Ediz. 1970

Qualifica	Destinazione	Provenienza	Num.	Parole	Data della presentazione	
91701	PA PXU1	108 ROMA PALERMO	11200	77	26 2200	

(9601318) Rich. 28 del 19-1-70 - Roma, I. P. S. - S. (c. 50 000 000)

= PREGHIAMOLA CONSENTIRCI ESPORLE PERSONALMENTE GRAVE SITUAZIONE INERENTE TERRENI PARCO DELLA FAVORITA IN PALERMO PUNTO NOTIZIE FALSE ET TENDENZIOSE EDIVULGATE AT FINI DIVERSIVI AI NOSTRI DANNI ESIGONO TEMPESTIVO INTERVENTO AT FINE ACCLARARE VERITA' PUNTO ATTENDIAMO A CONVOCAZIONE TRAMITE LOCALE PREFETTURA STOP COMITATO AFFITTUARI FARAONE ANTONIO E SALVATORE CUSIMANO ANTONINO GIOE7 GIOVANNI BONANNO GIOVANNI E ANGELO FARAONE PIETRO DOMENICO E FRANCESCO EQUIZZI ROSARIO MAZZOLA ROSOLINO E GIUSEPPE DI FANZO DOMENICO

PAGINA BIANCA

Data di arrivo 20-2-1970
Prot. D Tit.
N. 2518

2

COPIA per l'On. Francesco Cattanei Presid. Comm. Antimafia

ATTI GIUDIZIARI L. 400

ATTO EXTRAGIUDIZIALE

dell'Avv. BONSIGNORE ALESSANDRO nella qualità di Consigliere Comunale di Palermo, resid.te e dom.te in Palermo Via F. Laurana n. 10

nei confronti

dell'Assessore Regionale agli Enti Locali on. avv. Giacomo MURATORE, dom.to per la carica nella sede dell'Assessorato medesimo in Palermo Via Trinacria;

del Sindaco di Palermo dr. Franco SPAGNOLO, dom.to per la carica nella sede del Comune di Palermo Palazzo delle Aquile;

e per conoscenza

on. Francesco CATTANEI, Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, presso la Camera dei Deputati Roma.

./././././././././

N. 5842 Cron. A/2
SPECIFICA
Cron. L.
Copia »
Cartaggio »
Totale L.
Not. »
Diritto »
Disco »
Totale L.
Spese post. 1181
Tot.
16 FEB. 1970

PREMESSO che:

- in data 30.9.1966 il Sindaco di Palermo emise finalmente ordinanza di sgombero immediato nei confronti di tutti gli occupanti il Parco della Favorita;
- in data 15.10.1966 gli occupanti proposero ricorso avverso le dette ordinanze dinanzi il Consiglio di Giustizia Amministrativa, chiedendo la sospensiva dell'ordine di sgombero;

in data 28.IO.1966 con ordinanza n.119 il Consiglio di Giustizia Amministrativa respinse la sospensiva dell'esecuzione;

da oltre tre anni dal provvedimento del Consiglio di Giustizia Amministrativa,le ordinanze di sgombero non sono state inspiegabilmente eseguite,con notevole vantaggio degli occupanti i quali continuano a detenere indisturbati il Parco Pubblico della Favorita destinandole alla coltivazione di frutta e verdura;

RITENUTO che:

il caso di un Parco Pubblico destinato ad uso privato può considerarsi certamente unico fra tutti i popoli civili ed incivili della terra;

ciò contrasta con i più elementari criteri di amministrazione della cosa pubblica e con la destinazione del Parco della Favorita al pubblico godimento da parte della cittadinanza palermitana,ai sensi del R.D.L.4.10.1926 n.1705;

il Parco della Favorita é annoverato dal R.D.L. 3.10.1919 nel Patrimonio Artistico Nazionale fra i beni più apprezzabili sia per il valore artistico che per le intrinsiche qualità di bellezze naturali;

RITENUTO INFINE che:

é urgente,ed indispensabile e indilazionabile che l'Amministrazione Comunale rientri immediate-

mente nella disponibilità del Parco della Favorita, sia per restituirla alla originaria e legittima destinazione che per dare inizio a tutti quei lavori pubblici previsti dal Piano Particolareggiato della Favorita, sino ad oggi impediti dalla coltivazione di frutta e verdura consentita e prorogata dal disimpegno della Amministrazione Comunale di Palermo, nella superiore considerazione che invece la esecuzione dei lavori previsti dal Piano Particolareggiato farebbe della Favorita un Parco attrezzato adeguatamente alle esigenze della comunità palermitana, elevando inoltre il già tanto degradato e umiliato livello culturale di questa sfortunata città, tanto male amministrata;

CONSIDERATO che:

- una così grave situazione di vero e proprio scandalo nazionale, la quale esige severi giudizi di condanna, non può ulteriormente e impunemente tollerarsi;
- in una situazione tetra di caos edilizio cittadino la popolazione é sempre più assetata di verde e pertanto almeno il Parco della Favorita deve essere una buona volta sì e definitivamente sottratto alla speculazione di gruppi clientelari, indicati quali mafiosi nel generale giudizio popolare;

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO

l'avv. BONSIGNORE Alessandro nella qualità sopraspiegata

I N V I T A

il sig. Assessore Regionale agli Enti Locali a volere ordinare al Sindaco di Palermo di mettere in esecuzione le superiori ordinanze di sgombero dei 41 occupanti il Parco Pubblico della Favorita entro un brevissimo e perentorio termine e, in difetto, a volere nominare un COMMISSARIO AD ACTA.

Istante l'avv. Bonsignore Alessandro nella qualità di Consigliere Comunale di Palermo, domiciliato come sopra. Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notificazioni di Palermo ho notificato e dato copia del superiore atto estragiudiziale all'on. Avv. Francesco CATTANEI Presidente della Commissione Antimafia presso la Camera dei Deputati Roma perché ne avesse conoscenza

A MEZZO SERVIZIO POSTALE
con raccomandata con ricevuta di ritorno

Palermo, 10 [illegible]

GIOVANNI PRINCHI
Ufficiale Giudiziario PALERMO

STUDIO LEGALE
AVV. ALESSANDRO BONSIGNORE
VIA FRANCESCO LAURANA, 10 - TELEF. 268112
PALERMO

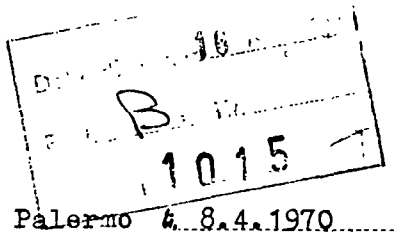

3

Palermo 6.4.1970

Chiar.mo
On.Avv.Francesco CATTANEI
Presidente della Commissione di indagine
sul fenomeno della mafia in Sicilia
Camera dei Deputati
R O M A

e p.c. Chiar.mo
Sig.Avv.Giovanni RAVALLI
Prefetto di
PALERMO

Facendo seguito all'atto stragiudiziale notificatoLe (2)
il 16.2.1970,mi pregio inviarLe fotocopie di due interpellanze (3)
al Sindaco di Palermo,aventi per oggetto alcuni strani ed interessanti aspetti del più vasto problema del Parco "La Favorita".

L'argomento é stato oggetto di seria attenzione del Giornale "L'Ora" ,dell'Avanti! e del Giornale di Sicilia, il quale ha dedicato sino ad oggi due puntate di una approfondita inchiesta tuttora in corso.

Distinti saluti.

Avv. Alessandro Bonsignore

(2) L'atto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 797-800. (N.d.r.)
(3) Le interpellanze citate nel testo sono pubblicate alle pagg. 802-804.(N.d.r.)

Rep. 3-4-1970

INTERPELLANZA AL SINDACO DI
PALERMO

Il sottoscritto Consigliere Comunale del Partito Socialista Italiano Alessandro Bonsignore, premesso,

-che con Ordinanza 10.3-31.5/1955 la Sezione Agraria Specializzata presso il Tribunale di Palermo fissava il canone annuo in L.22.000 a tumolo a carico dei sigg.Amoroso Salvatore, Francesco e Gaetano per la "occupazione" della Favorita, per un totale di L.4.070.000 annue pari a 185 tumoli effettivamente "occupati";

-che detta decisione passava in cosa giudicata;

-che nel frattempo i signori Amoroso restavano morosi e il Comune iniziava procedimento di sfratto, precettando conseguentemente il rilascio della Favorita in data 6.2.1963;

-che frattanto veniva nientedimeno accettata una transazione con la quale il Comune riduceva il canone annuo da L.4.070.000 a L.2.100.000, consentiva la rateizzazione del canone medesimo e inoltre il pagamento in dieci annualità (dicasi dieci annualità) dei canoni arretrati e maturati al 31.8.1963 in L.16.292.000 ..!!!!;

-che di tta transazione, forse per caso, la clausola di risoluzione o immediato rilascio del terreno "senza bisogno di pronuncia del magistrato e senza diritti ad indennizzo di sorta" in caso di morosità dell'annualità corrente o di ritardo nel pagamento dei ratei arretrati;

-ritenuto che alla data del 20.6.1969 gli occupanti della Favorita erano ancora morosi sia per l'annualità in corso che per i ratei arretrati, talché parte del dovuto è stato pignorato presso il Comune con atto 11.6.1969 a ministero Ufficiale Giudiziario Domenico Forla;

-ritenuto che la morosità si è protratta ulteriormente....;

-tutto ciò premesso e ritenuto e che non abbisogna di alcun commento;

INTERPELLA

il Sindaco di Palermo per conoscereper quali motivi l'Amministrazione

Attiva,sia pure nel totale disinteresse dell'Assessorato al Patrimonio, non ha proceduto allo sfratto per morosità dalla Favorita dei sigg. Amoroso,nonché alla esecuzione delle famose ordinanze di sgombero del 30.9.1966,sottolinenando che data la morosità degli Amoroso il Comune sarebbe stato esentato da ogni indennizzo,in virtù della clausola di cui alla convenzione approvata con deliberazione di Giunta n.4771 del 15.11.1965. (4)

Il sottoscritto cons.Alessandro Bonsignore chiede che la presente interpellanza sia discussa nella prossima seduta d l Consiglio Comunale previo regolare inserimento all'ordine del giorno e si riserva di chiedere una Commissione Consiliare di Inchiesta sulla intera questione riguardante la Favorita,ampiamente denunciata dalla Stampa cittadina e nazionale a seguito dell'atto stragiudiziale notificato dal sottoscritto il 17.2.1970, al fine di accertare eventuali responsabilità. (5)

Avv.Bonsignore Alessandro
Consigliere Comunale del P.S.I.

(4) La deliberazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 917-920. (N.d.r.)

(5) L'atto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 797-800. (N.d.r.)

STUDIO LEGALE
VV. ALESSANDRO BONSIGNORE
a FRANCESCO LAURANA, 10 - TELEF. 268112
PALERMO

4.....

INTERPELLANZA

Il sottoscritto Avv.Bonsignore Alessandro,consigliere comunale del Partito Socialista Italiano,Interpella il Sindaco per conoscere se risponde a verità che fra gli "occupanti" della tenuta "La Favorita" alcuni paghino "per estaglio" addirittura L.26.000 all'anno per ben TREDICI tumoli di mandarineto (Conigliaro Antonino),pari a L.2.000 annue al tumolo;e che altri occupanti paghino cifre che oscillano tra L.6.000 e L.10.000 annue per ogni tumolo di mandarineto (Di Fiore, Bonanno,Cinà,..eli ecc....).

Lo interpello altresì per conoscere se anche dinanzi a tali mostruose assurdità amministrative,assurte a livello di scandalo nazionale,la Amministrazione Attiva intenda ancora omettere di eseguire le ordinanze di sgombero emesse sin dal lontano 30.9.1966 nel confronti degli attuali "occupanti" il parco ...publico.

Lo interpello infine per conoscere se,così stando le cose,non ritenga opportuno investire della intera questione l'Autorità Giudiziaria competente.

Avv.Alessandro Bonsignore
Cons.Comunale del P.S.I.

Sef. 7-4-1970

NOTE INFORMATIVE TRASMESSE DALLA REGIONE SICILIANA

PAGINA BIANCA

4

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Roma, 30 APR. 1970

Prot.B/ 1048

All'Assessorato Regionale
agli Enti Locali

Palermo

Con riferimento all'atto extragiudiziale dell'Avv. Alessandro BONSIGNORE, diretto anche a codesto Assessorato, avente per oggetto alcuni aspetti del problema del Parco "La Favorita", prego voler far conoscere gli esatti termini della segnalata situazione e quali provvedimenti siano stati all'uopo adottati. (6)

(Avv.Francesco Cattanei)

(6) L'atto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 797-800. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

5

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Roma, 3 - LUG. 1970

Prot. B. 1150

All'Assessorato Enti Locali
presso la Regione Siciliana
PALERMO

Prego voler dare cortese riscontro alla mia nota B/1048 (7) del 30 aprile u.s., relativa alla richiesta di notizie in ordine a quanto costituisce oggetto dell'atto extra-giudiziale dell'avv. (8) Alessandro Bonsignore - diretto anche a codesto Assessorato - riguardante occupazioni di aree comunali nel Parco della Favorita in Palermo.

(Avv. Francesco Cattanei)

(7) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 807. (N.d.r.)
(8) L'atto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 797-800. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

6

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Prot. B/ 1520

Roma, 2 FEB. 1971

Onorevole Presidente,

con mia nota B/1048 del 30 aprile 1970, ai fini dei lavori della Commissione parlamentare che ho l'onore di presiedere, chiesi notizie all'Assessorato Regionale agli Enti locali in ordine alla situazione, poco chiara, del complesso demaniale la "Favorita" di Palermo e ai provvedimenti eventualmente adottati. (9)

Poichè l'Assessorato non ha ancora evaso la richiesta, da me sollecitata in data 3 luglio 1970, La prego di voler intervenire affinchè pervengano a questa Commissione, con cortese sollecitudine, le notizie in questione. (10)

La ringrazio

(Avv. Francesco CATTANEI)

Onorevole
Dott. Mario FASINO
Presidente della Regione Siciliana
PALERMO

(9) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 807. (N.d.r.)
(10) La lettera di sollecito citata nel testo è pubblicata alla pag. 809. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

Regione Siciliana

IL PRESIDENTE

N. 321 Gab.

Data di arrivo [illegible]
Prot. B Tit. [illegible]
N. 1588

7

Palermo,li

Onorevole Presidente,

in risposta alla nota n.B/1520 (11)
del 2.2.1971,La informo di avere sollecitato l'Asses_
sore regionale agli enti locali perchè disponga la
sollecita trasmissione alla Commissione Parlamentare
da Lei presieduta degli elementi richiesti in ordine
alla situazione del complesso demaniale "la Favorita"
di Palermo.

Nel riservarmi di farLe pervenire (12)
ulteriori comunicazioni,mi è gradita l'occasione per
rinnovarLe i sensi della mia viva considerazione.

(Mario Fasino)

On.Avv.Francesco CATTANEI
Presidente della Commissione
Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno
della mafia in Sicilia
R O M A

(11) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 811. (N.d.r.)

(12) La riserva fu successivamente sciolta con lettera n. 3938 div. V del 16 ottobre 1971 dell'Assessorato Enti locali della Regione siciliana (Cfr. pag. 815). (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO ENTI LOCALI

Div. V° N di prot. 3358

Risposta a nota ... .

Palermo, ... 19

Data di arrivo _____

Prot. B Tit. _____

N. 1923

8

OGGETTO: Comune di PALERMO - Parco "La Favorita" - Atto extragiudiziale dell'Avv. Alessandro Bonsignore.- (13)

Allegati N. .....

Al Sig. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia - Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

ROMA

Con riferimento alla nota di codesta Commissione n. 1048 del 30 aprile 1970, relativa all'oggetto, si richiamano i dati forniti dal Comune di Palermo - Ripartizione Legale - con apposita relazione storica-giuridica, trasmessa a codesto Ufficio.- (14) (15)

Si aggiunge che con foglio del 30 settembre decorso., n. 1948, la menzionata Ripartizione del Comune di Palermo ha fatto conoscere quanto segue: (16)

"In relazione alle segnalazioni pervenute dal nucleo di vigilanza del Servizio Giardini, secondo cui alcuni soggetti si sarebbero introdotti nei terreni agrumetati del Parco della Favorita allo scopo di compiervi lavori diversi non autorizzati, questa Amministrazione dopo avere provveduto a diffidarli con atto notificato in data 27.5.1971 ha, nella permanenza delle immissioni, recentemente provveduto ad informare la Procura della Repubblica, perchè intervenga, ove riscontri negli episodi descritti, la sussistenza di un reato".- (17)

In merito ai provvedimenti adottati, in sintesi, lo scrivente richiama quanto oggetto di rilievo e di richiesta al Comune di Palermo con foglio n. 6313 del 2 luglio 1970, che si allega in copia con le note ivi menzionate.- (18)

Nel far presente che non hanno trovato definizione i ricorsi giurisdizionali avverso le ordinanze sindacali di rilascio dei terreni, proposti nell'anno 1966, questo Assessorato assicura l'esperimento degli interventi di competenza per accertare irregolarità e responsabilità connesse in ordine all'affitto dei terreni che, case e magazzini del complesso demaniale "La Favorita" e per consentire la piena disponibilità al pubblico godimento del parco di che trattasi.-

L'ASSESSORE

Si prega citare nella risposta il numero di protocollo cui si riferisce

(13) L'atto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 797-800. (N.d.r.)
(14) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 807. (N.d.r.)
(15) La relazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 827-829. (N.d.r.)
(16) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 817. (N.d.r.)
(17) L'atto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 819-821. (N.d.r.)
(18) Il foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 825-826. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

9

MUNICIPIO DI PALERMO
RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI

Il 30 - 9 - 971

Prot. 1948 All. tipo

Oggetto: RELAZIONE SULLA PRATICA LA FAVORITA -

URGE

ASSESSORATO REGIONALE ENTI LOCALI
Ufficio Div. V
N° 3938
Data 7 OTT. 1971

All'ASSESSORATO REGIONALE ENTI LOCALI
alla cortese attenzione del DOTT. GIU
DI BARTOLOMEO -
CARLO BELLOTTI - PALERMO

Con riferimento all'oggetto si trasmette in alligato alla presente, copia (19)
della relazione storico-giuridica predisposta dall'ufficio sul complesso pro_
blema della Favorita.

Si significa che copie della predetta relazione sono state inoltrate, a c:ra della Segreteria Generale, alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno Mafioso in Sicilia, nonchè al Demanio dello Stato, perchè quest'ulti mo intervenga nel giudizio pendente innanzi il C.G.A.

Quanto poi alle segnalazioni pervenute dal nucleo di vigilanza del Servi zio Giardini, secondo cui i soggetti si sarebbero introdotti nei terreni agrume tati del Parco della Favorita allo scopo di compiervi lavori non autorizzati, questa Amministrazione dopo avere provveduto a diffidarli con atto notificato (20)
in data 27/5/1971 ha, nella persistenza delle immissioni, recentemente provve duto ad informare la Procura della Repubblica, perchè intervenga, ove riscont negli episodi descritti, la sussistenza di un reato -

Da ultimo si significa che questa Amm/ne si accinge ad inoltrare al Com_ missario per la liquidazione degli Usi Civici, apposita istanza intesa ad ott nere, previa istruttoria, il riconoscimento della demanialità universale del Parco della Favorita.

Tanto si rassegna, per doveroso compito di informativa.

IL CAPO RIPARTIZIONE

(19) L'allegato citato nel testo è pubblicato alle pagg. 827-829. (N.d.r.)
(20) L'atto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 819-821. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

10

ATTO DICHIARATORIO E DI DIFFIDA

Il Sindaco pro-tempore del Comune di Palermo, Col.Giacomo Marchiello per la carica domiciliato in questa Piazza Pretoria, Palazzo delle Aquile -

- premesso che a seguito di accertamenti recentemente condotti dal Nucleo di vigilanza del Servizio Giardini è emerso che i Sigg.ri Consigliere Antonino dom.to Via S.Lorenzo 10 Palermo; Mazzola Giuseppe dom.to Via Giusino 3 -Pallavicino -Palermo; Parsone Francesco Via Nuova 56 S.Lorenzo - Palermo; Cusimano Giuseppe elett.te domiciliato in Palermo Via G. Di Marzo 11 presso l'avv.Colli Fazio ; Chiovaro Provvidenza -Via Nuova 56 S.Lorenzo - Palermo; Cirà Lorenza,Via Ingegnere 4 -Palermo; Mazzola Rosalino, Via Giusino 48 - Pallavicino Palermo; si sono immessi nei terreni del Parco della Favorita per compiervi lavori non autorizzati e che i predetti Signori per quanto diffidati, non hanno desistito dal compiere le suddette operazioni -

Considerato che l'occupazione dei terreni costituenti il Parco della Favorita e l'attività ivi esplicata oltre che arbitraria è illegittima, trattandosi di beni pubblici destinati al godimento di tutta la Cittadinanza Palermitana.

Quanto sopra

D I F F I D A

i nominati in premessa a compiere ulteriori attività o operazioni nei terreni del Parco Favorita, avvertendo che in mancanza si procederà a termini di legge a perseguire i responsabili.

IL SINDACO

Io sottoscritto Messo Comunale addetto alla notifica degli atti del Comune di Palermo ho notificato e dato copia della sopra estesa diffida ai sig.ri: 1) Conigliaro Antonino dom.to Via S. Lorenzo 10. Palermo; 2) Mazzola Giuseppe dom.to Via Giusino 8 Pallavicino, Palermo; 3) Faraone Francesco Via Nuova 96 S. Lorenzo; 4) Cusimano Giuseppe elettivamente dom.to in Palermo Via G. Di Marzo 11, presso l'Avv. Calì Fazio; 5) Chiovaro Provvidenza Via Nuova 96 S. Lorenzo. Palermo; 6) Cinà Lorenza Via G. Ingegneros 4 Palermo; 7) Mazzola Rosolino Via Giusino 48 Pallavicino. Palermo; per averne scienza e per ogni effetto di legge mercè consegna fattanea nel predetto domicilio.. .. ..

1° Per Conigliaro Antonino consegnato a mani della figlia Conigliaro Domenica come sopra

Palermo lì 27-5-1971

IL MESSO COMUNALE

2° Per Mazzola Giuseppe consegnato a mani dello stesso come sopra
Palermo 27-5-1971

Il Messo Comunale

3° Per Faraone Francesco consegnato a mani del sig.to Faraone Domenico come sopra.
Palermo 27-5-1971

4° Per Cusimano Giuseppe fuori Avv. Cali Fazio consegnandolo a mani del portiere La Barbera Salvatore come disse
Palermo 26-5-1970

5° Per Chiovaro Provvidenza consegnandolo a mani del figlio Faraone Domenico come disse.
Palermo 27-5-1971

Il Messo Comunale

6° Per Cinà Lorenza consegnandolo a mani della stessa come disse
Palermo 27-5-1971

Il Messo Comunale

7° Per Mazzola Rosolino consegnandolo a mani del figlio Mazzola Giuseppe come disse.
Palermo 27-5-1971

Il Messo Comunale

PAGINA BIANCA

MUNICIPIO DI PALERMO
RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI

Al.....

11

Oggetto: Immissioni abusive nei terreni agrumetati della Favorita.

ILL/mo SIG. PROCURATORE
della REPUBBLICA

CARLO BELLOTTI - PALERMO

Per debito d'Ufficio si porta a conoscenza della S.V.I., quanto segnalatoci dal nucleo di vigilanza del Servizio Giardini, perchè la S.V. valuti nei fatti appresso descritti la eventuale sussistenza di reati:

Eludendo il servizio di vigilanza di questa Amministrazione i soggetti appresso elencati, senza alcuna autorizzazione si sono immersi nei terreni agrumetati nel Parco della Favorita per eseguirvi l'irrigazione di alcuni lotti di mandarineto:

1º Sigg. Mazzola Rosolino e Giuseppe, domiciliati in Palermo via Giusino, (Pallavicino)-
2º Bonanno Giovanni, domiciliato in via InigoCampione n.3 Palermo -
3º Faraone Francesco, domiciliato in via Armando Diaz n.3 Palermo -
4º Di Maria L. Cristina ved. Gicè dom. in via S.Lorenzo Colli n.96 Palermo -
5º Cinà Lorenzo dom. in via Ingegneros n.4 Palermo -
6º Patti Vincenzo, dom. in Piazza Niscemi 16 Palermo -
7º Cusimano Giuseppe -
8º Faraone Francesco dom. in via Nuova n.96 S.Lorenzo (Palermo) -
9º Chiovaro Provvidenza dom. in via Nuova n.96 S.Lorenzo (Palermo) -

Si evidenzia altresì, che essendosi in precedenza verificati e si [illegible], questa Amministrazione, su segnalazione sempre del nucleo di vigilanza del Servizio Giardini in data 27.5.71 ha provveduto a notificare atto di diffida (21) seguenti nominativi, parte dei quali come può rilevarsi figurano nelle segnalazioni effettuate dal Servizio Giardini:

1º Conigliaro Antonino dom. in via S.Lorenzo n.[illegible] Palermo -
2º Mazzola Giuseppe dom. in via Giusino 46 Pallavicino (PA) -
3º Faraone Francesco dom. in via Nuova n.96 S.Lorenzo (PA) -
4º Cusimano Giuseppe e [illegible] dom. in Palermo via G.di Marzo 11 presso [illegible] Sali [illegible] -
5º Chiovaro Provvidenza dom. in via Nuova n.96 S.Lorenzo (PA) -
6º Cinà Lorenzo dom. in via Ingegneros n.4 Palermo -
7º Mazzola Rosolino dom. in via Giusino n.46 - Pallavicino (Palermo) -

IL CAPO RIPARTIZIONE
DELL'UFFICIO LEGALE
[illegible]

(21) L'atto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 819-821. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

12

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato degli Enti Locali
XXXXXXXXXXXXXX
ASSESSORATO DEL LAVORO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Palermo, 2 LUG. 1970 19...

Div V^/A.C. N. di prot 6313

Risposta a nota

OGGETTO: COMUNE di PALERMO - Affittuari di terreni, case e magazzini del complesso denominato "La Favorita" - Inadeguatezza e rivalutazione dei canoni.-

Allegati N. 1

Al SINDACO del COMUNE di
PALERMO

e.p.c.: Alla PREFETTURA di
PALERMO

" Alla COMMISSIONE PROV.LE CONTROLLO di
PALERMO

Si prega citare nella risposta il numero di protocollo cui si riferisce.

Con riferimento ad intercorsa corrispondenza, concernente l'oggetto, ed in particolare alla nota di codesto Comune - Ripartizione Legale - n.731 del 25 marzo corrente anno, che si allega in copia, lo scrivente intende preliminarmente puntualizzare quanto segue: (22)

a)-Non risulta affrontato, in termini di concretezza, il problema della sistemazione del parco della Favorita per consentirne la destinazione a pubblico godimento, scopo dell'assegnazione in uso disposta con l'art.3 del R.D.L. 4 ottobre 1926, n.1795.

In merito, si evidenzia una palese contraddizione tra la motivazione delle ordinanze sindacali di rilascio dei terreni e quanto affermato nella nota summenzionata;

b)-non risultano esperite azioni per assicurare la corresponsione di idonei canoni da parte degli affittuari dei terreni, delle case e magazzini della tenuta. Si richiama al riguardo la relazione dell'Ufficio Tecnico Erariale di Palermo allegata alla nota prefettizia N.4043.17.15.25 Gab. del 15 marzo 1966; (23) (24)

— c)-trattandosi di beni appartenenti al demanio dello Stato, assegnati in uso a codesto Comune, non risulta che siano stati interessati gli uffici di competenza per le azioni conseguenti, non potendosi configurare al riguardo un'esclusione della legittimazione ad agire da parte degli stessi;

Spedito il - 2 LUG. 1970 ./.

F.to Muratore

(22) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 827-829. (N.d.r.)

(23) La relazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 833-836. (N.d.r.)

(24) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 831. (N.d.r.)

d)- i rapporti privatistici acquisiti al momento della consegna o costituiti successivamente condizionavano il ricorso al giudice ordinario per la risoluzione degli stessi;

e)-il ricorso all'autotutela ha dilazionato la soluzione del problema dell'acquisizione effettiva delle aree ed accantonato quello della rivalutazione necessaria dei canoni.

In ordine alla natura dei beni in argomento, lo scrivente ritiene che la demanialità degli stessi discenda dal disposto del secondo comma dell'art.822 CC, attese le disposizioni dell'art.2 del R.D. 3 ottobre 1919, n.1792, e dell'art.2 del R.D.L. 4 ottobre 1926, n.1795, e successive disposizioni specifiche di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089.

— TaNto premesso, la S.V. è invitata a produrre dettagliata relazione, corredata da atti circa:

1)-La consistenza del Parco e la situazione dei terreni e dei fabbricati, con indicazione di eventuali affittuari o locatari, all'atto della consegna prevista dall'art.3 del R.D.L. n.1795;

2)-le locazioni ed affitti successivamente intervenuti;

3)-l'attuale analitica situazione degli affitti dei terreni e delle locazioni dei fabbricati del Parco, con indicazione delle ditte, dell'individuazione catastale e della consistenza degli immobili, dei canoni attuali, di quelli originariamente pattuiti, delle singole modifiche intervenute successivamente e delle azioni legali connesse;

4)-la consistenza delle aree libere e di quelle diversamente concesse;

5)-i provvedimenti adottati nel corso del tempo dall'Amministrazione per la sistemazione del Parco.

— Con riserva di accertamenti, si attende immediato riscontro.

— La Prefettura di Palermo, che legge per conoscenza, è pregata informare del contenuto della presente i Ministeri competenti.

— Questo Assessorato si riserva chiedere l'avviso dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in ordine alle azioni idonee da intraprendere per la soluzione del problema di interesse.-

ASSESSORATO PER GLI ENTI LOCALI REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE

13

MUNICIPIO DI PALERMO

RIPARTIZIONE LEGALE

DIV. .....

Palermo, 25/3/1970 N. 731 Sez. .....

Risposta alla nota del ..... N. .....

OGGETTO: Parco della Favorita. -

Allegati N. 9

Al L'ON/le SIG. GIACOMO MURATORE

ASSESSORE AGLI ENTI LOCALI

PALERMO

CARLO GELLOTTI - PALERMO

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI
Archivio V
N° 6306
Data 25 MAR. 1970

25-3-1970 GABINETTO

Per maggiore chiarimento della relazione illustrativa, inviata dall'Ufficio al Sig.Sindaco in data 27.2.70, si ritiene opportuno esplicitare l'iter cronologico avuto dalla pratica, nonchè precisare le ragioni che indussero questa Amministrazione ad intraprendere trattative con gli "Affittuari" della Favorita, onde tentare un bonario componimento della vertenza. (25)

Poichè infatti la legittimità delle ordinanze sindacali/~~postule~~ emesse il riconoscimento della demanialità del bene "Favorita" (concetto questo sostenuto dall'Amm/ne per la prima volta appunto con le predette ordinanze) e poichè tale demanialità è contestata in sede giudiziale innanzi il C.G.A. questo ufficio ritenne conveniente per l'Amm/ne di dare seguito alle proposte delle controparti tendenti ad ottenere una soluzione transattiva della controversia, tentando di strappare alle stesse un bonario riconoscimento del carattere demaniale dell'intero parco della Favorita e quindi una qualificazione pubblicitaria del rapporto, evitando così un giudizio e l'alea di un esito negativo che esso comunque comporta.

Vennero, pertanto di buon grado intraprese da questa Ripartizione, con gli interessati ed i loro avvocati, le trattative, nel senso dinanzi indicato; nel febbraio del 1968 sembrò che la soluzione transattiva della questione fosse possibile, tanto che si giunse anche alla predisposizione di uno schema di disciplinare di concessione (v. alligati), che le parti si riservarono di esaminare ed approvare.

Purtroppo ed inesplicabilmente, a questo punto, le trattative si arenarono ed i colloqui vennero interrotti. L'ufficio pertanto sollecitò gli avvocati dell'Amm/ne a promuovere atti di impulso del procedimento pendente innanzi il C.G.A., onde affrettare la soluzione della vertenza.

Con nota del 23.5.69 (alligata), l'avv.Sansone, difensore del Comune comunicava all'ufficio che, su richiesta del prof.Virga il ricorso era stato fissato per l'udienza del 13.10.69 e che a nulla erano valse le sue insistenze per una udienza più prossima, anche sulla scorta della domanda di fissazione, da lui presentata da oltre un anno.

./.

(25) La relazione, e tutti gli atti successivamente citati, o indicati nel testo come allegati, non risultano, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)

— In attesa di tale udienza, il 7 luglio 1969 veniva esaminata dal Collegio una proposta di transazione, avanzata da uno dei c.d. affittuari della Favorita e precisamente dal Sig.Amoroso. In quella sede però il Collegio ritenne prudenzialmente più opportuno rinviare l'esame della transazione all'esito del giudizio, che si riteneva prossimo dato che l'udienza era fissata per l'ottobre successivo.

— Se non che l'avv.Sansone (v. nota dell'1.12.69 alligata) comunicava che all'udienza del 13.10.69 il ricorso era stato cancellato dal ruolo, ~~su~~ istanza del Prof.Virga e che pertanto aveva predisposto l'inoltro di nuova istanza di fissazione (v. alligata copia della richiesta di fissazione di udienza).

Successivamente, in data 22.1.70 (v. nota alligata) l'avv. Sansone confermava all'ufficio di avere tempestivamente ripresentato domanda di fissazione di udienza, assicurando al contempo di non consentire ad ulteriori rinvii.

— Quanto sopra riferito precede nel tempo l'atto stragiudiziario notificato dall'avv.Bonsignore e stà a dimostrare che nessun atteggiamento di "disimpegno" vi fu da parte di questa Amm/ne, che anzi ha inteso improntare la sua azione a criteri di sana prudente amministrazione.

Va infatti sottolineato che allo stato non v'è certezza assoluta sulla natura demaniale del parco della Favorita. Tale tesi, come rilevasi dal contesto del parere reso dal Collegio di Difesa, fu avanzata per la prima volta nel febbraio del 1966 nel dichiarato intento di superare gli ostacoli, che si frapponevano al riacquisto da parte del Comune, delle disponibilità del parco della Favorita, ostacoli la cui insormontabilità scaturiva dall'essere di origine gli occupanti titolari di un contratto di fittanza agraria, per legge sottoposto a proroga.

Tale tesi, se anche gode di una certa attendibilità, per essere frutto di un processo logico-giuridico, fondato su dati normativi (v. combinato disposto norme di cui al D.L. 4.10.1926 n.1795 e art.822 c.c. 2° comma) è tuttavia controvertibile, dato che la natura demaniale del parco della Favorita non è affermata esplicitamente dal legislatore. Oltre tutto non può sottacersi che già al momento del trasferimento al Comune del predetto Parco, erano in atto dei contratti di affitto e che dei medesimi trovasi menzione nello stesso verbale di consegna a suo tempo redatto. Questo elemento giuoca a sfavore della tesi oggi sostenuta dal Comune, perchè non potendo il bene de quo essere annoverato tra quelli facenti parte del c.d. demanio necessario, bensì tra i beni del demanio accidentale per la sussistenza o permanenza del carattere della demanialità va accertato (secondo la migliore dottrina) che la destinazione al pubblico servizio sia concreta ed attuale. Tale requisito è indubbiamente mancato all'origine, almeno per quegli spezzoni di terreno che hanno formato oggetto di contratti di affitto, comportando ciò la sottrazione dei medesimi al godimento della cittadinanza palermitana e quindi alla specifica destinazione pubblica.

./.

- 3 -

— Tali considerazioni, unitamente al pericolo paventato di una azione per risarcimento danni (che conseguirebbe ad una negatoria del carattere di demanialità del Parco) hanno consigliato l'Amministrazione a non mettere in esecuzione le ordinanze di sgombero e di attendere lo esito del giudizio in corso, e ciò tanto più che, non essendo stato perfezionato alcun piano particolareggiato del Parco, non sussiste allo stato urgenza o necessità, da parte dell'Amministrazione di una immediata disponibilità dello stesso.

IL CAPO RIPARTIZIONE

PAGINA BIANCA

MODULARIO L - C. Pref. 60

14

Mod. 71

Prefettura di PALERMO

Palermo, li 15 Marzo 1966.

PROT. N. 4043.17.15.25 DIV. Gab.

ALLEGATI

Risposta al Foglio del

Div. *Sez.* *N.*

RACCOMANDATA

- *Al* SIG. SINDACO DI PALERMO

e.p.c. - ASSESSORATO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI

- COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO PALERMO

OGGETTO: Palermo - Affittuari di terreni, case e magazzini de "La Favorita".

Con riferimento alla precorsa corrispondenza sull'argomento di cui in oggetto ed in relazione alle intese al riguardo intercorse, si comunica che dal rapporto, unito in copia fotostatica, dell'Ufficio Tecnico Erariale, è risultato che i canoni corrisposti a codesto Comune dagli affittuari del complesso demaniale della "Favorita" sono in generale inferiori alle misure normalmente correnti nelle località limitrofe alla Favorità stessa. (26)

Si prega, pertanto, la S.V., tenute presenti le osservazioni formulate dal predetto Ufficio Tecnico Erariale, di voler disporre la revisione dei canoni risultati inadeguati, al fine di assicurare più consistenti entrate al bilancio comunale.

Tornerà gradito un cortese cenno d'intesa.-

IL PREFETTO
(Ravalli)

Classif.
Div. V n. 7312
Data -4 APR 1966

GI/sp

(26) Il rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 833-836. (N.d r.)

PAGINA BIANCA

MODULARIO F. - Cat. S. T. - 367

15

UFFICIO TECNICO ERARIALE

di PALERMO

Parere sulla congruità dei canoni d'affitto terreni, case e magazzini de "LA FAVORITA" in Palermo. (Alleg. 5)

R E L A Z I O N E

Con la nota n.9503 del 28.6.1965 la Prefettura di Palermo, avendo avuto modo di rivolgere la propria attenzione sulla situazione delle affittanze di terreni e fabbricati del " Parco della Favorita " che ricadono nel patrimonio immobiliare del Demanio dello Stato, in uso al Comune di Palermo, ha chiesto a questo Ufficio di conoscere il parere in ordine alla congruità dei canoni, in quanto da un primo esame è apparso che gran parte degli affittuari gode - per quanto attiene al canone di affitto - di condizioni notevolmente vantaggiose in rapporto all'estensione e al presumibile reddito dei beni.

Con la nota 13322 del 14.7.1965 questo Ufficio ha rilevato che per rispondere esaurientemente sarà necessario identificare gli immobili, in base a dati catastali, e per quanto riguarda la Società Calcio - Tennis - Ippica - Equitazione - Boowling e Difesa cane, chiedeva se occorresse determinare il canone in funzione dei soli terreni occupati con esclusione dei manufatti e dei fabbricati o se dovesse tenersi conto delle costruzioni, occorrendo in tal caso le planimetrie di ogni singolo manufatto.

(7214909) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

MODULARIO F. - Cat. S T. - 367

Mod. 7 (*Servizio Tecnico*)

UFFICIO TECNICO ERARIALE

di .....

Con la successiva nota 167 di prot. del 7.1.1966 la Prefettura ha trasmesso l'unito elenco (Alleg.1) e la copia del relativo foglio di mappa con le annotazioni del frazionamento per uso interno dell'Ufficio Patrimonio del Municipio, ma non avente alcun riscontro catastale.

Dalle odierne indagini, risulta che per una parte dei terreni si tratterebbe di affittanze agrarie preesistenti alla L. 28.3.1957 n.244; e come tali, vincolate.

Pertanto, si è ritenuto opportuno di fare presentare alla Ripartizione 10^ Div.-Patrimonio la più esauriente documentazione a questo Ufficio, trasmessa con la nota 2767 del 16.2.1966.

Alla stregua degli elaborati inviati, il " Parco della Favorita " di ha 132.92.88 risulta ripartito:

- in ha 42.74.36 di terreni a mandarineto divisi in 24 partite che corrispondono l'annuo canone complessivo L. 3.085.601 (Alleg.2);
- in ha 15.91.85 di terreni a ficodindieto divisi in 16 partite che corrispondono l'annuo canone complessivo di L.913.976 (Alleg.3);
- in ha 0.58.05 di terreni a floricultura, per cui viene corrisposto l'annuo canone di L.75.000 (Alleg.4); ed ha 2.08.80 di terreni a uliveto - mandorleto per cui viene corrisposto l'annuo canone di L.26.000 (Alleg.4);
- in mq.13.470 di fabbricati, per cui viene corrisposto

(7214909) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

MODULARIO F. - Cat. S. T. - 387

MOD. 7 (*Servizio Tecnico*)

UFFICIO TECNICO ERARIALE

di PALERMO

l'annuo canone complessivo di L.1.167.941 (Alleg.5).

Per quanto concerne la congruità dei canoni corrisposti, notasi:

1) che per ha 42.74.36 a mandarineto, pari a circa tumoli 307, l'ammontare dei canoni di L.3.885.601 è corrisposto nella regione media di L.12.645 a tumolo, anzichè di L.40.000 come normalmente si verifica nelle località limitrofe alla Favorita, per cui la differenza che si riscontra a sfavore del Comune è di circa L.8.000.000 (Ottomilioni);
2) che per ha 15.91.85 a ficodindieto, pari a tumoli 114, l'ammontare dei canoni di L.913.976 è corrisposto nella regione media di L.8.000 a tumolo, anzichè di L.24.000 come mediamente si verifica nell'agro palermitano, per cui la differenza che si determina a sfavore del Comune è di circa L.2.000.000 (Duemilioni).

Da sommari conteggi effettuati, anche tenendo conto dei criteri deliberati dalla Commissione tecnica provinciale per la determinazione dell'equo canone delle affittanze agrarie, pubblicati sulla G.U. della Regione Siciliana n.2 del 9.1.1965, ed eseguiti nel complesso per le colture più estese, si osserva che i canoni risultano circa 1/3 di quanto dovrebbero rendere alla attualità, salvo i vincoli per le affittanze trattabili secondo le prescrizioni della L.28.3.1957 n° 244, in quanto applicabili alla particolare situazione giu

(7214909) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

MODULARIO
F. - Cat. S. T. - 367

MOD. 7 (*Servizio Tecnico*)

UFFICIO TECNICO ERARIALE

di PALERMO

ridica delle concessioni in esame, dato che, come è noto, con Dec. n. 269 le Sez.Un. 12.2.1963 (Cass.App.Firenze 23.10.1959) ha chiarito che il regime vincolistico non è applicabile alle concessioni di uso dei beni demaniali.

Occorrerebbe quindi richiamare, su tale decisione, la attenzione della Divisione Patrimonio del Municipio di Palermo, per valutare discrezionalmente i termini di scadenza del rapporto delle concessioni in uso, senza che occorra alcuna revoca o disdetta, per conseguentemente adeguare tutti i canoni della zona nelle sopraindicate misure.

Circa l'ammontare di L.950.490 di canoni relativi alle case ed ai magazzini, la più congrua misura potrebbe prevedersi, per adeguamento, nella ragione del 25% di aumento, per il motivo della svalutazione monetaria

Per il rimanente numero delle partite contenute nel frazionamento particellare (Alleg.1) è da tener presente che esso è destinato a impianti sportivi, vivaio comunale ed alloggi di servizio, come dichiarato dalla Ripartizione 10^ Divisione Patrimonio nella nota 2767 del 16.2.1966.

Palermo, lì: 21.2.66

IL CAPO SEZIONE
(dott.ing.G.Lo Bianco)

IL TECNICO
(geom.princ.U.Massocco)
U. Massocco

V° L'ISPETTORE GENERALE DIRIGENTE
(dr.ing.S.Lauricella)

(7214909) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

NOTE INFORMATIVE DELLA PREFETTURA DI PALERMO

PAGINA BIANCA

16

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Roma, 30 APR. 1970

Prot.B/ 1047

Al Signor Prefetto di

Palermo

Con riferimento alla segnalazione dell'Avv. Alessandro BONSIGNORE, diretta per conoscenza alla S.V., relativa a due interpellanze rivolte al Sindaco di Palermo in ordine ad alcuni aspetti del problema del Parco " La Favorita ", prego voler far conoscere quanto risulti in merito alla S.V., quali provvedimenti abbia adottato la competente autorità e se nella vicenda si intravedono aspetti speculativi di gruppi clientelari di origine mafiosa. (27)

(Avv.Francesco Cattanei)

(27) La segnalazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 801-804. (N.d r.)

PAGINA BIANCA

17

REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PALERMO

Palermo, li 9.5.1970 *19*

Div. Gab. *N.* 17591 *di prot.*

Risposta a nota del 30.4.u.s.,n. 1047/B. (28)

OGGETTO: Interpellanze rivolte all'Assessore Regionale Enti Locali ed al Sindaco di Palermo dal Consigliere nale Avvocato A. Bonsignore sullo sfruttamento di terreni del Parco Comunale della Favorita da parte di privati affittuari.-

Allegati N.

Data di arrivo 12 MAG. 1970
Prot. 8
1070

RACCOMANDATA-RISERVATA

ON. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA "MAFIA" IN SICILIA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA

In relazione alla pregiata Sua sopra indicata, Le comunico che i rilievi contenuti nelle due interpellanze notificate per atto extra-giudiziale dal Consigliere Comunale Avv.A. Bonsignore all'Assessore Regionale agli Enti Locali ed al Sindaco di Palermo in merito alla mancata esecuzione di n.41 ordinanze sindacali di sgombero, emesse dal Sindaco pro-tempore in data 30.9.1966, nei confronti di altrettanti affittuari di terreni del compendio demaniale comunale detto " Parco della Favorita", non sono infondati.- (29) (30)

La Prefettura aveva sollevato, fin dal Giugno 1964,la questione sotto il profilo della irrisorietà dei canoni corrisposti dagli affittuari (che allora risultavano in numero di 73) e particolarmente della posizione del nominato Amoroso Francesco, il quale,essendo proprietario di vasti agrumeti e vigneti,nonché impresario edile,sfruttava e sfrutta ben 25 ettari e più di terreno comunale,coltivato da 14 mezzadri,nonché un pozzo il cui gettito é di circa 100 metri cubi l'ora.-

Gli affittuari,difesi dal Prof. Pietro Virga, titolare di Diritto Amministrativo nella locale Università,adivano,contro l'ordinanza, il Consiglio di Giustizia Amministrativa. Il relativo ricorso é contraddistinto dal n. 403 del 1966.-

./.

(28) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 839. (N.d.r.)
(29) Le interpellanze citate nel testo sono pubblicate alle pagg. 802-804. (N.d.r.)
(30) L'atto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 797-800. (N.d.r.)

REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PALERMO *Palermo, li* ..... *19* .....

Div. Segue rapp. *N.* 17591 Gab. *di prot.* del 9.5.1970

Risposta a nota del .....

OGGETTO: - 2 -

Allegati N. .....

L'intervento degli Organi di Controllo, da parte della Prefettura, é stato sollecitato più volte, da ultimo in data 13.2.u.s. ed é consistito in inviti a provvedere in varie riprese.-

In data odierna, é stato, in via breve, accertato che nessuna domanda per fissazione di udienza risulta ancora presentata al Consiglio di Giustizia Amministrativa. Il termine di perenzione relativo scadrebbe in data 13 Ottobre 1971.-

Accludo alla presente un'esposizione cronologica del carteggio d'ufficio concernente la questione, nonché la fotocopia delle lettere più salienti di tale carteggio.- (31)

Con deferenti saluti,

IL PREFETTO
(Ravalli)

RAV/casc.

(31) Gli allegati citati nel testo sono pubblicati alle pagg. 843-869. (N.d.r.)

18

PARCO COMUNALE DELLA ""FAVORITA""

^^^^^^^

Cronologia degli atti d'ufficio relativi:

- 4.8.I964: con lettera N.8841 Gab., la Prefettura informa il Sindaco di Palermo (del quale chiede l'adesione) della propria iniziativa di sottoporre a revisione i canoni di affitto corrisposti dagli affittuari della "Favorita".

-20.4.1965: dopo vari solleciti, il Sindaco dà la propria adesione alla iniziativa. (Essa è ritenuta essenziale, in quanto il Comune non è soggetto, nella Regione Siciliana, al controllo prefettizio; per cui, la revisione dei canoni non può essergli ordinata dal Prefetto, ma dal competente Organo Regionale).

-28.6.I965: dopo avere accertato, per mezzo degli Organi di Polizia, l'identità degli affittuari, in numero di 73, con lettera n.9508 Gab., la Prefettura chiede all'U.T.E. il parere sulla congruità dei canoni da loro corrisposti;

-I4.7.I965: con lettera n.I3322, l'U.T.E. chiede gli estremi catastali del terreno per ogni affittuario e le planimetrie dei manufatti.

-I9.7.I965: con lettera N.I4929 Gab., la Prefettura chiede i suddetti elementi al Sindaco.

-23.12.965: con foglio n.I5888, l'Assessore al Patrimonio trasmette lo elenco delle particelle, che però non corrispondono ai dati catastali, ma costituiscono un frazionamento parcellare redatto dallo stesso Comune.

- 7.1.1966: con lettera I67 Gab., la Prefettura trasmette all'U.T.E. l'elenco degli affittuari con i dati del frazionamento parcellare speciale adottato dal Comune.

- 7.3.I966: con foglio N.384, l'U.T.E. trasmette alla Prefettura il richiesto parere, contenuto in una relazione analitica, secondo cui i canoni agricoli dovrebbero essere aumentati del 200% e quelli per gli edifici del 25%.

-15.3.I966: con nota 4043 Gab., la Prefettura invita il Sindaco a disporre l'adeguamento dei canoni, allegando copia del parere dell'U.T.E. e dell'allegato prospetto.
La nota è trasmessa, per conoscenza, all'Assessorato Reg.le EE.LL. ed alla C.P.C.

-20.4.I966: con nota N.82320, la C.P.C. sollecita il Comune ad adottare provvedimenti.

- 4.5.I966: con nota N.9963/V^, l'Assessorato Reg.le Enti Locali sollecita a sua volta il Comune.

-28.7.I966: con lettera 8783 Gab.,la Prefettura chiede alla Questura di svoltere un'indagine per stabilire quali affittuari coltivino personalmente il terreno e quali si avvalgano di mano d'opera bracciantile;nonchè,se si servono di acqua di pozzo esistente nel fondo.

./.

-28.8.1966: con lettera N.9750 U.P., la Questura risponde che tutti gli affittuari coltivano il terreno personalmente o a mezzo di familiari, assumendo braccianti nei periodi di maggior lavoro, tranne AMOROSO Francesco, il quale sfrutta, per il canone di £.2.100.000 annue, ettari 25,25 di terreno, condotti da 14 mezzadri. Nel suo terreno, inoltre, esiste un pozzo che fornisce ogni ora 96 metri cubi di acqua, che egli vende ai mezzadri a circa 25 lire metro-cubo.

- 9.9.1966: con lettera N.13873 Gab., la Prefettura invita il Sindaco a revocare la concessione del terreno all'Amoroso e devolvere l'acqua del pozzo all'Acquedotto di Palermo.

- 9.9.1966: con nota 13873 Gab., la Prefettura invita la Questura a compiere accertamenti per stabilire se l'Amoroso sia da ritenere un esponente mafioso.

-13.10.966: con rapporto N.9750 U.P., la Questura riferisce sull'Amoroso, il quale, insieme al fratello Gaetano, risulta elemento considerato mafioso e proposto come tale, fin dal 1948, per il confino di Polizia.
Su tale proposta, la Comm. Prov. aveva inflitto al Francesco 2 anni di ammonizione ed al Gaetano 4 anni di confino.
Il Francesco Amoroso risulta arricchitosi con attività edilizia e proprietario di vasti terreni ad agrumeto e vigneto in Terrasini e in Palermo.

-20.10.966: con lettere N.16290 Gab., la Prefettura invita il Sindaco e l'Uff. Prov. II.DD. a far conoscere la posizione tributaria del Francesco Amoroso.

- 9.1.1967: con lettera N.1/Ris., il Sindaco risponde che l'imponibile dell'Amoroso è stato fissato in £.4.250.000; e che la Rip/ Tributi ha proposto appello alla G.P.A.
Nelle vie brevi, si apprende intanto che la revoca della concessione, disposta dal Comune, nel settembre 1966, è stata dall'Amoroso impugnata con ricorso 22.10.1966 al C.G.A., che respinge, in data 28.10.1966, la domanda di sospensione (Avvocato, il prof.Virga Pietro, titolare della Cattedra di Diritto Amministrativo). Se nessun'altra iniziativa venisse assunta dalle parti, il ricorso andrebbe in perenzione il 28.10.1968.

-9.11.1967: con lettera N.30245 Gab., la Prefettura chiede al Sindaco notizie sulla procedura di sfratto.

-2.12.1967: la Prefettura sollecita il Sindaco a rispondere.

-26.1.1968: l'Assessorato Enti Locali, con lettera N.21542 Div.V°, non avendo ancora ricevuto riscontro alla sua lettera del 24/ 5/1966 (v.sopra), assegna al Sindaco un termine di gg.30, annunziando, in caso di ulteriore silenzio, un'apposita indagine ispettiva.

./.

-21.2.I968: con lettera N.2413, il Comune riferisce all'Assessorato Reg.le EE.LL. (e p.c. alla C.P.C. e alla Prefettura) sullo stato della pratica, affermando, per la prima volta, di avere notificato agli affittuari, nel settembre I966, ordinanza di rilascio dei terreni, ma di non avere ritenuto di operare una revisione dei canoni, perchè ciò sarebbe stato in contrasto con la tesi della natura demaniale dei beni, che è il fondamento della ordinanza; la quale è stata impugnata dagli interessati.

-23.3.I968: con lettera N.61/ris., il Comune dà analoghe notizie alla Prefettura, aggiungendo di avere promosso contro l'Amoroso azione legale per il recupero di canoni non versati negli anni anteriori al 31.8.I965.

-12.11.968: con lettera N.5385/V^, l'Assessorato agli Enti Locali chiede al Comune notizie sullo stato del ricorso degli affittuari al C.G.A.

-14.11.968: la Prefettura apprende, nelle vie brevi, dal Segretario Generale del C.G.A., che in data 28.IO.I968, cioè alla esatta scadenza del biennio, il Prof.Virga ha, per conto dei ricorrenti, presentato istanza per la fissazione della discussione dei ricorsi.

- 4.6.1969: con lettera N.5385, l'Assessorato EE.LL. sollecita il Comune per il riscontro alla pari numero del 12.11.I968.

-2.12.I969: la Prefettura apprende, nelle vie brevi, dal Segretario Generale del C.G.A., che le parti, d'accordo fra loro, hanno chiesto al Consiglio la cancellazione del ricorso dal ruolo.

-17.12.969: con nota N.46263, la Prefettura interpella il Sindaco, per conoscere se la cancellazione del ricorso comporti l'esecutorietà dell'ordinanza impugnata; o,quanto meno,sia stato raggiunto un accorso dull'adeguamento dei canoni.

-12.1.I970: la Prefettura sollecita il Comune.

./.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Nota: Nell'autunno I968, cade la Giunta Comunale Dr. Bevilacqua e subentra quella presieduta dall'attuale Sindaco Dr.Spagnolo.-

-31.1.1970: con lettera N.2113 il Comune risponde che la cancellazione del ricorso dal ruolo "non influisce sulla esecutorietà della ordinanza"; e che ha dato mandato al proprio legale,Avv. Sansone, di sollecitare la fissazione dell'udienza senza ulteriori rinvii.

-13.2.1970: con lettera N.5188, la Prefettura rivolge richiesta allo Assessore Regionale Enti Locali e al Presidente della C.P.C., perchè intervengano nei confronti del Comune, per la soluzione dell'ormai annosa questione.

-28.2.1970: con lettera N.2222/9, i l Presidente della C.P.C. rivolge analogo appello all'Assessore Reg.le Enti Locali.-

^^^^^^^^^^^^^^^

ALEEGATO 2

19

MUNICIPIO DI PALERMO

SEGRETERIA GENERALE

Palermo, 26 APRILE 1965 N. 1047

Risposta a nota del .....

PREFETTURA 28-4-965 PALERMO

OGGETTO: Palermo. Affittuari terreni case e magazzini de "La Favorita"

ALL. N. ..... AI LA PREFETTURA DI .....

PALERMO

Carlo Bellotti - Palermo

Nulla osta da parte di questa Amministrazione per l'indagine di cui alla prefettizia del 4.8.1964 di n. 9841 Cab. di pari oggetto.

Gabinetto Prefettura

N. 9503

Cl. 17-IV-25

Palermo 28-4-65

PAGINA BIANCA

20

Alleg. 2

Cognome e Nome	(1)	(2)	SUPERFICIE			CANONE ann.	Ente determinante
Di Maria M. Cristina ved. Gioè	72	1 3 a		56	80	[illegible]	Sez. Agraria Tri Palermo 25/3/955
Faraone Francesco		50		2		140.000	" " 27/1/1955
Chiovaro Provvidenza	42_43	8 d	1	16	40		
Faraone Francesco	52-53	8 n 18 cb		39 11	40 16	55.000	" " 15/2/1955
Faraone Francesco	41	8 o		18	40	17.000	" " 27/1/1955
Gambino Nicolò	40	8 G		96	80	60.000	" " 5/3/955
Fulco Gaetano	51	8 i		38	40	90.000	" " 1/7/955
Mazzola Rosolino o Giuseppe	44 45 46 47	19 c 8 b 8 c 9 a	 1	52 1 04 12	80 35 40 86	176.000	Canone confermato dalla Sez. Agrari Trib. Palermo
Patti Vincenzo	84	29 c	[illegible]	30	40	33.063	" " 24/5/957
Meli Marianna	87	29 h		60	76	48.000	Direz. Ville del Comune rilascia
Sirchia M. Adelina ved. Caruso	48	8 f		22	40	40.000	Sez. Agraria Tri Palermo 23/12/55
Amico Vincenza e C.ti	73	103b		53	60	75.000	" " 18/2/955
Amoroso e C. ti	119 120 121 137 140	[illegible] 113 114 40 83	20 4	33 45 32 17 cuota	70 80 20 56	[illegible].100.000	Canone definito via transattiva da perizia giudizi anno 1956 Dr. Di Pa le-Revis. in corso
Bonanno Giovanni	88	29 i	1	47	60	119.025	Sez. Agraria Tri Palermo 24/5/957
Bonanno Giovanni	91	112	1	05	80		Comp. [illegible] azione legale in c
Campo Mariano	81	29 c	1	30	40	120.750	Sez. Agraria Tri Palermo 27/1/955
Caporrimo Giuseppe	50	8 h		10	36	17.000	" " 23/11/[illegible]
Chiovaro Provvidenza ved. Faraone	39 40	19 b 8 a		45 5	60 96	95.500	" " 1/7/[illegible]
Cinà Angela Faraone Francesco	[illegible] 0	29 c 30	2	57 1	65 10	200.000	Deliberazione 1 del 9/3/19[illegible] ese norma di legge.
Partite n.18	a Rip.	ha	38	98	66	L.3.485.338	

(1) riferimento n.progressivo elenco parcellare

(2) riferimento n.di mappa frazionamento parcellare interno

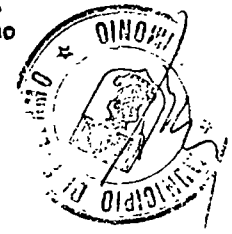

MANDARINETO

				Riporto	L.3.485.338	
		Riporto ha	38	98	66	
Lorenzo	64	11 bb		72	80	Sez. Agraria Trib.
	69	13 bb		19	20	
	66	11 aa		19	21	145.000 Palermo 25/3/955
	67	10 a		13	60	
Migliaro Antonino	80	29 b		58	40	59.513 " " 24/5/957
Naimo Antonino	82	29 d		30	10	35.000 Deliberazione 549 del 7/2/1964 esec.a termine di legge
	93	104 a		2	45	
i Fiore V.co	86	29 f		71	54	46.000 Deliberazione 246 del 27/4/1962 (3)
Alessandro	68	19 d		37		78.750 Sez. Agraria Trib.
Tommaso	69	20 a		6		Palermo 1/7/955
izzi Cecilia	15	109 1		43	20	34.000 " " 25/3/955
	166	22 f		1	90	
partite n.24		Totale ha	42	74	36	Totale 3.885.601

(3) sbloccato

21

ALLEGATO 3

MODULARIO
F. - Cat. S.T. - 269

PALERMO - 7 MAR. 1966

UFFICIO TECNICO ERARIALE
di PALERMO

Risposta al f. del 7.1.1966
Div. Gab. *Sez.* ..... *N.* 167
Prot. N. 384 *Allegati* vari

Al la
PREFETTURA
PALERMO

OGGETTO: Parere circa la congruità dei canoni terreni, case e magazzini del " Parco della Favorita " in Palermo .

PREFETTURA PALERMO 10-3-1966

In doppia copia s'invia l'unita relazione con il parere richiesto con (32)
la prefettizia n. 9503 del 28.6.1965, (33)
e si trasmette l'acclusa documentazione che dà modo di avere precisi elementi, circa la situazione del complesso demaniale in oggetto .

L'ISPETTORE GENERALE DIRIGENTE
(dr. ing. S.Lauricella)

Gabinetto Prefettura
N. 4043
Cl. 17.15.25
Palermo 10-3-66

(621 1982) Ord. 116 - Roma. 1958 - Ist. Poligr. Stato P.V. (c. 1.300.000)

(32) La relazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 833-836. (N.d.r.)
(33) La «prefettizia» citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)

(34)

(34) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alle pagg. 833-836. (N.d.r.)

22

Allg. 3

F I C H I D I N D I E T O

Cognome e Nome	#	PART. CAT.	SUPERFICE			CANONE	DETERMINAZ.
Bonanno Calogero	5	1 09 b		88	80	60.000	Sez. Agraria Tr. Palrmo 22/4/955
Bonanno G.ppe fu Giovanni	3 4 131	5 c 2 a 1	1	2 02	76 40	51.000	" " 10/3/955
Carollo Rosolino	27	109 s		43		25.500	" " 25/3/955
Cinà Salvatore	26	109 r		84	80	59.300	" " 1/7/955
Carollo Rosolino	19 20 21	109 m 79 b 109 n		10 60 31	 80 82	76.500	" " 25/3/959
Conigliaro Antonino	11 12 136	109 h 22 d 22 e		64 2	80 40	42.5000	" " 10/3/955
D'Alessandro Tommaso	1 2	5 b 33 b	2	67 8	10 75	85.000	" " 1/7/955
Equizzi Rosario	13 14	109 i 79 a	1	64 1	80 20	85.000	" " "
Guastella Michele	28	109 u	1	88	80	126.500	" "confermato
Giacona Giuseppa	78	78		11	82	8.223	" " "
Gambino Antonino	6	109 d		67	20	51.000	" " 25/3/955
Guastella Pietro	29	109 v	1	72		80.000	" " conferma
Genova Giovanni	22 23	109 c 79		27 34	 40	42.500	" " 10/3/955
Patti Vincenzo	85	104 b		36		27.830	" " conferma
Puleo Gaetano	24 25	109 p 79 d		87 1	60 60	84.123	" " "
Caronna Elvira	31	85 c		32		9.000	Delib. 2385 del 12/5/1956 - ril
partite 16		Totale Ha 15.91.85				Totale 913.976	

\# numero progressivo frazionamento parcellare interno

(3) Tale determinazione si riferisce a tumoli 10 pari a circa Ha 1.30.[illegible] per la maggiore superficie è stata richiesta azione legale per occupazione abusiva

PAGINA BIANCA

23

All. 4

FIORI E FABBRICATI RURALI

Cognome e Nome	(1)	(2)	Superfice	canone annuo	Note
Di Fonzo Domenico	69	19 f	57.75	75.000	Direz.Servizio Giardini
	70	21	30		
	U L I V E T O E M A N D O R L E T O				
Conigliaro Antonino	30	33 e	2.08.80	26.000	Uff.Patrimonio
			2.66.85		

(1) riferimento numero progressivo elenco parcellare

(2) riferimento numer· di mappa frazionamento parcellare interno

PAGINA BIANCA

24

C A S E

Cognome e Nome	(1)	(2)	Superfice	Canone	Note
Amato Angela	138	part. 40 (Quota)		10.300	Bloccato
Verrigno Rosario	137	" " 40	17 56	16.630	"
Andreini Alessandro	138 139	" " 40 " " 41b	8	120.000	Azione di rilascio in corso
D'Amico Marisa	132	" " 4		30.000	" " " "
Crisanti S.re	132	" " 4		14.550	Affitto bloc
De Luca Gennaro	132	" " 4	6 50	7.430	" " "
Catanzaro G. no	132	" " 4		16.000	Affitto Sblc
Cinà Bianca	145	" " 25/2	8	18.608	" " Bloc
Cusimano Andrea	140	" " 83		29.785	" " " "
Marino G.no	140	" " 83		29.590	" " " "
Varsalona C.tta	140	" " 83	8	20.580	" " " "
Costa A.na e Giacinta	140	" " 83		43.490	" " " "
Marino C.na	140	" " 83		50.000	" " Sbloc.
Costa Grazia	17 18	" " 22 e 109 z	7 20 7 04	37.240	" " Bloc.
Misseri G. ppe	135	" " 22 b	78	10.068	" " "
Ruvolo Rosalia	74 75 76	" " 103 d " " 18 cf " " 26 c	3 36 1 65 1 50	18.865	" " "
Franco F.sca	133	" " 12		100.000	Azione di rilascio in corso
Cusimano C.tta	78	" " 26 a	2 20	16.800	Affitto bloc
Magno Carlo	77	" " 26 b	1 02	17.000	Azione rilas in corso
Davì Rosario	146	" " 25/5		22.605	Affitto bloc
	Totale pag.A		Ha 0.72. 81	L. 629.541	

B

Cognome e Nome	(1)	(2)	Superficie	Canone annuo	Note
Amastra Nicolò	8 9 10	part. 109 g 22 a 22 c	6 16 5 76 42 39	48.000	Azione di rilascio in cors
Vidita S.re	7	" 109 e	35	45.000	Fitto sbloc.
Amastra Varrica Giuseppe	131	" 1	4 20	36.000	Azione di rilascio in cor-
Ascino S;re	128	" 45 d	64	96.000	so. " "
Asimano S.re	147	" 10 b		75.000	" " "
Franco F.sca	149	" 16 17 a b	2 45	96.000	Fitto"Bloccato
Arollo S.re	136	" 22 e		91.000	" " "
Aquizzi Rosario	136	" 22 e		24.000	" Sbloccato
Anà Lorenzo	147	" 10 b		10.000	" "
Accio Silvia ved.Daubene	133	" 12		17.400	Azione di rilascio in corso
Totale pag.B		part. 10	Ha 0.61.95	L. 538.400	
Riporto pag/ A		part. 20	Ha 0.72.81	L. 629.541	
" " B		" 10	" 0.61.95	" 538.400	
Totale compl.case		part. 30	Ha 1.34.76	L. 1.167.941	Canoni determinati dall'Amm. Comunale a mezzo di deliberazione ricettive a norma di legge

1) riferimento numero progressivo elenco parcellare

2) riferimento numero di mappa frazionamento parcellare interno.

(35)

(35) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla pag. 831. (N.d.r)

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 5

Mod. 13 CPC

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
di

PALERMO

N. di prot. 22320/81/7

Risposta a nota

Palermo 20 APR. 1966 19

25

OGGETTO: Palermo - Affittuari di terreni, case e magazzini de "La Favorita".-

Alligati N.

Al Sig.Sindaco del Comune di
PALERMO

e,p.c.

All'Assessorato Regionale
degli Enti Locali PALERMO

Alla Prefettura PALERMO
(Rif.nota n.4043.17.15.25 Gab.
del.15.3.1966).

La Prefettura con il foglio n.4043.17.15.25 Gab.del 15 (36)
marzo 1966, ha trasmesso in copia il parere espresso dall'Uf- (37)
ficio Tecnico Erariale in merito ai canoni di cui in oggetto.

Sul detto parere emerge che le finanze comunali, previa l'adozione di atti deliberativi, potrebbero realizzare maggiori benefici.

In relazione a quanto precede si prega di fare conoscere le determinazioni adottate da codesto Ente.

IL PRESIDENTE

Comune Pr. 6471
N. 27-12-4
21-4-66

(36) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 831. (N.d.r.)
(37) Il parere citato nel testo è pubblicato alle pagg. 833-836. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 6 **26**

QUESTURA DI PALERMO

Nr.09750-U.P. Palermo,li 28 agosto 1966
Rif.a nota nr.8783 Gab.del 28.7.1966.-
OGGETTO : PALERMO - Affittuari dei terreni della "FAVORITA".-

All.nr.1

ALLA PREFETTURA di
PALERMO

Con riferimento alla prefettizia sopradistinta,si comunica che da accertamenti esperiti,é risultato quanto appresso :

Tutti i gabelloti ed affittuari di terreni della Favorita, di proprietà del locale Comune,ad esclusione delle sottonotate persone,coltivano direttamente il fondo loro concesso.-

Si avvalgono,altresì,dell'opera di personale (braccianti o salariati agricoli) assunto"ad hoc",particolarmente necessari in determinati periodi dell'anno,per la raccolta dei prodotti e l'irrigazione dei terreni adibiti a frutteti.-

I sottonotati gabelloti ed affittuari,conducono la coltivazione indirettamente,in quanto si avvalgono dell'opera dei famigliari,a fianco di ciascuno segnati :

- CHIOVARO Provvidenza vedova FARAONE (i figli Pietro e Domenico), SIRCHIA Maria Adelina vedova CARUSO (il genero ed i figli);DI MARIA Cristina vedova GIOE' (i figli);EQUIZZI Cecilia (i figli); PATTI Vincenzo(i figli).-

Si ha notizia che MILI Marianna e CARONIA Elvira hanno recentemente rinunciato alla concessione dei terreni nella Favorita.-

Il gabelloto AMOROSO Francesco e C,ha 186 tumuli di terreni in concessione,per un canone annuo di £ 2.100.000 e sono a mezzadria contrariamente a quanto risulta da contratto con il Comune del 1.9.1929,che prescrive la coltivazione diretta.-

Le sottonotate persone,sarebbero i mezzadri del gabelloto AMOROSO Francesco :

1°) DI PONZO Domenico (residente in località Case Nocca);
2°) GIOE' Giovanni (rione S.Lorenzo Colli)
3°) FARAONE Francesco (abitante Rione S.Lorenzo Colli)
4°) MATRANGA Agostino (abitante rione S.Lorenzo Colli) nipote del boss MATRANGA;
5°) GALBINO Angelo (abitante a Partanna)
6°) GALBINO Tommaso (abitante Rione S.Lorenzo Colli)
7°) FULCO Gaetano (abitante rione Resuttana)
8°) CUSIMANO Giuseppe (fornaio di S.Lorenzo Colli)
9°) TRAPANI Luigi (abitante a Pallavicino)

./.

QUESTURA DI PALERMO

- 2 -

10°) DI FIORE Vincenzo (abitante Rione Resuttana)
11°) TRAPANI Michele (abitante Rione Resuttana)
12°) FARAONE Giuseppe (abitante Rione S.Lorenzo Colli)
13°) CONSARO Rosario (abitante in Via Monfenera)
14°) LATRANGA Angelo e Giuseppe (abitanti Piazza Niscemi.-

Si comunica,altresì,che nella Favorita esiste un grosso pozzo in località "CONTRADA ROCCA",dato dal Comune in concessione al gabelloto AMOROSO F.e C il 30 gennaio 1929 per 18 anni,successivamente il 1° settembre 1947 la concessione venne rinnovata per altri 11 anni.-

Il predetto pozzo é munito di relativo motore adeguato per il sollevamento delle acque,ha una erogazione di 24 ore su 24,con una portata di due zappe all'ora,equivalenti a litri 96.000 l'ora.-

L'acqua del pozzo é distribuita a tutti i gabelloti riportati nell'elenco,che si restituisce,in misura ai terreni loro concessi dal Comune,previo pagamento del canone spese al concessionario AMOROSO,aggirantesi a lire 1000-1200 la zappa.- (38)

IL QUESTORE
(Intarrigi)

8/9/66

(38) L'elenco citato nel testo non risulta, peraltro, unito al presente atto. (N.d.r.)

27

ALLEGATO 7

Palermo, li 9 settembre 66.-

13073/27.12.4 Gab.

- Sig. SINDACO di PALERMO

-AL Sig. PRESIDENTE DELL'AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO PALERMO

RISERVATA - PERSONALE
RAPPRESENTATA

Palermo - Affittuari dei terreni della Favorita.-

****

Di seguito a precorsa corrispondenza sull'argomento di cui in oggetto, si comunica che gli organi di informazioni, a richiesta di questa Prefettura, hanno riferito quanto segue:

"""Il gabelloto AMOROSO Francesco e C.ha 186 tumuli di terreni in concessione, per un canone annuo di L.2.100.000 e sono a mezzadria contrariamente a quanto risulta da contratto con il Comune del 1.9.1929, che prescrive la coltivazione diretta.

Le sottonotate persone, sarebbero i mezzadri del gabelloto AMOROSO Francesco:

1°)-DI FONZO Domenico	(residente in località Case Rocca);
2°)-GIOE' Giovanni	(rione S.Lorenzo Colli)
3°)-FARAONE Francesco	(abitante Rione S.Lorenzo Colli)
4°)-MATRANGA Agostino	(abitante Rione S.Lorenzo Colli) nipote del boss Matranga;
5°)-GAMBINO Angelo	(abitante a Partanna)
6°)-GAMBINO Tommaso	(abitante Rione S.Lorenzo Colli)
7°)-PULEO Gaetano	(abitante rione Resuttana)
8°)-CUSIMANO Giuseppe	(fornaio di S.Lorenzo Colli)
9°)-TRAPANI Luigi	(abitante a Pallavicino)

***

MODULARIO
I. - Cont. Pref. - 61

Mod. 72

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA di PALERMO

- 2 -

10°)-DI FIORE Vincenzo (abitante Rione Resuttana)
11°)-TRAPANI Michele (abitante Rione Resuttana)
12°)-FARAONE Giuseppe (abitante Rione S.Lorenzo Colli)
13°)-CORSARO Rosario (abitante in Via Monfenera)
14°)-MATRANGA Angelo e Giuseppe (abitanti Piazza Niscemi.-

Si comunica, altresì, che nella Favorita esiste un grosso pozzo in località "CONTRADA ROCCA", dato dal Comune in concessione al gabelloto AMOROSO F.e C il 30 gennaio 1929 per 10 anni, successivamente il I° settembre 1947 la concessione venne rinnovata per altri 11 anni.

Il predetto pozzo è munito di relativo motore adeguato per il sollevamento delle acque, ha una erogazione di 24 ore su 24, con una portata di due zappe all'ora, equivalenti a litri 96.000 l'ora.

L'acqua del pozzo è distribuita a tutti i gabelloti riportati nell'elenco, che si restituisce, in misura ai terreni loro concessi dal Comune, previo pagamento del canone spese al concessionario AMOROSO, aggirantesi a lire 1000-1200 la zappa."""

Ciò posto, si prega la S.V. di esaminare la possibilità di addivenire all'estromissione dell'AMOROSO della concessione, prendendo in considerazione, con l'occasione, l'opportunità di utilizzare il pozzo a beneficio della cittadinanza, affidandone lo sfruttamento all'Azienda Municipalizzata Acquedotto.

Si resta in attesa di cortesi notizie in ordine ai provvedimenti eventualmente disposti e si ringrazia.-

IL PREFETTO
(Ravalli)

GI/cav.

28

ALLEGATO

MUNICIPIO DI PALERMO

SEGRETERIA GENERALE

Palermo, 21 febbraio 1968 — N. 24/3 del Sig. Cardia

Risposta alla nota del ..... N. 877

OGGETTO: Affittuari di terreni, case e magazzini del complesso demaniale "La Favorita". Inadeguatezza e rivalutazione dei canoni.

Allegati N. .....

Sig. ASSESSORE REGIONALE
Amministrazione Enti Locali
e p.c.: Alla Commissione Provinciale di Controllo
Alla Prefettura
Alla Ripartizione Patrimonio

CARLO BELLOTTI - PALERMO

Con riferimento alla nota n. 21542 div. V/AC del 26.I.1968, si fa presente che l'Amministrazione Comunale nel settembre del 1965 ha proceduto a notificare ordinanza sindacale di rilascio dei terreni facenti parte del Parco della Favorita, sul presupposto delle considerazioni giuridiche che si trovano svolte nella medesima, la cui copia si allega alla presente. (39)

Avverso la ordinanza, i vari interessati hanno proposto ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Il ricorso è in atto pendente.

Premesso quanto sopra, questa Amministrazione non ha ritenuto di chiedere la revisione dei canoni di fittanza agraria, poiché così facendo, avrebbe implicitamente pregiudicato il presupposto giuridico della ordinanza, con la quale, appunto, si assume la invalidità dei contratti di locazione per la natura demaniale dei terreni.

Ora, poiché la revisione dei canoni riferiti ai contratti (oggi contestati in radice) presume il riconoscimento delle validità dei medesimi, l'Amministrazione sarebbe caduta in grave contraddizione offrendo pregiudizievoli spunti alla difesa avversaria.

E' intuitivo che, nella ipotesi in cui il C.G.A. dovesse respingere il ricorso avverso le ordinanze, il Comune, beninteso dopo avere dato immediata esecuzione alla stessa, non trascurerà ogni mezzo per ottenere il pagamento di un corrispettivo adeguato alla nuova qualificazione giuridica del rapporto ed in conformità alle misure determinate dallo Ufficio Tecnico Erariale.

Nella ipotesi, invece, di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa, rimarrebbero fermi i contratti di locazione ed allora il Comune chiederebbe, immediatamente, la revisione dei canoni in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

IL SINDACO

8662
27.12.4

(39) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 19

29

MUNICIPIO DI PALERMO
SEGRETERIA GENERALE

li 23-3-1968

Ot. 061 All.

Oggetto: Affittuari della Favorita

riservata personale raccomandata

a Sua Eccellenza

il PREFETTO

PALERMO
CARLO BELLOTTI - PALERMO

Con riferimento alla prefettizia raccomandata n.3245 del 9.11.1967, si comunica che l'Amministrazione Comunale, nel presupposto che il parco monumentale della Favorita rientra, in forza del R.D.L. 4.10.926, n.1795, tra i beni facenti parte del demanio pubblico e che, conseguentemente, tutti quegli atti, con i quali si é consentito a privati di disporre e di detenere parte di esso, sono da considerare in contrasto con l'uso per cui lo stesso é stato assegnato a questo Comune nel settembre 1966, ha proceduto a notificare a tutti gli affittuari della Favorita ordinanza sindacale di rilascio dei terreni. (40)

Avverso tale ordinanza i vari interessati hanno proposto ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Il ricorso é in atto pendente.

Per quanto particolarmente attiene al signor Francesco Amoroso, si comunica che nei riguardi dello stesso, oltre alla predetta azione, a cura della Ripartizione Affari Legali, é stato promosso giudizio per il recupero di canoni maturati al 31 agosto 1965.

IL SINDACO

12877

Gabinetto Prefettura
N. 97-15
Cat. 27-3-68

4 29/3/1968

Atti per ordinanza [illegible] del Dott. Cardia [illegible]

(40) La «prefettizia» citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Prot. B/ 1182

Roma, 15 MAG. 1980

30

Signor Prefetto,

in relazione alla Sua del 9 maggio u.s., Prot. 17591/Gab., (41) relativa alle interpellanze rivolte all'Assessore Regionale agli Enti Locali ed al Sindaco di Palermo dal Consigliere Comunale A. Bonsignore sullo sfruttamento del complesso demaniale del "Parco della Favorita", La prego volermi cortesemente far conoscere se tra gli affittuari, oltre all'AMOROSO Francesco e al mezzadro di questi, MATRANGA Agostino, vi siano altri elementi o parenti di indiziati di appartenenza ad organizzazioni mafiose.

(Avv. Francesco Cattanei)

Ill.mo
Dott. Giovanni RAVALLI
Prefetto di
PALERMO

(41) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 841-842. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

MODULARIO I. - C. Pref. - 78

PREFETTURA di PALERMO

Prot. N. 19267 Div. Gab.

Allegati

Risposta al Foglio del

Div. *Sez.* *N.*

RACCOMANDATA-RISERVATA

Data 23 Mag. 1970
Prot. B
N. 1103
31
Mod. 71

Palermo, li 23.5.1970 19

Al L'On. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA "MAFIA" IN SICILIA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI

R O M A

OGGETTO: Interpellanze rivolte all'Assessore Regionale agli Enti Locali ed al Sindaco di Palermo dal Consigliere Comunale Avvocato A. Bonsignore sullo sfruttamento di terreni del Parco Comunale della Favorita da parte di privati affittuari.

In relazione alla Sua pregiata del 15 corrente, B/1082, concernente l'oggetto, pervenuta il 22/5/1970, Le assicuro di avere disposto una nuova indagine, da parte della Questura, sugli affittuari dei terreni dalla Favorita sottratti alla destinazione di uso pubblico, per accertare se fra di loro vi siano, oltre all'Amoroso Francesco ed al di lui mezzadro Matranga, elementi indiziati di attività mafiosa. (42)

Le rimetto, intanto, una fotocopia dell'elenco completo redatto dalla Questura, di tali affittuari, su mia richiesta, nell'agosto del 1964. (43)

In calce allo stesso elenco, sono annotati i nominativi di n. 12 affittuari, ritenuti di condotta non regolare a causa dei loro precedenti penali, a fianco di ciascun nominativo annotati.

Con riserva di ulteriori notizie, La ossequio. (44)

RAV/sp

IL PREFETTO
(Ravalli)

(8213282) Mod. A/2 n. 20 del 2-9-1969 - Roma, I.P.S. - P.V.

(42) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 871. (N.d.r.)

(43) L'elenco citato nel testo è pubblicato alle pagg. 874-877. (N.d.r.)

(44) La riserva espressa fu successivamente sciolta con le note nn. 19267 Div. Gab., 44463 Div. Gab. e 1191 Div. Gab., rispettivamente, del 10 luglio 1970, 5 dicembre 1970 e 20 gennaio 1971 (Cfr. pagg. 879-880, 883 e 887). (N.d.r.)

ELENCO DEI GABELLOTI ED AFFITTUARI DEI TERRENI
- DE " LA FAVORITA" -

AGOSTO 1964

Gabelloti		terreno	località	tumuli	canone annuo	domicilio
D'Alessandro	Tommaso	mandarineto	Grande Vasca	3.-	78.750	Via Duca degli Abbruzzi n.C
Chiovaro Ved.Faraone	Provvidenza	"	magazzino	4.I.0.2.0.	95.500	" Nuova-S.Lorenzo,96
Faraone	Francesco	"	"	I.	17.000	" " " " 96
Mazzola	Rosolino e C/pce"		"	11.2.I.I.0.	176.000	"Giusino-Pellavicino 48
Faraone Chiovaro P	Francesco e Provvidenza	"	"	9.3.3.3.	140.000	"Nuova -S.Lorenzo,96
Caporrino	Giuseppe	"	"	I.	I7.000	"Piazza Pellavicino,I7
Srichia ved.Caruso	Maria Adelina	"	malvagna	1.	22.000	" " 32
"	" "	"	magazzino	I.I.	I8.000	" " "
Gambino	Nicolò	"	Malvagna	4.	60.000	via Resuttana Colli 342
Puleo	Gaetano	"	"	4 .	90.000	" Filippo Bertolino 11
Faraone	Francesco	"	"	3.2.1.1.	55.000	" Messina Marine 391
Cinà	Lorenzo	"	Misto	8.0.1.1.3.	145.000	" G.Ingegneros, 4
Amoroso	Francesco e C.	"	Diverse	I86 circa	2.I00.000	" G.Ugdulena n. 5
Di Maria	Cristina ved.Gio	"	Morici	4.2.1.0.	99.000	" S.Lorenzo Colli,96
Amico	Vincenza, Nicolina e Giuseppe-	"	Morici	4.2.3.	75.000	" Maqueda n.267
Conigliaro	Antonino	"	Niscemi	5.	59.513	"S.Lorenzo Colli,I0
Campo	Mariano	"	Barcellona	8.3.3.	120.750	"Resuttana Colli,367
Cusimano	Antonino	"	Morici	2.1.0.3.3.	24.425	"Perez n.48-
Patti	Vincenzo	"	"	2.3.3.I.3	33.066	P/zza Niscemi n.I6
Di Fiore	Vincenzo	"	"	6.	48.000	Via Briuccia n.I5
Bonanno	Giovanni fu M/lo	"	"	3.3.2.	39.675	Viale del Fante,78
"	" " " "		"	8.	79.350	" " " "
Cinà	Angela e	"	Barcellona	I9.0.3.3.	200.000	Via M.Marine n.391
Faraone	Francesco	"	"	" " "	" "	" " " " "
Meli	Marianna	"	Niscemi	6.	48.000	"Zisa CC.PP.Scala M
Conigliaro	Antonino	"	A.Costa	13.	26.000	"S.Lorenzo n.I0
Bonanno	Giuseppe	fichidindieto	Giusino	6 .	51.000	"A.Sperano n.6
Bonanno	Calogero	"	"	7.	60.000	" Sampolo n.I03
Gambino	Antonino	"	"	6.	51.000	P.G.Cascino A.Sciara
Conigliaro	Antonino	"	Torriglione	5.	42.500	Via S.Lorenzo n.I0 m.2
Equizzi	Cecilia	"	"	4	34.000	Favorita Loc.Torriglione-
Equizzi	Rosario fu Mariano		"	I0.	85.000	Villa Bordonaro-Resuttana-
Carollo	Rosolino	"	"	9.	76.500	Via A.Iuvara n.I05
Puleo	Gaetano	"	"	I0.2.	84.I23	" F.Bertolino n.II
Genova	Giovanni	"	"	5	42.500	" Resuttana Colli n.246
Cinà	Salvatore	"	"	3.	25.300	" Alfano n.22 Resut-
Carollo	Rosolino	"	"	3	25.500	" A.Iuvara n.I05
Guastella	Michele	"	"	I0.	82.225	" Alfano,4 Resuttana
Guastella	Michele	"	"	5	44.275	" " " "
Patti	Vincenzo	"	Morici	4	27.830	P. Niscemi n.I6
Giacona	Giuseppa	"	Niscemi	I	8.223	C/le Lineo-P.Niscemi

Gabellotti		terreno	località	tumuli	canone	domicilio
Cinà	Salvatore	Pichidindieto	Torriglione	4	34.000	Via Alfano n.22
Guastella	Pietro	"	"	17	80.000	" " " 4
D'Alessandro	Tommaso	"	Vannucci	IO	85.000	" D.degli Abbruzzi,6
Di Fonzo	Domenico	a fiori	Torriglione	5	75.000	Viale del Fante n.27
Caranna	Elvira	a vigneto	Leopoldo	I.I.	9.000	" D'Ercole Favorità
Soc.An."Palermo Calcio"		Stadio Comunale				Viale del Fante
Stadio delle Palme				32.000 mq		" " "
Circolo del Tennis		Impianti Sportivi			600.000	" " "
Soc.Ippica Siciliana		Ippodromo				" " "
Soc.Palermo Equitazione		Campo ostacoli		44.869.31 mq	2.000000	P.Croce dei Vespri,I6
E.P.T.		Campeggio		8.200 mq		
Denaro Cav.Giuseppe e C.		Canale Favorita			30.000	via Maqueda n.457
Soc.Immobiliare Palermitana - Bowling				2.500 mq	1.500.000	" C.Nigra n.3
Lega Nazionale Difesa del Cane		Rifugio del cane		3.300 mq	I000	" A.Veneziano n.I8

=.=.=.=.=.=.=.=.=

Elenco affittuari case e magazzini

			località	canone	indirizzo dell'affittuario
Amato	Angela	casa	Rocca	I0.302	Favorita loc. Rocca
D'Amico	Marisa	"	Vannucci	30.000	Via O.Nuova CC.PP.Ed.B s.E
Cinà	Bianca	"	P.Niscemi 7	I8.608	P.Niscemi n.7
Cusimano	Andrea	"	Rocca	29.782	Favorita Loc.Rocca
Costa	Grazia	"	Torriglione	37.238	Favorita
Crisanti	Salvatore	"	Vannucci	I4.552	Via G.Ugdulena n.3
Cusimano	Concetta	"	Morici	I6.790	Favorita
Cuccio	Silvia Ved.Dabbene		Agenzia	I00.000	via Dante n.I23
Davì	Rosario	"	Niscemi	22.602	P.Niscemi n.2
De Luca	Gennaro	"	Vannucci	7.430	via G.Palermo n.3
Magro	Carlo	"	Morici	I7.000	Favorità
Verrigno	Rosario	"	Rocca	I6.626	"
Marino	Gioacchino	"	"	29.590	"
Misseri	Giuseppe	"	Torriglione	I0.070	"
Favolo	Rosalia	"	Morici	I8.850	"
Varsalona	Concetta	"	Rocca	20.580	"
Franco	Francesca	"	Agenzia	I00.000	Via Ariosto,51
Carollo	Salvatore	magazzino	Torriglione	90.980	" A.Iuvara,I05
Costa Antonina e Giacinta		casa	Rocca	43.490	Favorita
Marino	Caterina	"	"	50.000	"
Equizzi	Rosario	magazzino	Torriglione	24.000	Villa Borgonaro-Res.Colli
Andreini	Alessandro	casa	Rocca	I20.000	Favorita
Catanzaro	Gioacchino	"	Vannucci	I6.000	"
Franco	Francesca	ambiente a bar	Museo Pitré P.Cin.	48.000	Via Ariosto n.51
Cinà	Lorenzo	casetta rustica	per magaz. Pal.Cinese	I0.000	" G.Iggegneros n.4
Canastra	Nicolò	casetta	Torriglione	48.000	"Quintino Sella n.I8

Tutti i predetti risultano di regolare condotta in genere ad eccezione dei sottonotati, a carico dei quali risultano i precedenti a fianco segnati:

I)-D'ALESSANDRO Tommaso fu Francesco nato a Palermo il I4.I0.I903, abitante Via Duca degli Abbruzzi n.6-

I6. 2.I92I- Arrestato e denunziato dal Commissariato di P.S.Resuttana per furto in danno della Favorita (R.Parco) ; -I7.2.I932- Pretore Palermo-multa L.300 per pascolo abusivo;- I5.9.I936-Pretore Palermo multa L.I50 per pascolo abusivo;- I.3.I937-Pretore Palermo-estinto il reato per amnistia per pascolo abusivo;- 5.8.I939-Con ordinanza del locale Carcere è stato scarcerato perché non ritenuto responsabile di associazione per delinquere; - 2.6.I94I- verbale di contravvenzione redatto da agenti del Comm/to di P.S.Resuttana perché sorpreso a condurre due bovini

./.

sfornito della regolare bolletta anagrafica e privo del prescritto foglio di affidamento rendendosi responsabile della contravvenzione prescritta dell'art.48 in relazione all'art.53 del Reg.sul servizio anagrafico e marchiatura del bestiame nella provincia di Palermo;- 23.I.1947-Colpito da mandato di cattura n.127/48 emesso emesso il 29.II.1943 dal Sost.Procuratore Repubblica di Palermo per omessa consegna grano ed altro;- 14.5.1955-Con sentenza della locale Pretura condannato per contravvenzione municipale a gg.5 di arresto in comm/ne di L.2000 ammenda;9.10.1958-Diffidato dalla locale Questura perché pregiudicato per associazione per delinquere,furto aggravato ed altro e fortemente indiziato nella macellazione clandestina,per la condotta ed il tenore di vita é da ritenere che sia proclive a delinquere e che viva abitualmente anche in parte,con il provento delle sue azioni delittuose.-

2)-BONANNO Calogero di Giuseppe e di Chiaramonte Rosa,nato a Palermo il 18.6.1926,ab.te Via Sampolo n.103-

20.7.1955-Contravvenzione emessa dal Comando VV.UU.di Palermo per esercizio,commercio ambulante, sfornito del certificato di iscrizione(art.121 Legge P.S.)senza licenza comunale(art.2 legge 5.2.1934 n.327) e per omesso pagamento tasse concessioni governative(decreto 30.3.1953 n.102) ;-3.11.1955- Decreto conversione pena pecuniaria n.11222/54 emesso dalla Pretura di Palermo per espiare gg.7 arresto in comm/ne L.2500 ammenda più L.448 spese di giustizia;-16.2.1956-Decreto conversione pena n.11989 emesso dalla Pretura di Palermo per espiare gg.8 di arresto in comm/ne L.3000;- 16.5.1957-Arrestato in seguito ad ordine di arresto n.126730 emesso il 16.5.1957 dalla locale Pretura per espiare gg.8 di reclusione in comm/ne L.3006 di ammenda per contravvenzione municipale;- 10.9.1957-Decreto conversione pena n.463/55 emesso dalla locale Pretura per espiare gg.8 di arresto in commutazione L.3000di ammenda più L.448 per spese giustizia;-16.6.1958-Decreto conversione pena n.10756/56 emesso locale Pretura per espiare gg.8 di arresto in comm/ne L. 3000 ammenda più L.694 per spese di giustizia;-25.11.1956-Decreto conversione pena n.7464/57 emesso dalla locale Pretura per espiare gg.5 di arresto in comm/ne L.1700 ammenda ;=

3)-CAROLLO Rosolino di F/sco Paolo e di Cusimano Maria,nato a Palermo il 5.F.1915,

14.7.1944-Denunziato a piede libero perché responsabile del reato di cui all'art.18 del R.D.L. 22.4.1943 n.245 per avere venduto latte a prezzo maggiorato;-15.9.1947-Colpito da mandato di cattura n.296/46 emesso dal Giudice Istruttore Sez.8^ per violenza carnale aggravata;-3.7.1948-con sentenza n.1532 Tribunale Palermo-assolto dall'imputazione di cui sopra per insufficienza di prove;-11.1.1952-contravvenzione perché responsabile d'infrazione al disposto art.4 D.L.II.I.1923 1938;- 28.I.1957-Con rapporto n.330 del Comm.to di P.S.Molo denunziato perché rappresentava il titolare nell'esercizio di caffé,bigliardi;-14.2.1957-Con rapporto n.330 del Comm/to di P.S.Molo denunziato per infrazione all'art.8.9.T.U.legge di P.S.;-9.4.1957-Con rapporto n.330II del Commissariato di P.S.Molo denunziato per infrazione all'art.8 del T.U.legge di P.S.-

4)-CINA' Lorenzo di Giuseppe e di Patti Caterina,nato a Palermo il 3.3.1904,ab.te via Giuseppe Ingegneros n.6 con esercizio di generi alimentari via Sampolo n.230.-

25.2.1929-Denunziato dal Comm/to di P.S.Palazzo Reale quale autore di appropriazione indebita; 27.4.1931-Tratto in arresto dal Comm/to di P.S.Molo perché responsabile di omicidio colposo per investimento;-escarcerato il 30.4.1931 per libertà provvisoria;Sospetto politico-ved.fascicolo di gabinetto cat.A/8 bis 1941 n.5/3861;- 5.I.1946- Prosciolto per il reato di lesioni gravi seguite da morte;-13.5.1953-Contravvenzionato perchè resosi responsabile del reato di cui all'art. 515 C.P.frode in commercio;=

5)-CINA' Salvatore di Rosario e di Cinà Serafina,nato a Palermo il 3.I.1921,ab.te Via A.Alfano n.22,vaccaro.=

25.4.1939-Fermato per misure di P.S.;-1.4.1952-Decreto conversione pena n.62658 emesso Pretura Palermo per espiare gg.4 arresto per contravvenzione art.262 T.U.;-23.II.1952-Comando VV.UU. denunziato per omessa ordinanza ai fini igienici;-1.6.1953- Comando VV.UU?denunziato per omessa ordinanza ai fini igienici;-5.5.1954-Decreto conversione pena n.4689 emesso Pretura Palermo per espiare gg.8 arresto per contravvenzione municipale;-12.12.1957-decreto conversione pena n.8109 emesso Pretura Palermo per espiare gg.13 arresto per contravvenzioni municipali; dal 7.I.1958 al 17.12.1960-varie volte condannato per contravvenzioni ad ordinanza municipale 1.9.1951-10.10.1955;-25.6.1961 e 29.12.1961-condannato per contravvenzioni art.99 Reg.Pol.Urbana.

6)-CUCCIO Silvia fu Giovanni e fu Morello Angela,nata a Palermo 1.2.1895,ab.te via Dante n.123.-

23.9.1963-con rapporto n.6118 del Comm/to di P.S.Zisa,denunziata in stato di querela perché responsabile di usura ed appropriazione indebita.-

7)-DI FONZO Ferdinando di Domenico e di Frangiapane Rosaria,nato a Palermo il 19.6.1938,ab.te Viale del Fante n.27.-

2.12.1963-Con ordinanza Prefettizia n.62875 é stata sospesa e ritirata la patente per la durata di anni uno perché ha provocato un incidente stradale seguito da morte.-

8)-BONANNO Calogero di Giuseppe e di Chiaramonte Rosa,nato a Palermo il 18.10.1928,abitante via Sampolo n.103.-

20.7.1955-Comando VV.UU.denunziato perché sfornito del certificato di iscrizione art.121 legge P.S.e per omesso pagamento tasse concessione governative-dal 9.7.1956 al 5.2.1959 va-

v/.

xie volte contravvenzionato per campione municipale.-

9)-CONIGLIARO Antonino fu Ludovico e di Campo Giuseppa,nato a Palermo il I3.2.I903,ab.te Via S.Lorenzo n.I0-

23.4.I932-denunziato dall'Arma di Mondello perché autore di violenza a militari dell'Arma e per avere prelevato sabbia dalla spiaggia;-I0.7.I932-Fermato dalla locale Squadra Mobile per indagini inerente alla rapina in danno della Società Elettrotecnica Palermitana e rilasciato il 13.7.I932; -20.8.I932- Commissariato P.S.Resuttana diffidato ai sensi del capoverso art.I64 legge P.S.;- 22.9.I936-Escarcerato per fine pena per reato di mendicità(gg.2 arresto);-I9.6.I936-condannato per contravvenzioni-;I4.I.I937-Fermato per indagini e rilasciato.-

I0)-EQUIZZI Rosario di Mariano e di Equizzi Rosalia,nato a Palermo il 25.I0.I923,ab.te Viale del Fante n.64-

18.7.I956-Decreto conversione pena n.I21850 emesso locale Pretura per espiare gg.27 arresto per il reato di contravvenzione-;

11)-GENOVA Giovanni fu Giuseppe e fu Pipitone Nunzia,nato a Palermo il I7.I.I89I,ab.te Via Resuttana Colli n.258,vaccaro.-

28.7.I914-arrestato per il reato di correità in furto ed escarcerato il 7.8.I914;- I6.7.I916-contravvenzionato ai sensi art.490 C.P.; -I4.8.I916-contravvenzionato ordinanza sindacale sul calmiere; - 28.3.I917 -condannato all'ammenda L.5 per contravvenzione,commutata in gg.I arresto I.I0.I920- con rapporto n.2088 del Commissariato P.S.Resuttana,denunziato a piede libero quale presunto autore dell'omicidio in persona di Sicari Michele e mancato omicidio in persona di Pirone Antonino;-11.8.I927-Contravvenzionato ai sensi art.I22 legge P.S.;- I5.2.I928- Denunziato a piede libero per frode in commercio; -28.I0.I941- Fermato per misure di P.S.;-30.I0.I941- Denunziato in stato di arresto perché responsabile del reato di cui art.9 legge 8.7.I941 n.645 vendita di latte a prezzo maggiorato;- 6.5.I950-Denunziato dal Commissariato di P.S.Resuttana per furto di paglia;-I8.II.I952-Decreto conversione pena n.3285/52 emesso locale Pretura per espiare gg.5 arresto per contravvenzioni;- 4.I0.I960-Decreto conversione pena n.5882/60 emesso locale Pretura per espiare gg.I0 arresto per contravvenzioni.-

12)-VARSALONA Concetta fu Calogero e fu Arrisicò Rosalia,nata a Castronovo nel I882.-

7.I.I906- Arrestata per violenza e resistenza alla forza pubblica ; -20.2.I906-Condannata a gg. 45 di reclusione e L.I00 multa per oltraggio con minaccia;- 25.5.I907 -Mandato di arresto per scontare gg.I5 reclusione per contravvenzione al f.v.o.;- 5.6.I907- arrestata quale autrice di danneggiamento alla sala celtica e condannata a mesi uno di reclusione;-I.7.I908-contravvenzionata perché sorpresa ad adescare i passanti al libertinaggio; -25.7.I927-Del Commissariato di P.S.Vespri,contravvenzionata per sparo d'arma contro l'abitato.-

PAGINA BIANCA

MODULARIO L. - C. Pref. - 78

Data di arrivo 20 LUG. 197

Prot. B Tit.

N. 1172

32

Mod. 71

10 7 1970 19

PREFETTURA di PALERMO

PROT. N. 19267 DIV. Gab.

ALLEGATI

Risposta al Foglio del

Div. *Sez.* *N.*

RACCOMANDATA- RISERVATA

Al SIGNOR PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
CAMERA DEI DEPUTATI ROMA

OGGETTO: Interpellanze rivolte all'Assessore Regionale agli Enti Locali ed al Sindaco di Palermo dal Consigliere Comunale Avvocato Alessandro BONSIGNORE sullo sfruttamento di terreni del Parco Comunale della Favorita da parte di privati affettuari.-

Di seguito alla precorsa corrispondenza sulla questione di cui all'oggetto (da ultimo, riferimento nota n. 1082 (45)
del 15.5.1970), lo scrivente ritiene opportuno trasmettere alla S.V.On.le copia fotostatica della lettera in data 2 c.m.,di- (46)
retta al Sindaco di Palermo, con la quale l'Assessorato agli Enti Locali, che, com'é noto, era stato interessato da questa Prefettura, nel puntualizzare le inadempienze dell'Amministrazione Comunale, richiede all'Amministrazione stessa l'invio di ulteriori elementi per un più compiuto esame della situazione.-

Circa i ricorsi pendenti davanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa, non é intervenuto alcun fatto nuovo: i ricorsi stessi - proposti dagli affittuari Amoroso Francesco e Sirchia Maria Adelina - risultano, infatti, cancellati dal ruolo,a richiesta delle parti, in data, rispettivamente, 10 e 9 Ottobre 1969; per il secondo gravame - quello meno importante - é stata presentata,peraltro, domanda di fissazione, che non potrà essere, tuttavia, accolta sollecitamente, se non interverrà domanda di prelievo che possa consentire di derogare dall'ordine cronologico.-

./.

(45) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 871. (N.d.r.)

(46) La lettera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 825-826. (N.d.r.)

(8213282) Mod. A/2 n. 20 del 2-9-1969 - Roma, I.P.S. - P.V.

Nel riservarmi ulteriori notizie in merito, Le invio distinti ossequi.- (47)

IL PREFETTO
(Ravalli)

MI/casc.

(47) La riserva espressa fu successivamente sciolta con le note nn. 44463 Div. Gab. e 1191 Div. Gab., rispettivamente, del 5 dicembre 1970 e 20 gennaio 1971 (Cfr. pagg. 883 e 887). (N.d.r.)

33

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 6 [illegible] 1970

Prot. B/ 382

Signor Prefetto,

La prego di voler comunicare, con cortese sollecitudine, le notizie che il Suo predecessore ha fatto riserva di far conoscere (nota n.19267 Div.Gab. del 10 luglio 1970) (48) in ordine allo sfruttamento di terreni del Parco Comunale della Favorita da parte di privati affittuari.

La ringrazio

(Avv. Francesco CATTANEI)

Ill.mo
Dott. Francesco PUGLISI
Prefetto di
P A L E R M O

(48) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 879-880. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

MODULARIO I - C. Prof. - 78

Data di arrivo 10 DIC. 1970

Prot. B/ N. 1417

34

Mod. 71

PREFETTURA di PALERMO Palermo, li 5 Dicembre 1970

PROT. N. 44463 DIV. GAB.

ALLEGATI

Risposta al Foglio del

Div. *Sez.* *N.*

Raccomandata

Al Sig. Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

ROMA

OGGETTO: Palermo - Affittuari di terreni, case e magazzini del complesso denominato "La Favorita".

Di seguito alla precorsa corrispondenza sull'argomento di cui all'oggetto e, per ultimo, alla prefettizia n. 19267 del 10.7. 1970, si comunica che il Sindaco di Palermo, con propria ordinanza del 19 Novembre u.s., ha revocato le concessioni di terreni a 47 fittavoli che hanno utilizzato, per parecchio tempo, circa 80 ettari di terreno, di proprietà del Comune, per vivai di piante ed orti. (49)

Le immissioni del Comune nel possesso dei terreni sono iniziate il 27 Novembre u.s. -

IL PREFETTO
(Puglisi)

Gl/lg

(49) La «prefettizia» citata nel testo è pubblicata alle pagg. 879-880. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 17 DIC. 1975

35

Prot. B/1 436

Signor Prefetto,

in relazione alla Sua del 5 dicembre u.s., Prot. 44463/Gab., La prego voler cortesemente comunicare i nominativi dei 47 fittavoli ai quali il Sindaco di Palermo ha revocato la concessione. (50)

La ringrazio

(Avv. Francesco CATTANEI)

Ill.mo
Dott. Francesco PUGLISI
Prefetto di
PALERMO

(50) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 883. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

36

REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PALERMO

Palermo, li 20 Gennaio 1971

Div. GAB. *N.* 1191 *di prot.*

Risposta a nota del 30.11.1970 n.B/1382 e del 17.12.1970 n.B/1436. (51)

OGGETTO: Palermo - Affittuari di terreni, ~~case e magazzini del~~ Complesso denominato "La Favorita".

Date di arrivo 25 GEN. 1971

Allegati N.

P. ot. B Tit.

1501

Raccomandata-Riservata

Sig. Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

ROMA

In relazione alle lettere sopraindicate, si trasmette copia fotostatica dell'elenco degli affittuari di terreni, siti nel parco della Favorita, ai quali è stata revocata la concessione. (52)

Nell'elenco sono indicati anche l'estensione dei terreni ed il canone annuo corrisposto dagli affittuari il cui numero, si precisa, è di 41 e non già, come erroneamente comunicato, di 47.

Le immissioni formali del Comune nel possesso dei terreni sono state ormai ultimate e gli affittuari, secondo l'accordo intervenuto con l'Amministrazione Comunale, avrebbero facoltà di raccogliere i frutti pendenti fino ad esaurimento.

I predetti avrebbero, intanto, presentato istanza al fine di ottenere la riconcessione dei terreni, da rilasciare, peraltro, a semplice richiesta, al momento della loro utilizzazione da parte del Comune per la realizzazione di impianti sportivi.

IL PREFETTO
(Puglisi)

(51) Le note citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 881 e 885. (N.d.r.)

(52) L'elenco citato nel testo è pubblicato alle pagg. 888-890. (N.d.r.)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	SUPERFICIE Ha	CA	CANONE ANNUO	ENTE CHE HA DETERMINATO IL CANONE
[illegible] M. CRISTINA ved. [illegible]	VIA [illegible] 96	103/A	56	80	99.000	SEZIONE AGRARIA TRIBUNALE PALERMO 25/3/955
[illegible]		59	02	00	140.000	IDEM 27/1/956
[illegible]	VIA [illegible] 96	[illegible]	I 16	40		
PARAONE FRANCESCO	VIA ARMANDO DIAZ 23	8 H 18 CB	30 11	40 16	55.000	IDEM 18/2/955
PARAONE FRANCESCO	VIA NUOVA 96	8 C	18	40	17.000	IDEM 27/1/956
CANBINO NICOLO'	VIA RESUTTANA COLLI 342	8 C	56	80	60.000	IDEM 9/3/956
PULEO GAETANO	VIA [illegible] BERTOLINO 11	8 J	38	40	90.000	IDEM 1/7/955
MAZZOLA ROSOLINO E GIUSEPPE	VIA GIUSINO 48	19 C 8 D 8 E 9 A	52 1 I 04 02	80 35 40 36	176.000	IDEM CONFERMATO
PATTI VINCENZO	PIAZZA NISCEMI 16	29 C	30	40	33.063	IDEM 24/5/957
SIRCHIA M.ADELINA ved.CARUSO	PIAZZA PALLAVICINO 32	8 F	22	40	40.000	IDEM 23/11/956
AMICO VINCENZO E C/TI	VIA SICILIA 12	103 B	53	50	75.000	IDEM 18/2/955
AMOROSO E C/TI	VIA SANTUARIO CRUILLAS	28 113 114 40 83 quota	39 45 32 17	70 30 20 56	2.100.000	CANONE DEFINITO IN VIA TRANSATTIVA-DELIBERA 47/I DEL 1[illegible]/1/965
BONANNO GIOVANNI	VIA DIEGO CAMPIONE 3	29 I	I 47	60	119.025	SEZIONE AGRARIA TRIBUNALE 24/5/957
BONANNO GIOVANNI	VIALE DEL FANTE 78	112	I 05	80		OCCUPATO [illegible] LEGALE IN CORSO
CAMPO MARIANO	VIA RESUTTANA COLLI 367/A	29 C	I [illegible]	40	120.710	SEZIONE AGRARIA [illegible] 27/1/956
CAPORNIMO GIUSEPPE	VIA PALLAVICINO 17	8 H	10	35	17.000	IDEM 23/[illegible]/956
CHIOMARO PROVVIDENZA VEDOVA PARAONE	VIA NUOVA 98	19 B 8 A	45 05	[illegible] [illegible]	95.[illegible]	IDEM 1/7/955
CINA' ANGELA E PARAONE FRANCESCO	VIA ARMANDO DIAZ 23	29 C 30	57 [illegible]	65 [illegible]	200.000	[illegible]

CINA ' LORENZA	VIA GIUSEPPE INGEGNEROS 4	II BB	72	80		SEZIONE AGRARIA TRIBUNALE 25/3/955
			19	20		
		I3 BB	19	21	145.000	
		II AA	I3	60		
		I0 A				
CONIGLIARO ANTONINO	VIA SAN LORENZO 10	29 B	58	40	59.513	SEZIONE AGRARIA TRIBUNALE 24/5/957
CUSIMANO ANTONINO	VIA PEREZ 48	29 D	30	40	35.000	DELIBERA N° 549 DEL 7/2/964
		I04 A	02	45		
DI FIORE VINCENZO	VIA BRINCCIA I5	29 F	71	54	48.000	DELIBERA N° 246 DEL 27/4/962
D'ALESSANDRO TOMMASO	VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI 6	I9 D	37	00	78.750	SEZIONE AGRARIA TRIBUNALE I/7/955
		20 A	06	00		
EQUIZZI CECILIA	LOCALITA' TORRIGLIONE FAVORITA	I09 I	43	20	34.000	IDEM 25/3/955
		22 F	01	90		
DI FONZO DOMENICO	VIALE DEL FANTE 27	I9 F	57	75	75.000	DIREZIONE SERVIZIO GIARDINI
		2I		30		
CONIGLIARO ANTONINO	VIA SAN LORENZO 10	33 E	58	80	26.000	UFFICIO PATRIMONIO
BONANNO CALOGERO	VIA SAMPOLO 103	I09 B	88	80	60.000	SEZIONE AGRARIA TRIBUNALE 22/4/955
BONANNO GIUSEPPE	VIA A.VIPERANO 6	5 C	2	76	5I.000	IDEM I0/3/955
		2 A	I 02	40		
		I quota				
CARCILO ROSOLINO	VIA ALOISIO JUVARA 105	I09 S	43	00	25.500	IDEM 25/3/955
CINA' SALVATORE	VIA [illegible] 22	I09 R	34	80	59.300	IDEM 1/7/955
CAROLLO ROSOLINO	VIA ALOISIO JUVARA 105	I09 H	I0			
		7[illegible] B	[illegible]	80	76.500	IDEM 25/3/[illegible]
		I09 [illegible]	[illegible]	82		
CONIGLIARO ANTONINO	VIA SAN LORENZO 10	I09 H	[illegible]	80	42.500	IDEM I0/3/955
		22 D	2	40		
		22 C	[illegible]	[illegible]		

RAPPORTO DEL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO

PAGINA BIANCA

ASSICURATA P.R. 37

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO

UFFICIO O. A. I. O.

N.23/310-8 di prot.(RP.1962) Palermo,16 gennaio 1971 (53)

Rif.f.n.B/1156 del 9 luglio 1970

22 GEN. 197

B

1497

OGGETTO:-Complesso demaniale "La Favorita" di Palermo.

ALL'ON.LE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO
DELLA MAFIA IN SICILIA

ROMA

Nel 1966, la Giunta Comunale di Palermo prese in esame la questione riguardante il Parco della Favorita che, secondo l'opinione corrente,da tempo non era più impiegato in relazione agli intendimenti del R.D.L. 4.10.1926 n.1795 (definitiva sistemazione del Parco Monumentale della "Real Favorita") - v.allegato n.1 -; decreto che lo concedeva in (54)
uso al Comune di Palermo "per il pubblico godimento della cittadinanza e sottoposto,nell'interesse artistico, all'alta sorveglianza del Ministero della Pubblica Istruzione".

Fu decisa,pertanto,l'adozione di un provvedimento che inibisse l'ulteriore uso di gran parte del terreno del parco a privati (v.elenchi allegati n.2 e 3) ed il definitivo (55)
rientro dell'intero comprensorio al Comune per la conseguente restituzione all'uso originario.

Il 30.9.1966,l'allora Sindaco di Palermo,Dr.Paolo BEVILACQUA:

-considerata l'esistenza di un piano particolareggiato (re

./.

(53) Vedi nota (1) a pag. 791. (N.d.r.)

(54) L'allegato n. 1 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 907-909. (N.d.r.)

(55) Gli allegati nn. 2 e 3 sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 874-875 e 913. (N.d.r.)

datto nell'anno 1964 dall'Ing.MASTRORILLI e successivamente approvato dalla Commissione Urbanistica del Comune)per la sistemazione della tenuta della Favorita,che nelle sue larghe linee prevedeva:

. il 70% dei complessivi 190 ettari da destinare a "verde pubblico";

. il 13,60% a "verde attrezzato";

. il 7,40% alla viabilità;

-valutato che in virtù del detto piano doveva farsi luogo ai lavori di esecuzione del medesimo;

emise ordinanza di sgombero dei terreni in uso ai privati, con cui puntualizzava che: "indipendentemente dall'esecuzione dei predetti lavori,non può oltre consentirsi il permanere di occupazioni illegittime e senza titolo per la nullità in radice degli atti autorizzativi,erroneamente,nel passato posti in essere,in quanto in contrasto con gli interessi della cittadinanza palermitana,a cui devesi con priorità assoluta di qualsiasi altro problema,restituire il godimento dell'intero Parco della Favorita".

Avverso tali provvedimenti,notificati nelle mani di ciascuno degli occupanti dei terreni,i fratelli Francesco, Salvatore e Gaetano AMOROSO (affittuari di n.186 tumoli) individualmente e tutti gli altri in solido,adirono in data 22.10.1966 il Consiglio di Giustizia Amministrativa, sostenendo:

i primi (gli AMOROSO)

. che il Comune di Palermo,con contratto datato 30.1.1929,

./.

allo scopo di migliorare anche dal punto di vista estetico i terreni della Favorita,allora coperti da soli fichi dindia,mandorli ed olivi sparsi,in quanto altre culture erano impossibili,attesa la totale mancanza d'acqua,li autorizzava "ad approfondire a proprie cure e spese il pozzo ivi esistente e procedere agli impianti necessari; a costruire gli occorrenti bracci di tubolatura con pozzetti di distribuzione; a fornire acqua occorrente all'irrigazione del vivaio della Favorita al prezzo corrente ed a fornire gratuitamente l'acqua occorrente per l'impianto del Parco della Rimembranza".

Su queste basi il Comune locava il fondo per una durata di 18 anni,evidenziando l'obbligo da parte degli AMOROSO di oreare,a proprie cure e spese,l'intero impianto, secondo regola d'arte,nonché a trasformarlo in agrumeto e frutteto in sostituzione degli estirpati fichidindia e di altri alberi.

Fu stabilito un canone annuo,oltre ai "carnaggi" (compensi in natura) di lire 65 a tumolo per i primi 6 anni e di lire 100 per il secondo sessennio,mentre per il terzo periodo si lasciava ogni possibilità di prezzo all'accordo tra le parti,cui però sarebbe subentrata la valutazione del Direttore della Cattedra di Agricoltura in caso di dissenso.

Nello stesso contratto fu altresì stabilito che il Comune,per gli undici anni successivi alla risoluzione del contratto (31.8.1947),avrebbe dovuto preferire i Sigg.AMOROSO nella concessione a gabella del fondo e ad un prez

./.

zo da determinarsi con lo stesso meccanismo riferito ed adottato per l'ultimo periodo dei 18 anni.

I fratelli AMOROSO sostennero - sempre nel loro ricorso - che nell'assumere l'onere delle clausole del contratto,considerate peraltro abbastanza gravose,le avevano interpretate come dispositive di una vera e propria opera di trasformazione di un terreno improduttivo in giardino e avevano ritenuto,come attualmente ritengono,il contratto quale atto di locazione - miglioria.

Il 29.2.1954,a seguito di ricorso da parte del Comune, che ritenne esiguo il canone annuo di £.3.000 a tumolo pagato dai locatari AMOROSO per un terreno che era stato trasformato in limoneto di seconda classe,la Sezione Specializzata del Tribunale di Palermo,con sentenza del 10.3.1955 e 31.5.1955,disattendendo le eccezioni addotte dagli AMOROSO, fissò il nuovo canone in £.22.000 a tumolo.

Ciò - sostennero ancora gli AMOROSO - e le varie proroghe di legge sugli affitti dei fondi rustici,li avevano convinti ad essere autorizzati a cedere in locazione i terreni tenuti in fitto e,quindi,ritenuto per dimostrato il vero rapporto di enfiteusi,avevano impugnato l'ordinanza di sgombero,disconoscendo nella fattispecie al Sindaco i poteri di autotutela amministrativa,sostenendo che Autorità legittima alla sanatoria del caso era solo la Magistratura.

i secondi (gli altri in solido)

che anche tra loro ed il Comune,ormai da più decenni,esi-

./.

stevano rapporti di fitto in base ai quali essi,con sacrifici personali e finanziari,avevano proceduto alla graduale trasformazione dei terreni rilevati in uno stato di completa improduttività,trasformandoli in fiorenti agrumeti.

Rilevarono,inoltre,che i terreni rimasti in possesso dell'Amministrazione Comunale permanevano incolti e che, per quanto riguardava l'adeguamento dei canoni di locazione,erano state applicate le maggiorazioni di legge. Anche loro confutarono il potere di autotutela amministrativa esercitato dal Sindaco,indicando l'Autorità Giudiziaria ordinaria quale solo Organo capace di derimere la vertenza.

Le parti in causa,poi,dopo avere eccepito la qualifica di "bene demaniale",conferita dal Sindaco protempore ai terreni occupati,ed avanzate riserve sull'attuazione del Piano particolareggiato (qualificato strumento mai deliberato dal Consiglio Comunale),rilevarono,in linea di diritto,innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa le seguenti eccezioni,alla luce delle quali proclamarono l'annullamento dei provvedimenti di sgombero emessi dal Sindaco di Palermo con la richiamata ordinanza:

. falsa applicazione del R.D.L. 4.10.1926 n.1795 (allegato 1); (56)

. falsa applicazione degli artt. 822 - 824 e 826 codice civile;

./.

(56) L'allegato n. 1 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 907-909. (N.d.r.)

. violazione del combinato disposto dell'art.13 della legge 9.8.1948 n.1077 e dell'art.12 del D.P.R. 4.3.1949 numero 411;

. incompetenza del Sindaco;

. eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e del travisamento dei fatti e della contraddittorietà con precedenti manifestazioni.

I ricorrenti,inoltre,in linea preliminare chiesero anche la sospensione dei provvedimenti impugnati,che rimasero egualmente ineseguiti,nonostante il Consiglio di Giustizia Amministrativa il 28.10.1966,con propria ordinanza n.119,avesse respinto la chiesta sospensiva.

Questi gli elementi di difesa avanzati dalle parti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per l'ottenimento della omologazione dello "statu quo" ed il conseguente rigetto dell'ordinanza del Sindaco del 1966.

Tuttavia,allo scopo di offrire una più chiara visione storica dei fatti ed al tempo stesso consentire una più aderente valutazione della vicenda,si ritiene opportuno allegare copia delle delibere della Giunta Municipale di Palermo n.3645 del 21.12.1963 (approvata dalla Commissione Provinciale di Controllo il 13.3.1964 n.423/6840) e n.4771 del 15.11.1965 (approvata dalla Commissione Provinciale di Controllo il 26.11.1965 n.32930/31349),il cui contenuto co

./.

stituisce ulteriore e valido presupposto al provvedimento di sgombero adottato dal Sindaco e impugnato dalle parti in causa (v.allegati 4 e 5). (57)

Per quanto riguarda,invece,le altre parti interessate non risulta che il Comune abbia intrapreso diverse iniziative oltre il provvedimento di sgombero cennato; provvedimento al quale,nonostante il rigetto della sospensiva invocata dagli AMOROSO e dagli altri affittavoli,non é stata data esecuzione,né i relativi ricorsi sono stati finora discussi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa,ove in proposito risulta:

1°)-Il ricorso presentato da SIRCHIA Maria Adelina vedova Caruso più 23,é stato depositato il 22.10.1966 ed iscritto al n.402/1966;

- . 28.10.1966 respinta la domanda di sospensione avanzata preliminarmente;
- . con istanza n.184 dell'anno 1968 chiesta la fissazione dell'udienza;
- . 9.10.1969, su accordo delle parti,cancellata dal ruolo l'udienza che era stata fissata per il 13.10.1969;
- . con istanza n.705 dell'anno 1969 chiesta la fissazione dell'udienza;
- . fissata l'udienza per il 14.1.1971;

2°)-Il ricorso presentato da AMOROSO Francesco é stato depositato il 22.10.1966 ed iscritto al n.403/1966;

- . 28.10.1966 respinta la domanda di sospensione avanzata preliminarmente;

./.

(57) Gli allegati nn. 4 e 5 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 915-916 e 917-920. (N.d.r.)

. con istanza n.566 dell'anno 1968 chiesta la fissazione dell'udienza;

. 10.10.1969 cancellata dal ruolo l'udienza fissata per il 13.10.1969;

. con istanza n.544 dell'anno 1970 richiesta la fissazione dell'udienza;

. l'udienza non é stata ancora fissata poiché é stata avanzata richiesta per l'unificazione dei due processi.

...Omissis... (58)

Dal clima di tale sospetto e sfiducia,si sostiene, sono scaturiti: l'atto extragiudiziale prodotto in data 17 febbraio 1970 dal Consigliere Comunale (P.S.I.) BONSIGNORE Alessandro (abitante in Palermo,via Francesco Laurana n.10) nei confronti dell'Assessore Regionale agli Enti Locali On. Giacomo MURATORE e Sindaco dell'epoca Dr.Francesco SPAGNOLO - v.allegato 6 - nonché le interpellanze,sempre dello stes- (59)

./.

(58) Secondo la decisione adottata nella seduta del 13 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei crieri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

(59) L'allegato n. 6 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 797-800. (N.d.r.)

so consigliere,rivolte al Sindaco pro-tempore in data 3.4. 1970 e 7.4.1970 - v.allegati 7 e 8-. (60)

Con tali iniziative il BONSIGNORE,mentre ha inteso evidenziare i lati poco convincenti ed improduttivi che la questione riveste nei confronti dell'Amministrazione comunale,ha chiesto un intervento d'autorità che desse finalmente l'avvio all'immediato abbandono dei terreni da parte degli affittavoli in genere,in base al disposto del richiamato R.D.L. del 1926,e degli AMOROSO in particolare ai sensi della clausola ("senza bisogno di pronunzia di magistrato e senza diritto all'indennizzo di sorta" in caso di morosità) di cui all'ultima parte dell'art.3 della convenzione approvata con la deliberazione di Giunta n.4771 del 15. 11.1965 (v.allegato 5). (61)

Circa gli eventuali riflessi di natura mafiosa,di cui anche si intravede il sospetto tra le righe delle richiamate interpellanze,gli accertamenti svolti sulla complessa vicenda,escludono tale ipotesi. La meccanica,infatti,dell'inserimento nel Parco della Favorita dei citati affittavoli ed il loro permanere confutato ed eccepito,non pare abbiano alla loro origine e successivi sviluppi componenti di natura tale,che possano far aprire un valido discorso di mafia.

Da un'indagine informativa svolta tra gli elementi più anziani,interessati direttamente od indirettamente alle concessioni,é emersa una nota storica la cui natura,per

./.

(60) Gli allegati nn. 7 e 8 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 802-803 e 804. (N.d.r.)

(61) L'allegato n. 5 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 917-920. (N.d.r.)

quanto non confortata da riscontri obiettivi,mentre spiega i veri motivi che originarono lo sfruttamento dei terreni della Favorita da parte di privati,al tempo stesso impedisce che alligni - nell'intero ambito della vicenda - il sospetto di una tradizione improntata a sistemi mafiosi.

Dopo il primo conflitto mondiale,infatti,la "Real Corona",in segno di tangibile riconoscenza verso i valorosi vincitori della Grande Guerra ed allo scopo,anche di evitare allo Stato le spese gravose della manutenzione,cedette in uso all'Opera Nazionale Combattenti l'intera estensione del Parco. Tale concessione,in un primo momento,era stata interpretata come una vera e propria donazione e,quindi,molto bene accetta poiché gli stessi concessionari,riconoscendosi erroneamente proprietari,pensavano di avere l'assoluta ed indiscriminata disponibilità dei fondi,ivi compresa la possibilità della vendita. Quando,però,si accorsero dell'errore e poiché essi in primo luogo miravano all'alienazione delle terre come suoli edificatori,rinunciarono alle concessioni.

Si rinnovò,con tale rinunzia,il secondo aspetto del problema e,cioé,quello della manutenzione del Parco,per cui il Sindaco dell'epoca (in quanto da pochissimo era stato varato il R.D.L. del 1926),spinto dalla necessità di contenere la rilevante esigenza,risolse il caso raggiungendo - si dice - un duplice obiettivo: sfruttamento di buona parte dei terreni come una vera e propria risorsa dell'Amministrazione comunale attraverso concessioni remunerate di lotti a

./.

privati (va rilevato tuttavia che alcuni contratti preesiste vano al 1926) e conseguente ottenimento,con l'iniziativa dei concessionari,della coltivazione dei fondi stessi,che da un punto di vista estetico e pratico significava manutenzione del Parco.

Oltre,però,tali notizie,che - come si é detto - possono meglio chiarire la genesi della dibattuta questione,corre tuttavia l'obbligo di sottolineare come tra affittuari e sub-affittuari vi siano persone sia con precedenti penali (anche gravi),sia indiziate di appartenenza a cosche mafiose.

MATRANGA Giuseppe,Agostino ed Angelo,nonché EQUIZZI Rosario vengono indicati,infatti,come aderenti alla "famiglia mafiosa" di Resuttana Colli,di cui é autorevole "capo" il noto MATRANGA Antonino,classe 1905.

La loro presenza all'interno del Parco,tuttavia,non viene data come frutto di imposizioni o adozione di altri sistemi mafiosi,anche se durante la latitanza del citato bos,Nino MATRANGA,non erano pochi quelli che lo indicavano come nascosto in casa di altri fidi concessionari.

Si ritiene altresì doveroso riferire la voce,raccolta in diversi ambienti cittadini e diffusa anche da quotidiani locali,secondo la quale,dopo l'emissione dell'ordinanza del 1966,in seno al Consiglio Comunale qualche componente abbia tentato di far riconoscere la posizione degli occupanti del Parco come quella di gabelloti od affittuari.

./.

Ciò,si soggiunge,allo scopo di fare attribuire attraverso dette qualifiche il titolo di un rapporto giuridico che avrebbe reso illegittima in radice l'ordinanza di sgombero,appunto perché - attesi i nuovi rapporti tra Comune ed occupanti - per ottenere lo sgombero dei terreni sarebbero stati necessari provvedimenti di sfratto e con essi si sarebbe,conseguentemente,dato il via a tutta la trafila preveduta dai rapporti in agricoltura,ivi compresa la buonuscita e quanto altro in merito contemplato.

. Il tentativo,almeno inizialmente,sembra sia stato coronato da successo in quantocché nel testo della transazione (v.allegato n.4) con gli AMOROSO,il Comune si definisce "locatore" e,nell'elenco ufficiale degli occupanti della Favorita,qualifica questi ultimi "gabelloti ed affittuari". (62)

Pare,tuttavia,che il Consigliere comunale socialista GUARRACI Anselmo,avendo intuito tale manovra,si sia opposto vigorosamente ed abbia conseguentemente ottenuto che i detti occupanti venissero qualificati solamente come "concessionari a titolo precario".

Il nuovo Sindaco di Palermo,Vito Calogero CIANCIMINO, inaspettatamente,il 19.11.1970,ha firmato il preavviso di esecuzione dell'ordinanza 1966,convocando tutti i concessionari per le ore 9 del 27 novembre all'interno del Parco, ove - ancora in atto - una Commissione del Comune ha in corso le operazioni di sgombero ed al tempo stesso di consistenza patrimoniale dei singoli fondi.

./.

(62) L'allegato n. 4 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 915-916. (N.d.r.)

Ai concessionari sarà consentita la possibilità di raccogliere il frutto pendente previo il controllo della quantità da parte dei Vigili Urbani.

Dal canto loro le parti chiamate a sgomberare i terreni hanno annunziato un'azione di rivalsa giudiziaria, il cui vero indirizzo e tenore non é dato ancora sapere.

Le operazioni stanno per svolgersi con ordine.

Nel corso di tali operazioni i funzionari del Comune facenti parte della Commissione si sono rifiutati di riconoscere il rapporto e la posizione giuridica dei sub-affittuari degli AMOROSO (v. allegato N.3) in quanto il Comune non sarebbe mai stato messo ufficialmente al corrente.= (63)

IL COLONNELLO
COMANDANTE DELLA LEGIONE
(Carlo Alberto dalla Chiesa)

(63) L'allegato n. 3 citato nel testo è pubblicato alla pag. 913. (N d.r.)

PAGINA BIANCA

38

ALLEGATO N.1

R.D.L. 4.10.1926 n.1795.

"Definitiva destinazione del Parco Monumentale "Real Favorita" di Palermo (G.U. del 29.10.1926 n.251).

V.E. III°
Per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 3.10.1919 n.1792, concernente modificazioni alla dotazione della Corona e riordinamento del Patrimonio Artistico Nazionale;
Visto il R.D. 31.12.1919, n.2578, riguardante il passaggio dell'Opera Nazionale per i Combattenti di una parte dei beni retrocessi dalla Corona a Demanio e la designazione della parte di beni medesimi rimasti allo Stato;
Visto i Decreti Presidenziali 30.4.1920, n.882 e n.883 che, in esecuzione del menzionato R.D. 3.10.1919 n.1792, provvedono alle assegnazioni in uno ai vari enti ed al Ministero dell'Istruzione dei predetti beni rimasti allo Stato;
Visto il R.D. 5.9.1925, n.1661 che modifica gli articoli 1 lettera F) e n.2 lettera R) del R.D. 31.12.1919, n.2578;
Visto l'art.3, n.2 della legge 31.1.1926; n.100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di addivenire alla definitiva destinazione del Parco Monumentale "Real Favorita di Palermo";
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art.1°

L'assegnazione della tenuta "Real Favorita" di Palermo già compresa nei beni di dotazione della Corona, e retrocessa al Demanio dello Stato-fatta eccezione:
a) del "Casino, villa e giardini" assegnati in uno al Mi=

./.

nistero dell'Istruzione Pubblica con D.Presidenziale 30.4. I920,n.882,in esecuzione del R.D. 3.I0.I9I9 n.I792;

b)-del "Podere Drago" assegnato in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti con R.D. 5.9.I925,n.I66I;

viene stabilita nel ruolo seguente:

1°- Il "Campo delle Corse" e relative dipendenze resta assegnato in uso al Ministero dell'Aeronautica;

2°-il rimanente Parco Monumentale "Real Favorita" viene assegnato in uso al Comune di Palermo per la destinazione a pubblico godimento.

Art.2

Il Ministero dell'istruzione pubblica (Direzione Gen.Antichità e belle arti) avrà,nell'interesse artistico,l'alta sorveglianza del Parco Monumentale "Real Favorita".

Tutti i progetti di eventuali modifiche dovranno essere sottoposti dagli enti assegnatari alla preventiva approvazione del predetto Ministero.

Art.3

Le operazioni preliminari di consegna agli enti assegnatari dovranno compirsi entro il 31.12.I926.

Dal I.I.I927 passano,agli assegnatari dei beni per tutta la durata dell'uso,così le rendite come gli oneri inerenti ai beni medesimi,compresi quelli della manutenzione.

Art.4

Nel verbale di consegna in confronto del Comune di Palermo, dovrà essere notificata,da parte del Comune stesso,con obbligo del conseguente pagamento,la stima delle scorte vive e morte che eccedono quelle indicate nei testimoniali di stato.

Art.5

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la

./.

conversione in legge, il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4.IO.1926

Vittorio Emanuele
Mussolini-Volpi eFedele

Visto: il guardasigilli: Rocco
Registrato alla Corte dei Conti, addì 27.IO.1926
Atti del Governo, registro 253, foglio 147- COOP.

PAGINA BIANCA

(64)

(64) Viene qui omessa la pubblicazione dell'allegato n. 2 che risulta identico a quello pubblicato alle pagg. 874-875. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

39

ALLEGATO N.3

ELENCO NOMINATIVO dei sub-affittuari dei Fratelli AMOROSO.

N.O.	COGNOME E NOME	Mandarineto	Fichidindiebo	Note
1	BENTIVEGNA Salvatore	6 tumoli		
2	ASCIUTTO Onofrio	6 tumoli		
3	CORSALE Rosario		6 t.colt.a Fichi	
4	CUSIMANO Giuseppe	6 tomoli		
5	DI BONZO Domenico	9 tumoli		
6	DI FIORE Vincenzo	10 tumoli		
7	FARAONE Pietro, Francesco e Domenico	8 tumoli		
8	FARAONE Giuseppe	8 tumoli		
9	GIOE' Giovanni	3 tumoli		
10	GIOE' Francesco	5 tumoli		
11	GAMBINO Tommaso	4 tumoli		
12	CORTUSO Rosalia	14 tumoli	2 tumoli	vuoti
13	INSERILLO Giuseppe	24 tumoli		
14	MADRANGA Giuseppe	4 tumoli		
15	MADRANGA Agostino	22 tumoli		
16	MADRANGA Angelo	10 tumoli		
17	PUCCIO Salvatore		6 tumoli	
18	PUCCIO Caetano	9 tumoli		
19	CRIPANI Michele	3 tumoli		
20	CRIPANI Luigi	6 tumoli		
21	TAORMINA Antonino	16 tumoli		
22	ZAPPULA Giuseppe	2 tumoli	4 tumoli	

=====oOo=====

PAGINA BIANCA

DELIBERA n. 3645 del 24.12.1963 **40** ALLEGATO N.4

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso del 29/2/1954 il Comune adiva la sezione specializzata Agraria per l'adeguamento dei canoni presso il Tribunale Civile di Palermo e premettendo di essere locatore nei confronti dei signori Amoroso Salvatore fu F.Paolo, Amoroso Francesco e Gaetano di Salvatore di tumuli 185 di terreno siti nel Parco della Favorita, coltivato ad agrumeto per l'estaglio di £.30.000 a tumulo; che tale canone appariva esiguo e che gli affittuari si erano rifiutati di aumentarlo, ne chiedeva l'adeguamento a norma di legge vigente.

La sezione Agraria, disattendendo le eccezioni preliminari dei Sigg.Amoroso con decisione 10 marzo- 3 maggio 1955, fissava il canone in £.12.000 annue per tumulo, dichiarando che per l'annata agraria 1953- 1954 il canone rimaneva fissato in £.4.070.000-

I sigg.Amoroso proponevano ricorso per revocazione sull'errore del Comune che aveva assunto essere il terreno coltivato a limoneto mentre si trattava di mandarineto.

Il ricorso per motivi procedurali veniva rigettato con decisione del 10 marzo- 19 aprile 1960.

I signori Amoroso proponevano con atto 29/11/1955 altro ricorso alla Sezione Specializzata per un nuovo adeguamento del canone di affitto per gli anni 1953-54 ed anche 1954-55 rilevando che non di limoneto si trattava, ma bensì di mandarineto il che avrebbe spostato notevolmente la risultanza del canone circostanza che il Comune non poteva in fatto contraddire.

In corso di giudizio veniva disposta consulenza tecnica affidata al Dott.Osvaldo Di Pasquale con il mandato di stabilire la natura delle culture e l'effettiva produttività del terreno locato.

Nelle more del mezzo istruttorio e prima della decisione della causa veniva dichiarata la incostituzionalità della composizione della Sezione Agraria Speciale predetta (sentenza della Corte Costituzionale del 30/12/1962 n.108) con regolare successivo provvedimento veniva ripristinata la composizione della Sezione speciale e riaperti i termini per la riproduzione dei giudizi interrotti, concedendo all'uopo 4 mesi di tempo. I Signori Amoroso lasciarono trascorrere il termine cosicchè la precedente decisione del 10 marzo- 3 maggio 1955 passava in autorità di cosa giudicata.

Che nonostante i vari solleciti, i signori Amoroso non davano corso ai pagamenti dell'estaglio nè in base al vecchio canone nè tanto meno in base al canone fissato dalla Sezione Speciale, cosicchè il Comune iniziava un procedimento di sfratto per morosità (invito 25 ottobre 1963 e precetto 6 dicembre 1963).

A questo punto con istanza del Dicembre 1963 i signori Amoroso si sono dichiarati pronti a riconoscere il loro debito nella misura, però, risultante dalla consulenza Di Pasquale e cioè in base a lire 2.100.000 annue a versare subito la somma di £.4.000.000 e a 23/12/1963 altro milione di lire in conto annualità arretrate e pagare le spese dei giudizi e dei procedimenti in £.704.810 e indi proseguire dall'agosto 1964 in poi a pagare il canone corrente e una rata del debito di arretri in £.3.000.000-

Considerato che può accettarsi il riconoscimento del canone annuale nella misura di cui alla consulenza Di Pasquale che, anche per parere espresso dal direttore delle Ville Pubbliche Dott.Magna, risponde alla realtà sia per quanto si riferisce al quantitativo del terreno sia per quanto attiene alla sua produttività e genere di coltura, sia che tale canone resti fermo fino a quando non interverranno nuovi elementi per procedere ad una revisione in più o in meno del canone stesso.

Considerato che può accettarsi la proposta di pagamento rateale degli arretri (in una al canone [illegible] corrente in ragione di £. 2.100.000= annuali) a far tempo dall'agosto del 1964 a condizione però che qualora dovesse venire a cessare la proroga legale dei contratti agrari la dilazione si risolve di diritto e i sigg.Amoroso saranno obbligati a pagare la resta del debito in pronta unica soluzione.

Considerato che- a fronte del già avvenuto versamento della somma di £.5.000.000 e dei riconoscimenti e obbligazioni suddette può il Comune rinunziare alla azione di sfratto intrapresa transigendo in tal modo la lunga lite.

Alla unanimità di voti palesi;

D e l i b e r a

Autorizzare la transazione coi F/lli Francesco e Gaetano Amoroso per l'affitto del terreno alla Favorita alle condizioni di cui sopra e che qui s'intendono trascritte e con la clausola espressa che mancando e ritardando oltre il 31/8 di ogni anno il pagamento della quota di corrente in £.5.000.000 ammontare oltre gli interessi legali e del canone corrente in £.2.100.000 i sigg.Amoroso perderanno il diritto alla dilazione ed avranno l'obbligo di versare in unica soluzione tutto lo ammontare del debito entro 60 giorni dalla scadenza del termine e in difetto l'obbligo del rilascio del terreno senza bisogno di promuovere di Magistrato e senza diritto ad indennizzo di sorta per qualsiasi causale.

Stipulare regolare atto di transazione.

41

DELIBERA n.4771 del 15.11.1965 ALLEGATO N.5

4771 del 15.XI.1965

IL SINDACO sottopone all'esame della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

"""Vista la propria deliberazione n.3645 del 21.12.1963 resa esecutiva dalla C.P.C. nella seduta del 13.3.1964; (65)

Considerato che nelle more della stipula dell'atto di transazione di cui alla menzionata deliberazione che, la parte narrativa, qui si intende richiamata, i sigg.Amoroso hanno chiesto, con istanza datata 8.10.1964,una maggiore rateazione del debito per arretri di canone ed altresì, per il canone annuo fissato in L.2,100.000,di essere autorizzati a pagare il relativo importo anzicchè in unica soluzione, in tre rate eguali di L.700.000 con scadenza al 1° gennaio, al 1° maggio ed al 1° settembre;

Considerato che per le ragioni esposte nella istanza, può accettarsi, a parziale modifica di quanto precedentemente deliberato,la proposta di pagamento rateale degli arretri a far tempo dal 31.12. 1965, in 10 rate annuali pari con gli interessi legali alle stesse condizioni già previste, qualora dovesse venire a cessare la proroga legale dei contratti agrari la dilazione si risolverebbe di diritto ed i sigg. Amoroso sarebbero obbligati a pagare la resta del debito in prontà unica soluzione ed inoltre che ritardandosi oltre il 31. 12 di ogni anno il pagamento della quota di arretri in L.1.629.203 annui oltre gli interessi legali o del canone corrente in L.2.100.000 i sigg. Amoroso perderanno il diritto alladilazione ed avranno lo obbligo di versare in unica soluzione tutto l'ammontare del debito entro 60 giorni dalla scadenza del termine ed in difetto l'obbligo del rilascio del terreno senza bisogno di pronuncia di magistrato e senza diritto ad indennizzo di sorta per qualsiasi causale;

Considerato che, per le ragioni in proposito rappresentate nella citata istanza, può accettarsi l'altra proposta riguardante il pagamento del canone annuo anzicchè in unica soluzione in trerate di 700.000 lire con scadenza al 1 gennaio, al 1° maggio ed al 1° settembre;

Considerato, pertanto, che bisogna per le parti di cui sopra modificare le statuizioni della deliberazione n 3645 del 21.12.963;

Su conforme proposta dell'Assessore al Contenzioso;

D E L I B E R A

Revocare la deliberazione n.3645 del 21.12.1963 per i motivi di cui in narrativa e quindi autorizzare la stipula del seguente atto di transazione con i sigg.Amoroso Salvatore fu F.sco Paolo, Amoroso Francesco di Salvatore ed Amoroso Gaetano di Salvatore:

""SONO PRESENTI:

1) Il sig.Dr..... nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Palermo dom.to per la carica in questa Piazza Pretoria, Palazzo delle Aquile, autorizzato a questo atto con deliberazione (66)

(65) La deliberazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 915-916. (N.d.r.)

(66) Così nell'originale. (N.d.r.)

COMUNE DI PALERMO

della Giunta Municipale che in copia si alliga al presente atto segnata di lettera "A".

2) I Sigg. Amoroso Salvatore fu Francesco Paolo, Amoroso Francesco di Salvatore e Amoroso Gaetano di Salvatore, domiciliati in Palermo Via Ugdulena 3;

Premettono esse parti:

Con ricorso del 29.2.1954 il Comune di Palermo adiva la Sezione Specializzata Agraria per l'adeguamento dei canoni presso il Tribunale di Palermo e premettendo di essere locatore nei confronti dei sigg.Amoroso Salvatore fu F.sco Paolo, Amorosó Francesco e Gaetano di Salvatore di tumoli 185 di terreno siti nel Parco della Favorita, coltivato ad agrumeto per l'estaglio di L.30.000 a tumulo; che tale canone appariva esiguo e che gli affittuari si erano rifiutati di aumentarlo, ne chiedeva l'adeguamento a norma di legge.

La sezione Agraria disattendendo le eccezioni preliminari dei sigg.Amoroso,con decisione 10 marzo, 31 Maggio 1955 fissava il canone in L.22.000 annue per tumolo, dichiarando che per la annata agraria 1953-1954 il canone fissato in L.4.070.000.

I Sigg.Amoroso proponevano ricorso per revocazione sullo errore del Comune che aveva assunto essere il terreno coltivato a limoneto mentre si trattava di mandarineto.

Il ricorso per motivi procedurali veniva rigettato con decisione del 13 marzo- 19 aprile 1960.

I Sigg.Amoroso proposero con atto 29.11.1955 altro ricorso alla Sezione Specializzata per un nuovo adeguamento del canone di affitto per gli anni 1953-1954 e 1954-1955 rilevando che non di limoneto, si trattava, bensì di mandarineto, il che avrebbe spostato notevolmente le risultanze del canone, circostanza che il Comune non poteva in fatto contraddire.

In corso di giudizio riconoscendosi dal Comune che non di limoneto trattavasi, ma bensì di mandarineto veniva disposta consulenza tecnica affidata al Dott.Gesualdo Di Pasquale, con il mandato di stabilire la natura delle culture e l'effettiva produttività del terreno locato.

Nelle more del mezzo istruttorio e prima della decisione della causa veniva dichiarata la incostituzionalità della composizione della Sezione Agraria Speciale predetta e con regolare successivo provvedimento veniva ripristinata la composizione della

Sezione Speciale e riaperti i termini per la riproduzione dei giudizi interrotti, concedendo all'uopo 4 mesi di tempo.

I Sigg.Amoroso lasciarono trascorrere il termine, cosicchè la precedente decisione del 10 marzo-31 Maggio 1955 passava in autorità di cosa giudicata.

Nonostante i vari solleciti i Sigg.Amoroso non davano corso al pagamento dell'estaglio nè in base al vecchio canone, nè tanto meno in base al canone fissato dalla Sezione Speciale cosicchè il Comune iniziava un procedimento di sfratto per morosità (intima 26 Ottobre 1963 e precetto 6 dicembre 1963).

A questo punto con istanza del dicembre 1963 i sigg.Amoroso si sono dichiarati pronti a riconoscere il loro debito nella misura risultante dalla consulenza Di Pasquale e cioè in base a Lire L.2.100.000 annue, a versare subito la somma di L.4.000.000 e a 23.12.1963 altro milione in conto annualità arretrate, a pagare le spese dei giudizi e dei procedimenti in L.704.810 e indi proseguire dall'agosto 1964 in poi a pagare una rata del debito di arretri in L.3.000.000 oltre il canone corrente.

Ritenuto che con deliberazione n.3645 del 21.10.1963 approvata dalla Commissione Provinciale di Controllo nella seduta del 13.3.1964 ai nn.623/6840 l'Amm/ne Comunale, in considerazione che i sigg. Amoroso avevano già versata la somma di L.5.000.000 a titoli di acconti ha autorizzato la transazione anzidetta a condizione che qualora dovesse venire a cessare la proroga legale dei contratti agrari, la dilazione si risolva di pieno diritto ed i sigg. Amoroso saranno obbligati a pagare la resta del debito in pronta unica soluzione, e a condizione che mancandosi o ritardandosi da parte dei Sigg.Amoroso oltre il 31.8 di ogni anno al pagamento della quota di arretri in L.3.000.000 con gli interessi legali, nonchè del canone annuo corrente in L.2.100.000, i sigg. Amoroso perderanno il diritto alla dilazione ed avranno l'obbligo di versare in unica soluzione tutto l'ammontare del debito entro 60 giorni dalla scadenza del termine e in difetto l'obbligo del rilascio del terreno, senza bisogno di pronuncia di magistrato e senza diritto ed indennizzo di sorta per qualsiasi causale;

Considerato che con successiva istanza dell'8.10.1964 i sigg. Amoroso hanno chiesto una maggiore rateazione del debito per gli arretri di canone mentre per il canone annuo fissato in L.2.100.000 hanno chiesto che fosse loro consentito il pagamento, invece che in unica soluzione, in 3 rate da 700.000 lire ciascuna con le seguenti scadenze: 1° settembre, 1° gennaio, 1° maggio;

- Ritenuto che la G.M., con dichiarazione n..... del..... ha aderito alle richieste dei sigg.ri Amoroso consentendo il pagamento del debito maturatosi per i canoni arretrati al 31.8.1965 ammontante a L.16.292.026 in dieci annualità, con gli interessi legali in ragione del 5% all'anno e consentendo altresì il pagamento del canone annuo di L.2.100.000 in tre rate di L.700.000 con scadenze al 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre." (67)

(67) Così nell'originale. (N.d.r.)

Tutto ciò premesso e ritenuto le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - I Sigg.Amoroso Salvatore fu Francesco Paolo,Amoroso Francesco di Salvatore e Amoroso Gaetano di Salvatore dichiarano e riconoscono che il loro debito verso l'Amministrazione Comunale, per arretri di canoni di estaglio sino alla data del 31 agosto 1965 relativi all'affitto dei terreni da loro detenuti nel parco della Favorita, ascende a L.21.292.026.

Pertanto,considerato che ad acconto di tale importo hanno già versato la somma di L.5.000.000, con il consenso del..... nella qualità, si obbligano a corrispondere la rimanente somma di L.16.292.026 in numero di 10 rate di pari importo scadenti il 31 dicembre degli anni 1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972, 1973,1974. (68)

Le rate anzidette saranno gravate degli interessi legali in ragione del 5% all'anno, come da conteggi che per ciascun anno dovranno dai sigg.Amoroso, essere richiesti alla Direzione Finanza e Ragioneria dell'Amministrazione Comunale di Palermo, e dovranno essere pagate improrogabilmente entro il 31 dicembre di ciascuno anno.

ART. 2 - Dichiarano e riconoscono le parti che il canone annuo di estaglio relativo al terreno dai sigg.Amoroso detenuto nel parco della Favorita è di L.2.100.000.

Si obbligano, pertanto, i sigg.Amoroso a pagare tale canone ogni anno in tre rate da L.700.000 con scadenza al 1° gennaio, al 1° maggio e al 1° settembre.

ART. 3 - Resta espressamente convenuto che, qualora dovesse venire a cessare la proroga legale dei contratti agrari, la dilazione come sopra concessa si risolverà di diritto ed i sigg.Amoroso saranno obbligati a pagare la resta del debito in pronta unica soluzione.

Resta altresì espressamente convenuto, che, mancandosi o ritardandosi oltre il 31 dicembre di ogni anno il pagamento della quota di arretro,come sopra fissata,dei relativi interessi e del canone corrente, o anche una sola delle voci suddette, i sigg. Amoroso perderanno il diritto alla dilazione come sopra prevista e avranno l'obbligo di versare in unica soluzione tutto l'ammontare del debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza del termine, ed in difetto avranno l'obbligo di rilasciare il terreno senza bisogno di pronuncia di magistrato e senza diritto ad indennizzo di sorta per qualsiasi causa.

ART. 4 -Le spese del presente atto, della sua registrazione e conseguenziali tutte,compresa la copia per il Comune, a carico dei sigg.Amoroso."""

LA GIUNTA approva la suddetta deliberazione all'unanimità di voti palesi.

(68) Così nell'originale. (N.d.r.)

(69)

(69) Vengono qui omessi gli allegati nn. 6, 7 e 8 che risultano identici a quelli pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 797-800, 802-803 e 804. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 950

RELAZIONI, TRASMESSE IL 18 MAGGIO 1972 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVE ALLE IMPRESE EDILIZIE «TAMIC, CORES e Re.Co.Si.»

PAGINA BIANCA

LEGIONE CARABINIERI DI PALERMO

IMPRESE EDILI:

«TAMIC» «CORES» «RE. CO. SI.»

95387/1 P.

A P P U N T O

Nel corso degli accertamenti esperiti sul conto delle Società per azioni " TAMIC "-"CORES" e "RE.CO.SI",è risultato quanto segue:

1. La Società TAMIC.,con sede in Via Tascalanza angolo Viale Lazio, è stata istituita il 2.11.1962 e trascritta presso la Camera di Commercio di Palermo al n.42676.
   Detta Società si compone:
   - CITARDA Maria Francesca Paola di Matteo e di D'Alessandro Angela,nata a Palermo il 9.2.1939,ivi residente-Via C.R.5 n.39,piano IX,coniugata con ALBANESE Giuseppe (appresso generalizzato);
   - ALBANESE Giuseppe di Francesco e di Amato Vincenza, nato ad Alcamo il 3.1.1923,residente a Palermo-Via C.R.5 nr.39,piano IX,commerciante,coniugato con CITARDA Maria;
   - MIRABELLA Giuseppe di Giuseppe e di La Barbera Gaetana,nato a Palermo il 14.5.1914,ivi residente,Via C.R. 5 nr.39,piano X,muratore,coniugato con VERDI Giovanna;
   - TERESI Girolamo Francesco fu G.Battista e di Carminia Sebastiana,nato a Palermo il 4.11.1936,ivi residente-Via C.R.5 ,piano IX,costruttore edile,coniugato con CITARDA Giovanna (appresso generalizzata);
   - CITARDA Giovanna di Matteo e di D'Alessandro Angela, nata a Palermo il 31.5.1941,ivi residente-Via C.R.5 nr.39,piano IX,coniugata con TERESI Girolamo.

   La TAMIC.,che aveva come finalità la costruzione per civili abitazioni nell'ambito della fascia urbana cittadina,il 23.7.1962 presentava per l'approvazione il progetto n.1651 che prevedeva la costruzione di uno stabile comprendenti: scantinati, piano terra ,due piani elevati ed un piano attico. La Commissione Edilizia il 23.10.1962 approvava rilasciando licenza di costruzione n.158 del 19.2.1963. I lavori,ciò nonostante, erano stati intrapresi il 10.9.1962.

%

Poichè il costruendo edificio sorgeva su area di pro= prietà di CITARDA Matteo, Giuseppe e la moglie di questi Cusenza Antonina per il figlio minore Citarda Francesco Paolo, amministatrice unica della società veniva nominata CITARDA Maria di Matteo (sopra generalizzata).

Pur non figurando ufficialmente CITARDA Matteo (fu Francesco Paolo e fu Citarda Maria, nato a Palermo il I2. 2.I905, ivi residente) tra gli azionisti della TAMIC, di fatto egli era la figura di maggior rilievo. Noto per la sua appartenenza alle cosche mafiose della Palermo-occi= dentale, per sfuggire ad ogni indagine e meglio poter ma= novrare con il peso della sua " personalità " ha preferi= to infatti rimanere oltre le quinte.

L'edificio è stato regolarmente ultimato il 30.9.I964 con altra licenza "variante" n.295 rilasciata l'8.6.I964 su presentazione del successivo progetto n.226 che è sta= to approvato il 21.2.1964.

L'immobile (particella catastale n.727/C del foglio n.39 del Comune di Palermo) è sito in questa Via C.R.5 ai civici 39-51 e 59 (tre ingressi principali) e si costituisce di n.I08 appartamenti (38 per ogni ingres= so).

La figura del capo-cantiere veniva svolta dall'ALBA= NESE Giuseppe(sopra generalizzato), che, come si dirà in appresso, quale elemento pur esso di chiara estrazione mafiosa, con il suo " prestigio" garantiva il celere, or= dinato svolgersi delle attività di ogni settore di lavoro.

./.

Il progettista è stato l'architetto Leonardi URBANI, con studio in Via Leopardi nr.13 ed il direttore dei lavori il geometra Antonino ODDO.

Tra gli acquirenti di detti appartamenti figurano:

- GANCI Giulio fu Francesco e fu Spatafora Francesca, nato a Palermo il 9.12.1939, ivi residente, Via C.R.5 nr.39, piano IV, sospettato di correità con gli autori della rapina ai danni della ditta Fiorentino, gioielliere, avvenuta nel maggio 1968 nel territorio di Termini Imerese;

- LA GUMINA Antonino di Antonino e di Randazzo Rosalia, nato a Palermo il 31.12.1914, ivi residente-Via C.R.5 nr. 39, piano I°, primo segretario del Comune di Palermo;

- OLIVA Nunzio di Salvatore e di Russo Margherita, nato a Palermo il 9.5.1902, ivi residente, Via C.R.5 , piano VI, già direttore di Dogana;

- PUPPI Pietro, Commissario Capo della locale Squadra Mobile.

... Omissis ... (1)

La Società in questione, di fatto non agisce fin dal 1964 ma nominalmente tuttavia esiste (continua a figurare nell'albo delle società presso il Tribunale di Palermo) poichè si attende la definizione di alcune pendenze finanziarie con la Regione Siciliana che a tutt'oggi figura inadempiente.

Allo scopo di offrire più chiari elementi di giudizio per la valutazione del clima e dell'essenza stessa della società, qui di seguito, si riportano brevi cenni biografici degli attori della stessa:

- CICARDA Matteo

Factotum della società, risulta elemento pericoloso per la società e per la sicurezza pubblica. Forte di un pas-

./.

(1) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

sato costellato di delitti che pur se non avallati da esem= plari sentenze giudiziarie costituiscono le gemme di una carriera brillante nella mafia delle zone di Resuttana-Cruillas e Uditore, il CITARDA si è dedicato all'illecito sfruttamento delle aree edificabili della zona raggiungen= do vette economiche assai apprezzabili.
Fratello dei noti mafiosi Antonino e Vito, uccisi rispettiva= mente negli anni 1952 e 1958 nel quadro delle lotte tra cosche mafiose, ha accordato la sua incondizionata adesio= ne a LA BARBERA Angelo di cui ben si conoscono i gravissimi delitti operati negli anni ruggenti 1960-1963. Incluso nel noto rapporto dei "37" del Nucleo di P.G. Carabinieri di Pa= lermo, è stato assolto per insufficienza di prove dalla Corte di Assise di Catanzaro. In atto è sottoposto alla sorveglian= za speciale della P.S. per la durata di anni tre che decorro= no dall'8.5.1969. Non è stato applicato nei suoi confronti il provvedimento del soggiorno obbligato poichè versa in precarie condizioni di salute.
Tale assoluzione per insufficienza di prove ha conferito nuo= vo lustro e prestigio alla personalità mafiosa del soggetto, in quanto, si sostiene negli ambienti bene informati, essa costituisce la valida conferma dell'ascendente che egli go= de nella zona e la riprova che chi avrebbe potuto accusarlo ha omesso di farlo valutando appunto il "peso" ed il ri= conosciuto ruolo di primo piano che egli ormai esercita.

. CITARDA Maria Paola Francesca

Figlia del suddetto e moglie dell'ALBANESE Giuseppe, nella Società riveste la carica di amministratrice unica solo sim= bolicamente.

. ALBANESE Giuseppe

In passato, unitamente ai fratelli Antonino, classe 1912,

Vito, classe 1914; Liborio, classe 1918 ed Antonino, classe 1930 ha fatto parte della cosca mafiosa di Alcamo capeggiata da RIMI Vincenzo, LAURIA Vincenzo (poi assassinato), GALLO Gaetano ed ADRAGNA CIMO' (ora deceduto), indicata quale autrice di gravi delitti contro il patrimonio e la persona.

... Omissis ... (2)

Mentre si sostiene che l'ALBANESE non ha intervotto i rapporti con la mafia alcamese, in Palermo è perentoriamente entrato nell'ambito mafioso della zona di Uditore, Cruillas e Viale Lazio ove dominano CITARDA Benedetto (in atto latitante) e Matteo di cui ha sposato una figlia

... Omissis ... (3)

Sul conto dello stesso è stata avanzata proposta per l'applicazione della sorveglianza speciale della P.S. (art.2 legge 31.5.1965 n.575).-

• MIRABELLA Giuseppe

Nella costruzione dell'edificio in questione ha lavorato quale muratore. Non v'è dubbio che lo stesso sia elemento di fiducia del Citarda Matteo e dell'Albanese. A suo carico tuttavia, oltre tale vincolo di per sè sintomatico della figura del soggetto, non figurano -allo stato degli atti- più chiari elementi di giudizio.

(2) (3) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di due parti di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

. TERESI Girolamo

Pregiudicato per delitti contro il patrimonio. Diffidato il 27.12.1962. Nullatenente, dopo aver lasciato l'attività di commerciante in agrumi, si è dedicato all'attività di imprenditore edile, realizzando cospicui guadagni:

.. dal 1965 al 1968 acquistati appartamenti per un valore di L.25.000.000 circa;

.. azionisti della società per azioni TAMIC.

Ha sposato Citarda Giovanna, come è noto, figlia del Citarda Matteo.

o
o o

2. La Società CORES.(Costruzioni Residenziali Soc.a.r.l.) sostituisce la Società TAMIC. Ciò, ovviamente, è stato dettato dalla manovra architettata per sfuggire al fisco e ad ogni indagine a carattere finanziario che avrebbe potuto essere svolta nei confronti degli azionisti. Infatti, pur mantenendo lo statu quò della società TAMIC , sempre intorno e per volere del Citarda Matteo che continua anche in questa circostanza a rimaner fuori dei limiti ufficiali, compaiono elementi nuovi che tuttavia sono legati al Citarda . Gli azionisti della nuova società , iscritta al numero 43455 N/1662/N. della locale Camera di Commercio e costituita il 13.4.1964 con atto del notaio Michele Margiotta, sono:

. D'ALESSANDRO Angela fu Giuseppe e fu Citarda Giovanna, nata a Palermo il 27.12.1904, ivi residente-Via C.R.5 nr. 39, moglie del Citarda Matteo;

. TERESI Emanuele fu G.Battista e di Carminia Sebastiana, nato a Palermo il 1.1.1933, ivi residente-Via Fondo Teresi nr.10, fratello del Teresi Girolamo;

. TERESI Girolamo, già menzionato;

. MIRABELLA Giuseppe, già menzionato.

./.

- 7 -

L'Amministratrice unica della società è, questa volta, la moglie del Citarda, D'ALESSANDRO Angela.
La COMES il 1.7.1964 ha iniziato i lavori di costruzione che sorge tra la Via Nazario Sauro e la Via (deve essere ancora assegnata la denominazione).-
L'area edificabile apparteneva ad Inglese Maria Antonia fu Gioacchino e di Rocchetti Antonia che su di essa vantava il diritto di usufrutto (partita 35312 -frazionamenti I57/c- 472/a - e I57/e- foglio catastale nr.48 del Comune di Palermo.
Il piano di lottizzazione a nome della proprietaria Inglese Maria è stato approvato dalla Commissione edilizia il 3.4. 1964. Il 24.4.1965 è stata rilasciata la licenza n.I080 all'azionista Mirabella Giuseppe il quale otteneva l'approvazione del progetto n.I5IO solo il 14.9.I966.
Lo stabile è stato ultimato il 30.4.1967.-
Dei nuovi azionisti, D'ALESSANDRO Angela e TERESI Emanuele può riferirsi che la prima svolge una funzione puramente simbolica in seno alla società ed il secondo è entrato a far parte di essa per mezzo del fratello Girolamo.

...Omissis... (4)

(4) Vedi nota (5) a pag. 933. (N.d.r.)

... Omissis ... (5)

3. Prima che venissero ultimati i lavori dell'edificio realizzato dalla Società CORES.,i fratelli TERESI Girolamo ed Emanuele nonchè - come anticipato - TUZZO Rosalia coniugata con CASCIO INGUGLIA, sempre sotto l'egida del Citarda, costituivano altra società per azioni che assumeva la denominazione di RE.CO.SI (Residenziali costruzioni Siciliane) con sede sociale in Palermo-Via Uditore n.2(vedasi atto del 17.9.1966 del notaio Margiotta Michele).

Quale amministratore unico della nuova società veniva nominato il TERESI Emanuele che provvedeva all'iscrizione della società stessa presso la Camera di Commercio di Palermo il I2.10.1966 (n.53565n/I68In.)

Dalla costituzione ad oggi, la RE.CO.SI. ha costruito:

a)-Un edificio composto di due lotti - sito nella Via Nazario Sauro - comprendenti ciascuno : un piano scantinato, piano terra, ammezzato, nove piani elevati e un piano attico.

Per detto edificio è stato presentato il progetto numero I782 l'11.11.1966 che è stato approvato dalla Commissione edile il 10.1.1967.

La licenza di costruzione è stata rilasciata il 31.3.

(5) *Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della* Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione dell'ultima parte della precedente pagina e della prima parte di questa pagina in cui si fa riferimeno a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

1967 mentre i lavori erano già iniziati il 1.2.1967.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'Ingegnere Salvatore Incorpora, abitante in Palermo -Via Principe Belmonte nr.68.
Lo stabile è compreso nel piano di lottizzazione di MORELLO Maria, approvato dalla Commissione edile il 26.6. 1964 (particella n.996/a del foglio catastale nr.49 della città di Palermo).
Come di consueto e per le già chiarite ragioni, le funzioni di capo-cantiere venivano svolte da ALBANESE Giuseppe.

b) Un edificio , sito sempre in Via Nazario Sauro, che si compone di un semi-interrato, piano rilazato, 6 piani elevati ed un piano attico.
Il relativo progetto n.22247 presentato l'11.11.1964 dall'Avvocato CASCIO INGURGIO Pietro, abitante in Palermo Via Pirandello nr.9, nella qualità di legale di Inglese Maria, sopra nominata, è stato approvato dalla Commissione edile il 20.11.1964.
La licenza di costruzione è stata rilasciata il 29.9. 1967 a nome di TERESI Emanuele, nr.768, ed i lavori sono stati intrapresi il 2.10.1967.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'architetto DI CARO Michelangelo fu Luciano, Via Torquato Tasso nr.5.
Lo stabile è compreso nel piano di lottizzazione di Inglese Maria, approvato il 3.4.1964 dalla Commissione edile (particelle 157/c - 472/c- 474/c e 474/d del foglio catastale nr.48 della città di Palermo.)
Anche questa volta il capo-cantiere è stato l'ALBANESE Giuseppe.

./.

L'atto di compra-vendita, trascritto al n.I06I0 del [illegible] I967 è stato compilato dal notaio Michele Margiotta.

c)-Un edificio (in fase di ultimazione) che sorge tra le Vie Brigata Verona -Campania - Emilia e Giacinto Carini, costituito da due lotti: lotto A)- piano rialzato - 10 piani elevati ed un piano attico rientrante; lotto B)- piano rialzato -9 piani elevati ed un attico.

Il relativo progetto, n.593, presentato l'8.5.I968 è stato approvato dalla Commissione edile il 4.7.1968.

Il 29.8.1968 a nome della proprietaria PERNICE Vincenzina di Gaetano e di Contrares Carolina,nata a Palermo il 20.6.I888,nubile,ivi res.Corso Calatafimi n.69, è stata rilasciata dall'Ufficio Urbanistico di Palermo la licenza di costruzione n.872 che il 4.7.I968 era stata approvata dalla Commissione edile.

I lavori di cui è progettista e direttore l'Ing.Mannino Giuseppe,ivi residente-Via Marchese Ugo n.30, sono stati iniziati il 1.12.1968.

Lo stabile rientra nel piano di lottizzazione della Pernice che è stato approvato dalla Commissione edile il 4.7.I968 (particelle 34 - 35 e 62 del foglio catastale nr.31 della città di Palermo).

La licenza di costruzione a nome della Pernice Vincenzina sarà volturata alla RE.CO.SI..

Risulta che detta licenza di costruzione è stata rilasciata a condizione che le certificazioni vengano presentate dopo la stipula dell'atto pubblico in ossequio all'atto d'obbligo registrato a Monreale il 31.8.I968 n.361 e trascritto il 23.3.I968 al n.2638I/21599.

Come capo-cantiere risulta MAZZOLA Domenico,nato a Palermo il 29.9.I926,ivi residente-Via U.D.I26 n.6.

./.

La RE.CO.SI, in atto, ha in corso di costruzione altro edificio nel Comune di Vittoria (Ragusa) che si compone di uno scantinato, piano terra, ammezzato e 6 piani rialzati.

La stessa è in possesso di nulla-osta di costruzione rilasciato il 3.7.1968,n.419.

Il progettista e direttore dei lavori è l'ingegnere MINEO Nicola,abitante in questa Via Cluverio n.17.

Le funzioni di capo-cantiere sono state svolte per un certo periodo dal Mirabella Giuseppe.

Non è dato conoscere altro su detto cantiere di lavoro attesa la distanza del luogo ove esso sorge.

o

o o

...Omissis... (6)

----oooOooo----

Risulta che le dette società abbiano ottenuto mutui fondiari dalla Cassa di Risparmio V.E..

Le ditte fornitrici sono :

- CEMENTARIE SICILIANE - Isola delle Femmine;
- ITALCEMENTI - Via Mariano Stabile n.200
- SIDERCONI - Via Malaspina 66
- BASILE Salvatore - Ferro- Via Ariosto 13
- SALAMONE & PULLARA - Viale Regione Siciliana

./.

(6) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

- COMSA - sanitari- Via Seluti n.83/A
- CAVE DI TUFO dislocate nel territorio di Marsala e Mazara del Vallo
- INFISSI - Ditta Papa- S.Donà del Piave

La Società oltre ad una moderna attrazzatura cantieristica possiede un impianto di torre grù in atto funzionante nel cantiere edile per ultimo menzionato e cioè Via Brigata Verona- Via Campania - Via Emilia e Via Giacinto Carini.

Le dette Società,per il disbrigo di pratiche burocratiche ,si avvalgono:

. TANTILLO Rosario di Rosario e di Ampola Cristina,nato a Palermo il 2.11.1923,ivi residente-Via Pietro Platania n.2-piano II°;

. MONACO' Maria Stella di Carmelo e di Paraninfo Angelina, nata a Palermo il 30.9.1941,ivi res.Corso Finocchiaro Aprile nr.45,scala A,p.III°,int.8,nubile.

Le Società in argomento non hanno effettuato lavori per conto di pubbliche amministrazioni.

Le stesse non dispongono, e per intuibili ragioni, di guardiani.

Si accludono le situazioni famiglia degli interessati nonchè le risultanze presso gli Uffici Giudiziari, (7)

Si allega altresì l'elenco degli operai impiegati.

Palermo li,21 gennaio 1970.

(7) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissie da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, vengono pubblicati esclusivamente gli allegati che i relatori, Presidente Carraro e deputato La Torre, hanno specificamente utilizzato come fonte di dati contenuti nelle loro relazioni. (N.d.r.)

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ORIGINARIA di:

Int.- CITARDA Matteo fu F.Paolo e fu Citarda Maria Francesca, nato a Palermo il I2.2.I905,ivi residente-Via C.R.5 n.39,piano 5^ int.11,coniugato con D'Alessandro Angela,coltivatore diretto;

-padre-CITARDA Francesco Paolo fu Nicolò e fu Li Vigni Antonina, nato a Palermo il 2.8.I860,ivi deceduto il 23.I.I947;

-madre-CITARDA Maria Francesca fu Vito e fu Genova Maria,nato a Palermo il 22.1.I867,ivi deceduta il I0.II.I946;

-S/lla-CITARDA Antonina fu Francesco e fu Citarda Maria,nato a Palermo il I6.2.I900,ivi deceduta il 30.4.I966, coniugata con CUCCIA Giorgio di Carmelo e di D'Orsa Maria,nato a Piano dei Greci l'8.I.I898,deceduto a Palermo il 5.I2.I968,commerciante;

-F/llo-CITARDA Antonino,g.c.s.,nato a Palermo il I0.2.I895,allevatore bestiame,celibe.Ucciso il 5.4.I952;

-F/llo-CITARDA Vito,g.c.s.,nato a Palermo il 23.1.I893,coniugato con Citarda Rosalia,commerdiante.Ucciso il 4.2.I958;

-F/llo-CITARDA Giuseppe,g.c.s.nato a Palermo il I.3.I907,ivi residente Via C.R.5 n.39,piano 2° int.6,bracciante agricolo,coniugato con CUSENZA Antonina,deceduta;

FAMIGLIA ACQUISITA

-moglie- D'ALESSANDRO Angela fu Giuseppe e fu Citarda Giovanna,nata a Palermo il 27.I2.I904,ivi residente-Via C.R.5 n.39,piano 5^,int.II,coniugata con Citarda Matteo;

-figlia- CITARDA Maria Francesca Paola di Matteo e di D'Alessandro Angela,nata a Palermo il 9.2.I939,ivi residente Via C.R.5 n.39,piano IX,coniugata con ALBANESE Giuseppe di Francesco e di Amato Vincenza,=nato ad Alcamo il 3.I.I923,convivente;

-figlia- CITARDA Giovanna,g.c.s.,nata a Palermo il 31.5.I94I,ivi residente Via C.R.5 nr.39 piano 2^,coniugata con TERESI Girolamo Francesco di G.Battista e di Carminia Sebastiana,nato a Palermo il 4.II.I936,convivente;

./.

-figlia - CITARDA Pietra, g.c.s., nata a Palermo il 29.6. I943, ivi residente-Via C.R.5 nr.39, piano 5° int. II, nubile;

-figlia- CITARDA F.Adriana, g.c.s.nata a Palermo il 28.I. I946, ivi residente-Via C.R.5 nr.39, piano 5) int. II, nubile.-

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA di

-ALBANESE Giuseppe di Francesco e di Amato Vincenza,nato ad Alcamo il 3.1.1923,residente a Palermo-Via C.R.5 n.39

moglie-CITARDA MariaF.Paola di Matteo e di D'Alessandro Angela, nata a Palermo il 9.2.1939,ivi residente- Via C.R. 5 n,39,casalinga;

figlio-ALBANESE Francesco,dei predetti,nato a Palermo il 17.5.1968;

figlia-ALBANESE Angela,dei predetti,nata a Palermo il 13.7.1969.-

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA DI;

MIRABELLA Giuseppe di Giuseppe e di La Barbera [illegible]
nato a Palermo il 14.5.1914,ivi residente-[illegible]
C.R.5 n.39,muratore;

-moglie- VERDI Giovanna di Antonino e di Ferrante Angela,
nata a Palermo il 4.II.1925,ivi residente,convi=
vente,casalinga;

-figlia- MIRABELLA Angela,dei predetti,nata a Bivona il
4.7.1949,residente a Palermo;

-figlio- MIRABELLA edilio,dei predetti,nato a Bivona il
25.5.1951,residente a Palermo,convivente;

-figlia- MIRABELLA Gaetana,dei predetti,nata a Bivona il
17.12.1953,residente a Palermo-convivente.-

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA di:

TERESI Emanuele fu G.Battista e di [illegible]
nato a Palermo il I.I.1933, ivi residente-
Fondo Teresi nr.IO, piano I°-(Villagrazia)
tubista, coniugato con:

-moglie:- MATASSO Maria Giuseppina di Antonino e di Di Francesco Grazia, nata a Castel di Lucia il 21.7.1939, convivente, casalinga;

-figlia- TERESI Carmela, dei suddetti, nata a Palermo il 9.7.1962;

-figlio- TERESI Giovanni, dei suddetti, nato a Palermo il 3.12.1963.-

SITUAZIONE DI FAMIGLIA ACQUISITA di :

TERESI Girolamo Francesco di G. [illegible] Sebastiana, nato a Palermo il 4.[illegible], [illegible] sidente-Via C.R.5 n.39, commerciante;

-moglie- CITARDA Giovanna di Matteo e di D'Alessandro Angela, nato a Palermo il 31.5.1941, ivi residente, convivente, casalinga;

-figlio- TERESI Giovanni, dei predetti, nato a Palermo il 18.8.1966.-

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 951

RELAZIONI, TRASMESSE IL 18 MAGGIO 1972 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVE ALLE IMPRESE EDILIZIE «SICE», «IMMOBILIARE MICHELANGELO» E «IMMOBILIARE STRASBURGO»

PAGINA BIANCA

ALLEGATO n. 2

LEGIONE CARABINIERI DI PALERMO

IMPRESE EDILI:

« SICE » « IMMOBILIARE MICHELANGELO »

« IMMOBILIARE STRASBURGO »

RELAZIONE

Nel corso degli accertamenti esperiti sul conto dell'Impresa edile PIAZZA Vincenzo di Rosolino e di Mazzara Elena, nato a Palermo il 19.3.1931, ivi residente, Via Cruillas n.219/a, costruttore edile, è risultato quanto segue:

Il PIAZZA Vincenzo, di modestissime condizioni economiche, già abitante nel Rione "Uditore" ove assieme al genitore gestiva una piccola officina meccanica, fin dalla giovane età evidenziò doti apprezzabili di intelligenza, astuzia ed opportunismo ed un particolare interesse verso l'industria edile.

La bramosia di voler progredire e sollevarsi dalle modeste condizioni economico-sociale che il padre poteva offrirgli, lo indussero tralasciare l'attività fino a quel momento svolta.

Per riuscire nel suo proposito ascenzionale, dopo aver fiutato nell'ambiente che lo attorniava, intuì che tale aiuto avrebbe potuto ottenerlo allineandosi ed occorrendo, mettendosi al servizio di certi strati sociali di chiara estrazione mafiosa.

Su queste basi quindi dà avvio all'attività edile che lo pone in contatto diretto con il noto capo mafia TORRETTA Pietro e con BONURA Salvatore, che in primis approntano i loro capitali.

Nacque così, come è notorio nella borgata "Uditore", il connubbio PIAZZA - TORRETTA - BONURA, che diede l'avvio alla realizzazione di svariati edifici, anche se sotto le mentite spoglie di ditta individuale intestata al solo PIAZZA Vincenzo.

Infatti l'Impresa PIAZZA Vincenzo risulta iscritta alla locale Camera del Commercio in data 6.11.1961 al n.40335n/35394n., con attività dichiarata: "Costruzioni edili e stradali" con sede in Via Lo Monaco Ciaccio n.6 -Uditore- attuale domi-

./.

cilio di Pietro TORRETTA.

Di fatto,però,la ditta in argomento ha intrapreso l'attività imprenditoriale sin dal 1959.

Nel corso di gestione,fra l'altro,ha realizzato la costruzione dei sottonotati edifici:

-Via U.D.51 n.7 - (traversa di Via Mammana-Passo di Rigano)
Certificato di abitabilità n.5564 rilasciato in data 21.5.1960;
-Via V.Marchesano (angolo Via Uditore)
Certificato di abitabilità n.6440 rilasciato il 17.6.1960;
-Via V.Marchesano n.10
Certificato di abitabilità n.165 rilasciato il 10.1.1961;
-Via Lo Monaco Ciaccio nnr.3 e 5
Certificato di abitabilità n.13508 rilasciato il 23.10.1961;
-Via Trabucco (Passo di Rigano)
-Viale Regione Siciliana (angolo Viale Lazio)
-Via Sampolo n.129 (costruito in società con BONURA Salvatore).

...Omissis... (1)

Attualmente il PIAZZA Vincenzo è il di lui fratello Giacomo,amministrano le sottonotate società per azioni,che nel corso di gestione hanno realizzato o hanno in corso di realizza-

(1) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

zione,gli edifici a seguito di ognuna menzionati:

a)- *Società per azioni "S.I.C.E." (Società Immobiliare Costruzioni edifici,con sede in Via del Quarnaro n.5).*

E' stata costituita il 20.2.1967 con atto del notar Giuseppe Angilella,n.835214 del repertorio (registrata a Palermo il 9.3.1967 al n.3638-Vol.71/n.),è iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo al n.10142 di soc.-Vol. 4554 in data 10.3.1967 e presso la locale Camera del Commercio al n.55552n/1733n. in data 4.7.1967.
E' stata fissata la durata fino al 31.12.2000 ed il capitale sociale è stato stabilito sulla base di £.1.000.000,diviso in 100 azioni da £.10.000 ciascuno,sottoscritti al 50% tra i due soci fondatori:
.SBEGLIA Salvatore di Francesco e di Mazzara Maria,nato a Palermo il 25.11.1939,ivi residente,Via Trabucco n.11,geometra,coniugato con BLANDI Giovanna;
.SCARPELLO Enrico,di Giovanni e di Rotolo Carmela,nato a Lercara Friddi il 2.7.1938,residente a Palermo-Via Gioacchino Di Marzo n.10,geometra.

Amministratore unico veniva nominato lo SBEGLIA Salvatore che in data 25.7.1967,presentava le dimissioni,dovendo allontanarsi dall'Italia, ed al suo posto veniva nominato il PIAZZA Giacomo di Rosolino e di Mazzara Elena,nato a Palermo il 6.1.1927,ivi residente-Via Uditore 7,che successivamente unitamente a PARISI Maria Angela,moglie del Piazza Vincenzo,rilevava l'intero capitale sociale.
Detto capitale,come da verbale assembleare del 31.8.1970(registrato a Palermo il 9.9.1970 al n.11676-Vol.71/n) veniva elevato a £.150.000.000 mediante l'emissione di n.15.000 azioni da £.10.000 ciascuna,previa trasformazione delle azioni nominali già esistente al portatore.

./.

*Edificio sito in Via Belgio n.55 - composto da scantinato, pia=
no terra,12 piani elevati e corpi bassi,per complessivi n.48
appartamenti.*

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:
*.TRAPANI Amedeo di Mariano e di Freschi Marianna,nato a Paler=
mo il 27.1.1901,ivi residente,Viale Strasburgo n.106,celibe,
possidente;*
*TRAPANI Gaspare,dei suddetti,nato a Palermo il 5.10.1905,ivi
residente,Viale Strasburgo n.106,frutticultore,coniugato con
Raffini Antonina,*
*che insiste nelle particelle nnr.235/b -458/b e 460/a del fo=
glio di mappa n.29 del Catasto terreni del Comune di Palermo.*
*L'atto di vendita n.966339 del repertorio,rogato in data 21.
7.1967 dal notaio Ermanno Virga,coadiuvatore del notar Angi=
lella Giuseppe(registrato a Palermo il 10.8.1967 al n.11155),
è stato stipulato tra i suddetti proprietari e la società
"S.I.C.E." rappresentata da PIAZZA Giacomo.*
*L'area dell'estenzione di mq.1958 è stata acquistata per l'im=
porto dichiarato di £.80.000.000.*
*Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato
progetto che è stato approvato dalla Commissione Edile il 13.
5.1967.*
*La relativa licenza di costruzione,n.543,è stata concessa il
28.6.1967 a nome di TRAPANI Amedeo e Gaspare.*
*Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Giusep=
pe Vacirca.*
Le funzioni di capo cantiere sono stata assolte da:
*.FILPI Vito di Domenico e di Mauro Saveria,nato a Palermo il
4.8.1918,ivi residente-Via Galileo Galilei n.139.*
Durante i lavori non è stata espletata vigilanza al cantiere.
I lavori iniziati il 3.6.1967 sono stati ultimati il 6.7.1968.
Mediamente sono stati occupati n.60 operai.

./.

Edificio sito in Via G.Arcoleo n.58, composto da parziale scantinato,piano rialzato,7 piani elevati e un piano attico, per complessivi n.42 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta alla Società r.l. "MO.PI." rappresentata da MORELLO Andrea di Serafino e di Calabrese Marianna,nato a Palermo il 14.1.1927,ivi residente,Via Giuseppe Pagano n.14,celibe,possidente, che insiste nelle particelle nnr.184/b -184/c -295/b e 689/b del foglio di mappa n.58 del Catasto terreni del Comune di Palermo.

L'atto di vendita,rogato in data 27.7.1967 dal notaio Ermanno Virga,coadiuvatore del notaio Giuseppe Angilella (registrato a Palermo il 12.8.1967 al n.11270),è stato stipulato tra la suddetta società venditrice e l'acquirente PIAZZA Giacomo,rappresentante della società "S.I.C.E.".

L'area dell'estensione di mq.2525 circa, è stata acquista per l'importo dichiarato di £.80.000.000.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione Edile l'8.6.1967.

La relativa licenza di costruzione n.721 è stata concessa il 6.9.1967.

Progettista e direttore dei lavori è stato dlingegnere Gianni Compagni.

Le funzioni di capo cantiere sono state assolte da:

.GRADO Antonino di Francesco e di Alessandrotta Giovanna,nato a Palermo il 7.12.1921,ivi res.Via Badia n.64/c,coniugato, muratore.

Durante i lavori non è stata espletata vigilanza al cantiere.

I lavori iniziati il 9.9.1967 sono stati ultimati il 20.6.1968.

Mediamente sono stati occupati n.60 operai.

./.

.*Edificio sito in Via Lussemburgo n.32, composto da scantinato, piano terra,7 piani elevati,attico e corpi bassi,per un complessivo di n.45 appartamenti.*

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a TRAPANI Amedeo,già generalizzato,
che insiste nella particella n.235/a del foglio di mappa n.29 del Catasto Terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita,rogato il 28.12.1967 dal notaio Giuseppe Angilella(registrato a Palermo il 17.1.1968 al n.839),è stato stipulato tra il suddetto proprietario e la società "S.I.C.E.",rappresentata da PIAZZA Giacomo.
L'area dell'estenzione di mq.2640 è stata acquistata per l'importo dichiarato di £.98.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 4.4.1968.
La relativa licenza di costruzione n.311 è stata concessa il 3.5.1968.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Vacirca Giuseppe.
Le funzioni di capo cantiere sono state assolte da FILPI Vito, già generalizzato.
Durante i lavori non è stata espletata vigilanza al cantiere.
I lavori iniziati il 6.5.1968 sono stati ultimati il 16.6.1969.
Mediamente sono stati occupati n.60 operai.

.*Edificio sito in Via Vito Cesare Piazza n.23,composto da piano scantinato,piano terra e 9 piani elevati,per complessivi n.54 appartamenti.*
L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a: S.r.l. "MO.PI",rappresentata da MORELLO Andrea,già generalizzato e CALABRESE Marianna di Gioacchino e di Culotta Ignazia,nata a Boston (U.S.A.) il 6.8.1903,residente a Palermo-Via Giuseppe Pagano n.14,

./.

che insiste nella particella n.184/a. del foglio di mappa n. 58 del Catasto terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita n.1476 del repertorio e n.142 della raccolta, rogato in data 8.5.1968 dal notaio Marretta Domenico (registrato a Piana degli Albanesi il 15.5.1968 al n.263-Vol.118), è stato stipulato tra i suddetti proprietari e l'acquirente della società "S.I.C.E." rappresentata da PIAZZA Giacomo.
L'area dell'estenzione di mq.2525 è stata acquistata per l'importo dichiarato di £.72.350.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione Edile l'11.3.1968.
La relativa licenza di costruzione n.332 è stata concessa il 10.5.1968.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Vincenzo Lomolino.
Le funzioni di capo cantiere sono state assolte da GRADO Antonino,già generalizzato.
Durante i lavori non è stata espletata vigilanza al cantiere.
I lavori iniziati l'11.5.1968 sono stati ultimati il 27.4.1970.
Mediamente sono stati occupati n.50 operai.

. Edificio sito in Via Altofonte n.50,composto da scantinato,piano terra,7 piani elevati,attico e superattico,per complessivi n.25 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:
.DI LIBERTO Giuseppe di Salvatore e di Lo Jacono Rosalia,nato a Palermo il 18.10.1937,ivi residente,Via Altofonte n.42,celibe;
DI LIBERTO Angelo di Santo e di Rigano Rosa,nato a Palermo l'8.7.1933,ivi residente,Via Altofonte n.48,coniugato;
DI LIBERTO Francesco di Salvatore e di Lo Jacono Rosalia,nato a Palermo il 28.8.1939,ivi residente,Via Altofonte n.50,coniugato;

./.

DI LIBERTO Gaetana fu Giuseppe e fu Saitta Rosina,nata a Palermo il 31.8.1896,ivi residente,Via Altofonte n.42,nubile;
LO JACONO Rosalia di Giuseppe e di Gatto Elisabetta,nata a Palermo il 26.3.1913,ivi residente,Via Altofonte n.42,vedova di Di Liberto Salvatore;
RIGANO Rosa di Angelo e fu Fiorelli Dorotea,nata a Palermo il 15.3.1908,ivi residente-Via Altofonte n.48,vedova di Di Liberto Santo,
che insiste nelle particelle n.149-255 e 422 del foglio di mappa n.70 del Catasto terreni del Comune di Palermo.

L'atto di vendita n.1425 del repertorio e n.27458 della raccolta,rogato in data 24.12.1968 dal notaio Giuseppe Maniscalco(registrato a Palermo l'11.1.1969 al n.491), è stato stipulato tra i suddetti proprietari e l'acquirente PIAZZA Giacomo,amministratore unico della società "S.I.C.E.".

L'area dell'estenzione di mq.700 circa è stata acquistata per l'importo dichiarato di £.50.000.000.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 2.2.1968.
La relativa licenza di costruzione n.258 è stata concessa il 20.4.1968.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Imburgia Giovanni.

Le funzioni di capo cantiere sono state assolte da:
.ALTERNO Giuseppe Lucio di Giovanni e di Ferrante Maddalena,nato a Palermo il 12.2.1940,ivi residente-Via Petrazzi n.30,muratore,coniugato.
Durante i lavori non è stata espletata vigilanza al cantiere.
I lavori iniziati l'11.7.1968 sono stati ultimati il 6.9.1969.
Mediamente sono stati occupati n.35 operai.

./.

Edificio sito in Via Gaetano La Loggia n.152, composto da piano terra e 10 piani elevati,per complessivi 60 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:
Società r.l."MO.PI." rappresentata da MORELLO Andrea e CALABRESE Marianna, entrambi già generalizzati,
che insiste nelle particelle n.1841/o -185 -688/a -186/e del foglio di mappa n.58 del Catasto terreni del Comune di Palermo.

L'atto di vendita n.1477 del repertorio e n.143 della raccolta, rogato l'8.5.1968 dal notaio Domenico Maretta(registrato a Piana degli Albanesi il 15.5.1968 al n.264-Vol.118),è stato stipulato tra i suddetti proprietari e l'acquirente PIAZZA Giacomo,amministratore unico della Società "S.I.C.E".
L'area dell'estenzione di mq.3072 è stata acquistata per l'importo dichiarato di £.85.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 17.4.1968.
La relativa licenza di costruzione n.392 e variante n.318 sono state concesse rispettivamente il 18.5.1968 e 24.7.1969.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Giovanni Compagno.
Le funzioni di capo cantiere sono state assolte da GRADO Antonino,già generalizzato.
Durante i lavori non è stata espletata vigilanza al cantiere.
I lavori iniziati il 6.7.1968 sono stati ultimati il 22.8.1969.
Mediamente sono stati occupati n.50 operai.

Edificio sito in Via Dogali n.29, composto da piano scantinato, piano terra,6 piani elevati,piano attico e superattico,per complessivi 32 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:
.SCARDINA Dott.Calogero di Salvatore e di Greco Rosa,nato a Ba-

./.

gheria il 26.6.1908,residente a Palermo-Via Torino n.21,
che insiste nella particella n.934 del foglio di mappa n.47 del Catasto terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita rogato il 26.4.1968 dal notaio Giuseppe Anglella (registrato a Palermo il 16.5.1968 al n.6670), è stato stipulato tra il suddetto proprietario e l'acquirente PIAZZA Giacomo,amministratore unico della Società "S.I.C.E.".
L'area dell'estenzione di mq.5570 è stato acquistato per l'importo dichiarato di £.28.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto e variante,rispettivamente approvati dalla Commissione Edile il 17.7.1968 e il 3.3.1970.
La relativa licenza di costruzione n.697 e variante n.185 sono state concesse il 9.8.1969 e il 25.3.1970.
Progettista è stato l'ingegnere Antonio Nasti,mentre la direzione dei lavori è stata affidata all'ingegnere Giovanni Compagno.
Le funzioni di capo cantiere sono state assolte da:
.CHINNICI Giuseppe di Antonino Giovanni e di Guccione Maria,nato a Belmonte Mezzagno il 9.11.1941,residente a Palermo-Via Ruggero Loria n.72,muratore.
Durante i lavori non è stata espletata vigilanza al cantiere.
I lavori iniziati il 24.12.1968 sono stati ultimati il 27.4.1970.
Mediamente sono stati occupati n.50 operai.

.<u>Edificio sito in Via Vito Cesare Piazza</u>, composto da piano scantinato,piano rialzato,6 piani elevati,per complessivi n.69 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta alla Società r.l. "MO.PI",rappresentata da MORELLO Andrea e CALABRESE Marianna,entrambi già generalizzati,
che insiste nelle particelle nnr.184/a -184/c -191 -830 -691 -

190 - 295 -192 -188 e 189 del foglio di mappa n.58 del Catasto terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita,rogato il 4.3.1970 dal notaio Lucia Scoma (registrato a Palermo il 24.3.1970 al n.3940),è stato stipulato tra i suddetti proprietari e l'acquirente PIAZZA Giacomo, amministratore unico della società "S.I.C.E.".
L'area dell'estenzione di mq.6.500 circa è stata acquistata per l'importo dichiarato di £.120.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione Edile il 10. 11.1969.
La relativa licenza di costruzione n.189 è stata concessa il 26.3.1970.
Progettista e direttore dei lavori è l'Ing.Giovanni Compagno.
Le funzioni di capo cantiere sono assolte da GRADO Antonino, sopra generalizzato.
Durante i lavori non viene espletata vigilanza notturna.
I lavori iniziati il 1.4.1970 sono tuttora in corso.
Mediamente vengono occupati 60 operai.

<u>Edificio sito nel prolungamento V.E.DI BLASI</u>, composto da piano rialzato,4 piani elevati ed attico,per complessivi 12 appartamenti.
L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:
.SCARDINA Dott.Calogero,sopra generalizzato, che insiste nella particella n.934 del foglio di mappa n.47 del Catasto Terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita,rogato il 26.4.1968 dal notaio Giuseppe Angilella (registrato a Palermo il 16.5.1968 al n.6670),è stato stipulato tra il suddetto proprietario e l'acquirente PIAZZA Giacomo,amministratore unico della società "S.I.C.E".
L'area dell'estenzione di mq.5.570 è stato acquistata per l'importo dichiarato di £.28.000.000.-

./.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 10.I2.1969.
La relativa licenza di costruzione n.311 è stata accordata il 5.8.1970.
Progettista e direttore dei lavori è l'Ingegnere Antonino Nasti.
Le funzioni di capo cantiere sono state assolte da:
CHINNICI Giuseppe di Antonino Giovanni e di Piccione Maria, nato a Belmonte Mezzagno il 24.11.1941,residente a Palermo- Via Ruggero Loria n.72,celibe,muratore.
Durante i lavori non viene espletata vigilanza notturna.
I lavori iniziati il 20.8.1970 sono in fase di ultimazione.
Mediamente vengono occupati n.20 operai.

b)- *Società per Azioni "IMMOBILIARE MICHELANGELO" con sede in Palermo -Via Veneto n.39.*

E' stata costituita il 27.12.1968 con atto n.1042511 del repertorio,rogato dal notaio Giuseppe Angilella (registrato a Palermo l'11.1.1969 al n.498-Vol.71/n.).
E' iscritta presso la locale Camera del Commercio al n. 60592n/977n. in data 1.8.1969 e presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo al n.10718-Vol.48/87 in data 24.5.1969
Ha una durata fino al 31.12.2000 con un capitale sociale di £.1.000.000 diviso in 100 azioni da £.10.000 ciascuna sottoscritti tra i due soci fondatori:
PARISI Grazia di Francesco e di Gucciardi Girolama,nata a Palermo il 5.10.1931,ivi res.Via Cruillas 221,coniugata con Pillitteri Salvatore;
PARISI Maria Angela,dei predetti,nata a Palermo il 3.1. 1937,ivi residente- Via Cruillas n.219/a,coniugata con Piazza Vincenzo.

./.

Amministratore unico veniva nominato PIZZA Giacomo,già ge= neralizzato.
Detta società che ha come oggetto sociale la costruzione in proprio o in appalto di fabbricati, l'acquisto ,la vendita e la permuta di terreni,fabbricati,ecc. nel corso di gestione ha realizzato:

Edificio sito in Via Monti Iblei n.51, composto da scantinato, piano terra,9 piani elevati,attico e solaio,per complessivi n. 19 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:
.BARBERA Manfredi fu Renzo e fu Rotelli Anna,nato a Palermo il 27.11.1896,ivi res.Via Belgio n.22-scala C.int.12,commercian= te,coniugato con Natoli Carolina;
BARBERA Giovanna di Manfredi e di Natoli Carolina,nato a Pa= lermo il 25.2.1934,ivi residente,coniugata con Molfiero Fran= cesco;
BARBERA Adele,g.c.s.,nata a Palermo il 2.2.1926,ivi residente Via Notarbartolo n.15/b,casalinga,coniugata con Perricone Giuseppe;
BARBERA Maria,g.c.s.,nata a Palermo il 28.12.1928,ivi residen= te-Via Belgio n.8-scala A-int.13,coniugata con Agnello Gaspa= re;
BARBERA Maria Letizia,g.c.s.,nata a Palermo il 1.11.1931,ivi residente-Via Notarbartolo n.15/b,coniugata con Cerruti Cesa= re;
BARBERA Giuseppa,g.c.s.,nata a Palermo il 12.5.1936,ivi resi= dente -Via Belgio n.22-coniugata con Pantalena Vittorio;-il 28.8.1963 emigrata per Agrigento;
BARBERA Elena Maria,g.c.s.nata a Palermo il 18.8.1938,ivi re= sidente-Via Belgio 18,coniugata con Ferrara Girolamo;
BARBERA Leontina Maria,g.c.s.nata a Palermo il 25.8.1941,ivi

./.

residente- Via Belgio n.18,coniugata con Governale Donatello;
BARBERA Lorenzo,g.c.s.,nato a Palermo il 19.6.1923,ivi residente-Via Passaggio dei Poeti n.11,coniugata con Toro Rosalia;
AIROLDI Guido di Guiso e di Terenzio Mary,nato a Palermo il 17.11.1914,in atto dimorante in Venezuela,coniugato con Moroni Franca,
che insiste nelle particelle n.221/b e 224/b del foglio di mappa n.29 del Catasto Terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita n.1062621 del repertorio,rogato il 23.5.1969 dal notaio Ermanno Virga,coadiuvatore del notaio Giuseppe Angilella (registrato a Palermo l'11.6.1969 al n.8046), è stato stipulato tra i suddetti proprietari e la Società per Azioni "IMMOBILIARE MICHELANGELO",rappresentata da PIAZZA Giacomo.
Per l'acquisto di detta area,estesa mq.1900 è stata corrisposta la somma dichiarata di £.55.000.000.-
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 3.4.1964.
La licenza di costruzione n.215 e varianti n.197 e 1441 sono state accordate rispettivamente il 23.10.1964,il 15.3.1969 e il 2.4.1970 a nome della S.p.A. "IN.CA.BE".Successivamente voltura a nome della S.p.A."IMMOBILIARE MICHELANGELO".
Progettista è stato l'ingegnere Bernardo CAMPIONE mentre la direzione dei lavori è stata affidata all'Ing.Giovanni Compagno.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da:
ALTERNO Lucio Giuseppe,già generalizzato.
Durante i lavori non è stata espletata vigilanza notturna.
I lavori iniziati il 28.7.1969 sono stati ultimati il 29.5.1970.
Mediamente sono stati occupati n.40 operai.

Edifici A)- B)- C) e D)- sito in Via Giuseppe Gorgone(Fondo Lupo) composti ciascuno da piano scantinato,piano rialzato e due piani elevati,per complessivi n.48 appartamenti.

./.

L'immobile sorge su area edificabile appartenuta a:
LUPO Luigi di Antonino e di Raimondo Anna,nato a Castelbuono il 12.1.1911,residente a Palermo -Via Siracusa 27,industriale,coniugato con Randazzo Caterina;
LUPO Giuseppe,dei suddetti,nato a Castelbuono il 3.3.1918,residente a Palermo -Via Siracusa n.27,industriale,coniugato con Colonna Romano Rosalia,
che insiste nelle particelle n.361/b-1 -128/b-2 -170/B-1 e 131/b del foglio di mappa n.38 del Catasto terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita n.1042513 del repertorio,rogato il 27.12.1968 dal notaio Giuseppe Angilella (registrato a Palermo l'11.1.1969 al n.497),è stato stipulato tra i suddetti proprietari e la società "Immobiliare Michelangelo", rappresentata da PIAZZA Giacomo.
Per l'acquisto di detta area,estesa mq.3492,è stata corrisposta la somma dichiarata di £.37.370.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 21.5.1969.
Le licenze di costruzioni nnr.128,129,454 e 453 sono state accordate le prime due il 7.11.1969 e le altredue l'11.3.1970.
Progettista e direttore dei lavori è l'architetto Lomolino Vincenzo.
Le funzioni di capo-cantiere vengono assolte da CHINNICI Giuseppe,sopra generalizzato.
Durante i lavori non viene espletata vigilanza notturna al cantiere.
I lavori iniziati il 1.5.1970 sono in fase di ultimazione.
Mediamente vengono occupati n.70 operai.

./.

c)- Società per Azioni "IMMOBILIARE STRASBURGO" con sede in Palermo Via Veneto n.39.-

La Società di cui sopra è stata costituita con atto n.1062206 del repertorio,rogato in data 20.5.1969 dal notaio Ermanno Virga,coadiuvatore del notaio Giuseppe Angilella- con studio in Palermo-Piazza Castelnuovo n.35 -(registrato a Palermo il 3.6.1969 al n.7625 -Vol.71/n.dai signori:

PIAZZA Giacomo,già generalizzato;

PIAZZA Rosa di Rosolino e di Mazzara Elena,nata a Palermo il 6.1.1929,ivi residente-Via Uditore n.7,casalinga,coniugata con Chiovaro Aurelio;

PIAZZA Gaetana,g.c.s.,nata a Palermo il 10.7.1935,ivi residente-Via Uditore n.7,casalinga,coniugata con Bellina Giacinto;

PIAZZA Vincenzo,già generalizzato.

Il capitale sociale di £.1.000.000,diviso in 100 azioni da lire 10.000 ciascuna,è stato sottoscritto in ragione di:
-n.60 da Piazza Vincenzo; n.20 da Piazza Giacomo e 10 ciascuna da Piazza Rosa e Gaetana.
L'Amministratore unico della società,che ha una durata massima fino al 31.12.2000, è PIAZZA Vincenzo.
La Società è iscritta alla locale Camera del Commercio sin dal 28.8.1969 al nnr.60704n/1973n. con attività dichiarata: esecuzione e costruzioni edilizie,stradali,ferroviarie,idrauliche e di bonifica agraria da ottenersi in appalto,in concessione,per conto proprio e per conto terzi. La società è trascritta presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Palermo al n. 10774 -Vol.48/44 in data 11.9.1969 (pubblicata nella G.U.R.S. del 6.9.1969 al n.36).
La Società nel corso di gestione ha in fase di realizzazione per conto proprio i sottonotati plessi edilizi:

./.

- 17 -

Edificio sito nel Viale Strasburgo (angolo Via Olanda), composto da: due scantinati, piano terra, 10 piani elevati ed attico, per complessivi n.46 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:
TRAPANI Gaspare di Mariano e di Freschi Marianna, nato a Palermo il 5.10.1905, ivi residente-Viale Strasburgo n.106, frutticultore, coniugato con Raffagnino Antonina;
TRAPANI Leopoldo, dei suddetti, nato a Palermo il 22.8.1898, ivi residente-Viale Strasburgo n.32, avvocato, coniugato con Trapani Gaetana,
che insiste nelle particelle nnr.461 -462 -465 e 466/a del foglio di mappa n.29 del Catasto terreni del Comune di Palermo.

L'atto di vendita, rogato il 24.5.1969 dal notaio Giuseppe Angilella (registrato a Palermo l'11.6.1969 al n.8047), è stato stipulato dai suddetti venditori e la società per azioni "IMMOBILIARE STRASBURGO" rappresentata da PIAZZA Vincenzo.
Per l'acquisto di detta area, estesa mq.3660, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.230.000.000.-
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 18.7.1969.
Le relative licenze di costruzioni n.808 -214 e 419 sono state accordate il 27.8.1968, il 15.3.1969, il 15.10.1969 e variante n. 958 del 10.10.1970, sono state rilasciate a nome della S.p.A. "S.I.C.E.", rappresentata da PIAZZA Giacomo.
Progettista e direttore dei lavori è l'ingegnere Giuseppe Vacirca.
Le funzioni di capo-cantiere vengono assolte da FILPI Vito, già generalizzato.
Nel cantiere non viene espletata vigilanza notturna.
I lavori iniziati il 28.4.1969 sono in fase di completamento.

./.

Mediamente vengono occupati n.60 operai.

Edificio sito in Via Lussemburgo (angolo Via Olanda),composto da piano scantinato,piano terra,6 piani elevati e corpi bassi per complessivi n.24 appartamenti.

L'immobile sorge su area edificabile appartenuta a TRAPANI Rosa,sopra generalizzata,
che insiste nelle particelle n.304/b e 360/b del foglio di mappa n.29 del Catasto terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita,rogato il 4.5.1970 dal notaio Lucia Scoma- con studio in Palermo-Piazza Castelnuovo n.5 (registrato a Palermo il 15.5,1970 al n.6376),è stato stipulato dalla sud= detta venditrice e la società "Immobiliare Strasburgo",rap= presentata da PIAZZA Vincenzo.
Per l'acquisto di detta area,estesa mq.2541,è stata corrispost la somma dichiarata di £.130.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 14. 1.1970.
La relativa licenza di costruzione n.340 è stata accordata il 23.5.1970.
Progettista e direttore dei lavori è l'ingegnere Giuseppe Va= circa.
Le funzioni di capo-cantiere vengono assolte da FILPI Vito.
Nel cantiere non viene espletata vigilanza notturna.
I lavori iniziati il 1.6.1970 sono in fase di espletamento.
Mediamente vengono occupati n.40 operai.

0

0 0

Le società di che trattasi dispongono di una moderna attrez= zatura cantieristica e tre impianti di torre grù.
Per il disbrigo delle pratiche contabili-amministrative si

./.

avvalgono dell'opera dei sottonotati impiegati:

. Geometra SBEGLIA Giuseppe di Francesco e di Mazzara Maria,nato a Palermo il 1.9.1945,ivi residente-Via Badia n.259,celibe;

. GUCCIARDI Vincenzo di Francesco e di Blandi Lucia,nato a Palermo il 13.1.1940,ivi residente-Via Cruillas n.219,celibe;

. LA MANTIA Rosalba di Ignazio e di La Mantia Fiorentina Anna, nata a Palermo il 25.7.1947,ivi residente- Viale Regione Siciliana n.303,nubile.

Le ditte fornitrici sono:

- Cemento	-Italcementi	- Isola delle Femmine;
- Ferro	-Sidercomet	- Palermo
- Calce e laterizi	-Sicilcalce	- Bagheria
- Marmi	-Levante Nazzareno Capitano e Savino	- Trapani
- Pavimenti	-Cosma-Salamone e Pullara	- Palermo
- Sanitari	-come sopra	
-Manufatti infissi in ferro	-Lodetti	-Partanna Mondello
- Manufatti in legno	-Maltese e Li Mandri	- Palermo
- Inerti	-Ditte varie	- Palermo

---===oOOoo===---

Come rilevasi da quanto riferito nella parte iniziale della presente relazione, il PIAZZA Vincenzo fin dall'inizio della sua attività imprenditoriale,godendo dell'appoggio del capomafia della borgata "Uditore" TORRETTA Pietro,conferisce subito alla sua azienda l'etichetta di chiara estrazione mafiosa.

Sentirsi protetto da un simile elemento dà al Piazza quella sicurezza che costituise la più valida e perentoria credenziale per acquisire nell'ambiente imprenditoriale quel presti-

gio che tanto agognava.

L'essersi unito in affari con TORRETTA Pietro, ciò è notorio nella borgata di "Uditore", con BONURA Salvatore,nato a Palermo il 13.6.1900,fratello di BONURA Vincenzo,nato a Palermo il 12.4.1904,coniugato con TORRETTA Giuseppa,nata a Palermo il 3.10.1909, e con TERESI Girolamo,nato a Palermo il 4.11.1936 ivi residente,Via C.R.5 n.39,coniugato con CITARDA Giovanna,famiglie di origini mafiose,che nelle lotte tra cosche mafiose hanno avuto un apporto non indifferente,dà l'esatta dimensione del ruolo che il PIAZZA Vincenzo ha potuto avere,cosciente o succube, di un simile connubio.

Sintomatico appare il fatto che egli fin dal lontano 1963, ritenuto intimo amico e favoreggiatore del TORRETTA all'epoca della latitanza di quest'ultimo,fu oggetto di perquisizioni domiciliari a cura del Nucleo di P.G.Carabinieri di Palermo per il rintraccio del mafioso.

Tratto in arresto il TORRETTA (febbraio 1964) il PIAZZA per non venirgli meno quella sicurezza che il Torretta libero gli dava,assume alle proprie dipendenze quale guardiano,ma,in effetti,con mansioni di "factotum" SCELTA Ignazio di Alfonso e di Billeci Antonina,nato a Palermo il 18.7.1907,ivi residente-Cortile Parisi n.5/B,figura di primo piano nell'ambiente mafioso della zona Uditore-Passo di Rigano,della cosca Torretta,già socio nell'allevamento di suini di quel MAZZARA Francesco Paolo(ucciso la sera dell'8.8.1966 in Palermo-Via Leonardo da Vinci-Fondo Scozzari) che voleva assurgere a capo mafia della zona Uditore al posto del mafioso arrestato.

E' bene mettere in evidenza che i PIAZZA sono in rapporti di parentela con quel DI MARTINO Francesco fu Giuseppe e di Carollo Maria,nato a Palermo il 2.6.1917,fedele adepto della cosca Torretta,che prima della sua uccisione avvenuta il 25.3.1971,of=

./.

frida"quell'assistenza "necessaria,in un ambiente in cui il sistema mafioso è collegato con l'espletamento dell'attività imprenditoriale al Piazza Vincenzo e Giacomo e alla Società "LU.RA.NO." dei fratelli BONURA Francesco e Giovanni,nipoti del Torretta e Buscemi Salvatore.

Non a caso,negli ambienti imprenditoriali,si sostiene che il PIAZZA Vincenzo sia come ditta individuale e poi,nelle società per azioni "S.I.C.E." (Società Immobiliare Costruzioni edili), "IMMOBILIARE MICHELANGELO" e "IMMOBILIARE STRASBURGO",è il "dex ex machina" di tutta l'attività "ufficiale ed ufficiosa" svolta,anche se il fratello Giacomo figura amministratore unico della "S.I.C.E." e della "IMMOBILIARE MICHELANGELO".

I rapporti societari tra il PIAZZA Vincenzo e Giacomo con BONURA Salvatore e TERESI Girolamo,si rilevano oltre che dalla costruzione realizzata in unione al Bonura in Via Sampolo n.129, dagli accertamenti effettuati presso la Conservatoria dello Stato di Palermo,dai quali emerge l'acquisto dei terreni per la costruzione di stabili con Teresi Girolamo e col precitato Bonura Salvatore.

...Omissis... (2)

(2) Vedi nota (3) a pag. 969. (N.d.r.)

... Omissis ... (3)

Questi elementi offrono un quadro sufficientemente chiaro dell'ambiente in cui agiscono i PIAZZA, anche se, in contrapposto, non sono emersi dal lavoro informativo svolto, fatti e circostanze che testimoniano illegalità commesse nell'espletamento della loro attività imprenditoriale.

O

O O

Si allegano gli accertamenti eseguiti presso la locale Conservatoria dello Stato ed i precedenti e pendenze penali risultanti a carico delle persone indicate nella presente relazione. (4)

Palermo lì, 30 aprile 1971

(3) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione dell'ultima parte della precedente pagina e della prima parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

(4) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, non vengono pubblicati gli allegati che, a giudizio dei relatori, Presidente Carraro e deputato La Torre, non hanno una specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nelle rispettive relazioni. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 952

RELAZIONI, TRASMESSE IL 18 MAGGIO 1972 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVE ALLE IMPRESE EDILIZIE «MONCADA SALVATORE» E «F.LLI MONCADA DI SALVATORE»

PAGINA BIANCA

ALLEGATO n. 3

LEGIONE CARABINIERI DI PALERMO

IMPRESE EDILI:

«MONCADA Salvatore» «F.lli MONCADA di Salvatore»

A P P U N T O

Nel corso degli accertamenti esperiti sul conto dell'Impresa edile MONCADA Salvatore fu Filippo e di Palazzolo Olimpia, nato a Palermo l'8.1.1909, ivi residente, Via Mariano Stabile nr.216, costruttore edile, è risultato quanto segue:

La ditta MONCADA Salvatore risulta istituita il 1.10.1940 ed iscritta alla locale Camera di Commercio, il 23 dicembre dello stesso anno, ai nnr.48027n/42303n..
L'Impresa, nata per la realizzazione di case coloniche e lavori di riparazione in genere, all'epoca eleggeva domicilio presso l'Avv.Arcuri - contrada "Balletto" di S.Cipirello.
Il 20.8.1942 la ditta veniva iscritta alla locale Camera del Commercio come " industria edile ".
Con dichiarazione registrata presso la citata Camera di Commercio al n:10845, il 10.4.1952, la ditta comunicava di aver trasferito la sua sede sociale in questa Via Mariano Stabile nr.216.
Attualmente l'Impresa MONCADA tiene in vita i sottonotati cantieri edili, alcuni dei quali sono accreditati, nominalmente ad autonome ditte intestate a parenti, nate con l'evidente scopo di sfuggire ad un maggiore aggravio fiscale.

- Costruzione di n.27 lotti per civili abitazioni nell'ex feudo "TARDO" sito in prossimità della Via Carrabbia.

L'Impresa, con atto n.76.012 datato 2.12.1963 del notaio Michele CASTELLINI (registrato a Palermo l'11.12.1963 al n.8909), acquistava da potere di TARDO G.Vito e C.

./.

mq.108.000,00 di terreno catastato come segue:

-Foglio 61	particella	311	orto irr.	mq.	8.973
- "	"	312	fabb.rur.	"	126
- "	"	313	" "	"	36
- "	"	559	Orto irr.	"	5.526
- "	"	184	" "	"	13.060
- "	"	314	fabb.rur.	"	12
- "	"	316	" "	"	46
- "	"	317	vigneto	"	63.370
- "	"	318	fabb.rur.	"	44
- "	"	319	limoneto	"	13.065
- "	"	320	fabb.rur.	"	153
- "	"	523	limoneto	"	365
-, "	"	560	fabb.rur.	"	95
- "	"	561	limoneto	"	2.840
- "	"	562	ficodindia	"	7.235
- "	"	563	fabb.rur.	"	60
- "	"	564	" "	"	128
- "	"	565	" "	"	58
- "	"	694	limoneto	"	900
- "	"	695	prato	"	760
- "	"	182	limoneto	"	3.250
- "	"	964	"	"	604
- "	"	965	"	"	374
- "	"	966	"	"	4.010
					mq.107.965,00

Il valore dell'immobile, concordato con il locale Uffi= cio del Registro è di L.495.000.000.

Per il terreno in argomento, gli ex proprietari "eredi TARDO e C.- Via Carrabia -Palermo" presentarono un piano di lottizzazione che venne approvato dalla Commissione edilizia nella seduta del 16.4.1963, e l'IMPRESA acqui= rente programmò la costruzione di n.27 lotti per civile abitazione distinti come appresso:

- LOTTO n.1 - Progetto n.212 presentato il 25.2.1965 ed approvato il 13.4.1965.
  La relativa licenza di costruzione, n.353,

./.

è stata rilasciata il 15.4.1966.
L'edificio che si compone da un piano scantinato, piano rialzato e 7 piani elevati ed un piano attico, insiste sulla particella n. 317 del foglio n.61.
Progettisti:-Ingegneri Gaetano GAROFALO e Antonino RIZZO;
Direttore dei lavori RIZZO Antonino.

- LOTTO n.2 -Progetto n.7 presentato il 3.1.1964 ed approvato il 22.12.1964.
La relativa licenza di costruzione, n.192 è stata rilasciata il 2.3.1966, mentre la variante n.1513 del 14.9.1966 è stata approvata il 7.10.1967 con altra licenza n.800.
L'edificio che si compone da un piano rialzato ed 8 piani elevati, inisiste sulla particella n.317/a del foglio n.61.
Progettisti e direttori dei lavori sono gli stessi di cui al precedente lotto.

- LOTTO n.3 - Progetto n.11 presentato il 3.1.1964 ed approvato il 28.4.1964.
La relativa licenza di costruzione n.191, è stata concessa il 2.3.1966, mentre la variante n.1514 del 14.9.1966 è stata approvata il 5.4.1967 con altra licenza n.801 datata 7.10.1967.
L'edificio che si compone da un piano rialzato e 10 piani elevati, insiste nella particella n.317/a del foglio n.61.
Progettisti: Ingegneri Gaetano GAROFALO e

./.

GAMBINO Rosolino.
Direttore dei lavori Rosolino GAMBINO.

- LOTTO n.4-Progetto n.726 approvato il 29.4.1965.
La relativa licenza di costruzione,n.954,è stata concessa l'8.11.1965,mentre la variante n.1281 è stata accordata il 9.11.1968.
L'edificio composto da uno scantinato -un piano rialzato e n.8 piani elevati,insiste nella particella n.317/a del foglio n.61.
Progettisti: Ingegnere GAROFALO Gaetano e RIZZO Antonino.
Direttore del lavori: GAMBINO Rosolino.

- LOTTO n.5-Progetto n.2572 approvato il 21.12.1963.
La relativa licenza di costruzione,n.952,è stata approvata il 15.5.1964,mentre la variante n.1282 è stata approvata il 9.11.1968.
L'edificio che si compone da un piano rialzato e n.10 piani elevati,insiste nella particella n. 317/a del foglio n.61.
I progettisti ed il direttore dei lavori sono gli stessi del precedente lotto.

- LOTTO n.6-Progetto n.12 approvato il 3.1.1964.
La relativa licenza di costruzione n.953, è stata concessa il 26.10.1966,mentre la variante n.44 è stata approvata il 29.1.1969.
L'edificio che si compone da un piano terra -piano rialzato e 7 piani elevati,insiste nella particella n.317 del foglio n.61.
I progettisti ed il direttore dei lavori sono gli stessi di cui al lotto precedente.

./.

- LOTTO n.8 - Progetto n.358 approvato il 22.6.1965.
La relativa licenza di costruzione n.112,è stata concessa il 22.2.1967.
L'edificio che si compone di un piano rialzato e n.10 piani elevati,insiste nelle particelle n.317/h del foglio n.61.
I progettisti ed il direttore dei lavori sono gli stessi di cui al lotto precedente.

- LOTTO n.9 - Progetto n,272 approvato il 13.5.1967.
La relativa licenza di costruzione,n.84,è stata concessa il 28.2.1968,mentre la variante n.2229 -riferentesi alla congiunzione dei corpi relativi all'edificio n.8 e 9 nonchè alla creazione di un piano scantinato per entrambi i due fabbricati -.è stata approvata con licenza n.273 datata 12.6.1969.
L'edificio si compone di un piano rialzato e n.6 piani elevati ed insiste nella particella n.317/h del foglio n.61.
Progettisti e direttore dei lavori è l'ingegnere GAMBINO Rosolino.

- LOTTO n.10- Progetto n.1448 approvato l'.11.10.1963.
La relativa licenza di costruzione n.1460 è stata rilasciata il 22.11.1963,mentre la variante 2353 approvata il 24.3.1964 è stata eseguita dalla concessione della licenza n. 1459 del 26.10.1964.
L'edificio che si compone da uno scantinato-piano terra - piano ammezzato -5 piani elevati ed un attico,insiste nelle particelle nnr.

./.

271 -272 -273 -274 e 275 del foglio n.123.
Progettista l'ingegnere Gaetano GAROFALO.
Direttore dei lavori-l'ingegnere Antonino RIZZO.

-LOTTO n.11-Progetto n.2554 approvato il 14.11.1966.
La relativa licenza di costruzione n.399 è stata concessa il 10.5.1967.
L'edificio che si compone di un piano rialzato e 10 piani elevati,insiste nella particella 317/h del foglio n.61.
Progettista l'ingegnere Antonino RIZZOe direttore dei lavori-l'ingegnere Rosolino GAMBINO.

-LOTTO n.20-Progetto n.1564 approvato il 30.6.1966.
Non è stata rilasciata ancora licenza di costruzione,
L'edificio che si costituirà di un piano terra ed 8 piani elevati insisterà nella particella 184 A,C.D, del foglio n.61.
Progettisti gli ingegneri Gaetano GAROFALO e Antonino RIZZO.

-LOTTO n.22-Progetto n.823 approvato il 4.8.1965.
Non è stata rilasciata ancora licenza di costruzione,
L'edificio che si costituirà di un piano scantinato -un piano rialzato e 5 piani elevati,insisterà sulla particella n.184/D del foglio n.61.
Progettisti gli stessi di cui al precedente lotto.

-LOTTO n.27-Progetto n.360 approvato il 22.6.1965.
E' stata rilasciata la relativa licenza,n.15,

./.

il 13.1.1969.
L'edificio che si costituisce di un piano terra e 6 piani elevati, insiste nella particella n. 184 del foglio n.61.
Progettisti: gli ingegneri GAROFALO Gaetano e RIZZO Antonino.
Direttore dei lavori: l'ingegnere GAMBINO Rosolino.

-LOTTO 29-Progetto n. 357 approvato il 30.7.1965.
La relativa licenza, n.14, è stata rilasciata il 13.1.1969.
L'edificio che si costituisce di un piano rialzato e 10 piani elevati, insiste sulla particella n.184 del foglio n.61.
Progettisti e direttore dei lavori sono gli stessi di cui al precedente lotto.

-LOTTO 30-Progetto n.85 approvato il 30.4.1965.
Non risulta rilasciata alcuna licenza.

-LOTTO 31-Progetto n.1761 approvato l'11.10.1963.
Non risulta rilasciata licenza di costruzione.
Progettista l'ingegnere Antonino RIZZO.

-LOTTI 37bis.e 38 - Progetto n.1195 approvato il 9.11.1968.
La relativa licenza, n.1350, è stata accordata il 30.12.1968.
L'edificio che si costituisce di due corpi collegati ciascuno comprendente un piano rialzato e 9 piani elevati, insiste nella particella n.966 del foglio n.61.
Progettista e direttore dei lavori: l'ingegnere BUSCETTA Antonino-Via Tasso 34.-

./.

- LOTTO n.39 - Progetto n.998 approvato il 1.10.1965.
La relativa licenza n.1329,è stata rilascia=
ta il 12.12.1968.
L'edificio che si costituisce di uno scanti
nato,piano terra e 8 piani elevati,insiste
nella particella n.311 del foglio n.61.
Progettisti:l'ingegnere GAROFALO Gaetano e
RIZZO Antonino.
Direttore dei lavori:l'ingegnere GAMBINO
Rosolino.

- LOTTO n.43 - Progetto n.2564 approvato il 3.4.1964.
La relativa licenza,n.7,è stata accordata
il 10.1.1969.
L'edificio che si costituisce di un piano
rialzato e di n.11 piani elevati,insiste
nella particella n.311 del foglio n.61.
Progettista:l'ingegnere Antonino RIZZO.
Direttore dei Lavori:l'ingegnere Antonino
BUSCETTA.

- LOTTO n.44 - Progetto n.1563 approvato il 30.6.1966.
Non è stata concessa licenza di costruzio=
ne.
L'edificio che si costituisce di un piano
scantinato,piano rialzato e 7 piani eleva=
ti,insiste nella particella 311/a.del fo=
glio n.61.
Progettisti:gli ingegneri Gaetano GAROFALO
e Antonino RIZZO.

- LOTTO n.45 - Progetto n.22 approvato il 22.4.1964.

./.

Non è stata rilasciata licenza di costruzione.
L'edificio che si costituisce di un piano rialzato e 8 piani elevati, insiste nelle particell n.312 e 559 del foglio n.61.
Progettista :l'ingegnere Antonino RIZZO.

- LOTTO n.46- Progetto n.8 approvato il 10.6.1965.
La relativa licenza n.9 è stata accordata il 10.1.1964.
L'edificio che si costituisce di un piano rialzato e 10 piani elevati, insiste nelle particelle n.312-559 e 317 del foglio n.61.
Progettisti: gli ingegneri GAROFALO Antonino e RIZZO Antonino.
Direttore dei lavori: BUSCETTA Antonino.

- LOTTO n.47- Progetto n.9 approvato il 26.5.1964.
La relativa licenza è stata rilasciata il 10.1.1969, e distinta col n.8.
L'edificio composto da un piano rialzato e n. 8 piani elevati, insiste nella particella n. 559 del foglio 61.
Progettista:l'ingegnere Gaetano GAROFALO.
Direttore dei lavori: l'ingegnere BUSCETTA Antonino.

- LOTTO n.48- Progetto n.2555 approvato il 28.4.1964.
La relativa licenza n.6, è stata rilasciata il 10.1.1969.
L'edificio che si costituisce di un piano rialzato e 9 piani elevati, insiste nella particella n.317 del foglio n.61.
Progettisti gli ingegneri Antonino RIZZO e

./.

Gaetano GAROFALO.

Direttore dei lavori:l'ingegnere BUSCETTA Antonino.

-LOTTO 49-Progetto n.1567 approvato il 30.6.1966.

Non è stata rilasciata licenza di costruzione.

L'edificio che si costituisce di un piano terra e 7 piani elevati,insiste nella particella 311/a del foglio n.61.

Progettisti:l'ingegnere Gaetano GAROFALO ed Antonino RIZZO.-

I lotti di cui ai nnr.1-2-3-4-5-e 6 sono stati già ultimati,mentre quelli di cui ai nnr.8-9 e 10 sono in fase di ultimazione.

I lavori per la costruzione degli altri lotti non sono stati fino adesso intrapresi poichè il MONCADA ha dovuto risolvere la vertenza con i Sigg.Fiore,La Barbera,Busetta, Rosato,Ferdico,Giangreco,Moncada e Pollicino Vincenzo,i quali avevano buona parte del terreno della famiglia TARDO Gian Vito in fitto.

Dopo che il MONCADA non ha ottenuto gli sperati risultati da parte del Tribunale che per altro si è dichiarato incompetente a risolvere la vertenza,ha proposto agli affittuari del fondo un bonario componimento che si fondava nell'elargione di L.34.000.000 chda dividere a ciascuno di loro in relazione all'estensione di terreno che avevano in fitto.

Su queste basi l'accordo è stato raggiunto e si ritiene pertanto che fra non molto saranno iniziati i lavori per la costruzione dei restanti lotti.

O

O O

E' stato possibile accertare che il MONCADA Salvatore ha avuto anche i seguenti altri cantieri di lavoro:

- Cantiere di lavoro in Via Francesco Crispi - inizio lavori il 1.3.1954 fine lavori il 31.12.1956,operai 80;
- Cantiere di lavoro in Via Francesco Crispi -inizio lavori il 1.4.1954 fine lavori il 31.3.1956,operai 100;
- Cantiere di lavoro in Via Principe Belmonte-inizio dei lavori il 1.4.1957-fine lavori 31.8.1957,operai 35;
- Cantiere di lavoro Via Principe Belmonte-inizio lavori il 1.5.1958-fine lavori 30.4.1959,operai n.20;
- Cantiere di lavoro Via Flavio Gioia-inizio lavori il 1.8.1958-fine lavori 31.7.1959,operai 12;
- Cantiere di lavoro Vicolo Paterna-inizio lavori il 13.7.1959-fine lavori il 31.12.1959,operai 2;
- Cantiere di lavoro Via Abruzzi-angolo Viale Lazio-inizio lavori l'11,1.1960-fine lavori 31.12.1960-operai 50;
- Cantiere di lavoro-Via Brigata Verona-inizio lavori il 1.1.1962-fine lavori il 31.12.1963-;
- Cantiere di lavoro Fondo Spanò-Romagnolo-fine lavori il 30.9.1964;
- Cantiere di lavoro-Via Carrabia-inizio dei lavori il 16.5.1966-fine lavori-tuttora in corso-operai 100;
- Cantiere di lavoro-Cinema Massimo-Piazza Verdi-inizio lavori il 18.2.1966-fine il 31.5.1966-operai 4;
- Cantiere di lavoro-Fondo Riela- Malaspina-inizio dei lavori 1.1.1968-fine dei lavori marzo 1969,operai 30;
- Cantiere di lavoro-Via Scipione-inizio lavori 23.9.1968 fine lavori 31.12.1968-operai 5;
- Cantiere di lavoro-Via Salina-Partanna Mondello -inizio lavori il 28.4.1969-fine lavori 30.6.1969,operai 9.

./.

2. Società in nome collettivo Fratelli MONCADA figli di Salvatore con sede sociale in Via Onorato nr.4.

E' stata costituita il 5.10.1960, con atto del notaio Michele CASTELLINI datato 5.10.1960 ed iscritta ai nnr. 38194n/360n. il 21.11.1960.

I soci sono:

- MONCADA Filippo di Salvatore, nato a Palermo il 5.2.1932, ivi res. Via Mariano Stabile nr.216;
- MONCADA Salvatore di Salvatore, nato a Palermo il 20.11.1933, ivi res. Via Passaggio dei Poeti n.11;
- MONCADA Giuseppe di Salvatore, nato a Palermo il 28.10.1935, ivi residente, Via Passaggio dei Poeti 11.

La società ha costruito e dovrà costruire i sottonotati villini:

- Villino di tipo A -intestato a MONCADA Olimpia -sito nella, Via Saline di Partanna Mondello che si compone di un piano terra, primo piano e corpo basso.
  Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato il progetto n.1505 il 25.9.1968 che è stato approvato il 9.11.1968. La relativa licenza, n.61, è stata accordata il 4.2.1969.
  Il fabbricato insiste nelle particelle n.128-904-905 del foglio n,5 di Palermo.
  Progettista e direttore dei lavori l'architetto Giovanni Quartarone.

- Villino di tipo A-intestato a MONCADA Giuseppe-sito in Via Saline di Partanna Mondello che si compone di un piano rialzato-primo piano e corpi bassi.
  Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato il progetto 1504 il 25.9.1968 che è sta-

./.

to approvato il 9.11.1968.La relativa licenza,n.60,è stata accordata il 4.2.1969.
Il fabbricato insiste nelle particelle 128-904-905 del foglio n.5 del Comune di Palermo.
Progettista e direttore dei lavori l'architetto Giovanni Quartarone.

- Villino di tipo A-intestato a MONCADA Filippo- sito in Via Saline di Partanna Mondello che si comporrà da un piano rialzato ed un primo piano.
E' stato presentato il progetto n.239 il 4.3.1969 che è stato approvato il 12.3.1969.Non è stata ancora rilasciata licenza di costruzione.
Il fabbricato insisterà nelle particelle 128-904-905 del foglio n.5 del Comune di Palermo.
Il progettista e direttore dei lavori sarà l'architetto Giovanni Quartarone.

- Villino di tipo A-intestato a MONCADA Giovanni -sito in Via Saline di Partanna Mondello che si costituirà di un piano rialzato ed un primo piano.
E' stato presentato il progetto n.218 il 1.3.1969 che è stato approvato il 13.3.1969.Non è stata rilasciata ancora licenza di costruzione.
Il fabbricato insisterà nelle particelle 128-904 -905 del foglio n.5 del Comune di Palermo.
Il progettista e direttore dei lavori sarà l'architetto Giovanni Quartarone.

o

o o

E' stato possibile accertare che la soprascritta società

./.

ha avuto anche i seguenti altri cantieri di lavoro:

. Cantiere di lavoro in Via Libertà n.136 -inizio dei lavori il 1.11.1960 -fine il 30.6.1963;

. Cantiere di lavoro in Corso V.Emanuele-Palazzo Resi- inizio dei lavori il 1.10.1965-fine 31.5.1966.

Tutti i cantieri dispongono di moderni impianti ed attrezzature tecniche.

L'Impresa non si avvale di capi-cantieri poichè tale attività viene assicurata dai figli del titolare.La stessa si avvale invece del capo-cantiere BONURA Antonino,nato a Palermo il 20.10.1911,ivi residente,il quale svolge anche funzioni di controllo sugli operai stessi e sull'andamento dei lavori.

I fornitori sono:

- Cemento -Italcementi -Isola delle Femmine;
- Ferro -Sidercomit - Palermo;
- Calce -Sicilcalce - Palermo;
- Mattoni -Salamone e Pullara -Palermo;
- Sanitari -Salamone e Pullara -Palermo.

La ditta,nell'espletamento delle pratiche burocratiche, si avvale dei sottonotati impiegati:

. BOLOGNA Leonardo,nato a Palermo il 5.4.1914;

. MORELLO Giuseppina,nata a Palermo il 3.6.1915;

. PIZZERA Maria,nata a Palermo il 26.11.1914;

. CARACAUSI Francesca,nata a Palermo il 28.9.1943;

. ARCURI Giovanna,nata a Palermo il 30.8.1940;

. RUGOLO Giovanna,nata a Palermo il 28.3.1948.

La PIZZERA Maria è stata licenziata il 31.5.1968.-

./.

- 15 -

Per la realizzazione delle opere già descritte, la ditta si è avvalsa di una manodepera oscillante da 123 a 200 unità.

Risulta che il MONCADA ha ottenuto dal Credito Fondiario mutui abbastanza rilevanti e che presso la Cassa di Risparmio V.Emanuele abbia notevoli giacenze.

——===oo(O)oo===——

Il MONCADA Salvatore fa parte di quella stretta cerchia di costruttori che può dirsi abbiano dominato la scena dell'edilizia palermitana ormai da più lustri.

I traguardi economici fatti registrare lo pongono tra le principali imprese edilizie della città.

Non figura sia stato oggetto di azioni di rappresaglia od intimidazioni nè che sia stato coinvolto negli episodi criminosi scaturati nelle lotte ingaggiate tra le diverse cosche mafiose per lo sfruttamento e la speculazione delle aree edificabili.

E' tuttavia fratello di MOCADA Girolamo il quale, come è noto, ha vissuto - succube o coscientemente - quasi in continuo connubio con gli elementi più pericolosi della mafia palermitana.

... Omissis ... (1)

(1) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

A ciò , certo non come prova ,ma come elemento orientativo possono servire le due constatazioni che facilmente balzano agli occhi di chi scruta nel passato dell'omerginato.

Gli anni compresi tra il 1940 ed il 1949, i primi albori della sua attività edilizia, vedono il MONCADA Salvatore interessato in un lavoro che si svolge in una zona all'epoca " difficilissima ": Contrada "Balletto" di S.Cipirello.

Il tempo certo non ha cancellato i ricordi dei fatti luttuosi che la banda Giuliano - che all'epoca aveva il suo quartiere generale nella detta contrada - ha operato a danno di onesti ed inermi cittadini e sotto questa luce indicativa appare la valutazione del fatto che egli sia uscito indenne dagli effetti di un simile flagello.

Successivamente lo vediamo acquistare aree edificabili e costruire nelle zone dell'allora suburbio cittadino (ex Rione delle Rose) che fu poi causa di attentati, omicidi, stragi, devastazioni (vedasi i rapporti chiamati: "la mafia di Viale Lazio del 1961" e "dei 37 e del 54 ") ed anche qui la constatazione è la stessa: egli ne esce non solo indenne ma anche con una posizione economica assai più robusta.

Il riferimento a tali aspetti della vita del MONCADA è stato fatto allo scopo di meglio comprendere quanto il figlio di MONCADA Girolamo, Filippo, coinvolto nella sparatoria di Viale Lazio avvenuta il 10.12.1969, ebbe a riferire nei confronti del padre e dello zio Salvatore.

./.

A tutto ciò si è giunti, ha fatto intendere il giovane riferendosi alla strage poco prima verificatasi, per effetto delle "beghe di mio padre e forse anche di mio zio Salvatore".

La dichiarazione, per quanto non si incentri su fatti specifici almeno nei confronti dello zio del giovane, è sintomatica di una verità che coinvolge il MONCADA Girolamo quanto il Salvatore ed al tempo stesso ci offre le vere dimensioni dei due nel contesto di un fenomeno in pieno risveglio dopo le assoluzioni dei molti e pericolosi esponenti mafiosi al processo di Catanzaro.

... Omissis ... (2)

Si allegano le situazioni di famiglia degli interessati vistate presso il Casellario Giudiziale. (3)

Palermo li, 21 febbraio 1970.

(2) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

(3) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, non vengono pubblicati gli allegati che, a giudizio dei relatori, Presidente Carraro e deputato La Torre, non hanno una specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nelle rispettive relazioni. (N.d.r.)

DOCUMENTO 953

RELAZIONE, TRASMESSA IL 18 MAGGIO 1972 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «IMMOBILIARE LU.RA.NO.»

PAGINA BIANCA

ALLEGATO n. 4

LEGIONE CARABINIERI DI PALERMO

IMPRESA EDILE:

« IMMOBILIARE LURANO »

25380/1.T.

RELAZIONE

Nel corso degli accertamenti esperiti sul conto della Società a r.l. "IMMOBILIARE LU.RA.NO", con sede sociale in Palermo- Via Nazario Sauro n.18, è risultato quanto segue:

La Società di cui sopra è stata costituita con atto n. 20374 del repertorio, rogato in data 5.9.1967 dal notaio Giuseppe Maniscalco-con studio in Via Benedetto Gravina n.98, registrato a Palermo il 15.9.1967 al n.12553-libro 1 Vol.71/M, tra i Sigg.:

- BONURA Francesco di Vincenzo e di Torretta Giuseppa, nato a Palermo il 27.3.1942, ivi residente-Via Ausonia 33, costruttore edile;
- BONURA Giovanni Maria di Vincenzo e di Torretta Giuseppa, nato a Palermo il 26.11.1944, ivi residente-Via Leonardo da Vinci n.283, impiegato.

Detta società trascritta presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo in data 9.10.1967 al n.10258 di società-vol.45/170, per la durata fino al settembre 2000, ha un capitale sociale di L.900.000 diviso in 900 quote da L. 1000 ciascuno, versato per metà da ognuno dei soci.

Amministratore unico veniva nominato BONURA Francesco che in data 9.4.1968 con procura n.23845 del repertorio, rogato dal notaio Giuseppe Maniscalco, registrata a Palermo il 14.5.1968 al n.21558-libro 1°-Vol.71/M., nominava procuratore il signor BUSCEMI Salvatore di Giovanni e di La Barbera Savina, nato a Palermo il 28.5.1938, ivi residente-Via Giacinto Carini n.I, industriale.

Il BUSCEMI Salvatore, in pari data, come da atto di vendita

./.

n.23846 del repertorio, rogato dal notaio Giuseppe Maniscalco, registrato a Palermo il 14.5.1968 al n.21259-libro 1°- Vol.71/M., acquistava dal BONURA Giovanni n.450 quote da L.1000 ciascuna, divenendo così azionista della società "IMMOBILIARE LU.RA.NO", in parti eguali col BONURA Francesco.

La Società in argomento ha come finalità la esecuzione di opere edilizie, stradali, idrauliche per conto proprio e per conto terzi nell'ambito della Regione Siciliana.

Detta società ha realizzato ed ha in corso di realizzazione i sottonotati plessi edilizi:

.. Edificio sito in Via Nazario Sauro, costituito da due corpi, composto rispettivamente da piano terra e 4 piani elevati e da piano rialzato e 5 elevati.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:

. TORRETTA Giusta di Francesco e di Antioco Provvidenza, nata a Palermo il 21.6.1914, ivi residente-Via Nazario Sauro n.118. (Atto n.24090 del repertorio, rogato in data 15.5.1968 dal notaio Giuseppe Maniscalco, registrato a Palermo il 17.5.1968 al n. 6745 -libro 1°-Vol.71/M.),
che insiste nelle particelle n.247 -246 - 50 -251 del foglio di mappa n.48 del Comune di Palermo;

. CATANIA Modesto di Francesco e di Giglio Giuseppa, nato a Ficarazzi il 29.9.1909, domiciliato a Palermo-Via Nazario Sauro 12, possidente;

MONTELEONE Caterina di Giovanni e di Giglio Maria, nata a Ficarazzi il 7.4.1911, residente a Palermo-Via Nazario Sauro n.112. (Atto n.24739 del reperto-

./.

rio, rogato in data 26.6.1968 dal notaio Giuseppe Maniscalco, registrato a Palermo il 12.7.1968 al n.5699 -Libro 1°-Vol.71/Mi),
che insiste nella particella n.82 del foglio di mappa n.48 del Comune di Palermo.

Gli atti di vendita di cui sopra sono stati stipulati dai suddetti proprietari con BONURA Francesco, amministratore unico e legale,

Per l'acquisto di dette aere edificabili, estese rispettivamente a mq.2333 e mq.210, ai proprietari è stata corrisposta la somma dichiarata di L.60.000.000 e lire 3.155.000.

Per la realizzazione del plesso edilizio sono stati presentati progetti che sono stati approvati dalla Commissione edile in data 6.5.1968 e 4.7.1968.

Le relative licenze di costruzioni n.406 e n.732 sono state concesse in data 24.5.1968 e 22.8.1968.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'architetto Isidoro Vaccaro, con studio in Palermo-Via Catania n.110.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da:

.PIZZIMENTI Filippo di Francesco e di Russo Rosaria, nato a Palermo l'8.10.1933, ivi residente-Cortile Razionale n.12.

Nel cantiere non è stata svolta vigilanza notturna.

I lavori iniziati il 24.8.1968 si sono conclusi l'11.8.1969.

Mediamente, sono stati occupati 30 operai.

./.

La Società ha presentato in data 19.6.1969 un progetto per la costruzione di un edificio per civili abitazioni, che è stato approvato dalla Commissione Edile in data 20.10.1969.

Il plesso di cui sopra sorgerà in Via Nazario Sauro, è sarà costituito da due edifici collegati (lotto A. e B), composti da piano terra e 6 piani elevati.

La costruzione suddetta sorgerà nelle aree edificabili appartenute a:

LOMBARDO Anna di Gaetano e di Dragotta Caterina, nata a Palermo il 20.9.1879, ivi residente-Via Maqueda n.259, vedova. (Atto n.29309 del repertorio, rogato in data 23.5.1969 dal notaio Giuseppe Maniscalco, registrato a Palermo l'11.6.1969 al n.8043-Libro 1°-Vol.71/M), che insiste nelle particelle 8 - 3 - 293 -290 -2 e 292/B del foglio di mappa n.48 del Comune di Palermo.

FERRANTE Angela di Domenico e di Di Maio Anna, nata a Palermo il 3.5.1898, ivi residente-Via Nazario Sauro 122, casalinga, vedova;

DI MAIO Antonino di Francesco Giuseppe e di Ferrante Angela, nato a Palermo il 1.4.1930, ivi residente-Via Telesino n. 30, coniugato;

DI MAIO Rosalia di Francesco Giuseppe e di Ferrante Angela, nata a Palermo il 18.11.1923, ivi residente- Via Nazario Sauro II8, casalinga, nubile;

DI MAIO Gaetana di Francesco Giuseppe e di Ferrante Angela, nata a Palermo il 3.7.1927, ivi res. Via Collegio Romano n.21, casalinga, coniugata, (Atto n°.29903 del reper-

./.

torio, rogato il 2.7.1969 dal notaio Giuseppe Maniscalco, registrato a Palermo il 22.7.1969 al n.10012-Libro 1°-Vol.71/M),
che insiste nella particella n.250 del foglio di mappa n.48 del Catasto di Palermo.

- LO PICCOLO Pietro di Calogero e di Prestigiacomo Santa, nato a Palermo il 22.2.1906, ivi residente-Via Olivella n.6, bracciante. (Atto n.29998 del repertorio, rogato il 4.7.1969 dal notaio Giuseppe Maniscalco, registrato a Palermo il 24.7.1969 al n.10111-Libro 1°-Vol.71/M), che insiste nella particella n.248 del foglio di mappa n.48 del Comune di Palermo,

- PATERNA Pietro di Giuseppe e di Bonura Maria Concetta, nata a Palermo il 1.7.1913, ivi residente-Via Uditore n. 9/B, assistente edile, coniugato;

  PATERNA Paolo di Giuseppe e di Bonura Maria Concetta, nato a Palermo il 25.I.I9I2, residente a Genova-Via Pio VII n. 31/9, geometra, coniugato;

  PATERNA Giuseppa di Giuseppe e di Bonura Maria Concetta, nata a Palermo il 26.11.1920, residente a Genova-Via Francesco Gullo n.I6/9, casalinga, coniugata(Atto n.3015 2 del repertorio, rogato il 22.7.1969 dal notaio Giuseppe Maniscalco, registrato a Palermo il 6.8.1969 al n. 10894-Libro 1°-Vol.71/M),
  che insiste nella particella n.48 del foglio di mappa n.48 del Comune di Palermo.

- CAVATAIO Epifanio di Giuseppe e di Giambrone Petronilla, nato a Partinico il 19.12.1913, domiciliato a Palermo-Via Francesco Lo Iacono n.I00, Ispettore di Dogana;

./.

CAVATAIO Olga di Giuseppe e di Giambrona Petronilla, nata a Partinico il 27.4.1928, domiciliata a Palermo-Via Gela n.1, casalinga (Atto n.31399 del repertorio, rogato il 9.10.1969 dal notaio Giuseppe Maniscalco, registrato a Palermo il 24.10.1969 al n.14179-libro 1°-Vol.71/M.),
che insiste nella particella n.249 sub 1°- 249 sub+2° e 249 sub.3° del foglio di mappa n.48 del catasto di Palermo.

. BONURA Grazia di Pietro e di Lo Bascio Giuseppa, nata a Palermo il 5.12.1885, ivi domiciliata in Via Nazario Sauro 134, casalinga, vedova di Tusa Giuseppe;

BONURA Filippo di Pietro e di Lo Cascio Giuseppa, nato a Palermo il 22.11.1902, ivi residente-Via Nazario Sauro 170, panificatore, pensionato, coniugato con Di Ganci Antonietta;

TUSA Giovanni di Giuseppe e di Bonura Grazia, nato a Palermo il 5.7.1923, ivi residente-Via Nazario Sauro 118, operaio, coniugato con Carnevali Antonia. (Atto n. 30019 del repertorio, rogato in data 9.7.1969 dal notaio Giuseppe Maniscalco, registrato a Palermo il 28.7.1969 al n.10266-libro 1°-Vol.71/M);
che insiste nella particella n.51 del foglio di mappa nr.48 del catasto di Palermo.

. COMPAGNONE Giovanni di Filippo, nato a Palermo il 5.1.1936, ivi residente-Via Nazario Sauro 120, bracciante agricolo, coniugato con Palumbo Rosalia;

COMPAGNONE Lorenzo di Filippo, nato a Palermo il 3.1.1934, ivi residente-Via Nazario Sauro 120, inabile, celibe.

./.

COMPAGNONE Rosaria di Filippo e di Di Maria Giuseppa, nata a Palermo il 12.10.1931, ivi residente-Corso Finocchiaro Aprile 68, pensionata, coniugata con Palumbo Attilio; la quale interviene in nome proprio e quale procuratrice di:

COMPAGNONE Alfredo di Filippo, nato a Palermo il 31.10.1939, ivi residente-Via Bonriposo nr.14, falegname, pensionato, coniugato con Girgenti Rosaria. (Atto n.30797 del repertorio, rogato il 12.9.1969 dal notaio Giuseppe Maniscalco, registrato a Palermo il 1.10.1969 al n.12986-libro 1°- Vol.71/M);

che insiste nella particella n.288 del foglio di mappa nr.48 del Comune di Palermo.

Per l'acquisto di dette aree edificabili estese rispettivamente a mq.8000 -mq.65 -Mq.130 -mq.350 -mq.240 -mq.125 e mq.60, ai proprietari è stata corrisposta la somma dichiarata di L.32.000.000; £.11.000.000 ; £.4.500.000 ; £.26.000.000 ; £.10.000.000 ; £.18.110.000 e £.8.000.000.

L'atto di vendita è stato stipulato tra i suddetti proprietari ed i titolari della ditta.

E' in corso pratica per il rilascio della licenza di costruzione.

Il progettista è l'architetto Vaccaro Isidoro.

La ditta dispone di moderne attrezzature tecniche ed impianto di gru.

I fornitori sono:

./.

-Cemento - Italcementi - Isola delle Femmine;

-Ferro- - Sidercomit S.p.A.con sede e deposito in Via Malaspina n.66- PALERMO;

-Sanitari- Salamone & Pullara - PALERMO

-Legnami - Fratelli Coppola- con sede e deposito in Viale Regione Siciliana n.6163- PALERMO;

-Marmi- Fratelli Lo Bianco - PALERMO;

-Pavimenti - Virzì Antonio- PALERMO;

-Calce -Sicilcalce - PALERMO.

La Società a r.l. "IMMOBILIARE LURANO", che agisce nel comprensorio di "Uditore e Passo di Rigano", è una di quelle giovani unità imprenditoriali che a sostegno del proprio sviluppo fa valere i legami ed il conseguente valore con elementi di primo piano della mafia palermitana.

Il BONURA Francesco, cognato del BUSCEMI Giovanni, per avere entrambi sposato due sorelle, è nipote del famigerato " capo-mafia " Don Pietro Torretta.

Per la verità il giovane imprenditore appare di tutt'altra stirpe dello zio, tuttavia , pur non seguendo - almeno ufficialmente - i mezzi scelti da questi per raggiungere i suoi loschi scopi, si avvale della " protezione" che " l'illustre congiunto" nonostante in galera continua ad assicurargli con il suo non sopito prestigio.

./.

L'assistenza infatti che ottiene dalla nota ditta Piazza Vincenzo (di Rosolino e di Mazzara Elena, nato a Palermo il 19.3.1931, ivi residente), chiaramente legata al Torretta da vincoli di ovvia natura, è prova sufficiente per dimostrare quanto accennato.

...Omissis... (1)

Il BONURA, figlio della sorella di Torretta che più di ogni altro congiunto ne ha favorito la latitanza, gode anche "dell'assistenza" del noto mafioso DI MARTINO Francesco (fu Giuseppe e fu Carollo Maria, nato a Palermo il 2.6.1917), fedele adepto della cosca Torretta.

Questi elementi offrono un quadro sufficientemente chiaro dell'ambiente in cui agiscono i titolari della ditta; in contrapposto però non sono emersi -dal lavoro informativo svolto - fatti e circostanze che testimoniano di illegalità commesse o sistemi mafiosi adottati per l'espletamento della loro opera imprenditoriale.

...Omissis... (2)

(1) (2) Vedi note (3) (4) a pag 1003. (N.d.r.)

... Omissis ... (3)

Si evidenzia a questo punto che la ditta in questione non dispone del servizio di guardiania notturna di cui invece si serve quasi la totalità delle altre imprese e ciò, mentre appare la logica conseguenza del particolare ambiente nel quale si muove la ditta, al tempo stesso, costituisce il riscontro più chiaro ed evidente dello " statu-quo " che si tenta di dimostrare.

... Omissis ... (4)

Lo stesso BONURA, diffidato nel 1963, è titolare di un pastificio ed un mulino, rispettivamente ubicati in Via Mammana ed Uditore ed il figlio Giovanni - che a seguito dell'ingresso in società del BUSCEMI ha venduto a questi il suo pacchetto azionario - è titolare in società con tale Cusimano di un'avviata fabbrica d'argenteria sia in questa Via Uditore.

Si precisa che il Di Martino il 24.12.1969, a seguito dell'assoluzione per insufficienza di prove ottenuta nel noto processo di Catanzaro, dalla Compagnia Urbana 2°, ai sensi della legge 31.5.1965 n.575, è stato proposto per l'adozione nei suoi confronti della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno in un comune fuori dell'Isola.

(3) (4) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di due parti della pagina precedente e di due parti di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime (N.d r.)

- 11 -

Si accludeno le situazione di famiglia e gli accerta= (5)
menti eseguiti presso il locale Casellario Giusiziario.

Palermo li,29 aprile 1970

Romano Mattei m.m.

(5) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, non vengono pubblicati gli allegati che, a giudizio dei relatori, Presidente Carraro e deputato La Torre, non hanno una specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nelle rispettive relazioni. (N.d r)

DOCUMENTO 954

RELAZIONE, TRASMESSA IL 18 MAGGIO 1972 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «CARINI GIUSEPPE E GAETANO»

PAGINA BIANCA

ALLEGATO n. 5

LEGIONE CARABINIERI DI PALERMO

IMPRESA EDILE:

«CARINI Giuseppe e Gaetano»

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO
Nucleo per indagini contro la Mafia

RELAZIONE N. 73 "P"

Nel corso degli accertamenti esperiti sul conto dell'Impresa edile CARINI Gaetano di Giuseppe e di Pirrello Concetta, nato a Palermo il 25.1.1915, ivi residente-Via Leonardo da Vinci n.74, è risultato quanto segue:

La ditta di cui sopra è iscritta alla locale Camera di Commercio in data 16.5.1963 ai nnr.44053/40101, con attività dichiarata: "Industria edilizia".

Essa nel corso di gestione ha realizzato per conto proprio i sottonotati plessi edilizi:

- Edificio sito in Via La Mantia-angolo V.D'Anna, composto da piano terra, cinque piani elevati ed un sesto piano parzialmente rientrante.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:
.MACALUSO Adriana di Achille e di Urso Angela, nata a Palermo il 1.3.1940, ivi domiciliata Via Principe di Palagonia n.84, coniugata con Russello Paolo;
MACALUSO Achille fu Salvatore e fu Giusti Maria, nato a Palermo il 17.9.1888, già res. Via Amendola 12, deceduto a Palermo il 10.2.1966;
MACALUSO Giulio fu Salvatore e fu Giunti Angela, nato a Palermo il 1.5.1897, già qui residente-Vicolo Guascone 6, deceduto il 24.4/1966;
MACALUSO Ferdinando fu Salvatore e fu Giunti Angela, nato a Palermo il 13.5.1895, ivi res. Via Vito D'Anna n.4, pensionato, coniugato con Farina Rosalia;
MACALUSO Armando di Giuseppe e di Gallina Angela, nato a Palermo il 10.4.1916, ivi residente Via Tommaso Natale 82, celibe, capo tecnico;

./.

MACALUSO Angela di Giuseppe e di Gallina Giuseppa,nata a Palermo il 5.I.I9I0,ivi residente-Via Tommaso Natale 82,nubile,casalinga;

MACALUSO Francesca Paola di Giuseppe e di Gallina Giuseppa, nata a Palermo il 22.8.1911,ivi residente,Via Tommaso Natale n.82,maestra giardiniera,nubile;

MACALUSO Maddalena di Giuseppe e di Gallina Giuseppa,nata a Palermo il I6.I.I9I5,ivi residente-Via Tommaso Natale n.82, nubile,casalinga;

GALLINA Giuseppa fu Vincenzo e fu Scaccianoce Francesca Paola,nata a Palermo il I4.I0.I886,ivi residente-Via Tommaso Natale n.82,vedova Macaluso Giuseppe;

LI CASTRI Teresa fu Filippo e fu Daniela Giuseppa,nata a Palermo il 29.4.I889,ivi residente-Via SS.Salvatore,casalinga,pensionata,vedova Macaluso Salvatore;

MACALUSO Roberto fu Giuseppe e di Gallina Giuseppa,nato a Palermo il I9.5.I9I3,ivi residente-Via Modica n.1,archivista,coniugato con Tikio Marietta;

MONDELLO DI BELLA Amalia di Vito e di Amato Concetta,nata a Troina il 3.I.I9I9,residente a Palermo-Via del Granatiere n.33,pensionata,vedova;

MACALUSO Eliana fu Salvatore e di Mondello Di Bella Amalia, nata a Falcone,residente a Palermo-Via del Granatiere n.33, nubile,cassiera;

MACALUSO Wanda fu Salvatore e di Mondello Di Bella Amalia, nata a Palermo il 26.3.I951,ivi residente-Via del Granatiere 33,nubile;

MACALUSO Silvana fu Salvatore e di Mondello Di Bella Amalia, nata a Palermo il I5.II.I952,ivi residente-Via del Granatiere 33,nubile,studentessa;

MACALUSO Riccardo Maria fu Salvatore e di Mondello Di Bella Amalia,nata a Salemi il 9.4.I956,residente a Palermo-Via

./.

del Granatiere n.33, studente;
MACALUSO Maria Claudia fu Salvatore e di Mondello Di Bella Amalia, nata a Capizzi il 29.I.1944, residente a Palermo-Via del Granatiere 33, coniugata con Valenti Rosolino;
che insiste nella particella n.278 del foglio di mappa n.125 del catasto terreni del Comune di Palermo.

L'atto di vendita, n.41536 del repertorio e n.1761 della raccolta, rogato il 14.12.1965 dal notaio Concetto Di Giorgio con studio in questa Via XII Gennaio 7 (registrato a Palermo il 30.12.1965 al n.17356), è stato stipulato tra i suddetti venditori e CARINI Gaetano, titolare della ditta.

Per l'acquisto dell'area edificabile, estesa mq.140, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.10.800.000.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto e variante approvati rispettivamente il 9.2.1966 e 6.7.1966 dalla Commissione edile di Palermo.

Le relative licenze di costruzioni nnr.222 e 1063 sono state accordate il 7.6 e 5.12.1966.

Progettista e direttore dei lavori sono stati rispettivamente l'ingegnere Antonio Nastri e l'ing.Giuseppe Di Girolamo.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da: CONIGLIARO Salvatore fu Francesco e fu Conigliaro Lorenza, nato a Palermo il 6.1.1914, ivi res.Via Flavio Gioia 26, muratore.

Non è stato possibile accertare se durante i lavori sia stata espletata vigilanza notturna al cantiere.

I lavori iniziati il 10.3.1966 si sono conclusi il

./.

30.4.1967.

Mediamente sono stati occupati n.15 operai.

. Edificio sito in Via Oreto 45, composto da scantinato, piano terra, 7 piani elevati, attico e superattico, per un complessivo di n.29 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a: DI CRISTINA Maria Antonia, coniugata con il Prof. DI QUARTO Carmelo, domiciliata a Palermo- Via XII Gennaio, che insiste nella particella n.159 e 160 del foglio di mappa n.62 del Catasto Terreni del Comune di Palermo.

L'atto di vendita, n.23737 del repertorio, rogato il 5.4.1968 dal notaio Giuseppe Maniscalco, con studio in Palermo-Via B.Gravina (registrato a Palermo il 26.4.1968 al n. 5736) è stato stipulato tra la suddetta venditrice e CARINI Gaetano, titolare della ditta.

Per l'acquisto dell'area edificabile, estesa mq.690, sono stati dati in permuta 7 appartamenti, 1 magazzino e mq.200 scantinati.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto approvato il 19.12.1967 dalla Commissione edile di Palermo.

La relativa licenza di costruzione, n.13, è stata accordata il 4.1.1968.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Di Girolamo Giuseppe.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da Conigliaro Salvatore, già menzionato.

Non è stato possibile accertare se durante i lavori sia stata espletata vigilanza notturna al cantiere.

I lavori iniziati il 10.1.1968 si sono conclusi il 23.

./.

6.1969.

Mediamente sono stati occupati n.25 operai.

0

0 0

Poichè il CARINI Gaetano, venne tratto in arresto, per i noti fatti di sangue di Viale Lazio, l'impresa di cui sopra ha continuato la sua attività a nome del figlio CARINI Giuseppe.

Infatti, la ditta CARINI Giuseppe di Gaetano e di Mancino Paolina, nato a Palermo il 2.1.1945, è iscritta alla locale Camera del Commercio in data 12.10.1970 ai nnr.63138n/55199n., con attività dichiarata: "edilizia".

Nel corso della sua gestione la ditta stà per realizzare il sottonotato plesso edilizio:

- Edificio sito in Via P. Amato, composto da piano terra, quattro piani elevati ed attico.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:

.PATTI Anna Maria fu Achille e fu Dell'Aira Giuseppa, nata a Caltanissetta il 29.11.1909, domiciliata a Palermo-Viale Regina Elena n.55-Mondello-Valdesi;

PATTI Ignazio fu Achille e fu Dell'Aira Calogera Giuseppa, nato a Caltanissetta il I2.2.I9I4, domiciliato a Padova-Via Landucci 58;

PATTI Nicola, dei predetti, nato a Caltanissetta il 1.4.1916, già residente a Palermo-Viale Galatea 11, emigrato per Padova il 21.I.I965;

PATTI Ugo, dei predetti, nato a Palermo il I3.7.I924, domiciliato a Gorizia dal 25.9.I958;

PATTI Carola Rosaria Luigia, dei predetti, nata a Caltanis-

./.

setta l'8.4.I9II, domiciliata a Palermo-Viale Regina Elena 55, nubile, segretaria;
PATTI Adriana, dei predetti, nata a Caltanissetta il 24.3. I920, domiciliata a Palermo-Viale Regina Elena 55;
TRIFIRO' Adelaide, vedova Patti Ettore, di Antonino e di Trifirò Maria Cira, nata a Palermo il 27.I.I922, ivi domiciliata-Via Valdemone 31;
PATTI Fabrizio fu Ettore e di Trifirò Adelaide, nato a Palermo il I7.8.I952, ivi res. Via Valdimore 31;
PATTI Antonella, dei suddetti, nata a Palermo il 9.3.I964;
PATTI Achille, dei suddetti, nato a Palermo il 3.1.I948, ivi res. Via Valdemone 31,
che insiste nella particella n.645 del foglio di mappa n. 51 del Catasto terreni del Comune di Palermo.

L'atto di vendita, n.36253 del repertorio, rogato il 28.7.I970 dal notaio Giuseppe Maniscalco, con studio in Palermo (registrato a Palermo il 5.8.I970 al n.10152-libro 1°-val.71/M), è stato stipulato tra i suddetti venditori e CARINI Giuseppe, titolare della ditta.

Per l'acquisto dell'area edificabile, estesa a mq.700, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.31.000.000.

Per la realizzazione del plessoedilizio è stato presentato progetto, approvato il 3.3.1970 dalla Commissione edile di Palermo.

La relativa licenza di costruzione, n.761, è stata accordata il 29.8.I970.

Progettista e direttore dei lavori è l'ingegnere Giuseppe Di Girolamo.

Le funzioni di capo-cantiere vengono assolte da Coniigliaro Salvatore, già menzionato.

La vigilanza notturna al cantiere viene espletata da

./.

elementi dell'Istituto di Vigilanza "La Metronotte".

I lavori iniziati il 30.8.1970 sono tuttora in corso.

Mediamente sono occupati n.15 operai.

=0=

Inoltre la ditta CARINI Gaetano e figlio Giuseppe, hanno eseguito per conto della Provincia i seguenti lavori:

1°)- 1965-1966-Lavori di rinnovamento dei locali della Questura di Palermo(Via Pietro Novelli);

2°)- 1967-1968-Lavori di manutenzione ordinaria Palazzo della Questura;

3°)- 1967-1968-Lavori per la sistemazione di un autoclave presso i locali della Legione Carabinieri di Palermo;

4°)- 1968 -Lavori di sistemazione alloggio del Questore di Palermo;

5°)- 1970 -Lavori di manutenzione straordinaria del prospetto interno ed esterno del Palazzo del Governo(Prefettura di Palermo)

6°)- 1970 -Lavori di manutenzione ordinaria del Palazzo della Provincia.

0

0 0

Le ditte in argomento posseggono una moderna attrezzatura cantieristica nonchè due montacarichi. Sono sforniti di torre grù.

Le ditte fornitrici sono:

- Ferro - Sidercomet - Palermo
- Cemento - Italcementi - Isola delle Femmine
- Legnami - Scalia - Palermo

./.

- Sanitari	- Salamone e Pullara	- Palermo
- Mattoni e marmi	- Società M.A.B.	- Palermo
- Infissi	- Laboratorio proprio	- Palermo

---oOo---

CARINI Gaetano, titolare della ditta omonima risulta, elemento molto bene inserito nel mondo della politica cittadina. Si avvale del titolo di Grande Ufficiale e Cavaliere e la sua personalità, sotto il profilo morale, non era stata mai sfiorata da dubbi fino a quando, a seguito delle indagini svolte per la strage di Viale Lazio nella quale furono uccisi CAVATAIO Michele, TUMMINELLO Francesco, BEILACQUA Salvatore e DOME' Giovanni, non emersero chiari elementi di colpevolezza alla luce dei quali egli venne identificato come un aderente alla mafia della Palermo-occidentale ed appunto per le vantate aderenze politiche, qualificato come il trait d'union tra i due mondi nei quali egli stava bene a cavallo.

Le testimonianze acquisite nel corso delle richiamate indagini, senza alcun dubbio, danno il CARINI come uno dei compartecipanti alle riunioni mafiose tenutesi negli uffici di Viale Lazio e nel cantiere di Viale Michelangelo della ditta Moncada Girolamo; riunioni a cui avevano preso parte CAVATAIO Michele; TUMMINELLO Francesco; BOVA Francesco; MATRANGA Agostino; CORDO' Francesco Paolo, ADELFIO Giacomo; CARAMOLA Antonino; RIOLO Nicola; LA CIURA Antonino; BOVA Antonino; CANCELLIERE Leopoldo; DI MAGGIO Calogero; DI MAGGIO Salvatore; SANSONE Rosario; GNOFFO Ignazio, ed altri non identificati.

./.

Che il CARINI Gaetano esercitasse un ruolo di collegamento tra i vari esponenti mafiosi ed i politici del palermitano, trova conferma nel fatto che in n.30 fotografie, sequestrate nel suo domicilio in sede di perquisizione egli posa accanto ai noti: capo mafia FILIPPONE Gaetano, ora deceduto; CORVAIA Giovanni di Giuseppe, nipote di Filippone Gaetano; CORVAIA Giuseppe di G.Battista, genero del Filippone Gaetano; BEVILACQUA ex Sindaco di Palermo; LIMA Salvo, ex Sindaco di Palermo; BRANDALEONE Ferdinando, ex assessore di Palermo; GERACI Saverio, costruttore, indiziato di appartenenza alla associazione mafiosa "Danessini"; SANTORO Carmelo di Agostino, proprietario del bar omonimo, sito in questa Piazza Indipendenza, mafioso della zona Danessini ed altri.

O

O O

Si acclude la situazione di famiglia dell'interessato, nonchè i precedenti penali esistenti presso il locale Casellario Giudiziario. (1)

Palermo li, 5 dicembre 1970

(1) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, non vengono pubblicati gli allegati che, a giudizio dei relatori, Presidente Carraro e deputato La Torre, non hanno una specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nelle rispettive relazioni. (N.d.r.)

DOCUMENTO 955

RELAZIONE, TRASMESSA IL 18 MAGGIO 1972 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «DI PATTI GIUSEPPE»

PAGINA BIANCA

ALLEGATO n. 6

LEGIONE CARABINIERI DI PALERMO

IMPRESA EDILE:

«DI PATTI Giuseppe»

25389/1 P

[illegible]

Nel corso [illegible] presa edile [illegible] Giuseppe di Cesare e di [illegible] [illegible], nato [illegible] 25.8.1937, con [illegible] sociale in Francesco [illegible] risultano quanto [illegible]

L'impresa [illegible] argomento risulta [illegible] ritta, [illegible] costruzioni edile, alla locale Camera di Commercio il 1964 ai [illegible].48466n/42437n.

Di fatto è anche contitolare della [illegible] DAMIANO Salvatore di Giovanni e di Sillicchia Angela, nato a Palermo il [illegible] 192[illegible], ivi re[illegible] Dante-Via Francesco [illegible].

Dalla data della sua costituzione a [illegible] realizza stà per [illegible] le seguenti opere [illegible]:

Edificio [illegible] in Via Antonio Veneziano n.2, [illegible] V[illegible] [illegible] costituito da un piano scantinato, piano terra, 6 piani [illegible] ed un attico sul fronte [illegible] a Antonio Veneziano [illegible] piano scantinato, piano terra [illegible] un [illegible] fronte di Via Dante con [illegible] su [illegible] Via Antonio Veneziano.

L'area in cui sorge l'immobile si appartenevano a:

CUCCIA [illegible] in Cocilovo, possidente [illegible] Piana degli Albanesi il 26.10.19[illegible], qui re[illegible] [illegible] (realizzata mediante l'a[illegible] [illegible] un piccolo corpo di case composte di [illegible] quartini a piano terra [illegible] di primo ed un'altro di secondo piano, sito in [illegible] nella Via Dante ai civici [illegible] che [illegible] nella partita [illegible] del foglio [illegible] mappa 125 [illegible].4 e nella partita 41409 foglio 125 mappa 2-sub. [illegible]).

L'atto di vendita con il DI PATTI Giuseppe è stato rogato il [illegible].9.1964 dal notaio Salvatore Borghesan (n.10769

./.

del repertorio e n.8763 della raccolta - registrato a Prizzi il 28.12.1964 al n.92 e trascritto a Palermo il 25.9.1964 ai nnr. 30354-26011).
La vendita è proceduta a corpo e per il prezzo dichiarato di £.5.000.000;

BONTA' Giovanni, pensionato, nato a Palermo il 2.2.1897, ivi residente-Via Carini n.5 (realizzata mediante l'abbattimento di un corpo terrano, esteso mq.40, sito in Palermo-Via Antonio Veneziano 2, che insiste nella partita 49592 foglio di mappa I25 particella n.1 sub.5 del catasto di Palermo).
L'atto di vendita con DI PATTI Giuseppe è stato rogato il 23.12.1964 dal notaio Diego Terrana (n.16631 del repertorio e n.957 della raccolta - registrato il 5.1.1965 al n.146 e trascritto in Palermo il 4.1.1965 ai nnr.272/234.).
La vendita è proceduta a corpo e per il prezzo dichiarato di £.5.000.000;

BONTA' Giuseppe, commerciante, nato a Palermo il 6.2.1907, ivi residente-Via G.Leggio n.1 (realizzata mediante l'abbattimento di un appartamento di primo piano, costituito da 3 vani oltre accessori, con ingresso dalla Via Antonio Veneziano n.8 che insiste nella partita 4158 foglio di mappa 125, particella 1 sub.7 del catasto di Palermo).
L'atto di vendita con il DI PATTI Giuseppe è stato rogato il 14.1.1965 dal notaio Diego Terrana (n.17042 del repertorio e n.961 della raccolta - registrato il 19.1.1965 al n.867 e trascritto a Palermo il I6.I.I965 ai nnr. 1687/1388).

La vendita è proceduta a corpo e per il prezzo di lire 9.000.000;

. DRAGO Giovanni, commerciante, nato a Palermo il 4.1.1916, ivi domiciliato in Via F.Parlatore n.15 (realizzata mediante l'abbattimento di una casetta a piano terra composta di due vani ed accessori con ingresso dalla Via Antonio Veneziano 10 che insiste nella partita 48706 foglio di mappa 125, particella 1 sub.4 del catasto di Palermo).
L'atto di vendita con il DI PATTI Giuseppe è stato rogato il 15.1.1965 dal notaio Diego Terrana (n.17044 del repertorio e n. 963 della raccolta - registrato in Palermo il 19.1.1965 al n.869 e trascritto il 18.1.1965 ai nnr.1782/1472).
La vendita è proceduta a corpo e per il prezzo di lire 2.000.000;

. BONTA' Rosalia, casalinga, nata a Palermo il 20.11.1914, ivi residente, Via Dante n.264; BONTA' Francesco, impiegato, nato a Palermo il 10.3.1916, ivi residente-Via Re Federico n.48 che rappresenta anche il fratello BONTA' Santo, impiegato, nato a Palermo il 30.6.1912, residente in Roma, Via Di Grotta Rossa, Case Incis; BONTA' Giovanni, impiegato, nato a Palermo il 5.1.1919, residente in Strassatti di Marsala, contrada "Torregiani" n.14; BONTA' Cristina, casalinga, nata a Palermo il 22.1.1922, ivi residente-Viale Regione Siciliana -Largo Seimilia-lotto C" (realizzata mediante l'abbattimento di un corpo di case ad angolo tra la Via Dante e la Via Antonio Veneziano, con ingressi dalla Via Dante n.252 e 254 e Via Antonio Veneziano 2-4-6 e 8 che insiste nella partita 4151 foglio di mappa

./.

125 particella 1 subB-3 e sub.6).
L'atto di vendita con il DI PATTI è stato rogato il 23.1.1965 dal notaio Diego Terrana (n.17156 del repertorio e n.966 della raccolta - registrato in Palermo il 27.1.1965 al n.1292 e trascritto in Palermo il 26.1.1965 ai nnr.2793/2347.)
La vendita è proceduta a corpo e per il prezzo di lire 15.000.000.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato un progetto che è stato approvato dalla Commissione edilizia il 3.7.1964.
La relativa licenza di costruzione n.99, è stata concessa il 20.1.1965.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Prof.Gaetano Zingone.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da PALMERI Giuseppe.

Il servizio di guardiania è stato espletato da AMICO Michele, in ciò autorizzato dal Commissariato Zisa

I lavori iniziati nel gennaio 1965 si sono conclusi nel febbraio 1966.

Il numero medio degli operai impiegati è stato di 35.

Edificio sito in Via Antonio Di Rudini n.73 , composto da un piano terra, e sette piani elevati.

L'immobile sorge nell'area ottenuta mediante l'abbattimento di un fabbricato che insiste nella partita 50222

./.

foglio di mappa n.63,particella n.632,che apparteneva a GIAMMONA Antonina,casalinga,nata a Misilmeri il 15.9.1928,ivi residente Via V.Emanuele n.20.

L'atto di vendita con il DI PATTI è stato rogato dal notaio Francesco Catania da Mezzojuso il 27.7.1966 (n. 11305 del repertorio e n.2105 della raccolta - registrato a Misilmeri il 13.8.1966 al n.10854 e trascritto in Palermo ai nnr.29639/24752).

La vendita è proceduta a corpo e per il prezzo dichiarato di L.5.000.000.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato approvato il 25.2.1966 ed accordata la licenza n.282 il 25.3.1966.

Il 26.10.1966 è stato approvato altro progetto di variante per la creazione dello scantinato ed alcune modifiche alla destinazione interna ed il 18.11.1966 è stata concessa la licenza n.998 per la realizzazione della relativa variante.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'architetto Vincenzo Lomolino.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da PALMERI Giuseppe.

Il servizio di guardiania è stato espletato dal citato AMICO Michele.

I lavori iniziati nel marzo del 1966 si sono conclusi nel febbraio del 1967.

Il numero medio degli operai impiegati è stato di 40.

Edificio sito in Via Umberto Giordano n.176, costituito da un piano scantinato,piano rialzato,6 piani elevati

./.

ed un piano attico.

L'immobile sorge nell'area edificabile, mq. 1616, appartenuta a SACCO Santi, nato a S. Cipirello il 15.3.1908, qui residente-Via Umberto Giordano n. 188, industriale e che insiste nelle particelle 320/c-320/b e 320/f. del foglio di mappa n. 43 del nuovo catasto terreni di Palermo.

L'atto di vendita stipulato con il DI PATTI è stato rogato Andrea Alaimo il 29.7.1967 (n. 57231 del repertorio e n. 12206 della raccolta e registrato il 18.8.1967 al n. 11458 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Palermo il 25.9.1967 ai nnr. 31117/25945.

La vendita è proceduta a corpo per il prezzo dichiarato di L. 23.000.000.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato un progetto che è stato approvato dalla Commissione edilizia il 17.5.1967,

La relativa licenza, n, 496, è stata accordata il 20.6.1967.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Vincenzo Vitaliano.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da PALMERI Giuseppe.

Il servizio di guardiania è stato espletato da AMICO Michele.

I lavori iniziati nel maggio 1967 si sono conclusi nel febbraio del 1969.-

Il numero medio degli operai impiegati è stato di 45.

Edificio sito in Via Leonardo da Vinci n. 236, composto da uno scantinato, piano terra e 6 piani elevati.

L'area in cui sorge l'immobile insiste nelle particelle

./.

74/a -78/a -95/a e 77 del foglio di mappa n.48,è stata acquistata da DI PATTI Giuseppe e DAMIANO Salvatore da podere di:

. GIORDANO Girolamo,nato a Palermo il 15.5.1895,ivi residente Via Collegio Romano n.35;

. BERTOLINO Angelo (e consorte),nato a Palermo il 13.6. 1915,ivi res.Via Erice-Largo Caltabellotta n.6;

. BERTOLINO Anna,nata a Palermo il 20.1.1914,ivi residente,come sopra;

. BERTOLINO Maria,nata a Palermo il 4.6.1919,ivi residente, come sopra;

. BERTOLINO Vincenza,nata a Palermo l'11.12.1923,ivi residente,come sopra;

. BERTOLINO Gaspare,nato a Palermo il 2.2.1926,ivi residente,come sopra;

. BERTOLINO Francesca,nata a Palermo il 22.2.1930,ivi residente,come sopra;

. BERTOLINO Gaetano,nato a Palermo il 19.11.1922,ivi res.;

. BERTOLINO Provvidenza,nata a Palermo il 19.11.1922,ivi residente;

. BERTOLINO Rosa,nata a Palermo il 6.2.1916,ivi residente;

. BERTOLINO Giovanni,nato a Palermo il 21.3.1925,il quale interviene anche;quale procuratore di BERTOLINO Gaspare Vito,nato a Palermo il 6.3.1918,residente a Vignola-Via Costituzione n.132 e di COTTONE Antonina,nata a Balestrate il 28.2.1892,residente a Collesano-Via Conte di Torino n.26;

. BONURA Rosalia,vedova Bertolino,nata a Palermo il 19.4. 1892,ivi residente.

L'estensione del terreno appartenuta ai suddetti è di mq. 2496 mentre quella acquistata dagli stessi imprenditori

./.

da podere dell'avvocato COLOMBA Silvio, curatore fallimentare di BERTOLINO Provvidenza, nata a Palermo il 6.2.1916, ivi residente, è di mq.542.

L'importo complessivo dichiarato per l'acquisto è di lire 49.920.000.

Gli atti di vendita rogati dal notaio Francesco Catania sono stati registrati in Bagheria l'11.7.1968 ed il 5.8.1968 rispettivamente ai nnr.1086 e 1241.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato un progetto che è stato approvato il 10.5.1968 dalla Commissione edilizia.

La relativa licenza di costruzione, n.625, è stata accordata il 26.7.1968.

Progettista e direttore dei lavori è l'ingegnere Cesare Mazzarella.

Le funzioni di capo-cantiere sono svolte da PALMERI Giuseppe.

Il servizio di guardiania stà per essere espletato da AMICO Michele.

I lavori iniziati il 26.7.1968 sono in fase di ultimazione.

Il numero medio degli operai impiegati è di n.35.

. Edificio sito in Via S.Lorenzo Colli n.130, costituito da un piano rialzato e 6 piani elevati.

L'immobile sorge nell'area edificabile di mq.2904 che insiste nelle particelle 671 -807/a-136/a-192 -200 -157 del foglio di mappa n.22 e che è stata acquistata da DAMIANO Salvatore e DI PATTI Giuseppe, da podere di:

.CUSIMANO Salvatore, nato a Palermo il 19.1.1889, qui re=

./.

sidente -Via S.Lorenzo Colli n.130;

.PIOMBO Antonina, coniugata La Marca, nata a Palermo il 2.7.1921, qui residente, Via Versilia n.2;

.PIOMBO Giuditta, coniugata Maida, nata a Palermo l'11.10.1924, qui residente-Via Re Ruggero n.4.

L'atto di vendita (n.65834 del repertorio e n.13387 della raccolta) rogato il 20.3.1969 dal notaio Andrea Alaimo, è stato registrato a Palermo l'8.4.1969 al n.4946 e trascritto a Palermo il 21.4.1969 ai nnr.15361/12046.

Per la realizzazione del complesso edilizio è stato presentato un progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 27.7.1968.

La relativa licenza di costruzione, n.913, è stata concessa il 29.8.1968.

L'area è stata acquistata per un valore dichiarato di £.54.800.000.

Progettista e direttore dei lavori è l'architetto Vincenzo Lomolino.

Le funzioni di capo-cantiere vengono svolte da PALMERI Giuseppe.

Il servizio di guardiania viene assolto da TERRITO Pasquale, che è regolarmente autorizzato.

I lavori intrapresi nell'aprile del 1969 sono in fase avanzata.

Il numero medio degli operai impiegati è di n.35.

oOo

La ditta dispone delle necessarie attrezzature tecniche per il normale funzionamento del cantiere nonchè un im=

./.

pianto di grù.

Le ditte fornitrici sono:

- Ferro - Fratelli Armando ed Ugo Feo - PALERMO
- Cemento-Sacco e Macaluso - PALERMO
-Sanitari-Salamone e Pullara - COMSA - PALERMO
-Legnami- Lo Castro - PALERMO
-Infissi- Luigi e Attilio Lodetti - PALERMO
-Mattoni- Ditta Scalisi - PALERMO

^^^^^^^^
^^^^^^
^^^^
^^
^

Dell'Impresa edile in argomento nonostante essa sia intestata a DI PATTI Giuseppe, il fulcro è DI PATTI Cesare, padre del fittizio titolare.

Ufficialmente risulta una ditta individuale, di fatto però, compartecipe - come già detto in apertura del presente appunto - è anche DAMIANO Salvatore.

Le poliedriche e complesse personalità dei due veri attori della ditta in questione, da sole riescono a colorare di losco tutta una attività anche se specifiche prove nel senso non ne risultano.

I trascorsi penali del DI PATTI Cesare e del DAMIANO, appunto perchè risoltisi in sede giudiziaria con un nulla di fatto, stanno ad indicare quanto i due elementi siano pericolosi ed influenti nei confronti di chi pur potendoli accusare se ne è sempre guardato bene dal farlo.

./.

Per un aderente alle consorterie mafiose, uscire indenne da un'accusa grave come omicidio , violenze private ed altri tipici reati mafiosi, significa avere raggiunto un prestigio già considerevole e conseguentemente acquisito il carattere netto ed inopinabile di una affermata "personalità mafiosa".

Sia il DI PATTI che il DAMIANO, uniti come detto in rapporti di affari, risultano far parte della cosca mafiosa della zona dei "Danessini" di cui come è noto era capo il FILIPPONE Gaetano, da poco scomparso. Conferma di ciò anche se non esplicita emerge dal fatto che l'Impresa si avvale come trasportatore di materiale di risulta, pietrisco ed altro, di FILIPPONE Gaetano ,nipote del"capo"scomparso.

Appare utile precisare a questo punto che il compartecipe della ditta, DAMIANO Salvatore, è stato assieme al detto FILIPPONE junior, implicato nei fatti che ebbero come vittima l'Impresa LO CASCIO Giuseppe nei confronti del quale, in associazione a SUTERA Francesco di Giovanni e di Filippone Giuseppa,nato a Palermo il 13.3.1935 (arrestato perchè riconosciuto quale uno degli autori materiali della strage di Viale Lazio); SUTERA Giovanni,classe 1914,padre del Sutera Francesco; FILIPPONE Gaetano fu Francesco Paolo, classe 1882,ora deceduto; FILIPPONE Salvatore fu Gaetano, classe 1910 e DAMIANO Ignazio di Giovanni,classe 1927, nel maggio del 1962 operarono rapina, violenza privata ed altro.

Gli elementi di cui sopra, testimoniano oltre che di una aderenza alla citata cosca mafiosa da parte degli emer-

./.

ginati, anche di un vincolo associativo che si allarga fino a raggiungere il soggetto (SUTERA Francesco) sul conto del quale si appuntano gli elementi di prova più sicuri di una partecipazione attiva alla strage di Viale Lazio.

... Omissis ... (1)

---=oOo=---

Si allegano gli accertamenti svolti presso la Conservatoria dell'Ufficio del Registro di Palermo, le risultanze delle ricerche presso gli Uffici Giudiziari e le situazioni di famiglia degli interessati. (2)

Palermo lì, 17 marzo 1970

(1) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

(2) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, non vengono pubblicati gli allegati che, a giudizio dei relatori, Presidente Carraro e deputato La Torre, non hanno una specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nelle rispettive relazioni. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 956

RELAZIONE, TRASMESSA IL 18 MAGGIO 1976 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «SORCI GIOVANNI E COLLURA ANTONINO»

PAGINA BIANCA

ALLEGATO n. 7

LEGIONE CARABINIERI DI PALERMO

IMPRESA EDILE:

« SORCI Giovanni & COLLURA Antonino »

P P U N T O

el corso degli accertamenti esperiti sul conto dell'Im= resa edile SORCI & COLLURA, con sede sociale in Via risafulli n.14, è risultato quanto appresso:

'Impresa in argomento, iscritta alla locale Camera di ommercio il 4.3.1966 ai nnr. 51912n/2466n., ha come soci i fatto:

. SORCI Giovanni fu Carlo e di Evola Giuseppa, nato a Pa= lermo il 10.9.1919, ivi residente-Via Starrabba n.15- Villagrazia;

. COLLURA Antonino di Pasquale e di Ravvolgi Ninfa, nato a Palermo il 22.1.1935, ivi residente, Via Ernesto Basile nr.150.

L'Impresa ha realizzato o stà per realizzare le seguenti opere edilizie:

. Edificio sito in Via Crisafulli nr.14, (lotto I), composto da un piano rialzato, 8 piani elevati per complessivi 115 vani.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta alla S.p.A.- I.S.E.P.- rappresentata dall'Avvocato Filippo SEMINARA, che insiste nelle particelle 412/a-b del foglio catastale n.60 del Comune di Palermo.
L'atto di vendita rogato il 28.12.1965 da notaio Michele Castellini e registrato a Palermo il 13.1.1966 al nr. 564, è stato stipulato tra la suddetta S.p.A. ed i titolari dell'Impresa SORCI & COLLURA.
L'area dell'estensione complessiva di mq.1730 è stata acquistata per l'importo dichiarato di L.56.000.000.

./.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato il progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 21.12.1965.
La relativa licenza di costruzione, n.348, è stata rilasciata il 15.4.1966.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Antonino RIZZO.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da NAIMO Santoro fu Giuseppe.
Il servizio di guardiania è stato espletato da DE LUCA Vincenzo di Francesco.
I lavori iniziati il 17.5.1966 si sono conclusi il 30.4.1967.

Edifici siti in Via Elia Crisafulli-(lotto H e G.), composti : uno da piano terra e sette piani elevati; e l'altro da piano terra, 12 piani elevati e corpi bassi, per complessivi 55 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta alla S.p.A.-I.S.E.P.- rappresentata dal Dr.Vincenzo PERRINO, che insiste nella particella 412/a del foglio catastale n.60 del Comune di Palermo.
L'atto di vendita rogato il 7.7.1966 dal notaro Michele Castellini e registrato il 12.7.1966, è stato stipulato tra la suddetta S.p.A. ed i titolari dell'Impresa SORCI & COLLURA.
L'area dell'estensione complessiva di mq.2775 è stata acquistata per l'importo dichiarato di £.40.000.000.
Per la realizzazione dei plessi edilizi è stato presentato un unico progetto che è stato approvato il 21.12.1965

./.

dalla Commissione edilizia.
La relativa licenza di costruzione,n.8, è stata rilasciata il 9.1.1966.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Antonino RIZZO.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da NAIMO Santoro fu Giuseppe.
Il servizio di guardiania è stato espletato da DE LUCA Vincenzo di Francesco.
I lavori iniziati il 1.4.1967 si sono conclusi il 18.8.1968.

. Edificio sito in Via Elia Crisafulli (lotto D.), composto da un piano rialzato,9 piani elevati e piano attico,per complessivi n.197 vani.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a: DI CARLO Luisa,nata a Corleone il 22.9.1889 qui residente Via Simone Corleo n.11 - rappresentata da CASTRO Calogero,nato a S.Cipirello il 26.8.1914,qui residente - Via Simone Corleo n.11, insiste nella particella 409/B del foglio catastale n.60 del Comune di Palermo.
L'atto di vendita n.121129 del repertorio, rogato dal notaio Michele Castellini l'8.6.1968 e registrato a Palermo il 16.6.1968 al n.8373 del libro 1^ -vol.71/m.,è stato stipulato tra la suddetta proprietaria ed i titolari dell'Impresa SORCI & COLLURA.
L'area dell'estensione di mq.1640 circa è stata acquistata per l'importo dichiarato di £.27.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato il progetto che è stato approvato dalla Commissione

./.

edile il 17.7.1968.

La relativa licenza,n.696, è stata rilasciata il 9.8. 1968.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Antonino RIZZO.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da NAIMO Santoro fu Giuseppe.

Il servizio di guardiania è stato espletato da DE LUCA Vincenzo di Francesco.

I lavori sono stati iniziati il 19.8.1968 e si sono conclusi il 31.12.1969.

. Edificio sito in Via Maresciallo Pecori Girardi-Lotto in contrada Immacolatella-Sperone, composto da scantinato,piano rialzato,otto piani elevati e dorpi bassi.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a/

- CHIARACANE Vincenzo,nato a Palermo l'8.2.1910,qui residente-Via Michele Cipolla n.80;
- CHIARACANE Gaetano,nato a Palermo il 4.8.1904,qui domiciliato in Via Gustavo Roccella n.50;
- CHIARACANE Filippo,nato a Palermo il 15.8.1913,qui domiciliato in Via Armando Diaz n.9I;
- CHIARACANE Rosa,nata a Palermo il 16.7.1916,qui domiciliata in Via Acqua dei Corsari n.62;
- CHIARACANE Concetta,nata a Palermo il 28.8.1923,qui domiciliata-Via A.Diaz.n.53;
- CHIARACANE Antonino,nato a Palermo il 16.9.1906,residente in U.S.A. e rappresentato dalla sorella Concetta,

che insiste nelle particelle n.186/A e 1854 del foglio

./.

catastale n.77 del Comune di Palermo.

L'atto di vendita n.121009 del repertorio, rogato dal notaio Michele Castellini il 31.5.1968 e registrato a Palermo il 7.6.1968 al n.7867 del libro 1^-vol.71/m.è stato stipulato tra i suddetti proprietari ed i titolari dell'Impresa SORCI & COLLURA.

L'area edificabile dell'estensione di mq.1287 è stata acquistata per l'importo dichiarato di £.17.202.800.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato il progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 17.4.1968.

La relativa licenza di costruzione, n.733, è stata rilasciata in data 22.8.1968.

Progettista e direttore dei lavori, sono stati rispettivamente l'ingegnere LA ROCCA Gaetano e l'ingegnere Antonino RIZZO.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da NAIMO Santoro fu Giuseppe.

Il servizio di guardiania è stato espletato da DE LUCA Vincenzo di Francesco.

I lavori sono stati iniziati il 1.10.1968 e si sono conclusi il 31.12.1969.

Nei cantieri di cui sopra- di volta in volta - venivano impiegati, mediamente, 54 operai.

I responsabili della ditta in questione risulta abbiano ottenuto mutui bancari distinti come segue:

COLLURA Antonino:

./.

. 31.12.1965 -Cassa Risparmio - £. 5.900.000

SORCI Giovanni & COLLURA Antonino

. 30.11.1966 -Cassa Risparmio - £. 146.450.000
. 28. 4.1967 -Cassa Risparmio - £. 220.500.000
. 26. 6.1968 -Banco di Sicilia - £. 12.000.000
. 22. 1.1969 -Cassa Risparmio - £. 238.000.000
. 22. 1.1969 -Cassa Risparmio - £. 170.000.000

---==oOo==---

La ditta dispone delle necessarie attrezzature tecniche per il normale funzionamento del cantiere nonchè un impianto di gru'.

Le ditte fornitrici sono:

- Cemento - Italcementi - ISOLA DELLE FEMMINE;
- Blocchetti di cemento - Sicilpomice Arenella - PALERMO;
- Ferro - Sidercomit e Basile - PALERMO;
- Tufi - Ditta Sammarco - PALERMO;
- Legnami - Ditta Balsamo - PALERMO;
- Sanitari - Comsa -Salamone e Pullara- PALERMO;
- Pietrisco-Schiera Giuseppe - PALERMO.

... Omissis ... (1)

L'Impresa, ufficialmente risulta intestata a SORCI Giovanni, ma il " deus ex machina" di tutta l'attività " ufficiale ed ufficiosa" svolta, è il fratello Francesco.

La famiglia SORCI ha un passato delinquenziale assai spiccato ed i precedenti, che come ben si conosce esprimono solo in parte la pericolosità di un individuo, in questo caso egualmente riescono a testimoniare della loro tendenza verso il delitto, della loro inclinazione verso l'associazione ad elementi pregiudicati e mafiosi.

Nel 1963, nel corso delle indagini esperite per l'omicidio di DI PISA Calcedonio, il nome dei SORCI balzava all'attenzione degli investigatori poichè nell'agenda dell'ucciso, rinvenivano annotato il numero telefonico del Francesco.

La personalità mafiosa del DI PISA, la cui uccisione peraltro viene considerata come l'inizio dei gravi fatti di sangue che si conclusero con la strage di Ciaculli, nonchè l'esame dei motivi che furono all'origine dell'omicidio e che inevitabilmente chiamano in causa i bigs della mafia della Palermo orientale ed occidentale in aspro e cruento conflitto tra di loro, costituiscono le più valide indicazioni della vera natura del SORCI.

./.

(1) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

Tra i legami che tutti i componenti detta famiglia hanno intessuto e continuano ad intessere con gli esponenti più in vista della mafia palermitana, particolare rilievo assume il dialogo che esiste con i fratelli GRECO di Ciaculli.

La forza delle decisioni derivante dalla indiscussa autorità che come un'aureola cinge la figura degli imprendibili GRECO, continua ad essere viva e determinante in tutti gli sviluppi di ogni macchinazione delinquenziale che investe la Palermo orientale.

Per i SORCI quindi, godere di sì potente patrocinio, costituisce la più valida e perentoria credenziale quando si tratta di inserirsi nel settore dello sfruttamento delle aree edificabili.

Prestigio proprio e quel che più conta, simile "autorità" riflessa, sono quindi alle basi di un boom economico raggiunto nel breve volgere di tempo quale quello di quattro anni di vita che conta la ditta in questione.

Sentirsi protetti ed in tal guisa, nella psicologia di elementi di tale natura, spesso significa : imposizione, "diritto" a sottomettere altri e magari distruggerli economicamente.

... Omissis ... (2)

(2) Vedi nota (3) a pag. 1044. (N.d.r.)

...Omissis... (3)

Tutto questo che non è avvalorato da alcun riscontro nel le prove raccolte fino ad oggi , se messo in sintonia con quanto accennato in precedenza e cioè col desiderio irrefrenabile di prevalere sugli altri, con la accennata protezione dei GRECO ; con la necessità da parte dei MONCADA di affidarsi ad un pericoloso ed al tempo stesso influente "capo" quale il CAVATAIO Michele allo scopo di scongiurare la possibilità di soggiacere e soccombere; con la verità storica che il CAVATAIO - aderente al clan TORRETTA era conseguentemente il nemico numero uno dei GRECO, tutto ciò- come si diceva - può assumere un carattere netto di una verità assai valida che tuttavia resta da dimostrare.

Questi elementi che saranno o nò acclarati nel corso delle indagini, rimangono tuttavia punti di luce sufficienti per illuminare la personalità dei fratelli SORCI e per indurre ad un'azione di prevenzione pronta ed effica-

c/.

(3) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione dell'ultima parte della precedente pagina e della prima parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

ce che certamente scongiurerà almeno il pericolo paventato dagli anonimisti.

o

o o

Si allegano gli accertamenti svolti presso la Conservatoria dell'Ufficio del Registro di Palermo, le risultanze delle ricerche presso gli Uffici Giudiziari e atti dell'Arma nonchè le situazione di famiglia degli interessati. (4)

Palermo lì, 20 marzo 1970.

(4) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, vengono pubblicati esclusivamente gli allegati che i relatori, Presidente Carraro e deputato La Torre, hanno specificamente utilizzato come fonte di dati contenuti nelle loro relazioni. (N.d.r.)

SORCI Giovanni di Carlo

NOTA DI TRASCRIZIONE "CONTRO"

. Con atto del 6.8.I953 rogato dal notaio Ignazio Collica, da Palermo, vende a Sorci Emilio, un appezzamento di terreno, in contrada S.Zita, territorio di Palermo, della superficie di are 25 circa,per la somma di L.90.000- pagati;

. con atto del 29.I0.I965, rogato dal notaio Giuseppe Ferrando, da Montelepre, all'epoca in corso di registrazione, unitamente alla madre Avola Giuseppa, vende a Sorci Francesco, un appezzamento di terreno dell'estensione di are 6,4 in contrada "Barone Scala" nel territorio di Palermo, per il prezzo di £. I00.000-pagato;

.Con atto del 28.I0.I955, rogato dal notaio Fernndez, da Palermo, vende a Sorci Francesco, uno spezzone di terreno, sito in Palermo-contrada Villagrazia"Barone Scala" fondo S.Zita,pari ad are I0,9I, per la somma di L. 300.000,pagato;

. Con atto del 28.4.I959, rogato dal notaio Di Vita-Da Palermo, vende a Eileccia Rosa, nata a Palermo I.I0.902, un terreno, contrada Zappulla di Palermo, per are I0,9I per il prezzo di L. 300.000-pagato;

.Con atto del I3.I0.I967, rogato dal notaio Di Liberto Di Chiara da Bagheria, vende a Filippone Antonia, nata a Petralia Sottana il 6.7.I920, un appezzamento di terreno di are 44,97 in contrada Malpasso di Monreale e di are 38,6I nella medesima contrada,per il prezzo di £. I.600.000- quidenzato;

.Con atto del I8.3.I968, rogato dal notaio Castellini di Palermo i soci Sorci-Collura- vendono a Tuttolomondo Emanuele,nato a Palermo I.4.I935, un appartamento al I° piano di via Crisafulli I4, composta di 3 stanze ed accessori,per il prezzo di L?7.250 mila, pagato;

./.

.Con atto del I8.3.I968, rogato dal notaio Castellini da Palermo i soci-Collura e Sorci vendono a

- De Caro Benedetto,nato a Palermo il I0.3.I939, un appartamento sito in via Crisafulli I4, piano 3°,composto di tre stanze ed accessori per il prezzo di L. 5.670.000, pagato;

- Vallone Salvatore, nato a Palermo l'8.4.I942, un appartamento piano 3° a sinistra,composto da tre stanze ed accessori, sito nella via Crisafulli I4, per il prezzo di L. 5.670.000,pagato;

. Con atto del 22.3.I968, rogato dal notaio Castellini da Palermo i soci"Sorci e Collura", vendono a Calderone Antonino nato a S.Biagio Platani il I5.I.I936, un appartamento al 6° piano, di via Crisafulli I4, composto di 3 stanze ed accessori, per il prezzo di L. 5.600.000, di cui 2.200 pagati e 3.400.000 rateale, I vendotori rinunciano all'ipoteca legale;

Con atto del 25.3.I968, rogato dal notaio Castellini da Palermo i soci -Sorci e Collura- vendono a Perricone Antonio, nato a Palermo l'8.II.I935, un appartamento sito al 6° piano di via Crisafulli, composto da 3 stanze ed accessori, per il prezzo di L. 5.7I5.000 ,pagato;

. Con atto del 25.3.I968, rogato dal notaio Castellini da Palermo i soci- Sorci e Collura- vendono a Purpura Baldassare,nato a Palermo l'I.I0.I934n un appartamento sito in via Crisafulli I4, ubicato al 6° piano a destra, composto da tre stanze ed accessori per il prezzo di L. 7.250.000,pagato;

. con atto del 25.3.I968, rogato dal notaio Castellini da Palermo- i soci Sorci e Collura- vendono:

- Profeta Stefano nato a Caltanissetta il 28.I.I928, un appartamento sito in via Crisafulli I4, ubicato al 4° piano, composto da 3 stanze ed accessori, per il prezzo di L.5.625.000

./.

- a SIINO Giuseppe,nato a S.Vito Lo Capo il 3.I2.I9I3, un appartamento al 4° piano a destra di via Crisafulli I4, composto da 4 stahze ed accessori, per il prezzo di L. 7.2[illegible]; pagato;

- Con atto dell'I.4.I968, rogato dal notaio Castellini da Palermo i soci" Sorci e Collura vendono:

  - a Tuttolomendo Salvatore, nato a Belmonte il I8.9.I908, un appartamento sito in via Crisafulli I4, sito al I° piano, composto da 3 stanze ed accessori, per il prezzo di lire 5.000.000 pagato;

  - a Inclima Virginia,nata a Porto Empedocle l'I.2.I887, un appartamento al I° piano rialzato, composto da 2 stanze ed accessori per il prezzo di L. 3.875.000,pagato;

- Con atto del 2.4.I968, rogato dal Dott. Lucia Scoma da Palermo, i soci Sorci e Collura- vendono :

  -a POTESTIO Giuseppe, nato a Collesano il 29.7.I933, un appartamento al 5° piano di via Crisafulli, composto da 4 stanze ed accessori per il prezzo di L.8.350.000 pagato;

  - a AGGRAMATICO Giuseppe, nato a Marsala il I4.2.I936, un appartamento sito al 4° piano a sinistra, composto da 3 stanze ed accessori, per il prezzo di L.5.625.000 ,pagato;

- Con atto del 24.6.I968 rogato dal notaio Lucia Scoma da Palermo vendono a MAUCERI Giovanni,nato a Villafranca di Sicilia il 25.I2.I929. un appartamento sito in via Crisafulli I4, ubicato al 7° piano, composto da 4 stanze ed accessori,per il prezzo di L. 8.300.000,pagato;

- Con atto del 24.6.I968 rogato dal notaio Lucia Scoma ,la società- Sorci e Collura vendono a TRAPANI Antonina,nata a Pacexo il I9.8.I938, un appartamento sito al 7° piano,di tre stanze ed ccessori per L. 5.625.000,pagato;

./.

. Con a to del 24.6.I968,rogato dal notaio Lucia Scoma, la società "Soci e Collura" vendo a:

- BARBERA Calogero, nato a Palermo I4.7.I9I5 , un appartamento al piano rialnzato sinistro, composto di 3 stanze ed accessori, al prezzo di L. 5.850.000,pagato;
- MIRABELLA Giovanhi, nato a Palermo il 23.5.I9I5, un appartamento al I° piano ,composto da 3 stanze,accessori al prezzo di L. 5.850.000 ,pagato;
- DI PASQUALE Rosario, nato ad Alcamo il 20.I0.I920, un appartamento al 4° piano a sinistra, composto da 3 stanze ed accessori per L. 5.7I5?000,pagato;
- SCICOLONE Salvatore, nato a Licata il I6.I2.I926, un appartamento sito al 2° piano composto di 3 stanze ed accessori, per L. 5.625.000,pagato;
- MAZZA Gaetano, nato a Palermo il 20.I0?I934, un appartamento sito al 2° piano, composto di tre stanze ed accessori, ~~compresi~~ per L. 5.7I5.000,pagato;
- CARUSO Benedetto, nato a Monreale il 2I.7.I920, un appartamento sito al piano terra, composto di 4 stanze dd accessori e villetta antistante per L, 8.000.000; pagato;

.-Con atto del 26.9.I968 ,rogato dal notaio Castellini, i soci Sorci e Collura, vendono a RAMPALLO Vincenzo,nato a Giardinello l'3.8.I932, un appartamento sito nella via Crisafulli I4, al 2° piano sinistra, scala C" composto di 4 vani ed accessori, per L. 6.000.000,pagato;

. Con atto del 5.I0.I968, rogato dal notaio CASTELLINI, da Palermo, i soci Sorci e Colluran vendono a CIMO' Antonino, nato a Misilmeri il I8.3.I903, un appartamento in via Crisafulli I4, al primo piano, scala C, composto di vani 2 ed accessori, per il prezzo di L.3.000.000, pagati;

./.

. Con atto del 5.IO.I968,rogato dal notaio CASTELLINI, da da Palermo, i soci SORCI E COLLURA,vendono a:

- GANDOLFO Ignaziqnato a Palermo il;I8.8.I903, un appartamento composto di 4 vani ecd accessori per L. 6.000.000,pagato;
- VELLA Giovanna,nata a Palermo 25.5.I940, un appartamento composto di 4 stanze ed accessori sito al primo piano,per L. 5.000.000,pagato;

.-Con atto del IO.IO.I968, rogato dal notaio Castellini- i soci "SORCI E COLLURA" vendono a MAZZARA Cristoforo, nato a Val Derice, il 7.7.I930, un appartamento sito in via Crisufulli I4, composto di 5 stanze ed accessori, sito al 6° piano per L. 7.000.000;pagato;

. Con atto del IO.IO.I968,rogato dal Notaio Castellini, i soci "Sorci e Collura " vendono a Fallone Antonino,nato qa Messina il 24.4.I935, sito al piano rialzato a sinistra,composto da 4 stanze ed accessori, per L. 5.000.000,pagato,

. Con atto del 24.IO.I968,rogato dal notaio Adriano Purpura, i soci SORCI e COLLURA vendono a BERNASCONI Antonino,nato a Palermo 2.I2.I935 ,e Gambino Carmela, nataa Palermo il I2.6.I940, un appartamento sito in via Crisafulli I4,sito all'II piano,scala B a destra, 4 vani ed accessori, per il prezzo di L.8.000.000,pagato;

. Con atto del I7.I.I968,rogato dal notaio Michele Castellini, da Palermo, i soci SORCI E COLLURA, a favore del Credito Fondiario della Cassa Centrale di Risparmio, per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo, Piazza Cassa di risparmio, a garanzia della somma di L. IOO.000.000- ricevuta, cedono l'ipoteca di un lotto di terreno edificabile sito in Palermo località Sperone, con accesso dalla via S.3I traversa della via Armando Diaz esteso in mq. I700 circa- Ipoteche per la somma di L.I70.000.000.—

. Con atto del 3.2?U869 rogato dal notaio Castellini, i soci SORCI e Collura, vendono,a SIINO Giuseppe, nato a Castelvetrano 25.II.I9I5 e Palvino Maria,nata a Valledolmo il 20.4.I927, un appartamento sito in via Crisafulli I4, un appartamento

sito al I° piano composto da 3 vani ed accessori per il prezzo di L.5.000.000,pagato;

. con atto del;30.I.I969,rogato dal notaio Castellini, i soci SORCI E COLLURA" vendono a BORDONARO Giuseppe, nato a Canicattì il13.9.I9I5, e Butera Maria,nata a Naro il I8.3.I927, un appartamento in viaCrisafulli I4, un appartamento composto da vani 3 ed accessori, al I° piano a destran per L.5.000.000, pagato;

. Con atto del 4.2.I969,rogato dal notaio Castellini, i soci "SORCI e COLLURA", vendano a MADDALENA Santo, nato ad Enna , il 25.8.I920 e MADDALENA Maria, nata ad Enna il 5.2.I925, un appartamento al 6° piano nella via Crisafulli I4 composto da 4 vani ed accessori ,per il prezzo di L.6.000.000., pagati;

.. Con atto del 4.2.I969,rogato dal notaio Castellini, i soci SORCI E COLLURA" vendano a:

- MAZZOLA Giacomo, nato a Gratteri il 30.I.I932 e SANTINO Giacoma, nata a Gratteri il 25.II.I936, un appartamento, sito in via Crisafulli I4, composto da 4 vani ed accessori, ubicato al 5° piano, per il prezzo di L. 6.000.000,pagato;
- MOSCA Nunzio,nato a Palermo 23.2.I937, un appartamento sito nella via Crisafulli al 3° piano scala "C" composto di tre vani ed accessori, per L.5.000.000,pagato,
- VITALE Vittorio, nato a Siracusa il 3.I.I9I4 e Ottaviani Adelaide, nata a Foligno il 30.5.I92I, un appartamento al I2° piano,composto da 4 vani ed accessori, per il prezzo di L. 6.000.000,pagato;
- CALA' Rosa, nata a Vallelunga Pratameno il I8.I0.I9I7, un appartamento al;5° piano,scala"C" composto di 3 vani ed accessori,per il prezzo di L. 5.000.000 pagato:

./.

- 7 -

MORSICARO Giovanni, nato a Palermo il I4.6.I933, un appartamento al 2° piano scala" C" composto di 3 vani ed accessori per L. 5.000.000,pagato;

Con atto del 9.4.I968,rogato dal notaio Lucia Scoma, da Palermo, i soci SORCI E COLLURA" vendono a RUNZA Maria ,nata a Palermo 4.4.I939, un appartamento sito nella via Crisafulli, al 7° piano, composto da 3 stanze ed accessori , per il prezzo di L. 5.625.000,pagato;

con atto del 20.I.I969; rogato dal notaio Castellini, i soci "SORCI E COLLURA " vendono a LAZZARA Antonio, nato a Gratteri I8.II.I929, e MANCUSO Giuseppa , nata a Palermo 3I.7.93I, un appartamento sito in via Crisafulli I4, al IO° piano scala "B" un appartamento composto da 4 vani ed accessori per il prezzo di L.6.000.000,pagato;

Con atto dell'I.7.I952, rogato dal notaio Giuseppe Ferrando da Montelepre, Sorci Giovanni ,vende a TEMPRA Rosa, di Giovanni, domiciliata a Ficarazzi, un appezzamento di terreno sito nel fondo éZappulla" territorio di Palermo, esteso in are 37,30, per la somma di L. 300.000, pagato;
Con atto del I4.5.I968, rogato dal Notaio Lucia Scoma,da Palermo, i soci-Sorci e Collura- vendono a CARAMAZZA Pietro nato a Palermo il IO.2.I942, un appartamento sito nella via Crisafulli I4/A piano I° a destra, composto da 4 vani ed accessori, per il prezzo di L.8.I25.000,pagato;
Con atto del 27.I.I969, rogato dal notaio LAGRUA Nicoletta, da Palermo, i soci SORCI E COLLURA, vendono a SARIGA Vittorio, nato a Decimomanno-Cagliari il 26.I.I937, un appartamento nella via Crisafulli I4, piano I2 scala C, composto da 4 vani ed accessori, per il prezzo di L.6.000.000,pagato

./.

. Con atto del I9.4.I969, rogato dal notaio CASTELLINI Michele,da Palermo, i soci-Sorci e Collura-,vendono a ELIA Provvidenza,nata a Palermo 06.6.I92I ed a Di Cristina Salvatore;nato a Palermo I6.3.I937, a Dicristina Mario,nato a Palermo 2I.5.I942, un appartamento sito nella via Crisafulli I4, sito al 4° piano scala B composto di 4 vani ed accessori, per il prezzo di L.8.000.000, pagato;

. Con atto dell'II.4.I969 ,rogato dal notaio Castellini, all'epoca in corso di registrazion i soci SORCI E COLLURA- vendono a Noto Paolo,nato a Calatafimi il I5.9.I929 e Renda Concetta,nata a Monreale I9.I0.I940, un appartamento, in via Crisafulli I4, piano II scala C/ composto di 4 vani ed accessori per il prezzo di L.6 milioni,pagato;

. Con atto del 22.4.I969, rogato dal notaio Lucio Fernandez, i soci SORCI E COLLURA, vendono a CHIOMMINO Mara,nata a Palermo 8.7.I929, un appartamento sito in via Crisafulli 8° piano scala B,composto di 3 vani ed accessori per il prezzo di L.4.500.000 ,pagato;

. Con atto del I2.4.I969, rogato dal notaio Castellini, i soci Sorci e Colluran vendono a Di Giovanni Paolo,nato a Palermo 6.4.934 e Vaiuso Maria nata a Palermo 24.5.I946, un appartamento sito in via Crisafulli,~~xxxxxxxxxxxx~~ composto da 4 vani ed accessori che vi si accede dalla scala B, piano I°; per la somma di L.6.000.000, pagato;

. Con atto del I8.4.I969, rogato dal Notaio Castellini, i soci -Sorci e Collura- cvendono un appartamento sito in via Crisafulli I4 piano I° scala B composto di 4 vani ed accessori, per il prezzo di L. 5.500.000,pagato;

. Con atto del 7.5.I969, rogato dal notaio Castellini, all'epoca in corso di registrazione, i soci-Sorci e Collura- vendono a Cardella ndrea,nato a Mercara 22.I2.I929, un appartamento sito in via Crisafulli I4n piano 2° scala B. composto di 3 vani ed accessori, per il prezzo di L.5.000000(cinquemilioni) ,pagato;

./.

. Con atto del 5.6.1969, rogato dal notaio Castellini, i soci-Sorci e Collura-;vendono a GRISANTI Epifanio, nato a Montemaggiore Belsito il 25.4.1942 un appartamento di 4 vani ed accessori sito al 5° piano scala B. di via Crisafulli 14, prezzo L. 5.000.000, pagato;

. Con atto del 20.8.1969, rogato dal notaio Castellini, i soci Sorci e Collura, vendono a Bizzuto Pietro,nato a Vita(T.P.) il:6.7.1940 e Melone Anita,nata a Mociano S.Angelo(Teramo) il 14.4.1954,sito in via Crisafulli 14, di un corpo terrano destinato a Box, di circa mq.20, per la somma di L. 500.000, pagato;

. con atto del 29.8.1969, rogato dal notaio Castellini i soci Sorci e Collura, vendono a GAGLIANO Angelo, nato a Corleone il 16.2.1931, un corpo terrano in via Crisafulli 14, destinato a Box, di mq. 21 circa, interno 5, per la somma di L. 350.000,pagato;

. Con atto dell'11.11.1968, rogato dal notaio Castellini, i soci-Sorci e Collura- vendono ad AIELLO Giuseppe,nato a Palermo 24.3.1941, un appartamento sito in via Crisafulli 14,4° piano scala C, di 3 vani ed accessori, per lire 4.500.000,pagato;

. Con atto del 19.11.1968, rogato dal notaio Castellini, i soci Sorci e Collura,vendono a Guercio Giuseppe Francesco, nato a S.Giuseppe Jato 19.9.1941, un appartamento in via Crisafulli, 14, piano rialzato scala B composto di 4 vani ed accessori, prezzo L.5.500.000,pagato;

. Con atto del 12.11.1968, rogato dal notaio Michele Margiotta all'epoca in corso di registrazione, i soci Sorci e Collura, vendono a La Placa Modesta, nata a Palermo 8.5.1924, un appartamento al 6° piano, scala B di via Crisafulli 14, composto di 3 vani ed accessori per il prezzo di L. 5.000.000, pagato;

./.

- IO-

Con atto del 3.I2.I968, rogato dal notaio Nicoletta La GRUA, e registrato il I3.I2.I968 ,al n°I7328,i soci SORCI E COLLURA, vendono a TULLIO Angelo,nato a Sepino(C.B.) il 2.IO.I928, un appartamento in via Crisafulli I4, piano 7 scala B, composto di 4 vani ed accessori, per L. 5.000.000, pagato;

.Con atto del 23.I2.I968, rogato dal notaio Castellini, in corso di registrazione, i soci Sorci e Colluran vendono a PEDONE Giovanni,nato a Palermo il IO.8.I90I, 2 appartamenti in via Crisafulli,piano 7° scala C, il primo composto di 4 vani ed accessori il secondo da 3 vani ed accessori, per il prezzo complessivo di L.IO.000.000,pagato;

. Con atto del 23.I2.I968, rogato dal notaio Castellini, in corso di registrazione, i soci-Sorci e Collura, vendono a Vacante Ignazio, nato a Palazzo Adriano il 24.6.I922, un appartamento in via Crisafulli I4, 3°:piano scala C,composto da 4 vani ed accessori,per il prezzo di L. 6.000.000,pagato;

. Con atto del I2.I2.I968,rogato dal notaio NICOLETTA La Grua registrato il 23.I2.I968 al n. I7853, i soci SORCI e Collura, vendono a Vallone Gaetano, nato a Palermo I6.I.I936, un appartamento in via Crisafulli I4, piano 8° scala C. composto da 4 vani ed accessori, per il prezzo di L.7.500.000,pagato;

. con atto del I4.I.I969,rogato dal notaio Michele Castellini, in corso di registrazione, i soci SORCI e Colluran vendono a La Rocca Aldo, nato a Palermo 3.II.I936, un appartamento in via Crisafulli I4, piano I2, scala B, composto da 4 vani ed accessori, per il prezzo di L.6.000.000,pagato;

. Con atto del I4.I.I969, rogato dal notaio Castellini, i soci Sorci e Collura, vendono a DE PLANO Pasqualino, nato a Villanova Franca il I3.I.I922 e GRASSADONIA Grazia, nata a Palermo I4.4.I926 ,un appartamento in via Crisafulli I4, piano 3°, scala B; composto di vani 4 ed accessori per L.6.000.000,pagato

./.

- II -

Con atto del I4.I.I969, rogato dal notaio Castellini,i soci-SORCI E COLLURA- vendono a CASUPOLO Salvatore,nato a Palermo I4.2.I932, e BARBECA Ignazia, nata a Palermo 7.7.I93I, un appartamento in via Crisafulli I4, piano II° scala B, composto di vani 4 ed accessori,per il prezzo di L.6.000.000,pagato;

.Con atto del I6.I.I969, rogato dal notaio Castellini, i soci-Sorci e Collura, vendono a Visalli Letizia, nata a Palermo 23.9.I94I, un appartamento in via Crisafulli I4, sito al 3° piano, composto di vani 3 ed accessori, per il prezzo di L.5.000.000,pagato;

.Con atto del I7.I.I969, rogato dal notaio Castellini,da Palermo, i soci -Sorci e Collira) -vendono,ipotecano in favore della Cassa di Risparmio, per la somma di L.238.milioni-un lotto di terreno edificabile-sito nel comune di Palermo località piano PAPAU,prolungamento di via Crisafulli, esteso in mq. I640 circa, che si impegnano a rimborsare la somma di L. I40.000.000 in 50 rate semetrali;

. Con atto del I2.I2.I969, rogato dal notaio Castellini, i soci vendono ad AGOSTINI Quinto e DOLCIOTTI Maria, nati a Tivoli,rispettivamente il 25.5.I9I0 e I8.9.I9I8, un appartamento in via Crisafulli 8° piano,scala B composto di vani 4 ed accessori, per il prezzo di L.6.000.000,pahato;

. con atto del I7.3.I969, rogato dal notaio Cesare GEBBIA, i soci-Sorci e Collura- vendono a Pirrotta Francesco,nato a Palermo 8.I2.I925, un appartamento in via Crisafulli I4, piano 3° scala B,composto di 4 vani ed accessori,per il prezzo di L. 7.000.000,pagato;

. Con atto del I3.3.I969, rogato dal notaio Castellini, i soci, vendono a MASTA Edoardo, nato a Palermo 7.6.I932, un appartamento al 7° piano scala C di via crisafulli I4, composto di vani 3 ed accessori, per il prezzo di L.6.000.000, pagato;

./.

- I2 -

.Con atto del I3.3.I969, rogato dal notaio Castellini, i soci- Sorci e Collura, vendano a CANINO Vincenzo, nato a Trieste il I5.2.I930, un appartamento in via Crisafulli I4, piano I0; scala B, composto di 4 vani ed accessori per il prezzo di l. 6.000.000,pagato;

. Con atto del I4.3.I969, rogato dal notaio Castellini, i soci, Sorci e Collura, vendono a CERVELLO Emanuelen nato a Palermo I.I.I934 , un appartamento, piano rialzato ,scala B; di via Crisafulli I4; composto di vani 2, villetta antistante ed accessori, per il prezzo di 4.500.000,pagato;

. con atto del 20.2.I969, rogato dal notaio Castellinin i soci Sorci e Collura, vendono a Valenza Letizia, nata a Palermo il 23.I.I947, un appartamento in via Crisafulli 4 piano,scala C. composto di 3 vani ed accessori,per L.5000-000(cinquemilioni), pagato;

. Con atto del 29.I2.I967, rogato dal notaio Castellini, in corso di registrazione, i soci Sorci e Collura vendono a PIZZUTO Rosario,nato a Vita (T?P.) l'I.II.I9II e Melone Anita, nata a Mosciano Santangelo(Teramo) il I4.4.I9I4, un appartamento in via Crisafulli I4/A, piano 5,composto di 3 vani ed accessori, per il prezzo di L. 2.500.000,pagati;

. Con atto del 29.I0.I969, rogato dal notaio Castellini, il socio Sorci Giovanni, vende al socio Collura Antonino, un lotto di terreno agricolo, destinato a prato, sito in contrada di Villagrazia (PA) fondo Chiusa di Finocchiaro, di are I3,87, prezzo pagato L.I00.000;

. Con atto del 7.2.I970, rogato dal notaio Castellini, in cors di registrazione, i soci Sorci e Collura, vendono a Pirrotta Francesco, nato a Palermo il 28.I0.I933, un appartamento in via Crisafulli n.I0, al 3° piano a destra salendo

composto di 4 vani ed accessori , per il prezzo di L.6.500.000 pagato .

. Con atto del I4.3.I969, rogato dal notaio Castellini, i soci Sorci e Collura, vendono a SAVAGMONE Edoardo, nato a Palermo I.I.I9I4 e CUCCHIARA Francesca,nata a Montelepre 28.I.I9I9, un appartamento in via Crisafulli I4, piano rialzato, composto di 4 vani ed accessori, più Villetta antistante, per il prezzo di L.6.000.000,pagato,

. Con atto del 28.I0.I969, rogato dal notaio Castellini, i soci Sorci e Collura, vendono al Sig. Bruno Antonino, nato a Misterbianco (C.T.) 3I.I.I9I6 e Molino Maria Giovanna, nata a Catania 23.6.I929, un corpo basso, destinato a box, sito nella via Crisafulli I4, ubicato al n.interno 3 per il prezzo di L. 400.000,pagato;

. Con atto del 28.I0.I968, rogato dal notaio Michele Castellini, i soci Sorci e Collura, vendono a Caruso Mariano,nato ad Avola il 2.7.I9I5, un corpo terrano,destinato a box, sito nella via Crisafulli I4, Int.I per il prezzo di L.400.000, pagato;

. Con atto del 26.II.I968, rogato dal notaio Leto Antonino, da Monreale, in corso di registrazione, i soci Sorci e Collura, vendono a Timmichello Pietro,nato a Monreale il I0.9.I897, un appartamento a secndd piano a destra, sito nella via Crisafulli I4icomposto di tre vani ed accessori, per il prezzo di L. 6.650.000, pagato;

. Con atto del I3.2.I969, rogato dal notaio Castellini,da Palermo, in corso di registrazione, i soci Sorci e Collura, vendono al Sig. Patti Filippo, nato a Sciara il 24.4.I924 e PARTIBUONO Maria Teresa, nata a Lercara 2I.9.I93I, un appartamento al 5° piano scala B composto di 4 vani ed accessori, di via Crisafulli I3,per L. 6.000.000,pagato;

- I4 -

. Con atto del 23.2.I969, rogato dal notaio Castellini, i soci SORCI E COLLURA, vendano un appartamento a PERRICONE Franco, nato a Palermo il I2.6.I93I, sito nella via Crisafulli I4, piano IO, composto da 4 vani ed accessori per il prezzo di L. 7.800.000,pagato;

. Con atto del 20.2.I969, rogato dal notaio Isabella AMODEI, da Palermo, i soci Sorci e Collura, vendono a CANDELA Gaetano, nato a Torretta il 3.I.I926 e Carollo Filippa, nata a Palermo 4.3.I929, entrambi domiciliati a Bagheria, via Archimede 28, un appartamento in via Crisafulli I4 al piano 5° 5 scala C, composto di 4 vani ed accessori, per L. 7.600.000,pagato;

Con atto del I5.2.I969n rogato dal notaio Castellini, in corso di registrazione, i soci Sorci e Collura vendono a Fallone Carmelo, nato a Graniti il 22.6.I899,Mannino Carmela, nata a Graniti il ~~29x12x1885~~ I9.I2.I908 e Fallone Antonino, nato a Graniti il 24.4.I935, un appartemento in via Crisafulli I4, piano rialzato a sinistra scala C con villetta antistante composto di tre vani ed accessori, per L. 4.000.000.,pagato;

Con atto del 20.2.I969, rogato dal notaio Castellini, i soci Sorci e Collura, vendono a TRAINA Teresa, nata a Palermo il I5.II.I934, un appartamento sito in via Crisafulli,I3, piano rialzato, composto da due vani ed accessori,pagato L.800.000, pagato

Con atto del 20.2.I969n rogato dal notaio Castellini, i soci Sorci e collura, vendono a BARBUSCIA Giuseppe, nato a Palermo il 5.II .I930, un appartamento in via Crisafulli I4;piano I°,scala B,composto da 3 vani ed accessori, per L. 5.000.000,pagato;

Con atto del 20.2.I969, rogato dal notaio Castellini, i soci Sorci e Collura, vendono a GENNARO Michele, nato a Petralia Soprana l'I.6.I932, un appartamento in via Crisafulli I4,piano 6° scala C,composto di 3 vani ed accessori per L. 5.000.000,pagato

./.

- 15 -

Con atto del 2[illegible].1969, rogato dal notaio [illegible], i [illegible] Sorci e Collura, vendono a Noto Scoardo, [illegible] 15.7.1903 a DI GIOVANNA Giuseppa, nata a [illegible] 15.[illegible].1903, un appartamento, in via Cristofoli 14, [illegible] al 2° piano scala B, composto di 4 v[illegible] per L. 6.000.000, pagati;

SORCI GIOVANNI

-ACQUISTI-

.Con atto di dinazione da parte del padre veniva in possesso di are 22,9I in contrada Villagrazia di Palermo. Atto stilato presso il notar Isidoro Di Carlo- esercente in Palermo e registrato al n. 5900 del I9.I.I949;

.Con atto del notaio Giuseppe Ferranto di Montelepre stipulato in data I9.6.I952 acquistava da D'Antoni Tommaso fu Francesco, are 37,30 di terreno nella contrada"Zappulla" di Palermo per il prezzo di L. 300.000- quietenzata;

. con atto del 3.II.I958 stipulato dal notaio Fernandes Lucio, registrato al n. 540I del 20.II.I958 acquista da Sorci Francesco, Sorci Carmelo, Sorci Cristina, are 72,90 di terreno sito in contrada "Barone Scala" di Villagrazia Palermo, per il prezzo di lire I60.000- pagato;

. Con atto del notaio MAZZAMUTO Francesco, rogato l'II.II. I964 all'epoca in corso di registrazione, in comproprietà con Levantino Salvatore,nato a Palermo I0.II.I9I7, PASTA Mariano nato a Palermo il 26.2.I9I5; COLLURA Antonino,nato Palermo 22.I.I955, DI GREGORIO F/sco Paolo,nato a Palermo 25.9.I933, DI GREGORIO Antonino,nato a Palermo il I8.II. I933, SORCI Carlo, nato a Palermo il 27.2.I954, GREGOLI Benedetto nato a Palermo il 20.I.I920; GREGOLI Salvatore nato a Palermo 4.9.I9I6, SORCI Giulio nato a Palermo l'II-8.I9I4, acquistano da:

.. BENSO O BENZO Concetta Maria, nata a Palermo 5.5.I896 e BENSO O BENZO Giulia Maria Giuseppa,nata a Palermo I3.6. I898, un fondo rustico, coltivato in parte a prato ed in parte ad agrumeto sito in agro di Palermo, contrada Villagrazia, detta " Chiusa della Finocchiara" per la estensione di etteri 3,39,63 per il prezzo di £. 4.040.000, corrispondente ad ogni venditore la propria parte;

./.

. Con atto del Notaio CASTELLINI Michele da Palermo, rogato in data 28.I2.I965, acquista unitamente a Collura Antonino, dalla SOCIETA' I.S.E.P. Società per azioni con sede in Palermo via Mariano Stabile I40, rappresentata dal presidente della Amministrazione stessa, Avv. Sominara Filippo nato a Palermo il I3.2.I920, un appezzamento di terreno edificabile sito in Palermo via Crisafulli, facente parte del piano di lottizzazione, compreso fra le vie Ernesto Basile, Vito Artalen,Crisafulli e via C.47, per una superficie complessiva di mq.I730 circa, per il prezzo di £.2I.000.000- pagato;

.Con atto del 7.7,I966, rogato presso il notaio Castellini da Palermo, unitamente a Collura Antonino, acquista dalla Società I.S.E.P., con sede in Palermo via Mariano Stabile I40, rappresentata dal Sig.Dott. Vincenzo Perrino,nato a Corleone il I0. I2.I928, quale consigliere delegato del consiglio di Amministrazione di detta società, un appezzamento di terreno edificabile sito nella via Crisafulli, compreso tra le vie Ernesto Basile,Vito Artale,Via Crisafulli e via C/47, individuato con la lettera 4H, per una superficie di mq. 2775 circa, già appartenente alla Signora Di Bella Susanna, per la somma corrisposta £.40.000.000.——

. Con atto del 3I.5/I968, rogato presso il notaio Michele CASTELLINI, da Palermo, all'epoca in corso di registrazione, unitamente a Collura Antonino, acquista da CHIARACANE Vincenzo nato a Palermo l'8.2.I9I0, CHIARACANE Gaetana,nata a Palermo 4.8.I904, Chiaracane Filippa,nata a Palermo 25.8.I9I3,Chiaracane Rosa, nata a Palermo I6.7.I9I6, Chiaracane Concetta,nata a Palermo 28.8.I923, Chiaracane Antonio, nato a Palermo I6 9.I906, quest'ultimo residente negli U.S.A. e rappresentato da Chiaracane Concetta, un appezzamento di terreno edificabile in contrada " Immacolatella da Palermo" esteso mq.II07 circa, per il prezzo pagato in L. I7.202.800 ai Signori Chiaracane e lire 2.797,200 pagate al Sig. La Rocca Mariano per mq. I80 circa di terreno.-

. Con nota di iscrizione risultante da atto di vendita del I3.7.I968, acquista da DI GREGORIO Fausto, nato a Palermo il I4.7.I9I2, un appezzamento di terreno di are I,79 in località éZappulla" da Palermo, per la somma di £. 50.000.--

.Con atto del 5.I0.I968,rogato dal notaio Michele Castellini, acquista da Collura Antonino ,nato a Palermo il 22.II. I935, la metà di un corpo terrano destinato a Bar, sito nella cia Crisafulli; da cui si accede dal civico 74, per il prezzo di £.250.000.——

. Con atto rogato dal notaio Di Carlo Isidoro e registrato al n. 8734 del 6.3.I954 . In data I8.6.I955 si chiede la trascrizione all'ufficio del registro contro la credità di Sorci Carlo ed a favore di Sorci Giovanni di un pezzamento di terreno di circa 4 tumoli di terreno cedia una casa di abitazione sita in contrada Starrabba di Palermo.

. Con atto rogato il 6.3.I965 dal Notaio Michele Castellini all'epoca in corso di registrazione, acquista unitamente a Collura Antonino, da Levantino Giuseppa, nata a Palermo il I0.3.I907, un fondo rustico sito nel territorio di Monreale contrada "Pellizzone" della superficie di are 44,97 per la somma di L. I.600.000-pagato

. Con atto rogato il 28.9.I968, dal notaio Michele Castellini, ,all'epoca in corso di registrazione, acquistava da Catalano Domenico, nato a Palermo I4.5.I90I, un lotto di terreno agricolo destinato a prato, in Palermo, contrada Villagrazia fondo" Chiusa Finocchiaro" della superficie di are I3,87,per la somma di L. I00.000- pagato;

. Con atto rogato il 28.9.I968, dal notaio Michele Castellini, all'epoca in corso di registrazione, acquistava, unitamente a Collura Antoninon da Catalano Domenico ,nato a Palermo I4.5.

./.

I90I, un lotto di terreno, sito in Palermo Contrada Villagrazia, Fondo"Chiusa Finocchiaro", di mq. 200 circa, per la somma di L. 20.000, pagato;

. Con atto rogato l'8.6.I968, dal notaio Michele Castellini, all'epoca in corso di registrazione, acquistava unitamente a Collura Antonino, da Di Carlo Lenza, natp a Corleone il 22.9.I889, Rocché Giovanna,nata a Palermo il 6.I.I9I7, un lotto di terreno edificabile sito in Palermo"Contrada Piano Papale" per una superficie di mq. I640 circa, per il prezzo di L. 27.000.000-pagato;

. Con atto del 5.I0.I968,rogato dal notaio Castellini da Palermo, acquista da Collura,proprio socio, la mettà di un corpo terrano, destinato a Bar per L. 250.000 nella via Crisafulli al n.civico I4-pagato;

. Con atto del I7.5.I969, rogato dal notaio Castellini, all'epoca in corso di fegistraziohe, acquistava dalla sorella Sorci Giovanna, nata a Palermo il 27.8.I908, un appezzamento di terreno sito in Palermo, contrada"Barone Scalaé fondo S.Zita, esteso per are 2I,38, per la somma di lire 2.000.000.-pagato;

. Con atto dell'8.6.I968n rogato dal notaio Castellini e registrato il I7.6.I968 al n. 8373, I signori Sorci Giovanni e Collura Antonino, acquistano dai signori Di Carlo Luisa,nata a Corleone 22.9.I889 e ROCCHE' Giovanna,nata a Palermo 6.I.9I7 entrambi rappresentati dal Dott. Castro Calogero,nato a Sancipirello il 26.8.I9I4, un lotto di terreno edificabile, sito in Palermo contrada Piano Papaun catastato alla partita 53723,foglio di mappa,particella 66I,per are 23,3I per il prezzo di L. 40.000.000.- Detto fondo si trova nella continuazione della via Crisafulli.-

DOCUMENTO 957

RELAZIONE, TRASMESSA IL 18 MAGGIO 1972 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «GUARINO LORENZO»

PAGINA BIANCA

ALLEGATO n. 8

LEGIONE CARABINIERI DI PALERMO

IMPRESA EDILE:

«GUARINO Lorenzo»

29434 LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO
I Nucleo per indagini contro la Mafia

RELAZIONE N. 52

Nel corso degli accertamenti esperiti sul conto dell'Impresa edile GUARINO Lorenzo fu Lorenzo e fu Grasso Ninfa, nato a Palermo il 25.3.1903, ivi residente, Via Libertà n.163, è risultato quanto segue:

E' iscritta alla Camera di Commercio in data 6.6.1932 ai nnr. 33206n/28539 per l'attività dichiarata: "Costruzioni".

La ditta ha cessato la propria attività in data 9.6.1961.

E' stato possibile accertare solamente che, nel corso della sua gestione, ha realizzato le sottonotate opere edilizie:

. Edificio sito in Via Nunzio Morello, composto da piano terra, 6 piani elevati e piano attico, per un complessivo di n.14 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a DI TRAPANI Girolamo, che insiste nella particella n.204/A del foglio di mappa n.43 del Catasto terreni del Comune di Palermo.
La relativa licenza di costruzione, n.253, è stata concessa il 14.4.1951.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Bolignari Giovanni.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da RUSSO Giovanni di Salvatore e di Leone Antonina, nato a Palermo il 5.5.1890, ivi residente-Piazza Zisa n.13.
I lavori iniziati il 4.3.1951 sono stati ultimati il 3.11.1953.
Durante i lavori non è stata espletata vigilanza notturna nel cantiere.

Mediamente sono stati occupati 30 operai.

. Edificio sito in Via Nunzio Morello-angolo Via Mario Re= pisardi, composto da piano terra,6 piani elevati ed atti= co,per complessivo n.21 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a BU= SARDO' Rosario di Calcedonio e di Alagna Vincenza,nato a Palermo il I9.1.I906,ivi residente,Via Ciulla D'Alcamo 31 ed a VASSALLO Vincenza,non meglio identificata, che in= siste nelle particelle n.204/A e 64/C del foglio di mappa n.43 del catasto terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita,rogato l'11.8.I953 dal notaio Alaimo Andrea,con studio in Palermo-Via Roma,registrato a Mon= reale il I9.8.I953 al n.237,è stato stipulato tra il GUA= RINO Lorenzo ed i suddetti proprietari.
Per l'acquisto di detta area edificabile,è stata corrispo= sta la somma dichiarata di £.1.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presen= tato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile.
La relativa licenza di costruzione,n.395,è stata accorda= ta il 30.4.I954.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Bolignari Giovanni.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da RUS= SO Giovanni,sopra generalizzato.
I lavori iniziati il 15.11.1953 si sono conclusi il 21. 12.I954.
Durante i lavori non è stata espletata vigilanza notturna al cantiere.
Mediantnte sono stati occupati 30 operai.

.Edificio sito in Via Vincenzo Di Marco-angolo G.Baldas=

./.

sare, composto da piano scantinato, piano terra, 6 piani elevati ed attico, per un complessivo di n.26 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a tale MANISCALCO, che insiste nelle particelle n.461-496-497-498, 307 del foglio di mappa n.33 del Catasto terreni del Comune di Palermo.

La ditta GUARINO ha realizzato il presente lavoro edilizio per conto di SCALISI Nicolò, deceduto nel I958, che aveva direttamente acquistato l'area edificabile dal citato Maniscalco.

La relativa licenza di costruzione, n.I04, è stata concessa il I9.I.I956.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Bolignari Giovanni.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da RUSSO Giovanni, fino al 7.11.1958, epoca del suo decesso.

I lavori iniziati il 1.2.I955 sono stati ultimati nel novembre I958.

Non è stato possibile accertare se durante i lavori è stata espletata vigilanza notturna.

Mediamente sono stati occupati n.35 operai.

. Edificio sito in Via Libertà n.163, composto da piano terra e 7 piani elevati, per un complessivo di 21 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile (estesa mq.206 e 514) appartenuta ad ARANCI Guido di Salvatore e di Pignataro Maria, nato a Palermo il I8.4.I894, ivi residente Via Libertà n.I61, che insiste nelle particelle n.95/A e 95/B del foglio di mappa n.33 del Catasto terreni del Comune di Pa=

./.

lermo.

L'atto di vendita, rogato il 25.7.1957 dal notaio Fernandez Giorgio, con studio in Palermo-Via Napoli, registrato a Palermo in data 2.8.1957 ai nnr.1165 e 1166, è stato stipulato tra il Guarino Lorenzo ed il suddetto proprietario.

La relativa licenza di costruzione, n.1666, è stata accordata in data 13.9.1957.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Fernandez.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da DISPENSA Giuseppe di Salvatore e di Piacenti Rosalia, nato a Palermo il 15.6.1919, ivi residente-Via Giovanni Aurispa 130.

I lavori iniziati nel dicembre 1957 si sono conclusi il 4.4.1961.

Non è stato possibile accertare se durante i lavori vi è stata vigilanza notturna nel cantiere.

Mediamente sono stati occupati 30 operai.

. Fabbricato sito in Via Carmelo Onorato, composto da piano terra, 6 piani elevati ed attico.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a BARBIERA Giuseppina di Santi e di Triolo Antonietta, nata a Palermo il 30.1.1887, ivi res. Via Corso Pisani 191 e BARBIERA Raffaela, sorella, nata a Palermo l'8.5.1889, che insiste nelle particelle n.304 e 305 del foglio di mappa n.59 del catasto terreni del Comune di Palermo.

L'atto di vendita, rogato il 5.11.1962 dal notaio Giorgio Fernandez, con studio in Palermo-Via Napoli, registrato a Palermo il 15.11.1962 al n.6587 è stato stipulato tra il Guarino Lorenzo e le suddette proprietarie.

Per l'acquisto di detta area edificabile, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.5.000.000.

./.

La relativa licenza di costruzione,n.229,è stata concessa in data 8.2.1962 a nome di Barbiera Giuseppina.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'architetto Lomolino Angelo.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da DISPENSA Giuseppe,sopra generalizzato.
I lavori iniziati il 2.10.1962 si sono conclusi il 4.12.1964.
Durante i lavori non è stata espletata vigilanza notturna.
Mediamente sono stati occupati n.20 operai.

o

o o

Al GUARINO Lorenzo senior al momento della cessata sua attività,è subentrato GUARINO Lorenzo Junior(di Lorenzo e di Cammarata Maria,nato a Palermo il 16.7.1933,con sede sociale in Via Benedetto Gravina n.98) anche se ufficialmente,questo,figura iscritta alla Camera del Commercio solo in data 6.6.1967 ai nnr.55344n/485n.

L'Impresa ha realizzato o stà per realizzare le seguenti opere edilizie:

. Edificio sito in Via Benedetto Gravina 98, composto da scantinato,piano terra,due ammezzati,5 piani elevati, attico e superattico.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta ad ADAMO Giovanni di Giovanni e di Amari Maria,nato a Pietraperzia il 18.6.1912,residente a Custunaci,che insiste nella particella n.229 del foglio di mappa n.120 del Catasto terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita n.29201 6 del repertorio,rogato il 25.

./.

11.1961 dal notaio Fernadez Lucio, con studio in Palermo-Via D.Amari 66, registrato a Palermo il 14.12.1961 al n.6682, è stato stipulato tra GUARINO Lorenzo fu Lorenzo, GUARINO Lorenzo di Lorenzo (padre e figlio) ed il suddetto proprietario.
Per l'acquisto di detta area edificabile, estesa mq.260, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.30 milioni.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile in data 28.3.1961.
La relativa licenza di costruzione, n.543, è stata concessa il 30.4.1962.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere CORVO Salvatore.
Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da:
DISPENSA Giuseppe di Salvatore e di Piacenti Rosalia, nato a Palermo il 15.6.1919, ivi residente in Via Giovanni Aurispa n.130.
I lavori iniziati il 30.4.1962 si sono conclusi nel maggio 1964.
Durante i lavori, nel cantiere, non è stata espletata vigilanza notturna.
Mediamente, sono stati occupati 15 operai.

. Edificio sito in Via Emanuele Armaforte 2, composto da scanti nato, piano terra, 6 piani elevati ed attico.
L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a BARBALONGA Antonino di Pietro e di Florito Maria, nato a Bari il 25.6.1880, qui deceduto il 5.2.1968, che insiste nelle particelle nnr.1160 -1331 -1466/B del foglio di mappa n. 51 del Catasto terreni del Comune di Palermo.
L'atto di vendita n.24329 del repertorio, rogato il 5.2.1962

./.

dal notaio Fernandez Lucio, con studio in Palermo- Via E. Amari 66, registrato a Palermo il 26.2.1962 al n.1024 è stato stipulato tra GUARINO Lorenzo ed il suddetto proprietario.

Per l'acquisto di detta area edificabile, estesa mq.2513, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.35.000.000.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile in data 5.6.1963.

La relativa licenza di costruzione, n.1350, è stata concessa in data 8.11.1963.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere CORVO Salvatore.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da: DISPENSA Giuseppe, già generalizzato.

I lavori iniziati l'8.11.1963 si sono conclusi nell'aprile 1965.

Durante i lavori, nel cantiere, non è stata espletata vigilanza notturna.

Mediamente, sono stati occupati 15 operai.

- Edificio sito in Via Emanuele Armaforte n.10 e 28, composto da scantinato, piano terra, sei piani elevati e piano attico.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta all'avvocato DAIDONE Vincenzo di Salvatore e di Franzitta Elena, nato ad Altofonte il 15.10.1922, ivi residente, che insiste nella particella nnr.1466/A e 1331/A del foglio di mappa n.51 del Catasto terreni del Comune di Palermo.

L'atto di vendita n.42315 del repertorio, rogato il 30.1.1965 dal notaio Furitano Luigi, con studio in Palermo-Via

./.

E.Amari 66, registrato a Partinico il 10.2.1965 al n.312, è stato stipulato tra il GUARINO Lorenzo ed il suddetto proprietario.

Per l'acquisto di detta area edificabile, estesa mq.1675, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.60.000.000.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile il 28.6.1965.

La relativa licenza di costruzione, n.126, è stata concessa il 23.1.1966.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Crapanzano Vito.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da DISPENSA Giuseppe, già generalizzato.

I lavori iniziati il 23.1.1966 si sono conclusi nel dicembre dello stesso anno.

Durante i lavori non è stata espletata vigilanza notturna nel cantiere.

Mediamente, sono stati occupati 20 operai.

. Edificio sito in Via Rinaldo d'Aquino, composto da piano terra e 7 piani elevati.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a D'ALESSANDRO Salvatore, che insiste nelle particelle nnr.1674-1675 e 1676 del foglio di mappa n.50 del Catasto terreni del Comune di Palermo.

L'atto di vendita n.13371 del repertorio, rogato il 29.9.1967 dal notaio Maniscalco Giuseppe, con studio in Via Benedetto Gravina n.98, registrato a Palermo il 5.10.1967 ai nnr.32293 e 26957, è stato stipulato tra Guarino Lorenzo ed

./.

il suddetto proprietario.

Per l'acquisto di detta area edificabile, estesa mq. 4730, è stata corrisposta la somma dichiarata di £. 40.000.000.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione edile in data 8.7.1967.

La relativa licenza di costruzione, n. 867, è stata concessa in data 28.10.1967.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'ingegnere Quartararo Giovanni.

Le funzioni di capo-cantiere sono state assolte da DISPENSA Giuseppe, sopra generalizzato.

I lavori iniziati il 28.10.1967 si sono conclusi nell'agosto 1970.

Durante i lavori, nel cantiere, non è stata espletata vigilanza notturna.

Mediamente, sono stati occupati 15 operai.

0

0 0

La ditta possiede una moderna attrezzatura cantieristica ed un impianto di torre grù.

Le ditte fornitrici sono:

- Ferro	- Sidercomet	- Palermo
- Cemento	-Italcementi -	Isola delle Femmine
- Legnami	- Cav. Balsamo	- Palermo
- Marmi	- Vitrano Vincenzo e F.	- Palermo
- Mattoni	- Ruisi	- Palermo
- Infissi	- Bragion	- Palermo
	- Lodetti Luigi e Attilio	-

./.

---------oOo---------

L'Impresa edile GUARINO Lorenzo fu Lorenzo, iscritta alla Camera di Commercio fin dal 6.6.1932 ha cessato ufficialmente la propria attività il 9.6.1961, ma di fatto non vi è stata alcuna soluzione di continuità in quanto, la ditta ha continuato ad operare sotto il nome del figlio GUARINO Lorenzo di Lorenzo che tuttavia si è iscritto, come unità imprenditoriale edilizia presso la locale Camera del Commercio solo il 6.6.1967.

Il padre ed il figlio, in pratica, non hanno, pertanto, mai cessato di lavorare insieme.

L'Impresa in questione ha anche eseguito dal maggio 1941 all'8.9.1943 lavori per conto della Direzione Italo-tedesca presso l'aeroporto di Sciacca e fino al 1949 il GUARINO padre ha rivestito la carica di consigliere delegato della Cooperativa Scalpellini-Giliberti eseguendo lavori di manutenzione stradale sul tratto Cefalù-Gibilmanna e di sistemazione della Via Terrasanta di Palermo.

Nè il GUARINO padre nè il GUARINO figlio risultano iscritti all'albo dei costruttori nazionali o regionali.

Della famiglia GUARINO si è incominciato a parlare in chiave di connivenza o com-partecipazione mafiosa solo verso il 1962.

In quell'anno infatti (ore 19 del 26.12.1962) dopo essere stato ucciso il pregiudicato DI PISA Calcedonio proprio davanti alla tabaccheria gestita da Cammarata Maria, moglie del Guarino Lorenzo, gli Organi di Polizia inquirenti nel corso delle indagini tese alla identificazione dei responsabili del crimine, accertarono che:

./.

. il DI PISA nell'ora in cui era stato fatto segno a colpi d'arma da fuoco stava recandosi -su appuntamento - a conferire col Guarino Lorenzo padre;

. l'ucciso era socio di fatto dello stesso GUARINO con il quale aveva rilevato il rustico di un fabbricato sito in Corso Pisani nella proprietà di Barbiera Giuseppa e Raffaela (classe 1887 e 1889) ma realizzato dalla ditta LO CASCIO Giuseppe;

. il LO CASCIO Giuseppe era stato spinto sull'orlo del fallimento (fallirà poi il 14.3.1963) a causa delle continue, vessatorie, ingerenze dei noti mafiosi SUTERA Francesco di Giovanni, classe 1935 (riconosciuto come uno degli autori materiali della strage di Viale Lazio), SUTERA Giovanni fu Francesco, classe 1924; FILIPPONE Gaetano fu Francesco Paolo, classe 1882, (ora deceduto e già capo-mafia della famiglia dei Danessinni) e FILIPPONE Gaetano di Salvatore, classe 1934, i quali con una tecnica tipica dei mafiosi di prestigio avevano quasi plagiato la loro preda riducendola al punto di non poter agire su propria e libera iniziativa;

. a causa di tale stato di cose che determinarono delle situazioni debitorie e psicologiche impossibili per il LO CASCIO questi, nel tentativo di evadere, di sfuggire ai tentacoli della nera piovra che lo aveva attanagliato e soffocato, preferì cedere il detto fabbricato di Corso Pisani al Guarino il quale, molto stranamente aveva in precedenza ed autonomamente trattato la cessione direttamente con le proprietarie del suolo edificatorio sopra menzionato.

./.

I fatti sopra descritti al tempo inequivocabilmente accertati crearono delle tetre ombre sulla non ingerenza del MARINO.
Non fu possibile però acquisire ulteriori elementi di riscontro contro di lui, e i sospetti di una sua connivenza con i Filippone rimasero solo a livello di indizio.

... Omissis ... (1)

Il DI PISA, è bene evidenziarlo, come successive indagini accertarono, apparteneva al settore del contrabbando di droga, come è noto, centro di influenza dei famigerati GRECO di Ciaculli. In quel mondo vantava fiducia per le sue capacità di interpretare fedelmente le direttive di un piano e di attuarle intelligentemente. Infatti, come rilevasi dai noti rapporti del "37 e "54" a lui venne affidato il compito del trasferimento di una certa quantità di droga da Porto Empedocle a Palermo ove è stata consegnata ad altra persona di fiducia di una nave in partenza per gli U.S.A.. In America però di droga ne arrivò meno di quanto era previsto e, proporzionalmente fu il compenso in dollari corrisposto da "Cosa Nostra" agli esponenti della mafia siciliana. Venne contestato l'ammanco al DI PISA ad opera dei LA BARBERA e del parimenti noto MANCINO Rosario, ma questi al "tribunale" che si riunì per giudicarlo oppose argomentazioni valide comunque per una sua assoluzione per insufficienza di prove. Il verdetto non appagò i desideri degli accusatori che, in dispregio e quasi in sfida all'autorità del "tribu-

./.

(1) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

nale" che lo aveva emesso, decisero l'uccisione del DI PISA e successivamente l'attentato alla vita del vaccaro SPINA Raffaele, compare del Di Pisa (8.1.1963) e l'esplosione dinamitarda che devastava la fabbrica di acque gassate di PIRONE Giusto, zio dello stesso Di Pisa (10.1.1963).

Ciò si è riferito perchè meglio si possa comprendere la personalità del Guarino, laddove si considera che non sarebbe stata possibile un'unione d'affari tra il Di Pisa ed il Guarino se sotto il profilo mafioso, quest'ultimo non offrisse opportune garanzie.

Fino adesso si è parlato del GUARINO padre trascurando il figlio Lorenzo, inteso "Lillo". Questi non è però da meno del padre poichè viene descritto come elemento di tendenza mafiosa assai spiccata e pertanto capace di commettere delitti nel tentativo di controllare la situazione connessa alla sua attività imprenditoriale.

... Omissis ... (2)

A conferma di ciò si riferisce che gli stessi inquirenti nel corso delle perquisizioni fatte agli uccisi, rinvennero nelle tasche del Tumminello un foglietto dattiloscritto comprendente tutta una serie di nomi di mafiosi suddivisi in gruppi. A ciò -da parte degli investigatori - è stata data l'interpretazione secondo la quale il Cavataio nel tentativo di riordinare i quadri delle varie famiglie mafiose ne aveva già stilato una traccia non omettendo d'inserire in ogni singola equipe almeno un costruttore. In uno di tali gruppi ed esattamente in quello ove tra gli altri figurano

./.

(2) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

il TURRINELLO e "Sariddu' i Maiu" (Di Maggio Rosario) vi è inserito appunto il nome di "Lillo" che fonti fiduciarie unanimamente danno per il GUARINO Lorenzo.

... Omissis ... (3)

O O

Si accludono le situazione di famiglia degli interessati, gli accertamenti eseguiti presso la Conservatoria dello stato nonchè quelli del Casellario Giudiziario. (4)

Palermo li, 1 ottobre 1970

IL MARESCIALLO MAGGIORE
Comandante del Nucleo
(Tindaro Serraino)

(3) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

(4) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, non vengono pubblicati gli allegati che, a giudizio dei relatori, Presidente Carraro e deputato La Torre, non hanno una specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nelle rispettive relazioni. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 958

RELAZIONE, TRASMESSA IL 18 MAGGIO 1972 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO, RELATIVA ALL'IMPRESA EDILIZIA «TERRANOVA ANTONINO»

PAGINA BIANCA

ALLEGATO n. 9

LEGIONE CARABINIERI DI PALERMO

IMPRESA EDILE:

«TERRANOVA Antonino»

LEGIONE CARABINIERI DI PALERMO
Nucleo per indagini contro la Mafia

N°251/I di prot.llo " P" Palermo, li 19 aprile 1972.

OGGETTO:- Esito accertamenti sul conto dell'impresa edile TERRANOVA Antonino.

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI
- Ufficio O.A.I.O. -
P A L E R M O

Dagli accertamenti esperiti sul conto dell'impresa edile TERRANOVA Antonino(fu Salvatore e di Calò Antonina,nato a S.Giuseppe Jato l'8.I.1933,ivi residente,via Zeta n°13, geometra,costruttore edile),con sede in Palermo,via Antonio de Saliba n°14,è risultato quanto segue:

- ó stata iscritta alla locale Camera di Commercio il 26.6.1962 ai nn.41932n/36734n;
- ne fanno parte,quali soci di fatto,
- SIMONETTI Giovanni fu Giuseppe e fu Zito Rosa,nato a S.Giuseppe Jato il 19.I.1913,ivi residente,via Normanni n°43,coniugato,ingegnere, e dal 1963 anche;
- SALAMONE Nicolò fu Francesco e fu Barbaro Lucrezia,nato a S. Giuseppe Jato il 26.4.1914,ivi residente,via Salamone n°33, coniugato,possidente;
- BELTRAME Alberto,nato a Perugia il 3.3.1929,già residente a Palermo,ingegnere,in atto in Venezuola.Quest'ultimi due sono usciti dalla compartecipazione della ditta nel 1970.

./.

Nel corso di prima gestione, la ditta, in unione al sig. lo SIMONETTI Giovanni, ha realizzato:

. Edificio per civile abitazioni sito in via Zandonai n°23 - Palermo, composto da scantinato, piano terra, 8 piani elevati ed un attico, per complessivi n°34 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta alla Congregazione delle Suore di Carità " Principe di Palagonia ", rappresentata da Suor Beatrice CATTI, che insiste nella particella n°516 del foglio di mappa n°43 del Catasto Terreni del Comune di Palermo.

L'atto di vendita rogato il 2.7.1960 dal notaio Andrea ALAIMO registrato a Monreale il 19.7.1960 al n°84, è stato stipulato da Suor Beatrice CATTI ed il titolare della ditta.

Per l'acquisto di detta area edificabile, estesa mq.1627,50 è stata corrisposta la somma dichiarata di £.14.647.500.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto che è stato approvato dalla Commissione Edile il 27.3.1962.

La relativa licenza di costruzione, n°713, è stata concessa il 5.6.1962.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'architetto Pietro AIROLDI.

Le funzioni di capo cantiere sono state assolte dal titolare della ditta.

Nel corso dei lavori non risulta che nel cantiere sia stata operata vigilanza notturna.

I lavori iniziati il 5.6.1962 sono stati ultimati nel giugno 1964.

./.

Mediamente sono stati occupati n°30 operai.

Nell'anno 1963, la ditta, con l'inserimento del SALAMONE e del BELTRAME, diede inizio alla realizzazione dei sottonotati plessi edilizi:

Edificio per civile abitazioni, sito in via Raffaello n°9 - Palermo, composto da scantinato, piano terra, 6 piani elevati, per complessivi n°28 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta a:

- GARDA Giuseppe fu Baldassare e fu Virga Gaetana, nato a Monreale il 2.12.1904, ivi residente, via B. D'Acquisto n°35, imprenditore edile;

QUARTUCCIO Giuseppe fu Carlo e fu Quartuccio Maria, nato a Monreale il 14.7.1910, ivi residente, via Guglielmo Marconi n°11, imprenditore edile;

ZUMMO Francesca, in Gorgone, nata a Monreale il 12.6.1926, ivi domiciliata, possidente, casalinga, che insiste nelle particelle 235/Li - 235/T e 235/B del foglio di mappa n°42 del Catasto Terreni del Comune di Palermo.

L'atto di vendita rogato il 28.3.1963 dal notaio Andrea ALAIMO, registrato a Palermo il 12.9.1963 al n°3866, è stato stipulato dai suddetti venditori con TERRANOVA Antonino, SIMONETTI Giovanni, SALAMONE Nicolò e BELTRAME Alberto, soci di fatto tra loro.

Per l'acquisto di detta area edificabile, estesa mq. 2104, è stata corrisposta la somma dichiarata di £. 35.000.000.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato

./.

progetto che è stato approvato dalla Commissione Edile il 23. I2.I963.

La relativa licenza di costruzione n°495 e variante n°444, sono state concesse, rispettivamente, il 6.5.I964 e 9.5.I966, a nome di TERRANOVA Antonino.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'ing. Tommaso NAPOLI.

Le funzioni di capo cantiere sono state espletate da uno dei soci della ditta.

Nel cantiere, durante l'esecuzione dei lavori, non risulta sia stata operata vigilanza notturna.

I lavori iniziati il 6.5.I964 sono stati ultimati il 3.I.I967.

Mediamente sono stati occupati n°25 operai.

Edificio per civile abitazione, sito in via Antonio De Saliba n°I4 - Palermo, composto da scantinato, piano terra, 8 piani elevati ed attico, per complessivi n°34 appartamenti.

L'immobile sorge nell'area edificabile appartenuta alla Società in Accomandita Semplice Fabbrica Siciliana Cementi Artificiali " CORIGLIARO e GHILARDI ", rappresentata dai suoi gerenti TERESI Guido e LA CAVERA Giuseppe, che insiste nella particella 235 del foglio di mappa n°42 del Catasto Terreni del Comune di Palermo.

L'atto di vendita rogato il 2.4.I963 dal notaio Andrea LETO, registrato a Monreale il 22.4.I963 al n°I466, è stato stipulato dai gerenti della suddetta Società venditrice, con TERRANOVA Antonino, SIMONETTI Giovanni, SALAMONE Nicolò e BELTRAME Alberto, soci di fatto tra loro.

Per l'acquisto di detta area edificabile, estesa mq. 2785, è sta-

./.

ta corrisposta la somma dichiarata di £.40.000.000.
Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto e variante approvati rispettivamente dalla Commissione Edile in data 7.I2.I965 e I2.6.I968.
Le relative licenze di costruzione n°II22 e variante n°9472, sono state concesse, rispettivamente, in data 29.I2.I966 e I2.6.I968.
Progettista e direttore dei lavori è stato l'ing. Vincenzo TORRATORE.
Le funzioni di capo cantiere sono state assolte da uno dei soci.
Nel cantiere, durante l'esecuzione dei lavori, non risulta che sia stata effettuata vigilanza notturna.
I lavori iniziati il 29.I2.I966 sono stati ultimati il 30.3.I969.
Mediamente sono stati occupati n°20 operai.

Nell'anno I970, dopo l'uscita di compartecipazione alla ditta del SALAMONE e del BELTRAME, il SIMONETTI e il TERRANOVA costruirono:

N°7 villini siti in Pollina - frazione Finale -, composti ciascuno da piano rialzato(4 vani ed accessori) un box, per complessivi n°28 vani.

Gli immobili sorgono nell'area edificabile appartenuta a VEZZANA Giovanni, nato a Cefalù il 25.2.I922, ivi residente, via Umberto I° n°3, che insistono nelle particelle 2/A/S - 3/C/D - 3/C.F e 2A0/B del foglio di mappa n°28 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Pollina.

L'atto di vendita rogato il 2I.8.I970 dal notaio Andrea ALAI-

./.

N.O, registrato a Palermo, il 30.8.1970, è stato stipulato tra il suddetto venditore e gli acquirenti TERRANOVA Antonino e SIMONETTI Giovanni.

Per l'acquisto di detta area edificabile, sita in contrada "Difesa o Finale " di Pollina, estesa mq.12.302, è stata corrisposta la somma dichiarata di £.25.000.000.

Per la realizzazione del plesso edilizio è stato presentato progetto in data 24.8.1968 che è stato approvato dalla Commissione Edile di Pollina il 31.8.1968.

La relativa licenza di costruzione n°2399/50 è stata concessa in data 31.8.1968 a nome di VEZZANA Giovanni che con foglio n°2063/50 del 4.9.1970 è stata trasferita a nome di TERRANOVA Antonino e SIMONETTI Giovanni.

Progettista e direttore dei lavori è stato l'ing.Giovanni SIMONETTI.

Le funzioni di capo cantiere sono state assolte da TERRANOVA Antonino.

Non risulta che nel cantiere, nel corso dei lavori, sia stata svolta vigilanza notturna.

I lavori iniziati il 12.12.1969 sono stati ultimati il 2.3.1971.

Mediamente sono stati occupati n°15 operai.

o

o o

La ditta TERRANOVA Antonino dispone di una buona attrezzatura cantieristica.

Le ditte fornitrici sono:

- Cemento - Italcementi - Isola delle Femm.

./.

-Ferro	- Sider-Comit	- Palermo
-Calce	- Sicilcalce	- Palermo-Bagheria
-Sanitari e Pavimenti	- Comsa ed altri	- Palermo
-Legnami	- Cipolla	- Palermo
-Infissi	- Sfar	- Casteldaccia
-Inerti	- Ditte varie	- Palermo - Pollina

^^^^^^^^^^
^^^^^^^^
^^^^^^
^^^^
^^
^

TERRANOVA Antonino proviene da famiglia di benestanti, di buona moralità in genere.

Nel 1951, su richiesta di SIMONETTI Giovanni, ingegnere, emigrò nel Venezuela ove con quest'ultimo, colà residente fin dal 1949, costituì una società edilizia.

In detto Stato, i due, che nel frattempo avevano conosciuto il BELTRAME Alberto, realizzarono la costruzione di numerosi edifici accumulando un discreto capitale.

Nell'anno 1957-1958, il TERRANOVA e il SIMONETTI, rientravano in Italia e continuarono a svolgere l'attività edilizia, realizzando tra l'anno 1962-1964, l'edificio di Via Zandonai n.23, al nome della ditta individuale "TERRANOVA Antonino"

Nei primi del 1963, il SIMONETTI Giovanni, che è in rapporti di parentela con i fratelli SALAMONE Antonino e Nicolò (la nonna materna del Simonetti era zia paterna dei Salamone), introdusse nella ditta il citato Salamone Nicolò oltre che il Beltrame Alberto.

Con l'apporto economico dei nuovi soci, la ditta ha acquisito una maggiore consistenza patrimoniale e, con l'in-

./.

influenza mafiosa dei SALAMONE si è inserita in quella limitata cerchia di esponenti mafiosi che predominavano nella zona di viale Lazio e Malaspina di Palermo.

Infatti, solo così le fu possibile poter partecipare all'acquisto e successiva suddivisione del terreno edificabile sito in contrada " Malaspina " - Fondo Riela, esteso mq. 38.350, già di proprietà della Fabbrica Siciliana Cementi " CONIGLIARO e GHILARDI ".

Detta area, come rilevasi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo, venne acquistata, fra gli altri, dai seguenti mafiosi:

- GARDA Giuseppe, già generalizzato;
- QUARTUCCIO Giuseppe, già generalizzato;
- AQUECI Giovanna Maria, nata a Salemi il 21.10.1916, domiciliata in Palermo, via Quintino Sella n°67 (moglie del noto mafioso Bertolino Giuseppe);
- ROMANO Maddalena, nata a S.Giuseppe Jato il 2.4.1907, residente a Palermo, via Domenico Costantino n°5 (moglie del noto mafioso GANCI Antonino);
- MIRA Giovanni, nato a Siculiana (AG.) il 13.1.1906, domiciliato in Palermo, via Aurispa n°75, noto mafioso e contrabbandiere.

La ditta TERRANOVA Antonino, non figura sia stata oggetto di azioni di rappresaglia od intimidazioni nè che sia stata coinvolta negli episodi criminosi scaturiti nelle lotte ingaggiate tra le diverse cosche mafiose per lo sfruttamento e la speculazione delle aree edificabili.

... Omissis ... (1)

(1) Vedi nota (2) a pag. 1094. (N.d r.)

... Omissis ... (2)

E' da far presente che il SALAMONE Nicolò è stato sempre colui che ha amministrato i beni del fratello Antonino durante la latitanza di quest'ultimo e che, come da lui stesso scritto nel suo testamento olografo del 14.10.1964, in occasione del suo tentato suicidio, ha acquistato dei beni unitamente al fratello anche se a lui intestati.

Ciò sta a dimostrare che nella costruzione dei plessi edilizi di via Raffaello n°9 e Antonio De Saliba n°9, oltre al SALAMONE Nicolò ne faceva parte anche il fratello Antonino.

IL TERRANOVA, il SIMONETTI e il BELTRAME, si sostiene, negli ambienti edilizi, non sono giudicate persone capaci di attività delinquenziali, scevri dal commettere soprusi ed altro. Durante la loro attività edilizia in Palermo e provincia, hanno sempre agito all'ombra dei SALAMONE dei quali hanno sfruttato l'aderenza nel campo mafioso per la tranquillità nell'espletamento dell'attività imprenditoriale.

La ditta in atto non ha lavori in corso.

./.

(2) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione dell'ultima parte della precedente pagina e della prima parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

Si allegano le situazioni di famiglia degli interessati, le risultanze dei competenti casellari giudiziali e quelle della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo, riguardanti il TERRANOVA Antenino. (3)

IL MARESCIALLO MAGGIORE
Comandante del Nucleo
(Vincenzo [illegible])

(3) Secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, non vengono pubblicati gli allegati che, a giudizio dei relatori, Presidente Carraro e deputato La Torre, non hanno una specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nelle rispettive relazioni. (N.d r.)

PAGINA BIANCA

FASCICOLO PERSONALE (N. 280), CONTENENTE NOTE INFORMATIVE, DOCUMENTAZIONE E CORRISPONDENZA VARIA, DEL SIGNOR VINCENZO NICOLETTI, TRASMESSO DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO (1)

(1) Il fascicolo personale (n. 280) del signor Vincenzo Nicoletti non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito – secondo la decisione adottata nella seduta dell'11 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, di rendere pubblici esclusivamente gli atti in esso raggruppati che il relatore di minoranza, deputato Pio La Torre, ha specificamente utilizzato come fonte di dati contenuti nella sua relazione. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

Mod. 3
19 dell'Istruzione sul carteggio)

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO
- Ufficio O. A. I. O. -

N. 1234 del Catal.
(1957)

N. 1929 di protocollo

R.P.P.

SCHEDATO
29K

COPERTINA

PER GLI ATTI DEL CARTEGGIO

Categoria _____

Specialità R.P.P.

Pratica _____

Anno 1963

OGGETTO

Nicoletti Vincenzo fu Vincenzo

1929-RRP

STAZIONE CARABINIERI DI PALERMO PALLAVICINO

Palermo, lì 20 agosto 1963.-

S C H E D A INFORMATIVA

Sul conto di NICOLETTI Vincenzo fu Vincenzo e fu Riso Teresa, nato a Palermo il 7 dicembre 1904, ivi residente-Via Pescia n.26-possidente.

1°)-COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA ACQUISITA·

-Moglie LIGA Antonina di Giuseppe, nata a Palermo 25.8.910, casalinga
-figlio- Giuseppe, nato a Palermo il 29.10.943, studente;
- " - Salvatore, nato a Palermo il 3.11.945, studente;
-figlia- Maria Teresa, nata a Palermo il 1.6.949, studentessa;
-figlio- Pietro Oreste, nato a Palermo il 10.9.951, studente.-

2°)-COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA ORIGINARIA

-padre-Nicoletti Vincenzo fu Giuseppe, nato a Palermo il 859, dec.953
-madre-Riso Teresa, nata a Palermo nel 1862, dec.nel 937;
-F/llo-Giuseppe, dei suddetti, nato a Palermo 12.1.889, contadino;
- " -Pietro, dei dei suddetti, nato a Palermo nel 1890, dec.1945;
- " -Francesco, dei suddetti, nato a Palermo nel 1898 contadino;
- " -Giovanni, dei detti, nato a Palermo il 10.10.1907, agricoltore;
-S/lla-Francesca, dei detti, nata a Palermo nel 1901, casalinga.-

3°)-COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA ORIGINARIA DELLA MOGLIE

-padre-Liga Giuseppe fu Ignazio, nato a Palermo il 22.12.882, possidente
-madre-LO Sardo Rosa fu Mariano, nata a Palermo il 1.4.885, casalinga;
-S/lla-Liga Rosalia, dei suddetti, nata a Palermo il 21.10.1912, casalinga

4°)-Il soggetto non ha relazioni con pregiudicati del luogo, ma contatti con mafiosi di altre località.

5°)-PRECEDENTI PENALI:

-con verbale n.11 denunziato dall'Arma di Partanna Mondello, per porto di rivolterra senza licenza;
-il 24.6.1924 il Pretore di Palermo, per tale reato lo condannò a mesi 4 di arresto-pena sospesa anni 4;
-Con verbale n.17 denunziato per associazione a delinquere ed il 20 dicembre 1923 colpito da mandato di cattura-il 13.1.924 arrestato;
-Il 10.6.926-denunziato per associazione a delinquere;
-il 14.7.926 colpito da mandato di cattura;
-il 2.9.926-arrestato per esecuzione di mandato;
-il 3.12.929-Tribunale Palermo lo condannò ad anni 4 di reclusione, anni 3 vigilanza speciale;
-il 6.2.930-Pretore Palermo-mesi 2 di detenzione per resistenza e violenza ad agenti della forza pubblica;
-il 4.5.931-Corte Assise Palermo-reclusione anni 2, mesi 8 e giorni 15 verdetto negativo per estorsione;

-Il 4-6-1931-proposto per il fonfino di polizia;
-Il 4-II-1932-sottoposto alla libertà vigilata per anni 2;
-Il 28-II-1934-assegnato al fonfino di polizia per la durata di anni 5 e tradotto alla colonia di Lampedusa;

-Il 12-7-1950-sottoposto all'ammonizione;

-Il 3-7-1953-assegnato al confino di polizia per anni 4 e tradotto alla colonia di Rossano Calabro;

-Il 3-10-1954-dimesso dal confino,per motivi di salute;

-Il 21-8-1963-arrestato dalla Squadra Mobile,perchè colpito da mandato di cattura per associazione a delinquere;

6°)- Precedenti psicopatologici: Negativo;

7°)- Saltuariamente contrabbando di tabacchi;

8°)- E' dedito all'agricoltura ed allevamento di bovini.-Ha dimostrato assiduità ed amore per il lavoro;

9°)- Nell'anno 1954,si è dedicato al contrabbando di tabacchi,con esito redditizio;

10°)- Nel passato ha svolto attività politica in favore della D.C.-Nelle recenti elezioni Nazionali e Regionali si è completamente estraniato dalla politica Non è stato attivista ne ha ricoperto cariche in seno a partiti;

11°)- Da circa un anno non mantiene contatti con esponenti politici.-Nel passato manteneva relazioni con l'ex Sindaco di Palermo Dott.LIMA e con l'On.Gioia;

12°)- Non svolge attività commerciale od economica e non mantiene contatti con esponenti economici;

13°)- Nel 1939 possedeva circa tumoli 25 di agrumeto e numero 3 appartamenti ed alcuni capi di bovini;mentre oggi possiede tumoli 40 di agrumeto e circa 60 bovini.-Le fonti di guadagno possono attribuirsi alla produzione ricavata dal terreno,all'allevamento dei bovini ed in parte al contrabbando di tabacchi esercitato nell'anno 1954;

14°)- Il tenore di vita attuale è in armonia con le apparenti condizioni economiche.-Trae i mezzi di sussistenza da propri beni immobili;

15°)- Non ha prestato servizio militare,perchè riformato;

16°)- Nell'ambiente locale gode buona considerazione,essendo ritenuto elemento che per il suo ascendente talvolta à provveduto a fare collocare giovani in impieghi aiutando anche economicamente bisognosi;

17°)- Non vi sono in possesso dell'Arma elementi di prova perchè il soggetto possa essere considerato "Mafioso" ma soltanto è ritenuto tale dalla voce pubblica,per il suo ascendente sugli abitanti della zona;

18°)- Un eventuale allontanamento dal comune di residenza non apporterebbe benefici o serenità nell'ambiente;

19°)- Negativo;

+ 3 +

20°)- Il 3-I2-I929 -anni Tre vigilanza speciale;
4-II-I932 -anni Due libertà vigilata;
28-II-I934-assegnato al confino di polizia -anni 5;
I2-7-I950-sottoposto all'ammonizione;
3-7-I953-assegnato al confino di polizia -anni 4;
3-I0-I954-dimesso dal confino per motivi di salute.-

IL M.M.COMANDANTE LA STAZIONE
F/to Cesare Franchina-

P.....C.....C.

A Pallavicino,lì 30 settembre I963.-

1989-RR

NICOLETTI Vincenzo di Vincenzo e di Rizzo Teresa, nato a Palermo il 7/12/1904

30 OTT. 1963

PRECEDENTI AGLI ATTI DI UFFICIO

- 13/1/1924 - Dal Commissariato P.S. Resuttana arrestato in esecuzione mandato cattura emesso dal locale Giudice Istruttore siccome imputato di associazione per delinquere
- 20/6/1924 - Condannato a mesi 4 di arresto per porto abusivo di rivoltella
- 1/7/1926 - Denunziato per associazione per delinquere e successivamente condannato ad anni 4 di reclusione ed anni 3 di libertà vigilata
- 2/9/1926 - Arrestato per oltraggio, violenza e resistenza a P.U.
- 4/2/1928 - Sez. Accusa Palermo - non doversi procedere per insufficienza di prove per i reati di furo, violenza privata e quattro rapine consumati durante il periodo di appartenenza all'associazione per delinquere
- 13/11/1930 - Detenzione mesi 2, per resistenza ad Agenti della forza Pubblica
- 4/5/1931 - Condannato ad anni 2, mesi 8 e gg. 15 di reclusione per rapina aggravata
- 5/7/1931 - Escarcerato e sottoposto alla vigilanza speciale
- 28/11/934 - Assegnato al confino per anni 5
- 16/7/1938 - Denunziato per associazione per delinquere e successivamente assolto per insufficienza di prove
- 24/4/1942 - Ammonito
- 12/7/1950 - Nuovamente ammonito
- 10/1/1953 - Da locale Squadra Mobile, con nota n°501 lo segnala facente parte della mafia di Palermo
- 15/3/1953 - Denunziato per contrabbando
- 22/7/1953 - Assegnato al confino per anni 4
- 3/10/1954 - Rimesso dal confino per motivi di salute
- 12/12/958 - Diffidato ai sensi art.1 legge 27/12/956 n°1423

(2)

(2) Il segno dattilografico a fine pagina lascia presumere che vi siano delle pagine ulteriori. Tali pagine non risultano, peraltro, incluse nel fascicolo. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

TESTO DEGLI INTERVENTI SVOLTI DAL DEPUTATO ANGELO NICOSIA NELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE DEL 5 FEBBRAIO, DEL 19 FEBBRAIO E DEL 7 APRILE 1970

PAGINA BIANCA

Dal resoconto stenografico della seduta del 5 febbraio 1970

... Omissis ...

Presidenza
del Vice Presidente LI CAUSI

(*La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 17,50*).

P R E S I D E N T E . Continua la seduta che abbiamo sospeso stamani. Come eravamo rimasti d'accordo, si inizia con la relazione dell'onorevole Nicosia, al quale do la parola.

N I C O S I A . Inquadrare l'attività amministrativo-urbanistica del Comune di Palermo non è cosa facile, perchè giacciono presso gli archivi della Commissione ben 35 fascicoli inerenti ad essa.

La Commissione si è occupata del piano regolatore di Palermo e delle vicende connesse anche e soprattutto di carattere mafioso, sin dal 1963, cioè sin dall'inizio dei suoi lavori.

L'esame di questi fascicoli comporta quindi una esposizione vasta, ampia, cui deve far seguito, logicamente, una inchiesta particolare su determinati fatti, alcuni dei quali furono oggetto di esame da parte della Commissione in sedute della passata Legislatura, e portarono a prime conclusioni; ma rimangono aspetti non chiariti e bisogna soffermarsi, anche, su altre vicende che la Commissione non ha esaminato ancora.

Io stasera mi permetterò di fare soltanto una relazione introduttiva, perchè dobbiamo capirci su questo problema dell'edilizia palermitana le cui fasi di sviluppo tante battaglie hanno scatenato fra cosche contrapposte. Vero è quello che è stato affermato diverse volte in Commissione da parte di responsabili di pubblico potere e da parte di alcuni membri della Commissione stessa, che l'attività edilizia del Comune di Palermo ha interessato una parte notevole della spregiudicata azione della mafia.

Ed è anche vero che si può grossolanamente stabilire un periodo, un certo anno in cui si può far coincidere lo spostamento dell'interesse mafioso dalle attività della campagna o di altri settori all'attività specifica dell'edilizia.

Per capire questo bisogna però avere il quadro, in linea di massima, della città di Palermo, e degli interessi che vivono nella « Conca d'oro ». La città di Palermo da una parte ha il mare, dall'altra parte ha i giardini (cioè gli agrumeti).

La vicenda urbanistica di Palermo è interessante, anche dal punto di vista storico, proprio per questo. Questa « Conca d'oro » ha una distanza dal mare di circa 5, 7, 12 chilometri ed è formata dalle montagne. Questo è un dato importante, cioè una « striscia » di giardini tra mare e montagne. Quindi da qualche secolo è obbligatoria l'espansione urbanistica della città.

Prima la città si sviluppò dal mare verso Monreale: un asse che, partendo dal mare, l'attuale Corso Vittorio Emanuele, allora Via Toledo, va verso Monreale e la sua Rocca. Nel 1600, la decisione di un vicerè, Maqueda spostò l'asse della città, aprendo con Via Maqueda un asse nord-sud, mentre prima si sviluppava est-ovest, il *decumanus*. In campo urbanistico si chiama il *drizzado*, anzi si ritiene sia il primo vero e proprio inter-

vento di carattere urbanistico in una città europea, in periodo moderno. Quindi il *drizzado* Maqueda, aprendo un'altra strada normale a quella che dal mare va verso la montagna, determina la nascita di quattro quartieri, i quartieri mandamentali di cui ancora oggi ci occupiamo, sia come piano di risanamento, sia come piano regolatore generale.

Da secoli tutta la storia non solo urbanistica, ma delle attività palermitane gira attorno a questi quattro quartieri.

Questi quattro quartieri sono stati sempre la sede delle attività commerciali, artigianali e residenziali della città di Palermo.

Noi troveremo alcuni elementi della nuova e della vecchia mafia proprio provenienti da qualcuno di questi quartieri popolari, anche perchè il problema di carattere sociale che si è aperto, specialmente nel dopoguerra dopo le distruzioni belliche, è un problema che deve essere anche considerato nelle conclusioni da presentare al Parlamento, con proposte finali.

Io vi do soltanto un dato in linea preliminare: le distruzioni della guerra a Palermo sono state sintetizzate in questa cifra: 130 mila vani distrutti, cioè più della metà dei vani utilizzati o utilizzabili. Questo è un dato che riprenderemo in occasione dell'esame del piano di ricostruzione.

Molto sinteticamente, la città di Palermo ha avuto questa vicenda urbanistica: dopo il 1600, ed un piano regolatore di massima stabilito dal pretore Regalmici, nel 1775, si arriva con Garibaldi — addirittura — ad un incarico per la stesura di un nuovo piano regolatore. Dopo la minaccia del colera, del 1885, in analogia a quanto era avvenuto per Napoli, Palermo si dà un primo piano regolatore, il piano Giarrusso del 1889, che dura fino al 1939. Dovremo ritornare su questi argomenti, perchè potremo vedere le variazioni che sono avvenute nella zona dei giardini e quindi nella periferia (com'è il caso di Uditore, oppure di Ciaculli), per capire quali sono gli interessi concreti che si sono determinati e si sono rivelati, specialmente dopo il 1939-45.

Nel 1939 c'è stato un concorso nazionale per la redazione di un piano regolatore generale, cui hanno partecipato grossi personaggi dell'urbanistica italiana. Tale piano non è stato poi varato, a causa degli eventi bellici (poi c'è stata la legge del 1942). Sarebbe opportuno approfondire lo studio di questo periodo, ma non è l'argomento che intendo svolgere in questa parte introduttiva.

Successivamente, abbiamo la legge 1° marzo 1945, n. 154, che stabilisce un piano di ricostruzione: vedremo poi perchè questo piano non è stato applicato. Il piano di ricostruzione agiva come piano particolareggiato, quindi secondo la legge del 1942, e riguardava soprattutto la parte relativa alle distruzioni belliche che, ripeto, nella sola parte centrale di Palermo avevano interessato 130 mila vani.

La nuova storia di Palermo comincia nel 1946-47, con le vicende delle Amministrazioni comunali. In questa parte introduttiva, onorevoli colleghi, desidererei innanzitutto fare una breve rassegna — questo del resto mi è stato chiesto, ai fini dell'accertamento su alcuni personaggi anche politici palermitani — della situazione amministrativa del Comune di Palermo, dal 1946 in poi. Il senatore Li Causi, se non erro, è stato consigliere comunale, e queste vicende le ricorda abbastanza bene.

Ho qui l'elenco completo dei Sindaci e degli Assessori ai lavori pubblici e all'urbanistica, succedutisi dal 1946. Si tratta di un esame interessante, perchè dalle vicende amministrative del Comune di Palermo potremmo trarre lo spunto per chiarire, in sede di discussione sulle vicende del piano regolatore, alcune questioni che sembrano oggi misteriose.

Il primo Sindaco democratico di Palermo è stato Patricolo, qualunquista, il quale ha composto una Giunta che ha assegnato l'Assessorato ai lavori pubblici all'ingegnere Domenico La Cavera. Il La Cavera rimane Assessore dal 3 dicembre 1946 al 19 agosto 1949. Avrete sentito parlare dell'ingegner La Cavera, che fu anche presidente della SOFIS: credo che il periodo più « corpulento » del suo Assessorato sia stato quello che va dal 1947 al 1949, durante il quale si sarebbe dovuta iniziare la ricostruzione dei quartieri popolari di Palermo. Sarebbe opportuno an-

che conoscere — è una cosa che chiederò ai nostri uffici — le somme stanziate dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche, e quindi provenienti dalla voce per i danni di guerra (ricostruzione da parte dello Stato) per vedere qual è stata l'incidenza di ricostruzione a Palermo nei quartieri predetti.

Fatto sta che oggi, nel 1970, siamo in questa situazione: almeno il novanta per cento delle distruzioni belliche, a Palermo, attendono ancora l'opera di ricostruzione: una cosa veramente spaventosa, onorevoli colleghi, che ha creato, in questi quattro quartieri, una situazione indescrivibile: sarebbe opportuno che la Commissione se ne rendesse conto, visitando il quartiere Albergheria, o quello del Capo, di San Pietro, di alcune zone del quartiere Tribunali. Tante cose si potrebbero spiegare. Non si può tenere in questo modo una città che 20 anni fa contava già 400 mila abitanti e oggi si avvia ai 700 mila. Non c'è raffronto con nessun'altra città italiana e, credo, del bacino del Mediterraneo!

G A T T O S I M O N E . E dire che questi quartieri, prima, non erano in questa condizione!

N I C O S I A . È vero. Basti pensare che il quartiere dei Tribunali era uno dei più belli d'Italia: con la Via Alloro, la Piazza Croci dei Vespri, la Fieravecchia, tutti i palazzi medioevali. La città aveva dei valori artistici di prim'ordine.

Continuiamo ora con il nostro esame. Patricolo, il primo Sindaco, si dimise nel 1948, perchè eletto deputato. Gli successe, per sei mesi, il dottor Avolio; poi, il 23 ottobre 1948, fu eletto Gaspare Cusenza, il quale rimase Sindaco fino al 31 maggio 1951. La presenza di Cusenza quale Sindaco di Palermo viene riferita particolarmente in alcuni documenti acquisiti dalla nostra Commissione, anche in altri settori.

Cusenza si dimette nel 1951; le sue dimissioni creano una grossa crisi politica; gli subentra, ma come Assessore anziano, Ernesto Pivetti (che rimane alla guida del Comune dal 31 marzo al 7 novembre 1951). Avolio poi succede a Pivetti, per poco più di un mese, dal 7 novembre al 24 dicembre 1951. Infine, viene sciolto il Consiglio comunale, sei mesi prima delle elezioni, a seguito della crisi politica nel campo qualunquista, liberale e monarchico della maggioranza.

V A R A L D O . Cusenza, a quale partito apparteneva?

N I C O S I A . Era democristiano. Dal punto di vista politico era avvenuto, in effetti, questo: lo scioglimento dell'Uomo qualunque aveva portato ad un rafforzamento dei partiti monarchico e democristiano in sede di Consiglio; la crisi politica era stata irreparabile e si dovette procedere allo scioglimento del Consiglio stesso: per cui le elezioni del 1952 furono convocate dal Commissario prefettizio, dottor Riccardo Vadalà. Durante questo periodo, Assessore ai lavori pubblici (e quindi competente per il settore urbanistico) fu prima l'ingegner La Cavera e, successivamente, dal 19 agosto 1949 al 2 gennaio 1952, il geometra Mariano La Rocca, del Partito liberale; dal 2 gennaio al 25 maggio 1952 abbiamo avuto infatti il Commissario prefettizio Vadalà.

Le nuove elezioni portarono ad una composizione di Giunta che raffigurava un po' la situazione politica esistente in campo nazionale, ma soprattutto quella esistente in campo regionale. Infatti, in sede nazionale c'era il quadripartito (Democrazia cristiana, Partito liberale, Partito repubblicano, Partito socialista democratico); invece la Regione siciliana era retta dalla Democrazia cristiana, dal Partito monarchico, dai liberali, dai socialdemocratici.

Abbiamo la raffigurazione, fino al 1955, di una Amministrazione che viene retta da queste forze politiche, compresi i monarchici.

Sindaco viene eletto, nel 1952, il professor Gioacchino Scaduto, insigne giurista: il 3 luglio 1952 viene insediato (il senatore Li Causi ed io ci siamo conosciuti in quella occasione al Consiglio comunale, perchè io faccio parte del Consiglio comunale dal 1952); Assessore viene eletto il professor Pietro Virga,

docente di diritto amministrativo all'Università di Palermo.

Questa gestione dura fino al 1955 ininterrottamente. Nel 1955, il 18 agosto, si verifica una crisi provocata (state attenti alle date, perchè queste crisi si accompagnano a vicende di carattere urbanistico, come poi vedremo) dallo spostamento di alcuni consiglieri comunali dal Partito monarchico alla Democrazia cristiana e si dimette il sindaco Scaduto. Viene nominato un Commissario prefettizio per tre mesi, il prefetto Mario Liotta il quale convoca il Consiglio. (Quindi un Commissario, diremo, per i tre mesi « *ad acta* »). La riconvocazione del Consiglio trova una soluzione alla crisi per un mese soltanto, per l'occasione della visita del Presidente della Repubblica Gronchi. Questa fu la giustificazione ufficiale.

Quindi Scaduto viene rieletto Sindaco per un mese; cade come Sindaco nel dicembre del 1955, viene nominato un nuovo Commissario straordinario al Comune di Palermo (questa volta non prefettizio, proprio straordinario) il dottor Giuseppe Salerno. Importante anche questa nomina per gli elementi che ci interessano.

Nel 1956 dopo le elezioni amministrative viene eletto Sindaco l'ingegner Maugeri Luciano, proveniente dal settore delle Ferrovie dello Stato, mi pare, dirigente del settore compartimentale della Sicilia e poi presidente della STME, Società termoelettrica siciliana — filiazione della Società generale elettrica — con compartecipazione delle Ferrovie dello Stato.

G A T T O S I M O N E . E dell'ESE.

N I C O S I A . Sì, e dell'ESE, Ente siciliano per l'elettricità.

L'ingegner Luciano Maugeri viene eletto Sindaco, e Assessore ai lavori pubblici — dal 18 giugno del 1956 al 7 giugno del 1958 — viene eletto il dottor Salvatore Lima, attuale deputato democristiano. C'è una crisi nel 1958 a seguito della morte dell'ingegner Maugeri; subito dopo le elezioni politiche, il 7 giugno 1958, Lima viene eletto Sindaco e Assessore ai lavori pubblici viene eletto l'avvocato Giacomo Muratore, oggi deputato regionale.

L'avvocato Giacomo Muratore, però, rimane all'Assessorato ai lavori pubblici dal 7 giugno al 18 dicembre del 1958. Quindi alla stessa carica subentra il professor Francesco Saverio Diliberto, il quale rimane in carica dal 18 dicembre 1958 al 18 luglio 1959. Attualmente il professor Diliberto (è un medico) non fa parte del Consiglio comunale, anzi ritengo (mi posso sbagliare) che non sia stato neanche incluso nelle liste del 1964.

Sempre Sindaco rimane Lima, in carica ininterrottamente fino al 28 giugno 1963; frattanto, dopo Diliberto, nel 1959, viene eletto Assessore ai lavori pubblici Vito Ciancimino, che rimane in carica ininterrottamente dal 18 luglio 1959 al 12 luglio 1964 (cioè tutto il periodo della seconda lettura e fino al varo definitivo del piano regolatore). Nel 1964 ci sono state nuove elezioni. Però, dopo le dimissioni di Lima nel 1963, perchè era stato nominato presidente dell'Ente di sviluppo agricolo, cioè ESA — allora ERAS, oggi ESA —, viene eletto Sindaco Francesco Saverio Diliberto, mentre Ciancimino rimane in carica come Assessore.

Dopo le elezioni del 1964 viene eletto Sindaco Paolo Bevilacqua (quindi siamo in piena attività della Commissione Antimafia, rapporto Bevivino e tutto quello che voi conoscete); Assessore ai lavori pubblici — che unisce la competenza urbanistica — viene eletto il dottor Francesco Paolo Mazzara. Con Bevilacqua i socialisti partecipano, per la prima volta, alla Giunta comunale di Palermo, e chiedono la scissione delle competenze dell'Assessorato ai lavori pubblici.

G A T T O S I M O N E . Nell'autunno del 1964.

N I C O S I A . Esattamente nel gennaio del 1965. Cioè il 3 gennaio 1965 viene eletto Sindaco Lima (quindi Bevilacqua è rimasto sei mesi in carica, la prima volta), Assessore all'urbanistica viene eletto Anselmo Guarraci (che noi abbiamo ascoltato qui la volta scorsa), Assessore ai lavori pubblici viene eletto Mazzara. La carica all'urbanistica viene tenuta dal dottor Anselmo Guarraci fino

al 7 dicembre 1966, indi dall'avvocato Giovanni Matta; ai lavori pubblici troviamo prima Matta dal 1964 al 1966 — a seguito delle dimissioni di Guarraci — poi Mazzara. Ricapitolando. Sindaci dal 1964 ad oggi: dopo Diliberto, Bevilacqua; Bevilacqua ha lasciato la carica la prima volta nel novembre 1964; viene eletto nel gennaio 1965 Lima e abbiamo la Giunta composta da Democrazia cristiana, Partito socialista, Partito repubblicano; nel dicembre del 1966 viene eletto di nuovo Sindaco Paolo Bevilacqua; poi Bevilacqua viene sostituito da Spagnolo, rimanendo inalterata la Giunta fino ai giorni nostri.

Quindi questi sono gli uomini che hanno avuto la responsabilità dei lavori pubblici e dell'urbanistica di Palermo dal 1946 fino ad oggi. Negli archivi della Commissione si trovano gli schemi completi di tutte le composizioni della Giunta e questo è un lavoro che la Commissione ha acquisito fin dal 1964; ed è interessante vedere l'avvicendamento degli uomini. Che cosa ha quindi la Commissione rilevato in tutto questo periodo nell'esame che ha fatto per quanto riguarda l'attività del Comune di Palermo? Fino a questo momento la Commissione non ha nulla — come fascicolo — per quanto riguarda l'ingegner Domenico La Cavera, niente per Mariano La Rocca, niente che riguardi il periodo prefettizio di Riccardo Vadalà, niente per il professor Pietro Virga — se non la vicenda del rinnovo degli appalti di cui alla denuncia dell'ex presidente della Commissione provinciale di controllo Di Blasi —, niente del periodo di Liotta, niente del periodo del Salerno — se non in riferimento all' approvazione di alcuni piani che riguardano due quartieri popolari di Palermo. Su tutto il periodo che riguarda Lima c'è l'inchiesta Bevivino, sulla quale ci soffermeremo successivamente. L'inchiesta Bevivino comprende un periodo che va dal 1956 al 1964.

Presso la Commissione, giace un grande fascicolo che riguarda l'assessore ai lavori pubblici Ciancimino. Su tale fascicolo ci si può soffermare a lungo: esso è stato oggetto di un'indagine particolare di un nostro Gruppo. Vi è stata una relazione dei colleghi Vestri e Donati. La Commissione ne è stata ripetutamente interessata. Vi sono state anche vicende giudiziarie e la Commissione ha tutto a disposizione. Per le vicende giudiziarie c'è una sentenza istruttoria della Corte di appello di Palermo, che desidero leggere, perchè è giusto che la Commissione la conosca.

G A T T O S I M O N E . Il fascicolo relativo all'assessore Ciancimino, almeno per quanto riguarda i rapporti dell'autorità di Pubblica sicurezza, è aggiornato a tutto il 1969?

N I C O S I A . Abbiamo un rapporto del Questore, che riproduce la denuncia precedente all'istruttoria.

Il punto nuovo è questo: che in data 6 maggio 1969 il Primo Presidente, (per il Primo Presidente: non è firmato da lui) invia al Presidente della Commissione Antimafia la seguente lettera:

« A seguito di precorsa corrispondenza e, per ultimo, alla nota di questa Presidenza n. 3655-16/7 del 24 ottobre 1967, si trasmette un estratto della sentenza pronunziata dalla Sezione istruttoria di questa Corte di appello, in data 4 aprile 1969, nel procedimento penale indicato in oggetto ».

Desidero ora leggere la sentenza della Corte d'appello (Sezione istruttoria) formata dai magistrati Mauro Antonino, Giunta Salvatore e Giubilaro Francesco. Il Presidente è Mauro Antonino. La sentenza è contro:

« 1) Ciancimino Vito di Giovanni e di Martorana Pietra, nato a Corleone il 2 aprile 1924, residente a Palermo Via Sciuti 85;

2) Drago Giuseppe fu Salvatore e di Tomaselli Marianna, nato a Palermo il 7 febbraio 1900, qui residente Via Marchese di Villabianca n. 4;

i m p u t a t i

il primo: di omissione di atti d'ufficio (art. 328 C.P.) per non avere, nella sua qualità di Assessore ai lavori pubblici del Comune di Palermo, provveduto nei termini

di legge (art. 31 legge 17 agosto 1942 n. 1150, atto di messa di mora dopo la notifica della decisione, indicata nella denunzia Pecoraro, del Consiglio di Giustizia amministrativa) sull'istanza con la quale era stata chiesta dalla società « Aversa » la concessione della licenza di costruzione edilizia di cui alla denuncia Pecoraro.

In Palermo il 24 settembre 1963.

Il Ciancimino ed il Drago, inoltre, *a*) di interesse privato in atti di ufficio (artt. 110, 324 C.P.) per avere, in concorso fra di loro, nell'esercizio di pubbliche funzioni di cui erano portatori, subordinato il rilascio della licenza di costruzione edilizia chiesta dalla società « Aversa » di cui alla denuncia del Pecoraro, ad esborso indebito in favore della società « Sicilcasa » di somme di denaro o a concessioni di utiiltà non dovute;

b) di tentata concussione (artt. 110, 56, 317 C.P.) per avere, abusando il Ciancimino nella sua qualità di Assessore ai lavori pubblici del Comune di Palermo, ed il Drago nelle sue funzioni di Capo della sezione urbanistica presso lo stesso Assessorato, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco, ad indurre i soci della società « Aversa », Pollara Antonino e Seidita Vincenzo, a promettere indebitamento ai soci della « Sicilcasa » somme di denaro o altra utilità.

In Palermo in epoca imprecisata del 1962.

c) del delitto di cui agli artt. 110 e 324 C.P. per avere, in Palermo in correità tra loro nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni di Assessore ai lavori pubblici del Comune di Palermo il primo e di Capo della sezione urbanistica del Comune di Palermo il secondo, preso in tempi diversi degli anni 1960-1961-1962 con più azioni del medesimo disegno criminoso un interesse privato in atti d'ufficio proponendo al Consiglio comunale, che in tempo successivo le approvò:

1) la variante del percorso della Via Cilea in modo che, invece di svolgersi in rettilinea, fosse in essa creato un innesto a baionetta che veniva ad escludere nel suo tracciato i lotti della società edilizia « Sicilcasa »;

2) la variante che elevava a 9 mc/mq la densità edilizia di 4 mc/mq originariamente stabilita nel piano regolatore del Comune di Palermo relativamente ad alcuni lotti del fondo Palagonia acquistati dalla « Sicilcasa »;

3) per avere proposto alla Commissione edilizia comunale in favore della « Sicilcasa » il rilascio di una licenza di costruzione di un edificio in Via Tommaso Aversa (ricadente nel lotto L-5 del piano di ripartizione presentato da suor Beatrice Catti nel nome) consentendo una densità edilizia di mc/mq 9 malgrado per tale lotto non fosse prevista tale densità dal piano regolatore del 1956 (che stabiliva invece la densità 4) nè dalla variante successiva.

Palermo li 28 novembre 1961

APPELLANTE

il Procuratore generale avverso la sentenza del Giudice istruttore del Tribunale di Palermo del 21 maggio 1966, con la quale si dichiarava di non doversi procedere contro Ciancimino Vito e Drago Giuseppe in ordine ai reati d'omissione d'atti d'ufficio ascritti al Ciancimino nonchè d'interesse privato in atti d'ufficio e di tentata concussione addebitata ad entrambi gli imputati, perchè il fatto non sussiste.

LA CORTE

Letti gli atti ed intesa la relazione del Presidente dottor Antonino Mauro ha osservato.

... omissis ... (1)

P.Q.M.

La Corte.

In parziale riforma della ordinanza di questa Corte del 16 aprile 1968 ordina separarsi il procedimento nei confronti del-

(1) Così nell'originale (N.d.r.).

l'imputato Ciancimino Vito ed in riforma della sentenza del Giudice istruttore di Palermo del 21 maggio 1966 appellata dal Procuratore generale contro Ciancimino Vito,

ORDINA

il di lui rinvio a giudizio del Tribunale di Palermo per rispondere del delitto di interesse privato in atti di ufficio continuato, previsto agli artt. 81 e 324 C.P. per avere, in tempi diversi degli anni 1960-1963, con più azioni di un medesimo disegno criminoso esplicato, in atti del suo pubblico ufficio di Assessore ai lavori pubblici del Comune di Palermo, interesse privato in favore della società edilizia « Sicilcasa », meglio enunciato in rubrica alla lettera *c*), con esclusione dell'atto riferentesi ad una variante del piano regolatore della città di Palermo proposto alla Commissione edilizia del Comune per il rilascio di una licenza di costruzione in Via Tommaso Aversa, fatto contestato sub n. 3 della medesima lettera *c*) dell'epigrafe, così per tale episodio esclusivamente scindendo la contestata continuazione.

DICHIARA

DI NON DOVERSI PROCEDERE CONTRO IL CIANCIMINO MEDESIMO:

1) per il delitto di omissione di atti di ufficio perchè estinto per amnistia;

2) per il delitto di interesse privato in atti di ufficio limitatamente al sopra cennato fatto della variante relativa all'anzidetto fabbricato di Via Tommaso Aversa e contestato al numero tre della lettera *c*) dell'epigrafe, perchè il fatto non sussiste;

3) per il delitto di tentativo di concussione di cui alla lettera *b*) della rubrica in detto ritenendosi assorbita ed unificata l' imputazione di interesse privato in atti di ufficio di cui alla lettera *a*) per non aver commesso il fatto.

Così deciso in Palermo il 4 aprile 1969 ».

Intonto vi do notizia che è pervenuto il 2 febbraio 1970 un esposto da parte del signor Pollara Antonino che è uno degli accusatori del Ciancimino per la nota vicenda della « Sicilcasa ».

Ma presso la Commissione, allegati a questa sentenza, giacciono due documenti della Questura di Palermo, che sono stati inviati dalla Questura di Palermo alla Corte d'appello in data 17 novembre 1967 nei confronti dell'assessore Ciancimino e di una serie di persone che fanno parte, come soci, di una società, la « Sicilcasa », costituitasi a Palermo per scopi di attività edilizia.

G A T T O S I M O N E . I documenti sono due o è uno solo?

N I C O S I A . Per me sono due, ma può ritenersi uno solo, perchè in una parte ci sono delle schede riassuntive e l'altra è descrittiva di tutto.

G A T T O S I M O N E . Di questi rapporti ce n'è uno attribuibile al Questore.

N I C O S I A . Noi abbiamo una lettera di accompagnamento del Questore di Palermo, Zamparelli, a un documento che porta la data 6 dicembre 1967. Oggetto: procedimento penale a carico di Ciancimino Vito di Giovanni, nato a Corleone, residente in Palermo, Via Sciuti.

Questo documento è diretto al Presidente della Sezione istruttoria presso la Corte di appello di Palermo. Dopo questo non abbiamo niente.

G A T T O S I M O N E . E allora, nonostante la cosa fuoriesca dall'argomento specifico, io insisto nel precisare che, quando è venuto qui il questore Zamparelli, io gli ho richiesto di trasmettere in un rapporto suo quelle stesse cose che verbalmente aveva detto, e spontaneamente, al Sottocomitato che si occupava dei mercati.

E il questore Zamparelli, confortato in questo da una sua affermazione, disse che il rapporto lo aveva già trasmesso. Ma non è un suo rapporto.

Egli ci ha esposto quelle cose con l'acquisizione che gli era stato possibile fare in quel breve periodo in cui era a Palermo, del-

le caratteristiche di questo personaggio. E così io ho dovuto ripiegare, quasi spiaciuto di avere posto una domanda che si doveva unicamente alla mia sconoscenza dei rapporti esistenti.

Invece era una domanda molto pertinente, come si dice in termini televisivi, perchè si riferiva ad una lacuna vera e propria.

N I C O S I A . La ringrazio di questa precisazione.

È stato rilevato da me questo fatto, tanto che abbiamo chiesto come Comitato alla Commissione un'ulteriore documentazione su Ciancimino e ci è stato comunicato che la relazione su Ciancimino sarebbe già minutata e forse in settimana sarà in arrivo.

Ma il questore Zamparelli (io credevo che fosse un rapporto nuovo) ha trasmesso a noi con firma sua (perchè in calce a questo documento c'è la firma: questore dottor Zamparelli), le informazioni date alla Corte d'appello in data 17 dicembre 1967, con l'elenco di 9 personaggi, l'ultimo Ciancimino. Quindi siamo fermi al 1967.

B I S A N T I S . Il collega Gatto si riferisce a qualcosa di successivo.

N I C O S I A . Nel 1969 noi abbiamo soltanto un rapporto alla Corte d'appello.

Quando si vede il fascicolo di Ciancimino e quando si legge: 10 agosto 1969, tutti pensano che sia un nuovo rapporto. Guardando bene, il documento della Questura di Palermo è del 17 dicembre 1967, viene firmato dal questore Zamparelli il vecchio rapporto, con lettera datata 10 agosto 1969. Quindi nuovi elementi, rispetto a tutto quello che la Commissione conosce, non ce ne sono.

Noi aspettiamo questo rapporto, e da questo nascerà una nuova vicenda.

Io intanto continuo nella rassegna. Dico soltanto che noi ci troviamo, come Commissione Antimafia, dinanzi a 35 fascicoli di cui soltanto alcuni possono mettere in condizione la Commissione di poter fare un esame approfondito su eventuali illeciti o attività mafiose per quanto riguarda le attività edilizie di Palermo.

Questi fascicoli riguardano: l'assessore Ciancimino, il costruttore Vassallo, il costruttore Girolamo Moncada e una relazione sulla sua consistenza finanziaria di alcuni anni fa, assieme ad altri costruttori; la sentenza istruttoria del giudice Terranova per quanto riguarda il processo La Barbera; dopo di che soltanto i fascicoli che riguardano l'*iter* del piano regolatore.

Io proporrò al Presidente della Commissione e al Sottocomitato di convocare e di ascoltare il signor Pollara, perchè la denunzia del Pollara è grave e riprende il discorso su Ciancimino e su tutto quello che è intervenuto nella vicenda della « Sicilcasa », già esaminato dalla Commissione.

Aspettiamo il rapporto. Il quadro completo su Ciancimino non può essere fatto. C'è un appunto di servizio per cui non abbiamo elementi completi per un esame accurato della situazione. In apertura dei lavori della Commissione, stamani mattina, lo avevo fatto presente.

G A T T O V I N C E N Z O . Vorrei sapere quando inizia la vicenda giudiziaria e quali sono stati i magistrati che hanno avuto competenza nella vicenda giudiziaria. Dopo di questo chiederò quando si è sposata la figlia del Procuratore capo della Repubblica di Palermo, dottor Scaglione. Sono piccole notizie che poi alla fine possono essere utili.

N I C O S I A . La denunzia al Procuratore della Repubblica di Palermo da parte dell'avvocato Lorenzo Pecoraro è del 5 agosto 1963.

Però sulla questione Pecoraro-Ciancimino noi abbiamo già una relazione di alcuni nostri colleghi (ho qui tutti i verbali). È una questione non complessa, ma se la dobbiamo esaminare lo dobbiamo fare alla luce degli ultimi sviluppi.

G A T T O V I N C E N Z O . Credo che lei abbia afferrato le ragioni della mia curiosità. Quando accadono fatti nuovi noi rimettiamo le mani nelle carte.

N I C O S I A . La questione riprende oggi anche alla luce di nuovi elementi. Pollara Antonino, molto interessato alla vicenda della « Sicilcasa », perchè ritiene di essere defraudato, ha chiesto di essere ascoltato dalla Commissione Antimafia. Io proporrò che venga convocato dal Sottocomitato. Se volete, vi do lettura della lettera che ha inviato a questa Commissione: è breve, ma illumina certi aspetti della vicenda che mi sembrano molto interessanti.

Questa è la lettera del signor Antonino Pollara fu Giuseppe. Leggo la lettera:

« Io sottoscritto Pollara Antonino fu Giuseppe, domiciliato e residente in Palermo in Via Arcangelo Leanti, 5, sottopongo all'esame della onorevole Commissione quanto segue:

Fin dal 25 giugno 1965 attendo di essere chiamato per fornire eventuali chiarimenti, utili per l'accertamento della verità, in merito ad un esposto da me presentato il 5 maggio 1965 a mezzo di raccomandate e ricevuta di ritorno n. 3761 e 3669, indirizzate rispettivamente al Sindaco della città di Palermo e all'Assessore della Ripartizione urbanistica.

Con tale esposto denunziavo l'Assessore dell'epoca dell'Ufficio lavori pubblici di Palermo, per le illecite e faziose tergiversazioni perpetrate ai miei danni, con comportamento prepotente e in combutta con personaggi bene identificabili, onde rinviare a tempo indeterminato il rilascio di una licenza di costruzione di un edificio, il cui progetto è stato approvato fin dal 5 giugno 1962.

Licenza di costruzione che ancora oggi non mi è stata concessa anche perchè, per la faziosa condotta dei responsabili della Congregazione Principe di Palagonia, sono stato costretto ad imbarcarmi in un giudizio civile, oggi pendente presso la Suprema Corte di Cassazione, nel quale addirittura è sorta controversia sulla legittimità della mia azione tendente ad ottenere la stipulazione dell'atto definitivo di vendita del terreno su cui doveva sorgere l'edificio.

A tale proposito, incredibile ma vero, la Congregazione Principe di Palagonia ha trattenuto e trattiene tutt'ora indebitamente lire 20 milioni da me versati a titolo di caparra confirmatoria, ma si rifiuta di riconoscermi la titolarità della compravendita e continua a tergiversare per dilazionare la restituzione dell'indebito.

Fatto questo che potrebbe sembrare distaccato dall'azione prepotente dell'Assessore dell'epoca, ma che invece è strettamente collegato con la stessa, così come codesta onorevole Commissione potrà rilevare attraverso l'esame dell'esposto da me presentato.

Per meglio illustrare la mia triste situazione aggiungo infine che il signor Ciancimino, responsabile di tutti i miei guai, è stato prosciolto da un procedimento penale a suo carico connesso coi fatti da me esposti, mentre io sottoscritto sono stato denunziato per calunnia, per avere cioè detto la verità! Del resto basta leggere i motivi di appello proposti dal Sostituto procuratore generale contro la sentenza di assoluzione per comprendere che il comportamento del Ciacimino è stato sempre di impronta mafiosa capace di eludere anche il rigore della legge.

Confermo il mio precedente esposto e mi auguro di essere invitato dalla onorevole Commissione, pronto a fornire tutti gli elementi che mi saranno richiesti per colpire chi si è reso cittadino indegno di appartenere a una società civile.

Con profonda osservanza.

ANTONINO POLLARA »

G A T T O S I M O N E . È utile chiarire ai colleghi che non facevano parte della Commissione nella scorsa Legislatura che la denunzia fu presentata a carico dell'assessore Ciancimino dall'avvocato Pecoraro e dal Pollara. L'avvocato Pecoraro poi ritrattò; ma non fu querelato nè lui, nè l'altro. Poi, dopo il secondo processo, il Ciancimino, « irrobustito » da due sentenze assolutorie, querelò unicamente il Pollara, che insiste e mantiene la sua prima versione. Nè il Pecoraro fu rinviato a giudizio per calumnia.

N I C O S I A . Il procedimento, condotto davanti al Tribunale di Palermo, veniva chiuso in sede istruttoria, non ricorrendo ipotesi

di reato, ed in conformità alla richiesta del Pubblico ministero, il 25 ottobre 1963, con l'archiviazione degli atti.

L U G N A N O . Vorrei alcuni chiarimenti. Faccio parte solo da poco tempo di questa Commissione, quindi ora mi rivolgo al collega Nicosia per qualche spiegazione. Se ho ben capito, c'è stata una denunzia, da parte dell'avvocato Pecoraro e di questo Pollara, a carico di Ciancimino. Il Procuratore della Repubblica ha chiesto l'archiviazione.

N I C O S I A . C'era stata prima la ritrattazione del Pecoraro.

L U G N A N O . Pecoraro, dunque, ha firmato, insieme col Pollara, una denunzia a carico del Ciancimino. Poi ha ritrattato. Io chiedo: non c'è mai stato un procedimento penale a suo carico? Il magistrato si è trovato davanti a questa alternativa drammatica: o il Pecoraro aveva detto il falso prima, ed allora doveva essere incriminato per calunnia, oppure aveva detto il falso dopo, e quindi andava incriminato per falsa testimonianza. Non c'erano vie d'uscita: un procedimento penale a suo carico andava comunque istruito. Si poteva ritenere che la sua denuncia non fosse veritiera, e pertanto egli andava incriminato per calunnia, per avere cioè messo in movimento la macchina della Giustizia, pur sapendo innocente il Ciancimino; si poteva, al contrario, ritenere veritiera la denuncia e non la ritrattazione, ed in questo caso egli doveva essere sottoposto a giudizio per falsa testimonianza, e gli atti a carico del Ciancimino non avrebbero potuto essere archiviati: anzi, poichè la falsa testimonianza traeva la sua origine dalla ritrattazione, veniva avvalorata e convalidata la prima accusa. Per questo chiedo: risulta niente a carico del Pecoraro?

N I C O S I A . Niente.

L U G N A N O . Nessun procedimento d'ufficio?

N I C O S I A . No.

L U G N A N O . Credo che il nostro organismo tecnico, approfondendo la questione, possa pervenire alle mie stesse conclusioni.

N I C O S I A . Credo che proprio il consulente giuridico del nostro organismo tecnico sia l'autore di una nota su questa particolare vicenda. Di questa nota vorrei leggere uno stralcio: « A distanza di venti giorni » il riferimento è ad un processo per una contravvenzione nei confronti della società « Aversa », per edificazione abusiva « uno dei soci della società « Aversa », l'avvocato Pecoraro Lorenzo, sporgeva denunzia contro l'assessore Ciancimino Vito e contro l'ingegnere Drago Giuseppe, Capo sezione dell'Ufficio lavori pubblici del Comune di Palermo, contestando i seguenti reati: rifiuto continuato di atto dovuto, falso in atto pubblico, interesse privato in atti di ufficio, tentata concussione. A tale denunzia seguiva, in data 5 settembre 1963, una integrazione, che segnalava la sottrazione della pratica « Aversa » e la diffusione della notizia della denunzia da esso sporta, in violazione del segreto istruttorio.

Il procedimento, condotto davanti al Tribunale di Palermo, veniva però chiuso in sede istruttoria, non ricorrendo ipotesi di reato, ed in conformità alla richiesta del Pubblico ministero, in data 25 ottobre 1963, con l'archiviazione degli atti. La situazione prende poi luce particolare da una ritrattazione fatta dal Pecoraro, con lettera diretta al senatore Spezzano, in quanto presidente del secondo Gruppo di indagine specifica, in data 18 maggio 1964. In tale lettera, l'assessore Ciancimino, qualche mese prima denunziato con tanto accanimento, per tanto gravi reati, viene ora esaltato come esemplare per correttezza ed onestà ».

L U G N A N O . Il giudizio morale su questo personaggio non mi interessa: almeno per il momento.

N I C O S I A . Comunque, non è seguito altro.

L U G N A N O . Quando il Pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione degli atti,

non ne ha chiesto la restituzione al Giudice istruttore — come si dice in gergo — per « il di più a praticarsi », cioè per istruire un procedimento per calunnia?

N I C O S I A . No, perchè poi c'è stato il procedimento dinanzi alla Corte d'appello, che si è chiuso nel 1969.

L U G N A N O . E non è sorto niente a carico del Pecoraro?

N I C O S I A . No, niente.

L U G N A N O . È molto strano. In effetti, l'incriminazione dovrebbe essere automatica: quando il Pubblico ministero chiede il proscioglimento di un imputato, con l'archiviazione degli atti, ritenendo infondata l'accusa, immediatamente, in base all'articolo 74 del codice di procedura penale, richiede gli atti al suo ufficio per procedere nei confronti dell'accusatore.

N I C O S I A . Di questo non c'è notizia: c'è stata una nostra richiesta, di avere particolari notizie circa la vicenda Ciancimino, e siamo in attesa di una ulteriore comunicazione. Se c'è stato un seguito, a me e alla Commissione non risulta. Io ho voluto comunicare che (in questa prima parte della mia esposizione) su tutta la vicenda urbanistica di Palermo ciò che riguarda l'assessore ai lavori pubblici Ciancimino, che aveva competenza anche in materia urbanistica, fino a questo momento pervenuto, è: nel maggio del '69 la comunicazione della Corte d'appello con la sentenza assolutoria, più un rapporto — nell'agosto del '69 — su richiesta della stessa Commissione (cioè successivo a questa comunicazione), con il quale si richiedevono al Questore ulteriori informazioni sulla figura del Ciancimino. Il Questore ci ha mandato il vecchio fascicolo che era stato inviato alla Corte d'appello nel '67; il nuovo fascicolo non è ancora pervenuto.

Ecco, questo è quanto riguarda Ciancimino.

P R E S I D E N T E . Desidereremmo sapere qualche cosa, per quello che riguarda il rapporto del Questore di Palermo, sul Ciancimino.

N I C O S I A . Se volete posso dare lettura di detto rapporto. Si tratta in tutto di nove personaggi collegati alla vicenda della « Sicilcasa » (prima « Italcasa »).

P R E S I D E N T E . Si, vorremmo ascoltare la lettura del rapporto per quanto riguarda le figure di questi personaggi.

N I C O S I A . (*Legge alcuni stralci dal rapporto della Questura di Palermo*) (2).

Il rapporto — e qui mi riferisco ad un'affermazione precedentemente fatta dal senatore Simone Gatto — è impropriamente attribuito al questore Zamparelli. In realtà, questi si è limitato a trasmettere, in data 10 agosto 1969, un precedente rapporto del 6 dicembre 1967.

Conosco il desiderio della Commissione di conoscere particolari sull'assessore ai lavori pubblici Ciancimino, ma ritengo che questo episodio interessante debba essere inquadrato in una situazione più vasta: è un particolare della vicenda urbanistica di Palermo. È chiaro quindi che ritorneremo su questo argomento.

Le vicende di un piano regolatore comportano un giro di miliardi, di migliaia di miliardi. Il valore dei giardini di Palermo è molto notevole come verde agricolo. Ma, evidentemente, trasformando il verde agricolo in terreno edificatorio, si ha un salto notevole.

Quanto ho detto costituisce una nota introduttiva alla relazione, per precisare alla Commissione qual è, allo stato dei fatti, la situazione della documentazione della Com-

---

(2) Si tratta del rapporto n. 97309/2 del 6 dicembre 1967 redatto dalla Questura di Palermo che verrà integralmente pubblicato, nel contesto del documento n. 628, in uno dei successivi tomi del IV volume. (N.d.r).

missione e quali sono i rapporti in possesso della Commissione sugli uomini che hanno avuto la responsabilità dello sviluppo urbanistico di Palermo. Noi abbiamo un riferimento anche nella sentenza istruttoria del giudice Terranova per quanto riguarda La Barbera.

Ho saputo oggi che è stata emessa la sentenza del processo di Catanzaro e sarebbe opportuno acquisire tale sentenza agli atti della Commissione.

Ripeto che, per comprendere tutte le vicende dell'attività mafiosa, bisogna riferirsi alle vicende che hanno accompagnato il piano regolatore di Palermo. Questo mia nota introduttiva non può comunque esaurirsi in una seduta: possiamo questa sera soffermarci su queste considerazioni preliminari, oppure possiamo continuare la seconda parte con lo studio delle variazioni connesse al piano regolatore, in modo che si possa arrivare a capire perchè a Palermo si sono sviluppati determinati interessi. Vorrei fare l'esposizione con l'ausilio di una carta topografica della città. In effetti ci troviamo ad un punto importante dei lavori della nostra Commissione.

La Commissione sta indagando sul caso Leggio e da questa vicenda verrà fuori un mondo, che non c'è sfuggito, ma che noi inseguivamo da molto tempo nell'accertamento delle responsabilità. Il caso Leggio ha implicazioni con lo sviluppo edilizio di Palermo, un legame che ai palermitani è parso esistere sin dall'inizio.

Si tratta di una storia tormentatissima, che ha scatenato grandi polemiche in sede di Consiglio comunale, ma che è giusto sia conosciuta dalla Commissione. Del resto, se la Commissione vuole arrivare ad una definizione della cosiddetta mafia dell'edilizia, deve soffermarsi sul piano regolatore di Palermo.

G A T T O S I M O N E . Prima sul piano di ricostruzione, poi sul piano regolatore.

N I C O S I A . Sono d'accordo, fino all'arrivo di quello che deve essere l'ultimo atto: il piano di coordinamento territoriale che viene imposto al Comune e che il Comune dovrebbe, obbligatoriamente, recepire perchè è una deliberazione della Regione. Quali le variazioni che può portare questo piano di coordinamento? Noi non sappiamo se certe influenze arrivano al livello più alto, per cui vengono imposte al Comune alcune varianti che possono determinare un nuovo scontro inesorabile di interessi che già si sono manifestati precedentemente. Io ritengo che la relazione debba essere così avviata. Conoscere Palermo e il suo sviluppo urbanistico significa dare un avvio definitivo ai lavori della Commissione.

G A T T O S I M O N E . Io vorrei chiedere, al termine di questa parte della relazione del collega Nicosia, l'acquisizione, non dico dei due processi Ciancimino in prima e seconda istanza, ma almeno di quelle parti che si riferiscono agli accertamenti di carattere positivo, cioè omissione di atti d'ufficio per i quali in sede di appello si ritiene estinto il reato per successiva amnistia. E poi la ritrattazione Pecoraro. Noi conosciamo una ritrattazione Pecoraro dinanzi alla Commissione, cioè una lettera dell'avvocato Pecoraro al senatore Spezzano. Non conosciamo in quali termini è stata concepita e redatta una presunta, intervenuta ritrattazione da parte dell'avvocato Pecoraro, a proposito del quale mi richiamo all'esistenza di una relazione, ritenuta successivamente incompleta, ma secondo me — tenuto conto del procedimento col metodo del campione che a mio avviso deve caratterizzare i lavori della Commissione — completamente acquisita alla Commissione stessa.

Dicevo altre volte che lavora per il re di Prussia chi in questa sede chiede ulteriori chiarimenti, acquisizioni, documenti, esami di altri aspetti. La richiesta di continuare l'esame dei processi al fine di accertare la posizione della Magistratura nell'ambiente che è oggetto di studio, ha fatto dimenticare che la relazione, a parte il fatto di essere stata redatta da due Commissari di provenienza politica diversa, è stata unanimemente recepita dalla Commissione.

Se la vogliamo completare, completiamola con quanto man mano, indagando su altri

campi dell'attività mafiosa, salta fuori delle conclusioni della Magistratura. La possiamo integrare con quello che salta fuori dall'approfondimento dal fenomeno Leggio, la possiamo integrare con quello che salterà fuori dalla mancata incriminazione dell'avvocato Pecoraro dopo la sua presunta ritrattazione. (Per noi è solo una lettera diretta alla Commissione).

N I C O S I A . Per essere completi su questa parte introduttiva, voglio dire che, da tutta l'attività della Commissione in questi anni, è venuto fuori questo processo; poi un processo scaturito dalla relazione Bevivino, i cui atti sarebbe opportuno acquisire.

(Riguarda Vassallo, Corso Calatafimi, con perizie di urbanisti di notevole fama).

Le uniche cose che sono venute fuori in questo periodo di attività della Commissione sono queste due: cioè ciò che riguarda Ciancimino e il procedimento che ha avuto seguito fino in Cassazione dal rapporto Bevivino.

V A R A L D O . Circa l'opportunità di proseguire o meno stasera, io volevo sapere da Nicosia se lui ritiene di completare stasera tutta la vicenda del piano regolatore. Penso che sarebbe opportuno sentirlo un po' tutto assieme.

N I C O S I A . Io vi do i capitoli. I capitoli brevi sono questi: gli studi e i progetti per il piano regolatore; i piani approvati prima ancora del piano regolatore; il piano di ricostruzione; il piano regolatore generale; il piano di coordinamento, più le varianti approvate dal Consiglio comunale e proposte (varianti del piano regolatore, indipendentemente dal piano di coordinamento). Faccio presente che, collegati al piano di coordinamento, ci sono i piani di massima che riguardano: Altofonte, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficarazzi, Piana degli Albanesi, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Villabate. Cioè, proprio nel centro della vicenda mafiosa. Tutto il resto è un altro tipo di mafia. Qui abbiamo la mafia edilizia specializzata. È la « Conca d'oro », con le appendici sulle montagne. Come viene aggredita la montagna dal punto di vista urbanistico? Sotto un certo punto di vista può anche essere l'avvenire di Palermo; cioè l'aggressione alla montagna significa che Palermo si può sviluppare a cento metri di altezza, lungo tutta la fascia delle colline e della montagna. Quindi salvare i giardini.

L'assessore Matta ci ha parlato di otto edifici abusivi a Borgonuovo, delle stesse case popolari, alle falde di alcuni monti. Perchè vennero costruiti questi edifici? E i terreni più a valle, che conformazione hanno?

Tante cose si possono chiarire attraverso un esame accurato.

G A T T O V I N C E N Z O . Ho qualche preoccupazione circa lo sviluppo del nostro lavoro sulla vicenda di Palermo. E qui, al di fuori di uno schema di carattere procedurale, voglio fare alcune considerazioni.

Il collega Nicosia è quello che ha in mano il materiale, ha lavorato insieme al Gruppo, e quindi può anche aiutarmi a chiarirmi le idee.

Indiscutibilmente il fenomeno complesso, storico, antico, della mafia, nella sua evoluzione confluisce, si ingigantisce, si specializza, si ammoderna nella città di Palermo.

Se avessimo un grafico potremmo assistere a questo fenomeno di deperimento di tutta la mafia della zona e di esaltazione della mafia nella città di Palermo.

A questo punto, seguire le tracce della Polizia, seguire le tracce della Magistratura, seguire le tracce del piano regolatore, al di fuori di quello che è il nostro obbligo istituzionale, cioè l'individuazione di questo fenomeno nei suoi aspetti nuovi e massicci nella città di Palermo, potrebbe portare fuori strada anche noi, come ha portato fuori strada la Polizia, i Carabinieri, la Magistratura, le autorità di controllo nei vari momenti.

A mio avviso, il nostro deve essere un tentativo unitario: solo in questo modo potremo evitare di perderci per la strada.

Presidenza del Presidente CATTANEI

G A T T O V I N C E N Z O . La mia proposta, pertanto — anche se non voglio sobbarcare il Gruppo di lavoro ad uno sforzo

ancora maggiore — è che, più che tutto questo ampio materiale, ci venga sottoposto uno schema completo di tutta la vicenda. Logicamente, è prematuro pensare ad una relazione finale, ma quello che il Gruppo di lavoro dovrebbe fare, a mio avviso, non riguarda tanto l'elaborazione di un testo, bensì la predisposizione di uno schema che sintetizzi in modo plastico le vicende edilizie ed urbanistiche e, in collegamento con queste, le vicende dei gruppi mafiosi nel periodo considerato, l'emergere di tutti i grossi costruttori. Non bisognerebbe poi dimenticare le connessioni con tutta l'attività di carattere amministrativo comunale, ma non solo comunale (la politica è fatta dagli uomini, e gli uomini politici hanno mobilità: sono niente, poi diventano consiglieri comunali, assessori, poi sono eletti deputati regionali, diventano assessori, deputati nazionali, ministri...) quando vi siano interventi di altri organi; e sarebbe necessario considerare ancora le implicazioni giudiziarie, per tutti i fatti che hanno dato luogo a istruttorie, processi, eccetera; sarebbe sommamente utile, a questo fine, un grafico, analogo a quello che è stato elaborato per l'Amministrazione comunale, visto che a noi interessa conoscere tutte le sentenze assolutorie, di « non luogo a procedere », e in genere tutte quelle vicende che, a nostro avviso, avrebbero dovuto comportare un approfondimento anche di carattere giudiziario, che invece non vi è stato.

Solo in questo modo potremo evitare di fare le pulci — come si dice — all'operato degli altri senza avere costruito una nostra interpretazione dei fatti. Io sono convinto che abbiamo svolto un buon lavoro (e faremo bene a concluderlo ed a presentare i risultati al Paese, il quale ha diritto di conoscere, di sapere cos'è la mafia, come si è sviluppata e trasformata nel tempo); ma, se non compiamo un altro, decisivo passo in avanti, rischiamo di fare una buona diagnosi ma di non indicare la cura adeguata: e mi pare che tutti noi siamo convinti che occorra una terapia piuttosto forte.

N I C O S I A . Ringrazio il collega Vincenzo Gatto, con il quale concordo pienamente: queste infatti erano le mie intenzioni e questa, ritengo, è la strada che noi dobbiamo percorrere. Ricordo ancora delle frasi che pronunziammo, a suo tempo, in occasione dell'istituzione della Commissione, in Assemblea: bisognerà andare con molta pazienza, con molta calma e passo sicuro, perchè il terreno su cui ci muoviamo è antichissimo, decrepito, pieno di « paludi » (se vogliamo chiamarle così) e c'è il rischio di non arrivare mai a definire certi fatti.

Credo di poter dire — ed il collega Vincenzo Gatto certamente concorda con me — che di pazienza ne abbiamo avuta molta. Per il caso Leggio, oggi forse, dopo tanti anni, stiamo per arrivare alla definizione di qualcosa di importante.

Non posso quindi non essere d'accordo con la proposta ora avanzata, che è anche la mia proposta. Certo, si tratterà di uno sforzo notevole che la Commissione e soprattutto il Gruppo di lavoro dovranno compiere, ma questo è l'unico modo per giungere ad un risultato proficuo.

L'esame delle vicende degli enti locali è fondamentale per il parallelismo tra le situazioni amministrative e lo sviluppo urbanistico delle città, in rapporto ai gruppi che si affermano e dominano (e che certo non spuntano dal nulla o come i funghi). Lo studio dei piani regolatori ci può dare finalmente un quadro generale della situazione, e questo ci consentirà di ristabilire, in certi casi, la verità: perchè certi personaggi coinvolti in episodi poco chiari possono non aver mai partecipato all'attività mafiosa, ed essere invece soltanto delle vittime. Io cercherò di portare quella che è l'esperienza comune dei palermitani sul come la mafia aggredisce i piccoli e medi costruttori, come « aggancia » e penetra nelle imprese, cominciando dal guardiano e salendo gli altri gradini, oppure attraverso le forniture. Ciò spiega il motivo per cui non troviamo grossi nomi della mafia impelagati nell'acquisizione delle aree: li troviamo invece nell'attività concreta, nella penetrazione, mentre si costruisce, a farsi protettori di determinati interessi.

Anche recentemente, certe vicende sono per lo meno oscure, pure ammesso che non vi sia stata corresponsabilità di organi amministrativi: a volte, però, certe influenze sono

chiare, certi « cambiamenti di colore » sono avvenuti proprio sui piani regolatori. Bisogna seguire attentamente le discussioni che si sono svolte ad alto livello, come quella, in sede regionale, tra gli architetti e gli urbanisti nel Comitato tecnico per le variazioni al piano regolatore, l'accoglimento di ricorsi ed il rigetto di altri. Cioè, un mondo che sta al corrente di altre vicende, che si manifestano, sia pure a più basso livello, connesse con l'attività creditizia, con il lancio di determinati costruttori, e così via.

Pertanto, la tesi del collega Vincenzo Gatto è pienamente valida. Noi cercheremo — anche se ciò comporterà uno sforzo notevole — di predisporre uno schema, quanto più preciso possibile. Questo schema, con il parallelismo delle attività connesse, potrà essere uno strumento valido e illuminante della vicenda di Palermo.

P R E S I D E N T E . Ritengo che sulle conclusioni dell'onorevole Nicosia, suggerite dall'intervento del collega Vincenzo Gatto, possiamo trovarci tutti d'accordo. E su queste conclusioni vorrei anche considerare conclusa la seduta di questo pomeriggio. Per il completamento dell'esame della relazione dell'onorevole Nicosia rimandiamo i lavori alla prossima settimana. . . .

... *Omissis* ...

PAGINA BIANCA

Dal resoconto stenografico della seduta del 19 febbraio 1970

... *Omissis* ...

P R E S I D E N T E . Passiamo alla trattazione dell'ordine del giorno, che reca: « Seguito della relazione dell'onorevole Nicosia sulla situazione urbanistico-amministrativa del Comune di Palermo ».

Ha la parola l'onorevole Nicosia, che riprende la sua fatica.

N I C O S I A . Desidero anzitutto precisare ulteriormente il compito a me affidato. Esso prende il via dal primo documento della Commissione sul Comune di Palermo, trasmesso alle Presidenze delle due Camere il giorno 8 luglio 1965, e che è stato definito « Relazione sulle risultanze acquisite sul Comune di Palermo ». Voi sapete infatti che una indagine in materia è stata compiuta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia e dai Gruppi di lavoro in cui essa si articola; i risultati di questa indagine sono riferiti nelle relazioni dei senatori Spezzano e Donati e del deputato Vestri. Ci fu poi una lunga discussione alla quale parteciparono i senatori Militerni, Caroli, Crespellani, Bergamasco, Bufalini, Milillo, Parri, Alessi ed i deputati Nicosia, Veronesi e Barzini, nelle sedute del 3, 13, 22 e 26 giugno 1964.

Le conclusioni della relazione finale che, come ho detto, è stata trasmessa alle Presidenze delle Camere, sono le seguenti (le debbo richiamare perchè da esse nasce il compito della nuova indagine): « Pur dando alla ricerca fin'oggi effettuata » dice il documento nella parte finale « il valore di una analisi-campione, essa ha comunque convalidato l'ipotesi, espressa in sede di impostazione del lavoro, che la Pubblica amministrazione, con le sue lacune ed irregolarità, si è dimostrata un terreno permeabile per lo sviluppo di attività extra-legali e parassitarie, che costituiscono le forme più redditizie del trapianto del fenomeno mafioso dalle campagne nella città. Tali conclusioni indicano innanzitutto la necessità di approfondire l'indagine, con particolare riferimento all'intero svolgimento del piano regolatore, al settore dei mercati, a quello delle licenze, appalti e concessioni comunali in genere, riservando alla Commissione di formulare concrete proposte, dirette al risanamento della situazione amministrativa, anche con la modifica, ove occorra, degli strumenti della Pubblica amministrazione ».

Pertanto, la nostra Commissione ha questo mandato: condurre l'indagine con particolare riferimento all'intero svolgimento del piano regolatore.

Quando, il 22 dicembre 1969, il Presidente della Commissione ha inviato ai colleghi Adamoli, Simone Gatto e Bisantis la lettera di nomina per l'inclusione nel Gruppo di indagine sugli enti locali in Sicilia, con lo specifico compito di approfondire l'esame dei problemi urbanistico-amministrativi del Comune di Palermo, ha praticamente dato il via alla nuova indagine. Ed il mio compito, pertanto, rimane fissato in questo quadro generale di esame del piano regolatore. Io prego anche i colleghi Adamoli, Bisantis e Simone Gatto di iniziare, sin dalle prime conclusioni della mia relazione, l'inchiesta sui casi particolari che verranno alla luce.

Ho voluto fare questa precisazione, onorevoli colleghi, per sottolineare che non è lieve fatica compiere l'esame di tutto lo svolgimento del piano regolatore. Nell'ultima seduta dedicata a questo argomento la mia esposizione si è fermata al periodo 1944-45,

ossia alle vicende che precedettero il piano di ricostruzione, e poi il piano regolatore generale del 1956-60 ed i noti sviluppi successivi.

È opportuno innanzitutto esaminare la situazione del piano di ricostruzione. Ho con me delle piante del Comune di Palermo e della « Conca d'oro » (che sarebbe opportuno far fotocopiare), oltre ad una pianta dello sviluppo della città nell'ultimo periodo. Debbo anzitutto rilevare che è proprio attraverso lo sviluppo urbanistico della città di Palermo che si possono individuare i punti di maggiore interesse. Voglio aggiungere qualche altra considerazione — brevissima — di carattere storico. Il Comune di Palermo, fino a due secoli or sono, si estendeva da Isola delle Femmine-Sferracavallo fin quasi a Termini Imerese, compresa Trabia. Questo motivo della vastità del territorio comunale noi poi lo ritroviamo nel piano di coordinamento che, come è noto, interessa ben sedici Comuni.

Tutta la fascia costiera, da Palermo a Trabia, era quasi disabitata fino al 1600-1650 (si è popolata successivamente e i Comuni sono di nuova formazione, compreso quello di Bagheria); disabitata sia per ragioni di carattere economico-sociale, in quanto la Sicilia aveva una struttura, come ce l'ha tuttora in gran parte, di latifondo con produzione granaria, sia perchè le coste erano infestate da banditi e da pirati (infatti ci sono delle località che si chiamano Palermo-Bandita, Acqua dei Corsari). La valorizzazione dei terreni costieri nel 1700 e nel 1800 ha ingrandito gli insediamenti urbani favoriti dalla rete stradale borbonica.

Per ragioni di villeggiatura o di residenza le famiglie nobiliari hanno stabilito le loro dimore lungo questa fascia costiera, per cui Trabia è nato come Comune, in quanto girava attorno alla famiglia dei Trabia.

Così Casteldaccia, così Santa Flavia, Porticello, Bagheria, Ficarazzi, Villabate, e così anche Isola delle Femmine e la zona di Sferracavallo. Sono degli insediamenti che ora noi ritroviamo, e non è una coincidenza, in un ritorno di altra natura, nel piano di coordinamento.

Ora, quando parliamo dello sviluppo urbanistico di Palermo, dobbiamo tenere conto che il taglio di Via Maqueda ha spostato lo sviluppo urbanistico di Palermo che si svolgeva dal mare verso Monreale, verso un asse diverso. Infatti voi dovete immaginare come nord il Monte Pellegrino, come sud il fiume Oreto, l'est il mare verso Aspra, e l'ovest Monreale.

Questa, grosso modo, è l'indicazione della « Conca d'oro ».

Il piano regolatore del Giarrusso, che è stato finanziato nel 1896 con legge nazionale, successiva a quella di Napoli, prevedeva (qui iniziano i primi nuclei di interessamento) dei tagli grandissimi nella vecchia Palermo. Infatti la Via Roma è un taglio voluto dal piano Giarrusso che sventrava i vecchi quartieri popolari, quartieri popolari, badate bene, che almeno nella parte di Via Roma, nella parte della zona dell'attuale Via Torino, nella parte vicino alla stazione, non erano dei quartieri in liquefazione come lo possono essere adesso, ma erano dei quartieri di notevole portata artistica. Quasi tutte zone medioevali.

Quello sventramento era giustificato dal fatto che veniva costruita la stazione ferroviaria, e quindi la necessità di una via di comunicazione dalla stazione (motivo che ritorna ora per la stazione di Via Notarbartolo) al centro di Palermo.

Un altro sventramento doveva essere fatto nel quartiere dell'Albergheria, e difatti la Via Mongitore e la Via dell'Ospedale di San Saverio rappresentano quest'altro sventramento, anche a seguito delle distruzioni della guerra, rimasto incompiuto.

Inoltre lo sventramento del quartiere Sant'Antonio e Conceria, che sarebbe il vecchio centro di Palermo nella zona del Teatro Biondo, San Domenico e Massimo. Questo per effetto del piano del 1896, che non ha avuto praticamente esecuzione per una parte, se non dopo la prima guerra mondiale, per la scarsezza dei finanziamenti. È da notare che la storia si ripete. Il piano regolatore Giarrusso comincia come piano regolatore generale e di bonifica; si è ristretto poi ad un piano di risanamento; per mancanza di ulteriori finanziamenti si è ridotto soltanto ad un piccolo piano di risanamento. Questo piccolo risanamento si è potuto ope-

rare soltanto dopo che, con una legge del 1926, è stato concesso un grosso mutuo.

Però, sostanzialmente cosa avveniva?

Avveniva che nel vecchio piano Giarrusso nasce una prima cosa importante, che noi riscontriamo nel piano regolatore successivo. Cioè il piano Giarrusso chiedeva di vincolare a verde pubblico, a verde privato, molte ville palermitane, come per esempio la villa del principe Camporeale, Piazza Camporeale, la Villa Olivuzza. Cioè una fascia di verde pubblico doveva interessare la città di Palermo da Malaspina all'Acquasanta, e vi pregherei di fare attenzione su questo punto che è molto importante.

Cioè, considerando anche la carta, c'è una fascia di ville palermitane, residenziali, che partendo da Malaspina arrivano fino all'Acquasanta.

Poi vedrete nella formazione del piano regolatore la scomparsa di queste ville, e quindi gli interessi che sono venuti fuori dalla scomparsa di dette ville.

B R U N I . Il verde era formato dalle ville?

N I C O S I A . Esattamente. Resiste ancora, per esempio, Villa Trabia, Villa Callidoro, che rimane in parte, Villa Bordonaro che rimane in pochissima parte, mentre rimane ancora, come detto, Villa Trabia (grosso problema ancora non risolto).

Queste ville, come vedremo successivamente nel piano di ricostruzione, e nel piano regolatore generale, vengono praticamente a scomparire, quindi c'è un indirizzo attraverso il piano Giarrusso di uno sviluppo della città su due assi.

Un asse attorno a Corso Calatafimi, quindi verso ovest, verso Monreale, l'altro asse attorno a Via Libertà.

Ma ancora la città non aveva raggiunto quei limiti di espansione edilizia che ha oggi. Attorno a questi due nuclei si doveva estendere Palermo, ed è questo il motivo per cui chi arriva a Palermo trova la grande Via Libertà, e la grande Via Calatafimi.

Fino al 1939 a Palermo abbiamo soltanto opere di risanamento, cioè il vecchio piano Giarrusso era stato ridotto per ragioni anche finanziarie ad un piano di risanamento, quindi abbiamo il risanamento dei quartieri della Conceria, di San Saverio, della Concezione, dove c'è il Palazzo di Giustizia, quindi un risanamento di quartieri che erano già stati sventrati con il piano regolatore Giarrusso.

A questo punto avviene la prima novità: nel 1939 viene bandito il concorso per il piano regolatore, e nasce, secondo l'indicazione degli urbanisti e di architetti di fama internazionale, la necessità della zona industriale.

Nell'aprile del 1940, con legge nazionale, non con decisione del piano regolatore, nasce la zona industriale a Brancaccio, immediatamente vicino a Ciaculli. Siamo già oltre il fiume Oreto, quindi il piano regolatore scavalca il fiume Oreto, verso Messina per intenderci, zona con un perimetro già stabilito per legge, (che io chiederei di allegare alle nostre carte), ben preciso, che tocca le contrade di Romagnolo, di Ciaculli e si estende quasi fino a Villabate. Quindi la nascita di una zona industriale a Brancaccio, evidentemente con delle facilitazioni di carattere fiscale, con dei motivi di esproprio, crea un fatto nuovo nella situazione degli interessi. La guerra è successiva di alcuni mesi. Nel 1943 il Commissario delle forze alleate, Poletti, rifiuta di firmare le conclusioni del concorso del piano regolatore alla cui stesura ha partecipato il famoso architetto palermitano Caracciolo. Viene praticamente adottato, anche per la considerazione delle grandi distruzioni belliche che hanno distrutto 130 mila vani, pari a più della metà dei vani utili, abitabili, di Palermo, un piano non regolatore vero e proprio, ma un piano che doveva dare l'avvio a un piano di ricostruzione che viene riconosciuto con legge 1 marzo 1945, n. 154.

Ecco, a questo punto, io posso dire che dalla data del 1° marzo 1945 nasce la nuova storia urbanistica di Palermo.

L I C A U S I . Si tratta di un decreto?

N I C O S I A . Sì, è il decreto del Governo n. 154, è un'adozione di un piano di ricostruzione; ancora non abbiamo la Regione: viene adottato un piano di ricostruzione, e la Giunta comunale (6 aprile 1947)

adotta una specie di piano generale, in cui viene incluso il piano di ricostruzione come piano particolareggiato. Il piano di ricostruzione, sostanzialmente, distrugge la zona industriale di Brancaccio; non ha il coraggio di dire: zona industriale no, ma chi ricorda Palermo di quei tempi, sa che quelli erano terreni calvi, non c'erano neppure giardini...

P R E S I D E N T E . La legge del 1940 non era stata abrogata?

N I C O S I A . No, quella del '40 non era stata abrogata.

P R E S I D E N T E . Quindi, in sostanza, si va contro la legge...

N I C O S I A . Certo, si va contro la legge, e questo è un primo fatto importante; cioè, la zona industriale di Brancaccio non è nata (solo di recente, si sono insediati piccoli spezzoni di industria), perchè successivamente (con un provvedimento richiesto, credo, dal Comune di Palermo nel quadro di questo piano regolatore adottato improvvisamente) le facilitazioni previste dalla legge per Brancaccio vengono estese ad altre cinque zone di Palermo, dirottando così l'insediamento industriale in altre cinque zone, compreso Tommaso Natale, Sferracavallo ed il porto.

P R E S I D E N T E . Io adesso non vorrei essere impreciso (mi affido soprattutto all'esperienza dei colleghi giuristi), ma un piano regolatore, anche se approvato con decreto presidenziale, non può, evidentemente, porsi in contrasto con le leggi dello Stato.

N I C O S I A . No, infatti, non è possibile...

P R E S I D E N T E . Nè una legge regionale può porsi in contrasto con le leggi dello Stato.

F O L L I E R I . Scusi, onorevole Nicosia, ma ella ha detto una cosa importante: che nel 1939 c'era stato un concorso, e che nel 1943 il commissario Poletti non ne firmò le conclusioni; dunque, praticamente quella legge era come se non ci fosse...

N I C O S I A . Il piano regolatore: ma la legge del 1940 era legge valida per la creazione della zona industriale, una legge che è ancora vigente.

F O L L I E R I . Ma bisogna vedere che cosa è successo con quel progetto che non è stato approvato...

N I C O S I A . No, il progetto che non è stato approvato era la redazione del piano regolatore...

F O L L I E R I . Esclusa la zona Brancaccio?

N I C O S I A . La zona Brancaccio era inclusa, come unica nuova zona industriale. Così nel 1947 ne veniva variata l'importanza, perchè non era più l'unica zona industriale; l'insediamento industriale veniva esteso ad altre cinque zone. Se facciamo un raffronto tra gli uomini che dirigevano la cosa pubblica in quel momento, e le variazioni che si sono verificate, praticamente si può riscontrare il nuovo interesse che viene a spostare l'insediamento della zona industriale: comunque, questa è una cosa che vedremo successivamente, perchè, fra l'altro, tutto questo è in sede di ricognizione storica, e serve per l'accertamento della situazione del piano regolatore del 1956.

F O L L I E R I . Ella ha visto il decreto del 1945? Ce l'ha?

N I C O S I A . Sì; lo acquisirò e lo porterò. Il decreto del 1945 stabilisce il piano di ricostruzione, quindi, praticamente, diventa un piano particolareggiato, una specie di adozione di piano generale, con alcune modifiche. Infatti, si prevede, è vero, il prolungamento di Via Roma; ma vengono trasformate le zone verdi.

Poichè il collega Adamoli, qualche giorno fa ha chiesto di conoscere le variazioni circa le falde di Monte Pellegrino, io devo dire

una cosa che riguarda Via Roma Nuova: la zona era vincolata a verde pubblico, con i beni della Villa Airoldi; vincoli che sono stati frantumati, per cui si è creata Via Roma Nuova, con tutti i contorni delle falde di Monte Pellegrino.

Cioè, nel piano di ricostruzione vengono create due zone edilizie, che erano state sempre escluse, sia dal piano Giarrusso, che dagli urbanisti del concorso nazionale. Le zone edilizie sono quelle che stanno tra Via Monte Pellegrino e l'Acquasanta, e la zona che sta a Romagnolo, tra Romagnolo e Brancaccio. Praticamente, noi abbiamo, sì, una specie di orientamento dell'espansione di Palermo diretto verso l'asse di Via Roma e di Via Sampolo, verso un'espansione costretta, non indiscriminata a macchia d'olio, della città di Palermo; però vediamo per la prima volta la nascita di due zone edilizie che il precedente piano aveva vincolato a verde privato e a verde pubblico, perchè le vecchie ville venivano considerate patrimonio comunale (come, ad esempio, la Villa Airoldi, ripeto, che, tra Monte Pellegrino e l'Acquasanta, è proprio quel terreno attorno alle falde).

Nel piano di ricostruzione, dunque, per la prima volta vengono modificate le zone edilizie.

Quindi, un primo progetto prevedeva l'allungamento di Via Sciuti, di Via Libertà, di Via Napoli verso Via Pitrè; prevedeva l'allungamento di Via Oreto e di Via Villafranca; però rimanevano zone verdi attorno alla Favorita, con una fascia notevole: il fondo Airoldi, un grande triangolo tra Via Sampolo, Via Monte Pellegrino e Via Imperatore Federico (ad eccezione dell'attuale area dov'è edificata la Fiera del Mediterraneo). Ora, quindi, comprendete che questa è già una prima zona che, in un primo tempo vincolata a verde pubblico e privato, diventa zona edilizia, con ulteriori modificazioni, come poi sapremo, attraverso il piano di coordinamento che dev'essere ancora recepito dal Comune di Palermo.

M A L A G U G I N I . Era una zona edilizia intensiva?

N I C O S I A . Per dire la verità, allora, nel piano di ricostruzione l'edilizia non era intensiva, era un'edilizia discreta; le vie erano larghe, il prolungamento di Via Oreto era previsto a triplice carreggiata, ed inoltre era previsto un indice edilizio molto basso rispetto a quello del piano regolatore, una volumetria bassa. Erano rispettate anche delle distanze dalle strade con delle villette: era insomma un'edilizia più a tipo residenziale; però, ripeto, erano zone edilizie che venivano dal verde pubblico.

È pure importante vedere come in questo momento a Palermo si sviluppa, per iniziativa dell'Istituto delle Case Popolari, l'edilizia sovvenzionata. L'epoca del piano di ricostruzione, infatti, (1945-1956) è anche un periodo di sviluppo di edilizia sovvenzionata (Case Popolari, INA-Casa, INCIS); le posizioni sono periferiche, ma non molto lontane, e interessano: Romagnolo, a ridosso della zona industriale; il villaggio Santa Rosalia, Zisa (Quattro Camere), Tascalanza, il quartiere Noce-Notarbartolo, Malaspina, il quartiere delle Rose e l'Arenella. Cioè, oggi si vede l'edilizia sovvenzionata e popolare addirittura in centri quasi vicini alla nuova espansione edilizia. Fatto importante, perchè sono zone immediatamente collegate alla periferia, lasciando uno spazio di verde non eccessivamente ampio.

Frattanto, il piano regolatore considera tre vie importanti, che, partendo dal mare, vanno verso il monte, e queste sono: Via Dante, Via Notarbartolo, Via Imperatore Federico (che poi diventa l'attuale Viale Lazio); esse dovrebbero congiungersi a ridosso della montagna, verso Bellolampo.

F O L L I E R I . Quando lei parla di piano regolatore, si riferisce a quello attuale?

N I C O S I A . Sì, nel piano regolatore attuale sono state recepite queste tre vie, ma sin da allora si sono cominciate a formare; cioè si prevedeva questo sviluppo edilizio attorno a queste tre vie, che investono pienamente l'agro palermitano, toccando contrade come Uditore, Passo di Rigano e andando verso Bellolampo, mentre prima ancora lo sviluppo edilizio era previsto, secondo il piano Giarrusso rimasto in vigore fino al 1943, attorno a Via Libertà e a Corso Calatafimi. Frattanto queste tre strade vengono interse-

cate da una circonvallazione, che, per alleggerire il traffico al centro di Palermo, collega, ed oggi è aperta, il traffico da Trapani verso Messina; manca il collegamento da Via Emiro Giafar verso Villabate. Quindi le condizioni di Palermo nel 1954 erano le seguenti: la ricostruzione, dopo gli eventi bellici, non esiste tranne in pochissimi casi da parte dei privati, che hanno avuto contributi normali, nè è stata iniziata la ricostruzione dei vecchi quartieri popolari. Si registra, infine, una spinta edilizia verso direttrici, che praticamente riassorbono certi vincoli di verde pubblico e privato, stabiliti da piani e da indicazioni precedenti, con particolare riguardo a quelle del concorso del 1939. Nascono dei nuovi poli di attività edilizia nella intersecazione di queste normali a Via Libertà, che si chiamano Via Imperatore Federico e continuazione Viale Lazio, Via Notarbartolo — quartiere Malaspina —, Via Dante, che poi praticamente continua col quartiere Noce.

Ora come prima indicazione — e mi riservo di aggiungere alla relazione, quando la farò per iscritto, tutta la documentazione delle leggi e dei provvedimenti e le varie indicazioni corredate anche da cartine — possiamo dire che viene compromesso lo sviluppo palermitano già da questo piano di ricostruzione, specie per quanto riguarda i nuclei di edilizia sovvenzionata, che nascono e che già determinano impegni anche di carattere pubblico, regolarmente riconosciuti. Frattanto viene bloccata — tranne il caso Romagnolo e ci possiamo spiegare perchè si è avuto in quel periodo questo nucleo di edilizia — la valle dell'Oreto subito dopo la prima espansione; e infatti vi sono soltanto quattro o cinque palazzine di fianco ad una grande via a tre carreggiate. Questa paralisi nell'espansione edilizia a valle del fiume Oreto praticamente giustifica l'espansione dell'altra parte. Faccio notare che i Greco stanno a Ciaculli, cioè al di qua dell'Oreto, verso la zona addirittura a sud di Brancaccio, mentre dall'altra parte abbiamo luoghi che si chiamano Uditore (zona dei Torretta) e le zone di San Lorenzo, in fondo a Via Sciuti, che sono quelle maggiormente interessate all'attuale sviluppo edilizio di Palermo. Quindi già nel 1949, quando si compone nel Consiglio comunale — il senatore Li Causi lo ricorderà — una commissione per la formazione del nuovo piano regolatore generale e quando nel 1954 una legge regionale stabilisce motivi di favore per il comune di Palermo per la redazione del piano regolatore, abbiamo le condizioni della città già compromesse da siffatta situazione. Signor Presidente, io questa parte introduttiva l'ho esposta schematicamente nelle linee essenziali, perchè siano chiari i punti attorno a cui si è discusso per la formazione del piano regolatore, tanto più che questi motivi ritorneranno anche per quanto riguarda l'adozione del piano di coordinamento. Abbiamo delle trasformazioni sostanziali, radicali negli interessi dello sviluppo urbanistico di Palermo. Questa città prima aveva un certo tipo di ordine urbanistico, attorno ad un centro chiamato « I Quattro Canti ». Oggi Palermo non ha un centro. Quest'ultimo si è ritenuto spostato prima a Piazza Regalmici (col sistema dei « Quattro Canti » si chiama « Quattro Canti di Campagna ») poi a Piazza Politeama (incrocio Via Dante) ed infine oggi il centro può indicarsi in Via Notarbartolo — Via Libertà. In questo momento Palermo non ha un vero e proprio centro. Praticamente è una città che cerca di raggiungere al più presto quella circonvallazione creata per alleggerire il traffico. Nello stesso tempo rimane bloccata nella strettoia che c'è fra Monte Grifone ed il mare; quindi si è impedita e si impedisce una espansione anche di sfogo verso sud oltre la zona industriale di Brancaccio, che stentatamente è stata riconosciuta tale nel 1950 e nel 1960, ma che non è zona industriale efficiente. A suo tempo la cittadinanza di Palermo non poteva rilevare motivi straordinari nella redazione del piano di ricostruzione; oggi, però, a distanza cominciamo a vedere che i motivi c'erano e si possono raffigurare in determinati interessi, salvo a ritenerli legittimi e normali. Tutte le città hanno una espansione edilizia a volte tumultuosa più di Palermo; ora resta da vedere se quella di Palermo sia una espansione edilizia normale e se ha non solo fomentato l'attività della mafia, ma anche posto in essere un colossale illecito amministrativo, da considerare come tale e come un fenomeno di malcostume o come qualche cosa d'altro da definire ulteriormente.

F O L L I E R I . La legge del 1954, che ha dato vita al piano regolatore, è una legge *ex novo?*

N I C O S I A . Sì, è una legge regionale, *ex novo,* che non stabilisce qual è il piano regolatore, ma un fondo per la redazione di un piano regolatore della città di Palermo, sono previsti gettoni di presenza e vengono stanziati 200 milioni. Quindi con la legge del 1954 si dà l'avvio alla redazione del piano regolatore, che successivamente è stato approvato con decreto del Presidente della Regione, dopo le note vicende e soprattutto dopo le richieste pubblicazioni. Si sono avute una prima, una seconda ed una terza lettura; nella esposizione del piano regolatore generale ci soffermeremo su di esse. A questo punto, signor Presidente, desidererei fare alla Commissione queste comunicazioni. Per primo debbo mettere per iscritto questa relazione orale e nei particolari documentare i colleghi sulle direttrici, riguardanti i precedenti del piano regolatore. Secondo, per l'esame del piano regolatore io desidero sapere se devo fare una esposizione di carattere generale oppure debbo addentrarmi nei particolari fino alla valutazione dei ricorsi presentati, e vedere quali di questi sono stati accolti e quali no, in quanto ho visto dei nominativi che per lo meno son poco rassicuranti. Lavoro che il Comitato non ha espletato, ai fini dell'indagine conoscitiva delle vicende del piano regolatore. Tutto questo lavoro mi è impossibile farlo da solo; ecco perchè mi sono permesso di chiedere all'inizio un aiuto da parte del Comitato da lei nominato, in quanto si tratta di materia incandescente e che richiede ponderata valutazione. Se la Commissione ritiene che io debba continuare in questo mio lavoro, sono in grado di poter fare l'esposizione generale del piano regolatore e di tutte le vicende che ne sono seguite, sia di carattere giuridico che amministrativo. Questo perchè la Commissione ne è stata informata una volta, tanti anni fa, ma non ha completato è definito. Desidero sapere, infine, se dovrò continuare: perchè, dopo l'esame generale del piano regolatore, la Commissione dovrà soffermarsi su alcuni delitti consumati nelle zone interessate alle vicende del piano stesso. È necessario fare luce sul collegamento che sussiste tra determinati delitti e variazioni del piano regolatore, acquisizioni di aree e così via. Vi sono difficoltà notevoli, in quanto non siamo riusciti a fare un esame in sede catastale: il senatore Spezzano si era accinto a questo compito, ma non l'ha potuto portare a termine, perchè le variazioni catastali non erano aggiornate. Non bisogna tralasciare, inoltre, di studiare il patrimonio comunale che è scomparso grazie alle variazioni del piano regolatore.

Sulla base di quanto ho detto, io penso di poter continuare — se i colleghi lo desiderano — nel mio lavoro; però ritengo giusto che, sin da adesso, mi sia affiancato il Gruppo di indagine per l'esame del piano regolatore.

G A T T O V I N C E N Z O . Questa proposta dell'onorevole Nicosia mi trova pienamente consenziente. La materia in esame è quanto mai delicata; e a questo proposito debbo fare un'osservazione. Sappiamo che il collega Nicosia è da lunga data consigliere comunale di Palermo; ora, questa constatazione non suona certo come una diminuzione, anzi nel caso specifico costituisce una specializzazione.

N I C O S I A . Io lo avevo fatto presente sin dall'inizio, per correttezza.

G A T T O V I N C E N Z O . Però, io dico: evitiamo di metterci nella condizione, non certo simpatica anche per l'onorevole Nicosia, di farlo continuare da solo fin quasi alla conclusione di un lavoro enorme e massacrante, la cui portata è tale da consigliare non solo la ricostituzione del « Comitato dei Tre » ma, se necessario, un allargamento di tale Comitato, magari a cinque membri.

Inoltre, io mi permetto di insistere su una richiesta già avanzata nelle sedute precedenti. Non vorrei che questa indagine urbanistica si trasformasse — come è già accaduto per il caso di Leggio — in una specie di catena di Sant'Antonio o in un gioco di scatole cinesi, ossia che, una volta arrivati alla conclusione, ci dovessimo accorgere che bisogna ricominciare da capo. Allora io rinnovo la mia richiesta affinchè, prima ancora della

costituzione dell'eventuale Comitato allargato, sia preparato un diagramma completo di tutta la vicenda.

N I C O S I A . Era quello che avevo promesso di fare.

G A T T O V I N C E N Z O . Nel diagramma dovrebbero essere messi in evidenza tutti i fatti urbanistici, politici, amministrativi, processuali, di polizia, verificatisi nel periodo che ci interessa, insieme con l'indicazione delle denunce per reati attinenti, dei processi e delle istruttorie, con i nomi dei magistrati che li hanno condotti, e così via. Tutto questo anche perchè noi abbiamo il dovere di liberare dai sospetti ingiusti interi corpi amministrativi e giudiziari (anche se io sono convinto — e l'ho sempre detto, anche in Assemblea — che la vicenda mafiosa di Palermo non sarebbe stata possibile senza certe connivenze, nel modo più assoluto).

N I C O S I A . Nell'ultima seduta ho citato alcuni nomi; oggi mi sono permesso di chiedere al segretario dottor Pompei di fare delle copie fotostatiche di un elenco che comprende i nomi di molti altri personaggi.

Io penso che il nostro lavoro, in materia, sia notevole, e non possiamo andare avanti e poi ritornare sempre indietro, discutendo inutilmente. Ecco perchè ho ritenuto opportuno poc'anzi dare lettura della lettera dell'onorevole Presidente ed esprimere il mio pensiero, secondo il quale, essendo stati praticamente fissati i criteri dell'indagine urbanistica dal precedente documento, è necessario che, dopo questa mia relazione (che non può essere, ripeto, che una nota introduttiva) si compia un esame in profondità su tutti gli aspetti del problema. Bisogna esaminare tutte le variazioni del piano e capirne il significato.

Tanto per fare un esempio, dobbiamo individuare i motivi per i quali non è stata mai aperta la litoranea Palermo-Aspra (si trattava di quattordici chilometri di strada). Perchè mai Palermo poteva espandersi verso Sferracavallo, verso Mondello, e così via, mentre non poteva realizzarsi questa arteria? Si tratta di problemi che, visti da un palermitano, acquistano un notevole rilievo. Se noi guardiamo una carta della « Conca d'oro », vediamo che certi interessi vengono evidenziati, direi, con nome e cognome: così, seguendo l'espansione della città, ci troviamo di fronte, ad un certo punto, a Villa Terrasi! Aggiungo che il nucleo di Palermo era la zona limitata a sud dal fiume Oreto; mentre ora lo sviluppo della città avviene tutto verso il Monte Pellegrino; ed il fiume Oreto, per contro, del quale era stata stabilita la copertura (in realtà si tratta di un fiumiciattolo, famoso più che altro per una battaglia che vi si svolse tra romani e cartaginesi) rimane invece come collettore di fogna, non permettendo a Palermo di espandersi verso sud. In questa situazione gli interessi edilizi gravano tutti sulla zona verso il Monte Pellegrino, con prevedibili conseguenze.

Questi sono i fatti che accadono a Palermo, che è città civilissima, ma è anche il luogo dove ha potuto verificarsi un fenomeno come quello mafioso.

C I P O L L A . Civilissima, poi . . .!

N I C O S I A . Perchè dovremmo svalutare la nostra città?

C I P O L L A . Non è mia intenzione: io darei la vita per migliorarla! Purtroppo riconosco che c'è una situazione spaventosa.

N I C O S I A . Ripeto che, a mio giudizio, si tratta di una città civilissima, nel senso della sua tradizione storica, anche se viene mortificata dalle condizioni odierne.

Voglio portare un altro esempio di stranezze urbanistiche. Come mai è stato chiuso e coperto Passo di Rigano, con una spesa da parte del Comune di alcuni miliardi, e non si sono coperti altri fiumi ed altri torrenti (tra i quali l'Oreto)?

G A T T O V I N C E N Z O . Non metto in dubbio l'importanza di queste cose, ma personalmente preferirei che ci occupassimo della vicenda della mafia in rapporto a tali episodi. Certo, il dibattito urbanistico

che arriva alle nostre orecchie è un fatto interessante; dicono che sia un fatto culturale, tranne poi a dover ascoltare dotte conferenze a Roma sullo scempio urbanistico da professori che in provincia accettano poi di scendere a compromessi (e quindi partecipare allo scempio).

N I C O S I A . Vedremo poi qual è stato l'atteggiamento assunto in sede regionale da alcuni grossi nomi dell'urbanistica.

G A T T O V I N C E N Z O . Ma, a parte questo aspetto, che è proprio, direi, del comportamento professionale in certi settori della vita nazionale, a noi interessa soprattutto la ramificazione mafiosa attorno al fenomeno urbanistico, in tutti i suoi aspetti. A Palermo c'è stata una crescita . . .

L I C A U S I . Una non-crescita.

G A T T O V I N C E N Z O . Bisogna individuare i rapporti che si sono intrecciati, pure quelli leciti, anche per evidenziare che a Palermo vi sono stati dei galantuomini, dei funzionari onesti (e lo sappiamo: sappiamo che alcuni hanno pagato con la vita, altri con la prigione). Ma tutto deve venire alla luce, il bene ed il male, anche a livello politico ed amministrativo. È necessario individuare gli artefici di questo fenomeno, e considerarne la perdurante povertà e la improvvisa ricchezza. Non potremo fare nulla, non potremo prendere provvedimenti, perchè non è in nostro potere; ma dobbiamo ricostruire tutto il processo, perchè solo così potremo esprimere un giudizio sulla mafia in rapporto all'urbanistica.

Dico questo perchè, se ad un certo momento dovesse essermi chiesto un parere tecnico su una certa variante, non saprei cosa dire (oppure dovrei chiedere consiglio a qualche amico architetto); ma io voglio invece esprimermi e giudicare sul fenomeno mafioso.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il collega Nicosia per questa relazione, completa ed obiettiva, che consente alla Commissione di avere un quadro, sia pure di carattere generale, sulla situazione urbanistica di Palermo, con i riferimenti anche storici. Credo che la proposta dell'onorevole Vincenzo Gatto, accettata dal collega Nicosia, debba essere fatta propria dalla Commissione. Cioè dobbiamo continuare in questa indagine di carattere generale, per procedere contestualmente anche all'inchiesta su tutti gli aspetti particolari delle vicende urbanistiche ed edilizie di Palermo.

Proprio in vista di questo, avevamo incaricato i colleghi Adamoli, Bisantis, Bernardinetti e Simone Gatto, di affiancarsi al collega Nicosia per indagare su questi aspetti particolari.

Vi è anche una esigenza di tempi da osservare, per cui desidererei chiedere — mentre solleciterò gli altri colleghi ad affiancarsi al collega Nicosia, il quale fungerà pur sempre da coordinatore del Comitato — quali tempi, a seconda delle previsioni che si possono fare oggi, saranno necessari, e se, in relazione all'ulteriore corso delle indagini, è giunto il momento di proseguire l'audizione degli Assessori all'urbanistica, che si sono succeduti al Comune di Palermo, o, viceversa, se è necessario rinviare questa audizione (vorrei ricordare che dobbiamo ancora sentire Ciancimino e tutti gli altri).

N I C O S I A . Se volete vi posso leggere i nomi degli Assessori all'urbanistica del Comune di Palermo nell'ordine in cui si sono succeduti. Domenico La Cavera dal 1946 al 1949, Mariano La Rocca dal 1949 al 1952, un Commissario straordinario che non ha importanza, il professor Pietro Virga, Lima, Muratore, Saverio Diliberto, Ciancimino, Mazzara. Mentre Guarraci lo abbiamo già ascoltato.

All'inizio della seduta ho detto: « I compiti erano quelli di rivedere tutta la situazione del piano regolatore », in quanto noi abbiamo questo materiale, e all'inizio ho anche sottolineato il valore di nota introduttiva alla mia relazione. Quindi, andiamo per ordine: il quadro delle Amministrazioni comunali; degli uomini responsabili; delle variazioni avvenute; dei tempi in cui si è sviluppata la questione urbanistica. Sarebbe opportuno che l'interrogatorio degli Assessori avvenisse successivamente, perchè se noi li dobbiamo far venire per contestare in

maniera generica è un conto, mentre se li vogliamo far venire per richiedere loro spiegazioni sulle vicende del piano regolatore è un'altra cosa.

Se il Gruppo si mette subito in attività, cominciando con l'esame del piano regolatore, si possono individuare immediatamente i punti su cui bisogna soffermarsi; quindi, una volta individuati i punti, potremmo chiamare, entro 15 giorni al massimo, i responsabili. Si può suddividere il nostro lavoro in tre fasi, e cioè: una prima vicenda che va dal 1947-1954 al 1959, una seconda che va dal 1959 al 1963, e infine quello che è avvenuto dopo il 1963.

Ricordo alla Commissione che il piano regolatore è stato una prima volta pubblicato e adottato; successivamente sono state fatte le opposizioni, opposizioni che non sono state accolte o respinte nei termini di legge; si è chiesta una ulteriore proroga; si è fatta una seconda lettura da cui è nata la questione giuridica se era una nuova lettura, e se, quindi, doveva essere ripubblicato e si dovevano rispettare i termini di 30-60 giorni, oppure meno.

Questioni giuridiche quando sono decaduti i termini previsti dalla legge (e quindi intervengono quei sei mesi senza garanzia) quei famosi sei mesi di cui alla relazione Bevivino; finalmente il decreto della Regione, ed in quello abbiamo, almeno, un punto di riferimento: 1962-1963. Tutto questo va dal 1954 al 1963, cioè gli anni ruggenti.

Tutto questo, colleghi, deve essere esaminato da un Gruppo, che deve dedicarsi a questo. Con l'esame dei ricorsi e delle opposizioni (sono 1.725 ricorsi), si può conoscere il criterio seguìto per quello accolto o meno, sia in sede comunale, che in sede di Comitato tecnico consultivo regionale, e delle variazioni successive.

P R E S I D E N T E . La conclusione pare che debba essere questa. Cioè, rinviamo l'audizione degli Assessori all'urbanistica a quando il Comitato sarà in grado di avere un quadro più dettagliato e più concreto della situazione, e anche delle eventuali responsabilità.

Sollecito gli altri colleghi ad aggregarsi al Comitato: possibilmente entro 15 giorni il Comitato dovrebbe essere in grado di riferire alla Commissione.

Il collega Nicosia ritiene, la settimana prossima, di continuare la sua relazione o di sospenderla?

N I C O S I A . Io posso continuare nella Commissione la relazione sul piano regolatore, mentre il Comitato inizia i lavori.

B R U N I . Mi sembra giusta la proposta che faceva il collega Nicosia, che cioè i personaggi che dobbiamo ascoltare, cominciando da Ciancimino fino agli altri, siano ascoltati dopo che ci sarà stato presentato questo schema di cui ci ha dato la traccia il collega Nicosia poco fa, anche per consentire a tutti noi, che palermitani non siamo, di intervenire in un certo modo e di contribuire al dibattito senza limitarci alla semplice audizione di personaggi, che sappiamo già che cosa possono dirci.

N I C O S I A . Per esempio, studiare la sentenza di Catanzaro, o la sentenza istruttoria di Terranova è già un punto di riferimento.

B R U N I. Almeno su questo punto; mentre concordo che si possa andare avanti nell'ascoltare la relazione sul dibattito generale, mentre il Gruppo rafforzato sta lavorando.

L I C A U S I . Anche perchè si ha la storia della mafia.

P R E S I D E N T E . Quindi, io pregherei il collega Nicosia ed il collega Sangalli, incaricato di coadiuvarlo, che è qui presente (per gli assenti provvederò alla sollecitazione del caso) a riferirci le conclusioni del Comitato entro 15-20 giorni. Nel frattempo, la settimana prossima continueremo con l'esame del piano regolatore di Palermo.

Viene proposto, dunque, che, mentre il Comitato procede nel suo lavoro di approfondimento, la Commissione ascolti la prosecuzione della relazione generale del colle-

ga Nicosia sulle vicende del piano regolatore di Palermo.

N I C O S I A . Come discussione generale posso continuare, mentre il Comitato va avanti nei lavori.

C I P O L L A . Così siamo tutti in difficoltà.

N I C O S I A . Per la verità si era deciso che, per dare una informazione di carattere generale, si dovesse cominciare a specificare i punti di riferimento della situazione urbanistica di Palermo.

Già sono venute fuori determinate cose; è una impostazione un po' più vasta. Non è che ci siamo limitati soltanto ad un Assessore, abbiamo detto quale è, adesso individuiamo certe responsabilità.

Desideravo dire un'altra cosa. Io voglio la presenza del Gruppo, ho necessità di un Gruppo, altrimenti si può contestare. Lo ha detto anche l'onorevole Vincenzo Gatto.

Io sono consigliere comunale di Palermo, e debbo esaminare con un Gruppo tutte le questioni che vengono fuori, da solo non posso esaminarle.

Se non c'è un Gruppo chi poi potrà sostenere o avversare certe valutazioni che possono essere fatte? Non è possibile che io continui da solo.

P R E S I D E N T E . Desidero conoscere se i colleghi intendono continuare la discussione sul piano regolatore, oppure, in attesa delle conclusioni del Comitato, passare ad altro argomento. Vi è, infatti, una osservazione del collega Cipolla, secondo il quale sarebbe preferibile che la Commissione esaminasse tutto il contesto nell'ambito di una relazione scritta.

Possiamo, dunque, iniziare la discussione della relazione la prossima settimana?

N I C O S I A . Devo precisare al collega Cipolla che quelle che io ho svolto sono note di introduzione all'inchiesta che poi il Gruppo dovrebbe svolgere come quadro generale informativo. Io ripeto che desidero che il Gruppo entri immediatamente in attività, perchè si arrivi all'inchiesta particolare. Ad ogni modo, il Consiglio di Presidenza può stabilire esso il programma dei nostri lavori.

P R E S I D E N T E . Comunque, la prossima settimana, terremo seduta giovedì pomeriggio, o per proseguire la discussione sul piano regolatore (e ne rimettiamo la decisione al Consiglio di Presidenza) o per iniziare la discussione della relazione predisposta dal Comitato coordinato dal senatore Bernardinetti, sui rapporti tra mafia e banditismo, relazione che, appunto, è stata definitivamente elaborata, sia pure con l' astensione di un nostro collega.

La seduta è tolta.

(*La seduta termina alle ore 20*).

PAGINA BIANCA

Dal resoconto stenografico della seduta del 7 aprile 1970

... Omissis ...

P R E S I D E N T E . Per quanto concerne gli altri argomenti all'ordine del giorno, propongo un'inversione degli stessi, nel senso di portare al punto secondo il « seguito della relazione dell'onorevole Nicosia sulla situazione urbanistico-amministrativa del Comune di Palermo ». Ciò per due fondamentali ragioni. La prima è costituita dall'opportunità di non interrompere la relazione dell'onorevole Nicosia, iniziando l'esame della relazione che riguarda un altro settore della nostra attività; i colleghi ricorderanno infatti che l'onorevole Nicosia ha già dedicato due sedute della Commissione alla illustrazione, sia pure verbale, dei risultati cui è pervenuto il Sottocomitato di lavoro di cui egli è coordinatore per quanto concerne questo aspetto specifico della situazione urbanistico-amministrativa del Comune di Palermo. La seconda ragione è che la relazione del Comitato per l'indagine sugli istituti di credito in Sicilia dovrebbe essere ulteriormente verificata dall'apposito Sottocomitato; il senatore Adamoli si riserverebbe di adempiere a quest'ultimo impegno nel corso della prossima settimana, per potere poi rassegnare anche le bozze scritte della relazione ai colleghi Commissari nella settimana ancora successiva, cioè tra quindici giorni, e quindi darne illustrazione verbale in modo che poi su di essa possa aprirsi la discussione in modo più organico.

Per quanto concerne la relazione dell'onorevole Nicosia, è evidente che si tratta di una relazione informativa, a carattere generale, illustrativa dell'attività svolta dal Comitato di cui egli è coordinatore; la Commissione, approvandone poi i criteri di massima, autorizzerebbe il collega onorevole Nicosia a stendere la relazione scritta, che poi, naturalmente, sarà sottoposta alla Commissione per l'approvazione definitiva.

Pongo quindi in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno.

(*È approvata*).

N I C O S I A . Signor Presidente, io sto predisponendo la relazione scritta da consegnare alla Commissione nel più breve tempo possibile; desidero però, sin da questa seduta, avanzare una richiesta.Il piano regolatore di Palermo viene modificato continuamente. Sono intervenute di recente due decisioni del Consiglio di Giustizia amministrativa siciliano; con la prima, si annulla praticamente il verde agricolo; il che significa che il piano regolatore non esiste più per la periferia, e si assiste quindi all'accaparramento di nuove aree, in previsione di un nuovo piano regolatore; con la seconda decisione, di questi giorni, praticamente si ritiene non applicabile per alcune zone del centro di Palermo la legge Mancini sull'urbanistica.

Io chiedo, signor Presidente, che siano acquisite; ma è necessario, a questo punto, che il Gruppo sia affiancato da un urbanista di sicura fama e fede. Alcuni urbanisti famosi d'Italia si sono occupati del piano regolatore di Palermo, come vedremo, in sede di Comitato tecnico regionale. Faccio però questa richiesta, signor Presidente, perchè sarebbe opportuno anche uno studio comparato tra le densità urbanistiche di Palermo e quelle di altre importanti città. Io insisto che venga anche acquisita la sentenza del processo di Catanzaro e la sentenza istruttoria del giudice Terranova, per l'esame compara-

tivo dei fatti delittuosi e le espansioni edilizie.

P R E S I D E N T E . Onorevole Nicosia, se mi consente, vorrei dire questo. Non c'è nessun dubbio che, se ciò è utile, da parte nostra saranno acquisiti tutti i documenti di cui ci ha dato elencazione, e questo sarà fatto nel corso di questa stessa settimana Per quanto concerne l'assistenza di un urbanista al Sottocomitato non c'è nessuna obiezione da parte della Presidenza. Già altri Sottocomitati, consenziente l'Ufficio di Presidenza, si sono fatti assistere nel loro lavoro da esperti della materia: ad esempio, ciò è accaduto per il Sottocomitato di cui è correlatore il collega Meucci. Direi che, per quanto concerne la scelta del tecnico, questa dovrà essere rimessa al Sottocomitato; se personalmente posso esprimere una preferenza...

N I C O S I A . A mio parere sarebbe opportuno che la scelta venisse fatta dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

P R E S I D E N T E . Direi allora di far cadere la scelta nell'ambito dei componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

N I C O S I A . Io posso leggere una rosa di nomi.

P R E S I D E N T E . A questo proposito vorrei ancora ricordare, dato che abbiamo interrotto, da alcune sedute, la trattazione di questo argomento, che, prima di passare alla relazione scritta che il collega Nicosia diligentemente sta approntando, dovremmo ultimare anche l'audizione degli Assessori all'urbanistica di Palermo che si sono succeduti nel tempo, in quanto mi pare che ne abbiamo sentiti tre.

N I C O S I A . Questa è una delle proposte che farò. Abbiamo ascoltato Matta, Guarraci, dobbiamo ascoltare Ciancimino e qualche altro; poi un Assessore ai lavori pubblici importante, l'onorevole Lima.

P R E S I D E N T E . Ultimata questa audizione, che deve essere fatta in seduta plenaria da parte della Commissione, anche perchè tutti possano avere diretta percezione delle valutazioni, degli elementi che gli Assessori che si sono succeduti nel tempo possono fornire, sarà data, da parte della Presiden za, anche una illustrazione delle figure dei singoli Assessori in base a quegli accertamenti che la Commissione ha delegato alla Presidenza.

N I C O S I A . Signor Presidente, io credo che stiamo camminando con metodo, stiamo ponendo sul tappeto tutto l'argomento.

P R E S I D E N T E . Certo, volevo ricordare questi due adempimenti a cui la Commissione sarà chiamata nella prossima settimana.

N I C O S I A . Hanno fatto parte della Commissione regionale urbanistica e del Comitato esecutivo, a parte la figura politica del Presidente onorevole Corallo, l'Assessore regionale ai lavori pubblici De Grazia, l'onorevole Romano Battaglia, Assessore per l'industria e il commercio, l'onorevole Gustavo Genovese, Assessore all'agricoltura, l'onorevole Serafino Calderaro, Assessore al turismo, l'onorevole Crescimanno, Assessore per l'edilizia popolare, l'ingegnere Salvatore Caronia, Presidente della Sezione siciliana dell'Istituto nazionale per l'urbanistica, il dottor Vincenzo Marzagalli, Provveditore alle opere pubbliche, l'architetto Vincenzo Sannasardo, Soprintendente ai monumenti, l'ingegnere Vincenzo Nicoletti, direttore dell'Ufficio tecnico dei lavori pubblici e redattore del piano, il professor architetto Bruno Zevi, membro effettivo dell'Istituto nazionale per l'urbanistica, gli onorevoli Cuzzari, Francesco Costarelli, l'architetto Vittorio Zino, il professor Caracciolo, defunto. Quindi, io direi di scegliere al di fuori di questi nominativi che già hanno espresso comunque un loro parere, alcuni in senso positivo, altri in senso negativo, ma che, grosso modo, hanno concordato su alcune situazioni che a noi interessa rivedere. Sarebbe opportuno che questo tecnico urbanista venisse chiamato dal Consiglio di Presidenza, tenuto conto di designazioni del Comitato.

L I C A U S I . Si dovrebbe approntare una rosa di nominativi.

N I C O S I A . Ecco, si può approntare una rosa di nominativi dalla quale può venire fuori l'uomo che possa esprimere, dal punto di vista tecnico, le valutazioni le più serene sui punti che interessano la nostra relazione conclusiva.

G A T T O S I M O N E . Sono del parere che dovremmo escludere chi ha avuto modo di seguire la travagliata vicenda.

N I C O S I A . Mi scusi se la interrompo, ma lei forse è arrivato in ritardo perchè io ho letto qui i nominativi...

G A T T O S I M O N E . Ero presente: dicevo appunto che dobbiamo escludere queste persone; sono del parere che non dobbiamo prendere sul posto la persona che ci interessa.

N I C O S I A . Siamo d'accordo.

G A T T O S I M O N E . Anche non prendendo sul posto questa persona, dobbiamo suggerire al Consiglio di Presidenza qualche urbanista che, pur non facendo parte della *équipe* che ha fatto il piano, nè della Commissione regionale, abbia avuto modo di seguire da vicino la vicenda oppure uno che non l'abbia seguita?

N I C O S I A . Sarebbe opportuno scegliere una persona che non abbia seguito la vicenda, affinchè possa fare delle valutazioni veramente obiettive. Io credo che il piano regolatore di Palermo sia stato seguito dall'Istituto per l'urbanistica per il semplice fatto che si tratta di uno dei primi piani regolatori del dopo guerra. È stato oggetto anche di relazioni in convegni e congressi dell'Istituto per l'urbanistica nel 1957, nel 1958, nel 1959 e nel 1960. Credo che sia stato seguito abbastanza dagli architetti italiani anche per altri piani regolatori. Sarebbe opportuno scegliere un uomo che guardi attentamente le indicazioni dei raffronti che devono essere fatti; la situazione palermitana deve essere riguardata anche sotto aspetti tecnici.

G A T T O S I M O N E . Può anche essere un urbanista, universitario, eccetera, che non abbia seguito la vicenda, che veda ora la cosa sotto una luce nuova.

N I C O S I A . C'è abbastanza materiale, per cui un urbanista in gamba si renderà conto in brevissimo tempo.

A Z Z A R O . Vorrei chiedere quali dovrebbero essere le funzioni di questo urbanista. Perchè il piano regolatore di Palermo, come ogni piano regolatore, ha due fasi. Una prima fase è quella del disegno, dell'impostazione e dell'approvazione da parte del Consiglio comunale e l'approvazione da parte di tutti gli altri organi. Cioè questo è il piano regolatore così come è visto dagli urbanisti che lo hanno immaginato. In questa prima fase, che è la fase del progetto del piano regolatore, ognuno può naturalmente avere una opinione o un'altra, può seguire una direttiva o un'altra, tutte valide perchè, evidentemente, non vi è una direttiva di marcia unica in queste questioni urbanistiche, che devono, tuttavia, essere contenute entro la legge del 1942. Quindi un urbanista che veda il lavoro di impostazione che hanno fatto altri urbanisti può giudicare il lavoro alla stregua del suo particolare punto di vista. Invece la seconda fase, quella della gestione del piano regolatore, è un'altra cosa. È un fatto, evidentemente, che può interessare sia l'urbanista che altri tecnici, amministratori che potrebbero essere altrettanto validi come consulenti. Io credo che il Comitato dovrebbe, ad un certo punto, espungere, dal complesso enorme di materiale che ha a disposizione, un numero di questioni da sottoporre a dei tecnici via via che se ne presenti l'opportunità.

N I C O S I A . Scusi se la interrompo, ma vorrei fare delle precisazioni, altrimenti la discussione non finisce più.

Nel 1963, costituitasi la Commissione, è stata fatta una prima indagine sulla materia del piano regolatore. Ne è venuta fuori la relazione Bevivino: la Commissione suc-

cessivamente ha ritenuto, ai fini della relazione conclusiva da rassegnare al Parlamento, che dovesse essere riesaminata tutta la materia, sia nella vasta espressione di piano regolatore, sia (in maniera ancora più precisa) per la determinazione delle situazioni che sono connesse all'attività delinquenziale. Dopo di che la Commissione (l'ho detto all'inizio, se si vuole seguire questa strada) ha deliberato di trattare le vicende del piano regolatore, anche per l'utilità dell'esperienza palermitana ai fini di una nuova legge urbanistica, anche come proposte della Commissione.

A questo punto vorrei dire questo: io posso addentrarmi nella materia perchè l'ho studiata, anche se non compiutamente come un tecnico, e alcune valutazioni le posso fare. Però sarebbe necessaria anche la valutazione di un tecnico assolutamente al di fuori delle parti, una valutazione obiettiva che ci dica se questo piano corrisponde a determinati interessi specifici oppure no.

G A T T O S I M O N E . Il giudizio che a noi interessa è quello sulle varianti, sulla loro legittimità e sul rispetto del piano originario.

A Z Z A R O . Si tratta di questioni che sono successive all'approvazione del piano regolatore da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici (infatti il Consiglio è uno degli organi che devono dare la loro approvazione al piano).

N I C O S I A . No, il Consiglio superiore dei lavori pubblici non si pronuncia, per quanto riguarda la Sicilia. Si pronuncia invece il Comitato tecnico regionale.

A Z Z A R O . Ma il piano deve essere approvato anche da un organo centrale, qui a Roma.

N I C O S I A . No, Roma ormai rimane fuori. Dobbiamo rifarci non allo statuto regionale, ma addirittura al decreto luogotenenziale del 1944, che dà all'Alto commissario per la Sicilia i poteri del Ministro, poteri che poi si sono trasferiti al Presidente della Regione. In base a tale decreto, chi approva il piano regolatore definitivo è il Presidente della Regione.

A Z Z A R O . Io riconosco che quella è l'autorità competente. Ma ritengo che anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprima il suo parere.

N I C O S I A . Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il suo parere per quanto riguarda le linee di comunicazione e su tutto ciè che è di interesse nazionale. Per il resto tale organo non esprime alcun parere.

In altri termini, il Consiglio si pronuncia solo per quanto riguarda le ferrovie, i porti e gli aeroporti (ciò è quanto attiene alle linee di comunicazione) e alcune aree di competenza del Ministero della difesa. Ma l'organo che praticamente dà parere « vincolante » ai fini del decreto del Presidente della Regione è il Comitato tecnico regionale di urbanistica. Ripeto, è una grossa questione: io chiesi, a suo tempo, in sede di Consiglio comunale, che fosse richiesto il parere (almeno il parere!) del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ma, nel conflitto tra Stato e Regione, è prevalsa la soluzione di consegnare il piano regolatore al Presidente della Regione, il quale, convocato il Comitato tecnico regionale di urbanistica, e quindi il Comitato esecutivo, avutone parere favorevole con modifiche definitive (è tutto verbalizzato in questi documenti in nostro possesso), lo ha emanato con decreto presidenziale.

L I C A U S I . A me pare che all'esperto che dovrà coadiuvare l'opera della Sottocommissione sarà necessario porre certe domande. Le domande, naturalmente, saranno in funzione di ciò che noi vogliamo sapere da questo esperto. Perciò è in base alle domande che si intenderanno porre all'esperto che si delinea il nostro compito in merito alla questione. Cioè, io credo che si debba cominciare con il precisare questo: che dall'esperto noi vogliamo sapere, sulla base di una certa valutazione che noi diamo delle varie vicende del piano regolatore, alcune de-

terminate cose, e pertanto dobbiamo porgli le opportune domande.

N I C O S I A . Esattamente! Ecco alcuni quesiti: qual è lo spazio riservato al verde pubblico, quello al verde privato, e quello al verde agricolo; cosa c'è da dire riguardo agli indici di edificabilità; alle zone turistiche; alle zone industriali; alle zone artigianali, e così via su gran parte delle materie attinenti al piano; ed inoltre se sono stati rispettati criteri urbanistici moderni.

C'è da considerare, ad esempio, la parte che riguarda le aree di assegnazione per le scuole: è uno degli aspetti più importanti da esaminare, che deve interessare anche l'altro Gruppo di lavoro, in modo che si possa controllare se le assegnazioni siano state rispettate, verificare l'ubicazione delle scuole, eccetera. Altri aspetti riguardano gli ospedali, i mercati (se il mercato ortofrutticolo di Palermo deve rimanere nell'attuale sede, e per quali ragioni: se la zona proposta, la nuova ubicazione, è idonea e valida). Palermo, all'epoca in cui si è data il piano regolatore, aveva 500 mila abitanti, mentre oggi ne conta 680 mila

Io concordo con il senatore Li Causi. Prima di consultare un tecnico, possiamo elaborare una serie di quesiti da sottoporgli.

A Z Z A R O . Ma tutti questi elementi (come rapporto tra verde privato e piano regolatore nel suo complesso; rapporto tra verde pubblico e piano; rapporto tra servizi, scuole e territorio urbano) costituiscono proprio la struttura fondamentale del piano regolatore. Chiedere ad un tecnico, ad un urbanista un giudizio su questi elementi significa chiamarlo a giudicare della impostazione di un piano già approvato.

L I C A U S I . Noi non vogliamo certo modificare il piano!

A Z Z A R O . D'accordo; ma io dico che, con questa procedura, noi, in pratica, faremmo riesaminare il piano regolatore ad un tecnico diverso da quello che l'ha elaborato. Con quali risultati?

N I C O S I A . Io ho prospettato alla Commissione la possibilità di un esame anche tecnico del piano regolatore.

A Z Z A R O . Se invece noi rivolgessimo all'urbanista il seguente quesito: « Il rapporto tra verde pubblico e piano, come è previsto nel piano regolatore di Palermo, è uguale ad un dato rapporto; il rapporto relativo ad altri piani regolatori è uguale a questo, oppure maggiore o minore? », allora potremmo più facilmente e più precisamente formarci un'idea se colui che ha elaborato il piano di Palermo abbia sacrificato il verde pubblico, o i servizi, per dare maggiore espansione — poniamo — alle aree edificabili. Ma è necessario sottoporre all'urbanista dei quesiti specifici; altrimenti, nessuno può sapere quanto tempo gli occorrerebbe per poter dare un giudizio di carattere generale (giudizio che tra l'altro sarebbe estremamente difficile nel suo complesso).

P R E S I D E N T E . Vorrei esprimere sommessamente la mia opinione al riguardo. Credo che gli interventi dei colleghi Azzaro, Li Causi e Simone Gatto siano stati molto opportuni per chiarire la dimensione del problema. A me pare che le vie che noi possiamo seguire sono due, e neppure in contrasto tra loro. Entrambe, anzi, possono portare elementi utili alla nostra valutazione.

La prima ipotesi consiste nell'avvalerci dell'ausilio di un urbanista per chiedergli se, nella formazione del piano regolatore di Palermo, siano stati adottati dei criteri abnormi e tali da favorire interessi particolari a scapito dell'interesse generale. Questa valutazione può servire alla Commissione per identificare eventuali pressioni di carattere mafioso, ovviamente nella misura in cui tale accertamento non sia possibile da parte nostra.

L'altra ipotesi, e cioè l'altro possibile incarico da dare ad un esperto (il cui svolgimento però — non nascondiamoci la realtà — richiede tempo) è quello di verificare se, nella espansione urbanistica di Palermo, siano state rispettate le previsioni del piano regolatore: così, ad esempio, se zone adibite a verde pubblico siano rimaste tali,

oppure se abusivamente, al posto del verde, siano sorte delle costruzioni civili.

Direi quindi che, se la Commissione ritiene di aver bisogno dell'ausilio di un tecnico, questi dovrebbero essere i due aspetti da sottoporre al suo giudizio. Altri aspetti ritengo debbano essere esclusi, anche perchè dobbiamo vigilare perchè nella nostra inchiesta — che deve essere meticolosa ed approfondita — noi non veniamo in qualche modo a limitare l'autonomia che deve essere riconosciuta in ogni caso sia al Comune di Palermo, sia alla Regione siciliana, in ordine alle materie di loro rispettiva competenza.

A D A M O L I . La questione che stiamo esaminando è una delle più importanti tra quelle al nostro esame, e costituisce una delle chiavi di tutta la vicenda mafiosa. Vale quindi la pena di fermarci un momento per riflettere sulle nostre decisioni.

Nella vicenda del piano regolatore, secondo me, è importante anche cercare di individuare gli orientamenti che l'Amministrazione ha seguito nell'impostazione del piano stesso. Bisognerebbe, cioè, partire da una specie di « pianta zero » di Palermo, intendendo il momento « zero » in relazione alla nostra indagine. Come era Palermo, prima del verificarsi di certi fenomeni, ossia prima della guerra? Perchè ha avuto una certa linea di sviluppo e non altre linee, che pure erano possibili? Sappiamo tutti che la linea di sviluppo assunta da Palermo è quella che, da un punto di vista funzionale e umano, meno si riesce a comprendere e a spiegare. La famosa questione dell'aeroporto di Punta Raisi è collegata a questo tipo di sviluppo.

G A T T O S I M O N E . Qui siamo nel campo dell'abuso più totale!

A D A M O L I . Anche la questione di Viale Lazio è collegata allo stesso fattore. Ricordo che, nel compiere l'indagine sui mercati, abbiamo individuato nelle « rivoltellate » l'origine di certe scelte, per non parlare degli attentati dinamitardi. E allora bisogna che non solo un tecnico, ma una *équipe* (perchè si tratta di un grosso problema) ci dica se, nello sviluppo di Palermo quella scelta è stata una scelta imposta, voluta da gruppi che avevano già i terreni, come li avevano, o perchè lì c'è lo sviluppo edilizio.

Anche se avessero fatto il più bel piano regolatore del mondo, con tutte le aree verdi possibili e immaginabili, però hanno imposto un tipo di sviluppo che non era quello che Palermo allora poteva aspettarsi rispetto alla storia della città.

Inoltre c'è la questione di come è stato fatto il piano regolatore: qui si tratta del rapporto fra zona pubblica e zona privata, il verde, i servizi.

Questa è la parte forse più legale, perchè è stata fatta in un modo tale, che è difficile non rispettare certe norme. La prima è quella della scelta di fondo, la seconda è quella dell'affermazione pubblica attraverso una legge (in quanto il piano regolatore è una legge): e in questa legge le cose sono state fatte più o meno bene.

Dopo la legge (ecco dove comincia l'altro pasticcio), le varianti, e dopo le varianti le licenze edilizie del Sindaco con delle concessioni fuori delle varianti, e dopo tutto ciò la concreta realizzazione delle concessioni.

Tutti sanno che vi sono dei palazzi con dei piani in più, che sono stati costruiti senza licenza. Ve ne sono alcuni costruiti con la licenza (e già qui si può vedere il risultato di una pressione mafiosa), alcuni costruiti addirittura senza licenza.

G A T T O S I M O N E . Licenze negate agli uni e agli altri.

A D A M O L I . Però poi non c'è stato nessun intervento. Questo è il panorama che ne viene fuori, e quando si va a vedere chi c'è dietro tutto questo si trovano questi famosi gruppi, si trovano quei pochi nomi che sappiamo. Secondo me tutta questa è la trama della nostra ricerca, che non può ignorare nessuno di questi momenti.

A mio giudizio la parte decisiva è il tipo di sviluppo che ha avuto Palermo. Quando si va sul Monte Pellegrino e si vede dove Palermo è andata, e dove poteva andare, vorrei dire che ci si trova davanti il libro

aperto di come le pressioni hanno sconvolto per sempre questa città, che, se avesse avuto un'altra direttrice di sviluppo — verso la spiaggia, verso il golfo aperto — sarebbe stata un'altra cosa.

Questo è un discorso di fondo che va affrontato.

Credo, quindi, che questo gruppo di tecnici, della cui collaborazione intendiamo avvalerci, debba lavorare con questo spirito.

Essi non dovrebbero lasciarsi trasportare del tecnicismo, o da loro visioni particolaristiche di scuola, eccetera, ma dovrebbero tendere a mettere in evidenza quelle spinte che poi hanno originato questo cancro nell'edilizia di Palermo.

N I C O S I A . Fino ad ora ho fatto una esposizione dei precedenti al piano regolatore; ho parlato dello sviluppo della città sino al 1954, e dei motivi che hanno bloccato il piano di ricostruzione.

Penso di andare avanti, può darsi che la questione dell'ausilio del tecnico verrà fuori. Per esempio, quando ho parlato della zona industriale, sono stato interrotto da alcuni colleghi. Per la zona industriale c'era una legge del 1940, che stabiliva una zona industriale intorno a Brancaccio; il piano regolatore considera sei zone industriali.

Praticamente la zona industriale che doveva essere un'unica vasta zona industriale è stata frantumata in sei zone, che si chiamano: Roccella Brancaccio, San Lorenzo, Tommaso Natale, Isola delle Femmine, Punta Raisi e Bagheria.

Quindi bisogna anche vedere quale è stata l'incidenza della frantumazione dell'area industriale.

Il piano regolatore di Palermo è stato sancito da una legge regionale, che stanziava nel 1954 anche la somma del bilancio regionale, di 200 milioni, per la sua redazione.

Le necessità della legge era giustificata dal fatto che il piano di ricostruzione era ritenuto ormai superato.

Il piano regolatore è stato redatto da una Commissione abbastanza vasta, numerosissima, dei cui componenti ho fatto l'elenco la volta scorsa, e si è arrivati nel 1956 alla redazione di questo piano regolatore che comprende le zone di espansione di Palermo, ma comprende anche le zone centrali del centro storico di Palermo con piani particolareggiati.

Come voi sapete — l'ho detto anche precedentemente — a Palermo il problema più importante (a parte le zone di espansione) è dato dal risanamento dei quattro quartieri popolari, cioè i quattro quartieri che vennero fuori dal *drizzado* Maqueda del 1600, cioè il quartiere Albergheria, il quartiere Tribunali, il quartiere del Garraffello, e il quartiere del Capo Monte di Pietà.

Nel 1947-48 — sono ormai dei quartieri distrutti dalla guerra — si doveva applicare il piano di ricostruzione che, per una serie di vicende legate anche ai finanziamenti per i danni bellici, non è stato applicato (ho detto anche i motivi di certi interessi che si sono manifestati per la mancata applicazione del piano di ricostruzione).

Il piano regolatore è stato presentato in Consiglio comunale che lo ha ampiamente dibattuto. Si è approvato. I termini di legge non sono stati rispettati nel senso che è stato regolarmente pubblicato, sono stati fatti i ricorsi, le opposizioni, e le obiezioni al piano.

Come voi sapete, la legge del 1942 distingueva tra obiezioni ed opposizioni. Le obiezioni sono fatte dai singoli cittadini, le opposizioni sono fatte dai gruppi sindacali, dai gruppi di categoria, da associazioni.

G A T T O S I M O N E . Anche dall'intero Consiglio.

N I C O S I A . Da una interpretazione di una circolare del Ministero dell'interno del 1947 si arriva a considerare le obiezioni alla pari dei ricorsi, anche se presentate dal singolo cittadino. Quindi il Consiglio comunale di Palermo dopo la pubblicazione del piano regolatore lo ha riesaminato in relazione ai singoli ricorsi, quindi sia in relazione alle obiezioni che in relazione alle opposizioni.

A questo punto nacque il primo importante problema e si decise, a seguito della massa dei ricorsi e quindi delle obiezioni e delle opposizioni, di rivedere tutto il piano.

C'è una prima stesura del piano senza conseguenze urbanistico-amministrative, anche perchè fu suggerito dalla Regione siciliana di rivederlo a seguito dei numerosi ricorsi, alcuni dei quali fondati.

Si dava una direttiva al piano regolatore di sviluppo verso la zona San Lorenzo Colli, quindi la zona di Partanna Mondello, attorno a Monte Pellegrino, e si chiudeva l'espansione verso la zona est della città, cioè verso la zona Brancaccio, Bagheria e Ciaculli.

A questo punto il piano regolatore viene riesaminato. In tale stesso periodo l'Amministrazione comunale rimaneva vincolata alle decisioni di massima prese per la prima lettura del piano regolatore.

Dopo aver letto una seconda volta, dopo due anni, nel 1958 e poi nel 1959, il piano regolatore è stato approvato definitivamente nel 1960, del Consiglio comunale.

Quando si è ripresa la discussione sul piano regolatore in sede di Consiglio comunale fu richiesto se si fosse in prima o seconda lettura. Si considerò che quella non era una seconda, ma una nuova prima lettura, e quindi si riaprirono tutti i termini.

Dunque, a seguito di questa discussione in Consiglio comunale, ci fu una nuova pubblicazione, con un nuovo esame dei ricorsi e delle obiezioni al piano.

Si arriva così alla definitiva approvazione del piano nel luglio del 1960, e si consegna il piano alla Regione siciliana.

Le modifiche tra la prima e la seconda lettura sono importanti perchè riguardano non solo gli spostamenti di aree scolastiche, dell'area del mercato ortofrutticolo e del mercato ittico, di vie di comunicazione sia ferroviarie, sia aeree (a proposito dell'aeroporto è intervenuta, frattanto, la soluzione Punta Raisi anzichè la soluzione Ficarazzi), ma anche le attrezzature portuali. Sostanzialmente, quindi, il piano regolatore è avviato ancora di più verso nord. A questo punto esso, dopo essere stato approvato dal Consiglio comunale, viene consegnato alla Regione siciliana.

La Regione siciliana il 1° agosto 1961 esamina il piano regolatore: siamo nel periodo di salvaguardia del piano che dura due anni. Segue poi, prima dell'approvazione definitiva nel giugno 1962 del piano regolatore di Palermo, un periodo di sei mesi, dal 31 dicembre 1961 al 30 giugno 1962, di interregno perfetto (dovuto anche a vicende del Governo regionale), in cui non possono agire le norme di salvaguardia. È quindi solo una decisione politica del Consiglio comunale, per la verità presa all'unanimità da tutte le forze politiche, che vincola il Sindaco e gli Assessori ai lavori pubblici a concedere licenze soltanto sulla base del piano regolatore anche se le misure di salvaguardia sono cadute.

La Regione siciliana restituisce il piano regolatore, modificato senza appello, nel giugno 1962; quindi, fino al 1962 abbiamo dei periodi estremamente importanti.

Il primo riguarda le licenze che dovevano essere concesse secondo il piano di ricostruzione (e dovremo vedere quali sono state le licenze concesse secondo tale piano); il secondo periodo riguarda le licenze date secondo le norme del nuovo piano regolatore, che però non era stato approvato definitivamente: ma c'era la legge di salvaguardia che ne considerava gli aspetti di vincolo in relazione alle concessioni di licenze. Il terzo periodo è relativo ad una seconda redazione del piano regolatore che era stato modificato in sede regionale, ma che non venne poi ulteriormente esaminato dal Consiglio comunale: un periodo di interregno, cioè, in cui praticamente il Sindaco era chiamato a dare licenze secondo la prima lettura del piano regolatore e non in base alla seconda lettura, perchè questa non era più vincolata in base alle norme di salvaguardia. Dal 1962 in poi (abbiamo sentito gli assessori Guarraci e Matta) non ci sarebbero state deviazioni al piano regolatore, nè sarebbero state concesse deroghe, almeno da parte del Consiglio comunale.

Ora, queste vicende del piano regolatore sono connesse frattanto ad una serie di situazioni delittuose che emergono, in particolare, dalla sentenza istruttoria del processo di Catanzaro. In questa prima parte io ne debbo riferire alcune.

Ad esempio, l'area di espansione che viene determinata dal piano regolatore attraverso l'asse che, partendo da Via Federico Imperatore e Viale Lazio, va a finire verso Bellolampo (una delle zone della città ad espansione più intensa, oggi), trova nella zona di incrocio della circonvallazione e della zona di Viale Lazio una serie di delitti che sarebbe opportuno venissero esaminati dalla nostra Commissione nei particolari. In questo punto, infatti, noi abbiamo uno dei crocevia più importanti dell'edilizia palermitana dal punto di vista delinquenziale e mafioso e dal punto di vista del prepotere.

G A T T O S I M O N E. Nato per una variazione del piano.

N I C O S I A. Esattamente.

A D A M O L I. Viale Lazio era verde e attrezzato ...

N I C O S I A. Nell'esame di questa prima e seconda lettura e del periodo di salvaguardia che non veniva applicata è tutto un movimento di situazioni che sono state messe in luce attraverso i delitti, ma che, nella stessa sentenza istruttoria, non avevano riferimenti alle modifiche del piano regolatore. Quindi noi abbiamo, in questa zona di espansione della città, dei fatti delittuosi straordinari: mi riferisco alla zona di Uditore, che faceva capo ai Torretta, che sarebbe poi la zona di espansione non solo di Viale Lazio, ma di altre vie, tutte parallele ad esso, che portano la città verso la montagna, verso Bellolampo (e quindi la zona di Via Perpignano, Via Di Blasi, verso Boccadifalco).

Abbiamo poi la situazione della zona di Ciaculli. Questa zona, considerata industriale, e vincolata dalla legge del 1940, viene frantumata dal nuovo piano regolatore. La vasta area industriale è ridimensionata alla grandezza di 72 ettari (e dobbiamo perciò vedere qual è l'altra parte della zona industriale prevista precedentemente e che viene meno e diventa zona edilizia non tanto popolare, ma con degli indici di fabbricabilità notevoli).

Abbiamo poi la zona alle falde del Monte Pellegrino, che sarebbe l'area di espansione di Via Roma Nuova. Debbo ricordare che nella precedente relazione avevo fatto presente l'esistenza di una fascia di verde pubblico tra Via Libertà e l'Acquasanta: cioè proprio la zona alle falde del monte, quella che allora si chiamava Villa Airoldi e che è limitrofa al Parco della Favorita. Questa area (che non esiste più oggi come verde pubblico) fa parte di una intensa attività edilizia di prim'ordine, collegata a certe vicende che si chiamano Cavatajo ed altri: essa va dall'Acquasanta ai cantieri navali, verso Sampolo eccetera.

Grosso modo, sono queste le zone che hanno subìto le più profonde modificazioni nella redazione del piano regolatore. Esistono però altre questioni interessanti, come quella riguardante la zona centrale di Palermo. Basti citare, per esempio, Via Libertà. Questa via, che aveva un certo indice di fabbricabilità, è stata totalmente modificata; è stato modificato un articolo del regolamento edilizio prima ancora della redazione del piano regolatore (o contemporaneamente) per cui assistiamo alla trasformazione radicale di questa strada e del suo indice di fabbricabilità. Vorrei far presente che in una città come Roma, per esempio, tutti gli edifici della zona centrale, della vecchia Roma, anche della Roma umbertina, sono vincolati agli stessi indici, alla stessa cubatura; a Palermo, invece, questo non si verifica. Prima sono stati consentiti gli attici, poi sono stati variati addirittura gli indici stessi di cubatura, per cui abbiamo ora degli enormi palazzi là dove si elevavano dei villini di uno, due, tre piani al massimo.

Vicende legate a questo periodo sono state riferite anche dalla relazione Bevivino: ad esempio, quella relativa all'incrocio di Via Sciuti con l'Istituto Palagonia (a questo proposito, penso che sarebbe opportuno che una o due Sottocommissioni studiassero, in particolare, la convenzione di questo Istituto, che è connessa alla vicenda di cui ci siamo occupati, della società « Aversa » e, quindi, del caso Ciancimino).

Altri elementi che riguardano il piano regolatore di Palermo, e quindi l'applicabili-

tà di alcune norme stabilite dal piano stesso in maniera diversa dalla prima alla seconda lettura, nel periodo di salvaguardia, riguardano gli indici di fabbricabilità nella zona a monte di Via Libertà, tra questa e Via Sciuti. E allora, in questa prima parte, io debbo dire alla Commissione che, in sostanza, nella prima lettura del piano regolatore, cioè nel 1956, viene salvaguardato dai redattori del piano (non dico questo per elogio dei redattori) il centro storico palermitano. Cioè, i quattro quartieri popolari del centro storico sono preservati da certe distruzioni, da certe lacerazioni che la guerra aveva operato, ma che potevano benissimo essere considerate sotto la voce di bonifica di questi quattro quartieri.

Quindi i redattori si erano preoccupati di conservare al centro storico di Palermo la stessa funzione che esso ha in tutte le città antiche, destinandolo a piano particolareggiato. I piani particolareggiati esistono ancora: ho parlato di quello relativo alle zone di espansione, di quello del centro storico parleremo successivamente.

Nella seconda lettura del piano regolatore, per quanto riguarda i piani particolareggiati, si è derogato un po', si è trasformato qualcosa; ma le più sostanziali modifiche ai piani particolareggiati sono state apportate in sede regionale, cioè in sede di Comitato tecnico regionale per l'urbanistica, dove sono state variate alcune decisioni prese dal Consiglio comunale, senza che questo potesse più pronunciarsi: per cui, alcune proteste fatte, per esempio, dall'associazione « Italia Nostra », vanno riferite più alle decisioni in sede regionale che a quelle prese in sede comunale. Ed io devo essere preciso nel rilevare che la zona della vecchia Palermo è stata in qualche modo toccata e modificata (non so per rispondere a quali interessi) in sede regionale, non in sede comunale.

Perchè, io devo ricordarlo alla Commissione (e l'avevo già accennato) qual è il problema dei quartieri popolari? Onorevoli colleghi, se c'è una città ancor oggi in condizioni post-belliche, è la città di Palermo, relativamente ai quattro quartieri mandamentali, che sono in una vera e propria condizione disastrosa: è un liquame edilizio inconcepibile. Basti pensare che a 150-200 metri dal Palazzo dei Normanni, abbiamo il quartiere di Via Castro che, a parte i suoi vecchi edifici del '600, è una zona di tuguri che ancora si elevano sulle rovine belliche.

Nessuna bonifica o sanatoria si è operata nei quattro quartieri mandamentali; tutte le volte che si è cercato di fare qualche modifica ,tra competenze, intervento di Regione e di Consiglio comunale, le cose sono andate in modo tale che pare ci sia una mano che blocchi il risanamento.

Devo ricordare anche che il Parlamento nazionale ha fatto una legge per il risanamento dei quattro quartieri popolari, ma ancora oggi — dal 1962 — non è stato approvato un solo piano dalla Regione siciliana per il risanamento di una delle zone di questi quattro quartieri popolari, che comprendono 120.000 abitanti, in condizioni igienico-sanitarie impossibili; e bisogna considerare inoltre che, con il terremoto, evidentemente queste case già pericolanti sono state ulteriormente minacciate di demolizione e di distruzione.

Ancor oggi la situazione è bloccata; se ne è parlato in Consiglio comunale, ma, non si capisce perchè, tutte le volte che al Comune di Palermo c'è un Assessore di un certo colore politico, l'Assessore regionale allo sviluppo economico è di altro colore politico, e perciò per questi quattro quartieri popolari non si riesce ad approvare un piano di risanamento. Piani di risanamento sono stati approvati come piani particolareggiati, ma qui si sta parlando di piani di ricostruzione, quindi di fabbricazione vera e propria.

Tali condizioni noi dovremmo attentamente valutare, non per mettere le mani su una questione che può avere anche un aspetto di eleganza di carattere architettonico e artistico, ma perchè c'è un fatto che io desidero far notare: se Palermo non risana i suoi quattro quartieri popolari, lo sviluppo edilizio viene svolto sempre in periferia, anzichè al centro. Se il Comune di Palermo potesse applicare le sue attività edilizie nella zona centrale, è chiaro che ci sarebbe un compenso tra le zone di espansione in periferia e quelle che vengono invece a de-

terminarsi nel centro storico. Questa è una faccenda che può anche assumere un aspetto di particolare evidenza per la nostra Commissione, perchè non si riesce a spiegare come mai, a otto anni di distanza dalla legge nazionale di risanamento, non si è riusciti a fare una sola opera, anzi direi neanche una sola strada, per la sistemazione dei quattro quartieri popolari.

È chiaro che anche il problema del risanamento deve essere considerato sotto l'aspetto del trasferimento della popolazione dal centro storico alla periferia. È chiaro che anche i famosi quartieri popolari (alcuni sono stati costruiti, come Borgo nuovo), e la cui costruzione è stata agevolata a Palermo dall'Istituto delle case popolari, dovevano essere destinati alle popolazioni che abitano i quartieri popolari da risanare. Questo, invece, a Palermo non è potuto avvenire: si sono costruiti, come ho detto, alcuni complessi popolari, sono state assegnate le case che dovevano essere destinate a quelle popolazioni, e il risanamento, praticamente, non c'è stato. È una grossa questione, che dal punto di vista sociale ha un'enorme rilevanza; se infatti consideriamo l'aspetto dell'educazione giovanile, nei quattro quartieri popolari certo noi abbiamo una fungaia di elementi: La Licata e certi altri *killer* vengono proprio da questi quartieri, dal Capo, dall'Albergheria; sono giovani che si presentano alla vita attraverso un'educazione che la mafia sfrutta tranquillamente per i suoi obiettivi.

Quindi, c'è questo primo aspetto che emerge dal piano regolatore, la mancata ricostruzione del centro storico, che scompensa l'espandersi della città. Secondo, l'espansione della città, in maniera a volte indiscriminata, per la modifica successiva (tra la prima e la seconda lettura) di intere zone, che erano destinate, per esempio, a verde agricolo o a verde pubblico. La modifica e la destinazione di vaste aree, a verde privato, con indice di costruibilità notevole hanno avviato a grandi speculazioni.

A questo punto, onorevoli colleghi, io devo riferire (sempre per sommi capi) che, successivamente all'approvazione del piano regolatore, c'è stato di rilevante l'approvazione, da parte della Regione, del piano di coordinamento territoriale, che, come ho detto precedentemente, riguarda 16 Comuni, che io vorrei ricordare in questa sede, perchè sono dei Comuni di cui avete sentito parlare attraverso l'attività mafiosa. I Comuni sono: Altofonte, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficarazzi, Piana degli Albanesi, Santa Flavia, Terrasini, Torretta e Villabate.

Quindi, un piano territoriale di coordinamento che va dalla zona di Casteldaccia fino a Punta Raisi, interessando l'entroterra palermitano, le montagne e tutte le falde di montagna (non le falde soltanto di Monte Pellegrino); la « Conca d'oro » viene quindi praticamente racchiusa in questo piano di coordinamento, estendendo lo sviluppo edilizio ad una zona notevolmente distante dalla stessa « Conca d'oro »: quando si parla infatti di Carini, Capaci, Cinisi, Terrasini, si è quasi già al limitare della provincia di Trapani.

Questo piano di coordinamento ancora non è stato recepito dal Comune di Palermo, malgrado la Regione lo avesse obbligato. Cioè, la Regione cosa ha fatto?

Successivamente all'approvazione del piano regolatore, nel 1962, nel 1964, nel 1965 la Regione ha fatto una legge (che deve essere recepita dai singoli Comuni) che riguarda un piano di coordinamento che sostanzialmente modifica in alcune parti quello che il piano regolatore aveva stabilito. Per esempio zone vicine a Villabate, a Ciaculli, a Santa Maria di Gesù, a Villagrazia, ad Altofonte, da verde agricolo vengono portate a verde privato con indice di fabbricabilità; la stessa cosa succede per quelle zone che a Punta Raisi dovevano essere considerate zone di villeggiatura o addirittura per quelle zone, sul mare, che non dovevano essere toccate dai singoli Comuni, quindi la fungaia che vediamo a Punta Raisi è tutta illegittima.

Alcuni Comuni hanno recepito questa legge regionale (pochissimi), Palermo non l'ha recepita ,e a questo riguardo ne è nata una discussione in seno al Consiglio comunale. Per la verità devo dichiarare che l'opposizione, di destra e di sinistra, e buona parte della maggioranza sono in difficoltà nel recepire o meno le norme del piano di coordi-

namento perchè tale modifica prevede la nascita di un notevole problema di carattere giuridico: cioè se la Regione abbia la possibilità e la capacità giuridica di modificare, senza comunicarlo all'interessato, lo sviluppo di un piano regolatore. La Regione si è qui praticamente sovrapposta con un nuovo piano a quello che già esisteva.

A questo riguardo ci sono due tesi: una è quella di accettare il piano di coordinamento, perchè, essendo legge regionale, è il Comune che lo deve recepire, salvo poi a fare eventuali ricorsi in altra sede. L'altra tesi (sostenuta qui dall'assessore all'urbanistica Guarraci) afferma che la Regione non può imporre a un Comune come Palermo già fornito di piano regolatore delle modifiche senza che queste vengano pubblicate regolarmente,cioè riaprendo i termini.

Su questa posizione praticamente il Consiglio comunale di Palermo è diviso. Da una parte c'è la Regione che impone (e sarebbe legittimo che la sua legge venisse applicata), dall'altra c'è il Consiglio comunale che chiede invece la sua piena autonomia per l'approvazione o meno e quindi chiede la pubblicazione degli elementi del piano di coordinamento territoriale.

Il piano di coordinamento (è importante) è venuto fuori in un momento particolare, onorevoli colleghi, quando già esisteva la Commissione Antimafia. Detto piano è stato presentato allora dal Governo D'Angelo come un piano diretto a correggere sostanzialmente gli orientamenti che la mafia aveva posto al piano regolatore di Palermo. Ho molti dubbi che esso sia riuscito a modificare quelli che potevano essere gli orientamenti della mafia.

A D A M O L I . Si è fatto un confronto?

N I C O S I A . Il confronto non è stato fatto perchè ancora il piano di coordinamento territoriale non è stato acquisito dalla Commissione; l'ho richiesto già con telegramma assieme ad altri documenti che non sono ancora pervenuti e che il Consiglio comunale ancora non ha approvato. Per dire la verità a questo proposito, gli assessori Guarraci e Matta mi hanno detto che non si voleva approvare il piano territoriale di coordinamento, non dico per rispetto alla Commissione, ma perchè volevano essere più sicuri, giuridicamente, della questione nata tra Comune e Regione. Ma è chiaro che noi dobbiamo anche studiare questi aspetti delle modifiche apportate dal piano territoriale di coordinamento. A questo proposito ve ne cito qualcuna che può schiarirci le idee.

Zone, per esempio, destinate inizialmente a verde agricolo vengono destinate a zone di villeggiatura, il che significa che la Regione siciliana ha modificato il piano regolatore consentendo il passaggio dal verde agricolo a zone di villeggiatura. Direi che questa è una modifica sostanziale.

A Z Z A R O . Cioè cosa è stato fatto: si è elevato l'indice di fabbricabilità?

N I C O S I A . È stato variato l'indice di fabbricabilità.

A D A M O L I . Zona di villeggiatura vuol dire zona residenziale a basso indice.

N I C O S I A . Verde agricolo niente.

A Z Z A R O . Cioè, verde agricolo non ha una densità edilizia, mentre zona residenziale ha una densità bassa. Questo è ciò che ha modificato la Regione?

N I C O S I A . In parte si tratta di questo che io ho riportato solo come esempio. Poi ci sono alcune zone che, per quanto riguarda il verde pubblico e privato, non sono state modificate. Però queste stesse zone trasformate da verde agricolo in zone di villeggiatura hanno un'importanza notevole. Intanto è scomparso il verde agricolo dove si costruisce in maniera molto rarefatta: si tratta di case coloniche comunque a tipo rurale; con il vincolo del verde agricolo veniva preservata una zona di giardini di Palermo, della « Conca d'oro », mentre, trasformata la stessa in zona di villeggiatura, evidentemente siamo su un'altra posizione. Poi bisogna vedere se queste zone di villeggiatura che riguardano Mondello, Partanna, le falde di Monte Pellegrino, e la zona di Villagrazia,

di Boccadifalco, di Ciaculli e Villabate rappresentano interessi popo puliti.

Quindi la situazione che il piano di coordinamento ha creato sovrapponendosi al piano regolatore è di confusione per la situazione urbanistica paletmitana.

Per completare posso anche aggiungere che, a seguito delle vicende sismiche, a Palermo è stato messo un vincolo con il decreto Mancini, per l'indice di fabbricabilità: cioè praticamente (ed era giusto) a Palermo i palazzi, che pure si potevano costruire secondo il piano regolatore fino e non oltre una certa altezza, adesso non possono superare i 25 metri e per il centro di Palermo anche meno.

Intervengono due decisioni del Consiglio di Giustizia amministrativa di questi giorni che tolgono valore, per una parte, al vincolo del verde agricolo e ai concetti dell'urbanizzazione, per cui Palermo (questo detto tra parentesi) è entrata nella seconda fase che sarebbe opportuno che la Commissione attentamente seguisse, cioè una fase di accaparramento di nuove aree di verde agricolo, che potrebbe determinare, in una nuova estensione del piano regolatore, una seconda ondata di vicende poco pulite come quelle che hanno già caratterizzate inizialmente la questione del piano regolatore.

Vorrei ora fare un passo indietro, cioè andare al 1956, quando si parlò del piano regolatore. Allora si tenne, grosso modo, l'espansione di Palermo entro certi limiti, dato che non si prevedeva una città sui 650-700 mila abitanti. In quel periodo non si previde l'espansione edilizia favorita sia dai mutui concessi della Regione ai propri dipendenti, sia dalle facilitazioni dei tassi di interesse per quanto riguarda i contributi a fondo perduto; per cui improvvisamente a Palermo esplose l'attività edilizia e quindi le prime considerazioni del piano regolatore vennero travolte da questa esplosione.

C'è un secondo aspetto nella seconda lettura del piano: cioè una rigidità di questo a chiudere verso est l'espansione e ad spingerla sempre più a nord. Quindi verso sud e verso est si chiude Palermo e cioè le zone di Ciaculli. Cioè si chiudono all'espansione edilizia poichè qui c'è tutta una fascia, la valle dell'Oreto, di verde agricolo, per cui a un certo punto...

A Z Z A R O . Cioè, il piano regolatore aveva posto dei vincoli rigidi.

N I C O S I A . Aveva posto dei vincoli che rendevano praticamente impossibile l'estensione di Palermo verso la zona di Villabate e Bagheria (tanto per fare un esempio). Occorre dire che nel piano di ricostruzione era prevista — a parte la zona industriale, che veniva ridotta — un'autostrada tra Palermo e Aspra ,cioè un'autostrada litoranea su tutto il golfo di Palermo (Aspra infatti si trova verso Bagheria). Quest'autostrada non si è fatta più, bloccando quindi l'espansione di Palermo in questo senso.

Notiamo ora che Ciaculli è non solo la zona in cui si è verificato l'episodio famoso della « Giulietta », ma è anche l'area di dominio dei Greco, mentre l'espansione di Palermo veniva indirizzata verso Uditore e Passo di Rigano, che è la zona dei Torretta. Nello stesso tempo, tra prima e seconda lettura del piano regolatore, si discuteva come poter aprire Via Roma Nuova: questo costituiva una vecchia aspirazione dei palermitani, però ora Via Roma doveva essere aperta in una certa maniera, toccando una zona di verde pubblico che si chiamava Villa Airoldi, per congiungersi immediatamente con la Favorita e con Mondello. In questa zona, nella zona cioè tra l'Acquasanta, il Molo e Via Sampolo, avviene una terza modifica: e questa è la zona dei Cavatajo. Non parliamo poi di San Lorenzo, zona di origine dei Vassallo.

Grosso modo, questa città, che si espande a macchia d'olio, verso nord e verso ovest, tocca certi interessi: e questi interessi sono stati rispettati, o accolti, nella seconda lettura del piano regolatore.

Ora, prima di addentrarmi in ulteriori dettagli, vorrei ricordare che ho cercato di fornire alla Commissione le indicazioni essenziali dei principali capitoli delle vicende edilizie di Palermo: a cominciare da una vecchia, tradizionale espansione della città, che è stata modificata dagli spagnoli, e che trova una logica urbanistica quando è stata tagliata, con la normale Via Maqueda, l'e-

spansione della città, che andava da mare verso monte; venendo poi ad una seconda espansione, che è contemplata nel piano Giarrusso, che ha seguito un po' le indicazioni sottoscritte da Garibaldi addirittura nel 1860 (che si possono considerare le prime indicazioni per un piano regolatore di tipo moderno): con il piano Giarrusso si valicavano i confini delle vecchie mura, e si completava la Via Libertà (iniziata praticamente da Ruggero Settimo nel 1848). Poi ci sono i risanamenti del 1926-1931, e quindi la predisposizione di un piano regolatore nel 1939, non applicato in seguito allo scoppio della guerra, ma che in sostanza valorizzava la zona Romagnolo, la zona del Foro italico, la zona verso Aspra, cioè portava Palermo verso il mare; con questo piano veniva considerata una zona industriale, che stava a monte, nella zona tra San Ciro e Brancaccio, con la creazione di un porto mercantile nella zona dell'Acqua dei Corsari. Abbiamo poi un piano di ricostruzione, che non è stato applicato, anche per mancanza di richieste dei fondi di ricostruzione (ed infatti una delle cose più strane che si sono verificate a Palermo è stata questa: per i fondi di ricostruzione bellica si sono avute molte domande di risarcimento di danno bellico e poche domande invece per la ricostruzione vera e propria). Anche qui c'è un fenomeno di accaparramento delle aree. E non bisogna dimenticare che anche architetti di fama internazionale si erano offerti di presentare progetti (come si faceva anche a Catania, con la bonifica del San Berillo); addirittura si parlava di concorsi internazionali, come nel caso del Monte di Pietà. C'erano dei piani già pronti, in base ai quali dei quartieri potevano essere risanati già nel 1954-1955!

Si arriva alla vicenda del piano regolatore, nel 1962, quando ormai vi erano dei vincoli rigidi, dato che le aree di espansione erano obbligate. Tutto ciò determinò uno scompenso, che ha portato a quelle vicende delittuose di cui noi tutti abbiamo sentito parlare e delle quali forse non si è spenta ancora la eco, e non sono finite le conseguenze: perchè una resa dei conti è prevedibile (forse l'uccisione di Cavatajo ne costituisce il primo episodio) e, anche se non è auspicabile da nessuno, è presente forse nelle intenzioni delle cosche mafiose.

Signor Presidente, confermo che la relazione scritta sarà presentata, facendo notare non solo la difficoltà del compito, ma anche l'opportunità di eseguirlo con molta attenzione, trovandoci in presenza di elementi tecnici, anche nuovi, da noi rilevati, a seguito delle vicende vissute nei Gruppi di lavoro, e che mi sono permesso di portare all'attenzione della Commissione.

Voglio dire ancora che è necessario, secondo me, che l'esame del piano regolatore venga effettuato procedendo ad uno studio accurato dei ricorsi alla prima e alla seconda lettura, in modo che ci si renda conto delle modifiche apportate. Questo studio costituisce un compito specifico di questo nostro secondo esame del piano regolatore, visto che il Gruppo presieduto dal senatore Spezzano si era fermato nell'esaminare le aree di cui alla prima e seconda lettura del piano. Dobbiamo esaminare le modifiche apportate in sede regionale. È interessante notare, dai verbali di cui disponiamo, come alcuni ricorsi siano stati esaminati ed accolti, in sede regionale, pur con il parere negativo del Consiglio comunale. E, naturalmente, noi non possiamo limitare il nostro esame soltanto alla vicenda che si è svolta nel Consiglio comunale, in quanto l'approvazione definitiva del piano è stata effettuata in sede regionale; ed in quella sede sono state apportate delle modifiche significative.

G A T T O S I M O N E . La trasformazione di Viale Lazio da zona di verde attrezzato a zona di costruzione intensiva, come ha avuto luogo?

N I C O S I A . Per quanto riguarda Viale Lazio, ci sono nel tempo due situazioni molto chiare, che rispondono prima al nome di Conigliera, la vecchia Conigliera palermitana, che era a ridosso di Villa Sperlinga; subito dopo Villa Sperlinga, noi abbiamo le zone di sviluppo dell'I.A.C.P. (Quartiere delle Rose, che si trova esattamente sulla Via Brigata Verona, angolo Via Sciuti. Collegata al Quartiere delle Rose c'è la zona di espansione Terrasi, cioè la convenzione Terrasi).

Quindi, abbiamo lungo la Via Sciuti questo *iter* di espansione, che si chiama Conigliera, Istituto Palagonia, zona delle case popolari (costruite prima ancora che Via Sciuti si aprisse), convenzione Terrasi. Pertanto, le connessioni da tenere presenti, per quanto riguarda il Viale Lazio, sono queste. Qual è il motivo che ha portato alla serie di delitti, che hanno avuto per teatro questa zona di Viale Lazio, che poi si congiunge con quelle di Passo di Rigano e di Uditore? Esso è da ricercarsi negli interessi che fanno capo al gruppo Torretta. Secondo le risultanze dell'istruttoria di Catanzaro, Cavatajo agiva nella zona di Via Ammiraglio Rizzo, cioè verso l'Acquasanta. Viale Lazio tende ad arrivare verso Uditore e Passo di Rigano; l'esame dell'espansione edilizia va connessa con gli interessi collegati al gruppo Torretta.

G A T T O S I M O N E . Ma tutto ciò che è stato detto è avvenuto dopo che un gruppo di pressione (il gruppo Torretta o altri) ha ottenuto il cambio di destinazione delle aree di Viale Lazio da verde attrezzato a zone di edificazione intensiva. Quando è avvenuto il cambio? In sede di seconda lettura? In deroga al piano? In quel lasso di tempo scoperto di sei mesi?

N I C O S I A . Non lo so, non ho esaminato questo aspetto. Eravamo rimasti d'accordo con lei, senatore Simone Gatto, e con il senatore Adamoli, che si dovevano esaminare questi ricorsi. Perchè qui siamo davanti ad un problema di polverizzazione di proprietà; non c'è un solo fondo, abbiamo una serie di fondi, tanto è vero che ancora resiste una casa in Viale Lazio.

Abbiamo tutta una serie di piccoli fondi, di cui lo stesso senatore Spezzano trovò difficoltà ad accertare al catasto il passaggio di proprietà.

Occorre esaminare questi ricorsi: sono più di 150 e non si possono esaminare così semplicemente, ma debbono essere visti con le mappe catastali, e con tutta la mappa del piano regolatore.

G A T T O S I M O N E . I nominativi dei titolari dei ricorsi non contano niente, in quanto ci sono state delle persone che hanno detto: « Lasciate fare a noi, e quello che per ora è un giardino di cui non potete fare uso edilizio penseremo noi a farlo diventare suolo edificabile. Lo cederete a noi e non ad altri, lo cederete a questo prezzo, purchè ci lasciate fare ».

Quindi anche 500 ricorsi di Viale Lazio possono significare una persona sola.

N I C O S I A . Viale Lazio era prevista come sviluppo, in quanto è la continuazione di Via Imperatore Federico.

A Z Z A R O . La struttura proprietaria, quando tutto questo avviene, è una struttura polverizzata o unificata?

G A T T O S I M O N E . È una struttura polverizzata, però nel momento della costruzione avviene l'accostamento, inevitabilmente.

I condomini in Viale Lazio sono pochi.

N I C O S I A . Il compito ulteriore della nostra Commissione, cioè del nostro Comitato, è l'accertamento del passaggio delle aree a chi ha chiesto le licenze di costruzione.

È questo l'unico punto di accertamento, anche perchè questo lavoro comporta una indagine sul posto, cioè andare al Municipio e chiedere tutte quante le licenze richieste dal fondo interessato nella zona di incrocio tra la Circonvallazione e Viale Lazio.

A Z Z A R O . Non ci sono i contratti di trasferimento di proprietà in cui deve essere contenuto per lo meno in via indicativa il valore del terreno? Inoltre ci dovrebbe essere l'accertamento dell'Ufficio Valori, per vedere se questo valore è stato attribuito più o meno in modo esatto.

Se è vero quello che dice il senatore Simone Gatto è evidente che c'erano dei prestanome, davanti ai quali la Commissione non può restare perplessa, perchè non sono nessuno, che promettono successivamente non appena il suolo da vincolato, come in realtà era, diventa edificabile.

N I C O S I A . A proposito di Via Empedocle Restivo ce ne siamo occupati cinque anni fa come Commissione: ritorneremo sull'argomento. Se ne è occupato anche Bevivino, e riguarda la questione del palazzo Vassallo di Via Empedocle Restivo. Era tutta un'area destinta a mercato: improvvisamente è stata data una licenza in una certa maniera di cui si è occupata anche la Magistratura.

Ma questo è un fatto individuabile, specifico: la nostra inchiesta particolare deve tendere all'esame di alcune aree (ne ho già fissate alcune nella città) connesse a fatti delittuosi, a dei precisi interessi che si sono presentati nella città e che hanno avuto anche un seguito giudiziario.

Quindi il Comitato, per continuare l'inchiesta, deve individuare i punti più importanti, evidenti, sulla base dell'esame di questi ricorsi, e vedere quali sono stati modificati in sede di Consiglio e quali in sede regionale; successivamente deve affrontare la questione macroscopica del piano regolatore con le altre modifiche apportate in sede regionale col piano di coordinamento territoriale; dopo di che possiamo tranquillamente avviarci verso un'inchiesta sul luogo, alla relazione definitiva sul piano regolatore.

G A T T O S I M O N E . Occorre enucleare gli aspetti principali.

N I C O S I A . Dopo questa prima relazione informativa sul piano regolatore, dovremmo individuare le posizioni che già sono venute fuori da questa mia relazione, anche a seguito di una discussione in Commissione, prima di procedere ad una ulteriore indagine in sede di Comune di Palermo per l'accertamento delle licenze date, il secondo piano regolatore e le modifiche apportate sia in sede comunale che in sede regionale.

Se siamo d'accordo su questi principi di massima evidentemente possiamo continuare. È una questione di metodo di lavoro che aspetto mi venga indicata dalla Commissione. Potrei addentrarmi nei particolari, potrei esaminare anche alcuni aspetti che non ho ancora toccato, però ritengo opportuno che questo sia fatto per iscritto, che sia consegnato alla Commissione per iscritto.

Subito dopo la discussione informativa della Commissione potremmo procedere all'indagine definitiva di alcuni punti che riguardano il piano regolatore di Palermo.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il collega Nicosia per la completa relazione informativa che ha voluto sottoporre alla valutazione della Commissione, e per l'egregio lavoro che il Sottocomitato, di cui egli è coordinatore, ha sino a questo momento compiuto.

Come mia personale valutazione, ritengo che sia estremamente difficile in questo momento affrontare in Commissione il discorso sul metodo che deve caratterizzare l'ulteriore corso dell'attività del Sottocomitato.

Ritengo che sia estremamente necessario che la Commissione possa disporre della relazione scritta entro il più breve tempo possibile per potere su di essa poi formulare il suo giudizio, e apportare le integrazioni che si reputassero necessarie. Perciò credo che l'introduzione del modo più corretto di lavorare nel settore di indagine (non c'è dubbio molto complesso) affidato al collega Nicosia, e agli altri colleghi che fanno parte del Comitato, ed anche la verifica dello stesso criterio metodologico riferito agli altri Sottogruppi di lavoro, debbano essere demandate all'Ufficio di Presidenza, previ opportuni incontri con i singoli coordinatori dei Gruppi di lavoro.

Ed ora proporrei che domani non si tenga la seduta della Commissione nel suo *plenum*, (anche perchè credo che non avremmo argomenti rilevanti da discutere, dal momento che dobbiamo rinviare l'esame della relazione sul credito) ma si tengano una o più riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato con i coordinatori dei singoli Comitati di lavoro, con l'onorevole Nicosia in modo particolare, sia per una verifica dello stato dei lavori dei singoli Comitati, sia per una migliore puntualizzazione del metodo di indagine dei Comitati stessi, allo scopo di dare una certa organicità ai nostri lavori.

N I C O S I A . È assolutamente necessario. Faccio presente, e di questo ne avevo parlato a lungo con il collega Simone Gatto, che, se noi vogliamo dare una risposta (è una questione di metodo, di accertamento) un incontro con l'Ufficio di Presidenza è oltre modo necessario, (in quanto da solo non lo posso e non lo debbo fare), ai fini anche di altri settori che interessano il Comitato enti locali, non soltanto il Comitato per l'urbanistica, dal momento che ci sono aspetti dello stesso piano regolatore che riguardano rapporti sia con la Pubblica amministrazione, che rapporti con organi come la Commissione provinciale di controllo di Palermo o il Consiglio di Giustizia amministrativa.

Quindi, siccome la questione deve avere un avvio serio e concreto, sarebbe opportuno, anche da parte di alcuni colleghi, che ci si mettesse immediatamente al lavoro.

G A T T O S I M O N E . Dato che non c'è urgenza di esposizione, si potrebbe, signor Presidente, tenere la seduta domani pomeriggio?

P R E S I D E N T E . Temo di no, perchè vorrei tenere questi incontri in sostituzione della seduta della Commissione, in quanto molti colleghi, nella previsione che domani pomeriggio non ci fossero impegni, hanno già fatto altri programmi.

Quindi, non essendoci osservazioni in contrario, resta stabilito che domani mattina, alle ore 10, oltre ai colleghi dell'Ufficio di Presidenza, sono convocati i colleghi: Simone Gatto, nella misura in cui sia disponibile, per il Comitato per l'indagine sociologica e storica; Scardavilla, Della Briotta, Meucci, Nicosia, Bisantis, Jannuzzi e Bernardinetti. La prossima seduta della Commissione si terrà, orientativamente, mercoledì della prossima settimana, nel pomeriggio.

La seduta è tolta.

(*La seduta termina alle ore 19,30*).

PAGINA BIANCA

INDICE DEI NOMI

PAGINA BIANCA

A

ABBRATOZZATO Angelina. 421
ABBRATOZZATO Maria, 421
ABBRATOZZATO Maria Assunta, 419
ABBRATOZZATO Pietro, 421
ABBRATUZZATO Angelina, 371
ABBRATUZZATO Carmela, 370
ABBRATUZZATO Maria, 371
ABBRATUZZATO Maria Assunta, 371
ABBRATUZZATO Pietro, 370
ADAMO Giovanni, 1072
ADAMOLI Gelasio, 1123, 1126, 1131, 1135, 1140, 1143, 1146, 1149
ADELFIO Caterina, 22
ADELFIO Giacomo, 1015
ADORNO Salvatore, 17
ADRAGNA Vincenzo, 240 e *passim*, 245
ADRAGNA-CIMÒ, 930
AGGRAMATICO Giuseppe, 1048
AGNELLO, 164, 185, 283
AGNELLO Domenico, 570
AGNELLO Gaspare, 329, 960
AGNELLO Giacomo, 570 e *passim*, 590
AGNELLO Giulia, 592
AGNELLO Giuseppe, 593
AGNELLO Giuseppe di Domenico, 570
AGNELLO Giuseppe di Francesco, 570
AGNELLO Guido, 570, 588
AGNELLO Luigi, 570, 591
AGNELLO Mario Renato, 570 e *passim*, 589
AGNELLO Melchiorre, 183, 240, 247 e *passim*, 282
AGNELLO Vincenzo, 293
AGOSTINI Quinto, 1056
AGOSTINO Maria, 211, 265
AGRIGENTO Francesco Paolo, 323, 434
AGUGLIA Rosalia, 450
AIELLO Alessandro, 293
AIELLO Giuseppe, 1054
AIROLDI Guido, 961
AIROLDI Pietro, 1087
ALAGNA Maria Grazia in GONZALES, 21
ALAGNA Vincenza, 1069
ALAIMO Andrea, 400, 405, 407, 413 e *passim*, 1025, 1028, 1069, 1087, 1090 e *passim*
ALAIMO Rosario, 236, 293
ALARIO Maria Grazia, 514
ALBANESE Angela, 940
ALBANESE Antonino (cl. 1912), 929
ALBANESE Antonino (cl. 1930), 929
ALBANESE Francesco, 940
ALBANESE Giuseppe, XXII e *passim*, 926 e *passim*, 929, 934, 938, 940
ALBANESE Liborio, 930
ALBANESE Vito, 930
ALBANO, 621, 654
ALBANO Giovanni, 750
ALBANO Salvatore, 754
ALBANO Vincenzo, 201
ALBANO Virgilio, 754 e *passim*
ALESSANDROTTA Giovanna, 952
ALESSI, 231
ALESSI Domenico, 718
ALESSI Giuseppe, 1123
ALESSI Giustina, 508
ALESTRA Gaetano, XVII
ALFANO Calogero, 173
ALIAVÒ Angelo, 644
ALICÒ Ferdinando, 438 e *passim*
ALIOTO Pietro, 22
ALIOTTA Giacomo, XXI
ALLETTI Angelo, 690 e *passim*
ALLIATA Maria Orietta, 293
ALLOTTA Elisabetta, 504
ALMERICO Pasquale, XXVI
ALONZO Giovanni, 364, 368
ALTAVILLA Salvatore, 16
ALTERNO Giuseppe Lucio, 955, 961
AMARI Maria, 1072
AMATO Angela, 857, 875
AMATO Concetta, 1009
AMATO Pietra, 355, 510
AMATO Vincenza, 926, 938, 940
AMBROSECCHIO Claudio, 448
AMICO Giuseppe, 874
AMICO Michele, 1023 e *passim*, 1027
AMICO Nicolina, 874
AMICO Vincenza (e c.ti), 849, 874, 888
AMITRANO Raffaela, 585
AMODEI Isabella, 1059
AMOROSI Vincenza, *vedi*: VIZZINI Vincenza in AMOROSI
AMOROSO, 831
AMOROSO (f.lli), 896, 913
AMOROSO (gli), 895 e *passim*, 899, 901, 904 e *passim*
AMOROSO (e C.ti), 849, 888
AMOROSO Adriano, XXVI
AMOROSO Enza, 22
AMOROSO F. e C., 864, 866, 874
AMOROSO Francesco, 802 e *passim*, 841, 844, 863, 865, 879, 894, 899, 915 e *passim*, 920
AMOROSO Francesco Paolo, 21, 869, 871, 873
AMOROSO Gaetano, 217, 293, 303, 802 e *passim*, 844, 894, 915 e *passim*, 920
AMOROSO Salvatore, 802 e *passim*, 894, 915, 917, 920
AMPOLA Cristina, 937
ANDREINI Alessandro, 857, 875
ANDRIOLO Francesco, 21
ANELLO Antonino, 703
ANELLO Giuseppa, 323 e *passim*, 435

ANELLO Nunzio, 323, 435
ANGESE Claudio, 20
ANGILELLA, 175 e *passim*, 231, 269, 271, 411, 781, 783, 787 e *passim*
ANGILELLA Giuseppe, 363, 485, 489, 562, 568, 571, 950 e *passim*, 957 e *passim*, 961 e *passim*
ANNALORO Salvatore, 18
ANSELMO Giovanni, 721
ANTARES, 567
ANTIOCO Provvidenza, 995
AQUECI Giovanna, 1093
ARA Alba, 173
ARA Maria Caterina, 173
ARANCI Guido, 1070
ARATO Maria, 517
ARCOLEO Giuseppe, 293
ARCUDI Domenico, 293
ARCURI, 974
ARCURI Giovanna, 987
ARDIZZONE Franco, 337
ARDIZZONE Giuseppa, 570, 588, 591
ARDIZZONE Luigi, 337
ARDIZZONE Napoleone, 293, 306
ARICÒ Girolama, 740
ARICÒ Girolamo, 729
ARICO Giuseppa, 740
ARMETTA Maria, 366, 395
ARONICA Ferdinando, 293
ARRANDO Vittoria, 510
ARRANO Vittoria, 501
ARRIGO Angelo, 16
ARRISICÒ Rosalia, 877
ARRUSICATO Antonino, 566, 572 e *passim*
ARRUSICATO Carmela ved. TERESI, 942
ARU Luigi, 85 e *passim*, 128, 138 e *passim*, 151
ASCIUTTO Onofrio, 913
AULA Guido, 25 e *passim*,
AUTOVINO, 629
AVOLA Giuseppa, 1046
AVOLIO, 1109
AVOLLO CARO Guido, 293
AZZARO Giuseppe, 1137 e *passim*, 1146 e *passim*, 1149
AZZAUDO Vittoria, 499

B

BADALAMENTI Lorenzo, 693
BADALAMENTI Rosario, 693
BADALUCCO Carmela, 749
BAGARELLA Calogero, XXIII
BAIAMONTE Isabella, 517
BALSAMO, 574, 1076
BALSAMO Giuseppe, 728
BARBACCIA Francesco, 293, 315
BARBAGALLO Rosario, XX
BARBALONGA Antonino, 1073
BARBARO Lucrezia, 1086
BARBATO Maria Aurelia, 402
BARBATO Raffaela, 402
BARBERA (eredi), 330
BARBERA (famiglia), 340
BARBERA Adele, 328, 960
BARBERA Bianca, 539
BARBERA Calogero, 1049
BARBERA Caterina, 582
BARBERA Elena Maria, 329, 960
BARBERA Ferruccio, 346
BARBERA Giovanna, 328, 960
BARBERA Giovanni, 168
BARBERA Giuseppa, 329, 346, 960
BARBERA Leontina Maria, 329, 960
BARBERA Lorenzo, 329, 331 e *passim*, 346, 356, 961
BARBERA Manfredi, 328 e *passim*, 960
BARBERA Maria, 329, 960
BARBERA Maria Letizia, 329, 346, 960
BARBERA Renzo, 328
BARBIERA Giuseppa (o Giuseppina), 1071 e *passim*, 1078
BARBIERA Raffaela, 1071, 1078
BARBUSCIA Giuseppe, 1059
BARBUSCIA Ignazia, 369, 396
BARDI Gianna, 266 e *passim*
BARILLÀ Giovanni, 775
BARLETTA Giacomo, 16
BARONE Nunzia, 417
BARRACO Antonio, 177, 189, 193 e *passim*, 197, 200, 469, 488 e *passim*
BARRANCO Clelia, 505 e *passim*
BARRECA Ignazia, 1056
BARRESI Antonella, 169
BARRESI Maria Antonella, 168
BARRETTA Maria Rita, *vedi*: GULÌ Maria Rita in BARRETTA
BARTOLOMEO Antonino, XXVII
BARZINI Luigi, 1123
BADANI Giacomo, 744
BASILE Francesco, 621
BASILE Giovanni, 758
BASILE Salvatore, 936
BATTAGLIA (f.lli), 19
BATTAGLIA Angelo, 323, 435
BATTAGLIA Carmelo, XVI
BATTAGLIA Romano, 1136
BAZAN Italo, 240, 783
BEGNOTTI Ida, 188
BELLA Concetta, 18
BELLAVIA Antonino, 13
BELLAVIA Felice, 348
BELLAVIA Francesco, 13
BELLINA Giacinto, 963
BELLO Girolama, 512, 529
BELLOTTI Alessandra, 14
BELLOTTI Anita, 14
BELMONDO Giuseppa, *vedi*: MARCENÒ Giuseppa ved. BELMONDO
BELTRAME Alberto, 1086, 1088 e *passim*, 1092, 1094
BENELLI Silvia, 331
BENFANTE Francesca, 508
BENFANTE Grazia Nunzia, 411
BENFANTE Salvatore, 411
BENIGNO Elisabetta, 543
BENSO Elisabetta, 543

BENSO (o BENZO) Concetta Maria, 1061
BENSO (o BENZO) Giulia Maria Giuseppa, 1061
BENTIVEGNA Salvatore, 913
BENVEGNA Francesco, 19
BENVEGNA Giovanni, 18
BENZO Matilde, 731
BERGAMASCO Giorgio, 1123
BERNARDINETTI Marzio, 1131, 1133, 1151
BERNASCONI Antonino, 1050
BERTOLA Ermenegildo, XXVIII
BERTOLINO, 634, 717 e *passim*, 739, 754
BERTOLINO Angelo, 1026
BERTOLINO Anna, 1026
BERTOLINO Francesca, 1026
BERTOLINO Gaetano, 1026
BERTOLINO Gaspare, 1026
BERTOLINO Gaspare Vito, 1026
BERTOLINO Giovanni, 1026
BERTOLINO Giuseppe, 1093
BERTOLINO Maria, 1026
BERTOLINO Provvidenza, 1026 e *passim*
BERTOLINO Rosa, 1026
BERTOLINO Rosalia, *vedi*: BONURA Rosalia ved. BERTOLINO
BERTOLINO Vincenza, 1026
BERTOLINO ARONE Giovanna, 252
BERTOROTTA Beatrice, 267
BETTINA Fara, 205
BEVILACQUA, 210, 218, 867, 869, 1016
BEVILACQUA Maria Giuliana in URSO, 16
BEVILACQUA Paolo, 293, 298, 303, 306 e *passim*, 309, 311 e *passim*, 893, 1110 e *passim*
BEVILACQUA Salvatore, 1015
BEVIVINO, 249, 1110 e *passim*, 1132, 1137, 1143, 1150
BEVIVINO Tommaso, XVII, 187
BIANCHINI Francesco, 176
BIANCHINI Giovanni, 176
BIGNONE Maddalena, *vedi*: CHIOVARI Maddalena in BIGNONE
BILLECI Anna, 431
BILLECI Antonina, 967
BILLECI Domenico, 431, 456
BILLECI Francesco Paolo, 431
BILLETTA Giuseppe, 639, 642, 646, 672, 675
BILLOTTA Giuseppe, 645
BIONDO, 164, 182, 188, 279, 785
BIONDO Giovanni, 14
BIONDO Maria Cristina, 19
BIONDO Salvatore, 171 e *passim*, 180, 184, 190, 278, 280, 576
BISAGNA Salvatore, 166
BISANTIS Fausto, 1114, 1123, 1131, 1151
BISCONTI Marianna, 538
BIUSO Simona in GUARRASI, 19
BLANCO Vincenzo, 493
BLANDI Antonina, 373
BLANDI Filippa, 471
BLANDI Giovanna, 950
BLANDI Giovanni, 366, 419
BLANDI Lucia, 966
BLANDI Maria, *vedi:* D'ARPA Maria ved. BLANDI
BLANDI Rosa, 363, 370 e *passim*, 378 e *passim*, 381, 386 e *passim*, 392 e *passim*, 419, 421 e *passim*
BLANDI Salvatore, 419
BOFFI Sergio, XXVI
BOLIGNARI Giovanni, 1068 e *passim*
BOLOGNA Giuseppe, 473 e *passim*
BOLOGNA Leonardo, 987
BOMBAGE Francesco, 14, 19
BONADONNA Francesca Paola, 536
BONADONNA Giuseppe, 508
BONADONNA Maria Antonina, 508
BONADONNA Maria Vita (o Vito), 486, 508
BONANNO, 804
BONANNO Angelo, 795
BONANNO Anna, 513
BONANNO Calogero, 853, 874, 876, 889
BONANNO Giovanni, 795, 823, 849, 874, 888
BONANNO Giuseppe, 853, 874, 889
BONDI Domenico, 783 e *passim*
BONGIOVANNI Rosaria, 184, 282
BONINCONTRO Angelo, 618
BONO Angela, 447
BONO Lucia, 498 e *passim*
BONOMO Simone, 729
BONSANGUE Pietra, 516
BONSIGNORE, 231, 621
BONSIGNORE A., 871, 873
BONSIGNORE Alessandro, 797, 800 e *passim*, 807, 809, 815, 839, 841, 879, 900 e *passim*
BONTÀ Cristina, 1022
BONTÀ Francesco, 1022
BONTÀ Giovanni, 1021 e *passim*
BONTÀ Giuseppe, 1021
BONTÀ Rosalia, 1022
BONTÀ Santo, 1022
BONTADE, 189
BONTADE Margherita, 191
BONTADE Rosaria, 191
BONURA, 1003
BONURA Anna, 258
BONURA Antonino, 987
BONURA Filippo, 999
BONURA Francesco, 968, 994 e *passim*, 1001
BONURA Giovanni, 968, 995, 1003
BONURA Giovanni Maria, 994
BONURA Grazia, 999
BONURA Maria Concetta, 998
BONURA Ninfa, 258
BONURA Rosa, 232
BONURA Rosalia ved. BERTOLINO, 1026
BONURA Salvatore, 948 e *passim*, 967 e *passim*
BONURA Vincenza, 967
BORDONARO, 297
BORDONARO Giuseppe, 1051
BOREL Pasqua, 577
BORGHESAN Salvatore, 1020
BORSELLINO CASTELLANA Guido, 293, 296, 311
BOSSI Ugo, XXVI
BOVA Antonino, 1015
BOVA Francesco, 1015
BRAGION, 1076

BRAGION Marcella, 494
BRAMBILLE Ugo, 407, 417
BRANDALEONE Ferdinando, 1016
BRANDALEONE Giuseppe, 209, 218, 293
BRAZZÒ Rosaria, 20, 455
BRINA Concetta, *vedi*: SPAMPINATO Concetta in BRINA
BRIGUAGLIA Giuseppa, 506
BROCCHETTI Marcello, XXVII
BRUCCOLA Michele, 721
BRUCOLI Giuseppa, 190, 201
BRUNI Emidio, 1125, 1132
BRUNO Anna in MANEGGIO, 19, 22
BRUNO Antonio, 696
BRUNO Antonino, 1058
BRUNO Giovanna, 410
BRUNO Maria, 540
BRUNO Pietro, 729
BRUSCIA Michele, 18
BUCCELLATO Girolamo, 18
BUCCELLATO Giuseppe, 404
BUFALINI Paolo, 1123
BUFFA, 266 e *passim*
BUFFA Rosa, 181
BUFFA Salvatore, 21
BUFFA Vito, 20
BULLARA Rosaria, 22
BURIANI Simone, 16
BUSARDÒ Rosario, 1069
BUSCEMI, 1003
BUSCEMI Gaetano, 232 e *passim*
BUSCEMI Giovanni, 232, 543, 1001
BUSCEMI Giuseppe, 232
BUSCEMI Salvatore, 968, 994
BUSCETTA Antonino, 980 e *passim*
BUSCETTA Tommaso, 238
BUSETTA, 983
BUTERA Accursia, 476
BUTERA Maria, 1051

C

CACACE, XVIII, 494 e *passim*, 519 e *passim*, 526 e *passim*
CACACE Nicolò, 485 e *passim*, 502, 523 e *passim*
CACACE Rosalba, 502, 526
CAFIERO, 337
CALÀ Rosa, 1051
CALABRESE Angelo, 15
CALABRESE Marianna, 952 e *passim*, 956 e *passim*
CALACIURA Francesco Saverio, 173 e *passim*
CALAPSO Massimo, 492
CALASCIBETTA Accursio, 567
CALDERARO Serafino, 1136
CALDERONE Antonino, 1047
CALDERONE Giovanna Maria, 503
CALDERONE Tommaso, 177, 491
CALECA Luigi, 747
CALEFATI di CANALOTTI Guido, 119, 121
CALENDINO, 164, 182, 189
CALENDINO Gaspare, 173
CALENDINO Gaspare Licio, 180, 190
CALENDINO Lucio, 372
CALÌ Fazio, 819 e *passim*, 823
CALÌ Pietro, 422
CALÌ Vincenzo, 409 e *passim*, 416, 542
CALIFI, 641
CALIFI Elvira, 639 e *passim*, 642
CALÒ Antonina, 1086
CALÒ Carlo, 471
CALÒ Domenica, 471
CALÒ Domenico, 173
CALÒ Francesco, 744
CALÒ Giovanna, 471
CALÒ Giovanni, 471
CALÒ Pietro, 498
CAMASTRA Nicolò, 858, 875
CAMMARATA Maria, 1072, 1077
CAMMAROTA Caterina, 344
CAMMAROTA Giuseppe, 343 e *passim*
CAMMAROTA Loredana, 345
CAMMAROTA Rosario, 343, 345
CAMMUCA Giuseppa, 397
CAMPAGNA Vincenza, 509
CAMPIONE, 339
CAMPIONE Bernardo, 321, 324 e *passim*, 329, 331 e *passim*, 338, 3,1 e *passim*, 347, 961
CAMPIONE Gisella, 342
CAMPIONE Giuseppe, 321, 325 e *passim*, 330 e *passim*, 333 e *passim*, 341 e *passim*
CAMPIONE Maria Antonia, 325 e *passim*, 341
CAMPIONE Rosa, 342
CAMPO Andrea, 19
CAMPO Giuseppe, 877
CAMPO Mariano, 849, 874, 888
CANCELLIERE Giuseppa, 373, 398
CANCELLIERE Leopoldo, 1015
CANDELA Gaetano, 1059
CANEBA Salvatore, XXI
CANGEMI, 739
CANGEMI Antonio (o Antonino), 612 e *passim*, 615, 775
CANGEMI Benedetto, 720
CANGEMI LETO A., 678
CANINO Vincenzo, 1057
CANNARIOTO Antonio, 470, 473, 477
CANNELLA Giuseppe, 14
CANNINO Salvatore, 725
CANNISTRARO Rosalia, *vedi*: GAMBINO Rosalia in CANNISTRARO
CANNIZZARO Alessandro, 20
CAPITANO, 966
CAPIZZI Crocifissa, 430
CAPORRINO Giuseppe, 849, 874, 888
CAPPADONA Carmelo, 22
CAPPELLO Giovanni, 730
CARACAUSI Francesco, 987
CARACCI Filippo, 631
CARACCIOLO, 1125, 1136
CARACCIOLO Eduardo, 612
CARAMAZZA Pietro, 1052
CARAMOLA Antonino, 1015

CARAVELLO Gaspare, 20
CARAVELLO Giovanni, 239 e *passim*, 304, 312
CARDELLA Andrea, 1053
CARDELLA Elvira, 550
CARDINALE, 417
CARDINALE Giorgio, 407
CARERI Antonio, 707 e *passim*
CARINI Gaetano, XIX, 1005, 1007 e *passim*, 1010 e *passim*, 1014 e *passim*
CARINI Giuseppe, XIX, 1005, 1007, 1012 e *passim*
CARMICIO Carmela, 337
CARMINIA Sebastiana, 926, 931, 938
CARNEVALE Salvatore, XXVI
CARNEVALI Antonia, 999
CAROLI Martino, 1123
CAROLLO Filippa, 1059
CAROLLO Maria, 232, 967, 1002
CAROLLO Rosolino, 853, 874, 876, 889
CAROLLO Salvatore, 329, 875
CAROLLO Vincenzo, 469, 472
CARONIA Caterina in ILARDO, 18
CARONIA Giuseppe, 324
CARONIA Salvatore, 1136
CARONNA Elvira, 853, 863, 875
CARPINTERI, 187
CARPENTIERI Giovanni, 487
CARRÀ Gioacchino, 729
CARRÀ Salvatore, 727
CARRAMUSA Maria Concetta, *vedi*:LO CASTO Maria Concetta ved. CARRAMUSA
CARRARO Luigi, V, VII, X e *passim*, 163, 937, 969, 990, 1004, 1016, 1031, 1045, 1081, 1095
CARROTTA Aldo, 760
CARUSO Antonino, XXVII e *passim*
CARUSO Benedetto, 1049
CARUSO M. Adelina, *vedi*: SIRCHIA M. Adelina ved. CARUSO
CARUSO Maria Anna, 370
CARUSO Mariano, 1058
CARUSO Salvatore, 728
CARUSO Simone, 19
CASABELLA Rosina, 400
CASCINO Elisabetta, 446
CASCIO Francesco, 413, 415
CASCIO INGURGIA, 933
CASCIO INGURGIA Pietro, 934
CASELLA, XXVI
CASISA Rosa, 384
CASSARÀ, 654, 659
CASSARÀ Domenico, 236
CASSARÀ Gaetano, 730
CASSARÀ Giovanni, 731
CASSINA Luciano, 19
CASSINO Vincenzo, 675 e *passim*
CASTAGNETTA Rosalia, 20
CASTELLESI Giacomo, 18
CASTELLINI, 401, 1046 e *passim*
CASTELLINI Michele, 523 e *passim*, 974, 985, 1036 e *passim*, 1040, 1049 e *passim*, 1053 e *passim*, 1062 e *passim*
CASTIGLIONE Calogero, XV
CASTRO Antonina, 196
CASTRO Antonino, 15
CASTRO Calogero, 1038, 1064
CASUBOLO Salvatore, 1056
CATALANO, XVIII, 91, 519 e *passim*, 526 e *passim*
CATALANO Agatino, 89
CATALANO Agostino, 528
CATALANO Antonio (o Antonino), 173, 528, 730
CATALANO Caterina, 528
CATALANO Domenico, 523 e *passim*, 528, 1063
CATALANO Eleonora, 528
CATALANOTTE Ferruccio, 411
CATALDO Andrea, 543
CATALDO Michele, 15
CATANIA Francesco, 365 e *passim*, 369, 371 e *passim*, 406, 408 e *passim*, 412, 414, 417, 420 e *passim*, 422 e *passim*, 1024, 1027
CATANIA Modesto, 995
CATANZARO Gioacchino, 857, 875
CATARINICCHIA, 688
CATINELLA Salvatore, 335
CATTANEI Francesco, 5, 9, 157 e *passim*, 275 e *passim*, 289 e *passim*, 597, 599, 601, 773, 775, 795, 797, 800 e *passim*, 807, 809, 811, 813, 839, 871, 881, 885, 1119 e *passim*
CATTANEO Ferdinando, 181
CATTI Beatrice, 489, 495, 1087, 1112
CAVALIERE Rosalia, 322, 433 e *passim*
CAVALLARO Giuseppe, 336, 358
CAVALLARO Irene, 503
CAVALLARO Nicolò, 733 e *passim*
CAVATAIO, 207, 1080, 1143, 1148 e *passim*
CAVATAIO Epifanio, 998
CAVATAIO Michele, 238, 1015, 1044
CAVATAIO Olga, 999
CAVAZZARO Domenico, 16
CAVIGLIA Agostino, 374 e *passim*, 494 e *passim*
CENTINEO Gaspare, XXIV
CENTINEO Maria, 513
CERAMI Anna Paola, 580
CERAMI Giuseppe, 293
CERRUTI Cesare, 329, 960
CERVELLO Emanuele, 1057
CERVO Maria, *vedi*: FORTE Maria in CERVO
CHIARACANE Antonio (o Antonino), 1039, 1062
CHIARACANE Concetta, 1039, 1062
CHIARACANE Filippa, 1062
CHIARACANE Filippo, 1039
CHIARACANE Gaetano, 1039, 1062
CHIARACANE Rosa, 1039, 1062
CHIARACANE Vincenzo, 1039, 1062
CHIARAMONTE Rosa, 876
CHIAVETTA Alfredo, 402
CHIAZZESE F., 411
CHIFARI Grazia, 433
CHINNICI Giuseppe, 957, 959, 962
CHIOMMINO Mara, 1053
CHIOVARI Maddalena in BIGNONE, 17
CHIOVARO Aurelio, 963
CHIOVARO Provvidenza ved. FARAONE, 819 e *passim*, 823, 849, 863, 874, 888

CHIOVARO Rosario, 373, 398
CIACCIO Rosina, 180
CIACIOLO, 197, 205
CIANCIMINO, 197 e *passim*, 200, 202, 210, 223, 787
CIANCIMINO Vito Calogero, XIX e *passim*, 172, 176, 179, 186, 188 e *passim*, 194, 202 e *passim*, 206, 208, 215, 218, 231 e *passim*, 236, 246, 285, 293 e *passim*, 306 e *passim*, 319, 312, 576, 904, 1010 e *passim*, 1131 e *passim*, 1136, 1143
CIANCIOLO Pietro, 205 e *passim*
CICERO Clara, 723
CICERO Luciana, 723
CICERO Maria, *vedi*:CICERO Clara
CICERO Pietro, 753
CIENTO Gabriella, 346, 356
CIMINO Baldassare, 19
CIMÒ Antonino, 1049
CINÀ, 804
CINÀ Angela, 849, 874, 888
CINÀ Bianca, 857, 875
CINÀ Lorenza (o Lorenzo), 819 e *passim*, 823, 874 e *passim*, 889
CINÀ Salvatore, 853, 874 e *passim*, 889
CINÀ Serafina, 876
CIOCIÒ Cesarina, 507
CIOFALO Gaspare Maria, 754
CIPOLLA Augusto, 20
CIPOLLA Nicolò Rosario, 1130, 1132
CIRIMINNA Giuseppe, 562, 583
CIRIMONDO Salvatore, 730
CIRRINCIONE Gaetana ved. ODDO, 212, 228, 251, 256, 265
CITARDA (famiglia), 544
CITARDA Antonina, 938
CITARDA Antonino, 379, 541, 929, 938
CITARDA Benedetto, 930
CITARDA Concetta, 540
CITARDA Emanuela, 324, 540 e *passim*
CITARDA Emanuele, 435
CITARDA Francesco, 323, 434, 540 e *passim*
CITARDA F. Adriana, 938
CITARDA Francesco Paolo, 927, 938
CITARDA Giovanna, 324, 435, 540, 926, 931, 938, 943, 967
CITARDA Giovanna Emanuela, 541
CITARDA Giovanni, 541
CITARDA Giuseppe, 540 e *passim*, 927, 938
CITARDA Maria, 540, 926 e *passim*
CITARDA Maria Francesca Paola, 926, 929, 938, 940
CITARDA Maria Francesca, 938
CITARDA Matteo, 927 e *passim*, 930 e *passim*, 938
CITARDA Paolo, 422, 541
CITARDA Pietra, 938
CITARDA Rosalia, 32 e *passim*, 349, 433 e *passim*, 458, 541, 938
CITARDA Rosolino, 541
CITARDA Salvatore, 541
CITARDA Teresa, 541
CITARDA Tommaso, 540
CITARDA Rita, 541
CITARDA Vito, 541, 929, 938
CIULLA Salvatore, 660 e *passim*
CIVELLO, 21
CIVILETTI Maria, 583
CLEMENZA Salvatore, 177
COCCELLATO Maria, 341
COCCHIARA Rosina, 688
COCUZZA Girolamo, 17
CODIA Maria, 439
COLAJANNI Giovanni, 469, 472
«COLA TRAPANI» *vedi*: DI TRAPANI Nicolò
COLIMBERTI Dante, 19
COLLERÀ Andrea, 13
COLLETTI Nicolò, 22
COLLETTI Salvatore, 18
COLLI Salvatore, XXVII
COLLICA Ignazio, 1046
COLLURA, 1046 e *passim*, 1049 e *passim*
COLLURA Antonino, XIX, 1033, 1035 e *passim*, 1040 e *passim*, 1057, 1061 e *passim*
COLOMBA Silvio, 1027
COLONNA Romano Rosalia, 962
COMAIANNI Calogero, XXIII
COMANDÈ Pietro, 621
COMPAGNI Gianni, 952
COMPAGNO Giovanni, 537, 539, 542, 956 e *passim*, 961
COMPAGNONE Alfredo, 1000
COMPAGNONE Giovanni, 999
COMPAGNONE Lorenzo, 999
COMPAGNONE Rosaria, 1000
CONIGLIARO, 750
CONIGLIARO Antonino, 804, 819 e *passim*, 823, 850, 853, 855, 874, 877, 889
CONIGLIARO Domenica, 820
CONIGLIARO Lorenza, 1010
CONIGLIARO Maria, 474
CONIGLIARO Salvatore, 1010 e *passim*, 1013
CONSAGRA Ludovico, 293
CONSIGLIO Francesco, 239 e *passim*, 244 e *passim*
CONTE Giuseppe, 14
CONTE Marietta, 505
CONTINO Vittoria, 322, 434, 459
CONTORNO Nunzia, 535, 550 e *passim*
CONTRERES Carolina, 447, 935
COPPOLA, 493, 574
COPPOLA (f.lli), 373, 494, 1001
COPPOLA Angelo, 543
COPPOLA Francesco Paolo, XXII, XXV e *passim*
CORALLO, 1136
CORDARA Giuseppe, 450
CORDÒ Francesco Paolo, 1015
CORRIERE Rosario, XVII
CORSALE Rosario, 913
CORSARO Augusto, 701
CORSARO Rosario, 864, 866
CORSO Giuseppe, XXVII
CORSO Pompeo, 142, 151
CORTIGIANI Giuseppe, 332, 357
CORVAIA Giovanni, 1016
CORVAIA Giuseppe, 1016

CORVO, 164, 183, 185
CORVO Filippo, 173
CORVO Salvatore, 173, 184, 282, 1073 e *passim*
COSENTINO Angelo, XXVII
COSENTINO Giovanni,726
COSTA A., 857
COSTA Antonina, 875
COSTA Emanuele, 16
COSTA Giacinta, 857, 875
COSTA Grazia, 857, 875
COSTA Salvatore, 758
COSTANTE Livrea, 765
COSTANTINO Pietro, 737
COSTANZO Carmelo, 174, 180, 182
COSTANZO Emanuele, 21
COSTARELLI Francesco, 1136
COTTONE Antonina, 1026
CRACOLICI Ugo, 20
CRAPANZANO Vito, 1075
CRESCENTI Carmelo, 562, 582
CRESCIMANNO, 266, 1136
CRESCIMANNO Giuseppe, 403
CRESCIMANNO Mario, 293
CRESPELLANI Luigi, 1123
CRICCHIO Giovanni, 270
CRICCHIO Giuseppe, 229, 270
CRISANTI Salvatore, 857, 875
CRISTOFALO Francesco Paolo, 567
CRISTOFALO Rosalia, 586
CRISTOFARO Francesco Paolo, 586
CROCE Eva Maria, *vedi*: GULÌ Eva Maria in CROCE
CTIVELLO Paolo, 422
CUCCHIARA Francesca, 1058
CUCCHIARA Giuseppe, XXVI
CUCCHIARA Vincenzo, 726
CUCCIA Giorgio, 938
CUCCIA Giuseppe, 629
CUCCIA Maria Stella, 392, 379
CUCCIO Carolina, 25 e *passim*, 42, 48 e *passim*, 85
CUCCIO Silvia ved. DABBENE, 875 e *passim*
CUGINI Francesca Paola, 562
CULELLI Angela, 382
CULOTTA Ignazio, 953
CUMBO Angelo, 476
CUMBO Giuseppe, 467 e *passim*, 476
CUMBO Giuseppina, 476
CURCIO Giuseppe, 619
CURCURÙ Giuseppe, 330 e *passim*
CUSENZA, 224
CUSENZA Antonina, 927, 938
CUSENZA Gaspare, 215, 1109
CUSENZA Giovanna, 199, 215
CUSENZA Maria, 215, 224
CUSIMANO Andrea, 857, 875
CUSIMANO Antonino, 795, 850, 874, 889
CUSIMANO Benedetto, 744
CUSIMANO Concetta, 857, 875
CUSIMANO Giulia, 354, 383 e *passim*
CUSIMANO Giuseppe, 15, 819 e *passim*, 823, 863, 865
CUSIMANO Maria, 876
CUSIMANO Pasquale, 543
CUSIMANO Salvatore, 1027
CUSIMANO Vittorio, 744
CUSUMANO Giulia, 399
CUSUMANO Giulio, 364
CUSUMANO Giuseppe, 913
CUTRANO Francesca Iolanda, 514
CUTTITTA Girolama, 25, 27
CUZZARI, 1136

D

DABBENE Silvia, *vedi*: CUCCIO Silvia ved. DABBENE
D'AGATA Cristina, 475
D'AGATA Salvatore, 475
DAGNINO, 227 e *passim*
DAGNINO Maria, 570
DAGNINO Severa, 588
D'AGNOLO Mario, XXVI
DAIDONE Vincenzo, 1074
D'AIELLO Giuseppe, 20
D'AIUTO Matteo, 323, 435
D'ALESSANDRO Angela, 926, 931 e *passim*, 938, 940, 943
D'ALESSANDRO Salvatore, 1075
D'ALESSANDRO Tommaso, 850, 853, 874 e *passim*, 889
DALLA CHIESA Carlo Alberto, 276, 285, 905
DAMIANI, 640, 643, 645 e *passim*, 650, 661, 665, 733 e *passim*, 738, 746 e *passim*, 751 e *passim*, 754 e *passim*, 758 e *passim*, 763 e *passim*, 768 e *passim*
DAMIANI Antonino, 618 e *passim*
DAMIANO Ignazio, 1030
DAMIANO Salvatore, 1020, 1026 e *passim*, 1029 e *passim*
DAMIATA Giuseppe, 18
D'AMICO Giuseppe, 720
D'AMICO Marisa, 857, 875
D'AMICO Michele, 712
D'AMORE Aurelio, 573 e *passim*
D'ANGE Maria Stella, 18
D'ANGELO, 1146
D'ANGELO Andrea, 16
D'ANGELO Francesca, 13
D'ANGELO Paolo, 25 e *passim*
D'ANGELO Santo, 16
DANIELA Giuseppa, 1009
D'ANNA Nunzio, 728
D'ANTONI Tommaso, 1061
D'ARPA (f.lli), XXVIII, 359, 361 e *passim*, 372
D'ARPA (i), 375
D'ARPA Adelaide Maria, 368, 406, 411
D'ARPA Alfonso, 363 e *passim*, 367 e *passim*, 370 e *passim*, 374, 377, 379, 391 e *passim*, 419, 421 e *passim*
D'ARPA Antonietta, 420
D'ARPA Antonino, 373
D'ARPA Ciro, 365, 374, 378, 380
D'ARPA Concetta in GIAMBONA, 368, 380, 385, 394, 406, 412
D'ARPA Francesca, 322, 351, 419 e *passim*, 434, 460
D'ARPA Gaspare Salvatore, 380

D'ARPA Giovanni, 380
D'ARPA Girolamo, 363, 367, 371, 374, 377, 379 e *passim*, 390, 419 e *passim*, 423
D'ARPA Giulia, 378, 386
D'ARPA Giulia Margherita, 369, 406, 412
D'ARPA Giuseppa, 380
D'ARPA Giuseppe, 13, 363, 367, 370 e *passim*, 374 e *passim*, 377, 381, 388 e *passim*, 419, 421 e *passim*
D'ARPA Grazia, 363, 390 e *passim*
D'ARPA Grazia (n. 25-9-1888), 380
D'ARPA Grazia (n. 12-1-1942), 380
D'ARPA Maria ved. BLANDI, 371, 419, 421 e *passim*
D'ARPA Maria Assunta, 371, 422 e *passim*
D'ARPA Maria Grazia, 368, 380, 390, 406, 412
D'ARPA Rosa, 379, 381
D'ARPA Rosalba Maria Teresa, 378
D'ARPA Rosario, 366 e *passim*, 395
D'ARPA Salvatore, 363 e *passim*, 365 e *passim*, 372, 374 e *passim*, 386 e *passim*, 400 e *passim*, 420 e *passim*
D'AVÌ, 621
D'AVÌ Rosario, 857, 875
DE CARO Benedetto, 1047
DE CASTRO Marianna, 403
DE FINA Silvia, 91
DE FINA Silvio, 26, 131
DE GRAZIA, 1136
DE LISI Angela, 456
DELLA BRIOTTA Libero, 1151
DELLA CORTE Lucia, 20
DELL'AIRA Calogera Giuseppa, 1012
DE LUCA Filippa, 430, 437
DE LUCA Gennaro, 857, 875
DE LUCA Maria, 414
DE LUCA Vincenzo, 1037 e *passim*
DE MAURO Mauro, XXVII
DENARO Giuseppe e C., 875
DE PLANO Pasqualino, 1055
DERITO Angelo, 19
DE ROSSO Rolanda Albertina in DOMANTI, 16
DEROTTI Domenica, 323, 435
DE SIMONE Giovanni, 327
DI BARTOLOMEO, 817
DI BELLA Giovanni, XXVI
DI BELLA Susanna, 1062
DI BENEDETTO Alfonso, 293
DI BENEDETTO Antonio, 681
DI BENEDETTO Guglielmo, XX
DI BENEDETTO Maria, 181
DI BENEDETTO Rosolino, 619
DI BLASI, 648, 656, 1111
DI BLASI Ferdinando Umberto, XVI
DI BLASI Francesco Paolo, 619, 625, 649
DI CACCAMO Anna, 550
DI CACCAMO Antonino, 550
DI CACCAMO Elvira Iolanda, 555
DI CACCAMO Francesco (n. 22-10-1925), 550
DI CACCAMO Francesco (n. 12-9-1929), 550
DI CACCAMO Giuseppe, 550
DI CACCAMO Giralda, 550, 554
DI CACCAMO Ignazio, 550
DI CACCAMO Maria, 550, 553
DI CACCAMO Nunzia, 555
DI CACCAMO Tommaso, 21, 535, 537 e *passim*, 542, 550 e *passim*, 555
DI CACCAMO Vincenza, 555
DI CARA Francesco, 14
DI CARA Giovanni, XX
DI CARLO Isidoro, 1061, 1063
DI CARLO Lenza, 1064
DI CARLO Luisa, 1038, 1064
DI CARLO Vincenzo, XXVII
DI CARO Michelangelo, 934
DICHIARA, 405
DI CRISTINA Concetta, 365
DI CRISTINA Francesco Paolo, 714
DI CRISTINA Lucrezio, 730
DI CRISTINA Maria Antonia, 1011
DI CRISTINA Mario, 1053
DI CRISTINA Salvatore, 1053
DI CRISTINA Simone, 760
DI FALCO Giuseppe, 415
DI FANZO Domenico, 795
DI FAZIO Angelo, 238 e *passim*, 245
DI FIORE, 804
DI FIORE Vincenzo, 864, 866, 874, 889, 913
DI FONZO Domenico, 855, 863, 865, 875, 913
DI FONZO Ferdinando, 876
DI FRANCESCO Grazia, 942
DI FRESCO, 198, 212, 224, 233 e *passim*
DI FRESCO (coniugi), 212, 231
DI FRESCO (f.lli), 266
DI FRESCO Ernesto, 206, 209, 219, 213 e *passim*, 225 e *passim*, 234 e *passim*, 251 e *passim*, 265 e *passim*, 293, 298
DI FRESCO Giuseppe, 212 e *passim*, 219
DI FRESCO Luigi (o Gino), 215, 221, 262, 266 e *passim*
DI FRESCO Patrizia, 265
DI FRESCO Teresa, 265
DI FRESCO Vincenza, 213, 225
DI FRESCO-MAIDANI, 272
DI GAETANO Salvatore, 745
DI GANCI Anna, 381, 388
DI GANCI Antonietta, 999
DI GANCI Calogero, 363, 367
DI GIORGIO Concetto, 1009
DI GIORGIO Francesco, 728
DI GIOVANNI, 525, 777
DI GIOVANNI (e figli), 525
DI GIOVANNI Cesare, 567
DI GIOVANNI Paolo, 1053
DI GIOVANNI Vito, 569
DI GIROLAMO Andrea, 369, 396
DI GIROLAMO Angelina, 545
DI GIROLAMO Giuseppe, 744, 1010 e *passim*, 1013
DI GIUSEPPE Gioacchino, 566, 571
DI GIUSEPPE Giovanni, 566, 571
DI GIUSEPPE Maria, 571
DI GIUSEPPE Maria Rosalia, 566
DI GIUSEPPE Onofrio,566, 571, 584
DI GRAZIA Adele, 220
DI GRAZIA Casimiro, 364 e *passim*, 368, 383 e *passim*, 400 e *passim*, 420

DI GRAZIA Gaetano, 384
DI GRAZIA Giuseppe, 384
DI GRAZIA Marcello, 326 e *passim*, 354, 384, 399
DI GRAZIA Mario Giulio Cesare, 384
DI GRAZIA Rosa Maria, 384
DI GRAZIA Sergio, 383
DI GREGORIO Antonino, 1061
DI GREGORIO Fausto, 1063
DI GREGORIO Francesco Paolo, 1061
DI GREGORIO Gaetano, 17
DI LAURIA Ruggero, 14, 21
DI LEO Antonino, 236, 293
DI LIBERTO, 404
DI LIBERTO Angelo, 954
DI LIBERTO Francesco, 954
DI LIBERTO Francesco Saverio, 293, 1110 e *passim*
DI LIBERTO Gaetano, 955
DI LIBERTO Giuseppe, 696 e *passim*, 728, 954
DI LIBERTO Salvatore, 639 e *passim*, 642 e *passim*, 955 e *passim*
DI LIBERTO Santo, 955
DI LIBERTO Saverio, 218, 1131
DI LIBERTO-DI CHIARA, 403 e *passim*, 1046
DI MAGGIO Calogero, 1015
DI MAGGIO Rosario alias «Sariddu i Maiu», 1081
DI MAGGIO Salvatore, 1015
DI MAIO Anna, 997
DI MAIO Antonino, 997
DI MAIO Gaetano, 997
DI MAIO Pietro, 703
DI MAIO Rosalia, 997
DI MARCO Concetta, 587
DI MARCO Grazia, 416
DI MARIA Basilio, 253
DI MARIA Giuseppa, 1000
DI MARIA M. Cristina ved. GIOÈ, 823, 849, 863, 874
DI MARIA Vincenzo, 374, 494 e *passim*
DI MARTINO, 1003
DI MARTINO Alfonsa, 232
DI MARTINO Francesco, 232 e *passim*, 967, 1002
DI MATTEO Francesco, 730
DI MICELI Vincenzo, 669
DI MINO Giuseppe, 15
DI NAPOLI Fiamma in OLIVER, 13
DI NOTO Benedetto, 14
DI PACE Giuseppe, 618
DI PALMA Natale, 293, 296, 306 e *passim*
DI PAOLA Nicola, XX
DI PASQUALE, 919
DI PASQUALE Gesualdo, 915 e *passim*, 918
DI PASQUALE Rosario, 1049
DI PATTI Cesare, 1029
DI PATTI Giuseppe XIX, 1017, 1019 e *passim*
DI PIAZZA Natale, 293 e *passim*, 299, 304, 312
DI PISA, 1078 e *passim*,
DI PISA Calcedonio, 1042, 1077
DI QUARTO Carmelo, 1011
DISPENSA Giuseppe, 1071 e *passim*
DI TRAPANI Anna, 323, 352, 434 e *passim*, 461
DI TRAPANI Anna Maria, 323 e *passim*, 353, 435, 462
DI TRAPANI Carmela, 322, 349, 433, 458
DI TRAPANI Cola, *vedi*: DI TRAPANI Nicola
DI TRAPANI Francesco Paolo, 322, 350, 434, 459
DI TRAPANI Giovanna, 323, 434, 541
DI TRAPANI Giovanni, 322, 351, 434, 460
DI TRAPANI Girolamo, 1068
DI TRAPANI Ignazio, 323, 434
DI TRAPANI Maria, 323, 434
DI TRAPANI Maria Grazia, 322, 434
DI TRAPANI Mariano, 525
DI TRAPANI Nicola, 197, 205, 233
DI TRAPANI Nicolò, 323, 338 e *passim*, 374, 434, 453, 540, 544
DI TRAPANI Onofrio, 349, 433 e *passim*, 436 e *passim*, 458
DI TRAPANI Onofrio fu Luigi, 322
DI TRAPANI Onofrio fu Nicolò, 322
DI TRAPANI Rosalia, 323 e *passim*, 435
DI TRAPANI Rosario, 322, 434
DI TRAPANI Tommaso, 324, 435, 540
DI TRAPANI Vito, 323, 434
DI VITA, 265, 1046
DOLCIOTTI Maria, 1056
DOMANTI Rolanda Albertina, *vedi*: DE ROSSO Rolanda Albertina in DOMANTI
DONÈ Giovanni, 1015
DONATI Guglielmo, 1111, 1123
DONATO, 164, 182
DONATO Bartolomeo, 20
DONATO Francesco, 179 e *passim*
D'ORSA Mario, 938
DOTO Giuseppe, XXVI
DOTTO Carmela, 512, 529
DRAGO Giovanni, 1022
DRAGO Giuseppe, 1111 e *passim*, 1116
DRAGOTTA, 224
DRAGOTTA Caterina, 997
DURANTE Concetta, 400
DURANTE Giuseppe, *vedi*: RICCOBONO Giuseppe ved. DURANTE

E

EILECCIA Rosa, 1046
ELIA Provvidenza, 1053
EMANUELE A., 409
EMANUELE Vincenzo, 21
ENEA Anna Maria, 272
ENEA V., 820 e *passim*
EQUIZZI Cecilia (e figli), 863, 874, 889
EQUIZZI Rosalia, 877
EQUIZZI Rosario, 795, 853, 874 e *passim*, 877, 890, 903
ESPOSITO Ettore, 744
ESPOSITO Luigi, 577
ESPOSITO LAVINA Pasquale, 18
EUSTAZZIO Claudio, 18
EVOLA Giuseppa, 1036

F

FABRA Igino, 185
FAGONE Salvatore, XXI
FAILLA Giovanna, 324, 435
FAILLA Santo, 731
FALLETTA Vincenzo, 326
FALLONE Antonino, 1050, 1059
FALLONE Carmelo, 1059
FAMIGLUOLO Maria Addolorata, 505
FANAONE Mario, 401
FANARO Grazia, 467
FANFANI Amintore, V, 199
FARAONE Antonio, 795
FARAONE Domenico, 795, 820 e *passim*, 863, 913
FARAONE Francesco, 795, 819 e *passim*, 823, 849, 863, 865, 874, 888, 913
FARAONE Giuseppe, 864, 866, 913
FARAONE Pietro, 795, 863, 913
FARAONE Provvidenza, *vedi*: CHIOVARO Provvidenza ved. FARAONE
FARAONE Salvatore, 795
FARDELLA Dorotea, 422
FARINA Carlo, 206
FARINA Rosalia, 1008
FASINO Mario, 289 e *passim*, 597, 599, 601, 811, 813
FATTA Maria, 440
FAVALORO Giovanni, 21
FAVARÒ Grazia, 478
FAVOLO Matteo, 718
FAZIO Giuseppe, 19
FAZIO Teresa, 17
FECAROTTA, 256
FECAROTTA Pietra, 562
FEDELE, 909
FEO (f.lli), 543
FEO Armando, 1029
FEO Ugo, 1029
FERDICO, 983
FERDICO Giuseppe, 170
FERLA Domenico, 261, 802
FERNANDEZ, 1046
FERNANDEZ Giorgio, 1071
FERNANDEZ Lucio, 1053, 1061, 1073 e *passim*
FERRANDO Giuseppe, 1046, 1052
FERRANTE Angela, 941, 997
FERRANTE Antonino, 368
FERRANTE Carmela, 355
FERRANTE Giacomo, 495
FERRANTE Giuseppe, 1061
FERRANTE Maddalena, 955
FERRARA Anna, 568
FERRARA Caterina, 477
FERRARA Concetta, 383
FERRARA Franca, 358
FERRARA Girolamo, 329, 960
FERRARA Giuseppe, 253, 447
FERRARI Antonia, 183
FERRARI Giuseppe, 183
FERRARI Lucia, 182 e *passim*
FERRARI Raffaella, 183
FERRARI Salvatore, 183
FERRARI Ugo, 183
FERRARI Vincenzo, 183
FERRARO Nunzia, 722
FERRAROTTI, IX, XI
FERRERI, 648, 715
FERRERI Giovanna, 541
FERRETTI Alessandro, 293 e *passim*, 306, 309, 312 e *passim*
FERRUZZA, 164, 182, 193
FERRUZZA Emilia, 175, 280
FERRUZZA Giuseppe, 175 e *passim*, 182, 280
FICANI, 251, 257, 262
FICAROTTA Vincenzo, 725
FICOLA Umberto, 14
FIDORA, XXVII
FIGUEROA Francesca, 589
FILANGERI Francesco, 248
FILANGERI Rosanna, 247
FILANGERI DEL PINO Camillo, 492
FILECCIA Tommaso, 625 e *passim*
FILIPPONE (i), 1079
FILIPPONE Antonia, 1046
FILIPPONE Gaetano, 1016
FILIPPONE Gaetano (senior), 1030
FILIPPONE Gaetano (junior), 1030
FILIPPONE Gaetano fu Francesco Paolo, 1078
FILIPPONE Gaetano di Salvatore, 1078
FILIPPONE Giuseppa, 1030
FILPI Giuseppa, 541
FILPI Vito, 951, 953, 964 e *passim*
FIORE, 983
FIORE Camillo, 18
FIORE Dorotea, 211
FIORE Salvatore, 18
FIORE Vincenzo, 850
FIORELLI Dorotea, 955
FIORENTINO, 928
FIORENTINO Pietro, 528
FIORINO Grazia, 729
FIRPO Giuseppa, 325 e *passim*, 342 e *passim*, 348
FLORITO Maria, 1073
FODERÀ Maria, 20
FOLLIERI Mario, X, 1126 e *passim*, 1129
FONTANA Ludovico, 550
FONTANA Tecla, 450
FORESTA Giuseppe, 421
FORESTA Tommaso, 421
FORETTA Giuseppe, 371
FORETTA Tommaso, 370
FORNI Elio, XXVII
FORTE Maria in CERVO, 19
FORTINO Carmelo, 85, 117, 128, 138 e *passim*, 151
FOTI Giuseppe, XX
FRADÀ Giovanni, 702 e *passim*
FRADELLA Sonia, 701
FRAGOMENI Alfredo, 117, 128, 138 e *passim*, 151
FRANCAZZIO Anna Maria, 171
FRANCHINA Cesare, 1102
FRANGIPANE Rosaria, 876
FRANCO Francesca, 857, 875
FRANCO Nicola, 327
FRANZITTA Elena, 1074

FRESCHI Marianna, 951, 964
FRINCHI Giovanni, 800
FURIA Vincenza, 323, 434
FURITANO Luigi, 467 e *passim*, 1074

G

GAGLIANO Adriana, 503
GAGLIANO Angelo, 1054
GAGLIANO Armando, 503
GAGLIANO Giuseppa, 467, 476
GAGLIANO Giuseppe, 503
GAGLIANO Nunzia, 710
GAGLIANO Rosaria, 358
GAGLIANO Salvatore, 485
GAGLIANO CANDELA Antonietta, 503
GAGLIANO CANDELA Salvatore, 365, 491, 503
GAGLIARDO Domenico, 19
GAGLIARDO Giovanni, 21
GAGLIO Giuseppe, 726
GALANTE Salvatore, 402
GALATI VALENZA, XXVII
GALIFI, 640, 643
GALLINA Angela, 1008
GALLINA Giuseppa, 1009
GALLO Gaetano, 930
GALLONE Giuseppa Rosalba, 541
GAMBINO Angelo, 863, 865
GAMBINO Antonino, 853, 874, 890
GAMBINO Carmela, 1050
GAMBINO Caterina, 450
GAMBINO Francesco, 238, 474
GAMBINO Gaetana, 550
GAMBINO Gaspare, 169
GAMBINO Giuseppe, 674
GAMBINO Mattea, 469
GAMBINO Nicolò, 849, 874, 888
GAMBINO Rosalia in CANNISTRARO, 20, 22
GAMBINO Rosolino, 977 e *passim*
GAMBINO Salvatore, 781
GAMBINO Tommaso, 863, 865, 913
GAMBINO Vito, 19, 545
GANCI Antonino, 1093
GANCI Giulio, 928
GANCI Giuseppa (o Giuseppina), 448, 740
GANCI Vincenzo, 621
GANDOLFO Damiana, 747
GANDOLFO Ignazio, 1050
GARDA, 670 e *passim*
GARDA Giuseppe, 665 e *passim*, 1088, 1093
GARGANO Domenico, 333 e *passim*
GARIBALDI Giuseppe, 1108, 1148
GAROFALO Gaetano, 976 e *passim*, 979 e *passim*
GAROFALO Salvatore, 15
GARUFI Adolfo, 506
GARUFI Adriana, 506
GARUFI Clelia, 505
GARUFI G. Battista (n. 20-6-1899), 506
GARUFI G. Battista (n. 4-12-1933), 506
GARUFI G. Battista (n. 13-3-1952), 505
GARUFI Giuseppe, 485, 505 e *passim*
GATTO Elisabetta, 955
GATTO Simone, 119 e *passim*, *1113*, *1115*, *1117* e *passim*, 1123, 1131, 1137 e *passim*, 1143, 1148 e *passim*
GATTO Vincenzo, 1114, 1119 e *passim*, 1129 e *passim*, 1133
GEBBIA Cesare, 1056
GELSOMINO Giuseppe, 727
GENCO RUSSO Giuseppe, XV e *passim*, XXII
GENNARO Michele, 1059
GENOVA Giacomo, 727
GENOVA Giovanni, 853, 874, 877, 890
GENOVA Maria, 938
GENOVESE, 494 e *passim*
GENOVESE Antonino, 510
GENOVESE Concetta 515
GENOVESE Eleonora, 502, 509, 511, 526 e *passim*
GENOVESE Eleonora (n. 28-10-1954), 511
GENOVESE Giovanni, 510 e *passim*
GENOVESE Gustavo, 1136
GENOVESE Maddalena, 499
GENOVESE Pietra, 510
GENOVESE Pietro, 486, 510 e *passim*
GENOVESE Rosalia, 499 e *passim*, 504, 514 e *passim*
GENOVESE Saverio, 510
GENOVESE Vincenza, 500 e *passim*
GENOVESE Vittoria, 510
GERACI Saverio, 1016
GERDA, 654
GERLANDO Francesco, 525
GERMANÀ Gioacchino, 293
GHERA Francesco, 25, 27
GHERSI Giovanni, 266
GIABBANELLI Renato, XX
GIACCONE Giuseppe, 284 e *passim*
GIACCONE Salvatore, 684 e *passim*, 728
GIACOMELLI, 337, 574
GIACONA Giuseppa, 853, 875, 890
GIACONE Caterina, 225
GIAMBONA Antonio (o Antonino), 363, 367, 374 e *passim*, 385, 394, 407, 413
GIAMBONA Ciro Salvatore, 385
GIAMBONA Concetta, *vedi*: D'ARPA Concetta in GIAMBONA
GIAMBONA Giuseppa, 432, 457
GIAMBRONE Petronilla, 998 e *passim*
GIAMBRUNO Benedetto, 705
GIAMBRUNO Girolamo, 686
GIAMBRUNO Nicola, 647
GIAMBRUNO Nicolò, 649 e *passim*
GIAMMONA Antonina, 1024
GIAMONA Antonio, 415
GIANBALVO, 403
GIANBLANCO Vito, 403
GIANGRANDE Carlo, 722
GIANGRECO, 983
GIANNI, 254 e *passim*
GIANNI Gaetano, 248, 418
GIANNONE Bartolomeo, 258
GIANNONE Maria, 258
GIANNONE Rosalia, 258

GIANNONE Vincenzo, 258
GIANNUZZI Carlo, VI, VIII
GIARDINA Antonino, 416
GIARRUSSO, 1124
GIGANTE, 402
GIGANTI Arturo, 420
GIGLIA Giacomo, 261
GIGLIO Giuseppa, 995
GIGLIO Maria, 995
GIMMARESI Giovanni, 568
GIOÈ Antonina, 323, 434
GIOÈ Francesco, 913
GIOÈ Giovanni, 795, 863, 865, 913
GIOÈ M. Cristina, *vedi*: DI MARIA M. Cristina ved. GIOÈ
GIOIA, 189, 193, 197 e *passim*, 210, 212, 216, 1101
GIOIA Giovanna, 219 e *passim*
GIOIA Giovanni, 199 e *passim*, 208 e *passim*, 211, 215, 217 e *passim*, 222 e *passim*, 230
GIOIA Luigi, 198, 209
GIORDANO, 395 e *passim*, 621, 654, 686
GIORDANO Anna, 418
GIORDANO Antonino, 234
GIORDANO Caterina, 344 e *passim*
GIORDANO Filippo, 727
GIORDANO Giovanni, 13
GIORDANO Girolamo, 1026
GIORDANO Natale, 730
GIORDANO Rosalia, 711
GIORDANO Vincenzo, 17
GIPPETTO, 621, 645, 707, 735, 739, 745 e *passim*, 751 e *passim*, 755, 757 e *passim*, 763 e *passim*, 769
GIPPETTO Ciro, 612, 619 e *passim*
GIRGENTO Rosaria, 1000
GIROLAMO Andrea, 722
GIUBILARO Francesco, 1111
GIUDICELLO Vincenzo, XXVII
GIUFFRÈ, 373, 494
GIUFFRÈ Mariano, 19, 293, 307
GIUFFREDO Edoardo, 409
GIULIANO (banda), 989
GIUNTA Salvatore, 1111
GIUNTI Angela, 1008
GIUSTI Maria, 1008
GLAVIANO Giuseppe, 618
GNOFFO Ignazio, 1015
GONZALES Maria Grazia, *vedi*: ALAGNA Maria Grazia in GONZALES
GORGONE Francesca, *vedi*: ZUMMO Francesca in GORGONE
GORGONE Giuseppe, 763
GOTTUSO Rosalia, 542, 913
GOVERNALE Donatella, 329
GOVERNALE Donatello, 961
GRACEFFA Michele, 220 e *passim*
GRADO Antonino, 952, 954, 956, 958
GRADO Benedetto, 13
GRANÀ Michela, 549
GRASSADONIA Filippa, 22
GRASSADONIA Grazia, 1055
GRASSO Angela, 209
GRASSO Lucia, 581
GRASSO Ninfa, 1068
GRAVANTE Francesco, 177
GRAVINA, 91
GRECO (f.lli), 1043
GRECO (i), 1044, 1128, 1147
GRECO Dorotea, 21
GRECO Rosa, 956
GRECO SCRIBANI Guido, 25 e *passim*
GRECOLI Benedetto, 1061
GRECOLI Salvatore, 1061
GRIFFO Ignazio, 293
GRILLO Giacomo, 508
GRISANTI Epifanio, 1054
GRITA Clara, 731
GRONCHI, 1110
GUADAGNA Salvatore, 744
GUARCELLO Giuseppa, 373
GUARDÌ, 736
GUARDÌ Giovanni, 665 e *passim*
GUARDÌ Giuseppe, 665 e *passim*, 706
GUARDÌ Onofrio, 665 e *passim*
GUARINI Ivana, 184
GUARINO, 1070, 1079 e *passim*
GUARINO (famiglia), 1077
GUARINO Lorenzo, XIX, 1065, 1067, 1069, 1071, 1074 e *passim*
GUARINO Lorenzo (senior), 1072
GUARINO Lorenzo (junior), 1072
GUARINO Lorenzo di Lorenzo, 1073, 1077
GUARINO Lorenzo fu Lorenzo, 1068, 1073, 1077
GUARNACCIA Maria, 245
GUARNERA Giuseppa, 574
GUARNERI Lorenzo, 574
GUARRACI, 231, 1131, 1136, 1142, 1146
GUARRACI Anselmo, 904, 1110
GUARRASI Simona, *vedi*: BIUSO Simona in GUARRASI
GUARRASI Vito, XVI
GUASTELLA Michele, 853, 874, 890
GUASTELLA Pietro, 853, 875, 890
GUCCIARDI (f.lli), 375
GUCCIARDI Francesco, 387, 391
GUCCIARDI Girolama, 959
GUCCIARDI Vincenzo, 966
GUCCIONE Maria, 957
GUCCIONE Ruggero, 17
GUDDO Giuseppe, 725
GUERCIO Andrea, 15
GUERCIO Giuseppe Francesco, 1054
GUERRERA, 266 e *passim*
GULÌ Alba Rosa in INZERILLO, 536, 538
GULÌ Anna, 738
GULÌ Antonino, 746
GULÌ Eva Maria in CROCE, 536
GULÌ Flaminia in NICOSIA, 536
GULÌ Giacomo, 536
GULÌ Giuseppa in IACONO, 535
GULÌ Giuseppe, 538
GULÌ Giuseppe Rosario, 536
GULÌ Giuseppe Vittorio, 536
GULÌ Maria Rita in BARRETTA, 536, 538

GULÌ Rosario, 538
GULÌ Teresa in LO BAIDO, 536
GULÌ Teresa Maria in TRIPOLI, 536
GULÌ Vincenzo, 536
GULINO Francesca, 498
GULLO Antonino, 293
GULLO Onofrio, 606, 621, 654
GULLO Rocco, 293
GUTTADAURO Agata, 418
GUTTADAURO Salvatore, 418
GAZZARDI Michele, XXVIII

H

HARDUIN Gaetano, 18

I

IACONO Giuseppa, *vedi*: GULÌ Giuseppa in IACONO
IERVOLINO Adriana, 579
IGNOTI Domenico, 726
ILARDO Caterina, *vedi*: CARONIA Caterina in ILARDO
ILARDO Filippo, 19
ILARDO Maria Teresa in VITRANO, 18
IMBURGIA Giovanni, 369, 449
IMBURGIA Giovanni Battista, 191 e *passim*, 209, 218, 955
IMBURGIO, 189
INCLIMA Virginia, 1048
INCORPARA Salvatore, 934
INDEMBURGO Salvatore, 621, 686, 702
INGHILLERI Gioacchina, 173
INGLESE, 196
INGLESE Guglielmo, 563 e *passim*
INGLESE Maria, 934
INGLESE Maria Antonia, 932
INGRASSIA Cristoforo, 734 e *passim*
INGRASSIA Giovanna, 550
INGRASSIA Giuseppe, 293
INGUGLIA Giuseppina, 716
INSERILLO Antonina, 563
INSERILLO Giuseppe, 913
INSERILLO Santoro, 18
INSINNA Carmela, 179
INTRAVAIA Giuseppe, 653, 663 e *passim*, 720
INTURRISI, 864
INZERILLO Alba Rosa, *vedi*: GULÌ Alba Rosa in INZERILLO
INZERILLO Liliana in TRIMARCHI, 408
INZERILLO Rosa, 429
INZERILLO Salvatore, 16
IOCOLANO Paolo, 236
IOTTI Leonilde, VII
IPPOLITO, 197
IPPOLITO Giuseppe, 205
ITALIANO Vincenzo, 437, 439 e *passim*

J

JACOBUCCI Angelo, 737
JAMICELI Giovanni, 20
JANNUZZI Onofrio, 1151

L

LA BARBERA, 654, 941, 983, 1079, 1114, 1118
LA BARBERA (f.lli), 474
LA BARBERA Angelo, XXIV, 731, 929
LA BARBERA Anna, 380
LA BARBERA Gaetana, 926
LA BARBERA Ignazio Maria, 168
LA BARBERA Nicolino, 450
LA BARBERA Salvatore, 821
LA BARBERA Savina, 994
LA BIANCA Cosimo, 293
LA BRUNA Giuseppe, 670
LA CAVERA Antonino, 430, 487
LA CAVERA Domenico, XVI, 1108, 1111, 1131
LA CAVERA Giuseppe, 1089
LA CIURA Antonino, 1015
LA CORTE Caterina, 528
LA CORTE Francesco, 644 e *passim*, 726
LA CORTE Pietro, 731
LA CORTE Vincenzo, 727, 729
LA FARINA Elisabetta, 422
LA FERLITA Nicola, XXIV
LA FRANCA Vincenzo, 13
LA GRUA Nicoletta, 443, 1052, 1055
LA GUARDIA Gerardo, 408
LA GUMINA Antonino, 928
LA LICATA, 1145
LA LOMIA Vittorio, 187
LA MANNA Maria Concetta, 15
LA MANTIA Fiorentina Anna, 966
LA MANTIA Iolanda, 540
LA MANTIA Rosalba, 966
LA MANTIA Salvatore, 624, 646, 716, 738, 763, 770
LA MARCA Antonina, *vedi*: PIOMBO Antonina in LA MARCA
LA MATTINA Filippo, 20
LANZA Galvano, XV
LANZA Raimondo, XV
LANZA di SCALEA Beatrice, 442 e *passim*, 468
LA PLACA Modesta, 1054
LA PORTA Roberto, 754
LA ROCCA Aldo, 1055
LA ROCCA Gaetano, 1040
LA ROCCA Mariano, 1062, 1109, 1111, 1131
LA ROSA Alfredo, 293, 307
LA ROSA Cesare, 699
LA ROSA Filippo, 18
LA ROSA Giovanna, 476
LA ROSA Maria, 330, 550 e *passim*
LA TORRE, 567
LA TORRE Anna, 17
LA TORRE Pio, X, 163, 293, 621, 937, 969, 990, 1004 1016, 1031, 1045, 1081, 1095, 1097
LAUDANI Giuseppe, 20
LAURIA Vincenzo, 930
LAURICELLA, 784 e *passim*

LAURICELLA S., 836, 851
LAURICELLA Salvatore, 773, 775
LAURO Giovanni, 409
LAURO Giuseppa, 409
LAZZAREA Antonio, 1052
LEANTE, 197, 208
LEGGIO, 1118 e *passim*, 1129
LEGGIO Luciano, XXIII, XXVII
LEGGIO Maria Antonietta, XXVI
LEMBO Giuseppe, 16
LEONARDI, 235
LEONE Antonina, 1068
LEONE Calogero, 169
LEONE Gaetana, *vedi*: LOMBARDO Gaetana ved. LEONE
LEONE Riccardo, 85 e *passim*, 117, 128, 138 e *passim*
LEONE MARCHESANO Tommaso, 293
LETO, 401, 403 e *passim*
LETO Andrea, 1089
LETO Antonino, 624, 627, 632, 634, 708, 723, 737, 755, 1058
LETO Maria, 371, 421
LETO CANGEMI Antonino, 655
LEVANTE Nazzareno, 966
LEVANTINO Giuseppa, 1063
LEVANTINO Salvatore, 1061
LI BASSI, 659
LI BASSI Michelucci, 660
LIBERTI Giuseppe, 236
LIBRICI Luigi, XXVII
LIBRICI Santo, XXVII
LI CANDRO Francesca Paola, 19
LI CASTRI Teresa, 1009
LICATA Elia, 90, 97
LI CAUSI Girolamo, 1107 e *passim*, 1125, 1128, 1131 e *passim*, 1137 e *passim*
LI DONNI Ferdinando, 158, 160, 162, 249
LIGA Antonina, 1100
LIGA Giuseppe, 1100
LIGA Rosalia, 1100
LIMA, 206, 210, 216 e *passim*, 222 e *passim*, 1101, 1111, 1131, 1136
LIMA Antonina, 214
LIMA Salvo, *vedi*: LIMA Salvatore
LIMA Salvatore, XX, 27, 165, 217, 223, 293, 1110 e *passim*, 1016
LIMA FAZIO Bruna, 729
LIMA MANCUSO Salvatore, 448 e *passim*
LI MANDRI, 574, 966
LIONTI Francesco Paolo, 777
LIOTTA, 1111
LIOTTA (i), 146, 149
LIOTTA Filippo, 141, 150, 569
LIOTTA Mario, 1110
LIOTTA Vincenzo, 141, 150
LIOTTA Vincenzo Ernesto Giuseppe, 569
LI PUMA Onofrio, 17
LISI VARIANI Giuditta, 467 e *passim*, 470, 475
LISOTTA Giuseppe, XX
LI VIGNI Antonina, 938
LIZZI Ermanno, XXVII
LO BAIDO Teresa, *vedi*: GULÌ Teresa in LO BAIDO
LO BELLO Angela, 422
LO BIANCO (f.lli), 1001
LO BIANCO G., 836
LO BUGLIO Giovanni, 20
LO CASCIO Antonio, 780, 782 e *passim*
LO CASCIO Giuseppa, 999
LO CASCIO Giuseppe, 1030, 1078
LO CASCIO Vincenzo, 20
LO CASTO Maria Concetta ved. CARRAMUSA, 13
LO CASTRO, 1029
LO CASTRO Maria, 19
LO CICERO Antonio, 20
LO CICERO Maria, 371
LO CICERO Tommasa, 384
LO COCO, 710, 740, 746, 750 e *passim*, 753, 756 e *passim*, 759 e *passim*, 762 e *passim*
LO COCO Francesco, 732
LO COCO Giovanni, XXVI
LO COCO G. Battista, 619, 707 e *passim*
LO COCO Lorenza, 709 e *passim*
LO DATO Giuseppa, 417
LODETTI Attilio, 1029, 1076
LODETTI Luigi, 1029, 1076
LO DICO, 687
LO GELFO Clara Nunzia Francesca, 382, 405
LO GIUDICE Gaetano, 14 e *passim*
LO GIUDICE Gino, 702
LO GIUDICE Melchiorre, 15
LO GIUDICE Salvatore, 16
LOJACONO Giuseppe, 678
LO JACONO Rosalia, 954 e *passim*
LOMBARDO, 766
LOMBARDO Angela, 193
LOMBARDO Anna, 997
LOMBARDO Carolina, 323, 352, 435, 461
LOMBARDO Gaetana ved. LEONE, 573
LOMBARDO Giuseppa, 402
LOMBARDO Rosa, 205
LOMBARDO Rosalia, 573
LOMELINO Vincenzo (o LOMOLINO), 954, 962, 1024
LOMOLINO Angelo, 1072
LOMOLINO Vincenzo, 1028
LO MONACO Rosalia, 512, 529
LONGOBARDA Giuseppe, 21
LO PICCOLO Antonino, 727, 737
LO PICCOLO Domenico, 184
LO PICCOLO Elena, *vedi*: VITRANO Elena in LO PICCOLO
LO PICCOLO Francesco, 636
LO PICCOLO Maria, 415
LO PICCOLO Ninfa, 415
LO PICCOLO Pietro, 636, 998
LO PORTO Giulio, 542
LO PORTO Matteo, 15
LO PRESTI Antonino, 400
LO PRESTI Giuseppe, 706
LO PRESTI Tommaso, 714
LORIANI, 727
LO SARDO Rosa, 1100
LO SASSO Giuseppe, 569, 571, 587

LO SCHIAVO Giovanni, 17
LO VECCHIO, 349
LO VERDE Domenica, 203, 206
LO VERDE Giorgio, 528
LO VERSO Luigi, 718
LUCANIA Salvatore, XXVI
LUGNANO Francesco, 1116 e *passim*
LUISONI Giovanni, 15
LUNA Emerico, 293
LUNETTA Gaetano, 433, 436 e *passim*, 440
LUPO Giuseppe, 962
LUPO Luigi, 962
LUPO Vincenzo, 725
LUSARDI Alessandro, 700

M

MACALUSA Giuseppe, 1009
MACALUSO, 238, 525, 543, 1029
MACALUSO Achille, 1008
MACALUSO Adriana, 1008
MACALUSO Angela, 1009
MACALUSO Armando, 1008
MACALUSO Eliana, 1009
MACALUSO Ferdinando, 1008
MACALUSO Francesca Paola, 1009
MACALUSO Giulio, 1008
MACALUSO Giuseppe, 727
MACALUSO Maddalena, 1009
MACALUSO Maria Claudia, 1009
MACALUSO Riccardo Maria, 1009
MACALUSO Roberto, 1009
MACALUSO Salvatore, 1009
MACALUSO Santi, 238 e *passim*
MACALUSO Silvana, 1009
MACALUSO Vincenza, 555
MACALUSO Wanda, 1009
MACCHIARELLA Adriana, 20
MADDALENA Maria, 1051
MADDALENA Santo, 1051
MADDALO G.B., 15
MADIANI Peppina (o Pina), 268 e *passim*
MADONIA Castrense, XXVI
MADONIA Giovanni, 727
MADONIA Pietro, 725
MADONIA Raffaele, 727
MADONIA Rosalia, 729
MADONIA Rosario, 692
MAGGADINO Gaspare, XXI e *passim*
MAGGIO, 182, 188
MAGGIO Nicolò, 164, 181, 190, 280, 817, 823, 829
MAGGIORE, 621, 654, 686
MAGGIORE Marco, 563, 567
MAGGIORE Pietro, 293, 309
MAGNO Carlo, 857, 875
MAGNOLIA Filippo, 725
MAGRÌ Nicola, 204
MAGRIN, 670 e *passim*, 707
MAGRIN Ugo, 708
MAIDA Giuditta, *vedi*: PIOMBO Giuditta in MAIDA
MAIDANI, *vedi*: DI FRESCO-MAIDANI
MAIDANI Peppina in DI FRESCO, *vedi*: MAIDANI Peppina Pasqua
MAIDANI Peppina Pasqua, 211, 219, 224 e *passim*, 228 e *passim*, 265, 269 e *passim*, 272
MAIOLINO, 337
MAIORANO Sebastiano, 15
MALAGUGINI Alberto, X, 1127
MALAVASI Alberto, 19
MALTESE, 966
MANNINA, 741 e *passim*
MANNINA Filippo, 627
MANNINA Giuseppe, 738, 760
MANCINO Paolino, 1012
MANCINO Rosario, 1079
MANCUSO Giovanna, 448
MANCUSO Giuseppe, 364, 368, 1052
MANDALA Anna, 401
MANDALARI Giuseppe, 205
MANEGGIO Anna, *vedi*: BRUNO Anna in MANEGGIO
MANFERTI Oreste, 6
MANFRÈ Serafina, 499
MANGANARO Monica Maria, *vedi*: PALMEGIANI Monica Maria in MANGANARO
MANGANO, 226
MANGANO (i), 143, 149
MANGANO Angelo, XXVI
MANGANO Flavia, 212, 251
MANGANO Luigi, 212, 225
MANGANO Provvidenza, 737
MANGANO Teresa, 429 e *passim*, 432, 454
MANGIAFRIDDA Antonino, XXVI
MANGIAPANE, 224
MANGIAPANE Giuseppe, XXVII
MANGIAPANE Michelangelo, 413
MANIACI Casimiro, 538 e *passim*, 740
MANISCALCO, 492, 1070
MANISCALCO Filippo, 119, 121
MANISCALCO Giuseppe, 413 e *passim*, 422, 955, 994 e *passim*, 1011, 1013, 1075
MANISCALCO BASILE Luigi, 119, 121, 129, 131, 141 e *passim*
MANNINA Filippo, 724
MANNINA Giuseppe, 189, 196, 634, 645, 654, 740, 754
MANNINO Carmela, 1059
MANNINO Giacomo, 726
MANNINO Giuseppe, 935
MANNUCCI Anna, 516
MANZELLA Cesare, 367
MARASÀ Angela, 336
MARASÀ Maria, 336
MARASÀ Paolo, 336
MARCECA Castrenze, 729, 746
MARCECA Filippo, 720
MARCENÒ Giuseppe ved. BELMONDO, 18
MARCHESE Anna, 545, 548
MARCHESE Anna Maria, 549
MARCHESE Antonina, 548
MARCHESE Antonino, 545, 548
MARCHESE Ernesto, XXVII
MARCHESE Francesca, 549

MARCHESE Gioacchino, 545
MARCHESE Giovanna, 538, 548
MARCHESE Giovanna (n. 26-1-1957), 548
MARCHESE Giovanni, 535, 537 e *passim*, 545, 549
MARCHESE Giuseppa, 545
MARCHESE Maria, 545
MARCHESE Michelangelo, 535, 539
MARCHESE Michele, 549
MARCHESE Rosalia, 545
MARCHESE Rosario, 545 e *passim*
MARCHESE Salvatore, 17
MARCHESE Salvatore (n. 5-1-1930), 545
MARCHESE Salvatore (n. 14-7-1934), 545
MARCHESE Simone, 686
MARCHESE Vincenzo, XVIII, 531 e *passim*, 537 e *passim*, 542, 545 e *passim*
MARCHETTA Salvatore, 622
MARCHIELLO Giacomo, 819 e *passim*
MARCIANÒ Giovanni, 17
MARCIANÒ Vincenzo, 15
MARETTA Domenico, 956
MARGIOTTA, 400
MARGIOTTA Giuseppe, 760
MARGIOTTA Michele, 402, 413, 444, 931, 933, 935, 1054
MARINO Caterina, 857, 875
MARINO Francesco Paolo, XXIII
MARINO Gioacchino, 857, 875
MARINO Marco, 327
MARINO Maria, 485, 507
MARINO Rosa, 729
MARINO Salvatore, 621, 726
MARRA Clotilde, 761
MARRETTA Domenico, 954
MARRETTA Emanuele, 22
MARRONE, 184, 204, 224
MARRONE Matteo, 21
MARSALA Giuseppe, 206, 226
MARSALA Oscar, 321, 401, 405, 490
MARSALA Salvatore, 206
MARTORANA Ignazio, 622, 711
MARTORANA Pietra, 189, 1111
MARZAGALLI Vincenzo, 1136
MARZULLO Guido, 327
MASI Francesco, 21
MASSA Giuseppe, 331
MASSARO Antonino, 728
MASSOCCO U., 836
MASTA Eduardo, 1056
MASTROGIOVANNI TASCA Giuseppe, 16, 20
MASTRORILLI, 894
MASTRORILLI Franco, 15, 436, 438
MASTROSIMONE Francesco, 261
MATASSO Maria Giuseppina, 942
MATRANGA, 863, 865
MATRANGA Agostino, 863, 865, 871, 903, 913, 1015
MATRANGA Angelo, 864, 866, 903, 913
MATRANGA Antonina, 511
MATRANGA Antonino, 903
MATRANGA Domenica, 528
MATRANGA Domenico, 509, 523
MATRANGA Giuseppe, 741, 864, 866, 903, 913
MATRANGA Pietro, 486, 509
MATRANGA Rosalia, 509
MATRANGA Vittoria, 486, 502, 526
MATTA, 1119, 1136, 1142, 1146
MATTA (coniugi), 167
MATTA (f.lli), 171
MATTA Giovanni, 163, 165 e *passim*, 170, 222 e *passim*, 277, 1111
MATTA Iolanda, 165, 277
MATTA Salvatore, 167 e *passim*, 170 e *passim*, 277
MAUCERI Giovanni, 1048
MAUGERI Luciano, 1110
MAURIZIO Elena, 220
MAURO Antonino, 1111 e *passim*
MAURO Girolama, 321, 325 e *passim*, 343
MAURO Maria, 503
MAURO Saverio, 951
MAZARA Elena, 1002
MAZZA Gaetano, 1049
MAZZA Giovanna, 183
MAZZA Olga Gaetana, 409
MAZZAGRECO Paola, 325, 343, 348
MAZZAMUTO, 267, 400, 402
MAZZAMUTO Francesco, 470, 1061
MAZZARA, 1131
MAZZARA Cristoforo, 1050
MAZZARA Elena, 230, 948, 950, 963
MAZZARA Francesco, 232
MAZZARA Francesco Paolo, 293, 408, 967, 1110 e *passim*
MAZZARA Maria, 950, 966
MAZZARA Nicolò, 414
MAZZARELLA Cesare, 1027
MAZZEI Nicola, 409
MAZZOLA Antonina, 766 e *passim*
MAZZOLA Domenico, 935
MAZZOLA Emanuele, 17
MAZZOLA Giacomo, 1051
MAZZOLA Giacinto, 726
MAZZOLA Giuseppe, 20, 795, 819 e *passim*, 823, 874, 888
MAZZOLA Pietro, 410
MAZZOLA Rosolino, 795, 819 e *passim*, 823, 849, 874, 888
MAZZOLA Vincenzo, 169
MAZZURCO Rosalia, 758
MAZZURCO Vito, 744
MC CLELLAN, XXII
MEGNA, 916
MELI Caterina, 636
MELI Francesco, 13
MELI Giuseppe, 18, 21
MELI Marianna, 849, 863, 874
MELI Rosa, 15
MELI Vincenza, 16
MELONE Anita, 1054, 1057
MEOLA Baldassare, 485 e *passim*, 490 e *passim*, 500 e *passim*
MEOLA Carmelo, 501
MEOLA Donatella, 500
MEOLA Luigi, 501
MEOLA Marina, 500

MEOLA Provvidenza, 501
MEOLA Rosalia, 500
MEOLA Salvatore, 501
MEOLA Vincenzo, 501
MEOLA Vittorio Emanuele, 501
MERCADANTE Giuseppe, 567, 586
MERCURIO Giovanna, 166, 170
MERLO Maria, 181
MERLO Mariangela, 280
MESSINA, 621
MESSINA Aurelio, 373
MESSINA Gaspare, 18
MESSINA Giuseppe, 185
MESSINA Paolo, 621
MESSINA Provvidenza, 510 e *passim*
MEUCCI Enzo, 1136, 1151
MIALLO Gaetano, XXI
MICCICHÈ Gerlando, 261
MICCICHÈ Giovanni, 21
MICELI Giovanni, 729
MICELI Giuseppe, XVI, 293
MIELE Giovanni, 25 e *passim*
MIGLIACCIO Rosa, 321, 325 e *passim*, 341 e *passim*, 347
MIGLIAZZO Antonio, 728
MIGNOSI Raimondo, XX
MILANO Girolamo, 21
MILAZZO Giuseppe, 719
MILILLO Vincenzo, 1123
MILITERNI Giuseppe, 1123
MILONE Giovanni, 14
MIMMINA Giuseppe, 755 e *passim*
MIMMONE Francesco Paolo, 327
MINEO Antonina, 90, 97
MINEO Francesco, 90, 97
MINEO Nicola, 936
MINEO Rosaria (o Rosa), 90, 97
MINESOLA Salvatore, 731
MINIERA Maria, 468
MIRA Giovanni, 1093
MIRABELLA Angela, 941
MIRABELLA Edilio, 941
MIRABELLA Gaetana, 941
MIRABELLA Giovanni, 1049
MIRABELLA Giuseppe, 926, 930 e *passim*, 936, 941
MIRABELLA Tommaso, 18
MIRAGLIA Accursio, XXIV
MIRAGLIA Ettore, 402
MIRASOLA Calogero, 169
MIRASOLA Vincenzo, 170
MIRTO Enrico, 429, 432, 438, 448, 570
MISERENDINO Antonino, 712 e *passim*
MISERENDINO Rosario, 635
MISSERI Concetta, 473
MISSERI Giuseppe, 857, 875
MO CADA Salvatore, *vedi*: MONCADA Salvatore
MODICA Alfredo, 13
MODICA Domenico, 747
MODIVA Giuseppa, 403
MOGAVERO Maria, 413
MOLIFIERO Francesco, 960
MOLINELLO Alessandro, 517
MOLINELLO Elisabetta, 517
MOLINELLO Michele, 517
MOLINELLO Paolo, 517
MOLINELLO Rosalia, 517
MOLINELLO Salvatore, 491 e *passim*, 517
MOLINELLO Vincenzo, 517
MOLINO Maria Giovanna, 1058
MONACÒ Maria Stella, 937
MONCADA, 197, 983
MONCADA (f.lli), XVIII, 204, 971, 973, 985
MONCADA (i), 1044
MONCADA Filippo, 985 e *passim*, 989
MONCADA Giovanni, 986
MONCADA Girolamo, 168, 207, 238, 339, 989 e *passim*, 1015, 1114
MONCADA Giuseppe, 985
MONCADA Salvatore, XVIII, 204 e *passim*, 207, 282, 971, 973 e *passim*, 984 e *passim*, 988 e *passim*
MONCADA Salvatore di Salvatore, 985
MONCADA Totò, 197
MONDELLO DI BELLA Amalia, 1009 e *passim*
MONFORTE Antonio, 450
MONFORTE Salvatrice, 724
MONTALBANO (i), 338
MONTALBANO Antonina, 324, 435, 462
MONTALBANO Antonino, 353
MONTALBANO Francesco Guido, 323, 435
MONTALBANO Francesco Paolo, 323, 352, 435, 461
MONTALBANO Giuseppa, 323, 435
MONTALBANO Giuseppe, XV, 323, 435
MONTALBANO Maria, 435
MONTALBANO Maria Francesca, 323 e *passim*
MONTALBANO Onofrio, 324, 435
MONTALTO Benedetto, 540
MONTALTO Domenico, 541
MONTEFORTE Gaetana, 220
MONTELEONE Caterina, 995
MORANA Giuseppa, 444
MORANA Giuseppe, 730
MORANA Vincenza, 418
MORELLO, 647, 656, 691 e *passim*, 698 e *passim*, 706 e *passim*, 710 e *passim*, 715
MORELLO Andrea, 952 e *passim*, 956 e *passim*
MORELLO Angelo, 721, 876
MORELLO Eva, 621, 693
MORELLO Giuseppina, 987
MORELLO Maria, 934
MORELLO Nunzia, 934
MORICI Angela, 431, 456
MORICI Luigi, 17
MORICI Maria, 350
MORICI Maria Concetta, 322 e *passim*, 351, 434, 459 e *passim*
MORICI Serafino, 17
MORONI Franca, 961
MORRIONE Giovanni, 510
MORSICABO Giovanni, 1052
MORTILLARO Grazia, 548
MORTILLARO Sebastiano, 538 e *passim*, 545
MORTILLARO Virginia, 561, 578
MOSCA Nunzio, 1051

MOSCATELLO Francesco, 165
MURATORE, 210, 825, 1131
MURATORE Giacomo, 208, 218, 293, 797, 900, 1110
MURATORE Rosaria, 561, 575, 578 e *passim*
MURGIA Cosimo, 173
MURGIO Antonina, 365 e *passim*, 368, 374, 378, 380, 385
MURGIO Antonino, 420
MUSACCHIA Rosa, 640 e *passim*
MUSCIACCHIA Rosa, 641
MUSCIACCHIO, 640
MUSSO, 689
MUSSO Angelo, 14
MUSSO Tommaso, 726
MUSSOLINI, 909

N

NAIMO Santoro, 1037 e *passim*
NAMIO Francesco, 473, 480
NAMIO Gerardo, 374
NAPOLI Bino, 293 e *passim*, 308 e *passim*, 312 e *passim*
NAPOLI Tommaso, 1089
NASELLI Girolamo, 17
NASTI Antonio, 957, 959
NASTRI Antonio, 745, 1010
NATOLI Carolina, 960
NAVARRA Michele, XXIII e *passim*
NERI Carlo, 251
NICOLETTI, 194 e *passim*, 247, 297, 313
NICOLETTI Antonino, 246, 440 e *passim*
NICOLETTI Francesco, 1100
NICOLETTI Gabriele, 187, 239, 245 e *passim*
NICOLETTI Giovanni, 1100
NICOLETTI Giuseppe, 1100
NICOLETTI Maria Teresa, 1100
NICOLETTI Pietro, 1100
NICOLETTI Pietro Oreste, 1100
NICOLETTI Rosario, 246
NICOLETTI Salvatore, 1100
NICOLETTI Vincenzo, XIX, 1, 13, 239, 245 e *passim*, 576, 618, 1097, 1099, 1136
NICOLETTI Vincenzo fu Giuseppe, 1100
NICOLETTI Vincenzo fu Vincenzo, 1100, 1103
NICOLICCHIA Guido, 17
NICOLOSI, 183
NICOLOSI Francesco, 732
NICOSIA Angelo, X, XII, XIX, XXVII, 1, 3, 7, 23, 287, 293, 731, 791, 1105, 1107 e *passim*, 1113 e *passim*, 1123 e *passim*, 1135 e *passim*
NICOSIA Antonina, 21
NICOSIA Flaminia, *vedi*: GULÌ Flaminia in NICOSIA
NICOSIA Giuseppe, 21
NISI Chiara, 563
NIZZOLA Silvia, 498
NOBILE, 356
NOBILE Santo, 324, 438 e *passim*
NORCIA Rosario, 682 e *passim*, 720
NORRITO, 746
NOTARO Carmelo, 21
NOTO Antonino, 727
NOTO Paolo, 1053
NOTO SARDEGNA Antonio, 25, 89, 91, 119, 121
NOVELLI Aldo, 401
NUCCIO Angela, 382
NUCCIO Antonino, 404
NUCCIO Ettore, 404
NUCCIO Francesco, 382, 400 e *passim*, 413 e *passim*, 416 e *passim*, 420
NUCCIO Giuseppe (n. 26-11-1906), 401
NUCCIO Giuseppe (n. 15-7-1938), 401
NUCCIO Gregorio Mario Donato, 382
NUCCIO Margherita, 333
NUCCIO Maurizio, 382
NUZZONE Alberto, 405

O

OCCHETTO, 231
OCCHIUZZI Giuseppe, 789
ODDO Antonino, 928
ODDO Gaetana, *vedi*: CIRRINCIONE Gaetana ved. ODDO
ODDO Natale, 259
ODDO Teresa, 211 e *passim*, 225, 251 e *passim*, 257, 261
ODDO Vincenzo, 259
OGNIBENE Loreta, 219
OLIVA Nunzio, 928
OLIVERI Carmela, 512, 529
OLIVERI Fiamma, *vedi*: DINAPOLI Fiamma in OLIVERI
OLIVERI Gaetano, 487, 489, 512, 524, 529
OLIVERI Giuseppe, 512, 529
OLIVERI Rosalia, 512, 529
ORETO Rosalia, 517
ORLANDO Anna, 535, 545 e *passim*
ORLANDO Camillo, 129 e *passim*
ORLANDO Mario, 16
OROFINO Angela, 364
OROFINO Domenico, 365, 368
OTTAVIANI Adelaide, 1051

P

PACE, 610
PACE Antonino, 15
PACE Carlo, 327, 650
PACE Carlo Alessandro, 652 e *passim*
PACE Elisabetta, 504
PACE Emanuele, 15
PACE Giuseppe, 485, 490, 504
PACE Rosalia, 504
PACE Santo, 19
PADIGLIONE Francesco, 219
PADOVANI Giulia, 167
PAGANO Giacoma in PILLITTERI, 16
PAJNO Antonino, 567
PALAZZO Vincenzo, 652 e *passim*
PALAZZOLO, 297, 310
PALAZZOLO Giuseppa, 691, 713

PALAZZOLO Olimpia, 207, 974
PALEOLOGO Giovanni, 151
PALERMO di LAZZARINO Brigida, 257
PALMA Rosaria, 726
PALMEGIANO Monica Maria in MANGANARO, 18
PALMERI Candida, 727
PALMERI Giuseppe, 491, 1023 e *passim*, 1027 e *passim*
PALMERI Michele, 618, 625, 649
PALMIERI Giovanni, 672 e *passim*, 725
PALUMBO Attilio, 1000
PALUMBO Francesco, XXVII
PALUMBO Rosalia, 999
PALVINO Maria, 1050
PANCRAZIO Anna Maria, 278
PANFARO Teresa, 422
PANICO, 189
PANICO Luigi, 192
PANTALENA Vittorio, 960
PANTALEONE Michele, XV
PANZECA Giorgio, XXVI
PANZICA Francesca, 570, 592
PAPA Maria Grazia, 506
PAPPALARDO Sofia, 293
PARANINFO Angelina, 937
PARINI Antonina, 371
PARISI, 231
PARISI Antonia, 366
PARISI Grazia, 959
PARISI Marco, 767
PARISI Maria, 329
PARISI Maria Angela, 950, 959
PARISI Salvatrice, 706
PARLATO Alfonso, 567, 585
PERRELLO, 257
PARRI Ferruccio, 1123
PARTIBUONO Maria Teresa, 1058
PARTINICO Angela, 513
PARTINICO Anna, 513
PARTINICO Erasmo, 513
PARTINICO Francesca, 513
PARTINICO Salvatore, 487 e *passim*, 513
PASQUA Giovanni, XXIII
PASQUA Giuseppina, *vedi*: MAIDANI Peppina (o Pina)
PASQUALINO Guglielmo, 293, 304
PASTA Mariano, 1061
PATANÈ Eduardo, 405
PATANIA Giuseppe, 259
PATANIA Maria Rosaria, 213
PATELLARO Andrea, 730
PATELLARO Salvatore, 714 e *passim*
PATERNA Concetta, 381
PATERNA Giuseppa, 998
PATERNA Paolo, 998
PATERNA Pietro, 998
PATERNÒ, XVIII
PATRICOLO, 1108 e *passim*
PATRONE Giovanni, 19
PATTI Achille, 1013
PATTI Adriana, 1013
PATTI Anna Maria, 1012
PATTI Antonella, 1013
PATTI Carola Rosaria Luigia, 1012
PATTI Caterina, 876
PATTI Ettore, 1013
PATTI Fabrizio, 1013
PATTI Filippo, 1058
PATTI Ignazio, 1012
PATTI Nicola, 1012
PATTI Ugo, 1012
PATTI Vincenzo, 823, 849, 853, 863, 874, 888, 890
PECORAINO Provvidenza, 199, 209
PECORARO Lorenzo, XIX, 467 e *passim*, 1112, 1114 e *passim*, 1118 e *passim*
PECORARO Lorenzo Giuseppe, XIX e *passim*, 473, 478
PECORARO Nicolò, 415
PEDONE Giovanni, 1055
PEDONE Nicoletta, 568
PELLEGRINO Francesco Paolo, 717
PELLERITO F., 727
PELLERITO Faro, 747
PELLERITO Giacomo, 337
PELLERITO Giovanna, 336, 358
PELLERITO Pietro, 701
PELLITTERI Girolama, 471
PELOS Angelo, 167, 222 e *passim*
PELOS Antonino, 223
PELOS Maria Antonietta, 167
PENNINO Rosa, 566, 571
PENNINO Rosalia, 584
PENSABENE Antonino, 20
PENZALLORTO Maria, 730
PERGOLIZZI, 188, 193 e *passim*, 197 e *passim*, 200, 203, 205 e *passim*, 212, 293, 303
PERGOLIZZI Giuseppe, 190 e *passim*, 201, 203 e *passim*, 206, 218, 236, 285, 576
PERINO Anna, 22
PERNICE Maria Carolina, 448
PERNICE Maria Lina, 447
PERNICE Vincenzina, 25 e *passim*, 42, 48 e *passim*, 85, 935
PERRICONE Antonio, 1047
PERRICONE Francesca, 570, 589
PERRICONE Franco, 1059
PERRICONE Gaetano, 621, 721
PERRICONE Giuseppe, 328, 960
PERRICONE Vincenza, 570 e *passim*, 590, 593
PERRINO Errante, 326
PERRINO Vincenzo, 1037, 1062
PERSICO Angela, 473, 480
PERTINI Sandro, X
PETRIOLO Cesare, 410
PETRONE Carmelo, 22
PEZZANA Aldo, 26, 85 e *passim*, 117, 121, 128, 131, 138 e *passim*
PIACENTI Rosalia, 1071, 1073
PIASTRA Rosa, 16
PIAZZA, 198, 212
PIAZZA (f.lli), 231 e *passim*
PIAZZA (i), 969
PIAZZA Domenico, 21

PIAZZA Gaetana, 963
PIAZZA Giacomo, 229 e *passim*, 271, 949 e *passim*, 960 e *passim*, 964, 968
PIAZZA Rosa, 963
PIAZZA Vincenzo, 231, 233, 948 e *passim*, 959, 963 e *passim*, 1002
PIAZZA CALARCO Marcello, 19 e *passim*
PICCIONE Giuseppe, 722 e *passim*
PICCIONE Maria, 959
PICONE Antonino, 877
PICONE Giusto, 1080
PIDONE Isabella, 753
PIGNATARO Maria, 1070
PILARA Antonina, 404
PILARA Rosaria, 404
PILLETTA Salvatore, 729
PILLITTERI Giacoma, *vedi*: PAGANO Giacoma in PILLITTERI
PILLITTERI Maria, 15
PILLITTERI Orsola, 729
PILLITTERI Salvatore, 959
PILO Santo, 15
PINO Antonino, 19
PIOMBO Antonina in LA MARCA, 1028
PIOMBO Giuditta in MAIDA, 1028
PIPITONE Amalia, 744
PIPITONE Nunzia, 877
PIPITONE Vincenzo, 430 e *passim*, 433, 437, 441 e *passim*, 449
PIRAINO, 410
PIRAINO Antonino, XXIII
PIRELLI Mario, 174, 211
PIRO Rosa, 244
PIRRELLO Concetta, 1008
PIRRELLO Elisabetta, 542
PIRRELLO Gaetano, 542
PIRROTTA Francesco, 472, 1056 e *passim*
PIRROTTA Rosalia, 568
PITARRESI Giovanni, 258
PITTI Giuseppe, 648, 674, 683
PITUCCIO Francesco, 698
PIVETTI Ernesto, 1109
PIZZERA Maria, 987
PIZZIMENTI Filippo, 996
PIZZO Gioacchino, 196
PIZZO Nicolò, 640
PIZZURRO Margherita, 444
PIZZURRO Rosa, 429, 454 e *passim*
PIZZURRO Rosolino, 440 e *passim*
PIZZURRO Salvatore, 439, 449
PIZZUTO Rosario, 1057
PLACIDO Bruno, 765
PLANCES Concetta, 14
PLANCES Vito, 725
PLANETA Vito, 25, 27
PLENTEDA Angelo, XXVI
POIERO Rosa, 457
POLETTI, 1125 e *passim*
POLIZZANO Francesco Paolo, 408
POLIZZI Antonino, 220
POLLARA Antonino, 207 e *passim*, 1112 e *passim*
POLLICINO Vincenzo, 983
POMILLA Biagio, XXIII
POMPEI, 1130
PONTE Enzo, 224
PONTE Giuseppe, 170
PONTE Paolo, 222, 224
PONTE Salvatore, 15, 222
PONTILLO Angela, 569
PORROVECCHIO Angelo, 731
PORRU Grazia, 407
POTESTIO Giuseppe, 1048
POTTINO Carlo, 251, 257 e *passim*
PRESTIGIACOMO Andrea, 18
PRESTIGIACOMO Carmela, 14
PRESTIGIACOMO Rosario, 18
PRESTIGIACOMO Santa, 998
PRINZI Angelo, 21
PRINZI Anna Maria, 180
PRIOLO Maddalena, 473, 479
PRIVITELLO Luigi, 545
PRIVITELLO Nazzareno, 545
PROFETA Girolamo, 176 e *passim*, 221
PROFETA Stefano, 1047
PROVENZANO, 183
PROVENZANO Gaetano, 282, 781, 783 e *passim*
PROVENZANO Luca, 761
PROVENZANO Salvatore, 761
PROVENZANO Vittoria, 20
PROVVIDENZA Rosalia, 501
PUCCIO Giuseppe, 20
PUCCIO Rosario, 640 e *passim*
PUGLISI, 883, 887
PUGLISI Francesco, 881, 885
PULEO Gaetano, 849, 853, 863, 865, 874, 888, 890, 913
PULEO Salvatore, 913
PULEO Vincenzo, 495
PULERI Fabio, 516
PULERI Giovanni, 516
PULERI Salvatore, 491, 516
PULLARA, 197, 450, 473, 493, 525, 543, 574, 936, 966, 987, 1001, 1015, 1029, 1041
PULLARA Leopoldo, 739
PUMA Vincenzo, 403
PUNZO Aniello, 15
PUPELLA, 632
PUPELLA Luigi, 667, 754
PUPELLA Mario, 758
PUPELLA Salvatore, 714 e *passim*, 767
PUROURA Giuseppe, 410
PURPI Pietro, 928
PURPURA Adriano, 401, 471, 1050
PURPURA Baldassare, 1047
PURPURA Vincenzo, 293, 305 e *passim*, 313

Q

QUADARARO Maria, 14
QUARANTA Gianna in AMALFI, 17
QUARTARARO Giovanni, 1076
QUARTARONE Giovanni, 524, 985 e *passim*

QUARTUCCIO, 654, 657 e *passim*
QUARTUCCIO Giuseppe, 655 e *passim*, 1088, 1093
QUARTUCCIO Maria, 1088
QUATRA Attilio, 229, 270
QUATTROCCHI Giuseppe, 729

R

RAFFAGNINO Antonina, 964
RAFFINI Antonina, 951
RAGONESE, 143
RAGUSA Giuseppe, 14
RAGUSA Rosa, 570
RAIATA Anna, 363
RAIMONDO Anna, 962
RAJA Giuliana, 252 e *passim*
RAMACCIA Attilio, XXVII
RAMACCIA Pasquale, XXVII
RAMPALLO Vincenzo, 1049
RAMPULLA Carmela, 400
RANDAZZO, 450
RANDAZZO (i), 452
RANDAZZO Caterina, 179, 962
RANDAZZO Francesco Paolo, 444 e *passim*
RANDAZZO Gaetano XVIII, 425, 427, 429 e *passim*, 436 e *passim*, 441 e *passim*, 448, 451 e *passim*, 454 e *passim*
RANDAZZO Giosuè, 430 e *passim*
RANDAZZO Maria, 321, 341
RANDAZZO Rosalia, 928
RANDAZZO Rosolino, 432, 439 e *passim*
RANDAZZO Vincenzo, XVIII, 185, 425, 427, 429 e *passim*, 436 e *passim*, 451 e *passim*, 454 e *passim*,
RANIERI Luigi, 168 e *passim*
RAO Eletta, 284
RASPA Edmondo, 16
RATTA Luigi, 413
RAVALLI, 831, 842, 866, 873, 880
RAVALLI Giovanni, 801, 871
RAVVOLGI Ninfa, 1036
RAZZONELLI, 574
RE, 259
RE Stefano, 402
REALE Rosa, 528
REALMONTE Giuseppe, 19
REDINA Rosaria, 725
REGALMICI, 1108
REGINE Francesco, 21
RENDA Concetta, 1053
RENDA Giovanni, 728
RENDA Giovanni Tommaso, 676
RESTIVO Rosa in TORTORICI, 637 e *passim*, 726
RESTUCCIA Vincenzo, 768 e *passim*
RICCOBONO Antonino, 472
RICCOBONO Giuseppa ved. DURANTE, 403
RICCOBONO Ninfa, 498
RICHICHI Francesco, 410
RIGANO Rosa, 954 e *passim*
RIGATUSO Salvatore, 21
RIGGIO Francesco Paolo, 335
RIGGIO Giuseppe, 16
RIINA Giacomo, XXIII
RIINA Salvatore, XXIII
RIMI Filippo, XXVII
RIMI Vincenzo, XXVII, 930
RINALDI Gaetano, 622
RIOLO Iolanda, *vedi*: TRENTACOSTE Iolanda ved. RIOLO
RIOLO Nicola, 1015
RIOLO Nicolò, 416
RISIGLIONE Nicolò, 400
RISO Cristina, 363, 385, 394
RISO Teresa, 1100, 1103
RIZZO Antonino, 976 e *passim*, 979 e *passim*, 1037 e *passim*
RIZZO Filippa, 474
RIZZO Giuseppina, 643
RIZZO Nicolò, 639, 642 e *passim*
RIZZOLI Alfonso, XX
RIZZOTTO Placido, XXIII
RIZZUTI Girolama, 14
RIZZUTO Antonietta, 593
RIZZUTO Pietro, 1054
RIZZUTO Pietro Paolo, 744
ROCCA, 787
ROCCA Enrico, 408, 410, 417, 423
ROCCHÈ Giovanna, 1064
ROCCHETTI Antonina, 563 e *passim*
ROCCHETTI Antonio, 932
ROLANDI Ida, 337
ROMANO Antonino, 710
ROMANO Bartolomeo, 629 e *passim*, 732
ROMANO Giuseppe, 409, 417
ROMANO Maddalena, 1093
ROMANO Matteo, 1004
ROMANO Rosalia, 258
ROMANOTTO Gioacchino, 725
ROMANOTTO Rosa, 731
RONDINELLA Giuseppa, 21
ROSA Giuliana, 265
ROSATO, 983
ROSI Armando, 407
ROSSI Gaetano, 265, 267
ROSSI Pietro, XVI, 265, 267
ROSSI Vincenzo, 265 e *passim*
ROTELLI Anna, 960
ROTOLO Carmela, 950
RUBINO Maria Anna, 727
RUBINO Francesco, 487
RUGOLO Giovanna, 987
RUISI, 1076
RUNZA Maria, 1052
RUSSELLO Paolo, 1008
RUSSO, 785
RUSSO Ferdinando, 293
RUSSO Giovanni, XXIV, 1068 e *passim*
RUSSO Margherita, 928
RUSSO Rosaria, 996
RUTELLI Anna, 328
RUTELLI Maria, 331, 346, 356
RUVOLO Rosalia, 857, 875

S

SABATUCCI Francesco, 16
SACCARO Rosa, 502, 523, 526 e *passim*
SACCO, 525, 543, 1029
SACCO G., 337
SACCO Giovanni, XXVI
SACCO Santi, 1025
SACCO Santo, 13
SACCO Vincenzo, 13
SACHELI Giovanni, XXVI
SAITTA Rosina, 955
SAITTA Serafino, 730
SALADINO, 295
SALADINO Baldassare, 515
SALADINO Domenico, 612
SALADINO Gaspare, 515
SALADINO Giovanni, 173
SALADINO Giuliana, XXVII
SALADINO Rosalia, 515
SALAMONE, 450, 473, 493, 525, 543, 574, 936, 966, 987, 1001, 1015, 1029, 1041
SALAMONE (i), 1093
SALAMONE Antonino, 1092, 1094
SALAMONE Gregorio, 21
SALAMONE Nicolò, 1086, 1088 e *passim*, 1092, 1094
SALARDINO Baldassare, 490 e *passim*
SALARDINO Salvatore, 490
SALERNO, 1111
SALERNO Antonino, 418
SALERNO Giuseppe, 1110
SALVO Rosalia, 405, 408
SALVO Vincenzo, 181
SANACORE Filippo, 293
SANCILLES Francesco, 549
SANFILIPPO Rosanna, 14
SANFRANCESCO Mario, 573
SANGIORGIO Antonio, 25 e *passim*, 89, 91
SANGIUSEPPE Pietro, 725
SANGUIGNI Nicola, 293, 296 e *passim*, 304, 310
SANGUINETTI Francesco, 11 e *passim*, 188
SANNASARDO Vincenzo, 1136
SANSONE, 827 e *passim*, 846
SANSONE Antonio (o Antonino), 25 e *passim*, 90 e *passim*, 141, 173
SANSONE Carmela, 332, 357
SANSONE Giuseppina, 22
SANSONE Rosario, 1015
SANTINA Rosario, 652 e *passim*
SANTINI Giovanni, XVII
SANTINO Giacoma, 1051
SANTINO Rosaria, 725
SANTINO Rosario, 725
SANTINO Salvatore, 618, 621, 726
SANTOMAURO Pietro, 209, 218
SANTONI RUGIU Mario, 85, 91, 117
SANTORO Carmelo, 1016
SANTORO Caterina, 591
SANTORO Giuseppe, 704 e *passim*
SANTORO Salvatrice, 192
SARDISCO, 687
SARDISCO Maria Grazia, 746
SARDISCO Salvatore, 647
«SARIDDU I MAIU», *vedi*: DI MAGGIO Rosario
SARIGA Vittorio, 1052
SAVAGNONE Eduardo, 1058
SAVINO, 966
SAVOIA Maria, 768
SBEGLIA Giuseppe, 966
SBEGLIA Salvatore, 950
SCACCIANOCE Francesca, 1009
SCADUTO, 1010
SCADUTO Gioacchino, 1109
SCADUTO Salvatore, 430
SCAGLIONE, 188, 197, 1114
SCAGLIONE Pietro, XXIV, 201
SCALFARO Luigi, 199
SCALIA Gorgio, 721
SCALIA Giuseppina, 182, 280
SCALICI, 705
SCALISI Nicolò, 1070
SCANDURRA, 662, 680, 735 e *passim*, 740, 747 e *passim*
SCANDURRA Andrea, 617, 619, 631
SCARAMUCCI, XXI
SCARDAVILLA Corrado, 1151
SCARDINA Calogero, 958
SCARDINA Giovanni, 16
SCARDINO Calogero, 956
SCARDISCO Giuseppe, 749
SCARIANO Francesco, 17
SCARPELLO Enrico, 950
SCAVUZZO Carmelo, 618, 694 e *passim*
SCELTA Ignazio, 967
SCHIAVO, 621
SCHIAVO Caterina, 372, 397
SCHIAVO Gandolfa, 541
SCHIERA Giovanni, 15
SCHIERA Giuseppe, 15, 180, 1041
SCHIERA Salvatore, 15
SCHILLACI Domenico, 327, 355
SCHILLACI Francesco, 21
SCHIRÒ, 632
SCHIRÒ Giuseppe, 723
SCIACCALUGA Enrico, 492
SCIANNA, 183
SCIANNA Giuseppe, 282, 781, 783 e *passim*
SCIANNA Salvatore, 282, 783 e *passim*
SCIARABBA Alba, 398
SCIARRINO Maria Angela, 266 e *passim*
SCIBILIA Pietro, 570, 592
SCICOLONE Salvatore, 1049
SCIORTINO, 654, 657 e *passim*, 718
SCIORTINO Antonina, 373
SCIORTINO Giuseppe, 686, 702
SCIORTINO Riccardo, 610, 652
SCIORTINO Salvatore, 610
SCIRA Antonina, XVI
SCOMA Lucia, 407, 418, 439, 442, 447, 449, 958, 965, 1048 e *passim*, 1052
SCURRIA Francesco, 21
SEBASTIANO, 417
SEGRETO Salvatore, 727

SEIDITA Vincenzo, 473 e *passim*, 479, 1112
SELLERIO Antonio, 293
SELVAGGIO A., 507
SELVAGGIO Attilio, 507
SELVAGGIO Giovanni, 507
SELVAGGIO Santo, XXVII
SEMILIA (figli), XVIII, 557 e *passim*
SEMILIA Antonino, XVIII, 557 e *passim*, 575 e *passim*, 578 e *passim*, 659
SEMILIA Francesco Paolo, 575, 581
SEMILIA Michele, 575, 580
SEMILIA Ottavio, 561, 568 e *passim*, 575, 579
SEMINARA Filippo, 1036, 1062
SERNICOLA Emilio, 121
SERRAINO, 408
SERRAINO Diego, 563 e *passim*
SERRAINO Tindaro, 350 e *passim*, 454 e *passim*, 578 e *passim*, 1081 e *passim*, 1095
SERRENTINO Rosario, 754 e *passim*
SICARI Michele, 877
SIINO Giuseppe, 1048, 1050
SILACO Vincenza, 395
SILLICCHIA Angela, 1020
SIMONETTI Giovanni, 1086 e *passim*
SIMONETTI Giuseppe, 17
SIMONETTI Vincenzo, 372, 397
SINATRA Vincenzo, 293
SINATRA Salvatore, 708
SIRACUSA, 480
SIRACUSA Francesco, 177
SIRACUSA Umberto, 603 e *passim*, 770
SIRACUSANO Anna Maria, 170
SIRAGUSA Pietro, 726
SIRCHIA Giuseppe, 238, 474
SIRCHIA Maria Adelina, ved. CARUSO, 849, 863, 874, 879, 888, 899
SISTINO Vitaliano, 731
SLAGARA Achille, 327
SOMMA Carmela, 17
SORCI, 1040, 1046 e *passim*, 1049 e *passim*
SORCI (famiglia), 1042
SORCI (f.lli), 1044
SORCI (i), 1043
SORCI Antonino, 293
SORCI Carlo, 1061, 1063
SORCI Carmelo, 1061
SORCI Cristina, 1061
SORCI Emilio, 1046
SORCI Francesco, 1042, 1046, 1061
SORCI Giovanna, 1064
SORCI Giovanni, XIX, 1033, 1035 e *passim*, 1041 e *passim*, 1046, 1052, 1057, 1061, 1063 e *passim*
SORCI Giulio, 1061
SORRENTINO Rosario, 624
SORTINO Lucia, 19
SPADAFORA Gutierez, 440 e *passim*, 443
SPADAFORA Pietro, 15, 443
SPADAFORA Rosalia, 354
SPADAFORA DE STEFANI Pietro, 442, 468
SPAGNOLO, 198, 203, 294, 304, 312, 1111
SPAGNOLO Francesco, 236, 900
SPAGNOLO Francesco Maria, 209, 211
SPAGNOLO Franco, 797
SPAMPINATO Concetta in BRINA, 13
SPARTI, 258 e *passim*, 263, 269 e *passim*
SPARTI Francesco, 168, 324 e *passim*, 330 e *passim*, 333 e *passim*
SPATAFORA, 472
SPATAFORA Emanuele, 22
SPATAFORA Francesca, 928
SPATAFORA Rosalia, 399
SPATAFORA Umberto, 20
SPATARO Carmela, 541
SPATARO Salvatore, 618
SPATOLA Eugenia, 382
SPECIALE Michele, 416
SPEZZANO Francesco, 1116, 1118, 1123, 1129, 1149
SPINA Maria Concetta, 396
SPINA Raffaele, 1080
SPINNATO Filippo, 724
SPINNATO Giuseppe, 645 e *passim*, 708, 727
SPINNATO Rosalia, 770
SPINNATO Settimo, 663 e *passim*,
SPITALERI Filippo, 248
SPUCHES Giuseppe, 17
SPURIO Salvatore, 405
STANCANELLI Giuseppe, 25
STELLA Elena Giuseppa, 383
STERN Michael, XV
STRAZZERA Francesco, 412
STREVA Francesco Paolo, XXIII
STRONCONE Antonina, 555
SUCATO Giuseppa, 545
SUCATO Rosalia, 545
SUTERA Francesco, 1030 e *passim*, 1078
SUTERA Giovanni, 1030, 1078
SVELATO Francesca Maria, 413

T

TAGLIAVA Onofrio, 728, 741 e *passim*
TANDOY Cataldo, XXVII
TANTERI, 182
TANTERI Guglielmo, 430
TANTILLO Rosario, 937
TAORMINA Antonino, 239, 913
TAORMINA Domenico, 13
TAORMINA Michele, 568
TARDIBUONO Luigi, XXVI
TARDO (eredi), 975
TARDO Gian Vito, 974, 983
TASQUIER Giovanni, XXVI
TEMPRA Rosa, 1052
TERENZIO Mary, 961
TERESI Carmela, *vedi*: ARRUSICATO Carmela ved. TERESI
TERESI Emanuele, 931 e *passim*, 934, 942
TERESI Giovanni, 729, 942 e *passim*
TERESI Girolamo Francesco, 926, 931 e *passim*, 938, 943, 967 e *passim*
TERESI Guido, 1089

TERESI Ninfa, 16
TERESI Salvatore, 538 e *passim*
TERMINI Antonina, 585
TERMINI Giuseppe, 715
TERMINI Salvatore, 564 e *passim*, 569, 571 e *passim*
TERRANA Diego, 1021 e *passim*
TERRANOVA Antonino, XIX, 1083, 1085 e *passim*, 1088 e *passim*
TERRANOVA Cesare, X, XXIII, 233, 1114, 1118, 1132, 1135
TERRANOVA Giuseppa, 486, 509
TERRASI Agostino, 16, 1148 e *passim*
TERRASI Marisa, 612, 615
TERRASI Tommaso, 89 e *passim*, 92, 95, 97, 444 e *passim*
TERRITO Pasquale, 1028
TERRUSO, 711
TERRUSO Gaetano, 621, 706, 709, 723, 733, 737
TERZO Ignazio, 543
TERZO Salvatore, 647 e *passim*, 686, 715
TESTA Salvatrice, 569, 587
TIKIO Marietta, 1009
TIMMINELLO Pietro, 1058
TINERVIA Salvatore, 448
TODARO Savina, 329
TOMASELLI Marianna, 1111
TOMASELLI CAMPANELLA Giovanna, 507
TOMASELLO, 525
TORNABENE Michele, 17
TORNATORE Vincenza, 1090
TORO Rosalia, 961
TORREGROSSA Antonino, 431, 433
TORRETTA, 968, 1143
TORRETTA (clan), 1044
TORRETTA (cosca), 1002
TORRETTA (gruppo), 1149
TORRETTA (i), 1128, 1147
TORRETTA Giuseppa, 967, 994
TORRETTA Giusta, 995
TORRETTA Pietro, XXIV, 232 e *passim*, 948 e *passim*, 966 e *passim*, 1001
TORTORICI Rosa, *vedi*: RESTIVO Rosa in TORTORICI
TRABIA (famiglia), 1124
TRAINA, 184, 204
TRAINA Alfonso, 450
TRAINA Teresa, 1059
TRANCHINA Benedetto, 563 e *passim*
TRAPANI Amedeo, 951, 953
TRAPANI Antonina, 1048
TRAPANI Gaetana, 964
TRAPANI Gaspare, 951, 964
TRAPANI Giuseppe, 236, 293
TRAPANI Leopoldo, 964
TRAPANI Luigi, 863, 865, 913
TRAPANI Michele, 864, 866, 913
TRAPANI Rosa, 965
TRAPANI Salvatore, 725
TRENTACOSTE Iolanda ved. RIOLO, 416
TRIFIRÒ Adelaide, 1013
TRIFIRÒ Andrea, 621, 686, 721
TRIFIRÒ Giuseppe, 624, 627 e *passim*, 654, 726
TRIFIRÒ Maria Cira, 1013
TRIFIRÒ Stefano, 728
TRIGILIO Carmela, 183, 247
TRIGLIA Carmela, 282
TRIMARCHI Liliana, *vedi*: INZERILLO Liliana in TRIMARCHI
TRIOLO Antonietta, 1071
TRIPI Salvatore, 366
TRIPOLI Girolamo, 14
TRIPOLI Nicolò, 180
TRIPOLI Teresa Maria, *vedi*: GULÌ Teresa Maria in TRIPOLI
TRIPOLI Ubaldo, 236
TROIA Giovanni, 432, 457
TROIA Mariano, 452
TROIA Nunzio, 19
TROILO Gabriele, 789
TSEKOURIS Giorgio, XXVII
TULLIO Angelo, 1055
TUMMINELLO, 1080 e *passim*
TUMMINELLO A., 708
TUMMINELLO Francesco, 19, 21, 1005
TUMMINIA Antonino, 17
TUMMINIA Nicolò, 17
TURRISI Laura, 468 e *passim*
TUSA Alfonso, 447
TUSA Domenica, 446
TUSA Giovanni, 999
TUSA Giuseppe, 999
TUSA Matteo, 446
TUSA Salvatore, 726
TUTTOLOMONDO Emanuele, 1046
TUTTOLOMONDO Salvatore, 1048
TUZZO Rosalia, 933
TUZZOLINO Luigi, 603 e *passim*, 606 e *passim*, 770

U

UGO G.V., 15
URBANI Leonardo, 928
URSO Angelo, 1008
URSO Clara, 196
URSO Maria Giuliana, *vedi*: BEVILACQUA Maria Giuliana in URSO
URSO Stefano, 184, 237, 245

V

VACANTE Ignazio, 1055
VACCARO Antonio, 617
VACCARO Isidoro, 996, 1000
VACIRCA Giuseppe, 951, 953, 964 e *passim*
VADALÀ Riccardo, 1109, 1111
VAGLICA, 632
VAIUSO Maria, 1053
VALENTI Adele, 498
VALENTI Maria, 725
VALENTI Maria Teresa, 172
VALENTI Rosolino, 1009
VALENTINO Adele, 325 e *passim*, 343, 345
VALENTINO Girolamo, 338, 342 e *passim*, 347

VALENTINO Paolina, 325 e *passim*, 343 e *passim*
VALENTINO Salvatore, 321, 324 e *passim*, 338, 343, 348
VALENZA Letizia, 1057
VALGUARNERA Anselmo, 19
VALGUARNERA Bernardo, 19
VALGUARNERA Corrado, 14
VALLONE Gaetano, 1055
VALLONE Salvatore, 1047
VANETTA Maria, 678 e *passim*
VARALDO Franco, 1109, 1119
VARRICA (i), 694
VARRICA Giovanni, 693
VARRICA Giuseppe, 693
VARSALONA Concetta, 857, 875, 877
VASSALLO, 164, 182, 193, 197, 1114, 1119
VASSALLO (i), 1147
VASSALLO Francesco, XIX, 175 e *passim*, 179, 181, 202, 207, 221, 229 e *passim*, 246, 269 e *passim*, 285
VASSALLO Giuseppe, 19
VASSALLO Rosalia, 21
VASSALLO Vincenza, 1069
VELARDI Calogero, 727
VELARDI Nicolò, 691
VELARDO Caterina, 727
VELLA Giovanna, 1050
VELLA Goffredo, 562
VENTURA Caterina, 562, 583
VENUTI Maria, 744
VENUTI Salvatrice, 744
VERACE Maria, 166
VERACE Rosa, 166
VERDI Giovanna, 926, 941
VERNACCINI Cesira, 467, 470, 475
VERONESI Giuseppe, 1123
VERRIGNO Rosario, 857, 875
VERSACE Salvatore, 740 e *passim*, 745
VERZOTTO Graziano, XVI
VESTRI Giorgio, 1111, 1123
VETERE, 781
VETRANO Olga, 584
VETRI Bartolomeo, 566
VETRI Giuseppe, 293
VEZZANA Giovanni, 1090 e *passim*
VICARI, 164, 188
VICARI Antonino, 190
VICARI Filippo, 182 e *passim*, 190, 280
VILLA, 621
VILLA Francesca Maria, 219
VILLA Pietro, 432, 720 e *passim*
VILLANO Domenica, 562, 582
VINCENTI Carmelo, 14
VINEIS Manlio, X
VIOLA Carmela, 566
VIRGA, 269, 272, 710, 827 e *passim*, 845
VIRGA Ermanno, 566, 572 e *passim*, 951 e *passim*, 961, 963
VIRGA Francesco, 25, 27
VIRGA Gaetana, 1088
VIRGA Luigi, 709
VIRGA Pietro, 90 e *passim*, 669 e *passim*, 841, 844, 1109, 1111, 1131
VIRZÌ, 258
VIRZÌ Antonia, 1011
VISALLI Letizia, 1056
VISENTINI Luciano, 16
VITALE, 187
VITALE Carmelo, 495
VITALE Gaspare, 538
VITALE Giuseppe, 14, 20
VITALE Onorato, 20
VITALE Vincenzo, 368
VITALE Vittorio, 1051
VITALIANO Vincenzo, 1025
VITELLA Francesca, 450
VITRANO Elena in LO PICCOLO, 18
VITRANO F., 1076
VITRANO Maria Teresa, *vedi*: ILARDO Maria Teresa in VITRANO
VITRANO Stefano, 543
VITRANO Vincenzo, 1076
VITTORINO Carmela, 738
VITTORIO EMANUELE III, 907, 909
VIZZINI Antonina, 203
VIZZINI Casimiro, 293
VIZZINI Giovanna, 201
VIZZINI Rosario, 201
VIZZINI Vincenza in AMOROSI, 15, 18
VOLPE Ettore, 293, 299
VOLPI, 909

Z

ZAMBARDIERI Giuseppe, 524
ZAMBITO Antonia, 16
ZAMPARELLI, 1113 e *passim*, 1117
ZANGARA Salvatore, 253
ZANNELLI, 494 e *passim*
ZANNELLI Aurelio, 514
ZANNELLI Baldassare, 490, 499, 514
ZANNELLI Francesca Paola, 498
ZANNELLI Giuseppe, 490, 498 e *passim*, 514
ZANNELLI Lucia, 499 e *passim*
ZANNELLI Maria Maddalena, 499
ZANNELLI Nicolò, 498
ZANNELLI Ornella, 514
ZANNELLI Paolo, 485 e *passim*, 490, 492, 498 e *passim*, 514
ZANNELLI Provvidenza, 499
ZANNELLI Rosalia, 499, 514
ZANNELLI Salvatore, 498
ZANNELLI Silvia, 498 e *passim*, 504
ZANNELLI Vittoria, 499, 515
ZAPPULLA Giuseppe, 913
ZEVI Bruno, 1136
ZIMMA Giovanni, 282
ZINGONE Gaetano, 1023
ZINNA, 183
ZINO Vittorio, 1136
ZITO Rosa, 1086
ZOTTA Michele, XXVI
ZUCCALÀ Michele, XXII
ZUMMO, 21
ZUMMO Francesca in GORGONE, 1088
ZUMMO Francesco, 725
ZUMMO Natale, 401